GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1915

II° parte

VOGHERA ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma, 1915

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1915 — 5 giugno

1915 MARZO 28. - N. 413. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 648 col quale sono approvate le nuove tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . *Pag.* 1057

1915 APRILE 25 - » 414. — EQUIPAGGIAMENTO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 565 che istituisce presso il Ministero della guerra una Commissione per predisporre e disciplinare gli approvvigionamenti delle calzature per l'esercito mobilitato. . . . . » 1071

1915 MAGGIO 3. - » 415. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge, n. 742, concernente i militari inscritti nelle liste di leva di mare che assumono servizio nella R. guardia di finanza . . . . . » 1074

» 22. - » 416. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Legge n 671 riflettente il conferimento al Governo del Re di poteri straordinari in caso di guerra . . . . . » 1075

» 23. - » 417. MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 676, recante norme per la comunicazione degli ordini sovrani riflettenti le operazioni dell'esercito e dell'armata e dei loro reparti . . . . . » 1076

» 25. » 418. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 699 col quale S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia duca di Genova, è nominato Luogotenente generale di S. M. il Re . . . . . » 1077

» 25. - » 419. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 758, col quale il territorio delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì è considerato in istato di guerra . . . . » 1078

» 25. - » 420. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 47 col quale vengono apportate modificazioni al R. Viglietto 26 marzo 1833, per l'istituzione della medaglia in oro ed in argento al valor militare . . . . . » 1079

» 30. - » 421. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 764 con cui si regolano nei rapporti dei terzi le conseguenze derivanti dall'adempimento di forniture militari durante lo stato di guerra. . . . » 1080

1915 GIUGNO 4. - » 422. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Sospensione del concorso a posti di topografo di 4ª classe presso l'istituto geografico militare . . . . . » 1083

TABELLA N. 1.

TABELLA RIEPILOGATIVA *della forza dei comandi, uffici, reparti, servizi costituenti il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.*

	Uomini					Quadrupedi			
						da sella		da tiro o da basto	
	ufficiali	impiegati civili	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	indigeni non militari	ufficiali	di truppa	muli	muletti
Comando delle R. trupppe (tabella n. 2)	12	—	13	—	9	18	—	—	—
Compagnia carabinieri reali (tabella n. 3)	3	—	50	135	—	6	75	—	—
Compagnie cacciatori (tab. n. 4)	3	—	110	—	5	3	—	2	—
Battaglioni indigeni (tab. n. 5)	79	—	19	3051	—	83	19	—	148
Sezioni di mitragliatrici da montagna indigeni (tab. n. 6)	2	—	2	44	—	2	2	—	20
Squadrone indigeni (tab. n. 7)	2	—	3	60	—	4	58	—	3
Comando d'artiglieria (tab. n. 8)	4	1	58	18	2	4	—	—	—
Batterie da montagna indigeni (tab. n. 9)	6	—	4	258	—	12	16	52	118
Compagnia cannonieri indigeni (tab. n. 10)	6	—	10	260	—	6	—	—	6
Servizio del genio (tab. n. 11)	5	2	63	49	5	5	9	—	8
Servizio treno (tab. n. 12)	1	—	23	140	—	1	—	100	200
Tribunale militare (tab. n. 13)	1	—	1	—	2	1	—	—	—
Totali generali	124	3	356	4015	23	145	179	154	503

Comando delle RR. truppe. TABELLA N. 3.

	Uomini				Quadrupedi da sella di ufficiali
	ufficiali	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	indigeni non militari	
Stato maggiore (1° reparto).					
Comandante (colonnello) (1)	1	—	—	—	3
Capo di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore) (2) (3)	1	—	—	—	3
Capitano di stato maggiore (3)	2	—	—	—	6
Capitano commissario (3)	1	—	—	—	1
Ufficiali inferiori di qualunque arma (3)	2	—	—	—	2
Sottufficiali (4)	—	6	—	—	—
Caporale maggiore, caporale o soldato (dattilografo)	—	1	—	—	—
Interprete (5)	—	—	—	1	—
Piantoni	—	—	—	4	—
Direzione di sanità (2° riparto).					
Direttore (capitano medico) (3)	1	—	—	—	1
Ufficiale subalterno medico (3) (5)	1	—	—	—	1
Sottufficiale (8)	—	1	—	—	—
Scritturale (ceporale maggiore, caporale o soldato)	—	1	—	—	—
Piantone	—	—	—	1	—
Ufficio d'ammin. e contabilità (3° riparto).					
Capitano d'ammin. (direttore dei conti) (3)	1	—	—	—	—
Ufficiale subalterno d'amministrazione	1	—	—	—	—
Sottufficiali	—	3	—	—	—
Piantone	—	—	—	1	—
Direzione veterinaria (4° riparto)					
Direttore (ufficiale inferiore veterinario) (3)	1	—	—	—	1
Caporale maggiore o caporale o soldato maniscalco (effettivo o allievo)	—	1	—	—	—
Piantoni	—	—	—	2	—
Totali	12	13	—	9	18

Nota. — Presso il 1° riparto presta servizio in qualità di ordinanza d'ufficio uno zaptiè o un muntaz degli zaptiè in forza alla compagnia dei carabinieri Reali (chiamata (1) della tabella n. 3).

(1) Ha diritto a 2 attendenti che scegliè tra i riparti di truppa italiana o indigena.

(2) Ha le attribuzioni di comandante di corpo per il comando delle Regie truppe la compagnia dei carabinieri Reali, lo squadrone, i servizi del genio e del treno, il tribunale militare e per tutti i personali in servizio presso l'amministrazione della Colonia.

(3) Hanno diritto ad un attendente, che traggono dai riparti di truppe indigene.

(4) Dei quali: 4 negli uffici dello stato maggiore, 1 addetto al presidio di Massaua ed 1 addetto al distretto di Adi Cajé.

(5) Disimpegna anche il servizio sanitario per i riparti del presidio di Asmara sprovvisti di medico.

TABELLA N. 3.

Compagnia carabinieri reali.

	Uomini			Quadrupedi	
	ufficiali	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	di ufficiali	di truppa
Comandante (capitano)	1	—	—	2	—
Tenenti	2	—	—	4	—
Marescialli d'alloggio (ordinari, capi o maggiori)	—	6	—	—	—
Brigadieri o vice brigadieri	—	10	—	—	—
Carabinieri	—	34	—	—	—
Scium-basci	—	—	1	—	—
Buluc-basci	—	—	6	—	—
Muntaz (1)	—	—	8	—	—
Zaptiè (1)	—	—	120	—	—
Quadrupedi (2)	—	—	—	—	75
Totali	3	50	135	6	75

(1) Un zaptiè o un muntaz degli zaptiè presta servizio in qualità di ordinanza d'ufficio presso il 1° riparto del comando truppe (Vedere la nota della tabella n. 2).
(2) Se le circostanze di servizio lo richiedono possono sostituirsi 20 muletti con altrettanti cavalli.
Nota. — Comandante di corpo per la compagnia carabinieri Reali è il capo di stato maggiore.

TABELLA N. 4.

Compagnia cacciatori.

	Uomini			Quadrupedi		
	ufficiali	truppa italiana	indigeni non militari	di ufficiali	muli da tiro	carrette a due ruote
Comandante (capitano)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	2	—	—
Maresciallo dei tre gradi o sergente maggiore	—	1	—	—	—	—
Sergenti (1)	—	3	—	—	—	—
Caporali maggiori (1)	—	3	—	—	—	—
Caporale o caporale maggiore trombettiere	—	1	—	—	—	—
Caporali (1)	—	6	—	—	—	—
Trombettieri	—	3	—	—	—	—
Zappatori	—	2	—	—	—	—
Attendenti	—	3	—	—	—	—
Soldati	—	88	—	—	—	—
Uomini di fatica, indigeni	—	—	5	—	—	—
Quadrupedi e carri	—	—	—	—	2	2
Totali	3	110	5	3	2	2

(1) Uno dei sergenti ed uno dei caporali maggiori (o caporali) sono di contabilità.

Nota. — Comandante di corpo per la compagnia cacciatori è il comandante del battaglione di Asmara designato dal comando truppe.

TABELLA N. 5.

Battaglioni indigeni (1). (4 battaglioni di 5 compagnie ciascuno).

	Uomini			Quadrupedi		
				da sella		
	ufficiali	truppa italiana	truppa indigena	di ufficiali	di truppa	muletti da basto
Stato maggiore di battaglione.						
Comandante (maggiore)	1	—	—	2	—	—
Aiutante maggiore in 2ª (uffic. subalterno)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali a disposizione subalterni) 2)	2	—	—	2	—	—
Medico (ufficiale subalterno)	1	—	—	1	—	—
Sottufficiale di maggiorità	—	1	—	—	1	—
Sottufficiali a disposizione 2)	—	2	—	—	2	—
Caporale magg. o capor. aiutante di sanità	—	1	—	—	1	—
Armaiuolo	—	1	—	—	1	—
Muntaz trombettiere	—	—	1	—	—	—
Attendenti	—	—	5	—	—	—
Conducenti	—	—	7	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	7
Totali stato maggiore di battaglione	5	5	13	6	5	7
Una compagnia.						
Comandante (capitano)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	2	—	—
Scium-basci	—	—	1	—	—	—
Buluc-basci	—	—	6	—	—	—
Muntaz	—	—	6	—	—	—
Trombettieri	—	—	3	—	—	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—
Conducenti	—	—	6	—	—	—
Ascari	—	—	125	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	6
Totali di una compagnia	3	—	150	3	—	6
Stato maggiore di battaglione	5	5	13	6	5	7
Cinque compagnie	15	—	750	15	—	30
Totali di un battaglione	20	5	763	21	5	37
Quattro battaglioni (3)	79	19	3051	83	19	148

(1) Il comandante di uno dei battaglioni di Asmara, designato dal comando truppe, ha le attribuzioni di comandante di corpo per la compagnia cacciatori e per le sezioni mitragliatrici da montagna indigene.

(2) A disposizione per la organizzazione delle truppe in congedo, per altri incarichi di mobilitazione e pei servizi di presidio; rimangono ilssi al rispettivo ufficio di mobilitazione (di fanteria) e al rispettivo comando di presidio e non seguono il battaglione, quando questi si allontani dalla sua sede.

(3) Il IV battaglione ha un solo ufficiale a disposizione ed un solo sottufficiale a disposizione: quindi, nel totale dei quattro battaglioni, risultano le cifre sopra indicate.

TABELLA N 6.

Sezioni di mitragliatrici da montagna indigeni
(armate con mitragliatrici Maxim).

	Uomini			Quadrupedi		
		truppa		da sella		
Comando di sezione.	ufficiali	italiana	indigena	di ufficiali	di truppa	muletti da basto
Comandante (ufficiale subalterno)	1	—	—	1	—	—
Soldato armaiuolo (meccanico)	—	1	—	—	1	—
Scium-basci o buluc-basci	—	—	1	—	—	—
Trombettiere	—	—	1	—	—	—
Attendente	—	—	1	—	—	—
Totali comando di sezione	1	1	3	1	1	—
Sezione di tiro.						
Capi mitragliatrici (buluc-basci o muntaz)	—	—	2	—	—	—
Ascari:						
serventi (1)	—	—	6	—	—	—
conducenti (2)	—	—	11	—	—	—
Muletti porta:						
arma	—	—	—	—	—	2
munizioni	—	—	—	—	—	4
attrezzi, cassette, acqua, parti di ricambio	—	—	—	—	—	2
di riserva	—	—	—	—	—	2
Totali sezione di tiro	—	—	19	—	—	10
Comando di sezione	1	1	3	1	1	—
Sezione di tiro	—	—	19	—	—	10
Totali di una sezione mitragliatrici	1	1	22	1	1	10
Due sezioni mitragliatrici	2	2	44	2	2	20

(1) Compreso un sellaio.
(2) Un conducente di riserva.

Nota. — Comandante di corpo per le sezioni mitragliatrici è il comandante di uno dei battaglioni di Asmara, designato dal comando truppe.

TABELLA N. 7.

Squadrone indigeni.

	Uomini			Quadrupedi		
		truppa		da sella		
	ufficiali	italiana	indigena	di ufficiali	di truppa	muletti da basto
Comandante (capitano o tenente)	1	—	—	2	—	—
Ufficiali Subalterni	1	—	—	2	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	1	—
Maniscalco (sottufficiale)	—	1	—	—	1	—
Sellaio	—	1	—	—	1	—
Scium-basci	—	—	1	—	1	—
Buluc-basci	—	—	2	—	2	—
Muntaz	—	—	4	—	4	—
Trombettieri	—	—	2	—	2	—
Attendenti	—	—	2	—	—	—
Allievo maniscalco	—	—	1	—	1	—
Allievo sellaio	—	—	1	—	1	—
Conducenti	—	—	3	—	—	—
Ascari	—	—	44	—	44	—
Quadrupedi da basto	—	—	—	—	—	3
Totali	2	3	60	4	58	3

Nota. — Comandante di corpo per lo squadrone è il capo di stato maggiore.

TABELLA N. 8.

Comando d'artiglieria

(con un ufficio del materiale, un laboratorio (con una sezione operai) ed una sezione automobilistica).

	Uomini					Quadrupedi da sella di ufficiali
	ufficiali	impiegati civili	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	indigeni non militari	
Comando.						
Comandante maggiore (1) (2)	1	—	—	—	—	2
Aiutante maggiore in 2ª (ufficiale subalterno (2).	1	—	—	—	—	1
Caporale maggiore, caporale o soldato scritturale.	—	—	1	—	—	—
Piantone	—	—	—	—	1	—
Ufficio del materiale.						
Ragioniere d'artiglieria (3)	—	1	—	—	—	—
Sottufficiali di contabilità	—	—	1	—	—	—
Sottufficiali consegnatari	—	—	8	—	—	—
Caporali maggiori, caporali o soldati scritturali.	—	—	2	—	—	—
Piantone	—	—	—	—	1	—
Laboratorio.						
Ufficiale subalterno (direttore) (2)	1	—	—	—	—	1
Sottufficiale di contabilità	—	—	1	—	—	—
Caporale maggiore, caporale o soldato scritturale.	—	—	1	—	—	—
Sezione operai: Sottufficiali capi operai	—	—	3	—	—	—
Sezione operai: Caporali maggiori operai	—	—	3	—	—	—
Sezione operai: Caporali operai	—	—	3	—	—	—
Sezione operai: Soldati operai	—	—	26	—	—	—
Sezione automobilistica.						
Ufficiale subalterno (comandante) (2)	1	—	—	—	—	—
Sottufficiale automobilistica	—	—	1	—	—	—
Caporali maggiori, caporali o soldati automobilisti	—	—	8	—	—	—
Automobilisti allievi, automobilisti e aiutanti automobilisti: Baluc basci	—	—	—	3	—	—
Automobilisti allievi, automobilisti e aiutanti automobilisti: Muntaz	—	—	—	5	—	—
Automobilisti allievi, automobilisti e aiutanti automobilisti: Ascari	—	—	—	10	—	—
Totali	4	1	58	18	2	4

(1) Ha le attribuzioni di comandante di corpo pei riparti e servizi di artiglieria.
(2) Hanno diritto all'attendente che traggono dai riparti di artiglieria indigena.
(3) Non ha diritto ad attendente e percepisce invece l'indennità mensile per domestico.

TABELLA N. 9.

Batteria da montagna da 70 A., indigeni.

(2 batterie su 4 pezzi ciascuna)

Una batteria.	Uomini			Quadrupedi			
				da sella		da basto	
	ufficiali	Sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	di ufficiali	di truppa	muli	muletti
Comandante (capitano)	1	—	—	2	—	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	4	—	—	—
Sottufficiali di contabilità	—	1	—	—	1	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	1	—	—
Scium-basci	—	—	1	—	1	—	—
Buluc-basci (1)	—	—	8	—	2	—	—
Muntaz (2)	—	—	9	—	2	—	—
Trombettieri (3)	—	—	3	—	1	—	—
Operaio	—	—	1	—	—	—	—
Allievi maniscalchi	—	—	2	—	—	—	—
Allievi sellai	—	—	2	—	—	—	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—	—
Ascari serventi ai pezzi	—	—	20	—	—	—	—
Ascari serventi al reparto muniz.	—	—	8	—	—	—	—
Ascari conducenti (4)	—	—	72	—	—	—	—
Muli porta cannoni	—	—	—	—	—	4	—
Muli porta testata	—	—	—	—	—	4	—
Muli porta coda	—	—	—	—	—	4	—
Muli di ricambio (5)	—	—	—	—	—	8	—

(1) Dei quali 4 sono capi-pezzo (non montati), 1 al seguito del comandante (montato), 1 esploratore (montato), 1 comanda il riparto munizioni (non montato), 1 la riserva (non montato).

(2) Dei quali quattro sono serventi ai pezzi, 1 alla riserva, 1 al materiale, 1 alla selleria, 1 al seguito del comandante (montato), 1 esploratore (montato).

(3) 1 montato al seguito del comandante.

(4) 1 ogni mulo, ogni muletto porta ruote, porta munizioni, porta cofani contabilità e denaro, acqua, bagaglio, viveri e cucina, 1 ogni due dei muletti restanti.

(5) 4 portano la sala.

Segue TABELLA N. 9.

Segue Una batteria.	Uomini			Quadrupedi			
				da sella		da basto	
	ufficiali	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	di ufficiali	di truppa	muli	muletti
Muli di riserva (1).	—	—	—	—	—	6	—
Muletti porta ruote e cofanetti per attrezzi	—	—	—	—	—	—	4
Muletti porta munizioni (2). . .	—	—	—	—	—	—	20
Muletti porta cofani di contabilità e denaro	—	—	—	—	—	—	1
Muletti porta cofani da sellaio e fabbro	—	—	—	—	—	—	1
Muletti porta cofani da fucina .	—	—	—	—	—	—	1
Id. id. per carbone	—	—	—	—	—	—	1
Id. id. per materiale veterinario	—	—	—	—	—	—	1
Muletti porta cofani di bagaglio.	—	—	—	—	—	—	3
Id. id. viveri e cucina	—	—	—	—	—	—	3
Muletti porta cofani d'acqua . .	—	—	—	—	—	—	2
Id. id. farina e orzo	—	—	—	—	—	—	22
Totale di una batteria	3	2	129	6	8	26	59
Totale di due batterie	6	4	258	12	16	52	118

(1) Tutti con basto.
(2) Portano 200 colpi: 40 granate, 144 shrapnel, 16 mitraglie.
(3) Portano 3 razioni di farina e 4 1/2 razioni di orzo; 2 razioni di farina sono portate dagli ascari; mezza razione di orzo dai quadrupedi nelle tasche.

TABELLA N. 10.

Compagnia cannonieri indigeni.
(su 5 sezioni).

	Uomini			Quadrupedi	
	ufficiali	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	da sella di ufficiali	muletti da basto
Comandante (capitano)	1	—	—	1	—
Ufficiali subalterni	5	—	—	5	—
Sottufficiali di contabilità	—	1	—	—	—
Sottufficiali	—	5	—	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	1	—	—	—
Soldati operai	—	3	—	—	—
Scium-basci	—	—	1	—	—
Buluc-basci	—	—	5	—	—
Muntaz	—	—	22	—	—
Tamburini	—	—	6	—	—
Attendenti	—	—	6	—	—
Ascari	—	—	220	—	—
Quadrupedi (1)	—	—	—	—	6
Totali	6	10	260	6	6

(1) Concorrono ai rifornimenti di acqua, legna, ecc., per i forti.

Servizio del genio. TABELLA N. 11.

(con una sezione telegrafisti ed una sezione operai).

	Uomini					Quadrupedi		
	ufficiali	impiegati civili	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	indigeni non militari	da sella	da tiro	da basto
Uffici del capo servizio.								
Capo servizio (capitano) (1)	1	—	—	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni (1)	2	—	—	—	—	2	—	—
Assistenti del genio (2)	—	2	—	—	—	2	—	—
Sottufficiale di contabilità	—	—	1	—	—	—	—	—
Sottufficiali consegnatari e assistenti ai lavori	—	—	2	—	—	2	—	—
Capor. mag. o caporali o soldati scritturali	—	—	3	—	—	—	—	—
Sergenti o capor. mag. o cap. o soldati disegnatori	—	—	2	—	—	—	—	—
Piantone	—	—	—	—	1	—	—	—
Uomini di fatica	—	—	—	—	4	—	—	—
Attendenti	—	—	—	3	—	—	—	—
Sezione telegrafisti.								
Comandante (ufficiale subalterno) (1)	1	—	—	—	—	1	—	—
Sottufficiali telegrafisti	—	—	2	—	—	—	—	—
Caporali maggiori telegrafisti	—	—	2	—	—	—	—	—
Caporali telegrafisti	—	—	4	—	—	—	—	—
Soldati telegrafisti	—	—	14	—	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	2	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	20	—	—	—	—
Sezione operai.								
Comandante (ufficiale subalterno) (1)	1	—	—	—	—	1	—	—
Sottufficiali assistenti	—	—	5	—	—	5	—	—
Caporale maggiore operaio	—	—	1	—	—	—	—	—
Caporali operai	—	—	2	—	—	—	—	—
Soldati operai	—	—	25	—	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	—	—	—
Müntaz	—	—	—	2	—	—	—	—
Trombettiere	—	—	—	1	—	—	—	—
Conducenti	—	—	—	4	—	—	2	6
Ascari	—	—	—	15	—	—	—	—
Totali	5	2	63	49	5	14	2	6

(1) Hanno diritto ad un attendente che traggono dai riparti indigeni.
(2) Possono essere sostituiti da sottufficiali assistenti. Uno è consegnatario generale dei materiali.

Nota. — Comandante di corpo per il servizio del genio è il capo di stato maggiore.

Servizio treno. TABELLA N. 12

	Uomini			Quadrupedi		
	ufficiali	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	di ufficiali	da tiro e da basto: muli	da tiro e da basto: muletti
Capo servizio (ufficiale subalterno)	1	—	—	1	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	—	—
Sottufficiali	—	5	—	—	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	—	—
Caporali maggiori e caporali	—	4	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale maniscalco	—	1	—	—	—	—
Soldati operai (1)	—	1	—	—	—	—
Allievo maniscalco	—	10	—	—	—	—
Scium basci	—	1	1	—	—	—
Buluc basci (2)	—	—	4	—	—	—
Muntaz	—	—	8	—	—	—
Trombettieri	—	—	2	—	—	—
Attendenti	—	—	1	—	—	—
Ascari (2)	—	—	124	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	100	200
Totali	1	23	140	1	100	200

(1) 1 fabbro, 4 carradori, 1 verniciatore, 1 falegname, 3 sellai.
(2) Non compresi un buluc basci e 6 ascari addetti alla carovana di S. E. il governatore.
Nota. — Comandante di corpo per il servizio treno è il capo di stato maggiore.

Tribunale militare. TABELLA N. 13.

	Uomini			Quadrupedi di ufficiali
	ufficiali	truppa italiana	indigeni non militari	
Ufficiale istruttore (capitano)	1	—	—	1
Scritturale (caporal maggiore, caporale o soldato)	—	1	—	—
Interprete	—	—	1	—
Piantone	—	—	1	—
Totali	1	1	2	1

(1) Ha diritto ad un attendente tratto dai riparti indigeni.
Nota. — Comandante di corpo per il tribunale militare è il capo dello stato maggiore

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie: MARTINI — *Il ministro della guerra:* ZUPPELLI.

N. **414**. - EQUIPAGGIAMENTO, MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 565, che istituisce presso il Ministero della guerra una commissione per predisporre e disciplinare gli approvvigionamenti delle calzature per l'esercito mobilitato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti i RR. decreti n. 770, in data 4 agosto, e n. 1182, in data 22 ottobre 1914, portanti deroghe alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato per quanto riguarda provviste eccezionali occorrenti alle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di disciplinare il servizio degli approvvigionamenti di calzature per l'esercito mobilitato con un'azione coordinata che valga ad assicurare all'industria nazionale un lavoro ben regolato, senza ingiustificate variazioni sul prezzo delle materie prime e delle lavorazioni, con equa distribuzione fra le diverse regioni del Regno, a condizioni e prezzi convenienti per lo Stato e per la industria, allo scopo anche di limitare, per quanto possibile, la necessità per parte dell'amministrazione militare di ricorrere all'estero per tali acquisti;

Tenuto conto che per iniziativa del Ministero della guerra e col concorso dell'associazione per l'industria nazionale del cuoio, si è già promosso un accordo fra industriali di conceria e fabbricanti di calzature per provvedere nel più largo modo possibile a tale rifornimento;

Considerato come tale accordo è basato, da una parte sull'obbligo che si assumono gli industriali conciatori di mettere a disposizione dei fabbricanti di calzature tutta la loro produzione, portata alla massima efficienza, alla condizione di cederla al prezzo che sarà periodicamente stabilito da apposita commissione, dall'altra sull'impegno da parte dei fabbricanti di calzature di fornirsi materia prima a loro scelta dagli industriali conciatori aderenti all'accordo, e di costruire il massimo di calzature militari consentito dai loro rispettivi mezzi, coll'obbligo di consegnare poi la loro produzione colle modalità che saranno stabilite;

Considerato che per regolare, vigilare e perfezionare tale accordo necessita la costituzione di apposita commissione com-

posta di industriali conciatori, di fabbricanti di calzature e di rappresentanti delegati dei Ministeri della guerra, della marina, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri della guerra, della marina, e di agricoltura, industria e commercio:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero della guerra una commissione allo scopo di predisporre e disciplinare gli approvvigionamenti delle calzature all'esercito mobilitato, ed alla quale spettano i seguenti incarichi:

a) tenere in evidenza il fabbisogno rappresentato dall'amministrazione militare, la produzione che può offrire il paese, al fine di dare gli elementi e le notizie occorrenti per porre da una parte il Ministero e dall'altra le ditte nazionali, in condizioni queste di intensificare, completare e migliorare la loro produzione, quello di conoscere quanto eventualmente occorresse acquistare all'estero per completare i propri fabbisogni;

b) tenere l'elenco delle ditte nazionali a cui ricorrere per le relative provviste, tenendo in evidenza la potenza di produzione;

c) tenere l'elenco delle ditte da escludersi dalle forniture per irregolarità e trascuratezza nelle forniture già fatte od in corso, o per eccesso d'impegni assunti;

d) facilitare e disciplinare le relazioni fra industriali conciatori e produttori di calzature nel senso di ottenere il massimo rendimento degli uni e degli altri in relazione alla potenzialità dei loro stabilimenti ed alla incetta di mano d'opera;

e) assegnare il contributo che deve essere dato dagli uni e dagli altri;

f) risolvere le eventuali controversie che possono insorgere fra industriali conciatori e fabbricanti di calzature, nonchè fra i produttori e le amministrazioni dello Stato;

g) stabilire periodicamente i prezzi delle materie prime e quelli relativi da corrispondersi ai fabbricanti di calzature;

h) rappresentare al Ministero i provvedimenti da prendersi per meglio assicurare il rifornimento delle calzature all'esercito.

Art. 2.

La commissione è composta del presidente, di quattro delegati del Ministero della guerra e di un delegato per ciascuno dei Ministeri della marina e di agricoltura, industria e commercio, nonchè di sette delegati tratti dagli industriali conciatori designati dalla « Associazione italiana dell'industria e del commercio del cuoio » e di cinque delegati tratti dagli industriali per la lavorazione delle calzature designati dal « Gruppo di fabbricanti di calzature » aderenti all'associazione stessa.

Il presidente è nominato su proposta del presidente del Consiglio. all''nfuori dei delegati di cui al comma precedente.

La nomina del presidente e dei membri della commissione è fatta con decreto Reale, proposto dal presidente del Consiglio dei ministri ed in esso si stabilisce quale dei membri possa sostituire il presidente nei casi di assenza o d'impedimento.

Per la necessaria corrispondenza nelle votazioni dei rappresentanti dello Stato, e dei rappresentanti degli industriali, viene stabilito che per i primi il voto di ciascun membro conta per due.

Art. 3.

La commissione si riunisce presso il Ministero della guerra in adunanze periodiche o straordinarie, indette dal presidente di sua iniziativa o su proposta dei singoli membri. La commissione dispone di un ufficio di segreteria retto da un funzionario dell'amministrazione della guerra designato dal Ministero competente.

Art. 4.

La commissione compila, entro 5 giorni dalla data del presente decreto, il proprio regolamento, che sarà approvato con decreto ministeriale.

Art 5.

Le spese riguardanti il funzionamento della commissione — nei limiti che verranno specificati nel relativo regolamento — saranne poste a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA
ZUPELLI.
VIALE.
CAVASOLA.

N. **415**. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 742, concernente i militari inscritti nelle liste di leva di mare che assumono servizio nella R. guardia di finanza.** — (Direzione generale leva e truppa). — 16 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Coloro che hanno assunto o assumeranno servizio nel corpo della R. guardia di finanza, essendo inscritti nelle liste di leva di mare, se hanno già concorso alla leva, sono trasferiti nei ruoli del R. esercito, in caso diverso, all'atto del loro concorso alla leva, saranno considerati come arruolati volontari nel R. esercito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
VIALE.
ZUPELLI.

N. **416**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Legge n. 671, riflettente il conferimento al Governo del Re di poteri straordinari in caso di guerra.** — (Segretariato generale). — 22 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re ha facoltà, in caso di guerra e durante la guerra medesima, di emanare disposizioni aventi valore di legge per quanto sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine pubblico e da urgenti e straordinari bisogni della economia nazionale. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 243 e 251 del codice penale per l'esercito.

Il Governo del Re ha facoltà di ordinare le spese necessarie e di provvedere con mezzi straordinari ai bisogni del tesoro.

Il Governo del Re è autorizzato a esercitare provvisoriamente, in quanto non siano approvati per legge e non oltre il 31 dicembre 1915, i bilanci per le amministrazioni dello Stato nell'esercizio 1915-916, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge con le susseguente modificazioni gia proposte alla Camera dei deputati, nonchè a provvedere i mezzi straordinari per fronteg-

giare le eventuali deficienze di bilancio derivanti da aumenti di spese o da diminuzioni di entrate.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
SONNINO.
MARTINI.
ORLANDO.
DANEO.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.
GRIPPO.
CIUFFELLI.
CAVASOLA.
RICCIO.

N. **417.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 676, recante norme per la comunicazione degli ordini sovrani riflettenti le operazioni dell'esercito, dell'armata e dei loro reparti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento di servizio in guerra approvato con R. decreto 10 marzo 1912;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Da oggi i Nostri ordini riflettenti le operazioni dell'esercito e dell'armata e dei loro riparti saranno comunicati, d'ordine Nostro, all'esercito ed all'armata rispettivamente dal capo di stato maggiore dell'esercito e da quello della marina, i quali li tradurranno in atto nelle parti riflettenti le operazioni terrestri o marittime, dando conoscenza ai rispettivi ministri della guerra e della marina delle disposizioni che possano interessarli.

Di tutti i provvedimenti del Governo che possano avere influenza sull'andamento delle operazioni militari, sarà data notizia dal ministro competente ai capi di stato maggiore dell'esercito e della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **418**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — DISPOSIZIONI VARIE. **R. decreto n. 690, col quale S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia, duca di Genova, è nominato Luogotenente generale di S. M. il Re.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Sulla relazione del presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio stesso;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Il nostro amatissimo zio Tommaso di Savoia, Duca di Genova, è nominato Nostro Luogotenente generale durante la Nostra assenza dalla capitale.

Sulla relazione dei ministri responsabili, Egli provvederà in nome Nostro agli affari dell'amministrazione ordinaria e ad ogni altro atto che abbia carattere di urgenza, firmando i Reali decreti, i quali saranno controsegnati e vidimati nelle solite forme.

Egli disporrà perchè Ci siano rassegnati gli affari di grave importanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

N. **410.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n. 758, col quale il territorio delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì è considerato in istato di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il codice penale per l'esercito, approvato con R. decreto del 28 novembre 1869;

Visto il codice penale marittimo, approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R esercito ed il regolamento per l'esecuzione della legge detta, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885;

Visto il regolamento sugli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con Nostro decreto 10 dicembre 1908, n. 820;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il regolamento di servizio in guerra, approvato con Nostro decreto 10 marzo 1912, e le successive modificazioni alle leggi e decreti predetti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per l' interno e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere da oggi è considerato in istato di guerra il territorio delle provincie di Bologna, Ravenna e Forlì.

I Nostri ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
SONNINO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **420**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 17, col quale vengono apportate modificazioni al R. Viglietto 26 marzo 1833, per l'istituzione della medaglia in oro ed in argento al valor militare**. — (Segretariato generale). — 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia in oro ed in argento al valore militare;

Ritenuta la opportunità di consentire la eventuale concessione di una terza medaglia d'oro o d'argento al valore militare e di togliere ogni limite alle concessioni alla memoria dei defunti;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 11 del R. Viglietto 26 marzo 1833 sopra indicato è sostituito il seguente:

« Nessuno potrà conseguire complessivamente più di tre medaglie d'oro o d'argento al valor militare.

« Le ulteriori azioni di segnalato valore, con cui si distinguano i decorati di tre medaglie al valor militare, siano esse d'oro o d'argento, saranno da Noi prese in considerazione per quegli avanzamenti di grado od altre ricompense che Ci parranno più benevise.

« Il limite di tre medaglie non è, però, applicabile alle concessioni da farsi alla memoria dei defunti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.
VIALE.

N. **421.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Decreto luogotenenziale n. 764, con cui si regolano nei rapporti dei terzi le conseguenze derivanti dall'adempimento di forniture militari durante lo stato di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 marzo 1915.

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Considerato lo stato di suprema necessità per cui durante la guerra i bisogni dell'esercito devono, ad ogni costo, essere soddisfatti a preferenza di qualsiasi privato bisogno;

Ritenuto che le conseguenze derivanti da un tale stato di necessità, eziandio nei rapporti obbligatori privati, non possono essere riguardati se non alla medesima stregua dei casi di forza maggiore previsti dalla comune legge civile;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non dà luogo a risarcimento di danni il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni da parte di coloro che si sono obbligati verso l'amministrazione militare per fornire merci o eseguire trasporti o qualsiasi altra prestazione, occorrente pei servizi del R. esercito e della R. marina, o da parte dei fornitori o produttori di materie prime, richieste per la fabbricazione delle predette merci, in quanto tale ritardo sia dipeso dalla preferenza data alle prestazioni militari.

Rimangono ferme, tuttavia, le norme generali di diritto che regolano la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione e termine al cessare dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1915.

TOMMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **422**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Sospensione del concorso a posti di topografo di 4ª classe presso l'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 giugno 1915.

Il concorso a posti di topografo di 4ª classe presso l'istituto geografico militare indetto con decreto ministeriale 6 aprile 1915, è prorogato a tempo indeterminato.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **423**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazioni dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 giugno 1915.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* dell'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899 n. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi il comune di Piovene (Vicenza) nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile fornita di mobili raggiunge le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al municipio di Piovene, per gli alloggi completi, che eventualmente fornirà agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **424**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegno bagaglio per i militari isolati viaggianti sulle ferrovie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 giugno 1915.

I militari ed assimilati in viaggio isolato per ragioni di servizio hanno presentemente diritto, sulla maggior parte delle ferrovie, al trasporto gratuito personale ma, per quanto riguarda il bagaglio, la gratuità è limitata a quello che può essere trasportato nelle carrozze, compresa in esso la cassetta (o le cassette) d'ordinanza).

Il bagaglio non trasportabile nelle carrozze devè, invece, come per il passato, essere spedito per proprio conto dai militari od assimilati esibendo i normali documenti di trasporto per fruire della tariffa militare.

Si avverte, in conseguenza, che nei viaggi per servizio isolato, quand'anche non sia dovuto alcun rimborso per le spese del trasporto personale, deve seguitarsi a corrispondere l'assegno per le spese di trasporto del bagaglio stabilito dallo specchio II sulle indennità eventuali.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **425**. — RECLUTAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Arruolamenti volontari per la durata della guerra**. — (Direzione generale leva e truppa). — 4 giugno 1915.

1. Allo scopo di evitare sperequazioni di forza tra i vari corpi e reparti del R. esercito, questo Ministero ha determinato che i volontari e di militari di 3ª categoria in congedo da ammettere in servizio per la durata della guerra a senso della circolare n. 368 del *giornale militare* del corrente anno non debbano superare per ciascun reggimento il numero di 250, ovvero un numero proporzionale al suddetto, in relazione al numero delle compagnie, quando trattisi di riparti autonomi minori.

I depositi dei corpi ed i reparti suddetti pertanto chiuderanno gli arruolamenti quando tale limite sia stato raggiunto. In tal caso essi avvertiranno gli aspiranti esuberanti che possono presentare le domande di ammissione agli altri depositi viciniori ove gli arruolamenti siano ancora aperti, ed, a richiesta degli interessati, potranno anche procedere al loro arruolamento per conto e previa intesa coi suddetti depositi viciniori.

I volontari arruolati in tal modo per conto dei depositi viciniori saranno avviati al corpo ove saranno stati ammessi per cura del deposito che avrà proceduto all'arruolamento e colle norme stabilite per i militari che viaggiano per ragioni di servizio. All'impianto del loro foglio matricolare ed all'invio di una copia di esso al distretto militare provvederà il deposito per conto del quale i volontari siano stati arruolati.

2. Coll'occasione, ed a conferma di ordini già impartiti pel tramite dei comandi dei corpi d'armata, avvertesi che nel

prospetto numerico che i depositi dei corpi e i reparti autonomi debbono inviare al Ministero giusta il n. 12 della circolare 368, i volontari che siano italiani non regnicoli dovranno essere dimostrati in modo distinto dagli altri. Come è ovvio, per *italiani non regnicoli* debbono intendersi tutti coloro che, pur essendo italiani per razza e per lingua, non possiedano tuttavia la nostra cittadinanza perchè appartengono a regioni che non fanno parte del territorio del Regno.

3. Avvertesi pure che, con recente determinazione, il Governo ha vietato a tutti gli impiegati dello Stato l'arruolamento volontario per la durata della guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **426.** — CAVALLI. — **Cavalli d'agevolezza pei sottotenenti di nuova nomina destinati a reggimenti d'arma a cavallo ed in servizio attivo permanente.** — (Ispettorato ippico). — 4 giugno 1915.

Per provvedere d'urgenza di cavallo d'agevolezza i sottotenenti di nuova nomina, destinati ai reggimenti d'arma a cavallo e quelli di recente nomina che pur essendo già in tali condizioni non si sono ancora potuti provvedere di cavallo di proprietà, tutti s'intende in servizio attivo permanente, questo Ministero consente che i medesimi al loro giungere al reggimento cui sono destinati possano chiedere al comandante rispettivo di prelevare un cavallo d'agevolezza scegliendolo nel reggimento stesso fra quelli di truppa che il comandante medesimo designerà come adatti al loro speciale servizio.

Tale concessione potrà anche essere estesa esclusivamente ai sottotenenti e tenenti destinati ai reggimenti d'arma a cavallo e provenienti dagli allievi del corso della scuola d'applicazione di artiglieria e genio.

I cavalli prelevati saranno dal consiglio d'amministrazione visitati e stimati in base al loro valore attuale commerciale, iscritti d'agevolezza sul ruolo 175-*A* ed assegnati in prova di guarentigia a senso dell'art. 952 del regolamento d'amministrazione.

Quelli che prima dell'accettazione definitiva venissero restituiti o saranno assegnati ad altri ufficiali che trovandosi nelle stesse condizioni predette li richiedessero, o saranno senz'altro radiati dal ruolo dei distribuibili.

Per quelli definitivamente accettati il prezzo relativo sarà senz'altro addebitato in conformità delle prescrizioni vigenti, e pei sottotenenti di cavalleria che eseguirono il deposito cau-

zionale, questo verrà, a suo tempo e fino alla concorrenza del prezzo addebitato, versato a credito nel conto rimonta dell'ufficiale.

Si applicheranno in tutto il resto le norme dell'*Atto* 179 del 1899.

Ciascun reggimento trasmetterà subito al Ministero lo stralcio del ruolo 175-*A* pei cavalli prelevati d'agevolezza

Il Ministro — ZUPELLI

N. **427**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Pubblicazione delle istruzioni tecniche del genio — Servizio dei ferrovieri — Materiale mobile ferroviario — (Pubblicazione n. 147).** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 4 giugno 1915.

È stata pubblicata l'istruzione sul materiale mobile ferroviario, che sostituisce quella di egual titolo (vol. 23° delle istruzioni pratiche del genio — edizione 1903), la quale rimane abolita.

La distribuzione, per gli usi di pace, di detta istruzione ai comandi, uffici e corpi sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel numero di copie sottosegnato:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	18
Ispettorato generale del genio	»	7
Ispettorato del genio militare per la R. marina. . .	»	6
Comandi di corpo d'armata — Comandi di divisione — Comandi del genio — Direzioni, sottodirezioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio .	»	1
Direzione dell'officina di costruzione del genio . . .	»	6
1° regg. genio (zappatori)	N.	34
2° » » (»)	»	34
3° » » (telegrafisti)	»	36
4° » » (pontieri)	»	30
5° » » (minatori)	»	30
6° » » (ferrovieri)	»	110

da ripartirsi, in massima, nel modo indicato nello elenco delle pubblicazioni in vigore non riservate costituenti le dotazioni per l'arma del genio in tempo di pace (edizione 1905).

Comando d'aeronautica (dirig. ed aerost.)	N. 1
» » (aviazione)	» 1
Istituto centrale aeronautico	» 1
Battaglione squadriglie aviatori	» 35
» scuole aviatori	» 10
» dirigibilisti	» 25
» aerostieri	» 15
Stabilimento costruzioni aeronautiche	» 7
Direzione tecnica d'aviazione	» 5

Per gli usi di guerra, i comandi, corpi ed uffici richiederanno, all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, il numero di copie di detta istruzione che è stabilito dal tomo II di mobilitazione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1,30.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **428.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Allegato n. 10 all'istruzione sul servizio delle batterie da costa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 giugno 1915.

È stato pubblicato l'allegato n. 10 alla suddetta istruzione, che fa parte dell'8ª serie di varianti all'istruzione stessa, annunziata con la circolare n. 295 del *giornale militare* dello scorso anno.

Di questo fascicolo sono stati pubblicati 2000 esemplari: 1000 sciolti per servire di allegato all'istruzione, gli altri 1000 rilegati in tela nera, per uso delle sottoindicate piazze marittime, indipendentemente dall'istruzione.

I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari il numero di copie sciolte del predetto fascicoletto, che loro occorrono.

Alle direzioni d'artiglieria delle seguenti piazze marittime saranno inviate direttamente, senza che ne facciano richiesta, dal predetto ufficio il numero di copie rilegate a fianco indicato:

Direzione d'artiglieria di Venezia	copie n. 200
Id. id. di Taranto	» » 150
Id. id. di Messina	» » 150

Direzione	d'artiglieria	di Napoli	copie	n.	50
Id.	id.	di Maddalena . . .	»	»	150
Id.	id.	di Spezia	»	»	200
Id.	id.	di Genova	»	»	50

Il prezzo del fascicoletto sciolto è di L. 0,20; quello legato in tela nera è di L. 0,40.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **429**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Terza serie di aggiunte e varianti al " Servizio in guerra - Parte I - Servizio delle truppe ,,.** — (Pubblicazione n. 103). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 giugno 1915.

In relazione al R. decreto del 10 aprile 1915 (circolare numero 285), è stato stampato un fascicolo contenente la 3ª serie di aggiunte e varianti al « Servizio in guerra - Parte I - Servizio delle truppe » (Pubblicazione n. 103).

I comandi, corpi, uffici, ecc. richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari il numero di fascicoli loro occorrenti per gli usi di pace e per le dotazioni di mobilitazione.

Prezzo del fascicolo L. 0,05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **430**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione delle 2ª serie di aggiunte e varianti agli specchi nn. 26 e 27. — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario per sezione di corpo d'armata e sezione doppia (edizione gennaio 1915).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 giugno 1915.

Sono state pubblicate le 2ª serie di aggiunte e varianti allo specchio n. 26 caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitarie — Sezione di corpo d'armata e la 2ª serie di aggiunte e varianti allo specchio 27 — Caricamento del magazzino avanzato di materiale sanitario — Sezione doppia.

Tutti i comandi e le altre amministrazioni che hanno in distribuzione i predetti specchi numeri 26 e 27 sia per uso di

ufficio, sia per uso delle unità ad essi in carico richiederanno, direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, le copie di aggiunte e varianti ad essi occorrenti e disporranno subito perchè gli specchi di caricamento siano posti al corrente.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **431.** — SERVIZIO SANITARIO. — CONCORSI. — **Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per la nomina a sottotenenti di commissariato nella R. marina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 giugno 1915.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina, questo Ministero avverte che gli aspiranti al concorso indetto per la nomina a sottotenente di commissariato della R. marina, i quali prima di recarsi a Roma per subire gli esami desiderino di ottenere un giudizio sulla propria attitudine fisica al servizio militare marittimo, potranno chiedere di essere sottoposti a visita medica preliminare gratuita presso un ospedale del R. esercito.

I visitandi non potranno in nessun caso essere trattenuti in osservazione negli aspedali, nè pretendere il rilascio del certificato medico, essendo il giudizio definitivo riservato ai medici della R. marina nella visita che dovrà precedere l'esame.

Il Ministro — ZUPELLI

N **432.** — SERVIZIO SANITARIO. **Chiusura di stabilimenti balneari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 giugno 1915.

A seguito della circolare 366 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero avverte che sono stati chiusi gli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **433**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Concessione di ricompensa al valor militare al 9° battaglione indigeni eritrei. — Relazione a S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. e decreto relativo.** — (Segretariato generale). — 5 giugno 1915.

Altezza,

Nella notte dell'11-12 marzo 1914 la colonna agli ordini del colonnello Latini, disposta in quadrato presso Zuetina, fu attaccata violentemente da più di un migliaio e mezzo di beduini e regolarizzati, comandati dai principali capi di Sidi Ahmed Scerif.

All'urto violento e ad un tentativo di aggiramento su tre lati il 9° battaglione eritreo, che trovavasi maggiormente impegnato, resistette con eroica fermezza. Sopraffatte ed uccise sul posto le piccole guardie, le gran guardie, combattendo valorosamente, contesero a palmo a palmo il terreno al nemico, finchè non vennero rigettate sul fronte del battaglione. E questo, dopo aver combattuto col fuoco la massa avversaria, più volte, con impeto veramente ammirevole, si lanciò all'assalto alla baionetta, rovesciando il nemico ed inseguendolo nella fuga.

Per così brillante ed eroica condotta il 9° battaglione eritreo si è certamente reso meritevole di un'alta distinzione. Pertanto, confortato anche dal parere della commissione mista istituita con R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, mi onoro sottoporre all'approvazione ed alla sanzione di Vostra Altezza Reale il qui unito schema di decreto col quale al reparto suddetto viene concessa la medaglia d'argento al valore militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. IL RE D'ITALIA, ECC., ECC.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. viglietto 26 marzo 1833 di istituzione della medaglia in oro ed in argento al valor militare;

Vista la legge 31 dicembre 1848, n. 863, che fissa l'assegno annesso alle medaglie d'oro ed argento al valor militare;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, d'istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Sentito il parere emesso dalla Commissione mista, istituita con R. decreto 27 aprile 1902, n. 220; per l'esame delle proposte di ricompenso al valor militare;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concessa la medaglia d'argento al valor militare al 9° battaglione indigeni eritrei con la seguente motivazione:

« Trovandosi sul fronte dell'accampamento della colonna, di « notte, resisteva accanitamente ad un violento attacco di oltre « un migliaio di ribelli e regolarizzati che tentavano pene- « trare nell'accampamento. Avute le piccole guardie sopraffatte « ed uccise sul posto, controbatteva, prima, col fuoco la massa « nemica, e poi, gettandosi per ben due volte all'assalto alla « baionetta, respingeva il nemico ponendolo in fuga ». — Zuetina, 12 marzo 1914.

Il predetto ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1915

TOMMASO DI SAVOIA.

Il Ministro - ZUPELLI.

N. **434.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale col quale le disposizioni della legge e del regolamento per l'avanzamento relative al tempo di guerra, sono estese a tutte le truppe anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 giugno 1915

TOMMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n 601, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto del 22 maggio 1915 col quale viene indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto del 22 maggio 1915 col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge e del regolamento per l'avanzamento nel R esercito, relative al tempo di guerra, sono estese a tutte le truppe, anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi, per gli effetti delle disposizioni stesse, in istato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1915.

TOMMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.

N. **435.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio permanente per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 giugno 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina i seguenti limiti entro i quali devono trovarsi gli ufficiali di ciascun ruolo in servizio permanente per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento pel 1915.

ARMI E CORPI	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	*Annotazioni*
	ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento *a scelta*.		ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro suppletivo d'avanzamento *ad anzianità*.			
Fanteria	a tutto il 1913	31 dicemb. 1913	30 giugno 1912 (1) 30 sett. 1913	30 settemb. 1907 (2) 31 marzo 1909	5 aprile 1913	(1) Per i maggiori di stato maggiore avanzanti secondo l'articolo 23 della legge 8 giugno 1913 n. 601. (2) Per i capitani di stato maggiore avanzanti secondo l'articolo 38 della legge 2 luglio 1896 n. 254.
Cavalleria	—	31 marzo 1914 Fino al Ten. Colonnello Chenal Giuseppe compreso.	31 dicemb. 1913	a tutto il 1907 (2) 30 giugno 1909	28 marzo 1909	
Artiglieria	—	30 giugno 1913	31 dicemb. 1913 (1) 16 agosto 1914	31 dicemb. 1908 (2) 5 settem. 1909	—	
Genio	—	—	—	31 marzo 1909 (1) 1 luglio 1909 Fino al capitano Scarelli Cesare compreso.	17 settemb. 1913	
Corpo sanitario	—	30 giugno 1914	—	1° gennaio 1908 Fino al capitano medico Lelli compreso	1 aprile 1912	
Corpo di commissariato militare	—	31 dicemb. 1913	31 dicemb. 1912	1 novemb. 1911	—	
Ruolo di sussistenza	—	—	—	19 settemb. 1907	19 settemb. 1912	
Corpo d'amministrazione	—	—	—	—	5 settemb. 1910	
Corpo veterinario	—	—	30 settemb. 1912	28 settemb. 1905	1° luglio 1910	

Gli specchi d'avanzamento compilati secondo le norme del § 224 del regolamento d'avanzamento dovranno essere trasmessi al Ministero della guerra (Direzione generale personali ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **436.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto riguardante la denominazione del reggimento di cavalleria di nuova formazione.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto n. 584 del 29 aprile 1915, da convertirsi in legge, riguardante la formazione di un nuovo reggimento di cavalleria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il reggimento di cavalleria di nuova formazione assumerà la denominazione di: Reggimento cavalleggeri di Palermo (30°).

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

N. **437.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Colori per la divisa degli ufficiali del reggimento cavalleggeri di Palermo (30°).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 giugno 1915.

I colori per la divisa del reggimento cavalleggeri di Palermo (30°) sono i seguenti:

Bavero di panno giallo con fiamme di panno rosso;

Manopole di velluto nero con filettatura gialla;

Bande dei pantaloni e filettatura del berretto di panno giallo.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 411, pagina 1050, n. 5.

Il disposto di tale numero deve applicarsi soltanto ai militari che trovansi nelle condizioni indicate alle lettere *b*) e *c*) del precedente n. 2 e non ai militari menzionati alla lettera *a*) i quali, se trovansi sotto le armi, debbono continuare a prestare servizio nel reparto cui appartengono, mentre, se trovansi in congedo, rimarranno in tale posizione fino all'inizio del corso cui siano stati ammessi, salvo, beninteso, che non siano prima richiamati alle armi.

Pagina 1050, n. 6 (ultima riga della pagina) al « n. 5 » *sostituire:* « n. 2 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(75) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1915 — 12 giugno

1915 MAGGIO 14. - N. 438. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 777, col quale il territorio della Tripolitania viene considerato in istato di guerra . . . . . Pag. 1096

» 23. - » 439. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 761, che istituisce presso il 6° reggimento genio (ferrovieri) un consiglio d'amministrazione speciale per la gestione del servizio e del materiale automobilistico. . » 1097

» 25. - » 440. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 766, col quale è data facoltà al governo del Re di stabilire quali personali del R. esercito e della R. marina debbano essere considerati in istato di guerra » 1098

» 25. - » 441. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 771, col quale l'esercito assume, dal 23 maggio 1915, la formazione stabilita dai documenti riservati di mobilitazione . . . . . » 1100

1915 GIUGNO 11. - » 442. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata in servizio dei militari ascritti alle varie specialità del genio ed alle compagnie di sanità e di sussistenza, che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi . . . . . » 1100

» 11. - » 443. — DISCIPLINA MILITARE. — Matrimoni degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, chiamati in servizio temporaneo. » 1101

» 11. - » 444 — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione del sacco branda da automobilisti (con 4 tavole) . . » 1101

» 11. - » 445. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per il grado di tenente degli ufficiali in congedo per l'anno 1915 . . . . . » 1104

1915 GIUGNO 11. - N. 446. — AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per i maggiori, capitani e tenenti in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1915 *Pag.* 1405

» 11. - » 447. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di milizia territoriale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » 1405

» 11. - » 448. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Regolamento per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 749 col quale gli inscritti nel personale mobile della Croce Rossa Italiana sono dichiarati, in caso di guerra o di mobilitazione, soggetti alla disciplina militare . . . . . » 1406

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1413

CIRCOLARE N. **438.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 777, col quale il territorio della Tripolitania viene considerato in istato di guerra.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 maggio 1915

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art. 243 del Codice penale per l'esercito;

Ritenuto che in tutto il territorio della Tripolitania, per la sicurezza della colonia, si rende necessaria l'osservanza delle leggi relative allo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal mezzogiorno del 15 maggio 1915 il territorio della Tripolitania è considerato, ad ogni effetto di legge, in stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
MARTINI.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **439.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 761, che istituisce presso il 6° reggimento genio (ferrovieri) un consiglio d'amministrazione speciale per la gestione del servizio e del materiale automobilistico.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'esecuzione della suddetta legge, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, circa il riscontro sui magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 11 luglio 1897, n. 256, approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532, nonchè il R. decreto 23 giugno 1907, n. 411, che stabilisce nuovi modelli per la contabilità dei materiali;

Riconosciuta l'opportunità di istituire temporaneamente presso il 6° reggimento genio (ferrovieri) uno speciale consiglio di amministrazione per la gestione amministrativa e contabile del servizio e del materiale automobilistico, onde tenerla distinta dalla gestione propria del consiglio di amministrazione ordinario del detto corpo;

Sensito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il 6° reggimento genio (ferrovieri) uno speciale consiglio d'amministrazione incaricato della gestione amministrativa e contabile del servizio e del materiale automobilistico, la quale deve essere completamente distinta dalla gestione propria del consiglio di amministrazione ordinario del detto corpo.

Lo speciale consiglio d'amministrazione sarà composto: del comandante del reggimento, *presidente*, di un ufficiale superiore, designato dal comandante del reggimento stesso, *relatore*, di un ufficiale, pure designato dal comandante, *membro*, e di un ragioniere geometra del genio militare, *segretario*, e funzionerà dal 1° luglio 1915.

Art. 2.

Il materiale dato in gestione temporanea allo speciale consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo sarà sottoposto al riscontro effettivo istituito con la legge 11 luglio 1897, n. 256, a datare dal termine che verrà stabilito con decreto del ministro del tesoro di concerto col ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **440**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto n 766, col quale è data facoltà al Governo del Re di stabilire quali personali del R. esercito e della R. marina debbano essere considerati in istato di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il codice penale per l'esercito, approvato con R. decreto del 28 novembre 1869;

Visto il codice penale marittimo, approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito ed il regolamento per l'esecuzione della legge detta, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1885, n. 70;

Visto la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1885;

Visto il regolamento sugli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con nostro decreto 10 dicembre 1908, n. 820;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il regolamento di servizio in guerra, approvato con Nostro decreto 10 marzo 1912;

e le successive modificazioni alle leggi e decreti predetti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Governo del Re di stabilire quali personali del R. esercito e della R. marina debbano essere considerati in istato di guerra.

I Nostri ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **441.** – MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R decreto n. 771, col quale l'esercito assume, dal 23 maggio 1915, la formazione stabilita dai documenti riservati di mobilitazione.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù delle facoltà conferite al Nostro governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il nostro decreto in data 22 maggio 1915, che ordina la mobilitazione generale del R. esercito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 23 maggio 1915, l'esercito assume la formazione stabilita dai documenti riservati di mobilitazione, secondo le disposizioni emanate e da emanarsi dal Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

N. **442.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata in servizio dei militari ascritti alle varie specialità del genio ed alle compagnie di sanità e di sussistenza, che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 giugno 1915.

Con riferimento a quanto si accennò nel secondo comma del n. 17 della circolare n. 371 del c. a., questo Ministero reputa opportuno significare, per conoscenza di tutte le autorità militari interessate, che l'intendenza generale dell'esercito ha partecipato, in relazione al disposto dall'ultimo capoverso

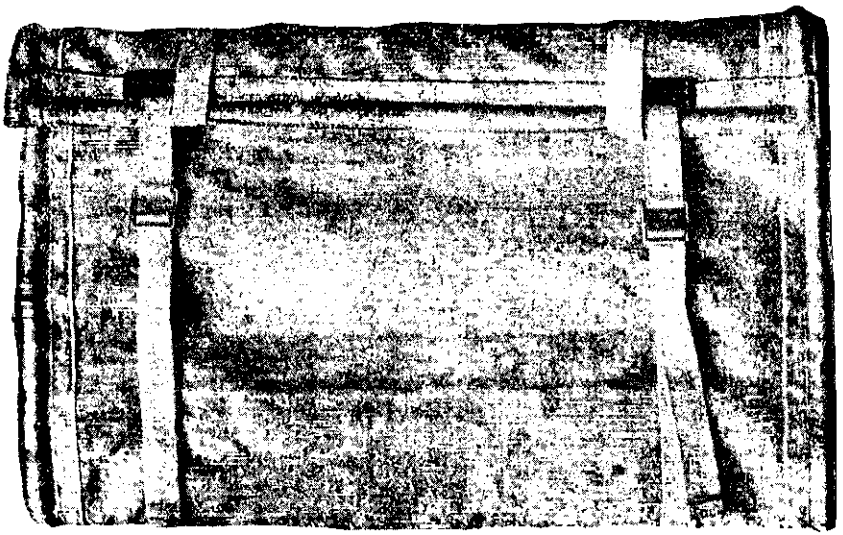


Fig. 4ª.



Fig. 3ª.

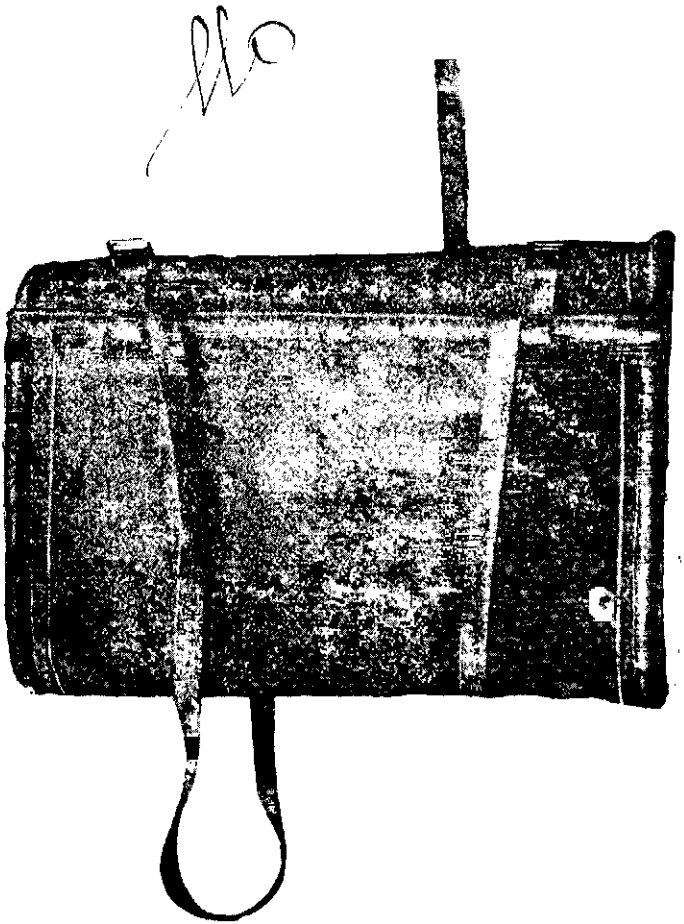


Fig. 2ª.

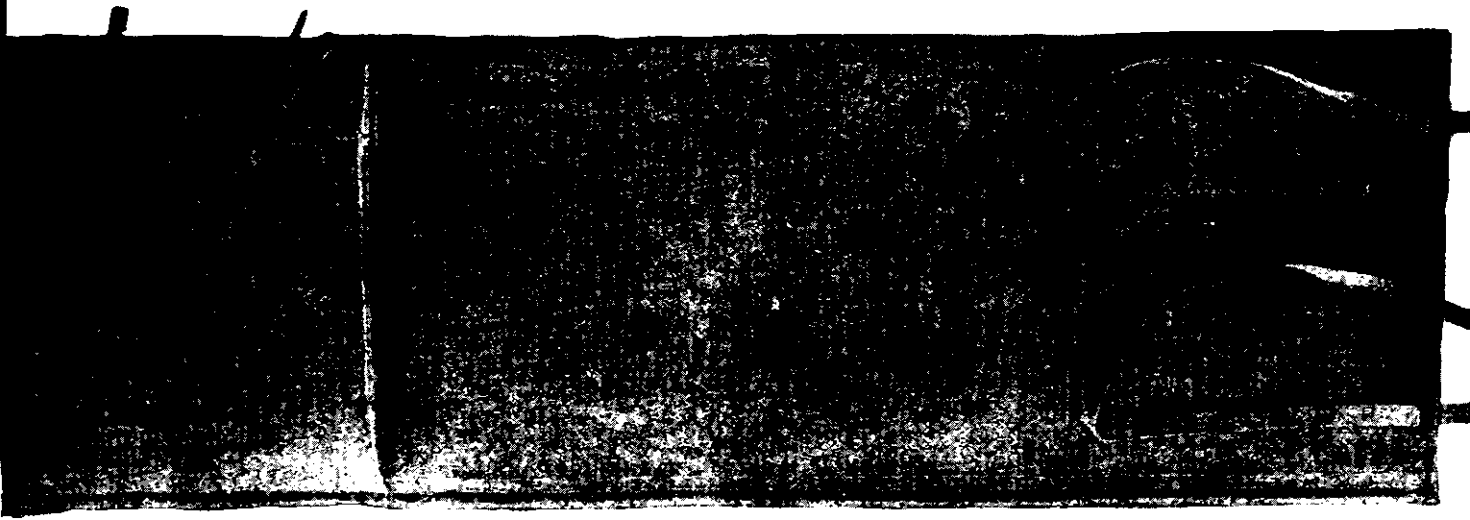


Fig. 1ª.

dell'art. 2 del regolamento sulle dispense 13 aprile 1911, n. 374, che i militari di truppa in congedo illimitato ascritti al 6° reggimento genio ed appartenenti alle classi dell'esercito permanente richiamate con manifesto del 22 maggio u. s. (classi 1886 a 1895 comprese) e quelli delle classi 1891-92 e 93 appartenenti alle altre specialità del genio ed alle compagnie di sanità e di sussistenza, che prestano servizio nelle amministrazioni ferroviarie e società lacuali inscritte negli allegati 1 e 2 del suddetto regolamento (quali furono modificati dalla circolare n. 373 del c. a.), dovranno presentarsi alle armi il 15 corrente mese.

Sono per ora esentati dal presentarsi alle armi i militari di truppa ascritti al 6° reggimento genio in servizio presso le ferrovie di Stato sulle linee del compartimento di Venezia e presso le linee esercite dalla Società veneta comprese in detto compartimento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **443.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Matrimoni degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, chiamati in servizio temporaneo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 giugno 1915.

È abrogata la circolare n. 220 del *giornale militare* del 1914 relativa all'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 617, al matrimonio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale, chiamati in servizio temporaneo, i quali possono quindi contrarre matrimonio senza sovrano assenso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **444.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione del sacco branda da automobilisti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) (con 4 tavole (1). — 11 giugno 1915.

Il Ministero ha determinato di apportare al sacco branda da automobilisti, descritto nella circolare 278 *giornale militare* 1914,

(1) Le tavole di disegno saranno pubblicate in una successiva dispensa.

10. *Berretto da fatica, sacchetto per sale.* — Messi internamente alla giubba di tela;

11. *Stivaletti, scatola per nero, spazzola da scarpe.* — Scatola pel nero e spazzola, nell'interno delle scarpe, queste poste lateralmente alla giubba coi gambaletti affacciati e le punte rivolte verso la testata del sacco branda;

12. *Pantaloni di panno.* — Ripiegati e sovrapposti ai pantaloni di tela;

13. *Seconda tenuta di fatica.* — Giubba e pantaloni ripiegati sugli stivaletti;

14. Altri eventuali oggetti.

Si piega sul corredo così disposto la falda sinistra, su di questa la destra e si assicura la chiusura a mezzo di lacciuoli.

Si dispongono poscia le due cinghie corte sopra dette falde (fig. 1ª), e si arrotola completamente il tutto sulla parte lunga del telo (fig. 2ª). Fatto ciò si avvolge il telo così affardellato con le cinghie lunghe, girando in senso opposto alle parti di cinghia portanti la fibbia e passandole internamente a questa (fig. 2ª).

Per fermare poi il sacco, si passa l'estremità della cinghia lunga due volte per la fibbia come risulta dalla fig. 3ª, e si tira fortemente sino a serrare il sacco (fig. 4ª).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **445.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per il grado di tenente degli ufficiali in congedo per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 giugno 1915.

In base al § 171 del regolamento della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite entro il quale devono essere compresi i tenenti delle varie categorie degli ufficiali in congedo per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1915, sia portato a tutto il 1907.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 30 corrente mese.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **446.** — AVANZAMENTO. — **Quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per i maggiori, capitani e tenenti, in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri reali per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 giugno 1915.

In base al § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti entro i quali devono essere compresi i maggiori, i capitani ed i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma dei carabinieri reali per essere inscritti nei quadri suppletivi d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1915, siano i seguenti:

Maggiori: al 31 dicembre 1911, fino al maggiore FONTANA compreso;

Capitani: al 1° luglio 1910, fino al capitano MIGLIETTA compreso;

Tenenti: al 31 dicembre 1911, fino al tenente DAL CER, compreso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **447.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Servizio di prima nomina dei sottotenenti di milizia territoriale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 giugno 1915.

I sottotenenti di milizia territoriale di nuova nomina delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche prima di aver prestato il servizio di prima nomina, secondo le prescrizioni del § 6 del R. decreto 4 dicembre 1898, n. 507, potranno, in via eccezionale, per speciali esigenze di servizio, essere adibiti ad incarichi speciali.

In ogni caso detto servizio dovrà però essere iniziato *presso reparti di truppa delle rispettive armi*, non oltre il secondo mese a decorrere dalla data di pubblicazione del bollettino di nomina, per poter essere compiuto entro il termine di tre mesi stabilito dal R. decreto 28 marzo 1915, n. 423.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **448.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **Regolamento per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, col quale gli inscritti nel personale mobile della Croce Rossa italiana sono dichiarati, in caso di guerra o di mobilitazione, soggetti alla disciplina militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 giugno 1915.

Per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, l'Associazione della Croce Rossa, in base alla facoltà conferitale dall'art. 2 del decreto stesso, ha compilato il presente Regolamento che è stato anche approvato, secondo dispone il citato articolo, dai Ministri della guerra e della marina.

Regolamento
per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719.

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1° del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, è considerato personale mobile dell'associazione della Croce Rossa italiana quello assegnato alle unità mobili dell'associazione stessa

Sono unità mobili:

a) le delegazioni generali e d'armata;
b) i posti di soccorso ferroviari di 1ª e 2ª classe;
c) le ambulanze da montagna e le sezioni automobili;
d) gli ospedali da guerra;
e) i treni ospedali;
f) le navi ospedali;
g) le ambulanze fluviali e lagunari;
h) i depositi di personale per le unità mobili;
i) i depositi di rifornimento delle unità mobili;
l) i magazzini di rifornimenco per unità mobili.

Costituiscono principalmente le unità e stabilimenti territoriali:

m) gli ospedali territoriali;
n) i magazzini di rifornimento per unità territoriali.

Le disposizioni del suaccennato R. decreto relative agli inscritti nel personale mobile della Croce Rossa avranno effetto soltanto quando le unità cui essi appartengono siano mobilitate e limitatamente al periodo della loro mobilitazione.

Art. 2.

Il temporaneo riconoscimento dei gradi di ufficiale rivestiti dal personale direttivo dell'associazione della Croce Rossa italiana assegnato ad unità mobilitate avverrà per decreto reale su proposta del ministro della guerra, tenendo conto della tabella di equiparazione, allegato 1 del presente regolamento.

A tale scopo il presidente dell'associazione trasmetterà, di volta in volta, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi di tutti coloro — ufficiali e militari di truppa di milizia territoriale appartenenti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria del R. esercito e cittadini non aventi obblighi di servizio militare — che siano stati assunti in servizio con grado di ufficiale nel personale mobilitato della Croce Rossa, allegandovi i rispettivi fogli matricolari dell'associazione e indicando per ciascun individuo la precisa posizione militare o quella di leva (grado, classe, categoria, ecc., ovvero riformato, ecc) ed il giorno in cui prese servizio nelle unità mobilitate.

Art. 3.

Il Ministero, provveduto al riconoscimento del grado degli ufficiali disporrà presso i distretti militari di leva degli interessati perchè costoro siano inscritti in apposito ruolo modello 57 *A*, opportunamente adattato allo scopo. In tale ruolo gli interessati prenderanno una numerazione progressiva seguita dalla siglà C. R. I. e dal numero di matricola che il personale ha nell'associazione.

Nel ruolo suaccennato saranno inscritti anche coloro che siano ufficiali o militari di milizia territoriale di 1ª, 2ª o 3ª categoria del R. esercito. In tal caso però occorrerà apporre nei rispettivi ruoli e stati di servizio del R. esercito la variazione seguente:

« *Chiamato in servizio nelle unità mobilitate della Croce Rossa italiana* — (N..... del ruolo C. R. I.) — li..... ».

I distretti avranno poi cura di comunicare alla presidenza dell'associazione il numero assegnato agli ufficiali in parola nel ruolo suddetto.

Alle successive variazioni matricolari il Ministero provvederà presso i distretti in base alle comunicazioni che la presidenza dell'associazione avrà cura di fargli.

Quando, per qualsiasi motivo, gli interessati cesseranno di far parte delle unità mobilitate della C. R. I., il Ministero farà apporre a matricola apposita variazione per indicare che pure il riconoscimento del grado cessa di avere effetto.

Art. 4.

Al temporaneo riconoscimento della qualità militare e dei gradi di truppa rivestiti dal personale di assistenza assegnato alle unità mobilitate della Croce Rossa Italiana provvederanno i distretti militari di leva cui gli interessati appartengono, tenendo conto della tabella di equiparazione, allegato 1 al presente regolamento. A tale scopo i presidenti dei comitati regionali della Croce Rossa comunicheranno ai distretti militari di leva gli elenchi nominativi di tutti coloro (militari di truppa di milizia territoriale appartenenti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria del R. esercito e cittadini non aventi obblighi di servizio militare) che siano stati assunti in servizio nel personale suddetto, allegandovi i fogli matricolari dell'associazione e indicando per ciascun individuo la precisa posizione militare o di leva (grado, classe, categoria, ecc. ovvero riformato, ecc.) ed il giorno in cui prese servizio nelle unità mobilitate.

I comandi di distretto, di regola, riconosceranno i gradi conferiti dall'associazione.

Art. 5.

Ciascun distretto inscriverà i militari del personale di assistenza assegnato alle unità mobilitate della Croce Rossa nel ruolo indicato nel precedente art. 3 promiscuamente col personale degli ufficiali. Comunicherà poi il numero assunto dagli inscritti nel detto ruolo speciale al presidente del competente comitato regionale, che lo farà registrare sotto quello matricolare della Croce Rossa.

Nel ruolo suaccennato saranno inscritti anche coloro che siano militari di milizia territoriale di 1ª, 2ª e 3ª categoria del R. esercito. In tal caso però i distretti dovranno annotare

sui rispettivi ruoli la variazione indicata nel precedente articolo 3.

Nel ruolo Croce Rossa Italiana i distretti segneranno per ciascun militare del personale di assistenza, come prima variazione, la seguente:

« . . . . . (grado rivestito nell'associazione, seguito, tra parentesi da quello corrispondente nel R. esercito) . . . . . nel personale mobilitato della Croce Rossa Italiana (indicare, fra parentesi, l'unità mobilitata) li . . . . . ».

Alle successive variazioni matricolari i distretti provvederanno in base alle comunicazioni che i presidenti dei comitati avranno cura di far loro. Quando per qualsiasi motivo gli interessati cesseranno di far parte del personale mobilitato, i distretti apporranno a matricola apposita variazione, ed in essa indicheranno anche che il riconoscimento del grado cessa di avere effetto.

Salvo casi speciali, non si impianteranno fogli matricolari del personale anzidetto.

Art. 6.

I presidenti dei comitati regionali comunicheranno ai comandi dei distretti militari anche i nomi e le copie dei fogli matricolari di coloro (ufficiali e militari di truppa di milizia territoriale di 1ª, 2ª e 3ª categoria del R. esercito e cittadini senza obblighi di servizio militare) che siano assunti in servizio come cappellani presso le unità mobilitate della Croce Rossa

Tutti costoro saranno dai distretti inscritti senz'altro nello speciale ruolo Croce Rossa italiana di cui ai precedenti articoli, colla variazione seguente: « *Cappellano nel personale mobile della Croce Rossa italiana* (indicare l'unità mobilitata di cui fa parte) . . . . li . . . . ».

Se poi essi sono militari di milizia territoriale di 1ª, 2ª e 3ª categoria del R. esercito, i distretti annoteranno nei rispettivi ruoli la variazione di cui al precedente art. 3.

Se invece sono ufficiali del R. esercito, apporranno identica variazione, d'accordo col Ministero della guerra, sui rispettivi ruoli matricolari e stati di servizio.

Art. 7.

Comunicazioni identiche a quelle stabilite dai precedenti articoli 4 e 6 saranno fatte dai presidenti dei comitati regionali al presidente dell'associazione, mediante elenchi simili ai mod. 3 (istruzione 1° marzo 1894 sul reclutamento del personale della Croce Rossa italiana), dai quali dovranno risultare anche i numeri dei ruoli speciali dei distretti. Non saranno però trasmesse le copie dei fogli matricolari.

Art. 8.

Il grado riconosciuto potrà essere tolto, oltre che per cessazione di servizio nel personale mobilitato, anche colle forme stabilite in tempo di guerra per i militari del R. esercito.

Qualora si verificasse la necessità di convocare un consiglio o una commissione di disciplina a riguardo di un ufficiale o di un sottufficiale della Croce Rossa, il quesito da porsi in votazione sarà così formulato: « Il . . . . è ancora meritevole del grado? ». Per la retrocessione dei sottufficiali il quesito sarà invece così posto: « Il . . . . è egli nel caso di essere retrocesso dal grado? ».

Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorità militare il Ministero trasmetterà gli atti del procedimento disciplinare in comunicazione al presidente della Croce Rossa, affinchè questi possa disporre senz'altro per la radiazione dai ruoli dell'associazione, dell'ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado o prendere atto della retrocessione del sottufficiale inquisito.

Art. 9.

Le disposizioni del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, debbono intendersi applicabili anche al personale della Croce Rossa italiana in servizio presso unità mobilitate del R. esercito. Pertanto anche per tale personale l'associazione della Croce Rossa italiana promuoverà le pratiche di cui ai precedenti articoli 2° e 4°.

Le variazioni mensili successive, saranno comunicate dalle unità presso le quali gli interessati prestano servizio, ai presidenti dei comitati regionali della Croce Rossa italiana cui gli interessati stessi sono effettivi. Provvederà poi l'associazione alle ulteriori comunicazioni.

Art. 10.

Il personale della Croce Rossa italiana assegnato ad unità mobilitate continuerà a portare sul bavero della giubba e della mantellina le stellette speciali prescritte per il detto personale.

Art. 11.

Il personale di cui trattasi, nei riguardi dell'avanzamento, continuerà a far parte dei ruoli generali dell'associazione; quindi le promozioni, previa approvazione del Ministero della guerra, avranno luogo secondo le norme stabilite dai regolamenti della Croce Rossa.

Per il riconoscimento dei nuovi gradi che fossero conferiti dall'associazione ad inscritti mobilitati, dovrà essere rinnovata la procedura stabilita dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Il Presidente della Croce Rossa

G. G. DELLA SOMAGLIA

Il Ministro della guerra

ZUPELLI

Il Ministro della marina

VIALE

ALLEGATO I.

TABELLA *di equiparazione dei gradi del Personale della Croce Rossa Italiana a quelli del Regio Esercito e della Regia Marina.*

(Vedi Tabella I n. 1 annessa al Regolamento di disciplina per il R. Esercito, approvato con R. Decreto 25 luglio 1907, e quella di cui all'articolo 1 del R. decreto 2 luglio 1914 N. 953, in applicazione all'art. 5 della legge 23 giugno 1912 N. 667).

GRADI DELLA CROCE ROSSA	GRADI del R. Esercito	GRADI della R. Marina
Ufficiali superiori.		
Delegato generale		
Delegato presso le armate	Colonnello	Capitano di vascello
. . . . .		
. . . . .		
. . . . .	. . . . .	. . . . .
Ispettore medico di 2ª classe		
Id. farmacista	Maggiore	Capitano di corvetta
Id amministr di 2ª classe		
Ufficiali inferiori.		
Medico capo		
Farmacista capo		
Commissario amministr di 1ª classe	Capitano	Tenente di vascello
Contabile revisore		
Medico assistente di 1ª classe		
Farmacista di 1ª classe		
Commissario amministr di 2ª classe	Tenente	Sottoten. di vascello
Contabile di 1ª classe		
. . . . .		
Medico assistente di 2ª classe		
Farmacista di 2ª classe		
Commissario amministr. di 3ª classe	Sottotenente	Guardiamarina
Contabile di 2ª classe		
Aspiranti medici	Aspirante medico	
Sottufficiali.		
Assistente amministrativo	Maresciallo	Nocchiere di 1ª e 2ª classe
Capo sorvegliante di 1ª classe	Sergente maggiore	Nocchiere di 3ª classe
Id. Id. 2ª classe	Sergente	Secondo nocchiere
Altri Militari di truppa.		
Sorvegliante di 1ª classe	Caporal maggiore	
Id. di 2ª classe		Sotto nocchiere
Meccanico automobilista conducente	Caporale	
Cuoco		
Infermiere		
Meccanico automobilista aiutante		
Aiutante di cucina		
Inservienti	Soldato	Marinaio
Attendenti		
Lavandai		

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 389, pag. 1039. Nel titolo della circolare, dopo la dicitura « R. decreto », *aggiungere:* n. 767.

La stessa aggiunta deve farsi a pagina 1008 nel titolo di detta circolare.

Circolare n. 390, pag. 1041. Nel titolo della circolare, dopo la dicitura « R. decreto », *aggiungere:* n. 768.

La stessa aggiunta deve farsi a pagina 1008 nel titolo di detta circolare.

Circolare n. 435, pag. 1092. Nella colonna corrispondente ai tenenti di fanteria, *invece di:* 5 settembre 1913, *leggasi:* 5 agosto 1913.

Circolare n. 412, pag. 1051, n. 1 riga 2ª, *anzichè:* « *o* che siano in possesso » *leggasi:* *e* che siano in possesso.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(84) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1915 — 19 giugno

1915 MARZO 1°. - N. **449**. — COLONIE E UFFICIALI DI TRUPPA ALL'ESTERO. — Costituzione di bande irregolari a cavallo in Cirenaica — Decreto ministeriale che determina la costituzione di n. 7 bande armate irregolari a cavallo in Cirenaica. . . *Pag.* 1117

1915 APRILE 1°. - » **450**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 523, concernente i depositi di rifornimento dei materiali per le truppe metropolitane della Libia e dell'Egeo — Disposizioni esecutive . . . . . » 1121

1915 GIUGNO 3. - » **451**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 844, col quale è autorizzata l'assegnazione di lire 300 milioni da inscriversi al capitolo n. 100 *ter* « spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 . . . . . » 1127

10. - » **452**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 863 che autorizza a soprassedere all'invio dei decreti per la formazione di guerra del R. esercito alla registrazione della Corte dei conti . . . . » 1128

10. - » **453**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale col quale si stabilisce che gli organi esecutivi addetti alla manutenzione stradale di alcune provincie del Regno, continueranno a prestare l'opera loro in tempo di guerra, eccezione fatta per quelli soggetti al servizio militare . . . . » 1129

10. - » **454**. — AVANZAMENTO. — R. decreto riguardante deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi . . . . » 1131

14. - » **455**. — TRASPORTI. — Convenzione pei trasporti militari con la Società di navigazione « Marittima Italiana » . . . . . » 1132

14 - » **456**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni alla pag. 9 del regolamento di disciplina militare » 1136

1915 GIUGNO 14. - N. **157**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza dei militari . . . . . *Pag.* 1137

» 15. - » **158** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio delle installazioni tipo Schneider per cannoni da 149 S. (Pubblicazione n. 151) . » 1137

» 16. - » **159**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Undecima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . » 1138

» 16. - » **160**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sulle stazioni autofotoelettriche da campo da cm. 90, mod. 1914 (Galileo-Fiat). . » 1139

» 16. - » **161**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego della rosetta nel tiro a granata-torpedine dei cannoni da 75, mod 906 e 911 . » 1140

» 16 - » **162**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al servizio in guerra - Parte II - Servizio postale (Pubblicazione n. 135) . . . . . » 1140

» 16. - » **163**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Prima serie di aggiunte e varianti per l'istruzione a piedi per l'artiglieria . . . . . » 1141

» 16. - » **164**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza (fascicolo II — puntamento e tiro). . . . . » 1141

» 16. - » **165**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'appendice all'istruzione sul materiale e sulle munizioni da 75/906 e da 75/912 per l'artiglieria da campagna e a cavallo . . . . . » 1142

» 16. - » **166**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — Ufficiali medici della Croce Rossa chiamati a prestare servizio presso unità o servizi mobilitati del R. esercito. . . . . » 1143

» 16. - » **167**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la chiusura dei rendiconti delle amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa . . . . . » 1143

» 16. - » **168**. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale col quale è istituita la commissione di scrutinio per la nomina a sottotenente di complemento di determinate categorie di persone . . . . . » 1144

» 18. - » **169**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata in servizio dei militari che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi. . . . . » 1145

1915 GIUGNO 18. - N. 470 — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Regi decreti in data 13 aprile e 22 aprile 1915, concernenti la chiamata alle armi di militari in congedo illimitato. . . . . Pag. 1446

» 18. - » 471. — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra . . . . . » 1455

» 13 - » 472. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale che apporta aumento all'organico degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1458

CIRCOLARE N. 449. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Costituzione di bande irregolari a cavallo in Cirenaica. — Decreto ministeriale che determina la costituzione di n. 7 bande armate, irregolari a cavallo in Cirenaica.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° marzo 1915.

Per opportuna informazione si comunica il seguente decreto del Ministero delle colonie:

« IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE.

Visto il R. decreto 2 agosto 1914, n. 865, che autorizza la costituzione in Cirenaica di bande irregolari a disposizione di quel Governatore allo scopo di garantire l'ordine nelle varie tribù e la sicurezza delle linee di comunicazione;

Visto il decreto 15 luglio 1914, che dà le norme per le indennità di residenza disagiata;

Presi gli accordi col Ministero della guerra e sentito il parere di S. E. il Governatore della Cirenaica;

DECRETA:

Art. 1.

Colla data del 1° febbraio 1914, è iniziata, in Cirenaica, la costituzione di n. 7 bande armate, irregolari, a cavallo, da

reclutarsi nei centri di cui appresso, fra le ailet sottomesse delle tribù a fianco di ciascun centro segnate:

Bengasi	—	Auaghir	Slonta	—	Brahsa
Merg	—	Dorsa	Derna	—	Abeidat
Hania	—	Dorsa	Gedabia	—	Nogarba
Cirene	—	Hassa.			

Art. 2.

Ciascuna banda, composta al massimo di n. 100 gregari armati di fucile mod. 1870-87, è inquadrata nel modo seguente:

Personale	bianco:	1 ufficiale comandante.
»	»	1 ufficiale in sottordine.
»	»	1 sottufficiale o caporale di contabilità.
»	»	1 graduato o soldato interprete, o interprete ausiliario.

Se necessario, saranno assegnati ad ogni banda:

	1 allievo maniscalco.
	1 allievo armaiuolo.
	1 allievo sellaio.
Personale indigeno:	1 capo banda.
	1 sotto capo banda ogni 50 gregari.

Nelle località centro di formazione, le guardie locali possono essere incorporate nelle bande purchè nel complesso non si oltrepassi il numero massimo di gregari stabiliti dal presente articolo.

Art. 3.

Tutti i componenti le bande debbono avere il cavallo.

Ai gregari che hanno cavallo di proprietà, è corrisposto il valore al prezzo distinto; in caso contrario, il cavallo è fornito dagli ufficiali preposti alla costituzione delle bande con acquisti nella zona, o rivolgendone richiesta, in caso di deficienza, al governo della colonia.

Art. 4.

Le bande sono amministrate per conto del deposito speciale della Cirenaica, e rendono ad esso la contabilità secondo le norme vigenti pei riparti coloniali libici. Il deposito speciale fornisce i fondi occorrenti. I comandanti delle bande però, sono autorizzati a prelevarli in casi eccezionali e salvo rimborso da parte del deposito, dalle casse dei distaccamenti o dagli uffici aventi funzioni politiche.

Art. 5.

Gli assegni sono i seguenti:

Personale bianco:

1. Gli ufficiali percepiscono gli stessi assegni stabiliti, per gli ufficiali degli squadroni indigeni della Libia, dal R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.

L'indennità di residenza disagiata è quella spettante alla località nella quale gli ufficiali risiedono, giusta le norme date col decreto ministeriale 15 luglio 1914.

L'indennità cavalli e le razioni foraggio sono pari a quelle che spetterebbero in Italia, se gli ufficiali fossero montati, sulla base del loro grado, arma ed anzianità.

Gli ufficiali privi di cavallo proprio sono provvisti di un cavallo di servizio senza diritto ad alcuna indennità cavalli.

Quali spese d'ufficio sono assegnate al comando della banda lire 50 annue.

2. Ai sottufficiali e militari di truppe sono corrisposti gli assegni indicati nella tabella compresa nell'art. 33 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147.

L'indennità di disagiata residenza è loro corrisposta con le norme stesse stabilite per gli ufficiali.

All'interprete militare è inoltre corrisposto lo speciale assegno annuo di cui all'art. 41 del R. decreto 22 gennaio 1915, n. 147, al quale avrà diritto a seconda della classifica ottenuta; all'interprete militare ausiliario è corrisposto il soprassoldo di lire 0,40 al giorno pel tempo che ricopre tale incarico.

Agli allievi armaiuoli è corrisposta la mercede di lire 0,10 per ogni ora di effettivo lavoro; agli allievi maniscalchi, che

hanno l'obbligo di mantenere in ottime condizioni la ferratura, si corrisponde l'indennità stabilita pei maniscalchi dei riparti libici; agli allievi sellai la mercede di lire 0,10 per ogni ora di effettivo lavoro e le materie prime occorrenti per le riparazioni.

3. Personale indigeno:

Al capo banda spettano lire 10 al giorno;
Ad ogni sotto capo banda lire 5 al giorno;
Ad ogni gregario lire 2,50 al giorno.

Ad ogni gregario che procuri l'ingaggio di un nuovo indigeno alla banda, è corrisposto un premio di L. 5 per ogni gregario accettato nella banda stessa.

Per ogni cavallo viene distribuita una razione di foraggio della composizione regolamentare.

Durante le operazioni e ricognizioni che richiedano pernottamento fuori dell'ordinaria sede, ogni gregario ha diritto ad una speciale razione viveri così composta:

Una razione di pane; 20 grammi di olio, 20 grammi di zucchero, 20 grammi di caffè e 20 grammi di conserva di pomodoro; eventualmente 300 grammi di carne. Qualora non sia possibile distribuire la razione si pagheranno a ciascun individuo, lire 0,20 pel pane, lire 0,60 pei viveri.

Art. 6.

I componenti delle bande non hanno uniforme, ma un semplice distintivo al braccio o al barracan, secondo è stabilito dal comandante della zona entro cui risiede la banda.

Art. 7.

Quando una banda abbia operato isolata, gli oggetti, le derrate, il bestiame catturati ai ribelli, oppure l'importo di essi, sono equamente distribuiti per metà fra i capi e gregari della banda; l'altra metà è versata a beneficio della cassa dell'ufficio politico militare della Cirenaica salvo quelle eccezioni che di volta in volta potranno essere proposte al governo delle colonie e da esso definite.

I comandi di zona stabiliscono le modalità della ripartizione del bottino; ma gli ufficiali addetti alle bande debbono tenere un registro, dal quale, insieme ad una succinta relazione della operazione che dette luogo alla confisca, risulti il numero e la qualità delle robe catturate e il ricavato della vendita, e i particolari della ripartizione, per facilitare le ricerche in caso di reclami od eventuali restituzioni.

Le armi, però, sono sempre versate agli stabilimenti di artiglieria dietro rilascio di ricevuta.

Quando però la banda abbia operato in concorso con altre truppe, il bottino è ripartito giusta norme date volta per volta al governatore.

Art. 8

Le disposizioni in corso eventualmente non conformi a quelle contenute nel presente decreto, dovranno cessare dal 1° marzo 1915.

Art. 9.

Le spese per la costituzione e funzionamento delle bande sono a carico dei fondi straordinari per la guerra, dal 1° febbraio al 30 giugno; a carico dell'apposito stanziamento del bilancio di questo Ministero dal 1° luglio 1914 in poi.

Roma, li 1° marzo 1915.

Il Ministro — MARTINI.

N. **450**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 523 concernente i depositi di rifornimento dei materiali per le truppe metropolitane della Libia e dell'Egeo. — Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, circa il riscontro sui magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 11 luglio 1897, n. 256, approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532, nonchè il R. decreto 23 giugno 1907, n. 411 che stabilisce nuovi modelli per la contabilità dei materiali;

Riconosciuta l'opportunità che il rifornimento dall'Italia dei materiali per la vestizione e l'equipaggiamento, il vettovagliamento e la cura delle truppe metropolitane in Libia e nell'Egeo sia effettuato da appositi depositi con gestione e responsabilità proprie fino a che non potrà avere piena efficienza l'ordinamento delle truppe coloniali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il rifornimento dall'Italia dei materiali per la vestizione e l'equipaggiamento, il vettovagliamento, e la cura delle truppe metropolitane della Libia e dell'Egeo è effettuato da tre depositi di cui uno per il vestiario ed equipaggiamento, uno per il vettovagliamento ed uno per il materiale sanitario e veterinario.

Art. 2.

Per la gestione dei depositi di cui all'articolo precedente è istituito un consiglio d'amministrazione composto:

di un colonnello, *presidente*;

del capo deposito più elevato in grado, o più anziano, *relatore*;

degli altri capi deposito, *membri*;

di un ufficiale subalterno d'amministrazione, direttore dei conti, *segretario*.

Art. 3.

Il consiglio ha, riguardo all'amministrazione del personale e del materiale dei depositi, attribuzioni analoghe a quelle

devolute dal regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi e stabilimenti militari approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, ai consigli d'amministrazione dei reggimenti.

Il colonnello presidente del consiglio ha attribuzioni analoghe a quelle devolute dal regolamento ai comandanti di corpo.

Art. 4.

Il materiale di ogni deposito è dato in carico ad un ufficiale designato dal presidente del consiglio, che ne rende il conto giudiziale ed ha le stesse funzioni degli ufficiali di magazzino dei reggimenti.

Art. 5.

Il personale, ufficiali, sottufficiali e truppa, occorrente per il funzionamento dei depositi è destinato dal Ministero della guerra, traendolo da quello già in servizio presso gli altri corpi o dagli ufficiali in posizione ausiliaria.

Art. 6.

I tre depositi di cui all'art. 1 si intendono sottoposti alle norme della legge 11 luglio 1897, n. 256, giusta l'ultimo comma dell'art. 1 dei regi decreti 16 marzo 1899, n. 101, e 16 agosto 1900, n. 323.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

Disposizioni esecutive.

Norme generali.

§ 1. Il nuovo corpo istituito col decreto sopraripertato si regola, in massima, sia per l'amministrazione del personale, sia per la gestione del denaro e del materiale, sia per tutto il resto, secondo le norme date dal regolamento d'amministrazione approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413 per i reggimenti.

Però, per quanto riguarda i collaudi, le introduzioni dei generi nei magazzini e l'accertamento delle avarie, delle perdite e dei consumi oltre il normale, devono essere applicate, in quanto sia possibile, le norme date dal citato regolamento per gli stabilimenti di commissariato, tenendo presente che le attribuzioni ivi affidate ai direttori di commissariato devono intendersi devolute al colonnello direttore dei depositi.

§ 2. Tutti i fondi occorrenti sono richiesti alla direzione di commissariato militare di Napoli.

Consiglio d'amministrazione e suoi agenti.

§ 3. Il consiglio d'amministrazione dei depositi di rifornimento delle truppe metropolitane della Libia e dell'Egeo, oltre a disimpegnare le attribuzioni comuni ai consigli di tutti i corpi, nei riguardi del personale e del materiale, deve anche:

a) dare ai dipendenti depositi tutte le istruzioni che creda utili per assicurare la buona conservazione dei materiali costituenti il fondo di scorta dei magazzini, nonchè dei materiali e delle derrate acquistati o ricevuti da altri corpi, quando, prima di essere spediti a destinazione, debbano sostare per un certo periodo di tempo presso i depositi;

b) dare ai dipendenti depositi tutte le disposizioni opportune affinchè possano essere soddisfatte regolarmente, sollecitamente e convenientemente tutte le richieste di materiali e derrate occorrenti alle truppe suddette, sia che gli pervengano pel tramite del Ministero della guerra, sia che, in via ecce-

zionale e d'urgenza, gli pervengano direttamente, salvo, in tal caso, a darne subito notizia al Ministero;

c) regolare l'affluenza a Napoli dei materiali e delle derrate da spedire, in modo che vi giungano a tempo per l'imbarco;

d) presentare al Ministero — quando non possa provvedere direttamente — quelle proposte che creda utili per migliorare il funzionamento del servizio, sia che si tratti di riforme da esso direttamente studiate, sia che si tratti di innovazioni suggerite dai capi deposito.

§ 4. Gli agenti del consiglio hanno le stesse attribuzioni degli agenti dei consigli degli altri corpi; però i capi deposito sono pure, in particolar modo, responsabili, in solido coi consegnatari interessati, della regolare compilazione e trasmissione alla commissione militare di linea delle apposite distinte di carico.

Attribuzioni del direttore dei depositi.

§ 5. Il presidente del consiglio d'amministrazione, nella sua qualità di direttore dei depositi, oltre ad avere le attribuzioni conferite dall'art. 23 del regolamento d'amministrazione ai comandanti di corpo, ed oltre a disimpegnare le attribuzioni di cui al 2° comma del precedente § 1, provvede pure:

a) ad esercitare un'assidua, scrupolosa sorveglianza sull'andamento di tutto il servizio;

b) ad approvare quei contratti per i quali tale facoltà non sia riservata al Ministero;

c) a disporre direttamente, anche senza riunire il consiglio — quando ciò potrebbe portare un ritardo dannoso al servizio — per la esecuzione di provviste urgenti o di lieve entità, facendo, però, sempre risultare tali sue disposizioni e le circostanze che le motivarono da apposito atto da inserirsi nel registro degli atti di amministrazione.

Attribuzioni dei capi deposito e dei consegnatari.

§ 6. I capi deposito rispondono del buon andamento del rispettivo deposito ed hanno l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione tutte le proposte che ritengano utili per migliorare il servizio.

Essi hanno sul personale dipendente la stessa autorità dei comandanti di battaglione.

§ 7. Per i materiali che i depositi devono ricevere da altri corpi, o che devono essere acquistati, i capi deposito, coadiuvati dai consegnatari, in conformità delle deliberazioni prese dal consiglio e delle più particolari istruzioni ricevute dal direttore, provvedono a ciò che è necessario per assicurare la regolare introduzione ed il conveniente collocamento dei materiali nei magazzini.

Analogamente, quando si debba procedere alla spedizione di materiali, i capi deposito, con l'ausilio dei consegnatari, prendono tutti gli accordi e le misure necessarie per assicurare che il trasporto dei materiali stessi al punto di imbarco ed il loro carico avvenga senza dar luogo ad alcun inconveniente.

Spetta inoltre anche ai capi deposito — com'è detto nel precedente § 4 — di assicurarsi che le distinte di carico siano regolarmente compilate e trasmesse alla commissione militare di linea.

§ 8. I capi deposito ed i consegnatari devono sempre partecipare, insieme con gli altri ufficiali che fossero delegati dal consiglio, alle introduzioni ed ai collaudi dei materiali che interessano il rispettivo deposito.

Tutte le operazioni di introduzione e collaudo devono risultare da appositi verbali sottoscritti da tutti gli ufficiali che hanno presenziato le operazioni medesime.

§ 9. La vigilanza che i capi depositi esercitano sull'andamento del rispettivo servizio e, quindi, anche sull'opera dei consegnatari dei magazzini, non diminuisce affatto la responsabilità che a questi ultimi spetta quali consegnatari del materiale. Essi possono, pertanto, chiedere, a tutela della loro responsabilità, che gli ordini loro impartiti siano dati in iscritto.

§ 10 I consegnatari dipendono direttamente dai capi deposito ed hanno, come còmpito principale, quello di provvedere alla custodia del materiale e di renderne il conto giudiziale, analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali di magazzino dei reggimenti.

Perciò anch'essi hanno l'obbligo di presentare ai capi-deposito le proposte necessarie per garantire la sicurezza e buona conservazione del materiale.

Disposizioni transitorie.

§ 11. Tutto il personale (ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati) dei tre depositi, di fatto gia esistenti in Napoli, per il rifornimento dei materiali alle truppe metropolitane della Libia e dell'Egeo deve essere trasferito nella forza effettiva dei depositi stessi sotto la data del 1° luglio p. v.

I corpi interessati provvederanno perciò alle pratiche necessarie secondo le ordinarie norme riguardanti i trasferimenti di corpo.

§ 12. I conti in danaro dei suddetti depositi verso l'amministrazione da cui ora dipendono saranno completamente liquidati sotto la data del 30 giugno p. v. e per le pendenze che rimanessero, il consiglio d'amministrazione creato col sovrariportato decreto potrà — se del caso — istituire apposito ufficio stralcio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **451**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 844 col quale è autorizzata l'assegnazione di lire 300 milioni da inscriversi al capitolo n. 100 *ter* " spese per la guerra „ dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915.** — (Segretariato generale). — 5 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità di provvedere alla inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 di ulteriori fondi occorrenti per la mobilitazione e per l'esercito d'operazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per provvedere ad ulteriori spese occorrenti per la mobilitazione e per l'esercito di operazione è autorizzata l'assegnazione di L. 300.000.000 da inscriversi al capitolo n. 100-*ter* « spese per la guerra », dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **452.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale n. 863 che autorizza a soprassedere all'invio dei decreti per la formazione di guerra del R. esercito alla registrazione della Corte dei conti.** — (Gabinetto del ministro). — 10 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù della facoltà conferita al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 16 della legge 17 luglio 1910, n. 511;

Visti i decreti reali 22 e 25 maggio 1915, nn. 690 e 771;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni da emanare per la formazione dell'esercito stabilita dai documenti riservati di mobilitazione, e le assegnazioni individuali che ne derivano a singoli comandi od uffici, saranno fatte con decreti da comunicarsi alla Corte dei conti per la registrazione tosto che cesseranno i motivi che conferiscono a siffatti provvedimenti carattere riservato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **453.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale col quale si stabilisce che gli organi esecutivi addetti alla manutenzione stradale di alcune provincie del Regno, continueranno a prestare l'opera loro in tempo di guerra, eccezione fatta per quelli soggetti al servizio militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 9 del « Servizio in guerra — Parte II — servizi per la manutenzione stradale a tergo dell'esercito »;

Riconosciuta la necessità che la direzione della manutenzione stradale a tergo dell'esercito sia accentrata presso gli organi del genio civile addetti alle armate;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministri segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con i ministri dell'interno e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli organi esecutivi addetti alla manutenzione delle strade provinciali e comunali nelle provincie di: Sondrio, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, continueranno a prestare la loro opera in tempo di guerra sotto la direzione e sorveglianza delle direzioni del genio civile di armata.

Art 2.

La predetta disposizione non esonera dal rispondere alle chiamate alle armi il personale appartenente ai predetti organi il quale sia soggetto ad obbligo di servizio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CIUFFELLI.

N. **454.** — AVANZAMENTO — **R. decreto riguardante deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento degli ufficiali di complemento delle varie armi e corpi.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 giugno 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC, RE D'ITALIA.

In virtù delle facoltà conferite al Nostro Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n 595, e modificato con leggi successive;

Considerata l'opportunità di conferire, per la durata della guerra, la nomina ad ufficiale del R. esercito a determinate categorie di persone, le quali, pur non avendo i titoli richiesti, possano egualmente prestare buoni servizi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra, è data facoltà al Ministero della guerra di nominare ufficiali di complemento del R. esercito, nelle varie armi e corpi, limitatamente al grado di tenente, e con deroga alle disposizioni che regolano il normale reclutamento dei sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi:

a) coloro che abbiano coperto gradi di ufficiale in eserciti permanenti di potenze europee;

b) quei cittadini, od italiani non regnicoli, ai quali siano riconosciuti titoli ed attitudini speciali.

Art. 2.

Le nomine di cui all'articolo precedente, saranno fatte sulla base del giudizio insindacabile di una commissione di scrutinio, nominata dal Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Addì 10 giugno 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **455.** — TRASPORTI. — **Convenzione pei trasporti militari con la società di navigazione « Marittima italiana ».** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) — 11 giugno 1915.

È in corso di stipulazione una convenzione con la società di navigazione *Marittima italiana* per fissare i prezzi e le condizioni da applicarsi pei trasporti militari sulle linee da essa esercitate.

Frattanto si è convenuto con la detta società che, pur rimanendo ancora in vigore tutte le condizioni contenute nella convenzione già vigente con la società nazionale di servizi marittimi (circolare 203 del 1911 — Atto 219 del 1899 e Atto 199 del 1901) siano applicati dal 1° luglio p. v. i nuovi prezzi concordati, i quali sono i seguenti:

a) TRASPORTO DELLE PERSONE.

Il trasporto delle persone aventi diritto all'applicazione della tariffa militare, per tutte le linee esercitate dalla società, sovvenzionate o non dallo Stato, viene eseguito, sia che il viaggio si compia per conto dello Stato medesimo o per conto particolare, ai prezzi praticati pel pubblico *ridotti del 50 per cento.*

I fanciulli d'età inferiore ai cinque anni sono trasportati gratuitamente, purchè occupino lo stesso letto della persona adulta che li accompagna; e quelli da 5 a 10 anni non compiuti pagano la metà del prezzo stabilito per il passaggio e la metà del prezzo del vitto.

b) Vitto di bordo.

Per il vitto si pagano i seguenti prezzi:

Classe	Pasti	PREZZI	
		Linee postali	Linee commerciali
I	Colazione	L. 5 00	L. 4.00
I	Pranzo	» 7 00	» 6.00
II	Colazione	» 3 50	» 3.00
II	Pranzo	» 4.50	» 4.00
III	Colazione	» 0.20	» 0 20
III	Pranzo	» 0.90	» 0.90
III	Cena	» 0 70	» 0.70

Pei militari viaggianti in 3ª classe in reparti o drappelli il prezzo del vitto è invece il seguente:

L. 0.15 per la colazione
» 0.75 per il pranzo
» 0.60 per la cena.

c) Trasporto di quadrupedi e veicoli.

Pel trasporto dei quadrupedi grossi caricati senza boxes e senza speciali adattamenti a bordo e per tutti gli altri animali sono dovuti i prezzi praticati pel pubblico con le seguenti riduzioni:

1° — *del 40 per cento* — pei trasporti tra l'Italia e le colonie di oltre Suez e viceversa. — (Tale riduzione non è applicabile al supplemento di nolo per l'acqua consumata dal bestiame nella traversata);

2° — *del 50 per cento* pei trasporti da e per qualsiasi altra località.

Pel trasporto dei quadrupedi grossi, caricati in boxes o con adattamenti a bordo e pei veicoli ed affusti da cannone montati si pagheranno i prezzi seguenti:

1° — prezzo di un biglietto di 2ª classe — a tariffa militare — pei trasporti tra l'Italia e le colonie di oltre Suez e viceversa;

2° — prezzo di un biglietto di 1ª classe — a tariffa militare — pei trasporti da e per qualsiasi altra località.

Pel trasporto dei cammelli si pagherà il prezzo a tariffa militare, stabilito pel bestiame sciolto, aumentato del 50 per cento, estendendo tale aumento anche al supplemento di nolo per l'acqua consumata.

I veicoli e gli affusti da cannone smontati sono tassati come materiali a norma di quanto segue.

d) Trasporto di materiali.

I materiali, le derrate ed i bagagli eccedenti la competenza, sono tassati tutti ai prezzi in vigore pel pubblico per le *merci di 4ª categoria, ridotti del 35 per cento.*

Per le merci voluminose tali prezzi sono aumentati del 50 per cento e del 100 per cento a seconda che esse siano di peso rispettivamente inferiore a 250 ed a 150 chilogrammi per metro cubo.

I materiali, i veicoli a motore di qualsiasi genere, i veicoli ed affusti di cannone montati che pesano oltre 1200 Kg. per ogni collo e quelli che per volume eccezionale non possono entrare pel boccaporto s'intendono esclusi dai suddetti prezzi normali e pel loro trasporto verrà stipulato il nolo di volta in volta d'accordo coll'autorità militare mittente. Tale nolo dovrà, ad ogni modo, corrispondere a quello che, per trasporti analoghi, sarebbe fissato pel pubblico, con la riduzione del 35 per cento. Nel caso non sia possibile un immediato accordo la società eseguirà il trasporto ed il nolo verrà pagato direttamente dal Ministero della guerra o da quello della marina.

Pel trasporto delle munizioni ed in genere delle materie infiammabili, esplodenti e pericolose è dovuto il doppio dei prezzi dovuti pei materiali.

La tariffa si applica per ogni 10 Kg. indivisibili; l'importo minimo di ogni spedizione è di L. 1.

e) TRASPORTO DEL NUMERARIO.

Pel trasporto del numerario e di altri valori sono dovuti alla società i prezzi praticati pel pubblico *ridotti del 35 per cento.*

DISPOSIZIONI DIVERSE.

Nel calcolare l'importo delle varie specie di trasporto, i risultati finali dell'applicazione dei prezzi di cui sopra vengono arrotondati di cinque in cinque centesimi, abbandonando a favore delle amministrazioni militari le frazioni inferiori a cinque centesimi.

Le linee esercitate dalla società « Marittima italiana » sono le seguenti:

LINEE POSTALI E COLONIALI.

Linea I — Genova-Bombay.
» II — Genova-Eritrea-Somalia-Mombasa.
» III — Aden-Benadir-Mombasa (sospesa).
» IV — Massaua-Suez.
» IV *bis* Suez Massaua-Hodeida-Aden.
» V — Circolare del Mar Rosso (sospesa).

LINEE COMMERCIALI.

Linea VI — Genova-Savona-Elba-Costa orientale Sardegna-Cagliari.
» VII — Genova-Spezia-Capraia-Costa occidentale Sardegna Cagliari.
» VIII — Genova-Livorno-Bastia-Porto Torres.
» IX — Carloforte-Calasetta-Carloforte Porto Vesme.
» X — Marsiglia-Genova-Porto Torres.
» XI — Savona-Genova-Napoli-Sicilia-Calabria-Brindisi-Venezia.
» XII — Genova-Siracusa-Alessandria.
» XII *bis* — Genova-Alessandria-Mersina.
» XII *ter* — Alessandria-Soria (sospesa).
» XIII — Genova-Salonicco-Dedeagatch-Smirne-Genova.
» XIII *bis* — Genova-Smirne-Dedeagatch-Salonicco-Genova.

LINEA DI CONCENTRAMENTO.

Linea *A* — Genova-Napoli-Calabria-Messina.

Poichè le riduzioni sopra accennate sono applicate sui prezzi stabiliti pel pubblico, le autorità militari accerteranno presso le agenzie di detta società quali siano tali prezzi per i diversi percorsi e linee.

Della presente circolare saranno diramati gli estratti a tutte le amministrazioni del R. esercito, a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed esse le annetteranno al fascicolo contenente la convenzione su citata e l'istruzione relativa.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **456.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Modificazioni alla pag. 9 del regolamento di disciplina militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 giugno 1915.

Con riserva di procedere alla ristampa della pag. 9 del regolamento di disciplina militare, in occasione della pubblicazione di altro fascicoletto di aggiunte e varianti al regolamento stesso, si avverte fin d'ora che la graffa a destra comprendente i sottufficiali di carriera con la dicitura: « sottufficiali » (2) deve essere prolungata in alto sino a comprendere la dicitura « sergente e vice brigadiere del carabinieri reali » (1). Dovrà inoltre essere cancellata la parola « sergenti » posta sotto la parola caporali per modo che le categorie truppa e sottufficiali di carriera risultino com'è indicato nella errata-corrige alla circolare 309 del *giornale militare* c. a., a pag. 756.

Per il Ministro — ELIA.

N. **457.** CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza dei militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 giugno 1915.

Risulta al Ministero che numerose corrispondenze ordinarie sono spedite da militari del R. esercito all'indirizzo di persone delle rispettive famiglie con o senza il prescritto bollo di partenza dei competenti uffici militari.

Poichè tali corrispondenze sono spedite in difformità da quanto prescrivono i Regi decreti n. 686 e 687 del 23 maggio 1915 (circolari n. 393 e 394 inserte nel *giornale militare* del corrente anno) si interessano le dipendenti autorità a richiamare l'attenzione dei militari sulle condizioni alle quali resta subordinata la concessione delle facilitazioni alla corrispondenza postale dei combattenti ad evitare che alle rispettive famiglie giungano cartoline o lettere gravate di tassa.

Per il Ministro — ELIA.

N. **458.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio delle installazioni tipo Schneider per cannoni da 149 S — (Pubblicazione n. 151).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 15 giugno 1915.

È stata pubblicata l'istruzione sul servizio delle installazioni tipo Schneider per cannoni da 149 S.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ne eseguirà la distribuzione nel modo sottoindicato:

Uffici dei generali designati comandanti d'armata	copie	n.	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	18
Ispettorato generale di artiglieria	»	»	6
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria . . .	»	»	6
Comandi d'artiglieria da campagna	»	»	1
Comandi d'artiglieria da fortezza	»	»	2
Comandi di reggimenti artiglieria campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna . .	»	»	2

Comandi d'artiglieria da fortezza	copie	n.	3
Comando scuola di guerra	»	»	1
Comando scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare	»	»	2
Comando in 2ª scuola applicazione d'artiglieria e genio	»	»	4
Comando in 2° accademia militare	»	»	4
Comando scuola militare	»	»	2
Comando scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	»	1
Comando scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	»	4
Stabilimenti d'artiglieria	»	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	»	5

I reggimenti d'artiglieria da fortezza e le direzioni d'artiglieria richiederanno inoltre al Ministero (Segretariato generale, divisione stato maggiore) le copie occorrenti in ragione di 4 esemplari per ogni comando di compagnia di artiglieria da fortezza, di esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale e di 2 per ogni opera avente tale installazione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,70.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **459**. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Undecima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 giugno 1915.

È stato pubblicato il suddetto fascicolo di aggiunte e varianti.

I comandi ed uffici interessati richiederanno il numero di copie che loro occorrono all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,10.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **460.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Istruzione provvisoria sulle stazioni autofotoelettriche da campo da cm. 90 - mod. 1914 - (Galileo-Fiat) - (Pubblicazione n. 153).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 giugno 1915.

È stata pubblicata l'istruzione provvisoria sulle stazioni auto-fotoelettriche da campo da cm. 90 - mod. 1914 - (Galileo-Fiat).

La distribuzione, per gli usi di pace, di detta istruzione ai comandi, corpi ed uffici sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, nel numero di copie sottosegnato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n.	18
Ispettorato generale del genio	»	»	7
Ispettorato del genio militare per la R. marina	»	»	6
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione	»	»	1
Comandi del genio - direzioni, sottodirezioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	»	2
Direzione dell'officina di costruzione del genio	»	»	8
1° reggimento genio (zappatori)	»	»	45
2° id. id. (id.)	»	»	45
3° id. id. (telegrafisti)	»	»	45
4° id. id. (pontieri)	»	»	30
5° id. id. (minatori)	»	»	35
6° id. id. (ferrovieri)	»	»	300
Comando d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri)	»	»	1
Id. id. (aviazione)	»	»	1
Istituto centrale aeronautico	»	»	1
Battaglione squadriglie aviatori	»	»	35
Id. scuole aviatori	»	»	10
Id. dirigibilisti	»	»	25
Id. aerostieri	»	»	15
Stabilimento costruzioni aeronautiche	»	»	7
Direzione tecnica d'aviazione	»	»	5

Per gli usi di guerra, i comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari

il numero di copie di detta istruzione che è stabilito dal tomo II di mobilitazione per l'istruzione sui parchi ferrovieri.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,70.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **461.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'impiego della rosetta nel tiro a granata torpedine dei cannoni da 75 mod. 906 e 911 — (Pubblicazione n. 154).** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 16 giugno 1915.

È stata pubblicata la suddetta istruzione. I comandi, corpi ed uffici interessati, richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il numero di copie loro occorrenti.

Il prezzo del fascicoletto è di L. 0,25.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **462.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al servizio in guerra — Parte II — Servizio postale (Pubblicazione n. 135).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 giugno 1915.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la seconda serie di aggiunte e varianti al servizio in guerra — Parte II — Servizio postale — (Pubblicazione n. 135).

I comandi, corpi, uffici ecc., richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari il numero di fascicoli loro occorrenti per gli usi di pace e per le dotazioni di mobilitazione.

Prezzo del fascicoletto L. 0,10.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **463.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti per l'istruzione a piedi per l'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 giugno 1915.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione a piedi per l'artiglieria.

I corpi, comandi ed uffici interessati richiederanno i fascicoli che loro occorrono all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Prezzo del fascicolo L. 0,05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **464.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza. — (Fascicolo II - Puntamento e tiro).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 giugno 1915.

È stato pubblicato il predetto fascicolo II, il quale non è che una edizione aggiornata dell'analogo fascicolo II pubblicato in litografia il 30 maggio 1912.

I comandi, corpi ed uffici interessati, richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il numero di copie loro occorrenti, come risulta dal seguente elenco:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	10
Comando di armata	»	6
Id. d'artiglieria da fortezza	»	6
Id. id. da campagna	»	4
Reggimento d'artiglieria da fortezza	»	50
Id. id. da campagna	»	14
Reggimento campale pesante, a cavallo e da montagna	»	3

Ispettorato generale di artiglieria	copie n.	18
Id. delle costruzioni d'artiglieria	»	12
Scuola di guerra	»	10
Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio ed accademia	»	10
Comando in 2ª scuola d'applicazione artiglieria e genio.	»	10
Comando in 2ª dell'accademia militare	»	10
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	10
Stabilimenti d'artiglieria	»	2
Scuola centrale artiglieria da fortezza	»	6
Id. id. id. da campagna.	»	4
Id. militare	»	2
Direzioni di artiglieria	»	10

Il prezzo del presente fascicolo è di L. 0,85.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **165.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti all'appendice alla istruzione sul materiale e sulle munizioni da 75 mod. 906 e da 75 mod. 912 per l'artiglieria da campagna e a cavallo.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 giugno 1915.

È stata pubblicata la prima serie di aggiunte e varianti all'appendice alla istruzione sul materiale e sulle munizioni da 75 mod. 1906 e da 75 mod. 912 per l'artiglieria da campagna e a cavallo.

I corpi, comandi ed uffici interessati richiederanno i fascicoli che loro occorrono all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Prezzo del fascicolo L. 0,05

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **466.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **Ufficiali medici della Croce Rossa chiamati a prestare servizio presso unità o servizi mobilitati del R. esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali), — 16 giugno 1915.

In seguito ad accordi intervenuti tra il Ministero della guerra e la presidenza dell'associazione della Croce Rossa italiana molti ufficiali medici dell'associazione stessa, aventi obblighi di leva, sono stati comandati a prestar servizio presso unità e servizi mobilitati del R esercito.

Per effetto del R decreto 23 maggio 1915, n. 719, occorre procedere al riconoscimento dei gradi rivestiti dagli ufficiali di cui trattasi, con le norme stabilite dalla circolare 448 corrente anno.

Le direzioni di sanità militare comunicheranno a tale scopo con ogni possibile sollecitudine alla presidenza della Croce Rossa, in Roma, i nomi degli ufficiali dell'associazione già mobilitati alla data della presente circolare, a loro cura o a cura delle compagnie di sanità, indicando anche l'ente mobilitato, cui sono stati assegnati e il giorno nel quale hanno assunto servizio.

I nomi e le altre indicazioni di quelli, che venissero mobilitati in seguito, dovranno invece dalle direzioni di sanità essere comunicati di volta in volta ai presidenti dei comitati regionali della Croce Rossa, cui gli interessati sono effettivi.

Le variazioni mensili relative al personale in parola saranno partecipate, a senso dell'art. 9, secondo comma, della succitata circolare n. 448, ai presidenti dei comitati regionali dai comandanti o direttori delle unità o dei servizi mobilitati del R. esercito il 1° di ogni mese, per il mese precedente.

Il Ministro — ZUPPELLI

N. **467.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per la chiusura dei rendiconti delle amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa.** — (Segretariato generale). 16 giugno 1915.

Tutte le amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa (comando del corpo di stato maggiore, ufficio d'amministrazione di personali militari vari, istituto geografico, farmacia

centrale militare, depositi allevamento cavalli, stabilimenti militari di pena, stabilimenti e direzioni d'artiglieria e del genio) debbono alla fine del corrente esercizio 1914-915 e successivi, chiudere i rendiconti delle anticipazioni ricevute su qualunque capitolo del bilancio (escluso il capitolo 100-*ter* per il quale saranno date quanto prima apposite istruzioni) e per qualunque genere di spesa (comprese quindi anche le spese di trasporto) o a pareggio, versando cioè in tesoreria l'ammontare del sopravanzo d'anticipazione, oppure con un saldo che verrà loro pagato, a suo tempo, direttamente dal Ministero con apposito mandato.

Restano così abolite le disposizioni che ordinavano agli enti d'artiglieria di concentrare le risultanze dei propri rendiconti presso la direzione di artiglieria di Roma (numero 155 foglio d'ordine d'artiglieria n. 0 del gennaio 1913 e numero 2 del foglio d'ordine VII aprile 1914) ed ogni altra disposizione contraria al riguardo

Il Ministro – ZUPELLI.

N. **468**. AVANZAMENTO. **Decreto ministeriale col quale è istituita la commissione di scrutinio per la nomina a sottotenente di complemento di determinate categorie di persone.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 16 giugno 1915.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 10 giugno 1915 col quale è data facoltà al Ministero della guerra di nominare ufficiali di complemento del R. esercito, per la durata della guerra, determinate categorie di persone;

DECRETA:

Articolo unico.

La commissione di scrutinio di cui all'art. 2 del R. decreto 10 giugno 1915 è così composta:

Presidente – Tenente generale Morra di Lavriano e della Montà nobile dei conti Roberto, senatore del Regno.

Membri — Tenente generale Pistoia cav. Francesco;
Tenente generale Ponza di S. Martino conte Coriolano, senatore del Regno;
Di Fratta comm Pasquale, consigliere di Stato.

Segretario — Maggiore d'artiglieria in servizio di stato maggiore al Ministero della guerra, Franchino cav. Ubertino.

Roma, addì 16 giugno 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **469.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. - UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata in servizio dei militari che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 18 giugno 1915.

A modificazione di quanto si fece conoscere con l'ultimo comma della circolare n. 442 del 9 giugno corrente, si comunica che l'intendenza generale dell'esercito (direzione dei trasporti) ha partecipato di avere stabilito — per esigenze del servizio ferroviario — che per ora sia sospesa la presentazione alle armi anche dei militari di truppa del 6° reggimento genio in servizio presso le ferrovie dello Stato sulle linee dei compartimenti di Bologna, Firenze, Milano e Torino e presso le linee esercitate dalla società Veneta comprese in detti compartimenti.

Tale sospensione è stata altresì estesa ai militari delle classi 1891-92-93 appartenenti alle compagnie di sanità e di sussistenza, che prestano servizio sulle linee ferroviarie anzidette, e su quelle delle ferrovie dello Stato e della società Veneta del compartimento di Venezia.

Il Ministro — ZUPPELLI.

N **470.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Regi decreti in data 13 aprile, 15 aprile e 22 aprile 1915 concernenti la chiamata alle armi di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 giugno 1915.

Affinchè tutte le autorità militari possano averne cognizione, questo Ministero reputa opportuno pubblicare qui di seguito i Regi decreti emanati durante lo scorso mese di aprile per la chiamata alle armi di militari in congedo illimitato, accennando di seguito a ciascuno di essi alle principali disposizioni date per la loro esecuzione.

§ 1. — R. DECRETO 13 APRILE 1915 PER LA CHIAMATA ALLE ARMI DI MILITARI DI 1ª CATEGORIA IN CONGEDO ILLIMITATO, DELLA CLASSE 1891, ASCRITTI ALL'ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA (ECCETTUATO IL TRENO E GLI AUTOMOBILISTI) ED ALL'ARTIGLIERIA PESANTE CAMPALE.

VITTORIO EMANUELE III, ECC., ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono richiamati alle armi per un periodo di 30 giorni, i militari di 1ª categoria della classe 1891, ascritti all'artiglieria da campagna (eccettuato il treno e gli automobilisti) ed all'artiglieria pesante campale, di tutti i distretti del Regno.

Art. 2.

Alle famiglie bisognose dei militari richiamati a senso del precedente articolo, sarà concesso il soccorso giornaliero nella misura e colle norme stabilite dal precedente Nostro decreto in data 20 settembre 1914.

Art. 3.

Alla esecuzione del presente decreto verrà provveduto nel modo che, d'ordine Nostro, sarà stabilito dal ministro della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Per l'esecuzione del R decreto sopra riprodotto vennero impartite le necessarie istruzioni con circolare n 538 - Riservata del 13 aprile scorso, trasmessa alle autorità militari cui spettava di provvedere.

Il *richiamo* venne partecipato individualmente agli interessati mediante l'invio della cartolina-precetto e la presentazione alle armi fu fissata al *17 aprile 1915*.

L'*incorporazione* e l'*assegnazione* dei richiamati, ebbe luogo applicando le norme prescritte pel caso di mobilitazione, eccezione fatta per i richiamati residenti in Tripolitania ed in Cirenaica, per i quali si dispose che fossero incorporati nei reparti dell'arma ivi stanziati, anche se di specialità diversa, con carico ai comandi rispettivi di darne sollecitamente partecipazione ai distretti di leva interessati.

Insieme coi militari di truppa ed i sottufficiali, furono richiamati pel giorno *17 aprile detto* anche gli *ufficiali di complemento d'artiglieria* nati nell'anno 1891 effettivi ai reggi-

menti di artiglieria da campagna (eccettuato il treno e gli automobilisti) e pesante campale.

I richiamati (ufficiali, sottufficiali e truppa) che vi avevano titolo, furono ammessi alla *dispensa dalla chiamata* prevista dagli articoli 1 e 10 del regolamento relativo 13 aprile 1911, n. 374, modificato dal R. decreto 17 maggio 1914, n. 548, semprechè nei loro riguardi fossero state adempiute le pratiche all'uopo prescritte dalle istruzioni vigenti.

Fu temporaneamente sospesa la presentazione alle armi anche dei militari che si trovavano all'estero con regolare passaporto.

Trattandosi di chiamata indetta non a semplice scopo d'istruzione, si stabilì che dovessero dichiararsi *disertori* coloro che senza legittimo impedimento debitamente comprovato, avessero indugiato la loro presentazione o non si fossero presentati.

Alle famiglie bisognose dei richiamati fu stabilito di corrispondere il *soccorso giornaliero* nella misura indicata dal R. decreto 20 settembre 1914 (circolare n. 448 dello stesso anno).

Secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto di chiamata, il *rinvio in congedo illimitato* dei militari suddetti avrebbe dovuto aver luogo il 16 maggio p. p., ma venne sospeso in base alla facoltà concessa dal R. decreto 27 aprile 1915, n. 535, da convertirsi in legge (circolare n. 318 del c. a.).

§ 2. — R. DECRETO 15 APRILE 1915 PER LA CHIAMATA ALLE ARMI DI MILITARI DI 1ª CATEGORIA IN CONGEDO ILLIMITATO, DELLA CLASSE 1891, ASCRITTI A TUTTE LE ARMI, CORPI E SPECIALITÀ.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1891, attualmente in congedo illimitato, di tutti i distretti del Regno, ascritti a tutte le armi, corpi e specialità.

Art. 2.

Alle famiglie bisognose dei militari richiamati a senso del precedente articolo, sarà concesso il soccorso giornaliero nella misura e con le norme stabilite dal Nostro decreto in data 20 settembre 1914.

Art. 3.

La chiamata di tali militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Il predetto nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Le disposizioni per l'esecuzione della chiamata alle armi dei militari indicati nel R. decreto sopra riprodotto, furono date alle autorità militari più particolarmente interessate con le circolari n. 549-Riservata del 15 aprile scorso e n. 549 *bis* e 555 *bis*-Riservata del successivo giorno 29. Tali disposizioni, in massima, furono identiche a quelle già specificate nel § 1 della presente circolare, con la variante che la presentazione

alle armi fu limitata ai militari di 1ª categoria della classe 1891 di determinate armi, specialità e depositi, ed ebbe luogo in diversi giorni, come è qui appresso indicato:

1. Il giorno *20 aprile 1915*:

a) gli ascritti agli *alpini*, all'*artiglieria* di tutte le specialità (compreso il treno e gli automobilisti), al *genio* di tutte le specialità (compreso il treno), ai *dirigibilisti* ed *aerostieri* (già specialisti), alla *sanità* ed alla *sussistenza*, di tutti i distretti del Regno;

b) gli ascritti alla *fanteria di linea*, effettivi ai depositi dei reggimenti: Alessandria A., Alessandria C., Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Cremona, Cuneo, Firenze A., Firenze nord-ovest, Firenze sud est, Forlì, Girgenti, Ivrea, Mantova, Messina C., Messina M., Novi Ligure, Padova P., Padova R., Palermo C., Palermo P., Parma nord-est, Parma sud-ovest, Perugia, Piacenza est, Piacenza ovest, Pistoia, Reggio Emilia, Sassari, Siracusa, Torino est, Torino ovest, Torino P., Trapani, Treviso, Udine, Venezia, Vercelli, Verona Ve. e Verona V.;

c) gli ascritti ai *bersaglieri*, effettivi ai depositi dei reggimenti 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, 12° ed al deposito speciale di Caprera.

2. Il giorno *26 aprile 1915*:

a) gli ascritti alla *fanteria di linea*, effettivi ai depositi dei reggimenti: Bari B., Cesena, Civitavecchia, Fano, Modena, Monteleone, Novara N., Novara V. sud, Ravenna, Rimini, Roma nord-est, Roma sud-ovest, Spoleto e Viterbo;

b) gli ascritti ai *bersaglieri* effettivi ai depositi dei reggimenti 1°, 5° e 10°.

3. Il giorno *5 maggio 1915*, gli ascritti alla *fanteria di linea*, effettivi al deposito Torino V. nord.

4 Il giorno *7 maggio 1915*, gli ascritti alla *fanteria di linea*, effettivi ai depositi dei reggimenti Genova G., Genova L., Genova P. e Savona.

Insieme coi militari di truppa ed i sottufficiali della propria arma e specialità, si presentarono alle armi, nei giorni rispettivamente sopraindicati, anche gli ufficiali di complemento. Peraltro, per gli ascritti alla *fanteria di linea* la presentazione ebbe luogo solamente per quelli di essi effettivi ai depositi dei reggimenti sopra enumerati.

§ 3. — R. DECRETO 22 APRILE 1915 PER LA CHIAMATA ALLE ARMI DI MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO, DI ESERCITO PERMANENTE, DI MILIZIA MOBILE E DI MILIZIA TERRITORIALE ASCRITTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI REALI O CHE PRESTARONO SERVIZIO NELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Visti gli articoli 1, 8, ultimo comma, e 9, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della regia guardia di finanza, approvato col R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi tutti i militari in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale, appartenenti all'arma dei carabinieri reali.

Art. 2

Parimenti, sono chiamati alle armi tutti i militari in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale, i quali prestarono servizio nel corpo della regia guardia di finanza.

Art. 3.

La chiamata dei detti militari sarà effettuata con le modalità e nel tempo che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra, d'intesa con quelli dell'interno e delle finanze.

Art. 4.

Alle famiglie bisognose dei militari richiamati a senso dei precedenti articoli sarà concesso il soccorso giornaliero nella misura e con le norme stabilite dal Nostro decreto in data 20 settembre 1914.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
DANEO.

Con circolare n. 554-Riservata del 22 aprile scorso, furono impartite ai comandi dell'arma dei carabinieri reali e della regia guardia di finanza, nonchè alle altre autorità militari interessate, le istruzioni per far luogo alla chiamata ordinata col precedente R. decreto.

La presentazione dei richiamati ebbe luogo in vari giorni e precisamente:

a) il *28 aprile 1915* furono richiamati i militari dell'arma dei *carabinieri reali* precettati in base al n. 106 delle istruzioni riservate di mobilitazione ed i militari di 1ª e di 2ª categoria delle classi 1889, 1890 e 1891 che avevano prestato servizio nel corpo della regia guardia di finanza;

b) il *5 maggio 1915* furono richiamati i militari di 1ª e di 2ª categoria delle classi 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 e 1888 che avevano prestato servizio nel corpo della *regia guardia di finanza;*

c) il *7 maggio 1915* si presentarono tutti gli altri militari in congedo illimitato dell'arma dei *carabinieri reali*;

d) infine il successivo giorno *15 maggio* si presentarono tutti i richiamati di milizia territoriale che avevano prestato servizio nel corpo della *regia guardia di finanza*, qualunque fosse il loro anno di nascita e la categoria cui erano ascritti.

Insieme coi militari di truppa ed i sottufficiali furono pure richiamati alle armi il *28 aprile 1915* gli *ufficiali in congedo dell'arma dei carabinieri reali* precettati per la protezione delle ferrovie.

Anche per il richiamo alle armi dei militari sopra indicati vennero applicate, in massima, norme analoghe a quelle riferite nel § 1 della presente circolare, concedendo, beninteso anche ai richiamati ascritti alla milizia territoriale che vi avevano titolo, la dispensa prevista sia dagli articoli 1 e 10 del regolamento relativo, sia dagli articoli 5 e 6 che riguardano particolarmente gli appartenenti a detta milizia.

§ 4. — R. DECRETO 22 APRILE 1915 CHE DÀ FACOLTÀ AL MINISTRO DELLA GUERRA DI CHIAMARE ALLE ARMI I MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO, PEI QUALI LA CHIAMATA PUÒ EFFETTUARSI PER PRECETTO PERSONALE.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Riconosciuta l'opportunità, nell'attuale situazione eccezionale, di porre tutti i corpi e servizi del R. esercito in condizione di far fronte, in ogni momento, alle urgenti e speciali esigenze di servizio cui dovessero provvedere;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro della guerra di chiamare alle armi i militari in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, pei quali la chiamata può effettuarsi mediante precetto personale.

Art. 2.

La chiamata dei detti militari avrà luogo nel tempo e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Art. 3.

Alle famiglie bisognose dei militari richiamati a senso dei precedenti articoli sarà concesso il soccorso giornaliero nella misura e con le norme stabilite dal Nostro decreto in data 20 settembre 1914.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
ZUPELLI.

Con la circolare n. 555, riservata, del 22 aprile 1915, questo Ministero comunicò a tutte le autorità militari il R. decreto sopra riprodotto, riservandosi di impartire, pel tramite dei comandi di corpo d'armata ed ogni qualvolta si fosse manifestata la necessità di valersi della facoltà concessa dal regio decreto suddetto, gli ordini opportuni per chiamare alle armi col mezzo della cartolina-precetto i militari in congedo illimitato che fossero occorsi per provvedere ad urgenti e speciali esigenze di servizio.

Si avvertì nel tempo stesso che ai militari chiamati in tal guisa sarebbero state applicabili tutte le norme di carattere generale (dispense, soccorsi alle famiglie bisognose, ecc., ecc.) emanate per analoghe chiamate, e, cioè, quelle che sono state già indicate nei precedenti paragrafi di questa circolare medesima.

Si prescrisse altresì che nella matricola dei militari richiamati in base al regio decreto suddetto dovesse inscriversi la seguente variazione: « *Richiamato alle armi a senso del R. decreto 22 aprile 1915.* (Circolare riservata n. 555 del Ministero della guerra. — Direzione generale leva e truppa) li . . . . . ».

Ciò premesso, si soggiunge, per memoria, che le chiamate più importanti avvenute in base al R. decreto suddetto furono ordinate con le seguenti circolari:

Circolare riservata n. 549 *bis* e 555 *bis* del 29 aprile scorso;
Circolare riservatissima n. 555 del 3 maggio scorso;
Circolare riservatissima n. 555-10 del 6 maggio scorso;
Circolare riservatissima n. 555-12 del 9 maggio scorso;
Circolare riservatissima n. 555-16 del 13 maggio scorso;
Circolare riservatissima n. 555-17 del 16 maggio scorso;
Circolare riservatissima n. 555-20 del 19 maggio scorso.

Altre chiamate parziali, di minore importanza, furono ordinate nello stesso periodo di tempo in base al medesimo R. decreto, con disposizioni date telegraficamente ai comandi di corpo d'armata più specialmente interessati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **471.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 giugno 1915.

Ferme restando le disposizioni contenute nel regolamento sul servizio in guerra (parte I), — n. 114 — e nell'appendice II allo stesso regolamento — nn. 27 e 28 — questo Ministero determina quanto segue:

1. I comandi dei corpi, reparti e servizi mobilitati, non più tardi di 10 giorni dopo ogni fatto d'arme, trasmetteranno ai relativi depositi o centri di mobilitazione un elenco nominativo dei militari morti, feriti e dispersi, comprendendo fra questi ultimi tutti quelli la cui sorte non fosse bene accertata.

2. Ogniqualvolta avvengano decessi — per malattia o in seguito a ferite — fra i militari ricoverati negli stabilimenti sanitari militari di prima linea — sezioni di sanità, ospedaletti ed ospedali da campo, compresi quelli delle associazioni di soccorso — i direttori degli stabilimenti stessi ne daranno partecipazione ai depositi o ai centri di mobilitazione che hanno costituito l'ente mobilitato cui gli individui appartengono.

3. Appena ricevuti in cura i militari feriti, i direttori degli ospedali di riserva, compresi quelli delle associazioni di soccorso, ne comunicheranno i nomi ai depositi o ai centri di mobilitazione che hanno costituito l'ente mobilitato cui gli individui appartengono. Avvenendo decessi fra i ricoverati, i direttori stessi si regoleranno in conformità di quanto è detto al n 2.

4. I depositi ed i centri di mobilitazione, ricevute le comunicazioni di cui sopra, ne daranno partecipazione integrale al Ministero della guerra (Divisione matricole); comunicheranno invece — coi dovuti riguardi, direttamente o per mezzo dei sindaci — alle famiglie interessate, le sole notizie relative ai militari morti ed a quelli feriti gravemente.

5. Le sezioni e le sottosezioni costituite dall'*Ufficio di notizie per le famiglie dei militari di terra e di mare* di Bologna, debitamente riconosciute dalle autorità militari territoriali, sono autorizzate a richiedere — in comunicazione — ai depositi ed ai centri di mobilitazione della rispettiva zona di giurisdizione, gli elenchi dei militari morti, feriti e dispersi, affinchè esse siano in grado di informare, se richieste, le rispettive famiglie e adempiere alla loro particolare missione.

6. Tutti gli elenchi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 dovranno essere conformi al modello allegato alla presente e dovranno essere trasmessi dagli enti interessati solo quando se ne manifesti il bisogno e non più di *una volta al giorno;* non dovranno peraltro trasmettersi elenchi negativi.

7. Nel primo elenco, che, a norma delle presenti disposizioni, gli enti mobilitati debbono trasmettere ai rispettivi depositi o centri di mobilitazione, e parimenti nel primo elenco che depositi e centri di mobilitazione debbono inviare al Ministero (Divisione matricole) saranno, bene inteso, compresi tutti i militari morti, feriti e dispersi anteriormente alla data dell'elenco stesso.

Il Ministro — ZUPELLI.

. . . . . (1)

(2) . . . . . .

Elenco dei militari morti, feriti e dispersi.

Corpo o reparto	Grado	Matricola	COGNOME E NOME (4)	Distretto	Località ove avvenne la morte o dove il militare venne ferito	Giorno del combattimento	Giorno della morte	*Annotazioni* (3)

(5) . . . . . .

(1) Data di spedizione.
(2) Indicazione del deposito, centro di mobilitazione, stabilimento sanitario, ecc.
(3) Per quelli morti in seguito a malattie indicare, se possibile, la specie della malattia.
(4) Nell'elenco i nomi verranno — occorrendo — raggruppati nel seguente ordine: Morti per ferite Feriti gravi - Feriti leggeri - Dispersi - Morti per malattie.
(5) Grado, nome e cognome (scritto chiaramente) dell'ufficiale che firma l'elenco.

N. **472**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale che apporta aumento all'organico degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 595, e modificato con leggi successive;

Considerata la necessità di aumentare, in vista dei cresciuti bisogni dell'arma, in vista della presente situazione internazionale, i quadri degli ufficiali dei carabinieri reali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella organica N. III, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, sono aumentati:

11 tenenti colonnelli;

11 maggiori.

Art. 2.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 38 maggiori dell'arma dei carabinieri reali, i quali dovranno rientrare nei quadri entro il 31 dicembre 1916.

Art. 3.

Agli ufficiali, i quali, per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono essere compresi nelle promozioni ad anzianità derivanti dagli aumenti d'organico e dai collocamenti fuori quadro di cui all'art. 1, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione di idoneità, e salvo sempre il disposto dell'art. 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, attribuita la sede di anzianità che loro sarebbe spettata, se gli accennati aumenti di organico e collocamenti fuori quadro non avessero avuto luogo.

Art. 4.

Fermo restando il disposto del R. decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'art. 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto della disposizione di cui agli articoli 1 e 2, i diritti degli ufficiali che conseguiranno, con ritardo, il titolo per l'avanzamento a scelta.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 15 giugno 1915.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0 25

(86) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1915 — 24 giugno

1915 MAGGIO 23. -N. 473. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 834, col quale viene disposto che i giudici dei tribunali militari e delle commissioni d'inchiesta possono essere scelti tanto fra gli ufficiali in servizio attivo quanto fra quelli temporaneamente richiamati e provenienti dal servizio attivo permanente . . . . . Pag. 1163

» 25. - » 474. — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che concede ai reggimenti di milizia mobile l'uso della bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria dell'esercito permanente. . . . . » 1164

1915 GIUGNO 3. - » 475. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n 855, col quale vengono introdotte variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni ministeri ed ai bilanci degli economati dei benefici vacanti pel 1914-915 . . . . . » 1164

» 10. - » 476. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — GIUSTIZIA PENALE COMUNE. — Decreto luogotenenziale n. 811, contenente norme relative all'amministrazione della giustizia penale comune durante la guerra . . . . . » 1166

» 17. - » 477. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale concernente i cumuli di stipendi, pensioni, assegni ed indennità per gli impiegati dello Stato, gli insegnanti elementari ed i pensionati sotto le armi. . . » 1169

» 18. - » 478. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli stipendi da impiegato e delle pensioni ai richiamati alle armi . . . . . » 1173

» 18. - » 479. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese di ufficio e riservate per l'esercizio 1915-916 . » 1179

» 18. - » 480. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1915-916 . . . . . » 1179

» 20. - » 481. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale relativo all'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali, per la durata della guerra, quando non si possa provvedere secondo il disposto del § 224 del regolamento . . . . . » 1180

1915 GIUGNO 20. - N. **482**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale relativo alla nomina di ufficiali di complemento, per la durata della guerra, da adibirsi esclusivamente al servizio di aviazione militare . . . . . *Pag.* 1181

» 23. - » **483**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio del soprassoldo di guerra dei sottufficiali, caporali e soldati. — Compilazione delle variazioni . . . . . » 1183

» 23 - » **484**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme contabili per le spese durante la mobilitazione . . . . . » 1184

» 25. - » **485**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiale del gruppo *C* presso i corpi . . . . » 1185

» 25. - » **486**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento del personale e spese dell'associazione della Croce Rossa italiana in tempo di guerra . » 1186

» 25. - » **487**. — STIPENDI, ASSSEGNI ED INDENNITÀ. — Delegazione all'intendenza generale di riconoscere il diritto alle indennità per la perdita di cavalli, bardature e bagaglio. — Pagamento delle indennità . . . . . » 1192

25. - » **488**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta e ad anzianità per gli ufficiali in servizio attivo permanente del personale permanente dei distretti per l'anno 1915 . . . . . » 1193

» 25 - » **489**. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1915-916. . . » 1193

» 25. - » **490**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore di militari, che si distinguano per atti di valore nella campagna del 1915, di quelli feriti, delle famiglie superstiti dei morti e di quelli dei richiamati bisognosi . . . . . » 1199

» 25. - » **491**. — RECLUTAMENTO. — Capilista provenienti dalla classe 1893, stati rimandati alle sedute straordinarie del luglio prossimo, e che nelle sedute stesse saranno giudicati idonei ed arruolati . . . . . » 1202

1915 GIUGNO 25. - » **492**. — TRASPORTI. — Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno. . » 1203

» 25. - » **493**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dello specchio n. 16 « Caricamento dell'ospedale da campo » e della 1ª serie di aggiunte e varianti allo specchio stesso . . . . . » 1213

» 26. - » **494**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 149-A (pubblicazione n. 155) » 1214

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1215

CIRCOLARE N. **473.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 831 col quale viene disposto che i giudici dei tribunali militari e delle commissioni d'inchiesta possono essere scelti tanto fra gli ufficiali in servizio attivo quanto fra quelli in congedo temporaneamente richiamati e provenienti dal servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 301 del codice penale militare;
Visto l'art. 331 del codice penale militare marittimo;
Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435;
Visto il R. decreto 26 aprile 1885, n. 3110, serie 3°;
Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177;
Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina e di concerto con quello di grazia e giustizia e culti;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I giudici dei tribunali militari territoriali e marittimi e delle commissioni d'inchiesta ed i loro supplenti saranno scelti fra gli ufficiali dei corpi del R. esercito e della R. marina in servizio effettivo o fra quelli in congedo richiamati in servizio temporaneo e provenienti dal servizio attivo permanente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
VIALE.
ZUPELLI.
ORLANDO.

N. **474.** — SERVIZIO TERRITORIALE — **R. decreto che concede ai reggimenti di milizia mobile l'uso della bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria dell'esercito permanente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso ai reggimenti di milizia mobile l'uso della bandiera nazionale, conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria dell'esercito permanente.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.

N. **475.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 855, col quale vengono introdotte variazioni agli stati di previsione della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci degli economati dei benefizi vacanti pel 1914-915.** — (Segretariato generale). — 3 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Viste le leggi 16 dicembre 1914, n. 1354, 28 marzo 1915, n. 352 e 1° aprile 1915, n. 386;

Riconosciuta la necessità di aumentare le assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, della guerra e di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1914-915 e di istituirne altri per provvedere ad impegni il cui pagamento non può essere ulteriormente ritardato e per soddisfare altri bisogni di carattere improrogabile;

Considerato che alle maggiori spese concernenti i Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, della guerra e di agricoltura, industria e commercio si rende possibile contrapporre economie per equivalente importo in altri capitoli, dei rispettivi stati di previsione e che a quelle riflettenti il Ministero di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione solo parzialmente è dato provvedere con diminuzioni di stanziamenti su altri capitoli dello stesso bilancio;

Ritenuta la necessità d'introdurre variazioni compensative nei bilanci degli economati generali dei benefizi vacanti per l'esercizio finanziario predetto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi, della guerra e di agricoltura, industria e commercio e nei bilanci degli economati generali dei benefizi vacanti per l'esercizio finanziario 1914-915 sono introdotte le variazioni indicate nelle tabelle annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro.

Art. 2.

Delle variazioni predette verrà chiesta la conversione in legge con un articolo speciale da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1914-915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1915.

TOMMASO DI SAVOIA.

SALANDRA
CARCANO.

TABELLA *portante variazioni allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915.*

CAPITOLI N.	CAPITOLI DENOMINAZIONE	Aumenti	Diminuzioni
1	Ministero — Personale centrale (*Spese fisse*) . . . . . L.	—	80,000. »
2	Ministero — Personale centrale — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*) »	—	18,000. »
5	Ministero — Indennità di missione. . »	—	16,000. »
6	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nella amministrazione centrale . . »	39,000. »	—
7	Ministero — Spese di ufficio e minute spese di rappresentanza. . . . . »	28,000. »	—
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale »	5,000. »	—
13	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio . . . »	15,000. »	—
15	Spese casuali . . . . . »	10,000. »	—
16	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso della amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori e all'esercizio della luce elettrica . . . . . »	7,000. »	—
72	Spese di giustizia penale militare (*Spesa obbligatoria*) . . . . . »	10,000. »	—
	Totale L.	114,000. »	114,000. »

Visto, d'ordine del Luogotenente generale di Sua Maestà
Il ministro del tesoro CARCANO.

N. **476.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — GIUSTIZIA PENALE COMUNE. — **Decreto luogotenenziale n. 811, contenente norme relative all'amministrazione della giustizia penale comune durante la guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Letta la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

I procedimenti penali in cui, per ragione di servizio militare, o per altre cause dipendenti dallo stato di guerra, non sia possibile lo svolgimento regolare dell'istruzione o del giudizio, possono dal giudice, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, essere sospesi, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti.

L'ordinanza è revocata, ed il procedimento riprende il suo corso quando vengano a cessare le ragioni della sospensione. In ogni caso la efficacia del provvedimento di sospensione cessa di diritto il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della pace.

Art. 2.

Nei procedimenti sospesi a norma dell'art. 1, e dentro i termini rispettivamente fissati negli articoli 280, 286, 325, 326 e 327 del codice di procedura penale, ed anche nei casi in cui il beneficio non sarebbe più ammissibile secondo l'art. 333,

il giudice, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o delle parti, può provvedere sulla condizione dell' imputato detenuto, concedendogli la libertà provvisoria, a norma dell'articolo 332, anche se si tratti di reati che la legge punisce con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo a cinque, ma non a dieci anni.

Possono godere del beneficio anche le persone indicate nell'art. 314, quando il reato di cui sono imputati importi una pena non superiore nel minimo a tre anni.

Con l'ordinanza che concede la libertà provvisoria o con l'altra successiva, l'imputato può essere sottoposto a cauzione o malleveria o alle prescrizioni indicate nell'art. 335 del codice predetto.

Art. 3.

Durante la guerra, e sino a trenta giorni dopo la pubblicazione della pace, non possono rilasciarsi nè eseguirsi mandati di comparizione, di arresto o di cattura, in persona di imputati che si trovino sotto le armi, a meno che si tratti di imputati o, di reati, eccettuati dal beneficio della libertà provvisoria a termini dell'art. 2.

Art. 4.

Nei procedimenti sospesi a norma dell'art. 1 rimane sospeso pure il corso della prescrizione dell'azione penale e dei termini processuali; e non riprende a decorrere se non quando sia revocata, o venga a cessare di diritto, la sospensione predetta.

Art. 5.

Durante la guerra, e sino a trenta giorni dopo la pubblicazione della pace, è sospesa, rispetto a coloro che si trovino sotto le armi, l'esecuzione delle condanne a pene non eccedenti tre anni, e a pene pecuniarie; ed è pure sospeso per egual tempo il corso della prescrizione della condanna.

Art. 6.

Le incompatibilità stabilite nell'art. 40 del codice di procedura penale, non si applicano durante lo stato di guerra e sino a trenta giorni dopo la pubblicazione della pace.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ORLANDO.

N. **477**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale concernente i cumuli di stipendi, pensioni, assegni ed indennità per gli impiegati dello Stato, gli insegnanti elementari ed i pensionati sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al governo del Re con legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 2 prorogato sino al 31 dicembre 1915 con la legge 1° aprile 1915, n 425;

Visto il R. decreto 15 aprile 1915, n 471;

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 500;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 620;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione del R. esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quelli della guerra, delle colonie, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali del R. esercito richiamati dalla posizione ausiliaria hanno diritto allo stipendio ed alla indennità spettanti agli ufficiali dello stesso grado ed anzianità e della medesima arma in servizio attivo permanente, pur continuando a percepire contemporaneamente l'assegno annuo di pensione del quale sono provvisti.

Durante il tempo in cui cumulano tali assegni perdono l'indennità annua di posizione ausiliaria ed il supplemento alla indennità medesima.

Art. 2.

Gli impiegati ed i pensionati civili e militari dello Stato sotto le armi hanno diritto di percepire, oltre lo stipendio o assegno giornaliero ed indennità dei militari dello stesso grado ed anzianità e della medesima arma in servizio attivo permanente, anche lo stipendio di impiegato e la pensione di cui sono provvisti.

Nello stesso tempo però non hanno diritto a percepire la indennità giornaliera di cui alla tabella V del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni, ed il supplemento da essi eventualmente goduto prima della mobilitazione.

Art. 3.

Per gli ufficiali della posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale e di riserva che, come impiegati dello Stato e pensionati, cumulino lo stipendio del grado con lo stipendio di impiegato e con la pensione a carico dello Stato, ai termini dei precedenti articoli, sono sospese le indennità giornaliere stabilite dal R. decreto 3 gennaio 1915, n. 2, prorogate fino al 31 dicembre 1915 con la legge 1° aprile 1915, n. 425, e dai regi decreti 15 aprile 1915, n. 471, e 22 aprile 1915, n. 500.

Qualora però, per effetto di tale disposizione, gli ufficiali predetti — che alla data della mobilitazione generale dell'esercito già si trovavano in servizio — cumulando lo stipendio del grado militare con lo stipendio da impiegato e con la pensione a carico dello Stato, non vengano a raggiungere la somma complessiva lorda che loro precedentemente competeva, avranno diritto alla relativa differenza fino a che rimangano in sede diversa da quella in cui avevano la residenza abituale al momento del richiamo, ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1915

Art. 4.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 2 e 3 sono applicabili anche ai personali contemplati negli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, che continuano a percepire le competenze stabilite dal decreto medesimo e ricevono contemporaneamente lo stipendio e l'assegno giornaliero e le indennità dei militari dello stesso grado ed anzianità e della medesima arma in servizio attivo permanente.

Art 5

Gli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio, invece dell'assegno di cui sono provvisti, ricevono lo stipendio e le indennità degli ufficiali dello stesso grado ed anzianità e della stessa arma in servizio attivo permanente.

Non sono dovute loro le indennità speciali stabilite dai regi decreti richiamati nel primo comma dell'art. 3.

Art 6.

Le disposizioni di cui negli articoli precedenti sono applicabili anche ai militari richiamati dal congedo e facenti parte dei corpi di occupazione della Libia e dell'Egeo.

Art. 7.

Le precedenti disposizioni intorno ai cumuli di stipendi, pensioni, assegni e indennità hanno effetto dal giorno della mobilitazione generale, e cioè dal 23 maggio 1915 e per tutto il periodo in cui l'esercito resterà mobilitato, rimanendo sospesa qualsiasi limitazione o riduzione stabilita dalla legge 19 luglio 1862. n. 722, e ogni altra disposizione in quanto sia difforme da quelle contenute nel presente decreto.

Le disposizioni stesse non sono applicabili nei casi di arruolamento volontario.

Art. 8.

Gli impiegati, i pensionati e gli insegnanti delle scuole primarie la cui amministrazione è affidata al consiglio scolastico provinciale possono delegare la riscossione delle pensioni e degli stipendi loro spettanti come impiegati civili o insegnanti, con atto amministrativo, a persona fra quelle indicate nell'articolo 142 del codice civile, la quale potrà riscuotere, senza la produzione del certificato di esistenza in vita del titolare fino a quando il Ministero della guerra non abbia, in caso di morte, comunicato il decesso, all'amministrazione centrale competente.

Resta fermo il disposto dell'art. 411 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato per quelli che non intendano valersi della facoltà di cui nel presente articolo.

In caso di indebito pagamento sarà provveduto per il ricupero nei modi consueti.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.
MARTINI.
GRIPPO.
CIUFFELLI.

N. **478**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento degli stipendi da impiegato e delle pensioni ai richiamati alle armi.** — (Segretariato generale). — 18 giugno 1915.

Per l'applicazione dei decreti legislativi del 13 maggio 1915 n. 620 e del 17 giugno 1915, relativi agli stipendi ed alle pensioni che gli impiegati, gli insegnanti ed i pensionati continuano a godere durante il loro servizio militare oltre lo stipendio e gli altri assegni inerenti al detto servizio, si prescrive quanto segue:

Il pagamento degli stipendi e delle pensioni agli impiegati e agli insegnanti elementari amministrati dai consigli scolastici provinciali ed ai pensionati (compresi fra questi ultimi gli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria) che non abbiano rilasciato ad altri delegazioni a riscuotere, potrà essere affettuato, ma soltanto per coloro che ne facciano formale domanda, dai corpi o reparti presso i quali gli impiegati, insegnanti ed i pensionati richiamati alle armi si trovano, tenendo presente che gli stipendi e le pensioni devono essere pagate non prima delle scadenze stabilite.

Per effettuare tali pagamenti i corpi interessati richiederanno all'ufficio che precedentemente provvedeva alla emissione dell'ordine di pagamento dello stipendio e della pensione gli estratti del conto corrente e le situazioni partitarie, onde conoscere l'ammontare, al netto di ogni ritenuta legale e consensuale, degli stipendi e delle pensioni da pagare ed il

mese dal quale essi devono cominciare ad eseguire i pagamenti stessi.

I pensionati dovranno presentare all'ufficiale pagatore il certificato d'inscrizione (libretto di pensione) ed il detto ufficiale, in prova dell'eseguito pagamento, segnerà, sul certificato, con nota da lui sottoscritta, la rata pagata.

I pagamenti dovranno limitarsi sempre alla parte dello stipendio e della pensione spettante all'intestatario netta da ogni e qualsiasi ritenuta legale e consensuale, come risulterà dalle partecipazioni fatte dalle amministrazioni interessate, giacchè al pagamento delle ritenute e delle quote cedute e di quanto altro cui fossero vincolati gli stipendi e le pensioni a favore di terzi, dovrà essere provveduto dagli uffici competenti presso i quali erano inscritte le partite ed i conti correnti ad essi relativi, non appena loro sia stata fornita la prova dell'avvenuto pagamento della parte libera dello stipendio o della pensione.

I pagamenti di cui trattasi saranno contabilizzati separatamente da quelli relativi agli stipendi ed altri assegni spettanti agli impiegati, agli insegnanti ed ai pensionati nella loro qualità di militari, i quali stipendi ed assegni saranno compresi nei documenti usuali (fogli stipendio, fogli paga, ecc.).

Invece per i pagamenti di rate di stipendio o di pensione effettuati per conto di altre amministrazioni saranno compilati distinti titoli di cassa per ogni impiegato, insegnante o pensionato, da registrarsi separatamente.

I titoli di pagamento suddetti dovranno portare la indicazione completa ed esatta dell'amministrazione che in precedenza provvedeva al pagamento dello stipendio o della pensione e che partecipò al corpo o reparto l'ammontare netto dello stipendio della pensione stessa.

Vi saranno poi comprese le altre indicazioni risultanti dagli uniti modelli.

In caso di passaggio dell'impiegato, dell'insegnante o del pensionato da un corpo, o reparto, ad un altro, il corpo, o reparto, perdente trasmette a quello ricevente copia della comunicazione, relativa all'ammontare netto dello stipendio o della pensione, avuta a suo tempo dalla amministrazione da cui precedentemente alla chiamata alle armi, l'impiegato, l'insegnante od il pensionato ricevevano lo stipendio o la pensione.

I consigli di amministrazione ed i contabili principali, nel riportare nelle loro scritture le somme di cui trattasi, pagate

da essi direttamente o dai loro dipendenti reparti, applicheranno le somme stesse al « Fondo scorta e conti particolari ».

Mensilmente i detti consigli e contabili principali chiederanno rimborso delle suddette somme alle amministrazioni debitrici, trasmettendo loro in originale i titoli giustificativi quietanzati dall'impiegato, dall'insegnante o dal pensionato.

All'atto della cessazione, qualunque ne sia la causa, dal servizio militare degli impiegati, insegnanti elementari e dei pensionati, i corpi e reparti trasmetteranno d'urgenza, alle amministrazioni cui appartengono gli impiegati e gli insegnanti elementari suddetti, ed alle competenti delegazioni del tesoro per i pensionati, apposito avviso indicando esattamente fino a qual data abbiano pagato lo stipendio o la pensione e la ragione della sospensione dei pagamenti stessi.

Si riportano qui di seguito per opportuna norma dei corpi e degli interessati anche le seguenti norme stralciate dalla circolare n. 83315 del 19 giugno 1915 diretta dal Ministero del tesoro agli uffici da esso dipendenti ed a tutte le amministrazioni generali dello Stato.

Nel caso in cui gli impiegati ed insegnanti elementari suddetti chiamati alle armi intendano riscuotere il loro stipendio, anzichè presso i corpi o reparti, a mezzo di interposta persona potranno valersi della facoltà consentita dal succitato decreto legislativo 17 giugno 1915.

Gli impiegati ed insegnanti elementari suddetti potranno mantenere in vigore la delegazione a riscuotere che avessero conferito, a termine di legge, prima di essere chiamati alle armi.

Nello slesso modo il pensionato richiamato alle armi potrà mantenere ferma la procura a persoua di sua fiducia conferita, ai sensi dell'articolo 407 del regolamento di contabilità generale dello Stato, precededentemente al suo richiamo alle armi.

Che se però tanto gli impiegati e gli insegnanti elementari di cui sopra, quanto i pensionati suddetti, intendessero agevolare le rispettive famiglie onde metterle in grado di divenire più sollecitamente in possesso delle somme dovute per stipendio o pensione, potranno, revocando la precedente delegazione e procura, rilasciare la delegazione speciale a favore di una fra le persone indicate dall'articolo 142 (1) del codice

(1) *Articolo 142 del codice civile.* — L'obbligo degli alimenti cade in primo luogo sopra il coniuge, in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli ascendenti, in quarto luogo sopra il genero e la nuora in quinto luogo sopra il suocero o la suocera, in ultimo sopra i fratelli e le sorelle Fra i discendenti la graduazione è regolata dall'ordine con cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della persona che ha diritto agli alimenti.

civile, avendo però cura di accennare contemporaneamente altra di esse che possa sostituire la prima in caso di impedimento od assenza per la riscossione unica ed indivisibile della intera somma dovuta al netto per stipendio o per pensione e di indicare sempre il luogo ove l'incaricato della riscossione risiede.

Tale delegazione dovrà essere rilasciata dall'impiegato, insegnante elementare e pensionato richiamato alle armi con le agevolazioni e con le forme d'autentificazione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 718 del 23 maggio 1915, che, ad ogni buon fine, qui di seguito si riporta:

« Oltre a quanto è disposto dagli articoli 791 e seguenti del codice civile e nel paragrafo 15, n. 217, del R. decreto 2 luglio 1913, n. 341, i servizi di commissariato in tempo di guerra, combinato con la legge 9 aprile 1855 ogni ufficiale durante la guerra può in caso d'urgenza ed a tutti gli effetti di legge autenticare le firme di militari e di altre persone, addette al servizio dell'esercito e dell'armata navale, che si trovino sotto il suo comando e può del pari redigere procura nell'interesse delle suddette persone e riceverne dichiarazioni.

« Qualsiasi atto redatto nel modo anzidette è esente da bollo, dalla tassa di legalizzazione delle firme e non è soggetto a registrazione entro termine fisso ».

Le delegazioni suddette debbono essere fatte pervenire dai corpi e reparti all'ufficio ordinatore delle spese con la massima sollecitudine alfine di evitare ritardi nei pagamenti.

*
* *

Le disposizioni di cui nella circolare riservata n. 8500 in data 27 aprile 1915 sono abrogate.

Il Ministro — ZUPELLI.

(1) . . . . . .

(1) . . . . . .

STIPENDIO DA IMPIEGATO

PAGATO per conto dell . . . . . .

. . . . . .(2)

CASATO E NOME dell'impiegato	QUALIFICA da impiegato che da diritto al presente stipendio	MESE al quale si riferisce lo stipendio	AMMONTARE netto dello stipendio dovuto	*ANNOTAZIONI*

Serve di ricevuta per la somma di lire . . . . . .

. . . . . *li* . . . . . *191* . .

Bollo d'ufficio

(3) L . . . . . .

(4) . . . . . .

V. IL COMANDANTE D . . . . . .

(1) Corpo e reparto.
(2) Amministrazione che trasmise il conto o la situazione partitaria o che comunque indica la somma mensile netta da pagarsi all'impiegato.
(3) Impiegato od insegnante
(4) Nome, cognome e qualità dell'impiegato od insegnante.

(1) . . . . . .

(1) . . . . . .

PENSIONE

PAGATO per conto della Delegazione del Tesoro

in . . . . . (2)

N. . . . . del certificato d'inscrizione (libretto di pensione)

CASATO E NOME del pensionato	MESE al quale si riferisce la pensione	AMMONTARE netto della pensione dovuta	*ANNOTAZIONI*

Serve di ricevuta per la somma di lire . . . . . .

. . . . . *li* . . . . . *191* . .

Bollo d'ufficio

IL PENSIONATO

(3) . . . . . .

V. IL COMANDANTE D . . . . . .

(1) Corpo e reparto.
(2) Ossia quella che partecipò l'ammontare netto della pensione da pagarsi.
(3) Nome e cognome.

N. **479**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese d'ufficio e riservate per l'esercizio 1915-916.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 giugno 1915.

Con la legge 22 giugno 1915, n. 671, il Governo è stato autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a che non sia tradotto in legge e, ad ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1915, lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1915 916.

Per questo periodo di tempo il Ministero determina che i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari territoriali provvedano alle spese d'ufficio e riservate nella misura stabilita per l'esercizio 1914-915 con le circolari nn. 149, 150, 151 e 152 del 1915.

I prelevamenti provvisori saranno messi in armonia con le assegnazioni definitive allorquando, approvato lo stato di previsione per l'esercizio 1915-916, verranno pubblicati i relativi decreti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **480**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1915-916.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 giugno 1915.

Il Ministero determina che i limiti di spesa entro i quali i comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari territoriali possono prelevare gli stampati gratuitamente dal reclusorio militare per l'esercizio 1915-916 siano uguali a quelli stabiliti per l'esercizio precedente (circolare n. 276 del 1914).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **481.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale relativo all'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali per la durata della guerra, quando non si possa provvedere secondo il disposto del § 224 del regolamento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 595 e modificato con leggi successive;

Visto il decreto luogotenenziale del 13 giugno 1915, n. 904, col quale sono apportati aumenti all'organico dell'arma dei carabinieri reali;

Visto il decreto luogotenenziale del 3 giugno 1915, col quale sono estese a tutte le truppe anche non dislocate in territorio dichiarato in stato di guerra, le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento per il tempo di guerra;

Considereta la necessità di provvedere d'urgenza alle promozioni, e la difficoltà, data la dislocazione delle truppe mobilitate, di applicare le norme del § 224 del regolamento di avanzamento;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata della guerra, è data facoltà al ministro della guerra di far accertare l'idoneità all'avanzamento degli ufficiali delle varie armi e corpi, per i quali non fosse possibile provvedere, secondo il disposto del § 224 del regolamento sull'avanzamento per mancanza di elementi di giudizio per parte delle autorità gerarchiche, mediante commissione da nominarsi con decreto ministeriale, ed il cui giudizio terrà luogo di quello delle commissioni di primo grado e di grado superiore previste dalla legge per il tempo di pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **482**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Decreto luogotenenziale relativo alla nomina di ufficiale di complemento, per la durata della guerra, da adibirsi esclusivamente al servizio di aviazione militare.** — (Segretariato generale, divisione stato maggiore). — 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Viste il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 595, e modificato con leggi successive;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Considerata la necessità di aumentare il numero degli ufficiali piloti aviatori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni che regolano il normale reclutamento dei sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi, per la durata della guerra, è data facoltà al Ministero della guerra di nominare sottetenenti di complemento delle varie armi e corpi, da adibire esclusivamente al servizio di aviazione militare (pilotaggio), i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che, muniti del primo brevetto di pilota aviatori, rilasciato od omologato dall'Aero Club d'Italia, soddisfacciano alle altre condizioni richieste per la nomina a sottotenente di complemento, salvo il limite superiore di età che è portato a 36 anni.

Art. 2.

I sottotenenti di complemento per il servizio di aviazione militare (pilotaggio) nominati a tale grado, in applicazione del precedente articolo, debbono tutti indistintamente prestare un servizio della durata di sei mesi, eccezione fatta per coloro che hanno obblighi superiori al predetto periodo e che dovranno completare alle armi la loro ferma.

Tutti indistintamente hanno inoltre gli obblighi di servizio di cui agli articoli 3, lettere *c*), *d*), *e*) e 6 della legge 25 gennaio 1888, n. 5177.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **483**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio del soprassoldo di guerra dei sottufficiali, caporali e soldati. — Compilazione delle variazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 giugno 1915.

Affinchè da tutti i corpi siano seguite norme uniformi pel conteggio del soprassoldo di guerra dei sottufficiali, caporali e soldati e nella compilazione delle variazioni di cessazione di presenza al reparto, si prescrive quanto appresso:

1° Il soprassoldo di guerra sarà dimostrato sul quadro I del giornale di contabilità nelle colonne riservate alle indennità e soprassoldi dello specchio III (circolare 373-1912) separandone però l'importo da quello delle altre indennità e soprassoldi di cui sopra.

2° L'importo del soprassoldo sarà chiesto in rimborso alla cassa comprendendolo sul foglio paga, distintamente dall'assegno e dal soprassoldo di medaglia.

3° In tutte le variazioni colle quali si fa constare, sul rapporto situazione e sui quadri 1 e 5 del giornale di contabilità, della cessazione della presenza dei militari al reparto, si dovrà aggiungere « soddisfatto di assegno, soprassoldo di guerra (e di soprassoldo di . . . . .) a tutto il giorno. . . . . ».

4° L'assegno, il soprassoldo di guerra e gli altri soprassoldi ed indennità non potuti pagare agli aventi diritto perchè la cessazione dallo stato di presenza al reparto avvenne improvvisamente, e che pure figurano dimostrati sul giornale in relazione alle giornate di presenza, saranno annotati, quando

non ne sia stato fatto il pagamento nel mese, su apposito specchio nominativo da presentarsi alla cassa insieme al foglio paga, e l'importo degli assegni non pagati sarà versato per essere tunuto in evidenza nei conti particolari per i pagamenti che successivamente occorrerà di fare ai creditori.

5° I successivi pagamenti saranno disposti dalla cassa sulla base degli specchi di cui al precedente n. 4.

6° Il soprassoldo di guerra dovuto ai ricoverati negli ospedali a senso del § 12 delle Norme per la concessione delle indennità di guerra, sarà pagato dagli ospedali e stabilimenti sanitari per il tempo di ricovero nel quale è dovuto e sarà dimostrato su apposito ruolino nominativo mensile.

Nei biglietti d'uscita dai luoghi di cura dovrà sempre indicarsi se il militare uscente ha ancora diritto, e per quanto tempo, al soprassoldo di guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **484**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme contabili per le spese durante la mobilitazione.** — (Segretariato generale). — 23 giugno 1915.

Con riferimento alle circolari numero 374 e 388 del *giornale militare* corrente anno ed alle ultime disposizioni con le quali le indennità di guerra furono estese anche al personale addetto ai comandi ed uffici territoriali stanziati nelle località dichiarate in istato di guerra e nelle fortezze dichiarate in istato di resistenza;

premesso che agli effetti dell'imputazione delle spese gli stessi criteri stabiliti per l'esercito d'operazione sono da applicare ai comandi, corpi, reparti e servizi dislocati nelle zone dichiarate in stato di guerra o nelle fortezze dichiarate in stato di resistenza;

si informano tutte le amministrazioni dipendenti che permangono le disposizioni di massima stabilite, agli effetti della imputazione delle spese, nella succitata circolare 388, disposizioni che qui si riproducono con l'aggiunta dei chiarimenti suggeriti dai quesiti sottoposti al Ministero da alcuni corpi.

1. Debbono far carico al capitolo 100*ter* tutte indistintamente le spese occorrenti per l'esercito d'operazione, e per i comandi, corpi, reparti e servizi di cui sopra, com-

prese quindi anche quelle relative agli stipendi ed agli altri assegni fissi agli ufficiali ed impiegati e quelle per le paghe alle truppe.

2. Debbono invece, come di consueto, far carico agli altri capitoli del bilancio, con le norme del tempo di pace, tutte le altre spese eseguite dagli enti che non fanno parte dell'esercito d'operazione.

Gli ospedali militari territoriali non facenti parte dell'esercito d'operazione, conteggeranno a carico del capitolo « Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari » (che sarà convenientemente aumentato) anche le spese per i feriti ed i malati provenienti dall'esercito d'operazione e ricoverati negli ospedali territoriali medesimi. Conteggerannoinvece a carico del capitolo 100 *ter* tutte le spese degli stabilimenti sanitari di campagna.

Con l'occasione si ricorda a tutti i reparti l'obbligo di trasmettere subito al Consiglio d'amministrazione od al contabile principale dai quali dipendono le dichiarazioni di ricevuta per le somme da essi reparti avute in anticipazione (vedi numero 5, 7, 9, 10 e 11 della citata circolare 388).

I Consigli di amministrazione e i contabili principali nel sottoscrivere le succitate dichiarazioni di ricevuta debbono contemporaneamente dar sempre debito ai loro reparti delle somme relative (colonne 8 e 16 del giornale di cassa modello 11 *RA* per i corpi del R. esercito).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **485**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Materiali del gruppo C presso i corpi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 25 giugno 1915.

A chiarimento delle prescrizioni contenute al n. 3 (comma 2°) della circolare n. 431 del *giornale militare* del 1914, il Ministero avverte che ai militari, i quali dai vari centri di mobilitazione sono inviati nelle colonie, debbono essere ritirate le armi, le munizioni e le bufetterie, costituenti la dotazione individuale, *soltanto nel caso che essi siano destinati a sostituire altrettanti rimpatriandi.*

Allorquando invece all'invio di militari di complemento non debba corrispondere un movimento di altrettanti rimpatriandi, i complementi stessi debbono essere inviati con la dotazione *di armi, di munizioni e di bufetterie* a ciascun militare assegnata.

Perchè la suddetta prescrizione abbia completa ed esatta esecuzione, i comandi, che ordinano la partenza di truppe di complemento per le colonie, dovranno indicare esplicitamente ai centri interessati se i complementi stessi sono, oppur no, destinati a sostituire altrettanti rimpatriandi.

A conseguire lo scopo di mantenere costantemente a numero la dotazione di serie d'armamento in carico a ciascuna amministrazione, appena avvenuta la partenza di complementi armati, ogni centro interessato richiederà alla direzione di artiglieria della circoscrizione, la distribuzione di altrettante serie d'armamento complete (armi, munizioni, bufetterie, parti d'armi ed accessori), quante sono quelle effettivamente perdute con l'invio dei complementi nelle colonie. A giustificare l'entità della suddetta distribuzione, alla richiesta dovrà essere annessa una situazione graduale-numerica di tutti i militari partiti armati.

Le direzioni di artiglieria, dopo di avere opportunamente controllato che ogni corpo richieda la quantità esatta di serie d'armamento effettivamente perdute con la scorta dei dati trasmessi insieme alla richiesta di prelevamento, ne effettueranno sen'altro la distribuzione: nel caso contrario, provocheranno direttamente dai corpi interessati i necessari chiarimenti per appianare le eventuali divergenze, che venissero ad essere rilevate fra la quantità richiesta e quella inviata nelle colonie.

Per effetto delle suesposte prescrizioni, nessuna richiesta di distribuzione di serie d'armamento pel motivo suindicato da parte dei corpi, come nessuna richiesta di autorizzazione per le distribuzioni che ne conseguono da parte delle direzioni di artiglieria, dovrà essere diretta al Ministero.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **486** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento del personale e spese dell'Associazione della Croce Rossa italiana in tempo di guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 giugno 1915.

§ 1. Il personale dell'Associazione della Croce Rossa italiana in servizio presso gli stabilimenti mobili e territoriali dell'Associazione medesima, costituiti su richiesta dell'Amministra-

zione militare, riceve il trattamento stabilito dalle apposite *Norme* in data 10 aprile 1915 a suo tempo diramate a tutte le autorità militari interessate.

Com'è prescritto da tali *Norme*, tanto al pagamento delle competenze spettanti al personale dei detti stabilimenti, quanto a tutte le altre spese occorrenti per il loro funzionamento deve provvedere l'Associazione, a mezzo di propri funzionari ed all'infuori di qualsiasi ingerenza dell'Amministrazione militare, salvo a rivolgersi a questa per le anticipazioni occorrenti e per i prescritti rimborsi, che vengono tutti liquidati dall'ospedale militare principale di Roma.

§ 2. Il personale dell'Associazione che non è addetto agli stabilimenti di cui al precedente § I, ma trovasi in servizio presso comandi, corpi o stabilimenti dell'esercito viene, invece, soddisfatte delle competenze spettantegli a cura degli stessi comandi, corpi o stabilimenti militari, che contabilizzano poi tali spese, insieme con le proprie, a carico del bilancio della guerra, giustificandole con documenti analoghi a quelli prescritti per le competenze pagate ai militari dell'esercito.

La disposizione di cui al comma precedente deve entrare in vigore dal giorno in cui il detto personale ha assunto servizio presso l'esercito; epperciò, se qualche ufficiale o milite della Croce Rossa addetto a comandi, corpi o stabilimenti militari avesse già ricevute dall'Associazione le competenze dovutegli per tutto o parte del servizio finora prestato, deve essere cura dei comandi, corpi o stabilimenti medesimi di rimborsarne subito, mediante vaglia, il comitato centrale della Croce Rossa.

Da parte sua, l'Associazione controllerà l'esattezza di tali rimborsi in base alle informazioni che richiederà ai suoi organi dipendenti per conoscere le somme che fossero state da essi pagate al personale di cui trattasi e provocherà, quindi, le pratiche necessarie per la esatta e completa liquidazione delle partite.

Le competenze che i comandi, corpi e stabilimenti dell'esercito devono pagare al personale della Croce Rossa in servizio presso di essi, sono quelle risultanti dalla tabella che fa seguito alla presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

TABELLA DELLE COMPETENZE dovute dall'Amministrazione per servizio presso l'esercito in tempo di guerra.

CARICA E QUALIFICA	Grado militare corrispondente
Delegati generali	Colonnello
Commissari presso le armate	Colonnello
Personale sanitario.	
Ispettore medico principale	Colonnello
Ispettore medico di 1ª classe	Maggiore
Ispettore medico di 2ª classe	Tenente colonnello
Medici capi	Capitano
Medici assistenti di 1ª classe	Tenente
Medici assistenti di 2ª classe	Sottotenente
Ispettori farmacisti	Maggiore
Farmacisti capi	Capitano
Farmacisti di 1ª classe	Tenente
Farmacisti di 2ª classe	Sottotenente
Personale amministrativo e contabile.	
Ispettore amministrativo di 1ª classe	Tenente colonnello
Ispettore amministrativo di 2ª classe	Maggiore
Commissario amministrativo di 1ª classe e contabile revisore	Capitano

militare al personale dell'Associazione della Croce Rossa italiana in

ASSEGNI E INDENNITÀ				ANNOTAZIONI
Stipendio annuo	Paga giornaliera	Indennità di entrata in campagna	Soprassoldo di guerra	
8000.—	—	1500.—	12.—	1. Al personale indicato nella presente tabella che si trovi nelle condizioni prescritte dalle norme in vigore per l'esercito per aver diritto alle indennità di guerra è pure dovuta una giornaliera razione viveri, ed al personale equiparato a grado di ufficiale è dovuta anche l'indennità perdita bagaglio, tenendo conto del grado risultante dalla equiparazione medesima.
8000.—	—	1500.—	12.—	
8400.—	—	1500.—	12.—	
6800.—	—	900.—	10.—	Ai delegati generali che si trovino nelle dette condizioni è, inoltre, dovuta l'indennità di carica annua di L. 1000 ed ai commissari presso le armate quella di L. 600.
5550.—	—	900.—	10.—	
4700.—	—	600.—	8.—	
3100.—	—	400.—	6.—	2. Coloro che, sono equiparati ad ufficiali superiori, nel caso che siano provvisti di cavallo proprio e facciano risultare tale circostanza mediante apposita dichiarazione del capo del comando corpo, o stabilimento militare presso il quale prestano servizio avranno diritto di ricevere dall'Amministrazione militare una razione foraggio, nonchè, all'occorrenza, la indennità perdita cavalli e bardatura, nella stessa misura che è stabilita per gli ufficiali.
2200.—	—	400.—	6.—	
5250.—	—	900.—	12.—	
4400.—	—	600.—	8.—	
2900.—	—	400.—	6.—	
2000.—	—	400.—	6.—	
6500.—	—	900.—	10.—	3. Tutto il personale dell'Associazione in servizio presso l'esercito in campagna, avrà diritto agli alloggi come i militari del R. esercito, in base al grado di equiparazione.
5250.—	—	900.—	10.—	
4400.—	—	600.—	8.—	4. Coloro che, per cause non dipendenti da infermità, prestino presso le truppe in guerra meno di quattro mesi di servizio, sono tenuti

CARICA E QUALIFICA	Grado militare corrispondente
Commissario amministrativo di 2ª classe e contabile di 1ª classe	Tenente
Commissario amministrativo di 3ª classe e contabile di 2ª classe	Sottotenente
Personale per l'assistenza spirituale.	
Ispettore di 1ª classe	
Ispettore di 2ª classe	
Cappellani	Tenente
Personale d'assistenza.	
Assistenti amministrativi	Maresciallo
Capo sorvegliante di 1ª classe	Sergente maggiore
Capo sorvegliante di 2ª classe	Sergente
Sorveglianti di 1ª classe	Caporale maggiore
Sorveglianti di 2ª classe	Caporale
Meccanici conducenti automobili	Caporale
Cuochi	Caporale
Aiutanti meccanici automobilisti	
Infermieri	
Aiutanti di cucina	Soldato
Attendenti	
Inservienti trombettieri	
Inserventi	

ASSEGNI E INDENNITÀ				ANNOTAZIONI
Stipendio annuo	Paga giornaliera	Indennità di entrata in campagna	Soprassoldo di guerra	
2900.—	—	400.—	6.—	a restituire tanti quarti dell'indennità di entrata in campagna percepita quanti sono i mesi di servizio prestati in meno dei quattro.
2000.—	—	400.—	6.—	5. Al termine della campagna sarà corrisposto un mese di stipendio o paga a tutto il personale cui è assegnato dalla presente tabella lo stipendio o la paga, purchè abbia servito presso le truppe in campagna per tutta la durata della campagna, oppure, nel caso che abbia assunto servizio dopo l'inizio della campagna, sia rimasto in servizio fino al termine della medesima e per un periodo non inferiore a 4 mesi.
—	—	—	—	
—	—	—	—	
2800.—	—	400.—	6.—	
—	4.10	—	2.50	6. Tutte le competenze fissate dalla presente tabella sono regolate dalle stesse norme che disciplinano le identiche, o corrispondenti, competenze dovute ai militari del R. esercito.
—	2.50	—	2.—	7. Il personale che presta servizio nell'interesse dell'amministrazione militare, ma non trovasi nelle condizioni volute dalle norme in vigore per l'esercito per aver diritto alle indennità di guerra, riceve a carico della detta amministrazione lo stipendio o la paga fissata dalla presente tabella, nonchè le indennità eventuali spettanti ai militari del R. esercito secondo l'equiparazione di grado.
—	2.—	—	2.—	
—	1.50	—	1.50	
—	1.45	—	1.50	
—	2.50	—	1.50	
—	2.50	—	1.50	
—	1.50	—	1.50	
—	1.40	—	1.50	
—	1.50	—	1.50	
—	1.30	—	1.50	
—	1.35	—	1.50	
—	1.30	—	1.50	

N. **487**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Delegazione all'Intendenza generale di riconoscere il diritto alle indennità per la perdita di cavalli, bardature e bagaglio. — Pagamento delle indennità.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 giugno 1915.

Visto il § 29 delle *norme* per la concessione delle indennità di guerra approvate col R. decreto 23 maggio 1915, n. 677 (circolare 374), il Ministero delega alla Intendenza generale dell'esercito la facoltà di riconoscere ed ammettere il diritto alle indennità stabilite per la perdita dei cavalli, delle bardature e del bagaglio sia per gli ufficiali sia per tutti gli altri personali ad essi equiparati addetti alle truppe in campagna.

Per conseguenza, le relative domande e dichiarazioni devono essere trasmesse alla suddetta Intendenza.

Per quanto riguarda la perdita dei cavalli, ammesso dalla Intendenza generale il diritto alla relativa indennità, non potrà esserne eseguito il pagamento se non in base ad una dichiarazione del consiglio d'amministrazione del corpo cui l'ufficiale è effettivo, dalla quale risulti se questi sia o no in debito verso il conto rimonta, ed, in caso affermativo, quale somma debba essere ritenuta sulle indennità ad estinzione del residuo debito verso il conto medesimo.

Il riparto che provvederà al pagamento inscriverà nel suo giornale di cassa: *in uscita* l'ammontare della indennità, ed *in entrata*, se del caso, la somma ritenuta a computo del debito verso il conto rimonta.

L'amministrazione del corpo inscriverà poi nel suo giornale mod. 11 R. A. l'ammontare dell'indennità a col. 17, con applicazione al capitolo 100 *ter* « Spese per la guerra », e porterà la somma ritenuta a saldo del debito verso il conto rimenta a col. 14 (conto proventi).

Si avverte, ad ogni buon fine, che nessuna indennità può essere corrisposta per perdite verificantesi prima del 23 maggio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **488.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento a scelta e ad anzianità per gli ufficiali in servizio attivo permanente del personale permanente dei distretti, per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 giugno 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti entro i quali devono essere compresi i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani in servizio attivo permanente del personale permanente dei distretti, per essere inscritti nei quadri suppletivi d'avanzamento a scelta e ad anzianità pel corrente anno 1915, siano i seguenti:

a scelta: tenenti colonnelli — 30 giugno 1913;
ad anzianità: maggiori — 30 giugno 1912;
Id. capitani — 30 settembre 1907.

I documenti d'avanzamento dovranno giungere al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **489.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1915-916.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 giugno 1915.

I comandi dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso, non appena possibile, un proporzionato numero di esemplari.

Fin d'ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo a tutti gli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso di cui riceveranno un competente numero, per distribuirle anche a richiesta, direttamente agli interessati.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo, i prefati comandi si atterranno alle norme contenute nel regolamento

per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla accademia militare (edizione 22 aprile 1903) messe in relazione con quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto. Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al n. 13 del regolamento stesso, per poi inviarle, con la massima sollecitudine, al collegio se favorevoli, direttamente al Ministero se sfavorevoli.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun aspirante, valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del 1908.

Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi di distretto inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che esse vengono presentate e riconosciute regolari, e, ad egni modo, non oltre i 5 giorni del termine ultimo fissato per la loro presentazione. Alle domande sarà pure unita la dichiarazione relativa alla visita medica subìta dal giovane e coll'espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario. Però, qualora questa dichiarazione contenesse l'indicazione di qualche carico penale, dovrà essere inviata, anzichè al collegio, a questo Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore), unitamente alle informazioni di cui sopra è cenno.

In quanto all'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, si seguirà nelle visite mediche l'ordine stabilito dal n. 6 del manifesto.

Le varie autorità mediche dovranno procedere alla visita in modo da evitare che siano dichiarati idonei giovani, i quali poi all'atto di contrarre in collegio l'arruolamento volontario, vengano riconosciuti inabili al servizio militare. Si dovrà quindi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, tenere sempre per base l'elenco delle imperfezioni o infermità che sono causa di detta inabilità, tanto per la costituzione fisica in genere, quanto per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.) quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1915-16.

1. Per l'anno scolastico 1915-16, saranno fatte ammissioni di nuovi allievi al 1° anno di corso dei collegi militari di Napoli e di Roma.

In detti collegi la durata degli studi è di tre anni, durante i quali gli allievi potranno seguire o gli studi dell'istituto tecnico limitati alla 2ª, 3ª e 4ª classe della sezione fisico-matematica o gli studi dell'intero corso liceale classico e nel solo collegio militare di Napoli anche quelli del liceo moderno.

Tanto l'istituto tecnico quanto il liceo presso i collegi militari sono parificati, per tutti gli effetti legali, a quelli dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Il numero di allievi da ammettersi in ciascun collegio è il seguente:

Roma	Napoli	
35	25	alla 2ª classe di istituto tecnico.
55	50	alla 1ª classe di liceo classico.
—	25	alla 1ª classe di liceo moderno.

La presentazione dei nuovi ammessi è fissata al 4 novembre p. v. ma è in facoltà dei comandanti di collegio di ammettere a datare dal 21 ottobre quegli aspiranti che abbiano conseguito il titolo scolastico nella 1ª sessione di esami e che risultino forniti di tutti gli altri requisiti voluti.

La presentazione degli aspiranti per la visita medica sarà stabilita dai comandanti dei collegi in base alla data prescritta per le ammissioni.

3. Le ammissioni hanno luogo soltanto per titoli, in base ai documenti scolastici, più sotto indicati.

I concorrenti dovranno però, ove ne sia il caso, sottoporsi ad una prova speciale per stabilirne il posto nella graduatoria di merito; prova che consisterà in un esame scritto di italiano ed orale di matematica, nei limiti dei programmi assegnati per la classe precedente a quella a cui aspira il candidato. Da questa prova sono esenti i giovani che abbiano conseguito il titolo nella 1ª sessione annuale di esami a meno che il loro numero non oltrepassi il numero massimo di allievi da ammettersi nei singoli corsi.

I concorrenti che avessero già conseguito la promozione alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) ed aspirassero all'ammissione dei collegi dichiarando nell'istanza di voler ripetere la classe saranno in ogni caso esenti da prova di graduatoria.

I comandanti di collegio fisseranno e faranno conoscere agli interessati la data di tali esami qualora dovessero aver luogo.

4. La graduatoria in base alla quale dovrà effettuarsi l'ammissione ai collegi resterà definitivamente formata iscrivendo in appositi elenchi:

1° gli aspiranti provvisti del certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª liceale o dalla 2ª alla 3ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica);

2° gli aspiranti con licenza ginnasiale o certificato di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico ottenuti nella prima sessione annuale di esami;

3° gli aspiranti con licenza ginnasiale o certificato di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico non ottenuti nella prima sessione annuale d'esami.

L'ordine di successione rispettivo in tale graduatoria è poi determinato:

a) dalla media dei punti di italiano e di matematica risultanti dal titolo di studio, nel caso che non vi siano gli esami di graduatoria;

b) dagli eventuali esami di graduatoria;

A parità di media avranno la precedenza i più giovani di età. I concorrenti che per la classificazione ottenuta rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano.

Gli aspiranti che abbiano semplicemente frequentato la 1ª classe liceale o la 2ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) saranno graduati come gli aspiranti di cui ai numeri 2 e 3, a seconda che abbiano o no conseguito la licenza ginnasiale o il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico nella prima sessione annuale di esami.

5. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono: aver compiuto 14 anni al 31 dicembre e non superato i 17 al 1° gennaio dell'anno in cui avviene l'ammissione in collegio, e cioè esser nati non prima del 1° gennaio 1898 e non dopo il 31 dicembre 1901.

Si avverte però che per il successivo passaggio alla scuola od all'accademia militare, anche gli allievi provenienti dai collegi militari, dovranno, nei riguardi dell'età, soddisfare alle stesse condizioni prescritte per tutti gli altri concorrenti.

6. L'ammissione è anche subordinata al possesso della idoneità fisica, che sarà accertata mediante:

1° visita medica presso il comando del distretto;

2° visita medica presso la sede del collegio.

A richiesta degli interessati potrà concedersi una terza visita collegiale, presso l'ospedale militare della città dove ha sede il collegio, visita, il cui risultato sarà *definitivo ed inappellabile*.

7. Nei collegi militari vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

8. Gli allievi dei collegi militari che al termine del corso otterranno la licenza e soddisfaranno ai prescritti limiti di età, saranno ammessi senza esame e con precedenza assoluta sugli altri concorrenti alla scuola militare, o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare alle stesse condizioni, però, degli altri aspiranti.

Quelli invece fra essi che rinuncino a proseguire gli studi all'accademia o alla scuola militare ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, però, coloro che desiderino possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e come questo valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio, colla vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, ma previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli istituti tecnici e per i licei.

9. Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

10. Il tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso scadrà irrevocabilmente il 15 ottobre prossimo venturo.

Il certificato di studi dovrà esser presentato insieme con la domanda. In ogni caso dovrà essere esibito non più tardi del 4 no-

vembre prossimo venturo, termine ultimo delle ammissioni in collegio.

11. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, firmate non dall'aspirante ma, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (coll'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono specificare il corso di studi che il giovane intende seguire ed essere presentate ai comandanti di distretto militare, nel termine suindicato, unitamente ai seguenti documenti:

a) Certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

b) Certificato del sindaco, da cui consti che il giovane è cittadino del Regno o tale considerato a termine del codice civile;

c) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovine, o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero o naturalizzato italiano;

e) Documenti scolastici e cioè:

1° se trattasi di aspiranti alla 1ª liceale, licenza ginnasiale ed eventualmente anche il certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª liceale;

2° se trattasi di aspiranti alla 2ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) certificato di ammissione o promozione alla 2ª classe di istituto tecnico ed eventualmente titolo superiore.

Il titolo di studio deve contenere i punti ottenuti nelle singole materie.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

12. All'atto dall'ammissione al collegio si dovrà pagare:

Lire 350 per primo corredo;

» 200 per retta trimestrale anticipata;

» 60 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;

Lire 0,10 marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni e notizie che oltre quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandi di collegio.

13. Si avverte che il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel regolamento di ammissione ai collegi e scuole militare (edizione Voghera, 1903) e perciò rimarranno senza effetto le domande a tale scopo dirette al Ministero stesso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **490**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra, a favore di militari, che si distinguano per atti di valore nella campagna del 1915, di quelli feriti, delle famiglie superstiti dei morti e di quelle dei richiamati bisognosi.** — (Segretariato generale). 25 giugno 1915.

Come risulta dalla nota — che si riporta — alcuni privati ed Enti, con sentimenti di elevato patriottismo e di ammirevole fratellanza, hanno elargito somme da devolversi a favore di militari, che si distinguano per atti di valore nella campagna del 1915, come pure a favore di quelli feriti, delle famiglie superstiti dei morti in combattimento, od in seguito ad esso, e di quelle dei richiamati bisognosi. Sono giunte, infine, offerte di ricovero per militari infermi a causa di ferite riportate in guerra.

Se ne dà comunicazione ai singoli comandi di corpi e servizi, con invito a provvedere, nel modo che riterranno più conveniente, perchè la conoscenza di dette elargizioni ed offerte abbia la massima diffusione tra i propri dipendenti.

1. *Ditta italiana Max Turkheimer*, Milano. — L. 500 a favore di quel valoroso che meglio ne sarà ritenuto meritevole dal Ministero.

2. *Luigi Frangi* (vivandiere del reggimento artiglieria a cavallo), Milano. — L. 100 a quel militare di truppa del reggimento, che si distingua per fatto eroico.

3. *Ercole Antonietti*, San Remo. — L. 500 al militare di truppa, che guadagnerà la prima medaglia d'oro al valor militare.

4 *Società italiana Vichers Terni*, Roma. — L. 25.000 per un fondo destinato a sovvenire le vedove e gli orfani dei nostri valorosi soldati combattenti.

5. *Edoardo Schott* (Albergo d'Italia), Udine. — L. 1000 a quella pattuglia di soldati, che prima pianterà la bandiera italiana su suolo triestino.

6. *Cav. ing. Angelo Lanzoni*, Pavia. — L. 500 a qualunque militare di truppa, appartenente al 27° reggimento artiglieria, che primo sarà insignito della medaglia al valor militare.

7. *Comm. Ugo Dozzio* (consigliere provinciale Belgioioso). — L. 1000 al primo animoso soldato del mandamento di Belgioioso, che sarà insignito della medaglia al valor militare.

8. *Giuseppe Clerici* (Industriale), Genova. — Cinque premi di lire 10,000 ciascuno, ai soldati, che conquisteranno le prime 5 bandiere nemiche.

9. *Ing. Alessandro Giunta*, Spadafora S. Martino. — L. 500 al primo soldato, di terra o di mare, nativo del comune di Spadafora S. Martino, che guadagnerà la medaglia d'oro al valor militare.

10. *On. avv Mario Abbiate*, Vercelli. — L. 500 al primo soldato del circondario di Vercelli, che sarà insignito della medaglia al valor militare.

11. *Deputazione provinciale di Girgenti*. — L. 1000 al primo militare, nativo della provincia di Girgenti, che conseguirà medaglia d'oro o d'argento al valor militare nella presente campagna.

12. *Barone Emilio De Chantal* (Maggiore nella riserva), Venezia. — L. 10,000 a quei soldati o graduati, dell'esercito o dell'armata, che conquisteranno le prime 10 bandiere nemiche, o che compiranno altri atti di valore ritenuti i più degni di premio dalle speciali commissioni militari.

13. *E. M. Borgo* (Fabbrica italiana velocipedi e motocicli), Torino. — L. 1000 al primo soldato italiano motociclista, che sarà decorato con medaglia d'argento per un atto di valore nella presente campagna per la grandezza d'Italia.

14. *Belisario Nicoletti*, Pesaro. — L. 1000 al primo soldato, che pianterà la bandiera a Trieste. — Inoltre L. 500 al primo soldato, che pianterà la bandiera a Trento.

15. *Giovanni Pedrotti*, Roma. — L. 500 al primo soldato delle truppe operanti contro il Trentino, che si renda degno di una medaglia al valore.

16. *Un anonimo*, Bologna. — L. 10,000 a quel militare, che per primo avrà conquistato una bandiera austro-ungarica sul campo di battaglia.

17. *Giuseppe Cellario*, Paraguay. — L. 1000 a quei soldati, che prenderanno la prima bandiera austriaca.

18. *Cassa di risparmio di Calabria Citeriore*, Cosenza. — L. 500 a quel militare del R. esercito e della R. guardia di finanza, appartenente alla provincia di Cosenza, che primo guadagnerà la medaglia d'argento al valor militare.

19. *Rodolfo Subert*, Milano. — L. 1000 al primo soldato italiano, che in combattimento s'impadronisca di una bandiera austriaca.

20. *Cav. Vittorio Nati*, Milano. — L. 1000 al valoroso, che conquisterà la prima bandiera austriaca.

21. *Associazione « Premio al valore »*, Milano. — Cinque premi, di L. 1000 ciascuno, a quei militari di truppa del R. esercito e della R. marina, che verranno decorati con la medaglia d'oro.

22 *Luigi De Simoni* (Capitano nella riserva), Milano. — L. 350 al militare del 68° reggimento fanteria, che primo sarà fregiato della medaglia d'oro o d'argento al valor militare; se morto, alla famiglia.

23. *Tommaso Pietropaolo* (Pasticciere), Delianova (Calabria) — Offre una scatola dei migliori prodotti del suo laboratorio a tutti gli appartenenti all'esercito, che, nel dì dell'occupazione di Trento e Trieste, compiranno atti di eroismo tali da meritare la medaglia d'oro al valore militare.

24. *Conte Eugenio Brunetta d'Usseaux*, Mazzè (Torino). — Offre la sua villa in Mazzè, per essere adibita ad ospedale per graduati convalescenti.

25. *Società Anonima consumatori gas-luce*, Torino. — L. 1000 a favore degli automobilisti feriti in guerra.

26. *Ing. Massimo Pellegrini*, Torino. — L. 2400 a favore dei soldati della 1ª compagnia automobilisti, che si distingueranno durante la guerra.

27. *Avv. Achille Barbaro* (Membro giunta amministrativa), Ferrara. — L. 500 al primo soldato, nato e domiciliato nella provincia di Ferrara, che sarà fregiato della medaglia d'oro o d'argento al valor militare.

28. *Avv. Giuseppe Sichemberger*. — L. 1000 quale contributo a favore delle famiglie dei richiamati.

29. *Michele Fattorusso* (Negoziante), Napoli. — Dieci premi, di lire 100 ciascuno, per altrettante famiglie delle classi popolari della città di Napoli, i cui membri si siano distinti per atti di valore, degni di menzione, di fronte al nemico.

30. *Cav. Alessandro Zabban*, Bologna. — L. 1000 al primo sottufficiale o soldato del 27° reggimento fanteria, che otterrà la medaglia al valor militare. Inoltre L. 1000 per ciascuno ai tre primi sottufficiali o soldati bolognesi, che otterranno la medaglia d'argento.

31. *Cav. dott. Francesco Centanini* (Capitano dei bersaglieri nella riserva), Stanghella (Padova). — L. 1000 al primo bersagliere, che avrà meritato la medaglia d'oro al valor militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **491.** — RECLUTAMENTO. — **Capilista provenienti dalla classe 1893, stati rimandati alle sedute straordinarie del luglio prossimo, e che nelle sedute stesse saranno giudicati idonei ed arruolati.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 giugno 1915.

Col n. 7, lettera *a*) della circolare n. 493 pubblicata nel *giornale militare* del 1914 venne disposto che i capilista provenienti dalla classe 1893 che fossero giudicati affetti da infermità che non possono dar luogo alla riforma se non dopo trascorso l'intiero periodo della rivedibilità, dovessero essere rimandati a speciali sedute straordinarie da indirsi nel prossimo mese di luglio.

A complemento delle disposizioni impartite con la citata circolare questo Ministero determina:

1. Quelli dei predetti capilista che in tali nuove visite saranno giudicati idonei al servizio militare ed arruolati, verranno subito avviati, qualunque sia la categoria di arruolamento, al distretto militare nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva, per essere assegnati ad un corpo con le norme di cui ai seguenti numeri 4 e 5.

Per conseguenza gli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva provvederanno perchè al termine di ciascuna delle predette sedute straordinarie siano spediti al distretto militare i fogli matricolari degli arruolati in 1ª e in 2ª categoria. Per i giovani assegnati alla 3ª categoria verranno inviati dei fogli isolati del ruolo modello 57-*B*, in base ai quali i comandi di distretto disporranno perchè i giovani medesimi siano aggiunti sul ruolo degli arruolati in 3ª categoria spedito al termine della sessione della leva.

Eguale provvedimento dovrà seguirsi per quei capilista provenienti dalla classe 1894 od anche inscritti della classe 1895 che fossero stati eventualmente rimandati alle predette sedute straordinarie del luglio prossimo siccome affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo.

2. I capilista e gli inscritti che siano stati rimandati alle sedute del luglio prossimo in seguito a visita per delegazione subita presso il consiglio di leva di un circondario diverso dal proprio, potranno essere rivisitati in tali sedute dallo stesso consiglio di leva delegato, senza che occorra da parte loro la presentazione di una nuova domanda in carta bollata, nè il compimento delle altre pratiche prescritte per ottenere l'ammissione ad una seconda visita per delegazione.

3. Alla data del 1° agosto p. v. gli uffici di leva trasmetteranno al Ministero (direzione generale leva e truppa) un elenco numerico con l'indicazione della cifra dei capilista provenienti dalla classe 1883 stati rimandati alle dette sedute straordinarie e della cifra di quelli che nelle sedute medesime sasanno stati arruolati nelle tre categorie.

4. L'assegnazione ai corpi dei capilista stati arruolati nella 1ª, 2ª e 3ª categoria avrà luogo collo stesso sistema che si applica agli uomini che si presentano isolatamente alle armi.

I comandi dei distretti militari pertanto, di mano in mano che saranno loro avviati dai consigli di leva gli uomini dei quali trattasi, li assegneranno subito ai corpi con le medesime norme emanate colla circolare 371 del *giornale militare* del corrente anno ed in base alle tabelle numeriche diramate il 22 maggio u. s. colle quali fu provveduto all'assegnazione di militari non istruiti di 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Detti uomini saranno perciò assegnati a tutte le armi e corpi compresi nelle tabelle stesse, sia a complemento delle quote in esse indicate, sia in eccedenza alle quote stesse.

5. Gli uomini di cui trattasi verranno subito avviati ai depositi dei corpi ed alle sedi enumerate al numero III delle avvertenze poste in calce alle tabelle di assegnazione sopraindicate, ed a tal fine i comandi dei distretti militari prenderanno accordi col comando militare di stazione, ove esista, oppure col capo delle stazione ferroviaria locale.

6. Ultimate le assegnazioni, i comandi dei distretti militari invieranno al Ministero (direzione generale leva e truppa) un rendiconto conforme al modello allegato n. 3 alla circolare 371 sopracitata. *Il Ministro* — ZUPELLI.

N. **492.** — TRASPORTI. — **Varianti al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 25 giugno 1915.

In seguito ad accordi intervenuti col Ministero dei lavori pubblici (ufficio speciale delle ferrovie) la « Società veneta per costruzione ed esercizio delle ferrovie secondarie » ha modificato le proprie tabelle degli aumenti previsti dall'art. 11 della legge 14 luglio 1912, n. 835 (autorizzati col decreto ministeriale n. 914 del 18 luglio 1914) nel mede risultante dalle seguenti, le quali sostituiscono quelle di cui all'allegato n. 2 *D* al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno (edizione 1° luglio 1911) quale fu modificato con la 1ª appendice pubblicata con determinazione ministeriale 26 febbraio 1915.

ALLEGATO N. 2-*d*

TABELLA A

Soprattassa del 9 % applicabile sulle ferronie e tramvie esercitate dalla Società Veneta in esecuzione al Decreto Ministeriale N. 914 del 18 Luglio 1914 a tutti i trasporti dei viaggiatori in base alle Concessioni speciali, eccettuata la Concessione C, alla tariffa militare e con biglietti di abbonamento.

PREZZI DI TRASPORTO			Ammontare della soprattassa	PREZZI DI TRASPORTO			Ammontare della soprattassa
fino a L.	0. 80		0. 05	da L.	13. 65 a L.	14. 15	1. 25
da L.	0. 85 a L.	1. 35	0. 10	»	14. 20 »	14. 70	1. 30
»	1. 40 »	1. 90	0. 15	»	14. 75 »	15. 25	1. 35
»	1. 95 »	2. 50	0. 20	»	15. 30 »	15. 80	1. 40
»	2. 55 »	3. 05	0. 25	»	15. 85 »	16. 35	1. 45
»	3. 10 »	3. 60	0. 30	»	16. 40 »	16. 90	1. 50
»	3. 65 »	4. 15	0. 35	»	16. 95 »	17. 50	1. 55
»	4. 20 »	4. 70	0. 40	»	17. 55 »	18. 05	1. 60
»	4. 75 »	5. 25	0. 45	»	18. 10 »	18. 60	1. 65
»	5. 30 »	5. 80	0. 50	»	18. 65 »	19. 15	1. 70
»	5. 85 »	6. 35	0. 55	»	19. 20 »	19. 70	1. 75
»	6. 40 »	6. 90	0. 60	»	19. 75 »	20. 25	1. 80
»	6. 95 »	7. 50	0. 65	»	20. 30 »	20. 80	1. 85
»	7. 55 »	8. 05	0. 70	»	20. 85 »	21. 35	1. 90
»	8. 10 »	8. 60	0. 75	»	21. 40 »	21. 90	1. 95
»	8. 65 »	9. 15	0. 80	»	21. 95 »	22. 50	2. —
»	9. 20 »	9. 70	0. 85	»	22. 55 »	23. 05	2. 05
»	9. 75 »	10. 25	0. 90	»	23. 10 »	23. 60	2. 10
»	10. 30 »	10. 80	0. 95	»	23. 65 »	24. 15	2. 15
»	10. 85 »	11. 35	1. —	»	24. 20 »	24. 70	2. 20
»	11. 40 »	11. 90	1. 05	»	24. 75 »	25. 25	2. 25
»	11. 95 »	12. 50	1. 10	»	25. 30 »	25. 80	2. 30
»	12. 55 »	13. 05	1. 15	»	25. 85 »	26. 35	2. 35
»	13. 10 »	13. 60	1. 20	»	26. 40 »	26. 90	2. 40

N.B. — Sono esenti da qualsiasi aumento i trasporti dei viaggiatori in base alle Concessioni speciali ed alla Tariffa militare fino alla percorrenza di 2 Km.

PREZZI DI TRASPORTO			Ammontare della sopratassa	PREZZI DI TRASPORTO			Ammontare della sopratassa
da L.	26.95 a L.	27.50	2.45	da L.	43.65 a L.	44.15	3.95
»	27.55 »	28.05	2.50	»	44.20 »	44.70	4.—
»	28.10 »	28.60	2.55	»	44.75 »	45.25	4.05
»	28.65 »	29.15	2.60	»	45.30 »	45.80	4.10
»	29.20 »	29.70	2.65	»	45.85 »	46.35	4.15
»	29.75 »	30.25	2.70	»	46.40 »	46.90	4.20
»	30.30 »	30.80	2.75	»	46.95 »	47.50	4.25
»	30.85 »	31.35	2.80	»	47.55 »	48.05	4.30
»	31.40 »	31.90	2.85	»	48.10 »	48.60	4.35
»	31.95 »	32.50	2.90	»	48.65 »	49.15	4.40
»	32.55 »	33.05	2.95	»	49.20 »	49.70	4.45
»	33.10 »	33.60	3.—	»	49.75 »	50.25	4.50
»	33.65 »	34 15	3.05	»	50.30 »	50.80	4.55
»	34.20 »	34.70	3.10	»	50.85 »	51.35	4.60
»	34.75 »	35.25	3.15	»	51.40 »	51.90	4.65
»	35.30 »	35.80	3.20	»	51.95 »	52.50	4.70
»	35.85 »	36.35	3.25	»	52.55 »	53.05	4.75
»	36.40 »	36.90	3.30	»	53.10 »	53.60	4.80
»	36.95 »	37.50	3.35	»	53.65 »	54.15	4.85
»	37.55 »	38.05	3.40	»	54.20 »	54.70	4.90
»	38.10 »	38.60	3.45	»	54.75 »	55.25	4.95
»	38.65 »	39.15	3.50	»	55.30 »	55.80	5.—
»	39.20 »	39.70	3.55	»	55.85 »	56.35	5.05
»	39.75 »	40.25	3.60	»	56.40 »	56.90	5.10
»	40.30 »	40.80	3.65	»	56.95 »	57.50	5.15
»	40.85 »	41.35	3.70	»	57.55 »	58.05	5.20
»	41.40 »	41.90	3.75	»	58.10 »	58.60	5.25
»	41.95 »	42.50	3.80	»	58.65 »	59.15	5.30
»	42.55 »	43.05	3.85	»	59.20 »	59.70	5.35
»	43.10 »	43.60	3.90	»	59.75 »	60.25	5.40

N.B — Sono esenti da qualsiasi aumento i trasporti dei viaggiatori in base alle Concessioni speciali ed alla Tariffa militare fino alla percorrenza di 2 Km.

PREZZI DI TRASPORTO	Ammontare della soprattassa	PREZZI DI TRASPORTO	Ammontare della soprattassa
da L. 60. 30 a L. 60. 80	5. 45	da L. 76. 95 a L. 77. 50	6. 95
» 60. 85 » 61. 35	5. 50	» 77. 55 » 78. 05	7. —
» 61. 40 » 61. 90	5. 55	» 78. 10 » 78. 60	7. 05
» 61. 95 » 62. 50	5. 60	» 78. 65 » 79. 15	7. 10
» 62. 55 » 63. 05	5. 65	» 79. 20 » 79. 70	7. 15
» 63. 10 » 63. 60	5. 70	» 79. 75 » 80. 25	7. 20
» 63. 65 » 64. 15	5. 75	» 80. 30 » 80. 80	7. 25
» 64. 20 » 64. 70	5. 80	» 80. 85 » 81. 35	7. 30
» 64. 75 » 65. 25	5. 85	» 81. 40 » 81. 90	7. 35
» 65. 30 » 65. 80	5. 90	» 81. 95 » 82. 50	7. 40
» 65. 85 » 66. 35	5. 95	» 82. 55 » 83. 05	7. 45
» 66. 40 » 66. 90	6. —	» 83. 10 » 83. 60	7. 50
» 66. 95 » 67. 50	6. 05	» 83. 6 : » 84. 15	7. 55
» 67. 55 » 68. 05	6. 10	» 84. 20 » 84. 70	7. 60
» 68. 10 » 68. 60	6. 15	» 84. 75 » 85. 25	7. 65
» 68. 65 » 69. 15	6. 20	» 85. 30 » 85. 80	7. 70
» 69. 20 » 69. 70	6. 25	» 85. 85 » 86. 35	7. 75
» 69. 75 » 70. 25	6. 30	» 86. 40 » 86. 90	7. 80
» 70. 30 » 70. 80	6. 35	» 86. 95 » 87. 50	7. 85
» 70. 85 » 71. 35	6. 40	» 87. 55 » 88. 05	7. 90
» 71. 40 » 71. 90	6. 45	» 88. 10 » 88. 60	7. 95
» 71. 95 » 72. 50	6. 50	» 88. 65 » 89. 15	8. —
» 72. 55 » 73. 05	6. 55	» 89. 20 » 89. 70	8. 05
» 73. 10 » 73. 60	6. 60	» 89. 75 » 90. 25	8. 10
» 73. 65 » 74. 15	6. 65	» 90. 30 » 90. 80	8. 15
» 74. 20 » 74. 70	6. 70	» 90. 85 » 91. 35	8. 20
» 74. 75 » 75. 25	6. 75	» 91. 40 » 91. 90	8. 25
» 75. 30 » 75. 80	6. 80	» 91. 95 » 92. 50	8. 30
» 75. 85 » 76. 35	6. 85	» 92. 55 » 93. 05	8. 35
» 76. 40 » 76. 90	6. 90	» 93. 10 » 93. 60	8. 40

N.B. — Sono esenti da qualsiasi aumento i trasporti dei viaggiatori in base alle Concessioni speciali ed alla Tariffa militare fino alla percorrenza di 2 Km.

PREZZI DI TRASPORTO	Ammontare della sopratassa	PREZZI DI TRASPORTO	Ammontare della sopratassa
da L. 93.65 a L. 94.15	8.45	da L. 110.30 a L. 110.80	9.95
» 94.20 » 94.70	8.50	» 110.85 » 111.35	10.—
» 94.75 » 95.25	8.55	» 111.40 » 111.90	10.05
» 95.30 » 95.80	8.60	» 111.95 » 112.50	10.10
» 95.85 » 96.35	8.65	» 112.55 » 113.05	10.15
» 96.40 » 96.90	8.70	» 113.10 » 113.60	10.20
» 96.95 » 97.50	8.75	» 113.65 » 114.15	10.25
» 97.55 » 98.05	8.80	» 114.20 » 114.70	10.30
» 98.10 » 98.60	8.85	» 114.75 » 115.25	10.35
» 98.65 » 99.15	8.90	» 115.30 » 115.80	10.40
» 99.20 » 99.70	8.95	» 115.85 » 116.35	10.45
» 99.75 » 100.25	9.—	» 116.40 » 116.90	10.50
» 100.30 » 100.80	9.05	» 116.95 » 117.50	10.55
» 100.85 » 101.35	9.10	» 117.55 » 118.05	10.60
» 101.40 » 101.90	9.15	» 118.10 » 118.60	10.65
» 101.95 » 102.50	9.20	» 118.65 » 119.15	10.70
» 102.55 » 103.05	9.25	» 119.20 » 119.70	10.75
» 103.10 » 103.60	9.30	» 119.75 » 120.25	10.80
» 103.65 » 104.15	9.35	» 120.30 » 120.80	10.85
» 104.20 » 104.70	9.40	» 120.85 » 121.35	10.90
» 104.75 » 105.25	9.45	» 121.40 » 121.90	10.95
» 105.30 » 105.80	9.50	» 121.95 » 122.50	11.—
» 105.85 » 106.35	9.55	» 122.55 » 123.05	11.05
» 106.40 » 106.90	9.60	» 123.10 » 123.60	11.10
» 106.95 » 107.50	9.65	» 123.65 » 124.15	11.15
» 107.55 » 108.05	9.70	» 124.20 » 124.70	11.20
» 108.10 » 108.60	9.75	» 124.75 » 125.25	11.25
» 108.65 » 109.15	9.80	» 125.30 » 125.80	11.30
» 109.20 » 109.70	9.85	» 125.85 » 126.35	11.35
» 109.75 » 110.25	9.90	» 126.40 » 126.90	11.40

N.B. — Sono esenti da qualsiasi aumento i trasporti dei viaggiatori in base alle Concessioni speciali ed alla Tariffa militare fino alla percorrenza di 2 Km.

PREZZI DI TRASPORTO	Ammontare della soprattassa	PREZZI DI TRASPORTO	Ammontare della soprattassa
da L. 126.95 a L. 127.50	11.45	da L. 138.65 a L. 139.15	12.50
» 127.55 » 128.05	11.50	» 139.20 » 139.70	12.55
» 128.10 » 128.60	11.55	» 139.75 » 140.25	12.60
» 128.65 » 129.15	11.60	» 140.30 » 140.80	12.65
» 129.20 » 129.70	11.65	» 140.85 » 141.35	12.70
» 129.75 » 130.25	11.70	» 141.40 » 141.90	12.75
» 130.30 » 130.80	11.75	» 141.95 » 142.50	12.80
» 130.85 » 131.35	11.80	» 142.55 » 143.05	12.85
» 131.40 » 131.90	11.85	» 143.10 » 143.60	12.90
» 131.95 » 132.50	11.90	» 143.65 » 144.15	12.95
» 132.55 » 133.05	11.95	» 144.20 » 144.70	13.—
» 133.10 » 133.60	12.—	» 144.75 » 145.25	13.05
» 133.65 » 134.15	12.05	» 145.30 » 145.80	13.10
» 134.20 » 134.70	12.10	» 145.85 » 146.35	13.15
» 134.75 » 135.25	12.15	» 146.40 » 146.90	13.20
» 135.30 » 135.80	12.20	» 146.95 » 147.50	13.25
» 135.85 » 136.35	12.25	» 147.55 » 148.05	13.30
» 136.40 » 136.90	12.30	» 148.10 » 148.60	13.35
» 136.95 » 137.50	12.35	» 148.65 » 149.15	13.40
» 137.55 » 138.05	12.40	» 149.20 » 149.70	13.45
» 138.10 » 138.60	12.45	» 149.75 » 150.25	13.50

N.B. — Sono esenti da qualsiasi aumento i trasporti dei viaggiatori in base alle Concessioni speciali ed alla Tariffa militare fino alla percorrenza di 2 Km.

Segue ALLEGATO N. 2-*d*

TABELLA B

Soprattassa del 6 % applicabile sulle ferrovie e tramvie esercitate dalla Società Veneta in esecuzione al Decreto Ministeriale N. 914 del 18 Luglio 1914 a tutti i trasporti dei viaggiatori con biglietti: a) a tariffa ordinaria; b) *in base alla Concessione speciale C;* c) *con riduzione inferiore al 40 %, nonchè ai trasporti dei bagagli, cani, numerario, preziosi e merci a grande velocità.*

PREZZI DI TRASPORTO	Ammontare della soprattassa	PREZZI DI TRASPORTO	Ammontare della soprattassa
fino a L. 1.25	0.05	da L. 19.60 a L. 20.40	1.20
da L. 1.30 a L. 2.05	0.10	» 20.45 » 21.25	1.25
» 2.10 » 2.90	0.15	» 21.30 » 22.05	1.30
» 2.95 » 3.75	0.20	» 22.10 » 22.90	1.35
» 3.80 » 4.55	0.25	» 22.95 » 23.75	1.40
» 4.60 » 5.40	0.30	» 23.80 » 24.55	1.45
» 5.45 » 6.25	0.35	» 24.60 » 25.40	1.50
» 6.30 » 7.05	0.40	» 25.45 » 26.25	1.55
» 7.10 » 7.90	0.45	» 26.30 » 27.05	1.60
» 7.95 » 8.75	0.50	» 27.10 » 27.90	1.65
» 8.80 » 9.55	0.55	» 27.95 » 28.75	1.70
» 9.60 » 10.40	0.60	» 28.80 » 29.55	1.75
» 10.45 » 11.25	0.65	» 29.60 » 30.40	1.80
» 11.30 » 12.05	0.70	» 30.45 » 31.25	1.85
» 12.10 » 12.90	0.75	» 31.30 » 32.05	1.90
» 12.95 » 13.75	0.80	» 32.10 » 32.90	1.95
» 13.80 » 14.55	0.85	» 32.95 » 33.75	2.—
» 14.60 » 15.40	0.90	» 33.80 » 34.55	2.05
» 15.45 » 16.25	0.95	» 34.60 » 35.40	2.10
» 16.30 » 17.05	1.—	» 35.45 » 36.25	2.15
» 17.10 » 17.90	1.05	» 36.30 » 37.05	2.20
» 17.95 » 18.75	1.10	» 37.10 » 37.90	2.25
» 18.80 » 19.55	1.15	» 37.95 » 38.75	2.30

N.B. — Sono esenti da qualsiasi aumento i trasporti dei viaggiatori in base alle Concessioni speciali ed alla Tariffa militare fino alla percorrenza di 2 Km.

PREZZI DI TRASPORTO			Ammontare della soprattassa	PREZZI DI TRASPORTO			Ammontare della soprattassa
da L.	38.80 a L.	39.55	2.35	da L.	63.80 a L.	64.55	3.85
»	39.60 »	40.40	2.40	»	64.60 »	65.40	3.90
»	40.45 »	41.25	2.45	»	65.45 »	66.25	3.95
»	41.30 »	42.05	2.50	»	66.30 »	67.05	4.—
»	42.10 »	42.90	2.55	»	67.10 »	67.90	4.05
»	42.95 »	43.75	2.60	»	67.95 »	68.75	4.10
»	43.80 »	44.55	2.65	»	68.80 »	69.55	4.15
»	44.60 »	45.40	2.70	»	69.60 »	70.40	4.20
»	45.45 »	46.25	2.75	»	70.45 »	71.25	4.25
»	46.30 »	47.05	2.80	»	71.30 »	72.05	4.30
»	47.10 »	47.90	2.85	»	72.10 »	72.90	4.35
»	47.95 »	48.75	2.90	»	72.95 »	73.75	4.40
»	48.80 »	49.55	2.95	»	73.80 »	74.55	4.45
»	49.60 »	50.40	3.—	»	74.60 »	75.40	4.50
»	50.45 »	51.25	3.05	»	75.45 »	76.25	4.55
»	51.30 »	52.05	3.10	»	76.30 »	77.05	4.60
»	52.10 »	52.90	3.15	»	77.10 »	77.90	4.65
»	52.95 »	53.75	3.20	»	77.95 »	78.75	4.70
»	53.80 »	54.55	3.25	»	78.80 »	79.55	4.75
»	54.60 »	55.40	3.30	»	79.60 »	80.40	4.80
»	55.45 »	56.25	3.35	»	80.45 »	81.25	4.85
»	56.30 »	57.05	3.40	»	81.30 »	82.05	4.90
»	57.10 »	57.90	3.45	»	82.10 »	82.90	4.95
»	57.95 »	58.75	3.50	»	82.95 »	83.75	5.—
»	58.80 »	59.55	3.55	»	83.80 »	84.55	5.05
»	59.60 »	60.40	3.60	»	84.60 »	85.40	5.10
»	60.45 »	61.25	3.65	»	85.45 »	86.25	5.15
»	61.30 »	62.05	3.70	»	86.30 »	87.05	5.20
»	62.10 »	62.90	3.75	»	87.10 »	87.90	5.25
»	62.95 »	63.75	3.80	»	87.95 »	88.75	5.30

N.B. — Sono esenti da qualsiasi aumento i trasporti dei viaggiatori in base alle Concessioni speciali ed alla Tariffa militare fino alla percorrenza di 2 Km.

PREZZI DI TRASPORTO			Ammontare della sopratassa	PREZZI DI TRASPORTO			Ammontare della sopratassa
da L.	88.80 a L.	89.55	5.35	da L.	94.60 a L.	95.40	5.70
»	89.60 »	90.40	5.40	»	95.45 »	96.25	5.75
»	90.45 »	91.25	5.45	»	96.30 »	97.05	5.80
»	91.30 »	92.05	5.50	»	97.10 »	97.90	5.85
»	92.10 »	92.90	5.55	»	97.95 »	98.75	5.90
»	92.95 »	93.75	5.60	»	98.80 »	99.55	5.95
»	93.80 »	94.55	5.65	»	99.60 »	100.40	6.—

N.B. — Sono esenti da qualsiasi aumento i trasporti dei viaggiatori in base alle Concessioni speciali ed alla Tariffa militare fino alla percorrenza di 2 Km.

Segue ALLEGATO N 2-*d*

TABELLA C

Soprattassa del 3 % applicabile sulle ferrovie esercitate dalla Società Veneta in esecuzione al Decreto Ministeriale N. 914 del 18 Luglio 1914 ai trasporti a Piccola Velocità accelerata ed a Piccola Velocità ordinaria.

PREZZI DI TRASPORTO	Ammontare della soprattassa	PREZZI DI TRASPORTO	Ammontare della soprattassa
fino a L. 2. 50	0. 05	da L. 50. 85 a L. 52. 50	1. 55
da L. 2. 55 a L. 4. 15	0. 10	» 52. 55 » 54. 15	1. 60
» 4. 20 » 5. 80	0. 15	» 54. 2 0 » 55. 80	1. 65
» 5. 85 » 7. 50	0. 20	» 55. 85 » 57. 50	1. 70
» 7. 55 » 9. 15	0. 25	» 57. 55 » 59. 15	1. 75
» 9. 20 » 10. 80	0. 30	» 59. 20 » 60. 80	1. 80
» 10. 85 » 12. 50	0. 35	» 60. 85 » 62. 50	1. 85
» 12. 55 » 14. 15	0. 40	» 62. 55 » 64. 15	1. 90
» 14. 20 » 15. 80	0. 45	» 64. 20 » 65. 80	1. 95
» 15. 85 » 17. 50	0. 50	» 65. 85 » 67. 50	2. —
» 17. 55 » 19. 15	0. 55	» 67. 55 » 69. 15	2. 05
» 19. 20 » 20. 80	0. 60	» 69. 20 » 70. 80	2. 10
» 20. 85 » 22. 50	0. 65	» 70. 85 » 72. 50	2. 15
» 22. 55 » 24. 15	0. 70	» 72. 55 » 74. 15	2. 20
» 24. 20 » 25. 80	0. 75	» 74. 20 » 75. 80	2. 25
» 25. 85 » 27. 50	0. 80	» 75. 85 » 77. 50	2. 30
» 27. 55 » 29. 15	0. 85	» 77. 55 » 79. 15	2. 35
» 29. 20 » 30. 80	0. 90	» 79. 20 » 80. 80	2. 40
» 30. 85 » 32. 50	0. 95	» 80. 85 » 82. 50	2. 45
» 32. 55 » 34. 15	1. —	» 82. 55 » 84. 15	2. 50
» 34. 20 » 35. 80	1. 05	» 84. 20 » 85. 80	2. 55
» 35. 85 » 37. 50	1. 10	» 85. 85 » 87. 50	2. 60
» 37. 55 » 39. 15	1. 15	» 87. 55 » 89. 15	2. 65
» 39. 20 » 40. 80	1. 20	» 89. 20 » 90. 80	2. 70
» 40. 85 » 42. 50	1. 25	» 90. 85 » 92. 50	2. 75
» 42. 55 » 44. 15	1. 30	» 92. 55 » 94. 15	2. 80
» 44. 20 » 45. 80	1. 35	» 94. 20 » 95. 80	2. 85
» 45. 85 » 47. 50	1. 40	» 95. 85 » 97. 50	2. 90
» 47. 55 » 49. 15	1. 45	» 97. 55 » 99. 15	2. 95
» 49. 20 » 50. 80	1. 50	» 99. 20 » 100. 80	3. —

Il Ministero si riserva di pubblicare, in seguito, il fascicoletto di varianti al citato Regolamento; intanto le amministrazioni militari prenderanno nota di questa circolare alle pagine 119 *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i*, *l*, *m* e *n* della detta appendice.

Ministro — ZUPELLI.

N. **493**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dello specchio n. 16 « Caricamento dell'ospedale da campo » e della 1ª serie di aggiunte e varianti allo specchio stesso.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 25 giugno 1915.

Colla data aprile 1915, è stato pubblicato lo specchio n. 16 « Caricamento dell'ospedale da campo da 100 letti » e la prima serie di aggiunte e varianti allo specchio stesso.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne curerà la distribuzione ai comandi ed uffici sottoindicati nella quantità per ognuno segnata:

Al comando del corpo di stato maggiore . . .	copie n.	18
Ad ogni comando di corpo d'armata	»	1
Ad ogni comando di divisione territoriale . . .	»	1
All'ispettorato di sanità militare	»	3
Ad ogni direzione di sanità militare	»	1
Ad ogni ospedale militare	»	2
Alla farmacia centrale militare	»	5
Alla scuola d'applicazione di sanità militare . .	»	3

Lo specchio predetto sostituisce l'altro di pari numero (Indice alfabetico e tabelle di disposizioni degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dell'ospedale da campo da 100 letti), edizione 1902, il quale rimane pertanto abolito.

Gli ospedali territoriali che hanno in carico ospedali da campo da 100 letti si asterranno dal richiedere gli specchi di caricamento che ad essi occorrerebbero in relazione al numero delle unità che hanno in dotazione, avendo già il Ministero disposto che gli specchi stessi siano distribuiti assieme ai materiali occorrenti per la trasformazione degli ospedali di antico modello, come da disposizioni già impartite (dispaccio n. 6507, dell'8 giugno 1915).

Siccome però non è possibile riordinare subito, secondo il nuovo specchio, tutti gli ospedali da campo da 100 letti, così lo specchio stesso andrà in vigore per ora, soltanto per quelli

che potranno riordinarsi e poscia successivamente per gli altri a misura che le circostanze ne permetteranno il riordinamento secondo le norme date col succitato dispaccio n. 6507.

Per gli ospedali da 100 letti che non potranno trasformarsi pel momento, resterà pertanto in vigore lo specchio dell'edizione 1902, fino quando il loro riordinamento si sarà potuto integralmente compiere.

Le copie dello specchio n. 16 dell'edizione 1902 che eventualmente fossero ancora disponibili presso l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari saranno alienate come carta da macero. Nello stesso modo saranno pure alienate le copie che attualmente trovansi negli ospedali da 100 letti, di mano in mano che il caricamento degli ospedali stessi sarà completo secondo il nuovo specchio.

Le copie dello specchio n. 16, edizione aprile 1912, che dopo effettuata la distribuzione rimarranno ancora disponibili, saranno tenute in deposito dal menzionato ufficio di personali militari vari per eventuali futuri bisogni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **494.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del cannone da 149 A (Pubblicazione n. 155).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 giugno 1915.

È stato pubblicato il predetto fascicolo di tavole di tiro pel cannone da 149 A (Pubblicazione n. 155).

I comandi, corpi ed uffici interessati, richiederanno all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, il numero di copie loro occorrenti, come risulta dal seguente specchio:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	10
» di armata	»	6
» d'artiglieria da fortezza	»	6
» » da campagna	»	4
Reggimento d'artiglieria da fortezza	»	50
» » da campagna	»	14
» campale pesante, a cavallo e da montagna	»	3
Ispettorato generale di artiglieria	»	18
» delle costruzioni d'artiglieria. . . .	»	12
Scuola di guerra	»	10

Comando scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia	copie	n. 10
Comando in 2° scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	10
Comando in 2° accademia militare	»	10
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	10
Stabilimenti d'artiglieria	»	2
Scuola centrale artiglieria da fortezza	»	6
» » » da campagna	»	4
» militare	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	10

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 444, pag. 1108, 5ª riga, *invece di:* « larghezza di mm. 32 », *leggasi:* « lunghezza di mm. 32 ».

Circolare n. 449, pag. 1118, riga quart'ultima, *invece di:* « distinta », *leggasi:* « di stima ».

Circolare n. 458, pag. 1138, 1ª riga, *invece di:* comando d'artiglieria da fortezza, *leggasi:* « comando di reggimento di artiglieria da fortezza ».

Circolare n. 472, pag. 1158. Nel titolo della circolare, dopo la dicitura, *aggiungere:* n. 904.

La stessa aggiunta deve farsi a pag. 1117 nel titolo di detta circolare.

Nell'errata-corrige a pag. 1013 (dispensa 37ª), ai numeri della circolare 389 e 390, *leggasi rispettivamente:* 398 e 399.

Prezzo della presente dispensa L. 0,35

(94) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1915 — 28 giugno

1915 GIUGNO 27. - N. **495**. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916 *Pag.* 1217

27. - » **496**. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1915-916, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . » 1329

27. - » **497**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito . . . . . » 1332

27. - » **498**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1915 . . . . . » 1335

CIRCOLARE N. **495**. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916.** — (Segretariato generale). —

Si porta a conoscenza degli uffici amministrativi del Ministero, dei corpi, degli istituti e stabilimenti militari, in attesa che sia approvata con decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti, la seguente ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo del bilancio 1915 16, nella quale, per agevolare le attribuzioni degli uffici interessati, si è aggiunta una maggiore specificazione delle varie spese, quali risultano dagli allegati allo stato di previsione.

Si avverte poi che in seguito all'autorizzazione data dal Parlamento di esercitare in via provvisoria, e non oltre il 31 dicembre 1915, gli stati di previsione per l'esercizio 1915-16 non tradotti in legge entro il 30 giugno stesso anno, le assegnazioni stabilite nello stato di previsione della Guerra, non ancora approvato, fino alla data del 31 dicembre 1915, *s'intendono ridotte alla metà.*

Con altra circolare verrà pubblicato il decreto d'approvazione della ripartizione di cui trattasi e le eventuali modificazioni che ad essa si dovessero apportare.

Il Ministro — ZUPELLI.

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		TITOLO I.	
		Spesa ordinaria	
		CATEGORIA PRIMA.	
		Spese effettive	
		Spese generali.	
1	1	Ministero - Personale centrale (*Spese fisse*):	
		A) Stipendi del ministro, del sottosegretario di Stato e degli impiegati del Ministero della guerra, escluso il personale subalterno (Ruolo organico approvato con la legge 10 marzo 1911, n. 147) . . . . . L.	1,994,500. »
		B) Stipendi del personale subalterno, cioè dei commessi ed uscieri capi, degli uscieri, degli inservienti e dei legatori di libri (Ruolo organico approvato con le leggi 10 marzo 1911, n. 147 e 8 luglio 1912, n 750) . . . . »	167,800. »
		C) Aumenti sessennali . . . . . »	22,200. »
		L.	2,184,500. »
		Si deduce a calcolo per vacanze . . »	25,000. »
		L.	2,159,500. »
		Si aggiunge la differenza fra gli stipendi degli impieghi coperti da ufficiali generali e superiori (a termine dell'art. 2 della legge 10 marzo 1911, n. 147) e le competenze cui questi hanno diritto . . . . . »	11,200. »
		A riportarsi . . L.	2,170,700. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		2,170,700. »
		Assegni diversi.		
		a) Al personale civile:		
		Indennità di funzione al Direttore capo della ragioneria. L	1,000	
		Indennità di servizio di cassa e di economato . . . . . »	1,300	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . . . . »	300	2,600 »
		b) Al personale militare:		
		Indennità per servizio speciale ad un ufficiale superiore medico . . . L.	300	
		Indennità di carica o soprassoldo fisso agli ufficiali generali e superiori sopra indicati . . . . . »	18,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »	600	
		Indennità cavalli al ministro, al sottosegretario di Stato e ad ufficiali generali e superiori (direttori generali, capi di divisione e capi sezione) (a calcolo). . . . . »	14,000	32,900. »
		Totale del capitolo L.		2,206,200. »
2	2	Ministero – Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*):		
		A) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212. . . . L.		74,900. »
		B) Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 . . . . »		117,900. »
		L.		192,800. »
		Presunta economia per eventuali vacanze di posti »		3,000. »
		Totale del capitolo L.		189,800. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
3	3	Ministero - Personale comandato (*Spese fisse*):	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:	
		Stipendi agli ufficiali in servizio attivo permanente comandati al Ministero . . L.	495,600 »
		B) Ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario:	
		Supplemento indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio e comandati al Ministero »	78,600. »
		C) Ufficiali richiamati dal congedo:	
		Indennità giornaliera di servizio . . . L.	17,200. »
		Assegni diversi.	
		Indennità di carica al colonnello veterinario . . . . . L. 600	
		Indennità per servizio speciale . » 2,700	
		Indennità cavalli agli ufficiali . » 19,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . » 300	
			22,600. »
		D) Impiegati civili:	
		Stipendi ai ragionieri geometri del genio e d'artiglieria, agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . L.	175,100. »
		Totale del capitolo L.	789,100. »
4	4	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti . . . . . L.	16,400. »
5	5	Ministero – Indennità di missione. . . . . L.	28,000. »
6	6	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'amministrazione centrale . . . . . L.	77,400. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
7	7	Ministero — Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza:		
		A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . . . . . L.	25,000	
		B) Illuminazione e combustibile . »	32,000	
		C) Vestiario uniforme al personale di servizio. . . . . »	8,000	
		D) Spese per la litografia e legatoria del Ministero. . . . . »	1,500.	
		E) Acquisto di libri, abbonamento ai giornali, ai bollettini dell'*Agenzia Stefani*, agli *Atti parlamentari*, ecc.»	6,500	
		F) Spese di vettura . . . . . »	13,700	
		G) Biancheria e pulizia dei locali. »	3,600	
		H) Spese di mantenimento di un quadrupede adibito a servizi di trasporto presso il Ministero. . . »	600	
		I) Mancie. . . . . »	600	
		L) Spese diverse . . . . . »	5,500	
		M) Spese di rappresentanza . . . »	1,000	
				98,000. »
8	8	Spese postali. . . . . L.		4,000. »
9	9	Spese di stampa per l'amministrazione centrale e di stampa riservata:		
		Art. 1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale . . . . . L.	30,000	
		Art. 2. Officina tipografica (spese di stampa riservata) . . . . . »	40,000	
				70,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
10	10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (*Spesa d'ordine*) . . . . L.	10,000. »
11	11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale . . . L.	30,000. »
12	12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.	*per memoria*
13	13	Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio: *A*) Sussidi agli impiegati ed al personale inferiore in attività di servizio . . . . . L. 25,000 *B*) Sussidi e spese di mantenimento relative agli impiegati ed al personale inferiore compresi gli operai, ammessi a cure negli stabilimenti sanitari » 500	25,500 .»
14	14	Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie:	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		A) Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ad ex militari di truppa (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie ad istituti di beneficenza di carattere militare . . . . . L.	181,000	
		B) Sussidi ai sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio »	12,000	
		C) Sussidi e spese di mantenimento relative a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie »	5,000	
				198,000. »
15	15	Spese casuali . . . . . L.		48,000. »
16	16	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . . . . L.		43,000. »
17	17	Spese di liti e di arbitramenti (*Spesa obbligatoria*) . . . . . L.		39,900. »
		Debito vitalizio.		
18	18	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) . . . . . L.		44,961,000. »
19	19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) . . . . L.		49,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Spese per l'esercito.		
20	20	Stati maggiori — Assegni fissi:		
		Gli assegni per gli ufficiali addetti alle Case militari di S. M. il Re e R.R. Principi e per i capitani applicati di stato maggiore – ufficiali fuori quadro - sono bilanciati al cap. 21.		
		A) Stato maggiore generale (Tabella 1 annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 515, art. 8 della legge 10 luglio 1910, n. 443, ed art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 531):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908 n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni degli stipendi degli ufficiali generali, bilanciati ai capitoli 27, 31, 35 e 37 . . L.	1,549,000	
		Assegni diversi.		
		Indennità annua personale al generale d'esercito . . . . . L.	3,000	
		Indennità di carica stabilite dalla Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515, tenuto conto delle deduzioni e delle vacanze . . . . . »	280,000	
		Indennità cavalli agli ufficiali generali tenuto conto delle deduzioni e delle vacanze . . . »	115,200	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare. . »	2,500	
				1,949,700. »
		A riportarsi . . L.		1,949,700. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		1,949,700. »
		B) Ufficiali del corpo di stato maggiore (Tabella II annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 515):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 862) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per i comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 . . . . . L.	724,800	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai colonnelli capi di ufficio e agli ufficiali superiori capi di servizio presso il comando del corpo di stato maggiore ed indennità di carica ai capi di stato maggiore addetti ai comandi di corpo d'armata e di divisioni, ecc. . . »	89,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali superiori capi d'ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore . . . . . L.	6,600	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	1,000	
		Indennità cavalli agli ufficiali »	101,100	
				872,500. »
		C) Ufficiali in congedo:		
		Supplemento d'indennità annua, di carica ecc. ad ufficiali in congedo che saranno chiamati in servizio. . . . . L.		10,000. »
			L.	2,832,200. »
		A riportarsi . . L.		2,832,200. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		2,882,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 83 . . . . . »		42,400. »
		Totale del capitolo L.		2,789,800. »
21	21	Ufficiali fuori quadro (assegni fissi):		
		A) Ufficiali fuori quadro in attività di servizio (stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).		
		(Tabella XV annessa alla legge 17 luglio 1910 n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912 n. 698, e dall'art. 24 della legge 8 giugno 1913, n. 601).		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 . L.	1,555,100	
		Si aggiungono gli stipendi e le indennità cavalli per gli ufficiali portati in aumento per effetto del Regio decreto 8 novembre 1914, n 1248 e del Regio decreto 15 novembre 1914, numero 1262, tenuto conto delle economie per vacanze . . L.	2,447,600	
		Si aggiungono gli stipendi, le indennità di carica e cavalli per gli ufficiali portati in aumento in dipendenza del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1249 per		
		A riportarsi . . L.	4,002,700	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto L. . .	4,002,700	
		la sospensione dei limiti di età, il di cui effetto cessa col 31 dicembre 1915 . . . . . »	922,400	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica a colonnelli e tenenti colonnelli . . . . . L. 14,400		
		Indennità cavalli. . . » 82,400		
		Soprassoldo ai decorati di medaglia al valore militare . . . . . » 2,000		
			98,800	
		Totale della lettera *A* L.	5,053,900	5,053,900. »
		B) Ufficiali in congedo:		
		Supplemento d'indennità annua, di carica, ecc. ad ufficiali in congedo che saranno chiamati in servizio . . . . L.		40,000. »
				5,093,900. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 83 . . . . . L.		76,400. »
		Totale del capitolo L.		5,017,500. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
22	22	Corpi di fanteria - Ufficiali (*Assegni fissi*).		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente:		
		(Tabella IV annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698).		
		Stipendi (tabella I, legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le deduzioni per vacanze e tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 L.	24,055.400	
				24,055,400. »
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai comandanti di reggimento (tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515). . . L.	104,400	
		Indennità cavalli agli aiutanti di campo, agli ufficiali d'ordinanza ed a tutti gli altri ufficiali dell'arma (tabella III della legge 6 luglio 1908, n 362) »	1,294,260	
		Soprassoldo fisso ai capitani di fanteria chiamati alle funzioni di direttore dei conti che rinunziano a tenere il cavallo di servizio (legge 28 giugno 1912, n. 641) . . . . . »	71,500	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	90,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	60,000	
		A riportarsi . . L.	1,620,160	24,055,400. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	1,620,160	24,055,400. »
		Differenza di indennità cavalli ai colonnelli ed ai tenenti colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento . . . . . L.	1,000	
		L.	1,621,160	1,621,160. »
		Totale della lettera *A*) L.		25,676,560. »
		B) Ufficiali in congedo:		
		Ufficiali di complemento.		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi . . . . . L.	995,000	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di 5 anni »	1,800	
		Indennità annua di L. 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con 8 o più anni di servizio . . . . . »	2,500	
		L.	999,300	999,300. »
		A riportarsi . . L.		999,300. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		999,300. »
		Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio L.		318,500. »
		Ufficiali della milizia territoriale e della riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali della milizia territoriale e della riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . . . . . L.	28,000	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di 5 anni . . . . . »	1,000	
		L.	29,000	29,000. »
		Indennità cavalli, indennità di carica e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera L.		27,000. »
		Totale della lettera *B*) L.		1 373,800. »
		Totale delle lettere *A*) e *B*) L.		27,050,360. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . L.		405,760. »
		Totale del capitolo L.		26,644,600. »

Numero dell'esercizio 1944-45	Numero dell'esercizio 1945-46	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1945-946
23	23	Distretti di reclutamento — Ufficiali (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente del soppresso personale permanente dei distretti (art. 3 legge 17 luglio 1910, n. 515):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908 n. 362) comportante l'economia per graduali vacanze . . . . . L.	869,800	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai comandanti tenuto conto delle vacanze (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515) L.	31,800	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	1,000	
				902,600. »
		B) Ufficiali in congedo:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati temporaneamente in servizio . . . L.		51,000. »
				953,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		14,300. »
		Totale del capitolo L.		939,300. »
24	24	Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.	17,088,079.75	
		A riportarsi L.	17,088,079.75	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	17,088,079.75	
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . L.	45.464. »	
				17,133,543.75
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 41 per assegni ai sottufficiali di governo delle scuole e collegi e sottufficiali allievi della Scuola militare di Modena e della Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica . . . . . L.	494,348.90	
		Si deduce e si trasporta ai capitoli nn. 36, 38 e 41 per i soldati aggregati alle compagnie di sanità, di sussistenza ed alle scuole . . . . . »	83,814. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari »	1,540,056 85	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	53,400. »	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza »	630,064. »	
				2,801,683.75
			L.	14,331,860. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali, indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 688, dedotto quello pei sottufficiali alle scuole bilanciato al cap. 41 . . . . L.		166,240. »
		A riportarsi . . L.		14,498,100. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	14,498,100. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n 660) . . . »	»
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	6,500. »
			14,504,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 88 . . . . . »	217,600. »
		Totale del capitolo L.	14,287,000. »
25	25	Corpi di cavalleria — Ufficiali, personale civile dei depositi allevamento cavalli (Assegni fissi).	
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente (Tabella VI annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515 modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698):	
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908 n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero (bilanciati al cap. n. 3 L. 3,247,100	
		Assegni diversi.	
		Indennità di carica ai colonnelli comandanti di reggimento e al comandante la scuola d'applicazione di cavalleria (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515) . . L. 26,100	
		A riportarsi . . L. 3,273,200	

Numero dell'esercizio 1944-45	Numero dell'esercizio 1945-46	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1945-946
		Riporto . . L.	3,273,200	
		Indennità di carica ai direttori e soprassoldo fisso agli ufficiali presso i depositi di allevamento cavalli (Tabella IV come sopra) L.	20,000	
		Indennità cavalli agli ufficiali (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362). . . . . »	626,600	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . »	18,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	2,300	
				3,940,100 »
		B) Personale civile dei depositi allevamento cavalli (legge 9 aprile 1911, n. 306) . . . . L.		36,000. »
		C) Ufficiali in congedo.		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario e in esperimento d'idoneità all'avanzamento . . . . . L.	95,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni »	400	
		Indennità annua di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali, congedati con otto o più anni di servizio . . . . . »	400	
				95,800. »
		A riportarsi . . L.		4,071,900. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		4,071,900. »
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento d'indennità annua ad ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio . L.		5,000. »
		c) Ufficiali di milizia territoriale e della riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . L.	5,000	
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . »	400	
				5,400. »
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera L.		6,000. »
			L	4,088,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		61,300. »
		Totale del capitolo L.		4,027,000. »
26	26	Corpi di cavalleria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati. . . . . L. 2,798,531. »		
		A riportarsi . . L. 2,798,531. »		

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	2,798,531. »	
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . L.	7,080. »	2,805,611 »
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 41 per assegni ai sottufficiali di governo delle scuole di cavalleria e d'artiglieria da fortezza e per i sottufficiali allievi delle scuole . . . . L.	87,082.40	
		Si deduce e si trasporta al capitolo 41 per i soldati aggregati alle scuole. . . . . »	4,392. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari . . . . . »	98,680.60	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento. . . . . »	10,000. »	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . . »	110,156. »	310,311. »
			L	2,495,300. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali, indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683, dedotto quello pei sottufficiali alle scuole, bilanciato al capitolo 41 . . L.		22,200. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 30 giugno 1910, n. 362) . . . »		350,000. »
		A riportarsi . . L.		2,867,500. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		2,867,500. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . L.		2,500. »
		L.		2,870,000 »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »		43,000. »
		Totale del capitolo L.		2,827,000. »
27	27	Corpi e servizi d'artiglieria — Ufficiali (Assegni fissi).		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente. (Tabella VII annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515 modificata dalla legge 27 gingno 1912, n. 698, art. 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443, e R. decreto 15 novembre 1914, n. 1254):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e di quelli allievi presso le scuole militari bilanciati al capitolo n. 41. . . . . L.	7,244,100	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica agli ufficiali di cui all'art. 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443 . . L.	113,600	
		A riportarsi . . L.	7,357,700	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	7,357,700	
		Indennità di carica ai comandanti dei reggimenti, al colonnello addetto all'Ispettorato generale d'artiglieria ed agli ufficiali superiori capi di servizio delle Direzioni d'artiglieria (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 17 luglio 1910, n. 515) L.	51,300	
		Indennità cavalli agli ufficiali (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362) . . »	1,173,800	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	51,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni di artiglieria . . . . . »	3,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »	9,500	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali subalterni che non hanno diritto a razioni foraggio (art. 4 della legge 6 luglio 1908, n. 362) . . . . . »	2,800	
				8,649,100. »
		B) Ufficiali in congedo.		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi. L.	200,000	
		A riportarsi . . L.	200,000	8,649,100. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	200,000	8,649,100. »
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . L.	600	
		Indennità annua di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto o più anni di servizio . . . . »	2,000	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio . »	90,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati in servizio, non aventi diritto a razioni foraggio (art. 4 del testo unico delle leggi sugli stipendi e assegni fissi, modificato dalla legge 6 luglio 1908, n. 362). . . . . »	8,000	
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo L. Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . »	8,000	
		A riportarsi . . L.	308,600	8,649,100. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	308,600	8,649,100. »
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera . . . . . L.	6,800	315,400. »
			L.	8,964,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 83 . . . . . »		134,500. »
		Totale del capitolo L.		8,830,000. »
28	28	Corpi e servizi d'artiglieria — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . L.	6,073,729.80	
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . . »	15,050. »	
				6,088,779.80
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 41 per assegni ai sottufficiali allievi alla scuola . »	41,431.20	
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 41 per i soldati aggregati alle scuole . . . . . »	6,588. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari. »	1,032,887.60	
		Si deducono gli assegni alle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . . . . »	15,000. »	
		A riportari . . L.	1,095,906.80	6,088,779.80

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	1,095,906.80	6,088,779.80
		Si deducono gli assegni pei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza L.	250,073. »	1,345,979.80
			L	4,742,800. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683 L.		64,900. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 30 giugno 1910, n. 362, e 27 giugno 1912, n. 660) . . . . . »		40,000. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »		4,500. »
			L.	4,852,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . »		72,800. »
			Totale del capitolo L.	4,779,400. »
29	29	Corpi e servizi del genio — Ufficiali (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali in servizio attivo permanente: (Tabella VIII annessa all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze (tenuto conto degli ufficiali comandati		

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 e di quelli allievi presso le scuole bilanciati al capitolo n. 41) . . . . . L.	2,201,700	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica ai comandanti di reggimento, al colonnello capo d'ufficio presso l'ispettorato generale ed ai colonnelli o tenenti colonnelli capi di servizio (Tabella IV annessa all'art. 2 della legge 19 luglio 1910, n. 515) L	19,200	
		Indennità cavalli agli ufficiali (Tabella III annessa alla legge 6 luglio 1908, n. 362). . . »	314,720	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	12,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare. . »	1,500	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali subalterni che non hanno diritto a razione foraggio (articolo 4 legge 6 luglio 1908, n 362) . . . . . »	1,000	
				2,550,120. »
		B) Ufficiali in congedo.		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento dell'arma in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi L.	70,000	
		A riportarsi . . L.	70,000	2,550,120. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	70,000	2,550,120. »
		Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . L.	200	
		Indennità annua di lire 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali, congedati con otto o più anni di servizio . . . . . »	200	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua ad ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio. . »	41,000	
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali richiamati in servizio non aventi diritto a razioni foraggio (art. 4 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, modificato dalla legge 6 luglio 1908, n. 362). »	3,000	
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera di servizio agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo L. Indennità di prima vestizione di lire 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . »	6,000	
		A riportarsi . . L.	120,400	2,550,120. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	120,400	2,550,120. »
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera L.	1,800	122,200. »
			L.	2,672,320. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . »		40,020. »
		Totale del capitolo L.		2,632,300. »
	29bis	Corpo aeronautico — Ufficiali fuori quadro e personali civili (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali fuori quadro.		
		Stipendi, computate le deduzioni per eventuali vacanze e tenuto conto degli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3. . . . . L.	464,700	
		Indennità di carica . . . . »	3,300	
		Indennità cavalli . . . . . »	52,800	
		Soprassoldo ai decorati di medaglia al valore militare . »	2,000	522,800. »
		B) Personali civili:		
		Stipendio agli specialisti tecnici d'artiglieria . . . . . »	71,500	
		Stipendio ad un segretario economo dell'istituto centrale aeronautico . . . . . »	3,500	75,000. »
		A riportarsi . . L.		597,800. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		597,800. »
		C) Assegni diversi:		
		Indennità di lire 6000 al direttore dell'istituto centrale aeronautico . . . . . L.	6,000	
		Indennità di lire 2000 a ufficiali del R. esercito incaricati delle ricerche aeronautiche . »	4,000	
				10,000. »
		Totale del capitolo L.		607,800. »
30	30	Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero, ai sottufficiali, caporali e soldati. L.	1,427,621.25	
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . »	3,700. »	
				1,431,321.25
		Si deduce e si trasporta al capitolo 41 per assegni ai sottufficiali allievi alle scuole L	27,212.10	
		Si deduce e si trasporta al capitolo n. 41 per gli assegni ai soldati aggregati alle scuole »	3,660. »	
		Presunta economia per eventuali vacanze, pel periodo di forza minima, e per i detenuti nelle carceri preventive militari . . . . . »	206,338.15	
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento. . . . . »	4,400. »	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza. . . . . »	50,267. »	
				291,877.25
		A riportarsi . . L.		1,139,444. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		1,139,444. »
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683 . . . . . L.		24,156. »
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912, n. 660) . . . . »		24,000. »
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »		1,000. »
		L.		1,188,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83. . . . . »		17,800. »
		Totale del capitolo L.		1,170,800. »
31	31	Carabinieri reali (Assegni fissi).		
		A) Comando generale dell'arma dei carabinieri reali:		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) L.	67,000	
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale ad ufficiali. . . L.	11,900	
		Soprassoldo fisso all'ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma »	600	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare (a calcolo). . . . »	300	
		A riportarsi . . L.	79,800	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	79,800	
		Indennità di carica al comandante generale ed agli ufficiali generali addetti al comando . . . . . L.	7,200	
		Indennità cavalli agli ufficiali del comando generale »	5,600	
				92,600. »
		B) Scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali:		
		Stipendi . . . . . L.	14,600	
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali . . L.	5,600	
		Indennità cavalli agli ufficiali . . . . . »	1,600	
				21,800. »
		C) Legioni. — Ufficiali:		
		Stipendi, computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali a carico del bilancio del Ministero delle Colonie . L.	2,327,000	
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale agli ufficiali . . »	874,800	
		A riportarsi . . L.	3,201,800	114,400. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		3,201,800. »	114,400. »
		Indennità di carica a comandanti di legione . . . L.		10,800. »	
		Indennità cavalli agli ufficiali dei reali carabinieri . . »		268,000. »	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente . . »		10,000. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . . . »		5,000. »	
					3,495,600. »
		Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi a piedi ed a cavallo:			
		Assegno giornaliero . . L.		29,635,171.25	
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . »		81,000. »	
			L.	29,716,171.25	
		Deduzione per licenze ordinarie, perdite eventuali vacanze . . L.	1,165,323.45		
		Deduzione per presunta economia proveniente dalla sostituzione dei carabinieri con gli aggiunti . . »	252,000. »		
		A riportarsi . . L.	1,417,323.45	29,716,171.25	3,610,000. »

Numero nell'esercizio 1914-15	Numero nell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	1,417,823.45	29,716,171.25	3,610,000. »
		Deduzione degli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento. . . . L.	21,000. »		
		Deduzione degli assegni degli allievi carabinieri e dei carabinieri aggiunti ricoverati nei luoghi di cura »	14,280. »		
				1,452,603 45	
			L.	28,263,567.80	
		Retta di mantenimento degli allievi carabinieri e dei carabinieri aggiunti ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti . . L.		24,500. »	
		Indennità di rafferma stabilite dalla legge 19 luglio 1909, n. 506 . . . . . »		4,737,734. »	
		Premi' di rafferma stabiliti dalla legge 6 luglio 1911, n. 684. . . . . »		4,000,000. »	
		Aumento di assegno giornaliero ai marescialli maggiori con uno o più quadrienni di grado . . . »		150,000. »	
		A riportarsi . . L.		37,175,801.80	3,610,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	37,175,801.80	3,610,000 »
		Aumento di assegno giornaliero agli appuntati con uno o più quadrienni di grado L.	53,300. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri non raffermati . . . . . »	1,025.300. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 40 ai sottufficiali dell'arma a cavallo . . »	152,000. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 20 agli appuntati ed ai carabinieri raffermati »	800,000. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . . . . . »	20,000. »	
		Spesa per la prima distribuzione degli oggetti di corredo all'atto dell'incorporamento e per le modificazioni e completamenti necessari per le successive promozioni e per la manutenzione del corredo degli allievi. . . . . »	979,000. »	
		Importo di razioni pane per gli allievi carabinieri . »	135,240. »	
		Importo di razioni viveri per gli allievi carabinieri . »	429,240. »	
		Importo di razioni legna per gli allievi carabinieri . »	18,228. »	
		Importo di posti di letto per gli allievi carabibieri . »	20,580. »	
		A riportarsi . . L.	40,808,689.80	3,610,000 »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	40,808,689.80	3,610,000. »
		Importo di razioni foraggio per cavalli di ufficiali tenuto conto delle deduzioni per vacanze . . . . . L.	616,266. »	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di truppa tenuto conto delle deduzioni per vacanze. . . . . »	1,645,420. »	
		Spese per acquisto di cavalli per i carabinieri reali . »	390,000 »	
		Spese varie pel mantenimento dei cavalli (escluso il foraggio), per bardature, ecc. (a calcolo). . . . . »	213,000 »	
		Spese generali delle legioni (comprese quelle per trasporto di materiali e per l'istruzione sulla telegrafia ai militari dell'arma) ed assegno per le spese d'ufficio del Comando generale . »	991,400. »	
				44,664,775.80
		D) Spese pel funzionamento della scuola allievi ufficiali:		
		Spese per la scuola allievi ufficiali dell'arma e cioè compensi ad insegnanti civili e militari, libri di testo, spese di cancelleria, illuminazione, ecc. . . . . L.		50,000. »
		A riportarsi . . L.		48,324,775.80

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		48,324,775.80
		E) Spese per i carabinieri reali in servizio nei regi arsenali marittimi.		
		Ufficiali.		
		Stipendi . . . . . L.	16,800. »	
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale »	6,700 »	
		Indennità di residenza . . »	540. »	
		Indennità cavalli . . . . »	2,400. »	
		Importo di razioni foraggio per cavalli di ufficiali . . . »	6,132. »	
		Sottufficiali, appuntati e carabinieri.		
		Assegno giornaliero . . . . L. 382,520. »		
		Deduzione per militari in licenza o ricoverati in luoghi di cura . . . » 28,258.50		
			354,261.50	
		Indennità e premi di rafferma a sottufficiali, appuntati e carabinieri . . . . . »	38,500. »	
		Soprassoldo giornaliero di centesimi 30 ai carabinieri non raffermati . . . . . »	29,951.50	
		Soprassoldo speciale di centesimi 50 al giorno per ciascun sottufficiale, appuntato e carabniere . . . . . »	69,715. »	525,000. »
		A riportarsi . . L.		48,849,775 80

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		48,849,775,80
		Si deduce:		
		Il contributo del Ministero dell'interno . . . . . L.	20,412,315.80	
		Il contributo del Ministero della marina . . . . . »	525,000. »	
				20,937,315.80
		Totale del capitolo L.		27,912,460. »
32	32	Carabinieri reali. Indennità eventuali:		
		A) Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati. Indennità di tramutamento per gli impiegati e loro famiglie e per le famiglie degli ufficiali, sottufficiali e musicanti.		860,000. »
		B) Indennità per servizi e posizioni speciali:		
		a) Indennità di residenza agli ufficiali. . . . . L.	28,650	
		b) Indennità per prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente e indennità per la perdita di cavalli per causa di servizio . . »	25,000	
		c) Soprassoldo ai sottufficiali e agli uomini di truppa previsti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali . . . . »	561,280	
		d) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . . »	70,000	
		A riportarsi . . L.	684,930	860,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	684,980	860,000. »
		e) Soprassoldo giornaliero di carica di centesimi 60 ai marescialli maggiori comandanti di sezione di 2ª classe ed a quelli addetti agli uffici di maggiorità o del comando generale dell'arma . . . . . L.	28,700	
		f) Soprassoldo giornaliero di centesimi 15 ai sottufficiali, appuntati e carabinieri, dello squadrone Guardie del Re . . . . . »	5,640	
				719,270. »
		C) Indennità in contanti per le spese d'alloggio al comandante generale dell'arma L.		7,200. »
		Totale del capitolo L.		1,586,470. »
33	33	Carabinieri reali. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (spese fisse).		
		A) Ufficiali in aspettativa, in disponibilità e in congedo provvisorio:		
		Ufficiali che si calcolano in aspettativa, in disponibilità e in congedo provvisorio secondo i vari motivi contemplati dalla legge L.	18,000	
		Indennità cavalli ai medesimi . . »	2,000	
		Importo delle razioni foraggio . »	1,680	
				21,680. »
		A riportarsi . . L.		21,680. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		21,680. »
		B) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario . L.	22,400	
		Supplemento d'indennità annua ed altri assegni fissi ad ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario. . . . . »	13,300	
				35,700. »
		Totale del capitolo L.		57,380. »
34	34	Corpo invalidi e veterani (assegni fissi).		
		A) Ufficiali:		
		(Tabella X annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito - Regio decreto 14 luglio 1898, n. 525).		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze. . . . . L.	16,800	
		Assegno annuo ad un guard'armi »	1,100	
		Indennità di carica al comandante »	600	
				18,500. »
		B) Sottufficiali, caporali e soldati:		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati. . . . L.	221,930.95	
		Si aggiunga per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . »	607. »	
		A riportarsi . . L.	222,537.95	18,500. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	22,537.95	18,500. »
		Presunta economia per eventuali vacanze L. 2,237.95		
		Si deducono gli assegni per i ricoverati nei luoghi di cura . » 933. »		
		L.	3,170.95	
		L.	219,367. »	
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati dall'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683. . . . . L.	15,921. »	
		Aumento giornaliero di assegno ai sottufficiali con uno o più trienni di servizio - Legge 19 luglio 1906, n. 372. . . »	34,500. »	
		Assegni a un patentato austriaco . . . . . »	612. »	
		Soprassoldo di medaglia al valore militare . . . . . »	400. »	
			L. 270,800	
				270,800. »
			L.	289,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo 83 . . . . . L.		4,300. »
		Totale del capitolo . . L.		285,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
35	35	Corpo e servizio sanitario. Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (assegni fissi).		
		A) Ufficiali medici in servizio attivo permanente (Tabelle I e XI annesse alla legge 17 luglio 1910. n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698 e dal R. decreto 15 novembre 1914, n. 1254):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computata l'economia per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero bilanciati al capitolo n. 3 . . L.	2,920,000	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica all'ispettore capo, agli ispettori ed al segretario dell'ispettorato . . . »	9,000	
		Indennità di carica ai direttori di sanità militare ed ai direttori di ospedali principali . . . »	24,000	
		Indennità per servizio speciale »	200,700	
		Indennità cavalli agli ufficiali »	118,900	
		Indennità di primo equipaggiamento ai tenenti di nuova nomina . . . . . »	18,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare. . »	3,000	
		Onorari a medici borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano medici militari . . . . . »	250,000	
		Soprassoldo annuo ai medici comandati presso i depositi allevamento cavalli . . . . . »	3,000	
				3,541,600. »
		A riportarsi . . L.		3,541,600. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		3,541,600. »
		B) Ufficiali veterinari. (Tabella XIV annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 515 e R. decreto 15 novembre 1914, n. 1254):		
		Stipendi (Tabella I della legge 6 luluglio 1909, n. 362) computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al capitale n. 3 . L.	696,400	
		Assegni diversi.		
		Indennità per servizio speciale ai capi titolari del servizio veterinario presso i corpi . . . . »	13,200	
		Indennità cavalli ad ufficiali veterinari . . . . . »	25,300	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali veterinari addetti ai depositi di allevamento cavalli . . . »	10,400	
		Indennità di primo equipaggiamento ai tenenti di nuova nomina . »	4,000	
		Onorari ai veterinari borghesi che prestano servizio nei presidi nei quali non si trovano veterinari militari. . . . . »	25,000	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . »	500	
				774,800. »
		C) Farmacisti militari:		
		Stipendio ai farmacisti militari (Ruolo organico approvato con la legge 25 giugno 1911, n. 611) . L.	323,800	
		A riportarsi . . L.	323,800	4,316,400. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	323,800	4,316,400. »
		Aumenti per sessenni . . . . L.	»	
		Presunta economia per eventuali vacanze. . . . . »	13,500	
			310,300	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica al chimico farmacista ispettore . . . . . »	600	
		Soprassoldo fisso al direttore della farmacia centrale militare . »	600	
				311,500. »
		D) Ufficiali medici, ufficiali veterinari e farmacisti in congedo:		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento o richiamati con le rispettive classi . . . . »	430,000	
		Indennità giornaliera ai farmacisti di complemento . . . . . »	60,000	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua e indennità per servizio speciale agli ufficiali medici e veterinari in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio . . . . . »	60,000	
		A riportarsi . . L.	550,000	4,627,900. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	550,000	4,627,900. »
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . . . . . L.	70,000	
		Indennità cavalli, indennità di carica, e soprassoldi fissi che possono spettare, secondo la rispettiva destinazione, a tutti gli ufficiali compresi in questa lettera . . . . . »	500	
				620,500. »
			L.	5,248,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 83 . . . . . L.		78,700. »
		Totale del capitolo L.		5,169,700. »
36	36	Corpo e servizio sanitario. Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità (assegni fissi).		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . L.	501,462.70	
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bistestile . . . . »	1,202. »	
			L. 502,664.70	
		A riportarsi . L.	502,664.70	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		502,664.70	
		Presunta economia per eventuali vacanze pel periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari . . L.	87,429,10		
		Si deducano delle reclute gli assegni pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . »	1,500	126,164.70	
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza »	37,235.60		
			L.	376,500. »	
		Aumento giornaliero di lire 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'articolo 10 della 6 luglio 1911, n. 683 . . . . . L.		18,600. »	
		Indennità per gli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (legge 27 giugno 1912 n. 660) . . . . »		24,000. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare . »		1,000. »	
					420.100. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 88 . . . . . L.			6,300. »
		Totale del capitolo L.			413,800. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
37	37	Corpo di commissariato e d'amministrazione. Ufficiali. (Assegni fissi):		
		A) Ufficiali del corpo di commissariato e di sussistenza in servizio attivo permanente: (Tabelle XII annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 531)		
		Stipendi. (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362), computate le economie per vacanze, tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero, bilanciati al cap. n. 3 . . L.	1,664,100	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica al maggior generale commissario . . . L.	1,200	
		Indennità di carica ai direttori di commissariato . . . . »	7,200	
		Compenso ai controllori addetti alla Commissione centrale per l'esame delle robe presentate ai magazzini centrali militari, e soprassoldo fissi ai controllori dei magazzini stessi . . . »	11,800	
		Indennità cavalli agli ufficiali superiori. . . . . »	18,000	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente »	3,300	
				1,705,600. »
		A riportarsi . . L.		1,705,600. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		1,705,600. »
		B) Ufficiali del corpo d'amministrazione in servizio attivo permanente: (Tabella XIII annessa alla legge 17 luglio 1910, n. 531; Regio decreto 17 marzo 1913, n. 402 e Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1234):		
		Stipendi. (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362) computate le economie per vacanze, e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al Ministero bilanciati al cap. n. 3 e di quelli a carico del bilancio del Ministero delle colonie . . L.	1,283,400	
		Assegni diversi.		
		Indennità di carica al direttore dell'ufficio d'amministrazione personali militari vari. . . L.	600	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli . . . . »	11,000	
		Soprassoldo di medaglia al valor militare . . . . . »	600	
		Indennità di equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio in attivo permanente »	4,500	
				1,300,100. »
		C) Ufficiali del ruolo transitorio contabile in attività di servizio:		
		Stipendi. (Tabella I della legge 6 luglio 1908, n. 362), computate le economie per vacanze e tenuto conto delle deduzioni per gli ufficiali comandati al ministero, bilanciati al capitolo n. 3 L		400,000. »
		A riportarsi . L.		3,405,700. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		3,405,700. »
		D) Ufficiali in congedo del corpo di commissariato e d'amministrazione:		
		a) Ufficiali di complemento:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in servizio volontario, in esperimento d'idoneità all'avanzamento, o richiamati con le rispettive classi L.	238,400	
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di complemento di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni »	5,800	
		Indennità annua di L. 100 ai tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali congedati con otto o più anni di servizio . . . . . »	200	
		b) Ufficiali in posizione di servizio ausiliario:		
		Supplemento di indennità annua agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio, compresi gli ufficiali di varie armi richiamati in sostituzione di ufficiali di amministrazione . »	116,200	
		c) Ufficiali di milizia territoriale e di riserva:		
		Indennità giornaliera agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva chiamati in servizio per qualsiasi motivo . . . . . »	13,300	
		A riportarsi . . L	368,900	3,405,700. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		368.900	3,405,700. »
		Indennità di prima vestizione di L. 200 ai sottotenenti di nuova nomina provenienti dai sottufficiali che contrassero la ferma di cinque anni . . . . . L.		22,400	391,300. »
				L.	3,797,000 »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83. . . . . L.			57,000. »
		Totale del capitolo . . L.			3,740,000. »
38	38	Compagnie di sussistenza. Sottufficiali, caporali e soldati. (Assegni fissi):			
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . . . L.		582,664.35	
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisesttile . . . . . »		1,561. »	
				L. 584,225,35	
		Presunta economia per eventuali vacanze per il periodo di forza minima e per i detenuti nelle carceri preventive militari . . L.	83,654.85		
		Si deducono gli assegni delle reclute pel tempo che rimangono presso i distretti di reclutamento . . »	1,700. »		
		A riportarsi . . L.	85.354,85	584.225,35	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	85,354,85	584,225,35	
		Si deducono gli assegni per i caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura od in licenza . . . . L.	35,360.50		
				120,715.35	
				463,510. »	
		Aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683 . . L.		21,190	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare . . . »		500	
					485,200. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . L.			7,300. »
		Totale del capitolo L.			477,900. »
39	39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti:			
		A) Spese di leva:			
		Spese di leva e per le rassegne che vengono fatte dai distretti, cioè: onorari per i medici civili, compensi per lavori straordinari, spese di stampati, di manifesti, di apparecchi di misura e soprassoldi previsti dallo specchio III il regolamento sulle inden-			

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		nità eventuali e spese di viaggio per i servizi di leva; spese di viaggio ed indennità di soggiorno dovute agli inscritti nei casi ed alle condizioni previste dell'art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497; spese di viaggio per gli inscritti di leva e per i loro parenti mandati in osservazione negli ospedali militari e spese di rimpatrio degli iscritti indigenti chiamati in Italia per obblighi del servizio militare e pel loro ritorno all'estero; spese per la leva all'estero . . . . . L.		700,000. »
		B) Assegno alle reclute ed agli uomini fuori forza:		
		Assegno giornaliero alle reclute di 1ª e 2ª categoria pel tempo che rimangono presso i distretti L	85,000	
		Assegno giornaliero agli uomini fuori forza . . . . . »	1,000	
			86,000	
		Si deduce per gli uomini ricoverati in ospedali . . . . . L.	500	
				85,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . L.		785,500. » 11,800. »
		Totale del capitolo L.		773,700. »

Numero del l'esercizio 1914-15	Numero del l'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
40	40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione. Sottufficiali, caporali e soldati (Assegni fissi):		
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati, richiamati dal congedo per istruzione . . . . . L.		288,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . »		4,100. »
		Totale del capitolo . L.		283,900
41	41	Scuole e collegi militari - Spese per il personale. (Assegni fissi)		
		A) Ufficiali allievi (1):		
		Stipendi ai sottotenenti effettivi, allievi alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, sottotenenti medici di complemento allievi alla scuola di applicazione di sanità militare e sottotenenti veterinari di complemento allievi della scuola di applicazione di cavalleria (per la durata del corso), computate le economie per vacanze . L.	546,000	
		Assegni diversi agli ufficiali delle scuole e dei collegi militari:		
		Soprassoldo annuo agli ufficiali nominati professori titolari militari . . . . . »	64,000	
		Soprassoldo fisso agli ufficiali addetti alle varie scuole (esclusi quelli provvisti di indennità di carica, i professori titolari e gli addetti ai reparti palafrenieri (legge 17 luglio 1910, n. 530) »	85,000	
		A riportarsi L.	695,000	

(1) Gli assegni per gli ufficiali « fuori quadro » destinati alle scuole ed ai collegi militari, sono bilanciati al capitolo n. 21. Gli assegni per gli ufficiali effettivi alle scuole ed ai collegi, ma non fuori quadro (corpo sanitario, commissariato, amministrazione e contabili), e quelli per gli ufficiali di ogni arma e corpo comandati alle scuole ed ai collegi stessi, sono bilanciati ai rispettivi capitoli).

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		695,000	
		Indennità di primo equipaggiamento ai sottotenenti di nuova nomina in servizio attivo permanente. . . . . L.		22,000	717,000. »
		B) Sottufficiali, caporali e soldati:			
		Assegno giornaliero ai sottufficiali, caporali e soldati . . . L.	751,234.15		
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . . »	1,900. »		
				753,134.15	
		Presunta economia per eventuali vacanze »	50,061.15		
		Si deducono gli assegni dei caporali e soldati ricoverati in luoghi di cura . . . . »	17,093. »		
				67,154.15	
			L.	685,980. »	
		Aumento giornaliero di L 0 30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683, somma trasportata dai capitoli n. 24 e 26 . . . L.		19,870. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valor militare »		1,200. »	707,050. »
		C) Professori e maestri civili nelle scuole e nei collegi militari (Art. 1 della legge 25 giugno 1911, n. 611, modificato dalla legge 16 luglio 1914, n. 679, riguardante i provvedimenti per l'istruzione media, classica, ecc):			
		Stipendio ai professori titolari di lettere e scienze, di disegno nelle scuole nei collegi . L.		148,000	
		A riportarsi . . L.		148,000	1,424,050. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	148,000	1,424,050. »
		Stipendi ai maestri di scherma e di ginnastica nelle scuole e nei collegi . . . . . L.	128,000	
		L.	276,000	
		Presunta economia per eventuali vacanze . . . . . L.	26,950	
		L.	249,050	
		Assegni diversi.		
		Soprassoldo fisso ai maestri direttori di scherma e di ginnastica ed ai maestri coadiuatori della scuola magistrale di scherma e di educazione fisica . . . . L.	6,400	
		Soprassoldo fisso agli applicati ed ufficiali d'ordine addetti alle scuole ed ai collegi militari (legge 17 luglio 1910, n, 530). »	18,000	
		D) Ufficiali in congedo:		24 400. »
		Supplemento d'indennità annua ad ufficiali in posizione di servizio ausiliario richiamati temporaneamente in servizio e comandati alle scuole ed ai collegi militari L.		3,000. »
		L.		1,700,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n 83 . . . . . L.		25,600. »
		Totale del capitolo L.		1,674 900. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI			Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
42	42	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. (Assegni fissi):			
		A) Comando degli stabilimenti militari di pena.			
		(Gli assegni per gli ufficiali della compagnia di disciplina e degli stabilimenti militari di pena — ufficiali fuori quadro — sono bilanciati al capitolo n. 22).			
		Soprassoldo fisso agli ufficiali . . . L.			14,100. »
		B) Sottufficiali e caporali del personale di governo:			
		Assegno giornaliero ai sottufficiali ed ai caporali . . . . L.	133,046.15		
		Si aggiunga per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . »	344.40		
				L. 133,390.55	
		Presunta economia per eventuali vacanze per licenze . . »	9,290.55		
		Si deducono gli assegni per i caporali ricoverati in luoghi di cura . . . »	2,100. »		
				» 11,390.55	
				L. 122,000. »	
		Aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado ai sottufficiali indicati nell'art. 10 della legge 6 luglio 1911, n. 683. . . . . L.		330. »	
		Soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare »		200. »	
				L. 122,530. »	
		A riportarsi . . L.		122,530. »	14,100. »

Numero d'esercizio 1914-15	Numero d'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L. 122,530. »		14,100. »
		Si deduce:		
		Il contributo dei Ministeri della marina e delle finanze alla spesa per il personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena L.	60,400. »	
				62,130. »
		C) Reclusi, carcerati e uomini alle compagnie di disciplina:		
		Pensione alimentaria agli ufficiali condannati al carcere ed alla reclusione militare . . . . . L.	5,000 »	
		Soldati alle compagnie di disciplina speciali ed alle compagnie di disciplina di punizione. . . . L.	11,680. »	
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile »	31.60	
		L	11,711.60	
		Si deducono gli assegni per gli appartenenti alla Regia marina, alla Regia guardia di finanza, alle guardie di città ed alle guardie carcerarie presso le compagnie di disciplina, dovendo le spese di mantenimento essere rimborsate dai rispettivi Ministeri . . . . . »	3,066. »	
			8,645.60	
			L. 13,645.60	
		A riportarsi . . L.	13,645.60	76,230. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	13,615.60	76,230. »
		Si deduce per gli uomini ricoverati negli ospedali militari e civili, ecc. . . . . L.	275.60	13,370. »
				89,600. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 83 . . . . . L.		1,400. »
		Totale del capitolo L.		88,200. »
43	43	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione di servizio ausiliario (esclusi quelli dei carabinieri reali bilanciati al capitolo n 33). (Spese fisse):		
		A) Ufficiali in aspettativa ed in disponibilità:		
		Ufficiali che si calcolano in aspettativa ed in disponibilità secondo i vari motivi contemplati dalla legge . . . . . L.	850,000	
		Capitani che si calcolano in aspettativa speciale (leggi n. 247 del 3 luglio 1902 e n. 493 del 19 luglio 1909) . . . . . »	»	
		Tenenti colonnelli e maggiori che si calcolano in aspettativa speciale (art. 29 e 30 della legge 8 giugno 1913 n. 601) . . . »	270,000	
		Indennità cavalli, soprassoldo ai decorati della medaglia al valore militare, ecc . . . . . »	30,000	
				1,150,000. »
		A riportarsi . . L.		1,150,000. »

Numero d'ordine 1914-15	Numero d'ordine 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . . L.		1,150,000. »
		B) Ufficiali in congedo provvisorio . . . L.		170,000. »
		C) Ufficiali in posizione in servizio ausiliario: Indennità annua per ufficiali in posizione di servizio ausiliario . . . . . L.		551,000. »
		L.		1,871,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 82 . . . . . »		28,000. »
		Totale del capitolo L.		1,853,500. »
44	44	Personale della giustizia militare (Assegni fissi): *A)* Assegni agli ufficiali istruttori: (1) Soprassoldo fisso agli ufficiali istruttori, sostituti istruttori e sostituti istruttori aggiunti . . . . . L.		12,000. »
		B) Personale civile della giustizia militare: Stipendi al personale civile della giustizia militare (ruolo organico approvato con la legge 25 giugno 1911 n. 611) . . . . . L.	363,500	
		Presunta economia per eventuali vacanze, assegni diversi . . »	5,000	
			358,500	
		Indennità di carica a 5 giudici non militari, cioè, consiglieri di Stato, presidenti di sezione e consiglieri della Corte di appello a L. 1,200 ciascuno . . . . . L.	6,000	
		Indennità di carica a 3 giudici supplenti non militari, consiglieri di Stato e consiglieri di Corte d'appello a L. 800 ciascuno . . . »	2,400	
				366,900. »
		A riportarsi . . . L.		378,900. »

(1) Gli assegni per gli ufficiali istruttori e sostituti istruttori presso i tribunali militari — ufficiali fuori quadro — sono bilanciati al cap. n. 21.

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . . L	378,900 »
		Si deducono i contributi posti a carico:	
		del Ministero della marina. . . L. 27,000	
		Id. delle finanze . . . » 12,000	
			39,000. »
		Totale del capitolo . . . L.	339,900. »
45	45	Personale dell'istituto geografico militare (Assegni fissi): (1)	
		Stipendi al personale civile tecnico dell'istituto geografico (Ruolo organico annesso alla legge 25 giugno 1911, n. 611) . . . . . L. 336,500	
		Presunta economia per eventuali vacanze . . . . . » 18,500	318,000. »
		Per aumenti sessennali.	»
		Retribuzione mensile agli ingegneri geografi ed ai topografi	*per memoria*
		Totale del capitolo L.	318,000. »
46	46	Personali civili tecnici di artiglieria e del genio (Assegni fissi).	
		A) Stipendi:	
		ai ragionieri geometri del genio (tabella XX annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 549) (2) . L. 682,500	
		A riportarsi . . L. 682,500	

(1) Gli assegni per gli ufficiali addetti all'istituto geografico militare, ufficiale fuori quadro, sono bilanciati al Capitolo N. 21.
(2) Tenuto conto degli aumenti apportati dal decreto-legge 25 luglio 1912, n. 873.

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	682,500	
		ai ragionieri d'artiglieria (tabella XXI annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 549, R. decreto 15 novembre 1911 n. 1254) (1) . »	510,500	
		ai capitecnici d'artiglieria e del genio (tabella XXII annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910 n. 549) (1) . . . . . »	430,500	
		ai disegnatori tecnici (tabella XXIII annessa all'articolo 1 della legge 17 luglio 1910, n. 549) (1) . . . . . »	260,000	
		agli assistenti del genio militare (articolo 1, legge 8 maggio 1910, n. 226, legge 18 giugno 1914, n. 551) »	558,000	
		B) Aumenti sessennali . . . . . »	»	2,442,100. »
		Presunta economia per eventuali vacanze tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 8.		137,500 »
		Totale del capitolo L.		2,304,600. »
47	47	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Assegni fissi).		
		A) Stipendi:		
		Agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti (Ruolo organico approvato con la legge 8 maggio 1910, n. 226 e regio decreto 23 febbraio 1911, n. 172) (2) . L.	5,470,329	
		A riportarsi . . L.	5,470,329	5,470,329. »

(1) Tenuto conto degli aumenti apportati dal decreto-legge 25 luglio 1912, n 873
(2) Tenuto conto delle variazioni apportate con la legge 18 giugno 1914 n. 551 e col Regio decreto 15 novembre 1914 n. 1254.

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	5,470,329	
		Agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Ruolo organico approvato con la legge 8 maggio 1910, n. 226) (1) . . . . . L.	1,193,440	
		L.	6,663,769	
		Presunta economia per eventuali vacanze tenuto conto dei comandati al Ministero, bilanciati al capitolo n. 3 . . . . . »	85,269	6,578,500. »
		Totale del capitolo L.		6,578,500 »
48	48	Personale civile delle amministrazioni militari dipendenti. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse):		
		A) Personale civile della giustizia militare . . . . . L.	1,220 »	
		B) Professori e maestri civili nelle scuole e nei collegi militari . »	5,635. »	
		C) Farmacisti militari . . . . »	1,790. »	
		D) Personali civili tecnici d'artiglieria e del genio . . . . . »	31,815. »	
		E) Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali di ordine dei magazzini militari . »	76,890. »	117,350. »
		Presunta economia per eventuali vacanze . L.		2,350. »
		Totale del capitolo L.		115,000. »

(1) Tenuto conto delle variazioni apportate con la legge 18 giugno n. 551 e col Regio decreto 15 novembre 1914 n. 1254.

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
49	49	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32).		
		A) Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi.		
		a) Esercitazioni con le truppe e con i quadri e permanenza di truppe in alta montagna . . L.	3,616,000	
		b) Cambi di guarnigione . . »	274,400	
		c) Cambi di distaccamento . . »	190,300	
		d) Altri movimenti di corpi e reparti . . . . . »	331,300	4,412,000. »
		B) Indennità per viaggi e servizi isolati.		
		a) Trasferimenti definitivi (comprese le famiglie) . . . . L.	1,708,500	
		b) Trasferimenti temporanei . »	1,696,275	
		c) Servizi di presidio e soprassoldo agli ufficiali di cui al n. 59 dello specchio III) . . . . . »	156,450	
		d) Esercitazioni con le truppe e coi quadri . . . . . »	135,000	
		e) Indennità e spese di viaggio al personale inferiore dei depositi allevamento cavalli . . . »	21,100	
		f) Indennità di trasferta e di trasporto agli uomini di truppa per recarsi da una ad altra sede per servizio, nei luoghi di cura ed in licenza . . . . . »	2,621,500	
		Si aggiunga per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . . »	17,100	6,855,925. »
		A riportarsi . . L.		10,767,925. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	10,767,925. »
		C) Indennità di trasferta e spese di viaggio delle reclute, dei richiamati e dei congedati:	
		Spese di viaggio di tutti gli uomini di truppa delle classi di leva e richiamati che vengono sotto le armi e sono mandati in congedo . . . . . L.	3,284.900. »
		L.	14,052,825. »
		Si deduce per economia dipendente dall'eliminazione delle spese di viaggio delle reclute della classe del 1895 e di una classe di seconda categoria, già chiamate nell'esercizio 1914-15 . . . . . L.	1,450,025. »
		L.	12,602,800. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . L.	189,000. »
		Totale del capitolo L.	12,413,800 »
50	50	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32).	
		A) Ufficiali ed impiegati.	
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III del regolamento sulle indennità eventuali (tenuto conto delle successive variazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere seguenti (escluse le indennità pel servizio di rimonta, per le quali	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		provvede il capitolo n. 67, quelle per provvista di materiali d'artiglieria e del genio bilanciate ai capitoli nn. 68 e 69 ed ai capitoli di parte straordinaria, nonchè il supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero, pel quale provvede il capitolo n. 64) . . . L.	332,200	
		b) Indennità di residenza ad ufficiali . . . . . »	535,000	
		c) Indennità mensile di servizio agli ufficiali degli alpini e delle batterie da montagna (compresi gli ufficiali medici e veterinari dei rispettivi reparti) ed agli uffici dei battaglioni bersaglieri ciclisti e del battaglione automobilisti del genio . . . . . »	304,200	
		d) Indennità mensile di servizio agli ufficiali del battaglione lagunari del genio . . . . . »	8,000	
		e) Indennità mensile estiva agli ufciali ed impiegati dei depositi allevamento cavalli . . . . »	8,000	
		f) Soprassoldo agli ufficiali dei plotoni nuotatori di cavalleria . »	1,000	
				1,188,400. »
		B) Sottufficiali, caporali e soldati:		
		a) Indennità e soprassoldi vari stabiliti dallo specchio III delle indennità eventuali (tenuto conto delle successive modificazioni) e non compresi particolareggiatamente nelle lettere successive (esclusi i soprassoldi inerenti ai servizi di leva e le varie mer-		
		A riportarsi . . L.		1,188,400. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915 916
		Riporto . . L.		1,188,400. »
		cedi e soprassoldi di lavoro che sono a carico dei capitoli corrispondenti ai vari servizi nonchè il supplemento vitto per i caporali e soldati bilanciato al capitolo n. 63 . . . . . L.	1,232,400	
		b) Retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nella amministrazione della guerra »	10,000	
		c) Soprassoldi vari ai militari dei battaglioni bersaglieri ciclisti e ai sottufficiali guardamine in servizio isolato . . . . . »	100,000	
		d) Indennità d'ospedale ai sergenti ricoverati negli ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari ed ai caporali e soldati ricoverati negli stabilimenti balneari militari (n. 31 c) »	7,000	
		e) Supplemento al soldo ai caporali e soldati del corpo invalidi e veterani ed agli invalidi del corpo stesso. . . . . »	15,000	
		f) Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna . . . . »	260,000	
		g) Indennità giornaliera agli uomini che prestano spontaneamente un terzo anno di servizio (Regio decreto 28 ottobre 1910, n. 848 e legge 27 giugno 1912, n. 660). . . . . »	100,000	
		A riportarsi . . L.	1,724,400	1,188,400. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	1,724,400	1,183,400 »
		Soprassoldo ai militari nuotatori di cavalleria . . . . . L.	1,000	
		Si aggiunga per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . . »	4,700	
				1,730,100. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n 83		2,918,500. » 43,800. »
		Totale del capitolo L.		2,874,700. »
51	51	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella per il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, bilanciata al capitolo n. 32):		
		Indennità per spesa d'alloggio ai tenenti generali ed ai maggiori generali indicati nello specchio IV del regolamento sulle indennità eventuali (Regio decreto 9 agosto 1910, n. 726)		324,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83		5,000. »
		Totale del capitolo L.		319,000. »
52	52	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali bilanciati al capitolo n. 31):		
		a) Fanteria . . . . . L.	1,276,300	
		b) Cavalleria . . . . . »	387,800	
		c) Artiglieria . . . . . »	286,700	
		d) Genio . . . . . »	157,000	
		e) Corpo invalidi e veterani . . »	2,000	
		A riportarsi L.	2,109,800	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	2,109,800	
		f) Compagnie di sanità. . . . »	81,000	
		g) Compagnie di sussistenza . . »	42,500	
		h) Scuole e collegi . . . . . »	22,200	
		i) Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena. . . L.	49,500	
				2,305,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83		44,500. »
		Totale del capitolo L.		2,260,500. »
53	53	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari:		
		A) Spesa pel mantenimento di ufficiali ed impiegati civili del regio esercito ricoverati in ospedali militari per ferite o lesioni riportate in guerra, in servizi d'ordine pubblico, in servizi nell'occasione di qualche disastro, o ricoverati per essere sottoposti a visite medico-legali . . . . . L.	5,000	
		B) Spesa pel mantenimento dei caporali e soldati negli ospedali militari e civili e nelle infermerie di presidio e pel mantenimento dei parenti degli inscritti di leva mandati in osservazione negli ospedali militari, acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, strumenti chirurgici, materiale ortopedico, ecc., ed altre spese pel servizio degli ospedali e delle infermerie di presidio; giornate 2,234,400 a lire 2 . . . . . »	4,468,800	
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . . »	13,200	
			L. 4,487,000	
		A riportarsi . . L.	4,487,000	

Numero d'ordine dell'esercizio 1914-15	Numero d'ordine dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	4,487,000	
		Si deduce e si trasporta al cap. n. 54 per le spese ivi indicate alle lettere *A*, *E* ed *F* . . . . . L.	2,162,600	2,324,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . L.		34,800. »
		Totale del capitolo L		2,289,600. »
54	54	Materiale sanitario:		
		A) Acquisto di materie prime, medicinali, oggetti da medicazione e materiali vari occorrenti alla farmacia centrale militare; spese pel funzionamento della medesima; paghe agli operai, compensi per lavori straordinari, ecc. (comprese L. 767,500 trasportate dal cap. n. 53) . . . . . L.	867,500	
		B) Spese di funzionamento dei gabinetti scientifici dell'ispettorato di sanità militare . . . . . »	1,200	
		C) Spese di funzionamento del gabinetto per lo studio sperimentale delle malattie infettive dei quadrupedi . . . . . »	1,500	
		D) Acquisto di materiale per il servizio sanitario di presidio (carretti, reggibarella, carri per malati, carri per il trasporto delle robe dei militari colpiti da malattie infettive, ecc.) . . . . »	5,000	
		E) Acquisto di medicinali, oggetti di medicazione, istrumenti chirurgici, materiali ortopedici, oggetti di vestiario e biancheria per infermi, materiali per le dotazioni		
		A riportarsi . . L.	875,200	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	875,200	
		degli ospedali, delle infermerie di presidio ed altri stabilimenti sanitari militari, pubblicazioni scientifiche, ecc. (comprese lire 1,353,500 trasportate dal cap. n. 53) . . L.	1,424,900	
		F) Spese d'esercizio e manutenzione di automobili pel trasporto degli ammalati (trasportate dal capitolo n. 53). . . . . »	41,600	
				2,341,700. »
		Economie per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		350,000. »
			L	1,991,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . L.		30,000 »
			Totale del capitolo L	1,961,700. »
55	55	Spese pel funzionamento delle scuole e collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali:		
		Art. 1. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari:		
		a) Scuola di guerra . . . . L.	»	155,000. »
		b) Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio . . . . . »	»	60,000. »
		c) Accademia militare . . . »	420,000	
		Si deduce l'importo delle rette e delle quote di primo arredamento a carico degli allievi . . . . »	130,000	290,000. »
			A riportarsi . . L.	505,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . L.		505,000
		d) Scuola militare . . . . . »	685,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	305,000	
				380,000. »
		e) Scuola d'applicazione di sanità militare . . . . . »	»	31,000. »
		f) Scuola d'applicazione di fanteria . . . . . »	»	40,000. »
		g) Scuola d'applicazione di cavalleria . . . . . »	»	42,000. »
		h) Scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica »	»	16,000. »
		i) Collegi militari . . . . . »	780,000	
		Si deduce l'importo delle rette a carico degli allievi. . . . . »	740,000	
				40,000. »
		Art. 2. Spese varie per l'istruzione degli ufficiali:		
		a) Spese per il corso teorico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari. Concorso al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali in Roma . . . . L.	12,000	
		b) Spese pel corso superiore tecnico di artiglieria . . . . »	30,000	
		A riportarsi . . L.	42,000	1,054,000

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915 916
		Riporto . . L.	42,000	1,054,000
		c) Spese per l'insegnamento di lingue estere e per l'invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nello studio delle lingue, per compiere studi di chimica, di meccanica, di ippologia ed in genere studi di indole tecnica e militare (visite ad arsenali, stabilimenti meccanici, polverifici, depositi di riproduzione di cavalli, ecc.) . . . . . L.	60,000	
		d) Spese di esami per l'ammissione nelle scuole militari, per la nomina alle cattedre vacanti nelle scuole stesse, per la nomina e promozione di ufficiali delle varie armi e corpi di personali civili dell'amministrazione militare e pel corso preparatorio degli ufficiali di complemento aspiranti al grado di effettivo »	20,000	
		e) Premi per concorsi tra ufficiali inferiori consistenti nella soluzione di temi d'argomento militare . . . . . »	10,000	
		f) Premi per corse militari (military) spese per acquisto di azioni di società di caccie a cavallo ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali che prendono parte alle corse militari ed ai concorsi ippici (affitto di ippodromi, piste di corse, costruzioni di ostacoli, ecc.) . . . . . »	42,000	
		A riportarsi . . L.	174,000	1,054,000

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	174,000	1,054,000. »
		h) spese per conferenze di presidio ed altre consimili inerenti all'istruzione degli ufficiali . . L.	1,000	
				175,000. »
			L.	1,229,000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83 . . . . . L.		18,400. »
		Totale del capitolo L.		1,210,600. »
56	56	Spese d'esercizio dell'istituto geografico militare:		
		Spese ordinarie dell'Istituto geografico militare per lavori di campagna e lavori interni (comprese le indennità di viaggio ed il soprassoldo di cui ai n. 10 er e 15 dello specchio III) concernenti: l'ordinario allestimento delle carte riservate, di quelle assegnate ai comandi di corpo ed uffici per le dotazioni cartografiche di mobilitazione, e di quelle commerciali; le commissioni di lavori speciali da parte di altre amministrazioni e di privati . L.	440,000	
		Deducesi il reintegro dei proventi che si presume di ritrarre dalla vendita dei suaccenati prodotti ordinari, e dalle predette commissioni di lavori speciali . . . . . »	200,000	
				240,000. »
		Totale del capitolo L.		240,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915 916
57	57	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari:		
		a) Somme a disposizione dei corpi per: spese d'infermeria e di cura degli uomini caduti ammalati in marcia; fanfare; bucato e pulizia personale degli uomini di truppa; illuminazione e pulizia delle caserme (escluse le scuderie la cui spesa è bilanciata al capitolo 64); manutenzione ed eventuale sostituzione delle armi portatili (mercedi di lavoro di cui al n. 25 G dello specchio III del Regolamento sulle indennità eventuali e delle buffetterie delle biciclette (escluse quelle per i battaglioni ciclisti) e del carreggio (escluso quello dei reggimenti d'artiglieria la cui spesa è bilanciata al capitolo n. 68); conservazione dei materiali nei magazzini, imballaggi non regolamentari; spese per l'igiene, l'istruzione; acquisto e manutenzione dei mobili; acquisto e manutenzione di oggetti ed utensili di cucina ed eventuale nolo dei medesimi; e qualsiasi altra spesa per i servizi interni dei corpi che non trovi applicazione agli altri capitoli del bilancio . . . . . L.	5,152,750	
		Per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . . »	18,100	
			L.	5,170,850 »
		b) Assegni fissi ai corpi per:		
		Rimunerazione per servizi speciali . . . . . L.	240,000	
		A riportarsi . . L.	240,000	5,170,850. »

Numero dell'esercizio 1914-15	1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto L	240,000	5,170,850. »
		Scherma e ginnastica . . . . L.	80,000	
		Sala di ritrovo per i caporali e soldati . . . . . »	177,150	
		Musiche dei 96 reggimenti di fanteria . . . . . »	960,000	
		Manutenzione ed eventuale sostituzione delle biciclette per i battaglioni ciclisti . . . . . »	99,000	
		Spese generali per i comandi del corpo di stato maggiore, dell'istituto geografico e dell' ufficio personali militari vari . . . »	50,000	
				1,606,150. »
		c) Assegni per spese d'ufficio e riscaldamento di alcuni locali ai corpi, comandi, stabilimenti ed uffici (eccettuati gli stabilimenti di commissariato, la farmacia centrale, le scuole ed i collegi, gli istituti, le biblioteche ed i depositi allevamento cavalli, le cui spese sono bilanciate ai rispettivi capitoli) L		936,000. »
		d) Assegni ai comandanti di corpo per spese riservate . . . . . »		75,400. »
		e) Acquisto e rinnovazione dei mobili degli alloggi, stabilimenti, comandi ed uffici »		50,000. »
		f) Illuminazione e pulizia delle fortezze, dei corpi di guardia di presidio e dei comandi militari di stazione . . . . . »		150,000. »
		A riportarsi . . L.		7,988,400. »

Numero dell'esercizio 1944-45	Numero dell'esercizio 1945-46	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1945 946
		Riporto . . L.	7,988,400. »
		g) Spese pel museo storico dei bersaglieri L.	2,000. »
		h) Sovvenzione al circolo ufficiali della Maddalena . . . . . »	900. »
		i) Somma a disposizione del Ministero per spese generali nell'interesse dei corpi; onorari agli incaricati delle conferenze agrarie; premi di gare di tiro, di sport militari (ufficiali, sottufficiali. caporali e soldati); di pattuglie e maneggio di armi di cavalleria; eventuali concessioni ai corpi di spendere, in circostanze eccezionali, più della quota stabilita; eventuali concessioni di sussidi a sottufficiali, caporali e soldati, sussidi ai militari di truppa del corpo invalidi e veterani autorizzati a vestire l'abito borghese; spese per i consigli di disciplina; reintegrazioni al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non ricuperabili . »	801,000. »
		l) Canone annuo da pagarsi in due rate semestrali posticipate, al Ministero delle poste e dei telegrafi in corrispettivo del rilascio dei vaglia di servizio (convenzione in data 4 giugno 1914, approvata con decreto 6 giugno 1914) . . . . . »	5,000 »
		L.	8,797,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione, di cui al capitolo n. 83. . . . . L.	131,900. »
		Totale del capitolo L.	8,665,400. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
58	58	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito ed altre spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare . L		360,000. »
59	59	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali:		
		Giornale militare ufficiale, bollettino delle nomine. Annuario militare. Regolamenti e pubblicazioni varie:		
		Per acquisto delle copie occorrenti per uso del Ministero. . . . L.	5,000	
		Per acquisto delle copie occorrenti per uso dei corpi . . . . . »	195,000	200,000. »
60	60	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre:		
		Art. 1. Biblioteche militari:		
		Acquisto di libri, giornali, ecc. per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatura, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili retribuzioni straordinarie a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche, ed ogni altra spesa che possa occorrere per servizio delle medesime. L.		44,800. »
		Art. 2. Rivista militare italiana, rivista di cavalleria, giornale medico, rivista d'artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:		
		Sovvenzioni per la pubblicazione dei predetti giornali e per spese diverse per opuscoli ed altre pubblicazioni militari »		44,800. »
		Totale del capitolo L.		89,600. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
61	61	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:	
		Art. 1. *A*) Spese di 1ª vestizione per i nuovi incorporati in 1ª categoria. . . . . L. 21,502,691	
		Deduzione del valore degli oggetti di corredo ritirati agli uomini che per qualsiasi motivo cesseranno dal servizio prima di compiere la ferma e di quelli agli uomini congedati dai corpi prima di ricevere il vestiario . . . » 317,520	
		L. 21,185,171	
		B) Spese di vestizione degli uomini incorporti in 2ª categoria. . L. 3,150,000	
		C) Spese di vestizione dei sergenti di leva e per i sottufficiali di carriera . . . . . » 248,269	
		D) Spese di vestizione degli uomini in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione . . . » 1,360,000	
		E) Spese per la manutenzione e rinnovazione degli oggetti di corredo, e dei materiali d'equigiamento (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 lettere *d*), *e*) specchio III). . . . . » 10,829,840	
		F) Provvista di materiali per militari di truppa addetti a servizi speciali . . . . . » 274,000	
		G) Provvista e manutenzione di materiali pel servizio generale comune. . . . . » 247,000	
		A riportarsi . . L. 37,294,280	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	37,294,280	
		H) Provvista e manutenzione di oggetti speciali di lana e di equipaggiamento da tenersi in dotazione presso i forti e ricoveri alpini per essere distribuiti alle truppe colà destinate . . . . . L.	16,000	
		I) Maggiori spese di manutenzione e rinnovazione del corredo in contingenze speciali, modificazioni, riduzioni e trasformazioni di oggetti di corredo . . . . . »	624,000	
		Art. 2. Spese di esercizio dei magazzini centrali militari, per provviste ed adattamento dei macchinari; paghe ad operai e uomini di fatica: spese per imballaggi, perizie, modelli ecc.; spese per combustibile e per energia elettrica pel funzionamento dei laboratori; spese eventuali per aste andate deserte, per copiare stampe relative agli atti di asta, sussidi agli operai e loro famiglie, gratificazioni ai personali dei magazzini nei casi di lavori eccezionali e spese per l'igiene . . . . . »	450.000	37,934,280. »
		Spese per perizie, per il riscaldamento degli uffici durante la stagione invernale, per acquisto di oggetti di cancelleria, per lavori di copiatura e di fatica per la commissione permanente per i collaudi in appello, e per compensi per lavori straordinari agli ufficiali commissari controllori »	3 500	
		A riportarsi . . L.	453,500	37,934,280. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	453,500	37,934,280. »
		Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei reggimenti, dei forti, degli uffici ed edifici militari . . . . . L.	7.000	
		Si aggiunga per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . . »	34.520	495,020. »
		Si deduce:		38,429,300. »
		L'economia per la vestizione della classe 1895 (1ª e 2ª categoria) già effettuata nell'esercizio 1914-15 con i fondi straordinari. L.		24,335,000. »
		L'economia per materiali aggiustati con fondi straordinari o ritirati agli uomini delle classi congedate e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »		1,200,000. »
			L.	12,894,300. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 85. . . . . »		193,400. »
			Totale del capitolo L.	12,700,900. »
62	62	Pane alle truppe:		
		a) Spese di fabbricazione di pane e galletta:		
		Acquisto di grano per la fabbricazione di 64,000,000 razioni di pane e galletta (compresi i dazi di confine e i diritti di statistica) circa n. 484,200 quintali a lire 28 circa il quintale . . . . . L.		13,557,500. »
		A riportarsi . . L.		13,557,500. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		18,557,500. »
		Spese di:		
		Macinazione e crivellazione . L.	300,000	
		Combustibile . . . . . »	715,000	
		Illuminazione ed energia elettrica. . . . . »	70,900	
		Acquisto di macchinari, casse, sacchi ecc. . . . . »	285,000	
		Altre spese di esercizio dei panifici ed altri stabilimenti per la fabbricazione del pane e della galletta (comprese le mercedi di lavoro di cui al n. 25 *b*) ed i soprassoldi di cui al n. 12 *d*), *f*), *g*) specchio III Indennità eventuali) . »	610,000	
		Dazi comunali. . . . . »	12,000	
		Spese di perizie . . . . . »	1,000	
		Compensi. . . . . »	2,000	
				1,995,900. »
			L.	15,553,400. »
		Si deduce l'importo delle razioni da cedersi a pagamento e da reintegrarsi al capitolo L.		700,000. »
			L.	14,853,400. »
		b) Acquisto di pane dal commercio . . . L.		3,743,400. »
		c) Razioni pane in contanti . . . . . »		556,100. »
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . . »		57,100. »
		A riportarsi . . L		19,210,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		19,210,000. »
		Si deduce per economia derivante dal grano acquistato con fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo, . . L.		13,557,500. »
		L.		5,652,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83		84,800. »
		Totale del capitolo L.		5,567,700 ».
63	63	Viveri alle truppe:		
		A) Spese per i viveri in natura:		
		Parte fondamentale L	32,449,250	
		Parte complementare . . . »	6,200,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sanità, compresi i richiamati . . »	136,000	
		Aumenti di razioni agli uomini delle compagnie di sussistenza, compresi i richiamati . »	125,000	
		Aumenti di razione ai granatieri »	110,350	
		Aumento di razioni ai pontieri »	46,000	
		Aumento agli uomini di truppa in marcia, per le truppe in alta montagna o in servizi speciali . . . . . »	270,000	
		Spese pei magazzini di distribuzione (acquisto e manutenzione di utensili, ecc.) . . »	68,000	
		A riportarsi . . L.	39,404,600	

Numero dell'esercizio 1944-45	Numero dell'esercizio 1945-46	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1945-946
		Riporto . . L.	39,404,600	
		Dazi comunali . . . . . L.	10,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni d'avvisi d'asta, compensi per lavori straordinari pel servizio dei viveri, ecc.) »	20,000	
				39,434,600. »
		Si deduce:		
		Per consumo di carne in conserva . . . . . L.	1,494,000	
		Per consumo di viveri ordinari di riserva . . . . . »	186,000	
				1,680,000. »
		B) Rifornimento della carne in conserva e dei viveri ordinari di riserva:		
		Spese per n. 2,195,000 circa scatolette di carne in conserva L.	1,756,000	
		Premio di garanzia, acquisto di scatolette dai depositi di rifornimento. . . . . »	100,000	
		Rifornimento degli altri viveri delle dotazioni di riserva consumati (esclusa la galletta) »	220,000	
		Acquisti di macchinari ed altre spese di funzionamento degli stabilimenti militari delle sussistenze pel servizio dei viveri di riserva (provviste e manutenzione di materiali, mercedi di lavoro ai militari, paghe al personale borghese, illuminazione, ecc.). . . . »	20,000	
		A riportarsi . . L.	2,096,000	37,754,600 »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	2,096,000	37,754,600. »
		Dazi comunali . . . . . L.	120,000	
		Spese varie (spese di perizie, pubblicazioni d'avvisi d'asta, compensi per lavori straordinari, ecc.) . . . . . »	25,000	2,241,000. »
		C) Viveri in contanti:		
		Razioni che si presume di pagare in contanti a lire 0,45 . . L.	1,522,800	
		Supplemento vitto agli uomini in servizio isolato . . . »	150,200	1,673,000. »
			L.	41,668,600. »
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . . L.		124,900. »
			L.	41,793,500. »
		Si deduce per derrate acquistate coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		3,735,000. »
			L.	38,058,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 83 . . . . . L.		570,800. »
		Totale del capitolo . . L.		37,487,700. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
64	64	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.		
		A) Foraggi:		
		Importo delle razioni foraggio presunte da somministrarsi in natura per cavalli degli ufficiali e della truppa . . . L.	27,484,358	
		Si aggiungono le razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali portate in aumento per effetto del Regio decreto 8 novembre 1914, n. 1248 e del Regio decreto 15 novembre 1914, n. 1262, tenuto conto delle economie per vacanze . . . . . »	336,000	
		Razioni che si presume saranno pagate in contanti . . . »	145,000	
				27,965,358. »
		Si aggiunge:		
		Compensi alle imprese per servizio durante le esercitazioni di campagna . . . . . L.	120,000	
		Premio alle imprese del 5 per cento sui fondi di scorta . »	400,000	
		Maggior costo delle razioni acquistate dal commercio . »	100,000	
		Perdita a carico dell'amministrazione per cali, avarie, ecc. dei generi di riserva . . . »	60,000	
		Acquisto di attrezzi e materiali di magazzino, ecc . . »	65,000	
		Spese di perizie, pubblicazioni, avvisi d'asta, ecc. . . . . »	2,000	
		A riportarsi . . L.	747,000	27,965,358. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	747,000	27,965,358. »
		Supplemento razioni foraggio agli ufficiali addetti militari all'estero (n. 1, lett. *d*) specchio III, indennità event. . L.	16,116	
		Razioni supplementari di foraggio . . . . . »	350,000	1,113,116. »
		B) Spese diverse per quadrupedi di truppa:		
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti d'artiglieria . L.	1,406,500	
		Manutenzione e rinnovazione delle bardature in carico ai reggimenti di fanteria, cavalleria, genio, compagnie di sussistenza e scuole militari . . . . . »	1,304,680	
		Paglia lettiera . . . . . »	2,783,373	
		Ferratura, medicinali, illuminazione delle scuderie, ecc. »	1,239,000	6,733,553. »
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . . L.		92,673. »
			L.	35,904,700. »
		Si deduce l'economia per foraggio acquistato coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		20,000,000. »
			L.	15,904,700. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. 83 . . . . . L.		238,500. »
			Totale del capitolo L.	15,666,200. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
65	65	Casermaggio e combustibile per le truppe.		
		Art. 1. Combustibile e giacitura della truppa.		
		A) Combustibile:		
		a) Combustibile per la cottura del rancio . . . . . L.	2,765,875	
		b) Combustibile per il riscaldamento delle caserme, dei corpi di guardia di presidio, dei comandi militari di stazione e dei locali in alta montagna, »	770,000	
				3,535,875. »
		B) Posti letto:		
		a) Spese per la manutenzione del materiale di casermaggio (comprese le mercedi di cui al num. 25 dello specchio III) . . . . . L.	1,698,500	
		b) Spese di rinnovazione del materiale di casermaggio . . »	1,250,000	
		c) Spese per i magazzini di casermaggio (costruzioni, lavori di adattamento, manutenzione, macchinario, ecc.) . . »	70,000	
		d) Acquisto di paglia per la giacitura della truppa . . . »	748,625	
		e) Mantenimento e rinnovazione dei mobili, suppellettili ed arredi dei corpi di guardia di presidio, delle camere degli ufficiali e delle mense per ufficiali nei forti . . . . . »	70,000	3,837,125. »
		A riportarsi . . L.		7,373,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		7,378,000. »
		Art. 2. Spese diverse:		
		Compensi ai comuni per alloggi forniti alle truppe accantonate . . . . . L.	75,000	
		Compensi ai comuni per alloggi forniti agli ufficiali . . . »	60,000	
		Compensi ai comuniper posti di scuderia ai quadrupedi degli ufficiali e della truppa . . »	15,000	
		Pagamento agli ufficiali che non abbiano ricevuto l'alloggio dai comuni, dei compensi che sarebbero spettati ai comuni: rimborso ai corpi delle spese per alloggio di ufficiali in speciali circostanze . . . . »	25,000	
				175,000. »
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . . L.		20,400. »
			L.	7,568,400. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		1,000,000. »
				6,568,400. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al cap. n. 83		98,500. »
			Totale del capitolo L.	6,469,900. »
66	66	Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore:		
		A) Spese per servizio d'informazioni e riservate . . . . . L.	200,000	
		A riportarsi . . L.	200,000	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	200,000	
		B) Riproduzione e spedizione dei documenti di mobilitazione; acquisto di carte e pubblicazioni per studi riguardanti la mobilitazione e compensi per lavori straordinari ai disegnatori tecnici addetti al comando del Corpo di stato maggiore . . . . L.	155,000	
		C) Studi ed esperienze relative ai materiali di mobilitazione; acquisto di modelli e campioni; premi d'incoraggiamento per nuove invenzioni . . . . . »	4,000	
		D) Spese per esperimenti di mobilitazione di quadrupedi e veicoli . . . . . »	6,000	
		E) Spese varie di cancelleria, stampa, litografia, fotografia, di rappresentanza rimborsabili a piè di lista, ecc. per gli stati maggiori dei comandi ai campi ed alle manovre; per il servizio postale, telegrafico e telefonico straordinario, radiotelegrafico ed automobilistico (comprese le mercedi di picchetto durante le manovre) per l'invio di telegrammi all'estero, per l'acquisto, la riparazione di materiali relativi ai detti servizi ed a quelli di stato maggiore in genere; per corsi pratici ferroviari o corsi di stazione, per il corso di esperimento degli ufficiali proposti per il passaggio nel corpo di stato maggiore; per viaggi di stato maggiore e per la com-		
		A riportarsi . . L.	365,000	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	365,000	
		pilazione e stampa degli ordini di movimento per le manovre, per le chiamate e per il congedamento di classi . . . . L.	450,000	
		F) Contributo nelle spese dell'Istituto militare di radiotelegrafia (legge 13 luglio 1911, n. 723) »	25,000	
				840.000. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n 83 . . . . . L.		12,600. »
		Totale del capitolo . . L.		827.400. »
67	67	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli:		
		Art. 1. Acquisto e relative spese di trasporto di puledri pei depositi allevamento cavalli (1) . . L.	4,066,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli per la scuola di cavalleria . . . . . »	130,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio da parte dei reggimenti di cavalleria. . . . . »	30,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di agevolezza da distribuirsi agli ufficiali (esclusi quelli d'artiglieria). . . . . »	320,000	
		A riportarsi . . L.	4,546,000	

(1) Comprese le indennità di cui al n. 47 dello specchio III.

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	4,546,000	
		Rifornimento dei quadrupedi dei corpi di fanteria, delle compagnie di sussistenza, della scuola d'applicazione di fanteria e della scuola militare e acquisto e relative spese di trasporto di asini occorrenti pel trasporto di viveri nella zona alpina . . . . . L.	200,000	
		Pagamento di cavalli ceduti e restituiti da ufficiali . . »	50,000	
		Spese di trasporto dei puledri dai depositi di allevamento ai corpi . . . . . »	140,000	
			4,936,000	
		Deducesi il reintegro dei versamenti per pagamenti di cavalli d'agevolezza distribuiti agli ufficiali . . . . . L.	600,000	4,336,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma di artiglieria . . . . . »	1,000,000	
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli di pronto servizio occorrenti per la rimonta ordinaria dell'arma del genio . . . . . »	62,000	
		A riportarsi . . L.	1,062,000	4,336,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto L.	1,062,000	4,336,000. »
		Acquisto e relative spese di trasporto di cavalli d'agevolezza da distribuire agli ufficiali d'artiglieria (categoria speciale *B*) . . . . . L.	250,000	
		L.	1,312,000	
		Si deduce il reintegro dei versamenti per importo dei cavalli distribuiti agli ufficiali d'artiglieria (categoria speciale *B*) »	250,000	1,062,000. »
		Art. 2. Acquisto di derrate ad economia; affitto di terreni, pascoli, locali e fide di bestiame comprese le spese di trasporto L.	1,412,000	
		Spese ad economia (in amministrazione ed a cottimo) per manutenzione di fabbricati e di ponti, per costruzione e manutenzione di paracintati, abbeveratoi, strade, ecc., per tasse e canoni. . . . . »	500,000	
		Spese ad economia per la coltivazione e la raccolta delle derrate, per l'acquisto di macchine agricole ed attrezzi rurali, per l'acquisto e relative spese di trasporto di bestiame e per trasporto di quadrupedi da deposito a deposito . . . . . »	600,000	
		Paghe ai sorveglianti e lavoranti (personale ordinario) . . . . . L. 183,900		
		Paghe al personale avventizio . . . . » 128,000	657,900	
		Paghe al personale a giornata per la coltivazione e la raccolta delle derrate . . . . . » 346,000		
		A riportarsi . . L.	3,169,900	5,398,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	3,169,900	5,398,000. »
		Minute spese, culto, arredi sacri, servizio sanitario, libri, premi ed oggetti di cancelleria per le scuole, mobili e spese di rappresentanza. . . . . L.	40,000	
		Sussidi e compensi per prestazioni straordinarie che venivano corrisposti a carico della soppressa massa d'economia »	9,000	
		Infortuni sul lavoro. . . »	6,000	
		Compenso agli allevatori pel mantenimento (premi di buon governo) delle cavalle fattrici loro affidate in allevamento. »	360,000	
		L.	3,584,900	
		Si deduce il reintegro ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi allevamento cavalli, consentito dalla legge n. 287 del 7 luglio 1901 . . . . . L.	235,000	
				3,349,900. »
		Art. 3. Premi d'incoraggiamento e premi agli allevamenti di cavalle fattrici da sella e da tiro e di riproduttori:		
		Incoraggiamento per la trasformazione degli allevamenti privati bradi e stallini e semibradi . . . . . L.	20,000	
		Premi da assegnarsi alle mostre zootecniche . . . . . »	20,000	
		Premi per le migliori fattrici delle isole di Sicilia e Sardegna. . . . . »	10,000	
		A riportarsi . . L.	50,000	8,747,900. »

Numero dell'esercizio 1914-15	1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915 916
		Riporto . . L.	50,000	8,747,900. »
		Premi per le migliori fattrici del continente. . . . . L.	10,000	
		Importo bollette monta delle fattrici idonee alla produzione del cavallo militare. . . . »	10,000	
		Premi per i migliori cavalli riproduttori. . . . . »	10,000	80,000. »
		Art. 4. Spese per rivista e precettazione quadrupedi . . . . . L.		100,000. »
		Art. 5. Indennità di prima provvista di cavalli ai sottotenenti di nuova nomina delle armi a cavallo provenienti dai sottufficiali (esclusi i carabinieri) (Specchio III. Indennità eventuali) . . . . . L.	15,000	—
		Indennità per perdite di cavalli di servizio (esclusi i carabinieri) (Specchio III id.) . »	195,000	
		Indennità per versamento all'Erario della parte non ricuperabile di anticipazioni concesse ad ufficiali per provvedersi di cavalli di servizio . »	5,000	215,000 »
			L.	9,142,900. »
		Si deduce l'economia per quadrupedi acquistati con i fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo. . . . L.		1,992,000. »
			L.	7,150,900. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . L.		107,200. »
		Totale del capitolo . . L.		7,043,700. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915 916
68	68	Materiali e stabilimenti d'artiglieria:		
		A) Reggimenti d'artiglieria:		
		Manutenzione e riparazione del materiale che hanno in consegna. Modificazioni di poca entità al materiale medesimo. L.	506,800	
		Paghe orarie a mercedi di picchetto agli operai dei reggimenti di artiglieria da campagna, campali pesanti, a cavallo e da montagna . . . . . »	100.000	
		Paghe orarie, mercedi di picchetto e gratificazioni ai telemetristi delle batterie da costa »	160,000	
		Paghe orarie, soprassoldi, gratificazioni e supplementi di soprassoldo ai capi guardafili e guardafili d'artiglieria. . . »	63,000	
				829,800. »
		B) Direzioni di artiglieria:		
		Manutenzione e riparazioni del materiale che hanno in consegna, compreso quello pel tiro preparato. Modificazioni al materiale medesimo. Riparazioni al materiale dei corpi. Spese per le scuole di tiro L		2,373,600. »
		C) Stabilimenti militari Produzione del materiale per i servizi di artiglieria propriamente detti:		
		Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna. Riparazioni o modificazioni di entità a tutti i materiali di artiglieria. Allestimento di materiali per sostituire quelli consumati nelle esercitazioni, scuole di tiro, ecc., e di quelli smarriti, dichiarati fuori servizio »		4,660,000. »
		A riportarsi . . L.		7,863.400 »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		7,863,400. »
		D) Stabilimenti militari. Produzione delle armi portatili e relative munizioni e delle mitragliatrici, strumenti da zappatore, bardature e carreggio per le varie armi:		
		Manutenzione e riparazione del macchinario e dei materiali che hanno in consegna Manutenzione e riparazione delle armi. Allestimento di armi per sostituire quelle smarrite e dichiarate fuori servizio Allestimento di cartucce per sostituire quelle consumate nelle esercitazioni dell'esercito e delle guardie di finanza e quelle eventualmente dichiarate fuori servizio. Sostituzione e riparazione del carreggio e delle bardature dei corpi di fanteria e cavalleria, in quanto non vi sia provveduto con fondi delle spese generali . . . . . L.		6,590,100. »
		E) Esperienze, studi e spese diverse:		
		Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale per la direzione delle esperienze. Spese di stampe per gli ispettorati. Museo di artiglieria. Ispezioni al materiale. Indennità di viaggio al personale per servizi relativi al materiale di artiglieria e indennità di cui alla lettera *a*) del n. 25, Specchio III. Indennità giornaliere e spese di trasporto pel personale delle guardie di finanza che prende parte a speciali istruzioni di tiro. Retribuzioni ad avvocati, periti ed altri. Biblioteche speciali. Compensi per studi relativi al materiale di artiglieria. Retribuzione a specialisti tecnici civili assunti in servizio a senso della legge 30 giugno 1910, n. 387 . . . . . »		307,10). »
		F) Laboratorio fotolitografico:		
		Spese per i lavori del laboratorio suddetto . . . . . L.	140,000	
		A riportarsi . . L.	140,000	14,760,600. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	140,000	14,760,600. »
		Deducesi il reintegro dell'importo dei lavori per conto di amministrazioni militari, di altri Ministeri, ed eccezionalmente di privati che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione . . . . . L.	20,000	120,000. »
			L.	14,880,600. »
		Economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		1,500,000. »
			Totale del capitolo L.	13,380,000. »
69	69	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari, e materiale mobile del genio militare; servizi aereonautici ed altri servizi speciali del genio militare.		
		Art. 1. Lavori di ordinario mantenimento, restauri e piccoli miglioramenti degli immobili militari.		
		Riparazioni per conservazione e restauro delle fortificazioni, caserme, arsenali, magazzini, uffici, panifici, campi di tiro al bersaglio (compreso il concorso dell'amministrazione militare nelle spese d'impianto e di sistemazione dei campi di tiro, ad uso promiscuo delle società e delle truppe), linee telefoniche e telegrafiche, strade militari, e di qualunque altro immobile destinato ad uso militare, per il quale non sia provveduto su altri capitoli del bilancio; retribuzioni ad ingegneri civili, e paghe ed altre spese per gli operai adibiti ai servizi ordinari del genio militare . . L.	6,445,000	
		A riportarsi . . L.	6,445,000	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	6,445,000	
		Piccoli ampliamenti e miglioramenti di fabbricati militari L.	1,200,000	
		Lavori di minuto mantenimento degli immobili militari:		
		Lavori per piccole riparazioni dipendenti dall'uso degli immobili, come imbianchi, coloriture, riparazioni saltuarie dei pavimenti, ecc. . . . . »	1,100,000	
		Manutenzione del materiale del genio militare e spese varie:		
		Spese per ispezioni e collaudi, indennità di trasferta agli ufficiali ed altri personali pei servizi del materiale e dei lavori del genio, mercedi di lavoro agli uomini di truppa impiegati nella esecuzione di lavori di competenza del genio, provviste di stampati, oggetti di disegno e di cancelleria, libri, macchine da scrivere, spese di stampa e di pubblicazione per perizie e rilevamenti esclusivamente per il servizio dei lavori e del materiale del genio. . . »	165,000	
		Spese per esercitazioni e per istruzioni dei reggimenti del genio, per la provvista ai reggimenti alpini, bersaglieri (compagnie ciclisti) e di cavalleria delle sostanze esplosive loro occorrenti per istruzione, per la conservazione del materiale mobile delle direzioni del genio, per le scuole speciali e biblioteche dei reggimenti del genio,		
		A riportarsi . . L.	8,910,000	

Numero dell'esercizio 1944-45	Numero dell'esercizio 1945-46	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1945-946
		Riporto . . L.	8,910,000	
		per la scuola degli assistenti del genio, per il museo storico del genio e per mantenimento delle colombaie militari, spese (da reintegrarsi al capitolo) per la ricostituzione di materiali ciclistici, telefonici e telegrafici somministrati a pagamento ai corpi, uffici e personali del R. esercito . L.	612,000	
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile dei reggimenti del genio . . »	120,000	
		Riparazioni e provviste di materiali ed altre spese in dipendenza di esercitazioni militari »	30,000	
		Compensi e gratificazioni per lavori straordinari inerenti al servizio del capitolo . . . . »	2,000	
		Concorso nella spesa della Commissione per l'ordinamento della radiotelegrafia nel Regno »	600	
		Contributo nelle spese dell'associazione elettrotecnica italiana. . . . . »	200	
		Retribuzione ad un custode del cimitero italiano in Crimea e spese di manutenzione del cimitero . . . . . »	3,400	
		Contributo al municipio di Castelfidardo per la conservazione e custodia del monumento al Generale Cialdini. . . . . »	300	
				9,678,500. »
		A riportarsi . . L.		9,678,500. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.		9,678,500. »
		Art. 2. Trasporti speciali affidati al genio militare:		
		Spese pel servizio dei trasporti lagunari militari (compresi i soprassoldi ai macchinisti e fuochisti del battaglione lagunari) L.	300,000	
		Spesa per soprassoldi ai militari del reggimento ferrovieri del genio per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice . . . . . »	138,000	
		Rinnovazione dei natanti del battaglione lagunari . . . »	40,000	
		Spesa per l'esercizio di funicolari e teleferiche . . . . »	40,000	
		Spesa per il funzionamento e l'esercizio, e la rinnovazione delle vetture-automobili assegnate al Ministero, ai comandi di corpo d'armata, all'ispettorato generale del genio, ad alcuni comandi di divisione ed al reggimento ferrovieri del genio (compresi i soprassoldi alla truppa) »	250,000	
				768,000. »
			L.	10,446,500. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . L.		200,000. »
			Totale del capitolo L.	10,246,500. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
69	70	Servizi aeronautici:	
		Provvista, fabbricazione e manutenzione del materiale mobile; manutenzione, miglioramento e adattamento dei cantieri aeronautici e campi di aviazione; istruzioni ed esercitazioni; indennità (comprese quelle di cui ai regi decreti 25 settembre 1911 n. 1265, 10 marzo 1912, n. 280 e 6 luglio 1912 n. 873); studi ed esperienze relative al materiale aeronautico; mercedi di lavoro, provvista di stampati; oggetti di disegno e di cancelleria; spese di stampa e di libri; contributi, premi e concorsi ad enti morali ed a persone; rimborsi di spese; compensi per lavori straordinari inerenti al servizio aeronautico, ecc. . . . . L.	4,385,000. »
		Riproduzione del naviglio aereo e rinnovazione del materiale mobile . . . . . »	100,000. »
		L.	4,485,000. »
		Si deduce l'economia per materiali acquistati coi fondi straordinari e da utilizzarsi per i bisogni del capitolo . . . . . »	500,000. »
		Totale del capitolo L.	3,985,000. »
70	71	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei medesimi, escluse le spese per trasporti che interessano i depositi allevamento cavalli, bilanciate al capitolo n. 67, quelle pei movimenti di materiali al seguito delle truppe, bilanciate al capitolo n. 49 e quelle per trasporti interessanti i capitoli di parte straordinaria compresi negli stanziamenti dei capitoli medesimi . . . . . L.	3,500,000. »
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile »	7,500. »
			3,507,500. »
		Si deduce pel fondo a disposizione di cui al capitolo n. 83 . . . . . »	52,500. »
		Totale del capitolo . . L.	3,455,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
71	72	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua. Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa:	
		A) Ammontare di fitti e canoni d'acqua in base a contratti L. 1,555,000	
		B) Affitti eventuali ed indennità per occupazioni temporanee . » 100,000	
		C) Rimborso di imposte su immobili ceduti in uso all'amministrazione o gratuitamente o senza un tale corrispettivo da potersi considerare come pigione » 20,000	
		D) Spesa per acqua potabile da provvedere direttamente dai corpi e da rimborsarsi ai medesimi » 240,000	
		E) Indennità mensile ai militari di truppa con famiglia non provveduti d'alloggio . . . . . » 250,000	
		Si aggiunge per la ricorrenza dell'anno bisestile . . . . . » 5,000	2,170.000. »
72	73	Spese di giustizia penale militare (spesa obbligatoria) . . . . . L.	22,000 »
73	74	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (spese fisse):	
		Art. 1 Pensioni vitalizie dell'ordine militare di Savoia:	
		Ammotare delle pensioni . . L. 247.000	
		Si deduce:	
		L'ammontare delle pensioni che sono a carico del bilancio della marina, perchè conferite a personale di quel dicastero . . . L. 13.900	
		Presunta economia per eventuali vacanze nei gradi dell'ordine . . . . . » 163.100 } 177.000	
			70,000. »
		A riportarsi . . . L.	70,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Riporto . . L.	70,000. »
		Art. 2. Assegno annuo al segretario dell'ordine (art. 8 del R. D. 28 settembre 1875)	1,000 »
		Art. 3. Spese per provvista di decorazioni degli ordini cavallereschi del regno d'Italia, che in alcuni casi vengono presentate assieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'ordine.	4,5000. »
		Totale del capitolo L.	75,,500. »
74	75	Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito:	
		A) Sussidi, contributi e rimborsi ai sodalizi, alle federazioni ed unioni ginnastiche e sportive aventi per fine l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito . . . . . L.	38,000. »
		B) Acquisti di medaglie ed oggetti di premi in concorsi e gare diretti al fine sopra indicato. . . . . »	8,000. »
		C) Contributi e rimborsi ai convitti nazionali per spese sostenute pei corsi quadriennali di educazione fisica a scopo militare . . . . . »	12,000. »
		D) Spese per studi speciali e varie riguardanti l'educazione fisica, e per acquisti di attrezzi, armi e munizioni allo scopo di propaganda ed incoraggiamento ai sodalizi, istituti e scuole . . . . . »	7,000 »
		Totale del capitolo L.	65,000 »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
75	76	Spese per risarcimento di danni (spesa obbligatoria):	
		Art. 1. Risarcimento di danni alle proprietà mobiliari ed alle persone, cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore, sussidi pei titoli anzidetti, risarcimento agli agenti dell'amministrazione di spese di giudizi per fatti di servizio . . . . . L.	100,000. »
		Art. 2. Risarcimento di danni causati alle proprietà private da esercitazioni militari per servitù di tiro, ecc: sui terreni attigui ai poligoni di fanteria e di artiglieria, ecc. »	694,400. »
		Totale del capitolo . . L	794,000. »
76	77	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
77	78	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (spesa d'ordine) . L.	1,102 50
78	79	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883):	
		A) Spese per nuove costruzioni di poligoni e per sistemazione di quelli esistenti . . . . . L. 975,000	
		B) Spese per gli uffici e le ispezioni degli ispettori provinciali e pel funzionamento della Commissione centrale pel tiro a segno nazionale » 25,000	
		C) Sussidi ordinari e straordinari per le spese di esercizio delle società e dell'unione italiana di tiro a segno » 220,000	
		D) Spese straordinarie per le gare internazionali provinciali e straordinarie e spese per le medaglie di benemerenza alle società . . . . » 70,000	
		E) Spese per i premi alle gare provinciali e straordinarie, alle inaugurazioni di nuovi poligoni e per pubblicazioni » 0,000	1,380,000. »
		Totale del capitolo . . L.	1,380,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
79	80	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti ed istituzioni analoghe. Art. 1. Sovvenzioni agli organi direttivi del corpo (comitato centrale, sottocomitati nazionali e comitati provinciali e locali) per le spese di funzionamento ed amministrazione, e ad enti analoghi . . . . . L. 80,000 Art. 2. Spese per l'istruzione e preparazione militare dei reparti — (Indennità personali ai volontari; spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi; spese per il ricovero negli stabilimenti militari di cura; spese per il tiro a segno; spese varie nei casi di chiamate per esercitazioni, grandi manovre, ecc., spese per acquisto e riparazioni di materiali, ecc.) » 170,000	250,000. »
80	81	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi: Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi — Sussidi agli indigenti che si recano a visitare in guarnigioni lontane parenti militari gravemente malati — Sussidi in casi eccezionali a famiglie bisognose di militari alle armi per obbligo di leva, ecc. L.	685,200. »
81	82	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali . . . . . L.	50,000. »
82	83	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito L.	3,206.080. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		TITOLO II **Spesa straordinaria**	
		CATEGORIA PRIMA **Spese effettive**	
		Spese generali.	
83	84	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (spese fisse)	*per memoria*
84	85	Personale civile tecnico di artiglieria e genio fuori ruolo (assegni fissi) . . . . . L.	98,000. »
85	86	Personale civile tecnico dell'istituto geografico militare in soprannumero (Legge 25 giugno 1911, n. 611) . . . . . »	4,500. »
85bis	86bis	Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 %. (D. Luogotenenziale 30 maggio 1915 n, 858)	*per memoria*
»	86ter	Indennità ai funzionari civili di ruolo che prestano o saranno chiamati a prestare servizio e residenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915 di cui all'elenco approvato con R. D. 7 febbraio 1915 n. 72 ed a quelli emanati e da emanare in applicazione dell'art. 1 del R D 5 febbrio 1915 n 62 (articolo 1 del R. D. 12 febbraio 1915 n. 111 convertito nella legge 1° aprile 1915 n. 476, ed art 7 della legge stessa)	*per memoria*
		Spese per l'esercito	
		Leggi 5 luglio 1908, r. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 22 giugno 1911, n. 591 e 23 giugno 1912, n. 710).	
86	87	Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi (spesa ripartita):	

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Art. 1. Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi . L.	3,000,000. »
		Art. 2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
		Totale del capitolo L.	3,000,000. »
87	88	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita):	4,350,000. »
		Art. 1. Materiale d'artiglieria.	*per memoria*
		Art. 2. » del genio.	*per memoria*
		Art. 3. » degli stati maggiori. . .	*per memoria*
		Art. 4. » delle sussistenze	*per memoria*
		Art. 5. » d'ambulanza.	*per memoria*
		Art. 6. » di casermaggio. . . .	*per memoria*
		Art. 7. » di forni rotabili	*per memoria*
		Art. 8. » di vestiario	*per memoria*
		Art. 9. Dotazioni di cancelleria	*per memoria*
		Art. 10. Servizio aeronautico.	*per memoria*
		Totale del capitolo L.	4,350,000. »
88	89	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita):	
		Art. 1. Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi L.	11,000,000. »
		Art. 2. Sostituzione delle batterie campali da 75 A, ad affusto rigido, studi, provviste e trasporti relativi (legge 22 giugno 1911, n. 591) . L.	10,000,000. »
		Totale del capitolo L.	21,000,000. »
89	90	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (spesa ripartita).	*per memoria*
90	91	Acquisto di quadrupedi per le artiglierie, per la cavalleria e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (spesa ripartita).	*per memoria*

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato. (Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404 e 28 giugno 1912 n. 710).	
91	92	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita) . . L.	7,490,000. »
92	93	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita) . . . . . L.	*per memoria*
93	94	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	2,400,000 »
94	95	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita) . . . L.	6,484,000. »
95	96	Fortificazioni di Roma e spesa di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita) L.	*per memoria*
96	97	Armamento delle fortificazioni. Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio. Studi, provviste e trasporti relativi. Spese pel tiro preparato (spesa ripartita) . . . . . L.	16,374,000. »
		Spese per costruzioni varie per usi militari.	
97	98	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra, impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti. Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Leggi 5 luglio 1908 n. 361; 30 giugno 1909 n. 404; 23 giugno 1912 n. 710 e 11 maggio 1913 n. 472) (spesa ripartita) L.	4,972,253.12
98	99	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città . . L.	27,746.88
99	100	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lett. *a*) e 3 della legge 28 luglio 1911 n. 842). . L.	1,000,000. »

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Spese per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica.	
100	101	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme anticipate in conto corrente, per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica (leggi 28 marzo 1912 n. 282, 29 dicembre 1912 n. 1357 e 26 giugno 1913 n. 772) L.	39,041,278.28
100 bis	101 bis	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la gestione di alcuni servizi gestiti dal Ministero della Guerra per conto e nell'interesse dell'Amministrazione coloniale (1) . . . . . L.	*per memoria*
100 ter	101 ter	Spese per la guerra (2) . . . . . L.	*per memoria*
		CATEGORIA TERZA	
		Movimenti di capitali	
		Accensione di crediti.	
101	102	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910 n. 511) . . . . . L.	1,600,000. »
		Estinzione di debiti.	
102	103	Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli cedutigli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (spesa ripartita) (8ª rata) . L.	200,000. »
		Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro.	
103	104	Rimborso al tesoro delle somme avute in anticipazione per spese straordinarie militari ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1912 n. 710 . . . . . L.	*per memoria*

(1) Le spese per le truppe metropolitane distaccate nelle isole dell'Egeo ed in Albania, graveranno, a decorrere dal 1° luglio 1915, sul capitolo 101 *ter* « Spese per la guerra ».
(2) *Vedi* annotazione precedente.

Numero dell'esercizio 1914-15	Numero dell'esercizio 1915-16	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1915-916
		Partite che si compensano nell'entrata	
104	105	Erogazioni delle somme offerte dai privati e corpi morali per l'incremento della flotta aerea (legge 30 giugno 1912 n. 689)	*per memoria*
		CATEGORIA QUARTA	
		Partite di giro.	
105	106	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . .	7,702,896.09

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1914-915 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Articolo 172 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1914 915
N.	DENOMINAZIONE	
107	Liquidazione delle spese inerenti alle opere di interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	106
108	Contributo per le spese militari d'Africa (esercizio 1896-97 e retro)	107
109	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	108
110	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 49 *ter* dell'esercizio 1903-904 « Indennità di entrata in campagna in Africa »	109
111	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 48 dell'esercizio 1906 907 « Tiro a segno nazionale » (legge 2 luglio 1882, n 883, per spese dipendenti dalla quinta gara generale del tiro a segno nazionale)	110
112	Estinzione del debito verso il comune di Napoli, in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1868 per la frana del Monte Echia a Pizzofalcone (legge 2 luglio 1908, n. 395)	111
113	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rifornimento delle dotazioni di materiali e approvvigionamenti del R. esercito consumati nell'opera di pronto soccorso a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per sussidi, indennità e spese varie in seguito al terremoto medesimo.	112

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1914-1915
N	DENOMINAZIONE	
114	Assegnazione prelevata dal fondo di L. 30.000.000 di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere alle spese occorrenti per la costruzione di baracche, per le truppe, nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.	113
115	Spese dipendenti dalla occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e dagli avvenimenti internazionali (leggi 28 marzo 1912, n. 232; 29 dicembre 1912, n. 1352; 26 giugno 1913, n. 772 e 16 aprile 1914, n. 275).	114
116	Somma prelevata dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n 391 e destinata a far fronte a spese già sostenute e da sostenersi nell'interesse dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 391)	115
117	Spese per la partecipazione del Ministero della guerra all'esposizione di Torino nel 1911 (legge 17 luglio 1910, n. 479)	116
118	Spesa per la commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi d'allevamento cavalli	117
119	Concorso dell'amministrazione militare alla Mostra internazionale d'igiene sociale in Roma nel 1912	118
120	Somma dovuta al comune di Torino per prezzo dell'area e per la spesa di costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra (legge 21 luglio 1907, n. 581)	119

CAPITOLI		Numero dei capitoli corrispondenti del bilancio 1914-1915
N.	Denominazione	
121	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina e Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 51)	120
122	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (legge 9 febbraio 1911, n. 85). . . .	121
123	Assegnazione per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ed al rimborso delle spese sostenute in tale circostanza (art. 2 lett. *d*, della legge 28 luglio 1911, n. 842).	122
124	Spese varie in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915	100 *quater*
125	Rifornimenti, lavori ed altre spese di carattere straordinario riguardanti il servizio aeronautico militare (R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11)	100 *quinquies*

N. **496.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1915-916, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Segretariato generale).

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico)
12	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
55	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori
103	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra: Art. 1. Concorso della Cassa dei depositi e prestiti per la soppressa Cassa militare al pagamento dei premi annui di lire 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito (leggi 14 luglio 1887, n. 4759 e 23 agosto 1891, n. 494 e 504). Art. 3. Contributo dovuto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in compenso di parte della spesa sostenuta dall'Amministrazione militare per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice. Art. 4. Rendita consolidata 3,50 per cento netto di annue lire 1,102.50 provenienti dal lascito Henry, per premi periodici da concedersi ai militari del genio.
107	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
119	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, destinato al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra (legge 7 luglio 1901, n. 287).
121	Proventi delle ammende applicate a termine degli articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407, per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo, da destinarsi, giusta l'articolo 6 della legge stessa, a vantaggio del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della guerra per i sussidi alle famiglie indigenti dei richiamati alle armi.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
138	Entrate diverse dei Ministeri (1).
139	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.
140	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
144	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (2) (art. 10 ecc.).
145	Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511): Art 1. Anticipazioni da altre amministrazioni dello Stato per le spese che nel loro interesse deve sostenere il bilancio della guerra. Art. 2. Anticipazioni da privati, per rimborso di spese da sostenersi dal bilancio della guerra. Art. 3. Anticipazioni dagli allievi degli istituti militari per pensioni presso gli istituti stessi.
147	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
166	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi o reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540).

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine, ecc. ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

(2) Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
192	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.
198	Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art 19 della legge 17 luglio 1910, n 511).
200	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª *Spese effettive*.
212	Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907, n. 496.
254	Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908 n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.
255	Ritenute sulle paghe degli operai dipendenti dallo Stato da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 13 luglio 1910, n. 444, concernente la cedibilità degli emolumenti spettanti agli operai medesimi.
275	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
278	Fitti di beni demaniali destinati ad uso, od in servizio, di amministrazioni governative.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **497**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-16, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare, per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito.** (Segretariato generale).

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
22	Corpi di fanteria: Ufficiali (assegni fissi).
23	Distretti di reclutamento: Ufficiali (assegni fissi).
24	Corpi di fanteria: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
25	Corpi di cavalleria: Ufficiali (assegni fissi).
26	Corpi di cavalleria: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi)
27	Corpi e servizi d'artiglieria: Ufficiali (assegni fissi).
28	Corpi e servizi d'artiglieria: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
29	Corpi e servizi del genio: Ufficiali (assegni fissi).
29bis	Corpo aeronautico: Ufficiali fuori quadro e personali civili (assegni fissi).
30	Corpi e servizi del genio: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
31	Carabinieri reali (assegni fissi).
32	Carabinieri reali: Indennità eventuali.
33	Carabinieri reali: Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (spese fisse).
34	Corpo invalidi e veterani (assegni fissi).
35	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (assegni fissi).
36	Corpo e servizio sanitario: Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità (assegni fissi).
37	Corpo di commissariato e d'amministrazione: Ufficiali (assegni fissi).

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
38	Compagnie di sussistenza: Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute ed agli uomini fuori forza temporaneamente presso i distretti.
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi).
41	Scuole e collegi militari: spese per il personale (assegni fissi).
46	Personali civili tecnici di artiglieria e genio (assegni fissi) (1)
47	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (assegni fissi).
48	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti. Indennità di residenza in Roma (spese fisse) (2).
49	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo 32).
50	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle pei carabinieri reali, bilanciate al capitolo 32).
52	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli pei carabinieri reali bilanciate al capitolo 31).
53	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari.
54	Materiale sanitario.
55	Spese per il funzionamento delle scuole e collegi militari e per istruzioni varie degli ufficiali.
57	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari.
60	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre.
61	Corredo alle truppe — Materiale pel servizio generale comune — Spese dei magazzini centrali — Rinnovazione e manutenzione di bandiere.
62	Pane alle truppe.
68	Viveri alle truppe.

(1) Per i reggimenti d'artiglieria e del genio.
(2) Alla sola direzione di commissariato del IX corpo d'armata per i corpi residenti in Roma.

Numero dei capitoli	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
64	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.
65	Casermaggio e combustibile per le truppe.
67	Rimonta e spese dei depositi allevamento cavalli (1).
69	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del genio militare (2); ed altri servizi speciali del genio militare.
70	Servizi aeronautici.
71	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti.
72	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua — Assegni in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa (2).
80	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti ed istituzioni analoghe.
81	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.
102	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (articolo 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

(1) Per le spese di cui agli articoli 933 e 935 del regolamento d'amministrazione.

(2) Per le sole spese da pagarsi dai corpi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **498.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1915.** — (Segretariato generale). — 27 giugno 1915.

Le quietanze di tesoreria relative ai versamenti effettuati a tutto il 30 giugno 1915 a favore dei capitoli 141, 143, 192 e 205 del bilancio dell'entrata che ancora si trovassero presso le dipendenti amministrazioni, dovranno essere spedite, senza indugio, unitamente ai corrispondenti certificati mod. 181 *T* a questo Ministero (Ragioneria) per le ulteriori operazioni di reintegrazione al bilancio della guerra delle somme versate, da compiersi col Ministero del tesoro entro il 15 agosto prossimo venturo.

Sui frontespizi dei mod. 84 R. A., mediante i quali le quietanze verranno inviate, si porrà in modo chiaro la indicazione « Esercizio 1914-15 », avendo cura di redigere, possibilmente, elenco separato per le quietanze e certificati relativi a versamenti effettuati nell'esercizio 1915-16.

Le amministrazioni che, avendo effettuati durante l'esercizio 1914-15 versamenti in tesereria a favore dei suindicati capitoli, non avessero inviato al Ministero (Ragioneria) le quietanze e i corrispondenti mod. 181 *T*, « ma li avessero trasmessi ad altri uffici dello stesso Ministero o allegati a rendiconti, documenti, ecc., dovranno renderne subito informata la predetta Ragioneria », indicando i rendiconti, documenti, ecc., ai quali le quietanze sono state allegate e l'ufficio cui furono spediti.

Le amministrazioni poi che avessero sostenuto spese per conto di altri Ministeri, dai quali non avessero ancora avute le relative quietanze di versamento di fondi dovuti al bilancio della guerra, ne daranno partecipazione a questo Ministero (Ragioneria), il quale provvederà direttamente a richiedere le quietanze medesime.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,75

(95) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1915 — 3 luglio

1915 APRILE 22. - N. **499**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 499, da convertirsi in legge con cui si sostituiscono gli articoli 44 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806. . . . . *Pag.* 1337

1915 GIUGNO 17 - **500**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 918, che approva il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali appartenenti all'esercito mobilitato. 1339

CIRCOLARE N. **499**. — STATO DEGLI UFFICIALI — **R. decreto n. 499, da convertirsi in legge, con cui si sostituiscono gli articoli 15 e 51 della legge 18 luglio 1912, n, 806.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 45 della legge 18 luglio 1912, n. 806 è sostituito il seguente:

L'ordinamento e la procedura del consiglio di disciplina presso reparti dell'esercito mobilitato o in servizio fuori del Regno sono stabiliti dai regolamenti speciali approvati con decreto reale.

Il consiglio di disciplina non sarà ordinato che su dati definitivi già contestati tutti all'ufficiale e dovrà essere formato di non meno di tre membri, i quali saranno designati dall'autorità militare gerarchica a cui è demandata la facoltà di ordinarlo.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il consiglio di disciplina, questo si adunerà nel Regno.

Art. 2.

All'art. 51 della succitata legge è sostituito il seguente:

L'ordinamento e la procedura del consiglio di disciplina per gli ufficiali imbarcati su navi mobilitate in tempo di guerra, o su navi isolate che trovinsi fuori delle acque dello Stato o per gli ufficiali destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del Regno, sono stabiliti da regolamenti speciali approvati con decreto reale.

Il consiglio di disciplina non sarà ordinato che su dati definitivi già contesti tutti all'ufficiale, e dovrà essere formato di non meno tre membri, i quali saranno designati dall'autorità militare marittima a cui è demandata la facoltà di ordinarlo.

Ove per deficienza di ufficiali sulle navi o nei luoghi suindicati non possa comporsi il consiglio di disciplina, questo si adunerà nel Regno, alla sede dipartimentale alla quale l'ufficiale è ascritto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **500.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 918, che approva il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali appartenenti all'esercito mobilitato.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;
Visto il decreto-legge 22 aprile 1915, n. 499, che modifica l'art. 45 della citata legge;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali appartenenti all'esercito mobilitato, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri della guerra e della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.

Regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali appartenenti all'esercito mobilitato.

Art. 1.

Gli ufficiali generali appartenenti all'esercito mobilitato non possono essere sottoposti a consiglio di disciplina se non per decisione del ministro della guerra.

Per gli ufficiali superiori ed inferiori di reparti dell'esercito mobilitato, la decisione di sottoporli a consiglio di disciplina, il relativo ordine di convocazione e la nomina dei membri del consiglio sono demandati al comandante di grande unità di guerra (divisione, corpo d'armata o armata) o della fortezza da cui l'inquisito dipende.

Per gli ufficiali superiori ed inferiori appartenenti al gran quartiere generale del comando supremo, la facoltà predetta compete al comandante supremo o all'ufficiale generale appositamente delegato; per quelli appartenenti all'intendenza generale, all'intendente generale.

Nel caso previsto dall'art. 36 (1) della legge 18 luglio 1912, [illegible] decisione, l'ordine di convocazione e la nomina del [illegible] dell'esercito o dell'armata, a seconda che il più elevato in grado, e, a parità di grado, il più anziano degli ufficiali inquisiti, appartenga all'esercito o all'armata.

La decisione di sottoporre un ufficiale a consiglio di disciplina è presa sulla base dell'inchiesta eseguita dai superiori gerarchici dell'ufficiale. Essi raccolgono tutti gli elementi di giudizio necessari, e quando li ritengano completi, comunicano per le contestazioni tutti gli atti all'ufficiale il quale li sottoscrive e può prendere gli appunti che crede opportuni, ma non asportarli nè trarne copia.

Nel termine massimo di tre giorni successivi a quello della ricevuta comunicazione, l'ufficiale può presentar difese, chie-

(1) Se cioè, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano da sottoporre ad uno stesso consiglio ufficiali del R. esercito e ufficiali della R. marina.

dere la produzione di altri documenti o l'esame di altre persone o fare istanze sopra altri oggetti relativi alla questione disciplinare. Eseguita, se ne è il caso, un'inchiesta suppletiva, se ne dà comunicazione con le stesse norme all'ufficiale, al quale si concedono poi tre giorni di tempo per presentare le sue giustificazioni scritte. Alle giustificazioni dovrà essere alligata una dichiarazione da lui sottoscritta, dalla quale risulti che egli ha preso cognizione di tutti gli atti dell'inchiesta, di cui conterrà l'esatta indicazione analitica. Il rifiuto da parte dell'ufficiale di sottoscrivere gli atti o la dichiarazione sarà fatto constare a verbale. Chiusa l'inchiesta, ricevute le giustificazioni, si riassume il risultato in un rapporto riepilogativo, e si compila l'indice generale degli atti.

L'ordine di convocazione deve contenere i quesiti, formulati ai termini dell'art. 67 comma 1 (2) della legge 18 luglio 1912 n. 806, da sottoporre al consiglio.

Art. 2.

Il consiglio di disciplina presso truppe o servizi mobilitati si compone di tre membri i quali, sempre che sia possibile, debbono essere superiori in grado dell'inquisito; altrimenti possono essere di grado eguale, purchè più anziani dell'inquisito; e sono designati con facoltà insindacabile, con atti scritti, dall'autorità che ordina il consiglio fra gli ufficiali dipendenti in servizio effettivo, pei quali non si verifichino i casi di esenzione o di incompatibilità contemplati dagli articoli 37 (3) e 38 (4) della legge 18 luglio 1912, n. 806.

(2) Art. 67. Quando trattisi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formula:
« Il signor . . . . . è nel caso di essere rimosso per . . . . . ? Ovvero: eliminato dai ruoli per . . . . . ? », enunciando rispettivamente la causa indicata dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del consiglio e che, a norma delle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, importa la rimozione o la eliminazione dai ruoli.

(3) I casi di esenzione contemplati dall'art. 37 si verificano per gli ufficiali:

a) che esercitano le funzioni di ministro o sottosegretario di Stato, e di capi di stato maggiore del R. esercito e della R. marina;

Nel caso che un unico consiglio debba giudicare più ufficiali, esso viene ordinato e formato in relazione al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano degli ufficiali inquisiti.

Il più elevato in grado, o, a parità di grado il più anziano dei membri presiederà il consiglio.

Art. 3.

L'ufficiale inquisito ha facoltà di rifiutare uno dei membri entro 24 ore dalla comunicazione della formazione del consiglio di disciplina.

---

b) che appartengono alla Casa militare del Re o di alcuna fra le persone della Famiglia Reale;

c) che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dei carabinieri reali, o che fanno parte del consiglio superiore di marina;

d) che esercitano le funzioni di capo di stato maggiore di corpo d'armata o di divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;

e) che sono allievi delle scuole militari.

(4) I casi di incompatibilità contemplati dall'art. 38 si verificano per:

a) gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

b) l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto a consiglio o con l'offeso o danneggiato;

c) l'autore del rapporto o l'incaricato dell'inchiesta che determinarono la convocazione del consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

d) il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, il presidente e il relatore del consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;

e) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

Art. 4.

Surrogati i membri incompatibili o ricusati o comunque impediti, l'autorità, che ha deciso la convocaziote del consiglio, ne invia al presidente il relativo ordine con gli atti dell'inchiesta, compresi il rapporto riepilogativo, l'indice generale e la difesa scritta dell'ufficiale, in base ai quali consultando la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere il consiglio deve pronunciarsi.

Art. 5.

Il presidente, ricevuti gli atti, stabilisce il giorno e l'ora della riunione e ne dà immediata partecipazione ai due membri e all'ufficiale inquisito.

Egli ha la facoltà di rinviarla in caso di legittimo impedimento dei membri o dell'inquisito, riferendone per ordini al l'autorità che ha ordinato il consiglio, qualora trattisi d'impedimento la cui durata presumibilmente superi i tre giorni.

Art 6.

Aperta la seduta, il presidente dà lettura dell'ordine di convocazione e di nomina del consiglio, invita quindi uno dei membri a leggere gli articoli 2 (5) e 33 (6) della legge 18 lu-

---

(5) Art. 2. L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinunzia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

a) perdita della cittadinanza;

b) condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli articoli 239 e 242 del codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415 e 418 del codice penale comune, e negli articoli dall'856 all'861 del codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto

glio 1912, n. 806, gli atti dell' inchiesta, col rapporto riepilogativo, nonchè la difesza scritta dall'inquisito.

Terminata la lettura, il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli è ascritto, e i testi citati e non ancora uditi. L'ufficiale non può all'udienza richiedere l'esame di altre persone diverse, o in aggiunta di quelle già udite, o il riesame di esse, nè presentare nuovi documenti. In ogni caso avrà per ultimo la parola.

Chiusa la discussione, il presidente e i membri del consiglio appongono la loro firma all'indice generale degli atti, ai quali viene contemporaneamente impresso il bollo del comando presso il quale il consiglio siede.

Dopo di che il presidente fa ritirare l'inquisito e pone in votazione, nell'ordine in cui sono proposti dall'ordine di con-

---

penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare.

c) rimozione:

1° per offesa alla Sacra persona del Re a una delle persone della famiglia Reale o al Reggente durante la reggenza; per manifestazione pubblica di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato; per eccitamento alla disobbedienza alle leggi dello Stato e all'odio fra le varie classi sociali; per partecipazione ad una associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato o in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento prestato come ufficiale;

2° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale.

d) eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego; oppure per nuove cause che diano ragione alla sospensione dall'impiego oltre l'anno;

2° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

(6) Art. 33. Il consiglio di disciplina consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire col suo grado nell'esercito o nell'armata.

vocazione, i quesiti, avvertendo che, in caso di risposta affermativa su uno, non si procede alla votazione dei successivi.

Nella seduta del consiglio si osservano le norme dettate dagli articoli 60 (7) e 61 (1° e 2° comma) (8) e 68 (9) della legge 18 luglio 1912, n. 806.

Art. 7.

Il parere del consiglio viene trascritto nel verbale che è sottoscritto dai componenti il consiglio.

Il presidente dichiara quindi sciolto il consiglio e ne invia gli atti all'autorità che l'ha ordinato. Questa, verificata e riconosciuta la regolarità della procedura, li invia col suo parere al comandante supremo o all'ufficiale generale appositamente delegato per le decisioni di merito, le quali non potranno discostarsi dal parere consiglio se non in favore dell'ufficiale.

Art. 8.

Qualora la decisione del comandante supremo sia di rimozione, di eliminazione dai ruoli o di sospensione dall'impiego, gli atti vengono rimessi al Ministero per i conseguenti provvedimenti di attuazione.

V. d'ordine
di S. A. R. il Duca di Genova
luogotenente generale di S.M. il Re.
Il Ministro della guerra
ZUPELLI.

V. d'ordine
di S. A. R. il Duca di Genova
luogotenente generale di S. M. il Re.
Il Ministro della marina
VIALE.

(7) Art. 60. Le sedute del consiglio di disciplina sono tenute a porte chiuse.

(8) Art. 61. Adunato il consiglio, il presidente fa chiamare l'ufficiale che vi è sottoposto.

Ove l'ufficiale non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il consiglio delibera non ostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

(9) Art. 68. La votazione è fatta a voti segreti e per ordine inverso di grado e di anzianità.

Mod. 1.

Regolamento per l'ordinamento e il funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali appartenenti all'esercito mobilitato.

ATTO DI NOMINA ED ORDINE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

Il (1) . . . . . .
decide di sottoporre il (2) . . . . . .
al giudizio di un consiglio di disciplina, che all'uopo nomina nelle persone del

(3) . . . . . Presidente
. . . . . } Membri
. . . . . }

il quale dichiari se il (2) . . . . . .
sia . . . nel caso di essere (4) . . . . . .
per (5) . . . . . .
(6) . . . . . .

Dato a . . . . . ; addì . . . . . .

Il (1) . . . . . .

(1) Grado, e carica dell'ufficiale che nomina il consiglio e ne ordina la convocazione.

(2) Grado, cognome e nome, arma o corpo, reggimento, direzione, ecc. dell'inquisito o degli inquisiti.

(3) Grado, cognome e nome dei componenti il consiglio di disciplina.

(4) Rimosso dal grado, oppure eliminato dai ruoli.

(5) (*Rimozione*) *per*: offesa alla Sacra persona del Re; *oppure per*: offesa ad una delle persone della Famiglia Reale; *oppure per*: offesa al Reggente durante la reggenza; *oppure per*: manifestazione pubblica di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato; *oppure per*: eccitamento alla disobbedienza alle leggi dello Stato; *oppure per*: eccitamento all'odio fra le varie classi sociali; *oppure per*: partecipazione ad una associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato; *oppure per*: partecipazione ad una associazione (*in qualsiasi modo*) in evidente contrasto col giuramento prestato come ufficiale; *oppure per*: mancanza contro l'onore; *oppure per*: mancanza grave contro il decoro del grado; *oppure per*: mala condotta abituale.

(*Eliminazione dai ruoli*) *per*: negligenza abituale; *oppure per*: mancanza grave in servizio; *oppure per*: mancanza grave contro la disciplina.

(6) Se i quesiti siano più di uno saranno enunciati di seguito con la formula: « e in caso di risposta negativa, se sia nel caso di essere . . . . . per . . . . . ».

MOD. 2.

Regolamento per l'ordinamento e il funzionamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali appartenenti all'esercito mobilitato.

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

L'anno . . . . il giorno . . . . del mese . . . . in . . . . . .
Il consiglio di disciplina convocato per decisione del (1) . . . . . *come da ordine in data . . . . N. . . . perchè dichiari se* (2) . . . . . *si è adunato con l'intervento di tutti i suoi membri nelle persone dei signori:*

(3) . . . . . Presidente
. . . . . } Membri
. . . . . }

Aperta la seduta e introdotto l'ufficiale sottoposto a consiglio (3) . . . . . *il presidente dà lettura dell'atto di nomina e ordine di convocazione del consiglio, poscia invita il membro* (3). . . . . *a leggere gli articoli 2 e 33 della legge 18 luglio 1912, n. 806, il rapporto, gli atti dell'inchiesta nonchè la difesa scritta dell'inquisito.*

Terminata questa lettura, il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli è ascritto e questi risponde che (4) . . . . . .

Si passa quindi all'interrogatorio dei signori . . . . . *chiamati a deporre avanti al consiglio. I membri del consiglio e l'ufficiale inquisito possono chiedere tutti gli schiarimenti che ritengono necessari; ma le domande debbono esser rivolte ai testi per mezzo del presidente.*

Introdotti successivamente e separatamente e interrogati, dichiarano:

1° Signor. . . . . . .

(1) Grado e carica dell'ufficiale che ha ordinato la convocazione del consiglio.

(2) Riproduzione esatta del quesito o dei quesiti nell'ordine indicato dall'atto di convocazione del consiglio.

(3) Grado, cognome e nome.

(4) Riporta le discolpe dell'inquisito. Se più sono gli inquisiti, mentre se ne interroga uno, si fanno ritirare gli altri, i quali debbono poi essere informati delle circostanze venute a risultare in loro assenza.

Dopo la deposizione del teste . . ., il presidente domanda ai membri ed all'inquisito se abbiano osservazioni da fare, e (5) . . . . *risponde*. . . . . .

2° Signor . . . . . .

Dopo la deposizione del teste ecc. . . . . .

3° . . . . . .

Terminato l'esame dei testi, il presidente li fa ritirare in una sala vicina e domanda a ciascuno dei membri se sia sufficientemente edotto e dietro risposta (6). . . . . .

Dopo la dichiarazione dell'inquisito che nulla ha ad aggiungere, il presidente dichiara chiusa la discussione, fa ritirare l'inquisito e quindi propone al consiglio il seguente quesito. . . . . .

. . . . . .

Ciascun componente il consiglio vota a scrutinio segreto, deponendo nell'urna una delle due pallottole che ha ricevuto a quest'uopo, sull'una delle quali è scritto Si *e sull'altra* No.

Compiuta la votazione, il presidente alla presenza degli altri due membri, fa lo spoglio dei voti, che presenta il seguente risultato:

Si (ovvero No) con . . . . . voti (7).

Il presidente dichiara che, ad avviso del consiglio di disciplina, il (3). . . . . .

. . . è nel caso di essere . . . . . e scioglie il consiglio.

Fatto a . . . . . .

Firme . . . . . Membri

. . . . . Membri

. . . . . Presidente

(5) Il membro . . . (grado, cognome e nome) o l'inquisito. Se gl'inquisiti sono più, si indica il grado, cognome e nome di chi risponde.

(6) . . . negativa del membro . . . . . riprende l'interrogatorio sui punti dubbi.

. . . affermativa, invita l'inquirito a porgere le sue osservazioni e giustificazigni definitive.

(7) Se i quesiti siano più e la votazione del primo abbia avuto risultato negativo, il verbale dirà: Il presidente propone quindi al consiglio la seguente questione (2°. . . . . e così di seguito finchè la votazione abbia esito negativo e finchè sianvi quesiti).

Compiuta la nuova votazione, il presidente, ecc., ecc., che presenta il seguente risultato, ecc., ecc.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(102) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1915 — 3 luglio

1915 GIUGNO 13. - N. **501**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono . . . . . *Pag.* 1354

13. - » **502**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 905, col quale viene procrastinata l'applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo alla gestione dei materiali per i servizi aeronautici e di aviazione. . . . . » 1361

17. - » **503**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 887, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi » 1363

24. - » **504**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale che istituisce una commissione per i prigionieri di guerra . . . . . » 1365

24. - » **505**. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale contenente norme per l'assegnazione di ufficiali in congedo e di militari di truppa agli uffici del pubblico Ministero e di segreteria dei tribunali militari in tempo di guerra . . . . . » 1367

27. - » **506**. — DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto luogotenenziale che istituisce la carica di vescovo di campo e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale incaricato dell'assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata . . . . . » 1368

1915 LUGLIO 1. - » **507**. — DISPOSIZIONI VARIE — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto luogotenenziale che erige in ente morale l'associazione della Croce Azzurra destinata alla cura degli equini convalescenti del R. esercito, e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale degli stabilimenti effettivamente impiantati dalla stessa associazione . . . . . » 1370

1915 LUGLIO 2. - N. **508**. — EQUIPAGGIAMENTO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali dell'Associazione della Croce Azzurra Italiana, adibito, alla cura degli equini convalescenti, presso l'esercito mobilitato (con 1 tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 1372

» 2 - » **509**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme concernenti assegni ed indennità varie . . » 1373

» 2. - » **510**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo I dell'istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza (descrizione e maneggio degli strumenti ed attrezzi di puntamento). . . . . » 1375

» 2. - » **511**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per la segnalazione coll'apparecchio fototelegrafico Faini . . . . . » 1376

» 2. - » **512**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Disposizioni esecutive per la nomina di sottotenenti di complemento dell'arma del genio pel servizio di aviazione (pilotaggio) in applicazione del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915. » 1376

» 2. - » **513** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPE ALL'ESTERO. — Forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana . . . . . » 1378

» 2. - » **514** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese d'ufficio e riservate ed assegnazione gratuita degli stampati per gli enti aeronautici per l'esercizio 1915-16 . . . . . » 1379

» 2. - » **515**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . . . . . » 1380

» 2. - » **516**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Uniforme grigio-verde per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1381

» 2. - » **517**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento . . . . . » 1381

» 2 - » **518**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Concessione di dispensa dall'obbligo di presentarsi al proprio corpo ai militari in congedo illimitato di milizia territoriale, appartenenti al personale dell'Associazione della Croce Azzurra . . . . . » 1382

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1384

CIRCOLARE N. **501.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regio decreto n. 11, in data 7 gennaio 1915, da convertirsi in legge, che costituisce un corpo aeronautico militare;

Attesa la urgente necessità che il corpo e i servizi aeronautici abbiano completa e salda organizzazione in modo rispondente alle esigenze dell'attuale momento;

Riconosciuta la opportunità di introdurre alcuni emendamenti al R. decreto rammentato;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono.

Il testo stesso e le tabelle annesse saranno vidimate e sottoscritte dai ministri della guerra e del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

Testo unico delle disposizioni riguardanti la costituzione del Corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono.

Art. 1.

È costituito un corpo aeronautico militare, ordinato nel modo seguente:

a) due comandi d'aeronautica;
b) un battaglione dirigibilisti;
un battaglione aerostieri;
uno stabilimento di costruzioni aeronautiche;
un battaglione squadriglie aviatori;
un battagliene scuole aviatori;
una direzione tecnica dell'aviazione militare;
due depositi del corpo aeronautico;
c) un istituto centrale aeronautico, il cui organico è stabilito dalla tabella *A*) annessa al presente decreto.

La costituzione organica degli enti, di cui ai precedenti commi *a*) e *b*) e le loro particolari attribuzioni sono stabilite per decreto reale.

Inoltre, con decreto reale, potrà essere successivamente variato il numero delle sezioni e delle squadriglie nei reparti del Corpo aeronautico, come pure potranno essere create nuove sezioni per speciali servizi.

Il Corpo aeronautico militare rimane ordinato fra le armi ed i corpi costituenti l'esercito permanente, subito dopo la lettera *g*) (arma del genio) di cui all'art. 7 della vigente legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico approvato con R. decreto n. 525, in data 14 luglio 1898 modificato con leggi successive.

Art. 2.

È istituito un personale civile specialista tecnico per l'aeronautica militare, distinto in due categorie:

1ª categoria: ingegneri e professori;

2ª categoria: ingegneri, progettisti-meccanici, sperimentatori, montatori-motoristi e piloti di dirigibile.

Il numero e le competenze del detto personale risultano dalla tabella *B)* annessa al presente decreto.

Art. 3.

Sono approvate le seguenti varianti al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra:

a) alla tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro sono apportate i seguenti aumenti e le seguenti varianti:

Colonnelli o tenenti colonnelli	N. 2
Tenenti colonnelli o maggiori	» 4
Maggiori	» 6
Ufficiali inferiori	» 133
Totale . . .	N. 145

N. B. — Di detta tabella: due posti di colonnello o tenente colonnello, cinque di tenente colonnello o maggiore, sette di maggiore e centosessantanove di ufficiali inferiori sono lasciati ad esclusiva disposizione del corpo aeronautico.

b) Alla tabella n. VIII degli ufficiali dell'arma del genio sono apportate le seguenti diminuzioni:

Colonnelli.	N. 1
Maggiori	» 1
Capitani	» 11
Tenenti o sottotenenti	» 24
Totale . . .	N. 37

c) Alla tabella XI degli ufficiali del corpo sanitario sono apportati i seguenti aumenti:

Tenenti medici	N. 7

d) Alla tabella n. XIII degli ufficiali del corpo di amministrazione sono apportati i seguenti aumenti:

Capitani di amministrazione	N. 4
Subalterni di amministrazione	» 4
Totale . . .	N. 8

e) Alla tabella n. XX dei ragionieri geometri del genio sono apportati i seguenti aumenti:

Ragionieri geometri capi di 2ª classe . .	N. 1
Primi ragionieri geometri di 1ª classe .	» 3
Id. id. id. di 2ª classe .	» 4
Totale . . .	N. 8

f) Alla tabella n. XXI dei ragionieri d'artiglieria sono apportati i seguenti aumenti:

Primi ragionieri di 1ª classe	N. 4
Id. id. di 2ª classe	» 2
Totale . . .	N. 6

g) Alla tabella n. XXII dei capitecnici di artiglieria e genio sono apportati i seguenti aumenti:

Primi capitecnici di 1ª classe	N. 1
Capitecnici di 1ª classe	» 1
Totale . . .	N. 2

h) Alla tabella n. XXIII dei disegnatori tecnici sono apportati i seguenti aumenti:

Disegnatori tecnici capi di 2ª classe . .	N. 1
Id. id. di 1ª classe . .	» 1
Totale . . .	N. 2

I posti che per effetto degli aumenti di cui alle tabelle numeri XX, XXI, XXII e XXIII contemplati dal presente articolo risulteranno vacanti nei rispettivi ruoli, verranno ricoperti senza che siano applicabili le disposizioni dell'art. 6 della legge 17 luglio 1910, n. 549.

Art. 4.

Il ruolo organico degli assistenti del genio militare, stabilito dall'art. 1 della legge 18 giugno 1914, n 551, è aumentato di 6 posti.

Art 5.

È istituita una direzione generale d'aeronautica facente parte dell'amministrazione centrale della guerra.

Alla tabella organica per il personale di detta amministrazione centrale, attualmente in vigore, sono aggiunti:

un posto di direttore generale con lo stipendio annuo di lire 10.000,00 da conferirsi ad un ufficiale generale o ad un colonnello del R. esercito, in servizio permanente od in posizione ausiliaria;

un posto di caposezione amministrativo di 1ª classe;

tre posti di caposezione di 2ª classe da coprirsi con ufficiali incaricati, in servizio permanente od in posizione ausiliaria;

due posti di primo segretario di 1ª classe;

un posto di primo ragioniere di 1ª classe;

un posto di archivista di 2ª classe;

un posto di applicato di 1ª classe.

Art. 6.

Per i militari dell'esercito destinati in tempo di pace a prestar servizio a bordo di aeronavi (dirigibili, aeroplani, idrovolanti) il tempo trascorso in tali funzioni è computato, agli effetti della pensione, coll'aumento della metà sulla sua durata effettiva.

Tali funzioni di servizio e le modalità per l'applicazione del presente articolo saranno determinate con R. decreto, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato.

Art. 7.

Sono soppressi:

a). il battaglione specialisti del genio, contemplato dall'art. 32 della legge di ordinamento del R. esercito;

b) il battaglione aviatori, creato con la legge n. 698 del 27 giugno 1912, art. 2;

c) lo stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche creato con legge n. 698 del 27 giugno 1912, art. 2.

Art. 8.

Il presente decreto avrà vigore col 16 gennaio 1915.

Tuttavia l'aumento degli ufficiali fuori quadro e dei personali civili e la diminuzione degli ufficiali dell'arma del genio, di cui al precedente art. 3 lett. *b*) verranno suddivisi in due parti uguali che andranno successivamente in vigore col 16 gennaio e col 1° luglio dell'anno 1915.

Art. 9.

Nella prima applicazione di questo decreto, per quanto concerne la nomina del personale civile specialista tecnico di 1ª categoria, di cui al precedente art 2, in vista del peculiare carattere di esso personale, il Governo del Re ha facoltà di derogare alle norme vigenti pel conferimento dei pubblici impieghi.

Art. 10.

Per gli ufficiali destinati a funzioni direttive od addetti anche temporaneamente agli studi od alle costruzioni relative al servizio aeronautico, è istituita una indennità annua di carica, nella misura per ciascun grado e funzione risultante dalla presente tabella:

N. 5	Capo dell'Ufficio d'Ispezione dei servizi aeronautici. — Comandanti di aeronautica. — Direttore dello stabilimento di costruzioni aeronautiche e direttore tecnico dell'aviazione. L.	2500
» 8	Comandanti di battaglione. — Ufficiali superiori e capitani capi-reparto . . . . . »	2000
» 80	Ufficiali inferiori addetti , ... »	1200

Le funzioni di servizio per l'applicazione del presente articolo saranno determinate con Regio decreto.

NB. — Tali indennità sostituiscono quelle previste dal testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, dalla legge che istituisce il servizio tecnico e il corso superiore tecnico di artiglieria e non sono cumutabili con le indennità giornaliere stabilite per il personale rivestito di funzioni aeronautiche.

Art. 11.

Per l'attuazione del presente decreto il Ministero della guerra è autorizzato ad apportare varianti alle indennità eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 19 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione integrale del presente decreto e per coordinare ad esso le leggi sull'ordinamento del Regio esercito e le altre che con il decreto stesso avessero riferimento.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del tesoro
CARCANO

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
ZUPELLI

TABELLA A
(Art. 1)

ISTITUTO CENTRALE AERONAUTICO

Organico.

PERSONALE DELL'ISTITUTO	Stipendio	*Annotazioni*
1 Direttore (*a*)	(*b*)	Indennità annua di lire 6000.
1 Segretario-economo (*c*)	3,500.—	Con quattro aumenti quinquennali del decimo.
2 Ufficiali del R. Esercito incaricati delle ricerche aerodinamiche. . .	(*b*)	Indennità annua di lire 2000.
3 Specialisti tecnici di 1ª categoria .	(*b*)	
7 Specialisti tecnici di 2ª categoria .	(*b*)	
2 Capitecnici d'artiglieria e genio per la preparazione delle esperienze .	(*b*)	
2 Applicati delle amministrazioni dipendenti	(*b*)	

(*a*) Tale incarico sarà conferito per decreto Reale.
(*b*) Competenze del proprio grado.
(*c*) Al conferimento di questo posto si provvederà a scelta tra il personale dell'amministrazione centrale della guerra, su conforme proposta del direttore generale dell'aeronautica.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
CARCANO.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
ZUPELLI.

TABELLA *B*
(Art. 2)

PERSONALE CIVILE SPECIALISTA TECNICO PER L'AERONAUTICA

Organico.

Categoria	PERSONALE	Numero	Stipendio iniziale	*Annotazioni*
1ª	Specialisti tecnici di 1ª categoria (ingegneri e professori) .	6	7,000	Da accrescersi fino al massimo di L. 10.000 con quattro aumenti quinquennali di lire 750 caduno.
2ª	Specialisti tecnici di 2ª categoria (ingegneri, progettisti-sperimentatori, montatori-motoristi, piloti di dirigibile) . .	14	4,000	Da accrescersi fino al massimo di L. 7.000 con sei aumenti quinquennali di L. 500 caduno.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro del Tesoro
CARCANO.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

1. In relazione all'art. 1 lettera *B* del surriferito testo unico, per quanto riguarda la costituzione di due depositi del corpo aeronautico, si dispone che per non turbare l'attuale funzionamento del servizio, i depositi stessi non vengano momentaneamente e fino a nuovo ordine costituiti.

2. Fino a nuovo ordine e cioè finchè non saranno determinate le funzioni di servizio per l'applicazione dell'art. 10, si dispone che la indennità annua di carica, in detto articolo istituita, non venga attribuita o corrisposta ad alcuna delle persone indicate, non venga attribuita o corrisposta ad alcuna delle persone indicate nella tabella del citato articolo.

3. A complemento poi delle norme date con la circolare 169 del *giornale militare* del corrente anno si porta a conoscenza degli enti aeronautici quanto appresso:

I consigli di amministrazione degli enti aeronautici, istituiti col R. decreto 28 marzo 1915, n. 348, continueranno a funzionare, in massima, anche dopo il 1° luglio 1915, secondo le norme transitorie contenute nella circolare n. 169 in data 18 marzo 1915, pubblicata nella dispensa n. 16 del *giornale militare* del corrente anno, e più specialmente secondo le disposizioni amministrative e contabili di cui all'ultimo capo della circolare stessa.

Resta pertanto confermato e stabilito che:

a) il consiglio d'amministrazione per la gestione del materiale presso il battaglione dirigibilisti provvederà a tutto il servizio del materiale anche pel battaglione aerostieri, continuando ad amministrare il reparto edilizia trasferito presso la direzione dello stabilimento di costruzioni aeronautiche;

b) il consiglio d'amministrazione del battaglione aerostieri provvederà all'amministrazione, alla matricola, ecc., anche pel battaglione dirigibilisti, nonchè all'amministrazione del personale ufficiali ed impiegati dei comandi d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri);

c) il consiglio d'amministrazione dello stabilimento di costruzioni aeronautiche provvederà anche alla gestione economica dell'istituto centrale aeronautico;

d) il consiglio d'amministrazione della direzione tecnica d'aviazione provvederà a tutto il servizio del materiale pei battaglioni squadriglie e scuole aviatori, nonchè al servizio della edilizia;

e) il consiglio d'amministrazione del battaglione scuole aviatori provvederà all'amministrazione, alla matricola, ecc., anche nel battaglione squadriglie aviatori, nonchè all'amministrazione del personale ufficiali ed impiegati del comando d'aeronautica (aviatori);

f) la revisione delle contabilità delle provviste per contratto, e di quelle in contanti pei lavori e servizi ad economia sarà eseguita dal Ministero (direzione generale d'aeronautica) a partire dal 1° luglio 1915; fatta eccezione però delle contabilità inerenti alle « Spese di guerra » (capitolo 1-*ter* e 125) e delle contabilità dei lavori edilizi, le quali continueranno ad essere inviate, per la revisione, allo ispettorato del genio militare (reparto costruzioni — ufficio di revisione).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **502**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 905, col quale viene procrastinata l'applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo alla gestione dei materiali per i servizi aeronautici e di aviazione.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Regio decreto 28 marzo 1915, n. 348, che istituisce i consigli di amministrazione presso gli enti aeronautici;

Ritenuto che circostanze speciali consigliano di procrastinare l'applicazione della legge 11 luglio 1897, n. 256, alla gestione dei materiali per i servizi aeronautici e di aviazione;

Considerata l'opportunità, in vista delle circostanze stesse, di rendere possibile agli enti aeronautici dipendenti una sola chiusura dei conti dell'anno finanziario in corso, con la compilazione di un unico conto;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione dei materiali per i servizi aeronautici e di aviazione esistenti presso gli enti specificati negli articoli 1, 3 e 5 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 348, e quella dei materiali dei Gruppi A, B e C, costituenti i depositi e le dotazioni del battaglione aerostieri, del battaglione dirigibilisti, del battaglione scuole aviatori e del battaglione squadriglie aviatori, considerati come corpi del R. esercito, si intendono assoggettate alle norme stabilite dalla legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e deposito dei materiali e merci di proprietà del Stato, a far tempo dalla data che verrà stabilita dal ministro del tesoro, di concerto col ministro dalla guerra, mediante decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 2.

Dalla data di applicazione della legge 11 luglio 1907, n. 256, agli enti specificati nel precedente articolo, i rispettivi consigli di amministrazione renderanno conto della gestione e materie secondo le norme statuite dal R. decreto 23 giugno 1907, n. 411.

Art. 3.

Gli enti di cui ai precedenti articoli sono autorizzati, continuando la gestione economico-amministrativa degli enti soppressi dal R. decreto 7 gennaio 1915, n. 11, ad eseguire una sola chiusura della contabilità di questo esercizio, rendendo unico conto al 30 giugno p. v.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 13 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.
CARCANO.

Disposizioni esecutive.

All'apertura dell'esercizio 1915-1916 i consigli di amministrazione degli enti, di cui all'articolo 1 del suddetto decreto luogotenenziale, dovranno adottare, per la contabilità in materia, gli stessi registri e modelli, prescritti per i magazzini sottoposti al riscontro effettivo, dal R. decreto 23 giugno 1907, n. 411, pubblicati nella dispensa n. 30 del *giornale militare* del 1907.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **503**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto luogotenenziale n. 887, relativo alle esonerazioni temporanee del servzio effettivo sotto le armi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina, con quello di agricoltura, industria e commercio, e con quello di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra possono essere temporaneamente esonerati dal prestare effettivo servizio sotto le armi i militari richiamati dal congedo illimitato, ascritti alla milizia territoriale, i quali prestino da un mese l'opera propria in qualità di direttori, capi tecnici od operai specializzati presso:

a) le aziende proprie dello Stato o quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale, o che provvedano materiali o lavori allo Stato;

b) le aziende proprie delle provincie o dei comuni o quelle private cui siano affidati importanti servizi pubblici d'interesse locale o che provvedano materiali o lavori di notevole entità alle provincie od ai comuni;

c) i grandi stabilimenti o le grandi imprese il cui funzionamento interessi l'economia nazionale e l'ordine pubblico;

Art. 2.

Le esonerazioni saranno limitate ai casi in cui dall'assenza dei militari possa derivare la totale cessazione del funzionamento della azienda, stabilimento od impresa, ovvero un grave perturbamento al normale funzionamento stesso.

Per le esonerazioni contemplate nel presente decreto sono applicabili le norme e le sanzioni penali stabilite dal R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'articolo 1 potrà essere esteso agli impiegati di cassa degli istituti di emissione del Regno, i quali siano in carica da almeno un mese, siano riconosciuti insostituibili e facciano parte della milizia territoriale.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.
CAVASOLA.
ORLANDO.

N. **504.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale che istituisce una commissione per i prigionieri di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la convenzione dell'Aja del 29 luglio 1889 circa le leggi e gli usi della guerra terrestre;
Viste le modifiche apportate alla detta convenzione nella 2ª conferenza internazionale della pace del 1907;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli degli affari esteri, dell'interno e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di funzionare quale ufficio d'informazioni per i prigionieri di guerra, a senso dell'art. 14 del regolamento an-

nesso alla convenzione IV dell'Aja circa le leggi e gli usi della guerra terrestre, di trattare tutte le questioni che si riferiscono ai prigionieri (alloggiamento, vitto, vigilanza, misure igieniche, istanze, corrispondenza, ecc.) e di concretare i relativi provvedimenti.

Art. 2.

La commissione è composta nel modo seguente:

Presidente:

S. E. Spingardi cav. conte Paolo, senatore del Regno, tenente generale.

Membri:

Moreno comm. Vittorio, viceammiraglio;
Susca cav. Domenico, maggiore generale medico;
Romano Avezzana barone Camillo, ministro plenipotenziario di 2ª classe;
Il direttore generale della sanità pubblica;
Fassati dei marchesi di Balzola comm. Ferdinando;
Sigray di San Marzano conte Alessandro, primo capitano di cavalleria;
Tonini cav. Giovanni, capitano commissario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
SONNINO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **505**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale contenente norme per l'assegnazione di ufficiali in congedo e di militari di truppa agli uffici del pubblico ministero e di segreteria dei tribunali militari in tempo di guerra**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato, ecc.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In tempo di guerra nei tribunali presso l'esercito mobilitato e nei tribunali militari territoriali possono, mediante determinazione ministeriale, essere destinati:

a) all'esercizio delle funzioni di sostituto avvocato fiscale gli ufficiali di riserva e di milizia territoriale, richiamati in servizio temporaneo, che abbiano alcune delle qualità indicate nei numeri 3, 4 e 5 dell'art. 17 del regolamento organico per il servizio dei tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 *series* (serie 2ª), modificato con R. decreto 16 agosto 1893, n. 521;

b) all'esercizio delle funzioni di sostituto segretario gli ufficiali di riserva e di milizia territoriale richiamati in servizio temporaneo ed i militari di 3ª categoria, che non hanno ancora avuto istruzione militare. Essi dovranno possedere i requisiti richiesti nei numeri 1 e 2 dell'art. 40 del regolamento stesso modificato dal R. decreto 9 dicembre 1886, n. 4220 (serie 3ª).

Le destinazioni suindicate cessano di pieno diritto colla cessazione dello stato di guerra.

È abrogato il R. decreto 7 dicembre 1899, n. 498.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **506**. — DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale che istituisce la carica di vescovo di campo e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale incaricato dell'assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù della facoltà conferita al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il regolamento di servizio in guerra approvato con R. decreto del 10 marzo 1912;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la carica di vescovo di campo. Il vescovo di campo avrà l'alta direzione del servizio spirituale nel R. esercito e nella R. marina ed avrà autorità disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari di terra e di mare.

Art. 2.

Il vescovo di campo, previo accordo colle autorità militari, nominerà tre vicari (uno dei quali al servizio dell'armata) che lo rappresenteranno in località lontane dalla sua sede e provvederanno in suo nome alla risoluzione dei casi urgenti; avrà inoltre a sua disposizione un sacerdote quale coadiutore.

Art. 3.

Limitatamente al tempo di guerra è fissata nel modo seguente l'assimilazione a grado militare del personale incaricato della assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata.

Vescovo di campo	a maggior generale
Vicario	a maggiore
Cappellani capi dell'armata e coadiutore	a capitano
Cappellano	a tenente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **507.** — DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE — **Decreto luogotenenziale che erige in ente morale l'*Associazione della Croce Azzurra* destinata alla cura degli equini convalescenti del R. esercito, e stabilisce l'assimilazione a grado militare, limitatamente al tempo di guerra, del personale degli stabilimenti effettivamente impiantati dalla stessa associazione.** — Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA, DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro d'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È eretta in ente morale l'*Associazione della Croce Azzurra*, la quale ha lo scopo di provvedere in tempo di guerra alla cura degli equini convalescenti del R. esercito, è rappresentata dal comitato centrale residente in Roma, ed è stata costituita con atto notarile a rogito del notaio Gentili Evaristo, in data 28 maggio 1915. Essa sarà soggetta all'unica tutela e sorveglianza del ministro della guerra che ne approverà lo statuto.

Art. 2.

Le singole prestazioni che la suddetta associazione sarà chiamata a compiere presso l'esercito e le facilitazioni che le ver-

ranno concesse, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, saranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi fra il Ministero della guerra e la Croce Azzurra.

Art. 3.

Limitatamente al tempo di guerra, è riconosciuta nel modo seguente l'assimilazione a grado militare al personale degli stabilimenti effettivamente impiantati dall'associazione per la cura degli equini convalescenti:

Presidente dell'associazione: a maggiore;

Delegati dell'associazione, ovvero ispettori di stabilimenti: a capitano;

Direttori di stabilimenti, o veterinario capo: a tenente;

Veterinario assistente; a sottotenente;

Maniscalco: a sergente;

Capo scuderia: a caporale;

Personale di governo: a soldato.

Art 4.

È data facoltà al ministro della guerra di dispensare dall'obbligo di presentarsi al rispettivo corpo, in caso di chiamata alle armi, i militari in congedo illimitato appartenenti alla milizia territoriale di tutte le classi, se di 1ª o 2ª categoria, oppure delle sei classi più anziane, se di 3ª categoria, che si trovino a prestare effettivo servizio presso gli stabilimenti della Croce Azzurra, istituiti per la cura degli equini del R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.
CAVASOLA.

N. **508**. — EQUIPAGGIAMENTO. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali dell'associazione della Croce azzurra italiana, adibiti alla cura degli equini convalescenti presso l'esercito mobilitato.** (Con una tavola di disegno) (1). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 luglio 1915.

In relazione al decreto luogotenenziale 1 luglio 1915, (circolare 507) questo Ministero determina che la divisa e l'equipaggiamento del personale della Croce azzurra, adibito alla cura degli equini convalescenti presso l'esercito mobilitato, sia quella stabilita per i personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato (n. 1 della circolare 167 del G. M. c. a.) con queste avvertenze:

a) il berretto porterà per fregio una stella a 5 punte ricamata in seta grigio verde, con disco bianco al centro portante una croce azzurra;

b) sul bavero della giubba saranno applicate mostrine (della foggia prescritta per gli ufficiali veterinari) di panno azzurro filettate di panno bianco, e su queste saranno fissate speciali stellette di metallo argentato, a 5 punte, aventi al centro un disco di smalto bianco con croce azzurra.

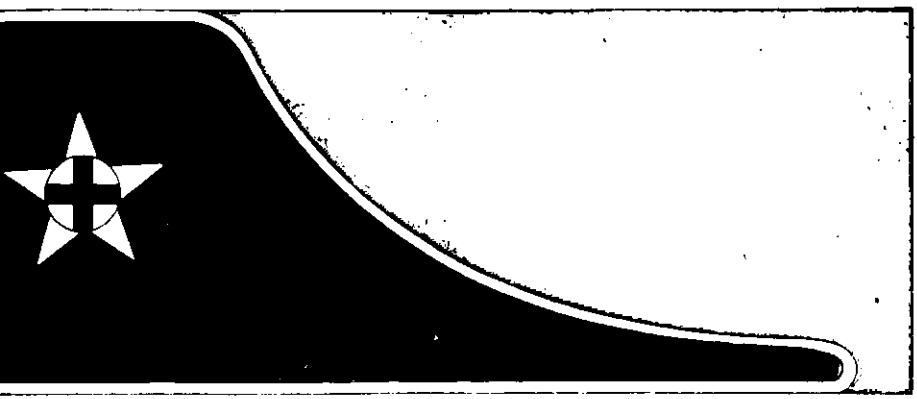
Per il personale assimilato ai gradi di sottufficiale e di truppa, la divisa sarà quella di panno grigio verde da militare di truppa di fanteria di linea con le seguenti modificazioni:

a) giubba senza spallini, ma con mostreggiature e stellette al bavero, della stessa foggia descritta per gli assimilati ai gradi di ufficiale, e distintivi di grado alle maniche, dello stesso colore, forma e dimensioni prescritti per la fanteria di linea.

b) berretto con lo stesso fregio sopra descritto per gli assimilati a grado di ufficiale, con la differenza che la stella sarà di panno grigio verde, orlata di panno nero.

Gli assimilati al grado di ufficiale non faranno uso di sciabola, ma saranno armati con pistola automatica mod. 1910, che verrà distribuita loro a pagamento. Gli altri assimilati saranno armati con la sola pistola a rotazione mod. 1889, che verrà data loro temporaneamente e gratuitamente in consegna.

(1) La tavola sarà inserita in una prossima dispensa.



Per quanto riguarda l'acquisto degli oggetti di divisa e di equipaggiamento da parte del personale suddetto valgono le disposizioni contenute ai numeri 7 e 8 della sopra citata circolare *giornale militare* 167 del c. a.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **509.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Norme concernenti assegni ed indennità varie.** — (Direzione generale Servizi logistici ed amministrativi). — 2 luglio 1915.

Norme comuni agli ufficiali in servizio attivo permanente ed a quelli richiamati dal congedo.

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, vanno considerati competenze di carattere continuativo (§ 3 della circolare n. 660 del 1914) il soprassoldo giornaliero di guerra e le indennità di cui alle circolari n. 16 e n. 270 del 1915.

L'indennità della circolare n. 15 del 1915 rientra invece tra le indennità eventuali di cui al § 6 della predetta circolare.

2 L'indennità di disagiata residenza stabilita per gli ufficiali di stanza in alcuni dei comuni danneggiati dal terremoto del 1908 e da quello del 1915, cessa di esser dovuta dal giorno successivo a quello in cui gli ufficiali lasciano il comune per altra destinazione.

Norme per gli ufficiali richiamati dal congedo.

3. Lo stipendio del grado spetta dal 23 maggio 1915, e fino a che l'esercito resterà mobilitato, a tutti indistintamente gli ufficiali richiamati dal congedo, sieno o no in istato di guerra, giusta l'articolo 12 del testo unico della legge sugli stipendi ed assegni fissi.

4. Il tempo utile per il computo degli aumenti quinquennali di stipendio va calcolato dal 1° del mese successivo alla data della nomina al grado attuale risultante dall'*annuario*

militare, e da confrontarsi con quella registrata sullo *stato di servizio*.

L'anzianità di grado per la concessione degli aumenti quinquennali ai tenenti che rimasero nel grado precedente più di 3 anni, è computata dal termine del terzo anno passato nel grado di sottotenente.

Ai capitani con 25 anni di grado d'ufficiale è dovuto lo stipendio di L. 4800 anche se non contino 10 anni di grado, da capitano.

Ai sottotenenti non spettano aumenti di stipendio, salvo per quelli dell'arma dei carabinieri reali con tre anni di grado ai quali spetta un aumento di L. 400 annue.

5. Ai primi capitani, qualificati tali con disposizione inserta sul bollettino delle nomine, sarà corrisposta la speciale indennità di L. 200 annue colle stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente dai nn. 1 e 2 della circolare n 330 del 1915

Per i capitani che si ritenga abbiano, o acquistino, diritto a tale qualifica, e pei quali questa non sia ancora stata loro attribuita, i corpi debbono astenersi dal corrispondere la detta indennità di L. 200, salvo a promuovere la qualifica stessa dal Ministero (Direzione generale, Personale ufficiali).

6. Tutte le norme che regolano lo stipendio degli ufficiali dell'esercito permanente sono da applicarsi allo stipendio dovuto agli ufficiali in congedo, in servizio durante la mobilitazione, anche per quanto si riferisce alle posizioni di licenza di convalescenza o d'altra specie, e nelle malattie.

7. Lo stipendio degli ufficiali richiamati dal congedo, compresi gli ufficiali che abbiano già conseguito il massimo della pensione, è soggetto alla ritenuta proporzionale in conto entrate del tesoro.

8. Non avendo facoltà gli ufficiali in congedo di far cessione dello stipendio, di cui transitoriamente godono, questo non va sottoposto alla ritenuta stabilita dall'art 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

9. L'indennità di residenza agli ufficiali richiamati dal congedo nelle città per le quali è stabilita dallo Specchio III sulle indennità eventuali, è dovuta solo quando gli ufficiali stessi avevano al momento del richiamo residenza stabile in altro comune e ciò risulti da dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune stesso (§ 164 del regolamento sulle indennità eventuali).

Coloro i quali essendo impiegati dello Stato in Roma go-

dono già della indennità di residenza come impiegati, non hanno il diritto alla indennità di cui al citato Specchio III neppure se siano destinati nelle altre città per le quali l'indennità di residenza è stabilita dallo specchio medesimo.

Norme relative ai sottufficiali pensionati.

10 Ai sottufficiali a riposo riammessi in servizio a senso della legge 5 luglio 1914, n 621 (circolare 317, 1914), spettano dal 23 maggio 1915 l'assegno del grado e la pensione.

I corpi dalla data predetta non dovranno corrispondere più alcuna anticipazione a titolo di pensione (n. 16 della circolare 318, 1914) e conteggeranno invece l'intero assegno a carico del bilancio.

Ricevendo dal tesoro l'importo delle anticipazioni di pensione fatte ai sottufficiali, introiteranno al fondo scorta la parte che si riferisce al periodo fino al 22 maggio 1915, e restituiranno la somma rimanente ai sottufficiali.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **510.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo I dell'istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza (descrizione e maneggio degli strumenti ed attrezzi di puntamento).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 luglio 1915.

È stato pubblicato il fascicolo I dell'istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza (descrizione e maneggio degli strumenti ed attrezzi di puntamento) che sostituisce l'analogo fascicolo I litografato (edizione 30 aprile 1913).

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ne eseguirà la distribuzione nel modo sottoindicato:

Comando d'armata	copie n.	6
Id. del corpo di stato maggiore	»	10
Ispettorato generale d'artiglieria	»	18
Id. delle costruzioni d'artiglieria	»	12
Comandi d'artiglieria da campagna	»	4
Id. id. da fortezza	»	6

Reggimenti d'artiglieria da campagna	copie n.	4
Id. id. pesante campale, a cavallo e da montagna	»	1
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	»	50
Direzioni id.	»	10
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia	»	10
Comando della scuola di guerra	»	10
Id. id. id. militare	»	2
Id. in 2ª della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	10
Comando in 2ª dell'accademia militare	»	10
Scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	4
Id. id. id. da fortezza	»	6
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	10

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,65.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **511**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per la segnalazione coll'apparecchio fototelegrafico Faini.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 luglio 1915.

È stata pubblicata l'istruzione per la segnalazione ottica coll'apparato fototelegrafico Faini.

I corpi interessati e l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari si regoleranno seguendo le stesse norme contenute nella circolare 407 del *giornale militare* 1913.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.45.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **512**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Disposizioni esecutive per la nomina di sottotenenti di complemento dell'arma del genio pel servizio di aviazione (pilotaggio) in applicazione del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915.** — (Direzione generale — Personale ufficiali). — 2 luglio 1915.

Per la esecuzione del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, il Ministero determina:

1. I militari di qualsiasi categoria aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento (arma del genio) pel servizio di aviazione (pilotaggio), potranno ottenere la nomina stessa senza alcun preventivo corso di istruzione militare.

2. Le domande intese a conseguire l'accennata nomina, redatte in carta da bollo da L. 1,25 dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e presentate al comando del distretto militare di residenza dell'aspirante, se questi è in congedo, ed al comando del corpo nel quale presta servizio, se alle armi.

3. Alla domanda saranno uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale civile;

b) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) foglio di congedo illimitato provvisorio, o, pei militari alle armi, copia del foglio matricolare e caratteristico;

e) titolo di studio (pagella di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o di istituto tecnico);

f) brevetto di pilota rilasciato od omologato dall'*Aero club d'Italia*.

4. I comandanti dei distretti militari o dei corpi ricevuta la domanda e i documenti preaccennati e riconosciuto che gli aspiranti non si trovano compresi nelle categorie di persone dispensate dal rispondere alle chiamate alle armi per istruzione o per mobilitazione a senso delle disposizioni contenute nel relativo regolamento 13 aprile 1911, n. 374, e che neanche siano in attesa di uno degli impieghi in esso specificati, assumeranno presso l'autorità politica e presso l'arma dei carabinieri reali le informazioni necessarie per assicurarsi che per la condizione sociale ed economica, per l'indole delle ordinarie occupazioni, per la condotta morale e politica, gli aspiranti possono conseguire il grado di ufficiale del R. esercito.

5. A cura dei comandanti anzidetti gli aspiranti saranno inoltre sottoposti a visita medica per accertare che essi posseggono la voluta idoneità fisica allo speciale servizio che sarà loro affidato.

6. Compiute le indagini e gli accertamenti di cui sopra la

domanda ed i documenti relativi comprese le informazioni dell'autorità politica e dei carabinieri reali, nonchè il verbale della visita medica, saranno in ogni caso trasmessi al Ministero pel tramite della divisione o del corpo di armata competente.

All'incartamento saranno aggiunti il parere del comandante del distretto o del corpo, nonchè quelli dell'autorità gerarchiche superiori.

7. Il servizio di prima nomina da sottotenenti da tutti indistintamente i nominati dovrà essere iniziato alla data che sarà stabilita dal Ministero.

8. I comandi dei distretti militari e dei corpi pel tramite dei quali sono state prodotte le domande di nomina faranno con la massima sollecitudine ai nuovi nominati le comunicazioni prescritte dal n. 1 della disposizione 4 fascicolo 30 della raccolta delle disposizioni in vigore (bozze di stampa).

9. I sottotenenti di complemento nominati in applicazione del decreto 20 giugno 1915 hanno la facoltà di provvedersi e di far uso della sola divisa grigio-verde.

10. Il Ministero si riserva piena libertà di scelta il merito alle nomine di cui sopra, le quali verranno limitate al numero richiesto dalle necessità del servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **513**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPE ALL'ESTERO — **Forza in congedo del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 luglio 1915.

Visto il R. decreto n. 562 del 4 luglio 1910 che approva l'ordinamento amministrativo della Somalia italiana ed in attesa che venga pubblicata l'istruzione relativa al R. corpo di quelle truppe coloniali, questo Ministero, considerata l'attuale necessità di provvedere alla sistemazione dei militari in congedo che trovansi domiciliati nella Somalia italiana, presi i necessari accordi col Ministero delle colonie determina che siano estese ai detti militari le norme contenute negli articoli 21 e 22 del capo IV della disposizione 6ª del fascicolo V della « Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. esercito ».

In conseguenza i distretti in Italia interessati provvederanno a regolarizzare la posizione dei militari di cui trattasi

appena avranno notizia dal Governo della Somalia italiana dei militari in congedo residenti in quella colonia.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **514.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese d'ufficio e riservate ed assegnazione gratuita degli stampati per gli enti aeronautici per l'esercizio 1915-916.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 luglio 1915.

Riferendosi alle circolari n. 479 e 480 il Ministero determina che gli enti aeronautici possano disporre, per *spese di ufficio* e *riservate* dell'esercizio 1915-916 delle somme appresso indicate. Potranno inoltre prelevare gratuitamente gli *stampati* dal reclusorio militare entro i limiti di spesa per ciascuno indicati.

ENTI	Spese d'ufficio (1)	Spese riservate	Provvista stampati
Comando d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri)	800	—	—
Comando d'aeronautica (aviatori)	800	—	—
Direzione tecnica dell'aviazione militare	4000	200	1500
Stabilimento di costruzioni aeronautiche	2000	200	1000
Stabilimento (per l'istituto centrale aeronautico)	1500	200	500
Battaglione aerostieri	2500	200	1000
Battaglione (per il battaglione dirigibilisti)	2500	200	1000
Battaglione scuole aviatori	2500	200	1000
Battaglione (per il battaglione squadriglie aviatori)	2500	200	1000

(1) Con l'assegnazione per spese d'ufficio viene provvisto anche al riscaldamento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **515.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 2 luglio 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 490 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Signor Francesco Tralongo, brigadiere nei reali carabinieri della 54ª sezione mobilitata presso la 28ª divisione militare. — L. 10 a favore delle famiglie dei militari richiamati.

Un anonimo Pisano, Pisa. — Lire 1000 al primo pisano che ricopra un grado inferiore a quello di sottotenente e che abbia in Pisa la sua residenza almeno da 15 anni, il quale ottenga la medaglia d'oro o di argento al valor militare, nell'attuale guerra.

Un anonimo, Torino. — L. 250 al primo dei V. C. A. del reparto di Torino, che avrà conseguita la medaglia di argento o di bronzo al valor militare.

Inoltre lire 250 al primo dei V. C. A. degli altri reparti, che avrà meritata la stessa distinzione.

Infine lire 1500 ai V. C. A., feriti e malati in guerra, più bisognosi, da distribuirsi in piccole somme, a seconda delle proposte, che saranno fatte a Torino dai comitati interessati.

Signor Antonio Beretta-Piccoli (commerciante), Milano. — L. 1000 al milite del reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°) che compirà il primo atto di valore nell'attuale guerra.

Signor cav. Germano Tarchetti (capitano nella riserva), Novara. — L. 500 a quel militare di truppa del reggimento lancieri di Vercelli (26°), che per primo verrà decorato di una medaglia al valore militare per atti compiuti in combattimento.

Signora Augusta Reggiani-Banfi, a nome di un comitato di signore siracusane, Siracusa. — L. 900 ai primi due soldati del 48° reggimento di milizia mobile, che si guadagneranno una ricompensa al valor militare.

Signor comm. Giuseppe Bazzichelli (ex sindaco), Viterbo. — L. 1000 a quel militare della città di Viterbo, e suo territorio, di qualunque arma o grado, che primo conquisterà la bandiera di un reggimento austriaco, o che, per atti di eroismo, sarà decorato della medaglia d'oro al valor militare. Non verificandosi alcuno di tali fatti, le lire 1000 verranno divise

fra i sottufficiali e soldati, sempre di Viterbo e suo territorio, che alla fine della campagna, risulteranno decorati della medaglia d'argento al valor militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **516.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Uniforme grigio verde per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 luglio 1915.

L'uso dell'uniforme grigio-verde è esteso agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.

È obbligatorio per gli ufficiali che:

a) fanno parte di truppe mobilitate;

b) risiedono nelle località dichiarate in istato di guerra.

Debbono esserne provvisti quelli che prestano servizio presso truppe che vestono l'uniforme grigio verde, e indossarla quando ciò è prescritto per gli altri ufficiali delle truppe stesse, e successivamente, gli altri ufficiali, man mano che ne saranno provvisti i sottufficiali e i militari di truppa da essi direttamente dipendenti.

L'uso dell'uniforme grigio-verde è facoltativo in tutti i casi in cui è ammesso per gli ufficiali di altre armi, salvo le limitazioni che, per lo speciale servizio dell'arma, il comando generale crederà stabilire.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **517.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione ai corsi speciali accelerati degli aspiranti alla nomina ad ufficiali di complemento.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 2 luglio 1915.

1. Il termine per la presentazione ai comandi di deposito delle domande di ammissione ai corsi speciali accelerati, di cui alla circolare 411 del *giornale militare* c. a., è prorogato a tutto il 18 luglio corrente; e il termine per l'invio al Ministero, da parte dei depositi, delle domande stesse corredate dai prescritti documenti, è prorogato a tutto il 31 detto mese.

2. A complemento e chiarimento delle disposizioni emanate colla predetta circolare 411, il Ministero partecipa quanto segue:

a) sono ammissibili ai corsi suddetti tanto i riformati dai consigli di leva quanto i riformati presso i corpi se dichiarati idonei, in seguito a nuova visita.

b) anche i rivedibili, se dichiarati idonei in seguito a nuova visita, possono concorrere all'ammissione e presentare la relativa domanda;

c) tanto i riformati quanto quei militari di 3ª categoria i quali chiedano di far passaggio alla 1ª categoria non debbono aver superata l'età di 26 anni alla data del 18 luglio 1915 (art. 97 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

3. Per essere ammessi ai corsi accelerati, gli aspiranti dovranno comprovare di essere studenti di università o di istituti superiori assimilati, esibendo apposito certificato in aggiunta alla licenza di liceo o di istituto tecnico prescritta dal n. 2 lettera *b*) della circolare 380.

È fatta eccezione soltanto per i giovani ammessi a ritardare il servizio quali volontari di un anno in base all'art. 105 del predetto Testo unico delle leggi sul reclutamento, per i quali sarà titolo sufficiente la licenza di liceo o d'istituto tecnico.

4. Gli aspiranti di cui al n. 2 lettera *a*) della circolare 411 ed i volontari di un anno i quali si trovino tutt'ora ai depositi saranno trattenuti presso i depositi stessi sino all'inizio dei nuovi corsi, unitamente agli aspiranti di cui alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 della presente circolare.

5. Non possono concorrere all'ammissione i militari che si trovano a far parte di comandi, riparti o servizi dislocati nella zona delle operazioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 518. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Concessione di dispensa dall'obbligo di presentarsi al proprio corpo ai militari in congedo illimitato di milizia territoriale appartenenti al personale dell'Associazione della Croce Azzurra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 luglio 1915.

Per l'esecuzione di quanto stabilisce l'art. 4 del decreto legislativo 27 giugno 1915, che ha eretto in ente morale l'Associazione della Croce Azzurra, questo Ministero determina:

1. La dispensa dall'obbligo di presentarsi al proprio corpo in caso di chiamata alle armi potrà essere concessa, giusta l'art. 4 sopra citato, solamente ai *militari di 1ª e di 2ª categoria ascritti alla milizia territoriale* ed ai *militari di 3ª categoria delle sei classi più anziane* obbligate ancora al servizio, che rivestano nell'Associazione della Croce Azzurra una delle seguenti qualifiche:

a) presidente dell'associazione;
b) delegati dell'associazione;
c) ispettori degli stabilimenti per la cura degli equini;
d) veterinari capi e veterinari assistenti;
e) maniscalchi;
f) sorveglianti;
g) uomini di governo.

2. Per ciascuno stabilimento la dispensa potrà essere concessa soltanto ad un delegato, un ispettore, un veterinario capo ed un veterinario assistente, due maniscalchi, tre sorveglianti e venticinque uomini di governo. Analogamente a quanto stabilisce per il personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana l'ultimo comma dell'art. 7 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, sono esclusi dalla suddetta dispensa i militari di truppa e sottufficiali effettivi all'artiglieria, al genio, alla sanità ed alla sussistenza, salvo che non abbiano fatto passaggio a tali armi e corpi dopo di aver compiuto la ferma.

3. La dispensa sarà richiesta per il presidente dell'Associazione e per i delegati dal presidente stesso e per gli altri dal delegato preposto allo stabilimento presso il quale trovasi impiegato il militare richiamato.

La richiesta dovrà essere fatta per lettera non appena il militare riceva l'ordine di presentarsi alle armi, ovvero non appena sia pubblicato il manifesto che lo richiama, e dovrà essere indirizzata al comando del distretto nel territorio del quale ha sede la presidenza ovvero lo stabilimento.

Esso dovrà contenere la precisa indicazione relativa al *cognome*, *nome* e *paternità* del militare, al *comune* e *data* di *nascita*, al *distretto*, *classe* e *categoria* cui appartiene per fatto di leva, all'*arma* o *corpo* nel quale prestò servizio. Il presidente, ovvero il delegato che fa la richiesta, dovrà inoltre dichiarare, sotto la personale sua responsabilità, nella richiesta stessa, che la medesima è contenuta nel limite fissato al pre-

cedente n. 2 per lo stabilimento nel quale è impiegato il militare da dispensare.

4. Il comando del distretto, accertato che i militari per i quali viene richiesta la dispensa si trovano nella posizione richiesta per fruire della concessione, partecipano al presidente dell'Associazione ovvero al delegato che fece la richiesta che il militare, pur considerandosi richiamato sotto le armi, può rimanere a disposizione dell'Associazione.

In caso contrario, inviteranno le autorità predette a far raggiungere subito al militare il proprio corpo.

5. Qualora il militare al quale viene concessa la dispensa non appartenga al distretto cui è stata rivolta la richiesta, il comando del distretto ora accennato dovrà partecipare a quello di leva interessato il provvedimento preso.

Sulla matricola dei militari cui viene concessa la dispensa dovrà iscriversi la seguente variazione, dopo quella di *chiamato alle armi*

« *Dispensato dall'obbligo di presentarsi al corpo perchè appartenente al personale della Croce Azzurra* (circolare n. del *giornale militare* del 1915), *li*, ... variazione che come è prescritto, dovrà, se occorre, essere partecipata al corpo cui il militare appartiene.

6. Qualora un militare ammesso a fruire della dispensa venisse a cessare dalla posizione che gliene dà titolo mentre perdura la chiamata alle armi in cui era compreso, dovrà essere fatto subito presentare al proprio corpo a cura del presidente ovvero del delegato dell'Associazione che, in pari tempo, dovrà avvertirne il comando del distretto al quale il militare appartiene per fatto di leva.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 491, pag. 1203, 4ª riga: *invece di* 1883, *leggasi*: 1893.

Prezzo della presente dispensa L. **0 25**

(102) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1915 — 6 luglio

1915 MAGGIO 23. - N. **519**. — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 781, col quale militari del R. esercito, impiegati presso stabilimenti militari marittimi o cantieri privati, sono trasferiti nel corpo reale equipaggi . . . . . *Pag.* 1388

» 25 » **520**. — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 823, col quale militari del R. esercito, muniti della patente di capitano marittimo o di macchinista navale, sono trasferiti nel corpo reale equipaggi . . . . . » 1387

ERRATA CORRIGE . . . . . » 1389

CIRCOLARE N **519**. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 781, col quale militari del R. esercito, impiegati presso stabilimenti militari marittimi o cantieri privati, sono trasferiti nel corpo reale equipaggi**. — (Direzione generale leva e truppa). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il R. decreto n. 5860 (serie 3ª), che approva il testo unico delle leggi sulla leva di mare in data 16 dicembre 1888;
Visto il R. decreto 24 dicembre 1911, col quale viene approvato il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R esercito;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re ha facoltà di richiamare temporaneamente alle armi ed ammettere nella categoria meccanici della R. marina, i militari in congedo del R. esercito e della R. marina, purchè vincolati da obblighi di servizio militare i quali si trovino impiegati presso gli stabilimenti militari marittimi, oppure presso cantieri privati che si occupano della costruzione od allestimento delle navi da guerra e della costruzione delle macchine marine, sempre quando risulti a giudizio dell'amministrazione marittima che tale personale sia adatto ad assumere la responsabilità della guardia alle macchine e alle caldaie.

Le prove di idoneità per il personale così richiamato e le norme pel conferimento dei gradi di 2° capo meccanico o di sotto-capo meccanico saranno stabilite con disposizione del ministro della marina.

Il personale in congedo appartenente al R. esercito, richiamato a norma dei capoversi precedenti e riconosciuto idoneo per la categoria meccanici passerà definitivamente nei ruoli del corpo reale equipaggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
VIALE.
ZUPELLI.

Norme esecutive.

1. A senso del R. decreto su riportato, possono esser trasferiti dal R. esercito alla R. marina, quali *impiegati presso gli stabilimenti militari marittimi o presso cantieri privati che si occupano della costruzione o dell'allestimento delle navi da guerra o della costruzione delle macchine marine* soltanto

i militari che si trovino in congedo. Sono esclusi quindi da tale trasferimento i militari che si trovino alle armi sia nei corpi o reparti mobilitati, sia negli altri corpi o reparti.

2. I comandi dei distretti militari, se il Ministero della marina chiederà che talun militare nelle condizioni predette sia trasferito nel corpo R. equipaggi, si assicureranno anzitutto che il militare stesso trovisi in congedo e, in caso affermativo, provvederanno poi con ogni sollecitudine al suo trasferimento, apponendo a matricola la variazione seguente: « *Trasferito nel Corpo R. Equipaggi a senso del R. decreto n. 781, del 23 maggio 1915* (*circolare n. 519 del Giornale militare 1915*) *li* . . . . . ».

Comunicheranno quindi al Ministero della marina, in prova dell'avvenuto trasferimento, copia del foglio matricolare colla suddetta variazione. Analoga comunicazione faranno pure al centro di mobilitazione cui il militare sia eventualmente effettivo, perchè lo cancelli dal proprio ruolo mod. 71-B.

Alla partecipazione all'interessato provvederà, secondo gli accordi intervenuti, il ministro della marina.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **520.** — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 823, col quale militari del R. esercito, muniti della patente di capitano marittimo o di macchinista navale, sono trasferiti nel corpo reale equipaggi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Nostro Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860 (serie 3ª);

Viste le leggi 1° febbraio 1900, n. 26; 5 luglio 1908, n. 348, e 18 luglio 1911, n. 765;

Visti i regi decreti 9 agosto 1914, n. 804, e 24 settembre 1914, n. 1247;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari in congedo di qualsiasi categoria del R. esercito, esclusi coloro che coprano il grado di ufficiale o di sottufficiale, i quali siano muniti della patente di capitano marittimo o di macchinista navale, saranno trasferiti nei ruoli della R. marina.

Art. 2.

I militari del corpo reale equipaggi muniti della patente di capitano marittimo o di macchinista navale, i quali conseguano il trasferimento, per motivi di famiglia, dalla 1ª alla 2ª o 3ª categoria, rimangono inscritti nei ruoli della R. marina.

Il presente decreto avrà decorrenza dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
VIALE.
ZUPELLI.

Norme esecutive.

Per regolare l'applicazione del R. decreto n. 823 del 25 maggio 1915, il Ministero determina quanto segue:

1. Il Ministero della marina (Direzione generale del corpo reale equipaggi) invierà, secondo gli accordi presi, ai distretti interessati gli elenchi dei militari del R. esercito da trasferire nella R. marina quali patentati capitani marittimi o macchinisti navali. Come è espressamente sancito dal citato R. de-

creto i militari da trasferire in marina in base al decreto stesso non debbono aver grado di ufficiale o di sottufficiale.

2. I distretti per ciascun militare accerteranno se si trovi alle armi od in congedo. Nel caso si trovi ancora in congedo apporranno a matricola la variazione seguente: *Trasferito nel corpo reale equipaggi a senso del R. decreto 25 maggio 1915, n. 823 (circolare n. 520 del Giornale militare 1915) li . . . . . .*

Comunicheranno quindi al Ministero della marina, ad assicurare dell'avvenuto trasferimento, copia del foglio matricolare, completato colla suddetta variazione. Analoga comunicazione faranno pure, con sollecitudine, al centro di mobilitazione cui il militare sia eventualmente effettivo, perchè lo cancelli dal proprio ruolo mod. 71-*B*

Alle partecipazioni all'interessato provvederà, secondo gli accordi presi, il Ministero della marina.

3. Se invece il militare risulta trovarsi sotto le armi, i distretti accerteranno se egli faccia parte di un corpo o reparto mobilitato dislocato nella zona di guerra. Nel caso non faccia parte di un corpo o reparto mobilitato dislocato nella zona di guerra, procederanno analogamente a quanto è stabilito nel precedente n. 2, inoltre se il Ministero della marina avrà indicato la località dove il militare deve essere avviato, disporranno perchè il militare sia avviato alla località stessa munito dei mezzi di viaggio. Nel caso infine che il militare faccia parte di un corpo o reparto mobilitato dislocato nella zona di guerra, i distretti si asterranno pel momento dal trasferirlo e informeranno di ciò il Ministero della marina, salvo a procedere in seguito al trasferimento quando il militare — per qualsiasi motivo — cessi di far parte delle truppe mobilitate dislocate nella zona suddetta.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 481, pag. 1180. — Nel titolo della circolare, *dopo la dicitura*: « Decreto luogotenenziale », *aggiungere:* n. 955.

La stessa aggiunta deve farsi a pagina 1161, nel titolo di detta circolare.

Circolare n. 482, pag. 1181. — Nel titolo della circolare, *dopo la dicitura*: « Decreto luogotenenziale », *aggiungere*: n. 954.

La stessa aggiunta deve farsi a pagina 1162, nel titolo di detta circolare.

Circolare n. 517, pag. 1382, 5ª riga. — In alcune dispense, *invece della parola*: « riformato », *venne erroneamente stampato*: « richiamato ». Le autorità che hanno ricevuto tali dispense, eseguiranno la relativa rettifica.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(404) Roma, 1913. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1915 — 10 luglio

1915 GIUGNO 24. - N. 521. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 903, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari durante la guerra. . . . . *Pag.* 1393

» 24. - » 522. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 967, col quale nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è istituito il capitolo n. 101 *ter*. « Spese per la guerra » con lo stanziamento di L. 385 milioni; e viene aumentato di 15 milioni di lire lo stanziamento del capitolo n. 81 « Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ». . . . . » 1394

» 30. - » 523. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che approva le unite norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari del R. esercito e della R. marina chiamati alle armi. . . . . » 1396

1915 LUGLIO 5. - » 524. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Restituzione degli ordini di pagamento speciali di mobilitazione non riscossi . . . . . » 1463

» 5. - » 525. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una borsa pel governo quadrupedi, di tela d'olona impermeabile grigia di canapa . . . . . » 1463

» 8. - » 526. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni di fondi per parte delle casse militari ai corpi, reparti e servizi . . . . . » 1463

» 9. - » 527. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Sospensione di concorso al posto di agente presso i depositi allevamento cavalli. . . . . » 1464

1915 LUGLIO 9 - » **528.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Sospensione del concorso di sottoagente nei depositi allevamento cavalli. . . . . *Pag.* 1465

9. - » **529.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Distribuzione delle bufetterie a pagamento . . . » 1465

9. - » **530.** — CAVALLI. — Spese di trasporto dei cavalli di agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti . . . . . » 1465

9. - » **531.** — CAVALLI. — Cavalli di carica per ufficiali destinati in Libia . . . . . » 1466

9 - » **532.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Divisa degli ufficiali del corpo aeronautico. . . . . » 1466

9. - » **533.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra . . . . . » 1467

9. - » **534.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . . . . . » 1467

9. - » **535.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletto di aggiunte e varianti al fascicolo n. 48 della raccolta . . . . . » 1468

9. - » **536.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice all'Istruzione a piedi per l'artiglieria . . . . . » 1469

9. - » **537.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità vestiario agli ufficiali . . . . . » 1469

9. - » **538.** — TRASPORTI. — Inconvenienti verificatisi nei trasporti di persone e di materiali sulle ferrovie . . . . . » 1469

9. - » **539.** — TRASPORTI. — Viaggi del personale e trasporto dei materiali dell'associazione della Croce azzurra . . . . . » 1471

9. - » **540.** — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta per i maggiori generali, per i colonnelli dell'arma di fanteria ed artiglieria, in servizio attivo permanente, per l'anno 1915 . . . . . » 1473

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1473

CIRCOLARE N. **521**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 903, contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari durante la guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri di grazia e giustizia, della guerra e della marina di concerto con quello delle finanze.
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra è data facoltà ai militari che si trovano sotto le armi, agl'impiegati presso l'esercito o l'armata navale e a qualunque altra persona si trovi per ragioni di servizio al seguito dell'esercito o dell'armata navale di contrarre matrimonio per procura.

La procura deve essere speciale e deve sotto pena di nullità contenere la esatta indicazione del nome e cognome del mandante e dei suoi genitori, la sua età e il luogo di nascita, e le stesse indicazioni relative alla futura sposa.

Se il mandante sia militare la procura deve indicare anche il grado e il corpo cui appartiene e se militare di truppa anche il numero di matricola.

Art. 2.

La procura può essere fatta a norma dell'art. 2 del R decreto 23 maggio 1915, n. 718, alla presenza di due testimoni, anche militari, e con l'esensioni fiscali concesse dal capoverso del citato articolo.

La nullità per difetti formali dell'atto di procura non potrà farsi valere decorsi sei mesi da quando lo sposo cessi, per qualsiasi causa, dal servizio militare.

Art. 3.

Durante la guerra può essere concesso agli ufficiali del R. esercito l'assentimento per contrarre matrimonio, anche quando non abbiano raggiunta l'età di 25 anni.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
VIALE.
DANEO.

N. **522.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 967, col quale nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-16 è istituito il capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » con lo stanziamento di L. 385 milioni: e viene aumentato di 15 milioni di lire lo stanziamento del capitolo n. 81 « Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ».** — (Segretariato generale). — 24 giugno 1915

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671:

Ritenuta la necessità di istituire nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 apposito capitolo al quale imputare le spese per la mobilitazione e per l'esercito di operazione con un primo stanziamento di L. 385 milioni, nonchè d'inscrivere al capitolo cui nello stesso bilancio fanno carico le spese per sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi una maggiore assegnazione di L. 15 milioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è istituito il capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » con lo stanziamento di lire trecentottantacinque milioni (385.000.000).

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 81 « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » dello stato di previsione predetto è aumentato di lire quindici milioni (15.000 000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **523.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che approva le unite norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari del R. esercito e della R. marina chiamati alle armi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 giugno 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561;
Visto il decreto luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887;
Riconosciuta l'opportunità di stabilire e raccogliere in un solo testo tutte le norme esecutive per l'applicazione dei decreti sopracitati;
Sentito il parere della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati;
Di concerto col Ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

DECRETA:

Art. 1.

Sono approvate le unite norme per l'esecuzione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e di quello luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dall'effettivo servizio sotto le armi dei militari del R. esercito e della R. marina richiamati.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1915.

ZUPELLI.
VIALE.

NORME

per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915 n. 887 (1).

Costituzione delle commissioni locali.

1. Il Ministro della guerra, d'accordo con quello della marina, può ordinare in ogni tempo la costituzione delle commissioni locali, di cui all'art. 3 del R. decreto 20 aprile 1915, n. 561.

Esse si costituiscono nelle città sedi di comando di divisione militare e nei presidi di Spezia e Venezia.

La loro giurisdizione si estende al territorio indicato nell'allegato n. 1, che fa seguito alle presenti norme.

Occorrendo costituire altre commissioni, ne verrà designata la località e la giurisdizione.

2. Nei territori ove sono numerose aziende, stabilimenti o imprese le commissioni locali hanno un presidente od un segretario stabili, i quali attendono esclusivamente ai lavori della commissione. Esse hanno un ufficio proprio e personale inferiore comandato (vedi allegato n. 1).

Il presidente (colonnello o tenente colonnello del R. esercito in effettività di servizio o richiamato dal congedo) è designato dal Ministero della guerra fra gli ufficiali di artiglieria o del genio o del commissariato militare. Il segretario, è designato pure dal Ministero della guerra fra i capitani in effettività di servizio o in congedo.

3 Nei territori ove le aziende, gli stabilimenti o le imprese sono poco numerosi, le commissioni, invece, sono costituite

(1) Nel procedere alla compilazione delle norme per l'applicazione del Decreto luogotenenziale su riportato fu riconosciuta l'opportunità di conglobarle con quelle già pubblicate a seguito del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e di far luogo ad un testo unico; e ciò allo scopo di rendere più facile ai privati la conoscenza di tutte le disposizioni emanate in materia di esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, e alle autorità l'applicazione delle disposizioni stesse.

presso una direzione, comando od ufficio ivi stanziato (vedi allegato n. 1). In tal caso, presidente della commissione è, di diritto, il capo della direzione, ufficio o comando, e segretario un capitano dell'ufficio stesso, designato con atto scritto dal presidente.

Presidente e segretario attendono, oltre che agli eventuali lavori della commissione, a quelli ordinari inerenti alla propria carica.

Le commissioni non hanno nè locali, nè personale inferiore propri, ma si riuniscono nei locali della direzione, ufficio o comando presso cui sono costituite e utilizzano il personale inferiore addettovi.

4. Le commissioni locali si compongono, oltre che del presidente e del segretario, anche di un numero variabile di membri (ufficiali superiori o capitani del R. esercito e di ufficiali di grado corrispondente della R. marina) tratti da apposite liste.

5. Le liste degli ufficiali del R. esercito e della R. marina che possono essere chiamati quali membri delle commissioni, sono compilate e tenute al corrente dai comandi delle divisioni militari, d'accordo coi comandi dei dipartimenti marittimi, e distinte per armi o corpi e specialità, in base alle indicazioni che saranno all'uopo richieste alle autorità militari dipendenti.

Nelle dette liste saranno iscritti anche gli ufficiali che esercitano già una sorveglianza sugli stabilimenti privati posti nella circoscrizione territoriale della commissione.

Quando avvenga che gli ufficiali dell'esercito, occorrenti per costituire le liste, dipendano da altro comando di divisione, o che, per lo scarso numero di quelli residenti nel territorio della medesima non sia possibile costituirle, i comandi interessati si rivolgeranno al comando del corpo d'armata. Se poi sarà necessario richiedere ufficiali di altro corpo d'armata, si provvederà d'intesa fra i comandi di corpo d'armata interessati.

Per la commissione da costituirsi nel presidio di Venezia, il comando della divisione di Bologna procederà d'intesa col comando in capo del dipartimento marittimo, che è pure comandante della piazza.

6. Parimenti sono compilate e tenute al corrente dai comandi di divisione ristrette liste delle persone estranee alle amministrazioni militari che, eventualmente, potranno assistere le commissioni, sia negli accertamenti, sia nelle sedute, come

è detto nella prima parte dell'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561. Le dette persone debbono essere di nota competenza tecnica e di riconosciuta probità; esse dovranno, in antecedenza, dichiarare di essere disposte a prestare l'opera loro ad ogni invito del presidente.

Oltre le liste suindicate, il presidente della commissione costituirà un'altra lista, nella quale inscriverà i consiglieri proposti dalle camere di commercio che hanno sede nel territorio della commissione, per essere chiamati a dar parere sulle domande di esonerazione presentate in base al decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887.

A tale scopo il presidente stesso avrà cura d'invitare le Camere di commercio a designare taluni nomi di consiglieri e ad indicare per ciascuno di essi il ramo dell'industria e del commercio nel quale è maggiormente versato.

7. I presidenti delle commissioni, volta per volta che dovranno esaminare e decidere sulle richieste di esonerazione temporanea, inviteranno a far parte della commissione quegli ufficiali che ritengano più particolarmente indicati, in rapporto alle specialità delle aziende, stabilimenti od imprese richiedenti la esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi del proprio personale.

Inviteranno anche in seno alla commissione per esaminare e dar parere sulle richieste di esonerazione — quando le circostanze lo consiglino — qualcuna delle persone estranee alle amministrazioni militari, di speciale competenza tecnica di cui sopra è parola.

Provvederanno, infine, perchè, quando si tratti di decidere sulle domande inoltrate in base all'art. 1°, lettera *c*) del decreto luogotenenziale su citato, assista sempre alla seduta della commissione ed esprima il suo parere un consigliere che appartenga alla Camera di commercio più interessata e che, dalla lista, risulti più competente per il caso in esame.

Funzionamento delle commissioni locali.

8. I proprietari o direttori di aziende, stabilimenti od imprese (eccezione fatta per le aziende proprie dello Stato e per quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale) che intendano chiedere l'esonerazione temporanea del

proprio personale, ne rivolgeranno richiesta, per iscritto, alla commissione che ha giurisdizione sul territorio.

La lettera di richiesta sarà in duplice esemplare: indicherà le condizioni di lavoro; il numero complessivo del personale addetto all'azienda, stabilimento od impresa; le funzioni alle quali sono adibiti i militari proposti per l'esonerazione temporanea, nonchè tutte quelle notizie che valgano a dimostrare la necessità dell'opera loro e la loro insostituibilità, e — ove ne sia il caso — i presumibili fondati danni o perturbamenti che deriverebbero, sia nell'azienda, sia in altri campi, dall'assenza dei militari pei quali si chiede l'esonerazione

Quando trattisi di esonerazioni chieste in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, le domande saranno corredate da documenti atti a comprovare le commesse in corso di manufatti, derrate, lavori, materie prime, o di prestazione d'opera per conto dell'esercito o dell'armata.

9. Gli elenchi degli esonerandi, compilati in triplice esemplare, saranno conformi al mod. *A* o *A bis* che fanno seguito alle presenti norme.

Saranno compilati separati elenchi per gli ufficiali e per gli uomini di truppa, nonchè per i militari dell'esercito e per quelli dell'armata.

Dei tre esemplari degli elenchi, completati con la decisione della commissione: uno resterà presso la commissione, uno sarà restituito al proprietario o direttore dell'azienda, stabilimento od impresa, ed il terzo, insieme con un esemplare della lettera di richiesta, sarà trasmesso al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) ovvero al Ministero della marina (Direzione generale corpo reale equipaggi) secondo i casi.

10. Ricevuta la lettera di richiesta, il presidente della commissione disporrà per gli accertamenti necessari a stabilire se esistano le condizioni volute per far luogo al provvedimento invocato. Gli accertamenti potranno essere effettuati collegialmente, oppure da uno o più componenti della commissione, assistiti, all'occorrenza, dalle persone tecniche estranee all'esercito ed all'armata, di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Per le esonerazioni del personale delle aziende, stabilimenti od imprese di cui alle lettere *b*) e *c*) del decreto luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, il presidente della commissione rimetterà anzitutto le istanze al prefetto della provincia, nella quale l'azienda, stabilimento od impresa svolge material-

mente l'opera propria, affinchè, esprima sulla sua personale responsabilità, per iscritto, motivato parere sulla opportunità, o meno di accogliere la domanda; e, in caso affermativo, se essa debba essere accolta integralmente o parzialmente.

11. Compiuti gli accertamenti, il presidente convocherà la commissione per procedere alle deliberazioni.

Le deliberazioni saranno prese da almeno tre votanti e a maggioranza; in caso di parità di voti, avrà la prevalenza il voto del presidente.

Non avranno diritto al voto le persone tecniche — di cui è parola ai paragrafi 6 e 7 — nè il rappresentante della Camera di commercio.

12. La commissione nel suo giudizio dovrà valutare le condizioni di necessità e d'insostituibilità del personale non in modo astratto, ma in modo concreto: in rapporto, cioè, alla urgenza del lavoro, alla disponibilità della mano d'opera, alla speciale competenza delle persone ed all'importanza del fine che si vuol raggiungere.

La commissione non dovrà mai perdere di vista che, in caso di mobilitazione, è obbligo di ogni militare di compiere il proprio servizio sotto le bandiere, e che a tale obbligo, sia pure temporaneamente, nessuno deve essere sottratto se non per un alto interesse dello Stato.

Consegue, quindi, che la esonerazione dovrà essere deliberata solo quando la commissione acquisti il convincimento che l'opera individuale dei militari negli stabilimenti privati possa dare notevoli e positivi risultati a vantaggio dello Stato, che altrimenti non si raggiungerebbero.

Quando avvenga di dover determinare, fra più militari aventi gli stessi requisiti, quali fra loro debbano essere dichiarati esonerabili, la preferenza sarà data a coloro che appartengono a classi più anziane e che non hanno ricevuto istruzione militare.

13. La esonerabilità sarà dichiarata per un periodo di tempo determinato, del quale si preciserà la scadenza, e che non potrà eccedere i tre mesi, salvo ad essere prorogata con successive deliberazioni se, alla scadenza, permarranno le circostanze che indussero a dichiararla.

14. A misura che il personale delle aziende, stabilimenti od imprese, per cui venne riconosciuto il titolo all'esonerazione, sia chiamato sotto le armi, i direttori o proprietari ne informeranno subito, mediante l'*Elenco variazioni* mod. *B* o *B bis*, il presidente della commissione, il quale farà tener loro i *Fo-*

glietti di esonerazione temporanea (mod. *E* o *E bis*) da consegnarsi al personale suddetto.

Il presidente, contemporaneamente, rimetterà un elenco dei militari in parola (mod. *C* o *C bis*) al comando del corpo o reparto di cui al successivo § 22, ed altro elenco ai distretti di leva (che ne informeranno i centri di mobilitazione) o alle capitanerie di porto, cui quei militari appartengono.

I distretti di leva, alla variazione di *Chiamato alle armi*, ecc. faranno seguire quella di: *Esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi fino al giorno* . . . . . (R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, oppure decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887).

Le capitanerie di porto iscriveranno analoga annotazione sui modelli 45, dandone partecipazione al Ministero della marina.

15. Le infrazioni alle prescrizioni che disciplinano le esonerazioni temporanee, saranno immediatamente represse dalle commissioni locali con la revoca delle esonerazioni concesse, e con la denuncia all'autorità giudiziaria competente, qualora le infrazioni rivestano carattere di reato previsto dall'art. 8 del R. decreto stesso o da altre leggi vigenti.

Per le esonerazioni concesse dal ministro della guerra a senso del successivo § 21, la revoca sarà pronunziata dal ministro stesso.

16. I direttori o proprietari di aziende, stabilimenti od imprese, pei militari dichiarati esonerabili e non ancora chiamati alle armi, alla scadenza del periodo di esonerabilità, o, quando, prima di tale scadenza, venga a mancare una delle condizioni per cui l'esonerabilità fu dichiarata, sono obbligati a darne partecipazione alle commissioni locali, mediante elenco di variazione mod. *B* o *B bis*. I nomi dei suddetti militari, a cura delle commissioni, saranno depennati dall'esemplare dell'elenco mod. *A* o *A bis* esistente presso le medesime.

Trattandosi invece di militari già ammessi a fruire dell'esonerazione, alla scadenza della esonerazione stessa o quando, prima della scadenza, venga a mancare una delle condizioni per le quali l'esonerazione fu concessa, i direttori o proprietari delle aziende, stabilimenti od imprese, sono obbligati a dimettere in giornata i militari in questione, ritirando loro i foglietti d'esonerazione temporanea (mod. *E* o *E bis*,) e a darne comunicazione alle commissioni locali (mod. *B* o *B bis*). Le commissioni locali ne prenderanno nota sul mod. *A* o *A bis* e ne informeranno il distretto militare o la capitaneria di porto competente, mediante l'elenco mod. *D* o *D bis*. Contempora-

neamente i precitati direttori o proprietari dovranno, in giornata, mediante invio di altro esemplare del suddetto elenco di variazioni (mod. *B* o *B bis*) informare di quanto sopra il comando del corpo o reparto che abbia in nota i militari esonerati a senso del § 22: all'elenco saranno uniti i foglietti di esonerazione temporanea ritirati dai militari stessi.

I militari dimessi dagli stabilimenti dovranno presentarsi nelle ventiquattr'ore al comando del reparto da cui son tenuti in nota.

Degli elenchi di variazione sarà rilasciata ricevuta con apposito talloncino, da staccarsi dagli elenchi stessi.

I distretti e le capitanerie di porto, ricevuti i modelli *D* e *D bis*, provvederanno per le conseguenti inscrizioni matricolari.

17. I presidenti, per tutto quanto riguarda il funzionamento delle commissioni, sono autorizzati a corrispondere direttamente con le autorità civili e militari.

18 Il segretario della commissione, sotto la direzione del presidente, sarà incaricato della conservazione di tutti gli atti di ufficio, nonchè della compilazione della corrispondenza, dei verbali e dei documenti occorrenti.

Alla dipendenza del segretario saranno posti uno o più scritturali, a seconda dell'entità dei lavori e pel tempo strettamente necessario.

Quando la commissione abbia una sede propria le sarà assegnato anche un piantone.

Le richieste di tale personale saranno rivolte al comando del presidio. Lo stesso comando del presidio provvederà i locali ed il mobilio occorrenti alla commissione, nonchè le suppellettili. Gli oggetti di cancelleria saranno forniti dal distretto militare che ha sede nel capoluogo della divisione.

19. I modelli *A* o *A bis* (elenchi del personale per cui fu richiesta l'esonerazione) che restano presso le commissioni, saranno numerati progressivamente e raccolti in cartelle. Su di essi saranno riportate le variazioni che avvenissero in seguito, relative alla cessazione, proroga, revocazione, ecc.

Le lettere di richiesta delle ditte e la corrispondenza successiva (esclusi gli elenchi di cui sopra è parola) saranno tenuti in fascicoli distinti per ciascun stabilimento od impresa. Si avrà cura di ricordare sulle lettere di richiesta il numero progressivo degli elenchi modelli *A* ed *A bis* cui si riferiscono.

20. Trascorso un mese dall'inizio dei lavori, i presidenti delle commissioni trasmetteranno ai Ministeri della guerra e

della marina una sommaria relazione sulle operazioni compiute, accennando anche agli inconvenienti rilevati ed al modo di evitarli in seguito. Alla copia di relazione si unirà rispettivamente, la situazione numerica dei militari che fruiscono dell'esonerazione temporanea (mod. *G* e *Gbis*).

Al termine di ciascun mese successivo, i presidenti trasmetteranno la sola situazione numerica, salvo a corredarla di quelle eventuali notizie che credessero di segnalare.

21. Le esonerazioni temporanee del personale delle aziende proprie dello Stato o di quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale (previste alla lettera *a* dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887), saranno richieste al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) pel tramite del Ministero interessato, il quale dovrà pronunziarsi sull'opportunità, o meno, di accogliere la domanda e, in caso affermativo, se essa debba essere accolta integralmente o parzialmente

Le richieste saranno fatte in un solo originale e gli elenchi A^{bis} in triplice esemplare. Il ministro della guerra deciderà in merito, sentita, ove lo creda, la commissione centrale di cui all'articolo 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561. Di detti esemplari il Ministero ne tratterrà uno e trasmetterà gli altri due alla commissione locale competente. Questa, a sua volta, ne tratterrà uno ed invierà l'altro all'azienda, stabilimento od impresa interessata.

La commissione inoltre provvederà agli incombenti amministrativi di cui al paragrafo 14 e seguenti.

La revoca di tali esonerazioni, che risultassero indebitamente ottenute, è riservata al ministro della guerra.

Disciplina degli esonerati.

22 I militari esonerati temporaneamente continueranno ad appartenere, agli effetti matricolari, ai centri di mobilitazione cui sono effettivi.

Essi però saranno tenuti in nota, agli effetti di cui all'articolo 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dal comando di un corpo o reparto che abbia sede sul posto, in mancanza di esso, dal comando di un reparto di truppa viciniore, retto

da ufficiale, ovvero da un comando di stazione dei Reali carabinieri.

I comandi di presidio designeranno i reparti, e questi compileranno per i detti militari, in base alle comunicazioni delle commissioni locali, speciali ruolini (mod. *F*), da tenersi al corrente con le successive variazioni.

23. Agli esonerati sarà, a cura dei comandi di reparto, consegnato un bracciale, da portarsi costantemente, in modo visibile, sulla manica sinistra del vestito, sopra il gomito.

I bracciali occorrenti saranno richiesti al distretto militare che ha sede nel capoluogo della divisione.

24. Qualora avvenga che i militari temporaneamente esonerati incorrano in mancanze di carattere grave o commettano disordini, i comandi di reparto dovranno riferirne subito ai comandi di divisione militare o di dipartimento marittimo. Questi potranno disporre sia la immediata presentazione dei militari ai corpi (dandone avviso alla commissione locale ed al Ministero competente), sia, quando lo ritengano del caso, la loro denuncia all'autorità giudiziaria.

25. I comandi di reparto provvederanno a che i militari, i quali abbiano cessato dall'esonerazione temporanea, siano muniti dei mezzi di viaggio per raggiungere il centro di mobilitazione cui debbono essere avviati i militari della stessa arma e specialità residenti nel luogo o la capitaneria di porto più vicina.

Nel caso di ritardata presentazione, senza giustificato motivo, saranno presi a carico dei manchevoli opportuni provvedimenti.

I militari, soltanto quando saranno giunti ai corpi, depositeranno il bracciale.

Commissione centrale.

26. Contro le decisioni delle commissioni locali, le aziende, stabilimenti o imprese interessate hanno facoltà di ricorrere ai ministri della guerra o della marina, a seconda che le decisioni riguardino militari dell'esercito o dell'armata.

I ricorsi saranno presentati al presidente della commissione locale, il quale, con tutta sollecitudine, li trasmetterà al Mini-

stero competente, accompagnandoli con le notizie e chiarimenti che ritenga utili per la loro soluzione.

27. Il ministro della guerra e quello della marina, ricevuti i ricorsi, li sottoporranno, ove lo credano, alla commissione centrale di cui all'articolo 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561. Avutone il parere, decideranno inappellabilmente.

Però, nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 3 del decreto precitato, i ricorsi, prima ancora del loro deferimento all'esame della commissione centrale, saranno comunicati al Ministero della guerra od a quello della marina, a seconda che si tratti di militari addetti a stabilimenti od imprese che interessano l'amministrazione dell'esercito o quella dell'armata.

Alla commissione centrale potranno anche essere sottoposte dai singoli ministri della guerra o della marina, o da entrambi, previ accordi, questioni di massima in materia di esonerazione temporonea (interpretazione di norme, istruzioni da diramarsi alle commissioni locali, ecc.).

28. Il presidente della commissione centrale deferisce allo studio di tutti o dei singoli membri le questioni sottoposte, designando, quando occorra, dei relatori; convoca poi, al momento opportuno, la commissione. Questa, sentita la relazione e le persone di competenza tecnica previste dall'articolo 4 precitato, quando siano intervenute, formula il proprio parere, sul quale, a partire dal meno anziano, ogni membro darà il voto.

Qualora il parere non sia adottato all'unanimità, se ne farà cenno nel verbale, indicando quelle ragioni che la minoranza tenga a far risultare.

Copia autentica del parere emesso sarà inviata al Ministero che lo ha provocato.

Alle adunanze della commissione dovranno partecipare almeno quattro dei suoi componenti.

29. Il Ministero della guerra, d'accordo con quello della marina, formerà la lista delle persone di particolare competenza tecnica di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, le quali dovranno, in antecedenza, dichiarare di essere disposte a prestare l'opera loro ad ogni invito del presidente della commissione

Le dette persone saranno dal presidente chiamate a partecipare ai lavori della commissione, a seconda della specialità delle industrie o produzioni cui le questioni si riferiscono.

Esse, peraltro, non parteciperanno alla votazione.

30. Quando la commissione centrale sia chiamata ad espri-

mere il suo parere in merito a domande di esonerazione temporanea riflettenti aziende proprie dello Stato o private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale (di cui alla lettera *a* dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n 887), il presidente della commissione stessa ha facoltà di chiedere all'amministrazione centrale interessata l'intervento di un suo rappresentante alla seduta per fornire notizie e schiarimenti.

31. Alla dipendenza del presidente della commissione centrale, presso il Ministero della guerra, funzionerà una segreteria. Essa attenderà particolarmente alla raccolta e conservazione dei pareri, verbali, atti di ogni genere della commissione; rilascierà copie autentiche dei documenti stessi e disimpegnerà tutte le altre incombenze di ufficio che il presidente crederà di affidarle.

32. Il presidente, per quanto riguarda il funzionamento della commissione centrale, può corrispondere direttamente con le autorità civili e militari.

Ispezioni.

33. Per assicurarsi del regolare andamento dei lavori delle commissioni locali e dell'uniformità dei criteri seguiti negli accertamenti e nelle deliberazioni, il ministro della guerra può, di sua iniziativa o su richiesta del ministro della marina, ordinare che siano effettuate ispezioni.

Tale incarico sarà affidato ad ufficiali del R. esercito o della R. marina del grado di maggior generale o colonnello o corrispondente, ovvero a funzionari civili delle due amministrazioni che abbiano grado equiparato.

Gli ispettori, esaminati gli atti delle commissioni locali, compiute le indagini ed assunte le notizie necessarie, daranno ai presidenti le istruzioni che reputeranno del caso, dirette a far cessare immediatamente le irregolarità od a reprimere gli abusi che eventualmente avessero riscontrati. Essi potranno anche, di fronte a fatti di eccezionale gravità, revocare senz'altro le esonerazioni che risultassero indebitamente concesse.

Gli ispettori nel compiere indagini od accessi presso le aziende, gli stabilimenti o le imprese, dovranno essere accompagnati da uno dei componenti della commissione locale.

Delle ispezioni compiute faranno particolareggiato rapporto al ministro, comunicando i provvedimenti adottati e formulando le proposte che ravvisassero opportune nell'interesse del servizio.

Disposizioni amministrative.

34. Alle persone di particolare competenza tecnica estranee alle amministrazioni militari di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, che compiano accertamenti od intervengano alle sedute delle commissioni locali, ed ai consiglieri delle camere di commercio che a senso del paragrafo 6 delle presenti norme, intervengano alle sedute delle commissioni stesse, spetta il rimborso delle spese di viaggio (se dovranno recarsi fuori della loro ordinaria residenza) e l'indennità giornaliera di L. 12, anche per i giorni di viaggio.

Per le persone di competenza tecnica chiamate dalla commissione centrale l'indennità giornaliera è fissata in L. 20.

35. Le spese di viaggio di cui al precedente paragrafo, saranno rimborsate in relazione al trasporto in 1ª classe, a tariffa ordinaria, nonchè, occorrendo, alle indennità chilometriche stabilite per gli ufficiali superiori.

Qualora le commissioni funzionino dopo indetta la mobilitazione, le predette persone saranno ammesse a viaggiare con le norme di cui al capo IV del Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, considerandole come aggregate all'esercito, e perciò nessun pagamento dovrà essere loro fatto per tali viaggi.

36. Agli ufficiali del R. esercito o della R. marina, oltre che gli assegni ordinari e di trasferta che loro competono a tenore dei regolamenti militari vigenti, sarà corrisposta una indennità supplementare di L. 3 pei giorni in cui sono a disposizione delle commissioni locali per gli accertamenti e le deliberazioni.

Tale indennità supplementare non compete, però, al presidente e al segretario designati dal Ministero per attendere esclusivamente ai lavori della commissione.

37. Agli ufficiali del R. esercito o della R. marina ed ai funzionari civili delle amministrazioni militari incaricati di

compiere ispezioni, sarà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed alle indennità di trasferta stabilite dai regolamenti vigenti, la indennità supplementare di L. 5 al giorno.

Agli ufficiali ed ai funzionari civili componenti la commissione centrale, compreso il segretario, la indennità supplementare sarà di L. 10 per ogni adunanza della commissione.

38. Per il conteggio delle spese si seguiranno le norme amministrative vigenti per i corpi del R. esercito, adoperando gli stessi documenti amministrativi.

La contabilità delle spese sarà tenuta dai comandi dei distretti che hanno sede nel capoluogo della divisione, i quali potranno corrispondere, se occorre, qualche limitata anticipazione ai presidenti delle commissioni locali, che ne rilasceranno ricevuta, e le liquideranno in seguito con la presentazione dei titoli giustificativi quietanzati.

I comandi dei distretti contabilizzeranno le spese sui rendiconti mod. 80 R A., che trasmetteranno trimestralmente al Ministero della guerra. Quando occorresse, i comandi dei distretti richiederanno al Ministero stesso apposite anticipazioni.

39. Le spese per il funzionamento delle commissioni (indennità ai militari ed ai civili, spese di trasporto, di ufficio, ecc.) saranno per due terzi a carico del bilancio della guerra e per un terzo a carico di quello della marina.

40. La ritenuta per imposta di ricchezza mobile non è applicabile sulla indennità giornaliera spettante alle persone di cui al paragrafo 6, facendo essa parte dei redditi professionali pei quali la tassa viene riscossa direttamente.

*
* *

41. Sono abrogate le norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, contenute nella circolare 348 del *giornale militare* del corrente anno.

ALLEGATO 1

Sedi e circoscrizioni delle Commissioni locali.

Corpo d'armata	SEDE	Se con ufficio proprio o presso altro ufficio	Circoscrizione
I	Torino	Con ufficio proprio.	Divisione militare di Torino.
	Novara	Id. id.	Divisione militare di Novara.
II	Alessandria	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Alessandria.
	Cuneo	Presso la sottodirezione del genio militare.	Divisione militare di Cuneo.
III	Milano	Con ufficio proprio.	Divisione militare di Milano.
	Brescia	Id. id.	Divisione militare di Brescia.
IV	Genova	Id. id.	Divisione militare di Genova.
	Piacenza	Presso la sottodirezione del genio militare	Divisione militare di Piacenza.
V	Verona	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Verona
	Padova	Presso la sottodirezione del genio militare.	Divisione militare di Padova.
VI	Bologna	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Bologna, meno il distretto amministrativo di Venezia.
	Venezia	Presso l'arsenale marittimo.	Distretto amministrativo di Venezia.
	Ravenna	Presso la sottodirezione del genio militare.	Divisione militare di Ravenna.

Corpo d'armata	SEDE	Se con ufficio proprio o presso altro ufficio	Circoscrizione
VII	Ancona	Presso la direzione di commissariato militare	Divisione militare di Ancona.
	Chieti	Presso la sezione di commissariato militare.	Divisione militare di Chieti.
VIII	Firenze	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Firenze
	Livorno	Con ufficio proprio.	Divisione militare di Livorno, meno il circondario di Spezia.
	Spezia	Id. id.	Circondario di Spezia.
IX	Roma	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Roma.
	Perugia	Presso la sottodirezione del genio militare.	Divisione militare di Perugia.
	Cagliari	Presso la sezione di commissariato militare.	Divisione militare di Cagliari.
X	Napoli	Con ufficio proprio.	Divisione militare di Napoli.
	Salerno	Presso la sezione di commissariato militare.	Divisione militare di Salerno.
XI	Bari	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Bari.
	Catanzaro	Presso la sottodirezione del genio militare.	Divisione militare di Catanzaro.
XII	Palermo	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Palermo.
	Messina	Presso la sezione di commissariato militare.	Divisione militare di Messina

Mod. A.

(§ 9 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . di protocollo

Si trasmette al (1) . . . . . .
. . . . . .
. . . . li 191

(Bollo d'ufficio)

Il Presidente della Commissione

(2) . . . . . .

ELENCO

dei militari impiegati presso l suddett . . . . . pei quali si chiede la dichiarazione di esonerabilità temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in caso di mobilitazione, a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all . . . . . (3) a . . . . . (4)

AVVERTENZE.

1. — Il presente elenco si deve compilare ed inviare alla Commissione militare locale in triplice esemplare. Di essi, uno resterà presso la Commissione, uno sarà trasmesso al Ministero della guerra o della marina, ed il terzo verrà restituito allo stabilimento od impresa con la decisione della Commissione.

2. — Gli elenchi saranno compilati separatamente per ufficiali ed uomini di truppa, nonchè per militari dell'esercito o dell'armata.

3. — In fondo all'elenco dev'essere sempre apposta questa dichiarazione:

« Il sottoscritto, nella sua qualità di . . . . . , visto l'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dichiara che il personale sopra indicato si trova nelle condizioni volute dagli art. 1 e 2 del R. decreto predetto ».

Alla dichiarazione si farà seguire la data e la firma del proprietario o direttore dello stabilimento od impresa.

4. — Le decisioni dovranno essere convalidate dalla firma del presidente della Commissione.

(1) Ministero della Guerra (direzione generale artiglieria e genio), *ovvero*: Ministero della marina (direzione generale corpo reale equipaggi), *ovvero*: Direttore o Proprietario (dello stabilimento od impresa).
(2) Stabilimento od Impresa.
(3) All'esercito od all'armata.
(4) Agli ufficiali o alla truppa.

Formato obbligatorio del presente modello, cm. 63 × 90.

Stabilimento o impresa — (Sua sede e produzione o lavoro cui attende)	Numero d'ordine	Cognome e nome dell'esonerando	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria	Distretto di leva o compartimento marittimo	Num. di matricola	Grado dell'esonerando — Corpo in cui prestò servizio

(1) A seconda del caso: *Esonerabile per giorni . . . , a decorrere dal . . . . . .*

Impiego o mestiere che il militare disimpegna nello stabilimento	Decisione della Commissione (1)	Scadenza della concessione	Variazioni successive	*ANNOTAZIONI*

(giorno della decisione), ovvero: ***non esonerabile;*** ecc.

Mod. A *bis*.

N. . . . di protocollo

§ 9 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887

Si trasmette al (1) . . . . . .
. . . . . .
. . . . li 191

(Bollo d'ufficio)

Il . . . . . .

(2) . . . . . .

ELENCO

dei militari di milizia territoriale impiegati presso l suddett . . . . . pei quali si chiede la dichiarazione di esonerabilità temporanea dal servizio effettivo sotto le armi in tempo di guerra, a senso del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, appartenenti . . . . . (3)

AVVERTENZE.

1. — Il presente elenco si deve compilare ed inviare alla Commissione militare locale in triplice esemplare: di essi uno resterà presso la Commissione, uno sarà trasmesso al Ministero della guerra ed il terzo verrà restituito all'azienda, stabilimento od impresa.

Le aziende proprie dello Stato o quelle private cui siano affidati servizi pubblici d'interesse nazionale compileranno l'elenco pure in tre esemplari e li trasmetteranno al Ministero da cui dipendono. Di essi uno resterà presso il Ministero della guerra, gli altri due saranno inviati alla Commissione locale, che ne tratterrà uno e restituirà l'altro al direttore o proprietario delle aziende.

2. — Gli elenchi saranno compilati separatamente per ufficiali ed uomini di truppa, nonchè per militari dell'esercito.

3. — In fondo all'elenco dev'essere sempre apposta questa dichiarazione: « Il sottoscritto nella sua qualità di . . . . . , visto l'articolo 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dichiara che il personale sopra indicato si trova nelle condizioni volute dall'art. 1 (o 3 secondo i casi) del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887.

Alla dichiarazione si farà seguire la data e la firma del proprietario o direttore dell'azienda, stabilimento od impresa.

4. — Le decisioni dovranno essere convalidate dalla firma del Presidente della Commissione.

(1) Ministero della guerra (direzione generale artiglieria e genio), *ovvero*: Direttore o proprietario dell'azienda, stabilimento od impresa, *ovvero*: Commissione per l'esonerazione temporanea, ecc.
(2) Azienda, stabilimento o impresa.
(3) Agli ufficiali o alla truppa.

Azienda, stabilimento o impresa — (Sua sede e produzione o lavoro cui attende)	Numero d'ordine	Cognome e nome dell'esonerando	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria	Distretto di leva	Num di matricola	Grado dell'esonerando — Corpo in cui presto servizio

(1) A seconda del caso : *Esonerabile per giorni . . , a decorrere dal giorno* . . . . . .

Impiego o mestiere che il militare disimpegna nello stabilimento azienda od impresa	Decisione della Commissione o del Ministero della guerra (1)	Scadenza della concessione	Variazioni successive	*Annotazioni*

(giorno della decisione), ovvero: *non esonerabile*, ecc.

Mod. B.

(§ 14 e 16 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1945, n. 887)

Al (1) . . . . . .

. . . . . .

(2) . . . . . .

ELENCO DELLE VARIAZIONI

avvenute nei militari **riconosciuti esonerabili od ammessi all'esonerazione temporanea** *dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all'* (3) . . . . . *a* (4) . . . . . .

AVVERTENZE.

1. — Con questo elenco i direttori o proprietari degli stabilimenti od imprese comunicheranno:

a) i nomi dei militari riconosciuti esonerabili e chiamati alle armi (non appena sia noto il giorno della chiamata);

b) i nomi dei militari esonerabili pei quali comunque sono venute a mancare le condizioni richieste per poter fruire dell'esonerazione o è scaduto il termine della esonerabilità;

c) i nomi dei militari che, avendo incominciato a fruire dell'esonerazione, sono comunque cessati dalla condizione di poter continuare nell'esonerazione stessa. In tal caso all'esemplare destinato al comando del corpo o reparto che tiene in nota i militari saranno uniti i *Foglietti di esonerazione temporanea* ritirati.

2. — Le comunicazioni di cui sopra dovranno pervenire alle Commissioni locali al più presto, ma non oltre il terzo giorno dall'avvenuta variazione.

3. — Nel caso di cui alla lettera *c*) le variazioni debbono essere comunicate, nella stessa giornata in cui avvengono, al comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati. All'uopo potrà servire il presente modello, nel quale però non occorre riportare le variazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. — Dell'annesso modello sarà accusata ricevuta a mezzo del talloncino in calce.

(1) Commissione locale, *ovvero*: Comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati
(2) Stabilimento od impresa.
(3) All'esercito od all'armata.
(4) Agli ufficiali o alla truppa.

Stabilimento od Impresa — Sua sede e produzione o lavoro cui attende	Cognome e nome del militare	Grado	Classe di leva e categ.	Distretto militare o compartimento marittimo	Variazione avvenuta (1)	*Annotazioni*

(1) A seconda del caso: « *Chiamato alle armi il . . . . . in base a . . . . . .* » ovvero: « *inviato dallo stabilimento od impresa il . . . . . .* », ovvero: « *Cessato dalle condizioni di poter fruire della esonerazione temporanea* », ecc.

Stabilimento od impresa — Sua sede e produzione o lavoro cui attende	Cognome e nome del militare	Grado	Classe di leva e categ	Distretto militare o compartimento marittimo	Variazione avvenuta (1)	*Annotazioni*

Si uniscono N. . . . . *Foglietti di esonerazione temporanea* mod. *E* relativi ai militari di truppa sopraindicati.

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

IL (1) . . . . . .

(1) Direttore o proprietario dello stabilimento od impresa.

(1) . . . . . .

Si restituisce al (2) . . . . . *il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco variazioni mod.* B, *in data* . . . . . *riguardante N.* . . . *militari.*

. . . . . *li* . . . . . *19* .

IL (3) . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(1) Commissione locale.
(2) Direttore o proprietario dello stabilimento od impresa.
(3) Presidente della Commissione, *ovvero*: Comandante del reparto che ha in nota i militari esonerati.

Mod. **B** *bis*

(§§ 14 e 16 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 56 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

Al (1) . . . . . .

(2) . . . . . .

ELENCO DELLE VARIAZIONI

avvenute nei militari di milizia territoriale **riconosciuti esonerabili od ammessi all'esonerazione temporanea** *dal servizio effettivo sotto le armi a senso del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, appartenenti a* (3) . . . . . .

AVVERTENZE.

1. — Con questo elenco i direttori o proprietari delle aziende, stabilimenti od imprese comunicheranno:

a) i nomi dei militari riconosciuti esonerabili e chiamati alle armi (non appena sia noto il giorno della chiamata);

b) i nomi dei militari esonerabili pei quali comunque sono venute a mancare le condizioni richieste per poter fruire dell'esonerazione o è scaduto il termine della esonerabilità;

c) i nomi dei militari che, avendo incominciato a fruire della esonerazione, sono comunque cessati dalla condizione di poter continuare nell'esonerazione stessa. In tal caso saranno uniti all'esemplare destinato al comando del corpo o reparto che tiene in nota i militari i *Foglietti di esonerazione temporanea* ritirati.

2. — Le comunicazioni di cui sopra dovranno pervenire alle Commissioni locali al più presto, ma non oltre il terzo giorno dall'avvenuta variazione.

3. — Nel caso di cui alla lettera *c*) le variazioni debbono essere comunicate, nella stessa giornata in cui avvengono, al comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati. All'uopo potrà servire il presente modello, nel quale però non occorre riportare le variazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

4. — Dell'annesso modello sarà accusata ricevuta a mezzo del talloncino in calce.

(1) Commissione locale, *ovvero* Comando del reparto che tiene in nota i militari esonerati.
(2) Azienda, stabilimento od impresa.
(3) Agli ufficiali o alla truppa.

Il presente modello sarà stampato su carta di colore giallo.

Azienda, stabilimento o impresa — Sua sede e produzione o lavoro cui attende	Cognome e nome del militare	Grado	Classe di leva e categ.	Distretto militare	Variazione avvenuta (1)	*Annotazioni*

(1) A seconda del caso: « *Chiamato alle armi il . . . . . in base a . . . . . .* », ovvero: « *Dimesso dallo stabilimento od impresa il . . . . . .* », ovvero: « *Cessato dalle condizioni di poter fruire della esonerazione temporanea* », ecc.

Azienda, stabilimento o impresa — Sua sede e produzione o lavoro cui attende.	Cognome e nome del militare	Grado	Classe di leva e categ.	Distretto militare	Variazione avvenuta (1)	*Annotazioni*

Si uniscono N. . . . . *Foglietti di esonerazione temporanea* mod. E-*bis* relativi ai militari di truppa sopraindicati.

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

Il (2) . . . . . .

(2) Direttore o proprietario dell'azienda, stabilimento od impresa.

(1) . . . . . .

Si restituisce al (2) . . . . . .
il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco variazioni mod. B bis *in data* . . . . . *riguardante N.* . . . *militari.*

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

Il (3) . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(1) Commissione locale.
(2) Direttore o proprietario dell'azienda, stabilimento od impresa.
(3) Presidente della Commissione, *ovvero*: Comandante del reparto che ha in nota i militari esonerati.

Mod. C.

(§ 44 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . di protocollo

Al (1) . . . . . .

. . . . . .

(2) . . . . . .

ELENCO

dei militari **ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea** *dal servizio effettivo sotto le armi in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all'* . . . . . (3) *a* . . . . . (4)

AVVERTENZE.

1. — Col presente elenco saranno comunicati ai comandi di corpo o reparto e ai distretti di leva o capitanerie di porto i nomi dei militari ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea.

Dell'elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

2. — Con questo elenco saranno inviati pure, quando ne sia il caso, ai direttori degli stabilimenti o imprese, i *Foglietti di esonerazione temporanea* (mod. *E*), da consegnarsi ai militari interessati.

(1) Comando di corpo o reparto che deve tenere in nota gli esonerati, *ovvero* direzione di stabilimento od impresa, *ovvero* comando, distretto militare, capitaneria di porto.
(2) Commissione locale.
(3) All'esercito od all'armata.
(4) Agli ufficiali o alla truppa.

Numero d'ordine	Cognome e nome dell'esonerato	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria 1ª, 2ª o 3ª	Corpo nel quale il militare prestò servizio e grado rivestito	Distretto di leva o compartimento marittimo	Numero di matricola	Giorno della scadenza della esonerazione temporanea	*Annotazioni*

Numero d'ordine	Cognome e nome dell'esonerato	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria 1ª, 2ª o 3ª	Corpo nel quale il militare presterà servizio e grado rivestito	Distretto di leva o compartimento marittimo	Numero di matricola	Giorno della scadenza della esonerazione temporanea	*Annotazioni*

NB. — Pel caso di cui al n. 2 delle avvertenze si uniscono N. . . . . *Foglietti di esonerazione temporanea* mod. *E.*, relativi ai militari di truppa sopraindicati.

. . . . . *li* . . . . . *19* . . .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Bollo d'ufficio)

---

(1) . . . . . .

Si restituisce al Presidente della Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati, in . . . . . *il presente talloncino in segno di ricevuta dell'*Elenco dei richiamati ammessi a fruire delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, *N.* . . . . *del* . . . . . *191* . . , *riguardante N.* . . . . *militari in congedo.*

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

IL . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

1) Distretto militare, o capitaneria di porto, o comando di reparto.

Mod. C *bis*.

(§ 14 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . di protocollo

Al (1) . . . . . .

. . . . . .

(2) . . . . . .

ELENCO

dei militari di milizia territoriale **ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea** *dal servizio effettivo sotto le armi in base al decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, appartenenti a* . . . . . (3).

AVVERTENZE.

1. — Col presente elenco saranno comunicati ai comandi di corpo o reparto e ai distretti di leva o capitanerie di porto i nomi dei militari ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea.

Dell'elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

2. — Con questo elenco saranno inviati pure, quando ne sia il caso, ai direttori delle aziende, stabilimenti o imprese, i *Foglietti di esonerazione temporanea* (mod. *E bis*), da consegnarsi ai militari interessati.

(1) Comando di corpo o reparto che deve tenere in nota gli esonerati, *ovvero* direzione di azienda, stabilimento od impresa, *ovvero* comando distretto militare.
(2) Commissione locale.
(3) Agli ufficiali o alla truppa.

Numero d'ordine	Cognome e nome dell'esonerato	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria 1ª, 2ª o 3ª	Corpo nel quale il militare prestò servizio e grado rivestito	Distretto di leva	Numero di matricola	Giorno della scadenza della esonerazione	*Annotazioni*

Numero d'ordine	Cognome e nome dell'esonerato	Anno di nascita	Classe di leva	Categoria 1ª, 2ª o 3ª	Corpo nel quale il militare prestò servizio e grado rivestito	Distretto di leva	Numero di matricola	Giorno della scadenza della esonerazione	*Annotazioni*

NB. — Pel caso di cui al n. 2 dell'avvertenza si uniscono N. . . . . *Foglietti di esonerazione temporanea* mod. *E bis* relativi ai militari sopraindicati.

. . . . . *li* . . . . . *19* .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Bollo d'ufficio)

(1) . . . . . .

Si restituisce al Presidente della Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di . . . . . *il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco dei militari ammessi a fruire delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, N.* . . . . *del* . . . . . *19* . . *riguardante N.* . . . . *richiamati.*

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

IL . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(1) Distretto militare o comando di reparto.

Mod. D.

(§ 16 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . di protocollo

Al (1) . . . . . .

. . . . . .

COMMISSIONE

per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di . . . . . .

ELENCO DELLE VARIAZIONI

avvenute nei militari **ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea** *dal servizio effettivo sotto le armi in base al R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, appartenenti all'* . . . . . (2) *a* . . . . . (3).

AVVERTENZA.

Del presente elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

(1) Comando del reparto che tiene in nota gli esonerati, *ovvero* distretto militare, o capitaneria di porto.

(2) All'esercito od all'armata.

(3) Agli ufficiali o alla truppa.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME dell'esonerato	Classe di leva	Categoria	Distretto militare o compartimento marittimo.	Numero di matricola	DATA e specie delle variazioni avvenute	*Annotazioni*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME dell'esonerato	Classe di leva	Categoria	Distretto militare o compartimento marittimo	Numero di matricola	DATA e specie delle variazioni avvenute	*Annotazioni*

. . . . . *li* . . . . . *19* . . .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Bollo d'ufficio)

---

(1) . . . . . .

Si restituisce al Presidente della Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di . . . . . il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco variazioni avvenute nei militari già richiamati alle armi ed ammessi a fruire delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, N. . . . del . . . . . , riguardanti N. . . . . militari.

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

IL . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(1) Distretto militare, o capitaneria di porto, corpo o reparto.

Mod. **D** *bis*.

(§ 46 delle norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887)

N. . . . . . *di protocollo*

Al (1) . . . . . .

. . . . . .

COMMISSIONE

per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di . . . . . .

ELENCO DELLE VARIAZIONI

avvenute nei militari di milizia territoriale **ammessi a fruire dell'esonerazione temporanea** *dal servizio effettivo sotto le armi in base al decreto luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, appartenenti a* (2). . . . . .

AVVERTENZA.

Del presente elenco sarà accusata ricevuta, distaccando e trasmettendo all'ufficio speditore il talloncino in calce.

(1) Comando del reparto che tiene in nota gli esonerati, *ovvero* distretto militare.
(2) Agli ufficiali od alla truppa.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME dell'esonerato	Classe di leva	Categoria	Distretto militare	Numero di matricola	DATA e specie delle variazioni avvenute	*Annotazioni*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME dell'esonerato	Classe di leva	Categoria	Distretto militare	Numero di matricola	DATA e specie delle variazioni avvenute	*Annotazioni*

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Bollo d'ufficio)

---

(1) . . . . . .

Si restituisce al Presidente della Commissione per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di . . . . . *il presente talloncino in segno di ricevuta dell'Elenco variazioni avvenute nei militari già richiamati alle armi ed ammessi a fruire delle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, N.* . . . . *del* . . . . . *15, riguardante N.* . . . . . *richiamati.*

. . . . . *li*. . . . . *19* . .

IL . . . . . .

(Bollo d'ufficio)

(1) Distretto militare, corpo o reparto.

Mod. E.

(§ 14 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

R. . . . . (1)

FOGLIETTO

di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi

Si rilascia al (2) . . . . . .

. . . . . .

appartenente per fatto di leva al (3) . . . . . .

di . . . . . *ed ascritto alla classe* . . . ,

categoria . . . , *il quale è stato esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, fino al* (4) . . . . . .

A . . . . . , li . . . . . .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(1) Esercito od armata.
(2) Grado, cognome e nome del militare esonerato.
(3) Distretto militare o capitaneria di porto.
(4) Giorno di scadenza della esonerazione

Da stamparsi su carta di colore azzurrognolo. Formato cm. 16 × 22.

AVVERTENZE.

Il presente foglietto deve essere conservato accuratamente ed esibito a qualsiasi richiesta delle autorità.

Il militare che per una ragione qualsiasi cessa, anche prima del termine della esonerazione, di trovarsi nelle condizioni che la motivarono, deve presentarsi entro le ventiquattr'ore al comando del reparto da cui è tenuto in nota agli effetti disciplinari.

Il militare che ritarda, senza giustificato motivo, è considerato e punito come disertore.

Mod. E *bis*.

(§ 11 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 571 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

REGIO ESERCITO ITALIANO

FOGLIETTO

di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi

Si rilascia al (1) . . . . . .

. . . . . .

appartenente per fatto di leva al distretto militare di . . . *ed ascritto alla classe* . . . , *categoria* . . , *il quale è stato esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi a senso del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, fino al* (2) . . . . . .

A . . . . . , li . . . . . .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(1) Grado, cognome e nome del militare esonerato.
(2) Giorno di scadenza della esonerazione.

Da stamparsi su carta di colore giallo. Formato cm. 16 × 22.

AVVERTENZE.

Il presente foglietto deve essere conservato accuratamente ed esibito a qualsiasi richiesta delle autorità.

Il militare che per una ragione qualsiasi cessa, anche prima del termine della esonerazione, di trovarsi nelle condizioni che la motivarono, deve presentarsi entro le ventiquattr'ore al comando del reparto da cui è tenuto in nota agli effetti disciplinari.

Il militare che ritarda, senza giustificato motivo, è considerato e punito come disertore.

Mod. F.

(§ 12 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

(1) . . . . . .

RUOLINO

dei militari **esonerati temporaneamente** *dal servizio effettivo sotto le armi a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887*

AVVERTENZE.

1. — Il presente ruolino sarà impiantato in base alle comunicazioni ricevute dalle Commissioni locali con i mod. C e C *bis* e tenuto al corrente con le variazioni desunte dai mod. D e D *bis*. Sarà tenuto colla massima cura e rimesso al Ministero della guerra all'epoca che sarà indicata.

Quando il numero dei militari da iscriversi sia rilevante, si faranno più fascicoli, raggruppando i militari nel modo più opportuno, e impiantando delle rubriche alfabetiche per facilitarne la ricerca.

2. — Presentandosi i militari alle armi per cessazione della esonerazione, essi dovranno prendersi in forza o sistemare amministrativamente con le norme contabili consuete, in vigore pei corpi del R. esercito.

(1) Corpo o reparto che tiene in nota i militari temporaneamente esonerati.

Formato cm. 58 × 78.

N. B. — *Internamente il tracciato dovrà essere ripartito in sole* 10 *righe, per l'iscrizione di altrettanti militari.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME dell'esonerato	Classe di leva	Categoria	Distretto di leva o compartimento marittimo	Numero di matricola	Corpo in cui il militare prestò servizio e grado rivestito	DATA di richiamo alle armi

Giorno in cui scade la esonerazione temporanea o la proroga	VARIAZIONI SUCCESSIVE (presentazione al reparto ed invio al centro di mobilitazione, ovvero proroga della esonerazione temporanea, ecc.)	*ANNOTAZIONI* (provvedimenti presi nei riguardi degli esonerati, distribuzione del bracciale, mezzi di viaggio forniti ed altre notizie di cui si ritenga utile conservare memoria).

Mod. G.

(§ 20 delle norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

COMMISSIONE

per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati di . . . . . .

SITUAZIONE NUMERICA

DEI MILITARI CHE FRUISCONO ESONERAZIONI TEMPORANEE

a senso del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561

AVVERTENZA.

La presente situazione deve compilarsi un mese dopo l'inizio dei lavori della Commissione ed alla fine di ciascun mese successivo.

I. — Militari de

	Ufficiali			Uomini di truppa distinti per gradi			
	di complemento	di milizia territoriale	TOTALE	Sottufficiali	Caporali	Soldati	TOTALE
Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione . . .							
Nuovi ammessi a tutto il mese di							
TOTALE . . .							
Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese							
Rimangono a fruire l'esonerazione.							

R. Esercito

Uomini di truppa distinti per milizia		Uomini di truppa distinti per categoria			Uomini di truppa distinti per arma o specialità (per quelli che prestarono servizio)									ANNOTAZIONI
Milizia mobile	Milizia territoriale	1ª	2ª	3ª	Carabinieri	Fanteria, bersaglieri, granatieri	Alpini	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Sanità	Sussistenze	TOTALE	

II. — Militari della

	Mari ai			Timonieri			Cannonieri			Tor-pedinieri		
	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni
Ufficiali.												
Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione												
Nuove ammissioni a tutto il mese di . . .												
TOTALE . . .												
Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese. .												
Rimangono a fruire l'esonerazione . .												
Militari di 1ª categoria												
Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione												
Nuove ammissioni a tutto il mese di . . .												
TOTALE . . .												
Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese. .												
Rimangono a fruire l'esonerazione . .												
Militari di 2ª e 3ª categoria ed oltre il 32° anno di età.												
Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione												
Nuove ammissioni a tutto il mese di . . .												
TOTALE . . .												
Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese. .												
Rimangono a fruire l'esonerazione . .												

Marina.

Macchinisti	Meccanici			Fuochisti			Operai			Semaforisti e radiotelegrafisti			Musicanti e trombettieri			Infermieri			Furieri			TOTALE	*Annotazioni*
	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni	sott'ufficiali	sotto capi	comuni		

PER MEMORIA

Dimostrazione delle richieste di esonerazione prese in esame.

Periodo di lavoro della Commissione dal . . . . . .
al 30 . . . . . 19 . .

I. — REGIO ESERCITO.

	Non accolte	Accolte
Nuove richieste di esonerazioni, per militari . . . . . N.		
Richieste di proroga delle esonerazioni, per militari . . . . . »		

II — REGIA MARINA.

	Non accolte	Accolte
Nuove richieste di esonerazioni, per militari . . . . . N.		
Richieste di proroga delle esonerazioni, per militari . . . . . »		

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Mod. G *bis*.

(§ 20 delle n. rme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887)

COMMISSIONE

per le esonerazioni temporanee dei militari di . . . . . .

SITUAZIONE NUMERICA

dei militari di milizia territoriale *che fruiscono delle esonerazioni temporanee a senso del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887.*

AVVERTENZA.

La presente situazione deve compilarsi un mese dopo l'inizio dei lavori della Commissione ed alla fine di ciascun mese successivo.

	Uscieli di un dato territoriale	Comm. e truppa dist. ti per grado				per
		Sottufficiali	Caporali	Soldati	TOTALE	1°
Ammessi a fruire la esonerazione temporanea, come dalla precedente situazione .						
Nuovi ammessi a tutto il mese di . . .						
TOTALE . . .						
Cessati dal fruire l'esonerazione temporanea a tutto il predetto mese						
Rimangono a fruire l'esonerazione. . . .						

Uomini di truppa distinti per arma o specialità (per quelli che prestarono servizio)										ANNOTAZIONI
Carabinieri	Fanteria, granatieri, bersaglieri	Alpini	Cavalleria	Artiglieria	Genio	Sanità	Sussistenza	TOTALE		

PER MEMORIA

Dimostrazione delle richieste di esonerazione prese in esame.

Periodo di lavoro della Commissione: dal . . . . . .
al 30 . . . . . *19* . .

	Non accolte	Accolte
Nuove richieste di esonerazioni, per militari . . . . . N.		
Richieste di proroga delle esonerazioni, per militari . . . . . »		

. . . . . *li* . . . . . *19* . .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

N. **524.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Restituzione degli ordini di pagamento speciali di mobilitazione non riscossi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 luglio 1915.

Per effetto dell'art. 2 del R. decreto 23 maggio 1915 (circolare 387) gli ordini di pagamento speciali emessi fin dal tempo di pace per le prime spese dipendenti dalla mobilitazione hanno cessato di essere validi dopo il trentesimo giorno di mobilitazione.

Non essendovi, perciò, più motivo di tenere in distribuzione gli ordini suddetti che non siano stati riscossi, si pregano tutti i comandi, corpi ed uffici che li hanno in consegna di restituirli sollecitamente a questo Ministero.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **525.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una borsa pel governo quadrupedi, di tela d'olona impermeabile grigia di canapa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 5 luglio 1915.

Il Ministero, in vista dell'attuale deficienza di pelli in vacchetta sul mercato, ha determinato che nelle borse pel governo quadrupedi (VIII-662) s'impieghi, in via eccezionale, la tela d'olona impermeabile grigia di canapa in luogo della pelle. Dette borse, conservando le dimensioni di quelle sopradette, assumeranno la nomenclatura seguente: « (VIII-662 *bis*). Borse di tela impermeabile pel governo quadrupedi ».

L'arsenale di costruzione di Torino trasmetterà ai reggimenti d'artiglieria montati ed alle direzioni d'artiglieria il rispettivo campione, il quale sarà altresì spedito a richiesta di quei corpi a cui possa interessare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **526.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Anticipazioni di fondi per parte delle casse militari ai corpi, reparti e servizi.** — (Segretariato generale). — 8 luglio 1915.

I corpi, reparti e servizi nel fare le richieste dei fondi alle casse militari, di cui al § 45 delle istruzioni amministrative

per le truppe in campagna, non dovranno omettere di indicare l'ente militare per conto del cui consiglio d'amministrazione, o contabile principale, richiedono l'anticipazione, cioè quell'ente al quale, nella loro qualità di distaccamento, rendono i loro conti.

Le direzioni di commissariato per conto delle casse militari esigeranno sempre tale indicazione, che, a loro volta, dovranno porre sopra ciascun ordine di pagamento mod. 5, nello spazio a detta indicazione riservato.

Le direzioni stesse potranno, inoltre, per eliminare qualsiasi possibilità d'errore, l'indicazione di cui sopra a tergo della « figlia » dell'avviso mod. 9, in corrispondenza del richiamo n.2, cioè nello spazio riservato alla denominazione dell'ente militare, al quale i corpi, reparti e servizi debbono trasmettere la loro dichiarazione di ricevuta per la controfirma del consiglio di amministrazione, o del contabile principale, e per il successivo invio al Ministero della guerra (Ragioneria).

Con l'occasione si fa presente che è necessario che tutte le casse militari, che ancora ne sono sprovviste, richiedano subito, al reclusorio di Gaeta, tutti i nuovi modelli prescritti dal regolamento per il servizio di cassa in guerra (ediz. 1915).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **527.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Sospensione di concorso al posto di agente presso i depositi allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 9 luglio 1915.

Il concorso per merito a tre posti di agente di 2ª classe nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli bandito con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1915 e pubblicato nella dispensa 25ª del *giornale militare,* viene sospeso e rimandato a tempo indeterminato.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **528.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE E IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Sospensione del concorso di sottoagente nei depositi allevamento cavalli.** — (Ispettorato ippico). — 9 luglio 1915.

Il concorso per esami e per titoli a due posti di sottoagente nel personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli, bandito con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1915 e pubblicato nel foglio n. 74 della *gazzetta ufficiale* e nella dispensa n. 15 del *giornale militare*, viene sospeso e rimandato a tempo indeterminato.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **529.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Distribuzione delle bufetterie a pagamento.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 luglio 1915.

Si richiama l'attenzione delle amministrazioni dipendenti sul disposto dal primo capoverso del n. 3 della circolare n. 391, in data 19 agosto 1914, circa le distribuzioni delle bufetterie, che, a datare dal 1° luglio 1915, dovranno essere eseguite a pagamento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **530.** — CAVALLI. — **Spese di trasporto dei cavalli d'agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti.** — (Ispettorato ippico). — 9 luglio 1915.

In considerazione che nelle attuali contingenze più non si rende possibile tener calcolo esattamente delle spese di trasporto dei cavalli di agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, in modo da poterne stabilire la quota media che ad ognuno dovrebbe far carico, il Ministero determina che dal 1° luglio corrente e fino a nuovo ordine rimanga sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 208 del 1914.

Pei prelevamenti quindi di cavalli d'agevolezza sarà applicata la disposizione normale di cui al n. 28 dell'*Atto* 179 del 1899.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **531**. — CAVALLI. — **Cavalli di carica per ufficiali destinati in Libia.** — (Ispettorato ippico). — 9 luglio 1915.

D'intesa col Ministero delle colonie si è stabilito quanto appresso circa l'uso in colonia di cavalli di carica degli ufficiali metropolitani:

1° Gli ufficiali collocati a disposizione del Ministero delle colonie dall'Italia per la Libia, porteranno in colonia solo i cavalli di loro proprietà, col diritto di potere, eventualmente, servirsi in colonia di un cavallo di truppa di servizio tratto dai locali depositi quadrupedi.

2° È fatta facoltà agli ufficiali che vengono a trovarsi nella posizione di cui al n. 1 di acquistare, prima della partenza dall'Italia, il cavallo di carica, qualunque sia il tempo trascorso da che detto cavallo fu loro assegnato.

3° Gli ufficiali metropolitani, che, come tali, avessero già portato, in Libia, il cavallo di carica, e fossero messi a disposizione del Ministero delle colonie, dovranno lasciare al corpo o reparto metropolitano il cavallo stesso se considerati ufficiali coloniali, in caso diverso, se essi continuano a ricevere il trattamento degli ufficiali metropolitani, faranno uso del cavallo di carica, il quale sarà preso in forza dal deposito speciale e rimborsato dall'amministrazione delle colonie a quella della guerra, colle stesse norme stabilite dal n. 14 della circolare n. 258 del *giornale militare* del 1914.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **532** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Divisa degli ufficiali del corpo aeronautico.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 luglio 1915.

Con riserva di apportare le conseguenti aggiunte alla *istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito*, questo Ministero determina che gli ufficiali di tutte le armi e corpi, effettivi o comandati a servizi aeronautici, esclusi quelli che dipendono dal comando dell'aeronautica (aviazione) continuino ad indossare la divisa del corpo di provenienza, e portino, come distintivo speciale nel fregio del berretto, al posto del numero o della croce, un dirigibile ricamato in argento, come quello

già stabilito per gli ufficiali del battaglione specialisti del genio. (Circolare 388 del *giornale militare* 1910).

Per gli ufficiali che dipendono dal comando dell'aeronautica (aviazione), valgono le disposizioni contenute nella circolare 239 del *giornale militare* 1912.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **533.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 9 luglio 1915.

Con riferimento alla circolare 471 del *giornale militare* 18 giugno 1915, questo Ministero segnala che gli stampati conformi al modello di elenco allegato alla circolare stessa e che vennero inviati direttamente all'intendenza generale ed ai comandi dei corpi d'armata territoriali, dovranno essere distribuiti dalle predette autorità agli enti interessati che da esse dipendono.

Le ulteriori richieste di stampati dovranno invece essere rivolte dagli enti suddetti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **534.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari, che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 9 luglio 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 515 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Signor cav. Enrico Garda, Parigi. — L. 10,000, da destinarsi per metà al pilota aviatore, e per metà all'osservatore dello stesso aeroplano, (o ai loro eredi) che durante tutta questa guerra si saranno maggiormente distinti, ed avranno, perciò, ottenuto la prima medaglia d'oro tra quelle assegnate dall'Aero Club d'Italia.

Signor Giov. Battista Quaglia, vivandiere del reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°). — L. 500 al primo cavalleggero del reggimento, che otterrà la medaglia d'argento al valor militare.

Congregazione di carità di Vallerano. — L 100 al primo soldato, nato e domiciliato nel comune di Vallerano, che guadagnerà la medaglia al valor militare.

Signor Ermenegildo Riccardi, ufficiale d'ordine dei magazzini militari addetto al reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°). — L. 100 al secondo cavalleggero del reggimento, che otterrà la medaglia d'argento al valor militare.

Signor Giovanni Massimiliano Bernach, ex caporale maggiore nel 33° reggimento fanteria, Venezia. — L. 300 a quel soldato o graduato di truppa, appartenente al 33° reggimento fanteria, che compirà un atto degno della medaglia al valor militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **535.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicoletto di aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della Raccolta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 luglio 1915.

È stato pubblicato il 3° fascicoletto di aggiunte e varianti al fascicolo n 18 della Raccolta, contenente la convenzione stipulata tra i Ministeri della guerra e della marina e la società di navigazione « Sicilia » per i trasporti militari sulle linee da essa esercitate, e l'appendice alla convenzione stessa riguardante i prontuari dei prezzi da applicarsi pei trasporti predetti.

I comandi, corpi ed uffici che posseggono tale pubblicazione richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di esemplari del detto fascicolo loro occorrenti per aggiornare la pubblicazione stessa.

Il prezzo del fascicolo è di 0.05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **536**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Appendice all' istruzione a piedi per l'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 9 luglio 1915.

È stata pubblicata un' « appendice all' istruzione a piedi per l'artiglieria » la quale sostituisce l'istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (edizione 1898), che resta di conseguenza abolita, e le parti dell'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza (edizione 1898) riferentisi alle armi portatili (descrizione puntamento e tiro).

Il fascicolo sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari nella stessa misura e agli stessi enti indicati nella circolare n. 60, in data 5 febbraio 1914, avente per oggetto « istruzione a piedi per l'artiglieria ».

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0.85.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **537**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità vestiario agli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 luglio 1915.

In applicazione dell'art. 3 del R. decreto 15 aprile 1915, n. 470 (circolare 268) e degli articoli 3 e 4 del R. decreto 22 aprile 1915, n. 500 (circolare 304) spetta una indennità vestiario di L. 200 agli ufficiali di riserva richiamati in servizio *d'autorità*.

Essendo pervenuti quesiti per conoscere se tale indennità sia estensibile ad altre categorie d'ufficiali, si avverte che nessuna modificazione è intervenuta ai decreti sopra citati, per modo che l'indennità di cui trattasi resta devoluta solo agli ufficiali di riserva richiamati in servizio d'autorità a norma dei decreti stessi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **538**. — TRASPORTI. — **Inconvenienti verificatisi nei trasporti di persone e di materiali sulle ferrovie.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 9 luglio 1915.

Con la circolare a stampa n. 2486 in data 7 giugno u. s. diramata a tutte le autorità militari, si richiamava l'attenzione

di queste su alcuni inconvenienti verificatisi nell'esecuzione dei trasporti militari.

Poichè consta che gl'inconvenienti stessi continuano a ripetersi, si ritiene opportuno riportare integralmente la detta circolare, la quale era così concepita:

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha testè segnalato vari inconvenienti verificatisi nell'esecuzione dei trasporti, riguardino questi direttamente o indirettamente l'amministrazione militare.

In ordine ai trasporti di persone ha notato, preliminarmente, che spesso i viaggiatori sono sprovvisti di ogni e qualsiasi documento che certifichi di trattarsi di morimento **per motivi di servizio**; *ed inoltre che si giunge a far viaggiare senza alcun pagamento persino coloro che si recano in* **licenza** *ovvero i richiamati che vanno, quotidianamente, dalla sede dei reggimenti cui sono aggregati alle località vicine ove abitano le rispettive famiglie; mentre i viaggi dell'una e dell'altra specie debbono aver luogo a pagamento diretto a cura degli interessati.*

Quanto poi ai trasporti di materiali militari, rileva che, ben spesso si presentano spedizioni da compiersi **sotto scorta**, *senza che a questa sia stata consegnata una qualsivoglia richiesta, che giustifichi la messa a disposizione del materiale ferroviario necessario, tanto che alla compilazione di tale richiesta hanno dovuto provvedere gli uffici ferroviari, che ne hanno curato anche la vidimazione da parte delle autorità militari. Viceversa si sono eseguite* **senza scorta** *spedizioni che a norma delle* **istruzioni riservate di mobilitazione** *dovevano essere scortate; ciò che ha determinato l'ingombro di stazioni ferroviarie (che più che mai ora interesserebbe avere sempre libere) con carri di cui si ignora l'ente destinatario.*

In ordine, infine, alle spedizioni fatte da privati nell'interesse dell'amministrazione militare, fa presente:

a) **che talune amministrazioni hanno rilasciate *in bianco* a privati le speciali richieste (mod. 444) valevoli pei trasporti in conto corrente, col doppio danno: per l'amministrazione militare, cui fanno così carico a tasse di porto; per l'amministrazione ferroviaria che, ad ogni modo, le riscuote a tariffa militare anzichè a tariffa del pubblico;**

b) *che a fornitori — diretti od indiretti — dello Stato si sono rilasciate* in bianco *le speciali dichiarazioni valevoli per dar corso alle spedizioni, senza cioè precisarvi la qualità della merce, il luogo di destinazione, ecc., dando luogo a possibili abusi.*

Questo Ministero, pur rendendosi conto delle gravi difficoltà del momento, raccomanda alle autorità militari di curare che i lamentanti inconvenienti non abbiano a ripetersi, e quindi che le persone — tanto isolate *quanto* in drappelli — *siano sempre munite di un documento d'identificazione e di prova del* **viaggio per servizio**; *e, per le cose, sia prodotto un qualsivoglia documento scritto a titolo di richiesta, dovendosi* **assolutamente** *escludere le richieste verbali e, sovra tutto, che* mai *si ometta di far* scortare *qualsiasi spedizione che non abbia corso con la richiesta mod. 444 e perchè il relativo personale sia provvisto di documenti comprovanti l'ente destinatario.*

Avverte pure che la prefata direzione generale ha disposto che, agli effetti della precedenza, siano considerati come trasporti d'interesse militare (previo pagamento diretto *delle tasse ordinarie — se del caso*) *anche quelli eseguiti da un'amministrazione militare ad un privato, o viceversa; e quelli effettuati fra privati, quando da apposita dichiarazione risultino fatti* nell'interesse dell'amministrazione militare.

Quindi, se difficoltà si verificassero nella pratica applicazione di tali disposizioni, converrà siano segnalate alla delegazione della direzione trasporti in Roma i singoli casi perchè possa promuovere altri provvedimenti, eventualmente di carattere generale, dall'amministrazione ferroviaria.

Con l'occasione, e per ovviare ad erronee interpretazioni già lamentate, ricordasi che, a norma del paragrafo 121 bis, *capo IV, del* Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, *le speciali norme del precedente paragrafo 120, relative ai trasporti compensati con la convenuta quota globale chilometrica, sono applicabili soltanto sulle ferrovie dello Stato (escluso il servizio di navigazione di Stato), sulle ferrovie della società* Veneta (*escluse le tramvie*), *della nord-Milano, sulla Ferrara-Suzzara e sulla Brescia-Iseo e Rovato Iseo-Edolo. Pertanto sulle linee appartenenti a tutte le altre amministrazioni che abbiano accettato il* conto corrente *si dovranno esibire i documenti di* color rosa *di cui al successivo paragrafo 122, e per quelle che non lo ammettono dovrà farsi il pagamento* diretto *come pel tempo di pace.*

Si invitano pertanto vivamente tutte le autorità militari di curare, ciascuna per la sua parte, che i detti inconvenienti non abbiano ancora a ripetersi, e **in special modo di astenersi assolutamente dal rilasciare le richieste mod 444, valevoli pei trasporti in conto corrente, a ditte private ovvero documenti, che comunque, escludano il pagamento *diretto* delle tasse di porto,**

ai vivandieri dovendosi, altrimenti, procedere ad addebitare ai responsabili il danno che da tale abuso risultasse all'amministrazione.

Infine, essendo stato segnalato l'altro inconveniente dei militari che prendono posto in treni ed in classe diversi da quelli loro spettanti, si rammenta che l'ammissione gratuita dei militari isolati nei treni è subordinata alla presentazione del prescritto documento e alle disposizioni vigenti circa la classe da occupare e si prega pertanto di provvedere che, nel rilasciare ai militari il documento stesso, essi siano avvertiti che, qualora essi prendano posto in treni diretti o direttissimi senza averne facoltà, ovvero occupino posti di classe superiore a quella loro spettante, ***potrà loro essere richiesto dall'amministrazione ferroviaria il pagamento delle prescritte tasse e sopratasse come pel tempo di pace***.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **539**. — TRASPORTI — **Viaggi del personale e trasporto dei materiali dell'Associazione della Croce Azzurra**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 9 luglio 1915.

I personali appartenenti all'Associazione della Croce Azzurra riconosciuta con decreto luogotenenziale del 1° corrente (circolare n. 507 del *giornale mititare* del corrente anno) debbono essere considerati quali assimilati ed aggregati al R. esercito e perciò ai viaggi in ferrovia da essi compiuti per ragioni di servizio, sono applicabili le norme contenute nel capo IV del regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie, modificato com'è noto col secondo fascicolo di varianti al regolamento stesso.

Il trasporto sulle ferrovie dei materiali di detta Associazione sarà eseguito pure secondo le norme del citato capo IV.

Pel trasporto delle persone e dei materiali dell'Associazione stessa sul mare e sui laghi sono applicabili le disposizioni vigenti al riguardo per l'Amministrazione militare.

Il personale avrà diritto di viaggiare nella stessa classe in cui hanno diritto di viaggiare i militari, tenute conto della equiparazione di grado di cui all'art. 3 del citato decreto.

I documenti occorrenti pel trasporto delle persone e dei materiali della Croce Azzurra saranno rilasciati secondo i casi, o dalle direzioni di commissariato militare territoriali o da quelle delle varie Intendenze d'armata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **540.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento a scelta per i maggiori generali, per i colonnelli dell'arma di fanteria ed artiglieria, in servizio attivo permanente, per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 luglio 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti entro i quali devono essere compresi i maggiori generali, i colonnelli dell'arma di fanteria ed artiglieria, in servizio attivo permanente, per essere inscritti nei quadri suppletivi d'avanzamento a scelta pel corrente anno 1915, siano i seguenti:

Maggiori generali 30 giugno 1913;
Colonnelli di fanteria 30 giugno 1914;
Colonnelli di artiglieria 30 giugno 1912.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Gabinetto del ministro, per gli ufficiali generali e Direzione generale personale ufficiali per i colonnelli) al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 477, pag. 1169. Nel titolo della circolare, *dopo la dicitura* « Decreto luogotenenziale », *aggiungere*: « n. 988 ».

La stessa aggiunta deve farsi a pagina 1161, nel titolo di detta circolare.

Circolare n. 515, pag. 1380, riga 34ª, *invece di*: 48, *leggasi*: 148.

Prezzo della presente dispensa L. 0,55

(113) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1915 — 17 luglio

1915 GIUGNO 17. - N. 541. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE — Decreto luogotenenziale n. 969, col quale è costituita presso il Ministero degli affari esteri, una commissione incaricata di esaminare le questioni relative al diritto della guerra . . . . . Pag. 1477

» 24. - » 542. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1018, col quale le disposizioni della legge e del regolamento per l'avanzamento nel R. esercito, relative al tempo di guerra vengono estese a tutte le truppe. . . . . » 1478

» 27. - » 543. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1017, relativo alle promozioni nei gradi di ufficiale per la durata della guerra, con deroga al § 13 del regolamento sull'avanzamento . . . . . » 1479

LUGLIO 1. - » 544. — CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Decreto luogotenenziale n. 1036 che riconosce alcune nuove organizzazioni di milizie volontarie . . . . . » 1481

» 1. - » 545. — CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Decreto luogotenenziale numero 1037, che stabilisce l'assimilazione ai gradi dei militari del R. esercito, dei gradi dei personali mobilitati delle milizie volontarie e le competenze e le indennità ad essi spettanti in caso di guerra. . . . . » 1483

» 1. - » 546. — CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Decreto luogotenenziale numero 1038, relativo alle liquidazioni delle pensioni privilegiate di guerra per personali appartenenti alle milizie volontarie . . . » 1486

» 11. - » 547. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 1053, che stabilisce un'organizzazione per l'incetta metodica di animali bovini nel territorio nazionale durante la guerra. — Norme esecutive ed esplicative . » 1487

» 11. - » 548. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1062 contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in congedo richiamati in servizio per ragioni di guerra . . » 1498

» 11. - » 549. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1063, riguardante la destinazione a comandi territoriali o a disposizione, di ufficiali generali non più mobilitati . . . . . » 1500

1915 LUGLIO 14. - N. **550**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreti luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 739, e 20 giugno 1915, n. 890, circa l'esecuzione dei contratti stipulati nell'interesse di pubbliche amministrazioni — Norme esplicative ed esecutive . . . . . *Pag.* 1502

» 14. - » **551**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldo giornaliero di guerra spettante al personale inferiore dell'associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta. . . » 1506

» 14. - » **552**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pacchetti di medicazione (per dotazione individuale) . » 1507

» 14. - » **553**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio . . . . . » 1507

» 14. - » **554**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Militari comandati al servizio di protezione delle ferrovie . . . . . » 1508

» 14. - » **555**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di cavalleria . . . . . » 1508

» 14. - » **556**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Termine per la presentazione alle armi degli ufficiali in congedo e dei militari residenti all'estero chiamati alle armi per mobilitazione 1509

» 14. - » **557**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Gruppo di squadriglie di aviazione per artiglieria . » 1510

» 14. - » **558**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie. . . . . » 1511

» 14. - » **559**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra . . . . . » 1512

» 14. - » **560**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di bardatura per ufficiali di complemento . . . . . » 1513

» 14. - » **561**. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio per le famiglie degli ufficiali richiamati in servizio » 1514

» 14. - » **562**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo I del volume IV del regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna (Pubblicazione n. 124) . . . . . » 1514

» 14 - » **563**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Cannone da 149 G. Tavole di tiro per cariche ed elementi (Pubblicazione n. 156) . . . . . » 1515

» 14. - » **564**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria (Pubblicazione n. 161) . . . . . » 1515

» 14. - » **565**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — 2ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei caricamenti delle batterie di mortai da 240, e 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio . . » 1516

» 15. - » **566**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto che apporta varianti al « Servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe » » 1516

CIRCOLARE N. **541.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 969, col quale è costituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione incaricata di esaminare le questioni relative al diritto della guerra.** (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Considerata la opportunità di provvedere, affinchè le varie questioni attinenti al diritto di guerra siano esaminate e risolte, occorrendo, con diligenza e la sollecitudine necessaria, per norma del Governo del Re, tenendo giusto conto, sia delle regole positive e dei principii di diritto internazionale ed interno vigenti in questa materia, sia degli interessi militari e politici dello Stato, in relazione con le varie contingenze in cui siffatte questioni possono sorgere;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero degli affari esteri una commissione consultiva, incaricata di esaminare le questioni relative al diritto della guerra terrestre e marittima, che le saranno sottoposte dal Governo del Re, di esprimere il proprio parere sopra di esse, e di formulare, quando ne sia richiesta, quelle proposte che stimerà opportune, circa la condotta delle autorità militari e amministrative del Regno, in ordine alle questioni predette.

Art. 2.

La commissione sarà presieduta dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri o dalla persona che egli designerà, fra i suoi componenti. Ne faranno parte:

un ufficiale superiore dell'esercito e uno della marina,

designati rispettivamente, dai ministri della guerra e della marina;

il direttore generale della marina mercantile;

un membro del consiglio del contenzioso diplomatico, designato dal ministro degli affari esteri;

il capo dell'ufficio del contenzioso nello stesso Ministero.

Presso il detto ufficio sarà il segretariato della commissione: vi saranno addetti due funzionari dei Ministeri della guerra e della marina, designati dai rispettivi ministri.

Art. 3.

Per invito o consenso del presidente potranno intervenire, occorrendo, alle adunanze della commissione anche persone diverse da coloro che ne fanno parte.

Il presidente darà tutte le altre disposizioni opportune per il buon andamento dei lavori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SONNINO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **542**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1018, col quale le disposizioni della legge e del regolamento per l'avanzamento nel R. esercito, relative al tempo di guerra, vengono estese a tutte le truppe.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al R. governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 22 maggio 1915, col quale viene indetta la mobilitazione generale del R. esercito;
Visto il R decreto del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge e del regolamento per l'avanzamento nel R. esercito, relative al tempo di guerra, sono estese a tutte le truppe, anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi, per gli effetti delle disposizioni stesse, in istato di guerra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **543.** AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1017, relativo alle promozioni nei gradi di ufficiale, per la durata della guerra, con deroga al paragrafo 13 del regolamento sull'avanzamento.** — (Segretariato generale Divisione stato maggiore). — 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con leggi successive;

Visto il decreto luogotenenziale del 3 giugno 1915, col quale sono estese a tutte le truppe anche non dislocate in territorio dichiarato in stato di guerra, le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento per il tempo di guerra;

Considerata la necessità di provvedere d'urgenza alle promozioni, e la difficoltà, data la dislocazione delle truppe mobilitate, di applicare le norme del § 13 del regolamento d'avanzamento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra le promozioni nei gradi di ufficiale, avranno luogo, con deroga al § 13 del regolamento sull'avanzamento, colla maggiore frequenza compatibile con le esigenze del servizio e, ad ogni modo, non oltre il 60° giorno dalla data nella quale si sono verificate le vacanze.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 27 giugno 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **544.** — CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI, AUTOMOBILISTI. — **Decreto luogotenenziale n. 1036, che riconosce alcune nuove organizzazioni di milizie volontarie.** — (Segretariato generale). — 1° luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti e automobilisti;

Ritenuto che successivamente nuove specialità di milizie volontarie si sono costituite in seno al corpo nazionale predetto, dimostrando di poter, in caso di guerra, essere utilmente impiegate in concorso con l'esercito;

Considerata l'opportunità di dare un riconoscimento ufficiale a siffatte milizie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È conferito il riconoscimento, alle stesse condizioni di cui alla legge 16 febbraio 1908, n. 49, ai reparti di milizie volontarie costituitisi colle denominazioni di volontari alpini, volontari guide a cavallo e volontari costieri.

I reparti volontari ciclisti ed automobilisti, insieme con i reparti volontari alpini, volontari guide a cavallo e volontari costieri, di cui al precedente articolo, costituiscono le « *Milizie volontarie* ».

Art. 3.

Lo statuto delle Milizie volontarie è quello stesso del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, e modificato con R. decreto 18 giugno 1911, n. 1243, salvo la facoltà al Governo del Re di apportare ad esso, provvisoriamente, con deroga alle vigenti norme, le modificazioni che risulteranno necessarie in dipendenza del riconoscimento delle suddette nuove organizzazioni di Milizie volontarie.

Art. 4.

Analoga facoltà è concessa al Governo del Re per quanto riguarda i provvedimenti necessari per assicurare il pronto funzionamento delle Milizie volontarie.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal 23 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **545.** — CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI AUTOMOBILISTI. — **Decreto luogotenenziale n. 1037, che stabilisce l'assimilazione ai gradi dei militari del R. esercito dei gradi dei personali mobilitati delle Milizie volontarie e le competenze e le indennità ad essi spettanti in caso di guerra.** — (Segretariato generale). — 1° luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, che approva lo statuto del corpo predetto;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 1244, che approva il regolamento per l'applicazione dello statuto suddetto;

Visto il Nostro decreto 1° luglio 1915, n. 1036 che riconosce i volontari alpini, i volontari guide a cavallo ed i volontari costieri e costituisce le Milizie volontarie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assimilazione ai gradi dei militari del R. esercito dei gradi dei personali mobilitati facenti parte delle milizie volontarie è stabilita, a tutti gli effetti, dalla tabella annessa al presente decreto, salvo quanto è disposto al seguente capoverso.

In qualunque operazione militare, in mancanza di un comandante titolare o designato, il comando delle truppe e la responsabilità dell'esito della operazione spettano al più elevato in grado o al più anziano fra gli ufficiali presenti d'arma combattente del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza e successivamente al più elevato in grado od al più anziano fra gli ufficiali delle Milizie volontarie.

Art. 2.

Ai personali delle Milizie volontarie in servizio presso le truppe dell'esercito di operazione spettano cumulativamente:

a) le competenze e le indennità previste per il tempo di pace dai rispettivi regolamenti, esclusa, pei volontari automobilisti, l'indennità di marcia;

b) le indennità speciali stabilite per le truppe in campagna dalle tabelle I e II annesse al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, in relazione al grado al quale ciascun volontario è assimilato giusta la tabella di cui all'art. 1 del presente decreto.

A tutti i volontari guide a cavallo, qualunque sia il grado a cui sono assimilati, spetta altresì una razione foraggio giornaliera e la indennità cavalli in ragione dell'annua somma di lire 400.

Quando è corrisposta la razione foraggio, non è dovuto al volontario altro compenso pel mantenimento del cavallo.

Art. 3.

Per la perdita della macchina e del cavallo spettano le seguenti indennità:

a) ai volontari automobilisti ed ai volontari motociclisti una somma da calcolarsi in base alla stima delle macchine fatta all'inizio della campagna, con norme stabilite dal Ministero della guerra;

b) ai volontari ciclisti una somma fissa di lire 100, qualunque sia il tipo ed il valore della macchina di loro proprietà, perduta;

c) ai volontari guide a cavallo che perdono il proprio cavallo una indennità da corrispondersi colle norme e nella misura stabilita pei cavalli degli ufficiali.

Art. 4

Il presente decreto avrà vigore dal 23 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.
CARCANO.

TABELLA DI ASSIMILAZIONE

ai gradi del R. esercito dei personali mobilitati delle Milizie volontarie di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale in data 1 Luglio 1915 N. 1037.

GRADI del R. esercito	Volontari ciclisti	Volontari automobilisti	Volontari alpini	Volontari costieri	Volontari guide a cavallo
Capitano	Capo-battaglione	—	Capo-battaglione	Capo-battaglione	—
Tenente.	Capo-compagnia	—	Capo-compagnia	Capo-compagnia	Capo-squadrone (1)
Sottotenente . .	Capoplotone	Volontario automobilista	Capoplotone	Capoplotone	Caporeparto
Sergente	Sottocapo-plotone	Meccanico automobilista patentato (2)	Sottocapo-plotone	Sottocapo-plotone	—
Caporale	Caposquadra	—	Caposquadra	Caposquadra	—
Soldato	Volontario	Meccanico automobilista	Volontario	Volontario	Guida effettiva e allievo guida

(1) In via transitoria, l'attuale caposquadrone è assimilato al grado di capobattaglione.

(2) È meccanico-automobilista patentato, assimilato a sottufficiale, il meccanico del volontario automobilista, che, a senso dell'art. 84 del regolamento dei V. C. A., può rappresentare il proprietario.

Visto d'ordine di S. A. R.
il Luogotenente generale di S. M.

Il Ministro della guerra
ZUPELLI.

Il Ministro del tesoro
CARCANO.

Il Ministro della marina
VIALE

N. **546.** — CORPO NAZIONALE VOLONTARI CICLISTI AUTOMOBILISTI. — **Decreto luogotenenziale n. 1038 relativo alle liquidazioni delle pensioni privilegiate di guerra pei personali appartenenti alle milizie volontarie.** — (Segretariato generale). — 15 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915 n. 671;

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, che approva lo statuto del corpo predetto;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 1244, che approva il regolamento per l'applicazione dello statuto suddetto;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, che istituisce pensioni privilegiate di guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1914, n. 953, concernente l'equiparazione del personale appartenente ai corpi e servizi ausiliari, ai gradi militari del R. esercito e della R. marina ai sensi e per gli effetti della citata legge 23 giugno 1912, n. 667;

Visto il Nostro decreto 1° luglio 1915, n. 1036 che riconosce i volontari alpini, i volontari guide a cavallo ed i volontari costieri ed istituisce le Milizie volontarie;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella approvata con R. decreto 2 luglio 1914, n. 953, è sostituita, per quanto riguarda i personali appartenenti alle

milizie volontarie, la tabella annessa al decreto 1° luglio 1915, n. 1037 concernente l'assimilazione di grado e il trattamento da farsi in caso di guerra ai personali stessi.

Art. 2.

La liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra per i personali appartenenti alle milizie volontarie e per le persone di famiglia indicate all'art. 3 della legge 23 giugno 1912, n. 667, è fatta in base al trattamento stabilito per i corrispondenti gradi militari, ai quali i personali stessi sono assimilati agli effetti delle pensioni predette.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal 23 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **547** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 1053, che stabilisce un'organizzazione per l'incetta metodica di animali bovini nel territorio nazionale durante la guerra. — Norme esecutive ed esplicative.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 693, e il decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra di concerto coi ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici e per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'approvvigionamento di carne bovina per il R. esercito tutelando nel contempo i bisogni dell'agricoltura, l'amministrazione della guerra procede mediante acquisti diretti ad un metodico prelevamento di bestiame bovino, perequato nelle varie provincie del Regno, e con le norme di cui appresso.

Art. 2.

All'organizzazione ed all'esecuzione degli acquisti provvedono una commissione centrale, istituita presso il Ministero della guerra, commissioni istituite presso i comandi di corpo d'armata territoriali e commissioni provinciali.

Art. 3.

La commissione centrale è nominata dal Ministero della guerra. È presieduta da un ufficiale generale o colonnello, ed è costituita di un tenente colonnello o maggiore, di due rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di un rappresentante della direzione generale delle ferrovie dello Stato e di due rappresentanti delle istituzioni agrarie del Regno.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate da un ufficiale inferiore.

Art. 4.

Sono compiti della commissione centrale:

a) disciplinare il lavoro di prelevamento e di trasporto del bestiame, fissando, per determinati periodi di tempo, la

quantità da prelevare, la equa ripartizione per provincie, le epoche opportune di consegna;

b) stabilire prezzi di base, per quintale di peso vivo e per categorie di bestiame bovino, reso ai luoghi di consegna, e, in quanto occorra, dare norme per l'applicazione di tali prezzi di base;

c) dettare le norme, generiche e specifiche, intese a conciliare la necessità dell'approvvigionamento militare con i bisogni della produzione agricola, anche concretando quali categorie ed individui debbano escludersi dal prelevamento;

d) istruire le commissioni presso i comandi di corpo d'armata, su quanto concerne il lavoro da svolgersi nelle rispettive circoscrizioni;

e) dare pareri tecnici sulle questioni che sorgano nell'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Le commissioni presso i comandi di corpo d'armata territoriali sono nominate dai rispettivi comandi. Sono presiedute da un ufficiale superiore e composte da un rappresentante degli interessi agricoli, e da un rappresentante dell'amministrazione ferroviaria.

Ne è segretario un ufficiale subalterno.

Tali commissioni ricevono le istruzioni dalla commissione centrale, le trasmettono alle commissioni provinciali della circoscrizione del corpo d'armata, e ne disciplinano e vigilano l'esecuzione, curando particolarmente di assicurare il regolare trasporto del bestiame dai luoghi di affluenza a quelli di destinazione.

Art. 6.

Le commissioni provinciali sono nominate pure dai comandi di corpo d'armata territoriali, nella cui circoscrizione è compresa la provincia o la maggior parte del territorio di essa, ed hanno sede in ciascun capoluogo di provincia.

Sono composte di tre membri, e cioè di un ufficiale supeperiore o capitano, che la presiede, di un rappresentante degli interessi agricoli e di un delegato della Camera di commercio.

Ne fanno parte altri membri supplenti, scelti col medesimo criterio proporzionale di rappresentanza, affinchè, occorrendo,

possano funzionare contemporaneamente più commissioni in provincia.

Ogni commissione provinciale è assistita, per consulenza tecnica, dal veterinario provinciale, o, in mancanza, da un veterinario comunale o libero esercente.

Le mansioni di segretario sono affidate ad un ufficiale subalterno.

Art. 7.

La commissione provinciale:

a) ripartisce tra i singoli comuni la quantità di peso vivo bovino da prelevare in totale nella provincia, regolandosi secondo la densità della popolazione bovina rilevata in ciascun comune nel censimento generale del 1908, tenendo conto delle esclusioni dettate dalla commissione centrale, o delle condizioni sanitarie o speciali delle diverse plaghe;

b) notifica ai sindaci la quantità di peso vivo bovino che potrà prelevare nei rispettivi territori comunali, affinchè i sindaci ne avvertano i detentori del bestiame;

c) esamina, in luoghi di concentramento ed in giorni da essa prestabiliti, i bovini che i detentori, in seguito all'avviso del sindaco, intendano esibire spontaneamente;

d) accede poi nei fondi rustici, per scegliere il bestiame che ancora occorra a completare il quantitativo attribuito al territorio comunale, consentendo, in quanto è possibile, che il detentore proponga quali individui a preferenza prelevare;

e) contrassegna individualmente i capi di cui ai commi *c*) e *d*), e ne redige elenchi, una copia dei quali rilascia ai sindaci;

f) prescrive lo stato ferroviario od altro luogo, di consegna del bestiame contrassegnato, e notifica, o si riserva di notificare a mezzo dei sindaci, la data, o man mano le date, di consegna.

Art. 8.

È fatto obbligo ai detentori del bestiame contrassegnato ed elencati dalla commissione provinciale, di tenerli a disposizione dell'amministrazione militare sino a nuovo avviso, continuando frattanto a destinarli all'uso agricolo.

È fatto obbligo altresì ai detentori di condurre i bovini medesimi agli scali di consegna nel giorno indicato, o di indicare dalla commissione provinciale.

Fermi restando gli obblighi anzidetti, è ammesso il passaggio del possesso dei bovini contrassegnati, purchè nei limiti del territorio della provincia, ed a condizione che il cedente ne dia, entro tre giorni, denuncia al sindaco ed alla commissione provinciale, indicando il nuovo detentore.

Qualora l'amministrazione militare non creda poi di acquistare il bestiame contrassegnato, ha facoltà di sciogliere dal vincolo i detentori, senza obbligo di compensi.

Art. 9.

Al momento della effettiva consegna del bestiame la commissione provinciale fissa ed offre al detentore, il giusto prezzo, ragguagliato a quintale di peso vivo, per individui o gruppi.

Per fissare il giusto prezzo, la commissione provinciale prende a base l'ultimo prezzo partecipato dalla commissione centrale, e ove occorra, lo aumenta o diminuisce di un per cento discrezionale, specialmente proporzionato allo stato di nutrizione ed alla presumibile resa in carne.

In conseguenza la commissione provinciale procede al pagamento per contanti o rilascia buoni, firmati da due suoi membri e da pagarsi a cura della direzione di commissariato militare della rispettiva circoscrizione.

Art. 10.

Quando il detentore non accetti il prezzo offertogli, il presidente della commissione provinciale ha facoltà di ordinare e far eseguire l'immediata requisizione dei bovini.

In tal caso, il prezzo da corrispondere pei bovini requisiti risulta esclusivamente dalla media tra il prezzo attribuito dalla commissione e quello attribuito da uno speciale perito, estraneo ad essa e scelto dal presidente tra quelli che saranno stati previamente designati all'uopo dalla Camera di commercio.

Art. 11.

I detentori che contravvengano agli obblighi ed alle disposizioni di cui all'art. 8, e quelli che occultino bovini alla scelta della commissione provinciale, sono puniti con l'ammenda da lire cinquanta a lire mille, analogamente all'art. 14 del decreto legge 22 aprile 1915, n. 506.

È fatto obbligo alle commissioni provinciali di denunziare immediatamente alla autorità giudiziaria chiunque ostacoli i loro lavori, anche pretestando, nel privato interesse, ordini o disposizioni inesistenti o inesatti.

Art. 12.

In quanto occorra e non siano contraddittorie con le disposizioni di cui ai precedenti articoli, si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito, e del decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506, recante conferimento di speciali facoltà per requisione di mobili ed imobili.

Art. 13.

Tutte le spese inerenti alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto ed al funzionamento delle commissioni, comprese le eventuali indennità da corrispondersi ai membri civili, effettivi e consulenti, delle medesime, saranno a carico dell'amministrazione militare.

Art. 14.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione per l'intera durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
CIUFFELLI.
CAVASOLA.

Norme esecutive ed esplicative.

1. Per tradurre in atto il nuovo sistema di incetta del bestiame bovino occorrente per i bisogni dell'esercito si costituiscono:

a) una commissione centrale in Roma presso il Ministero della guerra;

b) undici commissioni con sede ciascuna presso i comandi dei corpi d'armata territoriali nel continente;

c) sessanta commissioni provinciali con sede nei capoluoghi delle 60 provincie del continente.

2. Queste commissioni, per il principio a cui si ispira il proposto sistema, di armonizzare cioè i bisogni dell'esercito colle esigenze della agricoltura, attenuando con opportuni riparti lo scapito della sottrazione del bestiame bovino, vengono composte da rappresentanti dell'esercito e da rappresentanti degli agricoltori, con l'aggiunta:

a) per la commissione centrale e per ciascuna delle commissioni di corpo d'armata, di un delegato dell'amministrazione ferroviaria perchè, seguendone il lavoro, provveda a collegarlo col servizio ferroviario che deve procedere pronto e regolare;

b) per le commissioni provinciali di un delegato delle camere di commercio quale esperto nel commercio del bestiame bovino.

Le commissioni provinciali saranno assistite per il controllo tecnico dai veterinari provinciali o, in mancanza, con la scelta tra i veterinari comunali e, quindi, tra i privati esercenti.

3. Compito della commissione centrale sarà di disciplinare tutto il lavoro di approvvigionamento, ripartendo per comandi di corpo d'armata i prelievi da farsi per quantità ed epoche, indicando i luoghi in cui il bestiame deve essere inoltrato, e di risolvere le questioni che sorgeranno nella esplicazione del lavoro delle commissioni territoriali.

La commissione centrale inoltre prescriverà alle commissioni locali le norme specifiche variabili da zona a zona dirette ad assicurare in quantità e qualità il bestiame occorrente, tenendo conto, in quanto compatibile, dei voti fatti dalle organizzazioni agricole, utilizzando l'opera di queste per ciò che possa occorrere ai fini proposti.

Coi dati raccolti che illuminano sulla importanza e qualità

della popolazione bovina, sulle epoche più propizie di operare gli acquisti provincia per provincia, si rende possibile alla commissione centrale di inquadrare il lavoro in un piano preciso che contempli lunghi periodi di tempo e che sarà di sicura guida all'opera delle dipendenti commissioni territoriali.

4. Compito speciale delle commissioni di corpo di armata sarà di organizzare nei rapporti del servizio ferroviario il lavoro delle commissioni provinciali.

5. Compito delle commissioni provinciali, ricevute le istruzioni da parte di quelle di corpo d'armata, sarà di curarne la immediata esecuzione.

Le commissioni provinciali, qualora fosse reso necessario da particolari condizioni di talune provincie, quali sarebbero l'estensione della provincia, la viabilità, la densità della popolazione bovina, avranno facoltà di aggregarsi altri membri oltre quelli indicati all'art. 6 del decreto e di costituire con questi delle sotto commissioni alla loro dipendenza per la migliore distribuzione del lavoro. Ogni eventuale sotto commissione funzionerà sotto la presidenza di un ufficiale.

6. Conoscendo innanzi tutto il quantitativo che deve essere fornito dalla provincia, lo ripartiranno in ragione della popolazione bovina per ciascun comune, sulla base del censimento del 1908, dandone comunicazione ai sindaci perchè ne informino gli amministrati, ed accertino quali siano le spontanee esibizioni di questi. Gli animali esibiti saranno visitati in località determinate dalle commissioni, le quali, dopo riconosciuti i capi di bestiame da assicurare sulle esibizioni spontanee, ricorreranno, per la quantità mancante, alle visite domiciliari per le occorrenti prenotazioni. Tutto il bestiame così assicurato al fabbisogno dell'esercito verrà individualizzato con speciale marcatura fatta preferibilmente mediante il così detto « ferretto » con lettera o disegno da determinarsi dai presidenti delle commissioni, a tangibile significazione che detto bestiame rimane a disposizione del Ministero della guerra, potendo soltanto il proprietario usarne per i propri bisogni agricoli. Potranno essere consentite le cessioni da un agricoltore ad un altro nella stessa provincia, ma con l'obbligo dell'immediata denuncia ai sindaci ed alle commissioni provinciali e fermo rimanendo il vincolo del bestiame.

Qualora per circostanze imprevedibili il Ministero della guerra non avesse più bisogno di attingere al paese, prosciolgierà dal vincolo di cui sopra i possessori del bestiame senza onere di compenso.

7. La ricognizione e la marcatura del bestiame avverranno a giudizio della commissione, sia stabilendo speciali adunate comune per comune servendosi anche dei ruoli della tassa sul bestiame, dove è applicata, sia con la visita alle varie stalle ed ai luoghi di pascolo.

Nel primo caso i sindaci dei comuni, dietro avviso della commissione provinciale, notificheranno ai proprietari del bestiame il luogo, il giorno e l'ora dell'adunata; nel secondo caso gli stessi sindaci faranno conoscere con avviso personale ai proprietari del bestiame il giorno della visita della commissione.

Sui capi di bestiame così man mano scelti e marcati si effettueranno i prelievi in relazione alle richieste procedendosi alla loro valutazione per determinarne il prezzo sulle basi stabilite.

8. Le commissioni raccoglieranno il bestiame in luoghi dove esistano mezzi appropriati per la pesatura e quindi, alle stazioni ferroviarie, dove si dovrà effettuare il carico, si raccolgano volta per volta tanti capi di bestiame quanti ne occorrono per formare un treno completo di circa 30 carri (e cioè circa 200 capi).

9. Quando il pagamento non sia fatto immediato e per contanti, le commissioni rilasceranno ai proprietari del bestiame acquistato buoni il cui pagamento verrà effettuato dalla direzione di commissariato militare della rispettiva circoscrizione e colle modalità prescritte dagli articoli 58 e 59 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi.

10. Per tutto quanto non fosse disposto nelle norme stabilite per il descritto sistema di approvvigionamento varranno le procedure e le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e relative disposizioni esecutive.

11. Il quantitativo di bestiame bovino da assicurare ai bisogni dell'esercito colle visite e marcature nel modo sopra descritto, quantitativo su cui si eseguiranno poi gradualmente i necessari prelievi, sarà fatto per ora corrispondere ad un decimo (peso vivo) della popolazione bovina, quantità questa che si prevede oltrepassi quella necessaria per tutta la durata del semestre luglio-dicembre corrente anno.

12. Sottraendo tale percentuale dal peso vivo complessivo della popolazione bovina esistente secondo il censimento del 1908, si ritiene per fermo che non si verrà a procurare né dannose perturbazioni alla economia rurale, né dannosa influenza sul

prezzo delle carni occorrenti pel normale consumo della popolazione civile (1).

Ad ogni modo le commissioni sceglieranno fra i capi di bestiame del peso dai 350 chilogrammi in sopra quelli che mentre rispondono alla necessità di offrire all'esercito buona carne, non rechino eccessivo pregiudizio alla amministrazione dell'azienda agricola ed alla produzione zootecnica

13. Le cautele da aversi sono principalmente le seguenti:

1° non toccare bovini di peso inferiore ai 350 chilogrammi, perchè questi, mentre darebbero carne troppo tenera, soggetta a forte calo nella cottura, sono indispensabili per sopperire,

(1) Pongasi mente innanzi tutto al modo come questo dieci per cento venga calcolato.

Per le singole categorie di bovini considerate dal predetto censimento, si è stabilito un peso vivo medio tale da ritenersi piuttosto inferiore che superiore al vero.

Tengasi presente a questo riguardo che anche nelle regioni del mezzogiorno, dove il bestiame bovino è tenuto prevalentemente a sistema brado, nell'anno corrente a cagione delle abbondanti precipitazioni acquee avutesi per tutto l'inverno e la primavera, le quali hanno fatto si che i pascoli sono sempre stati e sono tuttora verdeggianti, la nutrizione sufficiente non è mancata, ond'è che il bestiame presentasi ora in carne come fu raramente da parecchi anni a questa parte.

Tengasi ancora presente che, dopo il censimento del 1908, si è avuto indubbiamente un aumento nella popolazione bovina variabile dal 5 al 20 % e si vedrà come quel *dieci per cento*, che secondo calcoli fatti, porta ad un prelievo complessivo di 231.369 tonnellate di peso vivo da prelevarsi in sei mesi, corrisponderà in realtà a una percentuale anche più lieve.

Ciò premesso, si può ritenere per certo che tale bisogno sommato al consumo ordinario della popolazione civile (ora sensibilmente diminuito pel passaggio alle armi anche di forti contingenti delle classi civili) per buona parte almeno potrà essere soddisfatto senza troppe difficoltà con quel quantitativo di bestiame bovino che di regola si destina alla vendita pel consumo sia dagli allevatori sia dagli agricoltori, che prima hanno fatto uso del bestiame bovino come trasformatore di foraggi in latte o come produttore di lavoro.

È da notare che dove la riproduzione del bestiame ha notevole importanza, come in tutta la zona alpina e sulla dorsale appenninica, l'in più di cui si dispone per la vendita per il secondo semestre dell'annata è superiore al 10 %. Dove non si vende che lo scarto, cioè il bestiame non più atto a produrre convenientemente latte o lavoro, si elimina sempre una percentuale annuale di 1/6, 1/7 almeno.

Tutto induce a ritenere per tanto che, ove non si dimentichino speciali cautele, non si verificherà una sottrazione di bestiame tale da disturbare seriamente il normale andamento dell'agricoltura.

se femmine, le vacche che si eliminano per vecchiaia, se maschi, i bovi da lavoro non più abili;

2° i riproduttori maschi e femmine di pregio speciale e in ogni caso i tori indispensabili per assicurare la fecondazione delle vacche;

3° giovenche e vacche in avanzata gestazione (da 5 mesi circa in su) e le vacche da latte di elevata produzione;

4° i bovi in pieno vigore delle forze, e cioè quelli di età tra i 5 e gli 8 anni circa, senza tare, necessari ai bisogni della lavorazione del suolo.

14. Il 10 per cento, quando convenga, si assicurerà in ogni comune, preferendo togliere di più dalle grandi che dalle piccole aziende, rispettando, possibilmente, le minime.

Così prelevando poi gradualmente su questo 10 per cento in tutte le provincie italiane, si ristabilirà il mercato normale delle carni bovine.

15 Nel Mezzogiorno, dove i mercati settimanali sono rari l'allevatore e l'agricoltore per le compre-vendite di bestiami debbono attendere la ricorrenza delle fiere (abbondanti nel secondo semestre dell'anno), e spesso la coalizione di pochi negozianti speculatori senza ritegno, determina una forte depressione nei prezzi.

L'intervento delle commissioni acquirenti, gioverà a portare i prezzi di realizzo dei produttori a limiti normali, e la libera offerta si esplicherà su vasta scala.

16. Nel settentrione e nel centro, dove i mercati sono frequentissimi e le contrattazioni copiose e vive, la precisata nozione del fabbisogno dell'esercito gioverà a moderare la speculazione che già si era lanciata sfrenatamente.

17. I prezzi di base a cui la commissione centrale dovrà tendere per sua norma nello stabilire quanto potrà pagarsi il bestiame dalle commissioni provinciali si potranno ragguagliare come segue:

Per i buoi	L. 110	il quintale (peso vivo).
Per le vacche . . .	» 95	» »
Per gli animali giovani	» 115	» »

Questi sono i prezzi che ultimamente autorevoli rappresentanti degli interessi agricoli delle varie regioni dello Stato hanno riconosciuto equi e convenienti per i possessori di bestiame.

Nel Mezzogiorno il mercato di Napoli e quelli di Maddaloni e di Nola, che sono i più importanti, segnavano ancora

recentemente quotazioni sensibilmente inferiori, e nell'Alta Italia, se si escludono mercati agitati dalla speculazione, tali limiti di prezzo non erano stati superati.

Ad ogni modo, resta sempre in facoltà delle commissioni provinciali di accrescere il prezzo di una percentuale proporzionata per i capi che, per attitudini di razza o per lo stato di nutrizione, si presentano in modo tale da garantire una forte resa di carne alla macellazione.

18. In virtù degli art. 12 e 13 del decreto sopra pubblicato, sarà corrisposta, ai membri civili — effettivi e consultivi — delle commissioni predette, una indennità di lire dodici per ogni giorno in cui prenderanno parte ai lavori delle commissioni stesse. Spetta il rimborso delle spese di trasporto quando essi si recano fuori della loro sede.

Il Ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio
Raineri

N. 548. — AVANZAMENTO — **Decreto luogotenenziale n. 1662 contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in congedo richiamati in servizio per ragioni di guerra.** — (Gabinetto del ministro). — 11 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III, PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626 e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale del 24 giugno 1915, n. 1018;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dopo trascorso un mese come richiamato in servizio per ragioni di guerra, l'ufficiale in congedo di qualunque categoria, il quale sia addetto a comandi, corpi o servizi dell'esercito operante o delle piazze dichiarate in stato di resistenza ed abbia le condizioni di *anzianità* e di *permanenza nel grado* richieste per la promovibilità dei pari grado in servizio attivo permanente, può essere proposto per l'avanzamento colla procedura e colle norme stabilite dal § 224 del regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626.

Art. 2.

Non dispensa da tale procedura la circostanza di essere già iscritto nei quadri di avanzamento ad anzianità formati in tempo di pace, nè impediscono la proposta:

a) la esclusione definitiva dall'avanzamento eventualmente pronunziata in tempo di pace;

b) il disposto dall'art. 19 della legge 2 luglio 1896, n. 254, modificato colla legge 3 luglio 1902, n. 247.

Art. 3.

In base alle proposte di cui è parola nei precedenti articoli, sono formati per gli ufficiali richiamati speciali quadri di avanzamento a *scelta* ovvero ad *anzianità* a seconda della norma che regola l'avanzamento dei pari grado in servizio attivo permanente.

L'iscrizione in questi quadri assicura la promozione al grado superiore *insieme* agli ufficiali di pari grado ed anzianità dell'esercito permanente. Agli ufficiali in congedo non richiamati, che siano iscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità formati in tempo di pace, non deriva peraltro alcun titolo a promozione dal più accelerato avanzamento dei loro colleghi richiamati in servizio.

Art. 4.

I quadri d'avanzamento speciali pei richiamati hanno vigore finchè dura lo stato di guerra e valgono anche per regolare l'avanzamento, parallelamente a quello degli ufficiali in servizio attivo permanente, fino al termine di cui nell'ultima parte del § 221 del regolamento sopracitato.

Sono cancellati da essi, oltre coloro pei quali venga fatta la proposta di cui al § 172 del regolamento stesso, gli ufficiali in congedo che cessano dalla posizione di richiamati; e viceversa vi possono essere iscritti, a mano a mano, previa la procedura di cui all'art. 1, coloro che ottengono il richiamo durante lo stato di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **549.** — ORDINAMEMTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 1063. riguardante la destinazione a comandi territoriali o a disposizione di ufficiali generali non più mobilitati.** — (Gabinetto del ministro). — 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 771, col quale l'esercito assume, dal 23 maggio 1915, la formazione stabilita dai documenti riservati di mobilitazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra potranno essere destinati a comandi o servizi territoriali, o collocati a disposizione in soprannumero alle tabelle organiche vigenti, gli ufficiali generali in servizio attivo permanente, che abbiano cessato di appartenere a comandi o servizi presso le truppe mobilitate.

Essi dovranno rientrare in organico od essere eliminati dal servizio attivo permanente appena possibile dopo il termine della guerra, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1916.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **550.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreti luogotenenziali 27 maggio 1915, n. 739, e 20 giugno 1915, n. 890, circa l'esecuzione dei contratti stipulati nell'interesse di pubbliche amministrazioni. — Norme esplicative ed esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Letta la legge 25 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli effetti dell'art. 1226 codice civile la guerra è considerata come caso di forza maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa, purchè l'obbligazione sia stata assunta prima della data del decreto di mobilitazione generale.

Art. 2.

In quanto le condizioni dello stato di guerra lo rendano necessario, potrà essere concessa una proroga per qualsiasi termine procedurale, osservata del resto la disposizione dell'articolo 47 del codice procedura civile.

Art. 3.

I commercianti e le società commerciali, che possano giustificare con documenti o con prestazione di idonee garanzie

che l'attivo del loro patrimonio supera il passivo e che non sono in grado di eseguire i pagamenti per cause dipendenti dalle condizioni create dalla guerra, possono ottenere dal tribunale una dilazione totale o parziale pei pagamenti per un congruo periodo di tempo e non oltre il 60° giorno da che la pace fosse stata pubblicata.

La condizione che i pagamenti nen possono essere eseguiti per cause dipendenti dalle condizioni create dalla guerra si ha come provata se il commerciante trovasi sotto le armi.

Il richiedente la dilazione deve presentare un elenco nominativo di tutti i creditori con l'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti.

Art. 4.

Il presidente del tribunale dispone la convocazione dei creditori, con ordinanza che è notificata ai creditori stessi a cura del debitore.

La notificazione può farsi con lettera raccomandata.

Nell'adunanza, il presidente, in contraddittorio del debitore e dei creditori che intervengono, qualunque ne sia il numero, pronuncia sulla domanda di dilazione, tenendo conto del voto espresso dai creditori presenti e qualora ritenga la domanda ammissibile:

a) stabilisce la durata della dilazione ed i debiti pei quali viene concessa;

b) prescrive, se del caso, i provvedimenti conservativi e le cautele che reputa necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore;

c) può nominare un commissario di vigilanza nello interesse dei creditori, indicandone le modalità con le quali la vigilanza stessa debba essere esercitata.

È data facoltà alle pubbliche amministrazioni di sostituire, con apprezzamento insindacabile, altre cauzioni e garanzie a quelle che non siano più disponibili, per causa del suddetto stato di guerra.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 1° del decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non sarà mai ammissibile una domanda di risoluzione dei contratti fondata sulle condizioni create dallo stato di guerra quando i contratti stessi abbiano rapporto con pubblici servizi od opere pubbliche. Tali contratti saranno in ogni caso osservati giusta le leggi e i capitolati relativi.

È data facoltà alle pubbliche amministrazioni di sostituire, con apprezzamento insindacabile, altre clausole e pattuizioni a quelle che non siano più eseguibili, per causa del suddetto stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.

Norme esplicative ed esecutive.

Come è stato riconosciuto col decreto 1915 del 20 giugno n. 890, il precedente decreto n. 739 del 27 maggio 1915 non ha portato alcun mutamento nelle disposizioni e nei procedimenti relativi a contratti stipulati nell'interesse di pubbliche amministrazioni, e ciò dovrà tenersi ben presente nei casi in cui il detto decreto 739 venisse dedotto a giustificazione di inadempimenti o ritardi contrattuali ed a pretese di proroghe di termini o di speciali compensi, avendo presente inoltre che la eventuale inadempienza contrattuale di terzi verso chi ha contrattato con la pubblica amministrazione non può essere dedotta da questi a giustificazione di ritardi od inadempienze, giacchè lo Stato ha sempre pieno diritto di esigere la perfetta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali secondo le leggi e i capitolati.

Potrà essere soltanto esaminato — qualora l'amministrazione appaltante lo ritenga del caso — se — a norma della facoltà concessa alle pubbliche amministrazioni dal capoverso dell'articolo 1 del citato decreto 890 — sia possibile — ove si tratti di parte non essenziale del contratto — sostituire una condizione nuova ad altra che si presenti come praticamente ineseguibile, senza che però i prezzi possano subire nessun aumento.

Nel caso di appalti di lavori di durata piuttosto lunga, per i quali il rifiuto di accogliere domande di appaltatori dirette ad ottenere facilitazioni e compensi portasse eventualmente come conseguenza una minor diligenza od accuratezza nella esecuzione, si potrà — previi i richiami e le intimazioni del

caso — ricorrere alla esecuzione d'ufficio o ad un nuovo appalto per conto e in danno dell'assuntore dei lavori.

S'intende bene che gli appaltatori che avranno obbligata l'amministrazione a tali misure, non saranno più ammessi ad assumere lavori per conto dello Stato.

Nei casi in cui sia stabilita una esenzione di dazio, ed il pagamento del dazio stesso sia per contratto a carico dell'appaltatore, si dovrà esigerne il pagamento, o trattenerlo sulle somme dovute all'appaltatore; giacchè in tal caso non trattasi di una vera e propria esenzione dal dazio, ma di una modalità di riscossione diversa dalla consueta

A prescindere — infatti — che diversamente facendo si verrebbe a tradire l'intendimento da cui fu suggerito il provvedimento di esenzione, è chiaro non doversi porre lo Stato nella necessità di rimborsare ai comuni la quota di dazio loro dovuta, senza esigere contemporaneamente il pagamento del dazio stesso da parte dei fornitori.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **551.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldo giornaliero di guerra spettante al personale inferiore dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 luglio 1915.

Si avverte che le *Norme per il trattamento del personale e per le spese dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta*, in data 10 aprile 1915, a suo tempo diramate a tutte le autorità militari interessate, sono state modificate nel senso che, a decorrere dal 5 luglio 1915, al personale inferiore dell'Associazione che disimpegna le mansioni di sorvegliante di 1ª e 2ª classe, infermiere, cuoco, inserviente di cucina, inserviente trombettiere, inserviente, quando si trovi nelle condizioni volute per aver diritto alle indennità di guerra, sarà corrisposto il soprassoldo giornaliero di L. 1.50, in luogo del soprassoldo di guerra uguale a quello stabilito per i militari del R. esercito secondo la equiparazione di grado.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **552.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pacchetti da medicazione (per dotazione individuale).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 luglio 1915.

Per semplificazione amministrativa queste Ministero ha determinato che i pacchetti facenti parte della dotazione individuale siano passati dal gruppo *B* a quello *A* colle seguenti nomenclature e prezzo:

I - 3208. Pacchetti da medicazione mod. 1908 (per dotazione individuale). N. L. 0.35 Aggiunta.

Nessun versamento in tesoreria andrà effettuato a tale passaggio, poichè la provvista dei pacchetti in discorso venne già effettuata a carico del capitolo « corredo » del bilancio della guerra.

I pacchetti da medicazione facenti parte delle dotazioni delle unità sanitarie continueranno a far parte della categoria III.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **553.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Vaglia postale di servizio.** — (Segretariato generale). — 14 luglio 1915.

Con riferimento alle circolari numeri 269 e 375 del *giornale militare* 1914, si porta a conoscenza che, con decreto del 23 giugno 1915, è stata prorogata per un altro anno, e cioè dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916, la convenzione in data 4 giugno 1914 fra il Ministero della guerra ed il Ministero delle poste e dei telegrafi per il rilascio di vaglia di servizio in esenzione di tassa a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari.

Si prevengono inoltre le amministrazioni dipendenti che il predetto Ministero delle poste e dei telegrafi ha aderito alla proposta fattagli dell'abolizione del vigente limite d'importo in lire 2.000 pei vaglia postali in parola, escludendo però in tale concessione le ricevitorie di terza classe e quelle delle località ove esistono uffici principali.

A garantire il regolare andamento del servizio, si interessano le autorità militari richiedenti, nell'atto dell'emis-

sione di vaglia di servizio eccedenti il suddetto importo di lire 2000, ad avvertire sempre per telegrafo o per telegramma-espresso le direzioni provinciali delle poste da cui dipendono gli uffici emittenti, precisando l'importo dei singoli vaglia.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **554.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Militari comandati al servizio di protezione delle ferrovie.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 luglio 1915.

Ai sottufficiali e militari di truppa comandati al servizio di vigilanza e di protezione alle ferrovie deve essere fatto il seguente trattamento, escluso qualsiasi altro soprassoldo o indennità:

Nelle zone in stato di guerra: assegno ordinario, soprassoldo di guerra, razione viveri e soprassoldo giornaliero speciale di L. 1.30.

Quando non possa esser data la razione viveri in natura ne sarà corrisposto l'equivalente in contanti.

Nelle zone non in stato di guerra: assegno ordinario e soprassoldo giornaliero speciale di L. 1.30.

I caporali e soldati e gli allievi carabinieri, quando non possono ricevere il vitto in natura ne riceveranno l'equivalente in contanti senza però il supplemento vitto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **555.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 luglio 1915.

Le nomine a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di cavalleria sono temporaneamente sospese.

Avranno tuttora corso esclusivamente le domande che, alla data della pubblicazione della presente circolare, si trovassero

già ai comandi dei competenti corpi o distretti debitamente corredate dei documenti che è obbligo degli interessati presentare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **556**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Termine per la presentazione alle armi degli ufficiali in congedo e dei militari residenti all'estero chiamati alle armi per mobilitazione**. — (Direzione generale leva e truppa). — 14 luglio 1915.

Questo Ministero porta a conoscenza di tutte le autorità militari interessate che, per i residenti all'estero, il termine ultimo per rispondere alle chiamate alle armi per mobilitazione indette con la circolare n. 371 del *giornale militare* 1915, scade il 31 corrente per gli ufficiali in congedo, sottufficiali e militari di truppa che risiedano in paesi di Europa o del bacino mediterraneo, e il 31 agosto prossimo per quelli che risiedano fuori dei paesi suddetti, e che da tali termini comincia a decorrere il periodo di tempo prescritto dagli articoli 139 e 148 del codice penale militare per far luogo alla dichiarazione di diserzione.

Le denuncie all'autorità giudiziaria militare competente di coloro che siano dichiarati disertori, dovranno, ai termini del § 757 dell'istruzione complementare, aver luogo il 31 dicembre prossimo.

Peraltro se nel frattempo qualcuno dei disertori di cui sopra rientri in Italia munito di una dichiarazione di un'autorità diplomatica o consolare giustificatrice del ritardo di presentazione e comprovante che l'interessato non si è potuto costituire nel Regno nei termini prescritti o per insufficienza o mancanza di mezzi di trasporto, o per essere stato trattenuto all'estero presso un ufficio diplomatico o consolare per l'adempimento dele operazioni di richiamo e di rimpatrio dei militari residenti all'estero, o per altra causa a lui non imputabile, l'autorità cui il disertore stesso si presenta dovrà astenersi dal deferirlo all'autorità giudiziaria militare competente, e dovrà annullare la dichiarazione di diserzione, con richiamo alla presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **557.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Gruppo di squadriglie di aviazione per artiglieria.** — (Direzione generale dell'aeronautica). — 14 luglio 1915.

In relazione al R. decreto da convertirsi in legge, n. 11, in data 7 gennaio 1915 che costituisce il corpo aeronautico militare e al decreto luogotenenziale n. 872 del 13 giugno 1915 che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono, le disposizioni n. 2 e 3 della circolare n. 174 pubblicata nella dispensa 16ª del 20 marzo 1915 del *Giornale Militare* sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

2. Gli ufficiali sono tratti dai quadri dei reggimenti di artiglieria e dai battaglioni squadriglie e scuole aviatori; i sottufficiali ed il personale di truppa per il primo impianto, dai reggimenti di artiglieria e dai battaglioni squadriglie e scuole aviatori, giusta particolari disposizioni che il Ministero si riserva di impartire dietro accordi coll'Ispettorato generale di artiglieria.

Il gruppo dipende tecnicamente dal Ministero (direzione generale dell'aeronautica) e, per lo speciale impiego dei velivoli in sussidio dell'artiglieria, è posto a disposizione del predetto Ispettorato generale.

Tutto il personale destinato al gruppo è amministrato come un distaccamento del battaglione scuole aviatori (con sede in Torino) secondo le norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità e dei corpi del R. Esercito.

Tutto il materiale assegnato al gruppo è amministrato dalla direzione tecnica dell'aviazione militare (con sede in Torino) con le norme in vigore per l'amministrazione del materiale, e sarà dato in distribuzione al Gruppo, che ne curerà la gestione per mezzo dell'ufficio materiale.

3. Circa gli assegni, le indennità, i soprassoldi, ecc. da corrispondere al personale delle squadriglie, sono osservate le medesime norme attualmente in vigore per gli analoghi servizi pressso i battaglioni scuole e squadriglie aviatori.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **558.** — DISPOSIZIOINI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari, che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** (Segretariato generale). — 14 luglio 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la Circolare n. 534 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Cav. uff. Vittorio Molco, Milano. — Lire 500 alla prima pattuglia, che pianterà in Trieste la bandiera italiana. Offre, inoltre, l'incasso della recita di inaugurazione della stagione del Politeama Rossetti in Trieste italiana, con l'opera *Ernani*, a beneficio delle famiglie dei militari caduti in guerra.

Comitato civile del comune di Paola. — Lire 200 a quel militare « paolano » che più e meglio si distingua nell'attuale guerra.

Consiglio comunale di Lascari. — Lire 500 al militare, nativo di Lascari, che meriti la medaglia d'argento al valor militare, o, comunque, se ne renda meritevole, a giudizio del Supremo comando, nella guerra santa contro il secolare nemico.

Signor Giuseppe Le Lièvre (ispettore nel liceo musicale), Bologna. — Lire 200 al primo soldato italiano che isserà il tricolore sul castello di Gorizia.

Signor Ernesto Caligaris, Novi Ligure. — Lire 500 al conquistatore della prima bandiera tolta al nemico.

Fabbrica italiana motori d'aviazione, Torino. — Lire 5000 al primo aviatore, regnicolo o straniero, ma appartenente all'esercito italiano, il quale, pilotando un aeroplano, riuscirà ad abbattere un dirigibile nemico, che tentasse di insidiare il nostro territorio.

Inoltre lire 1000 ad ogni aviatore, italiano o straniero, ma appartenente al nostro esercito, il quale, in combattimento aereo, e pilotando un velivolo, potrà abbattere un aeroplano nemico, in territorio italiano.

Prof. dott. V. Valdagni. — Lire 200 al soldato italiano, che primo pianterà il tricolore sul castello di Pergine.

Signor G. Matricardi, Suna. — Lire 10,000 da dividersi in cinquanta premi di eguale valore, pei primi cinquanta militari combattenti, che saranno per essere decorati al valore, appartengano essi all'esercito o all'armata, senza distinzione di grado gerarchico: qualora il decorato fosse morto, il premio spetterebbe alla famiglia. In caso di rinunzia di qualcuno, la sua quota sarà devoluta ai successivi decorati.

Signor Bernardo Bartolomej (sottufficiale di milizia territoriale), Arce. — Devolve in favore dei richiamati, per tutto il tempo che rimarrà sotto le armi, lo stipendio che egli percepisce quale sottufficiale richiamato.

Presidenza « Moto Club », Bologna. — Lire 500 al militare motociclista, nato o residente nella provincia di Bologna, che primo sarà decorato della medaglia d'argento al valor militare, nell'attuale guerra.

Signor Alessandro De Gennaro (capo sarto del reggimento cavalleggeri di Udine (29°), Nola. — Lire 1000 a quel sottufficiale, caporale o soldato del reggimento cavalleggeri di Udine (29°), che primo si meriterà, nell'attuale campagna di guerra, la medaglia d'argento al valor militare.

Signor Carlo Priero (fornitore militare), Savigliano. — Lire 500, da ripartirsi fra i militari di truppa del reggimento Nizza cavalleria (1°) — sottufficiali, caporali o soldati — che si siano distinti per atti di valore, con le modalità e nelle proporzioni che saranno ritenute opportune, o appena compiuto l'atto di valore o al termine della campagna.

Signor dott. Giuseppe Ollino, Rocca d'Arazzo. — Lire 200 al primo soldato italiano, che conquisterà una bandiera nemica.

Inoltre lire 300 per soccorsi ai soldati feriti del comune di Rocca d'Arazzo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **559.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 luglio 1915.

Con riferimento alle circolari 471 del *giornale militare* del 18 giugno corrente anno e 533 del 9 luglio corrente anno, questo Ministero, allo scopo di evitare possibili errori di omonimia e conseguenti errate comunicazioni alle famiglie interessate, mentre richiama l'attenzione di tutte le autorità militari sulla imprescindibile necessità che negli elenchi conformi al modello annesso alla prima parte delle dette circolari sieno inserte tutte le indicazioni in essi richieste, dispone che oltre il nome e cognome dei militari morti, feriti o dispersi, sia pure indicata la rispettiva paternità.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **560.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di bardature per ufficiali di complemento.** (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 luglio 1915.

Il Ministero determina che le bardature per cavallo da ufficiali di complemento di tutte le armi e servizi (escluse quelle per ufficiali di cavalleria 8-26) siano d'ora innanzi uguali e classificate sotto lo stesso numero categorico.

Pertanto le attuali bardature VIII-2-25-40 passeranno al materiale vario e verranno usate fino a consumazione.

La nuova bardatura avrà la seguente denominazione:

VIII/. Bardatura con sella all'inglese per ufficiali di complemento completa.

E sarà costituita da:

1 sella all'inglese (nuovo tipo) VIII/;

1 briglia cavezza per bardatura con sella all'inglese (di cuoio nero) VIII;

1 feltro sotto sella VIII-6;

1 paio di bisacce coperte di pelle di vitello a pelo nero VIII/;

2 staffili per sella all'inglese VIII-19;

2 staffe per sella all'inglese VIII-18;

1 cinghia di corda VIII-5;

3 coregge ferma mantellina VIII/.

L'attuale bardatura a sella all'inglese per scuole d'equitazione (VIII 1098) sarà pure usata fino a consumazione e si intenderà sostituita dalla: VIII/. Bardatura con sella all'inglese semplice, la quale sarà costituita dalle stesse parti sopradette, ma sarà priva delle bisacce e delle coregge ferma mantellina.

Saranno prossimamente apportate le conseguenti modificazioni al modello per gli inventari, ed in seguito appena sarà possibile anche quelle per le tavole di costruzione dei materiali di artiglieria.

I corpi e le direzioni cui interessa la nuova bardatura sono autorizzati a richiederne il campione alla direzione dell'Arsenale di costruzione di Torino.

Le domande al detto arsenale dovranno pervenire non oltre il giorno 31 luglio corrente affinchè quella direzione possa predisporre l'allestimento della quantità necessaria.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **561.** — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio per le famiglie degli ufficiali richiamati in servizio.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 14 luglio 1915.

Non ostante quante venne annunciato nel *giornale militare* con le circolari 239 e 317 del corrente anno, si muovono quesiti e si rivolgono richieste per facilitazioni di viaggio a favore delle famiglie degli ufficiali, richiamati dal congedo, **non provvisti di pensione per servizi militari.**

Se non che le pratiche fatte con l'amministrazione ferroviaria per estendere la concessione a queste famiglie, non hanno condotto a favorevole risultato, in vista sovratutto della notevole portata che avrebbe avuta la concessione stessa e le gravi e complesse conseguenze che ne sarebbero derivate a tutto l'andamento dell'esercizio delle ferrovie.

È pertanto vietato **in modo assoluto** alle autorità militari di rilasciare richieste e tessere di riconoscimento alle famiglie degli ufficiali richiamati che non ne abbiano diritto a norma delle citate circolari. Gli ufficiali, che irregolarmente rilasciassero tali documenti, sarebbero, *oltre che disciplinarmente, tenuti a risponderne anche pecuniariamente*, ai sensi del § 5 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie dello Stato.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **562.** PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo 1° del volume IV del regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna (Pubblicazione n. 121).** — (Direzione generale artiglieria e genio). 14 giugno 1915.

È stato pubblicato il fascicolo 1° del volume IV del regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna, che tratta dei caricamenti delle vetture da 75 mod. 906 delle batterie da campagna.

I corpi interessati e l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari si regoleranno seguendo le stesse norme contenute nella circolare 407 del *giornale militare* 1913.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.35.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **563.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Cannone da 149 G Tavole di tiro per cariche ed elementi (Pubblicazione n. 156).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 luglio 1915.

È stato pubblicato il predetto fascicolo di tavole di tiro per cariche ad elementi.

I comandi, corpi ed uffici interessati, richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il numero di copie loro occorrenti, come risulta dal seguente elenco:

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n.	10
» di armata	»	»	6
» d'artiglieria da fortezza	»	»	6
» » da campagna	»	»	4
Reggimento d'artiglieria da fortezza	»	»	50
» » da campagna	»	»	14
» » campale pesante a cavallo e da montagna	»	»	3
Ispettorato generale d'artiglieria	»	»	18
» delle costruzioni d'artiglieria	»	»	12
Scuola di guerra	»	»	10
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia	»	»	10
Comando in 2° scuola d'applicazione artiglieria e genio	»	»	10
Comando in 2° accademia militare	»	»	10
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	»	10
Stabilimenti d'artiglieria	»	»	2
Scuola centrale artiglieria da fortezza	»	»	6
» » » da campagna	»	»	4
» militare	»	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	»	10

Il prezzo del presente fascicolo è di L. 1,50.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **564.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria (Pubblicazione n. 161).** — (Direzione generale artiglieria e genio). 14 luglio 1915.

È stato pubblicato il regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria che sostituisce l'analogo regolamento edizione aprile 1896, che resta però abrogato.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne eseguirà la distribuzione nel seguente modo:

Ministero guerra	copie	n. 50
Comandi di corpi d'armata	»	1
Ispettorato generale d'artiglieria	»	6
Id. delle costruzioni d'artiglieria	»	4
Comandi d'artiglieria	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	8
Stabilimenti id.	»	10
Reggimenti id. da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna	»	6
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	»	2
Direzione esperienze	»	4
Servizi coloniali	»	20
Ogni altro comando, corpo o direzione del R. esercito	»	1

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,85.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **565.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **2ª serie di aggiunte e varianti al quaderno dei caricamenti delle batterie di mortai da 210 e 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie di assedio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 14 luglio 1915.

Sono stati pubblicati i suddetti fascicoli di aggiunte e varianti. I comandi ed uffici interessati richiederanno il numero di copie che loro occorrono all'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Prezzo di ciascun fascicolo L. 0.05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **566.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. decreto che apporta varianti al « Servizio in guerra, parte I, servizio delle truppe ».** — (Segretariato generale — Direzione stato maggiore). — 15 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Nostro Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto del 10 marzo 1912, col quale vennero approvate le norme relative al « Servizio in guerra, parte I, servizio delle truppe »;

Visti i Nostri decreti del 25 ottobre 1914, del 14 febbraio 1915, e del 10 aprile 1915, che apportano varianti alle norme predette;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al « Servizio in guerra, parte I, servizio delle truppe »:

Il 3° comma del n. 46 è sostituito dal seguente:

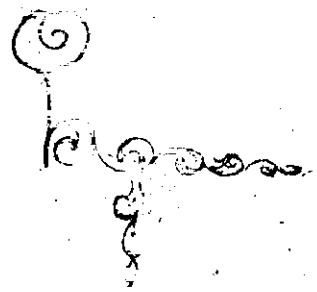
L'ispettore generale d'artiglieria e l'ispettore generale del genio assumono rispettivamente il titolo di comandante generale dell'artiglieria e comandante generale del genio, e sono organi del comando supremo per l'alta direzione dell'impiego e dei servizi della propria arma.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

15 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.



Prezzo della presente dispensa **L. 0,25**

(119) Roma, 1913. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1915 — 19 luglio

1915 LUGLIO 11. - N. **567**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1064, circa le competenze spettanti agli impiegati, insegnanti e pensionati dello Stato sotto le armi. . . . . *Pag.* 1520

16. - » **568**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme contabili per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064, dell'11 luglio 1915, col quale vengono abolite, dal 16 del detto mese, le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni per gli impiegati dello Stato, per gli insegnanti elementari amministrati dai consigli scolastici provinciali e pei pensionati sotto le armi . . . . . » 1525

11. - » **569**. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1083, relativo alla riammissione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari, ufficiali eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego. — Disposizioni esecutive. . . . . » 1528

11. - » **570**. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1084, che riduce, per la durata della guerra, la permanenza nel grado di sottotenente in servizio attivo permanente, applicabile anche agli ufficiali in congedo che si trovano in determinate condizioni, e istituisce una speciale categoria di « aspiranti ufficiali di complemento » . . . . . » 1531

11. - » **571**. — AVANZAMENTO. STATO DEGLI UFFICIALI — Decreto luogotenenziale n. 1085, relativo agli ufficiali esclusi dall'avanzamento per il 1915 ed all'aspettativa di ufficiali, durante il periodo della guerra, per infermità non provenienti da cause di servizio — Modificazioni alla legge ed al regolamento sullo stato degli ufficiali. . . . . » 1534

18. - » **572**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno 1915. » 1537

CIRCOLARE N. 567. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1064, circa le competenze spettanti agli impiegati, insegnanti e pensionati dello Stato sotto le armi.** — (Segretariato generale e Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione del R. esercito e della R. marina;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 2, prorogato fino al 31 dicembre 1915 con la legge 1° aprile 1915, n. 425;

Visto il R. decreto 15 aprile 1915, n. 471;

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 500;

Visto il R. decreto 26 novembre 1914, n. 1311;

Visto il R. decreto 9 maggio 1915, n. 658;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 620;

Visto il R. decreto 3 giugno 1915, n. 948;

Visto il Nostro decreto 3 giugno 1915, n. 858;

Visti i Nostri decreti in data 17 giugno 1915, n. 982 e 983;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e degli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari ed impiegati dello Stato, richiamati alle armi, nel R. esercito e nella R. marina, che non abbiano il grado

di ufficiali o sottufficiali, continueranno a percepire integralmente il loro stipendio di impiegati civili, con gli assegni militari e le indennità del loro grado.

Art. 2.

I funzionari o impiegati dello Stato richiamati alle armi, che siano invece provvisti del grado di ufficiali o sottufficiali, percepiranno lo stipendio civile o lo stipendio od assegno militare, secondo che l'uno o l'altro sia di importo maggiore.

Se lo stipendio od assegno militare è inferiore allo stipendio civile l'amministrazione civile alla quale il funzionario appartiene gli pagherà la differenza esistente fra lo stipendio civile e il militare

Se, invece, lo stipendio od assegno militare è superiore a quello civile, nessun trattamento è dovuto all'impiegato a carico dell'amministrazione civile.

Art. 3.

Ai funzionari od impiegati indicati nell'art. 2 sono dovute tutte le indennità fisse ed eventuali stabilite per gli ufficiali e sottufficiali dello stesso grado, arma ed anzianità in servizio attivo permanente, quando si trovino nelle condizioni prescritte dalle norme che regolano tale indennità, salvo quanto è disposto dall'art. 11 per le indennità di servizio speciale e di carica. Sono inoltre dovute, quando si trovino nelle condizioni volute, le indennità giornaliere stabilite pel R. esercito dal R. decreto 3 gennaio 1915, n. 2, prorogato fino al 31 dicembre 1915 colla legge 1° aprile 1915, n. 425, e dai regi decreti 15 aprile 1915, n. 471, e 22 aprile 1915, n. 500, e per la R. marina dal R. decreto 26 novembre 1914, n. 1311.

Art. 4.

Trattamento analogo a quello previsto negli articoli precedenti per i funzionari od impiegati dello Stato richiamati alle armi, sarà fatto al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato, ai capi cantonieri e cantonieri addetti alla manutenzione delle

strade nazionali, e agli insegnanti delle scuole primarie, la cui amministrazione è affidata al consiglio scolastico provinciale ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 5.

Per gli impiegati avventizi dello State e per gli impiegati avventizi delle ferrovie dello Stato accennati nell'articolo unico del Nostro decreto 3 giugno 1915, n. 858, richiamati alle armi e che non abbiano il grado di ufficiali o di sottufficiali, sarà mantenuto il trattamento di cui all'art. 2 del decreto legge 13 maggio 1915, n. 620. Per gli avventizi suddetti richiamati alle armi col grado di ufficiali o sottufficiali sarà applicato un trattamento analogo a quello di cui all'art. 2 del presente decreto, ponendo, però, in confronto dello stipendio militare la retribuzione di avventizio nella misura prevista dal citato art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620.

Art. 6.

Gli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria avranno diritto a percepire, oltre l'assegno annuo di pensione del quale sono provvisti, un assegno suppletivo pari alla differenza tra la pensione e lo stipendio ed indennità spettanti agli ufficiali dello stesso grado ed anzianità e della medesima arma o corpo in servizio attivo permanente, perdendo, però, l'indennità annua di posizione ausiliaria, e salvo quanto è disposto all'art. 11 per le indennità per servizio speciale e di carica.

Art. 7.

I pensionati militari richiamati in servizio e che non rivestano il grado di ufficiali o sottufficiali continueranno a percepire integralmente la pensione insieme con la paga o soldo ad essi spettanti col richiamo in servizio. Qualora essi abbiano, invece, il grado di ufficiali o sottufficiali, percepiranno, oltre la pensione, un assegno suppletivo pari alla differenza fra l'assegno di riposo e lo stipendio o assegno ed indennità spettanti agli ufficiali o sottufficiali dello stesso grado ed anzianità e della medesima arma o corpo in servizio attivo per-

manente, salvo quanto è disposto all'art. 11 per le indennità per servizi speciali e di carica.

I pensionati civili dello Stato richiamati alle armi col grado di ufficiali o di sottufficiali saranno considerati come aventi uno stipendio pari a quello di cui erano provvisti alla data del loro collocamento a riposo e percepiranno lo stipendio civile o lo stipendio od assegno militare, secondo che l'uno o l'altro sia di importo maggiore.

Se lo stipendio od assegno militare risulta inferiore allo stipendio civile che il pensionato aveva quando fu collocato a riposo, gli sarà corrisposta anche la pensione sino a concorrenza della differenza. Se, invece, lo stipendio od assegno militare è superiore a quello civile, come sopra considerato, resterà sospeso l'integrale pagamento della pensione.

Art. 8.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano ai pensionati che si arruolino volontariamente, pei quali resta fermo quanto prescrive, pel cumulo di pensione e stipendio, la legge 19 luglio 1862, n. 722. Nulla però è innovato a quanto è disposto col R. decreto 9 maggio 1915, n. 658, circa l'arruolamento volontario dei sottufficiali a riposo del corpo R. equipaggi.

Art. 9.

Agli ufficiali in posizione ausiliaria e ai pensionati richiamati alle armi è applicabile la disposizione del precedente art. 3.

Art. 10.

Gli ufficiali richiamati dal congedo provvisorio riceveranno, invece dell'assegno di cui sono provvisti, lo stipendio e le indennità degli ufficiali dello stesso grado ed anzianità e della stessa arma o corpo in servizio attivo permanente.

Non sarà loro dovuta la indennità speciale stabilita dai regi decreti richiamati nell'art. 3.

Art. 11.

Per le indennità per servizio speciale e di carica previste dalla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito saranno osservate le disposizioni contenute in altro Nostro decreto.

Art. 12.

Le disposizioni di cui negli articoli precedenti sono applicabili anche ai militari richiamati dal congedo e facenti parte dei corpi di occupazione della Libia e dell'Egeo

Art 13.

Resta in vigore ogni disposizione riguardante la materia che non sia contraria alle norme contenute negli articoli precedenti e sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1915, n. 620 e dei Nostri decreti 3 giugno 1915, n. 658 e 17 giugno 1915, nn. 982 e 983 (1), in quanto siano difformi da quelle del presente decreto; e ogni altra disposizione che non sia in armonia con quanto dispone il decreto stesso.

Art. 14.

Il presente decreto avrà effetto dal 16 luglio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
SONNINO.
MARTINI.
ORLANDO.
DANEO.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.
GRIPPO.
CIUFFELLI.
CAVASOLA.
RICCIO.

(1) Il decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 983, è riportato nella circolare 477.

N. **568.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme contabili per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064 dell'11 luglio 1915, col quale vengono abolite, dal 16 del detto mese, le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni per gli impiegati dello Stato, per gli insegnanti elementari amministrati dai consigli scolastici provinciali e pei pensionati sotto le armi.** — (Segretariato generale e Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 16 luglio 1915.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto sopra riportato si fa noto anzitutto che le amministrazioni civili proseguiranno, come pel passato, a corrispondere lo stipendio o la pensione agli impiegati dello Stato, agli insegnanti elementari amministrati dai consigli scolastici provinciali ed ai pensionati sotto le armi, od alle persone da essi delegate per la riscossione.

Quindi gli enti militari dipendenti osserveranno le norme di cui appresso.

1. — *Per gli ufficiali e sottufficiali che godono lo stipendio di impiegato civile o di insegnante.*

a) Dalla data suddetta del 16 luglio 1915, tutti i corpi, reparti e servizi sospenderanno il pagamento, agli ufficiali e sottufficiali stessi, dello stipendio, o dell'assegno giornaliero, che loro spettava per il grado militare che rivestono.

b) I corpi, reparti e servizi pagheranno, in seguito a richiesta degli interessati, a carico del bilancio della guerra, agli ufficiali e sottufficiali il cui stipendio, od assegno giornaliero, sia superiore allo stipendio civile, la differenza al netto fra le ora dette competenze militari e civili. All'uopo sarà richiesta alle amministrazioni civili interessate, qualora non sia già pervenuta, la dimostrazione dello stipendio goduto dall'impiegato, od insegnante, al lordo ed al netto delle ritenute in conto entrate tesoro (tassa proporzionale) per ricchezza mobile e per l'art. 10 della legge 30 giugno 1908 (se del caso).

2. — *Per gli ufficiali e sottufficiali pensionati militari.*

I corpi, reparti e servizi pagheranno ai militari suddetti, a carico del bilancio della guerra, la differenza tra l'ammontare netto dello stipendio, od assegno giornaliero, spettante loro pel grado militare che ricoprono e l'ammontare pure netto, della pensione goduta. All'uopo richiederanno, qualora non sia già pervenuta, alla delegazione del tesoro relativa una dimostrazione analoga a quella di cui alla lettera *b* del numero precedente.

3. — *Per gli ufficiali e sottufficiali pensionati civili.*

I corpi, reparti e servizi pagheranno ai militari suddetti, a carico del bilancio della guerra, la differenza fra l'ammontare netto dello stipendio, od assegno giornaliero, loro spettante per il grado militare che rivestono e l'ammontare netto della pensione goduta, oppure, a richiesta dell'interessato, la differenza fra l'ammontare netto dello stipendio che godevano all'atto del loro collocamento a riposo e la pensione netta attuale. Allo scopo richiederanno, qualora non sia ancora pervenuta, alla delegazione del tesoro relativa, la dimostrazione della pensione come al numero precedente, nonchè altra analoga al Ministero del tesoro (divisione VIII) per lo stipendio goduto dall'impiegato all'atto del suo collocamento a riposo.

***

Per gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, chiamati sotto le armi, si considerano amministrazioni civili, agli effetti della presente circolare, i corpi, istituti e stabilimenti che amministravano gli impiegati stessi prima del loro richiamo alle armi.

***

Si intende che i corpi, reparti e servizi proseguiranno a pagare agli impiegati, insegnanti e pensionati sotto le armi le indennità di guerra e le altre non abolite dal decreto succitato.

***

Gli ufficiali e sottufficiali che non percepissero la differenza di stipendio di cui ai numeri precedenti le eventuali ritenute per Unione militare, medicinali, mensa, ecc., saranno effettuate sulle somme dovute per indennità di qualunque genere od in mancanza sarà invitato l'ufficiale a farne il versamento diretto.

***

I militari sotto le armi di cui sopra possono anche chiedere, come per il passato, che il pagamento dell'intera somma dovuta al netto per stipendio o pensione sia effettuato dal corpo, reparto o servizio presso cui si trovano, anzichè presso le amministrazioni civili.

In tal caso i suddetti enti militari si atterranno alle norme già date in proposito con la circolare numero 478 del *giornale militare* corrente anno, la quale per ciò deve ritenersi in pieno vigore per la parte riguardante le modalità da seguirsi per poter effettuare tali pagamenti, per eseguirne le registrazioni nelle scritture e per ottenere il rimborso delle somme pagate.

***

A tutti gli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo dovrà essere fatta rilasciare, prima della fine del corrente mese o man mano si presenteranno alle armi, una dichiarazione dalla quale risulti se sono, oppur no, impiegati dello Stato, insegnanti amministrati dai consigli provinciali o pensionati militari o civili.

In caso affermativo la dichiarazione dovrà contenere l'indicazione dell'amministrazione civile dalla quale ricevono lo stipendio da impiegato, da insegnante o la pensione.

Le dichiarazioni di cui trattasi saranno allegate: per gli ufficiali che non sono impiegati, insegnanti o pensionati al titolo di cassa col quale è pagato lo stipendio di luglio, o dal titolo relativo al primo stipendio da ufficiale, per gli altri ad apposito elenco da unirsi alla contabilità mensile; per i sottufficiali al giornale di contabilità.

***

La suddetta qualità d'impiegato civile o di pensionato, con l'indicazione dell'amministrazione civile succitata, sarà dagli enti militari fatta risultare nei registri e ruolini.

Le stesse indicazioni di cui trattasi oltrechè per gli ufficiali e sottufficiali saranno apposte nei registri e ruolini, anche per gli uomini di truppa che risultano impiegati, insegnanti o pensionati, man mano giungano le comunicazioni relative.

In caso di cessazione dal servizio o di decesso, per qualsiasi ragione o causa, degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, già impiegati, insegnanti o pensionati, i corpi, reparti e servizi informeranno subito le amministrazioni civili succitate.

***

La ripartizione fra il bilancio militare e quello delle altre amministrazioni delle somme pagate, o rimborsate, da queste ultime amministrazioni, è regolato esclusivamente fra le amministrazioni stesse ed il Ministero della guerra, quindi tutti i corpi, reparti e servizi militari debbono, in ciò, restare del tutto estranei.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **569.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1083, relativo alla riassunzione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari, ufficiali eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego. — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di valersi, per la durata della guerra, dell'opera volontariamente offerta dagli ufficiali dimissionari, o che incorsero nella perdita del grado per cause non contrarie all'onore;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della guerra ha facoltà di riassumere in servizio, per la durata della guerra, e col grado rivestito prima della cessazione dal servizio stesso e previa domanda degli interessati:

a) gli ufficiali dimissionari;

b) gli ufficiali eliminati dai ruoli;

c) gli ufficiali rievocati dall'impiego in base alla legge 25 maggio 1852, n. 1376, sullo stato degli ufficiali.

Art. 2.

Le assunzioni in servizio di cui all'articolo precedente saranno fatte, in seguito a rigoroso accertamento, sulla base del giudizio insindacabile di una commissione di scrutinio, nominata dal Ministero della guerra, con le norme da emanarsi dal Ministero stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI

Disposizioni esecutive.

Le domande, per la riammissione in servizio, per la durata della guerra, degli ufficiali dimissionari, revocati dall'impiego, od eliminati dai ruoli secondo le norme del decreto luogotenenziale n. 1083, dell'11 luglio 1915, redatte in carta bollata da L. 1,25 dovranno essere indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

Le domande stesse dovranno contenere indicazioni:

a) dell'età del concorrente;

b) della data di nomina a sottotenente ed ai gradi superiori;

c) della data sotto la quale furono accettate le dimissioni, o fu preso il provvedimento della rivocazione dall'impiego o dalla eliminazione dei ruoli;

d) motivo per il quale ebbe luogo il provvedimento di cui alla lettera precedente.

Le domande dovranno essere trasmesse per il tramite del distretto militare, nella cui circoscrizione risiedono i concorrenti, e dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

1 certificato di idoneità fisica;

2 certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

3 attestazione di moralità e di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei comuni nei quali egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del rispettivo circondario.

I comandanti di distretto, prima di trasmettere per via gerarchica le domande assumeranno presso l'autorità politica e presso l'arma dei CC. RR., le informazioni necessarie per assicurarsi che, per la condizione sociale ed economica, per l'indole delle ordinarie occupazioni, per la condotta morale e politica, gli aspiranti possono riavere il grado di ufficiale nel R. esercito.

Non sarà dato corso alle domande che fossero presentate dopo il 25 agosto p. v. e non verrà tenuto conto di quelle che già fossero pervenute direttamente al Ministero, prima della pubblicazione della presente circolare. I documenti che

fossero stati annessi a queste ultime domande verranno restituiti.

Il Ministero non risponderà direttamente agli interessati, ma pubblicherà sul bollettino ufficiale la disposizione per il richiamo in servizio per quei soli concorrenti dei quali verranno accolte le domande.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **570.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1081, che riduce, per la durata della guerra, la permanenza nel grado di sottotenente in servizio attivo permanente, applicabile anche agli ufficiali in congedo che si trovino in determinate condizioni, e istituisce una speciale categoria di « aspiranti ufficiali di complemento ».**

(Segretariato generale — Divisione stato maggiore).

11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n 525, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con le leggi 6 luglio 1908, n. 362, 17 luglio 1910, n. 515 e 28 giugno 1912, n. 641;

Visto il R. decreto 25 luglio 1907, che approva il regolamento di disciplina militare per il R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 357 del 28 marzo 1915, riguardante la nomina ad ufficiale medico di complemento;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 767, relativo alla creazione di una speciale categoria di « aspiranti medici »;

Visto il R. decreto del 22 maggio 1915 col quale viene indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto del 22 maggio 1915 col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Visto il decreto del 24 giugno, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito relative al tempo di guerra sono estese a tutte le truppe, anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;

Considerata l'opportunità di istituire, per completare l'istruzione pratica degli allievi ufficiali di complemento, una speciale categoria di « aspiranti ufficiali di complemento »;

Considerata la necessità di provvedere in tutti i modi al servizio sanitario, valendosi, per la durata della guerra, anche dell'opera dei non regnicoli;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra la permanenza nel grado di sottotenente, per gli ufficiali in servizio attivo permanente, è ridotta a 18 mesi.

Art. 2.

La riduzione della permanenza nel grado di sottotenente, di cui all'articolo precedente, si applica anche agli ufficiali in congedo di qualunque categoria, richiamati in servizio per ragioni di guerra, e addetti a comandi, corpi o servizi dell'esercito operante od alle piazze dichiarate in istato di resistenza, sempre quando sia trascorso almeno un mese dal richiamo in servizio, e che gli ufficiali stessi abbiano prestato complessivamente non meno di 12 mesi di servizio effettivo.

Art. 3.

Per la durata della guerra è istituita una speciale categoria di « aspiranti ufficiali di complemento », la quale nella progressione dei gradi della gerarchia militare sarà compresa fra i sottufficiali e gli ufficiali.

Art. 4.

Il grado di « aspirante ufficiale di complemento » è conferito per determinazione ministeriale.

Con apposite disposizioni sarà provveduto per stabilire la divisa e gli speciali distintivi degli « aspiranti ufficiali di complemento » e le norme per il conferimento del grado stesso.

Art. 5

Agli « aspiranti ufficiali di complemento » saranno corrisposti gli stessi assegni e le stesse indennità che sono devolute ai sottotenenti di complemento.

Art 6.

Per la durata della guerra, ferme restando le altre norme che regolano il reclutamento degli ufficiali medici di complemento, è abolito ogni limite superiore di età per il conseguimento della nomina.

Art. 7.

Per la durata della guerra le norme per il reclutamento degli ufficiali medici di complemento, e degli « aspiranti medici », sono interamente applicabili anche ai non regnicoli, ai quali però la concessione del grado s'intenderà limitata alla durata della guerra stessa.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 luglio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **571.** — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 1085, relativo agli ufficiali esclusi dall'avanzamento per il 1915 ed all'aspettativa di ufficiali, durante il periodo della guerra, per infermità non provenienti da cause di servizio. — Modificazioni alla legge ed al regolamento sullo stato degli ufficiali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC, RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto del 22 maggio 1915, col quale viene indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Visto il decreto del 24 giugno, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito, relative al tempo di guerra,

sono estese a tutte le truppe, anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

Gli ufficiali esclusi dal quadro d'avanzamento per il 1915, ma non incorsi nella esclusione definitiva, potranno, se giudicati idonei dalle competenti commissioni ed autorità, durante la guerra essere inscritti sui quadri d'avanzamento anche nell'anno in corso, ma non potranno essere promossi che dopo effettuato un numero di promozioni pari alla media annuale di quelle verificatesi nel rispettivo ruolo e grado nell'ultimo quinquennio, salvo che non computando le promozioni dipendenti dai collocamenti fuori quadro, non spetti ad essi anzianità anteriore.

Tale disposizione non si applica ai sottotenenti.

Art. 2.

Durante la guerra ed i due mesi successivi, gli ufficiali, di cui all'art. 1 del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1394, potranno essere trattenuti in servizio indipendentemente dal loro consenso. Essi, se incorsi nella esclusione definitiva in seguito ad un solo giudizio di non idoneità, potranno, in via eccezionale, essere ripresi in esame dalle commissioni d'avanzamento e, qualora fossero giudicati idonei, essere inscritti sul quadro d'avanzamento che si formerà per il 1916; non potranno, però, essere promossi prima che siano stati promossi tutti gli ufficiali dello stesso grado e della stessa arma o corpo che già erano stati regolarmente inscritti sul quadro ordinario d'avanzamento del 1915.

Art. 3.

Agli effetti del § 224 del regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896, n. 254, la commissione compilatrice delle proposte di avanzamento si comporrà delle autorità gerarchiche, al massimo tre, dalle quali gli ufficiali dipendano all'atto del giudizio. Il numero di dette autorità dovrà all'occorrenza ridursi in guisa da escludere il comandante del corpo

d'armata, ed eventualmente quelli più elevati, perchè essi devono esprimere il loro parere in funzione di commissione di grado superiore.

Le proposte di avanzamento per gli ufficiali, fino al grado di maggiore incluso, saranno trasmesse al Ministero direttamente dal comando del corpo d'armata, sempre che gli ufficiali stessi non dipendano da comandi ancora superiori. Quelle relative ai tenenti colonnelli e agli altri ufficiali più elevati in grado dovranno pervenire pel tramite del Comando Supremo, di guisa che su esse esprimano il proprio parere il comandante d'armata dal quale gli ufficiali stessi eventualmente dipendano, e il sottocapo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 4.

Per gli ufficiali del grado di tenente colonnello o superiore, appartenenti alle unità, comandi e servizi della formazione di guerra, la facoltà attribuita al ministro dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1913, n. 601, è devoluta, durante la guerra, al capo di stato maggiore dell'esercito, e per tutti gli altri, al sotto capo di stato maggiore, a meno che delle commissioni, che pronunziarono il giudizio, non abbia fatto parte un'autorità di rango superiore a quello del comandante di corpo d'armata. In quest'ultimo caso la detta facoltà è devoluta al capo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 5.

Per il periodo della guerra, e per i due mesi successivi, sono apportate agli articoli 17 e 18 della legge 18 luglio 1912, n. 806, ed agli articoli 14, 16, 17 e 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. decreto di pari data, n. 867, le seguenti deroghe:

a) l'ufficiale in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, può essere richiamato direttamente in servizio senza essere prima trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, venendo collocato fuori quadro in soprannumero alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'avanzamento del R. esercito, fino al verificarsi della vacanza spettantegli;

b) il richiamo dall'aspettativa per infermità può aver luogo anche se l'ufficiale non sia incondizionatamente idoneo, purchè abbia l'idoneità ad un servizio sedentario, nel qual

caso egli verrà contemporaneamente collocato fuori quadro in aggiunta ai fuori quadro contemplati dalla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito. E ciò anche se sia trascorso il periodo massimo di permanenza in aspettativa consentito dalla legge, senza pregiudizio però dei provvedimenti da adottarsi in seguito secondo le norme ordinarie;

c) i collocamenti in aspettativa per infermità, le proroghe ed i richiami potranno essere effettuati in base al parere del direttore di sanità militare sul referto del collegio medico e in base alla dichiarazione di visita personale del direttore stesso, nel caso l'interessato non abbia accettato le conclusioni della visita collegiale, e senza che occorra il parere dell'ispettorato di sanità militare di cui agli articoli 56 e 67 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. Tuttavia tale parere sarà sempre necessario, quando si tratti di infermità allegata come proveniente da cause di servizio e non cagionata da violenza esterna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **572.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 luglio 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'avanzamento nel R esercito, il Ministero determina i seguenti limiti entro i quali devono trovarsi gli ufficiali di ciascun ruolo in servizio attivo permanente per essere inscritti nei quadri suppletivi d'avanzamento pel corrente anno 1915.

ARMI E CORPI	Colonnelli	Ten. colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	*Note*
	ultima promozione da comprendere nel quadro d'avanzamento *a scelta*.		ultima promozione da comprendere nel quadro suppletivo d'avanzamento *ad anzianità*.			
Fanteria	30 giugno 1914	30 giugno 1914	31 marzo 1914	17 dicemb. 1908 (1) 5 settem. 1909	18 dicemb. 1913	I maggiori di stato maggiore avanzanti secondo l'articolo 23 della legge 8 giugno 1913 n. 601, entreranno nel quadro d'avanzamento quando abbiano compiuto un anno di grado.
Cavalleria	30 giugno 1912	30 giugno 1914	31 marzo 1914	17 dicemb. 1908 (1) 5 sett. 1909	5 settemb. 1910	
Artiglieria	30 giugno 1912	31 dicemb. 1913	31 marzo 1914	30 giugno 1909 (1) 30 settem. 1910	13 novemb. 1913	
Genio	31 dicemb. 1911	31 dicemb. 1913	31 marzo 1914	1° luglio 1909 (1) 30 settem. 1910	24 ottobre 1913	(1) Per i capitani di stato maggiore avanzanti secondo l'articolo 38 della legge 2 luglio 1896 n. 254.
Corpo sanitario	31 dicemb. 1910	—	30 giugno 1911	17 dicemb. 1908	30 giugno 1913	
Corpo di commissariato militare	—	30 giugno 1914	31 dicemb. 1913	—	—	
Ruolo di sussistenza	—	—	—	17 dicemb. 1908	25 settemb. 1913	
Corpo d'amministrazione	—	—	30 giugno 1913	30 giugno 1907	19 settemb. 1913	
Corpo veterinario	—	—	30 giugno 1913	17 marzo 1907	9 aprile 1911	

I documenti d'avanzamento compilati secondo le norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale n. 1085 dell'11 luglio, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Per quegli ufficiali, per i quali le commissioni non possedessero sufficienti elementi di giudizio, sarà provveduto secondo le norme del decreto n. 955 del 20 giugno ultimo scorso (circolare n. 481 del *giornale militare*).

A tale scopo le commissioni inoltreranno in luogo della proposta d'avanzamento, un breve rapporto circa il servizio prestato dall'ufficiale nel tempo in cui fu alla dipendenza delle autorità compilatrici.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(121) Roma, 1913. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1915 — 24 luglio

REGIMENTO FANTERIA
COMANDO DEL DEPOSITO

1915 GIUGNO 24 - N. 533. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1027, riguardante la proroga al R. decreto 26 novembre 1914, n. 1304, da convertirsi in legge, relativo a provvedimenti di carattere temporaneo per i distretti militari . . . . . Pag. 1544

» 26. - » 534. SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — R. decreto n. 993, portante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata durante lo stato di guerra » 1545

» 27. - » 535. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1019, col quale gli enti o gli ufficiali delegati dai Ministeri della guerra e della marina che abbiano ricevuto anticipazioni per spese di guerra, sono esonerati dal versarne gli avanzi in tesoreria . » 1548

1915 LUGLIO 1. - » 536. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 1051, che vieta i viaggi e sospende gli addestramenti dei colombi di tutte le colombaie civili del Regno o appartenenti a privati, sino al termine dello stato di guerra . . . . . » 1549

» 4. - » 537. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale che istituisce una commissione speciale incaricata di esprimere il suo parere sulle proposte di concessione di ricompense al valore a militari dell'esercito e dell'armata per atti compiuti durante l'attuale campagna di guerra ed in Libia . . . . . » 1551

» 8. - » 538. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1068, col quale lo stanziamento del capitolo 101-*bis* dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 viene aumentato di 16 milioni di lire per spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania e Cirenaica . . . . . » 1553

1915 LUGLIO 9. - N. 529. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — R. decreto n. 1065, che istituisce un comitato supremo delle armi e delle munizioni e un posto di sottosegretario di Stato per le armi e per le munizioni . . . . . *Pag.* 1534

9. - » 530. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — R. decreto n. 1073, recante modificazioni al R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, che determina le attribuzioni del consiglio dei ministri, per quanto riguarda le nomine e le destinazioni dei comandanti dei corpi d'armata e delle divisioni militari mobilitate . . . . . » 1537

11. - » 531. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1091, relativo all'indennità per servizio speciale e di carica agli ufficiali richiamati dal congedo . . . . . » 1538

15. - » 532. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 1104, col quale il territorio delle provincie di Cremona e di Piacenza e la parte del territorio della provincia di Rovigo non ancora posta in istato di guerra, sono considerati in istato di guerra . . . » 1550

21. - » 533. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Ricompense suppletive per la campagna libica. . . . » 1561

21. - » 534. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme contabili per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064 dell'11 luglio 1915, col quale vengono abolite, dal 16 del detto mese, le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni per gli impiegati dello Stato, per gli insegnanti elementari amministrati dai consigli scolastici provinciali e pei pensionati sotto le armi . . . » 1562

22 - » 535. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Svincolo dei depositi cauzionali a garanzia dell'acquisto di cavalli di servizio per i sottotenenti di cavalleria . . . . . » 1563

1915 LUGLIO 22. - N. **586.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quote ferratura nei corpi mobilitati . . . . . *Pag.* 1567

» 22. - » **587.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Visite medico-legali a personali dipendenti da amministrazioni civili . . . . . » 1567

» 22. - » **588.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Requisizioni militari . . . . . » 1568

» 22. - » **589.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . . . . . » 1568

» 22. - » **590.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1569

» 22 - » **591.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa dello specchio n. 29. — Caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario . . . . . » 1570

» 23. - » **592.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato . . . . . » 1571

» 23. - » **593.** — TRASPORTI. — Viaggi di servizio . . . . . » 1579

» 23. - » **594.** — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità dei sottotenenti delle varie armi e corpi in servizio attivo permanente per il 1915. . . . » 1580

» 23. » **595.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Corrispondenza tra enti metropolitani e la colonia libica. . . » 1580

——— ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1581

CIRCOLARE N. **573.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 1027, riguardante la proroga al R. decreto 26 novembre 1914, n. 1304, da convertirsi in legge, relativo a provvedimenti di carattere temporaneo per i distretti militari.** — (Direzione generale. Personale ufficiali). — 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al R. governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 26 novembre 1914, n. 1304, da convertirsi in legge relativo ai provvedimenti di carattere temporaneo per i distretti militari;

Considerata la necessità di mantenere ancora in vigore le disposizioni di cui sopra;

Previa deliberazione del Consiglio di ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 3 del R. decreto 26 novembre 1914, n. 1304, da convertirsi in legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1916.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **574.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **R. decreto n. 993, portante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata durante lo stato di guerra.** — (Segretariato generale). — 26 giugno 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dei poteri al Governo conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n 671;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1915, n. 49, sulla espropriazione dei diritti di privativa;

Vista la legge 21 marzo 1915, n. 273 (art. 11) e il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506, sulle requisizioni militari;

Ritenuta la necessità, durante lo stato di guerra, di assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio e dei ministri per la guerra, per la marina e per il tesoro, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra, per assicurare gli approvvigionamenti resi dalla guerra necessari, saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le provviste delle munizioni e di tutti gli altri materiali di guerra, il Governo ha facoltà di imporre o fare eseguire le opere occorrenti per aumentare la potenzialità di quegli stabilimenti dell'industria privata la cui produzione sia, in tutto o in parte, ritenuta necessaria per gli acquisti e i rifornimenti riguardanti le amministrazioni della guerra e della marina.

Art. 3.

Per l'applicazione del disposto dell'articolo precedente saranno presi con chi di ragione gli opportuni accordi d'indole tecnica e finanziaria. Mancando l'accordo, la decisione sarà deferita al collegio arbitrale di cui all'art. 10.

Art. 4.

Allo scopo di accertare il grado di potenzialità degli stabilimenti di cui all'art. 2, è fatto obbligo al personale, comunque addettovi o che vi abbia interesse, di fornire ogni e qualsiasi informazione fosse ad esso richiesta. I colpevoli di rifiuto, reticenza o falsità, saranno puniti con la reclusione fino a tre mesi o con la multa da L. 50 a L. 1000.

Le informazioni per tal modo assunte sono coperte dal segreto d'ufficio.

Art. 5.

L'autorità militare può ordinare a qualsiasi stabilimento la costruzione di macchine e di oggetti su disegni di un'altra ditta, alla quale sarà dato volta per volta conforme avviso. Tali disegni rivestiranno il carattere di documenti segreti di ufficio, ed alla ditta cui essi appartengono spetterà una indennità da stabilirsi in equa misura con le norme previste nel R. decreto 28 gennaio 1915, n. 49, per l'espropriazione dei diritti di privativa.

Art. 6.

Restano ferme, per quanto riguarda le requisizioni, tutte le disposizioni del R. decreto 22 aprile 1915, n. 506, salvo quella per la determinazione della indennità per le prestazioni personali che sarà stabilita senz'altro dalle autorità militari competenti.

Art. 7.

Gli industriali non si possono rifiutare alla fabbricazione e fornitura del materiale necessario agli usi di guerra. Nel caso

che essi richiedessero prezzi eccessivamente elevati dovranno accettare i corrispettivi che saranno dall'amministrazione stabiliti per ciascuna fornitura o prestazione, salvo diritto a reclamo che sarà giudicato dal collegio arbitrale composto come all'art. 10.

Art. 8

È data facoltà al Governo di dichiarare soggetto alla giurisdizione militare, in tutto o in parte, il personale degli stabilimenti che producono materiali per l'esercito e per l'armata ogni qual volta ciò occorra per assicurare la continuità e lo sviluppo della produzione richiesta dalle esigenze della guerra.

Art. 9.

I Nostri ministri della guerra, della marina e del tesoro, emaneranno di concerto fra loro gli opportuni provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

Ogni controversia che fosse per derivare dall'applicazione del presente decreto è demandata al giudizio di un collegio di tre arbitri, uno designato dall'amministrazione, un altro dall'industriale e il terzo nominato con decreto su proposta del presidente del consiglio dei ministri.

Le decisioni del collegio arbitrale non sono soggette ad appello nè a ricorso nè a qualsivoglia altro gravame.

Art. 11.

Tutti gli atti e scritti occorrenti per l'esecuzione del presente decreto sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, e qualora siano soggetti a registrazione pagheranno la sola tassa fissa di L. 1,35.

Art. 12.

Cessata la guerra, le disposizioni degli articoli precedenti continueranno ad aver vigore, esclusivamente, per la liquidazione delle operazioni derivanti dal presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Comando supremo addì 26 giugno 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ORLANDO.
DANEO.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **575.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1019, col quale gli enti o gli ufficiali delegati dai Ministeri della guerra e della marina che abbiano ricevuto anticipazioni per spese di guerra, sono esonerati dal versarne gli avanzi in tesoreria.** — (Segretariato generale). — 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Riconosciuta l'opportunità di esonerare gli enti o gli ufficiali delegati che abbiano ricevuto dai Ministeri della guerra e della marina anticipazioni per le spese della guerra sull'apposito capitolo dei rispettivi bilanci, dall'obbligo di effettuare

il versamento in tesoreria delle somme sopravanzate alla fine dell'esercizio sulle anticipazioni stesse;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli enti o gli ufficiali delegati che abbiano ricevuto dai Ministeri della guerra e della marina anticipazioni per le spese della guerra sull'apposito capitolo dei rispettivi bilanci, sono autorizzati a prescindere dal versamento in tesoreria delle somme sopravanzate alla fine dell'esercizio ed a trasportare la rimanenza a debito o a credito nei rendiconti dell'esercizio successivo sino a liquidazione ultimata delle spese suddette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.
CARCANO.

La circolare di cui sopra è pubblicata anche a scioglimento della riserva contenuta in quella n. 467 del *giornale militare* corrente anno.

N. **576.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale n. 1031, che vieta i viaggi e sospende gli addestramenti dei colombi di tutte le colombaie civili del Regno o appartenenti a privati, sino al termine dello stato di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista l'opportunità di eliminare ogni pericolo di clandestina e dannosa corrispondenza mediante l'impiego di colombi viaggiatori;

Vista la necessità che l'autorità militare possa disporre, in ausilio dei colombi delle colombaie militari, di quelli delle società colombofile e di privati;

Visto l'articolo 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273, sulla difesa militare dello Stato;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Sono vietati i viaggi e sospesi gli addestramenti dei colombi di tutte le colombaie civili del Regno o appartenenti a privati.

Art. 2.

I proprietari e le società che esercitano colombaie sono obbligati di tenere a disposizione dell'autorità militare i loro soggetti per ogni eventuale occorrenza, dietro compenso da stabilirsi.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione e termine al cessare dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CAVASOLA.

N. **577.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale che istituisce una commissione speciale incaricata di esprimere il suo parere sulle proposte di concessione di ricompense al valore a militari dell'esercito e dell'armata per atti compiuti durante l'attuale campagna di guerra ed in Libia.** — (Segretariato generale). — 4 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Visto l'art. 5, n. 6, della legge 27 giugno 1907, n. 404;

Visto il R. decreto 27 aprile 1902, col quale fu istituita una commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti cui abbiano insieme preso parte militari dell'esercito e dell'armata;

Visto il R. decreto 21 maggio 1914, che modifica il precedente R. decreto 11 febbraio 1912, col quale veniva istituita una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra italo-turca;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una commissione speciale incaricata di esprimere il suo parere sulle proposte di ricompense ordinarie al valer militare per fatti compiuti da militari dell'esercito, o da questi e da militari di marina congiuntamente, nonchè su tutte le proposte di ricompense per distinti servizi resi, o per atti di valore compiuti da militari di terra e di mare durante l'attuale campagna di guerra.

Tale commissione si occuperà anche delle proposte di ricompense per distinti servizi resi, o per atti di valore compiuti

in Libia da militari dell'esercito e della marina posteriormente al 31 dicembre 1913.

È demandato alla stessa commissione l'esame di tutti i reclami relativi alle ricompense sopra specificate.

Art. 2.

La commissione, di cui nel precedente articolo, sarà composta di un tenente generale, presidente, di due ufficiali generali e due ufficiali ammiragli, membri, di un tenente colonnello e di un capitano di corvetta, segretari.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte dell'anzidetta commissione, nella qualità per ciascuno indicata, i seguenti ufficiali:

Viganò cav. Ettore, tenente generale in P. A.	*Presidente*
De Libero cav. Alberto, vice ammiraglio nella riserva	*Membri*
De Orestis cav. Alberto, vice ammiraglio nella riserva	
Del Rosso cav. Giuseppe, tenente generale in P. A.	
Mattioli cav. Attilio, tenente generale nella riserva	
Vestri cav. Giovanni, tenente colonnello in P. A.	*Segretari*
Pandolfini cav. Roberto, capitano di corvetta nella riserva navale	

I predetti ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

VIALE.
ZUPELLI.

N. **578.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1068, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101 *bis*, dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, viene aumentato di 16 milioni di lire per spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica.** — (Segretariato generale). — 8 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 la somma occorrente durante il primo semestre dell'esercizio stesso per provvedere a talune spese delle truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro della guerra e con quello delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 101 *bis* « Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica, ecc. » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato di lire sedici milioni (L. 16,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MARTINI.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **579.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **R. decreto n. 1065, che istituisce un comitato supremo delle armi e delle munizioni e un posto di sottosegretario di Stato per le armi e per le munizioni.** — (Segretariato generale). — 9 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 1° marzo 1888, n. 5247, che fissa le attribuzioni dei sotto segretari di Stato;

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce il servizio tecnico ed il corso superiore tecnico di artiglieria;

Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147, che approva un nuovo organico per il personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Viste le leggi 11 luglio 1907, n. 491, e 8 giugno 1911, n. 508, sul servizio esplosivi presso il Ministero dell'interno;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di accordo coi ministri della guerra della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra è istituito un comitato supremo per i rifornimenti delle armi e delle munizioni.

Art. 2.

Il comitato di cui all'articolo precedente sarà composto del presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri degli affari esteri, del tesoro, della guerra e della marina.

Potranno essere chiamati a farne parte altri ministri quando esso debba deliberare sopra argomenti attinenti alle loro rispettive competenze.

Ne farà parte altresì con voto consultivo il sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni da nominarsi ai termini del consecutivo art. 4.

Potranno pure dal presidente del Consiglio essere chiamati a intervenirvi, senza diritto di voto, funzionari civili e militari o persone di alta e riconosciuta competenza militare, industriale o commerciale.

Art. 3.

Il comitato supremo delibererà su quanto occorre per la esecuzione del R. decreto 26 giugno 1915, n 993, e potrà prendere ogni altra deliberazione necessaria a provvedere al più ampio e sollecito rifornimento delle armi e delle munizioni al R. esercito e alla R. marina.

Art. 4.

Per la durata della guerra è istituito presso il Ministero della guerra, in aggiunta al personale contemplato dalla tabella organica annessa alla legge 10 marzo 1911, n. 147, un posto di sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni.

Art. 5.

Il sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni, oltre alle sue normali funzioni alla dipendenza del ministro della guerra, adempirà a quegli altri incarichi che gli saranno affidati dal comitato supremo.

Esso avrà alla sua piena ed esclusiva dipendenza:

a) la direzione generale di artiglieria e genio, la cui composizione organica sarà modificata, secondo le esigenze, con norme da stabilirsi con decreto del ministro della guerra;

b) l'ispettorato generale delle costruzioni di artiglieria.

Art. 6.

Il laboratorio chimico per le sostanze esplosive, istituito alla dipendenza del Ministero dell'interno con la legge 11 luglio 1907, n. 491, è soppresso.

I locali ad esso attribuiti e gli effetti mobili e i materiali in esso esistenti saranno immediatamente consegnati al Ministero della guerra.

Art. 7.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato dal comando supremo, addì 9 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **580.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1073 recante modificazioni al R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, che determina le attribuzioni del Consiglio dei ministri, per quanto riguarda le nomine e le destinazioni dei comandanti dei corpi d'armata e delle divisioni militari mobilitate.** — (Gabinetto del ministro). — 9 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, che determina le attribuzioni del Consiglio dei ministri;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale è indetta la mobilitazione generale dell'esercito;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 771, per il quale l'esercito assume dal 23 maggio stesso la formazione stabilita dai documenti riservati di mobilitazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione contenuta nell'art. 2, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, non è applicabile, durante il periodo di guerra, alle nomine e destinazioni dei comandanti dei corpi d'armata e delle divisioni militari mobilitate, per le quali è sufficiente la designazione del capo di stato maggiore del R. esercito.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Comando Supremo, addì 9 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **581.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1091, relativo all'indennità per servizio speciale e di carica agli ufficiali richiamati dal congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna;

Visto il decreto luogotenenziale 17 giugno 1915 concernente i cumuli di stipendi, pensioni, assegni ed indennità per gli impiegati dello Stato, gli insegnanti elementari ed i pensionati sotto le armi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità per servizio speciale stabilita dal n. II della legge 6 luglio 1908, n. 362, spetta, in misura eguale a quella stabilita per gli ufficiali del corpo sanitario, e sempre che non percepiscano razioni foraggio:

a) in tempo di pace, agli ufficiali di cavalleria, di artiglieria e del genio richiamati dalla posizione ausiliaria per prestare servizi propri dell'arma rispettiva o pei quali si richiedano le cognizioni speciali tecniche delle armi a cavallo;

b) in caso di mobilitazione dell'esercito, agli ufficiali in congedo di qualunque categoria, appartenenti alle armi di cavalleria, d'artiglieria e del genio, chiamati per prestare gli stessi servizi di cui alla lettera precedente.

Art. 2.

Agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali richiamati dal congedo spetta l'indennità speciale stabilita per l'arma medesima, soltanto quando essi prestino servizi d'istituto.

Quando sieno richiamati per servizi pei quali si richiedono le cognizioni speciali tecniche delle armi a cavallo, è loro dovuta l'indennità speciale di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

L'indennità di carica spetta agli ufficiali richiamati dal congedo:

a) nella misura stabilita dalla tabella I annessa al R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, quando hanno diritto agli assegni di guerra e ricoprono cariche previste nella formazione di guerra o nelle lettere *a*) ad *h*) della tabella IV annessa al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito o nel § 63 del relativo regolamento;

b) nella misura stabilita dalla detta tabella IV, quando non hanno diritto agli assegni di guerra e ricoprono cariche previste nelle lettere *a*) ed *h*) della tabella stessa o nel § 63 del succitato regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **582.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R decreto n. 1104, col quale il territorio della provincia di Cremona e di Piacenza e la parte del territorio della provincia di Rovigo non ancora posta in istato di guerra, sono considerati in istato di guerra.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 15 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il codice penale per l'esercito, approvato con R. decreto del 28 novembre 1869;

Visto il codice penale marittimo, approvato con R. decreto 28 novembre 1869;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito ed il regolamento per la esecuzione della legge detta, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626.

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Vista la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato, 4 maggio 1885;

Visto il regolamento sugli operai borghesi dipendenti dal Ministoro della guerra approvato con Nostro decreto 10 dicembre 1908, n. 820;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il regolamento di servizio in guerra, approvato con Nostro decreto 10 marzo 1912, e le successive modificazioni alle leggi e decreti predetti;

Visto il nostro decreto in data 22 maggio 1915, n. 703, col quale i territori di alcune provincie del Regno sono considerati in istato di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per l'interno e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere da oggi è dichiarato in istato di guerra:

il territorio delle provincie di Cremona e di Piacenza e la parte del territorio della provincia di Rovigo non ancora

posta in istato di guerra in virtù del Nostro decreto n. 703, in data 22 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato al Comando supremo, addì 15 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
SONNINO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **583.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Ricompense suppletive per la campagna libica.** — (Segretariato generale). — 21 luglio 1915.

Con apposita dispensa del *bollettino* si farà luogo alla concessione di alcune altre ricompense suppletive per la campagna libica, in seguito a nuovo esame delle benemerenze segnalate ed in relazione a reclami prodotti dagli interessati.

Contemporaneamente, per i reclami che non sono stati accolti, vengono fatte ai ricorrenti le relative partecipazioni, per il tramite dei vari comandi dai quali pervennero i reclami stessi.

Pertanto, i ricorrenti che non vedranno il loro nome compreso fra quelli indicati nel predetto *bollettino*, nè riceveranno la partecipazione di cui sopra, restano avvertiti che sui loro reclami nessuna decisione è intervenuta, non avendo ancora la competente commissione speciale, per l'ordine dato ai suoi lavori, potuto esprimere il suo parere al riguardo.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione dei vari comandi ed uffici sul disposto della circolare 630 del *giornale militare* del 1914.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **584.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme contabili per l'applicazione del decreto luogotenenziale numero 1064 delli 11 luglio 1915, col quale vengono abolite dal 16 del detto mese, le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni per gli impiegati dello Stato, per gli insegnanti elementari amministrati dai consigli scolastici provinciali e pei pensionati sotto le armi.** — (Segretariato generale e direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 luglio 1915.

Con riferimento alla circolare n. 568 del *giornale militare* corrente anno, in seguito ad interpretazione ora data al decreto luogotenenziale n. 1064 delli 11 luglio 1915, che abolisce i cumuli degli stipendi ai militari chiamati alle armi, si fa noto a tutte le amministrazioni dipendenti che per effetto del decreto stesso non deve considerarsi abrogata la disposizione del penultimo comma dell'art. 20 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili e che per conseguenza questi conserveranno lo stipendio civile per i primi due mesi del servizio militare.

I corpi, reparti e servizi, per ciò, sino alla scadenza dei primi due mesi dal giorno in cui gli ufficiali e sottufficiali impiegati dello Stato hanno assunto servizio militare, pagheranno ad essi, se del caso, l'intero stipendio, o l'assegno giornaliero, loro spettante per il grado militare che rivestono, indipendentemente dallo stipendio da impiegato che ricevono dalle amministrazioni civili

Sui titoli di pagamento dovrà essere indicata la data colla quale l'ufficiale o sottufficiale ha preso servizio e la disposizione relativa, chiedendole, se occorre, per quelli trasferiti da altri corpi, al corpo di provenienza.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **585.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Svincolo dei depositi cauzionali a garanzia dell'acquisto di cavalli di servizio per i sottotenenti di cavalleria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 luglio 1915.

Presi i necessari accordi con la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, si avverte che, d'ora in avanti, per lo svincolo dei depositi cauzionali, a garanzia dell'acquisto di un cavallo di servizio per i sottotenenti di cavalleria, dovranno essere osservate le norme qui di seguito riportate:

A) *Casi in cui l'ufficiale ha avuto il cavallo d'agevolezza dall'amministrazione o l'anticipazione in danaro per acquistarlo dal commercio.*

1° Se il deposito cauzionale fu costituito in contanti e se questo sia pari all'importo del debito risultante dal conto rimonta, il consiglio d'amministrazione del corpo presso il quale presta servizio l'ufficiale chiederà all'intendenza di finanza competente che il deposito sia restituito e versato contemporaneamente in tesoreria, con imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata (capitolo 275 per l'esercizio 1915-916) usando, per tale richiesta, la seguente formula:

« Si chiede all'intendenza di finanza di . . . . . che la presente polizza di deposito sia commutata in quietanza di tesoreria a favore del capitolo . . . . . del bilancio dell'entrata per l'esercizio . . . . . per conto del sottotenente . . . . . quale versamento volontario a favore del conto rimonta »; oppure, nel caso che l'importo del deposito fosse superiore al debito risultante dal conto rimonta, con la formula seguente:

« Si chiede all'intendenza di finanza di . . . . . che il deposito risultante dalla presente polizza sia commutato per L. . . . . (importo del debito risultante dal conto rimonta del sottotenente . . . . .) in quietanza di tesoreria a favore del capitolo . . . . . del bilancio dell'entrata per l'esercizio . . . . . per conto del suddetto ufficiale, quale versamento volontario a favore del conto rimonta, e per L. . . . . sia restituito al consiglio di amministrazione sottoscritto ».

Il consiglio provvederà poi a rimettere la somma avuta in restituzione al depositante, contro regolare ricevuta.

2° Se il deposito cauzionale fu costituito mediante titoli, il consiglio d'amministrazione del corpo presso il quale l'ufficiale presta servizio lo inviterà a pagare in contanti l'importo del debito risultante dal conto rimonta, avvertendolo che in caso diverso si dovrebbe provvedere alla conversione in numerario « al prezzo corrente » dei titoli costituenti il deposito per versare il ricavato in tesoreria a favore del bilancio, analogamente a quanto è stabilito nel precedente n. 1.

Se l'ufficiale aderirà all'invito di pagare l'importo del debito, il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito al depositante, seguendo le norme indicate nel successivo n. 5; in caso diverso, il detto consiglio richiederà alla intendenza di finanza competente la conversione dei titoli in numerario ed il contemporaneo versamento in tesoreria, con la seguente formula:

« Si chiede alla intendenza di finanza di . . . . . che il titolo (o i titoli) costituente il deposito di cui alla presente polizza sia convertito in numerario, e che il ricavato sia commutato in quietanza di tesoreria a favore del capitolo . . . . del bilancio della entrata per l'esercizio . . . . . per conto del sottotenente . . . . . quale versamento volontario, a favore del conto rimonta »; oppure, nel caso che l'importo del ricavato della conversione del deposito in numerario fosse superiore al debito, con la formula seguente:

« Si chiede alla intendenza di finanza di . . . . . che il titolo (o i titoli) costituente il deposito di cui alla presente polizza sia convertito in numerario e che il ricavato sia per L. . . . . (importo del debito risultante dal conto rimonta del sottotenente . . . . .) commutato in quietanza di tesoreria a favore del capitolo . . . . . del bilancio della entrata per l'esercizio . . . . . per conto del suddetto ufficiale, quale versamento volontario a favore del conto rimonta ed il residuo sia restituito al consiglio d'amministrazione sottoscritto ».

Il consiglio interessato avrà poi cura, nel caso previsto dalla 1ª formula (versamento di tutto il ricavato dalla conversione del deposito in numerario) di farsi partecipare dalla intendenza di finanza l'importo preciso della somma versata a favore del bilancio, per poterne fare l'accredito esatto al conto dell'ufficiale.

Nel caso previsto dalla 2ª formula il consiglio rimetterà

al depositante, contro regolare ricevuta, la somma residuale avuta in restituzione dall'intendenza.

3° I procedimenti stabiliti dalle precedenti disposizioni dovranno essere seguiti tanto nel caso che gli ufficiali abbiano ricevuto il cavallo d'agevolezza, come nel caso che abbiano ricevuto dalla amministrazione militare l'anticipazione in danaro per l'acquisto dal commercio del primo cavallo di servizio.

B) *Casi in cui l'ufficiale si è provvisto per proprio conto del cavallo acquistandolo dal commercio.*

4° Il consiglio d'amministrazione del corpo presso il quale l'ufficiale presta servizio accerterà, anzitutto, rigorosamente, sotto la sua diretta responsabilità, se il cavallo acquistato dal commercio sia stato interamente pagato.

5° Quando venga a risultare che il cavallo è stato interamente pagato, tanto se il deposito cauzionale sia stato costituito in contanti, come se sia stato costituito mediante titoli, il consiglio d'amministrazione suddetto ne chiederà alla intendenza di finanza competente lo svincolo e la restituzione, dichiarando esplicitamente di esonerare l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti da qualsiasi responsabilità.

Nel caso che il deposito sia stato costituito mediante titoli presso una intendenza di sede in città diversa da quella in cui trovasi il suddetto consiglio, questo dovrà delegare a compiere il ritiro dei titoli un corpo di sede nella stessa città dell'intendenza.

Compiuto il ritiro del deposito, il consiglio provvederà per la restituzione di esso *alla persona che lo costituì*, ritirandone regolare ricevuta.

Qualora il deposito da restituire al depositante sia costituito da titoli ed il depositante non possa presentarsi a ritirarli personalmente presso il corpo che li ha ritirati dall'intendenza, dovrà il corpo stesso invitarlo a chiederne, in iscritto, la spedizione al suo domicilio, a mezzo di lettera raccomandata, esonerando esplicitamente l'amministrazione militare da ogni responsabilità per gli eventuali danni che potessero derivare dalla spedizione medesima.

6° Se dagli accertamenti eseguiti a norma del n. 4 risulterà che il cavallo non è stato pagato (o che non è stato

pagato interamente), il consiglio d'amministrazione del corpo presso il quale si trova l'ufficiale, qualora il deposito sia stato costituito in contanti, ne chiederà lo svincolo e la restituzione, con esonero da ogni responsabilità della Cassa depositi, com'è indicato nel numero precedente, e provvederà poi, con la somma ritirata, a soddisfare *direttamente* il creditore, salvo a riconsegnare al depositante, contro regolare quietanza, la somma che sopravanzasse.

Invece, se il deposito fosse costituito da titoli, il detto consiglio dovrà invitare l'ufficiale a pagare il venditore del cavallo, avvertendolo che, in caso diverso, si dovrà provvedere alla realizzazione del valore dei titoli — al prezzo corrente — per pagare il creditore.

Se l'ufficiale aderirà all'invito di pagare il venditore del cavallo, il deposito sarà svincolato e restituito seguendo le norme di cui al precedente n. 5. Se, invece, non vi aderirà, il consiglio d'amministrazione del corpo presso il quale egli presta servizio, nel chiedere all'intendenza di finanza competente lo svincolo del deposito, a senso del n. 5, chiederà pure alla intendenza stessa di voler effettuare la realizzazione — al prezzo corrente — dei titoli che lo costituiscono, in modo da poter ottenere, anzichè la restituzione dei titoli medesimi, il numerario corrispondente, col quale pagherà *direttamente* il creditore, in conformità di quanto è disposto dal 1° comma del presente numero

C) *Avvertenze comuni per tutti i casi precedentemente previsti.*

7° Tutte le spese relative allo svincolo ed alla restituzione dei depositi cauzionali, alla loro conversione in numerario ed al pagamento dei cavalli ai venditori saranno a carico degli ufficiali interessati.

8° Le richieste di incameramento o di svincolo e restituzione dei depositi cauzionali fatti dai consigli d'amministrazione alle intendenze di finanza a senso delle disposizioni precedenti sono soggette alle norme delle leggi sul bollo e registro, salvo nel caso previsto dalla *prima formula* del precedente n. 1 (commutazione dell'*intero* deposito in quietanza di tesoreria).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **586.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Quote ferratura pei corpi mobilitati.** — (Direzio e generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 luglio 1915.

Il compenso da pagarsi ai maniscalchi militari addetti ai corpi, riparti e servizi in campagna, è fissato, per ogni giornata di presenza quadrupedi, nella seguente misura:

Pei *corpi a cavallo in genere*, lire 0,090.

Per gli *alpini*, l'*artiglieria da montagna* e l'*artiglieria pesante campale*, lire 0,105.

Nel senso suespresso si intende modificato il § 57 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna a datare dal 1° luglio 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **587.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Visite medico-legali a personali dipendenti da amministrazioni civili.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 luglio 1915.

Si è avuta occasione di rilevare che alcune amministrazioni, anche dopo entrato in vigore il nuovo sistema amministrativo e contabile (1° luglio 1911), corrispondono agli ufficiali medici che hanno proceduto a visite medico-legali di individui dipendenti da amministrazioni civili, l'importo degli onorari loro dovuti a senso dei §§ 826 e 827 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale prelevando la somma occorrente dal fondo-scorta e rimanendo in attesa del rimborso da parte delle autorità che richiesero le visite.

A tale riguardo si fa presente che per le spese che l'amministrazione militare sostiene nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, queste debbono anticipare i fondi occorrenti a norma dell'articolo 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e che, in conseguenza, ove tali anticipazioni non vengano effettuate, nessun pagamento, allo scoperto, può esser fatto dall'amministrazione militare, dovendo il fondo-scorta essere impiegato pei soli scopi indicati nell'articolo 104 del regolamento d'amministrazione.

E poichè nessun versamento anticipato viene eseguito per le spese delle visite medico-legali, i corpi dovranno astenersi

dal corrispondere agli ufficiali medici gli onorari di cui trattasi, fino a che non ne abbiano ricevuto direttamente l'importo dalle autorità interessate.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **588.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Requisizioni militari.** — (Gabinetto del Ministro). — 22 luglio 1915.

Nel procedere alle requisizioni stabilite dai Regi decreti 4 marzo 1915, n. 236 e 22 aprile 1915, n. 506 e dal bando militare del 15 giugno 1915 occorre tener conto, innanzi tutto, di quanto è stabilito, nei riguardi degli stranieri, dai trattati in vigore fra l'Italia e i diversi Stati.

A tale proposito conviene rilevare che, in virtù della Convenzione italo-elvetica del 22 luglio 1868, i sudditi della Confederazione Svizzera residenti nel territorio del Regno, al pari degli italiani residenti nella Svizzera, sono esenti da qualsiasi requisizione, eccettuate le somministrazioni di alloggio e i rifornimenti per le truppe di passaggio che siano ugualmente imposti a cittadini e stranieri.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **589.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 22 luglio 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 558 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Agenzia italiana « Pneumatici Michelin », Milano. — L. 100,000 alle famiglie bisognose degli automobilisti feriti o morti in guerra.

Inoltre L. 100,000 da ripartirsi fra gli automobilisti, che conseguiranno ricompense al valor militare.

Infine, sempre a questi ultimi, una medaglia d'oro come ricordo.

Sig. Ideo Ferri, S. Benedetto Po. — L. 100 al primo militare di truppa, nato e domiciliato nel comune di S. Benedetto Po, che verrà fregiato di medaglia al valore militare, durante l'attuale guerra.

Sig. Romano Della Santa (ex sottufficiale del 1° reggimento bersaglieri). — L. 100 al primo soldato del 1° reggimento bersaglieri, che saprà strappare una bandiera austriaca, o sarà decorato di medaglia al valor militare.

Un cittadino italo-americano di origine lucchese — L. 10,000 in parti uguali, al pilota ed all'osservatore di quel dirigibile militare italiano, al quale dalle competenti autorità militari giudicanti verrà assegnata la grande medaglia d'oro dell'Aero-Club d'Italia.

Comitato ascolano di preparazione civile. — L. 1000 da dividersi in quattro premi di L. 250 ciascuno, fra i primi quattro militari del R. esercito e della R. marina, nati e residenti nel comune di Ascoli Piceno, i quali saranno decorati della medaglia d'oro o d'argento al valor militare.

Cav. Alfonso Molinari, maggior generale nella riserva, Napoli. — L. 100 a qualunque dei militari di Morra Irpino, che si renderà meritevole di medaglia al valor militare.

Contessa di Robilant Francesetti. — L. 200 ad ogni soldato, che abbia atterrato un velivolo nemico.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **590.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 luglio 1915.

Si avvertono le autorità militari che sono stati istituiti i sottoindicati comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Verona — divisione provvisoria di Treviso. Tenenza provvisoria di Belluno.

Cambio di denominazione.

La compagnia di Tribunali in Napoli prende il nome di Napoli interna 2ª e, conseguentemente, l'attuale compagnia di Napoli interna prende il nome di Napoli interna 1ª.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **591.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Ristampa dello specchio n. 29. — Caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 luglio 1915.

Colla data giugno 1915 è stato provveduto alla ristampa dello specchio n. 29. — Caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario.

Tale pubblicazione ha carattere riservato e sostituisce lo specchio n. 29 edizione marzo 1915.

I comandi ed uffici che hanno in distribuzione copie del succitato specchio n. 29 *riservato*. — (Caricamento dei depositi centrali di materiale sanitario) edizione marzo 1915 provvederanno alla loro distribuzione sotto la diretta responsabilità dei relativi capi di servizio.

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari curerà la sollecita distribuzione dei nuovi specchi ai comandi ed uffici sottoindicati, nella quantità per ognuno segnata:

Al comando del corpo di stato maggiore . .	Copie N.	6
Ad ognicomando di corpo d'armata territoriale .	» »	1
All'ispettorato di sanità militare.	» »	3
Ad ogni comando di divisione territoriale . .	» »	1
Ad ogni direzione di sanità militare territoriale.	» »	1
Ad ogni ospedale militare principale	» »	1
Alla scuola d'applicazione di sanità militare .	» »	1

Ai servizi mobilitati, agli ospedali militari che hanno in carico i depositi centrali, a quelli che amministrano gli stabilimenti di riserva, alle direzioni di artiglieria che hanno in distribuzione il carreggio per i predetti stabilimenti nonchè alla farmacia centrale, sarà inviato, a cura del Ministero, il numero di copie riconosciute necessarie.

Le copie che sopravanzeranno saranno conservate dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari per eventuali futuri bisogni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **592.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa.) — 23 luglio 1915.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio scorso (circolare n. 370 del c. a.) siano richiamati alle armi per mobilitazione pel giorno *31 luglio 1915* i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria delle classi ed armi indicate nel n. 1 dell'acclusо modello di manifesto (allegato n. 1).

2. Una copia dei manifesti (allegati nn. 1 e 2 alla presente circolare) dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto, o centro di presentazione, o magazzino alpino, almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei richiamati.

3. Tanto la presentazione quanto l'incorporazione dei richiamati avranno luogo secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R esercito*.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Militari non idonei alle fatiche di guerra.** — I richiamati che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del c. a., finchè durerà lo stato di mobilitazione o non siano date nuove disposizioni al riguardo, non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

5. **Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi.** — I militari richiamati, che devono rimanere a prestare servizio nel reggimento o riparto al quale corrisponde il centro di presentazione, vanno senz'altro presi in forza dal reggimento o riparto medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari, anche se siano effettivi di altro corpo.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti ai depositi o centri cui gli individui risultano effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« *Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolari n. 370 e n. 592 del G. M.) e giunto al* . . . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li. . . . . ».

Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62 non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

6. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie o batterie.

7. **Dispense dalla chiamata per ragioni d'impiego.** — In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso, ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55bis del tomo III suddetto.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della let-

tera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 7 della circolare n. 592 del 1915) li . . . .* ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

8. Si raccomanda inoltre ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373).

9. **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

10. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari richiamati potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915

11. **Rendiconto sommario.** — Il *1 agosto p. v.* i comandi dei *centri di mobilitazione principali e secondari* (n. 50 del tomo III) eccettuati quindi i *distretti di complemento*, segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*

— *ufficio del direttore generale*) il numero dei richiamati incorporati, distinto per gradi e per classi, inviando un telegramma espresso così concepito:

« *Classe . . ., incorporati: n. . . . soldati, n. . . . caporali e caporali maggiori e n . . . sottufficiali* ».

Per le armi e corpi che hanno diverse specialità, i militari dovranno anche essere distinti secondo la specialità cui appartengono.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi per mobilitazione:

a) i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, della **classe 1888**, ascritti ai **granatieri**, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, della **classe 1887**, ascritti alla **fanteria di linea** ed agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno;

c) i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, della **classe 1885**, ascritti alla **fanteria di linea** ed appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari;

d) i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, della **classe 1885**, ascritti ai **bersaglieri**, di tutti i distretti del Regno;

e) i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, della **classe 1884**, ascritti all'**artiglieria da campagna** ed all'**artiglieria pesante campale**, di tutti i distretti del Regno;

f) i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, della **classe 1886**, ascritti all'**artiglieria da costa e da fortezza**, di tutti i distretti del Regno;

g) i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, della **classe 1885**, ascritti agli **zappatori del genio** ed ai **pontieri del genio** (*eccettuati i lagunari*), di tutti i distretti del Regno:

h) i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, della **classe 1886**, ascritti ai **telegrafisti del genio**, di tutti i distretti del Regno.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 31 luglio 1915.*

3. I richiamati, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale* se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e, ove occorra, secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

I militari richiamati alle armi hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e delle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Ferrovie Nord-Milano; per la ferrovia Suzzara-Ferrara; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro la semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, i militari produrranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

4. Giunti al corpo, i richiamati riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di L. 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.*

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente dal sindaco l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giornata di viaggio.

5. Quelli tra i richiamati che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano dispensati, a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare, anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono richiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

6. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro.**

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16.50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *correggia da pantaloni* L. 0.80.

7. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

8. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

. . , *addì 24 luglio 1915.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei richiamati, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di

apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1.10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

ALLEGATO n. 2.

COMANDO DEL DEPOSITO DEL . . . . REGGIMENTO ALPINI

Manifesto di chiamata alle armi.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi per mobilitazione i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, della classe 1887, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 31 luglio 1915.*

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alla sede del magazzino del rispettivo battaglione muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne siano provvisti.

Quelli che si trovano nel comune ove è il magazzino al quale sono chiamati, debbono presentarsi direttamente al magazzino stesso. Per il giorno della presentazione essi riceveranno, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti, la indennità di trasferta di lire 2, sempre che si presentino nelle ore antimeridiane del giorno indicato.

Gli altri militari che si trovano in comune diverso da quello ove è il magazzino al quale sono chiamati, si presenteranno al sindaco, che li avvierà a destinazione, munendoli, se devono viaggiare in ferrovia, del prescritto foglio di viaggio e, ove occorrano, anche delle necessarie richieste e delle eventuali anticipazioni.

Giunti al loro magazzino, riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di lire 2, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altro giorno di viaggio. Perderanno però l'indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente, dal sindaco, l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giorno di viaggio.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

Ai predetti magazzini devono pure presentarsi i richiamati alpini che abbiano prestato servizio in questo reggimento, anche se appartengono a mandamenti non stati indicati nel presente manifesto.

4. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi un adeguato **compenso in denaro**.

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* sa-

ranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *correggia da pantaloni* L. 0.80.

5. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gli interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto già pubblicato dai comandi dei distretti militari.

6. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno tosto dichiarati **disertori** coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

7. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti i militari in esso menzionati.*

. . . . . *addì 24 luglio 1915.*

IL COMANDANTE DEL DEPOSITO DEL . . . REGGIMENTO ALPINI.

N. **593**. — TRASPORTI. — **Viaggi di servizio**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 luglio 1915.

Si avvertono le autorità militari che nei certificati di viaggio che sono rilasciati a persone che debbono muovere per ragioni di servizio, deve essere sempre indicato l'itinerario da seguire secondo la via più breve tra la stazione di partenza e quella di destinazione.

Le dette persone dovranno essere avvertite che esse hanno l'obbligo di seguire la accennata via più breve o quella altra *via facoltativa* eventualmente ammessa dall'amministrazione ferroviaria, e che, seguendo invece una via diversa, potranno essere loro fatte pagare dagli agenti ferroviari le relative tasse e sovratasse.

Nulla vieta però che siano nel tempo stesso rilasciati dalle autorità militari gli scontrini per compiere, a tariffa militare ed a spese del titolare di essi, i viaggi per percorsi diversi da quelli sopraindicati.

Si dispone poi che i sottotenenti di complemento di nuova nomina, che raggiungono la destinazione loro assegnata, viaggino in 2ª classe.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **594.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità dei sottotenenti delle varie armi e corpi in servizio attivo permanente pel 1915.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 23 luglio 1915.

In base al § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero a mente dell'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1048 in data 11 luglio c. a., determina che il limite entro il quale devono essere compresi i sottotenenti delle varie armi e corpi in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pel corrente anno 1915, sia portato a tutto marzo 1914.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire, colle norme di cui alla circolare n. 572 del *giornale militare* c. a., al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **595.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Corrispondenza tra enti metropolitani e la colonia libica.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 22 luglio 1915.

In dipendenza di un nuovo ordinamento amministrativo stabilito per la Libia dal Ministero delle colonie, il Ministero stesso avverte che d'ora innanzi la corrispondenza coi depositi speciali della Tripolitania e Cirenaica, dovrà essere indirizzata al *Comando del R. corpo di truppe coloniali* (Tripolitania o Cirenaica) *ufficio di amministrazione*.

Avverte inoltre:

a) che al 1° luglio corrente i magazzini di vestiario ed equipaggiamento della Tripolitania e della Cirenaica, sono passati rispettivamente alla dipendenza delle direzioni di commissariato di Tripoli e Bengasi.

b) che tutti i materiali di artiglieria, del genio e di sanità, sono passati in consegna alle rispettive direzioni, con ge-

stione dei materiali propri delle truppe coloniali separata da quella inerente ai materiali per uso dei riparti metropolitani.

Tanto si partecipa per norma di tutte le autorità militari interessate.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 559, pag. 1512. — Quart'ultima riga — *cancellare la parola* « parte ».

Circolare n. 566, pag. 1517, riga 13. — In alcune dispense venne erroneamente stampato « Il 3° comma del n. 26. ... » *pongasi invece:* « il 3° comma del n. 46 ».

Prezzo della presente dispensa L. 0 25

(128) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1915 — 31 luglio

1915 APRILE 25. - N. 506 — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto n. 554, che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni del sotto capo di stato maggiore dell'esercito . . . . . *Pag.* 1584

1915 GIUGNO 27. - » 597. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 1032, che istituisce la carica di vescovo di campo e fissa, limitatamente al tempo di guerra, la assimilazione a grado militare del personale incaricato dell'assistenza spirituale per l'esercito e per l'armata. . . . . » 1585

» 27. - » 598. — PENSIONI — Decreto luogotenenziale n. 1103, riguardante gli scomparsi nella guerra attuale e gli acconti di pensione privilegiata di guerra . . . . . » 1587

1915 LUGLIO 1. - » 599. — — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1072, col quale si autorizza il capo di stato maggiore dell'esercito e i comandanti delle armate mobilitate, il capo di stato maggiore della marina ed il comandante in capo dell'armata, a concedere immediatamente sul campo medaglie d'argento e di bronzo al valor militare. . . . . » 1590

» 30. - » 600. — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami per la nomina a sottotenente in servizio effettivo permanente nei ruoli di sussistenza e di amministrazione . . . . . » 1592

Alla presente dispensa è annessa una tavola che fa parte della circolare n. 508 c. a.

1915 LUGLIO 30. - N. **601**. — Disposizioni varie. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915 e delle loro famiglie . . . . . Pag. 1593

» 30. - » **602**. — Pubblicazioni militari. — 2ª serie di aggiunte e varianti all'Istruzione sulla pistola automatica mod. 910 . . . . . » 1594

» 30. - » **603**. — Pubblicazioni militari. — Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 obici da 210 . . . » 1595

» 30. - » **604**. — Trasporti. — Abbonamenti ferroviari dei richiamati sotto le armi. . . . . » 1596

» 30. - » **605**. — Trasporti. — Trasporti in caso di mobilitazione e di guerra sulla ferrovia Ferrara-Suzzara . . . . . » 1596

» 30. - » **606**. — Avanzamento. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per vari gradi degli ufficiali in congedo per l'anno 1915 . » 1597

» 30. - » **607**. — Avanzamento. — Stato degli ufficiali — Riassunzione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego . . . . . » 1598

——— Errata-corrige . . . . . » 1598

Circolare N. **596**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto n. 551, che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni, del sotto capo di stato maggiore dell'esercito.** — (Gabinetto del ministro). — 25 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, col quale venne stabilito l'ordine delle precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Visto il Nostro decreto 28 marzo 1915, n. 337, col quale è stata istituita la carica di sotto capo di stato maggiore dell'esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni il sotto capo di stato maggiore dell'esercito, quando abbia l'anzianità che lo assimili di rango ai comandanti di corpo d'armata, è classificato nella categoria IV, prendendo posto immediatamente dopo i tenenti generali comandanti titolari di corpo d'armata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

N. **597.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale n. 1022, che istituisce la carica di vescovo di campo e fissa, limitatamente al tempo di guerra, l'assimilazione a grado militare del personale incaricato dell'assistenza spirituale per l'esercito e per l'armata.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il regolamento di servizio in guerra approvato con R. decreto 10 marzo 1912;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la carica di vescovo di campo. Il vescovo di campo avrà l'alta direzione del servizio spirituale nel R. esercito e nella R. marina ed avrà autorità disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari di terra e di mare.

Art. 2.

Il vescovo di campo, previo accordo con le autorità militari, nominerà tre vicari (uno dei quali al servizio dell'armata) che lo rappresenteranno in località lontane dalla sua sede e provvederanno in suo nome alla risoluzione dei casi urgenti; avrà inoltre a sua disposizione un sacerdote quale coadiutore.

Art. 3.

Limitatamente al tempo di guerra è fissata nel modo seguente l'assimilazione a grado militare del personale incaricato della assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata.

Vescovo di campo	a maggiore generale.
Vicario	a maggiore.
Cappellani capi dell'armata e coadiutore	a capitano.
Cappellano	a tenente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **598.** — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1103, riguardante gli scomparsi nella guerra attuale e gli acconti di pensione privilegiata di guerra.** — (Direzione generale personale civili e affari generali). — 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico suddetto, modificato con R. decreto 21 luglio 1911, n. 886;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa;

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra;

Visto il R. decreto 9 agosto 1912, n. 914, convertito nella legge 22 maggio 1913, n. 484, che estende alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256 sopra citata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, per le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa, già estese alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca con la legge 22 mag-

gio 1913, n. 484, sono applicabili anche alle famiglie dei presunti morti nella guerra attuale.

Art. 2.

La dichiarazione d'irreperibilità, di cui all'art. 2 della legge 2 luglio 1896, n. 256, dovrà essere redatta non appena trascorsi due mesi dalla scomparsa del militare, o dell'assimilato, e dovrà essere trasmessa, a cura della competente autorità, al sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati.

Art. 3.

È data facoltà al ministro del tesoro di concedere alle vedove ed agli orfani minorenni dei militari e degli appartenenti ai corpi ed ai servizi ausiliari, di cui all'art. 5 della legge 23 giugno 1912, n. 667, morti in combattimento od in conseguenza delle ferite riportate, un acconto mensile sulla pensione privilegiata, che si presume possa competere, per una durata non superiore a mesi dodici, salvo eccezionale proroga in caso di giustificati motivi, riconosciuti dall'amministrazione.

Tali acconti non potranno eccedere i quattro quinti della pensione presumibilmente dovuta.

Art. 4.

Le domande per ottenere l'acconto di pensione potranno essere redatte in carta libera, e dovranno essere dirette al Ministero del tesoro.

La domanda dovrà indicare il luogo dove il pagamento sarà da effettuarsi, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° atto di morte del militare o dell'assimilato, rilasciato in carta libera dal sindaco, accompagnato dalla originale partecipazione della competente autorità, in ordine all'avvenuta morte del militare.

Tengono luogo dell'atto di morte e della partecipazione suddetti le dichiarazioni rilasciate dagli incaricati delle funzioni di ufficiale dello stato civile in campagna, ai sensi dell'articolo 398 del codice civile, e le dichiarazioni di irreperibilità, quando si tratti di scomparsi;

2° atto di notorietà, pure in carta libera, rilasciato da sindaco, secondo le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe, per quanto da essi possa desumersi, e sull'attestazione di tre testimoni, da cui si rilevi:

Per le vedove:

a) il grado o la qualità rivestiti dal defunto;

b) che la morte di costui avvenne in combattimento, o in conseguenza di ferite riportate sulla zona di guerra; ovvero che la sua scomparsa fu rilevata dopo un fatto d'armi;

c) che la richiedente era moglie legittima di lui;

d) se fu, o meno, pronunciata contro la istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo e, quando fosse stata pronunciata, se la sentenza stessa fu resa definitiva;

e) lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, se la vedova conviva o meno coi figli, la data di nascita di ogni singola persona, e, per ogni figlia, se sia nubile o maritata;

Per gli orfani:

a) il grado, o la qualità rivestiti dal padre;

b) la circostanza della morte o della scomparsa come sopra;

c) che essi erano figli legittimi, o legittimati dal defunto in virtù di decreto reale;

d) lo stato di famiglia, con le stesse indicazioni che si richiedono per le vedove.

Art. 5.

Al pagamento degli acconti sulle pensioni privilegiate provvederà il Ministero del tesoro, a mezzo delle sezioni di regia tesoreria nei capiluoghi di provincia, e degli uffici postali negli altri comuni.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.
DANEO.

N. **599.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1072, col quale si autorizzano il capo di stato maggiore dell'esercito ed i comandanti delle armate mobilitate, il capo di stato maggiore della marina ed il comandante in capo dell'armata, a concedere immediatamente sul campo medaglie d'argento e di bronzo al valor militare.** — (Segretariato generale). — 1 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia in oro ed in argento al valor militare;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100 (serie 3ª) per l'istituzione della medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 753, col quale furono apportate modificazioni al suddetto R. viglietto;

Ritenuta la opportunità, nella presente guerra, di dar modo di premiare in alcuni casi immediatamente sul campo, con medaglia d'argento e di bronzo al valor militare, gli atti più distinti di coraggio e di bravura;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra, il capo di stato maggiore dell'esercito ed i comandanti delle armate mobilitate, il capo di stato maggiore della marina ed il comandante in capo dell'armata, sono autorizzati a concedere immediatamente sul campo, ove lo giudichino opportuno, medaglie d'argento e di bronzo al valor militare, rispettivamente agli ufficiali ed uomini di truppa del R. esercito ed agli ufficiali di marina e militari del corpo reali equipaggi, che si siano particolarmente distinti in operazioni di guerra, per atti di spiccato coraggio.

Art. 2.

La concessione, sul campo, della medaglia di argento al valor militare sarà limitata ai casi previsti nell'elenco che fa seguito al R. viglietto 26 marzo 1833 ed ai casi che hanno con quelli stretta e sostanziale analogia ed in cui tutte le circostanze risultino chiare ed appoggiate a prove e testimonianze irrefutabili.

Art. 3.

Per ogni concessione fatta sul campo, tanto da Noi in persona, quanto dai generali ed ammiragli come sopra autorizzati, il capo di stato maggiore dell'esercito od il capo di stato maggiore della marina, a seconda che trattisi di personale del R. esercito o della R marina, si procureranno e trasmetteranno ai competenti ministri della guerra o della marina un rapporto, ben circostanziato e documentato, con la motivazione ed i dati prescritti, affinchè le concessioni stesse siano senz'altro formalmente sanzionate con Nostro decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Gran Quartiere Generale, addì 1 luglio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

ZUPELLI.
VIALE.

N. **600.** — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esami per la nomina a sottotenente in servizio effettivo permanente nei ruoli di sussistenza e di amministrazione.** (Direzione generale personale ufficiali). — 30 luglio 1915.

1. Nel mese di settembre venturo, e nei giorni che il Ministero si riserva di stabilire, avrà luogo l'esame per l'accertamento dell'idoneità alla nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio effettivo permanente dei sottotenenti di complemento e dei marescialli ammessi all'esperimento rispettivamente con le determinazioni inserite nelle dispense 7ª e 10ª del *bollettino ufficiale* e nelle dispense 9 e 14 (circolari 97 e 142) del *giornale militare* c. a.

2. Gli specchi di proposta di ammissibilità all'esame ed il rapporto informativo sull'esperimento compiuto dai concorrenti di cui alle circolari 4 e 19 del corrente anno, dovranno dai comandi dei corpi ed uffici interessati essere inviati al Ministero (Direzione generale personale ufficiali — Divisione 2ª — Sezione 3ª) non più tardi del 31 agosto prossimo venturo.

3. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero su proposta dell'ispettorato dei servizi di commissariato. Ad essa il Ministero trasmetterà le carte personali, gli specchi di proposta, i rapporti informativi dei candidati e due distinti elenchi degli aspiranti a sottotenente di sussistenza e di amministrazione.

4. Per i sottotenenti di sussistenza (sottotenenti commissari e di sussistenza di complemento e marescialli delle compagnie di sussistenza) l'esame consisterà nello svolgimento di un tema sul servizio esecutivo di sussistenza in pace e in guerra; per i sottotenenti di amministrazione (sottotenenti di complemento dei corpi amministrativi e marescialli delle varie armi) nello svolgimento di un tema sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, secondo i programmi indicati rispettivamente nelle circolari 4 e 62 del *giornale militare* c. a.

5. Il tema fissato dal Ministero, su proposta dell'ispettorato dei servizi di commissariato per i sottotenenti di sussistenza, e del colonnello d'amministrazione per i sottotenenti d'amministrazione, verrà svolto nel giorno che sarà stabilito, dalle ore 9 alle 14, presso i comandi di divisione nel cui territorio risiedono i candidati, sotto la sorveglianza di apposita commissione di vigilanza nominata dal comandante della divisione.

Essa nel giorno e ora stabiliti, aprirà il piego, detterà il tema e si assicurerà che i candidati lo svolgano senza l'aiuto di leggi, regolamenti, pubblicazioni od appunti.

Su ciascuno dei temi svolti, sarà segnata l'ora della presentazione. I temi svolti verranno, in piego chiuso e suggellato, consegnati, insieme ad un verbale delle operazioni compiute, al comando della divisione, dal quale verranno trasmessi, in altro piego raccomandato, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali — Divisione 2ª — Sezione 3ª), affinchè siano rimessi al presidente della commissione esaminatrice. Questa, sulla base dei temi svolti dai candidati e degli altri elementi di giudizio: note caratteristiche, rapporto informativo sull'esperimento compiuto, ecc., farà, per ciascun candidato, due distinte votazioni; la prima per sì e per no, che determinerà l'idoneità o la non idoneità del candidato, e la seconda per punti di merito, assegnando punti da 10 a 20 ai candidati dichiarati idonei. Il punto medio di merito risulterà dalla somma dei punti divisa per il numero dei votanti.

6. Ultimati i lavori, il presidente della commissione trasmetterà al Ministero una relazione sull'andamento degli esami; ad essa unirà uno specchio firmato dai votanti, nel quale sarà indicata la votazione riportata da ciascun candidato in base alla quale dovrà stabilirsi la graduatoria.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **601.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 30 luglio 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 589 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Società mutuo soccorso Esercito Italiano fra militari in congedo — Genova. – Una medaglia d'oro rispettivamente al primo socio, appartenente all'esercito, e al primo socio, appartenente alla marina, che si rendano meritevoli di medaglia al valore militare.

Un ufficiale generale che desidera conservare l'anonimo. — L. 500 al militare di truppa — di fanteria, cavalleria, ar-

tiglieria o genio — che sarà decorato della medaglia d'oro al valor militare e sia da S. E. il Ministro ritenuto il più meritevole dei decorati.

Inoltre L. 500, complessivamente, ai primi cinque uomini di truppa del reggimento « Genova cavalleria », che conseguiranno una medaglia al valore.

Infine L. 10.000 al reggimento « Genova cavalleria », qualora ottenga una nuova medaglia d'oro al valor militare.

Signora Isabella Witeley, Siena. — L. 500 al primo soldato della provincia di Siena, che, nell'attuale nostra guerra, meriterà la medaglia d'oro o d'argento al valor militare.

Società tiro a segno nazionale di Ragusa. — L. 100, più una medaglia d'oro, al primo soldato dell'Italia, il quale pianterà su Trieste il tricolore italiano.

Un ignoto oblatore. — L. 5000 da distribuirsi fra le vedove, bisognose e con figli, degli alpini, caduti in guerra o in conseguenza delle ferite riportate, dal 24 maggio al 30 giugno 1915.

Comm. Enea Cavalieri. — L. 2000 da distribuirsi fra le vedove, bisognose e con figli, dei bersaglieri, caduti in guerra o in conseguenza delle ferite riportate, in un periodo di tempo che permetta di asseguare a ciascuna famiglia povera di quei caduti almeno L. 100.

Reduci del 19° reggimento fanteria. — Una medaglia d'oro ed una pergamena al valoroso — soldato, caporale o caporal maggiore — del 19° reggimento fanteria, che meglio si comporti nell'attuale guerra.

Un oblatore che desidera conservare l'anonimo. — L. 10.000 per cinque premi di L. 2000 ciascuno, da assegnarsi alle cinque scuole di volontari aviatori, per quel volontario di ciascuna scuola, che primo avrà conseguito il brevetto militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **602**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulla pistola automatica mod. 910.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 luglio 1915

È stato pubblicato il suddetto fascicolo di aggiunte e varianti. I comandi, corpi ed uffici interessati richiederanno all'ufficio

d'amministrazione di personali militari vari, il numero di copie loro occorrenti, in relazione al numero di copie dell'istruzione relativa che posseggono.

Il prezzo del presente fascicolo è di L. 0,05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **603**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 obici da 210.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 luglio 1915.

È stato pubblicato il fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 obici da 210 (su affusti d'assedio per cannoni da 149 A ed obici da 210 muniti di rotaia a cingolo).

Esso sostituisce il corrispondente fascicolo nella parte IV della « Istruzione (riservata) sui traini e trasporti delle batterie di medio calibro ».

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ne effettuerà la distribuzione nel modo sottoindicato:

Comando artiglieria da fortezza	copie n.	2
Comando reggimento artiglieria da fortezza . . .	»	3
Comando di gruppo artiglieria da fortezza . .	»	2
Direzione artiglieria	»	1
Sezione staccata d'artiglieria	»	1
Direzione artiglieria Piacenza	»	85
Direzione artiglieria Alessandria	»	7
Direzione artiglieria Mantova	»	2
Direzione artiglieria Verona	»	8
Direzione artiglieria Venezia.	»	10

I reggimenti d'artiglieria da fortezza richiederanno inoltre al predetto ufficio le copie loro occorrenti per le compagnie dipendenti, in ragione di 2 esemplari di ogni fascicolo per ciascun comando di compagnia.

Prezzo di ogni esemplare L. 0,40.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **604.** — TRASPORTI. — **Abbonamenti ferroviari dei richiamati sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 luglio 1915.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato ha rilevato che, a rigore, la sospensione del termine degli abbonamenti ferroviari di cui alle circolari 346 e 410, inserte nel *giornale militare* del corrente anno, dovrebbe decorrere dal giorno in cui essa abbia la materiale certezza che l'abbonato non ha potuto più usufruire del biglietto d'abbonamento, cioè dal giorno in cui il biglietto sia stato restituito.

Ma poichè è avvenuto ed avviene che questo venga restituito dopo parecchi giorni da quello in cui l'abbonato si è trovato nella assoluta impossibilità di servirsene, la predetta direzione ha manifestato di voler consentire che la decorrenza della concessa sospensione si inizi, anzichè dal giorno della materiale restituzione del biglietto, da quello dell'assunzione o riassunzione del servizio militare, sempre che sia dall'interessato prodotta una dichiarazione da cui risulti che egli, dal detto giorno, non avendo avuto licenze, ed essendosi allontanato dal corpo a cui appartiene, si è trovato nell'assoluta impossibilità di usufruire dell'abbonamento.

Data l'importanza della determinazione, poichè il ritardo di qualche giorno nella restituzione del biglietto potrebbe portare di conseguenza la perdita anche di un mese e più nel godimento del biglietto, le autorità militari sono senz'altro autorizzate a rilasciare siffatta dichiarazione non appena richiesta dagli interessati, ai quali dovrà essere data notizia di quanto precede. Anzi si soggiungerà loro che per quelli che non produrranno la detta dichiarazione, la decorrenza della concessione si inizierà dal giorno in cui il libretto d'abbonamento sarà effettivamente restituito all'amministrazione ferroviaria.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **605.** — TRASPORTI. — **Trasporti in caso di mobilitazione e di guerra sulla ferrovia Ferrara-Suzzara.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 luglio 1915.

Dal 1° agosto p. v. la società esercente la ferrovia Ferrara-Suzzara è da comprendere nel novero di quelle sulle quali,

in caso di mobilitazione e di guerra, i trasporti hanno bensì luogo *in conto corrente*, ma su produzione dei documenti di viaggio *di color rosa*, di cui al § 122 del *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno*, quale fu modificato con la 2ª appendice.

Il Ministero si riserva di apportare, nei consueti modi, la correlativa variante al § 121 *bis* del regolamento medesimo, nel quale, intanto, le autorità militari cancelleranno le parole « *infine sulla ferrovia Ferrara-Suzzara* ». Uguale modificazione dovrà apportarsi al n. 46 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari ai distretti ed ai corpi*, modificata con l'appendice dello scorso febbraio, nonchè alle altre pubblicazioni militari nelle quali era fatta menzione dello speciale regime stabilito pei trasporti da compiersi sulla detta ferrovia nel periodo della mobilitazione e della guerra.

Pei trasporti *in servizio interno* della detta ferrovia i militari dovranno essere muniti, oltre che del foglio di viaggio, della richiesta Mod. *B* (o *C* parte I) *di color rosa*. Per quelli *in servizio cumulativo* con le ferrovie di cui al citato § 121 *bis* o *in transito* sulla Ferrara-Suzzara per raggiungere stazioni di dette ferrovie, il documento *di color rosa* dovrà emettersi pel solo percorso della ferrovia medesima, e sul foglio o certificato di viaggio dovrà essere ben specificato l'itinerario da seguire e la determinante del viaggio, affinchè possa, se del caso, tener luogo del biglietto a forma del § 120 del citato regolamento.

I comandi dei distretti di Mantova e Ferrara comunicheranno copia della presente ai sindaci dei comuni interessati, affinchè ne abbiano norma nel rilasciare i documenti di viaggio ai loro amministrati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **606.** — AVANZAMENTO. **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento pei vari gradi degli ufficiali in congedo, per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 luglio 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti entro i quali devono essere compresi gli ufficiali

dei gradi sottoindicati, delle varie categorie degli ufficiali in congedo, per essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1915, siano i seguenti:

Maggiori	»	1910
Capitani	»	1905
Tenenti.	»	1907
Sottotenenti	»	1911

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero al più presto possibile. (Direzione generale personale ufficiali).

Il Ministro — ZUPELLI

N. **607.** — AVANZAMENTO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Riassunzione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari, eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 luglio 1915.

Con riferimento alla circolare n. 569 corrente anno (disposizioni esecutive) per quanto riguarda la data utile di presentazione delle domande per la riammissione in servizio degli ufficiali dimissionari, eliminati dai ruoli o revocati dall'impiego, il Ministero fa presente che la data del 25 agosto si riferisce al giorno fino al quale le domande stesse possono essere presentate ai comandi di distretto, e non al giorno d'arrivo a questo Ministero.

Per i residenti all'estero tale data si riferisce al giorno ultimo nel quale la domanda può essere spedita.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 581, pag. 1559, nell'art. 3 lettera *b*), *in luogo di* « lettere *a*) ed *h*) » *mettere* « lettere *a*) ad *h*) ».

Prezzo della presente dispensa L. **0.10**

(133) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DI PENSA 49ª — 1915 — 7 agosto

1915 MAGGIO 21. — N. 608. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 748 circa la sospensione di prescrizioni, termini e decadenze, e circa la legalizzazione di atti e redazione di procure per i militari e funzionari addetti all'armata di terra e di mare, durante la guerra . . . . . Pag. 1601

1915 GIUGNO 20. — » 609. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 887, contenente norme relative alla diffusione di notizie durante la guerra » 1603

» 27. — » 610. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto luogotenenziale n. 986, col quale vengono prorogate fino al 31 dicembre 1915, le disposizioni del R. decreto 28 marzo 1915, n. 313, vietante la pubblicazione di notizie relative alle materie indicate ai n. 1, 2, 3 e 4 del R. decreto stesso . . . . . » 1605

1915 LUGLIO 8. — » 611. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto luogotenenziale n. 1118, col quale viene esteso alle colonie il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 986, che proroga al 31 dicembre 1915 le disposizioni vietanti la pubblicazione di notizie militari. . . . . » 1606

» 25. — » 612. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — Decreto luogotenenziale n. 1162, riguardante il riconoscimento provvisorio dei gradi del personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana . . . . . » 1607

» 29. — » 613. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento dei compensi per il recapito delle cartoline-precetto ai richiamati. . . . . » 1609

1915 AGOSTO 1°. — » 614. — DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto ministeriale col quale si coordina l'azione dell'autorità sanitaria civile e militare con quella dei comitati locali di organizzazione civile, relativa all'assistenza ospidaliera dei militari fuori della zona di guerra . . . . . » 1610

REGGIMENTO FA
COMANDO DEL DEPOS

1945 AGOSTO 1° - N. **615**. — EQUIPAGGIAMENTO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 1165, recante provvedimenti intesi ad assicurare, durante lo stato di guerra, il rifornimento delle calzature all'esercito e all'armata . . . . . *Pag.* 1615

6. - » **616**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che apporta variazioni, per la durata della guerra, allo scompartimento in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici dell'Amministrazione centrale . . . . . » 1617

6. - » **617**. — CAVALLI. — Spese di trasporto dei cavalli di agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti . . . . . » 1621

6. - » **618**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . . . . . » 1622

6. - » **619**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata in servizio dei sottufficiali del 6 reggimento genio che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi . . . . . » 1633

6. - » **620**. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure per militari feriti o ammalati in guerra, negli stabilimenti termali di Salsomaggiore . . . . . » 1634

6. - » **621**. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure kinesiterapiche . » 1624

6. - » **622**. — TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio ai geometri, disegnatori ed assistenti d'arte muraria in servizio, quali straordinari, nell'amministrazione militare. . . . . » 1626

6. - » **623**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Indennità eventuali del R. esercito (Pubblicazione n. 165) . » 1627

6. - » **624**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice al fascicolo II della Istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza. — Norme provvisorie per la formazione degli specialisti. (Pubblicazione n. 164) . . . . . » 1632

6. - » **625**. — AVANZAMENTO — Commissione di scrutinio per l'esame delle domande per la riassunzione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari, ufficiali eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego . . . . . » 1633

AVVISO. . . . . » 1633

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1634

CIRCOLARE N. **608.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 718, circa la sospensione di prescrizioni, termini e decadenze, e circa la legalizzazione di atti e redazione di procure per i militari e funzionari addetti all'armata di terra e di mare, durante la guerra.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo, in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia, di concerto coi ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal giorno della dichiarazione di guerra fino a quello in cui la guerra sarà finita e pubblicata la pace, contro i militari in attività di servizio, gli impiegati presso l'esercito e l'armata navale o contro qualunque altra persona, che si trovi per ragione di servizio al seguito dell'esercito o dell'armata navale, sono sospesi fino a tutto il sessantesimo giorno successivo a quello in cui la pace sarà pubblicata.

I termini rimasti sospesi ripiglieranno il loro corso contro i militari o le persone anzidette, per i quali sia cessato, durante la guerra, il servizio militare per congedo o per altra causa; ma il loro compimento non avrà luogo prima del sessantesimo giorno successivo alla cessazione del servizio medesimo.

Art. 2.

Oltre quanto è disposto negli articoli 791 e seguenti del codice civile e nel paragrafo 15, n. 217 del R. decreto 2 luglio 1903, n. 341, pei servizi di commissariato in tempo di guerra, combinato con la legge 9 aprile 1855, ogni ufficiale, durante la guerra, può in caso di urgenza, e a tutti gli effetti di legge, autenticare le firme di militari o di altre persone, addette al servizio dell'esercito o dell'armata navale, che si trovino sotto il suo comando, e può del pari redigere procure nell'interesse delle suddette persone o riceverne dichiarazioni.

Qualsiasi atto, redatto nel modo anzidetto, è esente da tassa di bollo, dalla tassa di legalizzazione delle firme e non è soggetto a registrazione entro termine fisso.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
VIALE.
DANEO.

N. **609.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 885 contenente norme relative alla diffusione di notizie durante la guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Letta la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia, di concerto col ministro dell'interno;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, comunicando con più persone, riunite o anche separate, dà sulla difesa dello Stato, o sulle operazioni militari, notizie diverse da quelle che sono portate a conoscenza del pubblico dal governo o dagli alti comandi dell'esercito o dell'armata, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a mille.

Se il delitto sia commesso col fine di turbare la pubblica tranquillità, o di danneggiare altrimenti pubblici interessi, la pena è della reclusione da due mesi a due anni, e della multa da lire cinquecento a lire tremila.

Art. 2.

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'art. 1, comunicando con più persone riunite o anche separate, dà sull'ordine pubblico, sull'economia nazionale, o su altri fatti di pubblico interesse, notizie non conformi a verità, per le quali possa essere turbata la tranquillità pubblica, o altrimenti danneg-

giati pubblici interessi, è punito con la detenzione sino a sei mesi, o con la multa da lire cento a lire mille.

Se il delitto sia commesso col fine di nuocere alla pubblica tranquillità o ai pubblici interessi, la pena è della reclusione da due mesi a due anni, e della multa da lire cinquecento a lire tremila.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti non riguardano le notizie contenute nelle pubblicazioni periodiche, in quanto per queste siano state osservate le norme del R. decreto 23 maggio 1915, n. 675, recante disposizioni per la stampa e l'autorità politica non si sia avvalsa della facoltà di sequestro, ferme per altro restando le disposizioni del detto R. decreto nonchè di quello 28 marzo 1915, n 313, e della legge 21 marzo 1915, n. 273, sulla difesa economica e militare dello Stato.

Art. 4

Per i delitti preveduti nel presente decreto gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza di commetterli, a norma dell'art 303 del codice di procedura penale.

Il giudice può spedire mandato di cattura.

Art. 5

Il presente decreto avrà efficacia durante la guerra ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ORLANDO.

N. **610.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto luogotenenziale n. 986, col quale vengono prorogate fino al 31 dicembre 1915. le disposizioni del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 313, vietante la pubblicazione di notizie relative alle materie indicate ai nn. 1, 2, 3 e 4 del Regio decreto stesso.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 della legge 21 marzo 1915, n. 273, recante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Ritenuta la necessità di limitare temporaneamente la pubblicazione con qualsiasi mezzo di notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato;

Udite il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 28 marzo 1915, n. 313, vietante la pubblicazione con qualsiasi mezzo di notizie relative alle materie indicate nei numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo unico del decreto stesso sono prorogate fino al 31 dicembre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **611.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto luogotenenziale n. 1118, col quale viene esteso alle colonie il decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 986, che proroga al 31 dicembre 1915 le disposizioni vietanti la pubblicazione di notizie militari.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 8 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 28 marzo 1915, n. 314 e n. 315, che estendono alle colonie rispettivamente la legge 21 marzo 1915, n. 273, ed il R. decreto 28 marzo 1915, n. 313, vietante la pubblicazione di notizie d'indole militare;

Visto il Nostro decreto 27 giugno 1915, n. 986, che proroga al 31 dicembre 1915 le disposizioni del predetto R. decreto in data 28 marzo 1915, n. 313;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È esteso alle colonie il Nostro decreto 27 giugno 1915, numero 986, col quale vengono prorogate fino al 31 dicembre 1915 le disposizioni del R. decreto 28 marzo 1915, n. 313, che vieta di pubblicare con qualsiasi mezzo notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1915

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
MARTINI.

N. **612.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — **Decreto luogotenenziale n. 1162, riguardante il riconoscimento provvisorio dei gradi del personale dell'Associazione della Croce Rossa italiana.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

In virtù delle facoltà conferite al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n 671;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n 867;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuziene della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª), portante provvedimenti relativi alla Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª, parte supplementare), che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1911, che approva lo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in condizioni speciali, approvato col R. decreto 13 aprile 1911, n. 374;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

All'articolo 1 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, è sostituito il seguente:

« In caso di guerra e di mobilitazione totale o parziale dell'esercito o dell'armata, e limitatamente al detto periodo, gli inscritti al personale di ruolo mobile e territoriale della Associazione italiana della Croce Rossa, chiamati in servizio, sono considerati militari e sono soggetti, in ragione del grado, cui a norma dei regolamenti si trovano equiparati, alla disciplina militare, sia nei rapporti tra loro, sia reciprocamente nei rapporti con i militari del R. esercito e della R. marina.

Ai mancanti alle chiamate vengono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del R. esercito e della R. marina ».

Art. 2.

All'articolo 2 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719, è sostituito il seguente:

« Il governo del Re è autorizzato a riconoscere i gradi che il personale riveste nella Associazione al momento della chiamata in servizio (non oltre quello di maggiore) e quelli rivestiti dai delegati generali e dai delegati presso le armate.

Il riconoscimento del grado sarà concesso anche agli ispettori amministrativi di 1ª classe (tenenti colonnelli) della Croce Rossa, destinati, come direttori, ai treni ospedale dell'Associazione, prima della data del presente decreto.

Il grado è provvisorio e verrà dato individualmente, volta per volta, al personale ed ai delegati suddetti chiamati in servizio, dalla data della assunzione e per la durata del servizio stesso ».

Art. 3.

Per l'applicazione dei suaccennati articoli si osserveranno le norme stabilite nel regolamento approvato dai ministri

della guerra e della marina in data 11 giugno 1915, per l'esecuzione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI
VIALE.

N. **613.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento dei compensi per il recapito delle cartoline-precetto ai richiamati.** — (Direzione generale se vizi logistici ed amministrativi). — 29 luglio 1915.

Si avvertono le autorità militari che, per accordi intervenuti fra le amministrazioni militare e postale, i compensi dovuti agli agenti postali per il recapito delle cartoline-precetto ai militari richiamati alle armi, vengono imputati ad apposito fondo messo dal Ministero della guerra a disposizione di quello delle poste e dei telegrafi.

Conseguentemente i corpi si asterranno dal pagare agli uffici postali qualunque compenso per questo servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **614.** — DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto ministeriale col quale si coordina l'azione dell'autorità sanitaria civile e militare con quella dei comitati locali di organizzazione civile relativa all'assistenza ospedaliera dei militari fuori della zona di guerra.** — (Segretariato generale). — 1° agosto 1915.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

ED

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Ritenuta la necessità di coordinare all'azione dell'autorità sanitaria, civile e militare, quella dei comitati locali di organizzazione civile, per quanto ha tratto alla assistenza ospedaliera dei militari, fuori la zona delle operazioni di guerra;

DECRETANO:

Art. 1.

Sono istituiti 8 comitati sanitari regionali, nelle sedi e per le circoscrizioni indicate nell'art. 2, con incarico di coordinare all'azione dell'autorità sanitaria, civile e militare, quella dei comitati locali di organizzazione civile, per quanto concerne l'impianto, la destinazione e il funzionamento di ospedali e di ricoveri per militari infermi, o feriti, o convalescenti.

Art. 2.

I comitati regionali sono composti nel modo seguente:

1° COMITATO.

I. — Carle prof. Antonio, direttore della clinica chirurgica dell'università di Torino, *presidente*.

II. — Direttore di sanità del corpo d'armata di Torino o di Alessandria.
III. — Inghilleri dott. Francesco, ispettore generale medico del Ministero dell'interno.

Il 1° comitato ha sede a Torino, ed ha competenza pel territorio dei corpi di armata di Torino e di Alessandria.

2° COMITATO.

I. — Novaro prof. Giacomo Filippo, direttore della clinica chirurgica dell'università di Genova, *presidente*.
II. — Direttore di sanità del corpo d'armata di Genova,
III. — Canalis prof. Pietro, medico provinciale.

Il 2° comitato ha sede a Genova, ed ha competenza pel territorio del corpo d'armata di Genova.

3° COMITATO.

I. — Tansini prof. Iginio, direttore della clinica chirurgica dell'università di Pavia, *presidente*.
II. — Direttore di sanità del corpo d'armata di Milano.
III. — Pampana dott. Igino, medico provinciale di Milano.

Il 3° comitato ha sede a Milano, ed ha competenza pel territorio del corpo d'armata di Milano.

4° COMITATO.

I. — Bassini prof. Edoardo, direttore della clinica chirurgica dell'università di Padova, *presidente*.
II. — Direttore di sanità del corpo d'armata di Verona.
III. — Marzolo dott. Girolamo, medico provinciale di Padova.

Il 4° comitato ha sede a Padova, ed ha competenza pel territorio del corpo d'armata di Verona.

5° COMITATO.

I. — Ruggi prof. Giuseppe, direttore della clinica chirurgica dell'università di Bologna, *presidente*.
II. — Direttore di sanità del corpo d'armata di Bologna.
III. — Jatta prof. Mauro, ispettore generale batteriologo del Ministero dell'interno.

Il 5° comitato ha sede a Bologna, ed ha competenza pel territorio del corpo d'armata di Bologna.

6° COMITATO.

I. — Burci prof. Enrico, direttore dell'istituto di clinica chirurgica di Firenze, *presidente*.
II. — Direttore di sanità del corpo d'armata di Firenze.
III. — Pavone dott. Angelo, ispettore medico compartimentale del Ministero dell'interno.

Il 6° comitato ha sede a Firenze, ed ha competenza pel territorio del corpo d'armata di Firenze.

7° COMITATO.

I. — Durante prof. Francesco, direttore della clinica chirurgica dell'università di Roma, *presidente*.
II. — Direttore di sanità del corpo d'armata di Ancona o di Roma.
III. — Ravicini dott. Serafino, ispettore generale medico del Ministero dell'interno.

Il 7° comitato ha sede a Roma ed ha competenza pel territorio dei corpi d'armata di Ancona e di Roma.

8° COMITATO.

I. — Pascale prof. Giovanni, direttore della clinica chirurgica dell'università di Napoli, *presidente*.
II. — Direttore di sanità del corpo d'armata di Napoli o di Bari o di Palermo.

III. — Falleroni dott. Domenico, ispettore medico compartimentale del Ministero dell'interno.

L'8° comitato ha sede a Napoli ed ha competenza pel territorio dei corpi d'armata di Napoli, Bari e Palermo.

Art. 3.

I direttori di sanità di corpo d'armata fanno parte dei comitati regionali e prendono parte ai lavori di essi solo per i provvedimenti che interessano il territorio del corpo di armata di loro giurisdizione.

Art. 4.

I comitati regionali sono assistiti da un ufficiale medico con le funzioni di segretario, designato dal comando di corpo d'armata, ove il comitato ha sede.

Art. 5.

Il ministro della guerra surroga con decreto i membri dei comitati regionali in caso di rinuncia, impedimento o vacanza.

Art. 6.

I comitati regionali hanno facoltà di eseguire accertamenti sopraluogo; di mettersi in rapporto con enti locali aventi finalità, dirette o indirette, di assistenza sanitaria, e coi comitati di organizzazione civile; e di fare ai comandi di corpo d'armata territoriali le proposte che ritengano necessarie pel coordinamento di cui all'articolo 1.

Le proposte di provvedimenti, che esorbitino dalla competenza dei comandi di corpo d'armata territoriali od ai quali i medesimi non possano far fronte coi mezzi di cui dispongono, vengono da essi segnalate al ministro della guerra.

Art. 7.

L'azione di coordinamento, che spetta ai comitati, non esonera le autorità territoriali, militari e civili, dall'adempiere le mansioni ad esse affidate dalle norme vigenti.

Art. 8.

Alla spesa pel funzionamento dei comitati regionali si provvederà coi fondi del cap. 101 *ter* del bilancio del Ministero della guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1915.

Il Presidente del Consiglio
Ministro dell'interno
SALANDRA.

Il Ministro della guerra
ZUPELLI.

N. **615.** — EQUIPAGGIAMENTO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale n. 1165, recante provvedimenti intesi ad assicurare, durante lo stato di guerra, il rifornimento delle calzature all'esercito e all'armata.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 1° agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915 n. 275;
Visto il R. decreto 22 aprile 1915 n. 506;
Visto il R. decreto 25 aprile 1915 n. 565;
Visto il R. decreto 26 giugno 1915 n. 993;
Attesa la necessità di assicurare durante lo stato di guerra il rifornimento delle calzature occorrenti all'esercito ed all'armata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri della grazia e giustizia e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stabilimenti per la concia delle pelli bovine e gli stabilimenti per la fabbricazione degli estratti concianti hanno l'obbligo d'intensificare, sino al massimo consentito dalla potenzialità degli stabilimenti stessi, le rispettive produzioni, che devono destinare interamente ai bisogni dell'amministrazione militare. Essi non possono impiegare le loro merci ad usi diversi senza l'autorizzazione dell'amministrazione medesima.

Lo stesso obbligo incombe ai calzaturifici che siano comunque ritenuti in grado di provvedere alla fabbricazione di calzature militari.

In caso di omessa, o incompleta, o falsa denuncia sulla potenzialità degli stabilimenti o sulla effettiva produzione, come pure nel caso che questa, senza le debite autorizzazioni, venisse destinata ad usi diversi da quelli militari, i colpevoli saranno puniti con la reclusione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a lire 1000.

Art. 2.

I prezzi dei cuoiami destinati a calzaturifici che hanno impegni con l'amministrazione militare non potranno essere superiori ai massimi che saranno stabiliti periodicamente dalla commissione per gli approvvigionamenti di calzature per l'esercito, istituita con R. decreto 25 aprile 1915 n. 565.

Per le materie concianti, i prezzi potranno, occorrendo, essere stabiliti dall'amministrazione, salvo reclamo al collegio arbitrale, di cui all'art. 10 del R. decreto 26 giugno 1915 n. 993.

Art. 3.

La disposizione dell'art. 8 del suddetto R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, è estesa al personale addetto agli stabilimenti contemplati nell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Ferme le disposizioni del decreto-legge 22 aprile 1915, n. 506, le autorità militari contemplate nell'art. 1 del decreto stesso possono dichiarare requisite tutte le pelli che, per un periodo di tempo da determinarsi di volta in volta, si produrranno con la macellazione di animali bovini nei pubblici stabilimenti di mattazione.

I prezzi saranno stabiliti dalla stessa autorità che procede alla requisizione, salvo reclamo al collegio arbitrale, di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il reclamo non sospende il procedimento di requisizione.

Art. 5

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione per l'intera durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
ORLANDO.
VIALE.

N. **616.** — AMMINISTAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che apporta variazioni, per la durata della guerra, allo scompartimento in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici dell'amministrazione centrale.** — (Segretariato generale). — 6 agosto 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 25 giugno 1908, n. 290;
Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147;
Visto il R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065;
Visto il decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1155;

DECRETA:

Art. 1.

Sono apportate, per la durata della guerra, le seguenti variazioni allo scompartimento in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici di quest'amministrazione centrale, approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1911 e parzialmente modificato col testo unico delle disposizioni sul servizio aeronautico approvato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872:

A) È aggiunta una segreteria particolare del Sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni.

B) Alla diretta dipendenza del Sottosegretario di Stato per le armi e per le munizioni sono istituiti gli uffici di cui appresso:

Ufficio del Sottosegretario di Stato per le armi e munizioni;
Ufficio delle armi portatili;
Ufficio artiglierie da campagna;
Ufficio artiglierie da fortezza;
Ufficio tecnico;
Ufficio esonerazioni temporanee ed ufficio statistica per gli approvvigionamenti.

C) All'attuale direzione generale Artiglieria e Genio sono sostituite una direzione generale d'artiglieria ed una direzione generale del genio ordinate come appresso:

Direzione generale d'artiglieria:

Divisione artiglieria, ripartita in due sezioni.
Divisione amministrativa d'artiglieria, ripartita in tre sezioni.

Direzione generale del genio:

Divisione genio, ripartita in due sezioni.
Divisione demanio militare, ripartita in tre sezioni.

Art. 2.

Gli uffici di cui nel precedente articolo, lettera *B*), saranno costituiti con personale comandato e ad essi sono conferite le seguenti funzioni:

Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato per le armi e munizioni:

Corrispondenza particolare del Sottosegretario di Stato. Affari specialmente riservati che non hanno attinenza diretta con gli uffici delle armi e munizioni.

Ufficio del Sottosegretario di Stato per le armi e munizioni:

Relazioni d'ordine generale con gli altri Ministeri e con le direzioni generali del Ministero della guerra — Affari di carattere generale con gli industriali, ditte, stabilimenti militari, ispettorato delle costruzioni di artiglieria e dirette comunicazioni col comando supremo. — Prospetti dimostrativi e riassuntivi delle spese sul capitolo « Spese di guerra » — Specchi delle commesse per armi, munizioni, carreggi, bardature, bufetterie, attrezzi e strumenti vari — Personale ed ordine interno

degli uffici del Sottosegretariato ed affari specialmente riservati — Regolamenti, istruzioni e documenti riservati — Laboratorio foto litografico.

Ufficio delle armi portatili:

Fucili — Moschetti — Pistole — Armi bianche — Parti di ricambio — Accessori — Produzione delle fabbriche d'armi.

Munizioni per armi portatili — Esplosivi per il caricamento — Ripartizione fra i pirotecnici — Produzione di cartucce presso gli stabilimenti.

Bufetterie.

Offerte varie, proposte ed invenzioni relative alle armi portatili, alle munizioni, bufetterie.

Ufficio artiglierie da campagna:

Artiglierie da campagna leggiere e pesanti, a cavallo e da montagna — Affusti — Avantreni — Vetture-cannone — Vetture-cassone — ed altre vetture e materiali delle batterie delle sopradette specialità.

Munizioni per l'artiglieria campale leggiera e pesante — a cavallo e da montagna.

Offerte, proposte ed invenzioni varie relative alle bocche da fuoco e munizioni delle specialità da campagna, a cavallo e da montagna

Ufficio artiglierie da fortezza:

Artiglierie di medio calibro e di grosso calibro — Affusti e carreggio relativo — Materiale a cingolo — Materiali per traino in montagna.

Materiali telefonici, acustici, ottici — Attrezzi e strumenti di puntamento.

Munizioni per l'artiglieria da fortezza e d'assedio e per le artiglierie di piccolo calibro assegnate alle fortezze.

Mitragliatrici assegnate alle fortezze e loro munizionamento.

Artifizi da guerra per segnali — Proietti illuminanti.
Offerte, proposte e invenzioni varie relative alle armi e munizioni della specialità da fortezza.

Ufficio tecnico:

Organizzazione della produzione delle artiglierie, delle armi portatili e di tutti gli elementi che ne compongono le munizioni.

Contrattazioni relative alla organizzazione predetta ed alle provviste che vi si riferiscono.

Disposizioni relative al controllo della produzione ed al collaudo dei materiali forniti.

Ripartizione di questi ultimi in relazione ai bisogni dei centri di rifornimento ed ai depositi.

Ufficio esonerazioni temporanee ed ufficio statistica per gli approvvigionamenti:

Norme e istruzioni per il servizio delle esonerazioni — Organizzazione delle commissioni locali — Esame degli elenchi di esonerazione — Esonerazioni riservate al Ministro della guerra — Vigilanza sui lavori delle commissioni ed ispezioni — Relazioni periodiche sui lavori delle commissioni e statistica — Rapporti col Ministero della Marina e con Governi esteri.

Organizzazione e funzionamento della commissione centrale — Lavori di segreteria della commissione centrale — Conservazione dei pareri, verbali ed atti della commissione stessa — Corrispondenza col Ministero della marina — Accertamenti, istruttorie e comunicazioni relative ai ricorsi contro le decisioni delle commissioni locali.

Studio ed esecuzione di provvedimenti relativi ai personali militari o civili addetti agli stabilimenti industriali, che lavorano per l'esercito o l'armata (militarizzazione, assegnazione, trattamento).

Rapporti fra industriali ed amministrazione nei riguardi del personale.

Raccolta ed elaborazione di dati varî relativi agli approvvigionamenti d'artiglieria — Elenchi dei fornitori — Prezzi correnti.

Le divisioni e sezioni in cui, a termini della lettera *C*) dell'art. 1, sono ripartite le due direzioni generali dell'artiglieria e del genio, conserveranno le attribuzioni che attualmente sono loro demandate, salva la competenza degli uffici speciali istituiti alla diretta dipendenza del Sottosegretario di Stato per le armi e munizioni, giusta l'art. 1.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 6 agosto 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **617.** — CAVALLI. — **Spese di trasporto dei cavalli di agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti.** — Ispettorato ippico). — 6 agosto 1915.

Allo scopo di dare esecuzione alle disposizioni della circolare n. 208 del 1914 e stabilire la quota media di spese di trasporto dovute dagli ufficiali che prelevarono cavalli di agevolezza dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915, si pregano tutti i corpi e reparti che comunque distribuirono cavalli di agevolezza entro il detto periodo a rimetterne un elenco conforme al seguente modello, non oltre il 25 corrente.

N. di matricola	Nome del cavallo	Categoria	Prezzo	Grado cognome e nome — Corpo dell'Ufficiale	Data del prelevamento	Spese di trasporto

In detto elenco dovranno essere compresi *tutti* gli ufficiali che prelevarono cavalli di agevolezza di qualunque categoria (speciali *A* e *B* o comuni) compresi quelli che lo restituirono durante il periodo di guarentigia nonchè quelli pei quali, pel prelevamento sopra-luogo o in località vicina, non vi furono spese di spedizione.

Saranno esclusi solo coloro che con autorizzazione ministeriale vennero esonerati dal pagamento delle spese di trasporto, per essere stato constatato nel cavallo restituito o vizio redibitorio o malattia acuta ritenuta in incubazione all'atto del prelevamento.

Si richiama infine l'attenzione sulla circolare n. 530 del corr. anno per la quale a datare dal 1° luglio scorso non è più applicabile la disposizione dell'anticipazione delle spese di trasporto da parte dell'amministrazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **618.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale) — 6 agosto 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 601 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero.

Sig. James Aguet, Roma. — L. 200 al primo cittadino di S. Felice Circeo decorato con la medaglia al valor militare.

Banca popolare cooperativa di Seminara. — L. 500 ai primi cinque soldati di Seminara, che, a giudizio del loro comandante, si saranno segnalati in qualche fatto di armi.

Inoltre L. 500 con preferenza alle figlie o sorelle bisognose di soldati di Seminara, che potranno morire sui campi di battaglia.

Generale Manuel Piedra Martel. (Incaricato d'affari della Repubblica di Cuba in Guatemala). — L. 50 al sott'ufficiale, caporale o soldato, che meglio si sia distinto per un atto di valore, durante ogni mese di guerra, finchè questa duri.

Prof. avv. Umberto Grego, Genova. — L. 1000 da dividersi in cinque premi di L. 200 ciascuno, fra i cinque valorosi (o rispettive famiglie), designati meritevoli dall'autorità militare superiore, appartenenti ai reggimenti di stanza in Genova.

Cav. Cesare Gozani dei marchesi di S. Giorgio. — L. 1000 ai primi militari di truppa del reggimento lancieri di Aosta, che riportino la medaglia al valore.

Sig. Giuseppe Feltrinelli. — L. 25,000, da ripartirsi in borse di studio di L. 800 annue, a favore di otto figli di ufficiali morti in guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **619.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata in servizio dei sottufficiali del 6° reggimento genio che si trovano nella posizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 agosto 1915.

A seguito di quanto si rese noto con le circolari n. 442 e n. 469 rispettivamente del 9 e 18 giugno scorso, si comunica che l'intendenza generale dell'esercito (direzione dei trasporti) ha stabilito in relazione al disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 2 del regolamento sulle dispense 13 aprile 1911, n. 374 che tutti i sottufficiali ascritti al 6° reggimento genio, di qualunque classe, tanto appartenenti all'esercito permanente, quanto alla milizia mobile, e che giusta l'art. 2 sopraccennato furono temporaneamente lasciati in servizio presso le amministrazioni ferroviarie e le società lacuali inscritte negli allegati 1 e 2 del suddetto regolamento (modificati dalla circolare n. 373 del *giornale militare* corrente anno) dovranno presentarsi alle armi il *20 agosto corrente.*

S'intende quindi che per detti sottufficiali sono escluse le limitazioni stabilite per i militari di truppa in servizio sulle linee ferroviarie indicate nelle circolari 442 e 469 sopra ricordate.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **620.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure per i militari feriti o ammalati in guerra, negli stabilimenti termali di Salsomaggiore.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 agosto 1915.

Si comunica che il Ministero delle finanze, al fine di rendere più agevole agli ufficiali dell'esercito e della marina feriti o ammalati in conseguenza dello attuale conflitto armato il ricorso alle cure offerte dagli stabilimenti demaniali di Salsomaggiore, ha istituita la tariffa eccezionale di una lira per ogni applicazione terapeutica, comprensiva del bagno salsoiodico comune e della inalazione.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **621.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure kinesiterapiche.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 6 agosto 1915.

Il Ministero fa conoscere che l'istituto centrale di terapia fisica, kinesiterapico di Roma (via Plinio n. 1, palazzo proprio) concede per il 1915, ai dipendenti di questo Ministero le seguenti facilitazioni:

I signori impiegati aventi stipendio superiore a L. 4000, pagano L. 2,40;

I signori impiegati aventi stipendio inferiore a L. 4000, pagano L. 1,80 per ogni seduta di qualsiasi delle seguenti cure:

Kinesiterapia meccanica svedese Zander;
Ginnastica medico igienica;
Ortopedia meccanica;
Massaggio generale (fatto dal *masseur*);
Massaggio cosmetico (fatto dal *masseur*);
Massaggio manuale terapeutico;
Massaggio vibratorio;
Massaggio meccanico;
Applicazione di elettricità statica di qualunque forma;
Applicazione di elettricità dinamica di qualunque forma;
Bagno idroelettrico;
Corrente di alta frequenza;

Fanghi artificiali;
Fototerapia;
Applicazioni elettromagnetiche;
Calore luminoso radiante Dowsing (applicazione parziale);
Bagno russo o di vapore, semplice;
Bagno russo con sostanze medicamentose (escluse le sostanze medicamentose);
Applicazioni idrotermiche Wintermitz, Leiter;
Doccia orizzontale interna;
Bagni medicati (escluse le sostanze medicamentose);
Doccia massaggio di Aix les Bains,
Bagno raffreddato graduale alla Vinaj;
Rieducazione dei movimenti negli astassici.

Tali prezzi vengono ancora ridotti:

per abbonamenti da dieci a quindici sedute di cura, del 10 %, ossia rispettivamente a L. 2,16 e L. 1,62;

per abbonamenti superiori a quindici sedute del 20 %, ossia rispettivamente a L. 1,92 e L. 1,44.

Per le cure qui elencate pagano invece senza distinzione per ogni applicazione:

Fanghi naturali (applicazione parziale)	L.	2,75
Bagni di vapore in cassa	»	1,50
Applicazioni idroterapiche (locali)	»	0,75
Applicazioni idroterapiche (generali)	»	0,85
Doccia orizzontale	»	1,00
Cataforesi di medicamenti (esclusi i medicamenti)	»	4,00
Endoscopia	»	3,00
Caustica	»	5,00
Stasi alla Bier	»	1,00
Bagno o doccia di acido carbonico	»	4,00
Bagno di luce Kellong	»	3,00
Inalazioni di aria compressa e rarefatta	»	2,50
Inalazioni a getto di vapore (escluse le sostanze medicamentose)	»	1,00
Inalazioni di ozono	»	1,80
Inalazioni di ossigeno	»	2,50
Analisi qualitative di liquidi organici	»	3,00
Analisi quantitative	»	5,00
Iniezioni sottocutanee semplici	»	0,75
Bagno romano o bagno turco	»	3,00

Calore Dowsing applicazione generale	L.	3,50
Raggi X, radioterapia	»	4,00
Raggi X, radiografia del torace o del bacino	»	20,00
Raggi X, radiografia della spalla e del ginocchio	»	15,00
Raggi X, radiografia di un arto	»	10,00
Raggi X, radioscopia del torace o del bacino	»	10,00
Raggi X, radioscopia di un arto	»	6,00
Attinoterapia	»	3,00
Emanazione di radium	»	4,00

L'istituto ha una pensione interna ed anche una sezione chirurgica.

Le facilitazioni sono estese alle famiglie degli impiegati ed avranno effetto con la data della presente pubblicazione

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **622**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio ai geometri, disegnatori ed assistenti d'arte muraria in servizio quali straordinari nell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 agosto 1915.

Per accordi intervenuti fra il Ministero della guerra e la direzione generale delle ferrovie dello Stato, sono ammessi a godere della concessione speciale *C*. pei viaggi sulle ferrovie e linee di navigazione dello Stato anche i geometri, disegnatori ed assistenti di arte muraria assunti in servizio temporaneo straordinario negli uffici del genio militare, con stipendio annuo e con decreto ministeriale di nomina, tosto che sia compiuto l'anno della loro ammissione in servizio.

Le qualifiche di geometri, disegnatori ed assistenti d'arte muraria saranno perta to inscritte nella tabella n. 7 dell'elenco degli impiegati civili del Ministero della guerra ammessi a fruire della concassione speciale *C*, alla categoria « Straordinari » immediatamente dopo i periti agrimensori (Fascicolo 18 della *Raccolta*, disposizione n. 4).

In relazione a quanto precede le autorità militari competenti sono autorizzate a trasmettere, nei consueti modi, al Ministero le richieste delle persone appartenenti alle categorie suindicate, intese ad ottenere i libretti (personale e di famiglia), facendo riferimento a questa circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **623.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Indennità eventuali del R. esercito. (Pubblicazione n. 165).** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 agosto 1915.

Essendosi provveduto ad una revisione del regolamento sulle indennità eventuali, per metterlo a giorno colle modificazioni finora intervenute, è stata compilata la pubblicazione « Indennità eventuali del R esercito », la quale sostituisce il predetto regolamento, che rimane pertanto abrogato.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne curerà la distribuzione nella quantità fissata dal seguente specchio:

Comando del corpo di stato maggiore, comandi d'armata e comandi territoriali

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Uffici dei generali designati pel comando di una armata	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	2
Comandi di divisione territoriale	»	2

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie n.	2
Ispettorato generale di artiglieria	»	3
Ispettorato generale del genio	»	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	1
Ispettorato delle truppe da montagna	»	2
Ispettorato sanità militare	»	3
Ispettorato dei servizi di commissariato	»	8
Ispettorato generale del genio per la R. Marina	»	1

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie n.	5
Comando della legione allievi (compresi i depositi allievi)	»	20
Comandi di legione territoriale	»	5

Comandi di divisione	copie n.	1
Comandi di compagnia	»	1
Comandi di tenenza distaccata	»	1
Comandi di sezione di 1ª e 2ª classe	»	1
Comando dello squadrone carabinieri reali (guardie del Re)	»	2

Armi di fanteria e di cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria	copie n.	2
Comandi di brigata di fanteria, alpina e di cavalleria	»	2
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione	»	1
Comandi di reggimento di fanteria uniti al deposito, e di cavalleria	»	2
Comandi di reggimento di fanteria staccati permanentemente al deposito	»	5
Comandi di deposito	»	5
Comandi di battaglione	»	1
Comandi di compagnia e squadrone	»	1
Magazzini di arredamento alpini	»	1
Comando dei depositi allevamento cavalli e di sezioni staccate	»	1
Comando del personale dei depositi cavalli stalloni	»	1
Depositi di cavalli stalloni	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza	copie n.	1
Comandi di reggimento d'artiglieria di qualsiasi specialità	»	7
Comandi di gruppo di qualsiasi specialità	»	1
Comandi di batteria o compagnia	»	1
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	1
Direzioni d'artiglieria	»	2
Arsenali di costruzione	»	2
Officine di costruzione	»	2
Fabbriche d'armi	»	2
Laboratorio di precisione	»	2
Laboratori pirotecnici	»	2

Polverifici	copie n.	2
Sezioni staccate per le esperienze d'artiglieria	»	1
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Gruppo specialisti d'artiglieria	»	4

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie n.	1
Comandi territoriali del genio	»	1
Comandi di reggimento del genio	»	7
Comandi di battaglione	»	1
Comandi di compagnia	»	1
Direzioni del genio	»	2
Sottodirezioni del genio	»	2
Uffici delle fortificazioni	»	2
Sezioni staccate del genio	»	1
Uffici locali del genio	»	1
Direzioni autonome del genio per la R. marina	»	2
Ufficio autonomo del genio per la R. marina	»	1
Officina di costruzione del genio	»	2

Corpo aeronautico militare.

Comandi di aeronautica	copie n.	1
Comandi di battaglione, di gruppo di sezioni del battaglione dirigibilisti, o di gruppo di squadriglie aviatori	»	1
Comandi di compagnia, di sezione del battaglione dirigibilisti, di squadriglie aviatori, di sezione scuole aviatori	»	1
Stabilimento di costruzioni aeronautiche	»	2
Direzione tecnica d'aviazione	»	2
Istituto centrale aeronautico	»	2

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militare	copie n.	1
Direzioni di ospedale principale	»	5
Direzioni di ospedale succursale	»	3

Farmacia centrale militare	copie n.	2
Compagnie di sanità	»	1
Infermerie presidiarie	»	1
Depositi di convalescenza	»	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie n.	8
Sezioni staccate di commissariato militare	»	3
Ufficio locale di commissariato militare	»	3
Magazzini centrali	»	3
Panifici militari	»	3
Magazzini di casermaggio principali e succursali	»	1
Compagnie di sussistenze	»	1
Molino militare di Aldifreda	»	1
Stabilimento di carne in conserva	»	2
Magazzini di distribuzione viveri	»	1

Scuole e istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie n.	8
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	1
Comando in 2° dellascuola d'applicazione artiglieria e genio	»	5
Comando in 2° della accademia militare	»	5
Comando della scuola militare	»	15
Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	2
Comando della scuola d'applicazione di sanità militare	»	5
Comando della scuola d'applicazione di fanteria	»	5
Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	2
Comando della scuola d'applicazione di cavalleria	»	6

Comando della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	copie n.	4
Comandi di collegio militare	»	5
Istituto geografico militare	»	8

Distretti militari e corpo invalidi e veterani.

Comandi di distretto militare	copie n.	3
Comando del corpo invalidi e veterani	»	2

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena	copie n.	5
Comando del reclusorio militare	»	1
Comando del carcere militare	»	1
Comandi delle compagnie di disciplina	»	1

Piazze forti e forti di sbarramento.

Comandi di piazza forte (anche se affidati ad autorità della R. marina)	copie n.	1
Comandi di forte di sbarramento	»	1

Comandi, uffici e commissioni varie

Tribunali militari e biblioteche.

Ufficio d'amministrazione di personali militari varî	copie n.	15
Commissioni militari di linea	»	1
Comandi militari permanenti di stazione	»	1
Tribunale supremo di guerra e marina	»	3
Tribunali militari	»	1
Biblioteche militari	»	1

Il prezzo della presente pubblicazione è di L. 0,75.

La pubblicazione n. 11 è abrogata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **624.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Appendice al fascicolo II dell'Istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza — Norme provvisorie per la formazione degli specialisti. (Pubblicazione n. 164).** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 6 agosto 1915.

È stata pubblicata la suddetta appendice, i comandi corpo ed uffici interessati riceveranno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie qui appresso indicato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comando di armata	»	1
Comando di divisione militare	»	1
Comando d'artiglieria da fortezza	»	1
Comando d'artiglieria da campagna	»	1
Reggimento d'artiglieria da fortezza	»	50
Reggimento d'artiglieria da campagna	»	4
Reggimento d'artiglieria pesante campale, a cavallo e da montagna	»	3
Ispettorato generale d'artiglieria	»	18
Ispettorato costruzioni d'artiglieria	»	12
Scuola di guerra	»	10
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia	»	1
Comando in 2° scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	10
Comando in 2° accademia militare	»	10
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	10
Stabilimenti d'artiglieria	»	2
Scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	6
Scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	4
Scuola militare	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	10

Il prezzo dell'appendice è di L. 0.30.

Il Ministro — ZUPELLI.

N **625.** — AVANZAMENTO. — **Commissione di scrutinio per l'esame delle domande per la riassunzione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari, ufficiali eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 6 agosto 1915.

Il Ministero determina che la commissione di scrutinio per l'esame delle domande per la riassunzione in servizio, per la durata della guerra, di ufficiali dimissionari, di ufficiali eliminati dai ruoli e revocati dall'impiego, di cui all'articolo 2 del decreto luogotenenziale n. 1083 in data 11 luglio 1915 (circolare 569 del *giornale militare* c. a.) sia composta nel modo seguente:

Tenente generale Marini cav. Pietro — comandante del corpo d'armata territoriale di Roma — *Presidente*

Tenente generale Barattieri di San Pietro conte Paolo — comandante territoriale del corpo di stato maggiore . . . . . / *Membri*

Maggior generale Amenduni cav. Alfredo — addetto comando generale dell'arma dei CC.RR. \

Un ufficiale della direzione generale personale ufficiali del Ministero della guerra . . . . . *Segretario.*

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO.

Calendario generale del Regno pel 1915. — Compilato a cura del Ministero dell'interno è stato testè pubblicato dalla tipografia delle Mantellate in Roma il *Calendario generale del Regno pel 1915*.

Le richieste del volume, che è di oltre 1400 pag. in 8°, dovranno essere fatte alla direzione della Casa penale delle Mantellate in Roma, dalla quale la tipografia anzidetta dipende, inviandole l'importo relativo in lire dieci e aggiungendo centesimi sessanta nel caso che la spedizione debba essere fatta per mezzo di pacco postale.

ERRATA-CORRIGE.

La circolare n. 542, inserta nella dispensa 45ª, pag. 1478 sostituisce completamente quella n. 434, inserta nella dispensa 36ª, pag. 1090, la quale rimane abrogata.

La circolare n. 597, inserta nella dispensa 48ª, pag. 1589, sostituisce completamente quella n. 506, inserta nella dispensa 42ª, pag. 1368, la quale rimane abrogata.

Prezzo della presente dispensa L. 0 25

(436a) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — **1915** — 9 agosto

... REGIMENTO ...
COMANDO DEL DEPOT...

1915 AGOSTO — 7 - N. **626.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato . . . . . *Pag.* 1635

CIRCOLARE N. **626.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 7 agosto 1915.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio scorso (circolare n. 370 del c. a) siano richiamati alle armi per mobilitazione pel giorno *14 agosto 1915* i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria delle classi ed armi indicate nel n. 1 dell'accluso modello di manifesto (allegato n. 1).

A scanso di dubbi si avverte che alla chiamata dei militari di *milizia territoriale* ascritti alla *fanteria* ed all'*artiglieria da fortezza* dovranno, beninteso, rispondere anche i militari nati negli anni rispettivamente indicati, provenienti dalla riserva navale stati trasferiti nel regio esercito ed assegnati alle armi suddette.

2. Una copia dei manifesti (allegati nn. 1 e 2 alla presente circolare) dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto, o centro di presentazione, o magazzino alpino, almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei richiamati.

3. Tanto la presentazione quanto l'incorporazione dei richiamati avranno luogo secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito.*

Coi richiamati della classe 1876 di fanteria, saranno costituiti nuovi riparti di milizia territoriale secondo le istruzioni che questo Ministero si riserva di emanare.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Militari non idonei alle fatiche di guerra** — I richiamati che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del c. a., finchè durerà lo stato di mobilitazione o non siano date nuove disposizioni al riguardo, non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

5. **Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi.** — I militari richiamati, che devono rimanere a prestare servizio nel reggimento o riparto al quale corrisponde il centro di presentazione, vanno senz'altro presi in forza dal reggimento o riparto medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari, anche se siano effettivi di altro corpo.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti ai depositi o centri cui gli individui risultano

effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« *Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolari n. 370 e n. 626 del G. M.) e giunto al . . . . . .* (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) *li . . . . . .* ».

Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62 non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

6. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

7. **Dispense dalla chiamata per ragioni d'impiego.** — In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso, ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55bis del tomo III suddetto.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 7 della circolare n. 626 del 1915) li . . . .* ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

8. Si raccomanda inoltre ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373).

Questo Ministero, valendosi poi della facoltà conferitagli dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento suddetto, determina che *non sia concessa la dispensa* prevista dall'art. 5 e dallo specchio E ai *tesorieri dei comuni* o *delle istituzioni pubbliche di beneficenza* nominati tali posteriormente al 22 maggio 1915, data del regio decreto che ordinò la mobilitazione.

9. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.

10. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari richiamati potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915

11. **Rendiconto sommario.** — Il *19 agosto p. v.* i comandi dei *centri di mobilitazione principali e secondari* (n. 50 del tomo III) eccettuati quindi i *distretti di complemento*, segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*

— *ufficio del direttore generale*) il numero dei richiamati incorporati, distinto per gradi e per classi, inviando un telegramma espresso così concepito:

« *Classe . . ., incorporati: n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori* ».

Per le armi e corpi che hanno diverse specialità, i militari dovranno anche essere distinti secondo la specialità cui appartengono.

Per i richiamati che si presentassero o giungessero al corpo dopo il 19 agosto, i centri di mobilitazione invieranno un rendiconto suppletivo il giorno 25 successivo, mediante telegramma espresso compilato a simiglianza di quello sopra prescritto.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi per mobilitazione i militari di 1ª e di 2ª categoria, in congedo illimitato, delle sottonotate classi, armi e specialità:

a) militari della **classe 1887**, ascritti ai **granatieri**, di tutti i distretti del Regno;

b) militari della **classe 1886**, ascritti alla **fanteria di linea** ed agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno;

c) militari di milizia territoriale, nati nell'anno **1877**, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno;

d) militari della **classe 1885**, ascritti all'**artiglieria da costa e da fortezza**, di tutti i distretti del Regno;

e) militari di milizia territoriale, nati nell'anno **1877**, ascritti alla **artiglieria da fortezza**, di tutti i distretti del Regno. Ad ogni buon fine si avverte, per norma degli interessati, che a questa chiamata sono tenuti a rispondere anche i militari di milizia territoriale nati nell'anno **1877**, che provengono dalle altre specialità d'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo, da montagna e da costa, dappoichè essi all'atto del passaggio alla milizia territoriale sono stati trasferiti all'artiglieria da fortezza;

f) militari di milizia territoriale nati nell'anno **1876** ascritti alla **fanteria**, di tutti i distretti del Regno. Si avverte che a questa chiamata sono tenuti a rispondere anche i militari di milizia territoriale nati nell'anno **1876**, che provengono dalle specialità granatieri e bersaglieri.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 14 agosto 1915.*

3. I richiamati, muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale* se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e, ove occorra, secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

I militari richiamati alle armi hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e delle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Ferrovie Nord-Milano; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro la semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, i militari produrranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

4. Giunti al corpo, i richiamati riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di L. 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.*

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente dal sindaco l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giornata di viaggio.

5. Quelli tra i richiamati che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati** a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare, anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono richiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

6. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro.**

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16.50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *correggia da pantaloni* L. 0 80.

7. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione

8. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

. . . , *addì 8 agosto 1915.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei richiamati, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondari e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

ALLEGATO n. 2

DEPOSITO DEL . . . . REGGIMENTO ALPINI

Manifesto di chiamata alle armi.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi per mobilitazione:

a) i militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato, della classe 1886, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di milizia territoriale di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato, nati nell'anno **1877**, ascritti parimenti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 14 agosto 1915.*

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alla sede del magazzino del rispettivo battaglione muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne siano provvisti.

Quelli che si trovano nel comune ove è il magazzino al quale sono chiamati, debbono presentarsi direttamente al magazzino stesso. Per il giorno della presentazione essi riceveranno, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti, la indennità di trasferta di lire 2, sempre che si presentino nelle ore antimeridiane del giorno indicato.

Gli altri militari che si trovano in comune diverso da quello ove è il magazzino al quale sono chiamati, si presenteranno al sindaco, che li avvierà a destinazione, munendoli, se devono viaggiare in ferrovia, del prescritto foglio di viaggio e, ove occorrano, anche delle necessarie richieste e delle eventuali anticipazioni.

Giunti al loro magazzino, riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di lire 2, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altro giorno di viaggio. Perderanno però l'indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente, dal sindaco, l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giorno di viaggio.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

Ai predetti magazzini devono pure presentarsi i richiamati alpini che abbiano prestato servizio in questo reggimento, anche se appartengono a mandamenti non stati indicati nel presente manifesto.

4. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sosti-

tuire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi un adeguato **compenso in denaro**.

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misure corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *correggia da pantaloni* L. 0,80.

5. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gli interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto già pubblicato dai comandi dei distretti militari.

6. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno tosto dichiarati **disertori** coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

7. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti i militari in esso menzionati.*

. . . . . , *addì 8 agosto 1915.*

IL COMANDANTE DEL DEPOSITO DEL . . . REGGIMENTO ALPINI.

Circolare N. 590

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(137) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1915 — 12 agosto

1915 LUGLIO 25. - N. **627.** — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1163, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe del 1896, siano iniziate nel 1915. . . . . Pag. 1645

1915 AGOSTO 1 - » **628.** — RECLUTAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1166, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894. . . . . » 1646

» 11. - » **629.** — RECLUTAMENTO. — Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1896 e per la nuova visita di riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894. . . . . » 1648

CIRCOLARE N. **627.** — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale, n. 1163, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe 1896 siano iniziate nel 1915.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1, ultimo comma, e 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;

Ritenuta la opportunità che le operazioni della leva sui giovani nati nel 1896 siano iniziate nel corrente anno 1915, e

che tutti gli arruolati nella prima categoria siano incorporati, senza far luogo all'applicazione del citato articolo 119;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le operazioni della leva sui giovani nati nell'anno 1896 saranno iniziate nel corrente anno 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **628.** — RECLUTAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1166, col quale vengono chiamati a nuova visita i riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1° agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, che dà

facoltà al ministro della guerra di sottoporre i riformati a nuova visita presso altro consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma;

Ritenuta l'opportunità che per l'attuale stato di guerra la facoltà di cui al citato art. 62 sia estesa anche ad inscritti stati riformati da più di due anni e che la nuova visita abbia luogo avanti lo stesso consiglio di leva che ne pronunziò la riforma;

Ritenuta del pari l'opportunità di estendere le nuove visite anche a coloro che furono riformati durante il servizio militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli inscritti di leva e i militari stati riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 sono chiamati a nuova visita presso il proprio consiglio di leva, e quelli che risulteranno idonei alle armi, saranno arruolati per seguire le sorti della classe del loro anno di nascita.

Essi possono ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per i titoli previsti dalla legge sul reclutamento che esistono all'atto dell'arruolamento nonchè per quelli che esistevano al tempo della loro leva o che siansi verificati successivamente, se pure più non sussistenti, qualora nella loro famiglia non siavi altro fratello ascritto alla 2ª o alla 3ª categoria. Per i titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Il ministro della guerra determina quali riformati possano essere esclusi dalla nuova visita in relazione alle infermità e imperfezioni che ne motivarono la riforma: e stabilisce le norme per l'esecuzione delle visite di cui sopra.

Art. 2.

I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presentano al consiglio di leva nel giorno prefisso

sono dichiarati renitenti e come tali incorrono nelle sanzioni stabilite dalla legge sul reclutamento.

Art. 3.

Le disposizioni del R. decreto da convertirsi in legge 13 maggio 1915, n. 620, relativo alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi sono applicabili anche alle famiglie dei già riformati che siano arruolati in qualsiasi categoria per effetto dell'art. 1 del presente decreto, e che siano chiamati alle armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, il 1° agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **629.** — RECLUTAMENTO. — **Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1896 e per la nuova visita di riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894.** — (Direzione generale leva e truppa). — 11 agosto 1915.

1. In relazione al decreto luogotenenziale del 25 luglio 1915, n. 1163, questo Ministero ordina che le operazioni della leva sulla classe 1896 abbiano principio il 1° settembre 1915.

In conseguenza col 31 agosto precedente dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1895, ai termini dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. In applicazione del decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915, n. 1166, questo Ministero determina che siano chiamati a nuova visita presso i rispettivi consigli di leva gli inscritti stati riformati dai consigli di leva nelle leve sulle classi del 1892, 1893 e 1894 per le malattie e le imperfezioni enumerate nello specchio (allegato *B*) che fa seguito alla pre-

sente circolare, nonchè i militari delle dette classi stati riformati in seguito a rassegna sino a tutto il 31 dicembre 1914, per le medesime malattie e imperfezioni.

Le visite dei detti riformati avranno luogo durante le operazioni della leva sulla classe 1896.

Termini per le operazioni della leva e costituzione e convocazione dei consigli di leva.

3. La sessione della leva sulla classe 1896 resterà aperta dal 1° settembre al 31 dicembre 1915, riservandosi il Ministero di determinare a tempo opportuno la data in cui dovrà chiudersi la leva.

Le sedute ordinarie dei consigli di leva per la verificazione delle liste di leva della classe 1896, per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe stessa e per la nuova visita dei riformati di cui al precedente n. 2, si svolgeranno — senz'altra interruzione all'infuori dei giorni festivi — fra il 10 settembre e il 30 novembre 1915, alla quale data dovranno essere ultimate anche nei circondari più popolosi.

I singoli consigli di leva saranno convocati ciascuno alla data che, entro i termini suddetti, sarà stabilita d'accordo fra i prefetti e sottoprefetti e i comandanti territoriali di corpo d'armata.

4. Affinchè le operazioni di visita ed arruolamento possano ultimarsi nel termine indicato nel precedente numero 3, questo Ministero dispone:

a) Poichè, come risulta dal citato decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1163, tutti gli arruolati in 1ª categoria saranno incorporati, anche in questa leva non avrà luogo la estrazione a sorte, e gli inscritti saranno contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva. In conseguenza, la verificazione definitiva delle liste di leva, anzichè eseguirsi prima delle operazioni di visita ed arruolamento di ciascun mandamento, dovrà aver luogo all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il semplice controllo tra le liste di leva della prefettura o sottoprefettura e quelle tenute dai comuni.

In occasione poi della proclamazione delle decisioni emesse nella seduta dal consiglio di leva, il presidente, a mente dell'art. 37 del testo unico delle leggi sul reclutamento, inviterà

pubblicamente gli astanti a dichiarare se sia incorsa alcuna omissione nella compilazione della lista e, all'occorrenza, provvederà in conformità del citato articolo di legge.

b) Saranno assegnati due ufficiali medici, oltre ai consigli di leva indicati nel § 8 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, anche ai seguenti.:

Ancona, Arezzo, Barletta, Bergamo, Brescia, Caserta, Catania, Como, Cosenza, Girgenti, Lecce, Lucca, Macerata, Messina, Modica, Monza, Novara, Perugia, Pisa, Salerno e Taranto.

c) Per i circondari di Torino, Milano, Padova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo sarà costituito, oltre al consiglio di leva ordinario, un consiglio di leva supplementare che funzionerà indipendentemente dall'altro nel medesimo capoluogo ed alla cui costituzione si dovrà provvedere con le norme di cui alla circolare riservata n. 705 del 18 ottobre 1914.

A questi sette consigli di leva supplementari saranno assegnati, al pari di quello ordinario, due ufficiali medici, fatta eccezione del consiglio di leva supplementare di Padova, a cui sarà destinato un solo ufficiale medico.

Nella tabella delle sedute si indicherà quali inscritti e riformati dovranno presentarsi al consiglio di leva ordinario e quali a quello supplementare, provvedendo perchè gli inscritti appartenenti ad uno stesso comune siano tutti chiamati davanti al medesimo consiglio di leva, e la sede del consiglio stesso sia chiaramente indicata nel manifesto e nei precetti personali.

d) In ciascuna seduta i consigli di leva assistiti da un solo ufficiale medico visiteranno 100 giovani, ed i consigli di leva assistiti da due ufficiali medici ne visiteranno 200.

Per raggiungere questo numero potranno precettarsi per una stessa seduta inscritti e riformati appartenenti a diversi comuni ed anche a diversi mandamenti.

5. Appena ricevuta la presente circolare i prefetti e sottoprefetti faranno aggiungere sulle liste di leva della classe 1896 gli inscritti di leve precedenti stati rimandati quali rivedibili o per altre cause alla leva ora detta.

Per gli inscritti rimandati, siccome residenti all'estero, alla speciale seduta straordinaria del 1° dicembre 1915, non occorrerà rimandarli alla leva della classe 1896, bastando che le decisioni che verranno prese sul loro conto fra l'apertura delle operazioni della leva ora detta e il 1° dicembre 1915, siano riportate sulle liste di leva della classe 1895 e sulle relative schede personali.

I prefetti e sottoprefetti inviteranno inoltre d'urgenza i sindaci a trasmettere subito i certificati di morte dei giovani nati nel 1896 che risultino deceduti: mentre il Ministero ha già provveduto perchè le capitanerie di porto trasmettano d'urgenza gli elenchi degli inscritti da cancellarsi dalle liste di leva di terra perchè appartenenti alla leva di mare.

6. Eseguite le aggiunte dei capilista, i prefetti e sottoprefetti determineranno il numero complessivo dei giovani chiamati alla leva della classe 1896 e dei riformati chiamati a nuova visita: avvertendo — per quanto concerne i comuni pei quali non siano ancora stati ultimati gli elenchi dei riformati stati prescritti con la circolare a stampa n. 595 del 27 luglio 1915 — che il numero complessivo dei riformati da rivisitarsi sta al numero complessivo dei riformati nella proporzione del 75 per cento circa.

Applicando tale percentuale al numero dei riformati di ogni comune per le classi 1892, 1893 e 1894 si potrà subito conoscere la cifra approssimativa dei riformati da rivisitarsi pei singoli comuni: e stabilito così il presumibile numero complessivo dei giovani da precettarsi e dedottane una cifra a calcolo (10 per cento) di inscritti e riformati che non si presenteranno perchè deceduti, residenti all'estero o per altre cause, i prefetti e sottoprefetti — tenendo presenti le disposizioni di cui al precedente n. 4, lettere *b*), *c*) e *d*) — calcoleranno il numero delle sedute occorrenti e lo comunicheranno d'urgenza ai rispettivi comandanti territoriali di corpo d'armata: i quali, pure d'urgenza, determineranno in quali circondari le operazioni dell'esame personale ed arruolamento debbano, come nelle ultime due leve, compiersi successivamente anzichè contemporaneamente, nonchè l'ordine di precedenza dei circondari così abbinati.

7. Nella seduta di apertura della leva, i consigli di leva cancelleranno anzitutto dalle liste della classe 1896 gli inscritti deceduti e i marittimi già segnalati: dopo di che, tenendo conto del numero dei riformati da richiamarsi a nuova visita, dedotti quelli che presumibilmente non si presenteranno, compileranno le tabelle delle sedute in guisa che aciascuna di queste debbano presentarsi 100 giovani, ovvero 200 per i consigli di leva a cui saranno assegnati due ufficiali medici.

Nello stabilire l'ordine in cui dovranno chiamarsi i vari comuni alle operazioni di leva, vedranno i consigli di leva se non sia il caso di dare la precedenza al comune capoluogo del circondario, essendo più facile nei grossi centri di precettare in breve termine i giovani chiamati.

Per ogni comune la visita degli inscritti della classe 1896 dovrà precedere quella dei riformati e quindi nella detta tabella si farà risultare chiaramente a quali sedute dovranno presentarsi gli uni e a quali gli altri, in modo che gli uffici comunali possano trarre dalla tabella stessa tutti i dati necessari per la regolare precettazione degli inscritti e riformati. Resta inteso che quando ciò sia necessario per raggiungere il numero prescritto di giovani da visitarsi giornalmente, potranno esaminarsi in una stessa seduta inscritti di leva e riformati di un medesimo comune ed anche di più comuni.

Nella detta tabella i riformati da precettarsi per le singole sedute, quando beninteso il loro numero superi per il comune la cifra di 110, dovranno essere distinti secondo il numero d'ordine che assumeranno nell'elenco nominativo di cui al seguente n. 20. Sicchè, anche prima che sia ultimata la compilazione di tali elenchi, gli uffici di leva potranno predisporre la tabella delle sedute indicando che nella prima seduta riservata alla nuova visita dei riformati, dovranno presentarsi i riformati segnati nell'elenco dal n. 1 al n. 110, nella seconda seduta quelli dal n. 111 al n. 220 e così di seguito. In base a tali indicazioni si procederà alla precettazione dei riformati con le norme di cui al n. 22.

Per la compilazione della detta tabella si terrà infine conto che alla data del 1° dicembre 1915 dovrà tenersi, per definire la posizione degli inscritti residenti all'estero della classe 1895, una seduta straordinaria che, occorrendo, potrà continuare nei giorni successivi: e che alla data del 20 dicembre 1915 dovrà tenersi un'altra consimile seduta per quelli della classe 1896.

8. L'ordine della leva, conforme all'annesso allegato *A*, porterà la data del 1° settembre 1915, ed i prefetti e sottoprefetti si assicureranno che sia immediatamente pubblicato in tutti i comuni.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al comando del corpo d'armata, il quale — tenendo presenti nei limiti del possibile (specialmente per quanto concerne gli ufficiali medici, che si procurerà di scegliere fra quelli in servizio effettivo o richiamati dal congedo che ad una lunga pratica professionale aggiungano anche una speciale competenza nelle visite di leva) le raccomandazioni ed avvertenze contenute nella circolare riservata n. 705 del 18 ottobre 1914 relativa alla chiamata anticipata della leva sulla classe 1895 — destinerà alle sedute dei consigli di leva gli ufficiali delegati,

gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai §§ 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e al n. 4, lettera *b*), della presente circolare.

I comandi territoriali dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Firenze, Roma, Napoli e Palermo provvederanno inoltre alla destinazione del personale militare necessario alla costituzione del consiglio di leva supplementare che sarà istituito presso ciascuna delle città capiluogo di provincia indicate nel precedente n. 4, lettera *c*).

9. Se a qualche consiglio di leva non possa assegnarsi un ufficiale medico, il prefetto o sotto prefetto, prescindendo, in via eccezionale per la leva sulla classe 1896, dal turno fra tutti i sanitari esercenti nel capoluogo del circondario di cui al § 59 del regolamento sul reclutamento, affiderà l'incarico di perito sanitario del consiglio di leva al medico o ai medici che, per servizi precedentemente prestati presso il consiglio di leva o presso le truppe, abbiano, in confronto agli altri, una pratica speciale delle visite di leva.

Disposizioni procedurali.

10. Se, per eccezionali motivi, il sottoprefetto non potesse presiedere qualche seduta del consiglio di leva, la presidenza sarà assunta dal consigliere aggiunto.

11. I consigli di leva, oltre al testo unico delle leggi sul reclutamento del 24 dicembre 1911, n. 1497, terranno presenti i regolamenti, le istruzioni e le circolari enumerate nel n. 6 della circolare n. 493 del 1914 relativa alla chiamata alla leva della classe 1895.

12. Gli inscritti appartenenti per età alla classe 1894 stati rimandati alla leva sulla classe 1896 quali rivedibili o per altre cause, ove nella visita a cui saranno sottoposti durante la sessione ordinaria risultassero tuttora inabili al servizio per infermità che non possono dar luogo alla riforma se non dopo trascorso l'intiero periodo biennale della rivedibilità, non dovranno essere riformati, ma rimandati ad una o più speciali sedute straordinarie del secondo periodo della leva medesima che a questo scopo si terranno nel mese di giugno del 1916, affinchè possa così compiersi il periodo stesso. Se in tale oc-

casione verranno giudicati ancora inabili, saranno senz'altro riformati.

Eguale procedimento dovrà seguirsi a riguardo dei renitenti ed omessi nati nel 1894 che fossero visitati durante la sessione ordinaria, nonchè, a prudente arbitrio del consiglio di leva, riguardo a tutti gli inscritti della classe 1896 e ai capilista provenienti dalla classe 1895 che risultassero affetti da infermità ritenute sanabili in non molto tempo.

Le speciali sedute straordinarie di cui sopra saranno a suo tempo fissate direttamente dai prefetti e sottoprefetti nel numero strettamente rispondente al bisogno e con le norme di cui ai §§ 66 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

13. L'accertamento della idoneità fisica degli inscritti dovrà essere eseguito con le norme contenute nella edizione 1914 dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare, rammentando che per esso debbono essere arruolati anche i giovani che sono idonei soltanto ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, e che l'abrogazione dell'art. 2 dell'elenco suddetto non importa la abolizione della misurazione del torace e della relativa iscrizione sulla scheda personale e sulla lista di leva.

14. Giusta il n. 3 della circolare n. 228 del 1914, spetta esclusivamente agli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva di richiedere i certificati penali degli inscritti e riformati arruolati in 1ª e in 2ª categoria.

Le relative richieste (compilate sui modelli prescritti con la circolare suddetta, dei quali i comandi dei distretti forniranno subito gli ufficiali delegati) dovranno dagli ufficiali stessi essere inviate all'autorità giudiziaria giorno per giorno al termine di ciascuna seduta.

I prefetti e sottoprefetti, pertanto, prenderanno fin d'ora essi stessi accordi con i rispettivi presidenti di tribunale perchè i detti certificati penali siano trasmessi ai comandi dei distretti con la sollecitudine richiesta dalle attuali contingenze.

Poichè poi nelle sedute suppletive e straordinarie gli ufficiali delegati sono frequentemente mutati e non sempre hanno modo di prendere preventivi accordi coi comandi dei distretti militari, i comandi medesimi, per assicurare la sollecita trasmissione alla autorità giudiziaria delle richieste dei certificati penali riguardanti i giovani arruolati nelle dette sedute, daranno in consegna ai prefetti e sottoprefetti un congruo numero di richieste munite del bollo del distretto, perchè volta per volta, in occasione di tali sedute, ne distribuiscano la

quantità occorrente all'ufficiale delegato in 1°, restituendo poi ai distretti, al termine della leva, i moduli non adoperati.

15. Alla chiusura della sessione della leva sulla classe 1896 i comandanti di distretto prenderanno accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati nelle tre categorie stati inscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva, corrisponda con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali.

Effettuato tale controllo e appianate le eventuali divergenze, i comandanti di distretto trasmetteranno a questo Ministero un prospetto numerico da cui risulti per ogni singolo circondario la situazione degli arruolati nelle tre categorie alla chiusura della sessione. In tale prospetto gli inscritti della classe 1896 saranno distinti dai già riformati giudicati idonei ed arruolati.

L'accennato controllo dovrà essere rinnovato al termine del secondo periodo della leva, nella quale occasione dovrà inviarsi al Ministero un nuovo prospetto contenente la situazione degli arruolati alla chiusura della leva stessa.

Qualora in seguito al controllo di cui sopra venga a rilevarsi che per qualche militare non sia stato compilato il foglio matricolare o sia stata omessa l'inscrizione sul ruolo mod. 57 *B*, l'ufficio di leva trasmetterà una copia, debitamente autenticata, della relativa scheda personale al comando del distretto, il quale provvederà per la formazione del foglio matricolare mancante o, a seconda dei casi, per l'iscrizione del militare sul ruolo mod. 57 *B*.

Inscritti della classe 1896 che trovansi già in servizio come arruolati volontari nell'esercito e nelle milizie volontarie.

16. I comandi dei depositi dei corpi provvederanno d'urgenza perchè, in ottemperanza al disposto dai §§ 131 e seguenti del regolamento sul reclutamento, siano trasmessi ai sindaci gli elenchi mod. 8 e le copie dei fogli matricolari dei militari che, trovandosi in servizio in qualità di volontari, concorrono alla leva chiamata siccome nati nel 1896 o quali rivedibili o rimandati di classi precedenti.

Per quelli dei predetti inscritti e rimandati che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra,

i comandi dei distretti militari trasmetteranno subito ai prefetti e sottoprefetti gli estratti del ruolo speciale prescritto dal n. 10 della circolare n. 368 del 1915. Analogamente provvederanno per gli ascritti alle milizie volontarie che hanno contratto l'arruolamento per la durata della guerra, assumendo servizio nelle milizie stesse.

Le copie dei fogli matricolari dei giovani arruolati volontari nella R. guardia di finanza saranno trasmesse ai sindaci dal comando della R. guardia medesima, anzichè dai distretti militari a cui i giovani stessi appartengono per fatto di leva.

17. Per gli inscritti della classe 1896 che risultino arruolati in qualità di volontari ordinari e di un anno, i consigli di leva provvederanno, come di consueto, perchè sul loro conto sia pronunziata la decisione di: « *Già al servizio militare quale arruolato volontario ordinario (o di un anno)* ».

18. Per coloro che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra tanto nell'esercito quanto nelle milizie volontarie, la decisione da pronunciarsi sarà così formulata:

« *Arruolato in 1ª (2ª o 3ª) categ. senza visita perchè arruolato volontario per la durata della guerra giusta l'art. 101 della legge, nel . . . . . (reggimento o reparto volontario)* ».

Per comunicare ai comandi dei distretti militari le decisioni di cui sopra, gli ufficiali delegati in° 1 si varranno di appositi modelli 15 compilati con le seguenti formule matricolari:

Per gli arruolati in 1ª categoria:

« *Soldato di leva di 1ª categoria, classe 1896, distretto militare di . . . . . continuando il servizio volontario intrapreso per la durata della guerra giusta l'art. 101 della legge, ma con l'obbligo di compiere la ferma di leva* ».

Per gli arruolati in 2ª e 3ª categoria:

« *Soldato di leva di 2ª (o di 3ª) categoria classe 18. . . , distretto di . . . . . continuando il servizio volontario intrapreso per la durata della guerra giusta l'art. 101 della legge* ».

I comandi di distretto cureranno che le variazioni stesse siano fatte riportare sui rispettivi fogli matricolari già impiantati

dai corpi a senso del n. 9 della circolare n. 368 del 1915; e provvederanno perchè i militari nelle accennate condizioni siano eliminati con opportuna annotazione dai ruoli speciali mod. 57 *A* e 71 *A* per gli arruolati volontari per la durata della guerra di cui al n. 10 dell'ora citata circolare e riportati sui ruoli ordinari della classe e categoria a cui siano stati ascritti.

Inscritti arruolati in seguito a visita per delegazione.

19. Per gli inscritti arruolati in seguito a visita per delegazione, l'arruolamento deve decorrere dal giorno in cui esso fu pronunciato dal consiglio di leva delegato alla visita e non già dal giorno in cui il consiglio di leva delegante ne prese atto.

Per conseguenza gli ufficiali delegati in 1° provvederanno perchè in tutti gli esemplari della tabella *B* delle formule (edizione 1913) esistenti presso l'ufficio di leva della prefettura o sottoprefettura la formula n. 20 sia completata con l'indicazione della data in cui fu pronunciata la decisione di arruolamento del consiglio di leva delegato, affinchè tale data sia sempre riportata sul relativo foglio matricolare.

Disposizioni speciali per la precettazione e la visita dei riformati.

20. I prefetti e sottoprefetti provvederanno perchè gli elenchi nominativi, distinti per comune, dei riformati da chiamarsi a nuova visita giusta le disposizioni contenute nel precedente n. 2, già prescritti con la circolare a stampa n. 595 del 27 luglio 1915, siano compilati con la maggior possibile sollecitudine e in ogni modo non più tardi del 25 agosto corrente.

21. Per quanto riguarda la compilazione dei detti elenchi avvertesi, per eliminare possibili dubbi, che nei medesimi devono riportarsi:

a) tutti gli inscritti stati riformati — anche se in seguito ad osservazione presso l'ospedale militare — per le infermità ed imperfezioni indicate nello specchio annesso alla presente circolare (allegato *B*), nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894, compresi i rivedibili, rimandati, renitenti ed

omessi nati negli anni 1890 e 1891 che furono riformati durante le operazioni delle leve stesse;

b) i militari stati arruolati nelle predette leve e che furono riformati in seguito a rassegna per le stesse infermità sino a tutto il 31 dicembre 1914.

c) i riformati già riconosciuti affetti da due diverse malattie, delle quali l'una importerebbe l'esclusione dalla nuova visita, quando però quest'ultima infermità non sia stata accertata mediante l'osservazione all'ospedale militare nei casi in cui tale osservazione sia prescritta;

d) i riformati per le sole malattie ed imperfezioni specificatamente indicate nell'allegato *B* e non per tutte quelle altre contemplate eventualmente dagli articoli dell'elenco delle infermità esimenti dal servizio militare citati nel detto allegato *B*.

Avvertasi che dovranno sottoporsi a nuova visita, oltre i riformati per oligoemia leggera di cui all'art. 4 dell'elenco stesso, anche i riformati per oligoemia grave di cui al successivo art. 4*bis*, nonchè i riformati per deficienza di statura fra metri 1.54 e metri 1.55.

22. Gli elenchi stessi, giusta la circolare citata, saranno compilati in due esemplari e gli inscritti in essi menzionati saranno numerati progressivamente, comune per comune, agli effetti del precedente n. 7.

Uno dei detti esemplari servirà ai consigli di leva quale documento equivalente, a tutti gli effetti, alla lista di leva per i riformati da chiamarsi a nuova visita; l'altro sarà dai prefetti e sottoprefetti inviato ai comuni con invito a provvedere d'urgenza alla precettazione dei riformati medesimi a presentarsi al consiglio di leva nel giorno per ciascuno stabilito dal relativo manifesto e che sarà determinato secondo il numero d'ordine in cui figura sull'elenco.

I sindaci segnaleranno subito al prefetto o sottoprefetto i riformati ai quali non avesse potuto notificarsi il precetto e le ragioni della mancata notificazione.

23. I riformati chiamati a nuova visita, senza distinzione alcuna per la loro condizione economica, avranno diritto ai mezzi di viaggio per recarsi al capoluogo del circondario dove siede il consiglio di leva e per ritornarne, con le modalità stabilite per gli inscritti di leva dai numeri 53 a 56 della circolare n. 670 del 1911 concernente la nuova procedura per le operazioni di leva.

Quelli di essi che risultino indigenti avranno diritto anche alla indennità di soggiorno per il tempo in cui resteranno a

disposizione del consiglio di leva, con le modalità stabilite dai numeri 52 e 57 e seguenti della citata circolare.

I riformati chiamati a nuova visita che dimorano in circondario diverso da quello ove siede il consiglio di leva a cui devono presentarsi, possono essere ammessi a subire la visita stessa per delegazione dinnanzi al consiglio di leva del circondario in cui risiedono e con le stesse norme stabilite per gli inscritti di leva, salvo che la domanda potrà essere fatta in carta libera ed anche verbalmente.

24. Per i riformati si farà uso delle stesse schede personali già impiegate a loro riguardo nelle rispettive leve, le quali schede dovranno quindi essere ritirate dai relativi fascicoli e predisposte convenientemente dagli uffici di leva per riportarvi le decisioni che saranno prese nelle nuove visite.

I riformati stessi dovranno presentarsi al consiglio di leva muniti della dichiarazione di riforma che sarà ritirata al momento in cui verrà loro consegnata la scheda personale.

25. I consigli di leva procederanno alla esecuzione delle nuove visite dei riformati con le stesse modalità prescritte per gli inscritti di leva, tenendo presente che dovranno essere arruolati coloro che posseggano l'attitudine al servizio militare giusta i criteri fissati dall'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare attualmente in vigore (edizione 1914) giusta le avvertenze di cui al precedente n. 13.

Per quanto riguarda la statura si applicheranno le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 giugno 1913, n. 638, che fissò a metri 1.54 il limite minimo di statura per l'idoneità al servizio militare.

Nei casi previsti dal § 330 del regolamento sul reclutamento, i consigli di leva potranno mandare i già riformati in osservazione presso l'ospedale militare.

Per i riformati in seguito a rassegna che risultino tuttora inabili al servizio per infermità che dovrebbero accertarsi mediante osservazione nell'ospedale militare, i consigli di leva potranno confermare direttamente la riforma senza che occorra l'osservazione stessa.

26. Per i riformati che risulteranno tuttora inabili al servizio militare tanto in modo assoluto e permanente quanto in modo temporaneo, i consigli di leva confermeranno la decisione di riforma, salvo per quelli nati nel 1894 che fossero inabili solo temporaneamente, i quali saranno rimandati alle speciali sedute straordinarie del giugno 1916 di cui al precedente n. 12, affinchè possa compiersi anche per essi il prescritto periodo biennale di rivedibilità.

Agli individui ai quali sarà confermata la decisione di riforma, verrà consegnata, in sostituzione di quella stata ritirata, una nuova dichiarazione di riforma, modello 26 del regolamento sul reclutamento, con la data della nuova visita.

27. I riformati che nella nuova visita saranno giudicati idonei al servizio militare, verranno arruolati nella categoria che loro spetti per seguire la sorte della classe del loro anno di nascita, a cui saranno ascritti, e lasciati in libertà muniti del rispettivo foglio provvisorio di congedo illimitato.

Per costoro gli ufficiali delegati in 1° trascriveranno la seguente formula sul foglio matricolare, o, a seconda dei casi, sul ruolo mod. 57 *B*:

« *Soldato di leva 1ª* (o 2ª o 3ª) *categ. classe 18.....*, (anno di nascita) *distretto di . . . . . , già riformato, e rivisitato a senso del decr. luogot. 1° agosto 1915 e lasciato in congedo illimitato li . .* »

Il ruolo mod. 57 *B* per i già riformati assegnati alla 3ª categoria sarà tenuto distinto dal ruolo degli inscritti della classe 1896 assegnati alla categoria stessa, giacchè tale ruolo dovrà servire unicamente ai distretti per aggiungere i militari in esso descritti sui ruoli delle classi dei rispettivi anni di nascita a senso del successivo n. 30.

28. Per i riformati che si trovino già in servizio in qualità di volontari ordinari o come semplici arruolati volontari per la durata della guerra, i comandi dei depositi e dei distretti militari e i consigli di leva provvederanno, ciascuno per la parte che lo riguarda, con le stesse norme stabilite dai precedenti nn. 16, 17 e 18 per gli inscritti della classe 1896 che si trovino in servizio nelle medesime condizioni.

Per quelli dei riformati chiamati a nuova visita che posteriormente alla riforma abbiano ottenuta la nomina a ufficiale di milizia territoriale, la decisione da pronunciarsi dai consigli di leva sarà così formulata:

« *Arruolato in 1ª* (o 2ª o 3ª) *categ. senza visita perchè sottotenente di milizia territoriale* ».

Tale decisione potrà essere presa esclusivamente in base alle copie dei relativi stati di servizio che i comandi dei distretti e dei depositi dei corpi a cui gli ufficiali di milizia territoriale appartengono si affretteranno a trasmettere alle rispettive prefetture e sottoprefetture con riferimento alla presente disposizione.

29. Per partecipare ai distretti militari le decisioni relative ai riformati già in servizio, valgano le seguenti norme:

1°. Per i riformati che abbiano assunto *l'arruolamento volontario ordinario*, nessuna comunicazione dovranno fare gli ufficiali delegati in 1ª ai distretti militari, trovandosi già i volontari medesimi in forza sui ruoli di 1ª categoria della classe di leva in cui ebbe luogo il loro arruolamento.

2°. Per quelli che si trovino in servizio come arruolati volontari per la durata della guerra, gli ufficiali delegati in 1° compileranno ed invieranno ai distretti appositi modelli 15, affinchè i distretti medesimi possano provvedere in conformità del precedente n. 18, avvertendo che le variazioni di arruolamento dovranno essere così formulate:

« *Soldato di leva di 1ª (o 2ª o 3ª) categ., classe 18.....* (anno di nascita) *distretto di....., già riformato e rivisitato a senso del dec luogot. 1° agosto 1915, continuando il servizio volontario intrapreso per la durata della guerra ai sensi dell'articolo 101 della legge.*

3°. Per i riformati che abbiano ottenuta la nomina ad ufficiale di milizia territoriale, gli ufficiali delegati in 1° trascriveranno sui rispettivi stati di servizio pervenuti dai distretti o dai depositi dei corpi la seguente vaziazione:

« *Ascritto alla 1ª (o 2ª o 3ª) categ. della classe 18..... in seguito al decr. luogot. 1° agosto 1915, come già riformato della classe 18...., continuando a prestare servizio in qualità di ufficiale di milizia territoriale.*

Le copie degli stati di servizio completate con le accennate variazioni dovranno dagli ufficiali delegati in 1° essere inviate al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali), che si riserva di definire la loro posizione di fronte agli obblighi militari.

30. I distretti militari inscriveranno i riformati che saranno arruolati nei ruoli della classe del loro anno di nascita, di cui devono seguire la sorte a senso dell'art. 1 del decreto luogotenenziale del 1° agosto 1915.

Per tali aggiunzioni, ove non siano sufficienti le pagine del ruolo lasciate in bianco al termine di ogni leva a senso del § 53 del regolamento sulle matricole, i distretti impianteranno uno o più nuovi volumi per ciascuna classe.

31. I riformati chiamati a nuova visita che, senza legittimo motivo, non si presenteranno al consiglio di leva, saranno di-

chiarati renitenti. La lista di tali renitenti, da compilarsi distinta da quella riferentesi agli inscritti della classe 1896, sarà pubblicata alla data del 31 dicembre 1915.

Quelli dei predetti riformati però che non si presenteranno perchè residenti all'estero, saranno rimandati alle sedute straordinarie del giugno 1916 di cui al n. 12 , per dar loro il tempo di esperire le pratiche per subire la nuova visita presso le autorità consolari del luogo in cui risiedano, giusta il disposto dal successivo n. 48.

Qualora essi non si presentassero a tali sedute straordinarie e non risultasse che avessero subito la visita all'estero, saranno dichiarati renitenti.

32. Le decisioni del consiglio di leva concernenti i riformati chiamati a nuova visita, saranno ripertate, di pugno del presidente o di uno degli ufficiali delegati, sulle relative schede personali. Le decisioni stesse saranno contemporaneamente trascritte, per cura del commissario di leva, sugli elenchi nominativi dei riformati: e al termine di ogni seduta si effettuerà il controllo delle decisioni con le norme consuete.

Le schede personali dei riformati sottoposti a nuova visita saranno tenute distinte in ordine di classe e conservate in archivio entro apposite cartelle cartonate.

Al termine poi delle operazioni, gli uffici di leva provvederanno perchè le decisioni prese nelle nuove visite siano fatte risultare sulle liste delle leve nelle quali i giovani rivisitati furono riformati.

Assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria degli inscritti della classe 1896 e dei riformati che saranno dichiarati idonei.

33. I diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria di cui all'art. 74 del testo unico delle leggi sul reclutamento, cioè quelli esistenti all'apertura della leva cui gli inscritti concorrono, o che sorgano durante la leva stessa, possono essere invocati nonostante lo stato di guerra.

I prefetti e sottoprefetti rivolgeranno speciali raccomandazioni ai sindaci, perchè provvedano colla massima sollecitudine alla compilazione e spedizione dei documenti prescritti per la prova di tali diritti (*dando però la precedenza a quelli necessari per la documentazione delle domande di assegna-*

zione alla 3ª categoria), in modo che gli inscritti possano conseguire l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria nella seduta stessa in cui sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

I prefetti e sottoprefetti, poi — se lo ritengano necessario per non intralciare il regolare funzionamento dei consigli di leva — potranno disporre che per gli inscritti i quali chiederanno l'assegnazione anzidetta o completeranno la prova del relativo diritto soltanto dopo di essere stati arruolati, la nuova decisione in ordine alla assegnazione medesima sia pronunciata in una apposita seduta straordinaria da tenersi, senza l'intervento del perito sanitario nè degli inscritti, *subito dopo il termine delle sedute ordinarie per l'intero circondario*. In questo caso, naturalmente, gli ufficiali delegati dovranno partecipare immediatamente al comando del distretto le nuove decisioni, affinchè possa tenersene conto in occasione della chiamata alle armi della classe.

34. I diritti di cui al precedente numero possono farsi valere, dinanzi ai consigli di leva, anche per gli inscritti che avessero assunto l'arruolamento volontario per la durata della guerra, fermi rimanendo gli obblighi derivanti da tale arruolamento.

A riguardo, poi, degli arruolati nel corpo volontari italiani in Libia, si terranno presenti le disposizioni contenute nei numeri 15 e seguenti della circolare 492 del 1914.

Nulla è variato nei riguardi degli inscritti arruolati come *volontari ordinari*, pei quali i consigli di leva non possono pronunciare l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per alcun titolo.

35. I riformati chiamati a nuova visita e riconosciuti idonei al servizio militare potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª od alla 3ª categoria, giusta l'art. 1 del decreto 1° agosto 1915, non solo pei titoli che posseggano, secondo le disposizioni della legge sul reclutamento, all'atto dell'arruolamento, ma anche per quelli che avessero avuto al tempo della loro leva, o che fossero sorti posteriormente, quand'anche più non sussistessero.

A tali effetti i riformati stessi dovranno considerarsi alla medesima stregua dei rimandati per legale motivo, anche per quanto riguarda il caso di assegnazioni alla 2ª o alla 3ª categoria già conseguite da loro fratelli (art. 74, terzultimo comma, del testo unico, e §§ 434 e seguenti delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763).

36. La prova dei diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª

categoria dei riformati, di cui al precedente numero, dev'essere costituita, nei modi ordinari, presso i consigli di leva dei circondari nei quali essi trovansi inscritti sulle liste di leva.

I titoli di esenzione dal servizio di 1ª categoria che sorgessero posteriormente all'arruolamento dei detti riformati, costituiranno, giusta l'art. 1 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, titoli pel passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria in applicazione dell'art. 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Siccome però quest'articolo limita il diritto a tali passaggi al tempo di pace, le relative domande, come per tutti gli altri militari, non potranno aver corso se non quando sarà cessato lo stato di guerra.

37. Agli effetti dell'assegnazione alla 2ª o 3ª categoria per qualunque dei titoli previsti dalla legge, la morte di un fratello sotto le armi durante l'attuale guerra (anche se avvenuta in Libia) potrà essere dimostrata, ove gli interessati non siano ancora in grado di produrre un regolare certificato di morte, mediante produzione della lettera di partecipazione ufficiale dell'autorità militare, oppure di un estratto dell'elenco modello 148 del catalogo, che l'autorità comunale potrà chiedere al Ministero della guerra (divisione matricole).

A tale documento dovrà essere unita copia del foglio matricolare del militare defunto, da richiedersi dal comune all'autorità militare competente (comando del deposito del reggimento se trattasi d'armi combattenti), che la rilascerà anche senza la variazione di morte.

Però le assegnazioni alla 2ª o 3ª categoria concesse in base a tali documenti saranno revocabili, entro i termini indicati dal § 399 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, se non verrà prodotto dagli interessati copia conforme dell'atto di morte, desunta dai registri di stato civile.

A tal uopo gli uffici di leva terranno nota, in uno speciale registro, delle assegnazioni così accordate; e dopo la chiusura della sessione della leva trasmetteranno al Ministero un elenco nominativo degli inscritti che le ottennero, con l'indicazione del nome del fratello morto sotto le armi e del corpo a cui era ascritto.

38. I diritti al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi sul reclutamento non sono ammessi, come si è accennato, in tempo di guerra.

Ne consegue che non potranno essere accolte durante lo stato di guerra, nemmeno le domande di assegnazione alla 2ª o 3ª categoria che fossero fatte in base all'art. 69 del detto testo unico, cioè in dipendenza della rinuncia di un fratello ad un proprio titolo al passaggio alla 2ª o 3ª categoria sorto durante lo stesso stato di guerra.

Cittadinanza.

39. Con decreto luogotenenziale del 25 luglio 1895, n. 1144, è stata sospesa, per la durata della guerra, la facoltà di acquistare la cittadinanza italiana nei modi indicati ai nn. 2° e 3° dell'art. 3 della vigente legge sulla cittadinanza (13 giugno 1912, n. 555), cioè mediante opzione espressa o tacita, ferma restando la facoltà di acquistarla con la prestazione del servizio militare, giusta il n. 1° dello stesso articolo.

In relazione a tale disposizione, i consigli di leva, nel pronunziarsi a riguardo degli inscritti che siano stati rimandati alla leva sulla classe 1896 per questione di cittadinanza, e che nella leva stessa compiano il 21° anno d'età, osserveranno le seguenti norme:

1° per quelli che furono riconosciuti, dal Ministero, nelle condizioni del n. 2° dell'articolo ora citato, i quali avrebbero bisogno, per l'acquisto della cittadinanza, di un'opzione espressa, verificheranno se tale opzione sia avvenuta nel periodo di tempo che intercede fra il compimento del loro 21° anno d'età e l'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915: in caso affermativo procederanno senz'altro alla loro visita e all'arruolamento; in caso negativo li rimanderanno ancora alla leva successiva, per quei provvedimenti che potranno esser presi a loro riguardo a guerra finita;

2° per coloro che furono riconosciuti nelle condizioni del n. 3° dell'articolo stesso, pronunzieranno senz'altro il rimando alla leva successiva, per lo stesso fine suaccennato.

Per tutti coloro i quali, anche se non abbiano raggiunto l'età maggiore, abbiano facoltà e intendano di acquistare la cittadinanza italiana giusta il n. 1° dell'articolo medesimo, col sottoporsi all'arruolamento e prestar servizio militare, si procederà senz'altro alla visita e all'arruolamento.

Restano ferme tutte le altre norme relative all'istruzione delle questioni di cittadinanza, sollevate da inscritti di leva, alla competenza, e al rimando di leva in leva degl' inscritti stessi.

Servizio della leva all'estero.

40. Le operazioni della leva sulla classe 1896 avranno principio anche all'estero il 10 settembre 1915, così come col n. 1 della presente circolare, è stato disposto per il Regno: ed in relazione a ciò le rispettive autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe 1896 (come pure sul conto degli inscritti della classe 1895, sui quali non si siano ancora pronunciati) fino al 30 novembre 1915.

41. Sarà opportuno che le autorità diplomatiche e consolari provvedano perchè le operazioni suddette siano compiute ovunque entro il detto termine del 30 novembre 1915.

Tuttavia si avverte che gli inscritti residenti in Scandinavia, Danimarca, Russia e nei paesi transoceanici — sulla considerazione che buona parte di essi risiedono in località remote e che nelle attuali contingenze sono nei detti paesi oltremodo difficili le comunicazioni, cosicchè riuscirebbe impossibile provvedere in tempo utile per la loro precettazione — hanno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi del 31 agosto 1916, o presso il consiglio di leva del regno non più tardi del 1 dicembre dell'anno stesso.

In questo caso, giusta il precedente n. 5, non occorrerà di rimandarli alla leva sulla classe 1897.

42. Gli inscritti arruolati in 1ª e 2ª categoria presso i consolati dei paesi di Europa e del bacino mediterraneo (esclusi la Scandinavia, la Danimarca e la Russia) dovranno presentarsi alle armi non oltre il 31 dicembre 1915, sotto pena di incorrere nel reato di diserzione.

43. Gli inscritti arruolati nella 1ª e nella 2ª categoria presso i consolati della Scandinavia, della Danimarca, della Russia e dei paesi transoceanici dovranno presentarsi alle armi entro due mesi dalla data di arruolamento e ad ogni modo non oltre il 1° dicembre 1916.

44 Quelli arruolati nella 3ª categoria dovranno presentarsi entro i termini suddetti sempre quando sia giunta alla rispettiva autorità diplomatica o consolare l'avviso che anche la categoria stessa sia stata chiamata alle armi. Se invece la categoria stessa sarà chiamata posteriormente dovranno presentarsi nel termine che sarà allora stabilito.

45. In relazione al § 19 dell'istruzione pel servizio della leva all'estero gli inscritti residenti all'estero, qualunque sia la località, potranno far valere i loro diritti all'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria entro tutta la leva sulla classe 1896 per i titoli già perfetti all'apertura di questa (1° settembre 1915), ed entro tutta la leva sulla classe 1897 per i titoli che abbiano a verificarsi durante la leva sulla classe 1896.

Però la presentazione di domande dirette a tale scopo non esime le reclute dall'obbligo di presentarsi alle armi nei termini indicati nei precedenti nn 42 e 43.

46. Gli inscritti della classe 1895 stati arruolati all'estero continueranno a godere della facoltà di fare valere i diritti di assegnazione alla 2ª e 3ª categoria per i titoli perfetti all'apertura della leva sino a tutto il 31 dicembre 1915 e ciò in relazione a quanto era stato stabilito con l'ordine di chiamata alla leva sulla classe 1895 circa il giorno di chiusura della leva stessa per i residenti all'estero.

47. Durante l'attuale stato di guerra nessun inscritto residente all'estero può fruire della dispensa provvisoria dal servizio militare. Le autorità consolari si limiteranno ad accertare l'esistenza delle condizioni che darebbero diritto alla dispensa, affinchè gli inscritti che trovansi in tali condizioni possano fruirne, quando sarà cessato lo stato di guerra.

48. I riformati nelle leve delle classi 1892, 1893 e 1894 chiamati a nuova visita i quali si trovino all'estero, potranno subire la visita stessa presso le autorità consolari italiane del luogo in cui risiedono, con le norme consuete ma tenute presenti le avvertenze di cui ai nn. 13, 25 e 26.

Nelle partecipazioni, mod. n. 3, delle decisioni prese in seguito ai risultati della nuova visita, le autorità consolari avranno cura di far chiaramente rilevare, nella prima pagina, che si tratta di riformati chiamati a nuova visita.

Quelli dei predetti riformati che saranno arruolati dovranno presentarsi alle armi nei termini che saranno a suo tempo indicati.

Renitenti.

49. Al termine di ogni seduta dei consigli di leva gli ufficiali dei carabinieri reali disporranno perchè gli inscritti e riformati dichiarati renitenti nella seduta stessa siano ricercati ed invitati a presentarsi subito al consiglio.

Passaporti.

50. È sospeso il rilascio del passaporto per l'estero ai riformati chiamati a nuova visita.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO A

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1896

e chiamata a nuova visita di riformati delle classi 1892, 1893 e 1894

Il Prefetto della provincia di . . . . .

o

Il Sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Visto i decreti luogotenenziali del 25 luglio 1915, n. 1163 e 1° agosto 1915, n. 1166;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1896 sono chiamati all'esame personale ed arruolamento, in questo capoluogo di circondario, nei giorni indicati nella tabella che fa seguito al presente manifesto. Quelli che non si presenteranno senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti il consiglio di leva.

2. Sono anche chiamati a nuova visita nei giorni indicati in detta tabella gli inscritti (*compresi i rivedibili, rimandati, omessi e renitenti nati negli anni 1890 e 1891*) stati riformati dal consiglio di leva nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 per le seguenti infermità e imperfezioni, nonchè i militari ascritti alle dette classi stati riformati in seguito a rassegna per le infermità e imperfezioni medesime sino a tutto il 31 dicembre 1914:

1. Deficienza di statura da metri 1.50 a meno di metri 1.55.
2. Debolezza di costituzione e notevole deperimento organico.

3. Deficienza di sviluppo toracico.
4. Obesità.
5. Oligoemie ed altre cachessie congeneri.
6. Diabete zuccherino e albuminuria permanente.
7. Ulceri croniche, fistole e seni fistolosi.
8. Idrartro.
9. Pterigio.
10. Congiuntiviti croniche.
11. Cheratiti.
12. Ipertrofia delle tonsille, del velo pendulo e dell'ugola.
13. Collo voluminoso.
14. Nevrosi cardiaca.
15. Malattie croniche di un viscere addominale.
16. Emorroidi.
17. Ragadi anali.
18. Fistola all'ano.
19. Ernie viscerali.
20. Idrocele congenito.
21. Idrocele cistico del cordone spermatico, e della vaginale.

I predetti inscritti e militari riformati rileveranno dal precetto personale, che riceveranno dal sindaco, il giorno in cui dovranno presentarsi al consiglio di leva per subire la nuova visita. Quelli che non ricevessero tale precetto, si rivolgeranno in tempo utile al sindaco per conoscere la data della loro presentazione.

I riformati chiamati a nuova visita che senza legittimo motivo non si presenteranno nel giorno prefisso incorreranno anch'essi nel reato di renitenza.

3. I giovani nati nel 1896 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

4. Gli inscritti della classe 1896 che risiedono nel Regno, ma fuori del proprio circondario di leva, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva del circondario ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 0.60 al prefetto o sottoprefetto del circondario di residenza.

La stessa facoltà compete ai riformati chiamati a nuova visita: ma per essi non occorre la domanda in carta bollata.

5. Gli inscritti di leva nel viaggio dal capoluogo del comune di residenza al capoluogo del circondario per presentarsi al consiglio di leva, e nel ritorno, fruiscono della tariffa pei trasporti militari: e quelli di essi che siano assolutamente indigenti, possono chiedere all'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono

a disposizione del consiglio di leva ed il pagamento dei mezzi di viaggio se debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri.

Ai riformati chiamati a nuova visita compete il rimborso del prezzo di viaggio a tariffa militare come sopra: e quelli di essi che siano indigenti possono chiedere anche l'indennità di soggiorno.

6. Gli inscritti di leva e i riformati chiamati a nuova visita che risiedono all'estero devono presentarsi alla regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile.

I riformati dovranno, possibilmente, esibire la dichiarazione di riforma di cui siano in possesso.

7. Per quanto riguarda i diritti all'assegnazione alla 2ª e alla 3ª categoria, gli inscritti di leva e i riformati chiamati a nuova visita potranno prendere conoscenza delle relative disposizioni della legge sul reclutamento consultando le « Avvertenze generali » riportate nel Precetto personale per presentarsi al consiglio di leva, o rivolgendosi all'autorità comunale.

8. I riformati chiamati a nuova visita terranno inoltre presente che essi potranno far valere, non solo i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria che loro spettino all'atto dell'arruolamento, ma anche quelli che esistevano al tempo della loro leva o che siansi verificati successivamente, se pure più non sussistenti, semprequando non vi si oppongano, a norma di legge, esenzioni dal servizio di 1ª categoria già godute da loro fratelli.

I titoli che sorgessero posteriormente all'arruolamento, non potranno da essi essere fatti valere durante lo stato di guerra.

9. Per poter ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria gli inscritti e i riformati dovranno rivolgersi ai sindaci dei rispettivi comuni affinchè possano allestire al più presto i necessari documenti, avvertendo però che i sindaci medesimi hanno obbligo di dare la precedenza alle richieste di coloro che abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria.

Gli inscritti residenti all'estero aventi titoli all'esenzione dal servizio militare di 1ª categoria potranno presentare le relative domande all'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

10. Contro le decisioni del consiglio di leva gli inscritti e i riformati possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'autorità prefettizia o dell'autorità diplomatica o consolare.

Il presente manifesto sarà pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 1° settembre 1915.

IL PREFETTO (o SOTTOPREFETTO)

TABELLA *indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1896 e per la nuova visita dei riformati delle classi 1892, 1893 e 1894.*

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive

Sedute speciali per gli inscritti residenti all'estero.
1° dicembre e 20 dicembre 1915.

Chiusura della sessione.
31 dicembre 1915.

Allegato **B**

Sono chiamati a nuova visita gli inscritti e i militari stati riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 per le malattie e imperfezioni indicate nel seguente specchio.

N. d'ordine	MALATTIE E IMPERFEZIONI	Articolo dell'Elenco delle malattie e imperfezioni esimenti dal servizio militare (Edizione 1909)
1	Deficienza di statura da metri 1.50 a meno di metri 1.55.	—
2	Debolezza di costituzione e notevole deperimento organico.	1
3	Deficienza di sviluppo toracico.	2
4	Obesità	3
5	Oligoemie ed altre cachessie congeneri .	4 e 4 *bis*
6	Diabete zuccherina ed albuminuria permanente.	5
7	Ulceri croniche, fistole e seni fistolosi. .	10
8	Idrartro	27
9	Pterigio	40
10	Congiuntiviti croniche	41
11	Cheratiti	42
12	Ipertrofia delle tonsille, del velo pendulo e dell'ugola.	62
13	Collo voluminoso	66
14	Nevrosi cardiaca	71
15	Malattie croniche di un viscere addominale	74
16	Emorroidi.	75
17	Ragadi anali	76
18	Fistola all'ano	76
19	Ernie viscerali	77
20	Idrocele congenito	79
21	Idrocele cistico del cordone spermatico o della vaginale.	79

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(189) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1915 — 14 agosto

1915 LUGLIO 18. - » **630.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale col quale vengono nominati il vescovo di campo, i vicari per l'esercito e per l'armata ed il coadiutore del vescovo di campo . . . . . Pag. 1674

» 25 - » **631.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto luogotenenziale n. 1155, che aggiunge, per la durata della guerra, un posto di direttore generale nel ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale . . . . . » 1675

» 2[illegible] - » **632.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1164, col quale lo stanziamento dei capitoli n. 84 « Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi » e 104-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, è aumentato rispettivamente di lire 15 milioni e di lire 385 milioni. . . . » 1677

1915 AGOSTO 8. - » **633.** — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale, col quale è data facoltà al comando supremo, per la durata della guerra, di fare promozioni provvisorie in tutti i gradi di ufficiale. . . . . » 1678

» 8. - » **634.** — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1194, che sospende durante il periodo della guerra le convocazioni della commissione centrale di avanzamento . . . . . » 1679

» 11. - » **635.** — DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto ministeriale col quale sono istituiti altri due comitati sanitari regionali e viene modificato il decreto ministeriale 1° agosto 1915, che coordina l'azione dell'autorità civile e militare con quella dei comitati locali d'organizzazione civile, relativa all'assistenza ospedaliera dei militari fuori della zona di guerra » 1681

» 12. - » **636.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064 dell'11 luglio 1915, col quale vengono abolite le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni . . » 1684

1915 AGOSTO 13. - N. **637**. — AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente sul quadro suppletivo di avanzamento per il 1915 . . . *Pag.* 1686

» 13. - » **638**. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — Bollettino relativo al temporaneo riconoscimento dei gradi d'ufficiale al personale militarizzato dell'Associazione italiana della Croce Rossa . . . . . » 1687

» 13. - » **639**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari, che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . . . . . » 1687

» 13. - » **640**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissioni in istituti, pervenute al Ministero della guerra a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915 . . . . . » 1688

» 13. - » **641**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Borse a portafoglio per batterie da 75/906, da 75/911 e da 75/912 . . . . . » 1689

» 13. - » **642**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 mortai da 210 . » 1690

» 13. - » **643**. — TRASPORTI. — Viaggi dei parenti poveri di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva . . . . . » 1690

» 13. - » **644**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza con i comandi ed uffici in Tripolitania . . . . . » 1691

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1692

CIRCOLARE N. **630**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale col quale vengono nominati il vescovo di campo, i vicari per l'esercito e per l'armata ed il coadiutore del vescovo di campo.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 18 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale in data 27 giugno 1915, n. 1022, col quale viene istituita la carica di Vescovo di campo

e fissa l'assimilazione a grado militare del personale incaricato dell'assistenza spirituale presso l'esercito e presso l'armata;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Monsignore Bartolomasi Angelo, nominato Vescovo di campo.
Monsignore Ragnini Rodolfo, nominato vicario per l'armata.
Monsignore Cerrati Michele
Monsignore Maritano Carlo } nominati vicari per l'esercito.
Sacerdote don Bartolomasi Alberto, nominato coadiutore del vescovo di campo.

I ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.
VIALE.

N. **631.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto luogotenenziale n. 1155, che aggiunge, per la durata della guerra, un posto di direttore generale nel ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale.** — (Segretariato generale). — 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147, che approva l'organico per il personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il Nostro decreto 13 giugno 1915, n. 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare;

Visto il R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065, relativo alla istituzione di un comitato supremo per le armi e per le munizioni;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra è aggiunto, per la durata della guerra, un posto di direttore generale da coprirsi con un ufficiale generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **632**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1164, col quale lo stanziamento dei capitoli n. 81 « Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi » e 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato rispettivamente di lire 15 milioni e di lire 385 milioni.** — (Segretariato generale). — 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata ;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima ;

Ritenuto che necessita inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra ulteriori fondi occorrenti per le spese di mobilitazione e per l'esercito d'operazione, nonchè per sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi ;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato delle somme per ognuno di essi indicate:

Capitolo n. 81 « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » lire quindici milioni (L. 15,000,000). Capitolo n. 101 *ter* « Spese per la guerra » lire trecentottantacinque milioni (L. 385,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **633.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale, col quale è data facoltà al Comando supremo, per la durata della guerra, di fare promozioni provvisorie in tutti i gradi di ufficiale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto i §§ 227 e 228 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra è data facoltà al Comando supremo dell'esercito di fare promozioni provvisorie in tutti i gradi di ufficiale, per colmare le vacanze dei quadri dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 8 agosto 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.

N. **634.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1194, che sospende, durante il periodo della guerra, le convocazioni della commissione centrale di avanzamento.** — (Gabinetto del ministro). — 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al R. Governo con la legge 22 maggio 1915. n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601 e 21 marzo 1915, n. 301, che modificano la legge sull'avanzamento predetta;

Visto il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1018, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito relative al tempo di guerra sono estese a tutte le truppe, anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 955;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In tempo di guerra la commissione centrale di avanzamento prescritta dagli articoli 16 e 18 della legge 8 giugno 1913, n. 601, modificata dalla legge 21 marzo 1915, n. 301, non viene convocata; ed alle sue deliberazioni sono sostituiti i giudizi espressi circa l'idoneità all'avanzamento o circa l'idoneità ad un comando di corpo d'armata dal comandante di corpo d'armata e dalle altre più elevate autorità gerarchiche dell'ufficiale da esaminare. A questi giudizi si aggiunge quello dei comandanti generali di artiglieria e del genio, del comandante del corpo di cavalleria, del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, degli ispettori delle costruzioni di artiglieria, di sanità militare e dei servizi di commissariato, quando si tratti dell'idoneità all'avanzamento in una delle armi od in uno dei corpi cui essi sovraintendono.

Art. 2.

Per la idoneità alle cariche indicate nella seconda parte del predetto art. 18 tiene luogo del parere della commissione centrale di avanzamento il parere espresso dal comandante d'armata da cui dipende l'ufficiale da esaminare e dal capo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 3.

Mancando alle autorità gerarchiche gli elementi di giudizio, si applica il disposto dal decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 955.

Art. 4.

Per gli ufficiali giudicati secondo il precedente art. 1, la facoltà attribuita al ministro dall'art. 17 della legge 8 giugno 1913, n. 601, è deferita al capo di stato maggiore dell'esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **635.** — DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto ministeriale col quale sono istituiti altri due comitati sanitari regionali e viene modificato il decreto ministeriale 1° agosto 1915, che coordina l'azione dell'autorità civile e militare con quella dei comitati locali di organizzazione civile, relativa all'assistenza ospedaliera dei militari fuori della zona di guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 agosto 1915.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

ED

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Veduto il proprio precedente decreto 1° agosto corrente, che istituiva otto comitati sanitari regionali, con l'incarico di coordinare all'azione dell'autorità sanitaria, civile e militare, quella dei comitati locali di organizzazione civile, per quanto concerne l'impianto, la destinazione e il funzionamento di ospedali e di ricoveri per militari infermi o feriti o convalescenti.

DECRETANO:

Art. 1.

Sono istituiti, in aggiunta a quelli di cui al decreto 1° agosto corrente, altri due comitati, denominati e composti come segue:

9° COMITATO.

I. — Tricomi prof. Ernesto, direttore della clinica chirurgica dell'università di Palermo, *presidente*.
II. — Direttore di sanità del corpo d'armata di Palermo.
III. — Ungaro dott. Goffredo, ispettore medico compartimentale del Ministero dell'interno.

Il 9° comitato ha sede a Palermo ed ha competenza pel territorio del corpo d'armata di Palermo.

10° COMITATO.

I. — Roth prof. Angelo, direttore della clinica chirurgica dell'università di Sassari, *presidente*.
II. — Direttore dell'ospedale militare principale di Cagliari.
III. — Albertazzi dott. Alessandro, medico provinciale di Cagliari.

Il 10° comitato ha sede in Cagliari ed ha competenza pel territorio della divisione militare di Cagliari.

Art. 2

L'art. 2 del precedente decreto 1° agosto resta pertanto così modificato, in quanto concerne i comitati 7° ed 8°.

7° COMITATO.

« I. — Durante prof. Francesco, direttore della clinica chirurgica dell'università di Roma, *presidente*.
« II. — Direttore di sanità del corpo d'armata di Ancona o di Roma.
« III. — Ravicini dott. Serafino, ispettore generale medico del Ministero dell'interno.

« Il 7° comitato ha sede in Roma ed ha competenza per il territorio « dei corpi d'armata di Ancona e di Roma, escluso per quest'ultimo il « territorio della divisione militare di Cagliari.

« I. — Pascale prof. Giovanni, direttore della clinica chirurgica dell'università di Napoli, *presidente*.

« II. — Direttore di sanità del corpo di armata di Napoli o di Bari.

« III. — Falleroni dott. Domenico, ispettore medico compartimentale del Ministero dell'interno.

« L'8° comitato ha sede in Napoli ed ha competenza per il territorio dei corpi d'armata di Napoli o di Bari ».

Art. 3.

Il direttore dell'ospedale militare principale di Cagliari ed il comando della divisione militare territoriale di Cagliari hanno per il 10° comitato le stesse attribuzioni che dagli articoli 3, 4 e 6 del decreto 1° agosto corrente sono assegnate rispettivamente ai direttori di sanità ed ai comandi di corpo d'armata per gli altri comitati.

Art. 4.

Sono applicabili ai due comitati che si istituiscono col presente, le norme portate dal decreto 1° agosto 1915, che restano ferme in tutto ciò che col presente decreto non sia stato modificato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 agosto 1915.

Il Presidente del Consiglio
Ministro dell'interno
SALANDRA.

Il Ministro della guerra
ZUPELLI.

N. **636**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064 dell'11 luglio 1915, col quale vengono abolite le disposizioni concernenti i cumuli degli stipendi e delle pensioni.** — (Segretariato generale e direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 agosto 1915.

Con riferimento alla circolare 568 del *giornale militare* corrente anno, si avverte che, siccome lo stipendio di alcuni personali civili di amministrazioni speciali (ferrovieri, insegnanti elementari dipendenti dai consigli scolastici, ecc.) è gravato da ritenute diverse da quelle normali stabilite per tutti gli altri impiegati dello Stato, non può essere calcolato l'importo della differenza netta da corrispondersi a carico dell'amministrazione militare secondo le norme indicate nella lettera *b* del n 1 della detta circolare.

In tali casi le amministrazioni civili cui appartengono i suddetti personali parteciperanno ai corpi interessati, a loro richiesta, soltanto l'ammontare lordo dello stipendio civile, ed i corpi, stabilita la differenza fra lo stipendio militare lordo e quello civile pure al lordo, applicheranno su di essa le seguenti ritenute (1):

1. Tassa proporzionale, da applicarsi con la percentuale corrispondente alle categorie in cui è compresa la differenza

(1) *Esempio:*

Ammontare mensile lordo dallo stipendio militare di un impiegato chiamato alle armi col grado di capitano	L. 333,33	(anno L. 4,000)
Ammontare mensile lordo dello stipendio da impiegato.	» 183,33	(anno L. 2,200)
Differenza al lordo	L. 150,00	
Deducesi tassa proporzionale del 3% sulla parte di stipendio da L. 2,200 a L. 3,000 — L. 800 annue pari a mensili L. 66,66 × 3/100	L. 1,99	
Restano, a riportarsi	L 148,01	

(1% fino a L. 800; 2% da 801 a 2,000; 3% da 2,001 a 3,000; 4% da 3,001 a 4,000; 5% da 4,001 a 5,000; 6% per somma maggiore).

2. Imposta di ricchezza mobile (7,50% per gli stipendi civili inferiori o pari alle lire 2,000; 8,625% per quelli superiori) da calcolarsi sulla somma già al netto della ritenuta proporzionale.

3. (Se del caso) maggior importo della ritenuta pel fondo di garanzia per cessione stipendio (art. 10 legge 30 giugno 1908 — cent. 10 mensili per gli stipendi fino a L. 1,500 annue; cent. 20 per gli stipendi da 1,501 a 3,000; cent. 30 per quelli da 3,001 a 5,000; cent 40 per quelli da 5,001 a 7,000; centesimi 50 per gli stipendi superiori a L. 7,000).

Analogo provvedimento potrà essere seguito pel calcolo della differenza di cui trattasi, anche per le ordinarie amministrazioni dello Stato, tutte le volte che sia noto, con sicurezza, il solo ammontare lordo dello stipendio civile.

Il Ministro — ZUPELLI.

Riporto	L.	148,01
Deducesi tassa proporzionale del 4% sulla parte di stipendio da L. 3,000 a L. 4,000 — L. 1000 annue, pari a mensili L. 83,33 × 4/100	L.	3,33
Restano	L.	144,68
Deducesi per impósta ricchezza mobile in ragione di L. 8,625% sulla somma netta di L. 144,68	L.	12,47
Restano	L.	132,21
Deducesi maggior importo ritenuta fondo garanzia per cessione (0,30 — 0,20) . . .	L.	0,10
Resta la differenza da pagarsi in	L.	132,11

N. **637.** — AVANZAMENTO. — **Varianti ai limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente sul quadro suppletivo di avanzamento per il 1915.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 13 agosto 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito ed a parziale modificazione della circolare n. 572 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che i limiti entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente dell'arma e dei gradi sotto indicati per essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno, siano portati alle seguenti date:

Maggiori generali		a tutto il 1914.
Colonnelli di fanteria		a tutto marzo 1915.
Tenenti colonnelli	fanteria	all'11 febbraio 1915.
	artiglieria	al 31 marzo 1914.
	genio	al 31 marzo 1914.
Maggiori	fanteria	al 30 settembre 1914.
	artiglieria	al 30 settembre 1914.
Capitani	fanteria	al 5 settembre 1909.
		al 2 gennaio 1911 (1).
	artiglieria	al 30 settembre 1910.
		al 14 agosto 1911 (1).
	genio	al 17 febbraio 1910.
Tenenti	fanteria	a tutto il 1914.
	artiglieria	a tutto il 1914.

Per la trasmissione dei documenti d'avanzamento, che dovranno giungere al più presto al Ministero, si osserveranno le norme di cui alle circolari 481 e 572 del *giornale militare* corrente anno.

Il Ministro ZUPELLI.

(1) Per i capitani di stato maggiore avanzanti secondo l'articolo 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

N. **638.** — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — **Bollettino relativo al temporaneo riconoscimento dei gradi di ufficiale al personale militarizzato dell'Associazione italiana della Croce Rossa.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 agosto 1915.

Questo Ministero ha determinato di effettuare, per il tempo della guerra, e fino a quando si renderà necessario, la pubblicazione di un bollettino speciale relativo al temporaneo riconoscimento dei gradi di ufficiale rivestiti dal personale di ruolo mobile e territoriale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, chiamati in servizio, secondo le norme dei R. decreti 23 maggio 1915 n. 719, 25 luglio 1915, n. 1162 e del regolamento in data 11 giugno1915 (circolari 383, 448 e 612 del *giornale militare*).

Tale pubblicazione avrà per titolo: *Bollettino relativo al temporaneo riconoscimento dei gradi di ufficiale per il personale di ruolo mobile e territoriale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.*

A tale bollettino si dovranno riferire i distretti militari di leva degli interessati per tutte le operazioni di loro competenza previste dal regolamento citato.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **639.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari, che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 13 agosto 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 618 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero.

Cav. Domenico Giachetti. — L. 500 al primo animoso sottufficiale o soldato, di terra o di mare, del mandamento di Cuorgnè, che sarà insignito della medaglia d'oro o d'argento al valore militare.

Comitato di preparazione civile, Riolo dei Bagni. — L. 100 al primo militare, graduato di truppa, ufficiale, nativo di Riolo dei Bagni — di qualunque arma, corpo o specialità — che per primo si sarà conquistata una medaglia sul campo di battaglia.

Ditta Ugo Bassini e Comp., San Paolo del Brasile. — Offre in dono al primo soldato italiano, che avrà strappato una bandiera al nemico, un lotto di terreno, sito a San Paolo del Brasile, oppure il prezzo che si potrà ricavare dalla vendita di esso — ove ciò sia preferito.

Comm. Giacomo Giachetti (industriale). — L. 2500 ai nostri soldati, che per primi entreranno in Trieste.

Società aviazione Torino. — N. 2 medaglie d'oro a quegli aviatori militari, che, a giudizio delle competenti autorità, avranno compiuto, nel miglior modo, il proprio dovere.

Aero club d'Italia. — N. 8 medaglie d'oro, da assegnarsi, al termine della campagna, alle persone che si saranno maggiormente distinte ed avranno cooperato nei servizi aeronautici in questa guerra, e precisamente:

una ad un aviatore militare ufficiale;
una ad un aviatore militare sottufficiale;
una ad un aviatore militare caporale o soldato;
una ad un aviatore volontario civile;
una ad un pilota di dirigibile;
una ad un pilota di sferico;
due ai direttori di scuole piloti, che avranno formato nel minor tempo il maggior numero di aviatori militari.

Comm. avv. Domenico Riolo. — L. 500 al primo militare, nato nel comune di Naro, che sarà decorato con medaglia d'oro al valor militare, oppure L. 250, se sarà decorato con medaglia d'argento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **640**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari, che prendono parte alla campagna del 1915**. — (Segretariato generale). — 13 agosto 1915.

Alle offerte in favore dei militari, che si distinguono per atti di valore, e delle rispettive famiglie, fanno degno riscontro quelle che, con ammirevole slancio di patriottismo e di pietà, vengono fatte al Ministero per concessione di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione — in istituti varî — dei figli di militari, che prendono parte alla campagna del 1915.

Se ne dà comunicazione ai singoli comandi di corpi e servizi, con invito a provvedere, nel modo che riterranno più opportuno, perchè la conoscenza di dette offerte abbia la massima diffusione tra i propri dipendenti.

Colonia agricola infantile, S. Ferdinando di Rosarno. — N. 20 posti gratuiti ad orfani — di non meno di 4 anni, e di non più di 12 — di soldato o sottufficiale morto in guerra, o a figli di militare reso invalido al lavoro dalle ferite riportate, nativi del circondario di Palmi.

Collegio della Badia Fiesolana, Fiesole (tenuta dagli Scolopi). — N. 2 posti gratuiti per i figli di ufficiali caduti nella guerra del 1915.

Inoltre, e per lo stesso scopo, n. 3 posti semigratuiti: i 5 posti sono concessi per l'anno scolastico 1915-1916.

Collegio-Convitto « *Nello Menicanti* » in Livorno. — N. 1 posto gratuito, rispettivamente ad un orfano — di non più di anni 12 — di ufficiale del R. esercito e della R. marina.

Inoltre offre la riduzione del 10 % a tutti gli orfani degli ufficiali e sottufficiali.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **641.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Borse a portafoglio per batterie da 75/906, da 75/911 e da 75/912.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 agosto 1915.

Il Ministero determina che le:

14 Borse a portafoglio per batterie da 75/906 a . . L. 34,00
14 Borse a portafoglio per batterie da 75/911 e 912 a » 27,00

abbiamo d'ora innanzi l'involucro di tela d'olona impermeabile grigia anzichè di pelle di vacchetta nera, ed assumano le seguenti denominazioni:

14 Borse di tela impermeabile a portafoglio per batterie da 75/906 a . . . . . » 15,50
14 Borse di tela impermeabile a portafoglio per batterie da 75/911-912 a. . . . . » 14,00

Saranno fra breve apportate le relative aggiunte al modello per gl'inventari dei materiali d'artiglieria.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **642.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 mortai da 210.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 13 agosto 1915.

È stato pubblicato il fascicolo di formazione per il traino e trasporto in montagna di una batteria di 4 mortai da 210.

Esso sostituisce il corrispondente fascicolo nella parte IV della « Istruzione (riservata) sui traini e trasporti delle batterie di medio calibro ».

L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ne effettuerà la distribuzione nel modo sottoindicato:

Comando artiglieria da fortezza	copie n.	2
Comando reggimento artiglieria da fortezza	»	3
Comando di gruppo artiglieria da fortezza	»	2
Direzione artiglieria	»	1
Sezione staccata d'artiglieria	»	1
Direzione artiglieria Piacenza	»	85
Direzione artiglieria Alessandria	»	7
Direzione artiglieria Mantova	»	2
Direzione artiglieria Verona	»	8
Direzione artiglieria Venezia	»	10

I reggimenti d'artiglieria da fortezza richiederanno inoltre al Ministero (Segretariato generale) le copie loro occorrenti per le compagnie dipendenti, in ragione di 2 esemplari di ogni fascicolo per ciascun comando di compagnia.

Prezzo di ogni esemplare L. 0,40.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **643.** — TRASPORTI. — **Viaggi dei parenti di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 13 agosto 1915.

Per dar modo ai parenti di militari ricoverati negli ospedali di riserva e che *trovansi in pericolo di vita*, di visitare il proprio congiunto questo Ministero determina che, ferme

restando le disposizioni contenute nel Regolamento sul servizio in guerra, parte 1ª, n. 114, nell'appendice II allo stesso Regolamento, n. 27 e 28, e quelle della circolare n. 471 del *giornale militare* 18 giugno c. a.., i direttori degli ospedali militari di riserva informino *telegraficamente* le famiglie dei militari che *trovansi in pericolo di vita*, in analogia a quanto è stabilito dal n. 343 del Regolamento del servizio sanitario militare territoriale.

Affinchè anche le famiglie indigenti possano fruire della preaccennata concessione, le amministrazioni ferroviarie hanno accordato il trasporto a tariffa militare, e questo Ministero assumerà a proprio carico le spese di viaggio di andata e ritorno.

Quest'ultima facilitazione è regolata dalle norme seguenti:

1° LIMITI.

a) pei soli viaggi determinati da visite a militari che si *trovano in pericolo di vita*;

b) pei soli parenti dei militari suddetti;

c) in favore di un solo membro della famiglia, notoriamente indigente e possibilmente del congiunto più stretto.

2° DOCUMENTAZIONE DEI VIAGGI.

I comandi dei distretti, e in mancanza quelli dei locali carabinieri reali e, quando questi manchino, i sindaci, rilasceranno le richieste mod. *B* di *color rosa* pel solo viaggio di andata. I viaggiatori esibiranno inoltre l'avviso dell'autorità sanitaria militare a giustificazione del possesso del biglietto. Le autorità che rilasciano tali documenti di viaggio dovranno accertarsi, sotto la loro responsabilità, che il richiedente sia nelle condizioni prescritte dalle lettere *b*) e *c*) del n. 1.

Contro ritiro delle dette richieste *rosa*, le stazioni distribuiranno, senza riscossione di prezzo, biglietti esclusivamente di terza classe da utilizzarsi con tutti i treni aventi vetture della classe stessa — esclusi i direttissimi — e con diritto alle fermate di cui al § 49 del regolamento pei trasporti militari.

Pei viaggi di ritorno le richieste *rosa* saranno rilasciate dalle direzioni degli ospedali.

3° Percorsi pei quali la concessione è valida.

Vale sulle ferrovie e sulle linee di navigazione dello Stato.

4° Pagamenti da parte dell'amministrazione militare.

Il pagamento degli accennati viaggi sulle ferrovie e sul mare alla amministrazione delle ferrovie dello Stato, computato ai prezzi della tariffa militare netti della tassa di bollo, sarà effettuato su produzione delle normali contabilità di cui al § 120 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.

Il Ministro — Zupelli.

N. **644**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza con i comandi ed uffici in Tripolitania.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 agosto 1915.

D'ora innanzi tutta la corrispondenza ufficiale diretta a tutti i comandi, uffici e servizi dislocati in Tripolitania, dovrà essere indirizzata a Tripoli, ove a cura di quell'ufficio postale, sarà provveduto allo smistamento e distribuzione.

Il Ministro — Zupelli.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 477, pag. 1170, seconda riga dell'art. 1: *alla parola* « alla » *sostituire* « alle ».

Stessa pagina, quinta riga dell'art. 2: *alla congiunzione* « e » *sostituire* « o ».

Pag. 1171, righe terza, quarta e quattordicesima dell'art. 3: *alle congiunzioni* « e » *sostituire* « o ».

Prezzo della presente dispensa **L. 0 15**

144d. Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1915 — 21 agosto

REGGIMENTO
BOMARDO DEL DEPO

1915 LUGLIO 15. - N. 645. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto luogotenenziale n. 1471, relativo al passaggio dal Governo dell'Eritrea alla dipendenza del Ministero delle colonie, del deposito centrale per le truppe coloniali . . . . . *Pag.* 1695

1915 AGOSTO 8. - » 646. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 1228, col quale viene stabilita l'obbligatorietà del prezzo dei bovini pei rifornimenti delle amministrazioni militari durante la guerra. — Notificazione. . » 1700

» 20. - » 647. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imputazione delle spese per le truppe distaccate nell'Egeo e nell'Albania. . . . . » 1702

» 20. - » 648. — AVANZAMENTO. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Disposizioni esecutive per la nomina di 300 sottotenenti di complemento di amministrazione (art. 2 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 358) . . . . . » 1703

» 20. - » 649. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti di complemento dell'arma di fanteria per l'anno 1915 . . . . . » 1704

» 20. - » 650. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Imposta di ricchezza mobile sulle indennità e competenze spettanti agli appartenenti alle milizie volontarie mobilitate. . . . . » 1704

1915 AGOSTO 20. - N. 651. - DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa degli aspiranti ufficiali di complemento. . . . . Pag. 1705

» 20. - » 652. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915 e delle loro famiglie . . . . . » 1705

» 20. - » 653. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915 » 1706

» 20. - » 654. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un ginocchiello di tela impermeabile per servizi di artiglieria . . . . . » 1707

» 20. - » 655. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per le esercitazioni dell'artiglieria da fortezza (specialità da fortezza) (Pubblicazione 166) . . . » 1708

» 13. - » 656. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'impiego degli obici da 280-A, del parco d'assedio (Pubblicazione 167). . . . . » 1708

» 20. - » 657. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare. . . » 1709

» 20. - » 658. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico . . . . . » 1710

» 20. - » 659. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Sospensione di nomine a sottotenente di milizia territoriale, nelle armi di artiglieria e del genio e dei farmacisti . . . . . » 1723

AVVISO . . . . . » 1724

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1725

CIRCOLARE N. **645.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto luogotenenziale n. 1171, relativo al passaggio dal Governo dell'Eritrea alla dipendenza del Ministero delle colonie, del deposito centrale per le truppe coloniali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 giugno 1886, che provvede alla istituzione in Napoli di un deposito per le truppe d'Africa;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1894, n. 68, che stabilisce un nuovo ordinamento dei servizi civili e militari della colonia Eritrea;

Vista la legge del 5 aprile 1908, n. 161, riguardante l'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il R decreto 4 luglio 1910, n. 562, che approva l'ordinamento amministrativo per la Somalia italiana;

Visto il R. decreto 6 luglio 1911, n. 903, che cambia la denominazione al deposito della colonia Eritrea in Napoli;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1136, col quale sono approvate le nuove tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, che istituisce una sezione Libia presso il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli;

Visto il R. decreto 28 marzo 1915, n. 648, col quale sono approvate le nuove tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

Considerate che in tali nuove tabelle è stato soppresso l'organico del deposito centrale per le truppe coloniali e che quindi occorre sostituirlo sotto altra forma per completare l'organico della sezione Libia, rimasto in vigore in virtù del R decreto 22 gennaio 1914, n. 147;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie d'accordo coi ministri della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli che era previsto nelle tabelle organiche del R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1136 e che è stato soppresso nelle nuove tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvate col R. decreto 28 marzo 1915, n. 648, viene istituito secondo la tabella annessa.

Art. 2.

È abrogata la tabella n. 27 annessa al R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147, riguardante la sezione Libia presso il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

Art. 3.

Il deposito dipenderà amministrativamente dal Ministero delle colonie, il quale con speciali istruzioni fisserà le sue attribuzioni.

Art. 4.

Alle spese occorrenti per il mantenimento del personale ed il funzionamento del deposito si provvederà mediante contributi versati dai Governi dell'Eritrea e della Somalia nella proporzione che verrà stabilita dal Ministero delle colonie d'accordo coi governatori, e mediante prelevamento dai fondi destinati alle spese militari della Tripolitania e Cirenaica.

Art. 5.

Il personale stabilito dall'annessa tabella occorrente pel funzionamento del deposito, è messo dal Ministero della guerra a disposizione di quello delle colonie.

Art. 6.

Il comandante del deposito ha, riguardo all'amministrazione del personale e del materiale, attribuzioni di comandante di corpo, e quelle devolute normalmente ai consigli d'amministrazione dei reggimenti.

Art. 7.

Il materiale è dato in carico ad uno o più ufficiali del deposito, designati dal comandante del deposito stesso, i quali rendono l'apposito conto giudiziale, ed hanno le stesse funzioni degli ufficiali di magazzino dei reggimenti.

Per i collaudi e le consultazioni, il comandante del deposito potrà richiedere, quando necessario, direttamente ai direttori degli stabilimenti del R. esercito e della R. marina, il personale tecnico che può occorrere.

Art. 8.

Gli ufficiali del R. esercito destinati a detto deposito hanno diritto agli assegni d'Italia e alle indennità sotto specificate non esenti da tasse:

Tenente colonnello L. 1,200, compresa la indennità di carica;
Maggiori o primi capitani L. 900;
Capitani L. 600;
Subalterni L. 400.

Art. 9.

Gli ufficiali coloniali od aiutanti coloniali hanno diritto al normale trattamento fatto ai funzionari della colonia Eritrea distaccati al Ministero delle colonie dal 1° gennaio 1915.

Art. 10.

I sottufficiali, caporali e soldati coloniali assegnati al deposito, provenienti dalle colonie, continueranno a percepire il soldo giornaliero ed i premi stabiliti per le colonie da cui provengono.

I sottufficiali, caporali e soldati metropolitani eventualmente assegnati al deposito, continuano a percepire gli assegni d'Italia.

Al personale di cui al 2° capoverso del presente articolo, ed ai sottufficiali e militari di truppa, già effettivi al deposito prima del 1° luglio 1915, sarà corrisposto inoltre un soprassoldo giornaliero di lire 0,50.

Art. 11.

Il pane, i viveri, i foraggi, il vestiario ed equipaggiamento, i materiali vari occorrenti al deposito, potranno essere prelevati dai magazzini, stabilimenti ed imprese dello Stato, mediante la presentazione di buoni da rimborsarsi mensilmente dal deposito stesso.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° luglio 1915, rimanendo abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Disposizioni transitorie.

Gli ufficiali del R. esercito già facenti parte del deposito prima del 1° luglio 1915 e gli impiegati civili coloniali al medesimo comandati prima di tale data, continueranno a percepire *ad personam* gli assegni goduti fino al 30 giugno 1915.

I sottufficiali, caporali e soldati metropolitani che trovavansi alla data del 30 giugno 1915 già effettivi al deposito e che percepiscono gli assegni di cui al R. decreto 6 marzo 1913, n 390, continueranno a percepirli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
MARTINI.
CARCANO.
ZUPELLI.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

GRADI	FORZA			
	Ufficiali	Impiegati	Sottuffi-ciali	Caporali e soldati
Tenente colonnello o maggiore (comandante	1	—	—	—
Maggiore di fanteria (1)	1	—	—	—
Capitani d'amministrazione . . .	3	—	—	—
Subalterni d'amministrazione . .	2	—	—	—
Ufficiale coloniale o aiutante coloniale	—	1	—	—
Marescialli dei tre gradi e sergenti maggiori	—	—	12	—
Sergenti	—	—	5	—
Caporali maggiori e caporali . .	—	—	—	11
Soldati	—	—	—	24
TOTALE . .	7	1	17	35

(1) Solo transitoriamente: sarà poi sostituito da un ufficiale di amministrazione.

Nota 1ª. — Parte di detto personale potrà essere tratto dalla posizione di servizio ausiliario.

Nota 2ª. — Gli ufficiali non hanno diritto a cavallo, ad eccezione del comandante se in servizio effettivo. Esso ha diritto alle razioni foraggio previste per gli ufficiali di pari grado del R. esercito.

Nota 3ª. — Del personale sottufficiali e truppa, compreso nella tabella, 7 sottufficiali, 2 caporali maggiori o caporali ed 1 soldato potranno essere comandati al Ministero delle colonie ed addetti esclusivamente all'ufficio militare.

Nota 4ª. — Il deposito sarà provveduto di due carri trasporto da cavalleria a quattro ruote con quattro cavalli da tiro.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale di Sua Maestà
il Ministro delle colonie

F. MARTINI.

N. **646.** — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. **Decreto luogotenenziale n. 1228, col quale viene stabilita l'obbligatorietà del prezzo dei bovini pei rifornimenti delle amministrazioni militari durante la guerra. — Notificazione.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;
Visto il R. Decreto 22 aprile 1915, n. 506;
Visto il R. Decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. Decreto 11 luglio 1915, n. 1053;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri di grazia, giustizia e dei culti, del tesoro, della marina, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nelle requisizioni e negli acquisti di bestiame bovino, occorrente al rifornimento delle amministrazioni militari durante la guerra, è obbligo dei detentori e proprietari del bestiame stesso di cederlo alle amministrazioni militari a prezzi non superiori a quelli che vengono stabiliti dal Ministero della guerra mediante notificazione nella *Gazzetta ufficiale*. Anche per il metodico prelevamento di bovini, eseguibile nelle varie provincie del Regno giusta il Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053, non potranno superarsi detti prezzi.

Art. 2. — Il prezzo sarà dal Ministero della guerra fissato per quintale a peso vivo e per ciascuna Regione riferibilmente a tre categorie di animali bovini (buoi, vacche e manzi). Tali prezzi rappresentano il massimo che non può in nessun caso superarsi, ma nelle singole requisizioni, negli acquisti e

nei prelevamenti si terrà conto dello stato di nutrizione della bestia, della finezza di razza, per diminuire proporzionalmente detti prezzi massimi.

Art. 3. — Contro i prezzi così fissati, e quindi contro l'ammontare del risultante corrispettivo, è escluso ogni diritto ad azione o ricorso. Conseguentemente, per le requisizioni di bovini, non ricorre l'applicazione della lettera *a* dell'art. 8 e del terzo comma dell'art. 10 del R. Decreto 22 aprile 1915, n. 506; inoltre sono abrogati gli articoli 9 (1° e 2° comma) e 10, e la lettera *b* dell'art. 4 del Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1053.

Art. 4. — Ogni controversia che, all'infuori del prezzo, insorga in dipendenza del presente decreto è demandata al giudizio inappellabile d'un collegio arbitrale composto come all'art 10 del R. Decreto 26 giugno 1915, n. 993.

Art. 5. — Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione per l'intera durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.
CIUFFELLI.
CAVASOLA.

Notificazione.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

In base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1228.

NOTIFICA:

Il prezzo obbligatorio nelle compre-vendite, nelle requisizioni e nei prelevamenti di bovini pei rifornimenti delle am-

ministrazioni militari è fissato [illegible] o a nuova notificazione nella misura seguente:

1. Per le provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia, della Toscana, delle Marche e dell'Umbria:

Buoi lire 130 il quintale di peso vivo.
Vacche » 115 id. id.
Manzi o giovenchi lire 135 il quintale di peso vivo.

2 Per le provincie del Lazio, degli Abbruzzi e Molise della Campania, delle Puglie, della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna:

Buoi lire 120 il quintale di peso vivo.
Vacche » 100 id. id.
Manzi o giovenchi lire 115 il quintale di peso vivo.

Roma, li 16 agosto 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **647.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imputazione delle spese per le truppe distaccate nell'Egeo e nell' Albania.** — (Segretariato generale). — 20 agosto 1915.

Si rammenta che, a partire dal 1° luglio 1915, tutte le spese per le truppe metropolitane distaccate nelle isole dell'Egeo e nell'Albania non debbono più essere imputate al capitolo cui fanno carico le spese per la Libia (capitolo n 101 *bis* del corrente esercizio); ma bensì al capitolo 101 *ter* « Spese per la guerra » come era già stato avvertito con le annotazioni poste a piè della pagina 1324 del *giornale militare* corrente anno (circolare n. 495 relativa alla ripartizione in articoli delle somme stanziate nei capitoli del bilancio 1915-916).

Conseguentemente occorre che nella stipulazione dei contratti e, in generale, nell'effettuazione delle spese, quelle per l'Egeo e per l'Albania siano tenute nettamente distinte dalle spese relative al mantenimento delle truppe metropolitane in

Libia e che siano altresì compilati separati titoli giustificativi da porre a corredo dei rendiconti da compilare sul capitolo 101 *ter*.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **648**. — AVANZAMENTO — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Disposizioni esecutive per la nomina di 300 sottotenenti di complemento di amministrazione (articolo 2 del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 358).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 agosto 1915.

1. In applicazione dell'articolo 2 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 358, è indetto il concorso per la nomina di 300 sottotenenti di complemento di amministrazione.

2. Allo scopo di non turbare la stabilità dei quadri di truppa e gli speciali corsi d'istruzione attualmente esistenti, al concorso possono essere ammessi, in ordine di precedenza, i riformati, i rivedibili, gli inscritti di leva della classe 1897, che intendano soddisfare in anticipo i loro obblighi di leva, nonchè i militari non ancora chiamati alle armi.

I riformati, i rivedibili e gli inscritti di leva della classe 1897 se prescelti, dovranno prima della nomina, contrarre arruolamento volontario ordinario.

3. I documenti e i titoli di studio da esibire sono quelli richiesti dalla circolare 222 del *giornale militare* c. a. ai numeri 3 e 5 delle norme per l'esecuzione dell'articolo 2 del R. decreto 28 marzo 1915, n. 358

4. Le autorità militari adempiranno alle prescrizioni contenute nei numeri 6, 7 e 8 della circolare predetta, avendo cura di sottoporre i rivedibili e i riformati a visita medica collegiale, per accertare se essi siano incondizionatamente idonei a qualsiasi servizio militare.

5. Le domande corredate di tutti i documenti, dovranno essere presentate dagli aspiranti ai comandi di distretto non oltre il 10 settembre p. v. e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 25 detto.

6. Il periodo minimo di servizio valevole come corso di istruzione è per tutti indistintamente della durata di sei mesi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **649.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento per i tenenti di complemento dell'arma di fanteria per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 agosto 1915.

In relazione al § 171 del regolamento della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite entro il quale devono essere compresi i tenenti di complemento dell'arma di fanteria per essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno 1915, sia portato a tutto il 1912.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **650.** — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — **Imposta di ricchezza mobile sulle indennità e competenze spettanti agli appartenenti alle milizie volontarie mobilitate.** — (Segretariato generale). — 20 agosto 1915.

Gli appartenenti alle milizie volontarie mobilitate (volontari ciclisti e automobilisti, volontari alpini, costieri e guide a cavallo), avendo contratto l'arruolamento volontario per la durata della campagna, sono equiparati, sia per quanto riguarda le indennità speciali di guerra, sia per i gradi e per il trattamento di pensione, ai militari del R. esercito. Quindi tutte le indennità e competenze loro spettanti, se di grado inferiore a quello di ufficiale, sono esenti pel tempo di guerra dall'imposta di ricchezza mobile, giusta l'art. 7 della legge su tale imposta, 24 agosto 1877, n. 4021.

Si avverte che, qualora da parte di qualche comando dei reparti mobilitati delle milizie volontarie fosse stata fatta la ritenuta di ricchezza mobile sulle indennità e competenze corrisposte ai volontari di grado inferiore a quello di ufficiale, dovrà essere provveduto al reintegro ai medesimi dell'ammontare della ritenuta a partire dalla data in cui questa venne effettuata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **651.** DIVISA DEGLI UFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa degli aspiranti ufficiali di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 agosto 1915.

Con riferimento al decreto luogotenenziale in data 11 luglio 1915 (circolare n 570 del *giornale militare*), questo Ministero determina che gli *aspiranti ufficiali di complemento* vestano l'uniforme grigio-verde prescritta per i sottotenenti delle armi e corpi rispettivi, ma senza distintivi di grado (cioè il berretto privo della trecciuola e le controspalline senza stellette) e con le stellette da truppa al bavero.

Essi saranno provvisti degli stessi oggetti d'armamento e di equipaggiamento prescritti per gli ufficiali.

N. B. — Il grado di *aspirante ufficiale di complemento* non viene conferito per titoli, ma esclusivamente agli allievi di speciali corsi allievi ufficiali di complemento, *al termine dei corsi stessi*, secondo le norme che saranno impartite volta per volta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **652.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915 e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 20 agosto 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 639 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Sig. Francesco Santamaria Nicolini (sottotenente di milizia territoriale). — L 5000 all'equipaggio del sottomarino italiano, che primo affonderà 10,000 tonnellate di naviglio da guerra austriaco.

Inoltre L. 5000, da dividersi in dieci premi, di L. 500 ciascuno, fra le famiglie più bisognose dei bersaglieri caduti, e fra quei bersaglieri, (sempre del 1° reggimento) che dal 24 maggio al 31 luglio scorso avessero compiuto atti di valore sul campo dell'onore e della gloria.

Nob cav. Giovanni Ghirelli della Mirandola (colonnello capo di stato maggiore nel corpo d'armata di Bologna) — L. 500 al militare di truppa — arma di fanteria di linea — nato e domiciliato nel circondario di Mirandola (Modena), che per primo verrà decorato della medaglia d'oro o d'argento al valor militare, durante l'attuale guerra.

Cav. Giovanni Giol, Conegliano, — L. 2000 al soldato, che conquisterà una bandiera austriaca.

Sig. Francesco Stein (Triestino). — L. 1000 al soldato italiano, che avrà compiuto l'atto di maggior valore in occasione della presa di Trieste.

Comizio centrale romano dei veterani del 1848-70. — L. 250 ai feriti nella attuale guerra.

Cav. Antonio Lepore (consigliere di prefettura a riposo), Campobasso. — L. 300 da dividersi in tre premi, di L. 100 ciascuno, fra i tre soldati nativi di Campobasso, che più degli altri si saranno distinti nella occupazione di Trento, di Gorizia e di Trieste.

Cav. Secondo Paoletti (maggiore nella riserva). — L. 300 ai tre militari di truppa del 41° reggimento fanteria, che, a giudizio delle competenti autorità, si mostreranno più valorosi nella presente campagna.

Comm. Paolo De Vecchi (Italiano residente a New-York). — L. 5000, da distribuirsi in parti uguali, fra i primi cinque militari di truppa del nostro esercito, che si siano resi meritevoli della medaglia d'argento al valore militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **653.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915.** — (Segretariato generale). — 20 agosto 1915.

Si porta a conoscenza dei singoli comandi di corpi e servizi — affinchè ne diano prontamente partecipazione alle famiglie che possano avervi interesse — che la direzione del collegio della Badia Fiesolana in Firenze, di cui fu pubbli-

cata la offerta nella circolare 640 del corrente anno, ha comunicato le relative norme e condizioni pel concorso, che vengono pubblicate tra gli « Avvisi ».

In relazione a questa, come a tutte le altre, pervenute o che saranno per giungere al Ministero, si fa presente che le famiglie suddette, qualora desiderino concorrere allo speciale beneficio, dovranno far pervenire le relative istanze, redatte in carta non bollata, ai corpi o depositi, cui i militari appartenevano prima della mobilitazione.

I corpi e depositi suddetti, riconosciuta la regolarità di ogni singola istanza, e corredatala del proprio parere, la rimetteranno di urgenza a questo Ministero (Segretariato generale), direttamente, senza seguire la via gerarchica

Perchè, poi, non abbiano a verificarsi disguidi od equivoci, e vi siano gli elementi necessarî per l'assegnazione dei benefici, si raccomanda che nelle istanze in parola vengano indicati con precisione, ed in modo chiaro: il luogo di residenza dei richiedenti, il numero dei posti cui si aspira; il luogo di nascita, il domicilio, l'età ed il sesso dei fanciulli; le condizioni economiche della famiglia; e, per i militari di truppa, la professione del padre prima della venuta alle armi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **654.** — EQUIPAGGIAMENTO. **Adozione di un ginocchiello di tela impermeabile per servizi d'artiglieria.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 20 agosto 1915.

Il Ministero, in vista delle deficenze e dell'alto prezzo delle pelli di vacchetta e di vitello naturale, ha determinato di sostituire la pelle con la tela anche nei ginocchielli e di adottare in via provvisoria il: *Ginocchiello di tela impermeabile per servizi di artiglieria* (III ~).

Questo ginocchiello, che è munito di cuscinetto soffice al centro, è allestito dall'Arsenale di costruzione di TORINO al prezzo di L. 1,35 circa.

I corpi e le direzioni, a cui può interessare, sono autorizzati a richiedere il campione all'Arsenale stesso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **655.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per le esercitazioni dell'artiglieria da fortezza (Specialità da fortezza) (Pubblicazione n. 166).** — (Direzione generale d'artiglieria). — 20 agosto 1915.

Sono state pubblicate le suddette Norme. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne curerà la distribuzione nel modo indicato dal seguente elenco:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comando di armata	» »	1
Comando di corpo d'armata	» »	3
Comando di divisione militare	» »	3
Comando d'artiglieria da fortezza	» »	3
Comando d'artiglieria da campagna	» »	1
Reggimento d'artiglieria da fortezza	» »	50
Reggimento d'artiglieria da campagna campale pesante, a cavallo e da montagna	» »	3
Ispettorato generale di artiglieria	» »	18
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	» »	12
Scuola di guerra	» »	10
Comando della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia	» »	1
Comando in 2° accademia militare	» »	10
Direzione delle esperienze d'artiglieria	» »	4
Stabilimenti d'artiglieria	» »	2
Scuola centrale d'artiglieria da fortezza	» »	6
Scuola centrale d'artiglieria da campagna	» »	2
Scuola militare	» »	2
Direzioni d'artiglieria	» »	3

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,45.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **656.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sull'impiego degli obici da 280 A del parco d'assedio (Pubblicazione n. 167).** — (Direzione generale d'artiglieria). — 20 agosto 1915.

È stata pubblicata l'istruzione suddetta. L'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ne curerà la distribuzione nel modo indicato dal seguente elenco:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	6
Comandi di d'armata	» »	1

Comando d'artiglieria da fortezza	copie	n.	3
Comando d'artiglieria da campagna	»	»	1
Reggimento d'artiglieria da fortezza	»	»	25
Reggimento d'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e montagna	»	»	1
Ispettorato generale di artiglieria	»	»	10
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria	»	»	6
Scuola di guerra	»	»	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare	»	»	1
Comando in 2ª scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	6
Comando in 2ª accademia militare	»	»	2
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	»	1
Stabilimenti d'artiglieria	»	»	1
Scuola centrale d'artiglieria da fortezza	»	»	6
Scuola centrale d'artiglieria da campagna	»	»	1
Scuola militare	»	»	2
Direzione d'artiglieria	»	»	2
Direzione d'artiglieria di Piacenza (per il parco d'assedio)	»	»	100

Il prezzo della presente pubblicazione è di lire 0,80.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **657.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 agosto 1915.

L'istituto geografico militare ha allestito e messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

F. 22 (Feltre).

della *Nuova carta* del Regno d'Italia, scala 1 : 100.000.

Edizione policroma a curve e sfumo.

Edizione policroma a curve senza sfumo.

Prezzo del foglio sciolto dell'edizione policroma a sfumo, L. 1,20.

Prezzo del foglio sciolto dell'edizione policroma senza sfumo, L. 0,60.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **658.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento, provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 agosto 1915.

1. Per dar modo ai militari, sia in congedo, sia alle armi, che contino già almeno *tre mesi di servizio* e siano provvisti della *licenza liceale* o *d'istituto tecnico*, di aspirare alla nomina al grado di sottotenente di complemento, questo Ministero determina di istituire il *16 settembre 1915*, presso i depositi dei corpi indicati nell'annesso manifesto, speciali corsi d'istruzione accelerati, con numero di allievi illimitato, della durata complessiva di *due mesi*.

A tali corsi, potranno essere ammessi anche i *militari di 2ª categoria* senza far loro obbligo di chiedere il passaggio in 1ª categoria. Parimenti potranno esservi ammessi anche i militari di 3ª categoria che soddisfino ai requisiti richiesti per tutti gli altri aspiranti e che chieggano il passaggio in 1ª categoria per libera elezione; tanto gli uni che gli altri con i soli obblighi di servizio alle armi indicati nel comma seguente.

Per gli aspiranti che siano militari in congedo illimitato, non dovrà farsi luogo ad una vera e propria riammissione in servizio, ai sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi sul reclutamento, potendo considerarsi che essi abbiano ripreso servizio allo scopo di seguire il corso allievi ufficiali di complemento e di prestare poi servizio come sottotenenti di complemento.

Pertanto nei riguardi di detti aspiranti, sarà sufficiente inscrivere sulla matricola la seguente variazione: « *Ha ripreso servizio sotto le armi, con la qualità di allievo ufficiale di complemento, nel .... reggimento ..... con l'obbligo di seguire l'intero corso d'istruzione e di prestare poi servizio col grado di sottotenente di complemento* (circolare n. 658 del 1915) li... .... ».

I comandi di distretto faranno **subito** stampare e pubblicare, nei comuni compresi nella loro circoscrizione, l'unito modello di manifesto, interessando i sindaci a dargli la maggiore diffusione, facendolo affiggere in luogo che sia bene in vista. I comandi stessi faranno poi, per mezzo della stampa dei principali centri della rispettiva circoscrizione, opportune comunicazioni allo scopo di rendere nota, quanto più sarà possi-

bile, l'istituzione dei nuovi corsi e le principali norme di ammissione.

I militari che si trovano a prestare servizio nei corpi e riparti mobilitati dell'esercito operante non potranno beninteso chiedere l'ammissione nei corsi istituiti con la presente circolare. Essi potranno invece essere ammessi a seguire i corsi speciali di allievi ufficiali di complemento che sono istituiti presso l'esercito mobilitato, secondo le direttive già date al riguardo dal Comando supremo.

2. I requisiti che debbono possedere gli aspiranti e le norme con le quali dovrà essere regolato lo svolgimento degli speciali corsi d'istruzione di cui trattasi, sono quelli indicati qui appresso:

A) **Titoli di studio** — *Licenza liceale o d'istituto tecnico*, od altro titolo equipollente. Si avverte ad ogni buon fine che deve ritenersi valido allo scopo, anche il certificato di licenza limitata in applicazione dell'art. 5 della legge 27 giugno 1912, n. 678.

B) **Requisiti.** — *Posizione militare:* avere già prestato sotto le armi almeno *tre mesi* di servizio.

Età: È superfluo indicare i limiti di età che debbono avere gli aspiranti, considerato che, in ogni caso, coloro che possono essere ammessi agli attuali corsi si trovano nelle condizioni di età dalla legge stabilite per ottenere, a suo tempo, la nomina a sottotenente di complemento.

Attitudine fisica: quella prescritta per gli inscritti di leva per l'arma o specialità cui aspira l'allievo, senza tener conto della speciale statura, eccezione fatta per gli aspiranti ai corsi bersaglieri, che, come è prescritto dal § 720 del regolamento sul reclutamento, debbono raggiungere la statura di m. 1,62.

Moralità e posizione sociale: in relazione col decoro del grado di ufficiale.

C) **Servizio di truppa.** — Siccome per la brevissima durata del corso d'istruzione non si reputa conveniente di promuovere gli allievi ai vari gradi di truppa, gli allievi stessi seguiranno l'intero corso come semplici soldati. Quindi non si farà luogo ai consueti esami per la promozione a caporale ed a sergente.

D) **Istruzione.** — *Questo Ministero non intende precisare le modalità con cui dovrà impartirsi agli allievi l'istruzione che, necessariamente, dovrà essere sommaria e vertire esclusivamente sulla conoscenza dei regolamenti ed istruzioni militari, sulle armi, sul tiro, sulla lettura delle carte e sulle indispen-*

sabili nozioni di organica e di logistica. Si lascia in ciò la più larga libertà d'azione agli ufficiali istruttori che dovranno quindi stabilire il loro metodo tenendo conto delle particolari circostanze del momento, del grado di coltura già posseduto dagli allievi e della brevissima durata del corso, in modo di dare il maggiore possibile svolgimento alle materie accennate nel *programma guida*, allegato n. 2 alla presente circolare, che è conforme a quello stabilito dal Comando Supremo pei corsi istituiti presso le truppe operanti e col quale si è ridotto nei più ristretti limiti quel che costituisce la coltura militare indispensabile ad ogni ufficiale.

E) **Avanzamento.** — *Nomina ad aspirante ufficiale di complemento.* — Al termine del corso d'istruzione, cioè nella *seconda quindicina di novembre 1915*, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di *aspiranti ufficiali di complemento*, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084, dell' 11 luglio scorso (circolare n. 570) e assegnati subito ad un riparto mobilitato della rispettiva arma e specialità, per comandare in sott' ordine il plotone o la sezione.

L'idoneità per la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento* non dovrà essere accertata, in massima, mediante esami.

Gli ufficiali istruttori dovranno assicurarsi durante il corso, sottoponendo gli allievi ad interrogazioni, del profitto ricavato da ciascuno, allo scopo di poter giudicare chi possa ritenersi preparato a conseguire il grado di sottotenente. Nella *prima quindicina di novembre* le commissioni d'avanzamento presso il deposito che ha istituito il corso d'istruzione, inteso il rapporto verbale che sarà fatto sul conto di ciascun allievo dagli ufficiali istruttori, giudicherà quali allievi meritino la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento*.

Il giorno *15 novembre*, poi, i comandi di deposito interessati trasmetteranno direttamente al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*) un elenco nominativo degli allievi, distinguendo coloro che sono dichiarati meritevoli del grado di aspirante dagli altri che non lo fossero. Una copia di detto elenco sarà dai depositi trasmessa, per conoscenza, al rispettivo comando del corpo d'armata territoriale.

Non appena pubblicata la nomina sul *bollettino ufficiale* gli aspiranti ufficiali di complemento dovranno essere avviati al corpo o riparto mobilitato cui col *bollettino* stesso saranno destinati.

Coloro che non fossero giudicati meritevoli del grado di aspirante ufficiale di complemento saranno egualmente avviati subito ai riparti mobilitati del deposito che istituì il corso, a cura del comando del deposito stesso.

Nomina a sottotenente di complemento. — Compiuto un mese di servizio, presso le truppe mobilitate, col grado di *aspirante ufficiale di complemento* e dopo un secondo giudizio dato dalle competenti commissioni d'avanzamento, gli allievi — se giudicati idonei — verranno nominati sottotenenti di complemento di massima nei corpi stessi in cui prestarono servizio come *aspiranti ufficiali di complemento.*

Il Comando Supremo del R. esercito impartirà all'uopo opportune norme ai comandi dei corpi mobilitati, circa le modalità da seguire per siffatte nomine.

Allievi che non conseguono il grado di aspirante ufficiale di complemento. — Tali allievi, che vengano assegnati come sopra è detto ai riparti mobilitati, qualora in seguito diano prova di aver raggiunto la necessaria preparazione, potranno essere proposti dalle competenti commissioni d'avanzamento per la nomina ad *aspiranti ufficiali di complemento* e quindi, a suo tempo, a quella di *sottotenente di complemento*, con le stesse modalità stabilite dal Comando Supremo del R. esercito, per gli speciali corsi d'istruzione di allievi ufficiali di complemento che hanno luogo presso i riparti mobilitati.

Parimenti, gli *aspiranti ufficiali di complemento* che non fossero giudicati la prima volta idonei a sottotenente di complemento, potranno essere preposti in seguito per la nomina stessa, con le medesime modalità sopraccennate.

3. Ai corsi d'istruzione che sono, in genere, istituiti dai depositi dei medesimi corpi presso i quali sono stati svolti i corsi iniziati il 1° maggio scorso (circolare n. 207 del c. a.), sarà assegnato lo stesso personale istruttore dei corsi ora detti, visto che questi avranno termine col corrente mese di agosto.

Gli altri depositi che non avessero personale d'ufficiali adatto ne riferiranno al rispettivo comando del corpo d'armata territoriale il quale, ove non sia in grado di provvedere, nè riferirà al Ministero (*Direzione generale personali ufficiali*) per gli opportuni provvedimenti.

4. Semprechè siano applicabili e non contrastino con le speciali disposizioni date con la presente circolare, potranno valere anche per i nuovi corsi di cui si tratta, le norme d'indole generale stabilite con la circolare n. 405 del 1914, relativa alla istituzione dei corsi allievi ufficiali di complemento che si iniziarono il 1° ottobre 1914.

5 Nell'interesse della migliore istruzione degli allievi e data la brevissima durata del corso, dovrà evitarsi che essi, tranne che per la loro istruzione pratica, siano comandati a servizi territoriali o ad altri servizi speciali che potrebbero intralciare o ritardare lo svolgimento dei programmi di insegnamento.

6. Il tempo utile per la presentazione delle domande documentate di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento scade, secondo il manifesto, il *10 settembre p. v.* In vista del breve periodo di tempo decorrente dalla data della pubblicazione del manifesto a quella della chiusura delle ammissioni, è lasciata al prudente apprezzamento dei comandi di distretto e di corpo la facoltà di dar corso a domande presentate nel termine suindicato provviste del titolo di studio, anche se manchevoli di qualcuno dei documenti che richieggono maggior tempo per essere procurati, e ciò specialmente nei riguardi di quegli aspiranti che si trovano lontani dalla città ove risiedono gli uffici che tali documenti debbono rilasciare. In tal caso dovrà assegnarsi agli interessati un congruo periodo di tempo entro il quale dovranno impegnarsi di presentare il documento mancante. Ad ogni buon fine si richiama l'attenzione delle autorità militari su quanto rilevasi dal n. 6 del manifesto e, cioè, che gli aspiranti sono dispensati dal produrre il certificato del casellario giudiziale finora sempre richiesto; a tale determinazione il Ministero è venuto considerando che la dichiarazione del casellario deve essere richiesta d'ufficio, a senso del n. 8 di questa circolare.

I comandi di distretto e di corpo potranno accogliere anche le domande di ammissione corredate da certificati di studio rilasciati dai rettori, presidi o direttori degli istituti d'istruzione, nei quali gli aspiranti conseguirono il titolo di studio richiesto, purchè i certificati stessi siano prodotti con riserva di presentare poi, semprechè sia indispensabile, il titolo di studio originale.

I comandi di distretto e di corpo invieranno le domande di ammissione, **lo stesso giorno che vengono loro presentate e anche se sprovviste di qualche documento che sarà successivamente inviato** al corpo presso il quale si istituirà il corso prescelto dall'aspirante e ad un tempo richiederanno le informazioni riservate di cui al § 331 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avendo cura di invitare il comando dell'arma dei carabinieri reali cui è diretta la richiesta di assumerle con la maggiore sollecitudine e riferirle poi, entro tre giorni dal ricevutone incarico, direttamente al co-

mando del corpo cui viene trasmessa la domanda. A tale corpo poi i distretti non mancheranno di indicare il comando dell'arma tenuto a fornire le informazioni, acciocchè, qualora occorresse, possa sollecitarle.

7. La visita medica degli aspiranti dovrà essere molto accurata

Ove nella detta visita sia riconosciuta nell'aspirante qualche infermità o imperfezione di difficile accertamento, il distretto potrà inviare l'aspirante all' ospedale militare perchè vi sia sottoposto a visita collegiale. Però, se l'ospedale militare trovasi in località diversa da quella della sede del distretto, la spesa di viaggio a tariffa militare dovrà essere sostenuta dallo stesso aspirante, trattandosi di un provvedimento preso nell'esclusivo suo interesse.

8. I comandi dei corpi incaricati della istituzione dei corsi avranno cura di richiedere, lo stesso giorno in cui pervengono loro le domande di ammissione, le dichiarazioni del casellario giudiziale prescritte dal n. 9 della circolare 228 del *giornale militare ufficiale* del 1914.

I comandanti di corpo d'armata, nel prendere le decisioni di loro competenza, assumeranno, poi, più precise notizie per mezzo dell'arma dei carabinieri reali o dell'autorità politica, se le informazioni avute sulla condotta morale e politica degli aspiranti dessero luogo a dubbi. Analogamente a quanto si stabilì col n. 7 della circolare n. 531 del 1914, la definitiva decisione sull'ammissibilità dei singoli aspiranti viene lasciata, anche in questa occasione, ai comandanti di corpo d'armata, i quali pertanto, potranno provocare la decisione del Ministero solamente in casi speciali, pei quali possa sorgere fondato dubbio.

I comandanti stessi provvederanno altresì perchè i depositi interessati istruiscano con la dovuta sollecitudine le domande di ammissione, affinchè questa possa essere decisa, possibilmente, per tutti gli aspiranti, entro il giorno 15 settembre.

In ogni modo, anche gli aspiranti per i quali non riuscisse di prendere la definitiva decisione entro il giorno anzidetto, potranno essere ammessi a seguire il corso d'istruzione, avvertendoli, peraltro, che la loro ammissione ha luogo con riserva e che sarà definitiva solamente dopo compiute tutte le pratiche all'uopo necessarie **Tali aspiranti dovranno, perciò, essere avviati alla sede del reggimento incaricato della istituzione del corso, non più tardi del 15 settembre p. v.; a ciò prov-**

vederanno i comandanti dei distretti, per gli aspiranti che sono militari in congedo, e i comandanti dei rispettivi depositi per gli aspiranti che sono già alle armi.

9. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi d'istruzione sia stata presentata ad un distretto diverso da quello cui il richiedente appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta a causa delle sfavorevoli informazioni avute, il comando del corpo d'armata dovrà informarne subito anche il distretto di leva.

10. L'arruolamento o l'incorporazione di tutti gli allievi dovranno essere effettuati sotto la data del 15 settembre p. v. ed a questa data quindi tutte le pratiche di ammissione dovranno possibilmente essere compiute.

Sotto questa stessa data dovranno, agli effetti matricolari, considerarsi come incorporati anche coloro che, per una ragione qualsiasi indipendente dalla loro volontà, si presentino al corpo con qualche giorno di ritardo.

11. Se in qualcuno dei corsi le ammissioni riuscissero eccessivamente esuberanti, tanto da impedire la regolare costituzione del corso e da pregiudicare lo svolgimento di esso, i comandi di corpo d'armata potranno assegnare parte degli aspiranti, scegliendoli tra quelli che più tardivamente presentarono la domanda o che più tardivamente la documentarono, ad altro corso della stessa specialità d'arma, istituito presso reggimento di corpo d'armata viciniore, nel quale le ammissioni fossero riuscite scarse, prendendo in questo caso preventivi accordi coi comandi di corpo d'armata interessati.

I relativi provvedimenti dovranno essere presi per tempo, prima dell'inizio dei corsi, in modo di ottenere, possibilmente, che tutti gli allievi si trovino alla sede loro assegnata nel giorno 16 settembre.

I comandanti di corpo presso i quali verranno costituiti i corsi allievi ufficiali, trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), entro la fine del mese di settembre, in relazione a quanto è prescritto dal § 341 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, l'elenco nominativo degli allievi ammessi nei corsi stessi, mod. 51-*B* (ristampa 1914), compilato per rigoroso *ordine alfabetico*.

12. I documenti presentati dagli aspiranti allievi ufficiali di complemento debbono essere conservati, secondo quanto è stabilito dal § 70, secondo comma, del *Regolamento per le matricole*, esclusi i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati, secondo il prescritto

del § 333 della già citata Istruzione complementare, e dei certificati di nascita, i quali dovranno essere trasmessi al Ministero insieme con gli altri documenti richiesti a corredo degli elenchi relativi all'esito dell'esame d'idoneità a sottotenente di complemento.

Le domande d'ammissione saranno invece conservate presso i comandi di corpo d'armata.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni a nuovi corsi accelerati per allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 16 settembre 1915, riservati ad aspiranti che abbiano già servito sotto le armi per tre mesi almeno e siano provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titolo equipollente o superiore.

1. D'ordine del ministro della guerra si notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno *10 settembre p. v.*, le ammissioni ai nuovi **corsi allievi ufficiali di complemento** *di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e artiglieria da campagna, da montagna e da fortezza*, che avranno principio il *16 settembre 1915*.

Potranno chiedere l'ammissione in questi corsi, senza l'obbligo di far passaggio alla 1ª categoria, anche i militari di 2ª categoria.

I militari di 3ª categoria potranno pure esservi ammessi purchè, oltre alle altre condizioni volute, chiedano il passaggio in 1ª categoria per libera elezione e non abbiano superato il 26° anno di età.

Tanto i militari di 2ª categoria, quanto quelli di 3ª categoria, indicati nei due comma precedenti, contrarranno soltanto l'obbligo di compiere il corso d'istruzione e prestare poi servizio come sottotenenti di complemento.

2. *Potranno concorrere all'ammissione nei corsi stabiliti dal presente manifesto, solamente gli aspiranti provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di uno degli altri titoli equipollenti, indicati nel successivo n. 4.*

Data la brevissima durata del corso, ciascun aspirante, sia militare alle armi, ovvero in congedo illimitato, potrà essere ammesso soltanto nel corso della specialità dalla quale proviene. Peraltro, gli aspiranti che appartengano ad arma o specialità per la quale non si istituisca alcun corso d'istruzione, potranno eccezionalmente chiedere di essere ammessi nei corsi dell'arma di fanteria, secondo la loro attitudine fisica, salvo che appartengano alla cavalleria o all'artiglieria a cavallo, nel qual caso potranno soltanto essere ammessi nei corsi di artiglieria da campagna.

Inoltre nessuno potrà essere ammesso nei corsi di cui trattasi se non conta almeno già tre mesi di servizio militare. In conseguenza, l'ammissione può essere domandata:

a) dai militari in congedo illimitato che abbiano compiuto il periodo minimo di servizio sopra indicato;

b) dai caporali e soldati che si trovino già in servizio sotto le armi (esclusi gli allievi sergenti e i militari vincolati alla ferma di 5 anni o alla ferma speciale dei regi corpi di truppe coloniali) che abbiano compiuto il periodo minimo di servizio sopra indicato.

3. Gli allievi seguiranno un breve corso d'istruzione come semplici soldati e al termine di esso, se ne saranno giudicati meritevoli dalla commissione d'avanzamento, verranno nominati al grado di *aspiranti sottotenenti di complemento.*

Tutti indistintamente, poi, abbiano o no ottenuta tale nomina, saranno assegnati a prestar servizio presso un corpo o riparto mobilitato.

Dopo un mese di servizio col suddetto grado di *aspirante* gli allievi che ne siano giudicati meritevoli dalla commissione d'avanzamento, saranno nominati al grado di sottotenente di complemento ed assegnati ad un corpo per prestare servizio col grado stesso.

4. Saranno ritenuti equipollenti alla licenza liceale o di istituto tecnico i titoli di studio conseguiti, *dopo un anno di regolare frequenza,* presso gli istituti seguenti:

Scuola preparatoria presso l'istituto tecnico superiore di Milano;

Scuola agraria annessa all'Università di Pisa;

Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Saranno pure ritenuti equipollenti a detta licenza i seguenti titoli:

Inscrizione al primo corso delle regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del regio Istituto agrario sperimentale di Perugia;

Licenza del corso superiore delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Licenza dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

Certificato di ammissione alle Scuole superiori di commercio di Bari, Genova, Roma, Torino e Venezia;

Licenza della Scuola di commercio annessa al regio Istituto internazionale di Torino e della Scuola di commercio « Leon Battista Alberti » in Firenze;

Licenza delle regie scuole medie commerciali;

Licenza delle regie scuole industriali di Messina e di Reggio Calabria;

Licenza dei regi istituti industriali di Fermo, Napoli e Vicenza;

Licenza della 5ª classe, sezione industriale, dell'istituto tecnico di Bergamo;

Licenza della regia scuola professionale « Omar » di Novara.

5. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0,50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comando del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso d'istruzione in cui si chiede l'ammissione.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda sono i seguenti:

Per *gli aspiranti in congedo illimitato:*

a) Titolo di studio richiesto pel corso in cui si richiede l'ammissione, avvertendo che ove trattisi di studi compiuti presso un liceo od un istituto tecnico pareggiato, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal *visto* del provveditore agli studi quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal *visto* del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattisi di studi compiuti all'estero, dovrà al relativo titolo essere unita un'autorizzazione del Ministero della guerra, che deve essere preventivamente domandata dagli aspiranti **a mezzo del distretto.**

b) Certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile.

c) Attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

d) Foglio di congedo illimitato.

Per i *militari alle armi:*

Soltanto il certificato di studi e quello di nascita legalizzato; av-

vertendo che per i titoli di studio conseguiti all'estero, dovrà richiedersi la convalidazione ministeriale **per mezzo dei depositi.**

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo.

7. Gli aspiranti dichiarati ammissibili ai corsi suddetti, che non siano militari alle armi, dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso li invierà a destinazione, munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Coloro che chiedano l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, dovranno però compiere il viaggio a tariffa militare a proprie spese.

8. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di riunire insieme più corsi di una stessa arma e specialità, ovvero di sdoppiare quei corsi nei quali il numero di allievi ammessi fosse troppo grande, oppure di trasferire gli allievi esuberanti di questi corsi, in altri nei quali le ammissioni fossero riuscite più scarse.

9. Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che non si trovassero nelle condizioni stabilite dal n. 2 del presente manifesto.

Si avverte infine che, data la brevità del corso d'istruzione, tutti gli allievi dovranno raggiungerne la sede nel giorno stabilito per l'inizio e che per nessuna ragione si farà luogo ad ammissioni tardive.

CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Fanteria di linea.

	Depositi dei reggimenti		Depositi dei reggimenti
Alessandria	38°	Genova	90°
Bari	10°	Palermo.	86°
Bologna	35°	Roma.	81°
Firenze	69°	Salerno	63°

Bersaglieri

Ancona . . .	Dep. dell'11° regg.	Roma	Dep. del 2° regg.

Alpini

Torino.	Dep. del 3° regg.

Artiglieria da campagna.

Firenze . . .	Dep. del 19° regg.	Napoli	Dep. del 24° regg.

Artiglieria da montagna.

Torino.	Dep. del 1° regg. d'artiglieria da montagna.

Artiglieria da fortezza.

Roma	Dep. del 3° regg. d'artiglieria da fortezza.

. . . . , addì *23 agosto 1915.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO N. 2.

Guida-programma d'insegnamento
per i corsi degli allievi ufficiali di complemento.

PER TUTTE LE ARMI.

PARTE PRATICA.

Regolamento d'esercizi per quanto riguarda il reparto che l'aspirante dovrà comandare (comando ed addestramento tattico del reparto).

PARTE TEORICA.

A. — *Tattica.*

1. Ordinamento — armi e munizionamento — equipeggiamento delle armi combattenti.

2. Nomenclatura delle armi che l'aspirante dovrà impiegare — nozioni di tiro — efficacia del fuoco di fucileria e di artiglieria — impiego del fuoco — rifornimento delle munizioni.

3. Cenno sull'impiego delle varie armi nel combattimento.

4 Attacco frontale ed ammaestramento tattico (vedi circolare n. 191 del 25 febbraio 1915).

5. Compilazione di ordini e di rapporti — esplorazione vicina e sicurezza (vedi circolare n. 400 del 1° maggio 1915).

B. — *Fortificazione.*

1. Lavori del campo di battaglia: profili e tracciato di trincee e di opere elementari (vedi circolare n. 250 del 10 febbraio 1915).

2. Tracciamento e costruzione di opere campali — rivestimenti — difese accessorie.

3. Attacco e difesa di trinceramenti, di caseggiati organizzati a difesa e distruzione degli ostacoli relativi.

C. — *Topografia.*

1. Rappresentazione del terreno per mezzo di segni convenzionali — scale.

2. Esercizi di lettura di carte topografiche.

3. Schizzi a vista.

D. — *Organica.*

1. Costituzione organica dell'esercito italiano — esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale — assegnazione del personale ai vari corpi e servizi — piede di pace e piede di guerra — reclutamento nazionale — mobilitazione territoriale.

2. Costituzione organica di ogni corpo — grandi unità (truppe e servizi).

3. Regolamento di disciplina: doveri generali — educazione ed istruzione del personale — norme disciplinari — ricompense, punizioni — codice penale militare: reati e sanzioni penali.

4. Contabilità di compagnia o di squadrone, di batteria, ecc.

SPECIALITÀ DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA.

1. Bocche da fuoco — varie specie secondo le specie di tiro e secondo l'impiego.
2. Sistemi vari di puntamento e mezzi relativi.
3. Affusti — varie specie in relazione all'impiego delle bocche da fuoco cui sono destinati.
4. Carreggio — varie specie — condizioni cui deve soddisfare a seconda dei servizi cui è destinato.
5. Esplosivi in uso nel R. esercito: composizione, carattere ed impiego.
6. Varie specie di proiettili in relazione agli effetti che si vogliono ottenere — spolette ed inneschi.
7. Impiego in guerra dell'artiglieria della specialità cui appartiene l'aspirante.

N. **659**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Sospensione di nomine a sottotenente di milizia territoriale nelle armi di artiglieria e del genio e dei farmacisti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 agosto 1915.

Le nomine a sottotenente di milizia territoriale nelle armi di artiglieria e del genio, e per i farmacisti militari sono temporaneamente sospese.

Avranno tuttora corso esclusivamente le domande che, alla data della pubblicazione della presente circolare, si trovassero già ai comandi dei competenti corpi o distretti, debitamente corredate dei documenti che è obbligo degli interessati di presentare.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO.

Concorso a due posti gratuiti e tre semigratuiti in istituti privati, a favore di orfani degli ufficiali di terra e di mare caduti nell'attuale guerra.

Nel collegio delle Scuole Pie alla Badia Fiesolana presso S. Domenico (Firenze) è aperto il concorso a due posti gratuiti e tre semigratuiti per l'anno scolastico 1915-1916 a favore di orfani degli ufficiali di terra e di mare caduti nella attuale guerra.

Il tempo utile per la presentazione dei documenti scade col prossimo 30 settembre.

Per esservi ammesso occorre che il concorrente:

a) sia orfano di un ufficiale;

b) sia di religione cattolica e di nazionalità italiana;

c) sia nato non prima del 1902 nè dopo il 1908;

d) non abbia nè abbia avuto malattie, che richieggano cure e trattamenti speciali;

e) non sia stato allontanato per condotta da istituti pubblici o privati.

Saranno titoli di preferenza: la più giovane età, o il maggiore avanzamento negli studi, o il più alto grado del defunto padre nell'esercito, o l'essere orfano anche di madre.

Ammessi i giovani al posto gratuito, essi saranno esonerati per l'anno scolastico 1915-16 dalla tassa d'ingresso e dalla retta (complessive L. 1460), restando a carico della famiglia: il deposito, le spese di libri, forniture, lezioni facoltative, come per gli altri convittori. Come questi saranno soggetti alle regole e disposizioni del convitto, con gli stessi diritti e doveri degli altri. Qualora la condotta sia riscontrata ottima sotto ogni rapporto, e abbiano superato felicemente gli esami alla prima sessione, la direzione riconfermerà il privilegio per l'anno scolastico successivo.

Le stesse disposizioni riguardano i tre giovinetti ammessi ai posti semigratuiti, fatta eccezione del pagamento della pensione, che sarà di L. 730 per il primo anno e di L. 680 per i seguenti, a semestri anticipati, come è regola del convitto.

Nel conferimento e riconferma dei posti il giudizio della direzione è inappellabile.

Documenti da presentarsi:

1. Domanda di ammissione presentata dal rappresentante la famiglia, contenente le generalità e l'indirizzo.
2. Certificato di nascita.
3. Certificato di battesimo,
4. Certificato scolastico, indicante quali studi furono compiuti, in quale istituto, con qual profitto e condotta.
5. Certificato medico comprovante la sana costituzione e la subita vaccinazione.
6. Certificato denotante le condizioni principali del concorso (decesso del padre in guerra, suo grado, stato di famiglia).

NB. — I documenti possono essere anche in carta semplice per uso scolastico, e verranno legalizzati qualora il postulante venga accettato. In caso contrario verranno restituite alle famiglie.

ERRATA CORRIGE.

Circolare n. 486, p. 1188. Nella 2ª colonna della tabella, in corrispondenza a « Ispettore medico di 1ª classe », *sostituire*: « Tenente colonnello » a « Maggiore », e in corrispondenza a « Ispettore medico di 2ª classe » *sostituire*: « Maggiore » a « Tenente colonnello ».

Circolare 633, pag. 1678. Nel titolo della circolare, dopo la dicitura: « decreto luogotenenziale », *aggiungere*: « n. 1217 ». La stessa aggiunta deve farsi a pag. 1678, nel titolo di detta circolare.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(1425) Roma, 1915 — Tip E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1915 — 25 agosto

1915 AGOSTO 25. - N. **660**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria . . . . . *Pag.* 1727

CIRCOLARE N. **660**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 25 agosto 1915.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio scorso (circolare n. 370 del c. a.) siano richiamati alle armi per mobilitazione pel giorno *31 agosto 1915* i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria delle classi ed armi indicate nel n. 1 dell'accluso modello di manifesto, nonchè quelli di 3ª categoria non istruiti, nati nell'anno 1881 ed appartenenti ai distretti militari indicati nel n. 2 del manifesto stesso.

E' beninteso che alla chiamata dei militari di fanteria di linea della classe 1885, dovranno rispondere anche i militari della classe stessa che servirono nei **granatieri**, *perchè oramai essi fanno parte della fanteria di linea.* Ad ogni buon fine i comandi di distretto segnaleranno subito al sindaco del comune cui appartengono i militari che si trovano nella suaccennata condizione, l'obbligo che i militari stessi hanno di rispondere all'attuale chiamata.

2. Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto, o centro di presentazione, almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei militari.

Norme per l'esecuzione della chiamata dei militari di 1ª e di 2ª categoria.

3. Tanto la presentazione quanto l'incorporazione dei richiamati di 1ª e di 2ª categoria avranno luogo secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*. I comandi dei depositi dovranno accertare anzitutto con ogni cura che i militari che loro si presentano appartengano alla rispettiva arma e specialità e alla classe e categoria richiamate, allo scopo di evitare erronee incorporazioni.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi, ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Militari non idonei alle fatiche di guerra.** — I richiamati che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del c. a., finchè durerà lo stato di mobilitazione o non siano date nuove disposizioni al riguardo, non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

5. **Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi.** — I militari richiamati, che devono rimanere a prestare servizio nel reggimento o riparto al quale corrisponde il centro di presentazione, vanno senz'altro presi in forza dal reggimento o riparto medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari, anche se siano effettivi di altro corpo.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti ai depositi o centri cui gli individui risultano effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« *Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolari n. 370 e n. 660 del G. M.) e giunto al . . . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li. . . . . .* ».

Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62 non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

6. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

7. **Rendiconto sommario** — Il *5 settembre p. v.* i comandi dei *centri di mobilitazione principali e secondari* (n. 50 del tomo III) eccettuati quindi i *distretti di complemento*, segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — ufficio del direttore generale*) il numero dei richiamati incorporati, distinto per gradi e per classi, inviando un telegramma espresso così concepito:

« *Classe . . ., incorporati: n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori* ».

Per i richiamati che si presentassero o giungessero al corpo dopo il 5 settembre, i centri di mobilitazione invieranno un rendiconto suppletivo il giorno 15 successivo, mediante telegramma espresso compilato a simiglianza di quello sopra prescritto.

Norme per l'esecuzione della chiamata dei militari di 3ª categoria.

8. I militari di 3ª categoria non istruiti, indicati nel n. 2 dell'annesso modello di manifesto, dovranno affluire ai comandi di distretto cui spetta provvedere nei loro riguardi, a somiglianza di quanto suole avvenire per le reclute chiamate alle armi.

Pertanto, per la chiamata dei militari suddetti, tutte le autorità interessate dovranno attenersi, in massima, alle disposizioni del capo V della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti) e della circolare n. 666 del *giornale militare* del 1914, in quanto non siano in opposizione con le particolari norme della presente circolare. I comandi di distretto, allo scopo di evitare erronee incorporazioni, dovranno accertare con cura speciale che i militari che loro si presentano siano effettivamente compresi nella chiamata, perchè di 3ª categoria, nati nell'anno 1881 ed appartenenti ai distretti indicati nel n. 2 del manifesto.

Si avverte, ad ogni buon fine, che, giusta quanto prescrive il § 14 del regolamento per le matricole, i distretti compileranno in un solo esemplare i fogli matricolari (mod. 59) dei militari di 3ª categoria che dovranno inviare subito al corpo o riparto cui il militare verrà assegnato, giusta il successivo num. 9.

9. **Assegnazione.** — I militari che risultino provvisti di *patente civile di conduttore d'automobili rilasciata dalle regie prefetture*, anche se non siano di professione conducenti di automobili, saranno assegnati alla *compagnia automobilisti* di artiglieria, che, giusta le vigenti *Tabelle di reclutamento*, riceve le reclute dal distretto cui il militare si è presentato.

Tutti gli altri militari saranno assegnati alla *compagnia di sanità* del corpo d'armata territoriale di cui fa parte il distretto al quale ciascun militare si è presentato. Peraltro, ad ogni compagnia di sanità non dovranno assegnarsi più di 2000 militari. A tal fine i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente, entro il 3 settembre prossimo venturo, al rispettivo comando di corpo d'armata territoriale, il numero dei militari prenotati per l'assegnazione alla compagnia di sanità, comprendendovi, benintese, anche quelli di altri distretti che ad essi si sono presentati.

I comandi dei corpi d'armata territoriali, qualora dalle comunicazioni avute dai dipendenti distretti rilevassero che il numero complessivo dei militari da assegnarsi alla compagnia di sanità fosse superiore a 2000, stabiliranno la quantità di militari che ciascuno dei distretti dovrà definitivamente assegnare alla compagnia stessa, in modo da non superare complessivamente il numero suddetto.

I comandi dei distretti dovranno in tal caso scegliere i militari da inviarsi alla compagnia di sanità tra coloro che risultino più adatti a quello speciale servizio ed abbiano piena attitudine alle fatiche di guerra. Gli eventualmente esuberanti alla quota stabilita dal comando del corpo d'armata verranno incorporati nei nuclei dei nuovi battaglioni di milizia territoriale di fanteria, costituiti coi richiamati della classe 1876, presentatisi alle armi il 14 agosto volgente.

Anche per i militari di 3ª categoria di cui si tratta valgono i criteri enunciati dal precedente num. 4.

10. **Invio dei militari al corpo.** — L'invio dei militari alle compagnie di sanità avrà luogo secondo gli ordini di movimento che verranno emanati. A tal uopo, i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente alla *delegazione della direzione dei trasporti in Roma*, pel *4 settembre p. v.* il numero dei militari da inviare alle compagnie suddette, la località di partenza e quella di arrivo.

All'invio dei militari assegnati alle compagnie automobilisti d'artiglieria provvederanno direttamente i comandi di distretto, potendo presumersi che il numero dei militari stessi sarà limitato.

Per l'accompagnamento dei drappelli ai corpi, i comandi di divisione militare territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto, ovvero in città viciniori.

11. **Istruzione.** — Le direzioni di sanità militare territoriali provvederanno affinchè i militari di 3ª categoria assegnati alla compagnia dipendente vengano rapidamente istruiti nelle varie specialità del servizio sanitario, secondo le direttive che all'uopo verranno date dall'ispettorato di sanità militare.

Per il migliore addestramento dei militari anzidetti assegnati alle compagnie automobilisti d'artiglieria, saranno impartite apposite norme dall'intendenza generale del regio esercito, dalla quale più direttamente dipende il servizio automobilistico.

12. **Rendiconto delle assegnazioni.** — Il 10 settembre p. v. i comandanti dei distretti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma espresso così concepito:

« A tutto il 10 settembre assegnati ai corpi militari di 3ª categoria numero . . . . . .

« Rimasti al distretto in attesa di assegnazione o di altra decisione, numero . . . . . ».

Nel successivo giorno 20 settembre trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte, indicando distintamente il numero di militari di 3ª categoria assegnati alle compagnie di sanità, alle compagnie automobilisti d'artiglieria ed ai battaglioni di milizia territoriale di fanteria.

Dovrà indicarsi a parte anche il numero dei militari riformati e di quelli cui fosse stata concessa licenza di convalescenza.

Disposizioni comuni a tutti i militari richiamati, siano di 1ª, di 2ª o di 3ª categoria.

13. **Dispense dalla chiamata per ragione d'impiego.** — In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso, ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del tomo III suddetto.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 12 della circolare n. 660 del 1915) li* . ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

14. Si raccomanda inoltre ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373)

Questo Ministero, valendosi poi della facoltà conferitagli dall'ultimo comma dell'art 3 del regolamento suddetto, determina che *non sia concessa la dispensa* prevista dall'art. 5 e dallo specchio E ai *tesorieri dei comuni* o *delle istituzioni pubbliche di beneficenza* nominati tali posteriormente al 22 maggio 1915, data del regio decreto che ordinò la mobilitazione.

15. **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

16. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria, cui si riferisce la presente circolare, potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi per mobilitazione i militari di 1ª e di 2ª categoria, in congedo illimitato, delle sottonotate classi, armi e specialità:

a) militari della **classe 1886**, ascritti ai **granatieri**, di tutti i distretti del Regno;

b) militari della **classe 1885**, ascritti alla **fanteria di linea** di tutti i distretti del Regno;

c) militari della **classe 1884**, ascritti alla **fanteria di linea** ed appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari;

d) militari della **classe 1884**, ascritti ai **bersaglieri**, di tutti i distretti del Regno.

2. Sono inoltre chiamati alle armi per mobilitazione i militari di **3ª categoria nati nell'anno 1881** (compresi, beninteso, i provenienti dalla leva di mare) ed appartenenti ai distretti militari di: Aquila, Arezzo, Avellino, Barletta, Caltanissetta, Campobasso, Casale, Caserta, Cefalù, Como, Cosenza, Cremona, Ferrara, Frosinone, Gaeta, Ivrea, Lucca, Mantova, Modena, Mondovì, Monza, Parma, Perugia, Pesaro, Pinerolo, Ravenna, Reggio Emilia, Spoleto, Taranto, Trapani, Varese, Vercelli e Vicenza.

I militari ora detti saranno assegnati, nella generalità, alle **compagnie di sanità**, e quelli che siano provvisti della patente civile di automobilista alle **compagnie automobilisti d'artiglieria**, secondo disposizioni impartite dal Ministero della guerra a questo comando.

3. *La presentazione dei militari indicati nei precedenti numeri avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 31 agosto 1915.*

4. I militari suddetti muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e, ove occorra, secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

Tutti indistintamente i predetti militari di 3ª categoria debbono essere avviati dai sindaci a questo comando, al quale si presenteranno direttamente quelli di essi che si trovano nel capoluogo del distretto. Per gli altri militari di 1ª e di 2ª categoria i sindaci applicheranno le consuete norme relative all'invio ai depositi dei militari già istruiti, richiamati sotto le armi.

5. I militari, siano di 1ª, di 2ª o di 3ª categoria, hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Ferrovie Nord-Milano; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro la semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, i militari produrranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

6. Giunti al corpo, i militari riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di L. 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.*

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente dal sindaco l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giornata di viaggio.

7. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati**, a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono**

assicurarsi presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono richiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

8. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro.**

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16.50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6 — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20 — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

9. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

10. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

. . . . . , *addì 26 agosto 1915.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari suindicati, le quali ne facciano richiesta verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per deci-

sione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(145) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1915 — 28 agosto

1915 AGOSTO 8. - N. **661**. — DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale *n.* 1220, col quale sono prorogati di un anno i contratti agrari con scadenza dal 1° agosto al 31 dicembre 1915 . . . . *Pag.* 1740

» 20. - » **662**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1257, relativo alla costituzione di commissioni per la preparazione di indumenti di uso più comune per i militari del R. esercito . . . . . » 1744

» 22. - » **663**. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1258, concernente la promozione al grado superiore, durante la guerra, degli ufficiali che rivestono la carica di ministro segretario di Stato per la guerra e di ministro segretario di Stato per la marina . » 1747

» 23. - » **664**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità speciali di cui alle circolari 15, 16 e 270 del 1915 . . . . . » 1748

» 27. - » **665**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064, dell'11 luglio 1915, che abolisce il cumulo degli stipendi per gli impiegati alle armi . . . . . » 1749

» 27. - » **666**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — EQUIPAGGIAMENTO — Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato, aventi diritto all'indennità di entrata in campagna. . . . . » 1751

» 27. - » **667**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del giornale militare e del bollettino ufficiale . . » 1751

1915 AGOSTO 27. - N. **660**. — DISPOSIZIONI VARIE — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915 e delle loro famiglie . . . . . *Pag.* 1752

» 27. - » **669**. — GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 1259, che concede amnistia ai militari incorsi nei reati di diserzione qualificata e di alienazione di effetti militari anteriormente al 24 maggio 1915 . . . . . » 1753

» 27. - » **670**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modelli da servire per la statistica sanitaria in guerra . . . » 1755

» 27 - » **671**. — TRASPORTI. — Viaggi sulle ferrovie secondarie dei parenti poveri di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva . . » 1755

» 27. » **672**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — Nomine ad ufficiali di complemento e di milizia territoriale e arruolamenti volontari, per la durata della guerra . . . . . » 1756

— — ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1757

CIRCOLARE N. **661**. — DISPOSIZIONI VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale n. 1220, col quale sono prorogati di un anno i contratti agrari con scadenza dal 1° agosto al 31 dicembre 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la opportunità per la scadenza dei contratti colonici di regolare i rapporti di interesse tra proprietari ed esercenti industrie agrarie e lavoratori che si trovano sotto le armi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente del consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti agrari, verbali o scritti, di colonia parziaria, di salariato fisso comunque denominati e di piccolo affitto con scadenza dal 1° agosto al 31 dicembre 1915, sono prorogati di un anno, anche se sia già intervenuta disdetta, quando il colono, salariato o affittuario, che si trovi sotto le armi ne faccia richiesta.

La proroga è fatta alle stesse condizioni del contratto prorogato, con obbligo nei proprietari di conservare alle famiglie dei coltivatori che si trovano sotto le armi, le abitazioni, le corresponsioni e le compartecipazioni secondo le convenzioni locali.

Ove sia intervenuto con altra persona un nuovo contratto avente data certa anteriore al presente decreto, il nuovo colono, salariato o affittuario, ha diritto alla scelta tra la rescissione del contratto e il rinvio per un anno della esecuzione del contratto stesso.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto è considerato piccolo affittuario chi coltivi la terra presa in affitto prevalentemente col lavoro preprio e di persone della sua famiglia.

È in ogni caso compreso nelle disposizioni del presente decreti chi paghi per canone di affitto non più di L. 2000 all'anno per uno o per più fondi complessivamente.

Art. 3.

Durante la proroga prevista dall'art. 1, il contratto deve essere eseguito secondo i patti e la legge.

Nei casi di colonia ove il lavoro delle persone di famiglia non sia sufficiente alla regolare coltivazione del fondo, il proprietario o esercente della azienda agraria può chiamare sul fondo altro lavoratore addebitando metà della relativa spesa al conto del colono.

Art. 4.

Il colono o piccolo affittuario di un fondo rustico, che si trovi sotto le armi, ha diritto che la chiusura dei conti colonici sia prorogata alla fine dell'anno solare 1916 o agrario 1915-916 secondo le consuetudini locali.

In tale caso restano sospesi, per altrettanto tempo, gli effetti contrattuali e consuetudinari dipendenti dalla chiusura dei conti colonici.

Art. 5.

Il colono o piccolo affittuario che per la chiamata sotto le armi non sia in grado di provvedere convenientemente alla coltivazione del fondo, ha diritto di chiedere la rescissione del contratto a decorrere dalla fine dell'annata agraria in corso, purchè ne faccia richiesta almeno un mese prima.

Art. 6.

Le facoltà di proroga e di rescissione previste dal presente decreto si applicano ai contratti di affitto e colonia delle associazioni di lavoratori che coltivino personalmente la terra, quando almeno un quarto di essi si trovino sotto le armi.

Art. 7.

Tutte le controversie relative all'esecuzione del presente decreto sono decise da commissioni arbitrali una per comune.

La commissione, unica per ciascun comune, è composta dal giudice conciliatore che la presiede e da due commissari esperti di cose agrarie, scelti dal pretore del mandamento, uno tra proprietari o esercenti aziende agrarie, e uno tra coloni, piccoli affittuari e lavoratori.

Al procedimento avanti la commissione si applicano le disposizioni della legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 275.

Art. 8.

Le facoltà di proroga e disdetta, previste dagli articoli 1, 5 e 6, sono esercitate mediante comunicazione per lettera raccomandata o mediante dichiarazione resa alla cancelleria della pretura da notificarsi all'interessato.

Art. 9.

Le disposizioni degli articoli precedenti non sono applicabili alle particolari convenzioni che anteriormente al presente decreto siano state stipulate tra proprietari od esercenti di aziende agrarie e coltivatori, per regolare gli effetti della chiamata sotto le armi in seguito alla mobilitazione.

Tuttavia la commissione arbitrale può annullare le particolari convenzioni in quanto esse siano incompatibili colle disposizioni del presente decreto senza adeguato corrispettivo.

Art. 10.

Gli atti dipendenti dalla esecuzione del presente decreto, compresi quelli del giudizio arbitrale, e di esecuzione di essi, sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

Art. 11.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.
DANEO.
CAVASOLA.

N. B. — *I comandanti di corpo e di riparto porteranno a conoscenza dei dipendenti militari di truppa le disposizioni contenute nel surriportato decreto, affinchè gl'interessati possano usufruire delle facoltà di proroga o disdetta nei modi previsti dal decreto stesso.*

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **662.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1257, relativo alla costituzione di commissioni per la preparazione di indumenti di uso più comune per i militari del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vedùta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta l'opportunità di dar modo a tutti i cittadini di concorrere alla preparazione degli indumenti di uso più comune per i militari del R. esercito;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri della guerra, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita in Roma, sotto la presidenza del presidente del Consiglio dei ministri o di un ministro da lui delegato, una commissione centrale con l'incarico di promuovere e regolare la confezione di indumenti militari, su tipi e modelli di facile esecuzione, da parte di ogni cittadino italiano o regnicolo, e preferibilmente dei lavoranti che, per causa della guerra, si trovino in condizioni speciali di bisogno.

I tipi e modelli e le materie prime saranno gratuitamente forniti dal Ministero della guerra, che provvederà altresì al pagamento di congrue mercedi per i lavori eseguiti.

Per coloro che, senza avere richiesto le materie prime, consegneranno indumenti conformi ai modelli proposti, saranno stabiliti speciali compensi, corrispondenti al valore degli indumenti ed a titolo di premio.

Le norme per il riparto del lavoro fra le varie provincie, per la somministrazione delle materie prime, per la corresponsione delle mercedi e tutte le altre che possono occorrere per la esecuzione del presente decreto saranno stabilite dalla commissione centrale. Questa si terrà in continua relazione col Ministero della guerra per determinare il genere e la qualità d'indumenti da allestire, scegliendoli fra quelli più necessari e di più facile confezione.

Art. 2.

La commissione, di cui all'art. 1, sarà nominata dal presidente del Consiglio dei ministri e composta di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della guerra, del tesoro e dell'agricoltura.

Potranno inoltre essere chiamati a farne parte quelle persone che, per la loro posizione, per la loro esperienza o per l'attività già spiegata nei più importanti comitati di soccorso, siano in grado di apportarvi un efficace contributo.

Art. 3.

In ogni provincia sarà costituita, sotto la presidenza del prefetto, una commissione provinciale, della quale farà parte

di diritto un rappresentante del R. esercito, designato dal comandante del corpo d'armata territoriale

Il prefetto chiamerà a far parte di detta commissione persone che abbiano i requisiti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Potranno essere altresì costituite dal prefetto, nei comuni più popolosi della provincia, sottocommissioni che provvedano ad estendere la propria azione ai minori centri urbani e rurali. Delle sottocommissioni faranno parte le autorità militari designate dai comandi territoriali.

I sindaci e le altre autorità della provincia dovranno dare il loro concorso, quando sia richiesto dalla commissione provinciale o dalle sottocommissioni, per la distribuzione dei modelli, delle materie prime, per il pagamento delle mercedi, per l'assunzione d'informazioni e per ogni altra incombenza che sia necessaria al sollecito e regolare espletamento delle loro attribuzioni.

Art. 4.

Il Ministero della guerra, per mezzo dei comandi dipendenti, fornirà alle commissioni e sottocommissioni i modelli degli indumenti e le materie prime occorrenti; provvederà a ritirare gli oggetti confezionati, a custodirli e a destinarli alle truppe.

Inoltre fornirà alle commissioni provinciali i fondi necessari per le mercedi e per il pagamento degli indumenti confezionati da coloro che non hanno previamente richiesto le materie prime.

Art. 5.

Alle commissioni e sottocommissioni potranno far capo i comitati di assistenza e tutti quelli che vorranno concorrere, sia con la loro opera personale, sia con sussidi di denaro e di materie prime.

Art. 6.

La commissione centrale avrà la sua sede presso il Ministero della guerra. Il ministro della guerra nominerà il suo segretario. Un secondo segretario, nominato dal ministro del-

l'interno fra i funzionari da lui dipendenti, vi interverrà per prendere nota delle comunicazioni da rivolgere ai prefetti del Regno.

Art. 7.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.
CAVASOLA.

N. 663. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1258, concernente la promozione al grado superiore, durante la guerra, degli ufficiali che rivestono la carica di ministro segretario di Stato per la guerra e di ministro segretario di Stato per la marina.** — (Gabinetto del ministro). — 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata dalla legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194;
Vista la legge 4 marzo 1898, n. 59, sull'avanzamento dei corpi militari della R. marina e successive sue modificazioni;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Considerata la difficoltà che, durante la guerra, possano funzionare le commissioni di avanzamento nel R. esercito e nella R. marina;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Durante la guerra gli ufficiali che rivestono la carica di ministro segretario di Stato per la guerra e di ministro segretario di Stato per la marina sono promossi al grado superiore, secondo la loro sede di anzianità, senza il preventivo giudizio delle competenti commissioni di avanzamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

N. **664.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Indennità speciali di cui alle circolari 15, 16 e 270 del 1915.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 agosto 1915.

A rimuovere dubbi sollevati si avverte che, come chiaramente risulta dall'art. 3 della circolare 374 del 1915, durante il tempo in cui spettano gli assegni di guerra non sono dovute le indennità eventuali e speciali stabilite per il tempo di pace, e neppure, quindi, quelle di cui alle circolari 15, 16 e 270 del 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **665**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme esecutive per l'applicazione del decreto luogotenenziale n. 1064, dell'11 luglio 1915, che abolisce il cumulo degli stipendi per gli impiegati alle armi.** — (Segretariato generale). — 27 agosto 1915.

Per mettere in grado questo Ministero di ottemperare, per quanto riguarda gli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti, alle disposizioni impartite con la circolare numero 568 del *giornale militare* corrente anno, per l'applicazione del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, occorre che tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra, le quali abbiano impiegati civili che prestano attualmente servizio sotto le armi nel R. esercito o nella R. marina, compilino un prospetto conforme all'unito modello, completandolo di tutte le indicazioni in esso segnate, rivolgendosi, se del caso, per informazioni, anche a persone della famiglia dei funzionari di che trattasi.

Detto prospetto dovrà essere trasmesso al più presto, e ad ogni modo non più tardi del 10 settembre p. v., a questo Ministero, Ragioneria, Ufficio Guerra.

(1) . . . . . .

Impiegati civili del . . . suddett . . . (1) . . . . . *sotto le armi nel R. Esercito o nella R. Marina.*

Cognome e nome	Qualifica come impiegato civile	Grado militare che ricopre (compresi i caporali e soldati)	Corpo e reparto presso cui ha prestato o presta servizio (2)	Stipendio mensile lordo quale impiegato	Ritenute				Stipendio mensile netto	*Annotazioni*
					in conto tesoro	Per R. M.	Art. 10 Legge 30.6 908	Totale ritenute		

(1) Corpo, istituto, stabilimento, direzione, *ecc.*
(2) Specificare l'arma, il reggimento, il battaglione, compagnia, batteria o squadrone, ecc.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **666**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa, armamento ed equipaggiamento dei personali non aventi obblighi militari, a servizio dell'esercito mobilitato, aventi diritto alla indennità di entrata in campagna.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 agosto 1915.

In relazione alle disposizioni contenute nel R. decreto n. 677, in data 23 maggio c. a., che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna (circolare *giornale militare* 374 c. a.), il Ministero determina che ai personali non aventi obblighi militari, ma che debbono vestire la divisa militare perchè a servizio dell'esercito mobilitato, i quali vengano a trovarsi, *posteriormente alla pubblicazione della presente circolare*, nella condizione di aver diritto all'indennità di entrata in campagna, non sia più applicabile la disposizione relativa alla distribuzione gratuita degli oggetti di divisa, di cui al n. 3 della circolare 167 del *giornale militare* c. a.

Le amministrazioni interessate dovranno pertanto ritenere sull'ammontare dell'indennità spettante ai predetti personali l'importo degli oggetti di divisa che in avvenire saranno provveduti dall'amministrazione militare, a mente del citato n. 3 della circolare 167 suddetta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **667** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione del giornale militare e del bollettino ufficiale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 agosto 1915.

A datare dal 21 volgente mese è stato attuato un nuovo sistema di spedizione del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale*, in base al quale le dispense destinate a comandi e riparti mobilitati in zona di guerra vengono spedite per mezzo degli uffici di posta militare, che ne fanno poi la consegna agli enti interessati, e quelle destinate ad unità non mobilitate, siano esse in zona di guerra o no, vengono spedite ai singoli comandanti di divisione militare territoriale, ai quali spetta di farne la spedizione ai corpi dipendenti nel più breve tempo possibile.

In conseguenza, d'ora innanzi, tutte le domande per aumenti o diminuzioni di copie di dette pubblicazioni, nonchè i reclami per mancata o ritardata consegna di esse, dovranno essere rivolte, rispettivamente, all'intendenza generale od ai comandi di divisione militare territoriale.

Nulla è innovato per quanto si riferisce alla spedizione delle copie di dette pubblicazioni assegnate ai comandi di corpo d'armata e ad alcune autorità residenti alla capitale, che continueranno a corrispondere direttamente col Ministero per le copie che eventualmente occorressero in più, e coll'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, per eventuali reclami, cambio d'indirizzi, ecc, come è stabilito dalla disposizione n. 3/III del fascicolo 9 della raccolta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **668.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915 e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 27 agosto 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 652 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Sig. Giovanni Fiorentini (ex granatiere) — L. 1000, da assegnarsi « a chi del 1° reggimento granatieri prenderà una bandiera austriaca », a partire dalla data del 9 luglio u. s.

Sig. conte Giuseppe Archinto e famiglia (La Torre di Cavallasca). — Offre cinque pensioni annue, di cui due di lire 500, e tre di L. 250 — che saranno capitalizzate quando parrà più opportuno, ed al più tardi alla morte degli oblatori, le prime con due quote di L. 10,000 e le seconde con tre quote di L. 5000 ciascuna — a favore di famiglie di militari, del R. esercito e della R. marina, che siano morti o divenuti invalidi in guerra, compiendo un atto di singolare valore.

Sig. Lorenzo Santoni (Milano). — L. 2000, da destinarsi quale premio al primo aviatore italiano che volerà su Vienna, bombardandone le difese, informando la popolazione della potenza militare italiana e ritornando poi a render conto della sua missione.

Offerte varie.

« *Un oblatore genovese che desidera conservare l'anonimo* ». — L. 10,000, da dividersi in dieci premi, di L. 1000 ciascuno, perchè siano destinati, in numero di due, per ogni scuola di aviazione, ed assegnati, a giudizio insindacabile delle competenti autorità giudicanti, ai due migliori allievi aviatori militari di truppa, che abbiano nel più breve tempo conseguito il brevetto militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **669.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 1259, che concede amnistia ai militari incorsi nei reati di diserzione qualificata e di alienazione di effetti militari, anteriormente al 24 maggio 1915.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 27 agosto 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del Regno;
Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A complemento delle disposizioni contenute nel Nostro decreto 20 maggio 1915, n. 673 è concessa amnistia ai militari del R. esercito e della R. marina di qualsiasi classe, che, anteriormente al 24 maggio 1915, incorsero nei reati:
a) di diserzione qualificata nei casi previsti dagli art. 141

e 142 del codice penale per l'esercito e 165, 166 e 180 del codice penale militare marittimo;

b) di alienazione di effetti militari.

Art. 2.

La concessione di questa amnistia è subordinata alle condizioni seguenti:

I militari incorsi nel reato di diserzione qualificata sono ammessi incondizionatamente all'amnistia se nati anteriormente al 1° gennaio 1877. Quelli nati dal 1° gennaio 1877 in poi, i quali risiedano in paesi d'Europa o nelle colonie italiane, ovvero in Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco, dovranno, per usufruire dell'amnistia, costituirsi alle autorità militari per compiere il servizio cui siano obbligati, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto presso le autorità del Regno o delle colonie o presso le regie autorità diplomatiche o consolari.

Il termine per la presentazione alle autorità militari s rà di tre mesi per quelli i quali risiedano fuori dei paesi sopra indicati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal gran quartiere generale, addì 15 agosto 1915.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **670.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modelli da servire per la statistica sanitaria in guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 agosto 1915.

Con riserva di apportare le necessarie aggiunte e varianti al servizio in guerra (parte II, n. 78) ed allo specchio n. 10 del tomo II di mobilitazione, quaderno 3° (bozze di stampa), questo Ministero avverte che d'ora innanzi tutti gli ospedali da campo dovranno compilare e trasmettere il modello 7 prescritto dalle norme per la statistica sanitaria (e, conseguentemente, anche i modelli 4, 5, 5 *bis*, 8), in sostituzione del mod. 11.

Le richieste dei modelli occorrenti saranno rivolte al reclusorio militare di Gaeta.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **671.** — TRASPORTI. — **Viaggi sulle ferrovie secondarie dei parenti poveri di militari gravemente infermi degenti in ospedali di riserva.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 27 agosto 1915.

Il Ministero dei lavori pubblici si è rivolto alle società esercenti ferrovie concesse all'industria privata affinchè assumessero il trasporto dei parenti poveri dei militari, gravemente infermi, alle condizioni medesime alle quali esso viene eseguito sulle linee ferroviarie e di navigazione statale (circolare n. 642 inserta nel *giornale militare* del corrente anno).

Quelle elencate nella parte I dell'allegato n. 1 al *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno*, modificato dalla prima appendice, le quali hanno *servizio cumulativo* con le ferrovie dello Stato, hanno risposto tutte affermativamente.

Le altre, risultanti dalla parte II dell'allegato stesso, hanno parimenti data la propria adesione al provvedimento, eccezione fatta soltanto per la *Società delle ferrovie secondarie meridionali* e per l'*Arezzo-Fossato*, che non vi hanno consentito, e per la *Società per le ferrovie economiche biellesi*, che ancora non si è pronunciata.

Infine la Società per le ferrovie e tramvie Padane, esercente la *Ferrara-Codigoro*, si è spontaneamente offerta per l'esten-

sione del provvedimento anche a tale linea, offerta che è stata accettata.

Se ne informano le autorità militari per opportuna loro norma, interessando, ad un tempo, i comandi dell'arma dei carabinieri reali a segnalare ai sindaci queste nuove facilitazioni.

Ricordasi poi che la fornitura delle richieste di viaggio mod. B di color rosa, valevoli anche pei viaggi in parola, deve essere fatta, pel tramite dei comandi stessi, soltanto a quei comuni che ne siano sprovvisti e che, per non essere sede di autorità militari, debbono rilasciare tali richieste; ed inoltre che i comandi dell'arma, se ne abbiano bisogno, dovranno rivolgersi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per avere le richieste di color *rosa*.

Avvertesi infine, a richiesta della direzione generale delle ferrovie dello Stato, che le autorità (militari o civili) che rilasciano le richieste mod. *B* (rosa), debbono, **sul telegramma esibito dalla famiglia povera del ferito**, indicare, **gli estremi del documento di viaggio rilasciato, il nome, cognome, paternità età e relazione di parentela, col mil tare, del viaggiatore**; affinchè il telegramma stesso costituisca per quest'ultimo — e pel personale ferroviario di controllo — un sufficiente documento di identificazione personale.

Di siffatta prescrizione i comandi dei carabinieri daranno, col mezzo più sollecito, notizia ai sindaci di quei comuni che, a norma delle ricordate disposizioni, debbono rilasciare le richieste di cui sopra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **672.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA E DEI CAVALIERI DEL SOVRANO ORDINE DI MALTA. — **Nomine ad ufficiali di complemento e di milizia territoriale e arruolamenti volontari per la durata della guerra.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 agosto 1915.

Il Ministero determina che d'ora innanzi, coloro che aspirano sia alla nomina a sottotenente di milizia territoriale o ad ufficiale di complemento in qualsiasi arma e corpo, sia all'arruolamento volontario nel R. esercito per la durata della guerra, debbano dichiarare per iscritto nel presentare la domanda o,

se del caso, anche nella domanda stessa, che non sono iscritti nel personale della Croce Rossa italiana o nel personale del Sovrano militare Ordine di Malta.

Le competenti autorità militari non dovranno dar corso alle domande di coloro che abbiano impegni con le suaccennate associazioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA CORRIGE.

Circolare 351, pag. 824, terz'ultima riga: *alla parola* « superiore », *sostituire*: inferiore.

Circolare 383, pag. 981. Nel titolo della circolare, dopo la dicitura: « decreto luogotenenziale », *aggiungere*: « n. 719 ».

La stessa aggiunta deve farsi a pag. 957, nel titolo di detta circolare.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(148) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DI PENSA 56° — 1915 — 30 agosto

1915 AGOSTO 22. - N. **673.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Relazione del ministro della guerra al Comitato Supremo per le armi e munizioni sulla *mobilitazione industriale*. — Decreto Luogotenenziale n. 1277, che approva il regolamento per la *mobilitazione industriale* . . . . . *Pag.* 1759

CIRCOLARE N. **673.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Relazione del Ministro della guerra al Comitato Supremo per le armi e munizioni, sulla *mobilitazione industriale*. — Decreto luogotenenziale n. 1277, che approva il Regolamento per la *mobilitazione industriale*.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 22 agosto 1915.

RELAZIONE DEL MINISTRO DELLA GUERRA

al Comitato Supremo per le armi e munizioni

sulla *mobilitazione industriale*.

Uno dei caratteri più evidenti della guerra attuale è l'enorme consumo d'armi, di munizioni e d'altri materiali. A tale consumo la produzione normale in tempo di pace non può sopperire neanche lontanamente. Ed è naturale; poichè

una produzione normale, che abbia in sè gli elementi per svilupparsi fino a soddisfare il consumo della guerra attuale, non è concepibile nè tecnicamente, nè economicamente.

Sorse quindi in Italia, come in tutte le nazioni belligeranti, la necessità di chiamare a massimo sussidio l'industria privata, specie quella atta a produrre armi e munizioni, e di rendere tale sussidio semplice, sollecito e fecondo.

Per raggiungere lo scopo, il R. governo ha nominato il comitato supremo per le armi e munizioni, ha promulgato il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993 per la mobilitazione industriale ed ha costituito un Sottosegretariato di Stato per le armi e munizioni.

Quel R. decreto non è, come non poteva essere, che un conferimento di poteri, in forma generale. Per applicarlo, bisogna prima disciplinarlo con un regolamento preciso.

Ho l'onore di proporre tale regolamento che ho compilato, attenendomi ai seguenti concetti fondamentali.

***

Dovendo l'industria privata ausiliaria svolgere in tutto il paese uno sforzo intenso per migliorare ed aumentare la produzione di materiali da guerra, bisognava creare un organismo di mobilitazione industriale soddisfacente alle seguenti condizioni:

a) essere semplice, decentrato e sollecito con organi esecutivi locali, atti ad agire rapidamente, in contatto diretto cogli uomini, colle cose e colle questioni da risolvere;

b) agire colla maggiore possibile uniformità in tutto il paese, e quindi ricevere istruzioni generali e concetti direttivi da un centro unico, che evidentemente doveva trovarsi a Roma, al Ministero della guerra;

c) essere sotto l'influenza immediata del governo, al quale va riservato in ogni caso il più ampio potere esecutivo;

d) assicurare agli operai sia civili che militari, un equo trattamento e la facoltà di ricorso, ove si credessero lesi nei loro diritti, senza però ammettere la menoma interruzione di lavoro.

A queste condizioni soddisfa l'organismo proposto che, come risulta dagli articoli del capo primo del regolamento, è costituito essenzialmente da sette *comitati regionali di mobilitazione industriale*, e da un *comitato centrale*

Ho procurato che i comitati regionali fossero nel minor numero possibile. Sono sette, e sono più numerosi dove l'industria meccanica è più densa. Così mentre il Piemonte, la Liguria e la Lombardia hanno ciascuna un comitato, il Veneto e l'Emilia ne hanno assieme uno solo; ed uno solo ne hanno l'Italia centrale con la Sardegna, l'Italia meridionale, e la Sicilia.

Nelle circostanze attuali, essendo difficile di poter disporre pei comitati regionali di numerosi ufficiali superiori dell'esercito e della marina che abbiano le attitudini e l'energia necessarie al compito delicato, ho ridotto il loro numero a sette in tutto: un ufficiale generale o superiore dell'esercito, oppure della marina, per ognuno dei sette comitati.

Onde poi assicurare l'efficace ausilio di elementi civili di speciale e riconosciuta competenza, l'articolo 2 prescrive che gli altri due membri votanti dei *comitati regionali* siano scelti fuori dalle amministrazioni militari dello Stato.

I *comitati regionali* costituiti così, dai rappresentanti dei Ministeri competenti, dispongono del voto consultivo degli industriali e degli operai, e sono appunto gli organi esecutivi solleciti e decentrati della mobilitazione industriale. Essi applicano le direttive emanate dai poteri centrali, adattandole alle condizioni locali, com'è necessario in un paese come il nostro, ove le condizioni locali di regioni lontane sono tanto diverse, che la giustizia sta non già nell'uniformità assoluta o formale, ma bensì nell'uniformità relativa o reale.

I comitati regionali sbrigano e conservano le pratiche, che in tal modo non si affollano a Roma, cosicchè il comitato centrale non ha che un ufficio ridotto, per le poche pratiche di maggior rilievo, pei pareri e pei giudizi di sua competenza.

Il capo secondo precisa esattamente le attribuzioni ed il funzionamento dei comitati, e delinea un sano decentramento, che — è lecito sperarlo — si mostrerà in pratica veramente efficace.

Tale funzionamento risulta chiaro e non ha bisogno d'illustrazioni.

Sopra un solo punto voglio insistere, e cioè nel concetto chiaramente espresso dagli articoli 4 e 23, che i comitati regionali col loro diritto di ispezione e di richieder notizie, non devono mai, nè in alcun modo intralciare il libero funzionamento degli stabilimenti.

Mai come ora gli industriali ebbero bisogno di tutta la loro

libertà pel sollecito svolgimento delle iniziative e dei programmi lavorativi, e per ottenere il massimo rendimento dai loro stabilimenti. Gli industriali e gli stabilimenti non devono dunque mai distrarsi dalle loro funzioni direttive, amministrative e tecniche per futilità formali o burocratiche.

L'articolo 23 esprime chiaramente questo concetto fondamentale, che i comitati regionali terranno sempre presente, pensando che se intralciassero le iniziative maggiori o minori, singole o collettive degli industriali, compirebbero opera dannosa e diametralmente opposta al loro compito

***

Il capo terzo che si occupa degli stabilimenti ausiliari, non richiede alcuna illustrazione

Esso lascia al Governo ampia facoltà di mobilitare, in tutto o in parte, gli stabilimenti che riterrà opportuno di dichiarare ausiliari.

Esso disciplina altresì la procedura, onde tali stabilimenti passino sotto il controllo dei comitati regionali e dell'autorità militare, senza scosse, senza urti, senza alcuna interruzione nel funzionamento amministrativo e tecnico, concetto questo che fu già svolto precedentemente.

***

Sul capo quarto che si occupa del trattamento del personale reputo opportune le seguenti brevi osservazioni.

Militarizzando il personale bisognava assicurargli un equo trattamento, salvaguardarlo da eventuale sfruttamento e permettergli di far valere le sue giuste ragioni, nell'interesse stesso della produzione. Poichè ove il personale è scontento, anche la militarizzazione perde efficacia, e non basta ad aumentare la produzione.

D'altra parte bisognava escludere assolutamente la possibilità d'interrompere il lavoro degli stabilimenti.

La questione fu risolta concedendo alle maestranze, come pure per conto loro agli industriali, di ricorrere ai comitati regionali che fungono da amichevoli compositori. Mancando l'accordo i comitati emettono ordinanze provvisoriamente ese-

cutive, salvo il ricorso al *comitato centrale* che decide inappellabilmente com'è chiaramente disciplinato dagli articoli 7 e 10.

Uno dei più gravi inconvenienti sin qui lamentati sta nel passaggio continuo del personale da uno stabilimento ad un altro, in cerca di maggior guadagno, spesso invitato dagli stessi industriali, che si fanno così una dannosa concorrenza nella mano d'opera, provocando continue interruzioni di lavoro. L'inconveniente è completamente eliminato dall'art. 20 che proibisce tali passaggi, a meno che non abbiano una giusta ragione e siano approvati dai comitati regionali. L'articolo disciplina anche il passaggio del personale fra stabilimenti di regioni diverse.

L'articolo 24 regola la questione dei contratti di lavoro in corso. Evidentemente, non è questo il momento d'intavolare trattative, che sono sempre lunghe, laboriose ed anche pericolose, per nuovi contratti di lavoro, epperò è stabilito che i contratti in corso s'intendano prorogati sino a tre mesi dopo la conclusione della pace, salvo le modificazioni e le migliorie, che saranno regolarmente richieste dal personale, ed approvate dai comitati regionali e centrale.

Il trattamento degli operai militari è disciplinato dall'articolo 25, con criterio largo ed uniforme, lasciando a questi operai tutto il cottimo in più delle competenze militari normali, locchè sarà stimolo ad aumentare la produzione.

***

Il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, prevede anche la requisizione delle prestazioni e degli stabilimenti; ma non ho voluto disciplinarla, perchè sono convinto che non si arriverà mai a questo estremo.

La requisizione avverrebbe quando gli industriali si rifiutassero di fare e produrre di buona voglia quanto fosse loro richiesto dal governo. Allora coi poteri conferitigli dal citato R. decreto, il governo assumerebbe l'amministrazione e la direzione tecnica ed amministrativa dello stabilimento, sostituendosi all'industriale.

Ora non c'è da illudersi.

Per necessità di leggi contabili, e per inevitabili congegni burocratici, il governo è fatalmente un industriale più lento, e forse anche meno efficace dei privati, cosicchè, nelle sue mani,

la produzione invece d'aumentare, probabilmente diminuirebbe e sarebbe più costosa. Si conseguirebbe così, almeno in un primo periodo, un risultato diametralmente opposto al desiderato. Per questi motivi, e certo del patriottismo degli industriali e degli operai, non ho disciplinato le requisizioni, nè le imposizioni d'opera da parte del governo. Ove occorresse si potrà farlo rapidamente.

*
* *

Infine ho considerato se l'organismo proposto di mobilitazione industriale dovesse servire solo per la guerra, o se non dovesse invece agire cumulativamente tanto per la Guerra quanto per la Marina. La conclusione non poteva essere dubbia essendo evidente la necessità, o per lo meno la grande opportunità, di un'azione unica e coordinata, come quella che meglio raggiunge lo scopo unico, di provvedere armi e munizioni ed altri materiali durante la guerra.

Sarebbe, invero, assurdo pensare che vi sia una mobilitazione per l'esercito ed un'altra per la marina, perchè gli stabilimenti ausiliari dell'esercito saranno quasi sempre i medesimi della marina; le maestranze, gli operai, le attitudini di lavoro richieste essendo in entrambi i casi le stesse. E se oggi uno stabilimento lavora solo per un ministero, è possibile che domani, in un migliore coordinamento, lavori anche per l'altro. Se verrà momento, e non si può escluderlo, ed è bene premunirsi, in cui la guerra richiegga contemporaneamente un grande consumo d'armi e di munizioni, tanto per l'esercito quanto per la marina, non v'è chi non vegga quanto sarebbe utile l'*unità della mobilitazione industriale*. Dire che si coordinerebbero gli sforzi della guerra da un lato, e della marina dall'altro, non basta. Ci vuole qualcosa di più e di meglio: ci vuole l'*azione unica*, diretta da un centro unico, applicata dai medesimi organi esecutivi.

Ecco perchè ho ritenuto molto opportuno che l'organismo di mobilitazione industriale serva tanto alla guerra, quanto alla marina. Ecco perchè, così nel comitato centrale, come nei comitati regionali, fu data alla marina una giusta rappresentanza. Certo vi predomina alquanto la rappresentanza dell'esercito, ma ciò deriva dalla stessa natura della guerra, che richiede rifornimenti assai maggiori per l'esercito che per la marina. Ed è naturale che a capo del comitato centrale vi

sia il sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni, il nuovo membro del Governo creato apposta per la mobilitazione in parola, intesa nel senso più lato.

Del resto, già nei suoi atti precedenti, il Governo s'è mostrato convinto dell'unicità dell'azione, perchè tanto il *comitato supremo per le armi e munizioni*, quanto il R. decreto di mobilitazione 26 giugno 1915, n. 993, furono creati per la mobilitazione *cumulativa*, ossia tanto per la guerra quanto per la marina, e non si vedrebbe davvero perchè il decreto dovesse applicarsi in un modo e con un organismo dalla Guerra, ed in altro modo e con altro organismo dalla Marina. Ciò sarebbe non soltanto illogico, ma anche dannoso, perchè — diciamo la verità — potrebbe generare fra i due organismi dei conflitti, che per quanto derivati dal desiderio patriottico di giovare ognuno alla propria causa, si tradurrebbero ciò nonostante in ritardi, danni e minore efficienza del risultato complessivo.

Così se i comitati regionali servissero soltanto al ministero della Guerra, e controllassero e regolassero la produzione degli stabilimenti ausiliari nel suo solo interesse, in quale situazione si troverebbe la Marina? Come potrebbe essa agire fra i comitati regionali e gli stabilimenti sottoposti? La Marina si troverebbe evidentemente in una condizione d'inferiorità, assolutamente inammissibile e gravida d'inconvenienti.

Dopo tutto ciò non credo necessario di spendere altre parole, per dimostrare la necessità, od almeno la grande opportunità dell'azione unica propugnata.

***

Tale è l'organismo che ho l'onore di proporre. Oltre ad essere decentrato e sollecito, esso è per la sua stessa struttura completamente e continuamente dominato dal governo, condizione questa indispensabile perchè il governo, unico responsabile di fronte al paese ed alla storia, non può, nè potendo vorrebbe, delegare ad altri, in tutto o in parte, i poteri conferiti dal R. decreto suindicato.

Illustrati così i concetti fondamentali della mobilitazione industriale, che ho l'onore di proporre, concludo affermando come assai più che sul regolamento, io confidi sul patriottismo degli industriali e degli operai. Non illudiamoci; nelle circostanze attuali, decreti e regolamenti, anche i migliori, non

sone che strumenti rozzi ed inefficaci, ove non li vivifichi la fiamma del dovere. Lo sforzo coordinato e fecondo necessario al paese in questo momento storico, non può derivare dai loro aridi articoli, ma può e deve sgorgare soltanto da quell'alto sentimento patriottico che sovrasta ormai ogni pensiero ed ogni azione affinchè sia affermata nel mondo la maggiore grandezza della nostra sacra patria.

Il Ministro — ZUPELLI.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Riconosciuta l'opportunità di coordinare e disciplinare quanto si riferisce alla mobilitazione industriale;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993 portante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito ed all'armata;

Sentito il parere del Comitato Supremo per le armi e munizioni, istituito con il R. decreto n. 1065 del 9 luglio 1915;

Su proposta del ministro segretario di Stato per la guerra di concerto con quelli per la marina e pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per la mobilitazione industriale che sarà firmato d'ordine Nostro dai ministri della guerra e della marina e del tesoro e andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia conservato nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.
VIALE.
CARCANO.

Regolamento

per l'applicazione del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993 (1).

CAPO I. — *Organismo.*

Art. 1.

Sono costituiti per tutta Italia:

a) *Sette Comitati regionali di mobilitazione industriale* e precisamente:

uno pel Piemonte con sede a Torino;
uno per la Lombardia con sede a Milano;
uno per la Liguria con sede a Genova;
uno pel Veneto e per l'Emilia con sede a Bologna;
uno per l'Italia centrale e la Sardegna con sede a Roma;
uno per l'Italia meridionale con sede a Napoli;
uno per la Sicilia con sede a Palermo;

b) un *Comitato centrale di mobilitazione industriale* con sede a Roma.

---

(1) Vedasi circolare n. 574 del *Giornale militare ufficiale* del corrente anno.

Art. 2.

I comitati regionali sono composti da *sette* membri e precisamente da:

un ufficiale generale o superiore del R. esercito, o della R. marina — presidente;

due membri civili di particolare competenza in materia;

due membri scelti fra gli industriali;

due membri scelti fra gli operai;

nominati tutti dal ministro della guerra, di concerto coi ministri dell'interno, della marina e del tesoro.

I quattro rappresentanti degli industriali e degli operai hanno voto semplicemente consultivo.

I comitati hanno sede presso i comandi di corpo d'armata, sono autonomi, e dispongono d'un ufficiale segretario e del personale occorrente.

Art. 3.

Il comitato centrale è composto da *nove* membri e precisamente da:

il sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni — *presidente*;

un ufficiale generale del R. esercito;

un ufficiale ammiraglio o generale della R. marina;

un consigliere di Stato;

un funzionario del Ministero del tesoro;

quattro persone estranee all'amministrazione, di speciale competenza in materia;

nominati tutti con decreto reale, su proposta dei ministri dell'interno, della guerra, della marina e del tesoro.

Il comitato centrale ha sede presso il Ministero della guerra e disporrà di un ufficio permanente di segreteria.

Capo II. — *Funzionamento.*

Art. 4.

I comitati regionali hanno funzioni informative e consultive rispetto ai Ministeri competenti, e funzioni deliberative

ed esecutive rispetto agli stabilimenti privati mobilitati. Tali stabilimenti saranno denominati: *Stabilimenti ausiliari.*

I comitati regionali corrispondono direttamente col Ministero della guerra (Sottosegretariato per le armi e le munizioni) e col Ministero della marina (Direzione generale d'artiglieria ed armamenti) e li tengono continuamente informati sull'andamento disciplinare e tecnico e sulla produzione degli stabilimenti. Essi fanno ai Ministeri tutte le proposte suggerite dall'esatta conoscenza delle condizioni locali, atte a migliorare e ad aumentare la produzione.

Per gli stabilimenti ausiliari, i comitati regionali sono organi deliberativi ed esecutivi, per l'applicazione del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, e del presente regolamento, nonchè per l'esecuzione di tutte le ulteriori disposizioni che saranno loro impartite dai Ministeri. Essi esercitano sugli stabilimenti ausiliari un'ispezione disciplinare e tecnica ed hanno diritto di richiedere ed ottenere tutte le informazioni che riterranno opportune, beninteso senza intralciare in alcun modo il libero e retto funzionamento degli stabilimenti stessi.

Art. 5.

I comitati regionali agevoleranno efficacemente i rapporti tra gli stabilimenti ed i servizi militari da un lato, e gli stabilimenti ausiliari dall'altro, affinchè l'opera cumulativa riesca vieppiù feconda per la produzione e l'approvvigionamento dei materiali da guerra.

Art. 6.

Tutte le controversie disciplinari ed economiche che potessero sorgere tra industriali e maestranze, saranno deferite immediatamente al comitato regionale, che ha diritto di richiedere i libri-paga. Con la massima sollecitudine e con discussione *esclusivamente orale* il comitato tenterà un amichevole componimento, che — se raggiunto — sarà verbalizzato, sottoscritto dalle parti, e comunicato al Ministero della guerra.

Ove il componimento non riesca, il comitato deciderà subito la questione, con ordinanza, da notificarsi alle parti a mezzo dei reali carabinieri entro quattro giorni dalla data della medesima.

Contro tale ordinanza è ammesso unicamente il ricorso al comitato centrale (pel tramite del comitato regionale) nel termine di cinque giorni dall'avvenuta notificazione.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva ed il ricorso non ne sospende l'esecuzione. Mancando il ricorso, essa diventa definitiva e viene comunicata al Ministero della guerra.

Art. 7.

Per le ordinanze, le deliberazioni ed i pareri da emettere, il comitato regionale funzionerà collegialmente. Per gli atti di ordinaria amministrazione funzionerà come ufficio, senza l'intervento dei membri consulenti.

Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza di voti; nel caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Art. 8.

I ministri della guerra, della marina e del tesoro potranno deferire al comitato centrale, per esame e parere, tutti gli studi, le questioni e le proposte relative alla mobilitazione industriale, nonchè tutte le proposte provenienti dai comitati regionali, tendenti a migliorare ed aumentare la produzione degli stabilimenti ausiliari.

Il comitato centrale è convocato dal presidente. In assenza di questo, le sedute sono presiedute dall'ufficiale generale o ammiraglio più anziano. Esse non sono valide senza l'intervento di almeno cinque membri. I pareri saranno emessi a maggioranza assoluta di voti e verranno comunicati per iscritto ai Ministeri, con accenno alle idee della minoranza.

Art. 9.

Indipendentemente dai sopraluoghi che il comitato centrale crederà di fare per suo conto a mezzo dei propri membri, sarà cura dei Ministeri della guerra e della marina di tenere il comitato centrale al corrente dell'andamento della mobilitazione industriale, ond'esso possa in ogni momento emettere il proprio parere con piena cognizione della situazione di fatto.

Art. 10.

Sulle controversie fra industriali e maestranze che gli vengono sottoposte a termine dell'art. 6 del presente regolamento, il comitato centrale delibera immediatamente, con giudizio che è insindacabile, salvo il disposto dell'art. 11.

Il presidente potrà, di volta in volta, incaricare due o più membri di recarsi in posto per un sopraluogo e per una ulteriore istruzione. Questi membri riferiranno concisamente per iscritto al comitato centrale, il quale, col loro intervento, emetterà sollecitamente il suo giudizio.

Il comitato centrale potrà venir richiesto di parere anche sulle controversie fra industriali e Ministeri, per le quali a norma dell'art. 10 del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, decide un collegio di tre arbitri.

Art. 11.

Il Ministero della guerra, sentiti gli altri Ministeri competenti, avrà sempre facoltà d'annullare i provvedimenti collegiali dei comitati regionali, e del comitato centrale, che a suo giudizio siano contrari alle leggi, ai regolamenti ed all'ordine pubblico.

Capo III. — *Stabilimenti ausiliari.*

Art. 12.

Il ministro della guerra, di concerto con quelli della marina e del tesoro, dichiarerà, con proprio decreto, gli stabilimenti dell'industria privata che devono diventare *ausiliari*, ai quali dovranno applicarsi le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

Art. 13.

Possono essere dichiarati *ausiliari* stabilimenti o reparti di essi, appartenenti all'industria privata che producono materiali necessari per i rifornimenti della guerra e della marina.

Possono inoltre dichiararsi *ausiliari* stabilimenti che, pur non producendo attualmente materiali necessari ai rifornimenti delle amministrazioni militari, siano forniti d'impianti e macchinari che, nello stato attuale od in seguito a trasformazione, possano essere adibiti alla produzione dei materiali medesimi.

Art. 14.

Nel decreto ministeriale sarà indicato il nome della ditta proprietaria, la denominazione ed ubicazione dello stabilimento, ed eventualmente l'indicazione della parte di esso che si intende dichiarare *ausiliaria*.

Art. 15.

Tutto il personale addetto agli stabilimenti, oppure ai reparti, dichiarati ausiliari, sarà soggetto alla giurisdizione militare a termini dell'art. 8 del R. decreto precitato.

Art. 16.

Il provvedimento di cui ai precedenti articoli sarà notificato per estratto al proprietario o dirigente di ciascuno stabilimento od a chi ne faccia le veci, a mezzo dell'arma dei RR. carabinieri, ed avrà effetto immediato.

All'atto di ciascuna notificazione, il funzionario procedente redigerà verbale dell'avvenuta intimazione, in duplice copia, una delle quali verrà rilasciata all'interessato, e l'altra verrà trasmessa al comitato regionale.

Art. 17.

A cura del proprietario o dirigente dello stabilimento il provvedimento verrà subito comunicato al personale dipendente, mediante affissione, nei locali di lavoro, di apposito *ordine di servizio*, che conterrà l'integrale trascrizione dell'art. 15 del presente regolamento e dell'art. 8 del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

Art. 18.

Dei decreti sarà data al più presto comunicazione al Ministero dell'interno ed ai comandi di corpo d'armata territoriali interessati, per le opportune comunicazioni alle rispettive autorità dipendenti.

Art. 19.

Immediatamente dopo la notifica di cui ai precedenti articoli, il funzionario procedente si farà comunicare l'elenco nominativo in duplice copia di tutti gli addetti allo stabilimento, ivi compresi i dirigenti e gli operai avventizi, con indicazione:

a) delle generalità complete, e delle loro qualifiche e specialità professionali;

b) delle retribuzioni alle maestranze, desunte dai foglipaga;

c) del luogo di loro residenza o domicilio;

d) della classe e categoria di leva e del corpo e distretto al quale appartengono, se soggetti ad obblighi militari.

Tali elenchi verranno sottoscritti ed attestati conformi a verità dai dirigenti di ciascuno stabilimento o da coloro che ne terranno le veci, i quali, in caso di rifiuto, reticenza o falsità, sono soggetti alle sanzioni penali comminate dall'art. 4 del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

Gli elenchi medesimi saranno senza indugio trasmessi al comitato regionale competente. Le eventuali varianti agli elenchi suddetti verranno, comunicate quindicinalmente pel loro pronto aggiornamento.

Capo IV. — *Trattamento del personale.*

Art. 20.

Le dimissioni, i licenziamenti, ed i passaggi del personale fra l'uno e l'altro stabilimento ausiliario, non potranno avere luogo se non dietro autorizzazione scritta del comitato regionale che deciderà in merito inappellabilmente.

Il passaggio di personale fra stabilimenti di regioni diverse non potrà avvenire che previo accordo dei due comitati regionali competenti. Mancando l'accordo decide il comitato centrale.

Art 21.

Il comando di corpo d'armata, quando le esigenze del servizio lo reclamassero, potrà richiedere operai da qualsiasi stabilimento ausiliario, valendosi, ove occorresse, della facoltà di requisizione regolata dal R. decreto 22 aprile 1915, n. 506.

Art. 22.

I comandi delle divisioni territoriali designeranno fra i reparti dipendenti comandati da ufficiali, quelli che dovranno esercitare la sorveglianza disciplinare sul personale militarizzato di ciascun stabilimento ausiliario. In difetto, tale sorveglianza potrà essere delegata dal comando della locale stazione dei R.R. carabinieri.

Qualora fra il personale vi siano dei militari di grado superiore al comandante del reparto, o della stazione dei RR. carabinieri, la sorveglianza disciplinare è riservata al comando del presidio o, se necessario, al comando della divisione.

Art. 23.

Il decreto che dichiara *ausiliario* uno stabilimento ne lascia completamente immutato lo stato amministrativo, tecnico e lavorativo, come lascia completamente immutate le retribuzioni a tutto il personale. Il passaggio al nuovo stato non porta nessuna variazione al funzionamento dello stabilimento, salvo l'obbligo di sottoporsi alle disposizioni del decreto 26 giugno 1915, n. 993, e del presente regolamento.

Entro 10 giorni dalla notificazione del decreto di cui sopra, lo stabilimento dovrà rimettere al comitato regionale il regolamento interno, indicare le ore di lavoro, i turni di riposo, e dare tutte le notizie che il comitato riterrà necessarie, per giudicare il funzionamento e la potenzialità dello stabilimento medesimo.

Art. 24.

I contratti di lavoro in corso fra industriali e maestranze, qualunque sia la loro scadenza, s'intendono prorogati fino a tre mesi dopo la fine della guerra, salvo le eventuali eccezioni e modificazioni che si riterranno opportune e che saranno fissate d'accordo coi comitati regionali a norma del presente regolamento.

Art. 25.

Onde aumentare la produzione degli stabilimenti ausiliari, i comitati regionali proporranno ai Ministeri tutti i provvedimenti opportuni per assegnare a quegli stabilimenti anche operai che si trovassero in servizio sotto le armi

Nei limiti del possibile tali militari saranno temporaneamente esonerati dal servizio effettivo sotto le armi, a sensi del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Agli operai pei quali non è possibile l'esonerazione temporanea e che perciò rimangono in servizio militare effettivo, competerà lo stesso trattamento degli uomini di truppa addetti agli stabilimenti militari. Essi saranno aggregati, agli effetti disciplinari ed amministrativi, ad un reparto di truppa, od, in mancanza, ad una stazione di RR. carabinieri.

Gli stabilimenti industriali ausiliari retribuiranno questi operai nella stessa misura degli operai civili a seconda della loro professione e capacità, e cioè coll'insieme della paga, del cottimo e delle competenze accessorie. La paga sarà versata al Governo ed il cottimo e le competenze accessorie saranno pagate all'operaio.

Art. 26.

Quindicinalmente gli stabilimenti trasmetteranno ai comandi di reparto presso i quali i militari di truppa sono aggregati, una dimostrazione delle ore di servizio effettivo prestate, onde pagar loro le mercedi di picchetto prescritte dai regolamenti militari.

La paga degli operai che a norma dell'articolo precedente spetta al governo, sarà versata quindicinalmente dagli stabilimenti in tesoreria, secondo le norme che saranno impartite dai Ministeri competenti.

Capo V. — *Disposizioni amministrative.*

Art. 27.

Ai membri dei comitati regionali, compreso il segretario, spetta nei giorni di riunione plenaria un'indennità giornaliera di L. 15.

Nei giorni di viaggio per motivi di servizio spetta loro il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e l'indennità giornaliera.

L'indennità giornaliera è cumulabile con le altre indennità eventuali, ad eccezione della normale indennità di trasferta che rimane assorbita.

Art. 28.

Ai membri del comitato centrale (quando non siano membri del governo) ed al segretario, spetta nei giorni di riunione del comitato, in seduta plenaria o parziale, un'indennità giornaliera di L. 20. Nei giorni di viaggio per motivi di servizio, spetta loro il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, e la stessa indennità giornaliera, regolata anch'essa secondo l'ultimo comma dell'art. 27.

Art. 29.

Per il conteggio delle spese, si seguiranno le norme amministative vigenti per i corpi del R. esercito, adoperando gli stessi documenti contabili.

La contabilità delle spese sarà tenuta da un corpo designato dal Ministero della guerra, residente nel luogo del comitato regionale. Il corpo potrà corrispondere, se occorre, qualche limitata anticipazione al presidente del comitato regionale, liquidandola in seguito con i titoli giustificativi quietanzati.

I comandi dei corpi contabilizzeranno le spese sui rendiconti modello 80 - R. A. che trasmetteranno trimestralmente al Ministero della guerra.

Art. 30.

Le spese per il funzionamento dei comitati saranno per due terzi a carico del bilancio della guerra, e per un terzo a carico di quello della marina.

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

I Ministri

ZUPELLI.
VIALE.
CARCANO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(149) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1915 — 4 settembre

1915 AGOSTO 10. - N. **674**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro della Commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 29 aprile n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio sotto le armi . . . . . *Pag.* 1780

» 22. - » **675**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1273, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei militari prigionieri e dispersi. . . . . » 1784

» 22. - » **676**. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1274, circa le indennità di guerra ed altri provvedimenti, a favore dei militari in campagna . . . . . » 1785

» 22. - » **677**. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1293, che apporta aumenti alla tabella XV del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, e dà disposizioni per le promozioni degli ufficiali di complemento . . » 1788

» 26. - » **678**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1289, col quale viene aumentato lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-16 . . . . . » 1793

» 28. - » **679**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Competenze spettanti agli impiegati avventizi dello Stato e delle ferrovie dello Stato, sotto le armi . . . . . » 1794

» 31. - » **680**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento della indennità di prima vestizione ai sottotenenti di complemento e di milizia territoriale, provenienti dai sottufficiali . . » 1795

1915 SETTEMBRE 3. - N. **681**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915 . . . . . *Pag.* 1796

» 3. - » **682**. — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la nomina ad ufficiale veterinario di complemento, sulla base dell'art. 9 del decreto luogotenenziale n. 1293, del 22 agosto 1915 . . » 1796

» 3. - » **683**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio del mortaio da 210, su piattaforma (Pubbl. 168) . . . . . » 1797

» 3. - » **684**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Servizio dei cannoni da 149 A, su installazioni tipo bordo (Pubbl. 171) . . . . . » 1798

» 3. - » **685**. — RECLUTAMENTO. — Riformati nelle leve delle classi 1892, 1893 e 1894, da sottoporsi a nuova visita . . . . . » 1799

— AVVISI . . . . . » 1801

— ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1802

CIRCOLARE N. **674**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro della commissione centrale prevista dal R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio sotto le armi.** — (Sottosegretariato per le armi e le munizioni). — 10 agosto 1915.

MINISTERO DELLA GUERRA

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO CON QUELLO DELLA MARINA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1915 per la costituzione della commissione centrale di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561;

Riconosciuto che il tenente colonnello d'artiglieria Buffa di Perrero cav. Vittorio non può più, per ragioni del suo servizio, compiere la sua funzione in seno alla commissione e che pertanto è necessario sostituirlo;

DECRETA :

A sostituire nella commissione centrale di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, il tenente colonnello Buffa di Perrero cav. Vittorio è designato il tenente colonnello del genio Vita Finzi cav. Carlo del Ministero della guerra.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1915.

ZUPELLI.
VIALE.

N. **675.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1273, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei militari prigionieri e dispersi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro e con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle famiglie degli ufficiali prigionieri di guerra, o dispersi, sarà corrisposta dall'amministrazione militare, mensilmente, a titolo di anticipazione, fino al ritorno degli ufficiali medesimi dalla prigionia, o fino all'accertamento della loro morte o al rilascio della dichiarazione di irreperibilità — a norma dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103 — una somma corrispondente alla metà dello stipendio netto, cessando contemporaneamente di avere effetto le delegazioni di pagamento eventualmente fatte dai detti ufficiali.

Per il mese in cui avviene la prigionia o la dispersione sarà corrisposta alla famiglia soltanto la metà della somma corrispondente all'importo dello stipendio per i giorni compresi tra quello della prigionia o della dispersione e la fine del mese.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche a favore delle famiglie dei sottufficiali di carriera e dei musicanti.

Le quote mensili da corrispondersi dall'amministrazione militare, a titolo di anticipazione, alle famiglie dei sottufficiali di carriera prigionieri o dispersi saranno uguali all'importo di 15 giornate di assegno giornaliero, coi relativi aumenti quadriennali e premi di rafferma. Quelle da corrispondersi alle famiglie dei musicanti saranno uguali all'importo di 15 giornate di assegno giornaliero, sovrapaga e premi di rafferma.

Art. 3.

Qualora i prigionieri o dispersi sieno impiegati, insegnanti o pensionati, col trattamento stabilito dal decreto luogotenen-

ziale 11 luglio 1915 n. 1064, alle loro famiglie spetta, con le norme del precedente art. 1, metà dello stipendio complessivo di cui essi erano provvisti per effetto del citato decreto.

Art. 4.

Agli effetti dei precedenti articoli, la famiglia si intende esclusivamente composta della moglie e dei figli legittimi minorenni, escluse le figlie minorenni maritate.

Qualora altri parenti di militari celibi o vedovi senza prole, che secondo le norme vigenti, sarebbero ammessi a godere, in caso di morte del militare, la pensione privilegiata, chiedessero il trattamento stabilito dai precedenti articoli, spetterà al Ministero della guerra di decidere caso per caso.

Art. 5.

Per essere ammessi al godimento del beneficio stabilito dai precedenti articoli le mogli dei prigionieri o dispersi dovranno presentare all'amministrazione militare apposita domanda (1) con i seguenti documenti:

a) certificato di matrimonio;

b) copia autentica del permesso di matrimonio o della dichiarazione di indulto accordato al marito, salvo che il matrimonio sia stato contratto in tempo in cui lo sposo non fosse tenuto a chiedere l'autorizzazione;

c) un atto giudiziale di notorietà, o anche un certificato municipale, dal quale risulti se fu, o meno, pronunciata contro l'istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo, e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva, ed inoltre, se i coniugi convissero insieme nell'ultimo periodo anteriore alla partenza del marito per la campagna. Dall'atto stesso dovrà pure risultare se la madre conviva coi figli minorenni.

---

(1) La domanda, corredata dei documenti prescritti, deve essere presentata al consiglio d'amministrazione del corpo cui apparteneva il militare.

I figli minorenni dovranno presentare i documenti di cui alle precedenti lettere *a*) *b*) ed inoltre:

1° un certificato municipale che indichi lo stato della famiglia del prigioniero o disperso e rechi, inoltre, la data della nascita di ogni singola persona, e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

2° i certificati di nascita di tutti i minori.

Tanto le domande quanto i documenti sono esenti da tasse.

Art. 6.

Non occorre la presentazione dei documenti indicati nell'articolo precedente quando l'amministrazione che deve eseguire i pagamenti sia già in possesso di documenti comprovanti esattamente che i percipienti si trovino nelle condizioni volute dall'articolo medesimo.

Art. 7.

Alle famiglie dei sottufficiali e militari di truppa prigionieri o dispersi continueranno ad essere corrisposti i sussidi dei quali fossero provviste a senso del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, fino a che sarà accertata la morte dei detti militari, o siano dichiarati irreperibili a norma dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n 1103, o fino a che i sussidi stessi debbano cessare in base alle norme colle quali sono stati concessi.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche a favore delle famiglie dei militari dei corpi di occupazione della Libia e dell'Egeo.

Art. 9.

Il ministro della guerra emanerà — d'intesa con gli altri ministri interessati — le istruzioni necessarie per l'applicazione del presente decreto e per il ricupero delle anticipazioni pagate a senso degli articoli 1, 2 e 3, sugli stipendi, as-

segni o pensioni, che verranno definitivamente liquidati a favore degli aventi diritto (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
DANEO.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **676.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1274, circa le indennità di guerra ed altri provvedimenti a favore dei militari in campagna.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 1, prorogato sino al 31 dicembre 1915 con la legge 1° aprile 1915, n. 425;

Visto il R. decreto 4 marzo 1915 che richiama talune categorie di sottufficiali in congedo;

Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale venne indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

(1) Le Istruzioni per l'applicazione del presente decreto saranno pubblicate in una prossima dispensa del *giornale militare*.

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna;

Visti i Regi decreti 22 maggio 1915, n. 703, e 25 maggio 1915, n. 758, con i quali i territori di alcune provincie sono considerati in istato di guerra; e l'analogo decreto 15 luglio 1915, n. 1104;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 766;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati nelle condizioni previste dall'art. 2 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, ed hanno perciò diritto alle indennità di guerra stabilite dal R. decreto medesimo:

a) il personale addetto al comando supremo dell'esercito, all'intendenza generale e quello componente le grandi unità di guerra, compresi i depositi centrali;

b) il personale addetto ai comandi, corpi ed uffici militari, anche territoriali, stanziati nelle provincie dichiarate in istato di guerra, nelle isole e nei comuni costieri dell'Adriatico, nonchè nelle fortezze dichiarate in istato di resistenza per ordine dei ministri della guerra o della marina;

c) le maestranze dei vari stabilimenti e direzioni militari quando siano comandate ai laboratorî istituiti presso l'esercito di operazione o nell'interno delle opere dichiarate in istato di resistenza.

Art. 2.

Non spetta l'indennità di entrata in campagna agli ufficiali che devono prestare servizio nelle località indicate nella lettera *b*) dell'articolo 1 solo transitoriamente durante la formazione dei riparti cui sono addetti, per andare poi, coi riparti stessi, in altre località in cui non sono dovute le indennità di guerra. Non spetta del pari l'indennità agli ufficiali che, pur trovandosi per altro motivo nelle medesime località, debbano essere destinati in località diverse.

Coloro che si sono trovati nelle condizioni di cui al precedente comma dal 23 maggio 1915 al giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* (1), ed abbiano già percepita la indennità d'entrata in campagna, dovranno restituirne soltanto la metà

Art. 3.

Gli impiegati civili che rivestono da non meno di 12 anni un grado equiparato a quello di capitano hanno diritto alle indennità di guerra spettanti ai primi capitani.

Art. 4.

I sottufficiali e musicanti dell'esercito i quali percepivano la indennità giornaliera di lire 2, in forza dei regi decreti 3 gennaio 1915, n. 1, e 4 marzo 1915, e che, per effetto del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, verrebbero a percepire un soprassoldo minore, conserveranno la differenza.

Art. 5.

I caporali e soldati ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna per ferite riportate in guerra o per malattie determinate dall'intenso lavoro e dai disagi della campagna — giusta dichiarazione da rilasciarsi dalla direzione dello stabilimento sanitario — hanno diritto di percepire anche durante tutto il periodo del ricovero il rispettivo assegno giornaliero.

I militari di qualsiasi grado ricoverati per le malattie suaccennate negli stabilimenti sanitari, anche territoriali, nelle località indicate nella lettera *b*) dell'art. 1, hanno diritto alla continuazione del soprassoldo di guerra per tutta la durata del ricovero negli stabilimenti medesimi.

(1) Il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 agosto 1915.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 23 maggio 1915. Coloro che a quella data non si trovavano nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano il diritto alle indennità ivi stabilite dal giorno nel quale vengono a trovarsi nelle dette condizioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **677.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1293, che apporta aumenti alla tabella XV del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dà disposizioni per le promozioni degli ufficiali di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel

R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, numeri 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il teste unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con leggi successive;

Visti i decreti luogotenenziali dell'11 luglio 1915, numeri 1062 e 1084;

Considerata la necessità di mantenere nella loro piena efficienza i quadri degli ufficiali, e di poter provvedere, senza indugio, alla sostituzione di quelli che per malattie o ferite sono temporaneamente indisponibili;

Tenuto presente il bisogno di reclutare nuovi ufficiali subalterni per far fronte alle numerose ed impellenti necessità della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento nel R. esercito, sono apportati i seguenti aumenti, i quali avranno vigore a partire dal 1° agosto 1915:

60 colonnelli o tenenti colonnelli;
300 tenenti colonnelli o maggiori;
1000 capitani.

Art. 2.

Durante la guerra potranno essere destinati a comandi o servizi territoriali e collocati a disposizione, in soprannumero alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento militare, i colonnelli in servizio attivo permanente,

che abbiano cessato di appartenere a comandi, truppe o servizi presso le truppe mobilitate.

Quelli di essi, che hanno cessato di appartenervi, perchè ritenuti non idonei alle funzioni del grado superiore, dovranno essere eliminati dal servizio attive permanente, non appena possibile, dopo il termine della guerra, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1916; quelli invece che hanno cessato per altre cause dovranno rientrare in organico nello stesso limite di tempo.

Art. 3.

I sottotenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio appartenenti a corpi e riparti dell'esercito operante, potranno essere nominati effettivi indipendentemente dai titoli di studio e dagli esami richiesti dall'art. 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

I sottotenenti ed i tenenti del corpo sanitario e veterinario potranno essere nominati tenenti effettivi prescindendo da ogni esame.

Art. 4.

I tenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio appartenenti a corpi e riparti dell'esercito operante, ed i quali contino non meno di 24 mesi di servizio effettivo, come ufficiali di complemento, e non oltrepassino il 32° anno di età, potranno essere nominati effettivi, indipendentemente dai titoli di studio e dalla condizione richiesta dall'art. 6 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Art. 5.

Per ottenere le nomine di cui agli articoli 3 e 4, occorre che gli aspiranti abbiano prestato, dopo la mobilitazione generale, almeno 4 mesi di servizio effettivo, come ufficiali, presso corpi o riparti dell'esercito operante (esclusi uffici e comandi) e che ottengano il parere favorevole delle commissioni di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale, n. 1085, dell'11 luglio 1915.

Art. 6.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano prestato, dopo la mobilitazione generale, almeno 4 mesi di servizio in corpi o riparti dell'esercito operante, potranno conseguire la nomina a sottotenente, anche senza aver compiuto il corso di studi presso la scuola militare, purchè non oltrepassino il 40° anno di età, abbiano anzianità di almeno 3 anni di sottufficiale e siano giudicati dalle commissioni di avanzamento meritevoli del grado di ufficiale.

Art. 7.

L'anzianità di grado degli ufficiali nominati effettivi in base argli articoli 3, 4 e 6 del presente decreto, sarà quella della data del decreto di nomina, salvo che nel decreto stesso venga disposto altrimenti.

Per i sottotenenti ed i tenenti di complemento trasferiti nel ruolo degli effettivi per merito di guerra, l'anzianità di grado verrà invece computata sulla base dei mesi di servizio effettivamente prestato come ufficiale di complemento, nell'uno o nell'altro grado.

Art. 8.

Il limite superiore di età per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, per i sottufficiali in congedo, è portato a 50 anni, ferme restando tutte le altre norme che regolano il reclutamento di tale categoria di ufficiali.

Art. 9.

Agli ufficiali di complemento del corpo veterinario, nominati in base all'art. 2 del R. decreto n. 583 del 29 aprile 1915, sarà assegnato il grado di sottotenente, tenente o capitano, secondo norme da stabilirsi con decreto ministeriale.

Gli ufficiali veterinari attualmente iscritti nei ruoli di complemento e di milizia territoriale, i quali possiedono titoli su-

periori al grado che rivestono, potranno, a loro domanda, ottenere il passaggio nel ruolo di complemento col grado corrispondente ai titoli posseduti.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 47 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificato con legge 6 marzo 1898, n. 50, viene, per la durata della guerra, sostituito dal seguente:

« I sottotenenti ed i tenenti di complemento, di qualunque provenienza, possono essere promossi, rispettivamente, tenenti e capitani per anzianità. Gli ufficiali di complemento provenienti da quelli dispensati dal servizio attivo permanente, possono essere promossi, per anzianità, al grado immediatamente superiore all'ultimo coperto durante il servizio stesso ».

Art. 11.

Per la durata della guerra gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale esclusi definitivamente dall'avanzamento, in seguito a rinuncia volontaria non motivata da infermità, potranno, se richiamati in servizio presso le truppe (esclusi comandi ed uffici), essere ripresi in esame nei riguardi dell'avanzamento, non appena siano trascorsi quattro mesi dalla data del richiamo in servizio,

Qualora fossero giudicati idonei, potranno essere iscritti sul quadro suppletivo per il 1915; ma non potranno però essere promossi prima che lo siano stati tutti gli ufficiali dello stesso grado e della stessa arma o corpo, che già erano regolarmente iscritti sul quadro ordinario del 1915.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

reti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **678.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1289, col quale viene aumentato lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1915-916.** — (Segretariato generale). — 26 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, per sussidi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi e per altre determinate dallo stato di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 è aumentato delle somme per ognuno di essi indicate:

Capitolo n. 8 — Spese postali, lire diecimila (L. 10,000).

Capitolo n. 39 — Spese di leva, ecc., lire trecentomila (L. 300,000).

Capitolo n. 81 — Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc., lire quattordici milioni seicentonovantamila (L. 14,690,000).

Capitolo n. 101 *ter* — Spese per la guerra, lire trecentottantacinque milioni (L. 385,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **679.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Competenze spettanti agli impiegati avventizi dello Stato e delle ferrovie dello Stato sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 agosto 1915.

Presi accordi col Ministero del tesoro, si avverte che le disposizioni di cui all'art. 2 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620 (circolare 350 *giornale militare*), circa gli impiegati

avventizi dello Stato, estese anche ad alcune categorie di personale avventizio delle ferrovie dello Stato col decreto luogotenenziale 3 giugno 1915, n. 858 (pubblicato nel n. 153 della *gazzetta ufficiale*), e modificato dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 (circolare 567), sono applicabili a tutti indistintamente i detti avventizi sotto le armi appartenenti alla 3ª categoria, mentre sono applicabili a quelli di 1ª e 2ª categoria soltanto nel caso che si tratti di avventizi *richiamati*, cioè che abbiano già in passato soddisfatti gli obblighi *di ferma*, siano stati inviati in congedo e poi richiamati.

Perciò non spetta il suaccennato trattamento ai detti avventizi di 1ª e 2ª categoria che si trovino sotto le armi per adempiere gli obblighi di leva e come *trattenuti* alle armi dopo l'adempimento di tali obblighi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **680.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Pagamento della indennità di prima vestizione ai sottotenenti di complemento e di milizia territoriale, provenienti dai sottufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 agosto 1915.

In relazione alla circolare 320 del corrente anno (art 3) ed a rimuovere dubbi sollevati, si avverte che l'indennità di prima vestizione di L. 200 dovuta ai sottotenenti di complemento o di milizia territoriale di nuova nomina provenienti dai sottufficiali di carriera che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio militare sotto le armi, deve essere pagata dai distretti o corpi, presso i quali i detti ufficiali sono chiamati a prestare giuramento, non prima del giorno nel quale il giuramento viene prestato, come è indicato nel § 1210 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi del 10 giugno 1898.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **681.** — DISPOSIZIONI VARIE. **Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915.** — (Segretariato generale). — 3 settembre 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 640 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Istituto S. Celso — Milano. — N. 2 posti gratuiti pei figli di militari caduti nell'attuale guerra nazionale. Questi avranno diritto di concorrere anche ai quattro posti gratuiti già esistenti a beneficio dei figli di militari morti nella campagna di Libia.

Istituto Case Pie in Livorno. — N. 2 posti gratuiti per orfani — maschi o femmine — di militari livornesi, del R. esercito o della R. marina.

Istituto S. Rita (delle Suore Agostiniane in Rocca Monreale, Palermo). — N. 4 posti gratuiti per bambine povere, figlie di militari morti in guerra, o che abbiano perduto uno dei genitori per causa dell'attuale guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **682.** — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per la nomina ad ufficiale veterinario di complemento sulla base dell'art. 9 del decreto luogotenenziale n. 1293, del 22 agosto 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 settembre 1915.

I militari laureati in zooiatria, che aspirano alla nomina ad ufficiale veterinario di complemento in base all'art. 2 del R. decreto n. 583 del 29 aprile 1915, e posseggono titoli accademici per essere ascritti ad uno dei gradi contemplati dall'art. 9 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto, ne faranno domanda, per via gerarchica, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

Le domande saranno corredate, oltre che dai documenti descritti nelle norme esecutive del R. decreto sopra citato, anche dai titoli professionali.

Gli ufficiali veterinari, attualmente inscritti nei ruoli di complemento e di milizia territoriale, i quali posseggano titoli superiori al grado che rivestono, correderanno le loro domande con i soli titoli professionali.

Le nomine ai gradi di sottotenente, tenente o capitano saranno regolate dalle seguenti norme:

a) a sottotenente i laureati da non oltre cinque anni;
b) a tenente i laureati da cinque anni o più;
c) a capitano i professori ordinari e straordinari ed i liberi docenti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **683.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. - **Istruzione sul servizio del mortaio da 210 su piattaforma (Pubblicazione n. 168).** — (Direzione generale artiglieria. — 3 settembre 1915.

È stata pubblicata la suddetta Istruzione sul servizio del mortaio da 210 su piattaforma. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne curerà la distribuzione nel modo qui di seguito indicato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comando d'armata	» »	2
Comando di corpo d'armata	» »	2
Comando di divisione militare	» »	1
Ispettorato generale di artiglieria	» »	4
Ispettorato costruzioni d'artiglieria	» »	4
Comandi d'artiglieria da campagna	» »	1
Comandi d'artiglieria da fortezza	» »	2
Reggimenti d'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna	» »	1
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	» »	35
Direzioni d'artiglieria	» »	1
Direzioni d'artiglieria di Piacenza (per i bisogni del parco di assedio secondo lo specchio n. 22 della istruzione provvisoria)	» »	85
Direzione d'artiglieria di Mantova (per i bisogni del parco d'assedio)	» »	2

Direzione d'artiglieria di Verona (per i bisogni del parco d'assedio)	copie n.	8
Direzione d'artiglieria di Venezia (per i bisogni del parco d'assedio)	» »	10
Direzione d'artiglieria di Alessandria (per i bisogni del parco d'assedio)	» »	7
Comando scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia	» »	1
Comando in 2° dell'accademia militare	» »	6
Comando in 2° della scuola d'applicazione di artiglieria e genio	» »	6
Comando scuola di guerra	» »	4
Comando scuola militare	» »	6
Scuola centrale d'artiglieria da campagna	» »	1
Scuola centrale d'artiglieria da fortezza	» »	2
Direzione delle esperienze	» »	2

Il prezzo del presente fascicolo è di L. 0,90.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **684**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Servizio dei cannoni da 149 A, su installazioni tipo bordo (Pubblicazione n. 171).** — (Direzione generale artiglieria). — 3 settembre 1915.

È stata pubblicata la predetta istruzione sul servizio dei cannoni da 149 A su installazioni tipo bordo che sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, secondo il seguente specchio:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comandi d'artiglieria da fortezza	»	2
» » da campagna	»	1
Reggimenti artiglieria campagna, pesante campale, cavallo e montagna	»	2
Reggimenti artiglieria da fortezza	»	20
Ispettorato generale di artiglieria	»	6
» delle costruzioni d'artiglieria	»	6
Scuola di guerra	»	1

Comando scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia	copie n.	2
Comando in 2° scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	4
Comando in 2° accademia militare	»	4
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	4
Stabilimenti d'artiglieria	»	2
Scuole centrali di artiglieria	»	4
Scuola militare	»	4
Direzioni d'artiglieria	»	2

Il prezzo del presente fascicolo è di L. 0,40

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **685**. — RECLUTAMENTO. — **Riformati nelle leve delle classi 1892, 1893, 1894 da sottoporsi a nuova visita.** — (Direzione generale leva e truppa). — 3 settembre 1915.

Per la regolare applicazione delle norme contenute nella circolare n. 629 del *giornale militare* relative alla nuova vivita a cui devono essere sottoposti i riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894, questo Ministero stima opportuno far conoscere quanto appresso anche in relazione ad una eventuale rettificazione degli elenchi dei riformati da chiamarsi a nuova visita.

1. I riformati nelle suddette leve che, pur avendo presentata la domanda per la nomina ad ufficiale di milizia territoriale ed essendo stati giudicati idonei nella relativa visita medica, non avessero ancora ottenuto la nomina stessa nel giorno in cui dovrebbero subire la nuova visita, sono dispensati dall'obbligo di presentarsi ai rispettivi consigli di leva.

I comandanti dei distretti daranno quindi in nota i giovani in tali condizioni ai rispettivi consigli di leva, i quali provvederanno perchè i giovani stessi siano rimandati alla seduta straordinaria del 1° dicembre prossimo venturo, in cui decideranno definitivamente a loro riguardo in base ai relativi stati di servizio.

Quelli, invece, dei predetti riformati che nella visita che avessero subita quali aspiranti alla nomina ad ufficiali di milizia territoriale fossero stati giudicati inabili al servizio mi-

litare, dovranno presentarsi egualmente al consiglio di leva per essere sottoposti alla nuova visita.

2. Sono esclusi dalla nuova visita i militari riformati in rassegna che, pur essendo stati arruolati con le classi 1892, 1893 e 1894, siano nati anteriormente al 1890. Ne sono del pari esclusi i militari arruolati con una classe precedente a quella del 1892 e che siano stati trasferiti alla classe stessa o alle successive in seguito ad interruzione di ferma.

Sono invece seggetti alla nuova visita i militari marittimi trasferiti nell'esercito che siano stati riformati in rassegna dopo il loro trasferimento nell'esercito stesso e prima del 31 dicembre 1914, semprequando, beninteso, appartengano ad una delle suddette tre classi 1892, 1893 e 1894.

3. Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dello allegato *B* che fa seguito alla predetta circolare n. 629, avvertesi che devono essere sottoposti a nuova visita tutti indistintamente i riformati per difetto di statura da metri 1,50 a meno di metri 1,55, i riformati per gonidrartro, che è una forma di idrartro, e quelli per cardiopalmo, che è una forma di nevrosi cardiaca e non un vizio organico di cuore.

Ne sono esclusi i riformati per cheratite riuscita ad esiti insanabili e quelli per varicocele.

4. Giusta il n. 30 della citata circolare n. 629, i riformati arruolati saranno inscritti nei ruoli della classe del loro anno di nascita. A tale riguardo avvertesi che siccome i numeri di matricola lasciati disponibili tra una classe e l'altra per le eventuali aggiunzioni non saranno certamente sufficienti per tutti i riformati arruolati da aggiungersi nei rispettivi ruoli, per i riformati medesimi si inizierà una numerazione *bis*.

5. Alla data del 30 novembre 1915, gli uffici di leva delle prefetture e sottoprefetture trasmetteranno a questo Ministero (direzione generale leva e truppa) un prospetto numerico con l'indicazione del numero dei riformati chiamati alla nuova visita, di quelli presentatisi e di quelli arruolati nelle tre categorie, distinti per anno di nascita anzichè per classe. Al 31 dicembre successivo trasmetteranno un prospetto analogo con le variazioni verificatesi nelle sedute suppletive.

Con l'occasione, si fa conoscere che le assegnazioni alla 2ª o alla 3ª categoria pronunciate per inscritti che si trovino già sotto le armi non produrranno altro effetto, durante lo stato di guerra, che quello dell'inscrizione a matricola: ed alla relativa variazione matricolare dovrà far seguite a quella di: *trattenuto alle armi per mobilitazione.*

Quindi i presidenti dei consigli di leva, nell'inviare ai comandi dei depositi dei corpi le relative partecipazioni modello 15 *bis*, faranno riferimento alla presente disposizione affinchè sia tenuta presente dai comandi medesimi nel far luogo alle prescritte variazioni matricolari.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISI.

Norme e condizioni pel concorso a due posti gratuiti per l'anno scolastico 1915-1916 nell'Istituto militarizzato S. Celso in Milano.

Col prossimo anno scolastico 1915-1916 verranno messi a a concorso n. 2 posti gratuiti in questo Istituto maschile per i figli di militari caduti nella attuale guerra nazionale.

Essi avranno diritto di concorrere anche ai quattro posti gratuiti già esistenti a beneficio dei figli di militari morti nella campagna di Libia.

Possono essere ammessi al predetto concorso: i giovanetti di età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quattordici, di condizione nullatenenti.

I concorrenti ammessi a usufruire di tali posti di studio debbono frequentare le scuole elementari del comune di Milano, i Regi ginnasi, licei, scuole tecniche ed istituti tecnici di questa città

I predetti posti si intendono confermati annualmente per gli alunni i quali, al termine dell'anno scolastico, riportarono la promozione alla classe superiore, e tennero lodevole condotta.

I giovinetti che avranno ottenuto il posto gratuito saranno esenti dal pagamento della retta e da ogni altra spesa

Le domande in carta libera verranno indirizzate, non oltre il 15 del corrente mese, al comando del corpo d'armata di Milano, corredate dai seguenti documenti:

1° Fede di nascita in carta da bollo di L. 0,65;
2° Certificato di vaccinazione in carta libera;
3° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;
4° Certificato di sana costituzione, in carta semplice;
5° Certificato degli studi fatti e degli esami compiuti.

Norme comuni per l'ammissione al concorso per due posti gratuiti, nella sezione maschile e nella femminile, dell'Istituto Case Pie di Livorno.

Le Case Pie accettano allievi dall'età di cinque anni in avanti.

Per l'ammissione occorre domanda, su carta bollata da L. 0,65, corredata dei seguenti documenti in carta libera:

1° Certificato di nascita;
2° Certificato di battesimo;
3° Certificato di sana fisica costituzione e rivaccinazione;
4° Certificato di buona condotta;
5° Certificato che il candidate non è stato espulso da istituti consimili.

L'istituto provvede al vitto, all'alloggio, al vestiario e all'istruzione elementare; le famiglie debbono indicare se gli allievi, dopo il corso elementare devono seguire gli studii, o passare alle officine e ai laboratorii.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 667, pag. 1752, riga quarta: *dopo le parole*: « . . . — all'intendenza generale . . . » *aggiungere*: « per il tramite dei comandi o delle intendenze dal cui ufficio postale ricevono le pubblicazioni ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,15.

(1515) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1915 — 10 settembre

REGGIMENTO FANTERIA
COMANDO DEL DEPOSITO

1915 AGOSTO 22 - N. **686**. — SERVIZIO SANITARIO. — Decreto luogotenenziale n. 1276, col quale la vaccinazione anticolerica è resa obbligatoria per l'esercito e per l'armata . . . . . *Pag.* 1803

1915 SETTEMBRE 9 - » **687**. — SERVIZIO SANITARIO. — Norme per l'esecuzione della vaccinazione anticolerica e della vaccinazione mista (anticolerica ed antitifica insieme) . . . . . » 1804

CIRCOLARE N. **686**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Decreto luogotenenziale n. 1276, col quale la vaccinazione anticolerica è resa obbligatoria per l'esercito e per l'armata.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e delle facoltà conferite al R. governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

La presente dispensa viene inviata in numero doppio di esemplari a tutti i corpi, uffici e comandi.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La vaccinazione anticolerica è obbligatoria nell'esercito e nell'armata; con le modalità da stabilirsi in apposite istruzioni rispettivamente dai ministri della guerra e della marina, d'accordo con quello dell'interno.

Può essere dichiarata obbligatoria con ordinanza del ministro dell'interno per determinate categorie o gruppi di persone nella popolazione civile.

Art. 2. — Sarà adoperato il vaccino preparato dal laboratorio batteriologico della direzione generale della sanità pubblica o da altri istituti all'uopo legalmente autorizzati.

Art. 3. — L'onere della spesa graverà per i militari sulle amministrazioni cui appartengono i corpi da vaccinare e per la popolazione civile a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
VIALE.
ZUPELLI.

N. **687**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per l'esecuzione della vaccinazione anticolerica e della vaccinazione mista (anticolerica ed antitifica insieme).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 settembre 1915.

1. La vaccinazione anticolerica dovrà essere eseguita su tutti i militari dell'esercito.

2. Nei militari che hanno già subita la vaccinazione antitifica si procederà a quella anticolerica semplice, che consiste in due iniezioni di vaccino anticolerico di 1° e 2° grado, distanziate di sette giorni.

La prima iniezione di tal vaccino (di 1° grado) dev'essere fatta non prima che siano trascorsi 7 giorni dall'ultima iniezione di vaccino antitifico. Le reazioni prodotte dalla vaccinazione anticolerica sono in generale più lievi di quelle inerenti alla vaccinazione antitifica.

3. Nei militari che non hanno subìta la vaccinazione antitifica, si procederà alla vaccinazione mista, adoperando vaccino antitifico anticolerico, che sarà fornito in dosi triple. Le iniezioni di questo vaccino misto devono essere distanziate di sette giorni.

Le reazioni che ne conseguono hanno presso a poco la stessa intensità di quelle prodotte dalla semplice vaccinazione antitifica.

4. In quei militari che nei giorni destinati alle vaccinazioni anticoleriche o miste, siano affetti da qualche malattia acuta (influenza, angina, bronchite, enterite, ecc.), la vaccinazione sarà differita a quando sia avvenuta la guarigione.

5. Le vaccinazioni eseguite, la qualità del vaccino adoperato, l'intensità delle reazioni osservate dovranno essere notate nel libretto personale dei militari.

6. Le modalità tecniche per la pratica della vaccinazione anticolerica e mista saranno quelle medesime prescritte nella circolare n. 100 del *giornale militare* del 17 febbraio 1915.

7. Occorrendo di dover eseguire anche la vaccinazione antivaiolosa in un medesimo contingente di truppa, è indifferente cominciare con questa, o con quella anticolerica o mista; purchè nel primo caso intercedano 10 giorni fra l'inoculazione del vaccino jenneriano e la prima iniezione di vaccino anticolerico o misto, e nel secondo caso sette giorni fra l'ultima iniezione di vaccino anticolerico o misto, e l'inoculazione di vaccino jenneriano.

SALANDRA.

ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(455) Roma, 1945 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª — 1915 — 14 settembre

1915 AGOSTO 1°. - N. 688. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — Decreto luogotenenziale n. 1292 relativo alla istituzione in Roma di una sezione staccata d'artiglieria della fabbrica d'armi di Terni . . . . . Pag. 1808

» 12. - » 689. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1271, col quale si dà facoltà alle amministrazioni militari di elevare il limite consentito dall'art. 31 della legge 17 luglio 1910, n. 511, per il condono di multe, senza il preventivo parere del Consiglio di Stato. . . . . » 1811

» 22. - » 690 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1316, che modifica il Regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito — Disposizioni esecutive. . . . . » 1813

» 22 - » 691. — PENSIONI — Decreto luogotenenziale n. 1324, col quale sono apportate alcune modificazioni al decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103 per la concessione degli assegni sulle pensioni privilegiate di guerra . . . . . » 1816

» 26. - » 692. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1328, che stabilisce da chi sarà presieduta e da chi costituita, per la durata della guerra, la commissione di cui all'articolo 2 del R. decreto n. 486, in data 8 febbraio 1914 . . . . . » 1818

» 27. - » 693. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. magistrale decreto concernente le norme per il computo del tempo utile al conseguimento della medaglia Mauriziana per il merito militare di dieci lustri . . . . . » 1819

» 29. - » 694. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Decreto luogotenenziale n. 1352 col quale viene stabilita l'obbligatorietà del prezzo degli acquisti del fieno, dell'avena e della legna da ardere per le amministrazioni militari, durante la guerra . . . . . » 1820

1915 SETTEMBRE 7. - » 695. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento della indennità perdita cavalli. . . . . » 1822

1915 SETTEMBRE 8. - N. **696**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati ed ai pensionati dello Stato ed agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dai consigli scolastici provinciali, sotto le armi *Pag.* 1824

» 8. - » **697**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento anticipato degli assegni ai sottufficiali, caporali e soldati inviati in licenza di convalescenza. . . . . » 1825

» 13. - » **698**. — AVANZAMENTO. — Disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali . . . . » 1826

» 13. - » **699**. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti di complemento dell'arma di cavalleria, artiglieria e genio, per l'anno 1915 . . . . . » 1829

» 13. - » **700**. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, nei ruoli di sussistenza e di amministrazione . . . . . » 1829

» 13. - » **701**. — DISPOSIZIONI VARIE. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Sostituzione di un membro del 1° comitato sanitario regionale » 1830

» 13. - » **702**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . . . . . » 1831

» 13. - » **703**. — GIUSTIZIA MILITARE — Sospensione dell'accettazione delle domande di destinazione nei tribunali militari . . . . . » 1831

» 13. - » **704**. — MATRICOLA. — Computo ed inscrizione di campagne in conseguenza della guerra italo-turca 1911-12. Annotazioni concernenti le facoltà istituite per la medaglia commemorativa col motto « Guerra italo-turca », e per quella col motto « Libia » . . . . . » 1832

» 13. - » **705**. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure per i militari feriti o ammalati in guerra, negli stabilimenti termali di Casciana . . . . . » 1834

» 13. - » **706**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi . . . . » 1834

» 13. - » **707**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — OPERAI MILITARI. — Destinazione di operai militari in servizio . . . . . » 1838

» 14. - » **708**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Gratificazione per gli ufficiali richiamati dal congedo, stabilita dagli articoli 13 e 14 della legge sugli assegni. . . . . » 1839

AVVISO . . . . . » 1840

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1840

CIRCOLARE N. **688.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto luogotenenziale n. 1202, relativo alla istituzione in Roma di una sezione staccata d'artiglieria della fabbrica d'armi di Terni.** — (Direzione generale artiglieria). — 1° agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Attesa la urgente necessità di organizzare e provvedere nella più larga misura, al rifornimento delle armi per l'esercito;

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce il servizio tecnico ed il corso superiore tecnico di artiglieria;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra (testo unico modificato con la legge 17 luglio 1910, n. 549; 31 maggio 1913, n. 595, e col decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872);

Vista la legge 18 giugno 1914, n. 551;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita in Roma, a datare dal 1° agosto 1915, una sezione staccata d'artiglieria della fabbrica d'armi di Terni.

La predetta sezione sarà retta con le norme del regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria approvato con R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419.

Art. 2.

Al personale dirigente e tecnico e al personale amministrativo e d'ordine occorrente per il funzionamento della predetta sezione, si provvede come segue:

a) il numero dei direttori di costruzioni d'artiglieria contemplato dalla tabella annessa all'art 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443 è aumentato da dieci a dodici;

b) il numero degli addetti alle costruzioni d'artiglieria di cui alla tabella stessa è aumentato da sessanta a sessantadue;

c) i personali dei ragionieri d'artiglieria, capitecnici d'artiglieria e genio e disegnatori tecnici d'artiglieria e genio, di cui alle tabelle XXI, XXII, XXIII del testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, sono aumentati:

1° Il personale dei ragionieri d'artiglieria di:
1 ragioniere capo di 1ª classe;
2 primi ragionieri di 1ª classe;
2 ragionieri di 1ª classe.

2° Il personale dei capitecnici d'artiglieria e genio di:
2 primi capitecnici d'artiglieria e genio di 1ª classe;
3 capitecnici d'artiglieria e genio di 1ª classe.

3° Il personale dei disegnatori tecnici d'artiglieria e genio di:
1 disegnatore tecnico capo d'artiglieria e genio di 1ª classe;
4 disegnatori tecnici d'artiglieria e genio di 1ª classe;

d) il ruolo organico degli applicati delle amministrazioni dipendenti di cui nella legge 18 giugno 1914, n. 551, è aumentato di sei posti.

Art. 3.

I posti che per effetto degli aumenti stabiliti con l'articolo precedente risulteranno vacanti nel ruolo dei ragionieri d'artiglieria, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori tecnici d'artiglieria e genio, saranno ricoperti senza che sieno applicabili le disposizioni dell'art. 6 della legge 17 luglio 1910, n. 549.

Art. 4.

Nella prima applicazione di questo decreto e per quanto concerne la nomina del personale civile di cui nel precedente art. 2 (comma *c*), in vista dell'urgenza di provvedere al funzionamento del nuove stabilimento il Governo del Re ha facoltà di derogare alle norme vigenti pel conferimento dei pubblici impieghi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **689.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1271, col quale si dà facoltà alle amministrazioni militari di elevare il limite consentito dall'art. 31 della legge 17 luglio 1910, n. 511, per il condono di multe, senza il preventivo parere del Consiglio di Stato.** — (Segretariato generale). — 12 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 1° aprile corrente anno n. 424 relativa alla conversione in legge dei Regi decreti 4 agosto 1914 n. 770 e 22 ottobre 1914 n. 1182 concernenti deroghe alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite di somma entro il quale per l'art. 31 della legge 17 luglio 1910, n. 511 è data facoltà alle amministrazioni dello Stato di riconoscere se siano, in tutto o in parte, inapplicabili le clausole penali a carico di fornitori o appaltatori, senza il preventivo parere del Consiglio di Stato, è elevato a lire 3000 per quanto riguarda i contratti stipulati dalle amministrazioni della guerra e della marina in base alle facoltà eccezionali di cui alle leggi 1° aprile 1915, nn. 424 e 425 ed al decreto-legge 2 maggio 1915, n. 571.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.
CARCANO.

N. **690.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1316 che modifica il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito. Disposizioni esecutive.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Visto lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'anno finanziario 1915-916, il cui esercizio provvisorio sino al 31 dicembre 1915 è stato autorizzato con la legge 22 maggio 1915 n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello specchio III, annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il n. 12 *e*) *è sostituito dal seguente:*

12 *e*). Militari del battaglione lagunari addetti al servizio dei trasporti in *Venezia* e sui laghi, e militari addetti come piantoni nei forti dell'*Estuario veneto* .	L. 0,40	Soprassoldo giornaliero di servizio.

Al n. 12 *è aggiunto il seguente comma:*

n) Uomini di truppa nocchieri dei motoscafi del battaglione lagunari:		Soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile con quello di cui al n. 12*e*.
Se l'autoscafo si muove dal bacino	L. 0,65	
Se l'autoscafo rimane fermo in bacino	» 0,30	

Il n. 30 *a*) *è sostituito dal seguente:*

30 *a*) Sottufficiali dei reggimenti granatieri; caporali maggiori e caporali musicanti degli stessi reggimenti esenti dal vitto . .	L. 0,10	Supplemento all'assegno giornaliero pel vitto, cumulabile con qualunque altro assegno.

Il n. 32 *è sostituito dal seguente*:

32 *a*) Caporali e soldati del corpo invalidi e veterani	L. 0,50(*)	Supplementi al soldo giornaliero cumulabili fra loro (1).
b) Invalidi del corpo invalidi e veterani	» 0,25	

Aggiungere a piè di pagina:

(*) Questo soprassoldo è raddoppiato dopo 5 anni dall'ammissione nel corpo invalidi e veterani.

Il n. 33*bis è soppresso.*

Art. 2.

Sono approvate le annesse modificazioni al regolamento per le indennità eventuali, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

MODIFICAZIONI

al regolamento per le indennità eventuali del R. esercito approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

Dopo il § 150 *è aggiunto il seguente:*

§ 150-*bis*. — Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per la perdita di muli di servizio.

Nel § 155 *è soppresso il comma* e)

MODIFICAZIONE

alle norme annesse al R. decreto 4 aprile 1912, n. 647.

Al § 16 *è aggiunto il seguente comma:*

« Lo stesso trattamento spetta ai caporali e soldati giudicati permanentemente inabili al servizio militare per lesioni e infermità dipendenti dal servizio stesso e avviati in patria in attesa del collocamento a riposo o di altre disposizioni ministeriali ».

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale di Sua Maestà
Il ministro della guerra

ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

I nuovi soprassoldi e l'aumento apportato a quello stabilito dal n. 32-*a* pei militari del corpo invalidi e veterani, dovuti a tutto il 31 agosto 1915, saranno — quando non siano già stati corrisposti con altre modalità — pagati dall'amministrazione ai comandanti di reparto su presentazione di appositi elenchi nominativi quietanzati dai creditori.

Pei creditori non presenti si faranno, a suo tempo, elenchi suppletivi.

Sugli elenchi dovranno essere trascritte le variazioni che hanno influenza sul diritto ai soprassoldi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **691.** — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1324, col quale sono apportate alcune modificazioni al decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, per la concessione degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali. — 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo;

Visto il Nostro decreto 27 giugno 1915, n. 1103, riguardante gli scomparsi nella guerra italo-austriaca, e gli acconti di pensione privilegiata di guerra;

Riconosciuta la opportunità di semplificare la documentazione delle domande per i predetti acconti di pensione allo scopo di rendere più agevole e sollecito alle vedove ed agli orfani il conseguimento degli acconti stessi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina, di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del conseguimento degli acconti sulle pensioni privilegiate di guerra, le originali partecipazioni della morte di militari o assimilati, rilasciati dalle competenti autorità, o le copie autentiche di esse, possono tener luogo dell'atto di morte di cui al n. 1 dell'art. 4 del Nostro decreto 27 giugno 1915, n. 1103, nei casi in cui tale atto non sia stato ancora trascritto nei registri dello stato civile del comune di ultimo domicilio del defunto.

Art. 2.

Negli atti di notorietà, di cui al n. 2 del citato art. 4, possono essere omesse, tanto per le vedove, quanto per gli orfani, le indicazioni menzionate alle lettere *a*) e *b*) riguardanti il grado o la qualità rivestiti dal defunto, e la circostanza della morte o della scomparsa di lui.

Gli atti stessi, per quanto riguarda lo stato e l'età delle persone e i rapporti di famiglia, debbono contenere sempre la esplicita dichiarazione dell'autorità municipale che essi sono in perfetta concordanza con le risultanze dei registri di stato civile e di anagrafe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.
ORLANDO.
DANEO.

N. **692.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1328, che stabilisce da chi sarà presieduta e da chi costituita, per la durata della guerra, la commissione di cui all'art. 2 del R. decreto n. 186, in data 8 febbraio 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni,

Visto il R. decreto n. 186 dell'8 febbraio 1914, che fissa le norme per il trasferimento nel corpo di stato maggiore;

Visto il decreto luogotenenziale n. 1217 dell'8 agosto 1915, col quale è data facoltà al comando supremo di fare promozioni provvisorie;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra, la commissione di cui all'art. 2 del R. decreto n 186 dell'8 febbraio 1914, sarà convocata e presieduta dal sottocapo di stato maggiore dell'esercito, anzichè dal capo di stato maggiore, e sarà costituita dal sottocapo di stato maggiore dell'esercito, dall'intendente generale dell'esercito e dall'ufficiale generale addetto al comando supremo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 26 agosto 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.

N. **693.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. magistrale decreto concernente le norme per il computo del tempo utile al conseguimento della Medaglia Mauriziana per il merito militare di dieci lustri.** — (Gabinetto del Ministro). — 27 agosto 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vedute le regie magistrali patenti 19 luglio 1839, che istituiscono la Medaglia Mauriziana per il merito militare di dieci lustri;

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 482;

Atteso il Nostro R magistrale decreto 12 gennaio 1908, che modifica le norme per il computo dell'anzianità di servizio agli effetti del conseguimento della Medaglia Mauriziana

Sulla proposta del Nostro primo segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;

Sentito il parere del Consiglio degli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il computo degli anni di servizio militare, agli effetti del conseguimento della Medaglia Mauriziana, saranno d'ora innanzi applicate le disposizioni di massima già sancite nell'art. 7 delle regie magistrali patenti 19 luglio 1839, integrate da quelle contenute nell'art. 67 del Testo unico sulle pensioni dello Stato, modificato dalla suddetta legge 14 luglio 1907.

Art. 2.

Le contrarie disposizioni contenute nel sovracitato Nostro magistrale decreto 12 gennaio 1908 sono abrogate.

Il Nostro primo segretario per il Gran Magistero Mauriziano è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale dell'Ordine.

Dato al Quartiere generale il 27 agosto 1915.

VITTORIO EMANUELE.

BOSELLI.

N. **604**. — SERVIZIO COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 1352, col quale viene stabilita l'obbligatorietà del prezzo degli acquisti del fieno, dell'avena e della legna da ardere per le amministrazioni militari, durante la guerra.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 29 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA.

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;
Viste il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;
Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;
Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle requisizioni e negli acquisti del fieno, sia di prato naturale, sia di prato artificiale, dell'avena e della legna da ardere occorrenti ai rifornimenti delle amministrazioni militari durante la guerra, è obbligo dei detentori e proprietari di detti generi di cederli alle amministrazioni militari a prezzi non superiori a quelli che vengono stabiliti dal Ministero della guerra, mediante notificazione nella *gazzetta ufficiale*.

Art. 2.

I prezzi saranno fissati dal Ministero per quintale.
Tali prezzi rappresentano il massimo che in nessun caso può essere superato, ma nelle requisizioni e negli acquisti si terrà conto della qualità e del condizionamento dei generi stessi, per diminuire proporzionalmente detti prezzi massimi.
Allorquando i generi vengono consegnati in località diversa da quella nella quale trovansi depositati, sarà stabilito il corrispettivo dovuto per spese di trasporto.

Art. 3.

Contro i prezzi così fissati, e quindi contro il relativo ammontare è escluso ogni diritto od azione o ricorso, conseguentemente per le requisizioni del fieno, dell'avena e della legna da ardere non ricorre l'applicazione della lettera *a* dell'art. 8 del 3° comma dell'art. 10 del R. decreto 22 aprile 1915, n 506.

Art. 4.

Ogni controversia, che all'infuori del prezzo, potesse sorgere in dipendenza del presente decreto è demandata al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto come all'art. 10 del decreto 26 giugno 1915, n. 993.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione per l'intera durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.
ORLANDO.
CARCANO.
CAVASOLA.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

in base alle disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 29 agosto 1915, n. 1352

NOTIFICA:

Il prezzo massimo obbligatorio nelle compre-vendite e nelle requisizioni del fieno, dell'avena e della legna da ardere oc-

correnti per i rifornimenti delle amministrazioni militari è fissato sino a nuova notificazione nella misura seguente:

Fieno maggengo di prato naturale (1° taglio) pressato	L. 10,50 al Q.
Fieno maggengo di prato naturale (1° taglio) non pressato	» 9,50 » »
Fieno di prato artificiale e fieno di 2° e 3° taglio di prato naturale pressato	» 9,00 » »
Fieno di prato artificiale e fieno di prato naturale non pressato	» 8,00 » »
Avena del peso non inferiore a kg. 44 per ettolitro	» 29,00 » »
Legna da ardere di essenza forte in pezzi da kg. 4	» 5,00 » »
Legna da ardere di essenza dolce in pezzi da kg. 2	» 4,50 » »
Legna da ardere in fascine	» 4,00 » »

Roma, lì 10 settembre 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **695**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Stipendi, assegni ed indennità. — Pagamento della indennità perdita cavalli.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 settembre 1915.

A complemento di quanto fu disposte con la circolare n. 487 del corrente anno, circa il pagamento dell'indennità perdita cavalli, si avverte che nella dichiarazione da rilasciarsi dai consigli di amministrazione dei corpi — giusta il 3° comma della circolare medesima — dovrà essere pure indicato, desumendolo dal *registro dei cavalli di servizio*, il prezzo di acquisto del cavallo perduto e gli anni di servizio prestati, dovendo tali elementi servire di base per la liquidazione dell'indennità suddetta, giusta quanto è prescritto dal regolamento per le indennità eventuali.

Inoltre, nella stessa dichiarazione i consigli dovranno pure indicare se il cavallo aveva subito deprezzamenti per cause estranee al servizio ed anteriori all'entrata in campagna dell'ufficiale.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **696.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati ed ai pensionati dello Stato ed agli insegnanti delle scuole primarie amministrate dai consigli scolastici provinciali, sotto le armi**. — (Segretariato generale e Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 settembre 1915.

Risulta a questo Ministero che alcune amministrazioni militari continuano a corrispondere gli assegni del grado agli ufficiali e sottufficiali che sono impiegati o pensionati dello Stato o insegnanti delle scuole primarie amministrate dai consigli scolastici provinciali, mentre dalle Norme emanate con la circolare 568 per l'applicazione del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 risulta chiaramente che gli assegni del grado ai detti ufficiali e sottufficiali non devono essere pagati, ma devono essere loro corrisposte, invece, soltanto le differenze di assegni indicate per i singoli casi dalle Norme stesse.

Siccome tali disposizioni sono basate sul fatto che i detti militari continuano a ricevere dalle amministrazioni civili competenti lo stipendio civile o la pensione loro dovuta, come risulta pure dalla premessa della citata circolare 568, è evidente che il pagamento degli assegni del grado militare viene a costituire un pagamento duplicato, epperciò si invitano tutte le amministrazioni militari interessate ad attenersi rigorosamente alle Norme sopraricordate.

Si intende che lo stipendio civile o la pensione spettante ai suddetti impiegati, insegnanti o pensionati potranno essere corrisposti dalle amministrazioni militari presso le quali prestano servizio quando siano previamente intervenuti appositi accordi con le amministrazioni civili interessate, alle quali dovrà essere poi chiesto rimborso di tali pagamenti fatti per loro conto (circolare 568, pag. 1527, 2° capoverso).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **697.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento anticipato degli assegni ai sottufficiali, caporali e soldati inviati in licenza di convalescenza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 settembre 1915.

Il Ministero determina che gli assegni spettanti ai sottufficiali, caporali e soldati inviati in licenza di convalescenza per ferite od infermità provenienti da cause di servizio, siano d'ora in avanti corrisposti anticipatamente, ed all'uopo dispone come appresso:

1. I sottufficiali, caporali e soldati, compresi gli appartenenti all'arma dei carabinieri reali, *all'atto dell'invio in licenza di convalescenza* saranno soddisfatti degli assegni loro spettanti per i primi 15 giorni di licenza.

Il pagamento sarà effettuato dall'amministrazione del luogo di cura o del corpo secondo che gli uomini sono inviati alle loro case dall'uno o dall'altro.

2. Le competenze pagate dai luoghi di cura (compresi quelli di campagna, di riserva e simili) saranno da essi conteggiate sui rendiconti propri senza chiedere alcun rimborso ai corpi cui i militari appartengono.

3. Per il periodo successivo ai primi 15 giorni di licenza spetta alle amministrazioni dei corpi ai quali i militari appartengono di inviare loro gli assegni di licenza in modo che il pagamento avvenga sempre anticipatamente quindicina per quindicina o mese per mese secondo la durata della licenza e fino al giorno in cui essa ha termine.

All'uopo i luoghi di cura che inviano direttamente militari in licenza di convalescenza dovranno senza indugio informarne caso per caso il deposito del corpo cui i militari appartengono indicandone loro il preciso domicilio. Di tali partecipazioni i luoghi di cura chiederanno ricevuta ai depositi affinchè resti stabilito chiaramente che l'obbligo dei pagamenti successivi ai primi 15 giorni è stato assunto dai depositi stessi.

4. Ai militari che a senso del § 11 delle Norme per la concessione delle indennità di guerra (circolare 374-1915) conservano il diritto al soprassoldo di guerra per i primi 15 giorni di licenza di convalescenza, questo sarà corrisposto insieme agli assegni della 1ª quindicina di licenza.

5. Si ricorda che gli assegni di licenza di convalescenza

per lesioni od infermità provenienti da causa di servizio, sono i seguenti:

a) pei sottufficiali di ogni arma e corpo e per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali (compresi gli allievi carabinieri ed i carabinieri aggiunti): assegno giornaliero più il supplemento all'indennità di trasferta stabilito dalla circolare 88-1915;

b) pei caporali maggiori, caporali, appuntati e soldati: indennità di trasferta di 1ª categoria, più il supplemento di cui al precedente comma *a*).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **698.** — AVANZAMENTO. — **Disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 13 settembre 1915.

Per l'esecuzione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915, relativi alla nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali appartenenti a corpi e riparti dell'esercito operante, il Ministero stabilisce le seguenti norme:

1° *Nomina ad ufficiale effettivo di sottotenenti e tenenti di complemento.* — In base alle facoltà sancite dagli art. 3 e 4 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915, potranno far domanda di diventare effettivi i sottotenenti ed i tenenti di complemento che facciano parte di corpi e riparti dell'esercito operante, — compresi i corpi ed i reparti della Libia, — ed i quali abbiano compiuto non meno di quattro mesi di servizio effettivo come ufficiali di complemento, dopo la mobilitazione generale, presso i corpi e riparti stessi. Non saranno computate nel periodo dei quattro mesi, le assenze che non siano motivate da ragioni di servizio o causate da ferite o malattie incontrate per servizio.

Gli ufficiali ricoverati nei luoghi di cura, in seguito a ferite od a malattie, dipendenti da cause di servizio, invieranno le domande al corpo od al riparto nel quale hanno prestato servizio.

Per ciascun ufficiale, che aspiri alla nomina ad effettivo, la commissione d'avanzamento di primo grado, composta secondo

le norme dell'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1085 dell'11 luglio 1915, dovrà compilare un rapporto relativo al servizio prestato dall'ufficiale stesso durante la campagna, alle sue qualità fisiche, intellettuali e morali ed alla sua cultura generale e militare. Il rapporto dovrà terminare col giudizio esplicito della commissione (espresso in seguito a votazione conforme ai §§ 15 e 16 del regolamento sull'avanzamento) circa l'idoneità a ben esercitare le funzioni di sottotenente o tenente (o di tenente medico o veterinario) effettivo.

I rapporti dovranno essere trasmessi, dalla commissione d'avanzamento di primo grado, al Ministero della guerra (Direzione generale personali ufficiali) per via gerarchica con le norme specificate nel sopra citato art. 3 del decreto 1085, ed il giudizio delle autorità gerarchiche terrà luogo delle deliberazioni delle commissioni d'avanzamento di grado superiore, senza che queste abbiano a riunirsi. Ognuno dei giudizi ha il valore di un voto, agli effetti del § 16 del regolamento sull'avanzamento.

Non saranno accolte le domande, le quali non abbiano avuto il parere favorevole di entrambe le commissioni.

2° *Nomina a sottotenente dei sottufficiali* — In base all'art. 6 del decreto luogotenenziale n. 1085 dell'11 luglio, sopra citato, potranno essere *proposti* per la nomina a sottotenente i sottufficiali con almeno tre anni di anzianità in tale grado, i quali, anche senza essersi segnalati al punto da meritare la promozione per merito di guerra, abbiano, durante la campagna, dimostrato di sapere bene disimpegnare in ogni circostanza le funzioni di sottotenente, o posseggano al tempo stesso le qualità morali e di cultura che si richiedono per il grado di ufficiale.

Per essere proposti, i sottufficiali dei quali si tratta, dovranno aver prestato almeno 4 mesi di servizio effettivo presso corpi o riparti dell'esercito operante — compresi i corpi o riparti della Libia —. Non saranno computate le assenze non motivate da ragioni di servizio o di ferite o malattie incontrate in servizio.

Potranno essere compresi nelle proposte, se meritevoli, anche i sottufficiali ricoverati in luoghi di cura per ferite o malattie incontrate in servizio.

Le commissioni compilatrici degli specchi di proposta d'avanzamento (§ 40 del regolamento sull'avanzamento) compileranno per ciascun sottufficiale proposto, un rapporto analogo a quanto è sopra prescritto per gli ufficiali di complemento.

Su tale rapporto esprimerà il proprio giudizio previa votazione, la commissione di avanzamento (§ 42 di detto regolamento).

Il presidente della commissione d'avanzamento trasmetterà i rapporti al Ministero per via gerarchica e le autorità esprimeranno il proprio avviso in merito ai rapporti stessi.

3° *Epoca dell'invio delle proposte.* — Il Ministero effettuerà sotto la data del 1° novembre p. v. le nomine di coloro i quali entro il corrente mese abbiano raggiunto i limiti minimi di servizio occorrenti. Le proposte relative dovranno perciò pervenire al Ministero entro la prima quindicina di ottobre. In seguito saranno indicate le date sotto le quali potranno aver luogo altre promozioni.

4° *Anzianità dei promossi.* — I sottotenenti avranno l'anzianità assoluta del decreto di nomina; ma essi verranno come di consueto, nominati con riserva di anzianità relativa, e la loro anzianità provvisoria verrà intanto stabilita in base ai §§ 115 e 116 del regolamento sull'avanzamento, e cioè:

a) saranno intercalati un proveniente dai sottufficiali e tre dai sottotenenti di complemento;

b) i provenienti dai sottufficiali verranno disposti in base all'anzianità da sottufficiale;

c) i provenienti dai sottotenenti di complemento in base alla durata del servizio effettivo prestato in più, dei prescritti sei mesi.

L'anzianità definitiva sarà stabilita sulla base del corso complementare d'istruzione presso la scuola d'applicazione della rispettiva arma.

Per i medici ed i veterinari l'anzianità relativa verrà stabilita in base al tempo trascorso in servizio effettivo come ufficiale di complemento.

Per i tenenti l'anzianità assoluta sarà quella del decreto di nomina, e l'anzianità relativa verrà stabilita in base alla durata del servizio effettivo prestato in più dei 24 mesi richiesti per la nomina

I sottotenenti ed i tenenti di complemento trasferiti nel ruolo degli effettivi, per merito di guerra, prenderanno l'anzianità assoluta corrispondente ai mesi di servizio effettivamente prestato come ufficiali di complemento nell'uno o nell'altro grado, calcolando come unità le frazioni superiori od eguali alla metà di mese e trascurando le frazioni inferiori.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **699.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento per i tenenti di complemento dell'arma di cavalleria, artiglieria e genio, per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 settembre 1915.

In relazione al § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a complemento della circolare n. 649 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che il limite entro il quale devono essere compresi i tenenti di complemento dell'arma di cavalleria, artiglieria e genio per essere inscritti nel quadro d'avanzamento suppletivo per il corrente anno 1915, sia portato a tutto il 1912.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **700.** — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esame per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, nei ruoli di sussistenza e di amministrazione.** — (Direzione genenerale personale ufficiali). — 13 settembre 1915.

1. Sciogliendo la riserva di cui al n. 1 della circolare n. 600 del *giornale militare ufficiale* c. a., si avverte che gli esami per l'accertamento dell'idoneità alla nomina a sottotenente di sussistenza e di amministrazione in servizio attivo permanente dei sottotenenti di complemento e dei marescialli, i quali abbiano compiuto con esito favorevole il prescritto esperimento pratico, avranno luogo nei giorni sottoindicati presso i comandi delle divisioni territoriali, nel cui territorio risiedono gli aspiranti o a cui essi possono con maggior facilità e sollecitudine presentarsi, se addetti a servizi mobilitati:

a) per la nomina a sottotenente di sussistenza il 27 corrente;

b) per la nomina a sottotenente di amministrazione il 29 corrente.

2. I candidati residenti nelle colonie e nelle isole dell'Egeo sosterranno gli esami nei giorni sopra indicati presso i seguenti comandi:

a) i candidati residenti in Tripolitania presso il comando militare di Tripoli;

b) i candidati residenti in Cirenaica presso il comando militare di Bengasi;

c) i candidati residenti nelle isole dell'Egeo presso il comando del corpo di occupazione in Rodi.

3. Le autorità militari avranno cura che i candidati addetti a servizi mobilitati se ne assentino per il tempo strettamente necessario a raggiungere la sede d'esame e a ritornare appena compiuto l'esame in modo che i servizi stessi non abbiano a risentirne danno.

4. Con l'occasione si interessano i comandi che ancora non hanno trasmesso al Ministero gli specchi e i rapporti informativi di cui al n. 2 della suddetta circolare, ad inviarli senza ulteriore indugio.

5. S'intenderanno ammessi agli esami tutti i candidati di cui il Ministero non abbia partecipata l'esclusione ai rispettivi comandi entro il 25 corrente.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **701.** — DISPOSIZIONI VARIE — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Sostituzione di un membro del 1° comitato sanitario regionale.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 settembre 1915.

A norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 1° agosto 1915, col quale vennero istituiti i comitati sanitari regionali, il dottore Sacchi Giuseppe, medico provinciale di Torino, viene designato a sostituire come membro del 1° comitato sanitario regionale il dottor Inghilleri Francesco ispettore generale medico del Ministero dell'interno, che per ragioni di salute è stato autorizzato ad usufruire di un lungo periodo di riposo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **702**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 13 settembre 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 668 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre, pervenute a questo Ministero:

Sig. cav. Agnelli. — L. 10,000 al primo dei nostri aviatori che riuscirà ad abbattere un aeroplano nemico mediante la piccola mitragliatrice costruita nelle officine di Villar Perosa.

Prima casa italo-americana per lo studio e la propaganda dell'arte del taglio New York. — L. 25 ciascuno ai primi tre militari combattenti, di professione sarti, che saranno insigniti della medaglia al valor militare, nonchè un diploma d'onore — della stessa Casa — a tutti i militari sarti, che in questa guerra otterranno simile onorificenza.

Signora Maria Conforti (maestra a riposo). — L. 500 a quei militari di truppa, nativi di Migliaro, che riportassero nella attuale guerra la medaglia d'oro o d'argento al valor militare (con preferenza a quelli fregiati della medaglia d'argento) o alle famiglie, nel caso che, fra gli insigniti, vi fossero di quelli morti sul campo o in conseguenza delle ferite riportate. Se tali distinzioni non fossero conseguite, la detta somma, a guerra terminata, sarà versata all'erigendo Istituto nazionale per gli orfani dei nostri soldati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **703**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Sospensione dell'accettazione delle domande di destinazione nei tribunali militari.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 settembre 1915.

È sospesa l'accettazione delle domande di ufficiali in congedo e di militari di truppa di 3ª categoria, tendenti ad ottenere l'assegnazione ai tribunali militari, a senso del disposto dal decreto luogotenenziale 24 giugno 1915 (circolare 505 del *giornale militare*).

Le competenti autorità militari daranno pertanto corso alle domande che, alla data della pubblicazione della presente circolare, fossero state loro già presentate, ma respingeranno agli interessati quelle che venissero inoltrate in seguito.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **704**. — MATRICOLA. — **Computo ed inscrizione di campagne in conseguenza della guerra italo-turca 1911 12. Annotazioni concernenti le fascette istituite per la medaglia commemorativa col motto « Guerra italo-turca » e per quella col motto « Libia ».** — (Direzione generale leva e truppa). - 13 settembre 1915.

In relazione al R. decreto 6 ottobre 1911 n. 1112, col quale furono dichiarati sul piede di guerra le truppe del R esercito ed i personali civili addettivi, destinati a compiere operazioni attinenti all'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica; tenuto presente il R decreto 13 giugno 1914 n. 634 in virtù del quale cessavano di essere considerati sul piede di guerra, a datare dal 12 luglio 1914 le truppe del R esercito ed i personali civili addettivi, che si trovavano in Tripolitania, escluso il Fezzan, nonchè il R. decreto 14 maggio 1915 n. 777, in virtù del quale il territorio della Tripolitania è considerato nuovamente in istato di guerra, a decorrere dal 15 maggio 1915; questo Ministero, con riferimento anche alle circolari n. 222 del 1912 e n. 239 del 1913, determina quanto segue:

1. I militari del R. esercito ed i personali civili addettivi, i quali abbiano prestato servizio in Libia o nelle isole dell'Egeo per un tempo superiore ai 24 mesi oppure ai 36 mesi, hanno diritto, rispettivamente, al computo d'una terza o d'una quarta campagna, da iscriversi a matricola con la formula:

« Ha diritto al computo d'una terza (o quarta)' campagna in conseguenza della guerra italo-turca 1911-12 ».

Nel calcolare, però, i vari periodi di tempo utile agli effetti del computo di dette campagne, devesi detrarre il tempo che gli interessati abbiano eventualmente trascorso in Tripolitania (escluso il Fezzan) tra il 1° luglio 1914 ed il 14 maggio 1915, e ciò perchè il servizio prestato in detto territorio e in tale periodo di tempo, non può, per effetto dei succitati Regi decreti 13 giugno 1914 e 15 maggio 1915, dar luogo al riconoscimento di alcuna campagna.

2. Tenuto conto di tale avvertenza, dovrà analogamente computarsi la 2ª o la 3ª campagna pei militari del R. esercito ed i personali civili addettivi i quali siano stati destinati in Libia o nelle isole dell'Egeo dopo la data del trattato di Losanna (18 ottobre 1912) e vi siano rimasti oltre l'anno od oltre i due anni. Le campagne stesse dovranno essere inscritte

a matricola con una formula simile a quella stabilita dal n. 2 della circolare 239 del 1913.

3. Per i militari ed i personali suindicati che siano stati destinati più volte nelle isole dell'Egeo o nei territori della Libia, in istato di guerra, sarà applicato il principio stabilito dal n. 3 della detta circolare 239 del 1913, e cioè:

a) se i vari periodi di permanenza in Libia o nell'Egeo siano, ciascuno, della durata inferiore ad un anno, ogni periodo dà diritto al computo di una campagna qualora tra ciascuna partenza e la successiva siano interceduti almeno 12 mesi;

b) se di due periodi di permanenza, il primo sia superiore ad un anno, sarà computata una terza campagna qualora tra la data della prima partenza e quella della seconda siano trascorsi almeno due anni. Parimenti, se il primo periodo sia superiore ai due anni, sarà computata una quarta campagna qualora tra la data della prima partenza e quella della seconda siano trascorsi almeno tre anni;

c) se l'intervallo tra ogni partenza e la successiva sia, nel caso di cui alla lettera *a*), della durata inferiore ad un anno, e nei casi di cui alla lettera *b*) della durata inferiore ai due od ai tre anni, si valuteranno le varie permanenze come se costituissero un periodo solo, e si computerà, quindi, una seconda o una terza o una quarta campagna solo quando la durata complessiva delle permanenze stesse risulti superiore ai 12 od ai 24 od ai 36 mesi.

4. Con la circostanza, ed in relazione ai Regi decreti 2 agosto 1914, n. 1030, e 7 marzo 1915, n. 376, coi quali furono istituite le fascette da apporsi sul nastro della medaglia commemorativa col motto « Guerra italo-turca » e su quello della medaglia col motto « Libia », questo Ministero determina che alle variazioni matricolari concernenti le dette medaglie e stabilite con le circolari 595 del 1912 e 267 del 1914, siano aggiunte le parole « con la fascetta . . . . . » o « con le fascette . . . . . », indicando l'anno o gli anni della campagna o delle campagne al cui computo l'interessato ha diritto.

Per coloro che si trovarono nel Fezzan dal 4 dicembre 1913 al 21 dicembre 1914, alle variazioni di cui sopra è cenno saranno, invece, aggiunte le parole « con la fascetta — Fezzan — . . . . . », indicando l'anno o gli anni della relativa campagna.

5. Si avverte, infine, che, per l'esatta valutazione del servizio agli effetti del computo delle campagne, occorrerà che

sulla matricola di tutti indistintamente i militari del R. esercito e i personali civili addettivi partiti per la Libia o l'Egeo dopo il 1° luglio 1914, alla variazione « Partito per la Tripolitania e Cirenaica » prescritta dalla circolare 588 del 1911, segua immediatamente quella di « Giunto a . . . . . (luogo dello sbarco) li . . . . . (data dello sbarco) » stabilita dalla circolare n. 297 del 1914 pei militari ammessi nel R. corpo di truppe coloniali della Libia.

6. Dovrà essere data comunicazione al Ministero (Divisione matricole) mediante l'invio di appositi elenchi mod. 54, delle variazioni che, in conseguenza di quanto è disposto nella presente circolare, verranno inscritte sulla matricola degli ufficiali e degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **705.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure per militari feriti o ammalati in guerra, negli stabilimenti termali di Casciana.** — (Direzione generale personale ufficiali — Divisione 2ª). — 13 settembre 1915.

Si comunica che il concessionario delle Terme di Casciana fa, per la durata della guerra, la riduzione sulla tariffa dei bagni del 50 %, anzichè del 33 fino ad oggi praticata, ai militari ed al personale del corpo reale equipaggi di qualunque grado che in seguito a ferite o dolori possono recarsi a far la cura di quelle acque.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **706.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Soccorsi alle famiglie bisognose dei militari trattenuti o richiamati alle armi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 settembre 1915.

Com'è noto, il soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi che nell'istruzione sui soccorsi (*Atto* n. 118 del 3 luglio 1907) era concesso soltanto alla moglie e

ai figli legittimi o legittimati di età inferiore ai 12 anni od anche di età superiore, se inabili al lavoro, e che col R. decreto 20 settembre 1914 fu concesso ai genitori di età superiore ai 60 anni, venne esteso col Decreto-legge 13 maggio 1915 ai genitori dei richiamati celibi, che, sebbene non abbiano compiuto 60 anni di età, siano inabili al lavoro, e ai fratelli e sorelle minori degli anni 12, ed anche di età superiore, se inabili al lavoro, orfani di entrambi i genitori.

In conseguenza, le disposizioni per casi speciali contenute in detta istruzione sono in massima applicabili anche alle persone ivi non contemplate, che però sono state ammesse al beneficio del soccorso per effetto del Decreto 20 settembre 1914 e del detto Decreto-legge 13 maggio 1915 (Circolari n. 448 del 20 settembre 1914 e n. 351 del 20 maggio 1915).

Ad eliminare tuttavia dubbi sull'interpretazione delle disposizioni stesse e a parziale modificazione di esse, si significa quanto appresso:

1. Il n. 6 dell'istruzione, lettere *c*) e *d*) stabilisce tra l'altro, che quando dalla inabilità al servizio del militare o dalla sua morte sorga diritto a pensione, il soccorso sia continuato sino alla decorrenza della pensione, ovvero sino alla liquidazione della medesima.

Ora, dopo le recenti disposizioni relative agli acconti di pensione, s'intende che il soccorso dovrà cessare ugualmente qualora gl'interessati ottengano, invece della pensione, un acconto sulla medesima.

2. A maggiormente avvantaggiare poi le famiglie dei militari morti per cause di servizio o divenuti inabili per malattie o ferite riportate per causa di servizio nell'attuale guerra, questo Ministero ha determinato:

a) che in quei casi eccezionali in cui entro i 90 giorni, dei quali è cenno nelle lettere *c*) e *d*) sopracitate, gli interessati non abbiano potuto ottenere la pensione o un acconto di essa, il soccorso sia continuato fino al giorno in cui l'otterranno;

b) che fermo restando quanto per il soccorso alle famiglie dei militari morti per causa indipendente dal servizio stabilisce il n. 6 lettera *a*) della citata istruzione — alle persone di famiglia dei militari morti per causa di servizio, le quali percepiscono bensì il soccorso, ma non si trovano in condizioni da aver diritto a pensione, il soccorso stesso sia continuato fino a 90 giorni dopo il licenziamento della classe cui i militari appartenevano.

3. In applicazione dell'art. 7 del Decreto luogotenenziale del 22 agosto 1915, n. 1273, alle famiglie dei militari dichiarati dispersi, già ammesse al soccorso, ne sarà continuato il pagamento sino a tanto che la posizione dei militari non venga definita. Intervenuta poi tale definizione, si applicheranno le norme vigenti a seconda della posizione in cui effettivamente il militare sia venuto a trovarsi. Nel caso che sorga diritto di liquidazione di pensione o di acconto sulla medesima, si seguiranno le norme della istruzione del 1907, integrate da quanto sopra è stato stabilito. Nel caso poi che il militare risulti prigioniero il soccorso alla sua famiglia sarà continuato sino a che permanga in tale posizione.

4. Con l'occasione si avverte poi:

a) che i figli naturali legalmente riconosciuti — tenuto conto di quanto per essi dispone al riguardo dell'esenzione dal servizio di 1ª categoria la legge sul reclutamento, ed a riguardo degli alimenti l'art. 186 del codice civile — possono ottenere il soccorso come i figli legittimi o legittimati;

b) che il soccorso stesso può pure — in base all'art. 5 lettera *b*) del citato Decreto-legge — esser concesso, oltrechè ai genitori legittimi, anche ai genitori naturali dei richiamati che abbiano legalmente riconosciuti i richiamati stessi e — per analogia con quanto dispone il n. 3 della istruzione — anche ai padrigni e matrigne di detti militari, semprechè, beninteso, ricorrano le stesse condizioni stabilite dal Decreto-legge per i genitori;

c) che infine — giusta il disposto del n. 40 dell'istruzione medesima — ai figli dei richiamati orfani di madre o la cui madre non sia stata ammessa al soccorso perchè allontanatasi dalla casa coniugale o legalmente separata dal marito, spetta anche il soccorso che sarebbe spettato alla madre stessa.

5. Per le famiglie dei militari inviati in licenza straordinaria di convalescenza il n. 6 lettera *g*) dell'istruzione stabilisce che il soccorso potrà essere continuato fino alla data del congedamento della classe e, nel caso che a tale data il militare sia inabile al lavoro, potrà esserlo ancora dopo il licenziamento della classe, fino a tutto il giorno successivo a quello in cui, a giudizio del direttore del luogo di cura nel quale il militare fu ricoverato, cessi la inabilità al lavoro; ma in ogni caso non oltre i 90 giorni dall'uscita dal luogo di cura stesso.

Devesi all'uopo tener presente che tale disposizione, che trova la sua piena applicazione qualora il militare ritornato in famiglia in licenza di convalescenza non sia in grado di atten-

dere alle sue ordinarie occupazioni — sia o no la malattia anteriore al richiamo, sia stata o no contratta per causa di servizio — non si applica invece qualora, pur essendo temporaneamente inabile al servizio, il militare stesso torni ad attendere alle sue occupazioni.

In tal caso, infatti, la famiglia non risentirebbe aggravio dalla condizione del militare e pertanto mancherebbe ogni fondamento alla concessione del soccorso, che deve in conseguenza essere sospeso.

6. Fermo restando quanto venne dichiarato nei numeri 1 e 2 della circolare 351 del 20 maggio u. s. a riguardo della decorrenza del soccorso giornaliero spettante alle famiglie bisognose dei militari di 2ª categoria delle classi 1893 e 1894 *trattenuti* alle armi, si avverte che, in base al n. 2 della detta circolare, alle famiglie bisognose dei militari di 2ª categoria di qualsiasi classe spetta il soccorso dal giorno successivo a quello in cui detti militari hanno compiuto *sei mesi* di servizio, dal quale giorno passano nella posizione di trattenuti alle armi.

Si avverte inoltre che, in conformità dell'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, gli obblighi di ferma dei militari di 1ª categoria della classe 1893, attualmente alle armi, avranno termine soltanto col 31 dicembre p. v., epperciò le loro famiglie non potranno acquistare diritto al soccorso giornaliero prima di tale data.

7. Si ricorda che, in base alle disposizioni impartite dal Ministero, possono ottenere il soccorso anche le famiglie bisognose dei militari di 3ª categoria chiamati alle armi per la prima volta, e ciò nella considerazione che, non essendo per essi determinato dalla legge alcun periodo obbligatorio di servizio, la loro chiamata ha rivestito il carattere di provvedimento d'eccezione, motivato solo dalle esigenze della mobilitazione.

Per ragioni analoghe, il soccorso può pure essere concesso alla famiglie dei militari di qualsiasi classe di leva, reduci dall'estero, che, per essere stati ammessi alla dispensa provvisoria o per essere stati arruolati in 2ª categoria, non avevano obbligo di prestare servizio alle armi in tempo di pace (articoli 90 e 95 del testo unico delle leggi sul reclutamento).

Non vi hanno invece titolo le famiglie dei volontari arruolatisi per il tempo della guerra, nè quelle dei volontari alpini, ciclisti ed automobilisti, nè infine le famiglie del personale della Croce Rossa e del Sovrano militare Ordine di Malta.

8. Si avverte poi che, essendo stato deferito alle autorità consolari il còmpito di provvedere alla concessione del soccorso alle famiglie dei richiamati, le quali trovansi all'estero, le autorità comunali dovranno astenersi dal prendere alcun provvedimento in proposito, per evitare che alla stessa famiglia venga corrisposto un doppio sussidio.

9. I comandi dei distretti militari sono invitati a portare a conoscenza dei sindaci dei comuni compresi nella loro circoscrizione che questo Ministero, qualora venga eventualmente a risultare che la concessione dei soccorsi fu fatta a famiglie che non trovavansi nelle prescritte condizioni di bisogno, si riserva la facoltà di disporre che la relativa spesa non sia rimborsata.

I comandi di deposito sono rigorosamente tenuti, giusta il prescritto del n. 7 dell'istruzione, ad informare i sindaci o le autorità consolari — se si tratti di richiamati che hanno lasciato la famiglia all'estero — delle eventuali variazioni nella posizione dei richiamati stessi che possono aver influenza sulla concessione del soccorso alle famiglie.

10. Ciascun comando di distretto militare riceverà un congruo numero di copie della presente circolare, onde possa curarne la distribuzione ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione con ogni sollecitudine e con lettera di viva raccomandazione perchè, dagli impiegati incaricati, le presenti disposizioni siano attentamente studiate ed accuratamente applicate.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **707.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — OPERAI MILITARI. — **Destinazione di operai militari in servizio.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 13 settembre 1915.

Per la destinazione come operai, di militari in servizio, saranno d'ora innanzi osservate le seguenti norme:

1. Le richieste di mano d'opera militare dovranno essere rivolte dalle amministrazioni interessate direttamente al Ministero (Direzione generale d'artiglieria) che provvederà a mezzo dei comandi di corpo d'armata territoriali

2. Questi comandi dovranno elencare i militari della propria circoscrizione che esercitano uno dei seguenti mestieri:

Aggiustatori — Armaiuoli — Calderai — Fucinatori — Elettricisti — Meccanici — Fabbri-fucinatori — Fresatori — Fa-

legnami-modellisti — Fonditori — Sellai — Tornitori in metallo — Piallatori.

Detti elenchi dovranno essere costantemente tenuti al corrente:

3. I comandi stessi dovranno comunicare al Ministero, (Direzione generale d'artiglieria) subito, il numero complessivo di detti militari suddiviso per specialità di mestiere e nei giorni 1° e 16 di ogni mese, le variazioni in aumento od in diminuzione.

4. I militari che provino di avere esercitato uno dei mestieri di cui al precedente n. 2, dovranno essere dati in nota ai comandi di corpo d'armata territoriali della propria circoscrizione, per cura dei comandi di deposito.

5. Per i militari che si trovano presso corpi mobilitati — non facenti parte però del corpo di operazione — le relative indicazioni saranno comunicate ai rispettivi depositi, agli effetti del precedente n. 4 dai comandi di corpo.

6. I comandi di corpo d'armata nelle destinazioni di tali militari, come operai, da eseguirsi dietro le indicazioni del Ministero (Direzione generale leva e truppa) daranno la preferenza ai dichiarati non abili ai servizi di campagna.

7. Le direzioni di stabilimento sono autorizzate a far rientrare ai propri corpi quei militari che, per ragioni professionali o disciplinari, ritenessero opportuno allontanare dalle officine.

8. È fatto divieto ai militari, che desiderano essere adibiti come operai, di derogare dal disposto di cui ai precedenti numeri 4 e 5.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **708.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Gratificazione per gli ufficiali richiamati dal congedo stabilita dagli articoli 13 e 14 della legge sugli assegni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 14 settembre 1915.

Vengono frequentemente rivolti quesiti al Ministero circa l'applicazione degli articoli 13 e 14 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per quanto riguarda il diritto alla gratificazione ivi stabilita per gli ufficiali di complemento,

della milizia territoriale e della riserva richiamati in servizio per mobilitazione e successivamente ricollocati in congedo.

Si avvertono i corpi che dovranno soprassedere ad ogni pagamento di tali gratificazioni in attesa di disposizioni che sono attualmente in corso, e che verranno quanto prima pubblicate.

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO.

Norme e condizioni pel concorso a posti gratuiti, per l'anno scolastico 1915-16, nell'istituto S. Celso in Milano.

A seguito ed a parziale modificazione di quanto fu reso noto con l'avviso, di cui a pag. 1801 della dispensa 57ª del *giornale militare ufficiale*, corrente anno, si fa presente, innanzi tutto, che i posti gratuiti messi a concorso dall'istituto S. Celso in Milano, per l'anno scolastico 1915-1916, a favore di figli di militari caduti in guerra, sono, complessivamente, in numero di quattro, e cioè i due offerti *ex novo*, e due dei quattro già esistenti a pro dei figli di militari morti nella campagno di Libia, essendo gli altri attualmente occupati.

Si soggiunge, poi, che il termine utile per la presentazione delle istanze documentate, intese ad ottenere l'ammissione al detto concorso, è prorogato a tutto il 30 del corrente mese.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 652, pag. 1706, riga 20, *invece di:* 41, *leggasi:* 49.

AVVISI. — A pag. 1801, *sopprimasi la parola* « militarizzato » nella intestazione relativa all'Istituto San Celso in Milano.

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(158) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1915 — 18 settembre



1915 SETTEMBRE 12. - N. **709**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale n. 1374, col quale si deferisce a due distinte commissioni speciali il parere in merito alle concessioni di ricompense per atti di valore compiuti in Libia, o nell'attuale campagna di guerra . . . . . *Pag.* 1842

» 17. » **710**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni alle indennità eventuali del R. esercito » 1844

» 18. - » **711**. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1915-16 di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente. . . . . » 1845

» 18. - » **712**. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare, di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nelle armi di artiglieria e genio. . . . . » 1851

» 18. - » **713**. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPELLETTILI. — Versamento di cartucce a mitraglia per armi mod. 91 (VII 484/537) . . . . . » 1854

» 18. - » **714**. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Indirizzo della corrispondenza d'ufficio . . » 1855

» 18 » **715**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . . . . . » 1855

1915 AGOSTO 8. » **716**. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. Decreto luogotenenziale n. 1332, col quale è istituita una medaglia per i benemeriti per opera di soccorso in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915 . . . . . » 1856

1915 SETTEMBRE 16. — » **712.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale col quale si nominano i componenti della commissione speciale chiamata a dar parere in merito alle concessioni di ricompense al valor militare per atti compiuti nella attuale campagna di guerra . . . . . *Pag.* 1859

» 18. — » **718.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni . . . . . » 1860

» 18. — » **719.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da montagna — Volume 1° — Servizio del cannone da 65 montagna (Pubblicazione n. 172) . . . . . » 1861

» 18. — » **720.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Servizio del genio in campagna (Pubblicazione n. 173) . . . » 1862

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1863

N. **709.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale n. 1374, col quale si deferisce a due distinte commissioni speciali il parere in merito alle concessioni di ricompense per atti di valore compiuti in Libia o nell'attuale campagna di guerra.** — (Segretariato generale). — 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce poteri straordinarii al Governo del Re in caso di guerra;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Visto l'art 5, n. 6, della legge 27 giugno 1907, n. 404, circa le attribuzioni del Consiglio superiore di marina;

Visto il R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, col quale venne istituita una commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti cui abbiano insieme preso parte militari dell'esercito e della marina;

Visti i regi decreti 11 febbraio 1912 e 21 maggio 1914 relativi alle proposte di ricompense per la guerra italo-turca;

Visto il Nostro decreto 4 luglio 1915, che istituiva una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense per la Libia e per la nuova campagna di guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita una commissione, composta di un ufficiale generale, presidente, di due ufficiali generali e di due ufficiali ammiragli, membri, di un ufficiale superiore dell'esercito e di un ufficiale superiore della marina, segretarii, con l'incarico di esprimere il proprio parere sulle proposte di ricompense, e sui reclami relativi, per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti da militari dell'esercito e della marina, separatamente o congiuntamente, nell'attuale campagna di guerra.

Art. 2.

È mantenuta la commissione speciale istituita con Nostro decreto 4 luglio 1915, e ad essa compete di dar parere sulle proposte di ricompense ordinarie al valor militare per fatti compiuti da militari dell'esercito e della marina, sia separatamente che congiuntamente; su quelle, riguardanti i militari stessi, per distinti servizi resi o per atti di valore compiuti in Libia, separatamente o congiuntamente, dopo il 31 dicembre 1913, e, infine, sui reclami riferentisi alle ricompense che, a termini del presente articolo, sono demandate al suo esame.

Art. 3.

Con Nostro decreto si farà luogo alla nomina dei componenti della commissione di cui all'art. 1. Nello stesso modo si provvederà alle eventuali sostituzioni dei componenti predetti ed alle analoghe variazioni che si rendano necessarie nella commissione formata col citato decreto 4 luglio 1915, nonchè allo scioglimento delle commissioni medesime.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
VIALE.

N. **710.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Modificazioni alle indennità eventuali del R. esercito.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 settembre 1915.

In relazione alle modificazioni arrecate alle indennità eventuali con la recente circolare 690, si avverte che al § 16 delle Norme annesse al R. decreto 4 aprile 1912, n. 647, corrisponde il § 17 delle *Norme complementari* contenute nella pubblicazione n. 165 (« Indennità eventuali del R. esercito »).

In conseguenza, l'aggiunta stabilita nella circolare 690 (ultima parte a pag. 1815) va apportata, nella detta pubblicazione, al § 17 delle *Norme complementari*.

Il Ministro ZUPELLI.

N 711. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1915-916 di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 18 settembre 1915.

I comandi dei distretti militari faranno pubblicare nei modi consueti il seguente manifesto, del quale riceveranno un adeguato numero di copie.

Provvederanno altresì che notizia sommaria dei concorsi di cui si tratta pervenga agli interessati col mezzo della stampa locale, facendo ben rilevare che il concorso avrà luogo per esami per l'accademia militare e soltanto per titoli per la scuola militare.

Per le pratiche inerenti ai concorsi medesimi, i prefati comandi si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione alle scuole militari (edizione 22 aprile 1903) messe in relazione con quanto è disposto nel manifesto.

Allo scopo di evitare perdita di tempo ed un inutile carteggio, essi si assicureranno che tutti i documenti siano in perfetta regola, che le domande siano redatte nel modo prescritto con tutte le indicazioni di cui al n. 4 ed i titoli di studio contengano quelle specificate alla seconda parte del comma *b*) del n. 3 del manifesto, provvedendo se del caso a farli regolarizzare e completare dagli interessati prima di effettuarne l'invio, e le trasmetteranno al Ministero con la massima sollecitudine curando che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi del giorno 22 ottobre 1915.

Dovranno subito assumere le informazioni di cui al n. 31 del regolamento stesso e, solamente se sfavorevoli, trasmetterle al Ministero (Segretariato generale - Divisione stato maggiore) appena possibile. In pari tempo dovranno chiedere alle competenti autorità la dichiarazione del casellario giudiziario relativa a ciascun aspirante.

Per quanto riguarda la prima visita medica dei concorrenti, i comandi di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande, trasmetteranno al comando di divisione un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporsi a visita presso l'ospedale principale dipendente dal comando stesso.

I comandi di divisione trasmetteranno quindi a visita ultimata, e con ogni sollecitudine, direttamente al Ministero, i risultati della visita medica di tutti gli aspiranti, avvertendo che solo pei dichiarati inabili occorrerà sia fatto un verbale separato per ogni individuo sottoposto a visita

Il Ministro — ZUPELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione ad un corso accelerato di studi nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1915-916.

1. Presso la scuola militare e presso l'accademia militare avrà luogo un corso accelerato di studi per aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente che avrà principio il 1° dicembre p. v. e la cui precisa durata sarà ulteriormente stabilita.

Il numero dei posti da conferirsi per concorso è il seguente:

a) 230 per la scuola militare, dei quali 200 per l'arma di fanteria e 30 per l'arma di cavalleria;

b) 100 per l'accademia militare, dei quali 1/4 al termine dei corsi sarà assegnato all'arma del genio.

2. I concorrenti alla scuola militare ed al 1° corso dell'accademia militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) aver compiuti i 17 anni e non oltrepassati i 22 al 1° agosto 1915;

b) Essere provvisti di diploma di licenza di liceo, o di una R. scuola media di commercio o di istituto tecnico in una delle seguenti sezioni: fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura, agronomia e industriale, limitatamente però per quest'ultima alle sezioni industriali degli istituti tecnici di Napoli, Roma, Terni, Udine e Torino, oppure essere in grado di poterlo conseguire nella sessione autunnale di esami;

c) se aspiranti all'accademia, oltre al possedere il predetto titolo di studi, superare un esame orale di matematica sull'apposito programma, di cui potranno aver copia rivolgendosi ai comandi della scuola, dell'accademia o di distretto militare.

3. La graduatoria dei concorrenti sarà stabilita:

a) per l'accademia militare, in base esclusivamente alla classificazione riportata nell'esame di matematica, secondo le speciali modalità indicate ai numeri 21, 61 e 62 del regolamento di ammissione, cioè per i provenienti da istituti civili con preferenza ai già licenziati rispetto ai licenziandi della sessione autunnale, pei provenienti dai collegi militari unicamente in base al voto riportato nel predetto esame, indipendentemente dalla sessione in cui conseguirono la licenza;

b) per la scuola militare in base alla media dei punti riportati negli esami di licenza, avvertendo che i provenienti dai collegi militari

avranno la precedenza assoluta su tutti i concorrenti borghesi e che per questi ultimi sarà stabilito il seguente ordine di precedenza:

1° giovani già forniti del titolo di studio all'atto della presentazione della domanda di concorso;

2° giovani che mancano del titolo di studio, ma che si riservano di conseguirlo nella sessione autunnale.

Nelle singole categorie i concorrenti saranno graduati come segue:

a) licenziati in un'unica sessione;

b) licenziati in due sessioni;

c) licenziati in tre o più sessioni.

La licenza completa avrà in ciascun gruppo la preferenza su quella limitata.

Dal certificato quindi da prodursi di cui alla lett. *g*) del successivo n. 6, dovrà risultare chiaramente:

1° in quante sessioni di esami il concorrente ottenne la licenza;

2° i punti riportati nelle singole materie.

Gli aspiranti all'accademia militare che non avessero ottenuto l'ammissione e volessero invece entrare alla scuola militare prenderanno posto nella graduatoria per quest'ultimo istituto secondo l'ordine suaccennato.

4. Il tempo utile per presentare le domande di ammissione ai concorsi ed i relativi documenti scadrà irrevocabilmente il 20 ottobre p. v.

Tali domande su carta da bollo da lire una, indirizzate al Ministero della guerra, dovranno essere esclusivamente rimesse ai comandanti di distretto militare ed ai comandanti di corpo pei militari sotto le armi.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira all'arma di fanteria oppure all'arma di cavalleria, e se, non potendo ottenere l'ammissione per quest'ultima arma, intenda o no di essere assegnato possibilmente alla prima.

Nelle domande dei concorrenti al primo corso d'accademia, dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare (vedi successivo n. 5), ed inoltre si dovrà dichiarare se, nel caso che il candidato non risulti idoneo per l'ammissione in detto istituto o risulti in soprannumero ai posti disponibili, intenda o no di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria od a quella di cavalleria, ed in quest'ultimo caso, se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per tale arma, accetterebbe l'assegnazione alla fanteria.

In tutte le domande poi dovrà essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente.

5. L'esame di matematica per l'ammissione all'accademia militare comincerà il 4 novembre p. v. e avrà luogo successivamente nelle seguenti sedi:

Torino presso l'accademia militare;

Modena presso la scuola militare;
Roma, Napoli } presso i rispettivi collegi militari.

I concorrenti riceveranno direttamente avviso dal comando dell'accademia del giorno e dell'ora in cui dovranno presentarsi alla sede da essi prescelta.

6. Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) titolo di studio richiesto, con l'indicazione, nel titolo stesso o in altro certificato o pagella scolastica di tutti i dati richiesti al precedente n. 3.

I concorrenti che non possono produrre tale documento all'atto della domanda dovranno dichiararlo nella domanda stessa ed esibirlo *subito* dopo sostenuti gli esami di licenza nella sessione autunnale.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*): invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva.

Se i militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e

se trattasi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria:

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

7. Gli ammessi al 1° corso della scuola e dell'accademia avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame.

Oltre il suddetto beneficio possono essere concesse mezze pensioni gratuite per benemerenze di famiglia nei modi prescritti dal regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Esistono poi le seguenti speciali fondazioni che sussidiano i giovani aspiranti alla carriera militare:

a) Fondazione Vittorio Emanuele II a favore di giovani di famiglie appartenenti per nascita o domicilio ad alcune provincie della Lombardia e del Veneto;

b) Fondazione Buri a favore di giovani di famiglie della città e provincia di Verona;

c) Opera Pia per l'istruzione militare dei giovani appartenenti all'ex Ducato di Parma.

8. Il giorno 25 ottobre p. v. avrà luogo presso l'ospedale militare di ogni divisione la prima visita medica dei concorrenti, i quali vi si dovranno presentare senza attendere speciale avviso. Da tale visita sono però dispensati i militari sotto le armi.

L'ammissione definitiva rimane subordinata all'esito della seconda visita medica che sarà passata presso il comando dell'accademia e della scuola militare da apposite commissioni sanitarie, all'atto della presentazione.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria, saranno, inoltre, sottoposti ad altra visita, il cui risultato è assolutamente inappellabile, per constatare la loro attitudine fisica al servizio speciale di detta arma e qualora vi siano assegnati definitivamente dovranno eseguire il deposito della somma di lire 2000 o di un titolo di rendita corrispondente, nella cassa della scuola militare.

Per essi l'assegno di primo corredo è fissato in lire 400.

9. Gli aspiranti già alle armi i quali si trovino tuttora ai depositi saranno trattenuti ai depositi stessi sino all'inizio dei corsi.

10. Non possono concorrere all'ammissione i militari che si trovano a far parte di comandi, riparti o servizi dislocati nella zona delle operazioni.

PROGRAMMA

per l'esame di matematica per l'ammissione all'accademia militare.

L'esame consisterà in una prova orale e verserà su tre numeri del seguente programma estratti a sorte, uno d'algebra, uno di geometria ed uno di trigonometria.

Durata massima dell'esame: 45 minuti.

Geometria complementare.

1. Diagonale di un quadrato in funzione del lato. — Altezza e area di un triangolo equilatero in funzione del lato. — Parte aurea di un segmento dato e decagono regolare inscritto in un circolo dato. — Area di un triangolo in funzione dei lati. — Bisettrici interne di un triangolo. — Raggi del circolo circoscritto e del circolo inscritto in un triangolo. — Superficie laterale del tronco di piramide regolare a basi parallele. — Volume del tronco di piramide a basi parallele. — Tronco di cono retto circolare a basi parallele.

2. Costruzione grafica di espressioni algebriche razionali e dei radicali di indice 2ª rappresentanti un segmento.

3. Angolo solido convesso. — Proprietà dei suoi angoli piani. — Angoli triedri supplementari. — Proprietà dei diedri di un angolo solido convesso. — Angolo sferico e suo arco misuratore. — Poligono sferico convesso e proprietà dei suoi lati e dei suoi angoli. — Suo eccesso e sua area.

Algebra complementare.

4. Risoluzioni di sistemi di equazioni riducibili al 2° grado — Progressioni aritmetiche e geometriche. — Problemi di algebra o geometria la cui risoluzione dipende da equazione di 2° grado.

5. Scomposizione di un trinomio di 2° grado in fattori e sue proprietà. — Disuguaglianza di 1° e 2° grado. — Questioni elementari di massimo e minimo.

6. Disposizioni, permutazioni, combinazioni di m oggetti differenti. — Le combinazioni di m oggetti differenti K a K sono tante quante le combinazioni di m oggetti differenti $m - K$ a $m - K$. — Binomio di Newton e sue proprietà.

Trigonometria.

7. Somme e differenze di funzioni goniometriche omonime trasformate in prodotti e quozienti. — Equazioni trigonometriche.

8. In ogni triangolo: 1° il rapporto di due lati è uguale al rapporto dei seni degli angoli opposti; 2° il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati meno il doppio prodotto di questi due lati per il coseno dell'angolo fra essi compreso; 3° la somma di due lati sta alla loro differenza come la tangente della semisomma dei due angoli opposti sta alla tangente della semidifferenza di questi due stessi angoli. — Area di un triangolo in funzione di due lati e dell'angolo compreso o di un lato e degli angoli. — Risoluzione di un triangolo obliquangolo.

9. Numeri complessi. — Modulo e argomento di un numero complesso. — Operazioni algebriche sui numeri complessi.

10. Relazioni fra i tre lati e un angolo di un triangolo sferico; fra due lati e i due angoli opposti; fra quattro elementi consecutivi; fra tre angoli e un lato. Risoluzione di un triangolo sferico.

N. **712.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare, di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nelle armi di artiglieria e genio.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 18 settembre 1915.

1. È aperto un concorso per l'ammissione straordinaria al 3° corso dell'accademia militare di 50 aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nelle armi di artiglieria e del genio da destinarsi 35 all'arma di artiglieria e 15 all'arma del genio.

Il corso sarà accelerato, incomincerà il 1° dicembre 1915 ed avrà la durata di sei mesi.

2. I posti sono interamente gratuiti; resteranno però a carico degli ammessi le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali, nell'ammontare che sarà loro indicato dal comando dell'accademia militare.

In caso d'insuccesso negli esami finali, gli allievi potranno ripetere il corso; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione.

Quelli che neppure dopo aver ripetuto il corso fossero riconosciuti idonei, cesseranno di far parte del corso stesso e saranno definitivamente rinviati dall'accademia.

3 In base all'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, è computato quale servizio utile agli effetti della pensione (all'atto del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo, od in riforma) il biennio universitario antecedente all'ammissione all'accademia militare, purchè sia conseguito il grado di sottotenente.

4. Al concorso possono prender parte i giovani che ne facciano domanda in carta bollata da centesimi 65, *entro il 1° novembre*, e che comprovino, con apposito certificato, di aver frequentato, presso la facoltà di scienze fisico-matematiche di una R. università o istituto superiore di grado equivalente, i corsi e superati gli esami speciali delle seguenti materie:

fisica sperimentale;
chimica inorganica ed organica;
analisi algebrica;
analisi infinitesimale;
geometria analitica;
geometria proiettiva con disegno;
meccanica razionale;
geometria descrittiva con disegno.

I concorrenti dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non aver superato quella di 25, al 1° dicembre 1915.

5. Le domande in carta da bollo da L. 0,65 saranno presentate ai comandanti di distretto (o di corpo se trattasi di militari sotto le armi), ma dovranno essere indirizzate al comando dell'accademia militare.

Alle domande saranno uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco, da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero ri-

lasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) certificato di studio richiesto, giusta quanto è disposto al precedente n. 4, e specchietto dei punti riportati negli esami universitari.

6. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo a norma di legge; ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), del numero precedente, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

7. Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*) del n. 5; invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

a) Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva, oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

b) Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, e se trattasi di un militare di 2ª o 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

c) Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

8. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti riportati negli esami universitari.

Sarà data però la precedenza a coloro che avessero compiuti corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami. A parità di merito, avrà la preferenza il più giovane di età.

9. I concorrenti saranno avvertiti dal comando dell'accademia

militare dell'accettazione delle loro domande e del giorno di presentazione alla sede dell'istituto per subirvi la visita medica, al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

La presentazione sarà regolata dal comando dell'accademia militare, procurando che avvenga nel più breve tempo possibile, a cominciare dal 15 novembre p. v.

10 Gli aspiranti già alle armi i quali si trovino tutt'ora ai depositi saranno trattenuti ai depositi stessi sino all'inizio del corso.

11. Non possono concorrere all'ammissione i militari che si trovano a far parte di comandi, riparti o servizi dislocati nella zona delle operazioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **713.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Versamento di cartucce a mitraglia per armi mod. '91 (VII. 484/537).** — (Direzione generale d'artiglieria). — 18 settembre 1915.

Tutti i corpi segnaleranno subito alla direzione d'artiglieria della propria circoscrizione il quantitativo di cartucce a mitraglia mod. 91/95 per armi mod. 91 (VII. 484/537) che hanno in carico e procederanno all'immediato versamento di tale quantitativo alla direzione suddetta, effettuandone la spedizione a grande velocità.

Le direzioni d'artiglieria, appena ricevute dai corpi le comunicazioni relative alla disponibilità delle cartucce, segnaleranno d'urgenza al Ministero la quantità complessiva di queste, aggiungendovi quelle che esse hanno in carico. In attesa delle disposizioni che impartirà ad esse il Ministero, procederanno ad un'accurata visita delle cartucce ricevute, per accertare il loro stato di conservazione.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **714**. CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — **Indirizzo della corrispondenza d'ufficio.** — (Segretariato generale). — 18 settembre 1915.

In base alle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° luglio 1915, n. 1036, i reparti di volontari ciclisti ed automobilisti insieme con i volontari alpini, guide a cavallo e costieri hanno costituito il corpo delle « Milizie volontarie »; e quindi il Comitato centrale volontari ciclisti automobilisti ha assunto il nome di « Comitato centrale delle milizie volontarie ».

Pertanto si avverte, per norma dei comandi ed uffici dipendenti, che la corrispondenza che interessa il predetto comitato dovrà d'ora innanzi essere indirizzata al

COMITATO CENTRALE DELLE MILIZIE VOLONTARIE

presso il Ministero della guerra.

La corrispondenza invece concernente le milizie volontarie, che interessa il Ministero della guerra, dovrà essere indirizzata a questo Ministero — Segretariato generale — Divisione tiro a segno ed educazione fisica.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **715**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 18 settembre 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 702 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Sig. Alessandro Panzuti (sottotenente di milizia territoriale). — Offre L. 79,46 — importo degli assegni spettantigli per il servizio prestato fino all'atto del suo congedamento — a favore del militare di truppa, appartenente al 1° reggimento artiglieria da fortezza, che per primo, durante la guerra con-

tro l'Austria, si sia guadagnata la medaglia d'argento al valor militare.

Prof avv Umberto Grego (Genova). — Offre L. 1000 (in una cartella del prestito nazionale) « da destinarsi come premio ad un militare di bassa forza, preferibilmente aviatore, il quale determinasse la caduta di un aeroplano che in qualche modo cercasse di recar danni alla città di Venezia ».

Non verificandosi tale ipotesi, il premio sarebbe assegnato, « a guerra finita, a quel soldato (od alla sua famiglia in caso di morte) il quale se ne fosse reso meritevole a giudizio delle superiori autorità militari ».

« Dichiara, inoltre, di obbligarsi fin d'ora a provvedere, a sue spese, all'istruzione, in uno dei collegi e convitti nazionali, di un orfano di un caduto in guerra, che gli venga designato dall'autorità militare o dal sindaco, e che appartenga a famiglia genovese o residente in Genova ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **716.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale n. 1339, col quale è istituita una medaglia per i benemeriti per opera di soccorso in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915**. — (Segretariato generale). — 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una medaglia per gli enti e per le persone, che, in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915, hanno acqui-

state titolo di pubblica benemerenza, prestando comunque opera soccorritrice ai superstiti e concorrendo con copiscue elargizioni in loro favore, sia provvedendo ai servizi di salvataggio, sanitari o amministrativi, sia ai bisogni materiali e morali dei danneggiati.

Rimangono ferme le disposizioni del R. decreto 30 aprile 1851, n. 1168.

Art. 2.

La medaglia sarà d'oro, d'argento o di bronzo, secondo il grado di merito.

Art. 3.

La medaglia, della larghezza di 3 centimetri e mezzo, porterà da un lato l'effigie di S. M. il Re con la scritta intorno: « Vittorio Emanuele III »; dall'altra una corona di quercia con la leggenda: « Terremoto 13 gennaio 1915 ».

Le persone decorate porteranno la medaglia al lato sinistro del petto.

Il nastro sarà di seta color rosso scarlatto orlato di nero della larghezza di 36 millimetri, oltre a 6 millimetri per ognuno degli orli.

Art. 4.

Le medaglie potranno essere conferite a tutte le persone o enti che dal 13 gennaio 1915 a tutto giugno 1915 prestarono opera soccorritrice per gli scopi indicati nell'articolo 1.

Art. 5.

L'accertamento dell'opera prestata dalle persone nei luoghi predetti dovrà effettuarsi mediante attestazione:

a) dei capi locali delle varie amministrazioni dello Stato e dei capi dei vari corpi militari per quanto concerne le persone appartenenti a tali amministrazioni o corpi;

b) del consiglio centrale dell'associazione della « Croce Rossa » italiana per le persone che fecero parte di squadre o comitati di soccorso, e anche per le persone che isolatamente abbiano prestata opera soccorritrice.

Art. 6.

Il termine per presentare agli uffici competenti le attestazioni di cui all'articolo 5 è fissato al 30 ottobre del corrente anno.

Art 7.

In base alle attestazioni, di cui all'articolo 5, il conferimento della medaglia sarà da Noi fatto con la concessione del relativo diploma, su proposta del ministro per gli affari dell'interno, in seguito a parere di una commissione composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente, designato dal ministro dell'interno;

b) del direttore generale dell'amministrazione civile;

c) del direttore generale della sanità pubblica;

d) del direttore generale della pubblica sicurezza;

e) del direttore generale dei servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici;

f) di un ufficiale generale designato dal Ministero della guerra;

g) dal comandante del corpo dei vigili di Roma.

L'ufficio di segreteria della commissione sarà disimpegnato da un funzionario del Ministero dell'interno.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 non sone applicabili nel caso previsto dal R. decreto 11 ottobre 1884, n. 2706, In tal caso la medaglia potrà essere conferita da Noi sulla semplice proposta del ministro degli affari dell'interno.

Art. 9.

Insieme al diploma saranno consegnate agli enti ed alle persone decorate le medaglie coniate a spese dello Stato.

Art. 10.

I nomi dei decorati saranno pubblicati nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **717.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale col quale si nominano i componenti della commissione speciale chiamata a dar parere in merito alle concessioni di ricompense al valor militare per atti compiuti nell'attuale campagna di guerra.** — (Segretariato generale). —. 16 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto del 12 settembre 1915, n. 1374, col quale si istituisce una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami per atti compiuti da militari dell'esercito e della marina nell'attuale campagna di guerra;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La commissione speciale, cui, a termini dell'art. 1 del Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1374, è deferito l'esame delle proposte di ricompense al valore, e dei reclami relativi, per atti compiuti da militari dell'esercito e della marina nell'attuale campagna di guerra, sarà composta come segue:

Caneva cav. Carlo, generale d'esercito — *Presidente.*
Ponza di S. Martino conte cav. Coriolano, tenente generale nella riserva — *Membro.*
Tornaghi cav. Dionigi, id. id. id. — *Id.*
Marselli cav. Raffaele, vice ammiraglio nella riserva navale — *Id.*
Garelli cav. Aristide, vice ammiraglio — *Id.*
Manzini cav. Italo, tenente colonnello — *Segretario.*
Pandolfini cav. Roberto, capitano di corvetta — *Id.*

I predetti ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.
VIALE.

N. **718.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni.** — (Direzione generale artiglieria). — 18 settembre 1915.

È stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni.

I comandi, i corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie

loro occorrenti, corrispondentemente a quello della istruzione relativa che già posseggono.

Il prezzo del presente fascicolo è di L. 0,70.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **719.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da montagna - volume I - Servizio del cannone da 65 montagna. — Edizione 1915 — (Pubblicazione n. 172).** — (Direzione generale artiglieria). — 18 settembre 1915.

E stato pubblicato il predetto regolamento di esercizi per l'artiglieria da montagna - volume I).

I comandi, corpi ed uffici interessati, richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari varii, il numero di copie loro assegnate, come risulta dal seguente elenco:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Intendenza generale	»	30
Comandi d'armata	»	2
Comando generale d'artiglieria	»	5
Comandi di artiglieria da fortezza	»	4
» » da campagna	»	6
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	»	4
» » da campagna	»	6
» » campale pesante e a cavallo	»	10
Reggimenti d'artiglieria da montagna	»	40
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria	»	6
Scuola di guerra	»	4
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia	»	10
Comando in 2ª scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	10
Comando in 2ª accademia militare	»	10
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	4
Stabilimenti d'artiglieria	»	2
Scuole militari	»	2
Direzione d'artiglieria	»	2

Il prezzo della presente pubblicazione è di L. 1,30.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **720.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Servizio del genio in campagna (Pubblicazione n. 173).** — (Direzione generale del genio). — 18 settembre 1915.

È stato pubblicato il servizio del genio in campagna che sostituisce il fascicolo di egual titolo, edizione 1895, che rimane abolito.

La distribuzione di detta istruzione ai comandi, corpi ed uffici sarà fatta per cura dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, nel numero di copie sottosegnato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comandi di armata	»	6
Comando generale del genio	»	10
Ispettorato generale del genio	»	7
Ispettorato militare del genio per la R. Marina	»	6
Comandi di corpo d'armata e comandi di divisione	»	2
Comandi del genio — Direzioni, sotto-direzioni, uffici delle fortificazioni e sezioni staccate del genio	»	2
Direzione dell'officina di costruzione del genio	»	8
1° reggimento genio (zappatori)	»	100
2° reggimento genio (zappatori)	»	100
3° reggimento genio (telegrafisti)	»	60
4° reggimento genio (pontieri)	»	60
5° reggimento genio (minatori)	»	60
6° reggimento genio (ferrovieri)	»	60
Comando d'aeronautica (dirigibilisti e aerostieri)	»	1
Comando d'aeronautica (aviazione)	»	1
Istituto centrale aeronautico	»	1
Battaglione squadriglie aviatori	»	35
Battaglione scuole aviatori	»	10
Battaglione dirigibilisti	»	25
Battaglione aerostieri	»	15
Stabilimento costruzioni aeronautiche	»	7
Direzione tecnica d'aviazione	»	5

I comandi, corpi ed uffici potranno richiedere all'ufficio di amministrazione di personali militari vari quel maggior numero di copie di detta istruzione che loro occorressero per i bisogni dei riparti mobilitati.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,30.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 704, pag. 1832 alla settima riga del 1° comma *invece di*: 12 luglio 1914 *leggasi:* 1° luglio 1914; alla 15ª riga dell'articolo 1 *invece di:* 15 maggio 1915 *leggasi:* 14 maggio 1915.

Pag. 1834 settima riga *invece di:* n. 291 *leggasi:* n. 292.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(161*b*) Roma, 1945 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª — 1915 — 25 settembre

1915 GIUGNO 30 - N. 721. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1915 . . . . . Pag. 1865

1915 SETTEMBRE 12. - » 722. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1382, relativo all'avanzamento dei militari delle compagnie di sanità provenienti dagli studenti universitari di medicina. . . . . » 1885

» 12. - » 723. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale numero 1395, recante disposizioni varie, relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente e di complemento . » 1887

» 12. - » 724. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1393, riguardante indennità agli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo e le competenze spettanti agli impiegati, luseguanti e pensionati dello Stato sotto le armi. . . . . » 1890

» 21. - » 725. — AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1915 dei tenenti di complemento dell'arma di fanteria . . . . . » 1894

» 21. - » 726. — AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente dei sottufficiali in base all'articolo 6 del decreto luogotenenziale n. 1293, del 22 agosto 1915 » 1894

» 24. - » 727. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza per l'estero non affrancata . . . . . » 1895

» 21. - » 728. — DISPOSIZIONI VARIE. — Premi annuali per i maestri direttori di banda . . . . . » 1895

ERRATA CORRIGE . . . . . » 1895

CIRCOLARE N. **721.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio dal 1° luglio al 31 dicembre 1915.** — (Direzione generale revisione dei conti). — 30 giugno 1915.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e le successive modificazioni;

Visto il R decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1915, n 671, che autorizza il governo del Re ad esercitare provvisoriamente, fino a che non sia tradotto in legge, e ad ogni modo non oltre il 31 dicembre 1915, lo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1915-916;

Visto il decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 853, che concede una indennità di disagiata residenza per l'esercizio finanziario 1915-916 ai funzionari civili di ruolo dello Stato residenti nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

DECRETA:

Art. 1.

Per il temporaneo soggiorno in determinate residenze, per le eventuali posizioni speciali e per i servizi di presidio indicati negli uniti tre allegati sono dovuti, dal 1° luglio al 31 dicembre 1915, i soprassoldi e le indennità stabilite negli allegati stessi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli.

Art 2.

S'intendono per « servizi di presidio » quelli che (salvo le eccezioni indicate nel presente decreto) sono compiuti isolatamente ed importano, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di 20 chilometri e non richiedono pernottamento fuori della residenza, come le ispezioni alle guardie ed ai forti, le visite mediche e veterinarie, le visite a truppe, a derrate, a materiali ed a locali, i servizi d'artiglieria e del genio e gli altri consimili.

Sono pure considerati servizi di presidio le marce di ricognizione a cavallo, le cacce a cavallo ed i servizi speciali dei riparti ciclisti.

I servizi che si compiono in alta montagna non sono considerati di presidio, salvo nei casi indicati nel presente decreto.

Art. 3.

Le indennità speciali di presidio non sono cumulabili fra loro nè con altre indennità o rimborsi di spese, salvo le eccezioni stabilite negli allegati che seguono.

Le indennità ed i soprassoldi di carattere continuativo sono corrisposti per i soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati; e perciò sono sospesi in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono per qualsiasi motivo attendere ai servizi medesimi.

Art. 4.

Pel computo del percorso, in ogni presidio è stabilito un punto di partenza.

Pei percorsi su via ordinaria, il punto di partenza è determinato in modo permanente dai comandi di corpo d'armata; pei percorsi in ferrovia o in tramvia, è la relativa stazione, osservati in ogni caso i §§ 4 e 5 del regolamento per le indennità eventuali.

Art. 5.

L'indennità chilometrica è corrisposta in ragione dei chilometri interi percorsi in ciascun giorno fra l'andata e il ritorno, tralasciando nel computo totale della giornata, la frazione di chilometro.

Non è dovuta per i servizi nell'interno della città e neppure quando sono forniti i mezzi di trasporto, esclusa la bicicletta.

Art. 6.

Ogni qualvolta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali, ad eccezione dei generali, hanno l'obbligo di servirsi del cavallo di cui siano provvisti, senza diritto all'indennità chilometrica o rimborso di spese.

L'ufficiale che non possa o non debba servirsi del cavallo, fa risultare questa circostanza, sul documento di viaggio, con apposita annotazione, vidimata dal comandante di corpo o capo di servizio.

Art 7.

Quando due punti del tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo della indennità chilometrica, della via più breve praticabile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO I.

Indennità comuni.

1. Per qualunque percorso non minore di chilometri 10, fra andata e ritorno, salvo le eccezioni stabilite in questo allegato e nel seguente, è dovuto soltanto il rimborso delle spese di ferrovia o di tramvia, o del posto in automobili, o in altri veicoli a trazione meccanica senza guide di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e per i tratti nei quali tali mezzi di trasporto non esistono o l'ufficiale non se ne può servire, l'indennità chilometrica.

Per i percorsi minori di chilometri 10 non spetta alcun compenso, salvo che si riferiscano ai servizi di cui al numero seguente.

2. Pei servizi di *artiglieria* e del *genio*, ordinati dai rispettivi capi di servizio, anche se compiuti da ufficiali non appartenenti alle due armi, il trattamento di cui al numero precedente è dovuto per i percorsi non minori di 5 chilometri fra andata e ritorno.

Per questi servizi è dovuto inoltre un compenso fisso di centesimi 50 pei percorsi che raggiungono i 10 chilometri, e

di una lira per quelli che raggiungono i 15 e non superano i 20.

3. All'ufficiale di qualunque arma comandato per la vigilanza sui lavori di costruzione e sistemazione dei bersagli spetta il trattamento di cui al n. 2.

4. Ai sottufficiali comandati in sostituzione di ufficiali in servizi di presidio pei quali debbano compiere un percorso non minore di 10 chilometri, fra andata e ritorno, è dovuto il rimborso delle spese di ferrovia o tramvia, e nel caso che non possano valersi di questi mezzi di trasporto, un compenso per ogni chilometro:

di L. 0,10 ai marescialli di ogni grado;

e di L. 0,05 ai sergenti maggiori e sergenti.

Il servizio è considerato pure di presidio ancorchè venga eseguito in alta montagna od importi un percorso superiore ai 20 chilometri.

Questo servizio è parimenti considerato di presidio quando richieda pernottamento fuori della residenza, salvo in questo caso il diritto di optare per l'indennità di trasferta.

5. All'ufficiale incaricato dell'osservazione dei tiri a mare contro bersagli rimorchiati è corrisposta una indennità giornaliera di L. 1,50, quando il servizio oltrepassa tre ore.

Ai marescialli comandati eventualmente a tale servizio, in mancanza di ufficiali, è corrisposto un soprassoldo di L. 1.

6. Agli ufficiali ed impiegati di artiglieria e del genio incaricati della costruzione ed armamento delle opere di fortificazioni della frontiera, esclusi quelli comandati in servizio isolato in località di alta montagna, è corrisposta, per ogni giornata di presenza sui lavori, un'indennità giornaliera di L. 4.

7. Invece delle indennità contemplate in questo e nell'allegato II il Ministero ha facoltà di concedere, su proposta dell'ispettorato generale del genio, l'indennità di L. 6 agli ufficiali superiori del genio e di L. 5 agli ufficiali inferiori del genio incaricati di dirigere la costruzione di opere di fortificazioni, siano o no di frontiera.

Su proposta dello stesso ispettorato generale il Ministero può concedere la metà delle dette indennità agli ufficiali del genio incaricati di dirigere la costruzione di fabbricati militari importanti.

Le dette indennità sono corrisposte ad un solo ufficiale e cioè al direttore del lavoro, che ne ha la responsabilità.

Pure su proposta dello stesso ispettorato generale il Ministero può concedere l'indennità di L. 2,50 ai ragionieri geometri, e

di L. 1,50 ai disegnatori tecnici addetti ai lavori di costruzioni di fabbricati militari importanti.

Le indennità stabilite in questo numero sono dovute soltanto per ogni giornata di presenza sui lavori.

8. Agli ufficiali ed ai riparti d'artiglieria e del genio impiegati nei lavori di costruzione ed armamento delle opere della Laguna Veneta sono corrisposti i seguenti assegni per ogni giornata di presenza sui lavori:

Ufficiali — indennità ragguagliata a quella di marcia;

Truppa — un soprassoldo di cent. 30 ai sottufficiali, di cent. 15 ai caporali e soldati.

9. Agli assistenti del genio cui, in applicazione dell'art. 28 del regolamento speciale pel detto personale, sia ordinato di rimanere l'intera giornata sui lavori, osservando l'orario normale degli operai, è corrisposto il compenso di L. 1,50 cumulabile con le indennità stabilite dall'allegato II (salvo che in questo non sia altrimenti disposto) oltre all'eventuale trattamento di cui al n. 2.

10. Agli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa che prestano servizio nei comuni maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, sono corrisposte le seguenti indennità:

Maggiori senza quinquennio e ufficiali inferiori:

a) nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi un dodicesimo dell'indennità di pubblica sicurezza di 1ª categoria;

b) nei comuni che, per verifiche già eseguite alla data del decreto luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 853, risultino aver avuto una percentuale di case distrutte o rese inabitabili, non inferiore dell'80 per cento, L. 8 mensili.

Tali indennità sono dovute anche durante le brevi licenze e le licenze ordinarie.

Sottufficiali e uomini di truppa:

a) carabinieri reali:

nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi un sesto dell'indennità di pubblica sicurezza di 1ª categoria;

nei comuni indicati nel precedente comma *b*) relativo agli ufficiali un dodicesimo della stessa indennità.

b) altre armi:

in tutti i comuni sopra citati la metà dell'indennità di pubblica sicurezza di 3ª categoria.

Tali indennità sono dovute ai sottufficiali ed uomini di truppa ammogliati. Spettano anche a quelli non ammogliati ancora ricoverati in baracche provvisorie, fino a che non saranno alloggiati in modo definitivo.

11. Agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria con le funzioni di delegati ai consigli di leva, sono dovute, quando siano destinati in località diverse da quella della loro residenza abituale, le indennità stabilite dal regolamento per le indennità eventuali.

12. Nelle marce di ricognizione a cavallo è dovuta agli ufficiali una giornata di indennità di trasferta di 1ª categoria per ogni 24 ore di assenza dalla sede, computando le assenze di minore durata, per il diritto all'indennità, come se fossero di 24 ore.

Ai cavalieri scelti è dovuto dal giorno della partenza a quello del ritorno, compreso, un soprassoldo:

sottufficiali di L. 1,50;

caporali e soldati di L. 0,80.

13. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto soltanto al rimborso del trasporto personale, come è indicato al n. 1, e della spesa di trasporto di un cavallo in vagone-bestiame, senza il relativo supplemento chilometrico.

Ai sottufficiali addetti al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto è dovuto un soprassoldo di cent. 60 nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti ricevono il trattamento stabilito dal n. 12.

14. Ai reparti ciclisti nei trasferimenti per via ordinaria da una località ad un'altra, con percorso di oltre chilometri 80 e con pernottamento fuori dell'ordinaria residenza, nelle escursioni annuali, manovre di cavalleria e grandi manovre è dovuto per tutta la durata del servizio:

Agli ufficiali:

l'indennità di trasferta di 1ª categoria;

ai marescialli di ogni grado un soprassoldo di L. 2,00;

ai sergenti maggiori e sergenti un soprassoldo di L. 1,00;
ai caporali e soldati un soprassoldo di L. 0,80.

Questo soprassoldo è cumulabile con quello di cui al n. 22 dello specchio III sulle indennità eventuali.

15. Le spese di cui al n. 5 vanno imputate ai capitoli per i servizi d'artiglieria; quelle di cui ai numeri 6, 7 e 8 ai capitoli cui i servizi si riferiscono, e quelle di cui al n. 9 ai capitoli pei servizi del genio; tutte le altre al capitolo 49.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO II.

Indennità speciali

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio (1)
I	1	**Torino** Presidio	Ufficiali, impiegati e marescialli che si recano da *Torino* a *Moncalieri*, a *Rivoli*, a *Venaria Reale*, a *Stupinigi* e viceversa, facendo ritorno in residenza nello stesso giorno, oltre al rimborso delle spese di tramvia:			Secondo il servizio
			Ufficiali ed impiegati	— —	1 25	
			Marescialli.	— —	1 —	
»	2	Officina di costruzione d'artiglieria	Ufficiali ed impiegati che si recano all'officina dalle sezioni di *San Paolo* e *Valdocco* e viceversa. *Rimborso delle spese di tramvia.*	— —	— —	A.
»	3	Direzione del genio	Ufficiali, ragionieri ed assistenti del genio addetti ai lavori di costruzione degli edifici alle barriere di *Orbassano* e *Stupinigi*, per ogni giornata di presenza sui lavori, qualunque sia il numero delle gite	2 —	— —	G.
			(*Per tali lavori, agli assistenti del genio non compete il compenso di L. 1,50 stabilito dal n. 9 dell'allegato I*).			
»	4	**Ciriè** Direzione delle esperienze d'artiglieria	Ufficiali ed impiegati addetti alla direzione, ed impiegati temporaneamente comandati presso la direzione per esperienze, pei giorni in cui si recano a Torino ed a Venaria Reale, oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia:			
			Ufficiali superiori	— —	3 —	A.
			Ufficiali inferiori	— —	2 50	A.

(1) Abbreviazioni:

A. Artiglieria. — G. Genio. — I. E. Indennità eventuali.

I. E. C. Indennità eventuali carabinieri.

S. Sussistenze.

Corpo d'armata	N. d' ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
I	5	**S. Maurizio e Lombardore** Direzione genio di Torino	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori ed agli immobili militari al campo, esclusi i giorni di trasferta a *Torino* .	2	50	—	—	G.
»	6	**Forte Chaberton**	Drappello di guardia al forte, dal 15 ottobre al 15 giugno:					
			Ufficiali	5	—	—	—	49
			Sottufficiali, caporali e soldati . .	1	20	—	—	
II	7	**Acqui** Stabilimento balneare militare	Ufficiali comandati: nei giorni necessari per le operazioni di apertura e di chiusura dello stabilimento	3	—	—	—	49
			durante il periodo delle mute sempre quando non convivano alla mensa dello stabilimento .	2	—	—	—	49
III	8	**Milano** Presidio	Ufficiali di sussistenza comandati al magazzino foraggi, per ogni giornata in cui si recano al magazzino stesso, qualunque sia il numero delle gite	1	—	—	—	S.
IV	9	**Genova** Presidio	Ufficiali dei riparti acquartierati ai forti *S. Giuliano, S. Martino* e *Castellaccio* che si recano per servizio in città al comando del reggimento, e sottufficiale portalettere che si reca alla posta — Rimborso, rispettivamente, delle spese della tramvia o della funicolare	—	—	—	—	49
»	10	**Idem**	Ufficiali comandati per collaudo ai silos granari, quando il servizio duri almeno otto ore	2	—	—	—	S.
»	11	**Cornigliano Ligure**	Ufficiali comandati al panificio militare: rimborso delle spese tranviarie; e quando il servizio duri almeno otto ore, anche	2	—	—	—	S.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
IV	12	**Piacenza** Direzione dell'officina di costruzione di artiglieria	Ufficiale dirigente i laboratori del trotyl e della balistite, per ogni giornata in cui si reca ai laboratori stessi, qualunque sia il numero delle gite	—	—	2	—	A.
V	13	**Peschiera** Sezione artiglieria	Ufficiale incaricato delle visite alle opere ed ai magazzini esterni della piazza	1	—	—	—	A.
»	14	**Arsiè** ufficio locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori.	0	75	—	—	G.
»	15	**Treviso** ufficio locale genio	Assistente del genio incaricato della vigilanza ai lavori – oltre al rimborso delle spese di trasporto in ferrovia	1	—	—	—	G.
VI	16	**Bologna** Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio al deposito di convalescenza di *Bastia* (*Casalecchio*)	—	—	1	—	49
»	17	**Idem**	Ufficiali ed impiegati che si recano, per servizio, a Casaralta: rimborso delle spese di tramvia.	—	—	—	—	49 e 6
»	18	**Venezia** Presidio	Ufficiali del presidio che si recano per esercitazioni di marcia e di combattimento a *Mestre*, *Fusina* e *Favaro* e ufficiali di artiglieria che vanno alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importa un'assenza di almeno 8 ore:					
			Maggior generale.	—	—	2	—	49
			Ufficiale superiore.	—	—	1	50	
			Ufficiale inferiore	—	—	1	—	
			(*Questa indennità è eventualmente cumulabile, per gli uffi-*					

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Osservazioni
			ciali residenti al Lido ed a Malamocco, con l'indennità di accantonamento che potesse essere loro concessa per queste due residenze).					
VI	19	**Venezia** Presidio	Assistenti del genio (due) addetti al servizio delle opere dell'Estuario	0	75	—	—	G.
»	20	Direzioni d'artiglieria ed ufficio delle fortificazioni del genio	Ufficiali ed impiegati durante la costruzione e l'armamento delle opere di fortificazione:					
			Ufficiale superiore ed assimilati	3	—	—	—	
			Ufficiale inferiore ed assimilati. Disegnatori tecnici	2	50	—	—	A. a G.
			Applicati ed assistenti del genio	2	—	—	—	
			(*È pure dovuto il rimborso delle spese di trasporto in laguna coi mezzi ordinari, quando i mezzi di trasporto non sono forniti dall'amministrazione ed il percorso raggiunga i 10 chilometri fra andata e ritorno. È escluso qualsiasi altro compenso e quindi per gli assistenti del genio, quello stabilito dal n. 9 dell'allegato I*).					
»	21	**Chioggia Mestre** Uffici locali genio	Assistenti del genio incaricati della vigilanza dei lavori	0	75	—	—	G.
VII	22	**Ancona** Direzione commiss.	Ufficiali che si recano a Falconara pel servizio della macinazione del grano: qualunque sia il grado dell'ufficiale ed escluso qualsiasi altro compenso o rimborso di spese.	—	—	3	50	S.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero	Indennità per gita	Capitoli del bilancio
VIII	23	**Spezia** 2° regg. artiglieria da fortezza (costa)	Ufficiali che si recano alle batterie da costa della piazza per l'istruzione delle truppe, quando il servizio importi un'assenza di almeno 8 ore:			
			Ufficiale superiore	—	1 50	49
			Ufficiale inferiore	—	1 —	
»	24	**Orbetello** Presidio	Ufficiale comandato ad ispezionare *di notte* la batteria Talamone – Indennità di trasferta di 2ª categoria e rimborso delle spese di vettura in L. 7	—	—	49
»	25	Idem	Maresciallo comandato ad ispezionare la batteria *Talamone*. Soprassoldo di L. 1,50; più il rimborso delle spese di vettura in L. 7, se l'ispezione è fatta *di notte*; il rimborso della spesa pel trasporto in ferrovia, se è fatta *di giorno*	—	—	49
»	26	Idem	Assistente del genio che si reca alle opere di *Poggio, Pozzarello e Talamone*	1 —	—	G.
»	27	**Firenze** Istituto geografico	Ufficiali ed impiegati che eseguono osservazioni astronomiche nei dintorni di Firenze	—	2 50	56
IX	28	**Roma** Direzione genio	Applicato incaricato del mantenimento delle reti telegrafiche e telefoniche, per ogni giornata di servizio ai forti	1 —	—	G.
			(*Questo soprassoldo è cumulabile con quello giornaliero continuativo stabilito dal n. 51 dello specchio III delle indennità eventuali*).			

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
IX	29	**Roma** Direzione genio	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori che per ragioni di servizio si recano ai fabbricati militari nell'interno della città: Rimborso delle spese di tramvia	—	—	—	—	G.
»	30	Battaglione specialisti del genio	Ufficiali ed impiegati della sezione fotografica che eseguono rilievi nei dintorni di Roma	—	—	2	50	G.
»	31	**Foligno** Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano per servizio allo stabilimento di Scanzano per ogni giornata di presenza, qualunque sia il numero delle gite	3	—	—	—	49
X	32	**Napoli** Presidio	Ufficiali ed impiegati che si recano al campo di Marte, al poligono dei *Bagnoli* e nel comune di *Casoria*	—	—	1	—	Secondo il servizio
			Marescialli id. id.	—	—	0	75	
»	33	Idem	Ufficiali ed impiegati che si recano alla polveriera ed al pastificio di *Capodichino*	—	—	1	20	
			Marescialli id. id.	—	—	1	—	
»	34	Idem	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini	—	—	1	—	49
»	35	**Gaeta**	Ufficiali che si recano a *Formia* oltre alle spese di trasporto in ferrovia	—	—	1	50	Secondo il servizio
XI	36	**Taranto**	Ufficiali ed impiegati che si recano alle isole *S. Pietro* e *S. Paolo* . .	—	—	1	—	

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	Ragione del soprassoldo o della indennità speciale di servizio	Soprassoldo giornaliero		Indennità per gita		Capitoli del bilancio
XI	37	**Taranto**	Maresciallo incaricato della manutenzione delle scatolette di carne in conserva e di altri materiali delle sussistenze, per ogni giornata in cui si reca alle opere e magazzini fuori di Taranto, dove i materiali stessi sono conservati, qualunque sia il numero delle gite	—	—	1	—	49
»	38	Idem	Capotecnico preposto alla direzione e sorveglianza del servizio tecnico per l'impianto dei goniostadiometri, per ogni giornata in cui si reca presso i casotti ove trovansi i detti strumenti . . .	—	—	3	—	A.
»	39	**Brindisi**	Ufficiali ed impiegati addetti ai lavori di fortificazione ed armamento; per ogni giornata di presenza sui lavori:					
			Ufficiali superiori ed assimilati	3	—	—	—	
			Ufficiali inferiori ed assimilati	2	50	—	—	A. G.
			Assistenti del genio	2	—	—	—	
»	40	**Reggio Cal.**	Ufficiali del presidio comandati ad assistere alla macellazione dei bovini	—	—	1	—	49
XII	41	**Castrogiovanni**	Ufficiali o sottufficiali comandati ad ispezionare la guardia alla polveriera *Misericordia*. — Rimborso delle spese di corriera .	—	—	—	—	49
			Marescialli id. id.	—	—	—	—	

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO III.

Consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio.

Ai consegnatari dei materiali d'artiglieria e del genio indicati nel seguente elenco è dovuto un soprassoldo continuativo giornaliero di centesimi 50.

Per ogni gita ai magazzini è altresì dovuto, purchè il percorso fra andata e ritorno sia non minore di 5 chilometri ed ancorchè superiore ai 20, il trattamento stabilito dai n. 1 dell'allegato I.

Le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio di artiglieria o del genio cui sono addetti i consegnatari.

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
I		**Torino**			
	1	Direzione artiglieria		2	
	2	Officina costruzione	dei magazzini di Stura e di S. Paolo	1	A
	3	1° Reggimento da montagna		2	
	4	Direzione genio	dei magazzini nell'ex fabbrica d'armi.	1	
	5	5° regg. genio	degli esplosivi nel poligono dei minatori	1	G
	6	6° regg. genio	dei materiali depositati nei magazzini del poligono della Crocetta	1	G
	7	25° reggimento artiglieria da campagna	dei magazzini di Venaria reale	1	A
II		**Alessandria**			
	8	Direzione artiglieria	delle polveriere . . . . n. 1 dei magazzini . . . . n. 2	3	A
	9	Direzione genio	dei magazzini	1	G
	10	11° Reggimento artiglieria da campagna	delle polveriere in Regione Castello n. 1 e Casalbagliano .	1	A

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
II		**Casale**			
	11	1° reggimento artiglieria pesante campale	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . .	1	A
		Cuneo			
	12	Sottodirezione genio	degli esplosivi	1	G
		Pavia			
	13	9° Reggimento artiglieria da campagna	delle polveriere in contrada Scarpone	1	A
III		**Milano**			
	14	27° reggimento artiglieria da campagna	della polveriera	1	A
	15	Reggimento artiglieria a cavallo	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento . .	1	A
		Brescia			
	16	Sottodirezione genio	dei materiali	1	G
		Bergamo			
	17	3° reggimento artiglieria da montagna	dei materiali e della polveriera	1	A
IV		**Genova**			
	18	Direzione artiglieria	delle polveri, cartucce e materie prime. . . . . n. 1 delle armi . . . . . n. 1 delle opere e dei magazzini dei fronti di terra orientale ed occidentale. . . . n. 2	4	A
	19	Direzione genio	dei materiali del genio della piazza.	1	G
		Piacenza			
	20	Direzione artiglieria	delle polveriere del parco d'assedio . . . . . n. 2 dei magazzini della piazza e dei materiali pei servizi d'armata e depositi centrali n. 2	4	A

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
IV		**Piacenza**			
	21	Direzione dell'officina costruzioni d'artiglieria	dei materiali dell'officina . .	1	A
	22	21° reggimento artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . .	1	
		Pizzighettone			
	23	28° reggimento artiglieria da campagna	del materiale per servizi di mobilitazione	1	A
V		**Verona**			
	24	Direzione artiglieria	dei magazzini da polveri e munizioni (sotto consegnatario).	1	A
		Vicenza			
	25	2° reggimento artiglieria da montagna	della polveriera presidiaria .	1	A
		Mantova			
	26	Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza, delle polveri e del parco	2	A
	27	id.	dei materiali costituenti la dotazione della piazza . . .	1	A
	28	id.	dei materiali depositati nel forte di Pietole	1	A
	29	Sezione genio	dei magazzini esterni della piazza.	1	G
		Padova			
	30	20° reggimento artiglieria	dei materiali nei magazzini esterni del reggimento. . .	1	A
		Belluno			
	31	Ufficio delle fortificazioni	dei materiali dei magazzini dell'ufficio	1	G
VI		**Bologna**			
	32	Laboratorio pirotecnico	dei magazzini delle polveri di S. Vittore	1	A
	33	Sezione artiglieria	dei magazzini delle polveri e munizioni e degli altri materiali.	2	

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
VI		**Venezia**			
	34	Direzione artiglieria	dei magazzini di S. Giorgio e dell'Estuario . . . . n. 5 delle polveri . . . . . n. 1	6	A
VII		**Ancona**			
	35	Sezione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza	2	A
		Aquila			
	36	18° reggimento artiglieria	del magazzino delle polveri ai Cappuccini	1	A
VIII		**Firenze**			
	37	Sezione artiglieria	dei magazzini del Mugnone .	1	A
	38	Sezione Genio	dei magazzini degli esplosivi del deposito centrale . . .	1	G
	39	19° reggimento artiglieria	dei magazzini della polveriera di Madonna del Piano . .	1	A
		Spezia			
	40	Direzione artiglieria	dei magazzini della piazza . .	3	A
IX		**Roma**			
	41	Direzione artiglieria	dei magazzini . . . (sulla riva sinistra del Tevere . . / sulla riva destra del Tevere . . .) n. 2 dei magazzini interni della piazza. . . . . n. 1	3	A
	42	13° reggimento Artiglieria	delle polveriere e magazzini esterni	1	A
	43	Battaglione specialisti del genio	dei magazzini del battaglione.	1	G
		Foligno			
	44	1° reggimento artiglieria da campagna	delle polveriere.	1	A
X		**Napoli**			
	45	Direzione artiglieria	del magazzino a Portici. . .	1	A

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed ufficio	CONSEGNATARI	Numero dei consegnatari	Capitolo del bilancio
X		**Napoli**			
	46	Direzione genio	del magazzino ai Granili . .	1	A
XI		**Taranto**			
	47	Direzione artiglieria	dei magazzini esterni della piazza	1	A
XII		**Palermo**			
	48	22° reggimento artiglieria	dei materiali nella polveriera di Villagrazia . . . . n. 1 dei materiali nei magazzini di Caltanissetta . . . . n. 1.	2	A
		Messina			
	49	Direzione artiglieria	dei magazzini e delle polveriere esterne della piazza n. 2 dei magazzini della costa Calabra . . . . . n. 1.	3	A
		Castrogiovanni			
	50	Sezione artiglieria	dei materiali depositati nella polveriera della Misericordia	1	A

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **722.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — AVANZAMENTO — **Decreto luogotenenziale n. 1382, relativo all'avanzamento dei militari delle compagnie di sanità provenienti dagli studenti universitari di medicina.** — (Direzione generale leva e truppa) — 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 3 della legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito ed il paragrafo 30 del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, ai termini dei quali, per gli allievi ufficiali di complemento, il limite minimo di anzianità di servizio può essere ridotto fino a due mesi per la promozione a caporale e fino a quattro mesi, dei quali due mesi nel grado di caporale, per la promozione a sergente;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, relativo alla creazione di una speciale categoria di aspiranti medici da adibire a servizi professionali sanitari;

Considerato che gli studenti universitari della facoltà di medicina che non si trovano nelle condizioni prescritte per essere nominati aspiranti medici hanno tuttavia titoli di studio superiori a quelli normalmente richiesti per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento;

Ritenuta l'opportunità di fare a quegli studenti di medicina, non contemplati nel R. decreto 25 maggio, che sono assegnati alle compagnie di sanità, un trattamento analogo a quello stabilito per gli allievi ufficiali di complemento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a tutto il 31 dicembre 1916, gli studenti universitari della facoltà di medicina chiamati alle armi ed assegnati alle

compagnie di sanità, che non abbiano i requisiti per essere nominati aspiranti medici a mente del R. decreto 25 maggio 1915, potranno essere promossi caporali dopo due mesi di servizio e sergenti dopo quattro mesi, dei quali due nel grado di caporale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Disposizioni esecutive.

1. I soldati delle compagnie di sanità, provenienti dagli studenti universitari della facoltà di medicina, i quali non abbiano i requisiti per essere nominati aspiranti medici ed abbiano già compiuto due mesi di servizio effettivo, saranno promossi caporali a datare dal 1° ottobre 1915, purchè, s'intende, siano dichiarati meritevoli d'avanzamento.

Quelli che non abbiano ancora compiuto due mesi di servizio saranno promossi caporali al compimento di tale anzianità, sempre che ne siano dichiarati meritevoli.

2. I caporali promossi per effetto delle suindicate disposizioni otterranno la promozione a sergente dopo due mesi di anzianità effettiva nel grado di caporale ed alla condizione che ne siano dichiarati meritevoli.

3. I militari delle compagnie di sanità provenienti dalla suindicata categoria di studenti universitari di medicina, i quali siano già caporali, saranno promossi sergenti con decorrenza dal 1° ottobre 1915, se, a questa data, abbiano già compiuti due mesi di grado di caporale o, altrimenti, al compimento di tale anzianità di grado, se meritevoli d'avanzamento.

4. Le suddette promozioni verranno effettuate, indipendentemente da vacanze d'organico, dai competenti direttori di sanità. Nelle relative variazioni matricolari, dovrà farsi cenno della presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **723.** — AVANZAMENTO. **Decreto luogotenenziale n. 1395, recante disposizioni varie relative all'avanzamento degli ufficiali in servizio attivo permanente e di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 186 dell'8 febbraio 1914, che fissa le norme per il trasferimento nel corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto n. 690, del 22 maggio 1915, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto n. 703, del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Visto il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1018, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito relative al tempo di guerra sono estese a tutte le truppe, anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra il periodo di servizio presso le truppe richieste dall'art. 21 della legge 8 giugno 1913, n. 601, per il trasferimento nel corpo di stato maggiore, potrà essere ridotto, oltre che per le ragioni di cui all'art. 4 del R. decreto n. 472 del 15 aprile 1915, anche per esigenze di servizio e qualora non sia possibile di ricoprire altrimenti le vacanze nel corpo stesso.

Art. 2.

Per la durata della guerra all'articolo 56 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito è sostituito il seguente:

I termini fissati dagli art. 7 e 16 sono ridotti a metà in tempo di guerra ed il limite di età di 19 anni stabilito dall'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601, è ridotto a 18.

I termini per le promozioni possono derogarsi solo:

a) per le promozioni straordinarie di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1913, n. 601;

b) per le promozioni a scelta e per quelle con precedenza di posto, di cui agli art. 7, 9 e 23 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254;

c) per impossibilità di ricoprire altrimenti le vacanze.

Art. 3.

Le norme per il computo dell'anzianità dei tenenti e dei sottotenenti di complemento trasferiti nel ruolo degli effettivi per merito di guerra, e di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915, si applicano anche agli ufficiali che ottennero il trasferimento dopo la mobilitazione generale, ma anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 4.

Gli ufficiali di complemento, che otterranno il trasferimento nel ruolo degli effettivi in base al decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915, qualora vengano dispensati dal servizio attivo permanente, riprenderanno, nel ruolo degli uf-

ficiali di complemento, il posto che avevano prima del passaggio ad effettivo, a meno che, nel frattempo, abbiano ottenuto promozione.

Art. 5.

Sono apportate le seguenti modificazioni al decreto luogotenenziale n. 1085 dell'11 luglio 1915:

1° è soppresso il 2° comma dell'art. 1 relativo ai sottotenenti;

2° l'ultima parte dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

. . . . . potranno, in via eccezionale, ed esclusivamente per azioni di guerra, essere ripresi in esame dalle commissioni di avanzamento, e qualora fossero giudicati idonei, essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento; non potranno però essere promossi prima che siano stati promossi tutti gli ufficiali dello stesso grado e della stessa arma o corpo che già erano stati inscritti sul quadro ordinario d'avanzamento per il 1915;

3° il secondo comma, lettera *a*), dell'art. 5 è modificato come segue:

a) l'ufficiale in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, può essere richiamato direttamente in servizio senza essere prima trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, venendo collocato fuori quadro in soprannumero alla Tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, fino al verificarsi della vacanza spettantegli.

Art. 6.

Per la durata della guerra, le promozioni nel ruolo tecnico dell'arma d'artiglieria potranno essere effettuate prescindendo, per quanto ha attinenza coi gradi, dal limite stabilito dalla tabella annessa all'art. 2 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **724.** - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - **Decreto luogotenenziale n. 1393, riguardante indennità agli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo e le competenze spettanti agli impiegati, insegnanti e pensionati dello Stato sotto le armi.** — (Segretariato generale e Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sul reclutamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e successive modificazioni;

Vista la legge sullo stato degli impiegati civili, testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1915, n. 2, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo, convertito in legge e prorogato fino al 31 dicembre 1915 con la legge 1° aprile 1915, n. 425;

Visto il R. decreto 15 aprile 1915, n. 471, col quale è concessa un'indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo;

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 500, relativo al richiamo in servizio di ufficiali della milizia territoriale e della riserva;

Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, riguardante provvedimenti a favore dei militari trattenuti o richiamati alle armi;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna;

Visto il decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, sui cumuli degli stipendi e delle pensioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del consiglio, ministro dell'interno e degli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità giornaliere di cui ai regi decreti 3 gennaio 1915, n. 2, e 15 aprile, n. 471, sono dovute tutte le volte che gli ufficiali, richiamati dal congedo dopo il 1° agosto 1914, sono destinati a prestar servizio in sede diversa da quella in cui avevano la residenza abituale al momento del richiamo e semprechè non abbiano diritto alle indennità di guerra.

Art. 2.

Non spetta l'indennità per il periodo di servizio obbligatorio di prima nomina.

Cessato tale periodo, agli ufficiali che vengono trattenuti alle armi è dovuta l'indennità di cui all'articolo precedente sempre quando essi prestino servizio in località diversa da quella nella quale avevano la residenza abituale al momento in cui vennero alle armi.

Art. 3.

Ai sottufficiali richiamati dal congedo, ammogliati o vedovi con prole o che abbiano genitori o fratelli minorenni o sorelle nubili seco loro conviventi ed a loro carico, destinati fuori della propria residenza, spetta, oltre agli assegni ordinari, un'indennità giornaliera di lire 2.

Ai sottufficiali che, per effetto del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, dovrebbero percepire un soprassoldo minore alle lire 2, sarà corrisposta la differenza.

Art. 4.

La disposizione del precedente articolo 3 è applicabile ai funzionari e impiegati dello Stato, richiamati alle armi col grado di sottufficiale che trovansi nelle condizioni indicate nel primo comma dell'articolo stesso, anche nel caso che non siano destinati fuori della propria residenza.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, devono applicarsi ai personali nel decreto stesso indicati, compresi quelli appartenenti al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato, anche quando prestino servizio nelle associazioni della Croce Rossa italiana, dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta, della Croce Azzurra, nel corpo nazionale volontario ciclisti e automobilisti ed in altre organizzazioni di milizie volontarie riconosciute dal Governo.

Art. 6.

Son da considerarsi richiamati, agli effetti delle disposizioni stabilite dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, e da altri decreti precedenti, quei militari che, prima della chiamata alle armi, erano già stati inviati in congedo illimitato dopo aver prestato una o più volte servizio militare.

Le stesse disposizioni stabilite per i richiamati sono applicabili:

1° ai militari di terza categoria chiamati per la prima volta a prestare servizio militare;

2° ai trattenuti, ossia ai militari di 1ª e 2ª categoria la cui permanenza alle armi venga d'autorità protratta oltre il giorno in cui hanno compiuto il periodo di servizio obbligatorio stabilito dalle leggi di leva di terra e di mare;

3° a coloro che, già esonerati per riforma dal servizio militare, vengano, in seguito a nuova visita medica ordinata dall'autorità militare, dichiarati abili al servizio stesso e chiamati sotto le armi, qualunque sia la categoria cui appartengano, sempre quando la nuova visita non abbia luogo in applicazione dell'art. 62 del Testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

Il trattamento stabilito dall'art. 2 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 620, e dall'art. 5 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064, è applicabile soltanto agli impiegati avventizi delle amministrazioni governative e delle ferrovie dello Stato che siano da considerare richiamati a termine del 1° comma

del presente articolo o che si trovino nelle condizioni di cui al 2° comma, numeri 1 e 3.

Agli impiegati civili di ruolo dello Stato e delle ferrovie dello Stato chiamati per la prima volta alle armi quali militari di 1ª e 2ª categoria spetta esclusivamente, fino al compimento del periodo di servizio obbligatorio, il trattamento di cui il penultimo comma dell'art. 20 del Testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 7.

Le indennità di cui al presente decreto decorrono dal 16 luglio al 31 dicembre 1915, e saranno osservate, in quanto non siano modificate da questo stesso decreto, le modalità stabilite nei regi decreti numeri 2 e 471 del 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
SONNINO.
MARTINI.
ORLANDO.
DANEO.
CARCANO.
ZUPELLI.
VIALE.
GRIPPO.
CIUFFELLI.
CAVASOLA.
RICCIO.
BARZILAI.

N. **725** — AVANZAMENTO. **Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione del quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1915 dei tenenti di complemento dell'arma di fanteria.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 settembre 1915.

In relazione al § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito ed a modificazione della circolare n. 649 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che il limite entro il quale devono essere compresi i tenenti di complemento dell'arma di fanteria per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno 1915, sia portato a tutto il 1914.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **726.** — AVANZAMENTO — **Nomina a sottotenente dei sottufficiali in base all'art. 6 del decreto luogotenenziale n. 1293, del 22 agosto 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 24 settembre 1915.

A complemento delle disposizioni contenute al n. 2 della circolare 698 del *giornale militare* del corrente anno il Ministero comunica che la nomina ad ufficiale effettivo di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto è riservata ai sottufficiali di carriera, esclusi i richiamati dal congedo.

Inoltre, non potranno essere proposti per la nomina, i sottufficiali che, pur essendo nella zona di guerra od in piazze dichiarate in istato di guerra, siano addetti ai comandi ed agli uffici, o che non facciano effettivamente parte dell'esercito di operazione.

Infine nessun sottufficiale dell'esercito operante potrà essere proposto per la nomina ad ufficiale, se non dopo aver seguito i corsi allievi ufficiali di complemento, istituiti presso i corpi ed i riparti al fronte, ed ottenuta la nomina ad aspirante, secondo le norme all'uopo diramate dal comando supremo.

Sarà fatta eccezione a quest'ultima condizione per i sottufficiali dei corpi e riparti della Libia dove non hanno luogo i corsi allievi ufficiali sopra accennati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **727.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza per l'estero non affrancata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 settembre 1915.

Si avvertono le autorità militari che all'estero non è ammessa la franchigia per le corrispondenze colà spedite da uffici governativi del Regno e che pertanto, nel caso in cui esse debbano corrispondere con uffici o persone risiedenti all'estero, debbono sempre affrancare i pieghi che spediscono.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **728**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Premi annuali per i maestri direttori di banda.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) — 24 settembre 1915.

Per norma degli interessati il Ministero informa che in vista delle attuali contingenze, non avrà luogo il concorso annuale per premi ai maestri direttori di banda, di cui alla circolare n. 52 del *giornale militare* del 1912.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA CORRIGE.

Circolare n. 718, pag. 1860. — In alcune dispense venne erroneamente stampato: « 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni » *leggasi invece:* « 1ª serie di aggiunte e varianti, ecc. ».

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**

(471) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª — 1915 — 2 ottobre

1915 AGOSTO 29. - N. 729. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale numero 1430, che dà facoltà al ministro della guerra di derogare, per la durata della guerra, alle prescrizioni riguardanti la promozione a tenente generale medico e corrispondente nomina ad ispettore capo di sanità militare . . . . . » 1898

1915 SETTEMBRE 2 - » 730. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1399, circa l'assegno alloggio e le spese d'ufficio dei carabinieri reali . . . . . » 1899

» 12. - » 731. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1429, col quale si dà facoltà al ministro della guerra di aumentare l'indennità di missione all'estero 1901

» 24 - » 732. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle competenze spettanti agli insegnanti delle R. scuole professionali sotto le armi . » 1902

» 26 - » 733. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1438, circa le indennità spettanti al personale civile assegnato a servizi presso le forze operanti del R. esercito e della R. marina . . . . . » 1903

» 30. - » 734. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Alloggio e razione viveri alle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. . . . » 1905

1915 OTTOBRE 1° - » 735. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rendiconti mensili degli assegni corrisposti ad ufficiali ed impiegati per conto dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari. » 1906

» 1° - » 736. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro d'avanzamento per gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti, per l'anno 1915 . . . . . » 1907

» 1°. - » 737. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . . . . . » 1908

» 1°. - » 738. — MATRICOLA. — Variazioni matricolari pei militari del R. esercito, i personali civili addettivi, i personali appartenenti alle milizie volontarie e quelli militarizzati, i quali prestano servizio in territori in stato di guerra . . . . . » 1908

» 1°. - » 739. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare di nuovi allievi aspiranti ufficiali effettivi . . . . » 1911

1915 SETTEMBRE 26. - » 740. — ARMI, MUNIZIONI E SUFFETTERIE. — Decreto luogotenenziale n. 1437, col quale il comitato supremo per i rifornimenti delle armi e delle munizioni potrà prendere ogni deliberazione per assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito e all'armata . . . . » 1911

— - - - ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1913

REGIO ESERCITO ITALIANO
DEPOSITO DEL DEPOSITO

CIRCOLARE N. **729.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n 1430, che dà facoltà al ministro della guerra di derogare, per la durata della guerra, alle prescrizioni riguardanti la promozione a tenente generale medico e corrispondente nomina ad ispettore capo di sanità militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 511 e 513;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n 525, e modificato con leggi successive;

Visto il decreto luogotenenziale del 3 giugno 1915, col quale sono estese a tutte le truppe anche non dislocate in territorio dichiarato in istato di guerra, le disposizioni previste dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento per il tempo di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata della guerra e facendo eccezione all'art. 1 del Nostro decreto luogotenenziale del 27 giugno u. s, n. 1017,

è data facoltà al Ministero della guerra di derogare, per la promozione al grado di tenente generale medico e corrispondente nomina alla carica di ispettore capo di sanità militare, alla prescrizione di provvedere alla promozione ai gradi di ufficiale non oltre il 60° giorno dalla data nella quale si sono verificate le vacanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **730.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1399, circa l'assegno alloggio e le spese d'ufficio dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il regolamento organico per l'arma dei carabinieri reali approvato col R. decreto 24 dicembre 1911;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, richiamati dal congedo ed assegnati alle legioni (tranne i consegnatari dei magazzini), qualora non possano godere dell'alloggio in natura dell'assegno alloggio fornito dalla provincia, perchè conservato — a norma dell'art. 12 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677 — da altro ufficiale con famiglia destinato presso l'esercito in campagna, riceveranno l'alloggio in natura dall'amministrazione militare, oppure — se questa non abbia locali adatti disponibili — una indennità di alloggio fissa, a carico dell'amministrazione medesima, nella misura di:

L. 1000 annue per gli ufficiali superiori;
L. 800 annue per i capitani;
L. 500 annue per gli ufficiali subalterni.

Tale indennità è anche dovuta agli ufficiali dell'arma in servizio effettivo, fuori quadro e richiamati dal congedo (sempre che non siano consegnatari di magazzini) lasciati in soprannumero a disposizione delle legioni, quando non possano trovare alloggio in locali forniti dall'amministrazione militare.

Art. 2.

Gli ufficiali dell'arma destinati a sostituire provvisoriamente quelli assegnati all'esercito in campagna devono provvedere con la propria indennità di servizio speciale alle spese di cancelleria per l'ufficio cui sono interinalmente preposti.

Qualora essi abbiano già da sopperire alle spese di ufficio di un altro comando territoriale del quale siano titolari, sarà loro concesso, per le spese dell'ufficio che reggono interinalmente, un supplemento ragguagliato al terzo dell'indennità di servizio speciale goduta dal titolare del comando medesimo.

Art. 3.

Le presenti disposizioni avranno vigore dal 23 maggio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

CARCANO.
ZUPELLI

N. **731.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1429, col quale si dà facoltà al ministro della guerra di aumentare l'indennità di missione all'estero.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 sulle indennità eventuali per il R. esercito, e successive modificazioni;

Considerato che nelle attuali contingenze l'indennità giornaliera normale di missione all'estero di L. 25 stabilita dal n. 1-*a*) dello specchio III delle indennità eventuali annesso al precitato R. decreto risulta insufficiente anche per gli ufficiali in missione nel continente europeo;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro della guerra ha facoltà di aumentare, caso per caso, con decorrenza dal 23 maggio 1915 e per tutta la durata della presente guerra, e sino ad un massimo di L. 50, la indennità giornaliera di missione all'estero per gli ufficiali del regio esercito

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **732.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Pagamento delle competenze spettanti agli insegnanti delle Regie scuole professionali sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 settembre 1915.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha disposto affinchè anche agli insegnanti delle R. scuole professionali richiamati alle armi sia esteso il trattamento stabilito per gli impiegati civili dello Stato dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064. (Circolare 567).

Però, siccome le dette scuole hanno un proprio bilancio, non possono essere applicate a loro riguardo le norme contenute nella circolare 568 per l'esecuzione del decreto sopracitato. Quindi i comandi, corpi ed uffici presso i quali prestano servizio gli insegnanti di cui trattasi dovranno corrispondere

loro integralmente, anche se rivestano il grado di ufficiali o sottufficiali, gli assegni militari, mentre le scuole da cui dipendono provvederanno direttamente a pagare loro l'eventuale differenza tra lo stipendio civile e gli assegni militari, se trattasi di ufficiali o sottufficiali, o l'intero stipendio se se trattasi di caporali e soldati, oppure di ufficiali e sottufficiali durante i primi due mesi di servizio.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **733**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1438, circa le indennità spettanti al personale civile assegnato a servizi presso le forze operanti del R. esercito e della R. marina.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 26 settembre 1915

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo di poteri straordinari in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Visto il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840;

Visti i Regi decreti 23 maggio 1915, n. 677, ed i Nostri decreti 22 agosto 1915, n. 1274, e 24 giugno stesso anno, n. 999, concernenti indennità speciali per le truppe in campagna ed indennità e soprassoldi di guerra al personale della R. marina, nonchè tutti gli altri atti portanti disposizioni in materia di dette indennità e soprassoldi;

Ritenuta la convenienza di disciplinare le indennità spettanti al personale civile assegnato a servizi presso le forze

operanti del R. esercito e della R. marina, in relazione alle indennità determinate con altro Nostro decreto per il personale militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con tutti gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale civile di ruolo ed agli operai pure di ruolo, a qualunque amministrazione appartengano, comprese le ferrovie di Stato, assegnati a servizi presso le forze operanti del R. esercito, spetta una indennità solamente quando prestano servizio fuori della loro ordinaria residenza.

Per la misura della indennità stessa sono applicabili le disposizioni del R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, eccettuata quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 5.

Eguale trattamento è fatto al personale predetto dipendente dall'amministrazione della R. marina che si trovi nelle condizioni di cui alle lettere *b*, *c*, *d*, dell'art. 1 del Nostro decreto 24 giugno 1915 n. 999.

Restano, peraltro, ferme le disposizioni in vigore concernenti speciali personali, qualora importino la corresponsione di una indennità non maggiore di quella di cui al R. decreto n. 840 del 1862 succitato.

Al personale di cui al presente articolo spettano altresì la indennità di entrata in campagna, quella di perdita bagaglio e la razione viveri, secondo le norme vigenti.

Le indennità suddette faranno carico ai fondi per le spese di guerra inscritti negli stati di previsione dei Ministeri della guerra e della marina.

Art. 2.

È abrogata ogni e qualsiasi disposizione contraria a quelle che si contengono nel presente decreto, che avrà effetto dal 1° ottobre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
SONNINO.
MARTINI.
ORLANDO.
DANEO.
CARCANO.
ZUPELLI.
CIUFFELLI.
GRIPPO.
CAVASOLA.
RICCIO.
BARZILAI.

N. 734. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI ED INDENNITÀ. — **Alloggio e razione viveri alle infermiere volontarie dell'associazione della Croce Rossa Italiana.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 settembre 1915.

Le infermiere volontarie dell'associazione della Croce Rossa Italiana, le quali prestino servizio negli stabilimenti sanitari impiantati dall'associazione a richiesta dell'autorità militare, quando si trovino fuori della propria residenza e non possano essere alloggiate negli stabilimenti cui sono addette avranno diritto all'alloggio a carico dell'amministrazione militare.

I buoni posti-alloggio che gli stabilimenti rilasceranno, in conformità dei §§ 27 e 28 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna, dovranno essere vistati dalle autorità militari del luogo in cui vengono esibiti, e spetterà alle autorità stesse di agevolare, in quanto è possibile, l'assegnazione dell'alloggio.

Le suddette infermiere avranno, inoltre, diritto di ricevere a carico dell'amministrazione militare una razione viveri in natura nei giorni in cui non possano, per ragioni di servizio, allontanarsi dallo stabilimento sanitario.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **735.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rendiconti mensili degli assegni corrisposti ad ufficiali ed impiegati per conto dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 1° ottobre 1915.

Parecchi corpi, istituti e stabilimenti militari, presso cui prestano servizio o nelle cui sedi hanno residenza ufficiali ed impiegati indicati nell'art. 615 del vigente regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, ecc., finora non si sono sempre attenuti a quanto prescrivono i successivi articoli 620 e 768 del regolamento stesso, circa l'obbligo di trasmettere *mensilmente* all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari i rendiconti modello 66 *RA* degli assegni pagati ai predetti ufficiali ed impiegati per conto dell'ufficio stesso.

Il ritardo nella trasmissione di tali documenti intralcia non poco la chiusura dei conti del ripetuto ufficio, e lo pone nella condizione di non poter versare a tempo debito in tesoreria le rimanenze dei vari rendiconti.

Si richiamano perciò tutte le amministrazioni militari dipendenti, le quali sono tenute all'adempimento di quanto prescrivono i citati articoli 620 e 768, e in special modo quelle appresso indicate, alla rigorosa osservanza di tale obbligo in avvenire:

Ispettorato generale di artiglieria.
Direzioni di artiglieria di: Alessandria, Genova, Mantova, Messina, Napoli, Piacenza, Roma, Spezia, Torino, Venezia, Verona.
Arsenali di costruzione di Napoli e Torino.
Fabbriche d'armi di Brescia e Terni.
Officine di costruzioni di Genova e Piacenza.
Laboratorio di precisione di Roma.

Laboratorio pirotecnico di Bologna.
Ispettorato generale del genio.
Direzioni del genio militare di: Alessandria, Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Verona
Uffici delle fortificazioni di: Brescia, Belluno, La Maddalena, Taranto, Venezia.
Direzione autonoma genio R. marina di Taranto.
Officina costruzione genio militare Pavia.
Distretti militari di: Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Chieti, Cuneo, Firenze, Livorno, Messina, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Piacenza, Roma, Salerno, Torino, Verona.
Stabilimento costruzioni aeronautiche.
Direzione di artiglieria di Napoli (sezione di Tripoli e sezione di Bengasi).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **736**. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro d'avanzamento per gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti per l'anno 1915.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 1° ottobre 1915.

In base al R. decreto n. 356 del 28 marzo 1915, riguardante il riordinamento del personale dei farmacisti militari di complemento, il Ministero determina che i limiti entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale farmacisti per essere inscritti nel quadro d'avanzamento pel corrente anno 1915 siano quali indicati, per le varie armi e corpi, nella circolare n. 606 del *giornale militare* corrente anno.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **737**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915 e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 1° ottobre 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 715 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero.

Metallurgica Bresciana già Tempini. — L. 20,000 a chi, del corpo dei nostri aviatori, avrà compiuto — a giudizio del Ministero — il primo atterramento di un aeroplano nemico, servendosi delle mitragliatrici « Fiat Revelli ».

Maggior generale comm. Alessandro Goria. — L. 500, da ripartirsi fra i militari di truppa inscritti nelle liste elettorali amministrative di Altavilla Monferrato, al termine delle ostilità, i quali, durante l'attuale campagna di guerra, conseguano medaglia d'oro o d'argento al valor militare.

A quelli che conseguiranno medaglia d'oro verrà data una quota doppia.

La quota spettante agli insigniti morti in combattimento, o defunti per conseguenza delle ferite riportate, sarà devoluta alle famiglie.

Se nessuno degli elettori venisse decorato di medaglia d'oro o d'argento, la somma verrà, a guerra ultimata, devoluta all'erigendo Istituto Nazionale per gli orfani dei nostri soldati.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **738**. — MATRICOLA. — **Variazioni matricolari pei militari del R. esercito, i personali civili addettivi, i personali appartenenti alle milizie volontarie e quelli militarizzati, i quali prestano servizio in territori in istato di guerra.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1° ottobre 1915.

1. Per l'uniforme ed esatta tenuta della matricola e per i diritti che eventualmente possano derivarne, questo Ministero determina che siano inscritte le seguenti variazioni sui documenti matricolari dei militari del R. esercito, dei personali civili addettivi, dei personali mobilitati appartenenti alle mi-

lizie volontarie e dei personali militarizzati (Croce Rossa, Sovrano Ordine di Malta e Croce Azzurra), i quali prestano servizio in territori in istato di guerra:

a) per tutti coloro che si trovavano nei territori dichiarati in istato di guerra per effetto dei Regi decreti 22 maggio 1915, n. 703, 25 maggio 1915, n. 738 e 15 luglio 1915, n. 1104, alla data in cui tale dichiarazione ebbe effetto la variazione da inscriversi a matricola sarà:

« Tale in territorio dichiarato in istato di guerra li . . . . (data del R. decreto che dichiarava quel territorio in istato di guerra) »;

b) per tutti coloro che giunsero in tali territori posteriormente alla data con la quale furono dichiarati in istato di guerra, la variazione da inscriversi a matricola sarà:

« Giunto in territorio dichiarato in istato di guerra li . . . . (data del loro arrivo) »;

c) all'atto in cui i militari ed i personali su menzionati cessino di permanere nei territori dichiarati in istato di guerra, dovrà inscriversi a matricola la variazione:

« Partito da territorio dichiarato in istato di guerra per . . . . . (indicare il motivo) li. . . . . (data della partenza) ».

Le stesse variazioni saranno applicate per tutti coloro che verranno a trovarsi in analoghe condizioni, per effetto di quegli altri Regi decreti di dichiarazione di stato di guerra che venissero eventualmente emanati in seguito.

2. Per gli ufficiali destinati ad altri corpi col bollettino di mobilitazione, il cui passaggio avrà dovuto effettuarsi secondo le norme date con la circolare n 7882, riservata, del 5 maggio scorso (Direzione generale servizi logistici e amministrativi), e per tutti gli altri militari che, in conseguenza della mobilitazione stessa, siano trasferiti od aggregati ad altri corpi o servizi, la variazione di cui sopra, relativa alla residenza in territorio dichiarato in istato di guerra, dovrà essere preceduta da quella: « Tale nel. . . . . , *ovvero:* Tale aggregato al . . . . (corpo, reparto o servizio cui il militare è stato trasferito o aggregato) per effetto dell'ordine di mobilitazione. . . li. . . . . ».

3. I comandi dei depositi o dei centri di mobilitazione e le altre amministrazioni militari, sulla base degli elementi che, occorrendo, si procureranno dai rispettivi corpi, reparti

o servizi mobilitati, provvederanno perchè siano inscritte a matricola le variazioni di cui sopra, per tutti gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa ad essi effettivi, nonchè per gli impiegati civili da essi dipendenti.

Per gli ufficiali ed impiegati civili, le variazioni stesse dovranno essere comunicate al Ministero della guerra (Divisione matricole) mediante l'invio di apposito elenco modello 54.

4. Pei personali mobilitati facenti parte delle milizie volontarie (volontari ciclisti ed automobilisti, alpini, guide a cavallo e costieri) le variazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) saranno direttamente comunicate dai corpi che procedettero al loro arruolamento volontario per la durata della guerra, ai rispettivi distretti di leva, i quali provvederanno per l'inscrizione delle variazioni medesime sullo speciale ruolo mod. 57 *A*, di cui al n. 10 della circolare 368 del *giornale militare* corrente anno.

A tale scopo, i corpi predetti dovranno curare che dai reparti mobilitati venga loro trasmesso, mensilmente, un elenco nominativo dei movimenti avvenuti nei reparti stessi, per la inscrizione delle variazioni di cui trattasi.

Pei volontari automobilisti l'elenco in parola sarà invece rimesso ai corpi interessati dal delegato dei volontari automobilisti presso l'intendenza generale del R. esercito.

5. Pei personali mobilitati appartenenti alla Croce Rossa e alla Croce Azzurra, le variazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dovranno essere inscritte dai distretti di leva sullo speciale ruolo mod. 57 *A*, di cui all'art. 3 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 23 maggio 1915, n. 719. A tale scopo, analogamente a quanto è stabilito nel regolamento stesso, per coloro ai quali sia stato riconosciuto il grado di ufficiale, le presidenze delle dette associazioni comunicheranno le variazioni di cui trattasi al Ministero della guerra (Divisione 2ª ufficiali, se riguardano personali della Croce Rossa; ispettorato ippico, se riguardano personali della Croce Azzurra), il quale provvederà presso i distretti di leva per la relativa annotazione sul ruolo suddetto.

Per coloro, invece, a cui sia stata riconosciuta la qualità militare, con o senza grado di truppa, le variazioni stesse saranno, senz'altro, comunicate ai distretti di leva dai presidenti dei comitati regionali delle associazioni medesime.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **739.** SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare di nuovi allievi aspiranti ufficiali effettivi.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° ottobre 1915.

Il Ministero avverte che dai concorsi banditi con le circolari 711 e 712 a. c. per l'ammissione di nuovi allievi nella scuola e nell'accademia militare, debbono intendersi esclusi, oltre che i militari che si trovano nella zona delle operazioni (n. 10 del manifesto) anche i militari che si trovano attualmente a far parte di corsi accelerati per aspiranti ufficiali di complemento sia presso la scuola e l'accademia militare, sia presso i depositi dei reggimenti indicati nella circolare 658 a. c. Epperò le domande che fossero presentate da detti militari non dovranno aver corso.

Qualora, dopo la nomina a sottotenente di complemento, tali militari aspirino alla nomina a sottotenente effettivo, essi potranno approfittare delle disposizioni a tal uopo contenute nel decreto luogotenenziale del 22 agosto u. s., n. 1293, riportato nella circolare 677 a. c.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **740.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1437, col quale il Comitato supremo per i rifornimenti delle armi e delle munizioni potrà prendere ogni deliberazione per assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito e all'armata.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, recante provvedimenti intesi ad assicurare il rifornimento dei materiali necessari all'esercito e all'armata durante lo stato di guerra;

Visto il R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065, che istituisce un Comitato supremo delle armi e delle munizioni e un posto di sottosegretario di Stato per le armi e per le munizioni;

Visto il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277, che approva il regolamento per la mobilitazione industriale;

Riconosciuta la opportunità di svolgere un'azione unica e coordinata pel conseguimento più ampio e più sollecito dei rifornimenti interessanti l'armamento, il munizionamento, nonchè i servizi aeronautici del R. esercito e della R. marina, armonizzando i rispettivi programmi alle supreme esigenze della difesa dello Stato ed affidandone l'esecuzione ad un organo direttivo unico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed *interim* della marina, di accordo coi ministri della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato supremo per i rifornimenti delle armi e delle munizioni oltre che deliberare su quanto è stabilito dall'art. 3 del R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065, di sua istituzione, potrà inoltre prendere ogni deliberazione che riguardi il più ampio e sollecito approvvigionamento e rifornimento delle armi, delle munizioni e dei materiali speciali occorrenti per i servizi aeronautici del R. esercito e della R. marina.

Art. 2.

Il sottosegretario di Stato per le armi e le munizioni, oltre che le funzioni ad esso demandate dall'art. 5 del R. decreto 9 luglio 1915, n. 1065, dovrà anche provvedere per tutto quanto riguarda il munizionamento, l'armamento ed i servizi

aeronautici così del R. esercito come della R. marina, in base ai programmi stabiliti dai rispettivi Ministeri e sempre in rapporto alle reali esigenze dei servizi ed al criterio di precedenza imposto dalla situazione di un determinato momento.

Esso avrà alla sua dipendenza la direzione generale d'aeronautica istituita con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872, e la direzione del servizio aeronautico della R. marina per quanto ha tratto alle nuove provviste e ai rifornimenti di cui sopra.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 464, pag. 1116 e 1141. Al titolo della circolare *aggiungere*: « (Pubblicazione n. 157) ».

Circolare n. 510, pag. 1350 e 1375. Al titolo della circolare, *aggiungere*: « (Pubblicazione n. 160) ».

Circolare n. 642, pag. 1674 e 1690. Al titolo della circolare, *aggiungere*: « (Pubblicazione n. 163) »

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(477b) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª — 1915 — 6 ottobre

1915 OTTOBRE 6. - N. 741. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato . . . . . *Pag.* 1915

REGGIMENTO
COMANDO DEL DEPOSITO

CIRCOLARE N. **741.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 ottobre 1915.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio scorso (circolare n. 370 del c. a.) siano richiamati alle armi per mobilitazione pel giorno *10 ottobre 1915* i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria delle classi ed armi indicate nel n. 1 dell'acclusо modello di manifesto (allegato n. 1).

E' beninteso che alla chiamata dei militari di fanteria di linea della classe 1884, dovranno rispondere anche i militari della classe stessa che servirono nei **granatieri**, *perchè oramai essi fanno parte della fanteria di linea.*

2. Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto, o centro di presentazione, almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei militari.

3. Tanto la presentazione quanto l'incorporazione dei richiamati di 1ª e di 2ª categoria avranno luogo secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*, tenendo presente quanto dispone il n. 7 del manifesto (allegato n. 1) per i *militari che risultino provvisti di patente civile di conduttore di automobili o motocicli* i quali, anche se non ne facessero domanda,

dovranno essere subito trasferiti alle *compagnie automobilisti d'artiglieria*, in base allo specchio inserito nel n. 2 della circolare riservata n. 529 54 del 1° settembre scorso.

Conforme ai criteri stabiliti con l'oradetta circolare, i comandi dei centri di mobilitazione dovranno altresì trasferire alle compagnie automobilisti d'artiglieria anche i richiamati che risultino di mestiere *meccanici* od *affini* (motoristi, aggiustatori meccanici d'automobili).

Il Ministero fa viva raccomandazione acciocchè tutti i militari che soddisfano alle condizioni soprastabilite siano trasferiti immediatamente alle compagnie automobilisti d'artiglieria, e terrà personalmente responsabili i comandanti dei centri di mobilitazione che omettessero di dare piena e completa esecuzione alle norme suddette.

I comandi dei depositi dovranno accertare anzitutto con ogni cura che i militari che loro si presentano appartengano alla rispettiva arma e specialità e alla classe e categoria richiamate, allo scopo di evitare erronee incorporazioni.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Militari non idonei alle fatiche di guerra.** — I richiamati che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del c. a., finchè durerà lo stato di mobilitazione o non siano date nuove disposizioni al riguardo, non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

5. **Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi.** — I militari richiamati, che devono rimanere a prestare servizio nel reggimento o riparto al quale corrisponde il centro di presentazione, vanno senz'altro presi in forza dal reggimento o riparto medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari, anche se siano effettivi di altro corpo.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti ai depositi o centri cui gli individui risultano effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« *Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolari n. 370 e n. 741 del G. M.) e giunto al* . . . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li. . . . . ».

6. Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62 non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

7. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

8. **Dispense dalla chiamata per ragione d'impiego.** — In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso, ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del tomo III suddetto.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto perso-

nale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 8 della circolare n. 741 del 1915) li* . ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

9. Si raccomanda inoltre ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373).

10. **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

11. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari richiamati potrà essere concesso il soccorso giornaliero alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915.

12. **Rendiconto sommario** — Il *14 ottobre* i comandi dei *centri di mobilitazione principali e secondari* (n. 50 del tomo III) eccettuati quindi i *distretti di complemento*, segnaleranno al

Ministero (*Direzione generale leva e truppa — ufficio del direttore generale*) il numero dei richiamati incorporati, distinto per gradi inviando un *telegramma urgente* così concepito:

« *Classe . . ., incorporati: n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori, di cui idonei alle fatiche della guerra, n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori* ».

I comandanti dei centri di mobilitazione dovranno interessarsi acciocchè tali notizie siano immancabilmente segnalate nel giorno stabilito, con rigorosa precisione ed esattezza, e saranno tenuti personalmente responsabili degli eventuali errori od omissioni.

Per i richiamati che si presentassero o giungessero al corpo dopo il 14 ottobre, i centri di mobilitazione invieranno un rendiconto suppletivo il giorno 20 successivo, mediante telegramma compilato a simiglianza di quello sopra prescritto.

Il Ministro — ZUPELLI.

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi per mobilitazione i militari di 1ª e di 2ª categoria, in congedo illimitato, delle sottonotate classi, armi e specialità:

a) militari della **classe 1884,** ascritti alla **fanteria di linea,** compresi quelli provenienti dai granatieri, di tutti i distretti del Regno;

b) militari della **classe 1883,** ascritti ai **bersaglieri,** di tutti i distretti del Regno;

c) militari della **classe 1885,** ascritti agli **alpini,** di tutti i distretti del Regno;

d) militari della **classe 1884,** ascritti all'**artiglieria da costa e da fortezza,** di tutti i distretti del Regno.

2. *La presentazione dei militari indicati nel precedente numero avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 10 ottobre 1915.*

3. I richiamati suddetti muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e, ove occorra, secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

4. I richiamati hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Ferrovie Nord-Milano; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro la semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, i militari produrranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

5. Giunti al corpo, i militari riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di L. 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.*

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente dal sindaco l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giornata di viaggio.

6. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati**, a

norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono richiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

7. I richiamati che siano provvisti di patente civile di conduttore d'automobili o di motocicli saranno trasferiti alle **compagnie automobilisti d'artiglieria**; a tal uopo dovranno esibire, allorchè si presenteranno al deposito o centro di mobilitazione, la patente suddetta.

8. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro**.

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16.50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

9. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

10. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

. . . . . , *addì 6 ottobre 1915.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari suindicati, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

DEPOSITO DEL . . . . REGGIMENTO ALPINI

Manifesto di chiamata alle armi.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato della classe **1885**, ascritti agli **alpini**, di tutti distretti del Regno.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 10 ottobre 1915.*

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alla sede del magazzino del rispettivo battaglione muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne siano provvisti.

Quelli che si trovano nel comune ove è il magazzino al quale sono chiamati, debbono presentarsi direttamente al magazzino stesso. Per il giorno della presentazione essi riceveranno, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti, la indennità di trasferta di lire 2, sempre che si presentino nelle ore antimeridiane del giorno indicato.

Gli altri militari che si trovano in comune diverso da quello ove è il magazzino al quale sono chiamati, si presenteranno al sindaco, che li avvierà a destinazione, munendoli, se devono viaggiare in ferrovia, del prescritto foglio di viaggio e, ove occorrano, anche delle necessarie richieste e delle eventuali anticipazioni.

Giunti al loro magazzino, riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di lire 2, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altro giorno di viaggio. Perderanno però l'indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente, dal sindaco, l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giorno di viaggio.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

Ai predetti magazzini devono pure presentarsi i richiamati alpini che abbiano prestato servizio in questo reggimento, anche se appartengono a mandamenti non stati indicati nel presente manifesto.

4. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi un adeguato **compenso in denaro**.

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misure corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *correggia da pantaloni* L. 0,80.

5. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gli interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto già pubblicato dai comandi dei distretti militari.

6. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno tosto dichiarati **disertori** coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

7. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti i militari in esso menzionati.*

. . . . . , *addì 6 ottobre 1915.*

IL COMANDANTE DEL DEPOSITO DEL . . . REGGIMENTO ALPINI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(179) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª — 1915 — 9 ottobre

1915 SETTEMBRE 19. - N. 342. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Decreto luogotenenziale n. 1456, che stabilisce il titolo di studio per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, nelle armi di artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 1926

» 26 - » 343. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Decreto luogotenenziale n. 1455, riguardante la militarizzazione del personale operaio degli stabilimenti militari. . . . . » 1927

» 30. - » 344. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1444, recante provvedimenti per la proroga dei contratti agrari . . . . . » 1929

1915 OTTOBRE 4 - » 345. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1457, che autorizza una ulteriore assegnazione di L. 400 milioni per spese per la guerra e sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi . . . . » 1931

» 4. - » 346. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio . . . . . » 1932

» 8. - » 347. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe. — Regio decreto 26 marzo 1889, n. 155, e relativa istruzione . . . . . » 1933

» 8. - » 348. — AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1915, pei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria e cavalleria. — Documenti d'avanzamento dei maggiori del corpo di stato maggiore e dei maggiori delle varie armi in servizio di stato maggiore . » 1973

» 8. - » 349. — PUBBLICAZIONI MILITARI — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . . » 1974

» 8. - » 350. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni speciali pel servizio dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari le quali risiedano all'estero . . . . . » 1975

» 8. - » 351. — SERVIZIO SANITARIO. — Riapertura dello stabilimento balneare d'Ischia . . . . . » 1977

» 8. - » 352 — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato ascritti agli alpini classificati skiatori . . . . . » 1977

» 8. - » 353. — TRASPORTI. — Spedizioni di materiali eseguite abusivamente in conto corrente . . » 1978

» 8. - » 354. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soppressione di mercede di lavoro. . . . . » 1979

— ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1980

CIRCOLARE N. **742.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Decreto luogotenenziale n. 1456, che stabilisce il titolo di studio per la nomina a sottotenente di milizia territoriale nelle armi di artiglieria e genio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al R. Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull' ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 507, del 4 dicembre 1898, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente della milizia stessa, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di elevare il titolo di studio per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale delle armi di artiglieria e genio;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I titoli di studio per la nomina a sottotenente di milizia territoriale, nelle armi di artiglieria e genio, richiesti dall'ar-

ticole 1 del R decreto n. 507 del 4 dicembre 1898, sono sostituiti dai seguenti:

Diploma di licenza in scienze fisico-matematiche (2° anno di università), o titolo equipollente o superiore, sempre nella facoltà di matematica.

Per gli aspiranti alla nomina nelle armi predette cessa la facoltà di poter sostenere esami di cultura generale, in difetto del titolo di studio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.

N. 743. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Decreto luogotenenziale n. 1455, riguardante la militarizzazione del personale operaio degli stabilimenti militari.** — (Direzione generale artiglieria). — 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Vista la la legge 2 luglio 1911, n. 630;

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993, che dà facoltà al Governo di dichiarare soggetto alla giurisdizione militare, in tutto o in parte, il personale degli stabilimenti che producono materiali per l'esercito e per l'armata, ogni qualvolta occorra, per assicurare la continuità e lo sviluppo della produzione richiesta dalle esigenze della guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri per la guerra e per la marina, di concerto col ministro pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli operai effettivi e straordinari delle direzioni e degli stabilimenti militari dipendenti dal Ministero della guerra e gli operai permanenti ed avventizi degli stabilimenti militari marittimi, sono militarizzati.

Essi saranno soggetti alla giurisdizione militare, ma continueranno ad essere sottoposti a tutti gli obblighi di servizio prescritti dal regolamento per gli operai borghesi, e dai regolamenti speciali in vigore.

Art. 2.

Gli operai indicati nell'articolo precedente, durante il tempo in cui sono militarizzati, non hanno diritto ad alcuna competenza militare, e durante il tempo stesso rimane sospeso il grado di cui fossero rivestiti nel R. esercito e nella R. marina.

Gli operai militarizzati sono dispensati dal vestire l'uniforme militare, e, come indicazione dello stato di servizio militare, porteranno al braccio destro una fascia bleu, con una stella.

Art. 3.

Limitatamente alla durata della guerra il ministro della marina, a deroga del disposto dell'art. 4 della legge 2 luglio 1911, n 630, ha facoltà di assumere presso gli stabilimenti militari marittimi, un numero di operai permanenti non superiore ai posti che si rendono disponibili in conseguenza delle ordinarie eliminazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

ereti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osserrarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. 744. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1444, recante provvedimenti per la proroga dei contratti agrari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Veduto il decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1220;
Ritenuta l'opportunità di protrarre la applicabilità del detto decreto e di integrarne le disposizioni;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande di proroga dei contratti agrari, verbali o scritti, anche per le scadenze posteriori al 31 dicembre 1915, dovranno

essere presentate almeno trenta giorni prima delle scadenze dei contratti stessi.

Le domande di proroga presentate a tutto il 30 settembre corrente hanno piena efficacia qualunque sia stato il preavviso e qualunque forma abbia avuto la manifestazione di volontà giunta a conoscenza del proprietario o dell'esercente l'azienda agraria.

Art. 2.

Chi avrebbe dovuto immettersi in possesso di un fondo non più disponibile in seguito a proroga del precedente contratto agrario, ha diritto alla rivalsa delle consuetudinarie anticipazioni di opere o di spese fatte nel fondo stesso.

Art. 3.

Ove le persone della famiglia del salariato fisso chiamate sotto le armi non possono provvedere a tutte le prestazioni dovute dal salariato stesso, il proprietario o esercente l'azienda agraria potrà sospendere o ridurre proporzionalmente il salario in danaro e le corrisponsioni in natura: ma lascierà alla famiglia del salariato chiamato alle armi il godimento dell'abitazione e degli accessori (orto, pollaio, legna da ardere, ecc.).

Art. 4.

A norma della legge sui probiviri del 15 giugno 1893, n. 295, le domande di proroga e rescissione, come tutti gli atti relativi al giudizio avanti la Commissione arbitrale, possono essere fatte da persona della famiglia.

Art. 5.

La funzione di membro della Commissione arbitrale è obbligatoria. Chi, senza giustificato motivo non partecipi alle adunanze della Commissione, incorre nell'ammenda da 50 a 100 lire.

Art. 6.

Il decreto dell'8 agosto 1915, n. 1220, ed il presente decreto si applicano a tutti i contratti che scadono fino al 30 giugno 1916.

Art. 7.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ORLANDO.
DANEO.
CAVASOLA

N. 745. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1457 che autorizza una ulteriore assegnazione di L. 400 milioni per spese della guerra e sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi.** — (Segretariato generale). — 4 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671 sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario

per ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, nonchè per sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello Stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo n. 101*ter*. — Spese per la guerra, lire trecentottantadue milioni (L. 382.000.000).

Capitolo n. 81. — Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ecc. lire diciotto milioni (L. 18.000.000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 4 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **746.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Vaglia postale di servizio.** — (Segretariato generale). — 4 ottobre 1915.

Con riferimento alle circolari n. 269 e 375 del *giornale militare* 1914, n. 553 del *giornale militare* corrente anno, ed all'articolo 44 del regolamento per il servizio di cassa in guerra, il Ministero deve raccomandare nuovamente a tutti gli enti interessati di fare uso di vaglia postali di servizio soltanto nei casi in cui, per circostanze di luogo e di tempo, non sia assolutamente possibile servirsi di vaglia del tesoro o di vaglia bancari.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **747.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei comuni alle truppe. R decreto 26 marzo 1889, n. 155, e relativa istruzione.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 ottobre 1915.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le R. patenti 9 agosto 1836 n. 153 e 154 ed i regolamenti che vi sono annessi, nonchè il R. decreto 24 dicembre 1860 n. 4526, relativi alle somministrazioni da farsi dai comuni alle truppe;

Vista la legge 4 agosto 1861 n. 142 che modificò ed estese alle provincie che allora formavano parte del regno le suddette disposizioni;

Vista la legge 27 luglio 1862 n. 723 ed il R. decreto 25 dicembre dello stesso anno n. 1050, che prorogano l'applicazione di quelle disposizioni;

Viste le speciali disposizioni vigenti nelle provincie del territorio veneto e mantovano e nella provincia di Roma;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1872 n. 673 (serie 2ª) riguardante il pagamento delle somministrazioni dei comuni alle truppe;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari interni e della guerra approvata in Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° luglio 1899 le somministrazioni, che i comuni devono fare in talune circostanze alle truppe, saranno pagate loro direttamente dai comandanti le truppe stesse, e possibilmente anche dai militari isolati.

Le somministrazioni sono le seguenti:

a) i mezzi di trasporto;

b) il pane, i viveri ed i foraggi;

c) la legna se non faccia parte degli accessori dell'alloggio secondo l'ordinanza austriaca 15 maggio 1851 ed il regolamento pontificio 20 gennaio 1867;

d) la paglia se non sia a carico dei comuni secondo le Regie patenti 9 agosto 1836, o non faccia parte degli accessori dell'alloggio giusta l'ordinanza austriaca ed il regolamento pontificio sopra citati;

e) gli alloggi qualora per le disposizioni predette non siano a carico dei comuni.

Il pagamento dei mezzi di trasporto si farà appena il servizio, per il quale furono richiesti, risulti compiuto ed a prezzi non maggiori di quelli delle tariffe vigenti.

Il pagamento della paglia, della legna, del pane, dei viveri e dei foraggi avrà sempre luogo il più presto, in base ai prezzi correnti nel comune e ad ogni modo prima della partenza delle truppe.

Il pagamento degli alloggi sarà fatto alle amministrazioni comunali alla fine di ogni mese od anche prima se avvenga la partenza delle truppe dal comune ed in base alle tariffe annesse alle disposizioni suddette in vigore nelle varie parti del regno.

Il Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra stabilirà le norme per la esecuzione di questo decreto in conformità delle disposizioni vigenti.

È abrogato il Nostro decreto 28 gennaio 1872 n. 673 (serie 2ª) sopracitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1899.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.
Pelloux.

ISTRUZIONE

che fa seguito al Regio decreto 26 marzo 1899.

Dal 1° luglio 1899 in poi i mezzi di trasporto, gli alloggi, la paglia, le legna, il pane, i viveri ed i foraggi occorrenti alle truppe in marcia, agli alloggiamenti ed in distaccamento, somministrati dai comuni o dai privati in conformità delle leggi e disposizioni in vigore citate dal R. decreto 26 marzo 1899, verranno in massima pagati loro direttamente dai comandanti delle truppe e dai militari isolati, che richiedono le somministrazioni, o le prestazioni.

Le somministrazioni o le prestazioni predette richieste e ricevute da ufficiali o da altri militari, che eccezionalmente non abbiano potuto pagarle per mancanza di tempo o perchè sprovvisti di fondi, saranno pagate dai corpi ai comuni nel più breve tempo possibile ed al più tardi entro un mese dalle somministrazioni ricevute, ritirando i documenti rilasciati a prova di esse.

Nelle richieste e nei pagamenti si esserveranno le seguenti norme:

MEZZI DI TRASPORTO.

Diritti ed obblighi delle truppe e dei comuni di tutte le province del Regno, riguardo ai mezzi di trasporto, e pagamento relativo (Legge 4 agosto 1861 e disposizioni in vigore nelle provincie Venete e di Mantova ed in quella di Roma).

§ 1. Nei movimenti delle truppe per le vie ordinarie i veicoli e le bestie da soma che possono abbisognare per il trasporto degli ammalati e del bagaglio al seguito di esse, quando i trasporti non possano o non debbano venire eseguiti dalla stessa amministrazione militare o non esistano altre speciali convenzioni, saranno provveduti a cura del Comandante della truppa dai privati ed a prezzi non eccedenti quelli della tariffa *A* allegata alla presente istruzione.

§ 2. Se il comandante della truppa non riesce a trovare i mezzi di trasporto necessari ai prezzi stabiliti della tariffa suddetta, si rivolgerà al comune, il quale ha l'obbligo di rilasciare i precetti di requisizione.

§ 3. Il comune dovrà indicare sul precetto il numero dei chilometri che il mezzo di trasporto requisito dovrà percorrere La distanza dal punto di partenza a quello di arrivo, che non dovrà di regola, se in pianura, eccedere i 40 km. al giorno, ed in montagna le 10 ore di marcia effettiva, sarà determinata secondo l'*itinerario generale militare del* regno, quando non la si possa desumere dalla carta itineraria o dal prontuario delle distanze dei comuni dalle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi.

Nel comune dei chilometri da retribuirsi non sarà tenuto conto del cammino di ritorno e delle frazioni di chilometro.

§ 4 Eseguito il trasporto, il comandante della truppa ne paga il prezzo convenuto o quello della tariffa se il trasporto fu requisito. In quest'ultimo caso egli dovrà scrivere sul precetto di requisizione: *Pagata la somma di L.* . . . . . e firmare tale dichiarazione.

§ 5. Pei mezzi di trasporto, che fossero tenuti a disposizione delle truppe nei luoghi di tappa od altrove, oltre il giorno dell'arrivo a destinazione sarà pagata, per ogni giornata di sosta, secondo i casi, la retribuzione convenuta o quella stabilita dalla tariffa in base ad un percorso di km. 25.

Nei trasporti in montagna si terrà conto che ogni ora di marcia effettiva corrisponde a chilometri 3,500.

L'aumento del 20 % sui prezzi della tariffa, dovuto nei trasporti in salita quando sono necessarie bestie di rinforzo, sarà limitato al tratto di strada pel quale occorrono i rinforzi.

§ 6. I comuni hanno altresì l'obbligo di somministrare ai militari isolati in marcia, che cadono ammalati o che escono dagli stabilimenti di cura i mezzi di trasporto per raggiungere l'ospedale militare o civile più vicino o la loro destinazione valendosi delle ferrovie, tramvie, diligenze, ecc., secondo risulta più economico.

Se però i militari, che cadono ammalati in marcia, non siano in stato da essere trasferiti altrove o se l'ospedale militare e civile cui dovrebbero essere diretti sia molto lontano, i comuni hanno l'obbligo di provvedere al loro ricovero e soccorso per conto del Corpo cui appartengono, al quale trasmetteranno, se occorra, le note delle spese di cura e mantenimento pel conseguente rimborso.

§ 7. Quando si tratti di convalescenti in viaggio, i quali non si trovino in grado di percorrere a piedi la tappa sulle vie ordinarie, i comuni provvedono pure al trasporto indicato al § 6 purchè di questa necessità risulti da apposita annota-

zione fatta dalle autorità militari sul documento di viaggio (foglio di viaggio, foglio di licenza, ecc.).

§ 8. Pei militari usciti dagli ospedali civili, che abbisognano di essere provveduti di mezzi di trasporto per raggiungere la loro destinazione, i comuni si serviranno, sempre che possibile, della ferrovia, osservato il disposto dai numeri 19, 21, 28 e 29 dell'istruzione annessa al R. decreto 25 settembre 1898, n. 422, che determina le attribuzioni dei sindaci per l'invio ai distretti e ai corpi degli inscritti di leva, dei militari in congedo richiamati alle armi e dei militari isolati.

§ 9. Il rimborso delle spese incontrate dai comuni dovrà essere domandato al corpo dal quale i militari provengono, possibilmente entro un mese dal trasporto eseguito.

ALLOGGI

Diritti ed obblighi delle truppe e dei comuni nelle diverse province del Regno, eccettuate le venete, quella di Mantova e quella di Roma (R. patenti 9 agosto 1836 e successive leggi e decreti).

Assegno di camere, locali, mobili, paglia, lume, ecc. inerente all'alloggio militare.

§ 10. L'alloggio militare comprende i locali per la pernottazione della truppa, quelli per gli uffici, i magazzini, le infermerie per gli uomini e per i cavalli, le prigioni, le scuderie, i corpi di guardia, ecc.

§ 11. L'alloggio che spetta a ciascun ufficiale in relazione al suo grado è personale ed è indicato nell'allegato *B* alla presente istruzione.

Esso è somministrato, ad invito scritto dei sindaci, dai cittadini obbligati secondo il turno di ruolo che, giusta il disposto dagli articoli 64 e seguenti del regolamento approvato con le regie parenti 9 agosto 1836, n. 154, i comuni sono obbligati a tenere al corrente.

§ 12. Le camere per l'alloggio degli ufficiali saranno arredate nel modo seguente:

Le camere da dormire avranno un letto completo, alcune sedie, un armadio o cassettone, un portamantello, un tavolino, un candeliere, una catinella con brocca, due asciugamani, un vaso da notte; le altre camere, tavole, sedie, candelieri ed altri mobili, secondo i mezzi di chi le fornisce.

Gli ufficiali, ai quali sia dato l'alloggio militare, hanno pure diritto al lume.

§ 13. Gli ufficiali non possono pretendere forniture maggiori o diverse da quelle sovraindicate.

§ 14. Quando per comprovate difficoltà i comuni non possono provvedere completamente gli alloggi militari, gli ufficiali dovranno facilitarne il compito, accomodandosi alla meglio.

§ 15. L'alloggio per gli uomini di truppa, se è dato in edifizi di proprietà del comune o dei privati, deve essere fornito del lume occorrente e di paglia a terra in ragione di kg. 10 per ogni individuo; se l'alloggio invece è dato presso gli abitanti deve essere provvisto del letto, nonchè di lume e fuoco o separatamente o in comune, secondo i mezzi di chi lo provvede.

§ 16 Le scuderie per i cavalli degli ufficiali e della truppa devono essere provvedute di paglia in ragione di kg. 3.200 al giorno per ogni quadrupede, e degli utensili da scuderia necessari.

§ 17. Oltre ai locali necessari per i corpi di guardia, i comuni sono in obbligo di provvedere la paglia per la giacitura degli uomini componenti le guardie e quanto occorre per il riscaldamento e l'illuminazione dei locali in ragione del numero degli ambienti.

Gratuità dell'alloggio, suoi limiti.

§ 18. Tutti i comuni delle su indicate provincie hanno l'obbligo di somministrare l'alloggio militare gratuitamente per i primi tre giorni ai corpi, riparti, drappelli e militari isolati ed agli ufficiali comandati per lavori geodetici e topografici ed in ricognizione topografico-amministrativa, durante i quali essi sono considerati in marcia; spirato tale termine, i comuni hanno diritto ai compensi stabiliti dalle regie patenti 9 agosto 1836 colle modificazioni consentite dalla legge 4 agosto 1861 indicati nell'allegato *D* alla presente istruzione.

§ 19. Quando truppe di uno stesso corpo si scambiano senza interruzione la somministrazione dell'alloggio a carico del comune si limita ai primi tre giorni del primo riparto di forza non minore della compagnia giunto nel comune per qualsiasi servizio.

§ 20. In occasione di riunione di truppe per grandi manovre, manovre di campagna od esercitazioni per tiri a segno, la somministrazione gratuita dell'alloggio da parte dei comuni

avrà luogo soltanto per il primo corpo che giunge purchè della forza non minore del battaglione di fanteria, mezzo reggimento di cavalleria o brigata di artiglieria, sempre che non vi sia interruzione fra la truppa che parte e quella che arriva. Si intenderà esservi stata interruzione nella somministrazione degli alloggi quando, fra la partenza della truppa prima arrivata in un comune e l'arrivo della nuova truppa, sia corso un intervallo di oltre 24 ore.

§ 21. La città di Torino è affrancata dagli alloggi militari.

Corpi, riparti di corpo, drappelli e militari isolati in marcia.

§ 22. Qualunque corpo, riparto di corpo o drappello di truppa, che si trovi in marcia, ha diritto di essere alloggiato a carico dei comuni nei quali gli occorra di pernottare o soggiornare secondo l'itinerario indicato nel foglio di viaggio. Lo stesso diritto hanno gli uomini di truppa isolati in marcia per qualsiasi motivo.

§ 23. Gli ufficiali che, per ragioni di servizio, precedono o seguono di 24 ore il corpo od un suo riparto, si considerano in marcia colla truppa a cui appartengono.

§ 24. Gli ufficiali isolati non hanno diritto all'alloggio militare, tranne il caso che siano comandati per lavori geodetici o topografici o per ricognizioni topografico-amministrative. Questo diritto dovrà risultare dal documento di viaggio.

§ 25. Gli ufficiali che viaggiano con drappelli di inscritti di leva o di militari inviati in congedo o richiamati sotto le armi, sono considerati in servizio isolato, e perciò non hanno diritto all'alloggio militare.

§ 26. In tempo di guerra, come pure in occasione di grandi manovre, di manovre di campagna e di concentramenti di truppe, gli ufficiali benchè isolati, hanno diritto all'alloggio militare.

§ 27. Nelle stesse occasioni hanno pure diritto all'alloggio militare competente agli ufficiali dell'esercito cui sono pareggiati pel grado secondo l'allegato *C* di questa istruzione, ed i regolamenti in vigore, gli impiegati delle amministrazioni dello Stato addetti ai servizi governativi al seguito delle truppe.

§ 28. Gli ufficiali e gli uomini di truppa alle manovre coi quadri, o in marcia di ricognizione dall'arrivo al luogo fissato per la riunione e sino al giorno in cui avviene lo scioglimento

delle manovre, sono considerati come indrappellati ed in servizio collettivo.

§ 29. Le truppe durante le escursioni di montagna sono considerate in marcia pei primi tre giorni dall'arrivo in un comune e quindi in accantonamento.

Corpi, riparti di corpo e drappelli in accantonamento (agli alloggiamenti).

§ 30. Gli ufficiali appartenenti ai corpi, riparti di corpo o drappelli in accantonamento hanno diritto all'alloggio militare da somministrarsi dai comuni.

§ 31. Gli uomini di truppa invece sono generalmente alloggiati nelle caserme e negli edifizi propri dello Stato, con paglia o paglierícci a terra forniti dall'amministrazione militare secondo le disposizioni date di volta in volta dalle autorità militari; quando questi edifizi manchino o non bastino, i comuni sono sempre obbligati a provvedervi con locali propri, forniti di paglia a terra nella misura stabilita dal § 16, e del lume, oppure a far somministrare l'alloggio con letto, lume e fuoco dagli abitanti.

§ 32. Decorsi tre giorni dall'arrivo della truppa il comune, quando non sia intervenuta speciale convenzione, ha diritto al pagamento dei compensi indicati al § 18.

§ 33. Quando gli ufficiali debbano giacere colla truppa accantonata la quantità della paglia loro spettante viene stabilita di volta in volta dal comandante delle truppe ed è fornita gratuitamente dall'amministrazione militare, o pagata ai comuni a carico dello Stato.

Corpi e riparti di corpo ai campi d'istruzione.

§ 34. Le truppe ai campi d'istruzione sono in massima attendate con paglia somministrata per cura della amministrazione militare; ma possono anche essere alloggiate presso gli abitanti, ed in tal caso dovranno osservarsi le norme per le truppe accantonate.

§ 35. Per ragioni igieniche può l'autorità militare ordinare, sentito il parere medico, il cambio di tutta o di parte della paglia distribuita alle truppe accampate od accantonate.

§ 36. La paglia che ha servito ad un corpo o riparto di esso, non può servire per le truppe di altri corpi, e dev'essere cambiata per intiero.

§ 37. I cavalli degli ufficiali accampati possono essere ricoverati in scuderie presso gli abitanti. In questo caso è pagato a carico dello Stato il compenso indicato al § 19 per la scuderia con paglia, lume ed utensili.

Corpi e riparti di corpo alle grandi manovre, e manovre di campagna.

§ 38. Gli ufficiali e le truppe durante il periodo delle grandi manovre e delle manovre di campagna giacciono attendati con paglia a terra loro somministrata dall'amministrazione militare od acquistata dai corpi; ma possono anche essere alloggiati in edifizi comunali o vero presso gli abitanti, secondo gli ordini del comandante di corpo d'armata o di divisione.

In questo caso valgono le disposizioni stabilite per le truppe accantonate.

§ 39. Le truppe in viaggio per recarsi al luogo di radunata, o per tornare alle loro sedi, sono considerate in marcia.

Truppe in distaccamento non superiore a tre mesi o comandate in un comune nello interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica.

§ 40. Gli ufficiali e gli individui di truppa comandati in distaccamento per un servizio militare di durata non maggiore di tre mesi o distaccati in un comune, per tempo indeterminato, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, per la tutela della sanità continentale o marittima, sono alloggiati dal comune, nel quale prestano servizio, per tutta la durata della loro permanenza.

In tutti questi casi la gratuita somministrazione dell'alloggio per parte del comune si limita ai soli primi tre giorni, trascorsi i quali, spettano ad esso i compensi indicati al § 18.

§ 41. Se la durata di un distaccamento, preveduta maggiore di tre mesi, è poi ridotta a questo termine, gli ufficiali acquistano diritto all'alloggio militare, e, non avendolo ricevuto dai comuni, n'è loro pagato l'equivalente, in base al

compenso che si pagherebbe ai comuni stessi, diffalcati i primi tre giorni.

§ 42. Agli ufficiali in distaccamento, con diritto all'alloggio, in un comune che sia affrancato dal fornire gli alloggi militari, sarà pagato il compenso stesso che sarebbe dovuto al comune, compresi i primi tre giorni.

§ 43. Nei cambi di guarnigione o di distaccamente maggiore di tre mesi e quando le truppe rientrano alle proprie sedi reduci dai campi, manovre, escursioni, ecc., gli ufficiali che viaggiano con la truppa o la precedono o la susseguono entro le 24 ore, al giungere nel luogo dove devono rimanere di presidio, hanno diritto all'alloggio militare gratuito per tre giorni computati da quello di arrivo; trascorsi i tre giorni, devono provvedersene a proprie spese.

§ 44. Quando la truppa giunge in un comune per rimanervi in guarnigione o in distaccamento e non possa essere alloggiata in caserme od in altri locali proprii dello Stato, dev'essere alloggiata gratuitamente dai comuni per i primi tre giorni, e mediante il relativo compenso (di solo coperto), dopo tale termine.

Obbligo delle amministrazioni comunali di facilitare la ricerca degli alloggi quando sono a carico degli ufficiali (R decreto 24 dicembre 1860, n. 4526).

§ 45. Quando gli ufficiali incontrano difficoltà a trovare per proprio conto gli alloggi mobiliati, i comuni sono obbligati a procurarli loro, a richiesta del comandante del corpo o del reparto di corpo, mediante un'equa pigione da pagarsi da cadaun ufficiale Il corrispettivo viene stabilito a mediazione di chi sia delegato dal comune, col concorso del comandante del corpo o del riparto.

§ 46. Qualora i proprietari delle case non diano volontariamente in locazione gli alloggi necessari agli ufficiali, il corpo o il distaccamento può venir dichiarato dal comando del corpo d'armata o di divisione, di concerto col prefetto della provincia, in accantonamento, ed allora gli alloggi devono essere somministrati colle norme stabilite per tale posizione, cioè secondo il turno di ruolo dei cittadini obbligati alla somministrazione degli alloggi militari, indicato al § 11.

Diritti e obblighi delle truppe e dei comuni nelle provincie venete ed in quella di Mantova. (Ordinanza 15 maggio 1851).

Truppe in marcia od in distaccamento non eccedente i tre mesi (di passaggio).

§ 47. I comuni del territorio veneto e mantovano sono obbligati a fornire l'alloggio completo ai militari di passaggio, nonchè le scuderie, coi relativi utensili, paglia e lume, tanto pei cavalli degli ufficiali quanto pei quadrupedi di truppa, non solamente per i primi tre giorni, ma anche per tutto il tempo ulteriore di loro soggiorno.

§ 48. I comuni stessi non hanno obbligo di fare alle truppe alcuna somministrazione gratuita, ma hanno diritto ai compensi stabiliti dall'ordinanza 15 maggio 1851 per gli alloggi somministrati, anche se trattisi di un sol giorno.

§ 49. L'alloggio è considerato come dato a truppe di passaggio sempre quando non sia stato preventivamente richiesto dalle autorità militari, almeno per un trimestre.

Quando si tratti di alloggio per tre mesi o più esso prende il carattere di permanente, per cui dovranno prendersi in affitto i locali occorrenti.

Le autorità militari però, trattisi di alloggi permanenti oppure di passaggio, dovranno ricorrere ai comuni nel solo caso di assoluto difetto di fabbricati demaniali adatti ad alloggiare le truppe.

Se le truppe possono essere alloggiate in fabbricati demaniali, la provvista della paglia e del lume dev'essere fatta a cura dell'amministrazione militare, o ne è rimborsata ai comuni la spesa in base alle mercuriali, se eccezionalmente essi abbiano procurato tali generi.

Truppe ai campi d'istruzione, alle manovre di campagna, alle grandi manovre, alle escursioni ed alle manovre coi quadri.

§ 50. Le truppe ai campi d'istruzione stabiliti nel territorio veneto e mantovano, quando non siano attendate, devono considerarsi come di passaggio. Se sono attendate, viene loro somministrata la paglia per cura dell'amministrazione militare.

§ 51. Le truppe alle grandi manovre o alle manovre di campagna giacciono attendate con paglia a terra fornita a

cura dell'amministrazione militare, e possono anche essere considerate come di passaggio, secondo gli ordini dei comandanti di corpo d'armata o di divisione. Per recarsi al luogo di radunata, e per ritornare alle loro sedi, cessate le manovre, si considerano sempre come *di passaggio*.

§ 52. Sono pure considerati di passaggio gli ufficiali e la truppa alle manovre coi quadri in marcia di ricognizione, non che le compagnie e gli ufficiali degli stati maggiori alpini e le batterie da montagna durante le escursioni.

Alloggio spettante agli ufficiali ed alla truppa.

§ 53. Agli ufficiali generali e superiori spettano due camere, ed agli ufficiali inferiori una camera con letto completo, tavole, sedie, catinella con brocca, asciugamani, bottiglie, bicchieri e vasi da notte.

§ 54. Quando il comune non possa dare ai militari di truppa l'alloggio con letto, lume e fuoco deve somministrare loro paglia fresca nella quantità di chilogrammi 7 per prima distribuzione e chilogrammi 3 a titolo di rinfresco dopo 15 giorni ed un mobile per riporre la divisa e le armi. I comuni per siffatte forniture hanno diritto al pagamento dei compensi stabiliti, distintamente per il solo locale, la paglia, il lume, la legna e gli accessori d'alloggio secondo le somministrazioni fatte.

§ 55. I quadrupedi devono essere ricoverati in scuderie colla lettiera di chilogrammi 1,680 al giorno di paglia, oppure con foglie o strame, quando la prima difetti in modo assoluto. Il letame resta di proprietà di chi provvede la lettiera.

§ 56. I militari di passaggio, che ricevono l'alloggio dai comuni, devono limitare le richieste per il lume e per il combustibile pel riscaldamento allo stretto bisogno. La legna per la cottura del rancio deve essere sempre provvista dai corpi o pagata direttamente ai comuni.

Se però le truppe sono alloggiate in fabbricati demaniali la provvista della paglia, del lume e del fuoco è fatta per cura dell'amministrazione militare, o ne è rimborsata ai comuni la spesa in base alle mercuriali, se eccezionalmente essi abbiano provveduto tali generi.

Diritti ed obblighi delle truppe e dei comuni nella provincia di Roma (Regolamento 20 gennaio 1867)

Alloggio degli ufficiali e della truppa.

§ 57. Tutti gli ufficiali in marcia, nei primi tre giorni dal loro arrivo in un comune della provincia di Roma, hanno diritto all'alloggio con mobili, lume e fuoco a cura del comune secondo il loro grado. Per dette somministrazioni i comuni non ricevono compenso di sorta; ma, spirato tale termine, gli ufficiali devono provvedersi l'alloggio a proprie spese.

§ 58. Gli ufficiali e la truppa in istato di azione (tempo di guerra, di mobilitazione, grandi manovre, manovre di campagna, campi e poligoni di tiro) ed in distaccamento per un servizio nell'interesse dell'ordine pubblico continuano ad aver diritto all'alloggio da somministrarsi dai comuni anche dopo i primi tre giorni dall'arrivo; ma i comuni ricevono il pagamento dei compensi stabiliti dal regolamento 20 gennaio 1867.

§ 59. La truppa in marcia ha diritto all'alloggio con paglia, lume e fuoco.

§ 60. La quantità di paglia e di legna dovuta dai comuni quando danno l'alloggio è fissata nella misura seguente:

Paglia.

Per ogni individuo isolato	kg.	5,300
Per drappelli inferiori a 10 uomini (ogni individuo)	»	4,500
Per corpi, riparti di corpo e drappelli di forza maggiore (ogni individuo)	»	4,000

Legna.

Per ogni individuo isolato e fino a tre .	kg.	6,666
Per drappelli da quattro a dieci uomini .	»	16,666
Per drappelli da undici a venti uomini .	»	23,333
Per riparti da ventuno a qualunque numero di uomini; per ogni uomo	»	1,165

La quantità di legna sopra indicata è obbligatoria pei comuni indipendentemente dall'uso che ne facciano le truppe.

§ 61. La paglia viene cambiata ad ogni passaggio di truppe ovvero dopo il 5° giorno dalla data dell'arrivo se la truppa prolunga la sua permanenza.

§ 62. Per i cavalli degli ufficiali ed i quadrupedi di truppa i comuni non hanno altro obbligo tranne quello di fornire i locali adatti per le scuderie con lume ed acqua, dovendo la paglia per lettiera essere sempre acquistata dai corpi e dagli ufficiali o pagata ai comuni se, richiesti, la forniscono. Però i corpi procureranno di richiedere i soli locali e provvedere essi stessi alla illuminazione delle scuderie.

Truppe ai campi d'istruzione, alle grandi manovre, alle manovre di campagna, ed alle manovre coi quadri.

§ 63. Gli ufficiali ed i militari di truppa ai campi d'istruzione, quando non siano attendati, come pure quelli alle manovre coi quadri in marcia di ricognizione devono considerarsi in marcia. Alla truppa attendata viene somministrata la paglia per cura dell'amministrazione militare.

§ 64. Durante le grandi manovre o manovre di campagna, gli ufficiali e le truppe giacciono attendati con paglia a terra loro somministrata a cura dell'amministrazione militare, e possono anche essere alloggiati in fabbricati dei comuni o presso gli abitanti, secondo gli ordini dei comandanti di corpo d'armata o di divisione. Per recarsi al luogo di radunata e per ritornare alle loro sedi, cessate le manovre, si considerano in marcia.

Disposizioni comuni a tutte le provincie.

Truppe comandate per la costruzione di strade comunali obbligatorie.

§ 65. Le truppe comandate per la costruzione di strade comunali obbligatorie devono essere alloggiate gratuitamente dai comuni per tutta la durata del servizio.

§ 66. I corpi, riparti di corpo o militari isolati comandati per tale servizio, non devono al comune alcun pagamento per le somministrazioni dell'alloggio, della paglia, del lume e della legna ricevute.

Carabinieri reali.

§ 67. Gli ufficiali e la truppa dei carabinieri reali in marcia, agli alloggiamenti, ai campi d'istruzione, grandi manovre, manovre di campagna e riuniti per l'esercitazione del tiro al bersaglio hanno diritto all'alloggio militare da darsi dai comuni al pari degli ufficiali e della truppa delle altre armi dell'esercito, colle norme stabilite dalla presente istruzione.

L'alloggio militare per parte dei comuni è parimenti dovuto ai carabinieri reali in giro di perlustrazione o comandati in servizio di pubblica sicurezza nei comuni dove non esiste stazione dell'arma o questa è molto lontana dalla frazione del comune ove i carabinieri compiono il servizio.

I comuni sono altresì obbligati di alloggiare quei carabinieri che comandati in servizio straordinario di pubblica sicurezza in località ove esiste la caserma dell'arma non possono trovar posto in essa per essere alloggiati.

È invece a carico delle provincie la provvista del casermaggio (sia pure col pagliericcio a terra o con la sola paglia) pei carabinieri comandati in servizio straordinario di pubblica sicurezza in comuni ove esiste la caserma e che con qualche ripiego possono essere alloggiati in essa.

Ufficiali in congedo.

§ 68. Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale, in posizione ausiliaria e di riserva, ogni qualvolta vengano chiamati in servizio in una località diversa da quella del loro abituale domicilio, hanno diritto di avere dai comuni l'alloggio al pari degli ufficiali dell'esercito permanente, purchè si trovino in una delle posizioni in cui l'alloggio spetta a questi ultimi.

Alloggi dovuti agli ufficiali e non somministrati dai comuni.

§ 69. Gli ufficiali comandati in distaccamento per un periodo non maggiore di tre mesi o nell'interesse dell'ordine pubblico in qualunque comune del Regno, hanno diritto all'alloggio militare. Se quindi per circostanze speciali non lo abbiano avuto, riceveranno l'indennità che sarebbe spettata al comune se avesse fornito gli alloggi.

Ufficiali alloggiati in caserma con mobili del comune.

§ 70. Se alcuno degli ufficiali di un distaccamento, con diritto all'alloggio militare, viene destinato a pernottare in caserma, giusta il prescritto dai regolamenti di servizio interno, e le camere siano arredate con mobili forniti dal comune, i corpi pagheranno a questo il nolo del mobilio domandandone rimborso al Ministero, secondo è prescritto dai §§ 1834 e 1835 del regolamento di amministrazione.

Norme speciali ed avvertenze.

§ 71. Riguardo all'occupazione dei locali somministrati dai comuni si debbono osservare, per quanto le circostanze lo permettono, le norme indicate nel regolamento sui lavori di piccola manutenzione degli immobili militari concernenti la consegna e la resa dei fabbricati.

Pagamenti degli alloggi.

§ 72. I comandanti dei corpi, dei riparti di corpo, dei distaccamenti ed i militari isolati pagano ai comuni, alla fine di ogni mese od anche prima, qualora avvenga la partenza delle truppe dal comune, gli alloggi ricevuti, in quanto non siano a carico di quegli enti, secondo le norme seguenti:

Provincie ove sono in vigore le R. patenti 9 agosto 1836.

§ 73. In tutte le provincie del Regno, ove sono in vigore le R. patenti 9 agosto 1836, compresi i comuni dei mandamenti di Castiglione, Asola e Volta che prima del 1866 facevano parte della provincia di Brescia ed ora appartengono a quella di Mantova, il pagamento degli alloggi è fatto (esclusi i primi tre giorni quando siano a carico dei comuni) secondo è stabilito dal § 19 di questa istruzione

§ 74. Nel calcolo delle giornate d'alloggio da pagarsi ai comuni i corpi e riparti di corpo applicheranno le norme seguenti:

a) pagheranno al comune le giornate d'alloggio degli ufficiali generali nella misura stabilita dalla tariffa per il comando di cui sono investiti;

b) per tutti gli ufficiali addetti ai quartieri generali, qualunque sia il corpo od arma cui appartengono, pagheranno al comune il compenso fissato per gli ufficiali del corpo di stato maggiore;

c) i comuni hanno obbligo di alloggiare gli ufficiali subalterni a due per camera e perciò, anche quando per speciali circostanze o per atto di cortesia li abbiano alloggiati in una camera per ciascuno, hanno diritto soltanto al compenso stabilito dalla tariffa delle R. patenti 9 agosto 1836 per gli ufficiali a due per camera, cioè centesimi 40 al giorno per la fanteria e centesimi 50 per la cavalleria, ogni due ufficiali subalterni contemporaneamente presenti.

Nello stabilire il conteggio del dovuto al comune per gli alloggi dei detti ufficiali i corpi avvertiranno che i compensi sopra detti riflettono gli ufficiali presenti in numero pari. Per gli ufficiali soli o che risultino in numero dispari saranno, pagati i compensi dovuti pel capitano. Esempio:

Grado	CASATO E NOME	Giornate di presenza	Posti da pagarsi al comune	
			a 2 per camera	a solo
Tenente	N. N.	10	10	—
Id.	N. N.	10		
Sottotenente	N. N.	10	8	2
Id.	N. N.	8		
Id.	N. N.	7	—	7
		Totali . .	18	9

sono quindi posti 18 a due per camera e 9 a solo da pagarsi in ragione di centesimi 40 i primi se trattasi di ufficiali di fanteria e cent. 50 se di cavalleria e rispettivamente di centesimi 30 e 40 i secondi.

d) per gli ufficiali medici e contabili, che fanno parte di un corpo, si pagheranno le giornate di alloggio col compenso stabilito dalla tariffa per gli ufficiali del corpo stesso; quando invece essi fanno parte di sezioni di sanità o sussistenze si pagheranno i compensi stabiliti per il rispettivo corpo;

e) per gli alloggi degli ufficiali aiutanti di campo e d'ordinanza nulla sarà pagato al comune, perchè il compenso relativo è compreso in quello che si paga per l'ufficiale generale al quale sono addetti;

f) le giornate di presenza dei sottufficiali alloggiati presso gli abitanti saranno conteggiate separatamente da quelle della truppa. Se però sono alloggiati con paglia a terra, avendo essi diritto a due posti ciascuno, sarà raddoppiato il numero dei posti:

g) non dovranno pagarsi le giornate di ricovero in scuderie o stalle dei cavalli degli ufficiali generali, superiori, e degli ufficiali delle armi a cavallo, nonchè degli aiutanti maggiori in prima delle altre armi, perchè il corrispettivo per la scuderia con la paglia, il lume e gli utensili è compreso in quello che pagasi ai comuni per l'obbligo degli ufficiali stessi;

h) spetta ai comuni, per l'uso dei locali di loro proprietà o dei privati, un compenso, di *solo coperto*, ragguagliato per la parte di essi che serve per l'alloggio della truppa a centesimi 2 ogni giornata di presenza degli uomini e dei quadrupedi, e per la parte destinata agli uffici, magazzini, infermerie, sale di punizione, ecc., a centesimi due per ogni due metri quadrati di superficie.

Questo compenso non è però dovuto ai comuni per i locali demaniali od anche per quelli di loro proprietà pei quali abbiano rinunziato alla relativa indennità o lo Stato paghi loro il fitto.

I corpi, istituti ed uffici riceveranno a questo riguardo dai comandanti delle divisioni militari territoriali speciali istruzioni.

Nel conteggiare il compenso dovuto ai comuni per i locali adibiti ad uso vario i corpi si atterranno al seguente esempio pratico.

Superficie dei locali	m. q.	380
Giornate d'occupazione	N.	64
Moltiplicati questi due fattori si ha. . . .	m. q.	24,320

Dividendo questa cifra per 2 si ottengono posti N. 12,160. E poichè questi sono da calcolarsi a centesimi 2 caduno dovranno pagarsi al comune L. 243,20.

Provincie del territorio veneto e mantovano.

§ 75. Nelle provincie del territorio veneto e mantovano, eccettuati i comuni dei mandamenti di Castiglione, Asola e Volta, nei quali vigono le R. patenti 9 agosto 1836 perchè prima del 1866 facevano già parte della provincia di Brescia (legge 23 ottobre 1859, n. 3702), i corpi, riparti di corpo e militari isolati per gli alloggi ricevuti anche per una sola giornata devono pagare i compensi stabiliti dall'ordinanza 15 maggio 1851 riportati nell'allegato *E* alla presente istruzione.

§ 76. Il pagamento degli alloggi e degli accessori relativi sarà fatto una base alle giornate effettive di presenza degli ufficiali, della truppa e dei quadrupedi sia degli ufficiali sia della truppa e dei quadrupedi e delle somministrazioni ricevute, senza alcuna deduzione.

I comuni del veneto e del mantovano sono dalle norme vigenti divisi in classi secondo il catasto di pigione (allegato *G*.).

Ai comuni indicati nella tabella allegato *G*, appartenenti alla classe 1ª (5ª e 6ª dell'ordinanza 15 maggio 1851), spettano i compensi per essi stabiliti; a tutti gli altri quelli fissati per la classe 2ª (7ª ed 8ª della citata ordinanza).

§ 77 Il pagamento del compenso di *solo coperto* per l'uso dei locali forniti dai comuni per l'alloggio della truppa, il ricovero dei quadrupedi e per usi vari, sarà fatto nella misura indicata dalla tariffa della citata ordinanza tenuto conto delle avvertenze alla lettera *h* del § 75 di questa istruzione.

Provincia di Roma.

§ 78. Nella provincia di Roma gli alloggi per gli ufficiali in marcia e nei primi tre giorni dal loro arrivo in un comune, sono a carico di questo, per cui nulla gli è dovuto.

Per gli alloggi degli ufficiali distaccati nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica ed agli alloggiamenti, alle grandi manovre, alle manovre di campagna ed al tiro al bersaglio (in azione) i comandanti le truppe pagano ai comuni, eccettuato che pei primi tre giorni, i compensi stabiliti dal regolamento 20 gennaio 1867, riportati nell'allegato *F* alla presente istruzione.

Per l'alloggio della truppa ed il ricovero dei quadrupedi saranno pagate le indennità stabilite dal suddetto regolamento anche se dati per una sola giornata.

§ 79. Riguardo al pagamento del compenso pei semplici locali dati dai comuni per l'alloggio della truppa, per il ricovero dei quadrupedi e per usi vari, si osserveranno le avvertenze della lettera *h)* del § 75 di questa istruzione.

Norme per i conti.

§ 80. Per la liquidazione dei crediti dei comuni per gli alloggi militari, i corpi, riparti di corpo e militari isolati faranno uso di stampati conformi ai modelli allegati *D*, *E* ed *F* nei quali sono riprodotte le tariffe vigenti nelle varie parte del regno secondo la legislazione che ancora vi è in vigore.

§ 81. Ogni comandante di truppa o militare isolato in movimento sarà provvisto di un fascicolo di tali stampati, che restituirà, quando più non gli occorra, all'amministrazione del corpo.

§ 82. In detti stampati saranno dimostrate, mese per mese, od anche prima, in caso di partenza dal comune, le giornate di presenza degli ufficiali, della truppa, dei quadrupedi, ed i posti di solo locale per gli ambienti occupati per usi vari, e ne sarà indicato l'ammontare, come pure sarà indicata la denominazione dei fabbricati occupati dalla truppa (caserma N.N., ex convento N. N., collegio N. N., casa N. N.). Nel computo delle giornate di presenza da dimostrarsi in detti stampati sarà tenuto conto del giorno di arrivo escludendo quello di partenza.

§ 83. Il totale degl'importi parziali dimostrati sullo stampato predetto rappresenta il credito da pagarsi al comune tenuto presente che:

Per gli alloggi dati agli ufficiali dai comuni delle provincie ove sono in vigore le R. patenti 9 agosto 1836, il totale degl'importi parziali dovuti ai comuni medesimi sarà aumentato di un terzo giusta quanto è prescritto dalla legge 4 agosto 1861, n. 142;

Ai comuni delle stesse provincie, capiluoghi di divisione militare, oltre l'aumento del terzo di cui sopra, spetta un nuovo aumento di un terzo da calcolarsi sulla somma complessiva dei compensi già aumentata nel modo indicato nel presente capoverso. (Art. 2 della precitata legge 4 agosto 1861).

§ 84. Il comandante della truppa o il militare isolato pagherà la somma dovuta al comune unicamente nelle mani del tesoriere o cassiere comunale, ritirandone la ricevuta staccata

dal bollettario, con l'indicazione della somma pagata, in cifre e in lettere, e firmata dal tesoriere o cassiere col proprio nome e cognome.

Detta ricevuta, che è esente dalla tassa di bollo, giusta l'articolo 22, n. 11, del testo unico delle leggi relative, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, sarà allegata al titolo di spesa (parte 3ª dei modelli 345 *A*, 345-*B* e 345-*C*), sul quale al posto della firma del cassiere dovrà farsi la seguente dichiarazione

Vedasi l'allegato bolletta n. . . in data . . . . . .

I titoli di spesa predetti dovranno essere sempre vistati dal sindaco del comune che fornì gli alloggi.

Al comune sarà rilasciato la parte 2ª del mod. 345, sulla quale il comandante o il militare isolato apporrà una dichiarazione indicante la persona a cui fu fatto il pagamento.

Se il cassiere non risieda nel comune o ne sia, momentaneamente assente, il comandante della truppa o il militare isolato si asterrà dal fare il pagamento al sindaco o a qualsiasi altra persona e farà pervenire al proprio consiglio d'amministrazione, se da esso disgiunto, il titolo di spesa vistato dal sindaco, con l'indicazione della residenza del cassiere se questo risieda in altro comune.

Il consiglio d'amministrazione provvederà subito al pagamento, possibilmente con vaglia del tesoro, o con vaglia cambiario, altrimenti con vaglia postale conteggiando la spesa nel modo indicato al paragrafo seguente. Quando al pagamento non sia possibile provvedere che con vaglia postale, al conto saranno unite le ricevute comprovanti la spesa per l'emissione di detto vaglia.

I vaglia saranno sempre indirizzati al cassiere del comune invitandolo a trasmettere con sollecitudine la relativa ricevuta, rilasciata nelle forme avanti indicate.

§ 85. Il conteggio delle somme corrisposte ai comuni è regolato dalle disposizioni d'ordine generale della circolare *216* del *Giornale militare 1914*, e cioè gli ordini di pagamento devono essere compresi nei consueti modelli *6 R A* ed a corredo degli ordini stessi devono allegarsi: la parte terza degli stampati *D E F* ed, eventualmente le ricevute dei vaglia postali di cui al paragrafo 84.

§ 86. Per quanto riguarda i pagamenti delle somministrazioni effettuate dai comuni nelle località dichiarate o da dichiararsi comprese nella zona di guerra, pagamenti che vanno posti a carico dello speciale capitolo « *Spese di guerra* » dovranno essere compilati separati modelli *6 R A*.

Norme per le somministrazioni di paglia, legna, foraggi, pane e viveri.

§ 87. Ogni qualvolta la paglia per la giacitura della truppa e dei quadrupedi non debba essere somministrata gratuitamente dai comuni, secondo le regie patenti 9 agosto 1836 o non sia compresa negli accessori di alloggio giusta l'ordinanza austriaca 15 maggio 1851 ed il regolamento pontificio 20 gennaio 1867 o non sia infine somministrata dalle imprese, il comandante della truppa l'acquisterà, a pagamento immediato, al minor prezzo che potrà pattuire e se ne farà rilasciare ricevuta inscrivendo la spesa sul proprio rendiconto di cassa. A giustificazione della partita di uscita si unirà la ricevuta medesima.

§ 88. Quando la truppa si trovi a giacere su paglia somministrata dal comune pei primi tre giorni e venga per questo a cessare l'obbligo di somministrarla gratuitamente, il comandante di essa, invece di comprarne della nuova, deve cercare di avere a prezzo ridotto quella data dal comune e gliene pagherà il prezzo pattuito regolandosi come al § 90.

§ 89. Se sul mercato del luogo non si trova la paglia per la giacitura o se ne pretenda un prezzo creduto esagerato, il comandante della truppa si rivolgerà al sindaco, il quale è obbligato a farla provvedere al prezzo da lui stesso stabilito. Il comandante della truppa dovrà pagare immediatamente il provveditore e sulla ricevuta sarà indicato che il prezzo venne determinato dal sindaco.

§ 90. Le disposizioni dei §§ 90 e 92 valgono anche per le provviste di pane, viveri, foraggi e legna.

§ 91. Al momento della partenza delle truppe il comandante vedrà di vendere i residui della paglia e della legna direttamente acquistate, e ne porterà il ricavato in introito sul proprio rendiconto di cassa.

Con la pubblicazione della presente circolare rimangono aboliti gli atti 103 e 104 del *G. M.* 1899.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO **A.**

TARIFFA *del massimo dei corrispettivi da pagarsi pei mezzi di trasporto forniti dai privati o dai Comuni alle truppe.*

TRASPORTI SOMMINISTRATI	Per tutto il Regno meno le provincie del territorio veneto e mantovano e la provincia di Roma — Ogni chilom.		Per le provincie del territorio veneto e mantovano — Ogni chilom.		Per la provincia di Roma — Ogni chilom. 1,489 miglio romano	
Per ogni carro tratto da un cavallo . . . . . L.	»	275	»	220	»	490
Per ogni carro tratto da due cavalli . . . . . »	»	475	»	380	»	970
Per ogni carro tratto da tre cavalli . . . . . »	»	650	»	520	1	370
Per ogni carro tratto da quattro cavalli . . . . . »	»	850	»	680	1	720
Per ogni carro tratto da due buoi . . . . . »	»	475	»	380	I comuni della provincia di Roma non sono tenuti alla controindicata somministrazione.	
Per ogni carro tratto da qnattro buoi . . . . . »	»	850	»	680		
Per ogni baroccio tratto da ue buoi . . . . . »	»	275	»	220		
Per ogni cavallo o mulo da tiro (senza carro) . . . . . »	»	225	»	180	»	350
Per ogni cavallo o mulo da sella . . . . . »						250
Per ogni cavallo o mulo da soma . . . . . »						
Vetture per ogni cavallo e miglio (chil. 1,489) . . L.					»	600

AVVERTENZE

relative a tutti i Comuni eccettuati quelli della provincia di Roma.

Nel passaggio di monti, per la cui salita occorrono bestie di rinforzo pel traino dei carri od altri veicoli, spetta ai Comuni che le avranno provviste l'aumento del 20 per cento sui prezzi stabiliti dalla tabella suddetta.

Pei trasporti in vetture pubbliche o private, l'importo sarà pagato secondo le consuetudini locali.

ALLEGATO **B**.

TAVOLA DEGLI ALLOGGI *che rispettivamente competono agli ufficiali dell'Esercito ed agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina ad essi parificati, secondo il grado, l'arma e la qualità di ciascuno giusta le R. Patenti 9 agosto 1836.*

GRADI E QUALITÀ		ALLOGGIO COMPETENTE
Generale comandante di corpo d'armata		Alloggio conveniente al loro grado colle camere necessarie per la loro persona, pei loro aiutanti di campo, e domestici e pei loro uffici colle occorrenti scuderie pei loro cavalli.
Tenente generale comandante di divisione		
Maggiore generale		
Reggimenti di fanteria, bersaglieri, alpini e genio	Corpo di stato magg., artigl., stato magg. del genio, carabinieri reali istit. geogr. (1) Colonnello.	Quattro camere, una cucina ed una camera pei domestici. colle occorrenti scuderie per i loro cavalli di servizio.
	Tenente colonnello (2)	Tre camere ed un'altra pei domestici.
	Maggiore	Tre camere ed un'altra pei domestici.
	Capitani compresi i medici.	Due camere ed un'altra pei domestici.
	Tenente e sottotenente compresi gli aiutanti maggiori in 2° ed i medici.	Una camera ed un'altra pei domestici.
	Colonnello.	Tre camere, una cucina ed una camera pei domestici.
	Tenente colonnello (2)	Due camere ed un'altra pei domestici.
	Maggiore	Due camere ed un'altra pei domestici.
	Capitano aiutante maggiore in 1°.	Una camera ed un'altra pel domestico.
	Capitani compresi i medici.	Una camera ed un'altra pel domestico (3).
	Tenenti e sottotenenti compresi gli aiutanti maggiori in 2°, i medici ed i capi musica.	Alloggeranno due per camera, epperciò avranno per ogni due, una camera con due letti con un'altra pei domestici.
	Ufficiale pagatore (4).	Due camere ed un'altra pel domestico.

(1) Nella competenza d'alloggio per gli ufficiali è compreso l'occorrente pei loro uffici e per le camere di lavoro.
(2) Ove il tenente colonnello comandi il corpo ha diritto all'alloggio stabilito pel colonnello.
(3) Per le scuderie dei cavalli dei capitani di fanteria, dei bersaglieri, degli alpini e del genio, nonchè degli aiutanti maggiori in 2° provvisti di cavallo, sarà calcolato il solo locale separatamente secondo le giornate di presenza dei cavalli.
(4) Nell'alloggio fissato per l'ufficiale pagatore è compreso il locale occorrente per l'ufficio.

Segue: ALLEGATO **B**.

	GRADI E QUALITÀ	ALLOGGIO COMPETENTE
Corpi di cavalleria, treno e veterinari	Colonnello	Avranno, secondo il rispettivo grado, lo stesso numero di camere assegnato agli ufficiali dei corpi di fanteria, ed inoltre avranno ancora le scuderie occorrenti pei loro cavalli di servizio.
	Tenente colonnello (1).	
	Maggiore.	
	Capitano aiutante maggiore in 1°.	
	Capitani, compresi i medici.	
	Tenenti e sottotenenti, compresi i medici ed aiutanti maggiori in 2°.	
	Ufficiale pagatore (2).	
Corpo sanitario, commissariato e contabile	Colonnello o tenente colonnello capo servizio .	Due camere per la sua persona, due per gli uffici ed una pei domestici.
	Tenente colonnello non capo di servizio e maggiore.	Due camere per ciascuno ed una pei domestici.
	Capitano, tenente e sottotenente.	Una camera per ciascuno ed una pel domestico.

(1) Ove il tenente colonnello comandi il corpo ha diritto all'alloggio stabilito pel colonnello.

(2) Nell'alloggio fissato per l'ufficiale pagatore è compreso il locale occorrente per l'ufficio.

ALLEGATO **C**.

ELENCO *degl'impiegati appartenenti alle amministrazioni della guerra e della marina colla parificazione ai gradi degli ufficiali del regio esercito.*

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Avvocato generale militare	Tenente generale
Direttore generale dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato generale militare di 1ª e 2ª classe.	Maggiore generale
Direttore capo di divisione dei Ministeri della guerra e della marina. Avvocato fiscale militare di 1ª classe. Capitano di porto ispettore. Capitano di porto di 1ª classe.	Colonnello
Capo sezione di 1ª classe dei Ministeri della guerra e della marina Avvocato fiscale militare di 2ª e 3ª classe. Ingegnere geografo principale di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo capo di 1ª classe. Chimico farmacista militare ispettore. Ragioniere capo d'artiglieria di 1ª classe. Ragioniere geometra capo di 1ª classe del genio. Maestro direttore di scherma. Capitano di porto di 2ª classe.	Tenente colonnello
Capo sezione di 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato fiscale militare di 1ª e 2ª classe. Segretario principale dei tribunali militari. Ingegnere geografo principale di 2ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo capo di 2ª classe e topografo principale di 1ª classe dell'istituto geografico militare.	Maggiore

Segue: ALLEGATO **C**.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Professore titolare di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli istituti militari e marittimi. Chimico farmacista militare direttore. Farmacista militare capo di 1ª classe. Ragioniere capo di 2ª classe d'artiglieria. Ragioniere geometra capo di 2ª classe del genio. Capo tecnico principale di 1ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Capitano di porto di 3ª classe. Farmacista capo di 1ª classe della marina.	Maggiore
rimo segretario di 1ª e 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. apo degli uffici d'ordine dei Ministeri della guerra e della marina. rchivista di 1ª e 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. ostituto avvocato fiscale militare di 3ª classe. egretario dei tribunali militari di 1ª e 2ª classe. ngegnere geografo di 1ª e 2ª classe. Topografo principale di 2ª classe. Topografo di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Professore titolare di lettere e scienze di 3ª classe negli istituti militari e marittimi. Professore titolare di disegno e maestro di 1ª classe negli istituti militari e marittimi Maestro di scherma di 1ª classe. Farmacista capo militare di 2ª classe. Farmacista militare di 1ª classe. Ragioniere principale di 1ª, 2ª e 3ª classe di artiglieria. Ragioniere geometra principale di 1ª, 2ª e 3ª classe del genio. Capo tecnico di 2ª e 3ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Ufficiali di porto di 1ª, 2ª e 3ª classe. Medico direttore di lazzaretto e medico primario locale di porto. Farmacista capo di 2ª classe della marina. Farmacista di 1ª classe della marina. Contabile di magazzino della marina	Capitano
Segretario di 1ª e 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina.	Tenente

Segue: ALLEGATO C.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Archivista di 3ª classe e dei Ministeri della guerra e della marina. Ufficiale d'ordine di 1ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto segretario dei tribunali militari di 1ª e 2ª classe. Aiutante ingegnere geografo di 1ª e 2ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo di 2ª classe dell'istituto geografico militare. Aiutante topografo di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Professore aggiunto di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli istituti militari e marittimi. Professore di disegno e maestro di 2ª e 3ª classe negli istituti militari e marittimi. Maestro di scherma di 2ª e 3ª classe. Farmacista militare di 2ª classe. Ragioniere di 1ª e 2ª classe d'artiglieria. Ragioniere geometra di 1ª e 2ª classe del genio. Capo tecnico di 1ª e 2ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Disegnatore capo, disegnatore di 1ª classe nell'amministrazione della guerra. Agente di 1ª e 2ª classe dei depositi d'allevamento cavalli Applicato di porto di 1ª classe. Medico supplente di lazzaretto. Medico locale di porto. Farmacista di 2ª classe della marina. Aiutante contabile della marina con stipendio da lire 2500 e lire 3000.	Tenente
Segretario di 3ª e 4ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Ufficiale d'ordine di 2ª e 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto segretario aggiunto dei tribunali militari. Professore aggiunto di disegno e maestro aggiunto negli istituti militari. Aiutante topografo di 2ª classe ed aspirante aiutante topografo dell'istituto geografico militare. Farmacista militare di 3ª classe.	Sottotenente

Segue: ALLEGATO **C**.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Aiutanie ragioniere d'artiglieria. Aiutante ragioniere geometra del genio. Disegnatore d'artiglieria e genio. Capo tecnico di 3ª classe d'artiglieria e genio. Disegnatore di 2ª e 3ª classe nell'amministrazione della guerra. Assistente locale del genio. Ufficiale di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina. Sotto-agente dei depositi di allevamento cavalli. Applicato di porto di 2ª classe. Farmacista di 3ª classe della marina. Aiutante contabile della marina con stipendio di lire 2000. Segnalatore semaforico. Commessi e disegnatori delle direzioni dei lavori. Assistenti locali.	Sottotenente

ALLEGATO G.

ELENCO *indicante i comuni del territorio veneto e mantovano con il catasto di pigione di L. 8 e più ascritti alle classi 5ª e 6ª del riparto (1ª classe all'allegato E).*

COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA
Adria	Rovigo	Fagogna	Udine
Artegna	Udine	Ferraro di Monte Baldo	Verona
Arzignano	Vicenza	Feltre	Belluno
Aviano	Udine		
Asolo	Treviso		
Asiago	Vicenza		
		Gemona	Udine
		Gonzaga	Mantova
Badia Polesine	Rovigo		
Bassano	Vicenza		
Battaglia	Padova	Isola della Scala	Verona
Belluno	Belluno		
Bertiolo	Udine		
Bosco Chiesanuova	Verona	Latisana	Udine
Breonio	Verona	Legnago	Verona
		Lendinara	Rovigo
		Lonigo	Vicenza
Cassola	Vicenza		
Castelfranco Veneto	Treviso	Majano	Udine
Casarza della Delizia	Udine	Malo	Vicenza
Cesio Maggiore	Belluno	Maniago	Udine
Chioggia	Venezia	Mantova	Mantova
Cittadella	Padova	Martignacco	Udine
Cividale	Udine	Massa Superiore	Rovigo
Codroipo	Udine	Mestre	Venezia
Cologna Veneta	Verona	Mirano	Venezia
Conegliano	Treviso	Moggio	Udine
Cordenons	Udine	Mogliano Veneto	Treviso
Conselve	Padova	Montagnana	Padova
Chiusa Forte	Udine	Montebelluna	Treviso
Caprino Veronese	Verona	Monselice	Padova
		Murano	Venezia
		Mussolente	Vicenza
Dolo	Venezia		
Dolce	Verona	Oderzo	Treviso
Este	Padova	Padova	Padova

Segue: ALLEGATO G.

COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA
Paese	Treviso	S. Donà di Piave	Venezia
Palmanova	Udine	Spilimbergo	Udine
Pieve di Cadore	Belluno	S. Vito di Leguzzano	Vicenza
Piove di Sacco	Padova	S. Vito al Tagliamento	Vicenza
Piovene	Vicenza	Soave	Verona
Polesella	Rovigo		
Pontebba	Udine	Tarcento	Udine
Pordenone	Udine	Thiene	Vicenza
Portogruaro	Venezia	Tolmezzo	Udine
Pozzuolo	Udine	Trecenta	Rovigo
Prun	Verona	Tregnago	Verona
		Treviso	Treviso
Raccolana	Udine	Tricesimo	Udine
Recoaro	Verona		
Resia	Udine	Udine	Udine
Resiutta	Udine		
Roana	Vicenza	Valdagno	Vicenza
Romano d'Ezzelino	Vicenza	Valeggio sul Mincio	Verona
Rossano Veneto	Vicenza	Valli dei Signori	Vicenza
Rovigo	Rovigo	Vicenza	Vicenza
		Venezia	Venezia
S. Bonifacio	Verona	Verona	Verona
Sacile	Udine	Vigasio	Verona
San Quirino	Udine	Villa del Conte	Padova
Schio	Vicenza	Villafranca di Verona	Verona
Sedica	Belluno	Vittorio (già Ceneda)	Treviso
Sequals	Udine		
San Daniele del Friuli	Udine		

ALLEGATO II.

Estratto delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna.

ARTICOLO 6.

Alloggiamento delle truppe.

§ 27. Quando avvenga che nei luoghi di radunata sia disposto che le truppe abbiano a ricevere l'alloggio e altre somministrazioni, presso gli abitanti, per conto dei comuni, con diritto a retribuzione, i comandi dei singoli riparti, al termine del mese, o prima se la truppa debba lasciare la sede nel corso del mese, si limitano a rilasciare dei buoni anche manoscritti, nei quali debbono essere indicate le giornate ed il numero dei posti di alloggio, la specie e la quantità dei generi ricevuti

Tali buoni devono essere in duplice copia, una delle quali dev'essere rilasciata all'ente od al privato che forni l'alloggio o la somministrazione, e l'altra deve essere inviata alla direzione territoriale di commissariato della circoscrizione per la liquidazione ed il pagamento.

§ 28 Nel tempo di guerra si osservano le norme di cui al paragrafo precedente, anche nei riguardi dei personali assimilati ai militari dell'esercito. (Determinazione ministeriale 5 maggio 1915).

ALLEGATO I.

R. ESERCITO ITALIANO.

COMANDO SUPREMO.

Noi, conte cavaliere di Gran Croce Luigi Cadorna, capo di stato maggiore dell'esercito:

Visto l'art. 251 del codice penale militare per l'esercito;

Visti gli articoli 39 (5° comma) e 41 del regolamento pel servizio in guerra, parte II;

ORDINIAMO:

I. Le amministrazioni comunali delle provincie, delle isole, piazze marittime e località che sono state o saranno dichiarate in istato di

guerra, sono obbligate a fornire l'alloggio completo agli ufficiali del R. esercito, agli assimilati di rango ai gradi di ufficiale ed al personale civile assunto in servizio presso l'esercito pel tempo di guerra e pareggiato al grado di ufficiale. Sono obbligate altresì a fornire le scuderie con i relativi utensili per i quadrupedi degli ufficiali.

II. Gli uffici municipali sono all'uopo tenuti a formare un elenco degli alloggi e delle scuderie disponibili per fornirlo al comandante del presidio o all'ufficiale più elevato in grado della truppa di passaggio.

III. La prestazione degli alloggi e delle scuderie alle persone suindicate sarà — dietro ordinanza del sindaco o di chi ne fa le veci — obbligatoria per ogni possessore o detentore di essi.

IV. A tale prestazione sono tenuti anche gli esercenti alberghi e locande limitatamente però ad un numero di alloggi e di scuderie non superiore ad un terzo di quelli disponibili nell'esercizio.

V. Agli ufficiali generali e agli assimilati di rango al grado di ufficiale generale spettano due camere ciascuno. A tutti gli altri ufficiali e persone suddette di grado inferiore ad ufficiale generale spetta una sola camera.

VI. Ogni camera da letto dovrà essere fornita di un letto completo, di un tavolo, di un comò con specchio, di sedie, di una catinella con brocca di un asciugamani, di una bottiglia e bicchiere. L'illuminazione è a carico di chi provvede l'alloggio.

VII. Per ogni alloggio occupato saranno corrisposti i seguenti compensi giornalieri:

1° Per gli ufficiali generali L. 2,50 per le due camere;

2° Per gli ufficiali superiori compresi i primi capitani L. 1,50 per camera;

3° Per i capitani L. 1,00 per ogni camera;

4° Per gli ufficiali subalterni L. 1.00 per ogni camera.

Per gli assimilati e per il personale civile assunto in servizio presso l'esercito per il tempo di guerra saranno corrisposti i suddetti compensi a seconda del grado cui le dette persone sono equiparate.

Per ogni posto di scuderia presso i privati sarà corrisposto il compenso giornaliero di cent. 10.

VIII. Il pagamento degli alloggi e delle scuderie sarà fatto ai comuni alla fine di ogni mese od anche prima, qualora gli alloggi e le scuderie siano state evacuate dalle amministrazioni dei corpi, dai comandanti di distaccamento, dalle casse dei quartieri generali, dagli ufficiali isolati, ecc.

IX. Entro i dieci giorni dall'avvenuta riscossione i comuni saranno obbligati a corrispondere le mercedi stabilite dalla presente ordinanza a coloro che hanno fornito gli alloggi.

X. Contro il possessore di alloggio che, senza giustificato motivo, si rifiutasse alla prestazione sarà proceduto a requisizione forzata salvo la denuncia all'autorità giudiziaria secondo le norme di seguito stabilite.

XI. Contro i comuni che non provvedono ad eseguire quanto è disposto nella presente ordinanza sarà provveduto dalle autorità politiche ai termini dell'art. 216 testo unico della legge comunale e provinciale, salvo più gravi provvedimenti amministrativi a carico dei responsabili.

XII. Chiunque, senza giustificato motivo, si rifiuterà, contro l'ordine del sindaco o di chi ne fa le veci, di prestare l'alloggio e la scuderia, sarà punito con l'ammenda da L. 50 a 200, alla quale in caso di recidiva dovrà aggiungersi l'arresto fino a giorni dieci.

XIII. Restano fermi gli obblighi, le modalità e le tariffe stabilite dalle vigenti disposizioni sulle somministrazioni dei comuni alle truppe.

XIV. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza andranno in vigore dal 1° luglio p. v.

N. **748.** — AVANZAMENTO. — **Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1915, pei tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria e cavalleria. — Documenti d'avanzamento dei maggiori del corpo di stato maggiore e dei maggiori delle varie armi in servizio di stato maggiore.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) — 8 ottobre 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito ed a parziale modificazione delle circolari nn. 572 e 637 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria e cavalleria per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pel corrente anno 1915 siano portati a tutto maggio 1915 per i tenenti di fanteria ed a tutto il 1912 per i tenenti di cavalleria.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

N.B. — Per i maggiori di stato maggiore, e per i maggiori in servizio di stato maggiore idonei al trasferimento nel corpo

di stato maggiore, i documenti d'avanzamento dovranno essere inviati al Ministero quando i predetti ufficiali superiori siano prossimi ad essere compresi nel 1° sesto del rispettivo ruolo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **749.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale —. Divisione stato maggiore). — 8 ottobre 1915.

L'istituto geografico militare ha messo in vendita le seguenti pubblicazioni che vengono cedute esclusivamente alle autorità militari al prezzo a fianco di ciascuna pubblicazione segnato senza sconto:

a) VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA (ingrandimento fotografico in piedi — Alinari, Firenze — negativo Nunes Vais concesso dall'istituto geografico militare — formato 0,60 × 0,77): ogni copia L. 5,00;

b) VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA (ingrandimento in eliotipia a mezzo busto — Calzone, Roma — negativo Nunes Vais concesso dall'istituto geografico militare — formato 0,63 × 84): ogni copia L. 3,00;

c) VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA (ingrandimento in eliotipia in piedi — Calzone, Roma — negativo Nunes Vais concesso dall'istituto geografico militare — formato, 0,51 × 0,78): ogni copia L. 3,00;

d) VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA (ingrandimento in fototipia — Danesi, Roma — negativo Nunes Vais concesso dall'istituto geografico militare — formato 0,66 × 0,96): ogni copia L. 0,90;

e) VITTARIO EMANUELE III RE D'ITALIA (ingrandimento stampato su rame a mezzo busto — Paravia, Torino — negativo Nunes Vais concesso dall'istituto geografico militare — formato 0,50 × 0,67): ogni copia L. 1,20;

f) VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA (riduzione fotomeccanica in piedi — Ripostelli, Roma — negativo Nunes Vais concesso dall'istituto geografico militare — formato cartolina illustrata): ogni copia L. 0,06.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **750.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. **Disposizioni speciali pel servizio dei soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari le quali risiedano all'estero.** — (Direzione generale leva e truppa). — 8 ottobre 1915.

Come è noto, il còmpito di provvedere alla concessione del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari, le quali risiedano all'estero, è stato affidato alle autorità consolari italiane che hanno giurisdizione sul luogo di loro residenza, ed è stato anche già prescritto (2° comma del n. 9 della circolare n. 706 del *giornale militare* corrente anno) che alle autorità consolari competenti sia data notizia delle variazioni che avvengono nella posizione dei militari che abbiano lasciato la famiglia all'estero.

Affine però di ottenere che il còmpito assegnato alle autorità consolari possa svolgersi con la maggiore possibile regolarità e sia evitato ogni eventuale abuso, occorre che le autorità stesse abbiano notizia certa, non solo delle variazioni suddette, ma, innanzi tutto, della seguita incorporazione del militare.

A tal uopo, i comandi dei corpi e reparti, che abbiano militari reduci dall'estero, i quali siano richiamati o trattenuti alle armi oppure trovinsi nelle posizioni indicate nel 2° comma del n. 7 della circolare n. 706 sopra citata, dovranno senza indugio provvedere perchè i militari stessi siano invitati a dichiarare se abbiano lasciato all'estero loro congiunti in condizioni che possano presumibilmente aver titolo al soccorso giornaliero ed, in caso affermativo, li inviteranno a fornire anche, con tutta esattezza, le notizie indicate nell'elenco il cui tracciato fa seguito alla presente circolare.

Le autorità militari interessate compileranno poi altrettanti elenchi nominativi (conformi all'unito tracciato) dei militari reduci dall'estero da loro interpellati quanti sono gli Stati esteri nel cui territorio le famiglie dei medesimi risiedono e, dopo aver posto a fianco di ciascuno le indicazioni fornite circa le persone di famiglia e la precisa dimora di queste ultime, li rimetteranno al Commissariato dell'emigrazione (Ministero degli affari esteri) il quale provvederà all'invio degli elenchi alla autorità diplomatica dello Stato estero che, alla sua volta, li farà recapitare alla competente autorità consolare.

Per le comunicazioni delle variazioni nella posizione dei militari le quali possano avere influenza sulla concessione del

soccorso alla famiglia, le autorità militari potranno seguire analogo sistema, riassumendo cioè le variazioni stesse in appositi elenchi distinti per Stato estero e rimettendo poi tali elenchi al Commissariato dell'emigrazione.

Ad ogni buon fine si avverte che uguale elenco, nel modo sopraindicato, dovrà essere compilato per quei militari, che rimpatriati dall'estero per rispondere alla chiamata per mobilitazione, siano stati, prima del loro incorporamento, riconosciuti inabili, sottoposti agli atti di rassegna e autorizzati a far ritorno all'estero.

Il Ministro — ZUPELLI

Comando del . . . . . .

ELENCO *dei militari alle armi che hanno la loro famiglia in* (1) . . . . . *in condizioni da aver presumibilmente titolo al soccorso giornaliero.*

Classe	Grado	Cognome Nome e paternità del militare	Distretto militare	Persone di famiglia lasciate all'estero				Annotazioni
				Cognome e Nome	Grado di parentela	Età — Anni	Località di residenza	

. . . . . *li* . . . . . *191* . .

IL COMANDANTE DEL . . . . . .

(1) Indicare lo *Stato* estero in cui la famiglia risiede.

N. **751.** SERVIZIO SANITARIO. — **Riapertura dello stabilimento balneare d'Ischia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 ottobre 1915.

Il Ministero ha determinato la riapertura dello stabilimento balneo termale d'Ischia, il quale incomincerà a funzionare, con le mute invernali, il 1° del prossimo novembre.

Potranno essere ammessi in cura in detto stabilimento soltanto i militari attualmente in servizio, affetti da esiti di lesioni traumatiche e da infermità contratte nell'attuale guerra.

Le proposte compilate sul mod. 458 *A* del catalogo, per le prime ammissioni, saranno trasmesse all'ispettorato di sanità militare, con le consuete norme non più tardi del 20 ottobre.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **752.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato ascritti agli alpini classificati skiatori.** — (Direzione generale leva e truppa). — 8 ottobre 1915.

1. Questo Ministero determina che, in applicazione della facoltà fatta dal R. decreto 22 maggio 1915 (circolare n. 370 del *giornale militare*), siano richiamati alle armi pel giorno *20 ottobre corrente* i militari alpini in congedo illimitato della classe 1884, nonchè quelli di milizia territoriale pure ascritti agli alpini nati nell'anno 1876, classificati *skiatori*.

2. La chiamata avrà luogo mediante l'invio della cartolina precetto, giusta le istruzioni già date da questo Ministero ai comandi dei corpi d'armata territoriali interessati.

3. È superfluo aggiungere che anche ai richiamati suddetti sono applicabili tutte le disposizioni d'indole generale (comprese quelle relative alla concessione del soccorso giornaliero) contenute nella circolare n. 741 del c. a. riguardante il richiamo di altri militari in congedo illimitato, tra cui gli alpini della classe 1885.

4. I militari richiamati in base alla presente circolare, come pure i richiamati alpini della classe 1885 classificati *skiatori*, dovranno essere tenuti a disposizione per impiegarli come, a suo tempo, sarà stabilito.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **753.** — TRASPORTI. — **Spedizioni di materiali eseguite abusivamente in conto corrente**. — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). - 8 ottobre 1915.

Nonstante le tassative disposizioni che regolano i trasporti di materiali e di merci *in conto corrente* e le vive raccomandazioni fatte dal Ministero con la circolare n. 538, inserta nel *giornale militare* del corrente anno, continua a verificarsi il fatto che da parte di autorità militari vengono abusivamente consegnati **in bianco** a ditte private, fornitrici dell'esercito, i modelli 444, firmati dalle autorità medesime, coi quali tali ditte ottengono il trasporto delle merci *in conto corrente*, danneggiando così l'amministrazione militare, che è gravata di spese per trasporti che non dovrebbero essere a suo carico, e l'amministrazione ferroviaria, che percepisce la tassa *a tariffa militare* in luogo *di quella ordinaria.*

Questo Ministero, col concorso dell'intendenza generale dell'esercito e della direzione generale delle ferrovie dello Stato, attende alle volute indagini per accertare i lamentati abusi e procedere, poi, sia amministrativamente sia penalmente, a carico dei responsabili. Intanto, per ottenere che gli abusi stessi non abbiano a ripetersi e per impedire che si possa fare ancora uso dei detti moduli rilasciati **in bianco**, che si suppone siano ancora in possesso di ditte private, il Ministero, d'accordo con l'amministrazione ferroviaria, dispone che, *a partire dal 20 corrente*, siano osservate **rigorosamente** le seguenti norme:

1° I modelli 444, presentati alle stazioni ferroviarie per spedizioni *in conto corrente* — completati in ogni loro parte a norma delle disposizioni vigenti — dovranno essere muniti della seguente dichiarazione, scritta possibilmente in rosso e firmata dall'autorità che rilascia il modulo:

Sotto la mia responsabilità affermo che la presente spedizione è d'interesse militare e la relativa spesa fa carico all'amministrazione della guerra (circolare n. 753 del giornale militare del 1915).

Firma
(grado, cognome e nome).

2° In detti moduli dovrà risultare indicata, tanto come mittente quanto come destinataria, un'autorità militare. Solo nel caso in cui nella località di destinazione non esista alcuna

autorità militare (e quindi neppure un comando dei reali carabinieri) dalla richiesta potrà risultare come destinatario un privato.

3° La presentazione dei modelli 444 alle stazioni ferroviarie dovrà sempre essere fatta da personale appartenente all'amministrazione militare.

Se la spedizione debba avere inizio da località diversa da quella in cui ha sede l'autorità che avendo stipulato il contratto rilascerà il mod. 444, questa o delegherà un'autorità del luogo di partenza, inviandole, *completati in ogni loro parte*, i detti modelli (e le correlative note di spedizione o lettere di porto), ovvero invierà sul posto una persona idonea, munita di tali documenti, per eseguire la spedizione.

4° Le stazioni ferroviarie, dalla data predetta, **non eseguiranno spedizioni in conto corrente** se i modelli 444 non siano muniti della predetta dichiarazione, o sia in essi indicato **come mittente** una ditta privata, o vengano presentati da personale non militare.

Si dispone infine che siano immediatamente fatte restituire dalle ditte private quelle richieste mod. 444, di cui fossero ancora in possesso e sia inviata al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) una nota, ricavandola dalle matrici dei relativi registri, di tutte le *richieste* rilasciate dal 1° maggio p. p. ad oggi, nelle quali figuri come *mittente* o *destinatario un privato*.

In tale elenco dovranno poi specificarsi i motivi che hanno determinato la emissione di ciascun documento. Uguale invio dovrà farsi, fino a nuovo ordine, e ad ogni quindicina, per le richieste emesse dopo la pubblicazione della presente dalle quali risulti *destinatario un privato*.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **754.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soppressione di mercede di lavoro.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 8 ottobre 1915.

La mercede oraria di cui al n. 28 della tabella V delle indennità di guerra annessa al R. decreto 23 maggio n. 677 (circolare 274), stabilita per i lavori straordinari dei servizi di artiglieria e genio, è soppressa a datare dal 16 corrente.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE

Circolare n. 496, pag. 1329, nella colonna « numero dei capitoli » al capitolo 119 *sostituire* 121 ed al capitolo 121 *sostituire* 119.

Prezzo della presente dispensa L. 0,45

(181) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 65ª — 1915 — 16 ottobre

1915 SETTEMBRE 4. - N. 755. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 1983

9. - » 756. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Nomina di una commissione superiore di collaudo degli esplosivi e delle munizioni . . . . . » 1985

13. - » 757. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla costituzione del comitato ligure, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . » 1987

13. - » 758. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1988

19. - » 759. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del comm. Attilio Odero col comm. ingegnere Antonio Omati nel Comitato ligure, costituito con precedente decreto, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1989

20. - » 760. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1990

26. - » 761. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 1991

30. - » 762. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1458, circa le indennità di guerra ai personali del R. esercito e della R. marina . . . . . » 1993

1915 OTTOBRE 2. - N. 762. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi . . . . . Pag. 1998

9. - » 764. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Concorso per titoli per ammissione nei personali dei ragionieri di artiglieria, capitecnici d'artiglieria e del genio e disegnatori tecnici. . . . . » 2001

12. - » 765. — AVANZAMENTO. — Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1062, contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in congedo richiamati in servizio per ragioni di guerra . . » 2003

13. - » 766. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni di beneficenza, ecc. sotto le armi . » 2004

13. - » 767 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni ed indennità agli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo. . . . . » 2005

14. - » 768 — SCUOLE MILITARI. — Esame di matematica per i concorrenti all'ammissione nell'accademia militare . . . . . » 2005

15. - » 769. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzo e conteggio dei pacchetti da medicazione con fialetta di tintura di jodo . . . . . » 2006

15. - » 770. — AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'iscrizione nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1915, per i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma del genio. . . . . » 2007

15. - » 771. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — TRASPORTI. — Indirizzi da apporsi sulla corrispondenza ufficiale e sui documenti di trasporto . . . » 2007

15. - » 772 — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra . . . . . » 2008

15. - » 773. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . . . . . » 2008

15. - » 774. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semi gratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915. . » 2009

15. - » 775. — TRASPORTI. — Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale. . . . . » 2010

——————— ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2011

CIRCOLARE N. **755.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di Stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 4 settembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 23 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12 del capo III del predetto regolamento;
Di concerto con i Ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata, sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale vengono dichiarati « Stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima industriale « S. Giorgio » con sede e stabilimento in Borzoli (Genova).
2. Alti forni di Bagnoli — Stabilimento in Bagnoli di Napoli, proprietaria Società Ilva.
3. Ferriere del Vesuvio — Torre Annunziata centrale, proprietà Società anonima ferriere italiane.
4. Alti forni di Piombino — Stabilimento a Porto vecchio Pisano, proprietà Società anonima Alti forni di Piombino.
5. Ferriere di S. Giovanni di Valdarno — Stabilimento di San Giovanni Valdarno, proprietà Società delle ferriere italiane.
6. Centrale elettrica, con stabilimento a Castelnuovo dei Sabbioni, provincia di Arezzo, proprietà Società anonima mineraria ed elettrica del Valdarno.

7. Miniere di Castelnuovo — Comune di Cavriglia, provincia di Arezzo, proprietà Società anonima mineraria ed elettrica del Valdarno.

8. Acciaierie italiane di Bolzanetto — Provincia di Genova, proprietà Società anonima delle ferriere italiane.

9. Acciaierie di Sestri Ponente e stabilimento di Chiaravagna in Sestri Ponente, provincia di Genova, proprietà Società anonima ligure metallurgica.

10. Acciaierie di Prà in Prà, provincia di Genova, proprietà Società anonima acciaierie di Prà, in liquidazione.

11. Acciaierie di Savona in Savona, proprietà Società anonima siderurgica di Savona.

12. Alti forni di Porto Ferraio a Porto Ferraio, isola d'Elba, provincia di Livorno, proprietà Società Elba.

13. Miniere dell'isola d'Elba nei diversi comuni del bacino minerario dell'isola d'Elba, provincia di Livorno, proprietà Società Elba.

14. Società italiana per la fabbricazione dei proiettili. — Stabilimento in Torino, via Caserta, 59, di proprietà Società anonima industrie metallurgiche.

15. Società anonima industrie metallurgiche, via Cigna, Torino.

16. Società accomandita officine meccaniche Michele Ansaldi, via Stupinigi, 65, Toriuo.

17. Società anonima Rapid, via Nizza, Torino.

18 Società anonima officine già Fratelli Diatto, barriera d'Orbassano, Torino.

19. Società anonima « Alfa », Tortona, provincia di Alessandria.

20. Società anonima metallurgica Bresciana, già Tempini, Brescia.

21. Società anonima Franchi-Griffin, Brescia.

Roma, addì 4 settembre 1915.

ZUPELLI.
VIALE.
CARCANO.

N. **756.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Nomina di una commissione superiore di collaudo degli esplosivi e delle munizioni.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 9 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la convenienza di affidare ad una commissione di tecnici specialisti il collaudo superiore degli esplosivi e delle munizioni che vengono commessi all'industria privata nell'interesse del R. esercito;

Visto quanto dispone l'art. 273 del regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria, approvato con R. decreto n. 1419 del 9 agosto 1914;

Considerata la necessità di determinare per i membri della cennata commissione indennità speciali da corrispondere nelle circostanze di servizio;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Sentito il comitato supremo per le armi e le munizioni, sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con il ministro segretario del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È nominata per la durata della guerra la seguente commissione superiore per i collaudi degli esplosivi e delle munizioni:

Tenente generale Grillo comm. Pompeo, *presidente.*

1° SOTTOCOMMISSIONE PER GLI ESPLOSIVI.

Prof. Paternò di Sessa, marchese Emanuele, *presidente.*

Prof. Carbonelli Emilio, della R. scuola superiore navale di Genova, *membro.*

Prof. Miolati Arturo, del R. politecnico di Torino, *membro.*
Prof. Corbino Mario, dell'università di Roma, *id.*
Prof. Paravano Nicola, dell'università di Padova, *id.*
Prof. Angeli Angelo, direttore della scuola di farmacia di Firenze, *id.*

2° Sottocommissione per le parti metalliche dei proietti.

Ing. Semenza comm. Guido, *presidente.*
Cav. Catani Remo, segretario generale Federazione degli ingegneri, *membro.*
Prof. Panetti Modesto, del politecnico di Torino, *id.*

3° Sottocommissione per le spolette.

Prof. Severini Decio, *presidente.*
Ten. col. Martinengo cav. Stefano, direzione esperienze, *membro.*
Prof. Bottiglia cav. Angelo, politecnico di Torino, *id.*

4° Sottocommissione per le cartucce di armi portatili.

Comm. Canevazzi Silvio, politecnico di Bologna, *presidente.*
Prof. Ficari Luigi, capitano 1° artiglieria da Costa, *membro.*
Ing. Rosa Francesco, sottotenente 2° reggimento genio, *id.*

Art. 2.

Ai membri della commissione di cui all'articolo precedente spettano le seguenti competenze di servizio:
Rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe aumentata del decimo.
Diaria di L. 20 per ciascuna giornata di permanenza fuori dell'ordinaria residenza.

I predetti ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 9 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

Zupelli.
Carcano.

N. **757.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla costituzione del comitato ligure, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 13 settembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n 1277 approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visti gli articoli 1 e 2 del Capo 1° del predetto regolamento di concerto con i ministri dell'interno, della marina e del tesoro.

DECRETA:

1. È costituito il comitato regionale per la mobilitazione industriale della Liguria avente sede in Genova presso il locale corpo d'armata.
2. Sono nominati a far parte del suddetto comitato:
In qualità di *presidente:* il contrammiraglio della R. M. Giraud comm. Angelo;
In qualità di *membri civili di speciale competenza in materia:* il comm. Oberti Zaccaria, presidente della Camera di commercio di Genova;
L'ing. Reggio marchese Giacomo, deputato al Parlamento, presidente del collegio degli ingegneri di Genova;
Quali *membri scelti fra gli industriali:* il cav. Bartolomeo Francesco Moresco, presidente della società anonima siderurgica di Savona;
Il comm. Odero Attilio, della ditta N. Odero e C.;
Quali *membri scelti fra gli operai:* il sig. Ancillotti Ferruccio, operaio meccanico membro del consiglio direttivo della Camera di lavoro di Genova;
Il sig. Alcibiade Benato operaio meccanico, dirigente la cooperativa fra i metallurgici del porto.

Roma, li 13 settembre 1915.

ZUPELLI.
SALANDRA.
VIALE.
CARCANO.

N. **758.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 13 settembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata, sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Cantieri ed officine meccaniche N. Odero fu Alessandro e C., Sestri Ponente.
2. Cantiere ed officine meccaniche N. Odero e C., (Foce) Genova.
3. Officine di allestimento navi N. Odero e C., (Grazie) Genova.
4. Officine di riparazione navi N. Odero e C., (Molo) Genova.
5. Stabilimento della Società anonima ferriere di Voltri, in Voltri.
6. Stabilimento della Società anonima ferriere di Voltri, in Oneglia.
7. Stabilimento della Società anonima ferriere di Voltri, a Darfo (Brescia).

8. Officine elettromeccaniche di Rivarolo Ligure della Società anonima officine elettromeccaniche di Rivarolo Ligure, in Rivarolo Ligure.

9. Stabilimento della Società Langen & Wolf anonima, in Milano, via Padova n. 15.

10. Stabilimenti della ditta G. Bertorello & figli, siti in Asti (Piemonte), Corso Torino n 24, 26, 28.

Roma, addì 13 settembre 1915.

ZUPELLI.
VIALE.
CARCANO.

N. **759.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del comm. Attilio Odero col comm. ing. Antonio Omati nel Comitato Ligure, costituito con precedente decreto, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 19 settembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visti gli articoli 1 e 2 capo III del predetto regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 2 in data 12 settembre 1915;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA.

A sostituire il *comm. Attilio Odero* dimissionario, viene nominato a far parte del Comitato regionale della Liguria per

la mobilitazione industriale quale membro scelto fra gli industriali il

comm. Omati ing. Antonio.

Roma, li 19 settembre 1915.

ZUPELLI.
VIALE.
CARCANO.

N. **760.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 20 settembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'articolo 12, capo III del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata, sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento per la mobilitazione industriale vengono dichiarati « Stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1° Stabilimento meccanico in Sampierdarena. Proprietà: Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C.
2° Stabilimento d'artiglieria in Sampierdarena. Proprietà: Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C.

3° Cantiere navale di Sestri Ponente. Proprietà: Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C.

4° Officine allestimento navi, porto di Genova. Proprietà: Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C.

5° Stabilimento elettrotecnico di Cornigliano Ligure. Proprietà: Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C.

6° Stabilimento metallurgico «Delta» di Cornigliano Ligure. Proprietà: Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C.

7° Fonderie ed acciaierie, fabbrica di corazze di Cornigliano Ligure. Proprietà: Società anonima italiana Gio. Ansaldo e C.

8° Stabilimento elettrotecnico in Roma, via Appia Nuova, 290. Proprietà: Ditta M. Robert.

Dato in Roma, addì 20 settembre 1915.

ZUPELLI.
VIALE.
CARCANO.

N. 761. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al Decreto luogotenenziale n. 1277. del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 26 settembre 1915

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915 n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12 capo III del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata, sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art 13 del regolamento

per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « Stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915 n. 993:

1° Stabilimenti « Costruzioni meccaniche » in Saronno (provincia di Milano). Proprietà della Ditta « Costruzioni meccaniche, Saronno ».

2° Stabilimenti « Società tubi Mannesmann » in Dalmine (provincia di Bergamo). Proprietà « Società tubi Mannesmann ».

3° Stabilimenti « Trafilerie e laminatoi di metalli » in Sestri Levante (provincia di Genova). Proprietà « Società trafilerie e laminatoi di metalli » di Milano.

4° Stabilimenti per siluri e lavori di marina. Via Bordoni 9 Milano, della Società italiana Ernesto Breda.

5° Stabilimento meccanico di Niguarda (Milano). Proprietà Società italiana Ernesto Breda.

6° Stabilimento meccanico di Sesto S. Giovanni (Milano) della Società Ernesto Breda.

7° Stabilimenti di Sestri Ponente. Proprietà Società anonima grandi fucine italiane Gio. Fossati e C. di Sestri Ponente.

8° Stabilimenti siti in Condove (provincia di Torino). Proprietà Società anonima Bauchiero, via Castelfidardo n. 55, Roma.

9° Stabilimento di filatura e ritorcitura di Gogozzo sito in comune di Villa Gogozzo, Val Trompia (provincia di Brescia). Proprietà della Ditta F. E. Mylius di Milano.

10° Stabilimento di filatura e tessitura di Besnate circondario di Gallarate (provincia di Milano). Proprietà della Ditta F. E. Mylius di Milano.

11° Stabilimento Armstrong. sito in Pozzuoli (provincia di Napoli) di proprietà della Ditta The Armstrong. Pozzuoli Co Ltd. Napoli.

Roma, addì 26 settembre 1915.

ZUPELLI.
SALANDRA.
CARCANO.

N. 762. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1458, circa le indennità di guerra ai personali del R. esercito e della R. marina.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, e il Nostro decreto 22 agosto 1915, n. 1274, concernenti indennità speciali per le truppe in campagna;

Visto il Nostro decreto 24 giugno 1915, n. 999, relativo alle indennità ed ai soprassoldi di guerra al personale della R. marina;

Visti il Nostro decreto 12 settembre 1915, n. 1393, riguardante indennità a militari richiamati dal congedo, nonchè gli altri atti portanti disposizioni in materia di dette indennità e soprassoldi;

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1915, n. 1438, concernente le indennità agli impiegati civili addetti all'esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono considerati nelle condizioni previste dall'art. 2 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, per le indennità alle truppe in campagna, ed hanno perciò diritto alle indennità di guerra stabilite dal R. decreto medesimo:

a) il personale addetto al comando supremo dell'esercito, all'intendenza generale e quello componente le grandi unità

di guerra, esclusi però gli stabilimenti ed uffici dipendenti dall'intendenza generale e dalle intendenze d'armata che abbiano carattere territoriale. La designazione di tali stabilimenti ed uffici vien fatta dal comando supremo;

b) il personale addetto ai comandi, corpi ed uffici militari, anche territoriali, che si trovino in località appartenenti al territorio delle operazioni, secondo la designazione del comando supremo;

c) le maestranze dei vari stabilimenti e delle direzioni militari, quando siano comandate ai laboratori dislocati nell'accennato territorio delle operazioni, o istituiti presso i comandi e servizi designati dal comando supremo.

Art. 2.

Le indennità e i soprassoldi di guerra stabiliti per il personale della R. marina dal Nostro decreto 24 giugno 1915, n. 999, sono dovuti al personale militare che sia:

a) imbarcato su regie navi o siluranti nella posizione amministrativa di armamento, escluse le navi di uso locale, alzando insegna se ufficiale ammiraglio oppure facendo parte dello stato maggiore sia di un ammiraglio, sia di una nave;

b) imbarcato su regie navi, anche di uso locale, o siluranti, quando, per circostanze eccezionali, prestino servizi equiparabili a quelli delle navi indicate nella precedente lettera *a*), da determinarsi, caso per caso, con decreti del ministro della marina di concerto con quello del tesoro;

c) imbarcato su navi mercantili alla dipendenza dell'armata per servizi onerari o ausiliari, o su navi mercantili requisite per trasporto di truppe in zone di guerra o inscritte nel naviglio dello Stato;

d) imbarcato su navi da guerra estere per ragioni di servizio ai fini della guerra;

e) nelle destinazioni previste alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 6 del Nostro decreto 24 giugno 1915, n. 999, nei soli riguardi del personale borghese delle mense e dei consegnatari e coadiutori borghesi ai viveri previsti dalle tabelle di equipaggiamento delle regie navi.

Art. 3.

Le indennità ed i soprassoldi rispettivamente previsti dal R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, e dal Nostro decreto 24 giugno 1915, n. 999, sono altresì dovuti alle truppe ed ai personali militari dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina addetti a speciali servizi interessanti la difesa, in base a determinazioni da prendersi d'accordo tra i due ministri competenti, o singolarmente da ciascun ministro, di concerto col ministro del tesoro, a seconda che quegli speciali servizi interessino entrambe le amministrazioni militari o soltanto una di esse

Art. 4.

Il personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 perde il diritto alle indennità di guerra, quando cessa, anche temporaneamente, dal prendere parte alle operazioni di guerra. Spetta al ministro della guerra, su proposta del comando supremo, stabilire volta per volta, quali siano i personali che si trovano in siffatta condizione e la data d'inizio e di cessazione del provvedimento.

In questi casi sono dovute le sole competenze di pace, oltre le speciali indennità stabilite dal R. decreto 3 gennaio 1915, n. 1, per gli ufficiali e sottufficiali che si trovino nelle condizioni ivi previste. I sottufficiali che non abbiano diritto a tali indennità e gli altri militari riceveranno l'indennità di marcia.

Art. 5.

Qualora ai militari del R. esercito che godono le indennità di guerra, o che si trovano nella posizione prevista dall'articolo 4 del presente decreto, vengano concesse licenze diverse da quella di convalescenza, sarà usato il seguente trattamento:

a) se trattasi di ufficiali, sottufficiali di carriera, carabinieri e raffermati, saranno concesse le indennità di viaggio per l'andata e pel ritorno, a norma del Regolamento sulle indennità eventuali; ma sarà tolto per tutta la durata della licenza, compresi i giorni di viaggio, il soprassoldo di guerra e la razione viveri, o l'indennità di cui all'articolo precedente;

b) se trattasi di altri militari, saranno concesse le indennità di viaggio per l'andata e pel ritorno; ma sarà tolto per tutta la durata della licenza, compresi i giorni di viaggio, l'assegno giornaliero, il soprassoldo di guerra e la razione viveri, o l'indennità di cui all'articolo precedente.

Art. 6.

I militari di qualsiasi grado feriti in guerra, ovunque ricoverati, e quelli ammalati ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna, i quali chiedano ed ottengano di continuare la cura in famiglia, conserveranno il soprassoldo di guerra per i primi quindici giorni a decorrere da quello successivo all'uscita dal luogo di cura.

I militari ammalati ricoverati in stabilimenti sanitari territoriali i quali chiedano ed ottengano di continuare la cura in famiglia prima che abbiano trascorsi 15 giorni di ricovero in detti stabilimenti, continueranno a ricevere il soprassoldo di guerra nel periodo occorrente a completare i 15 giorni.

Coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto siansi trovati nelle condizioni di cui ai comma precedenti ed abbiano già percepito il soprassoldo di guerra per un periodo di tempo superiore a quello ivi stabilito non saranno tenuti a restituirlo.

Le disposizioni del presente articolo sono estese al personale della R. marina che trovasi in condizioni analoghe.

Art. 7.

Le indennità stabilite dal Nostro decreto 26 settembre 1915, n. 1438, devono intendersi dovute solo al personale civile dello Stato, compreso quello delle ferrovie dello Stato, che si trovi nelle posizioni previste dai comma *a*), *b*) dell'art 1, dai comma *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 2 e dall'art. 3 del presente decreto, nonchè al personale operaio di ruolo dipendente dall'amministrazione della R. marina che trovasi nella posizione prevista dai comma *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art, 2 predetto.

Art. 8.

Durante il tempo di guerra gli ecclesiastici, obbligati o no al servizio militare, nominati cappellani militari degli

ospedali di riserva del R. esercito, dovunque situati, riceveranno un assegno fisso di L. 180 al mese, esclusa, in ogni caso, qualsiasi indennità di guerra.

Per gli ecclesiastici già in servizio come cappellani presso gli ospedali militari principali del R. esercito è sospesa, durante il tempo in cui ricevono il detto assegno, la retribuzione che percepivano in base alla convenzione che regolava il loro servizio presso gli ospedali medesimi.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

Avvertenze.

Per evitare errori nell'applicazione del decreto sovraripertato si avverte che:

1°, l'ultimo comma dell'art. 4 è applicabile soltanto nei casi in cui il personale che cessa dal prendere parte ad operazioni di guerra non torni nella sua ordinaria sede, ma sia dislocato in altra località nelle condizioni previste dalla let-

(1) Il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 250 dell'11 ottobre 1915.

tera *a*) dell'art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1915, n. 1 (circolare 15);

2° la disposizione del 2° comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1274 (circolare 676), resta in vigore solo per i militari ricoverati per malattie determinate dall'intenso lavoro e dai disagi della campagna negli stabilimenti sanitari nelle località in cui i militari in servizio godono le indennità di guerra anche se addetti a comandi ed uffici territoriali.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **763**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sedi e circoscrizioni delle commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi.** — (Segretariato armi e munizioni). — 2 ottobre 1915.

Per meglio assicurare il funzionamento di alcune commissioni locali per le esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi, questo Ministero, d'accordo con quello della Marina, ha stabilito di modificarne le sedi e le circoscrizioni.

L'allegato n. 1 delle Norme per l'applicazione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, approvate con decreto ministeriale 30 giugno 1915, resta perciò sostituito dalla tabella appresso riportata.

ZUPELLI.

ALLEGATO 1

Sedi e circoscrizioni delle Commissioni locali.

Corpo d'armata	SEDE	Se con ufficio proprio o presso altro ufficio	Circoscrizione
I	Torino	Con ufficio proprio.	Divisione militare di Torino.
	Novara	Id. id.	Divisione militare di Novara.
II	Alessandria	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Alessandria.
	Cuneo	Presso la sottodirezione del genio militare.	Divisione militare di Cuneo.
III	Milano	Con ufficio proprio.	Divisione militare di Milano, meno i circondari di Como e Varese.
	Brescia	Id. id.	Divisione militare di Brescia, meno il circondario di Lecco.
	Como	Id. id.	Circondari di Como, Varese e Lecco.
IV	Genova	Id. id.	Divisione militare di Genova.
	Piacenza	Presso la sottodirezione del genio militare	Divisione militare di Piacenza.
V	Verona	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Verona.
	Padova	Presso la sottodirezione del genio militare.	Divisione militare di Padova.
VI	Bologna	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Bologna, meno il distretto amministrativo di Venezia.

Corpo d'armata	SEDE	Se con ufficio proprio o presso altro ufficio	Circoscrizione
	Venezia	Presso l'arsenale marittimo.	Distretto amministrativo di Venezia.
	Ravenna	Presso la sezione di commissariato militare.	Divisione militare di Ravenna.
VII	Ancona	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Ancona.
	Chieti	Presso la sezione di commissariato militare.	Divisione militare di Chieti.
VIII	Firenze	Con ufficio proprio.	Divisione militare di Firenze.
	Livorno	Presso la sezione di commissariato militare.	Divisione militare di Livorno, meno il circondario di Spezia.
	Spezia	Con ufficio proprio.	Circondario di Spezia.
IX	Roma	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Roma.
	Perugia	Presso la sezione di commissariato militare.	Divisione militare di Perugia.
	Cagliari	Presso la sezione di commissariato militare.	Divisione militare di Cagliari.
X	Napoli	Con ufficio proprio.	Divisione militare di Napoli.
	Salerno	Presso la sezione di commissariato militare.	Divisione militare di Salerno.
XI	Bari	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Bari.
	Catanzaro	Presso la sottodirezione del genio militare.	Divisione militare di Catanzaro.
XII	Palermo	Presso la direzione di commissariato militare.	Divisione militare di Palermo.
	Messina	Presso la sezione di commissariato militare	Divisione militare di Messina.

N. **764**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso per titoli per ammissione nei personali dei ragionieri di artiglieria, capitecnici d'artiglieria e del genio e disegnatori tecnici.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale n. 1292 in data 1° agosto 1915, relativo alla istituzione in Roma di una sezione staccata di artiglieria della fabbrica d'armi di Terni:

DECRETA:

I posti risultanti vacanti nell'ultima classe dei ruoli dei ragionieri d'artiglieria, capitecnici di artiglieria e genio e disegnatori tecnici per effetto degli aumenti contemplati dall'articolo 2, comma *c*) del cennato decreto, sono conferiti esclusivamente mediante concorso per titoli al quale possono prender parte:

a) Gli impiegati avventizi e gli operai di dette specialità che prestino servizio presso l'amministrazione centrale della guerra o presso le direzioni, gli stabilimenti ed uffici d'artiglieria e del genio.

b) I cittadini i quali già presero parte con esito favorevole ai concorsi banditi negli ultimi cinque anni per ripianare le vacanze negli anzidetti personali, ma che non conseguirono l'impiego per essere stati classificati oltre il numero dei posti messi a concorso.

Coloro che trovandosi in una delle condizioni anzidette intendono prender parte al concorso, dovranno far pervenire non oltre il 31 ottobre corrente apposita domanda al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali), unendo alla domanda i documenti seguenti:

1. Titoli di studio, ed ogni altro titolo comprovante eventuali servizi prestati in precedenza o corsi speciali compiuti, ecc. Dovranno anche esibire i certificati o pagelle sco-

lastiche da cui risultino le votazioni conseguite negli esami di licenza;

2. Copia autentica dell'atto di nascita legalizzato, dalla quale risulti che l'aspirante ha compiuto 18 anni e non superati 32 anni alla data del presente decreto;

3. Certificato di cittadinanza italiana;

4.-5. Certificato di buona condotta e certificato di penalità, entrambi di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6. Foglio di congedo illimitato, oppure certificate di esito di leva o d'iscrizione sulle liste di leva;

7. Certificato di un medico militare, comprovante l'idoneità fisica del concorrente alle funzioni di ragioniere di artiglieria, capotecnico o disegnatore tecnico.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dovranno far pervenire la loro domanda pel tramite dei rispettivi capi di servizio. Questi esprimeranno un parere esplicito sulla idoneità dei candidati a coprire gli impieghi cui aspirano, formulando per ciascun concorrente un rapporto con i criteri stabiliti per le note informative degli impiegati di ruolo e dando ad ognuno una classifica secondo le norme stesse (istruzione 26 settembre 1911, n. 86).

I concorrenti di cui alla lettera *b*) inoltreranno le loro domande pel tramite del distretto militare nella cui giurisdizione risiedono.

All'esame dei titoli provvederà una commissione nominata dal Ministero e composta nel modo seguente:

il generale ispettore delle costruzioni d'artiglieria, *presidente*;

il direttore capo della divisione personali civili dipendenti al Ministero della guerra, *membro*;

un ufficiale superiore d'artiglieria, *id.*;

un ragioniere capo o primo ragioniere d'artiglieria, *id.*;

un capotecnico capo o primo capotecnico d'artiglieria e genio, *id.*;

un disegnatore tecnico capo, *id.*

Funzionerà da segretario (senza voto) un primo segretario o segretario dell'amministrazione centrale della guerra.

La commissione predetta compilerà per ciascuna specialità una graduatoria per ordine di merito degli aspiranti che avrà riconosciuto idonei a coprire gli impieghi di cui trattasi.

In base a tale graduatoria il Ministero provvederà alle relative nomine.

I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda cassa di previdenza.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **765.** — AVANZAMENTO. — **Norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1062, contenente disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali in congedo richiamati in servizio per ragioni di guerra.** — (Gabinetto del ministro). — 12 ottobre 1915.

Il decreto luogotenenziale dell'11 luglio 1915, n. 1062, stabilisce che gli ufficiali in congedo richiamati in servizio presso comandi, corpi o servizi dell'esercito operante o delle piazze dichiarate in istato di resistenza possano essere promossi insieme agli ufficiali di pari grado ed anzianità dell'esercito permanente, con precedenza sugli altri colleghi in congedo di pari o maggiore anzianità.

Scopo di questo decreto è di impedire che l'ufficiale in congedo richiamato, il quale, oltre sopportare di fronte al nemico le stesse fatiche e correre gli stessi pericoli, sappia per le sue qualità militari rendere gli stessi servizi degli ufficiali in servizio attivo, veda questi ultimi a lui uguali o inferiori in anzianità, andargli innanzi con le promozioni e superarlo di grado; ciò che non potrebbe che offenderlo ed influire sfavorevolmente sul suo morale e sul suo rendimento.

Si tratta dunque di uno speciale avanzamento a scelta concesso come premio e come incoraggiamento ai migliori, e per conseguire il quale non basta il semplice fatto di servire nell'esercito operante, ma occorre aver dato prova di vere attitudini militari, di slancio, di ardimento.

Per conseguenza le autorità militari dovranno fare uso ponderato della facoltà loro concessa dal decreto, e non inoltrare proposte per questo speciale avanzamento, se non quando ne ricorrano veramente gli estremi Altrimenti un avanzamento troppo facile offenderebbe tutti gli altri ufficiali in congedo pretermessi.

Le proposte medesime dovranno sempre essere inviate al Ministero per il tramite del Comando Supremo dell'esercito, che esprimerà su di esse il proprio parere.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **766**. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni di beneficenza, ecc., sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 ottobre 1915.

Il decreto luogotenenziale 31 agosto 1915, n. 1420 (pubblicato nel n. 238 della *Gazzetta Ufficiale*) ha esteso anche agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè al personale sanitario dipendente dalle stesse amministrazioni ed agli insegnanti delle scuole primarie la cui amministrazione non sia affidata al consiglio scolastico provinciale le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 (circolare 567).

Ora si avvertono tutte le amministrazioni interessate che anche per quanto riguarda il pagamento delle competenze spettanti ai personali suddetti sotto le armi, devono essere applicate, in luogo delle disposizioni contenute nella circolare 568, quelle contenute nella circolare 732 concernente gli insegnanti delle R. scuole professionali. Perciò i comandi, corpi ed uffici presso i quali prestano servizio i personali suddetti dovranno corrispondere loro integralmente, anche se rivestano il grado di ufficiali e sottufficiali, gli assegni militari, mentre le amministrazioni civili, dalle quali essi dipendono corrisponderanno loro direttamente, ed all'infuori di qualsiasi ingerenza dell'amministrazione militare, l'eventuale differenza tra gli assegni civili e quelli militari, o gli interi assegni civili, in conformità delle disposizioni date dai sopraricordati decreti luogotenenziali.

I corpi presso i quali prestano servizio, col grado di ufficiali o sottufficiali, i personali indicati nella presente circolare, o quelli indicati nella circolare 732, dovranno avvertire le amministrazioni civili dalle quali i personali stessi dipendono che l'amministrazione militare corrisponde loro *integralmente* gli assegni militari inerenti al grado che rivestono.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **767**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegni ed indennità agli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 ottobre 1915.

A dirimere dubbi sollevati nell'applicazione delle circolari 567 e 724 del corrente anno, si avverte quanto appresso:

1 I sergenti appartengono bensì alla categoria *truppa* ma hanno grado di *sottufficiale*, ciò che risulta in modo non dubbio dall'art. 1 della legge sullo stato dei sottufficiali 6 luglio 1911, n. 683 (circolare 304-1911) e dal regolamento di disciplina (vedasi anche circolare 456-1915). Conseguentemente ai sergenti sono applicabili le disposizioni del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 (circolare 567) nel modo stesso stabilito per gli altri sottufficiali.

2. A mente del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393 (circolare 724) l'indennità giornaliera stabilita per gli ufficiali richiamati dal congedo fuori della loro residenza è dovuta, dal 16 luglio u. s., anche se la classe cui gli ufficiali appartengono si trovi sotto le armi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **768**. — SCUOLE MILITARI. — **Esame di matematica per i concorrenti all'ammissione nell'accademia militare.** — (Segretariato generale — divisione stato maggiore). — 14 ottobre 1915.

In relazione al n. 5 del manifesto che fa seguito alla circolare n. 711 del corrente anno, si rende noto che la speciale commissione esaminatrice dei concorrenti per l'ammissione nell'accademia militare sarà composta come segue:

Presidente — Maggiore del genio Romeo cav. Antonino.

Membri — Professore nella R. università di Torino Boggio dott. Tommaso — Professore dell'accademia militare Bottasso dott. Matteo.

L'esame si svolgerà secondo le norme del regolamento per l'ammissione alle scuole ed ai collegi militari (edizione 22 aprile 1903), sul programma che fa seguito alla succitata cir-

colare, e con le modalità, per quanto riguarda il suo inizio e le varie sedi, indicate nello stesso n. 5 della menzionata circolare.

Per il trattamento spettante ai componenti la commissione vige quanto fu disposto con l'ultimo comma della circolare n. 280 del 1909.

Per il Ministro — ELIA.

N. **769.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prezzo e conteggio dei pacchetti da medicazione con fialetta di tintura di jodo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 ottobre 1915.

In seguito alla aggiunta della fialetta di tintura di jodo fatta al pacchetto da medicazione modello 1908 nonchè della relativa busta per contenere pacchetto e fialetta, il prezzo di costo del predetto oggetto è stato portato da 35 a 60 centesimi.

Il pacchetto così confezionato prende il nome di:

Pacchetto da medicazione mod. 1908 con fialetta di tintura di jodo, e continuerà ad essere inventariato tra i materiali del gruppo *B* alla categoria III, n. 3603. In conseguenza però alla rispettiva voce della tariffa medicinali (edizione 1914, pag. 38), sarà aggiunta l'indicazione « con fialetta di tintura di jodo » ed alle colonne 5 e 6 al prezzo di cent. 35 sarà sostituito « 0,60 ».

I pacchetti occorrenti per le dotazioni individuali che giusta la circolare n. 552 del *giornale militare* anno corrente furono passati dal gruppo *B* a quello *A* continueranno ad essere inventariati alla categoria I, n. 3208, soltanto dopo l'indicazione mod. 1908 dovrà aggiungersi « con fialetta di tintura di jodo » ed al prezzo di L. 0,35 verrà sostituito L. 0,60.

Le amministrazioni che al presente avessero ancora in carico separatamente pacchetti da medicazione mod. 1908 e fialette di tintura di jodo eseguiranno lo scarico delle due voci separate ed assumeranno in carico: « Pacchetti da medicazione mod. 1908 con fialetta di tintura di jodo » rispettivamente al numero categorico della I o della III categoria a seconda che i pacchetti in parola appartengono al gruppo *A* od a quello *B*.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **770.** — AVANZAMENTO. — **Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1915, per i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma del genio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 ottobre 1915.

A mente del § 171 del regolamente per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito ed a parziale modificazione della circolare n. 572 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi i tenenti in servizio attivo permanente dell'arma del genio per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento ad anzianità pel corrente anno 1915, sia portato al 26 novembre 1914 compreso.

Per il Ministro — ELIA.

N. **771.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — TRASPORTI. — **Indirizzi da apporsi sulla corrispondenza ufficiale, e sui documenti di trasporto.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 ottobre 1915.

Accade di frequente che corrispondenza d'ufficio o materiali destinati a comandi, uffici o stabilimenti, di sede in determinata località, siano erroneamente avviate in altre omonime, o simili, come, per esempio *Genova* e *Gemona*.

Ad ovviare a tali inconvenienti, si prescrive che, negli indirizzi del carteggio d'ufficio e dei documenti di trasporto, sia sempre indicato, accanto al nome della località di destinazione (quando questa non sia capoluogo di provincia) anche il nome del capoluogo della provincia cui appartiene la località stessa; per esempio: Gemona (Udine).

Per le località poste oltre il confine politico, sarà indicato il nome del capoluogo della provincia limitrofa; per esempio: Ala (Verona).

Per il Ministro — ELIA.

N. **772**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore), — 15 ottobre 1915.

A complemento delle circolari 471 e 533 del *giornale militare* 18 giugno e 9 luglio corrente anno, questo Ministero determina quanto segue:

I comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione, non appena ricevute le comunicazioni di cui al n. 1 della circolare 471, oltre le partecipazioni relative ai morti ed ai feriti gravi, informeranno — coi dovuti riguardi — anche le famiglie dei militari che risultano dispersi, con riserva di fornir loro ulteriori notizie sulla sorte dei propri congiunti: e queste dovranno esser loro partecipate *non appena* gli stessi depositi e centri di mobilitazione, sieno in grado di fornirle.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **773**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 15 ottobre 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 737 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Barone *Ferdinando di Scaglia*. — L. 200 a colui che per primo conquisterà un vessillo di guerra austriaco o germanico.

Sig. *Pasquale Niccoli* (italiano residente ad Hastings — Colorado). — L. 590 al primo militare italiano, di qualsiasi grado ed arma, che pel primo metterà piede in Trieste.

Signora *Edith MC. Cormick* nata *Rokefeller* (Chicago). — L. 6851,10 ai soldati feriti nell'attuale guerra, appartenenti alla città e alla provincia di Parma.

I comandi dei depositi dei reggimenti e dei corpi segnaleranno direttamente e sollecitamente al sindaco di Parma i soldati feriti appartenenti alla città ed alla provincia di Parma, indicando anche l'entità delle ferite.

Sig. *Felice Bisleri* (Milano, via Savona 16). — L. 10000, da dividersi in n. 20 premi di L. 500 ciascuno, a favore dei soldati milanesi di nascita, fra i primi — in ordine cronologico — decorati della medaglia al valor militare nell'attuale campagna di guerra.

In caso di morte del decorato, il premio spetterà alla famiglia, e cioè ai suoi genitori, se celibe; se ammogliato, alla vedova od ai figli.

I premi saranno pagati dietro domanda, da inoltrarsi all'indirizzo dell'offerente, corredata dei documenti del caso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 774. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra a favore dei figli di militari che prendono parte alla campagna del 1915.** — (Segretariato generale). — 15 ottobre 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 681 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

R. albergo dei poveri « Principe di Palagonia » in Palermo. — Offre n. 5 posti gratuiti per orfane di militari caduti in guerra, le quali — secondo lo Statuto dell'ente — siano nate in Palermo o vi abbiano acquistato il domicilio di soccorso, ed abbiano non meno di cinque anni di età, nè più di tredici.

Simoncini sig. Romolo, impresario di vetture in Sestri Levante e in Chiavari. — Offre asilo ad un orfano di qualunque militare morto in guerra, che abbia l'età di anni quattro e non superata quella di otto, dichiarandosi disposto ad assumerne il mantenimento, l'educazione e — ove ne sia il caso — anche ad adottarlo.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. 775. — TRASPORTI. — **Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** — (Divisione generale servizi logistici e amministrativi). — 15 ottobre 1915.

Nonostante i ripetuti richiami all'osservanza delle prescrizioni di cui alla disposizione n. 18, inserta nel fascicolo 18 della *Raccolta*, le amministrazioni militari persistono negli errori nel rivolgere le richieste di documenti di viaggio, di trasporto o di identificazione personale.

Ad ovviare al ripetersi di ciò, che rendendo necessaria una notevole corrispondenza, intralcia il lavoro di rilascio di tali documenti, si dispone, e conferma anche delle circolari nn. 5 e 91 del 1914 e 409 del c. a.:

a) che venga rimessa *una sola richiesta*, anche quando si domandino documenti per più persone o di diversa specie (libretti completi, fascicoli, scontrini, ecc.);

b) che sia inviato l'elenco nominativo, in doppio esemplare, dei componenti le famiglie per i libretti (mod. *A bis*) da rilasciarsi alle medesime;

c) che nelle richieste sia precisata la categoria cui appartiene l'ufficiale (effettivo, complemento, territoriale, ecc.);

d) che, quando la richiesta si riferisce ad ufficiali in *congedo* richiamati in servizio, vi venga indicato se essi siano o non provisti di pensione per servizi militari prestati;

e) che sia inviata una sola cartolina vaglia (od un solo vaglia bancario o del tesoro, se il prezzo complessivo dei documenti eccede le lire venticinque), *intestata al cassiere* di questo Ministero e debitamente completata in ogni sua parte — la quale rappresenti il valore totale dei documenti richiesti — mentre è assolutamente vietato l'invio di *vaglia militari di servizio*; tale cartolina (o vaglia) dovrà essere unita con uno spillo alla richiesta, ad evitare facili dispersioni;

f) che le richieste dei documenti siano inviate al Ministero *esclusivamente nel tramite delle autorità militari*, e non direttamente degli interessati, come più volte è avvenuto;

g) che le autorità militari, non appena ricevuti i documenti di viaggio, restituiscano la ricevuta firmata e completata in ogni sua parte.

Le richieste non compilate in conformità di quanto precede saranno senz'altro respinte ai mittenti.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 747, pag. 1954 - § 90, *invece di*: §§ 90 e 92, *leggasi*: §§ 87 e 88.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(188a) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 66ª — 1915 — 20 ottobre

1915 OTTOBRE 19. - N. 776. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato . . . . . *Pag.* 2013

REGIMENTO FANTERIA
COMANDO DEL DEPOSITO

CIRCOLARE N. **776.** – MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 19 ottobre 1915.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio scorso (circolare n. 370 del c. a.) siano richiamati alle armi per mobilitazione pel giorno *21 ottobre 1915* i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria delle classi ed armi indicate nel n. 1 dell'accluso modello di manifesto (allegato n. 1).

E' beninteso che alla chiamata dei militari di fanteria di linea delle classi 1882 e 1883, dovranno rispondere anche i militari delle classi stesse che servirono nei **granatieri**, *perchè oramai essi fanno parte della fanteria di linea.*

2. Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto, o centro di presentazione, almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei militari.

3. Tanto la presentazione quanto l'incorporazione dei richiamati avranno luogo secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*, tenendo presente quanto dispone il n. 7 del manifesto (allegato n. 1) per i *militari che risultino provvisti di*

patente civile di conduttore di automobili o motocicli i quali, anche se non ne facessero domanda, dovranno essere subito trasferiti alle *compagnie automobilisti d'artiglieria*, in base allo specchio inserito nel n. 2 della circolare riservata n. 529-54 del 1° settembre scorso.

Conforme ai criteri stabiliti con l'oradetta circolare, i comandi dei centri di mobilitazione dovranno altresì trasferire alle compagnie automobilisti d'artiglieria anche i richiamati che risultino di mestiere *meccanici* od *affini* (motoristi, aggiustatori meccanici d'automobili).

Il Ministero fa viva raccomandazione acciocchè tutti i militari che soddisfano alle condizioni sopra stabilite siano trasferiti immediatamente alle compagnie automobilisti d'artiglieria, e terrà personalmente responsabili i comandanti dei centri di mobilitazione che omettessero di dare piena e completa esecuzione alle norme suddette.

I comandi dei depositi dovranno accertare anzitutto con ogni cura che i militari che loro si presentano appartengano alla rispettiva arma e specialità e alla classe e categoria richiamate, allo scopo di evitare erronee incorporazioni.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Per l'armamento e per gli attrezzi da zappatore da distribuire ai richiamati, i centri di mobilitazione utilizzeranno tutti i fucili mod. 91 e gli attrezzi che hanno in carico e non ancora distribuiti, siano realmente disponibili o prelevati per futuri bisogni, e richiederanno subito, e cioè anche prima della presentazione dei richiamati, le armi e gli attrezzi ancora occorrenti alla Direzione di artiglieria della propria circoscrizione. Peraltro dovendo distribuire i materiali di cui si tratta ai soli idonei alle fatiche di guerra, commisureranno la richiesta non già alla forza a ruolo, ma bensì alla forza che presumibilmente sarà incorporata e riconosciuta idonea, e, per calcolare questa, si baseranno sulla percentuale degli incorporati riconosciuti idonei alle fatiche**

della guerra in occasione della chiamata di cui la circolare n. 741 del giornale militare.

Le Direzioni d'artiglieria dovranno effettuare le distribuzioni con la massima urgenza, con spedizioni a grande velocità e qualora non avessero tutti i materiali richiesti, segnaleranno telegraficamente le deficienze al Ministero (direzione generale d'artiglieria) che provvederà per gli opportuni spostamenti.

5. **Militari non idonei alle fatiche di guerra.** — I richiamati che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del c. a., finchè durerà lo stato di mobilitazione o non siano date nuove disposizioni al riguardo, non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

6. **Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi.** — I militari richiamati, che devono rimanere a prestare servizio nel reggimento o riparto al quale corrisponde il centro di presentazione, vanno senz'altro presi in forza dal reggimento o riparto medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari, anche se siano effettivi di alto corpo.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti ai depositi o centri cui gli individui risultano effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« *Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolari n. 370 e n. 776 del G. M.) e giunto al* . . . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li. . . . . ».

7. Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62 non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

8. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

9. **Dispense dalla chiamata per ragione d'impiego.** — In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso, ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del tomo III suddetto.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria* (*n. 9 della circolare n. 776 del 1915*) *li* . ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

10. Si raccomanda inoltre ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo

scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373).

11. Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.

12. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari richiamati potrà essere concesso il soccorso giornaliero alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo presenti altresì le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750.

13. **Rendiconto sommario** — Il *28 ottobre* i comandi dei *centri di mobilitazione principali e secondari* (n. 50 del tomo III) eccettuati quindi i *distretti di complemento*, segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — **ufficio del direttore generale***) il numero dei richiamati incorporati, distinto per gradi inviando un *telegramma urgente* così concepito:

« *Classe . . ., incorporati: n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori, di cui idonei alle fatiche della guerra, n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori* ».

I comandanti dei centri di mobilitazione dovranno interessarsi acciocchè tali notizie siano immancabilmente segnalate nel giorno stabilito, con rigorosa precisione ed esattezza, e saranno tenuti personalmente responsabili degli eventuali errori od omissioni.

Per i richiamati che si presentassero o giungessero al corpo dopo il 28 ottobre, i centri di mobilitazione invieranno un rendiconto suppletivo il giorno 3 novembre successivo, mediante telegramma compilato a simiglianza di quello sopra prescritto.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi per mobilitazione i militari di 1ª e di 2ª categoria, in congedo illimitato, delle sottonotate classi, armi e specialità:

a) militari delle **classi 1882 e 1883,** ascritti alla **fanteria di linea,** compresi quelli provenienti dai granatieri, di tutti i distretti del Regno;

b) militari della **classe 1882,** ascritti ai **bersaglieri,** di tutti i distretti del Regno;

c) militari della **classe 1884,** ascritti agli **alpini,** di tutti i distretti del Regno.

2. *La presentazione dei militari indicati nel precedente numero avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 24 ottobre 1915.*

3. I richiamati suddetti muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale,* se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio,* e, ove occorra, secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

4. I richiamati hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Ferrovie Nord-Milano; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro la semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso prece-

dente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa,* la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente,* i militari produrranno le richieste mod. *B, di color verde,* rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

5. Giunti al corpo, i militari riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di L. 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.*

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente dal sindaco l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giornata di viaggio.

6. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati**, a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono richiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

7. I richiamati che siano provvisti di patente civile di conduttore d'automobili o di motocicli saranno trasferiti alle **compagnie automobilisti d'artiglieria**; a tal uopo dovranno esibire, allorchè si presenteranno al deposito o centro di mobilitazione, la patente suddetta.

8. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno

autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro.**

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16.50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

9. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

10. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

. . . . . , *addì 20 ottobre 1915.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari suindicati, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

ALLEGATO N. 2.

DEPOSITO DEL . . . . REGGIMENTO ALPINI

Manifesto di chiamata alle armi.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato della classe 1884, ascritti agli alpini, di tutti distretti del Regno.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 24 ottobre 1915.*

3. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alla sede del magazzino del rispettivo battaglione muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne siano provvisti.

Quelli che si trovano nel comune ove è il magazzino al quale sono chiamati, debbono presentarsi direttamente al magazzino stesso. Per il giorno della presentazione essi riceveranno, qualunque sia il grado di cui sono rivestiti, la indennità di trasferta di lire 2, sempre che si presentino nelle ore antimeridiane del giorno indicato.

Gli altri militari che si trovano in comune diverso da quello ove è il magazzino al quale sono chiamati, si presenteranno al sindaco, che li avvierà a destinazione, munendoli, se devono viaggiare in ferrovia, del prescritto foglio di viaggio e, ove occorrano, anche delle necessarie richieste e delle eventuali anticipazioni.

Giunti al loro magazzino, riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di lire 2, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altro giorno di viaggio. Perderanno però l'indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente, dal sindaco, l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giorno di viaggio.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

Ai predetti magazzini devono pure presentarsi i richiamati alpini che abbiano prestato servizio in questo reggimento, anche se appartengono a mandamenti non stati indicati nel presente manifesto.

4. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi un adeguato **compenso in denaro**.

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misure corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *fursetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *correggia da pantaloni* L. 0,80.

5. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gli interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto già pubblicato dai comandi dei distretti militari.

6. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno tosto dichiarati **disertori** coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

7. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti i militari in esso menzionati.*

. . . . . , *addì 20 ottobre 1915.*

IL COMANDANTE DEL DEPOSITO DEL . . . REGGIMENTO ALPINI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(194) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 67ª — 1915 — 23 ottobre

REGGIMENTO FANTERIA — DEPOSITO DEL DEPOSITO

1915 AGOSTO 31 N. 1227. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1420, circa le competenze dovute agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc., sotto le armi . . . . *Pag.* 2024

1915 SETTEMBRE 26. - » 1278 - SERVIZIO DEL GENIO. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale sono autorizzate requisizioni di beni immobili per provvedere i locali strettamente necessari al funzionamento delle scuole. . » 2026

26. » 1279. - AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1494, riguardante la deroga per la durata della guerra, agli articoli 2 e 3 della legge 8 giugno 1913, n. 604, e art. 11 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e modificazioni al decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293 . . . . . » 2028

1915 OTTOBRE 21. - » 1280. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati, ai pensionati ed agli insegnanti, sotto le armi. . » 2030

22. - » 1281. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Corrispondenza ufficiale . . . . . » 2035

22 - » 1282. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esenzione da dazio consumo per i viveri e foraggi destinati alle truppe mobilitate. . . . . » 2035

1915 OTTOBRE 22. - N. 783. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Documenti da richiedere ai fornitori per essere ammessi a trattare con l'amministrazione militare per il servizio del vestiario, equipaggiamento, materiale sanitario, del casermaggio e delle sussistenze militari . . . . *Pag.* 2038

» 22. - » 784. — ARMI, MUNIZIONI E RUFETTERIE. — Versamento alle direzioni d'artiglieria di sciabole baionette mod. 91 . . . . . » 2040

» 22 - » 785. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni sul servizio del cannone da 149-*A*. (Pubblicazione n. 174) . . . . . » 2040

» 22. - » 786. — RECLUTAMENTO. — Arruolamenti di volontari ordinari nell'arma di cavalleria. . . . » 2041

» 22. - » 787. — TRASPORTI. — Requisizione di veicoli ferroviari appartenenti a privati . . . . . » 2043

CIRCOLARE N. 777. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1420, circa le competenze dovute agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. sotto le armi.** — (Direzione generale servizi legistici ed amministrativi). — 31 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udite il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Con-

siglio dei ministri, di concerto coi ministri della guerra e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, al personale sanitario dipendente dalle stesse amministrazioni e agli insegnanti delle scuole primarie la cui amministrazione non sia affidata al consiglio scolastico provinciale ai sensi della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Nostro decreto 11 luglio u. s., n. 1064, purchè le persone anzidette, alla data del presente decreto abbiano già ottenuto, con deliberazioni approvate dalla autorità competente, la nomina a posti compresi nelle rispettive piante organiche. Rimane salva l'applicazione del penultimo comma dell'art. 20 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 2.

Qualora sia ritardato, anche per una sola scadenza, il pagamento delle somme dovute dagli enti indicati nell'articolo primo, il prefetto, sentite, in un termine non superiore a cinque giorni, le deduzioni dell'amministrazione interessata, liquiderà il credito dell'impiegato o salariato e adotterà d'urgenza i provvedimenti consentiti dalle relative leggi organiche per assicurare il pagamento della rate scadute e di quelle a scadere.

Art. 3.

Per tutta la durata dello stato di guerra, ai posti compresi nelle piante organiche che si rendano vacanti ed ai quali, in base ai rispettivi regolamenti, non possa provvedersi per promozione, si dovrà provvedere esclusivamente con nomine provvisorie, rimanendo sospeso ogni pubblico concorso, anche se bandito in precedenza e non esaurito alla data del presente decreto.

Art. 4.

Resta sospesa, sino a che avrà vigore il presente decreto, l'efficacia di ogni disposizione contenuta nei regolamenti organici degli enti locali contraria alle presenti norme.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno 1° settembre 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
GRIPPO.

N.B. — Per quanto riguarda il pagamento delle competenze spettanti ai personali di cui al presente decreto durante il tempo in cui rimangono sotto le armi vedasi la circolare 766.

N. **778.** — SERVIZIO DEL GENIO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto luogotenenziale n. 1483, col quale sono autorizzate requisizioni di beni immobili per provvedere i locali strettamente necessari al funzionamento delle scuole.** — (Direzione generale del genio). — 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n 671, sul conferimento di poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Ritenuta la necessità di estendere le disposizioni del R. decreto 22 aprile 1915, n 506, concernenti requisizioni militari, alle occupazioni temporanee di beni immobili che occorresse di effettuare per il funzionamento delle scuole che già avevan sede nei locali ora occupati per servizi dell'Esercito e dell'Armata e che non si rendesse possibile nelle attuali contingenze di restituire al loro primitivo uso;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto con i ministri di grazia e giustizia e del culti, del tesoro, della marina e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà alle autorità militari di procedere a requisizioni con le norme di cui al R decreto 22 aprile 1915, n. 506, per occupazioni temporanee di beni immobili, compreso l'uso delle pertinenze e degli impianti in essi esistenti allo scopo di provvedere i locali strettamente necessari al funzionamento delle scuole nelle località nelle quali non si rendesse possibile alle autorità medesime restituire i locali già destinati a detto uso ed occupati per i servizi dell'Esercito e dell'Armata.

Le spese di fitto e le altre eventualmente occorrenti per l'adattamento degli immobili saranno imputate ai fondi straordinari per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

ZUPELLI.
ORLANDO.
CARCANO.
GRIPPO.

N. **779** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1494, riguardante la deroga, per la durata della guerra, agli articoli 2 e 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, e art. 11 della legge 2 luglio 1896, n. 254, e modificazioni al decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 690, del 22 maggio 1915, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto n. 703, del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Visto il decreto luogotenenziale del 24 giugno 1915, n. 1018, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito, relative al tempo di guerra, sono estese a tutte le truppe, anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale del 22 agosto 1915, n. 1293;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra è consentita la deroga al limite superiore di età stabilita dagli articoli 2 e 3 della legge

8 giugno 1913, n. 601, e 11 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito:

a) per la nomina a sottotenente di complemento e di milizia territoriale dei militari arruolati nei corpi e riparti dell'esercito operante;

b) per la nomina a sottotenente in servizio effettivo dei sottufficiali dei corpi e riparti dell'esercito operante.

Art. 2.

Le disposizioni dell'art. 6 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915, colle modificazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, sono estese ai sottufficiali dei carabinieri reali.

Art. 3.

I sottotenenti di milizia territoriale di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali abbiano prestato, dopo la mobilitazione generale, almeno tre mesi di servizio effettivo, come ufficiali, presso corpi e riparti dell'esercito operante (esclusi uffici e comandi) potranno ottenere, qualora ne facciano domanda, il trasferimento nel ruolo degli ufficiali di complemento, purchè ottengano il parere favorevole delle commissioni di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1085 dell'11 luglio 1915.

Art. 4.

L'esclusione dalla nomina ad ufficiale effettivo, per gli ufficiali di complemento addetti a comandi od uffici di cui all'art. 5 del decreto luogotenenziale n. 1293 del 22 agosto 1915, e dal passaggio nel ruolo di complemento per i sottotenenti di milizia territoriale addetti a comandi ed uffici, di cui all'articolo precedente, non si applica a coloro che, in tale qualità, abbiano dato prova della loro attitudine militare prendendo parte ad azioni di guerra, nè agli ufficiali medici e veterinari.

Art. 5.

Gli ufficiali non più inscritti nei ruoli, e richiamati in servizio sulla base dell'art. 2 del R. decreto n. 355 del 28 marzo 1915,

saranno inscritti, per la durata della guerra, nel ruolo degli ufficiali di riserva, colla stessa anzianità di grado che essi avevano all'atto in cui cessarono di appartenere al ruolo stesso.

Potranno quindi concorrere all'avanzamento insieme coi colleghi di pari grado ed anzianità, inscritti nei ruoli della riserva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **780.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Pagamento delle competenze spettanti agli impiegati, ai pensionati ed agli insegnanti, sotto le armi.** — (Segretariato generale e direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 21 ottobre 1915.

Si richiama la particolare attenzione di tutte le amministrazioni dipendenti sulle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto luogotenenziale n. 1393, del 12 settembre c. a. (vedi circolare n. 724 del *giornale militare* c. a.) *avente effetto dal sette del mese corrente* (*Gazzetta ufficiale* del 22 settembre 1915, n. 234), perchè in esse disposizioni è stabilito quali sono i militari impiegati dello Stato, insegnanti elementari amministrati da consigli provinciali e pensionati, che si devono ritenere richiamati alle armi ed ai quali sono perciò applicabili le disposizioni, emanate o da emanarsi, relative ai richiamati.

Dal citato articolo sono considerati richiamati alle armi:

1. I militari che, prima della chiamata, erano già stati inviati in congedo illimitato dopo aver prestato una o più volte servizio militare.

2. I militari di 3ª categoria chiamati per la prima volta a prestare servizio militare.

3. I trattenuti, ossia i militari di 1ª e 2ª categoria la cui permanenza alle armi venga d'autorità protratta oltre il giorno in cui hanno compiuto il periodo di servizio obbligatorio stabilito dalle leggi di leva di terra e di mare.

4. I militari che, già esonerati per riforma dal servizio militare, vengano, in seguito a nuova visita medica ordinata dall'autorità militare, dichiarati abili al servizio stesso e chiamati sotto le armi, qualunque sia la categoria cui appartengono, sempre quando la nuova visita non abbia luogo in applicazione dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

Non sono invece considerati richiamati i militari di 1ª e 2ª categoria chiamati per la prima volta alle armi, e ciò sino al compimento del periodo di servizio obbligatorio.

Ai militari impiegati o pensionati suddetti da considerarsi richiamati alle armi spetta il trattamento previsto dai provvedimenti già emanati a favore dei militari stessi (vedi circolare 568 del *giornale militare* c. a.), e cioè:

Per gli ufficiali e sottufficiali impiegati o insegnanti:

a) per i primi due mesi (1), *a partire dal giorno in cui hanno assunto il servizio militare*, il pagamento (per parte

(1) Poichè il decreto luogotenenziale di cui alle circolari 477 *giornale militare* corrente anno, consente il cumulo dei due stipendi militare e civile con decorrenza dal 23 maggio 1915 (vedi art. 7) ed effetto fino al 15 luglio stesso anno, è evidente che per il periodo di tempo che intercede fra le due accennate date è permesso il cumulo degli stipendi o delle pensioni in ogni caso e per tutti gli impiegati insegnanti e pensionati sotto le armi. Agli impiegati o insegnanti che sono stati chiamati dopo il 23 maggio, in forza dell'art. 20 penultimo comma del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati, saranno ugualmente corrisposti ambedue gli stipendi fino alla scadenza dei primi due mesi di servizio militare. Così ad esempio ad un impiegato alle armi dal 27 maggio spetterà il cumulo degli stipendi soltanto fino a tutto il 27 luglio. Ad un pensionato invece spetterà il cumulo dello stipendio militare e della pensione soltanto sino al 15 luglio 1915.

dell'amministrazione civile alla quale appartengono) dello stipendio da impiegato ed il pagamento (per parte del reparto presso cui prestano servizio) dello stipendio militare;

b) dopo il suddetto periodo, quando lo stipendio civile è superiore a quello militare, il pagamento del solo stipendio da impiegato da effettuarsi dall'amministrazione civile interessata;

c) quando lo stipendio civile è invece inferiore a quello militare, il pagamento dello stipendio da impiegato (per parte dell'amministrazione civile) e il pagamento della differenza fra i due suddetti stipendi (per parte del reparto presso il quale prestano servizio militare).

Per i pensionati civili valgono, per tutto il periodo del richiamo, le norme di cui alle precedenti lettere *b* e *c*, salvo che in questo caso trattisi di pensione, anzichè di stipendio civile, con l'avvertenza che i pensionati suddetti hanno diritto di chiedere alla amministrazione militare anzichè la differenza fra lo stipendio militare e la pensione, la differenza fra lo stipendio civile che godevano all'atto del loro collocamento a riposo e la pensione (vedi circolare 568).

Ai pensionati militari spetta la differenza fra l'ammontare netto dello stipendio od assegno giornaliero, per il grado militare che ricoprono, e l'ammontare, pure netto, della pensione goduta (vedi circolare 568).

I caporali e soldati da ritenersi richiamati alle armi hanno diritto, per tutto il tempo che stanno alle armi, al pagamento (per parte dell'amministrazione civile) dello stipendio da impiegato, e del soldo (per parte dell'amministrazione militare).

I militari già impiegati ed insegnanti che non sono da considerarsi richiamati, cioè quelli che prestano il periodo di servizio obbligatorio stabilito dalle leggi vigenti, hanno diritto per i soli due primi mesi, dal giorno in cui hanno assunto servizio militare, al pagamento dello stipendio da impiegato od insegnante per parte dell'amministrazione civile ed al pagamento per parte della amministrazione militare dello stipendio od assegno giornaliero pel grado militare che ricoprono.

Trascorsi i due oradetti mesi ai militari da non considerarsi richiamati spettano i soli assegni militari.

Le amministrazioni militari dipendenti per la giusta applicazione delle norme di cui sopra dovranno accertarsi per ciascuno dei singoli impiegati, insegnanti e pensionati sotto le armi se debba essere considerato dal 7 ottobre c. a. in poi, richiamato oppur no.

***

Con l'occasione si richiama l'attenzione delle amministrazioni militari sulle disposizioni contenute nelle circolari 568, 584, 636 e 696 del *giornale militare* c. a., di cui per ogni buon fine, si riportano le principali:

1. Lo stipendio civile o la pensione continuano anche per i richiamati col grado di ufficiale o sottufficiale ad essere pagati dalle amministrazioni civili o dalle delegazioni del tesoro. A partire dal 16 luglio o se del caso dal termine dei primi due mesi, le amministrazioni militari pagheranno, a carico del bilancio di questo Ministero, soltanto la differenza fra lo stipendio militare e quello civile (quando il primo sia maggiore del secondo).

2. Tutti gli ufficiali e sottufficiali richiamati dal congedo devono rilasciare una dichiarazione nella quale risulti se sono oppur no impiegati dello Stato, insegnanti amministrati dai consigli provinciali, o pensionati, o impiegati, salariati o insegnanti delle amministrazioni di cui all'ultima parte della precedente circolare.

In caso affermativo la dichiarazione dovrà contenere l'indicazione dell'amministrazione civile dalla quale ricevono lo stipendio da impiegato, da insegnante o la pensione.

La suddetta qualità d'impiegato civile o di pensionato, con l'indicazione dell'amministrazione civile succitata, sarà dagli enti militari fatta risultare nei registri e ruolini.

Le stesse indicazioni, oltrechè per gli ufficiali e sottufficiali saranno apposte nei registri e ruolini, anche per gli uomini di truppa che risultassero impiegati, insegnanti o pensionati.

In caso di cessazione dal servizio, per decesso o per qualsiasi altra ragione, degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, già impiegati, insegnanti o pensionati, i corpi, reparti e servizi informeranno subito le amministrazioni civili sopra citate.

3. Prima di effettuare il pagamento della differenza fra lo stipendio militare e quello civile, le amministrazioni militari debbono avere ottenuto una dichiarazione da parte dell'amministrazione civile interessata in cui sia dimostrato l'ammontare lordo dello stipendio da impiegato e le seguenti ritenute:

a) tassa proporzionale in conto tesoro;

b) imposta di ricchezza mobile;

c) ritenuta per l'articolo 10 della legge 30 giugno 1908.

Qualunque altra eventuale ritenuta non dovrà entrare nel calcolo della differenza.

Per gli stipendi gravati da ritenute diverse da quelle normali stabilite per gl'impiegati dello Stato (insegnanti elementari, ferrovieri, ecc.), si fa completo riferimento alla circolare n. 636 del *giornale militare* corrente anno.

La differenza di cui trattasi sarà dimostrata in apposito foglio-stipendio ed al titolo relativo al primo pagamento del genere dovrà essere allegata la dichiarazione rilasciata dall'amministrazione civile.

4. Se l'impiegato richiamato alle armi volesse riscuotere lo stipendio civile o la pensione presso l'amministrazione militare in cui presta servizio, questa, prima di eseguire qualsiasi pagamento (che deve intendersi fatto per conto dell'amministrazione civile o della delegazione del tesoro interessata e quindi applicato al fondo scorta per chiederne poi rimborso — vedi circolare n 478), dovrà richiedere all' amministrazione civile od alla delegazione del tesoro stessa l'importo dello stipendio al netto di qualsiasi ritenuta, cioè, oltre che di quelle di cui al numero precedente (in conto tesoro, per ricchezza mobile, per l'articolo 10 della legge 30 giugno 1908), di tutte le altre eventuali per cessione del quinto, per debiti verso lo Stato, ecc.

L'amministrazione militare dovrà farsi rilasciare in pari tempo dalla suddetta amministrazione civile esplicita dichiarazione di avere sospeso il pagamento dello stipendio da impiegato.

Qualora l'impiegato presti servizio militare nello stesso luogo di residenza dell'amministrazione civile o della delegazione del tesoro debitrice, dovrà riscuotere lo stipendio civile presso dette amministrazioni.

***

Per gli insegnanti delle R. scuole professionali e per gli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè per il personale sanitario dipendente dalle stesse amministrazioni e per gli insegnanti delle scuole primarie la cui amministrazione non sia affidata al consiglio scolastico provinciale in luogo delle norme sopra ricordate devono essere osservate quelle contenute nelle circolari 732 e 766 del *giornale militare* corrente anno: quindi

le amministrazioni debbono pagare integralmente ai detti personali sotto le armi gli assegni militari del grado.

Per l'applicazione della disposizione contenuta nell'ultimo comma della circolare 766 è necessario che nelle dichiarazioni di cui al precedente numero 2 risulti pure se gli ufficiali o sottufficiali appartengono alle amministrazioni civili suddette.

Per il Ministro — ELIA.

N. **781.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Corrispondenza ufficiale.** — (Segretariato generale). — 22 ottobre 1915.

Allo scopo di rendere più spedita la revisione e la sistemazione delle contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, è istituito presso il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) un ufficio stralcio, con personale espressamente comandato da questo Ministero, per la liquidazione definitiva delle contabilità militari anteriori all'esercizio finanziario 1915-16

Si avvertono, pertanto, le amministrazioni militari che, nell'invio della corrispondenza riflettente la revisione delle contabilità degli esercizi suindicati, l'indirizzo da usarsi è il seguente:

Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — Ufficio stralcio delle contabilità militari.

Per il Ministro — ELIA.

N. **782.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esenzione da dazio consumo per i viveri e foraggi destinati alle truppe mobilitate.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 22 ottobre 1915.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle) con circolare del 12 settembre u. s. n. 60, ha impartito le seguenti istruzioni circa la esenzione da dazio consumo per i viveri e foraggi destinati alle truppe mobilitate:

« Col R. decreto 25 maggio 1915, n. 728, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del successivo giorno 27 ed emanato in

applicazione dell'art. 22 del testo unico della legge daziaria 7 maggio 1908, n. 248, è stata concessa esenzione temporanea da ogni dazio interno di consumo, nelle località considerate in stato di guerra, per i viveri ed i foraggi destinati alle truppe mobilizzate di terra e di mare, ed è stata disposta la concessione, a carico del bilancio dello Stato, di un indennizzo ai comuni ed agli appaltatori, che tenga luogo del mancato introito daziario.

Ravvisandosi l'opportunità di provvedere alla liquidazione di tale indennizzo, senza attendere il termine della guerra, il Ministero, sentita la Commissione centrale del dazio consumo, tenuto presente il disposto del citato articolo 22 della legge e dell'articolo 82 del regolamento generale 17 giugno 1909, n. 455, dispone quanto segue:

I comuni che intendono conseguire l'indennizzo di cui sopra devono rivolgere apposita e regolare istanza al Ministero delle finanze (Direzione generale delle Gabelle), presentandola all'Intendenza di finanza.

Hanno diritto a formulare tale domanda i soli comuni, che si trovano nelle località considerate in zone di guerra, a termini dei decreti 22 e 25 maggio 1915, nn. 703 e 758 (*Gazzetta ufficiale* 26 maggio e 2 giugno) e 15 luglio 1915, n. 1104 (*Gazzetta ufficiale* 24 luglio), e nel cui territorio, nell'anno precedente alla dichiarazione di guerra, era stanziata una guarnigione stabile, risultante dai quadri di distribuzione e di stanza dei corpi militari in tempo di pace, approvati dalle competenti autorità militari.

Dove la gestione daziaria è stata concessa in appalto, l'istanza deve essere presentata dall'appaltatore, a cui favore deve essere devoluto l'indennizzo governativo, come quello che ha direttamente risentito le conseguenze della mancata riscossione daziaria in dipendenza del concesso esonero. L'istanza, in tale ipotesi, deve essere presentata per il tramite del comune, che ne curerà il sollecito invio all'Intendenza di finanza con le proprie osservazioni e parere.

La domanda dei comuni e degli appaltatori deve essere corredata dei documenti seguenti:

a) specchio descrittivo delle quantità dei singoli generi consumati dalle truppe nell'anno precedente alla guerra, e delle relative riscossioni daziarie, vidimato dalla competente autorità militare;

b) tariffa daziaria vigente nel detto anno con le eventuali successive modificazioni;

c) quadro della forza stanziata in detto anno nel perimetro del comune, da rilasciarsi dalla competente autorità militare.

Le Intendenze di finanza, a misura che ricevono le domande, procederanno ad un'accurata istruttoria e revisione delle medesime. Dovranno all'uopo esaminare diligentemente i documenti prodotti, richiedere gli atti e le notizie che ritenessero necessari, sia ai comuni ed agli appaltatori, sia alle competenti autorità civili e militari, ed infine dovranno disporre, nei casi di dubbio o di documentazione manchevole od incompleta, speciali verifiche presso gli uffici daziari, delegandole di preferenza al personale esecutivo locale ed a quello della Guardia di finanza.

In tale esame le Intendenze terranno presenti i criteri seguenti:

1° che i generi ai quali compete l'esenzione e sui quali devesi liquidare l'indennizzo sono quelli appartenenti alle categorie dei viveri e dei foraggi che, secondo gli ordinamenti militari, vengono distribuiti alle truppe ed agli animali.

Secondo quanto hanno riferito i Ministeri della guerra e della marina, i viveri ed i foraggi colpiti da dazio consumo ed ai quali si riferisce la esenzione daziaria disposta dal R. decreto 25 maggio 1915, sono i seguenti:

Viveri. — Vino, marsala, aceto, carne (anche in scatole), riso, condimento in scatole, lardo, caffè, zucchero, formaggio, cioccolato, anice, acquavite d'anice, fagioli, olio, baccalà, stoccafisso, tonno sott'olio, burro (anche in scatole), latte.

Foraggi. — Avena, fieno, paglia, granturco, orzo.

2° che per « forza stanziata nel perimetro del comune, durante l'anno precedente alla dichiarazione di guerra », deve intendersi la forza normale, ossia la guarnigione stabile e permanente risultante dai quadri di distribuzione e di stanza dell'esercito e dell'armata in tempo di pace, secondo la forza attribuita a ciascun corpo in tempo di pace, semprechè naturalmente gli effettivi dei corpi siano stati durante l'anno 1914 al completo. Che se la guarnigione normale nel detto anno fosse stata ridotta per distaccamenti, in tal caso non dovrà seguirsi il criterio della forza stanziata, il quale, tutto al più, potrà rappresentare il limite massimo, insuperabile per la liquidazione dell'indennizzo in parola, e dovrà invece tenersi conto della sola forza presente nel perimetro del comune, nel senso cioè di avere riguardo ai soli consumi avvenuti effettivamente dalle truppe presenti nel comune.

Dal che consegue che non spetta alcun indennizzo ai comuni, i quali hanno avuto, durante l'anno 1914, una temporanea, occasionale ed eccezionale guarnigione non considerata nei quadri organici militari; e che per i comuni aventi una guarnigione normale si rimborsa il solo dazio corrispondente ai consumi effettivi della guarnigione stessa, escludendo quindi tutti i consumi dipendenti da aumenti di truppa eccedenti l'effettivo normale, ordinariamente di stanza nel comune in tempo di pace.

I signori Intendenti vorranno, con la maggiore sollecitudine, informare di quanto sopra i sindaci dei comuni che si trovano nella zona di guerra e nelle località considerate in stato di guerra, curando poi l'esatta esecuzione della presente circolare, di cui vorranno segnare ricevuta ».

In relazione alle suesposte istruzioni, i comandi di presidio vorranno curare, perchè con la maggiore sollecitudine e precisione si corrisponda, per quanto è di loro competenza, alle richieste delle autorità daziarie per completare l'istruttoria delle domande di indennizzo di cui alla circolare sopra riportata.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **783**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Documenti da richiedere ai fornitori per essere ammessi a trattare con l'amministrazione militare per il servizio del vestiario, equipaggiamento, materiale sanitario, del casermaggio e delle sussistenze militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 ottobre 1915.

Il Ministero al fine di evitare che l'amministrazione militare possa entrare in rapporto d'affari con fornitori che non diano serio affidamento di perizia commerciale, oltrechè di probità personale, prescrive perchè in analogia al disposto delle condizioni generali d'oneri pei contratti di provviste e lavorazione delle robe e derrate occorrenti per il servizio del vestiario, dell'equipaggiamento, del materiale sanitario del casermaggio e delle sussistenze militari, anche per i contratti riguardanti tali servizi da stipularsi a *licitazione privata*, a

trattativa privata, o comunque per acquisti in forma commerciale, tutti gli stabilimenti, corpi ed uffici militari d'ora innanzi debbano esigere da parte dei fornitori stessi i documenti di cui appresso:

1. Pei fabbricanti, commercianti e società di fatto, un *certificato camerale* rilasciato dalla Camera di commercio competente dal quale risulti l'avvenuta loro inscrizione come commercianti da non meno di un anno.

2. Per le società commerciali in nome collettivo ed in accomandita, il certificato comprovante pure la loro costituzione da almeno sei mesi.

3. Per le società cooperative, i documenti prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore per i contratti stipulati in seguito ad incanti.

Tutti i documenti di cui sopra, da rimanere acquisiti in atti, dovranno essere di data recentissima e mai anteriore di oltre dieci giorni da quella della domanda di offerta.

Gli stabilimenti, corpi ed uffici potranno dispensare dalla presentazione dei documenti sopradescritti soltanto quelle ditte e società da lungo tempo costituite, le cui azioni, obbligazioni ecc. figurano già nelle quotazioni stesse di borsa fra i titoli commerciali: ad esempio — S. A. Gilardini — S. A. Bauchiero — Lanificio Rossi — Lanificio Targetti; ed anche, Società importatori bestiame, ecc.

È riservata esclusivamente al Ministero la facoltà di ammettere a concorrere alle forniture quelle ditte e società che non risultino inscritte da un anno alla Camera di commercio, o costituite da meno di sei mesi, giusta il prescritto dei numeri 1 e 2 sopracitati.

4. Le trattative dovranno essere condotte direttamente con le ditte, escluso qualsiasi intermediario, e le offerte dovranno essere firmate e presentate esclusivamente dalle ditte o dai loro legali rappresentanti.

In relazione al § 26 delle condizioni generali d'oneri, dovendo i rappresentanti essere di pieno gradimento dell'amministrazione militare, saranno accettati come tali solo quelle persone che risultino disimpegnare correntemente tale professione ed incarico, e che per serietà e correttezza diano pieno affidamento di relazioni corrette con l'amministrazione.

Per il Ministro — Elia.

N. **784.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Versamento alle direzioni d'artiglieria di sciabole baionette mod. 91.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 22 ottobre 1915.

Tutti i depositi di reggimento verseranno immediatamente alla direzione d'artiglieria della circoscrizione, o alle sezioni staccate di Bologna e di Firenze, le sciabole-baionette mod. 91, che hanno nei propri magazzini in più dei fucili o dei moschetti per tiratori scelti mod. 91, provvedendo, possibilmente, di fodero quelle che ne fossero sprovviste, ed effettuando la spedizione a grande velocità.

Allo scopo di aumentare il numero delle sciabole-baionette che affluiranno così alle direzioni, i depositi dei reggimenti d'artiglieria sostituiranno con le daghe d'artiglieria che hanno presso di sè, e con quelle che eventualmente potranno avere dalla direzione della circoscrizione, le sciabole-baionette mod. 91 in distribuzione alla truppa.

Le direzioni d'artiglieria e le due suddette sezioni staccate utilizzeranno le sciabole-baionette versate adattandole ai fucili e moschetti in riparazione che ne sono sprovvisti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **785.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio del cannone da 149 A — (Pubblicazione n. 174).** — (Direzione generale d'artiglieria). — 22 ottobre 1915.

È stata pubblicata la predetta istruzione sul servizio del cannone da 149 A — (Pubblicazione 174). — L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne effettuerà la distribuzione nel modo sottoindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n. 18
Comando supremo (comando generale d'artiglieria)	»	10
Comando di corpo d'armata territoriale	»	2
Comando di divisione militare territoriale . . .	»	2
Comando d'artiglieria da fortezza	»	4
Comando d'artiglieria da campagna	»	1
Deposito di reggimento d'artiglieria da fortezza .	»	8
Deposito di reggimento d'artiglieria da campagna	»	2

Deposito di reggimento d'artiglieria campale pesante e a cavallo	copie n.	2
Deposito di reggimento d'artiglieria da montagna	»	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	6
Comando della scuola di guerra	»	4
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia	»	10
Comando in 2° scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	10
Comando in 2° accademia militare	»	10
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	4
Stabilimenti d'artiglieria	»	2
Scuola militare	»	2
Direzione d'artiglieria	»	2
Direzione d'artiglieria di Piacenza (per i bisogni del parco)	»	50

I comandi e i corpi mobilitati che hanno bisogno della predetta pubblicazione, chiederanno direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le copie occorrenti, limitandone il numero allo stretto necessario.

Il prezzo della suddetta istruzione è di L. 0,90.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **786**. — RECLUTAMENTO. — **Arruolamenti di volontari ordinari nell'arma di cavalleria**. (Direzione generale leva e truppa). — 22 ottobre 1915.

1. In base alla facoltà fatta dal § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina di aprire gli arruolamenti volontari ordinari presso i depositi dei reggimenti di cavalleria.

2. Tali arruolamenti resteranno aperti dalla data del manifesto fino al giorno 30 novembre p. v.

Il numero dei volontari ordinari che nel periodo di tempo suindicato possono essere ammessi in ogni reggimento è illimitato, ma il Ministero si riserva la facoltà di trasferire i nuovi ammessi in reggimenti diversi da quelli prescelti nel caso in cui risultasse necessario di equiparare la forza dei volontari fra i vari corpi dell'arma.

A tal uopo, appena chiuso l'arruolamento, i comandanti dei reggimenti trasmetteranno al Ministero (direzione generale leva e truppa) un elenco nominativo dei volontari ordinari arruolati, con l'indicazione dell'anno di nascita e del distretto a cui appartengono.

In tale elenco si dovrà pure dichiarare se i volontari siano idonei pei lancieri o pei cavalleggeri e indicare tre reggimenti della rispettiva specialità nei quali essi preferirebbero essere destinati in caso di trasferimento.

3. Tutti indistintamente i volontari ordinari dovranno contrarre la ferma di **tre anni** come è prescritto dall'art. 115 del testo unico delle leggi sul reclutamento, ferma che dovrà essere compiuta per intero alle armi, della quale cosa dovranno essere bene edotti dai comandanti di corpo gli aspiranti prima che firmino il relativo atto di arruolamento.

4 Per quanto riguarda la procedura da seguirsi per gli arruolamenti dei volontari ordinari dei quali trattasi, i depositi dei corpi si atterranno, in massima, alle norme della circolare 393 del *giornale militare* dello scorso anno e provvederanno perchè i relativi atti siano trasmessi ai distretti di leva immediatamente dopo effettuati i singoli arruolamenti, dappoichè se trattasi di inscritti della leva in corso sulla classe 1896 di cui alla lettera *a*) del n. 3 del manifesto spetterà ai consigli di leva di prendere sul loro conto la conseguente decisione.

5. I comandi dei distretti militari, al ricevere della presente circolare, faranno stampare e pubblicare l'annesso manifesto in ordine agli arruolamenti onde trattasi.

Il Ministro — ZUPELLI.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari ordinari nell'arma di cavalleria.

1. D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperti gli arruolamenti volontari ordinari nell'arma di cavalleria da oggi fino al giorno 30 novembre p. v.

2. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di **tre anni**, che dovrà essere compiuta per intero sotto le armi, avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero; se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che essi sono cittadini italiani ovvero che si trovano nelle condizioni previste dalla legge sulla cittadinanza, n. 555 del 13 giugno 1912, per divenire tali.

3. Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi:

a) gli inscritti della classe 1896, ma non oltre al giorno precedente a quello in cui dovrebbero presentarsi al consiglio di leva per l'adempimento dei propri obblighi coscrizionali;

b) i giovani nati nel 1897 i quali abbiano già compiuto il 18° anno di età o lo compiano entro il 30 novembre, giorno di chiusura degli arruolamenti;

c) i giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità e purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

4. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario ordinario devono presentarsi *direttamente* al comando del deposito del corpo in cui desiderano assumere servizio; le spese per recarsi alla sede del deposito stesso sono intieramente a loro carico. Quindi, per evitare le spese del viaggio di andata e quelle del ritorno nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per altre ragioni, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il deposito del corpo prescelto, trasmettano prima al comando del deposito stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

5. Si crede opportuno rendere noto che i volontari ordinari possono procurare ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria, purchè si verifichino le condizioni seguenti:

a) che tra i due fratelli intercedа relazione di consanguineità legittima;

b) che nella famiglia non esista altro fratello assegnato o passato alla 2ª o 3ª categoria il quale, per non aver compiuto il 39° anno di età, ovvero per non essere stato riformato, abbia ancora vincoli di servizio militare (art. 66, ultimo alinea, del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento);

c) che il fratello che intende beneficiarsi del cennato diritto, non appartenga a leva già chiusa (art. 74, 2° alinea, del detto testo unico).

Perchè poi tale diritto all'assegnazione alla 2ª categoria divenga definitivo, occorre che l'arruolato volontario rimanga alle armi almeno sino al 31 dicembre dell'anno in cui il fratello concorre alla leva.

6. Oltre del beneficio di cui sopra, ai volontari ordinari che si arruolano in cavalleria sono concessi **i seguenti altri vantaggi** durante il 3° anno di ferma.

Ai volontari ordinari che prestano servizio negli squadroni è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità, di lire 600. Di tale indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio. È lasciato poi in facoltà dei volontari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere di modo che al termine del 3° anno di ferma possano percepire l'intera indennità.

Al termine del 3° anno di ferma, i volontari ordinari potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

7. I giovani che aspirano a seguire la carriera di sottufficiale avranno convenienza ad assumere l'arruolamento volontario che permetterà loro di raggiungere il grado di sergente.

Essi volontari ordinari, conseguito il grado di caporale o caporale maggiore, potranno infatti essere ammessi a frequentare presso i propri corpi speciali corsi d'istruzione che li abilitino ad ottenere la promozione a sergente, rimanendo vincolati alla ferma di tre anni già assunta. La ottenuta promozione a sergente, non pregiudica beninteso la facoltà dei detti volontari ordinari di tramandare diritto all'assegnazione alla 2ª categoria ad un fratello consanguineo alle condizioni indicate nel precedente n. 5.

8. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di trasferire ad altro reggimento di cavalleria i volontari che risultino esuberanti nel reggimento in cui furono arruolati.

. . . . addì 26 ottobre 1915.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

N. **787.** — TRASPORTI. — **Requisizione di veicoli ferroviari appartenenti a privati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 ottobre 1915.

Si dispone che qualsiasi requisizione di speciali veicoli ferroviari, quali carri frigoriferi, carri serbatoi, appartenenti a privati ed adibiti a trasporti militari, deve essere effettuata pel tramite della intendenza generale dell'esercito (*direzione dei trasporti*).

Le quote unitarie di nolo giornaliero per ogni veicolo privato requisito ad uso delle autorità militari saranno stabilite d'accordo tra la detta *direzione dei trasporti* e la *direzione generale delle ferrovie dello Stato*. Questa terrà in evidenza la situazione di tali veicoli e trasmetterà mensilmente gli elenchi di quelli rimasti nel mese a disposizione dell'autorità militare alla *direzione dei trasporti*, con l'indicazione, per ciascun carro, dell'importo spettante.

La *direzione dei trasporti* eseguirà le necessarie verifiche sui detti elenchi e vi apporrà il proprio visto restituendoli poi alla *direzione generale delle ferrovie dello Stato* che provvederà ai pagamenti relativi.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(1975) Roma, 1915 – Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 68ª — 1915 — 26 ottobre

1915 OTTOBRE 26. - N. 788. — MOBILITAZIONE. — FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento . . . . . *Pag.* 2047

CIRCOLARE N. **788.** — MOBILITAZIONE. — FORMAZIONE DI GUERRA. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Speciali corsi d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 ottobre 1915

1. Per la nomina a sottotenente di complemento sono aperti:

a) presso la Scuola militare di Modena un corso per 3500 aspiranti all'arma di fanteria;

b) presso l'Accademia militare di Torino un corso per 750 aspiranti all'arma di artiglieria e un corso per 500 aspiranti all'arma del genio.

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso, sia per la Scuola, sia per l'Accademia militare, il Ministero si riserva di decidere *se* ed *in quanto* le domande di coloro che risultino in eccedenza, potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari di 1ª e di 2ª categoria della classe 1896 ed anche quelli di 3ª categoria della classe medesima, i quali chiedano il passaggio alla 1ª categoria per libera elezione;

b) i militari già riformati delle classi 1892, 1893 e 1894, i quali, sottoposti a nuova visita medica, siano stati o siano riconosciuti idonei al servizio militare;

c) i militari appartenenti alla 3ª categoria (non istruita) delle classi 1886 e 1887, i quali chieggano il passaggio alla 1ª categoria per libera elezione, considerato che tale passaggio ha l'unico scopo di permettere loro il conseguimento del grado di sottotenente di complemento.

3. I concorrenti ai corsi tanto presso la Scuola, quanto presso l'Accademia militare, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, il certificato di passaggio al secondo anno di liceo o di istituto tecnico.

4. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che *possiedano e producano titoli di studio superiori* a quello *minimo* sopra indicato.

Così pure nelle assegnazioni ai corsi dell'accademia militare, sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di *studi matematici* compiuti. È perciò necessario che tutti i concorrenti all'accademia facciano nelle loro domande *esplicita dichiarazione*, dalla quale risulti se essi intendano di concorrere per l'ammissione alla scuola, qualora non possano ottenere l'ammissione all'accademia; giacchè in questo caso quando tale dichiarazione non fosse fatta, essi seguirebbero la sorte degli inscritti di leva della loro classe, ossia sarebbero assegnati ai reggimenti come semplici soldati.

5. I corsi speciali tanto presso la scuola quanto presso l'accademia militare saranno iniziati il giorno 25 novembre prossimo ed avranno termine il 24 febbraio 1916.

6. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di *aspiranti ufficiali di complemento*, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084, dell'11 luglio scorso (circolare n. 570).

L'idoneità per la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento* non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi, per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

7. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla nomina a sottotenente di complemento degli *aspiranti* che ne siano giudicati idonei e meritevoli.

8 Coloro che saranno ammessi ai corsi speciali presso la scuola e l'accademia militare godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

9. Le domande di ammissione dovranno essere *presentate dai concorrenti ai comandi dei distretti entro il 10 novembre p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 0,75, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate dai seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo o l'istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo; o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) certificato penale generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

d) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

e) foglio di congedo illimitato (i soli concorrenti che ne siano provvisti).

Tutti i documenti sono soggetti alla tassa di bollo, e quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui sono presentati.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero dovranno inoltre presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui risulti che sono cittadini del Regno o tali considerati a termini delle vigenti leggi.

Per quanto riguarda il titolo di studio, avvertesi che debbono ritenersi equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o d'istituto tecnico i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole industriali di Belluno, Benevento, Fermo, Foggia, Messina, Pisa, Pistoia e Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare e diploma di licenza dei corsi magistrali annessi ai regi ginnasi;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza dal 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza di uno dei corsi professionali della R. scuola professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dell'istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'inscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R scuola superiore di commercio in Bari;

Certificato d'ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri « Umberto I » di Bari e « A. Busciolano » di Potenza, Scuola professionale di Biella, Istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna, Istituto « Omar » di Novara e Scuola di arti e mestieri di Avellino;

Certificato di promozione al secondo anno di corso delle regie Scuole medie commerciali;

Certificato di promozione al secondo anno del corso medio della regia Scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli;

Licenza della Scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-910;

Patente di perito nella fabbricazione dei tessuti, rilasciata dalla regia Scuola di tessitura in Napoli;

Certificato di promozione al secondo corso superiore della regia Scuola industriale di Reggio Calabria;

Certificato di promozione al terzo corso superiore della Scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato d'ammissione al R. istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914.

10. I comandi di distretto invieranno le domande di ammissione, *lo stesso giorno in cui saranno loro presentate e anche se sprovviste di qualche documento che dovrà essere successivamente inviato*, direttamente ai comandi di corpo d'armata territoriale, e, contemporaneamente, richiederanno le informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avendo cura di invitare il comando dell'arma dei carabinieri reali cui è diretta la richiesta, ad assumerle con la maggiore sollecitudine e riferirle poi, entro tre giorni dal ricevutone incarico, *direttamente al comando del corpo d'armata*, cui viene trasmessa la domanda.

Si avverta però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il *titolo di studio*, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.

11. L'esame delle domande e le decisioni sull'ammissibilità ai corsi sono devolute *ai comandi di corpo d'armata territoriale* secondo le norme che il Ministero comunicherà ai comandi stessi.

12. L'invio a Modena e a Torino degli aspiranti che saranno ammessi alla Scuola e all'Accademia militare avrà luogo secondo le disposizioni che il Ministero si riserva di emanare.

13. I comandi di distretto faranno stampare e provvederanno *senza indugio* affinchè sia data la massima pubblicità al manifesto che fa seguito alla presente circolare

Il Ministro ZUPELLI.

Distretto militare di . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni a speciali corsi accelerati presso la scuola militare (Modena) e presso l'accademia militare (Torino) per aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle armi di fanteria, artiglieria e genio.

1. D'ordine del ministro della guerra si notifica che sono aperti per la nomina a sottotenente di complemento:

a) un corso per 3500 aspiranti all'arma di fanteria presso la scuola militare (Modena);

b) un corso per 750 aspiranti all'arma di artiglieria e un corso per 500 aspiranti all'arma del genio presso l'accademia militare (Torino).

Qualora il numero delle domande fosse superiore a quello dei posti messi a concorso sia per la scuola, sia per l'accademia militare, il Ministero si riserva di decidere *se* ed *in quanto* le domande di coloro che risultino in eccedenza, potranno essere esaudite.

2. Sono ammissibili ai corsi in parola:

a) i militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1896 ed anche quelli di 3ª categoria della classe medesima, i quali chiedano il passaggio alla 1ª categoria per libera elezione;

b) i militari già riformati delle classi 1892, 1893 e 1894, i quali, sottoposti a nuova visita medica, siano stati o siano riconosciuti idonei al servizio militare;

c) i militari appartenenti alla 3ª categoria (non istruita) delle classi 1886 e 1887, i quali chieggano il passaggio alla 1ª categoria per libera elezione, considerato che tale passaggio ha l'unico scopo di permettere loro il conseguimento del grado di sottotenente di complemento.

3. I concorrenti ai corsi tanto presso la scuola quanto presso la Accademia militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere la necessaria idoneità morale e fisica;

b) possedere e produrre, *quale titolo minimo di studio*, il certificato di passaggio al secondo anno di liceo o di istituto tecnico.

4. Nel procedere all'esame delle domande, sarà data la precedenza a coloro che *possiedano e producano titoli di studio superiori a quello minimo* sopra indicato.

Così pure nelle assegnazioni ai corsi dell'Accademia militare sarà data la preferenza agli aspiranti che presentino i maggiori titoli di *studi matematici* compiuti. E' perciò necessario che tutti i concorrenti all'Accademia facciano nelle loro domande *esplicita dichiarazione*, dalla quale risulti se essi intendano di concorrere per l'ammissione alla scuola, qualora non possano ottenere l'ammissione all'Accademia; giacchè, in questo caso quando tale dichiarazione non fosse fatta, essi seguirebbero la sorte degli inscritti di leva della loro classe, ossia sarebbero assegnati ai reggimenti come semplici soldati.

5. I corsi speciali tanto presso la scuola quanto presso l'Accademia militare saranno iniziati il giorno 25 novembre prossimo ed avranno termine il 24 febbraio 1916.

6. Ultimati i corsi, gli allievi che ne siano giudicati meritevoli saranno nominati al grado di *aspiranti ufficiali di complemento*, istituito con l'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1084 dell'11 luglio scorso (circolare n. 570).

L'idoneità per la nomina al grado di *aspirante ufficiale di complemento* non dovrà essere accertata mediante esami alla fine dei corsi, ma con opportune prove da farsi durante i corsi stessi per accertare le attitudini e il profitto dei singoli allievi.

7. Dopo un periodo di esperimento pratico — la cui durata e le cui modalità saranno in seguito determinate — si farà luogo alla nomina a sottotenente di complemento degli *aspiranti* che ne siano giudicati idonei e meritevoli.

8. Coloro che saranno ammessi ai corsi speciali presso la scuola e l'Accademia militare godranno del completo trattamento gratuito per tutta la durata dei corsi stessi.

9. Le domande di ammissione dovranno essere *presentate dai concorrenti ai comandi dei distretti entro il giorno 10 novembre p. v., avvertendo che tale limite di tempo è improrogabile.* Tali domande, redatte in carta da bollo da lire 0.75, dovranno essere *indirizzate ai comandi di corpo d'armata* e corredate dei seguenti documenti:

a) titolo di studio, avvertendo che, ove trattisi di studi compiuti in un liceo od istituto tecnico pareggiati, esso titolo dovrà contenere la dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato a quelli governativi nell'anno scolastico in cui fu ottenuto il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi quando si tratta di studi compiuti in un liceo; o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Se trattasi di studi compiuti all'estero dovrà essere chiesta, a mezzo del distretto, l'autorizzazione del Ministero della guerra;

b) certificato di nascita legalizzato dal presidente del competente tribunale civile;

c) certificato penale generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

d) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi. Questa attestazione dovrà essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

e) foglio di congedo illimitato (i soli concorrenti che ne siano provvisti).

Tutti i documenti sono soggetti alla tassa di bollo, e quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore di 50 giorni a quella in cui sono presentati

Quegli aspiranti che siano nati all'estero dovranno inoltre presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco, da cui risulti che sono cittadini del Regno o tali considerati a termini delle vigenti leggi.

Per quanto riguarda il titolo di studio, avvertesi che debbono ritenersi equipollenti al passaggio al 2° corso di liceo o di istituto tecnico, i seguenti titoli di studio:

Licenza delle scuole industriali di Belluno, Benevento, Fermo, Foggia, Messina, Pisa, Pistoia e Vicenza;

Licenza della scuola di commercio presso il R. istituto industriale di Torino;

Licenza delle scuole normali che abilita all'insegnamento elementare e diploma di licenza dei corsi magistrali annessi ai Regi ginnasi;

Licenza delle scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta, Carrara e Iglesias;

Licenza delle varie sezioni degli istituti nautici, conseguita dopo il 1896;

Licenza del 5° corso della scuola tecnica professionale « Leonardo da Vinci » di Firenze;

Licenza della R. conceria-scuola italiana stazione sperimentale per l'industria delle pelli ed affini di Torino;

Licenza di uno dei corsi professionali della R. scuola professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra;

Certificato di ottenuto passaggio al 3° corso delle scuole di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano;

Pagella di conseguito passaggio al 4° o al 5° anno di corso dello Istituto tecnico industriale di Bergamo;

Certificato d'iscrizione al 2° corso della sezione inferiore annessa alla R. Scuola superiore di commercio di Bari;

Certificato d'ammissione al R. Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze;

Licenza conseguita in uno dei seguenti istituti: Scuola di arti e mestieri « Umberto I » di Bari e « A. Busciolano » di Potenza; Scuola professionale di Biella, Istituto « Aldini Valeriani » per le arti e mestieri di Bologna, Istituto « Omar » di Novara e Scuola di arti e mestieri di Avellino;

Certificato di promozione al 2° anno di corso delle regie scuole medie commerciali;

Certificato di promozione al 2° anno del corso medio della regia scuola industriale « Alessandro Volta » in Napoli;

Licenza della scuola di commercio « Ugolino Vivaldi » di Genova, conseguita a decorrere dall'anno scolastico 1909-1910;

Patente di perito nella fabbricazione di tessuti, rilasciata dalla regia scuola di tessitura in Napoli;

Certificato di promozione al 2° corso superiore della regia scuola industriale di Reggio Calabria.

Certificato di promozione al 3° corso superiore della scuola pratica di agricoltura di Voghera;

Certificato di ammissione al R. Istituto orientale di Napoli, conseguito a partire dall'anno scolastico 1913-1914.

10. Le domande potranno essere presentate e saranno accettate anche se mancanti di qualche documento. **Avvertasi però che non è ammessa tolleranza alcuna di tempo per il titolo di studio, il quale dovrà essere prodotto dai concorrenti unitamente alla domanda.**

11. **Tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, e lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande presentate da giovani aspiranti all'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento che non si trovassero nelle condizioni stabilite dal presente manifesto.**

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(201) Roma, 1915 – Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 69ª — 1915 — 27 ottobre

1915 OTTOBRE 27. - N. 789. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme riguardanti gli ufficiali non idonei per motivi fisici al servizio attivo permanente . . . . . Pag. 2057

CIRCOLARE N. 789. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme riguardanti gli ufficiali non idonei per motivi fisici al servizio attivo permanente.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 26 ottobre 1915.

Il Ministero determina che, d'ora innanzi, non possano essere concesse agli ufficiali feriti od ammalati, dopo la loro uscita dai luoghi di cura, licenze di durata superiore ai due mesi.

È obbligo delle autorità militari, che dispongono per l'invio in licenza di un ufficiale, di informare della concessione fatta, immediatamente, il comando del deposito, stabilimento, ufficio, ecc. dal quale l'ufficiale stesso verrà a dipendere, indicando la data di scadenza della concessione.

Al termine di questa, l'ufficiale che non abbia ricuperato l'incondizionata idoneità al servizio attivo, dovrà essere sottoposto agli accertamenti sanitari per il collocamento in aspettativa o per la eliminazione dal servizio attivo permanente.

I nomi degli ufficiali, per i quali al termine massimo della licenza consentita, si inizino gli atti sanitari, dovranno essere comunicati telegraficamente al Ministero, il quale, in attesa delle definitive decisioni, provvederà a collocarli fuori quadro in soprannumero alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito.

Le autorità competenti provvederanno in conformità della presunte circolare per gli ufficiali che, alla data del 1° novembre p. v., abbiano già compiuti due mesi di licenza.

Per gli ufficiali, per i quali siano già stati trasmessi al Ministero, prima di tale data, gli atti sanitari, non occorrerà che questi siano rinnovati; ma i nomi degli ufficiali stessi dovranno essere segnalati telegraficamente a parte.

I nomi degli ufficiali, che, al termine della licenza, risulteranno idonei a riprendere incondizionato servizio saranno comunicati invece al comando supremo dell'esercito.

Le autorità medico-militari, nella compilazione degli atti dovranno dichiarare esplicitamente:

1° *In linea principale*, se l'ufficiale sottoposto a visita sanitaria risulti inabile *temporaneamente* o *permanentemente* al servizio attivo.

2° *In linea subordinata*:

a) quando risulti permanentemente inabile al servizio attivo, se l'ufficiale conservi l'attitudine ai servizi della riserva e se la malattia sia da considerarsi o non dipendente da cause di servizio, ed, in caso positivo, a quale categoria la infermità debba essere ascritta;

b) quando risulti temporaneamente inabile al servizio attivo, se l'ufficiale sia idoneo ai servizi sedentari ed entro quanto tempo si presuma possa riacquistare la incondizionata idoneità al servizio attivo; in caso di inidoneità anche ai servizi sedentari, se l'ufficiale debba essere collocato in aspettativa per infermità provenienti o non da cause di servizio, precisando la durata dell'aspettativa stessa.

È opportuno infine che, quando la malattia sia riconosciuta dipendente da cause di servizio, la pratica venga completata possibilmente con tutti i documenti prescritti dal titolo III del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(203) Roma, 1915 – Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 70ª — **1915** — 28 ottobre

1915 OTTOBRE 27. - N. **790**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria *Pag.* 2059

CIRCOLARE N. **790.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato di 3ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 27 ottobre 1915.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio scorso (circolare n. 370 del c. a.) pel giorno *6 novembre 1915* sia iniziata la chiamata alle armi per mobilitazione dei militari in congedo illimitato di 3ª categoria non istruiti nati negli anni 1886 e 1887.

I comandanti dei distretti sono autorizzati a regolare l'affluenza dei militari al distretto nel modo che riterranno più opportuno facendoli presentare anche in più giorni consecutivi, *qualora lo si reputi effettivamente necessario allo scopo di accelerare le operazioni di chiamata*, e tenendo peraltro ben presente che le operazioni stesse dovranno svolgersi nel più breve tempo possibile ed *essere in ogni modo ultimate entro il 10 novembre*.

2. Una copia del manifesto che fa seguito alla presente circolare dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei militari.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi

nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamati alle armi i militari del rispettivo comune.

3. I comandi di distretto, allo scopo di evitare erronee incorporazioni, dovranno accertare con cura speciale che i militari che loro si presentano siano effettivamente compresi nella chiamata, perchè di 3ª categoria e nati negli anni 1886 e 1887.

Si avverte, ad ogni buon fine, che, giusta quanto prescrive il § 14 del regolamento per le matricole, i distretti compileranno in un solo esemplare i fogli matricolari (mod. 59) dei militari di 3ª categoria che dovranno inviare subito al centro di mobilitazione cui il militare verrà assegnato giusta il successivo n. 4.

4. **Assegnazione ai vari corpi.** — La assegnazione dei militari sarà fatta ai vari centri di mobilitazione indicati nelle tabelle numeriche speciali che il Ministero si riserva di inviare ad ogni distretto per mezzo del comando del rispettivo corpo d'armata territoriale.

Nel caso che il numero dei militari che si presenterà alle armi fosse inferiore a quello indicato nella tabella di assegnazione, i distretti dovranno ripartire le deficienze in modo proporzionale fra i centri di mobilitazione indicati nella tabella stessa.

Analogamente si regoleranno nel caso che il numero dei presentatisi superasse la cifra indicata nella tabella.

La tabella di assegnazione vale indistintamente per tutti i militari che si presentano, anche se appartenenti per fatto di leva ad altro distretto. Quindi questi militari dovranno essere assegnati agli stessi centri cui lo saranno i militari appartenenti al distretto al quale si presentano. Questo dovrà, beninteso, dare subito partecipazione al distretto di leva della avvenuta presentazione, indicando il centro cui il militare è stato assegnato, affinchè il distretto di leva possa inviare al centro stesso il prescritto mod. 59.

Qualora tàluno dei centri di mobilitazione ricevesse un contingente sensibilmente superiore a quello assegnatogli dalla tabella suddetta, il comando del corpo d'armata territoriale

da cui il centro dipende potrà, se lo reputi necessario e tenendo conto di ogni circostanza, provvedere a ripartire l'esuberanza sopraccennata tra i centri dipendenti della stessa arma e specialità.

5. Tutti i distretti assegneranno:

a) alla *compagnia di sanità* del rispettivo corpo d'armata territoriale, tutti i militari che si troveranno nelle condizioni previste dal n. 354 del tomo III di mobilitazione, nonchè coloro che comprovassero di essere infermieri di professione;

b) alla *compagnia automobilisti di artiglieria* indicata per ogni distretto nella rispettiva tabella i militari che risultino provvisti di patente civile di conduttore d'automobili o di motocicli rilasciata dalle regie prefetture, nonchè quelli che comprovino di essere aggiustatori meccanici di automobili o motoristi, salvo per questi ultimi le assegnazioni speciali stabilite dalla tabella di cui al precedente n. 4.

c) al *deposito del 3° reggimento genio* (*telegrafisti*) i militari che comproveranno con documenti autentici di essere *telegrafisti dello Stato o delle ferrovie*, avendo cura di escludere quelli che risultassero nelle condizioni di cui al § 88 dell'istruzione complementare (4ª serie di varianti).

Questi militari dovranno essere in condizioni di potere, senza aiuto di lenti, leggere il n. 3 dell'ottotipo militare del Baroffio o la quart'ultima riga della scala del De Vecker, con un occhio a 15 metri, e coll'altro almeno a 10 metri; il che verrebbe a corrispondere a V 1 nel primo, e a V circa $\frac{2}{3}$ nel secondo. Nel procedere a tali accertamenti si dovrà porre attenzione a che l'ottotipo sia bene illuminato con luce naturale uniforme. Inoltre si dovrà completare l'esame oculare colla determinazione del *visus* periferico e del senso cromatico.

A tal fine i comandi dei distretti invieranno in osservazione all'ospedale militare prossimiore tutti i militari anzidetti escludendo poi da tale assegnazione quelli di essi che risultassero non possedere tutti i requisiti sopraccennati.

6 Appena ricevute le tabelle di assegnazione, i comandi dei distretti comunicheranno ai vari centri di mobilitazione ai quali debbono fare assegnazioni la quota di militari ad essi attribuita.

7. **Accertamento dell'idoneità fisica.** — I militari che nella visita medica presso i distretti fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, do-

vranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro che fossero riconosciuti nelle suddette condizioni fisiche dopo incorporati, dovranno rimanere assegnati ai centri di mobilitazione che li impiegheranno poi, a suo tempo, come è indicato nel precedente comma.

I militari invece che, sia presso i distretti, sia presso i corpi, fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del c a., finchè durerà lo stato di mobilitazione o non siano date nuove disposizioni al riguardo, non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

8. **Oggetti di corredo.** — Ai militari *non dovrà essere distribuito dai comandi dei distretti alcun oggetto di corredo e neppure la coperta da campo.* I comandi di distretto provvederanno agli oggetti occorrenti per far consumare il rancio alla truppa, attenendosi a quanto venne disposto con la circolare 1350 R.S. in data 25 maggio u. s. (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi), diretta ai comandi di corpo d' armata territoriali, a quello della divisione militare di Cagliari e ai comandi dei distretti militari.

I militari terranno perciò i propri abiti fino a che non avranno raggiunto il rispettivo centro di assegnazione; solo nei casi di urgente necessità potrà il comandante del distretto far loro distribuire qualche capo di corredo. Però, a quegli uomini che, nel viaggio per recarsi al deposito, dovessero passare la notte in ferrovia attraverso regioni in cui il clima sia già rigido, dovrà, dal comandante del distretto esser fatta distribuire una coperta da campo ovvero di casermaggio; giunti poi gli uomini a destinazione, per cura del comando del deposito tali coperte saranno senza indugio raccolte e rinviate al distretto da cui provengono, facendole accompagnare possibilmente dallo stesso graduato che le prese in consegna all'atto della partenza

A tutti sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con la indicazione: *Distretto di* ..... (*città, sede del distretto*),

da portarsi al braccio sinistro. I comandi di distretto disporranno per tempo la provvista di *bracciali* con la relativa inscrizione.

9. **Viveri per il viaggio.** — Di massima, per il viaggio degli uomini dal distretto al deposito di assegnazione, non si distribuiranno viveri in natura; sarà invece corrisposta la indennità di trasferta di 1ª categoria col supplemento di cui alla circolare 88 del *giornale militare* corrente anno.

10. **Assegni.** — I militari durante la loro permanenza presso i distretti e nel viaggio per raggiungere il corpo di destinazione, quand'anche vengano a trovarsi in località ove sono corrisposte le indennità di guerra, non hanno diritto a tali indennità ma soltanto al trattamento ordinario da soldato.

11. **Invio dei militari ai centri di mobilitazione.** - - L'invio dei militari ai vari centri indicati nelle tabelle di assegnazione avrà luogo secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal comando territoriale del corpo di stato maggiore (*delegazione trasporti*) in Roma.

Qualora il numero dei militari effettivamente assegnati a ciascun centro risulti del *10 per cento, o più,* inferiore o superiore a quello indicato sulle tabelle, i comandi di distretto ne daranno subito notizia telegrafica al predetto comando.

Per l'accompagnamento dei militari ai depositi e centri cui sono assegnati i comandi di divisione territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto, ovvero in città viciniori.

12. I militari che hanno obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che si trovano in Libia, o nell'isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale li incorporerà nei dipendenti riparti, a seconda delle loro attitudini fisiche e professionali, facendo poi le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

13. **Aspiranti all' ammissione ai corsi d' istruzione accelerati per la nomina a sottotenente di complemento.** — I militari i quali abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi d'istruzione per la nomina a sottotenente di complemento da istituirsi secondo le disposizioni della circolare n. 788 del c. a., o che la presentino entro il 10 novembre prossimo e, in ogni modo, prima di essere avviati ad un centro di mobilitazione, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio fino al giorno 24 novembre stesso, precedente quello in cui dovranno iniziarsi i corsi.

I comandi dei distretti terranno in evidenza i militari suddetti con speciale cura, sia per avviare alla scuola o all'accademia militare quelli di essi che otterranno l'ammissione, sia per assegnare subito ad un centro di mobilitazione secondo la loro attitudine ed in base alla *tabella* indicata nel precedente n. 4, coloro che per una ragione qualsiasi non ottenessero l'ammissione.

14. **Dispense dalla chiamata per ragione d'impiego.** — In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso, ai *militari che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del tomo III suddetto.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria* (*n. 14 della circolare n. 790 del 1915*) *li* . . ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

15. Si raccomanda inoltre ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373).

16. **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

Anche i militari chiamati che avessero in corso la domanda per la nomina a sottotenente, sia di complemento, sia di milizia territoriale, dovranno essere incorporati in attesa della pubblicazione della nomina. Appena avvenuta questa, saranno inviati in licenza per ripresentarsi per imprendere servizio da ufficiale nel giorno ed al corpo che saranno indicati dal *bollettino ufficiale*.

17. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari di 3ª categoria, cui si riferisce la presente circolare, potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750.

18. **Rendiconto delle assegnazioni.** — Il giorno *11 novembre* i comandanti dei distretti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma-espresso così concepito:

« A tutto il *10 novembre* assegnati ai corpi militari di 3ª categoria non istruiti, nati negli anni 1886 e 1887, numero . . .
« Rimasti al distretto in attesa di assegnazione o di altra decisione numero . . . . . ».

Nel successivo giorno *20 novembre*, trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte, indicando distintamente il numero di militari di 3ª categoria assegnati ai vari centri, distinguendoli per anno di nascita.

Dovrà indicarsi a parte anche il numero dei militari riformati e di quelli cui fosse stata concessa licenza di convalescenza.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 3ª categoria non istruiti, nati negli anni 1886 e 1887.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per mobilitazione i **militari di 3ª categoria non istruiti, nati negli anni 1886 e 1887.**

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle *ore antimeridiane* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto (1)

2. I militari suddetti, che nel giorno 6 novembre 1915 si troveranno nel territorio di questo distretto, quand'anche appartenenti per fatto di leva ad altro distretto, dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo, se ne sono provvisti, *nelle prime ore del mattino del giorno suddetto*, direttamente a questo comando, se dimoranti nel capoluogo di distretto; in caso diverso si presenteranno, in tempo opportuno, al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e, ove occorra, secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

3. I predetti militari hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Fer-

(1) I comandi di distretto che possono eseguire la chiamata in un giorno soltanto, modificheranno questo comma nel modo seguente: « *Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno* **6 novembre 1915** ». S'intende che non dovranno poi includere nel manifesto lo specchio stampato in calce al presente modello.

rovie Nord-Milano; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro la semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, i militari produrranno le richieste mod *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

4. Giunti al distretto, i militari riceveranno l'indennità di trasferta di L. 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato*

Coloro che, per giungere al distretto, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente dal sindaco l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giornata di viaggio.

I militari provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di L. 2 al giorno dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, sempre che giungano provvisti di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelli che fossero sprovvisti di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, sempre che questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

5. I militari chiamati che presentino entro il 10 novembre 1915, ed in ogni caso prima di essere avviati ad un corpo, domanda di ammissione ai corsi d'istruzione accelerati per aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento che si istituiranno il 25 novembre prossimo presso la scuola e l'accademia militare, saranno lasciati in congedo illimitato provvisorio sino al giorno 24 novembre detto, precedente quello in cui dovranno iniziarsi i corsi stessi.

6. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano dispensati a

norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono chiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

7. I militari provvisti di patente civile di conduttore d'automobili o di motocicli, o che comproveranno con documenti autentici di essere aggiustatori meccanici d'automobili o motoristi, potranno aspirare alla assegnazione alle compagnie *automobilisti d'artiglieria*.

8. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro.**

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16.50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

9. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione

10. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

(1)

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . . , *addì 1° novembre 1915.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari suindicati, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore al 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . . »	0,35	0,30

(1) Questo specchio sarà omesso dai distretti che effettuano la chiamata in un giorno soltanto.

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(205) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 71ª — 1915 — 30 ottobre



1915 OTTOBRE 10. - N. **701**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto luogotenenziale n. 1500, col quale è approvato un nuovo ordinamento del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina . . . . . *Pag.* 2072

» 12. - » **702**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro della commissione centrale prevista dal regio decreto del 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi . . . . . » 2077

» 14. - » **703**. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1496, recante nuove disposizioni relative al matrimonio dei militari sotto le armi . . . . . » 2078

» 21. - » **704**. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1513, contenente norme di procedura per i giudizi dinanzi ai tribunali militari . . . . . » 2080

» 23. - » **705**. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto ministeriale col quale, in esecuzione del decreto luogotenenziale n 1513, in data 21 ottobre 1915, si danno norme per la disciplina delle udienze nei tribunali militari . . . . . » 2082

» 28 - » **706**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1540 del 12 ottobre 1915, contenente nuovi provvedimenti tributari. — Aumento delle tasse di registro e di bollo. . . . . » 2082

» 28. - » **707**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393 2088

» 28. - » **708**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rendimento dei conti per le spese relative ai prigionieri di guerra. 2089

» 28. - » **709**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra in servizio presso le forze operanti del R. esercito. . . . . » 2090

1915 OTTOBRE 28. - N. 800. — Amministrazione e contabilità — Stipendi, assegni ed indennità. — Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, relativo al pagamento di assegni a favore delle famiglie dei prigionieri e dispersi . . . . . Pag. 2091

» 29. - » 801. — Amministrazione e contabilità. — Compilazione delle richieste di pubblicazioni regolamentari . . . . . » 2101

» 29. - » 802. — Disposizioni varie. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . . . . . » 2101

» 29. - » 803. — Matricola. — Variazioni matricolari pei militari del R. esercito, i personali civili addettivi, i personali appartenenti alle milizie volontarie e quelli militarizzati, presenti nelle piazze forti e fortezze in istato di resistenza . . . . . » 2102

» 29. - » 804. — Ufficiali in congedo — Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma d'artiglieria e genio . . . . . » 2103

» 29. - » 805. — Avanzamento. — Estensione dei limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente, nel quadro suppletivo d'avanzamento per il 1915 . . . . » 2103

——— Errata-corrige . . . . . » 2104

Circolare N. **791.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto luogotenenziale n. 1500, col quale è approvato un nuovo ordinamento del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 10 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Consiglio di disciplina per gli Ufficiali del R esercito e della R. marina.

ORDINAMENTO:

Art. 1.

Un ufficiale del R. esercito o della R. marina non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non dal ministro della guerra o della marina, fuorchè nei casi previsti dal R. decreto-legge 22 aprile 1915, n. 499.
Qualora per un medesimo fatto o più fatti connessi siano da giudicarsi ufficiali del R. esercito e della R. marina, questi vengono sottoposti ad un unico Consiglio dal ministro della guerra o della marina secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali da sottoporsi a Consiglio appartenga al R. esercito o alla R. marina.

Art. 2.

Il Consiglio di disciplina è permanente ed è costituito di un presidente e di due membri tratti da ufficiali generali per l'esercito, da ufficiali ammiragli per la marina, e nominati di anno in anno con decreto del rispettivo ministro.
Il Consiglio è assistito da un segretario senza voto, con grado o rango di colonnello.
Per assicurare il funzionamento del Consiglio, in caso di impedimento, d'incompatibilità, o di esonero dei componenti effettivi e per provvedere al caso previsto dall'art. 5, vengono designati da tre a sei supplenti.

Art. 3.

Se l'inquisito sia superiore in grado o in anzianità ad alcuno dei componenti del Consiglio, questi viene sostituito con

altro generale o ammiraglio, superiore o più anziano; ma se per il grado e l'anzianità dell'inquisito la sostituzione non sia possibile, il Consiglio rimane immutato.

Art. 4.

Nel caso contemp'ato dal capoverso dell'art. 1 si costituisce dal ministro un Consiglio misto di ufficiali dell'esercito e della marina, tratti dai Consigli permanenti di cui all'art. 2. La sorte determina quale debba fornire i due membri e a quale riserbi di fornire il presidente e il segretario.

Art. 5

In periodi di maggior lavoro il ministro può costituire un secondo Consiglio, servendosi dei supplenti disponibili e, occorrendo, nominando anche altri componenti.

Art. 6.

Non possono esser chiamati a far parte del Consiglio di disciplina' nè come componenti effettivi, nè come supplenti, ufficiali parenti o affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente.

Non possono prender parte al giudizio disciplinare:

a) l'offeso o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito o dell'offeso o danneggiato;

b) l'autore dei rapporti o chiunque abbia indagato sui fatti che determinarono la convocazione del Consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

c) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi.

Disposizioni speciali per la R. marina.

Art. 7.

Ogniqualvolta debbasi sottoporre a giudizio disciplinare un ufficiale che non appartenga al corpo dello stato maggiore generale (ruolo ufficiali di vascello) od al corpo reale equipaggi, il meno anziano dei tre ufficiali ammiragli è di diritto sostituito nel consiglio dall'ufficiale generale meno anziano del corpo o ruolo al quale l'ufficiale appartiene.

Art. 8.

Qualora importanti esigenze di servizio o di destinazione in comando navale lo richiedano, tutti o alcuni tra i componenti del Consiglio di discipliua possono cessare dal farne parte, anche durante l'anno pel quale dovrebbero rimanere in carica, con decreto del ministro della marina che indichi come la esonerazione sia richiesta da esigenze di servizio.

Procedimento.

Art. 9.

L'atto di deferimento, contenente i quesiti proposti al Consiglio di disciplina, è rimesso al presidente insieme con gli atti dell'inchiesta e le eventuali difese scritte dell' inquisito, enumerati e descritti in apposito indice.

Art. 10.

Il presidente, accertato che non sussistano motivi di incompatibilità nei riguardi suoi propri ed in quelli dei membri del Consiglio, fissa il giorno e l'ora della riunione e ne dà avviso all'ufficiale inquisito.

Questi ha diritto d'intervenirvi; ma se, senza esserne giustificato da legittimo impedimento, non si presenti nel giorno ed ora fissati, il Consiglio procede in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata con ordinanza motivata dal presidente.

Art. 11.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono segrete.

Aperta la seduta, il presidente fa chiamare l'inquisito e, data lettura dell'atto di deferimento, invita il segretario a leggere gli atti comunicati dal ministro, ai quali viene mano mano apposto il bollo d'ufficio con la data della seduta.

Terminata la lettura, il presidente, i membri del Consiglio e l'inquisito appongono la loro firma all'indice degli atti.

Poscia il presidente domanda all'inquisito se abbia nulla da aggiungere a propria difesa, e, nell'affermativa, gli concede la parola. Delle nuove giustificazioni oralmente addotte si fa constare mediante sunto scritto, che l'inquisito rimette al presidente prima di prendere la parola e che viene unito agli atti.

Finita la sua difesa, l'inquisito viene fatto ritirare dal presidente, che pone in votazione i quesiti nell'ordine in cui sono stati proposti dal ministro. In caso di risposta affermativa su uno, non si procede alla votazione dei successivi.

La votazione è segreta ed i componenti il Consiglio vi procedono per ordine inverso di grado e di anzianità.

Fatto lo spoglio dei voti, il presidente proclama l'esito della votazione ed il conseguente parere del Consiglio, che vengono quindi trascritti nel verbale, e questo è firmato, seduta stante, dai componenti del Consiglio.

Tutti gli atti sono poi inviati al ministro per le sue decisioni, le quali non potranno scostarsi dal parere del Consiglio se non in favore dell'ufficiale.

Art. 12.

Il presente decreto sostituisce il titolo III della parte prima della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Esso avrà efficacia per la durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.
CORSI.

N. **792.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro della commissione centrale prevista dal R. decreto del 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 12 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO CON QUELLO DELLA MARINA

Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, relativo alle esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1915 per la costituzione della commissione centrale di cui all'articolo 4 del R. decreto succitato;

Ritenuto che il contrammiraglio Pini comm. Pino non può più attendere, per ragioni del suo ufficio, ai lavori della commissione, e che pertanto è necessario sostituirlo;

DECRETA:

A far parte della commissione centrale di cui all'articolo 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, in sostituzione del contrammiraglio Pini comm. Pino, è nominato il capitano di vascello Bertetti comm. Giuseppe.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.

N. **793.** — DISCIPLINA MILITARE — **Decreto luogotenenziale n. 1496, recante nuove disposizioni relative al matrimonio dei militari sotto le armi** — (Direzione generale leva e truppa) — 14 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro della guerra e con quello della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legittimazione per decreto reale dei figli dei militari deceduti in guerra, chiesta in base alla procura per contrarre matrimonio nel caso in cui il matrimonio non si potè effettuare per la sopravvenuta morte del mandante, produce tutti gli effetti dalla data della procura anche nei riguardi della madre, se pure essa ne abbia chiesta la legittimazione.

Nel caso in cui i figli non siano stati riconosciuti occorre che dalla procura risulti la volontà di legittimarli.

Le domande e gli atti relativi possono essere redatti in carta libera e sono esenti da qualunque tassa

Art. 2.

Durante il periodo di guerra per il matrimonio dei militari sotto le armi la facoltà di dispensare da entrambe le pubblicazioni è delegata al procuratore del Re.

L'atto di notorietà, richiesto per ottenere la suddetta dispensa può essere fatto avanti al sindaco del comune, nel quale risiede uno dei coniugi.

Art. 3.

Durante il periodo della guerra, pel matrimonio dei militari di truppa, richiamati o trattenuti alle armi, non è richiesta l'autorizzazione dell'autorità militare, fatta eccezione pei militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
CORSI.

N. **794.** — GIUSTIZIA MILITARE — **Decreto luogotenenziale n. 1513, contenente norme di procedura per i giudizi dinanzi ai tribunali militari** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 21 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Considerato che in tempo di guerra vengono, in forza dell'articolo 545 del codice penale per l'esercito, assoggettati alla giurisdizione militare molti reati che, in tempo di pace, sono demandati alla competenza ordinaria;

Ritenuta la convenienza di riconoscere esplicitamente che il diritto dell'amministrazione di costituirsi parte civile in tempo di pace non viene meno col mutare di giurisdizione;

Ritenuto che per l'indole propria della giurisdizione militare è opportuno restringere l'intervento della parte civile nei limiti dell'art. 27 del codice penale militare e dell'art. 26 del codice marittimo;

Considerato che, per l'aumentata mole del lavoro nei tribunali militari, si rende necessario adibire provvisoriamente presso di essi personale tratto dalla magistratura ordinaria;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra di concerto coi ministri della marina e di grazia e giustizia e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei procedimenti pei reati che in tempo di pace sono di competenza dei tribunali ordinari e che in tempo di guerra sono sottoposti, a termini del codice penale militare per l'esercito e di quello militare marittimo, alla giurisdizione mili-

tare, l'amministrazione dello Stato può costituirsi parte civile, a mezzo della R. Avvocatura Erariale, nel procedimento e nel giudizio, fermo il disposto del capoverso dell'art. 27 del codice penale per l'esercito e dell'art. 26 del codice penale per la marina.

Art. 2

In tempo di guerra, nei tribunali presso l'esercito mobilitato e nei tribunali militari territoriali anche per la R. marina, l'esercizio delle funzioni di ufficiale istruttore, di sostituto avvocato fiscale militare e di segretario può essere affidato a funzionari dell'ordine giudiziario.

I detti funzionari saranno nominati con decreto o del ministro della guerra o della marina previo concerto del ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1915

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.
ORLANDO.

N. **795.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto ministeriale col quale, in esecuzione del decreto luogotenenziale n. 1513, in data 21 ottobre 1915, si danno norme per la disciplina delle udienze nei tribunali militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto luogotenenziale n. 1513 in data 21 ottobre 1915;

Ritenuto che occorre stabilire, per l'ordine e la disciplina, i rapporti di gerarchia dei funzionari menzionati in detto decreto:

DECRETA:

Articolo unico.

I funzionari della R. Avvocatura Erariale che rappresenteranno l'amministrazione dello Stato per effetto dell'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1513 in data 21 ottobre 1915, ed i funzionari della Magistratura, di cui all'art. 2 del medesimo decreto, sono assimilati di rango al grado militare corrispondente al loro stipendio.

Essi vestiranno la divisa dei funzionari del personale civile della giustizia militare.

Roma, addì 23 ottobre 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **796.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **R. decreto n. 1510 del 12 ottobre 1915, contenente nuovi provvedimenti tributari — Aumento delle tasse di registro e di bollo.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 28 ottobre 1915.

Il regio decreto 12 ottobre 1915, n. 1510 comprende, fra gli altri, l'allegato *C* riguardante modificazioni alle leggi per

le tasse sugli affari, allegato che qui di seguito si riporta nelle sole parti che possono interessare l'amministrazione militare.

ALLEGATO C.

Modificazioni alle leggi per le tasse sugli affari.

Art. 1.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, le tasse fisse di bollo, di importo non inferiore a lire 0,60 compresi i decimi e l'addizionale, che su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, sui certificati del casellario giudiziale sui certificati ipotecari, sulle bollette di dogana e per pagamento di diritti marittimi, e sui contratti di borsa, si corrispondono in modo ordinario, e straordinario, sono aumentate come segue:

da lire	0,60	e da lire	0,65 a lire 0,70
»	1,25	»	1,35
»	1,90	»	2 —
»	2,50	»	2,70
»	3,75	»	4 —
»	5 —	»	5,40

Art. 2.

Fino a quando non vengano istituiti i nuovi valori bollati comprensivi dell'aumento portato dall'articolo precedente, sono da osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 22 ottobre 1914 numero 1152; quanto allo impiego dei fogli bollati e delle marche ora esistenti.

Art. 3.

Le tasse di bollo stabilite dall'articolo 20, nn. 1, 2, 7, 8 e 9 della legge sul bollo, testo unico, 4 luglio 1897 n. 414, dall'artisolo 25 della legge 23 aprile 1911, n. 509 e dall'articolo 11 del regio decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152, sono graduate come segue:

1. Sono soggette alla tassa di 2 centesimi le bollette o quietanze di pagamento dei dazi di consumo a chiunque appartengano, tenuti

in economia od appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle Camere di commercio per pagamenti inferiori a lire Una.

2. Per tutte le altre bollette o quietanze, ricevute ordinarie e per bollette per quietanze non ordinarie, e per le note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione, è obbligatorio il pagamento di una tassa di bollo stabilita nelle seguenti misure:

di cent.	5	per somme superiori a L.		5	ma non a L.		10
»	10	»	»	10	»	»	100
»	20	»	»	100	»	»	1.000
»	30	»	»	1.000	»	»	5.000
»	40	»	»	5.000	»	»	10.000
»	50	»	»	10.000 e per le ricevute senza determinazione di somma.			

. . . . . .

. . . . . .

Sono soggette alla tassa nella misura invariabile di cent. 5 le quietanze apposte sui vaglia postali ordinari e telegrafici nazionali ed esteri.

Sono soggetti alla tassa di quietanza nella misura invariabile di centesimi 10:

a) ogni esemplare di estratto o copia di conto e ogni lettera di accreditamento o addebitamento di somma per qualsiasi titolo ed i relativi « benestare ».

b) le quietanze apposte sui vaglia-cambiari e sulle fedi di credito degli istituti di emissione.

Per le bollette, quietanze, ricevute, note, conti e fatture indicate nel numero 2 e nella lettera *a*) dell'articolo precedente, che non sieno state preventivamente bollate dagli uffici del registro con marca o punzone, il pagamento della tassa deve farsi mediante applicazione di marca, da annullarsi con la firma, se vi è sottoscrizione, con la scritturazione della data in caso diverso.

Le tasse sopra stabilite si intendono comprensive dei decimi e dell'addizionale.

I vaglia cambiari emessi da istituti di credito o da privati banchieri sotto forma di assegni bancari (assegni circolari) senza che colla persona, che vi figura come traente, esista un precedente rapporto di conto corrente bancario, o un precedente atto o contratto che abbia generato a suo favore un credito di somma disponibile, sono soggetti alle seguenti tasse di bollo:

fino	a L.	100	inclusive	L.	0,20
da oltre	»	100	fino a L. 1,000	»	0,30

Da oltre	L.	1,000	fino a	L.	5,000. . . .	L.	0,40
»	»	5,000	»	»	10,000. . . .	»	0,50
oltre	»	10,000			. . . . .	»	0,60

Nelle tasse di cui sopra, da riscuotersi nella stessa forma stabilita per gli assegni bancari ordinari, è compresa quella della relativa quietanza.

Tali tasse si intendono comprensive dei decimi e dell'addizionale.

Art. 14.

Sono portate all'aliquota unica del 2 per mille :

1. La tassa di registro sulle cauzione o mallevadorie o fideiussioni di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona . . . . . e sui depositi a titolo di cauzione. . . . . .

2. Le tasse suddette sono soggette all'aumento di tre decimi e dell'addizionale.

Art. 15.

Le tasse fisse stabilite dalla parte I e dalla parte III della tariffa annessa alle legge di registro sono raddoppiate.

Le tasse suddette sono soggette all'aumento di 3 decimi e dell'addizionale.

Art. 16

Tutti gli atti e contratti per i quali con leggi, decreti o provvedimenti diversi è stata concessa riduzione delle normali tasse di bollo e registro, decadono da tali benefici e rimangono passibili delle ordinarie tasse, sopratasse e penali quando non vengono sottoposti alla formalità della registrazione entro il termine di legge.

Art. 17.

Le tasse ipotocarie contemplate dalla tariffa annessa alla legge 8 agosto 1896 n. 486 allegato *G* comprese quelle stabilite in misura ridotta con leggi speciali, sono aumentate di altri due decimi di guerra.

Art. 19.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto le tasse fisse per le concessioni governative e per gli atti e

provvedimenti amministrativi che si riscuotono mediante applicazione di marche, sono aumentate come segue:

da lire	1,25	a lire	1,35
»	2,50	»	2,70
»	3,75	»	4,00
»	5,25	»	5,75
»	6,30	»	6,80
»	10,50	»	11,50
»	12,60	»	13,60

Le tasse si intendono comprensive dei decimi e dell'addizionale.

Art. 27.

Le disposizioni contenute nel presente decreto per le quali non è stabilita speciale decorrenza, andranno in vigore dal 1° novembre 1915.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per le finanze

DANEO.

Avvertenze per l'applicazione delle summenzionate disposizioni legislative.

1. L'aumento delle tasse fisse di bollo portato dall'art. 1 del decreto decorre dal giorno 21 ottobre 1915 successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del decreto stesso sulla *gazzetta ufficiale* (n. 258 del 20 ottobre).

I fogli in bianco di carta bollata d'importo non inferiore a centesimi 65 ed i moduli su carta libera bollati allo straordinario che al 21 ottobre 1915 si trovavano presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, potranno utilizzarsi previa applicazione di marche a tassa fissa o a tassa graduale fino a complemento della tassa stabilita purchè nel complesso non siano applicate più di sei marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà chiedersi agli uffici del registro bollo; le parti potranno anche applicare ed annullare direttamente le dette marche con la scritturazione della data e della firma.

La data di annullamento deve corrispondere a quella dell'atto per cui è usato il foglio od il modulo.

Per tale utilizzazione l'art 2 del decreto legislativo non fissa alcun termine.

2. A datare dal 1° novembre 1915 sono sottoposte alle nuove tasse di bollo tutte le quietanze, ricevute, note, fatture, anche non sottoscritte, rilasciate dai fornitori, impresari, ecc. per le somme superiori a lire 5 che, a qualsiasi titolo, essi percepiscono dai corpi, istituti e stabilimenti militari.

La tassa è sempre a carico esclusivo del creditore dello Stato pel principio sancito dall'art. 20 numeri 7 e 8 della legge organica di bollo.

3. Dalla stessa data sono del pari sottoposte alle nuove tasse le quietanze ordinarie (mod. 244 del catalogo o documenti corrispondenti) che i corpi rilasciano a tutti coloro che versano somme nelle casse dell'amministrazione militare.

Restano escluse dalle tasse soltanto le quietanze ordinarie d'importo non superiore a 5 lire e tutte quelle rilasciate nell'interno dei corpi per semplice uso amministrativo (consegna e passaggio di fondi dell'amministrazione tra ufficiali, ecc.).

Quanto alle quietanze non *ordinarie* a quelle cioè che hanno riferimento con precedenti atti scritti (§ 31 istruzione sui contratti), esse saranno sottoposte alle tasse di centesimi 10 se l'importo non è superiore alle 10 lire, in caso diverso alle maggiori tasse ora stabilite.

In conformità della legge comune le tasse sono a carico dei debitori di coloro cioè che eseguiscono il versamento e che ne ricevono quietanza dall'amministrazione.

Della quietanza rilasciata i corpi dovranno sempre far menzione sull'ordine di riscossione modello 12 R. A. o documenti corrispondenti per dare prova agli uffici di controllo dell'avvenuto rilascio della quietanza.

4. Sono pure assoggettate, sempre a partire dalla data summenzionata, alla nuova imposta, le somme pagate a titolo di stipendi, assegni, indennità, soprassoldi, compensi di ogni specie agli ufficiali, agli assimilati ed agli impiegati civili di qualsiasi categoria (in organico, straordinari, avventizi, ecc).

Nulla è innovato per quanto riguarda le quietanze degli uomini di truppa, dei sottufficiali di carriera, e degli operai che dovranno conseguentemente essere rilasciate in esenzione di tassa, fatta eccezione soltanto di quelle degli armaiuoli e dei maniscalchi militari.

5. In base al disposto della legge sul bollo per ogni quietanza o ricevuta ordinaria, per ogni nota, conto o fattura, in contravvenzione

saranno applicate due distinte penali di lire 24 ciascuna una a carico del creditore o di chi per lui ha rilasciato la ricevuta, la nota o la fattura, anche senza sottoscrizione, l'altra a carico del debitore o di chi per lui ha ritirato il documento.

6. L'aumento delle tasse fisse di registro disposto dall'art. 15 del R. decreto 12 ottobre 1915 n. 1510 non modifica in nulla le disposizioni di favore sancite, a riguardo delle tasse da pagarsi pei contratti a trattativa privata e per le scritture private, dalla legge 1° aprile 1915 n. 424 (circolare 252 del 1915 e circolare 818 del 24 aprile u. s) e pertanto i contratti previsti dalla legge stessa dovranno sottoporsi a registrazioni colla tassa fissa di lire 1 oltre i 3 decimi e l'addizionale (L. 1,35).

7. Il successivo articolo 16 dispone però che qualora i contratti previsti nella precedente avvertenza non vengano sottoposti a registrazione nel termine di legge (20 giorni dall'approvazione) essi decadono da ogni e qualsiasi beneficio e rimangono passibili delle ordinarie tasse, sopratasse e penali.

8. Si richiama l'attenzione di tutte le amministrazioni militari sull'obbligo loro imposto tassativamente dalla menzionata circolare 24 aprile 1915, n. 818 di comunicare all'intendenza di finanza della provincia in cui risiedono, l'elenco e l'ammontare di tutti gli acquisti lavori o somministrazioni eseguiti in dipendenza dello stato di guerra, sia ad economia, sia in virtù di regolari contratti o di obbligazioni stipulate a trattativa privata od in qualsiasi altra forma.

9. È abrogata la circolare 320 del 1911

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **797.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Applicazione dell'art. 6, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 28 ottobre 1915.

Per opportuna conoscenza delle amministrazioni militari dipendenti, si riporta qui appresso l'estratto della circolare del Ministero del tesoro del 18 corrente anno, n. 1467, diretta a tutte le amministrazioni dello Stato.

« Affinchè nell'applicazione del disposto dell'art. 6, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1393, concernente il trattamento da farsi, sino al compimento del periodo di servizio obbligatorio, agli impiegati civili di ruolo chiamati per la prima volta alle armi quali militari di 1ª e 2ª

categoria, le diverse amministrazioni dello Stato abbiano ad attenersi ad una norma costante ed uniforme, nei riguardi di coloro che già trovansi sotto le armi, si porta a canoscenze che, d'accordo con la presidenza del Consiglio dei ministri e col Ministero della guerra, è stato stabilito di fissare la decorrenza della disposizione medesima, secondo le norme seguenti:

« Poichè il detto decreto venne pubblicato nella *gazzetta ufficiale* del 22 settembre, la sua applicazione, dopo i 15 giorni legali, decorre dal 7 ottobre corrente.

« Resta, pertanto, inteso che dal detto giorno i militari suindicati che hanno già riscosso due o più mesi non hanno diritto ad ulteriori corresponsioni senza per altro che siano obbligati a rifusione di sorta; quelli che il giorno stesso non hanno ancora compiuto i due mesi di servizio percepiranno lo stipendio fino al compimento del bimestre ».

. . . . . .

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **798.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rendimento dei conti per le spese relative ai prigionieri di guerra.** — (Segretariato generale — Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 ottobre 1915.

I reparti incaricati della custodia ed amministrazione dei prigionieri di guerra saranno considerati come distaccamenti del corpo dal quale dipendono o dell'ente militare che li ha costituiti.

I rendiconti delle spese da essi sostenuti dovranno perciò essere resi, come operasi per tutti gli altri distaccamenti, ai rispettivi consigli d'amministrazione, che comprenderanno le spese di cui trattasi nella contabilità ordinaria del capitolo 101 *ter*, dimostrandole però in apposito mod. 6 R. A. A questo saranno uniti i prospetti delle somministrazioni in natura ricevute dallo Stato, giusta quanto prescrive l'art. 25 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna (§ 209 a 225).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **799.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA' — **Indennità agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra in servizio presso le forze operanti del R. esercito** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 28 ottobre 1915.

A soluzione di dubbi sollevati si avverte che — giusta l'art. 1 del decreto luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438 (circolare 733), e l'art. 7 del decreto luogotenenziale 30 settembre 1915, n. 1458 (circolare 762) — anche agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra, che *prestino servizio fuori della loro ordinaria residenza* e si trovino nelle posizioni previste dai comma *a*) e *b*) dell'art. 1 del citato decreto 30 settembre, spetta una indennità giornaliera nella misura stabilita dal regio decreto 14 settembre 1862, n. 840 (1), oltre alla razione viveri, all'indennità di entrata in campagna e all'indennità perdita bagaglio.

Dopo i primi 30 giorni, però, la indennità giornaliera spettante ai detti impiegati è ridotta a senso del 1° comma dell'art. 5 del regio decreto 14 settembre 1862, n. 840, in modo da renderla uguale al soprassoldo di guerra spettante agli ufficiali del grado cui essi sono pareggiati a norma delle disposizioni in vigore. Per coloro che non hanno assimilazione di rango a grado militare l'indennità giornaliera dovuta dopo i primi 30 giorni sarà uguale al soprassoldo di guerra spettante agli ufficiali subalterni.

Il Ministro — ZUPELLI.

(1) *Regio decreto 14 settembre 1862, n. 840.*

Art. 3. L'indennità giornaliera di soggiorno sarà corrisposta secondo le norme tracciate nella seguente tabella:

In ragione dello stipendio annuo:

Impiegati . .	fino a L. 1000	lire	5
più di L. 1000	alle » 2200	»	6
più di L. 2200	» » 3500	»	8
più di L. 3500	alle L. 5000	lire	10
più di L. 5000	» » 7000	»	12
più di L. 7000	. . . . .	»	18

. . . . . .

Art. 5. Qualora la missione si protragga oltre un mese, potrà il ministero determinare la misura delle indennità da corrispondersi pel tempo successivo.

. . . . . .

N. **800.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ — **Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, relativo al pagamento di assegni a favore delle famiglie dei prigionieri e dispersi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 ottobre 1915.

In applicazione dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273 (circolare n. 675), il Ministro della guerra, d'intesa con gli altri ministri interessati, determina quanto segue:

§ 1. I prigionieri e dispersi continueranno ad essere in forza come effettivi, fino a che rimarranno in tale posizione, ai corpi cui appartenevano al momento della prigionia o della dispersione.

§ 2. Le domande, in carta libera, per ottenere il pagamento delle quote stabilite dal suddetto decreto dovranno essere corredate dei seguenti documenti, pure esenti da tasse:

A) *Per le mogli ed i figli minorenni* dei prigionieri o dispersi: documenti prescritti dall'art. 5 del decreto stesso, a meno che si verifichino le condizioni previste dal successivo art. 6.

B) *Per il padre quinquagenario, o vedovo, o cieco:*

1. atto di nascita del richiedente;
2. atto di nascita del figlio militare prigioniero o disperso;
3. atto di matrimonio dei genitori del militare prigioniero o disperso;
4. certificato della giunta municipale del comune di residenza da cui risulti se, e per quali motivi, il militare prigioniero o disperso fosse da considerarsi quale unico sostegno del richiedente;
5. certificato municipale di notorietà rilasciato dal comune di residenza del richiedente, oppure atto giudiziale di notorietà fatto dinanzi a qualunque pretura del Regno, constatante la situazione della famiglia del richiedente stesso al giorno della prigionia o della dispersione del militare;
6. altro simile certificato od atto comprovante che il militare è celibe o vedovo senza prole;
7. atti di nascita degli altri figli maschi;

8. titoli relativi alla carriera del militare che siano in possesso della famiglia;

9. certificato dell'agente delle imposte dal quale si rilevi se e quali imposte paghi il richiedente ed in quale misura.

N. B. Il padre che non sia quinquagenario dovrà produrre, quando ne sia il caso, l'atto di morte della moglie o la prova di essere cieco.

C) *Per la madre vedova:*

1. atto di nascita della richiedente;

2. atto di nascita del figlio militare prigioniero o disperso;

3. atto di matrimonio dei genitori del militare prigioniero o disperso;

4. atto di morte del marito;

5. certificato della giunta municipale del comune di residenza da cui risulti se, e per quali motivi, il militare prigioniero o disperso fosse da considerarsi quale unico sostegno della richiedente;

6 certificato municipale di notorietà rilasciato dal comune di residenza della richiedente, oppure atto giudiziale di notorietà fatto innanzi a qualunque pretura del Regno, constatante la situazione della famiglia della richiedente stessa al giorno della prigionia o della dispersione del militare;

7. altro simile certificato od atto comprovante che il militare è celibe o vedovo senza prole;

8. atti di nascita degli altri figli maschi;

9. titoli relativi alla carriera del militare che siano in possesso della famiglia;

10. certificato dell'agente delle imposte dal quale si rilevi se e quali imposte paghi la richiedente ed in quale misura.

D) *Per i fratelli e le sorelle nubili, minorenni, orfani di entrambi i genitori:*

1. atti di nascita dei richiedenti;

2. atto di nascita del militare prigioniero o disperso;

3. atti di nascita dei genitori;

4. atti di morte dei genitori;

5. certificato della giunta municipale del comune di residenza da cui risulti se e per quali motivi il militare prigioniero o disperso fosse da considerarsi quale unico sostegno dei richiedenti;

6. certificato municipale di notorietà rilasciato dal comune di residenza dei richiedenti, oppure atto giudiziale di notorietà fatto innanzi a qualunque pretura del Regno, constatante la situazione della famiglia paterna al giorno della prigionia o dispersione del militare;

7. altro simile certificato od atto comprovante che il militare è celibe o vedovo senza prole;

8 titoli relativi alla carriera del militare che siano in possesso della famiglia;

9 verbale del consiglio di famiglia relativo alla nomina del tutore dei richiedenti;

10. certificato dell'agente delle imposte dal quale si rilevi se e quali imposte paghino i richiedenti ed in quale misura.

§ 3. Le domande di cui al paragrafo precedente, coi prescritti documenti, dovranno essere presentate al consiglio di amministrazione del corpo cui apparteneva il militare. Tale consiglio, se si tratta di domande presentate dalle mogli o dai figli dei prigionieri o dispersi, esaminerà la regolarità dei documenti e, dopo avere accertato che il militare risulta effettivamente prigioniero o disperso, deciderà se la concessione debba essere ammessa o no. Se si tratta di domande presentate da altri parenti, le trasmetterà, coi relativi documenti — ai quali unirà pure una dichiarazione attestante che il militare risulta effettivamente prigioniero o disperso —, al Ministero della guerra (*Direzione generale personali civili e affari generali*) il quale gli farà conoscere le sue determinazioni, restituendogli anche la domanda coi documenti che vi sono annessi.

§ 4. I pagamenti delle quote alle famiglie dei prigionieri o dispersi che non appartengano ai personali di cui al successivo §. 5 saranno eseguiti dai corpi che hanno in forza i prigionieri o dispersi e spetterà ai rispettivi consigli d'amministrazione di regolarsi in modo da poter conoscere al più presto possibile il verificarsi di qualcuno di quei fatti per i quali i detti pagamenti devono cessare (ritorno del prigioniero o disperso, morte o rilascio della dichiarazione di irreperibilità).

Le quote pagate saranno dimostrate in apposito riepilogo di spese (1) da conteggiarsi a carico del capitolo « Spese per la guerra », senza però chiedere anticipazioni separate e quindi senza portare a debito nel riepilogo alcuna somma.

(1) Mod. 6.

A giustificazione dei pagamenti saranno poste le regolari quietanze dei percipienti.

L'ufficio di amministrazione di ogni corpo che debba provvedere al pagamento delle quote suddette dovrà tenere un apposito quaderno nel quale dovranno essere elencati i nomi dei prigionieri o dispersi, e, per ciascuno di essi: il nome delle persone che usufruiscono della concessione, la decorrenza e l'ammontare della medesima, ed, a suo tempo, la data di cessazione del pagamento delle quote mensili, il numero e la data dell'operazione o delle operazioni di cassa relative al ricupero delle quote pagate.

Nella prima settimana di ogni mese dovrà essere trasmesso al Ministero (*Ragioneria*) un estratto del suddetto quaderno per la parte relativa alle operazioni di concessione o di ricupero verificatesi nel mese precedente.

§ 5. I pagamenti delle quote spettanti alle famiglie dei prigionieri o dispersi che siano impiegati, insegnanti o pensionati, col trattamento previsto dal decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 (circolare n. 567), sarà sempre eseguito dall'amministrazione civile cui appartiene il prigioniero o disperso nella sua qualità d'impiegato o insegnante, o dalla delegazione del tesoro competente, nel caso di pensionati.

Anche se il prigioniero o disperso, in luogo dello stipendio civile, percepiva, perchè superiori, le competenze inerenti al suo grado militare spetterà ugualmente all' amministrazione civile dalla quale dipendeva di corrispondere alla famiglia la metà di tali competenze, in conformità dell'art. 3 del decreto.

Analogamente spetterà alle delegazioni del tesoro competenti di corrispondere alle famiglie dei pensionati prigionieri o dispersi la metà delle competenze che percepivano come militari, in base al decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064. Perciò i consigli di amministrazione dei corpi interessati, appena abbiano decisa, giusta il § 3, la concessione della quota spettante alle mogli o ai figli dei suddetti impiegati, pensionati o insegnanti, prigionieri o dispersi, o appena abbiano ricevuta notizia della determinazione presa dal Ministero in merito alle domande presentate da altri loro parenti (§ 3), trasmetteranno subito alle amministrazioni civili competenti una dichiarazione conforme all'allegato *A*, unendovi la domanda ed i documenti relativi.

§ 6. Quando dall' atto notorio prescritto dall' art. 5 del decreto risulti che la moglie del prigioniere o disperso viva separata, per una ragione qualsiasi, da tutti o da taluno sol-

tanto dei figli minorenni, siano dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito, sarà ad essa assegnata soltanto la metà della quota stabilita dal decreto e l'altra metà sarà divisa in parti uguali fra tutti i figli separati che vi abbiano diritto.

Se vi sia un solo figlio minorenne, questi avrà un quarto della quota stabilita dal decreto, spettando gli altri tre quarti alla madre.

Nessuna quota potrà essere corrisposta alla moglie del prigioniero o disperso quando dall'atto notorio risulti che contro di essa fu pronunciata, per sua colpa, sentenza definitiva di separazione di corpo. In tal caso la quota stabilita dal decreto spetterà interamente ai figli che vi abbiano diritto

§ 7. Avvenuto il ritorno di prigionieri o dispersi, le amministrazioni che corrispondevano le quote di assegni spettanti alle famiglie stabiliranno l'ammontare complessivo delle competenze maturate dal giorno della prigionia o dispersione fino al termine del mese precedente a quello in cui si procede a tale liquidazione di conti, ne dedurranno (per gli ufficiali) le quote di stipendio che siano state loro pagate dallo Stato presso il quale passarono la prigionia e sulla rimanenza ricupereranno, in quanto sarà possibile, l'importo delle quote corrisposte alle famiglie.

Se la detta rimanenza non consenta il completo ricupero di tali quote, la somma che eccede sarà ricuperata:

a) mediante ritenute del quinto sullo stipendio o sulla pensione spettante ai prigionieri o dispersi nei mesi successivi al loro ritorno, e sugli altri eventuali crediti;

b) mediante ritenute fino alla concorrenza del residuo credito dell'amministrazione sulle somme per qualsiasi titolo da questa dovute a coloro che cessino dal servizio senza diritto a pensione o ad altri assegni a carico dello Stato;

c) mediante tutti gli altri mezzi consentiti dalle norme ordinarie a carico di coloro che cessino dal servizio senza diritto a pensione o dei loro eredi.

§ 8. Affinchè le amministrazioni civili possano provvedere, in conformità di quanto precede, al ricupero delle quote pagate alle famiglie, i consigli d'amministrazione dei corpi che hanno in forza i prigionieri o dispersi ritornati, dovranno trasmettere alle amministrazioni stesse, colla maggiore sollecitudine possibile, una dichiarazione conforme all'allegato *B*, la seconda parte della quale dovrà essere restituita ai corpi mittenti.

In occasione di tale restituzione le amministrazioni civili

prenderanno accordi coi corpi per le eventuali ritenute da farsi sugli assegni che continuassero a favore del debitore o sui crediti del medesimo.

§ 9. Quando i corpi non possano fare completamente il ricupero delle somme da essi anticipate, o da ritenersi per conto delle amministrazioni civili, daranno in nota il residuo debito al Ministero della guerra, trasmettendogli pure lo specchio di liquidazione dei conti fatto dopo il ritorno del prigioniero o disperso.

§ 10. Per i prigionieri che muoiano durante la prigionia si provvederà, appena conosciuta la morte, in modo analogo a quanto è stabilito dai paragrafi precedenti, avvertendo che la liquidazione dei conti di cui al § 7 dovrà comprendere le competenze maturate dal giorno della prigionia a quello della morte e che le ritenute pel ricupero delle quote pagate alle famiglie potranno essere estese, occorrendo, anche alle pensioni spettanti alle famiglie medesime.

Nello stesso modo si provvederà pel ricupero delle quote pagate alle famiglie dei dispersi dichiarati irreperibili, o dei quali sia stata accertata la morte.

§ 11. Rimane fermo anche per i prigionieri o dispersi che siano impiegati, insegnanti o pensionati dello Stato quanto è stabilito dall'ultimo capoverso della circolare n. 568 del 1915, circa la ripartizione delle somme pagate tra l'amministrazione militare e le amministrazioni civili, ripartizione che sarà direttamente regolata tra le amministrazioni medesime ed il Ministero della guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

Istruzione per il pagamento di assegni alle famiglie dei prigionieri e dispersi

ALLEGATO A.

(Circolare N. . . . G. M. - § 5).

N. di prot.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

del (1) . . . . . .
partecipa al (2). . . . . .
che il (3) . . . . . .
è (4) . . . . . dal . . . . . .

Perciò, a norma del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273 e delle istruzioni sopracitate (circolare n. . . del *giornale militare* 1915), codesta amministrazione dovrà corrispondere, dalla suddetta data, agli aventi diritto che hanno presentata l'annessa domanda documentata, la metà di quanto il suddetto militare percepiva prima della (5) . . . . . in base al decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064.

Per norma, si avverte che gli assegni spettanti al detto militare, pel grado che ha nell'esercito, sono i seguenti:

(6) stipendio mensile . . . . . .

(7) assegno giornaliero (importo di 30 giornate). . . .
aumenti quadriennali (» » »). . .
premi di rafferma (» » »). . .
} Totale degli assegni mensili L. . . . .

Per stabilire la quota da pagarsi alla famiglia, in base ai decreti sopracitati, codesta amministrazione si atterrà alle avvertenze a tergo del presente modulo.

A . . . . addì . . . . . 191 . .

Per il consiglio d'amministrazione

IL RELATORE.

(1) Corpo che fa la presente partecipazione.
(2) Amministrazione civile alla quale appartiene il prigioniero o disperso, o delegazione del tesoro che gli pagava la pensione.
(3) Grado militare, cognome e nome del prigioniero o disperso e sua qualifica come impiegato; oppure qualifica generica di « pensionato ».
(4) *Prigioniero* o *disperso*.
(5) *Prigionia* o *dispersione*.
(6) Per gli ufficiali.
(7) Per i sottufficiali, caporali e soldati.

AVVERTENZE.

§ 1. Alle famiglie degli impiegati che siano ufficiali o sottufficiali spetta metà dello stipendio che questi avevano come impiegati civili, o metà degli assegni militari retroindicati, a seconda che l'uno o gli altri siano di importo maggiore.

§ 2 Alle famiglie degli impiegati che siano caporali o soldati spetta la metà dello stipendio civile, più la metà degli assegni retroindicati.

§ 3. Alle famiglie dei pensionati civili che siano ufficiali o sottufficiali spetta metà dello stipendio che avevano quando furono collocati a riposo, o metà degli assegni retroindicati, a seconda che l'uno o gli altri siano di importo maggiore.

Per conoscere lo stipendio che i pensionati civili godevano al momento del collocamento a riposo, le delegazioni del tesoro si rivolgeranno al Ministero del tesoro (divisione VIII).

§ 4. Alle famiglie dei pensionati civili caporali e soldati spetta la metà della pensione più la metà degli assegni retroindicati.

§ 5. Alle famiglie dei pensionati militari che siano ufficiali o sottufficiali spetta la metà degli assegni retroindicati.

§ 6. Alle famiglie dei pensionati militari che siano caporali o soldati spetta metà della pensione più metà degli assegni retroindicati.

Istruzione
per il pagamento di assegni
alle famiglie dei prigionieri
e dispersi

(Circolare N. . . . . *G. M.* § 8).

ALLEGATO B.
(Parte I)

N. di prot.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

del (1) . . . . . .
con riferimento alla lettera (2) . . . . . .
partecipa al (3) . . . . . .
che il (4) . . . . . .
è (5) . . . . . il . . . . . .

Dovrà pertanto codesta amministrazione, in conformità delle Istruzioni sopracitate (Circolare . . . del *giornale militare* del 1915) provvedere alla liquidazione (6) . . . . . .
spettante al detto militare dal (7) . . . . . .
al (8) . . . . . .
dedurne l'importo delle quote di stipendio pagategli dallo Stato presso il quale è rimasto prigioniero (ammontanti complessivamente a L. . . . . .) e dalla rimanenza dedurre l'importo delle quote pagate alla famiglia. Se l'importo di tali quote fosse superiore alla detta rimanenza, la somma eccedente, quale risulterà dalla 2ª parte del presente foglio — che, in ogni caso, si prega di restituire a questo corpo debitamente riempita — sarà ricuperata nei modi stabiliti dal § 7 delle sopracitate Istruzioni.

A . . . . . addì . . . . . 191 . .

Per il Consiglio d'amministrazione

IL RELATORE

(1) Corpo che fa la presente partecipazione.
(2) Numero e data della lettera con la quale fu partecipata la prigionia o dispersione del militare.
(3) Amministrazione civile alla quale appartiene il militare o delegazione del tesoro che gli paga la pensione.
(4) Grado militare, cognome e nome del militare, e sua qualifica come impiegato, oppure qualifica generica di «pensionato».
(5) *Ritornato* o *morto*.
(6) *Dello stipendio* o *della pensione*.
(7) Data della prigionia o dispersione.
(8) Fine del mese precedente a quello in corso per coloro che sono ritornati, e data della morte per coloro che sono morti.

Istruzione per il pagamento di assegni alle famiglie dei prigionieri e dispersi

ALLEGATO B.
(Parte II)

(Circolare N. . . . *G. M.* - (§ 8).

N. di prot.

(1) . . . . . .

Al Consiglio d'amministrazione del (6) . . . . . .

In relazione alle comunicazioni ricevute con la parte prima del presente modulo, distinta col N. . . . di protocollo, in data . . . . . si riporta qui di seguito il prospetto di liquidazione delle competenze dovute al (2) . . . . . dal . . . . . al. . . . . e delle ritenute fattegli.

Importo . . . . . (3) dal . . . . . al . . . . . (al netto delle ritenute normali) . . L. . . .

Si deduce l'importo delle quote di stipendio pagate dallo Stato estero . . . . . L. . . .

Rimangono L. . . .

Importo delle quote pagate alla famiglia . . . . . L. . . .

Rimangono (4). . . . . L. . . .

(5) . . . . . .

A . . . . . *addì* . . . . . *'91* . .

Bollo e firma del Capo dell'ufficio che compila il presente documento.

(1) Ufficio che compila il presente documento.
(2) Grado militare, cognome e nome dell'impiegato o pensionato.
(3) *Dello stipendio civile* o *della pensione.*
(4) *A credito* o *a debito del militare.*
(5) In caso di debito del militare, l'amministrazione civile dovrà indicare se al ricupero può provvedere essa stessa per intiero, ed, in caso contrario, chiedere al corpo di effettuare le possibili ritenute sugli assegni che sono, o saranno, dovuti al militare medesimo.
(6) Corpo che ha spedito il presente modulo.

N. **801.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Compilazione delle richieste di pubblicazioni regolamentari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 ottobre 1915.

È stata disposta la ristampa del Quaderno delle richieste di pubblicazioni regolamentari mod. 310 che d'ora in avanti dovrà servire solamente per le pubblicazioni occorrenti per uso d'ufficio. I registri di vecchio modello non dovranno più essere usati.

Rimane fermo che non dovrà essere inoltrata alcuna richiesta per le pubblicazioni per le quali il Ministero determina sul *giornale militare* il numero di copie da spedirsi gratuitamente ai vari comandi, corpi ed uffici.

In pari tempo è stato adottato un Quaderno mod. 310bis, che dovrà essere adoperato per le richieste di pubblicazioni regolamentari che si domandano per conto privato a pagamento diretto.

Le norme per le richieste risultano dalle avvertenze inserite nei detti quaderni.

Il reclusorio militare spedirà direttamente a ciascun comando, corpo ed ufficio un quaderno mod 310 ed uno mod. 310bis.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **802.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 29 ottobre 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 773 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Signor Celestino Ceria di Vigliano (Biella), residente in Udine. — L. 300, da distribuirsi a favore delle famiglie più bisognose dei militari feriti nell'attuale guerra.

Conte Giuseppe Archinto e famiglia — La Torre Cavallasca (Como). — L. 1750 — importo dell'interesse annuo delle cinque pensioni già offerte dal detto signore e dalla sua famiglia — perchè siano distribuite (una volta tanto) durante questo primo anno di guerra, in cinque premi (due da L. 500 e tre da 250) ad altrettanti valorosi, che i rispettivi capi designeranno in modo speciale per atti degni di encomio.

Signor Giuseppe Berardi (applicato nell' amministrazione centrale della guerra). — L. 100, da distribuirsi in parti uguali a quattro soldati richiamati, poveri con figli, fra quelli del 30 reggimento fanteria — cui appartenne l'oblatore — già dimostratisi o che siano primi a dimostrarsi più valorosi e disciplinati.

Maggior generale cav. Gioacchino Pacini. — L. 500, al comitato « Pro soldati mutilati » del nostro esercito.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **803.** — MATRICOLA. — **Variazioni matricolari pei militari del R. esercito, i personali civili addettivi, i personali appartenenti alle milizie volontarie e quelli militarizzati, presenti nelle piazze forti e fortezze in istato di resistenza.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 ottobre 1915.

In relazione alla circolare n. 738 del *giornale militare* corrente anno, con la quale sono state stabilite le variazioni da inscriversi sulla matricola dei militari del R. esercito, dei personali civili addettivi, dei personali mobilitati appartenenti alle milizie volontarie, nonchè di quelli militarizzati, i quali prestano servizio in territori in istato di guerra, questo Ministero determina che le disposizioni contenute in detta circolare debbano intendersi estese a tutti i personali ora menzionati i quali prestano servizio nelle piazze forti e fortezze dichiarate in istato di resistenza.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **804.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Nomina a sottotenente di milizia territoriale nell'arma di artiglieria e genio.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 29 ottobre 1915

A parziale modificazione della circolare 659 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che abbiano corso le domande per la nomina a sottotenente della milizia territoriale nell'arma di artiglieria e del genio, pre-

sentate in base al decreto luogotenenziale del 19 settembre 1915, n. 1456 (circolare 742 del *giornale militare* del corrente anno).

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **805.** — AVANZAMENTO. — **Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio attivo permanente nel quadro suppletivo d'avanzamento per il 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 29 ottobre 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di ciascun ruolo in servizio attivo permanente, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno 1915, siano quelli sotto indicati:

ARMI E CORPI	Colonnello	T. Colonnello	Maggiori	Capitani	Tenenti	*Annotazioni*
	Ultima promozione da comprendere nel quadro suppletivo di avanzamento					
Fanteria	—	18 luglio 1915	8 aprile 1915	2 gennaio 1914 (1) 30 ottobre 1914	a tutto luglio 1915	(1) Per i capitani di stato maggiore avanzanti secondo l'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254.
Cavalleria	—	16 maggio 1915	1° febbraio 1915	—	—	
Artiglieria	—	—	1° febbraio 1915 fino a Luzzatti Ugo compreso. (1) 31 dicembre 1914	a tutto giugno 1914	12 luglio 1915	
Genio	—	—	—	30 settembre 1910 fino a Mina Luigi compreso (1) 31 marzo 1914	28 giugno 1915, fino a Bartolo Fortunato compreso	

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile).

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 784, pag. 2040 - 5ª linea, *invece di*: tiratori scelti, *leggasi*: truppe speciali.

Circolare n. 789, pag. 2058. — Al secondo comma *sostituire*: « I nomi degli ufficiali, che, al termine della licenza, risulteranno idonei a riprendere incondizionato servizio, saranno pure comunicati al Ministero. (Direzione generale personale ufficiali) ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,25

(209) Roma, 1945 — Tip. E. Voglera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 72ª — 1915 — 6 novembre

1915 OTTOBRE 10. - N. **806**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Decreto luogotenenziale n. 1549, riguardante la rinnovazione degli uffici di presidenza della società di tiro a segno nazionale . . . . . *Pag.* 2106

» 28 - » **807**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1534, col quale viene autorizzata una ulteriore assegnazione di quattrocento milioni per spese per la guerra e sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi . . . . . » 2107

» 29. - » **808**. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Decreto luogotenenziale n. 1545, che autorizza il congedamento temporaneo e definitivo degli arruolati nelle milizie volontarie mobilitate . . . . . » 2109

» 31. - » **809**. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1550, relativo alle frodi commesse in merce destinata ai servizi dell'esercito e dell'armata . . . . . » 2110

1915 NOVEMBRE 1°. - » **810**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Computo del quinquennio ai tenenti richiamati dal congedo . . . . . » 2112

» 5. - » **811** — AVANZAMENTO — Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro suppletivo di avanzamento dei maggiori generali, dei colonnelli dell'arma di cavalleria, dei maggiori e capitani del personale permanente dei distretti, in servizio attivo permanente, per l'anno 1915 . . . . . » 2112

» 5. - » **812**. — AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità, per l'iscrizione degli ufficiali in congedo, nel quadro suppletivo di avanzamento per il 1915 . . . . . » 2113

» 5. - » **813**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria . . . . . » 2113

» 5. - » **814**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Corsi accelerati per allievi ufficiali di complemento. . . . . » 2114

» 5. - » **815**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme da osservarsi per la retribuzione dovuta ai militari operai concessi agli stabilimenti industriali » 2115

» 5. - » **816**. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola e nell'accademia militare di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente. . . . . » 2117

» 5. - » **817**. — TRASPORTI. — Abbonati ferroviari chiamati alle armi . . . . . » 2117

— ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2117

CIRCOLARE N. **806.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Decreto luogotenenziale n. 1519, riguardante la rinnovazione degli uffici di presidenza delle società di tiro a segno nazionale.** — (Segretariato generale). — 10 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), sul tiro a segno nazionale;

Visto il regolamento per l'esecuzione della citata legge, approvato con R. decreto 15 aprile 1883, n. 1324, modificato col R. decreto 27 settembre 1890, n. 7324;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici di presidenza delle società di tiro a segno scaduti dalle funzioni per compiuto biennio, e non ancora rinnovati, sono confermati in carica sino a tutto il 31 dicembre 1916.

La stessa disposizione è applicata agli altri uffici di presidenza a mano a mano che compiono il biennio di carica.

Art. 2.

Le deliberazioni degli uffici di presidenza sono valide, purchè i membri presenti siano almeno tre, calcolando nel numero anche il sindaco e il direttore di tiro.

Art. 3

Quando per difetto del numero legale di cui al precedente articolo, gli uffici di presidenza non siano in grado di funzionare, la direzione provinciale del tiro a segno nomina direttamente un commissario straordinario, il quale eserciterà il suo mandato sino al termine stabilito dall'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **807**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1534, col quale viene autorizzata una ulteriore assegnazione di lire quattrocento milioni per spese per la guerra e sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi.** — (Segretariato generale). — 28 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima:

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, nonchè per sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 101-*ter*: « Spese per la guerra » lire trecentottanta milioni (L. 380,000,000).

Cap. n. 81: « Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc. » lire venti milioni (L. 20,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **808.** — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — **Decreto luogotenenziale n. 1545, che autorizza il congedamento temporaneo o definitivo degli arruolati nelle milizie volontarie mobilitate.** — (Segretariato generale). — 29 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti e automobilisti;

Visto il Nostro decreto 1° luglio 1915, n. 1036, che riconosce i volontari alpini, i volontari guide a cavallo e i volontari costieri e costituisce le milizie volontarie;

Visto l'art 30 dello statuto del corpo nazionale volontari ciclisti e automobilisti, approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 142;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro della guerra di stabilire, su proposta del Comando Supremo dell'esercito, limiti di tempo al servizio che prestano gli arruolati, per la durata della guerra, nelle varie specialità e reparti delle milizie volontarie mobilitate, e di addivenire al loro congedamento temporaneo o definitivo in relazione alle esigenze della guerra.

Il congedamento sarà regolato con norme da emanarsi dal predetto ministro, salvo l'adempimento degli obblighi di servizio alle armi cui eventualmente fossero tenuti gli arruolati, in forza delle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **809.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1550, relativo alle frodi commesse in merce destinata ai bisogni dell'esercito e dell'armata.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n 671, pel conferimento di poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra stessa;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto col ministro della marina e col ministro di grazia e giustizia e del culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la presente guerra, i reati previsti negli articoli 206 e 295 del codice penale comune sono puniti a norma dell'articolo 189 del codice penale per l'esercito e 211 del codice penale militare marittimo e la competenza a giudicare degli stessi spetta ai tribunali militari dell'esercito e della marina se la merce a chiunque fornita sia destinata ai bisogni dell'esercito o dell'armata ed al colpevole sia nota tale destinazione.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.
CORSI.
ORLANDO.

N. **810.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Computo del quinquennio ai tenenti richiamati dal congedo.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 1° novembre 1915.

A chiarimento della disposizione contenuta nel secondo comma del n. 4 della circolare 509 corrente anno, si avverte che il computo dell'anzianità di grado per la concessione degli aumenti quinquennali di stipendio ai tenenti che rimasero nel grado precedente più di tre anni deve esser fatto con gli stessi effetti che per gli ufficiali in servizio attivo permanente (Annotazione 3 alla tabella 1 annessa al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi).

In conseguenza non potrà essere concesso, ai detti tenenti, che un solo primo aumento quinquennale anche se il numero di anni passati nel grado di sottotenente sia stato maggiore di otto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **811** — AVANZAMENTO. — **Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento dei maggiori generali, dei colonnelli dell'arma di cavalleria, dei maggiori e capitani del personale permanente dei distretti, in servizio attivo permanente, per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 novembre 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi i seguenti ufficiali in servizio attivo permanente per essere inscritti sul quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1915, siano portati, per ciascun grado, alle date sotto indicate:

Maggiori generali a tutto giugno 1915

Colonnelli di cavalleria al 26 febbraio 1914 incluso

Maggiori, personale permanente dei distretti, a tutto marzo 1913

Capitani, id., id., a tutto marzo 1908.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **812.** — AVANZAMENTO. — **Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in congedo nel quadro suppletivo di avanzamento per il 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 novembre 1915.

A mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo per essere inscritti nei quadri suppletivi d'avanzamento pel corrente anno 1915, siano portati alle date sottoindicate:

Tenenti colonnelli. . .	a tutto giugno 1911
Maggiori	a tutto dicembre 1912
Capitani	a tutto marzo 1907
Tenenti di complemento	di fanteria al 9 maggio 1915 incluso
	d'artiglieria e genio a tutto dicembre 1914

Tenenti di M. T. e della riserva a tutto dicembre 1910.

I documenti di avanzamento dovranno essere trasmessi al Ministero al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **813.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di mascalcia presso la scuola di applicazione di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 novembre 1915.

Il Ministero determina che col giorno 15 novembre sia ripreso presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo il corso straordinario accelerato di mascalcia che rimase sospeso nello scorso maggio in seguito alla mobilitazione generale dell'esercito.

A detto corso dovranno essere comandati gli allievi maniscalchi che già furono ammessi al corso stesso iniziatosi il primo maggio.

I corpi od i depositi invieranno subito al comando della scuola le carte personali di detti allievi.

Per ripianare gli eventuali vuoti sono consentite nuove domande di ammissione al corso da parte dei militari dei reggimenti elencati nell'*Atto* 57 del *giornale militare* dell'anno 1906, purchè non siano incorporati in reparti o servizi dislocati nella zona di operazione. Sull'accoglimento di tali domande deciderà il comando della scuola predetta, al quale le domande stesse dovranno essere trasmesse.

I corpi ed i depositi cureranno che gli allievi ammessi si trovino alla scuola pel giorno antecedente a quello stabilito per l'inizio del corso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **814.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA — UFFICIALI IN CONGEDO. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi accelerati per allievi ufficiali di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 novembre 1915.

A soluzione di quesiti sottoposti al Ministero, circa l'applicabilità, in alcuni casi speciali, della circolare N. 788 del *giornale militare* c. a. si comunica che debbonsi considerare ammissibili al concorso:

a) Le reclute della classe 1896 ed i riformati delle classi 1892, 93 e 94 non ancora arruolati, perchè tenuti a presentarsi ai Consigli di leva dopo il 10 novembre corrente;

b) I militari nati nel 1896, già sotto le armi quali volontari per la guerra, *purchè non si trovino in zona di operazioni*;

c) Gli allievi dei collegi militari nati nel 1896.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **815**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Norme da osservarsi per la retribuzione dovuta ai militari operai concessi agli stabilimenti industriali.** — (Direzione generale artiglieria). — 5 novembre 1915.

Per l'esatta ed uniforme osservanza del disposto dagli articoli 25 e 26 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 26 giugno 1915, n. 993 nei riguardi del trattamento da farsi agli operai militari, siano oppure no esonerati dal servizio militare, dovranno osservarsi le seguenti norme:

1. Gli stabilimenti industriali dovranno retribuire i detti operai militari pei lavori ad economia ed a cottimo nella stessa misura degli operai borghesi, a seconda del loro mestiere e della loro abilità professionale, come tutti gli altri operai civili facenti parte dei singoli stabilimenti.

I *comitati regionali di mobilitazione industriale*, in forza delle facoltà loro conferite dal citato regolamento, dovranno accertarsi dell'esatta osservanza di tale prescrizione, assumendo informazioni e consultando i registri paghe degli stabilimenti sottoposti alla loro vigilanza.

2. La completa retribuzione (guadagno del cottimo e paga ad economia) dovuta ai soli militari temporaneamente esonerati dal servizio effettivo sotto le armi, ai sensi del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, dovrà essere loro corrisposta direttamente per intero dagli stabilimenti interessati.

3. Per la retribuzione dovuta invece agli operai militari, pei quali non sia stata potuta concedere l'esonerazione temporanea, dovrà osservarsi quanto appresso:

a) La parte di retribuzione rappresentata dal guadagno del cottimo, dal compenso pel lavoro straordinario e notturno sarà, dagli stabilimenti, corrisposto direttamente agli interessati;

b) La parte invece costituita dalla paga giornaliera ad economia dovrà essere versata in ogni quindicina scaduta dagli stabilimenti ai comandi di reparto, presso i quali i militari di truppa sono aggregati insieme ad una distinta dimostrativa;

c) I comandi suddetti pagheranno agli operai interessati la mercede loro dovuta in conformità di quanto dispone il

seguente n. 4 e dovranno versare nella propria cassa la differenza eccedente, per la quale il Ministero si riserva dare disposizioni.

A mezzo dei comitati regionali i comandi stessi dovranno trasmettere quindicinalmente al Ministero (direzione generale d'artiglieria) una distinta dimostrativa di tali eccedenze.

4. La retribuzione ad economia da corrispondersi agli operai militari, di cui al precedente comma *c*) del n. 3 deve essere conforme a quella percepita dai militari che compiono egual servizio presso gli stabilimenti di Stato, e cioè deve essere determinata per tutti indistintamente i militari, a qualunque categoria e classe di leva appartengano, in relazione al mestiere ed all'età, giusta i limiti fissati nella tabella *F* annessa al regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

Da questa retribuzione che i comandi di reparto debbono corrispondere ai militari, dovranno essere dedotte la quota vitto ed il soldo, secondo il grado.

Per l'esatta applicazione di queste norme sono incaricati i comitati regionali, i quali per tutte le istruzioni necessarie dovranno rivolgersi all'amministrazione di qualche stabilimento militare locale o viciniore che è tenuto a fornirle ed a coadiuvare i comitati stessi nell'assegnare specialmente la mercede ad economia spettante ad ogni militare a termine della predetta tabella *F*.

5. L'amministrazione delle ferrovie dello Stato è dispensata dall'osservare il prescritto di cui al predetto n. 1 e perciò pagherà direttamente agli operai militari le competenze loro dovute a senso del predetto comma 4, ad eccezione delle ritenute ivi stabilite, che dovranno essere versate ai comandi di reparto e tenute a disposizione del Ministero, come è detto nel precedente art. 3, comma *c*).

Anche per questi operai i comitati regionali cureranno che le paghe siano conformi alle prescrizioni sopra indicate.

6. Per tutti i militari operai, sia addetti agli stabilimenti industriali, sia all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, i comandi di reparto, dovranno avvertire i comuni interessati, per la cessazione del sussidio alle famiglie.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **816.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nella scuola e nell'accademia militare di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 novembre 1915.

A modificazione di quanto dispone il n. 1 del manifesto annesso alla circolare 711 del *giornale militare* a. c. questo Ministero rende noto che l'ammissione al primo corso della scuola e dell'accademia militare di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, che era stata stabilita per il 1° dicembre p. v., è prorogata al 16 gennaio 1916.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **817.** — TRASPORTI — **Abbonati ferroviari chiamati alle armi.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 5 novembre 1915.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato lamenta che, nella maggior parte dei casi, le dichiarazioni necessarie agli abbonati chiamati alle armi per ottenere la sospensione dell'uso dei biglietti di abbonamento, vengano compilate dalle autorità militari in modo incompleto. Pertanto, a complemento del disposto con le circolari n. 346 e 604, inserte nel *giornale militare* c. a. si prescrive che le autorità militari, nelle comunicazioni alle autorità ferroviarie, dichiarino *esplicitamente se gli abbonati si siano trovati nella impossibilità di fruire dell'abbonamento per effetto del servizio militare.*

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 788, pag. 2049 — Ultima riga, *cancellare*: « Messina » e *aggiungere*: « Aquila ».

Pag. 2050. — Riga 29: *aggiungere* la « scuola di arti e mestieri di Castrovillari ».

Pag 2050. — Riga 39, *aggiungere*: « Messina ».

Circolare 805, pagina 2103. — Nello specchio, alla colonna Maggiori, arma d'artiglieria, *sopprimere* la chiamata: (1) 31 dicembre 1911; alla colonna Capitani, arma d'artiglieria, *aggiungere* la chiamata: (1) 31 dicembre 1911.

Alla chiamata (1) colonna Capitani, arma di fanteria, *invece di*: 30 ottobre 1911, *leggasi*: 31 gennaio 1912.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(214-a) Roma, 1915 — Tip. E. Voglieri

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 73ª — **1915** — 8 novembre

1915 NOVEMBRE 6. - N. **818.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato . . . . . *Pag.* 2119

CIRCOLARE N. **818.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 novembre 1915.

1. **Chiamata alle armi.** — Queste Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio scorso (circolare n. 370 del c. a.) siano richiamati alle armi per mobilitazione pel giorno *14 novembre 1915* i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria delle classi ed armi indicate al n. 1 dell'accluso modello di manifesto (allegato n. 1).

2. Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto, o centro di presentazione, almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei militari.

3. Tanto la presentazione quanto l'incorporazione dei richiamati avranno luogo secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito.*

I comandi dei depositi dovranno accertare anzitutto con ogni cura che i militari che loro si presentano appartengano alla rispettiva arma e specialità e alla classe e categoria richiamate, allo scopo di evitare erronee incorporazioni.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Militari non idonei alle fatiche di guerra.** — I richiamati che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del c. a., finchè durerà lo stato di mobilitazione o non siano date nuove disposizioni al riguardo, non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

5. **Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi.** — I militari richiamati, che devono rimanere a prestare servizio nel reggimento o riparto al quale corrisponde il centro di presentazione, vanno senz'altro presi in forza dal reggimento o riparto medesimo, tanto agli effetti amministrativi quante agli effetti matricolari, anche se siano effettivi di altro corpo o riparto.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti ai depositi o centri cui gli individui risultano effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« *Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolari n. 370 e n. 818 del G. M.) e giunto al* . . . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li. . . . . ».

6. Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62 non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

7. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

8. **Dispense dalla chiamata per ragione d'impiego** In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del tomo III suddetto.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 8 della circolare n. 818 del 1915) li* . ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto

9. Si raccomanda inoltre ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo

scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo.

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassative e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373).

10. **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

11. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari richiamati potrà essere concesso il soccorso giornaliero alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750.

12. **Rendiconto sommario** — Il *18 novembre* i comandi dei *centri di mobilitazione principali e secondari* (n. 50 del tomo III) eccettuati quindi i *distretti di complemento*, segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa* — ***ufficio del direttore generale***) il numero dei richiamati incorporati, distinto per classi e per gradi, inviando un *telegramma urgente* così concepito:

« *Classe . . ., incorporati: n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori, di cui idonei alle fatiche della guerra, n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori* ».

I comandanti dei centri di mobilitazione dovranno interessarsi acciocchè tali notizie siano immancabilmente segnalate nel giorno stabilito, con rigorosa precisione ed esattezza, e saranno tenuti personalmente responsabili degli eventuali errori od omissioni.

Per i richiamati che si presentassero o giungessero al corpo dopo il 18 novembre, i centri di mobilitazione invieranno un rendiconto suppletivo il giorno 23 novembre successivo, mediante telegramma compilato a simiglianza di quello sopra prescritto.

Il Ministro — ZUPELLI.

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di 1ª e 2ª categoria, in congedo illimitato, delle sottonotate classi, armi e specialità:

a) militari delle **classi 1883 e 1884,** ascritti agli **zappatori del genio** di tutti i distretti del Regno;

b) militari della **classe 1885,** ascritti ai **telegrafisti del genio** di tutti i distretti del Regno.

2. *La presentazione dei militari indicati nel precedente numero avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 14 novembre 1915.*

3. I richiamati suddetti muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale,* se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio,* e ove occorra, secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

4. I richiamati hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Ferrovie Nord-Milano; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro la semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando del distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviare appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la ri-

chiesta mod. *B, color rosa,* la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente,* i militari produranno le richieste mod. *B,* di *color verde,* rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

5. Giunti al corpo, i militari riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di L. 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.*

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente dal sindaco l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giornata di viaggio.

6. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati**, a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono chiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

7. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi un adeguato **compenso in denaro**.

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *furgetto a*

maglia di lana (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

8. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione

9. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

. . . . , *addì* . . . *novembre 1915.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari suindicati, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti

privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(215) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 74ª — 1915 — 12 novembre

12 NOVEMBRE 12. - N. 819. RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1896 e dei già riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva . . . . . Pag. 2127

CIRCOLARE N. **819.** — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1896 e dei già riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva.** — (Direzione generale leva e truppa) — 12 novembre 1915.

Presentazione delle reclute.

1. Questo Ministero determina che col giorno 22 novembre 1915 si inizi la chiamata alle armi delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1896, attualmente in congedo illimitato provvisorio, pei distretti indicati nell'allegato n. 1 e che col giorno 4 dicembre prossimo si inizi la chiamata stessa pei distretti indicati nell'allegato n. 2.

Con queste reclute si dovranno presentare anche i militari provenienti dagli inscritti di leva e dai militari stati riformati nelle leve sulle classi 1892 1893 e 1894 che in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono stati riconosciuti idonei alle armi ed arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Gl'inscritti marittimi della classe 1895 chiamati alla leva dal 1° ottobre u. s. ed assegnati alla 2ª ovvero alla 3ª categoria,

i quali, giusta le disposizioni già impartite, faranno passaggio nel R. esercito, si presenteranno alle armi appena avvenuto tale passaggio.

2 Per evitare possibilmente, che i distretti i quali inizieranno la chiamata il 22 novembre denuncino come disertori le proprie reclute che risiedessero nel territorio dei distretti che inizieranno la chiamata stessa il 4 dicembre, il Ministero, col n. 2 del manifesto (allegato n. 3), ha fatto obbligo alle dette reclute di presentarsi al distretto di residenza il 22 novembre se dimoranti nel comune in cui ha sede il distretto ed il 24 detto mese se dimoranti negli altri comuni del distretto stesso

3 Per tutte le reclute che si presenteranno, anzichè al distretto di leva, ad altro distretto si osserveranno per quanto riguarda la loro assegnazione ad un corpo le norme indicate nei §§ 135 e 136 dell'istruzione complementare

4. Le reclute della classe 1896 e quelle provenienti dai riformati che hanno obbligo di rispondere alla chiamata indetta con la presente circolare e che si trovano in Libia, o nell'isole dell'Egeo occupate dalle nostre truppe, potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, il quale le incorporerà nei dipendenti riparti, a seconda delle loro attitudini fisiche e professionali, facendo poi le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

I riformati arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria che si trovino nella colonia Eritrea potranno, al pari delle reclute della classe 1896, optare per l'incorporamento nel R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

5. Si ricorda ai comandanti di corpo d'armata territoriale che, qualora, per ragioni sanitarie, ritenessero assolutamente necessario ritardare la chiamata alle armi delle reclute di qual che comune, dovranno informarne prontamente il Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), giusta il disposto del § 31 dell'istruzione complementare.

Reclute residenti all'estero.

6. Richiamandosi alle disposizioni impartite coi nn. 42, 43 e 44 della circolare n. 629 del 1915, questo Ministero, avverte che:

a) gli inscritti della classe 1896 ed i già rifermati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria

presso i consolati dei paesi di Europa e del bacino mediterraneo (escluso la Scandinavia, la Danimarca e la Russia) dovranno presentarsi alle armi non oltre il 31 dicembre 1915, sotto pena di incorrere nel reato di diserzione;

b) gli inscritti della classe 1896 ed i già riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 arruolati nella 1ª, 2ª e 3ª categoria presso i consolati della Scandinavia, della Danimarca, della Russia e dei paesi transoceanici dovranno presentarsi alle armi entro due mesi dalla data di arruolamento e ad ogni modo non oltre il 1° dicembre 1916.

Provvedimenti speciali per talune reclute provenienti dai già riformati delle classi 1892, 1893 e 1894.

7. Il servizio che dovranno compiere sotto le armi le reclute di 1ª e 2ª categoria provenienti dai riformati stati sottoposti a nuova visita a mente del decreto luogotenenziale del 1° agosto u. s. n. 1166, sarà considerato come prestato in adempimento dei loro obblighi di leva, e quindi ad esse non saranno applicabili le disposizioni del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi che concerne esclusivamente i militari che abbiano compiuto la ferma o il primo servizio d'obbligo.

Tuttavia, in eccezione alla norma su indicata, quelle delle suddette reclute di 1ª e 2ª categoria provenienti dai riformati che si trovino nelle condizioni di cui in appresso saranno, all'atto della chiamata alle armi, lasciate a disposizione delle rispettive associazioni ed amministrazioni:

a) già riformati ascritti al personale *di assistenza* (direttivo e di truppa) della Croce Rossa, dell'Ordine dei Cavalieri di Malta e della Croce Azzurra che alla data della pubblicazione della presente circolare si trovassero in servizio presso gli ospedali, i treni-ospedali, le infermerie, le ambulanze ed i posti di soccorso di tali associazioni. Per la Croce Rossa la concessione sarà estesa anche ai già riformati ascritti al personale di *amministrazione* e delle *sezioni automobilistiche* delle unità mobilitate che abbiano assunto l'arruolamento nell'associazione anteriormente al 6 agosto 1915 in cui fu pubblicato il decreto luogotenenziale del 1 stesso mese n. 1166 col quale furono chiamati a nuova visita i detti riformati;

b) già riformati che siano addetti, quali impiegati od agenti dell'amministrazione postale e telegrafica, alla *Posta Militare*;

c) già riformati che si trovino in servizio nel corpo delle guardie di città o in quello degli agenti di custodia delle carceri;

d) già riformati che facciano parte delle compagnie cantonieri stradali dipendenti dalle direzioni del genio civile di armata

Per l'ammissione al trattamento di cui sopra le reclute di cui alla lettera *a*) dovranno presentare al distretto militare un'attestazione rilasciata dalla presidenza o dai comitati regionali delle associazioni ivi indicate in cui sia esplicitamente dichiarato che le reclute stesse si trovano nelle condizioni richieste. Le reclute di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno produrre un'attestazione delle rispettive amministrazioni.

Nella matricola delle reclute di cui trattasi dovrà inserirsi la seguente variazione:

« Chiamato alle armi e non giunto perchè lasciato a disposizione della Croce Rossa (ovvero dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, della Croce Azzurra, della Posta militare, del corpo delle guardie di città, ecc.) n. 7 della circolare n. 819 del *giornale militare* del 1915 ».

Le reclute stesse, ove per un qualsiasi motivo cessassero dalla posizione che rispettivamente rivestono, dovranno essere chiamate alle armi ed assegnate ad un corpo, salvo il caso in cui i militari provenienti dai riformati della loro classe fossero già stati congedati dalle armi

Avvertesi inoltre che quelli dei riformati suddetti che siano stati arruolati nella 3ª categoria, nonchè le reclute di 3ª categoria della classe del 1896 o provenienti dagli inscritti marittimi della classe 1895 della stessa categoria trasferiti nell'esercito, siccome quelli che non sono vincolati al compimento di una ferma, potranno, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi, far valere presso i distretti l'eventuale titolo alla dispensa nei modi stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense.

Coloro che venissero assegnati alla 3ª categoria dopo il loro incorporamento non potranno più valersi di tale facoltà.

Reclute appartenenti al personale degli stabilimenti che lavorano per l'armamento ed il munizionamento dell'esercito e dell'armata.

8. Le reclute di 1ª e 2ª categoria della classe 1896 e quelle provenienti dai riformati sottoposti a nuova visita o dagli inscritti marittimi della classe 1895 trasferiti nell'esercito che facciano parte del personale degli stabilimenti che lavorano per l'armamento ed il munizionamento dell'esercito e dell'armata, potranno essere comandate, *come militari*, negli stabilimenti dove già prestano l'opera loro, sotto l'osservanza delle condizioni specificate nella circolare a stampa del sottosegretariato per le armi e le munizioni in data 6 corrente n. 5849.

Le reclute che, in seguito agli accertamenti fatti dalle commissioni locali per le esonerazioni temporanee, saranno ammesse al su accennato trattamento, verranno assegnate, con le modalità indicate nella citata circolare, ad un corpo stanziato nella stessa località dove ha sede lo stabilimento o, in mancanza, ad un corpo stanziato in località prossima.

Nel foglio matricolare e caratteristico di tali reclute, e precisamente nello specchio *B*, dovrà farsi risultare della loro destinazione come comandati agli stabilimenti di cui sopra.

Eguale assegnazione, *come militari*, dovrà farsi per le reclute addette al personale delle direzioni e degli stabilimenti militari che, in base a preventiva autorizzazione del Ministero (*Direzione generale di artiglieria*) saranno date in nota ai distretti dai rispettivi direttori. Anche dette reclute saranno assegnate a corpi stanziati nella stessa località dove ha sede la direzione cui esse appartengono od in quelle viciniori

Per le stesse considerazioni esposte nel penultimo comma del n. 7, le reclute di 3ª categoria chiamate alle armi con la presente circolare che prestano l'opera loro presso aziende, stabilimenti od imprese di cui al R. decreto n. 561 ed al decreto luogotenenziale n. 887 e che soddisfacciano ai prescritti requisiti, potranno esser ammesse alla *esonerazione temporanea* (circolari 318, 503, 523 del c. a.).

Inscritti e riformati arruolati dai consigli di leva posteriormente alle date stabilite per la chiamata alle armi.

9. Appena ricevuta la presente circolare, i comandanti di distretto avranno cura di avvertire gli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva dei circondari compresi nelle rispettive giurisdizioni, che i fogli matricolari degli inscritti e riformati che saranno arruolati nelle sedute suppletive e in quelle speciali del 1° e 20 dicembre 1915, dovranno essere trasmessi ai distretti al termine di ciascuna seduta, anzichè alla chiusura della sessione, come era stato stabilito con la circolare n. 541 del 1912

Così pure i ruoli mod. 57 *B* degli assegnati alla 3ª categoria durante le sedute ordinarie saranno trasmessi subito al distretto per i consigli di leva in cui le sedute siano già ultimate, e per gli altri tale trasmissione si effettuerà al termine delle sedute stesse, anzichè alla chiusura della sessione. Per i giovani poi che verranno assegnati alla detta categoria nelle sedute suppletive e in quelle speciali del 1° e 20 dicembre 1915, gli ufficiali delegati in 1° trasmetteranno seduta per seduta dei supplementi del ruolo predetto.

Gli inscritti e riformati che saranno arruolati nelle tre categorie nelle predette sedute suppletive e speciali, dovranno essere avviati immediatamente alle armi qualora nel rispettivo distretto militare sia stata già iniziata, al momento dell'arruolamento, la chiamata alle insegne.

Contrassegni personali.

10. I contrassegni personali delle reclute che verranno incorporate dovranno essere raccolti con la massima cura, coi criteri seguiti nelle chiamate delle classi 1894 e 1895.

Reclute temporaneamente inabili al servizio od idonee soltanto a servizi di carattere sedentario

11 In analogia a quanto è stato disposto col n 12 della circolare 629 del c. a., il Ministero determina che le reclute della classe 1896 nate nell'anno 1894 ed i già riformati nati

nel 1894, i quali risultassero *temporaneamente* inabili al servizio militare, dovranno, a cura dei distretti o dei corpi a cui fossero già state assegnate, essere inviate in licenza di convalescenza fino al 1° luglio 1916.

12. A senso del n. 26 della circolare sopracitata, i già riformati nati negli anni 1892 e 1893 che furono arruolati dai consigli di leva, in seguito alla nuova visita cui furono sottoposti, dovranno essere riformati qualora fossero riconosciuti inabili anche *soltanto temporaneamente*.

Le reclute nate negli anni 1895 e 1896 che fossero riconosciute *temporaneamente inabili* anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere sottoposte a rassegna con proposta di rinvio alla leva ventura quali rivedibili.

13. Le reclute ed i già riformati, qualunque sia l'anno della nascita, i quali fossero *riconosciuti idonei* soltanto ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere ugualmente assegnati ai corpi, avendo cura di ripartirli in equa misura fra i vari centri indicati nelle tabelle in base ai loro requisiti professionali per essere impiegati nei depositi, magazzini, laboratori, uffici, ecc. ecc., secondo la loro attitudine.

Resta inteso che coloro i quali fossero riconosciuti soltanto idonei pei detti servizi dopo la loro incorporazione non dovranno sottoporsi a rassegna, ma dovranno continuare a prestare servizio nel corpo al quale furono assegnati.

Manifesto.

14. Il manifesto di chiamata alle armi da pubblicarsi in data 15 novembre sarà conforme all'allegato n. 3.

Di esso dovrà essere inviato *al più presto possibile* un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio di ciascun distretto, nonchè una copia al Ministero (*Direzione generale leva e truppa*), ed una ai prefetti, sottoprefetti ed ai comandanti di circolo del corpo della R. guardia di finanza compresi nel territorio del distretto.

In attesa della pubblicazione del manifesto, i comandanti dei distretti faranno intanto conoscere *d'urgenza* ai sindaci il giorno in cui saranno chiamate alle armi le reclute del rispettivo comune.

15. Nello stabilire per i vari comuni i giorni per la presentazione alle armi delle reclute, i comandanti dei distretti terranno presente che è intendimento del Ministero che le ope-

razioni di chiamata si svolgano con la massima rapidità e perciò, a modificazione del § 38 dell'istruzione complementare, potranno regolare l'affluenza delle reclute al distretto nel modo che riterranno più opportuno al fine di poter procedere giornalmente all'assegnazione del massimo numero di reclute che sarà possibile.

Permessi.

16. Allo scopo di conseguire le maggiori economie e per sfollare i locali adibiti per le operazioni della chiamata, si raccomanda ai comandanti dei distretti di ridurre *al minimo la permanenza delle reclute ai distretti stessi;* epperciò essi potranno largheggiare nella concessione di permessi e di autorizzazioni a pernottare fuori caserma.

17. Si avverte che, dato lo stato di mobilitazione, non potranno essere concesse, per nessun motivo, *proroghe* alla presentazione alle armi o *licenze.*

18. Le reclute che dovrebbero rispondere alla presente chiamata e che abbiano presentata, ma non ritirata, domanda di ammissione all'accademia od alla scuola militare quali *aspiranti ufficiali effettivi* di cui alla circolare 711 c. a., saranno dai distretti lasciate in congedo illimitato provvisorio sino al giorno 16 gennaio 1915 stabilito per l'inizio dei corsi presso gli istituti predetti.

Quelle delle dette reclute che non ottenessero l'ammissione a tali istituti, dovranno essere precettate ad imprendere subito il servizio militare.

Per evitare dichiarazioni di diserzione i distretti ai quali i detti aspiranti hanno presentato la domanda di ammissione, *quando non siano quelli di leva* degli aspiranti stessi, dovranno informarne *senza indugio* i distretti di leva.

Sospensione di benefici stabiliti pel solo tempo di pace.

19. Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti e dei corpi su quanto avvertesi col n. 7 del manifesto di chiamata, allegato n. 3.

Per quanto riguarda le assegnazioni alla 2ª o alla 3ª categoria che fossero pronunciate per inscritti che si trovino già sotto le armi, si rammenta che alla relativa variazione matricolare dovrà far seguito quella di «*Trattenuto alle armi per mobilitazione*».

Studenti ritardatari ed allievi missionari.

20 Essendo il ritardo del servizio per ragioni di studi limitato al tempo di pace, nessuno dei militari compresi nella presente chiamata potrà aspirarvi.

Ammissione al volontariato di un anno.

21. Come è detto nel n. 12 del manifesto, i militari compresi nella presente chiamata potranno essere ammessi al volontariato di un anno a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento. I comandi di distretto e di corpo, appena ricevuta la domanda scritta o verbale di ammissione al volontariato di un anno da parte di una recluta già in servizio, dovranno invitarla a produrre sollecitamente i prescritti documenti, affinchè l'ammissione possa aver luogo nel termine del primo mese dall'incorporamento.

22. Tenuta presente la disposizione dell'art. 104 succitato, secondo la quale gli aspiranti all'ammissione al volontariato d'un anno già incorporati debbono compiere l'anno di servizio nell'arma cui sono stati assegnati, i comandanti di distretto prima di disporre perchè le reclute ora chiamate siano avviate ai corpi, faranno loro presente che, se intendono compiere l'anno di volontariato in un arma di loro scelta per cui abbiano la voluta attitudine fisica, dovranno farne domanda prima del loro incorporamento, e, se del caso, tratterranno al distretto, in attesa del compimento delle relative pratiche, quelle reclute che avranno manifestato il desiderio di assumere la qualità di volontario di un anno. Resta inteso che in questi casi l'ammissione al volontariato deve essere effettuata prima dell'invio dell'aspirante al corpo prescelto e per conto del corpo medesimo.

Inoltre, i comandanti di distretto, appena ricevuta la domanda di ammissione al volontariato di un anno, si informeranno d'urgenza se nel corpo prescelto dall'aspirante vi siano ancora posti disponibili per volontari di un anno, le cui quote restano fissate come è detto nel n. 8 della circolare 378 dell'anno 1914. Eguale informazione dovranno assumere i comandanti di deposito dei corpi quando il militare già incorporato

chieda di essere ammesso al volontariato di un anno con trasferimento in altro corpo della medesima arma.

23. Per quanto riguarda la procedura da seguirsi nel far luogo alle ammissioni al volontariato di un anno i corpi e i distretti si dovranno, in massima, attenere alle norme contenute nella circolare 378 succitata.

La tassa di volontariato di un anno è quella stessa fissata col R. decreto 13 luglio 1914, n. 712, cioè di lire 2000 per l'arma di cavalleria e di lire 1500 per le altre armi.

Ammissione nell'arma dei Carabinieri Reali e nel corpo della R. guardia di finanza.

24. Le reclute che intendono di essere ammesse nei carabinieri reali e nel corpo della R. guardia di finanza, potranno farne domanda ai comandanti dei distretti sin dal giorno della pubblicazione del manifesto che fa seguito alla presente circolare, senza attendere il giorno della loro presentazione alle armi.

Questo Ministero confida che in tal modo vi sarà tempo sufficiente per poter svolgere tutte le pratiche inerenti a tali ammissioni, prima dell'ultimo giorno stabilito dall'ordine di movimento per la partenza delle reclute dai distretti per i centri di assegnazione.

In conseguenza, quelli dei detti aspiranti, per i quali le relative pratiche non fossero espletate entro tal giorno, dovranno essere dai comandanti dei distretti assegnati ad un centro secondo la loro attitudine, ed avviati senz'altro a destinazione.

Quelli di essi però che saranno assegnati alla fanteria di linea dovranno essere avvertiti che una, volta giunti al centro di assegnazione, potranno inoltrare regolare domanda di passaggio nell'arma dei carabinieri reali, passaggio che potrà aver luogo *soltanto* durante il periodo della loro istruzione come reclute.

Tabelle di assegnazione.

25. Le assegnazioni ai vari centri saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto, per mezzo del comandante del rispettivo corpo d'armata territoriale.

26. Le reclute saranno assegnate ai *depositi dei corpi ed ai centri* indicati nelle tabelle stesse, salvo le eccezioni di cui al precedente n. 8.

Sulla matricola sarà inscritta la seguente variazione:

« Tale nel deposito (o centro di mobilitazione) del . . . . reggimento . . . . . (o battaglione, ecc) . . . . . li . . . . . ».

Appena avute le tabelle i comandi dei distretti comunicheranno ai vari depositi o centri ai quali debbono fare assegnazioni la quota di reclute che dovranno ricevere.

27. Verificandosi esuberanza nel contingente rispetto a quello indicato nelle tabelle anzidette, i comandanti dei distretti ripartiranno l'eccedenza fra tutte le armi e corpi a cui debbono fornire reclute, *eccezion fatta per l'arma di cavalleria le cui quote non debbono essere superate.*

Analogamente si regoleranno nel caso di deficienza nel contingente

28. Stante la brevità dell'intervallo che intercede fra il giorno in cui gl'inscritti sono stati visitati dal consiglio di leva e quello in cui saranno chiamati alle armi, la assegnazione delle reclute sarà fatta in massima in base ai requisiti fisici e professionali che sono indicati sul rispettivo foglio matricolare.

Il Ministero lascia peraltro in facoltà dei comandanti dei distretti di sottoporre le reclute alla visita di cui al § 517 del regolamento sul reclutamento, avvertendo ad ogni buon fine che alla visita dovrà però sempre procedersi quando sia invocata dalle reclute stesse e quando sorgessero dubbi circa la idoneità al servizio militare in genere delle medesime, oppure circa la loro idoneità per le armi e specialità cui dovrebbero essere assegnate.

29. Le reclute di 1ª e di 2ª categoria della classe 1896 saranno assegnate indistintamente a tutte le armi e specialità. Le reclute appartenenti alla 3ª categoria della classe suddetta e tutte quelle provenienti dai riformati, che in seguito a nuova visita sono stati riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria, saranno di preferenza assegnate alla fanteria di linea (compresi i granatieri), alla sanità ed alla sussistenza, eccezione fatta per quelle che si trovano nelle condizioni di cui ai successivi n 57 e 63, nonchè per quelle altre che occorresse assegnare alle altre armi e specialità per completarne le relative quote.

Beninteso, l'assegnazione alla fanteria di linea delle reclute di 3ª categoria e di quelle provenienti dai già riformati è subordinata alla condizione che riuniscano i requisiti di cui al successivo n. 31.

Granatieri.

30. Ai granatieri saranno assegnate le reclute aventi almeno la statura di m. 1 76, stabilita dal § 73 della istruzione complementare.

Fanteria di linea.

31. Per l'assegnazione alla fanteria di linea i comandanti dei distretti militari si atterranno rigorosamente alle disposizioni contenute nel § 74 dell'istruzione complementare, il quale, mentre avverte che la assegnazione alla fanteria di linea non deve esser fatta con il criterio di lasciare a tale specialità di servizio gli uomini relativamente meno atti al servizio militare, stabilisce invece che *le reclute da assegnarsi alla fanteria di linea devono avere piena attitudine alle marce, e poter resistere, marciando, al peso dell'equipaggiamento individuale.*

32. Non essendo ammesse partenze anticipate per le armi di reclute con assegnazioni alle bande dei reggimenti di fanteria di linea in qualità di allievi o di aspiranti allievi musicanti, i comandi dei distretti avranno cura di ripartire fra i vari depositi dei reggimenti di fanteria di linea le reclute di professione musicanti.

Bersaglieri.

33. Fra le reclute aspiranti all'assegnazione ai bersaglieri, a parità di condizioni, dovrà darsi la preferenza agli inscritti al *corpo nazionale delle milizie volontarie* (V. C. A.) che comproveranno di aver appartenuto ad un reparto volontari ciclisti mobilitato, ed a coloro che proveranno di saper usare la bicicletta o che diano affidamento di divenire buoni ciclisti.

Le dette reclute debbono assegnarsi ai bersaglieri quand'anche la loro statura raggiunga soltanto il limite minimo di metri 1.62.

Facendo eccezione al primo comma del § 104 dell'istruzione complementare, avvertesi che gli operai da assegnarsi ai bersaglieri dovranno avere i requisiti fisici richiesti per tale specialità.

Alpini.

34. A parziale modificazione dei §§ 79 ed 80 della istruzione complementare si determina che nei mandamenti montani o da considerarsi tali, nella scelta delle reclute sia data la precedenza agli alpini ed all'artiglieria da montagna.

35. I comandanti dei distretti potranno, in caso di bisogno, assegnare agli alpini anche quelle reclute dei mandamenti stessi, che invece aspirassero a servire nei carabinieri reali nel genio, nella sanità, od in altri corpi in qualità di operai militari.

36. Si raccomanda ai comandanti di distretto di fare una scelta rigorosa delle reclute da destinarsi agli alpini, avvertendo che i rivedibili possono esservi assegnati solo quando per la loro robustezza e pel genere della malattia che diede luogo alla loro rivedibilità, diano sicuro affidamento che essi potranno compiere utile servizio negli alpini ed escludendo in modo assoluto gli uomini che siano stati rivedibili per oligoemia, gracilità, e per malattie dell'apparato respiratorio e dell'apparato motore.

37. Facendo eccezione al primo comma del § 104 dell'istruzione complementare, gli operai da assegnarsi agli alpini dovranno avere i requisiti fisici richiesti per questa specialità di servizio.

38. Avvertesi che per la presente chiamata il reclutamento degli alpini è stato esteso anche a taluni altri distretti aventi territori montuosi o di collina, oltre quelli che normalmente forniscono uomini a tale specialità.

Questi distretti aggiunti dovranno scegliere le reclute per gli alpini esclusivamente fra quelle dei comuni di montagna e di collina che posseggano i requisiti di cui al § 76 dell'istruzione complementare.

Cavalleria.

39. Alla cavalleria saranno anzitutto assegnate le reclute di 1ª categoria che avendone i requisiti facciano domanda.

di esservi ammesse e si obblighino con dichiarazione scritta a riassoldarsi per un terzo anno (colla indennità di L. 600) al termine della ferma biennale.

Per tali reclute sulla loro matricola sarà inscritta la seguente variazione:

« *Si è obbligato con dichiarazione sottoscritta ad assumere il riassoldamento al termine della ferma biennale li . . .* ».

40. I comandanti dei distretti non mancheranno di fare speciali avvertenze alle reclute facendo rilevare loro i vantaggi che si ottengono coll'ammissione volontaria alla cavalleria, non escluso quello della concessione ai riassoldati della indennità di L. 600 al termine della ferma biennale.

41. Nelle quote fissate con le tabelle di assegnazione per la cavalleria i comandi dei distretti computeranno i volontari stati arruolati nel frattempo dai depositi dell'arma in conseguenza delle disposizioni emanate con la circolare n. 786 del corrente anno

A tal fine si ricorda ai comandi dei depositi dei reggimenti di cavalleria di dare *senza indugio* esecuzione a quanto fu disposto col n. 4 della circolare n. 786 del c. a. circa l'invio ai distretti di leva degli atti di arruolamento dei volontari di cui trattasi.

Alla cavalleria potranno inoltre essere assegnate anche le reclute di 2ª e 3ª categoria che ne posseggano i requisiti e che facciano passaggio alla 1ª categoria per libera elezione.

42. Le reclute che non possiedano spiccata attitudine per la fanteria di linea, e che siano invece conformate in guisa da poter diventare buoni cavalieri, possono essere destinate ai cavalleggeri anche se la loro statura raggiunga soltanto il limite minimo per l'idoneità al servizio militare in genere (metri 1.54).

In tal senso deve ritenersi modificato il § 81 dell'istruzione complementare.

43. Per le reclute che hanno spiccate attitudini professionali a servire nella cavalleria, i distretti militari sono autorizzati a transigere sul loro peso, purchè non vengano oltrepassati i limiti di chilogrammi 65 per i lancieri e chilogrammi 60 per i cavalleggeri.

44. Il Ministero determina che siano fatte assegnazioni di reclute direttamente agli *squadroni di rimonta* dei depositi di allevamento cavalli in Grosseto e Persano.

I distretti, che giusta le indicazioni poste sulla rispettiva tabella di assegnazione, dovranno fornire reclute a tali riparti avranno cura di sceglierle *in precedenza alle assegnazioni a qualsiasi corpo* fra quelle che risultano essere cavalcanti, butteri, cavallari, scozzonatori di cavalli, allevatori di bestiame cavallino, guardiani di cavalli o comunque pratici di cavalli.

Sarà sufficiente che tali reclute posseggano soltanto l'idoneità al servizio militare in genere e che la loro statura non superi quelli di m. 1.75 a condizione però che risulti in modo non dubbio che esercitano uno dei mestieri suaccennati.

Artiglieria.

45. Le reclute che non abbiano attitudine per la fanteria di linea, se sono carrettieri o addette al governo dei cavalli e muli, possono essere destinate alle *batterie dell' artiglieria da campagna* anche se la loro statura raggiunga soltanto il limite di m 1.60

In tal senso deve intendersi modificato il § 83 dell'istruzione complementare.

46. Le reclute da assegnarsi alle batterie dell'*artiglieria pesante campale* dovranno essere larghe di petto, robuste e bene sviluppate, con statura da m. 1.65 a m. 1.75.

I comandanti di distretto procureranno che una metà circa delle reclute da destinarsi alle dette batterie sia scelta fra coloro che, per professione, sono addetti a governo o condotta di cavalli e muli.

47. In analogia a quanto è disposto per il reclutamento degli alpini, si determina che le quote fissate per l'*artiglieria da montagna* non debbano essere completate con i primi giunti, ma i comandanti di ciascun distretto, prima di rendere definitiva la destinazione delle reclute a tale specialità, aspetteranno che sia stato visitato l'intero contingente del distretto stesso.

48. Le quote fissate per l'*artiglieria da montagna* debbono essere date al completo; eppertanto, qualora i comandanti di distretto incontrassero difficoltà nel fornire le dette quote, sono autorizzati a transigere sul limite minimo di statura fissato per tale specialità, scendendo, ove occorra, fino a m 1.68.

Però l'aliquota di reclute aventi statura inferiore a m. 1.72, che potrà essere assegnata all'artiglieria da montagna, non

dovrà superare mai *un terzo* del contingente fissato con la tabella numerica di assegnazione.

49. In caso di deficienza di personale, l'assegnazione all'*artiglieria da montagna* delle reclute dei comuni di alta montagna, o da considerarsi tali, non potrà essere variata neimeno se esse chiedessero di servire nei carabinieri reali, nel genio, nella sanità, od in altri corpi in qualità di operai militari.

50. Nella designazione delle reclute da assegnarsi all'*artiglieria da montagna* in qualità di operai dovrà darsi la precedenza a coloro che sono più resistenti alle fatiche della guerra in montagna.

51. Le reclute da assegnarsi alle *batterie someggiate* dovranno, in massima, possedere i requisiti stabiliti per l'artiglieria da montagna; però per esse potrà usarsi la maggior tolleranza rispetto principalmente alla statura, la quale potrà scendere sino al minimo di m. 1.65 per una metà della quota.

52. Anche le quote fissate per l'*artiglieria da fortezza* debbono essere date al completo; epperciò, occorrendo, i comandanti di distretto potranno transigere alquanto sui requisiti fisici fissati per tale specialità.

53. Le reclute da assegnarsi al *gruppo specialisti d'artiglieria* dovranno possibilmente possedere i requisiti fisici stabiliti per l'artiglieria da fortezza.

54. Tutti i distretti assegneranno ed invieranno al deposito del 10° reggimento d'artiglieria da fortezza in Piacenza le reclute che risultino di mestiere *pirotecnici*, *artificieri*, *polveristi* o *cartai di fuochi artificiali*.

Genio.

55. Nell'assegnazione agli zappatori dovrà darsi la precedenza alle reclute che, oltre ad avere i requisiti fisici richiesti per tale specialità, sappiano scrivere celeremente ed in modo leggibile sotto dettatura; e ad ogni modo i comandanti dei distretti procureranno perchè il numero di queste reclute sia almeno *la metà* della quota indicata nelle tabelle di assegnazione per la specialità in parola.

56. Le reclute di mestiere muratore, minatore, scalpellino, fabbro, barcaiuolo, pescatore, marinaio e segatore, potranno essere assegnate al 1° e 2° reggimento genio, al battaglione

aerostieri ed a quello scuole aviatori, anche se di statura inferiore a m. 1.65.

Uguale tolleranza nella statura potrà applicarsi alle reclute di altro mestiere, qualora fosse indispensabile ricorrervi pel completamento delle quote fissate con le tabelle.

57. Al deposito del 3° reggimento genio (telegrafisti) saranno assegnate tutte le reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria ancorchè provenienti dai già riformati, che comproveranno con documenti autentici di essere *telegrafisti dello Stato o della amministrazione ferroviaria* o di avere conoscenza del servizio radio-telegrafico. Da tale assegnazione saranno escluse le reclute che si trovassero nelle condizioni di cui al § 88 dell'istruzione complementare (4ª serie di varianti).

Tutte queste reclute dovranno essere in condizioni di potere, senza aiuto di lenti, leggere il n. 3 dell'ottotipo militare del Baroffio e la quartultima riga della scala del De Vecker, con un occhio a 15 metri e coll'altro almeno a 10 metri; il che verrebbe a corrispondere a $V = 1$ nel primo e a $V =$ circa $\frac{2}{3}$ nel secondo. Nel procedere a tali accertamenti si dovrà porre attenzione a che l'ottotipo sia bene illuminato con luce naturale uniforme. Inoltre si dovrà completare l'esame oculare con la determinazione del *visus* periferico e del senso cromatico.

A tal fine i comandi dei distretti invieranno in osservazione all'ospedale militare prossimiore tutti gli aspiranti all'assegnazione come telegrafisti; quelli fra essi che risultassero non possedere tutti i requisiti sopraccennati non saranno più tenuti a disposizione del deposito del 3° reggimento genio e verranno assegnati alle armi e specialità per le quali posseggano l'attitudine.

Aviatori.

58. Tutti i distretti assegneranno ed invieranno direttamente al deposito presso il comando del battaglione scuole aviatori in Torino, le reclute che, mediante certificati speciali, comproveranno di avere conoscenza del *materiale di aviazione* o di aver seguito qualche *corso di aviazione.*

Queste assegnazioni avranno luogo in soprannumero alle quote di operai che, in conformità delle tabelle di assegnazione, dovranno fornirsi agli aviatori.

Sanità

59. Alle compagnie di sanità saranno assegnate, pel servizio di *aiutante*, anche in eccedenza alle quote stabilite con le tabelle, non solo le reclute aventi i requisiti di cui al 1° comma del § 117 dell'istruzione complementare, ma anche tutte quelle altre che comprovassero di aver compiuto con successo il 1° anno di medicina e chirurgia o di farmacia, ovvero di chimica e farmacia.

S'intende che, qualora con tali elementi non si riuscisse a completare le quote prestabilite, i distretti dovranno completarle con reclute aventi i requisiti di cui al 4° comma del § 117 dell'istruzione complementare.

60 Le reclute da destinarsi alle compagnie stesse come *portaferiti* debbono avere tutta l'attitudine fisica prescritta per le truppe mobili.

In conseguenza, i militari riconosciuti non idonei a prestare servizio nelle unità delle truppe mobili, possono essere assegnati o trasferiti alle compagnie anzidette soltanto se sono laureati o studenti in medicina e chirurgia, chimica e farmacia, o ascritti alla carriera ecclesiastica, od infine se infermieri di professione o comprovino di avere seguito qualche corso di assistenza sanitaria.

Questi militari saranno adibiti ai servizi di *aiutante* e di *infermiere*.

Sussistenza.

61. Alle compagnie di sussistenza debbono essere assegnate soltanto le reclute che abbiano tutti i requisiti professionali all'uopo richiesti e buoni requisiti fisici e morali.

62. Compiuta la assegnazione alle compagnie di sussistenza, i comandi dei distretti, anzichè segnalare al Ministero, come è prescritto dal § 129 dell'istruzione complementare (4ª serie di varianti), le reclute rimaste disponibili che per il mestiere da esse esercitato avrebbero potuto conseguire l'assegnazione alle compagnie medesime e trattenerle al distretto, le avvieranno senz'altro ad un corpo secondo la loro attitudine fisica e preferibilmente alla fanteria di linea.

I distretti terranno però esatta nota dell'assegnazione data a tali reclute, pel caso occorresse in seguito dare ad esse una diversa destinazione.

Automobilisti

63. Per l'assegnazione individuale delle reclute, *qualunque sia la categoria alla quale appartengono, ancorchè provenienti dai già riformati*, le quali siano provviste di patente civile, rilasciata da una prefettura del Regno, di *conduttore d'automobili o di motocicli*, oppure che risultino di mestiere *motoristi od aggiustatori meccanici d'automobili* i comandanti dei distretti osserveranno le norme seguenti:

a) completeranno *anzitutto* con le reclute esercenti uno dei predetti mestieri, le quote fissate con le tabelle numeriche di assegnazione per le armi speciali o per taluni servizi;

b) assegneranno tutte le rimanenti reclute, *senza limite di quota* alla compagnia automobilisti d'artiglieria indicata per ogni distretto sulla tabella di assegnazione.

Operai.

64 Le reclute da assegnarsi come operai saranno scelte fra quelle appartenenti alla 1ª categoria

Eccezionalmente potranno farsi assegnazioni anche di reclute ascritte alla 2ª e 3ª categoria quando ciò sia necessario per completare le quote prescritte colle tabelle.

65 In massima gli operai, *qualunque sia il mestiere da essi esercitato, non dovranno essere sottoposti all'esperimento* di cui al § 105 dell'istruzione complementare.

I comandanti dei distretti procederanno alla scelta delle reclute da assegnarsi come operai in base ai documenti che gli aspiranti dovranno produrre, limitando l'invio all'esperimento a quei pochi casi pei quali ciò fosse assolutamente indispensabile

66. Per la presente chiamata i comandanti dei distretti provvederanno *direttamente* all'assegnazione ai vari centri, in conformità delle indicazioni che risulteranno dalle tabelle, di tutti gli operai, *qualunque sia la specialità od il mestiere* da essi esercitato, compresi quindi anche quelli indicati al 3° comma del § 104 dell'istruzione complementare e pei quali l'assegnazione sarebbe spettata al Ministero.

In conseguenza, per *nessun motivo* dovranno trattenersi reclute al distretto a disposizione del Ministero per una asse-

gnazione speciale e *nessuna segnalazione* dovrà essergli fatta al riguardo.

67. Tutte le reclute le quali abbiano ottenuta una destinazione come operaio saranno segnalate in modo speciale al comando del centro cui furone assegnate, indicando per ognuna il rispettivo mestiere o la professione che esercita.

Reclute isolate.

68. Le reclute che per qualsiasi motivo si presenteranno alle armi dopo avvenuta la partenza pei corpi, potranno essere assegnate alle armi speciali soltanto qualora non fossero state completate le relative quote fissate con le tabelle di assegnazione.

Disertori.

69. A parziale modificazione delle norme emanate per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, e con le quali furono modificate le disposizioni contenute nel § 697 del regolamento sul reclutamento, si determina che i militari di cui all'art. 11 della predetta legge, imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe, debbano, dai distretti cui si presentano, essere assegnati effettivi ad uno dei depositi dei corpi reclutati dal rispettivo distretto di leva giusta le tabelle numeriche di cui al n 25 della presente circolare.

Il comandante del distretto però, anzichè avviare senz'altro il militare al deposito del corpo cui venne assegnato, lo invierà in aggregazione al deposito d'un corpo stanziato possibilmente nella sede del tribunale che dovrà giudicarlo, o almeno in località non lontana.

Questo deposito provvederà perchè il detto militare sia subito vestito, equipaggiato ed istruito, acciocchè esso possa prendere parte a tutti i servizi, come è appunto stabilito dal § 697 sopra citato.

A giudizio ultimato, il militare stesso, se assolto, sarà senz'altro avviato al deposito del corpo cui fu assegnato in conto del proprio distretto di leva; se condannato, sarà avviato al deposito del corpo stesso soltanto dopo l'espiazione della pena.

Personale da comandarsi ai distretti per la chiamata.

70. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere le reclute e mantenerne la disciplina, i comandanti di divisione militare territoriale comanderanno temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa possibilmente del rispettivo presidio.

Si fanno vive raccomandazioni perchè tale personale sia scelto con la massima cura in rapporto alle funzioni che è tenuto a compiere, tenendo ben presente che è sommamente utile che abbia pratica di amministrazione e di contabilità.

Questi ufficiali e militari di truppa per nessuna ragione saranno mutati finchè siano in corso le operazioni di chiamata e di assegnazione.

Invio delle reclute ai centri di assegnazione.

71. L'invio delle reclute ai vari centri sarà iniziato il giorno 29 novembre pei distretti che cominceranno la chiamata il 22 del detto mese ed il giorno 11 dicembre per quelli che la principieranno il 4 stesso mese, secondo gli ordini di movimento che verranno emanati dal comando territoriale del corpo di stato maggiore (delegazione trasporti).

Qualora il numero delle reclute effettivamente assegnate a ciascun centro risulti del *10 per cento o più*, inferiore o superiore a quello indicato sulle tabelle, i comandi di distretto ne daranno subito avviso telegrafico al comando anzidetto.

72. Per l'accompagnamento delle reclute ai depositi e centri cui sono assegnate, i comandi di divisione territoriale destineranno il numero occorrente di ufficiali e militari di truppa, traendolo dai depositi dei reggimenti che hanno sede nella città ove trovasi il distretto ovvero in città viciniori.

73. Il detto comando potrà, per qualche distretto, far iniziare l'invio ai centri prima dei giorni suindicati qualora fosse ciò necessario in conseguenza di speciali esigenze di servizio o di alloggiamento.

74. Le reclute dei distretti di Cagliari e di Sassari che saranno assegnate ai riparti stanziati nell'isola, saranno avviate alle rispettive sedi per cura dei distretti stessi appena resa definitiva la loro assegnazione.

Certificati penali.

75. **I comandanti dei distretti chiederanno colla massima urgenza ai R procuratori i certificati penali per tutti i militari di 3ª categoria compresi nella presente chiamata**, facendo uso dei modelli n. 42 del catalogo, nei quali dovranno cancellarsi i due ultimi capoversi del testo.

I comandanti stessi dovranno inoltre assicurarsi, prendendo in tempo, ove occorra, accordi colle R. procure, che tali certificati, nonchè quelli già richiesti dagli ufficiali delegati per gli inscritti arruolati in 1ª o in 2ª categoria, siano pronti al momento dell'assegnazione delle reclute ai corpi, e segnaleranno telegraficamente a questo Ministero gli eventuali ritardi che intralciassero le operazioni di assegnazione.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914.

Oggetti di corredo.

76. A tutte le reclute che debbono rispondere alla presente chiamata *non dovrà essere distribuito dai comandi dei distretti alcun oggetto di corredo e neppure la coperta da campo.*

I comandi dei distretti provvederanno agli oggetti occorrenti per far consumare il rancio alla truppa, attenendosi a quanto venne disposto con la circolare n 1350 R S in data 25 maggio 1915 (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) diretta ai comandi di corpo d'armata territoriali, a quello della divisione militare di Cagliari ed ai comandi dei distretti militari.

Le reclute di cui sopra terranno però i propri abiti sino a che non avranno raggiunto il rispettivo centro di assegnazione; solo nel caso di urgente necessità il comandante del distretto farà loro distribuire qualche capo di corredo.

Però a quegli uomini, che, nel viaggio per recarsi al centro di assegnazione, dovessero passare la notte in ferrovia attraverso regioni in cui il clima sia più rigido, dovrà, dal comandante del distretto, essere fatta distribuire una coperta da campo ovvero di casermaggio; giunti poi gli uomini a destinazione, per cura del comando del centro, tali coperte saranno senza indugio raccolte e rinviate al distretto da cui proven-

gono, facendole accompagnare possibilmente dallo stesso graduato che le prese in consegna all'atto della partenza.

A tutti sarà distribuito un *bracciale* di tela bianca, con l'indicazione: *distretto di . . . . . (città, sede del distretto)*, da portarsi al braccio sinistro.

I comandi dei distretti disporranno per tempo la provvista dei *bracciali* con la relativa iscrizione.

Viveri per il viaggio.

77. *Di massima*, per il viaggio delle reclute dai distretti ai centri di assegnazione non si distribuiranno viveri in natura; sarà invece corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria, col supplemento, di cui alla circolare n. 88 del *giornale militare* corrente anno

Assegni.

78. Si avverte che le reclute, durante la loro permanenza presso i distretti e nel viaggio per raggiungere il centro di assegnazione, quand'anche vengano a trovarsi in località ove sono corrisposte le *indennità di guerra*, non hanno diritto a tali indennità, ma soltanto al trattamento ordinario da soldato.

Soccorsi alle famiglie bisognose.

79. Alle famiglie bisognose delle reclute di 3ª categoria, cui si riferisce la presente circolare, potrà essere concesso il soccorso alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750.

Rendiconto delle assegnazioni.

80. Dieci giorni dopo l'inizio delle operazioni di chiamata, ogni comando di distretto invierà a questo Ministero (*Direzione generale leva e truppa*) un telegramma-espresso così concepito:

« A tutto il . . . . assegnate reclute n. . . . . .
Rimaste al distretto in attesa di assegnazione n. . . . ».

Pel giorno 26 dicembre tutti i distretti trasmetteranno al Ministero stesso (*Direzione generale leva e truppa*) un rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo (ristampa 1914 o 1915), avvertendo di suddividere l'ul-

tima colonna (quota effettivamente assegnata) in tre colonne parziali per indicare in ognuna di esse *distintamente* quanti sieno per ogni centro i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che vi furono assegnati.

Con annotazione da porsi in calce al modello stesso, i distretti indicheranno per ciascuna delle cifre totali degli assegnati in 1ª, 2ª e 3ª categoria quanti provenivano dai già riformati rivisitati delle classi 1892, 1893 e 1894.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il Ministro — ZUPELLI

ALLEGATO N. 1.

ELENCO *dei distretti che dovranno iniziare la chiamata il giorno* **22 novembre 1915**.

1. Alessandria.
2. Ancona.
3. Aquila.
4. Arezzo
5. Ascoli.
6. Avellino.
7. Belluno.
8. Benevento.
9. Bergamo.
10. Brescia.
11. Cagliari.
12. Campagna.
13. Campobasso.
14. Casale.
15. Caserta.
16. Castrovillari.
17. Catanzaro.
18. Cefalù
19. Chieti.
20. Como.
21. Cosenza.
22. Cremona.
23. Cuneo.
24. Ferrara.
25. Firenze.
26. Forlì.
27. Frosinone.
28. Gaeta.
29. Genova.
30. Ivrea.
31. Lecco.
32. Livorno.
33. Lodi.
34. Lucca.
35. Macerata.
36. Mantova.
37. Massa.
38. Messina.
39. Modena.
40. Mondovì.
41. Monza.
42. Napoli.
43. Novara.
44. Orvieto.
45. Padova.
46. Palermo.
47. Parma.
48. Pavia.
49. Perugia.
50. Pesaro.
51. Piacenza.
52. Pinerolo.
53. Pistoia.
54. Ravenna.
55. Reggio Calabria.
56. Reggio Emilia.
57. Sacile.
58. Sassari.
59. Savona.
60. Siena.
61. Spoleto.
62. Sulmona.
63. Taranto.
64. Torino.
65. Trapani.
66. Treviso.
67. Varese.
68. Venezia.
69. Vercelli.
70. Verona.
71. Vicenza.
72. Voghera.

ALLEGATO N. 2.

ELENCO *dei distretti che dovranno iniziare la chiamata il giorno* **4 dicembre 1915.**

1. Bari.
2. Barletta.
3. Bologna.
4. Caltanissetta.
5. Catania.
6. Foggia.
7. Girgenti.
8. Lecce.
9. Milano.
10. Nola.
11. Potenza.
12. Roma.
13. Rovigo.
14. Salerno.
15. Siracusa.
16. Teramo.

ALLEGATO N. 3.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute di 1ª, 2ª e 3ª categoria della classe 1896, nonchè dei già riformati delle classi 1892, 1893 e 1894 arruolati dai consigli di leva.

Secondo gli ordini emanati dal ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini arruolati in *1ª, 2ª* e *3ª categoria nella leva sulla classe 1896* sono chiamati alle armi.

Essi dovranno presentarsi a questo distretto nelle ore antimeridiane nei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fà seguito al presente manifesto.

Con i detti uomini dovranno pure presentarsi i militari provenienti dagl'inscritti di leva e dai militari stati riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 che in seguito a nuova visita presso i consigli di leva sono risultati idonei alle armi ed arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Gl'inscritti marittimi della classe 1895 chiamati alla leva dal 1° ottobre 1915 ed assegnati alla 2ª ovvero alla 3ª categoria, i quali giusta le disposizioni già impartite faranno passaggio nel R. esercito, dovranno presentarsi alle armi appena avvenuto il loro passaggio.

2. Avvertesi che la presente chiamata sarà iniziata:

a) il 22 novembre 1915 pei distretti di:

Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli, Avellino, Belluno, Benevento, Bergamo, Brescia, Cagliari, Campagna, Campobasso, Casale, Caserta, Castrovillari, Catanzaro, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Messina, Modena, Mondovì, Monza, Napoli, Novara, Orvieto, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Sacile, Sassari, Savona, Siena, Spoleto, Sulmona, Taranto, Torino, Trapani, Treviso, Varese, Venezia Vercelli, Verona, Vicenza, Voghera.

b) il 4 dicembre 1915 pei distretti di:

Bari, Barletta, Bologna, Caltanissetta, Catania, Foggia, Girgenti Lecce, Milano, Nola, Potenza, Roma, Rovigo, Salerno, Siracusa, Teramo.

In conseguenza le reclute appartenenti *per fatto di leva* ai distretti per i quali la chiamata alle armi sarà iniziata il *22 novembre* e che in tal giorno si trovassero nel territorio di uno dei distretti che inizieranno la chiamata il *4 dicembre*, hanno l'obbligo di presentarsi al *distretto di residenza:* il 22 novembre se si trovano nel comune in cui ha sede il distretto; il successivo giorno 24 se residenti negli altri comuni del distretto stesso.

3. Si avverte, per opportuna norma, che:

a) Gli inscritti della classe 1896 ed i già riformati delle classi 1892, 1893 e 1894 arruolati in 1ª, 2ª e 3ª categoria presso i consolati dei paesi di Europa e del bacino mediterraneo (escluse la Scandinavia, la Danimarca e la Russia) dovranno presentarsi alle armi non oltre il 31 dicembre 1915, sotto pena di incorrere nel reato di diserzione;

b) gli inscritti della classe 1896 ed i già riformati delle classi 1892, 1893 e 1894 arruolati nella 1ª, 2ª e 3ª categoria presso i consolati della Scandinavia, della Danimarca, della Russia e dei paesi transoceanici dovranno presentarsi alle armi entro due mesi dalla data di arruolamento e ad ogni modo non oltre il 1° dicembre 1916.

4. Le reclute di 1ª e 2ª categoria provenienti dai già riformati rivisitati che comproveranno a questo comando, mediante attestazione rilasciata dalle amministrazioni e associazioni cui rispettivamente appartengono di trovarsi nelle sotto indicate condizioni, saranno lasciate a disposizione delle amministrazioni e associazioni stesse affinchè possano continuare nelle funzioni che attualmente esercitano:

a) appartenere al *personale d'assistenza* (direttivo o di truppa) della Croce Rossa, dell'Ordine dei cavalieri di Malta e della Croce

Azzurra e di prestare servizio, sin dal 12 novembre corrente, presso gli ospedali, i treni-ospedale, le ambulanze, le infermerie, ed i posti di soccorso di tali associazioni. Per la Croce Rossa la concessione sarà estesa ai già riformati ascritti al personale *amministrativo* e delle *sezioni automobilistiche* delle unità mobilitate che abbiano assunto l'arruolamento nell'associazione medesima anteriormente al 6 agosto 1915, in cui fu pubblicato il Decreto Luogotenenziale 1° stesso mese n. 1166 chechiamò a nuova visita i riformati predetti;

b) essere addetti, quali impiegati ed agenti dell'amministrazione postale e telegrafica, alla *Posta militare*;

c) essere in servizio nel corpo delle guardie di città o nel corpo degli agenti di custodia delle carceri;

d) appartenere alle compagnie cantonieri stradali dipendenti dalle direzioni del genio civile di armata.

5. Le reclute di 1ª e di 2ª categoria della classe 1896 e quelle provenienti dai riformati rivisitati e dagli inscritti marittimi della classe 1895 trasferiti nell'esercito, che facciano parte del personale degli stabilimenti che lavorano per l'armamento ed il munizionamento dell'esercito e dell'armata, e che posseggano determinati requisiti di capacità e che siano riconosciute assolutamente necessarie ed insostituibili, potranno essere comandate, *come militari*, negli stessi stabilimenti dove già prestano l'opera loro, sotto l'osservanza di determinate condizioni.

A tale intento le direzioni dei detti stabilimenti trasmetteranno di urgenza la nota delle reclute appartenenti ai dipendenti personali che posseggano gli accennati requisiti alle rispettive commissioni locali per le esonerazioni temporanee, alle quali spetta compiere gli opportuni accertamenti e decidere in merito alle singole richieste.

6. Saranno *dispensate* dal rispondere alla presente chiamata le reclute di 3ª categoria sia appartenenti alla classe 1896, sia provenienti dai riformati rivisitati e dagli inscritti marittimi della classe 1895 trasferiti nell'esercito, le quali trovandosi in alcuna delle condizioni prescritte dal vigente regolamento sulle dispense, faranno valere presso questo comando il rispettivo titolo nei modi stabiliti dalle istruzioni per l'applicazione del detto regolamento, prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi. Quelle di esse che conseguissero l'assegnazione alla 3ª categoria dopo il loro incorporamento non potranno più far valere l'eventuale titolo alla dispensa dalla chiamata.

Potranno essere ammesse alla *esonerazione temporanea* le suddette reclute di 3ª categoria che prestano l'opera loro presso aziende proprie dello Stato, delle provincie e dei comuni o quelle private cui siano affidati servizi pubblici di interesse nazionale o locale, ovvero che prov-

vedono materiali e lavori allo Stato, provincie e comuni, od anche si trovino presso grandi stabilimenti il cui funzionamento interessi l'economia nazionale e l'ordine pubblico. La concessione di tale esonerazione temporanea sarà subordinata al riconoscimento della necessità e insostituibilità delle reclute nelle funzioni che disimpegnano.

7. Si avverte che, per disposizione di legge, durante lo stato di guerra non è ammessa la concessione del congedo provvisorio, fatta in tempo di pace alle reclute aventi fratelli sotto le armi per compiere la ferma di leva, nè la surrogazione tra fratelli, come non sono ammessi ritardi della chiamata per ragioni di studi.

Potranno bensì essere comprovati, presso i consigli di leva, durante tutta la leva, i diritti all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, ma il riconoscimento di tali diritti non darà luogo, finchè duri lo stato di guerra, al congedamento del militare.

8. Le reclute che *si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi direttamente a questo comando col foglio provvisorio di congedo illimitato di cui furono provviste nelle *ore antimeridiane* del giorno . . . .

Quelle non residenti nel detto comune si presenteranno in tempo opportuno al sindaco del comune di residenza per essere riunite in drappelli ed avviate a questo comando a cui dovranno presentarsi munite del loro foglio provvisorio di congedo illimitato.

Le reclute chiamate alle armi, che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

9. Le reclute hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino al distretto.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Ferrovie Nord-Milano; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro la semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, ma accordano una riduzione sulla tariffa del pubblico, i militari produrranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Nessun documento occorre invece produrre pei viaggi su quelle linee sulle quali non è ammesso alcun beneficio di tariffa in favore di militari.

10. Le reclute residenti nel comune di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione, purchè questa *avvenga nelle ore antimeridiane* del giorno prescritto, l'indennità di trasferta di lire 2.

Le reclute provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle eventuali spese che avessero dovuto sostenere per il trasporto sulle tramvie o su linee ferroviarie o di navigazione che non ammettono il trasporto in *conto corrente*, nonchè l'indennità di trasferta di lire 2 al giorno per ogni giornata impiegata pel viaggio, oltre quella della presentazione. Perderanno però l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno prescritto, salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o il foglio di riconoscimento) munito del « Visto per la partenza » e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta (lire 2).

Le reclute provenienti dall'estero avranno diritto all'indennità di trasferta di lire 2 al giorno dalla frontiera o dal porto di sbarco al distretto, semprechè giungano provviste di documenti che attestino in modo certo la loro provenienza.

Quelle che fossero sprovviste di tale documento riceveranno solo l'indennità di trasferta pel giorno della presentazione, semprechè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno stabilito.

11. Le reclute che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzate a servirsene, e ne riceveranno anzi adeguato **compenso in danaro**.

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misura corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti in *ottime condizioni* saranno pagati ai seguenti prezzi: Per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16.50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2,

se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0.30, se di lana L. 1.50. — Per un *fazzoletto* L. 0.20 — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0.80.

12. Coloro che si presenteranno alle armi nei giorni fissati con il presente manifesto, potranno aspirare all'ammissione al volontariato di un anno a senso dell'art. 104 del testo unico delle leggi sul reclutamento, cioè entro il primo mese del loro effettivo incorporamento, facendone domanda al distretto o al corpo.

Avvertesi a tale proposito che se le reclute ora chiamate attendessero a fare la domanda di ammissione al volontariato di un anno di essere incorporate, dovrebbero a senso dell'art. 104 succitato prestare l'anno di volontariato nella medesima arma nella quale si troveranno, non potendo assolutamente fare passaggio nella nuova qualità in un corpo di arma diversa da quella di assegnazione.

13. Le reclute di 1ª categoria possono far domanda di ammissione nell'arma dei carabinieri reali e nel corpo della R. guardia di finanza sin dal giorno della pubblicazione del presente manifesto.

Alla ammissione nell'arma dei RR carabinieri possono aspirare anche le reclute di 2ª e di 3ª categoria, purchè, beninteso, facciano passaggio per libera elezione alla 1ª categoria, assumendo la ferma di tre anni.

14. **Per nessuna causa saranno concesse proroghe alla presentazione; e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel presente manifesto di chiamata.**

15. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuta per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

COMUNI (1)	CIRCONDARI ai quali i comuni appartengono (2)	GIORNI della presentazione dei militari al sindaco del comune (3)	Giorni d'arrivo al distretto (4)

. . . . addì 15 novembre 1915.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari di 3ª categoria, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
	—	—
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(2.9 Roma 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 75ª — 1915 — 13 novembre

3° REGGIMENTO
COMANDO DEL DEP

1915 OTTOBRE 30. - N. 820. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Decreto luogotenenziale n. 1570, portante norme per le requisizioni disposte dalle autorità militari e civili . . . . . Pag. 2159

» 31. - » 821. — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — Cambio di denominazione del Gruppo scuole civili per aviatori militari . . . . . » 2162

1915 NOVEMBRE 3. - » 822 — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi degli estratti concianti di castagno . . . . . » 2162

» 12. - » 823. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Appendice alla parte II. — Conservazione del materiale. (Materiale da 75 A e 70 montagna). (Pubblicazione n. 475). . . . . » 2163

» 12. - » 824. - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Militari ed impiegati civili, dipendenti dall'amministrazione militare, che prestarono opera soccorritrice in occasione del terremoto della Marsica. . . . . » 2164

» 12. - » 825 — TRASPORTI. — Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale. . . . . » 2165

CIRCOLARE N. **820**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1570, portante norme per le requisizioni disposte dalle autorità militari e civili.** (Direzione generale genio). — 30 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti il decreto legge 22 aprile 1915, n. 506 ed il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con gli altri ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Quando nell'interesse della difesa nazionale, o per altra grave necessità pubblica ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865 allegato *E* sul contenzioso amministrativo, si debba disporre della proprietà privata; provvedono rispettivamente le competenti autorità militari con le norme all'uopo stabilite salvo le modificazioni di cui nel presente decreto, o il prefetto con decreto motivato, previa compilazione dello stato di consistenza della proprietà di cui trattasi.

Col provvedimento stesso o con altro successivo viene stabilita provvisoriamente l'indennità da corrispondersi al proprietario coi criteri seguenti.

Per le occupazioni temporanee d'immobili la indennità sarà stabilita sulla media dei fitti coacervati dell'ultimo quinquennio anteriore al 24 maggio 1915, purchè essi abbiano data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione. In mancanza di tali fitti accertati l'indennità sarà ragguagliata all'interesse legale sul valore dell'immobile, determinato sull'imponibile netto per l'imposta sui terreni e sui fabbricati.

Per le somministrazioni di oggetti mobili il giusto prezzo sarà determinato in conformità dell'articolo 8 (comma *A*) del decreto legge 22 aprile 1915, n. 506; ma non potrà mai superare la media dei prezzi praticati negli ultimi 30 giorni dai consorzi regolatori delle vendite di derrate o di altri prodotti.

Nelle requisizioni di macchine, strumenti, utensili, di cui all'art. 11 del citato decreto legge, quando il loro valore non risulti già compreso nella valutazione prevista dal 3° comma, la indennità da corrispondersi a titolo di locazione o noleggio, sarà ragguagliata all'interesse legale sul valore venale dei detti istrumenti oltre una quota da calcolarsi al termine della requisizione per l'eventuale logorio dell'oggetto, da non superare per un anno un 15° del valore suddetto.

Qualora la cosa requisita sia mezzo al fine dell'esercizio di un'industria e di un commercio e non sia prontamente e facilmente sostituibile, la indennità sarà aumentata di una quota non superiore ad un 10° della somma determinata in base ai comma precedenti.

Restano di conformità modificate le disposizioni degli articoli 8 e 11 del menzionato decreto legge 22 aprile 1915, n. 506.

Art. 2.

Qualora l'indennità non sia accettata, l'autorità militare o il prefetto, che ha emesso i provvedimenti, ordina il deposito della somma nella cassa dei depositi e prestiti.

La determinazione definitiva delle indennità sarà fatta in ogni caso da un collegio di tre arbitri, uno designato dall'amministrazione, un altro dal proprietario delle cose requisite, e il terzo dal presidente del Consiglio dei ministri.

Contro le decisioni del collegio arbitrale non è ammesso alcun gravame, nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 3.

La determinazione delle indennità per requisizioni di qualunque natura decretate dal 24 maggio 1915 in poi, che non sia già divenuta definitiva alla data della pubblicazione del presente decreto, sarà fatta con le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. 4.

Nulla è innovato al decreto legge 21 gennaio 1915, n. 29 e al decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 964.

È abrogata qualunque altra disposizione contraria al presente decreto che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1915

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
SONNINO.
MARTINI.
ORLANDO.
DANEO.
CARCANO.
ZUPELLI.
CORSI.
GRIPPO.
CIUFFELLI.
CAVASOLA.
RICCIO.
BARZILAI.

N. **821.** — ORDINAMENTO DELL'ESERCITO. — **Cambio di denominazione del gruppo scuole civili per aviatori militari.** — (Direzione generale dell'aeronautica). — 31 ottobre 1915.

A datare dal 1° novembre 1915, il « Gruppo scuole civili per aviatori militari » istituito in via di esperimento e provvisorio in Torino con la circolare 344 del 10 maggio c. a, assume la denominazione: « *Gruppo scuole aviatori volontari* ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **822.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale con cui vengono fissati i prezzi degli estratti concianti di castagno.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto 25 aprile 1915, n. 565;
Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1165;

Ritenuta la necessità di fissare i prezzi di vendita degli estratti concianti;

DECRETA:

Art. 1.

I prezzi massimi di vendita degli estratti concianti di castagno sono fissati nella misura seguente:

L. 1.20 per quintale e per unità tannica riconosciuta all'analisi col metodo del filtro, per l'estratto di castagno puro naturale.

L. 1.30 per quintale e per unità tannica riconosciuta all'analisi col metodo del filtro, per l'estratto di castagno puro decolorato.

Art. 2.

I prezzi sopraindicati s'intendono per merce resa franco stazione partenza, imballaggio perduto.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 novembre 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **823**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Appendice alla parte II^a. — Conservazione del materiale. (Materiale da 75 A e 70 mont). — (Pubblicazione N. 175).** — (Direzione generale artiglieria). — 12 novembre 1915.

È stata pubblicata la predetta istruzione in sostituzione della stessa edita nel 1905. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne effettuerà la distribuzione nel modo qui appresso indicato:

Comando del corpo di stato maggiore . . .	copie n. 18
Comando territoriale di corpo d'armata	» » 2
Comando territoriale di divisione	» » 2

Comandi d'artiglieria	copie	n	3
Deposito di reggimento d'artiglieria da fortezza	»	»	2
Deposito di reggimento d'artiglieria da campagna	»	»	2
Deposito di reggimento d'artiglieria campale pesante	»	»	2
Deposito di reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	2
Deposito di reggimento d'artiglieria da montagna	»	»	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	4
Comando della scuola di guerra	»	»	4
Comando scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia	»	»	6
Comando in 2° della scuola d'applicazione di artiglieria e genio	»	»	6
Comando in 2° dell'accademia militare	»	»	6
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	»	4
Stabilimenti d'artiglieria	»	»	2
Scuola militare	»	»	2
Direzioni d'artiglieria	»	»	2
Governo della Cirenaica	»	»	10
Governo della Tripolitania	»	»	10
Comando delle truppe dell'Egeo	»	»	4
Comando delle batterie in Albania	»	»	4

I comandi e i corpi mobilitati che hanno bisogno della predetta pubblicazione chiederanno direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le copie loro occorrenti, limitandone il numero allo stretto necessario.

Il prezzo della suddetta istruzione è di L. 0,50.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **824.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE **Militari ed impiegati civili, dipendenti dall'amministrazione militare, che prestarono opera soccorritrice in occasione del terremoto della Marsica.** — (Segretariato generale). — 12 novembre 1915.

Le autorità militari, le quali non abbiano ancora trasmesso a questo Ministero un elenco dei propri dipendenti (militari od impiegati civili, appartenenti a quest'amministrazione) che, per essersi trovati o per essere stati comandati nei luoghi

colpiti dal terremoto del gennaio del corrente anno, prestarono comunque opera soccorritrice nella luttuosa occasione, sono invitate a compilare ed inviare al più presto possibile tali elenchi.

In essi gli impiegati civili saranno inscritti a parte dai militari. Degli uni e degli altri, poi, si indicherà il grado, il nome e cognome, la paternità, il luogo di nascita, il corpo od ufficio a cui erano effettivi nel gennaio scorso ed il corpo od ufficio cui appartengono attualmente, la natura del servizio prestato. Per i militari di truppa si indicherà, inoltre, il numero di matricola. Vi saranno compresi anche i militari od impiegati i quali abbiano eventualmente, nel frattempo, cessato di vivere, o che, comunque, non servano più sotto le armi o nell'amministrazione militare, avvertendo, all'occorrenza, se la cessazione dal servizio sia avvenuta in seguito a responsabilità penali ed a mancanze lesive dell'onore, del decoro o della disciplina.

Così i militari, come gli impiegati civili saranno disposti prima per categoria, poi in ordine di grado, e, quelli dello stesso grado e categoria, in ordine alfabetico.

In tali elenchi non si comprenderanno quei militari od impiegati civili per i quali siano state inoltrate o si creda di inoltrare speciali proposte motivate da distinti servizi meritevoli di particolare riconoscimento.

Gli elenchi di cui trattasi saranno riuniti e trasmessi al Ministero (Segretariato generale) a cura dei comandi di corpo d'armata territoriali o delle armate.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **825.** — TRASPORTI. — **Richiesta dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 12 novembre 1915.

A datare dal 1° dicembre p. v. verrà messo in distribuzione un nuovo tipo di libretti di viaggio aventi la copertina in *dermoide* anzichè in *pelle*, che saranno assegnati agli *ufficiali in congedo*, che attualmente prestano servizio. Il loro prezzo unitario è fissato in *lire una*.

Conseguentemente, d'ora innanzi, tutte le richieste di libretti di viaggio per detti ufficiali dovranno riferirsi *unica-*

mente ai libretti di nuovo tipo, e quindi il prezzo di ciascun libretto sarà calcolato in *lire una*.

Con la circostanza si rinnova l'invito, fatto con la circolare n. 775, inserta nel *giornale militare* del corrente anno, e che abbiasi per qui integralmente riprodotta, **di raggruppare in un'unica richiesta il maggior numero possibile di domande di libretti**, avuto presente che alle domande isolate potrà darsi corso **soltanto in caso di comprovata urgenza**. Naturalmente ad ogni richiesta **complessiva** dovrà essere unita **un'unica cartolina vaglia** od un *unico vaglia bancario* o *del tesoro* — secondochè il valore *non ecceda* od *ecceda* le lire **venticinque**.

Si avverte, infine, che, dalla data anzi detta, il prezzo unitario dei libretti di viaggio viene elevato di 5 centesimi, e quindi:

a) quelli in *pelle* per ufficiali, allievi e sottufficiali a L. 1.65;
b) quelli per impiegati od agenti dello Stato a . » 1.55;
c) quelli per famiglia a . . . . . » 0.55.

Dall'ammontare dei documenti pei quali s'invia la cartolina-vaglia le autorità che richiedono i documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale dedurranno, sempre a datare dal 1° dicembre p. v., l'importo della tassa per l'acquisto della cartolina stessa.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra, ad evitare inutili carteggi ed i conseguenti ritardi nella emissione dei libretti e degli altri documenti.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 74, anno 1915, circolare 819, pag. 2134, al n. 18 *invece di*: 16 gennaio 1915, *leggasi*: 16 gennaio 1916.

Circolare n. 819 pag. 2149, numero 79 1ª linea *aggiungere*, dopo le parole « *3ª categoria* » le seguenti: « *della classe 1896, nonchè a quelle dei già riformati che furono arruolati in qualsiasi categoria* »,

Stessa circolare pag. 2157, prima linea delle *avvertenze* aggiungere dopo le parole « *3ª categoria* » le seguenti: « *della classe 1896 nonchè a quelle dei già riformati che furono arruolati in qualsiasi categoria* ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(221) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 76ª — 1915 — 20 novembre

REGGIMENTO FANTERIA
COMANDO DEL DEPOSITO

1915 OTTOBRE 21. - N. 826. PENSIONI. — Decreto luogotenenziale n. 1558, col quale viene interpretata autenticamente la portata delle disposizioni del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni . . . . . Pag. 2167

» 28. » 832. — SCUOLE MILITARI. — Decreto luogotenenziale, n. 1565, riguardante la precedenza assoluta per l'assunzione negli istituti militari dei figli dei militari morti in seguito a ferite riportate in guerra . . . . . » 2169

1915 NOVEMBRE 14 » 834 — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale, n. 1643, riguardante l'indennità agli ufficiali in congedo non provvisti di pensione o di stipendio, richiamati per mobilitazione o in tempo di guerra e che sono rinviati in congedo . . . . . » 2170

» 17. » 839. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione delle reclute della classe 1896 e dei già riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 . . . . . » 2173

» 19. » 830. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note informative degli impiegati civili dipendenti . . . . . » 2175

» 19. » 831. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'uso e trasporto del forno someggiato Mod. 1897 (Pubblicazione n. 469). — Istruzione sull'uso e trasporto del forno carreggiato Mod. 1897 (Pubblicazione n. 470) . . . . . » 2175

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2175

CIRCOLARE N. **826.** — PENSIONI. — **Decreto luogotenenziale n. 1558, col quale viene interpretata autenticamente la portata delle disposizioni del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni.** (Direzione generale personali civili e affari generali — Divisione pensioni). — 21 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuto che lo stato presente di guerra ha moltiplicato le occasioni per l'assegnazione di pensioni privilegiate, e ciò

rende opportuno interpretare autenticamente la portata delle disposizieni del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e delle norme successivamente emanate in materia di pensioni privilegiate;

Letta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto col ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con le disposizioni contenute nel testo unico 21 febbraio 189 n. 70, delle leggi sulle pensioni, e con le norme successivamente emanate in materia di pensioni privilegiate, si intende completamente regolato qualsiasi diritto dell'impiegato civile o militare, che, nell'esercizio o in occasione delle sue funzioni abbia riportato ferite o contratto infermità, che lo renda inabile ad ulteriore servizio, e quelli degli aventi diritto nel caso di morte dell'impiegato in servizio, o in conseguenza del servizio stesso, qualunque sia stata la causa dell'infortunio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA

CARCANO.

ORLANDO.

N. **827.** SCUOLE MILITARI. — **Decreto luogotenenziale n. 1565, riguardante la precedenza assoluta per l'ammissione negli istituti militari dei figli di militari morti in seguito a ferite riportate in guerra.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc ecc., Re d'Italia

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto del 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il R. decreto 8 novembre 1891, n. 640, per la concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite nelle scuole militari;

Visto il regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. decreto 26 novembre 1899, n. 429;

Visto il R. decreto del 28 maggio 1908, n. 250, relativo all'ordinamento degli studi nei collegi militari;

Considerata l'opportunità di assicurare il beneficio dell'ammissione gratuita negli istituti militari ai figli dei militari del R. esercito, che siano morti in seguito a ferite riportate in guerra, richiedendo bensì da parte degli aspiranti il possesso delle condizioni prescritte per l'ammissione ai singoli istituti ma concedendo loro la precedenza assoluta nella graduatoria dei concorrenti, per dare anche in tal modo una manifesta prova della riconoscenza della Patria per i benemeriti che consacrarono ad essa la vita;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I figli dei militari del R. esercito e della R. marina che siano morti in seguito a ferite riportate in guerra, oltre a godere della intera pensione gratuita nelle scuole e nei col-

legi militari, avranno diritto all'ammissione in detti istituti con precedenza assoluta rispetto a tutti gli altri concorrenti, purchè adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammissione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI.

N. **828.** — STIPENDI. ASSEGNI ED INDENNITÀ. - **Decreto luogotenenziale n. 1613, riguardante l'indennità agli ufficiali in congedo non provvisti di pensione o di stipendio, richiamati per mobilitazione o in tempo di guerra e che sono rinviati in congedo.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). - 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva — che non siano provvisti di pensione vitalizia o di stipendio a carico dello Stato — richiamati per mobilitazione dell'esercito o in tempo di guerra, riceveranno, all'atto del rinvio in congedo:

a) *Se non hanno partecipato a campagne di guerra*, una indennità pari a due mesi dello stipendio inerente al loro grado militare per il primo anno di servizio, ed un'indennità pari ad un mese di tale stipendio per ogni anno successivo;

b) *Se hanno partecipato a campagne di guerra*, un'indennità pari a due mesi di stipendio per la prima campagna ed un'indennità pari ad un mese per ogni campagna successiva, indipendentemente dalla durata del servizio compiuto.

Qualora però il computo delle indennità in base alle campagne risulti meno favorevole di quello fatto in base alla durata del servizio, le indennità saranno liquidate in relazione alla durata del servizio compiuto.

Art. 2.

Le frazioni di anno pel computo del servizio utile alla concessione delle indennità sono valutate per un anno intero quando raggiungono i sei mesi e un giorno.

Art. 3.

Qualora alla data della mobilitazione l'ufficiale si trovi già in servizio, nel computo degli anni per la concessione delle indennità si deve prendere per base la data della mobilitazione.

Art. 4.

I periodi di servizio prestati dall'ufficiale che dopo essere stato ricollocato in congedo venga nuovamente richiamato, sono cumulati tra loro per la concessione delle indennità.

L'ufficiale che nel corso di una campagna venga congedato e successivamente richiamato in servizio, non ha diritto ad alcuna indennità all'atto del rinvio in congedo, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 5.

Nel servizio utile per la concessione delle indennità non è computato il periodo obbligatorio di prima nomina.

Art. 6.

Le precedenti disposizioni sono applicabili anche agli ufficiali indicati nell'art. 1 in servizio presso i corpi d'occupazione della Libia e dell'Egeo.

Art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal 23 maggio 1915, e da tale data si intendono modificati in conformità gli articoli 13 e 14 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

Col decreto sopra riportato resta abrogata la circolare 708 del corrente anno.

N. **829.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione delle reclute della classe 1896 e dei già riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894.**

(Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 17 novembre 1915

A complemento delle disposizioni date con la circolare numero 819 c. a., si avverte che, per l'amministrazione e la contabilità delle reclute della classe 1896 e dei già riformati nelle leve sulle classi 1892, 1893 e 1894 riconosciuti idonei ed arruolati dai consigli di leva, dovranno dai distretti essere osservate le norme degli art. 749 e seguenti del regolamento d'amministrazione e le disposizioni di cui appresso:

1. La contabilità sarà tenuta dal comandante della compagnia provvisoria mediante il giornale di contabilità mod. 63 (R. A.), il quale deve servire per tutta la permanenza delle reclute al distretto, anche se interessi due mesi differenti.

2. Le reclute saranno giornalmente inscritte nel quadro 1, comune per comune, assegnando ad ogni comune uno spazio sufficiente per iscrivervi successivamente tutte le reclute che vi appartengono.

3. Nel quadro 5 le variazioni di arrivo saranno registrate numericamente, ma per comune. Le variazioni di partenza pei corpi saranno pure registrate numericamente, ma distinte per centro di assegnazione.

4. Nel quadro 6 i rinunciatari al pane ed ai viveri saranno dimostrati nella colonna: *Razioni non dovute per gli ammessi a dieta speciale*, modificandone opportunamente l'intestazione.

5. Le reclute che dopo la presentazione ai distretti sieno inviate alle case loro in attesa di partire pei centri cui sono assegnate vanno dimostrate fra gli assenti e non hanno diritto ad alcun assegno pei giorni di permesso ottenuti, nè al rimborso delle spese di trasporto.

6. Nei giorni di viaggio per raggiungere il corpo di assegnazione le reclute saranno dimostrate fra gli assenti, in apposita colonna.

7. La compagnia provvisoria per chiedere alla cassa il rimborso degli assegni pagati dovrà fare uso del foglio paga M. 36 (R. A.) per il soldo, dei modelli 38 e 39 (R. A.) per le

razioni pane e viveri eventualmente pagate in contanti, e del M. 42 (R. A.) per le indennità di viaggio dovute alle reclute per raggiungere il distretto, sul quale ultimo modello non occorre sia apposta la quietanza dei singoli militari.

8. Le altre indennità di viaggio sono pagate direttamente dalla cassa del distretto contro quietanza del capo drappello.

9. Per il pagamento alle reclute delle indennità loro dovute per raggiungere il distretto, si osserveranno le avvertenze contenute sui ruolini M. 221.

10. Gli uomini comandati al distretto per i lavori di scritturazione inerenti alla chiamata e pel ricevimento delle reclute, saranno dimostrati su di un separato giornale di contabilità M. 68 (R. A.), compilando pure un apposito foglio paga M. 36 (R. A.).

Anche le somme pagate ai detti militari per soldo, assegni personali, indennità di viaggio ed altre competenze, saranno conteggiate dai distretti sul capitolo delle spese di leva senza chiedere alcun rimborso ai corpi.

11. Il prelevamento del pane e dei viveri e di tutte le altre somministrazioni in natura sarà fatto con un solo buono che comprenda tutti gli uomini presenti al distretto, comprese le reclute. Anche tutte le spese varie che occorressero saranno conteggiate complessivamente.

12. I ruolini di marcia M. 720 saranno allestiti dal comando del distretto in duplice esemplare di cui uno sarà consegnato al capo drappello, l'altro sarà allegato allo specchio M. 42 (R. A.) sul quale trovansi conteggiate le indennità di viaggio. Sui ruolini devono essere compresi soltanto gli uomini effettivamente partiti per i corpi.

13. L'elenco degli oggetti di corredo eventualmente distribuiti, da consegnarsi al capo drappello, sarà compilato servendosi del consueto M. 255.

Gli oggetti stessi ed i bracciali saranno diminuiti dal carico direttamente dai distretti senza chiedere alcun rimborso ai corpi.

14. Per il conteggio delle razioni pane e viveri somministrate si terranno presenti le norme contenute nella circolare n. 261 del 1913.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **830**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Note informative degli impiegati civili dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 novembre 1915.

È sospesa fino a nuove ordine la compilazione delle note informative dei personali civili dipendenti dall'amministrazione della guerra, le quali, a senso dell'istruzione 26 settembre 1911, avrebbero dovuto pervenire al Ministero entro la prima quindicina del mese di dicembre p. v.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **831**. PUBBLICAZIONI MILITARI. **Istruzione sull'uso e trasporto del forno someggiato mod. 1897. — (Pubblicazione 169). — Istruzione sull'uso e trasporto del forno carreggiato mod. 1897. (Pubblicazione n. 170)** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). 19 novembre 1915.

Sono state pubblicate le predette istruzioni, le quali sostituiscono quelle delle edizioni precedenti.

I comandi ed uffici interessati richiederanno all'ufficio d'amministrazione personali militari vari il numero di copie per le nuove dotazioni di mobilitazione e per gli eventuali bisogni del tempo di pace.

Prezzo dell'istruzione n. 169. L. 0,75 e della istruzione n. 170, L. 0,50.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

All'errata-corrige inserita a pag. 2166 sostituire la seguente:

Dispensa 74, anno 1915, circolare 819.

A pag. 2134, al n. 18 *invece di*: « 16 gennaio 1915 », *leggasi*: « 16 gennaio 1916 ».

A pag. 2149, numero 79, prima riga, *dopo le parole* « *3ª categoria* » *aggiungere* le seguenti: « *nonchè a quelle dei già riformati che furono arruolati in 1ª ed in 2ª categoria* ».

A pag. 2157, prima riga delle *Avvertenze* del Manifesto, *dopo le parole* « *3ª categoria* » *aggiungere* le seguenti: « *nonchè a quelle dei già riformati che furono arruolati in 1ª ed in 2ª categoria* ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(227-c) Roma, 1945. – Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 77ª — 1915 — 27 novembre

1915 SETTEMBRE 29. - N. 933. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente e dei due membri civili per i comitati regionali di Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Palermo, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . *Pag.* 2184

1915 OTTOBRE 5. - » 933. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale, n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2186

» 7. - » 934. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2188

» 10. - » 935. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di due membri scelti fra gli industriali e due membri scelti fra gli operai, per i comitati regionali del Piemonte e della Lombardia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2189

» 12. - » 936. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915. . . . . » 2190

1915 OTTOBRE 12. - » 837. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 2191

» 16. - » 838. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2192

» 19. - » 839. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2193

» 20. - » 840. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2194

» 20 - » 841 — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina di due membri scelti fra gli industriali e due membri scelti fra gli operai, per i comitati regionali Veneto-Emiliano, dell'Italia centrale e Sardegna, dell'Italia meridionale e della Sicilia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 2195

» 23. - » 842. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2197

» 23. - » 843. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2198

1915 OTTOBRE 26. - » 844. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . Pag. 2199

» 27. - » 845. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2200

» 28. - » 846. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2201

» 30. - » 847 — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2202

» 31. - » 848. — EQUIPAGGIAMENNO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Decreto luogotenenziale n. 1569, relativo alla requisizione di pelli crude bovine ed equine. . . . . » 2203

» 31. - » 849. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1599, contenente norme per la sospensione dei procedimenti penali per diserzione di competenza dei tribunali militari territoriali e delle sentenze di condanna emesse dai tribunali militari a pene restrittive della libertà personale per non oltre tre anni. . » 2205

1915 NOVEMBRE 2. - » 850. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di Stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2207

» 3. - » 851. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di Stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915 . . . . . » 2208

1915 NOVEMBRE 4. — 852. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . Pag. 2209

6 » 853. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2210

10. — » 854. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale circa il distintivo da portarsi dal personale civile d'ambo i sessi degli stabilimenti dichiarati ausiliari, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2211

11. — » 855. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2212

11 — » 856. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915. . . . . » 2213

11 — » 857. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1620, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di L. 200 milioni . . . . . » 2214

11 — » 858. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1621, col quale lo stanziamento del capitolo 101-*ter* « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915 916, è diminuito di L. 230.000; e di egual somma è aumentata l'assegnazione del capitolo n. 71 « Provvedimenti profilattici, ecc. ecc. », del bilancio del Ministero dell'interno, per il medesimo esercizio finanziario . . . . . » 2215

1915 NOVEMBRE 12. — 8549 — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . Pag. 2216

» 13. — » 8550. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915 . . . . . » 2217

» 14. — » 8551. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Decreto luogotenenziale n. 1627, che autorizza il riconoscimento dei gradi di sergente e caporale al sottocapipiotone e ai capisquadra . . . . . » 2218

» 14. — » 8552. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n 1632, concernente il procedimento per citazione diretta davanti ai tribunali militari . . . . . » 2220

» 14. — » 8553. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto luogotenenziale n. 1629, col quale si dà facoltà al governo del Re di derogare alle vigenti norme per il conferimento dei pubblici impieghi nell'applicazione degli articoli 3 e 4 del testo unico per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono, approvato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872. . . . . » 2224

» 17. — » 8554 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile pel riscaldamento dei locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati. . . . . » 2225

» 18 — » 8555 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1625, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie amministrazioni dello Stato . . . . . » 2226

» 21 — » 8556 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, contenente nuovi provvedimenti tributari . . . . . » 2233

» 26. — » 8557. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle ritenute da operarsi sul soprassoldo di guerra degli uomini puniti di prigione di rigore in Libia e nell'Egeo . . . . . » 2235

» 26. — » 8558 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Requisizioni . . . . . » 2236

» 26. — » 8559. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Cessioni di materiali. . . . . » 2236

1915 NOVEMBRE 26. « 830. — AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro supplettivo d'avanzamento pel 1915, dei tenenti di complemento dei corpi amministrativi (commissariato, sussistenza, amministrazione) e del corpo veterinario. . . . . Pag. 2237

» 25. « 831. — AVANZAMENTO. — Aggiunta alla circolare relativa alle disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali . . . . . » 2237

» 26. « 832. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . . . . . » 2237

» 26. « 833. — SERVIZIO DEL GENIO. — Targhe per autoveicoli di proprietà dell'amministrazione militare . . . . . » 2238

» 11. « 834. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale numero 1646, che approva provvedimenti concernenti l'avanzamento degli ufficiali. . . » 2239

N. **832.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina del presidente e dei due membri civili per i comitati regionali di Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Palermo, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 29 settembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visti gli articoli 1 e 2 del capo I del predetto regolamento;

Di concerto coi ministri dell'interno, della marina e del tesoro;

DECRETA:

1. Sono costituiti, per quanto riguarda la presidenza ed i membri civili con voto deliberativo, i comitati regionali per

la mobilitazione industriale del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia, dell'Italia centrale e Sardegna, dell'Italia meridionale e della Sicilia aventi sede rispettivamente presso i comandi di corpo d'armata territoriale di Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Palermo.

2. Sono nominate a far parte dei suddetti comitati le persone sottoindicate:

Comitato pei Piemonte.

Generale Morelli di Popolo comm. Alberto, in qualità di presidente.

Senatore Biscaretti di Ruffia conte Roberto, in qualità di membro civile.

Comm. Bonelli ing. prof. Enrico, in qualità di membro civile.

Comitato per la Lombardia.

Generale Sardegna comm. Carlo, in qualità di presidente.

Senatore Esterle ing. Carlo, in qualità di membro civile.

Comm. Pontiggia ing. Luigi, in qualità di membro civile.

Comitato per il Veneto e per l'Emilia

Generale Piana comm. Ettore Luigi, in qualità di presidente.

Senatore Tanari marchese Giuseppe, in qualità di membro civile.

Onorevole Alessio avv. Giulio, in qualità di membro civile.

Comitato per l'Italia Centrale e la Sardegna.

Contrammiraglio Fiordelisi comm. Donato, in qualità di presidente

Onorevole Molina comm. Rodolfo, in qualità di membro civile.

Comm. Luiggi ing. prof. Luigi, in qualità di membro civile.

Comitato per l'Italia Meridionale.

Contrammiraglio Borrello comm. Edoardo, in qualità di presidente.
Comm. Rocco ing. Emmanuele, in qualità di membro civile,
Comm. Masoni prof. Udalrigo, in qualità di membro civile.

Comitato per la Sicilia.

Generale Di Blasi comm. Raffaele, in qualità di presidente.
Prof. Ascione Ernesto, in qualità di membro civile.
Comm. Ovazza prof. Elia, in qualità di membro civile.

3. Con prossimo decreto ministeriale i comitati suddetti verranno completati degli altri quattro membri con voto consultivo, rappresentanti degli industriali e degli operai.

Roma, li 29 settembre 1915.

ZUPELLI.
SALANDRA.
CARCANO.

N. **833.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di Stabilimento ausiliario per alcune ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni) — 3 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12 capo III del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata, sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale vengono dichiarati « Stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

1. Officine e Cantieri Napolitani in Napoli, proprietà Società An C. e T. T. Pattison.
2. Officine site in Napoli della Società Anonima Italiana Whitehead di Napoli.
3. Officina tubi delle officine metallurgiche Togni in Brescia, proprietà Società Lombarda Ligure di Brescia
4. Stabilimento Saldatura della Società già Fratelli Balleydier in Cogoleto (Genova), proprietà Società Lombarda Ligure di Brescia.
5. Società in accomandita per azioni « La Filotecnica » con stabilimento in Milano, proprietà della Ditta Ing. A. Salmoiraghi e C. di Milano
6. Stabilimento sito in Cengio (Genova), proprietà Società Italiana Prodotti Esplodenti di Milano.
7. Stabilimento sito a Forte dei Marmi (Lucca), proprietà Società Italiana Prodotti Esplodenti di Milano.
8. Stabilimento meccanico in Milano, proprietà Società Ing. Nicola Romeo e C. Milano.
9. Stabilimento in Sesto S. Giovanni, proprietà Società Elettromeccanica Lombarda di Bersani, Botelli e C. di Sesto S. Giovanni.
10. Officine Meccaniche di Sesto S. Giovanni, proprietà Società Anonima Officine di Sesto S Giovanni e Valsecchi A.
11. Stabilimenti siti in Roma della Società Anonima « Arco » di Roma (Via Caltagirone n. 5).
12. Stabilimento metallurgico sito in Milano. Riparto Gamboloita 15, proprietà Società Anonima Fonderia Milanese di Acciaio di Milano.
13. Stabilimento Metallurgico già Franco a Sesto S. Giovanni, proprietà Società Anonima Fonderia Milanese di Acciaio di Milano.

Roma, 3 ottobre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **834.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale N. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 7 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1227, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « Stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Fabbrica di automobili e velocipedi della Società anonima Edoardo Bianchi di Milano, via Abruzzi, 16.

Roma, li 7 ottobre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **835.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina di due membri scelti fra gli industriali e due membri scelti fra gli operai, per i comitati regionali del Piemonte e della Lombardia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 10 ottobre 1915

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visti gli articoli 1 e 2 del capo I del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri dell'interno, della marina e del tesoro;

DECRETA:

Vengono chiamati a far parte dei comitati regionali di mobilitazione industriale:

Per il comitato del Piemonte.

Quali membri scelti fra gli industriali:
il comm. Ferraris ing. Dante;
il cav. Garbagnati ing. Giuseppe.
Quali membri scelti fra gli operai:
il sig. Colombini Emilio, della federazione nazionale lavoratori metallurgici;
il sig. Guarnieri Mario, della federazione nazionale lavoratori metallurgici.

Per il comitato della Lombardia.

Quali membri scelti fra gli industriali:
il senatore Salmoiraghi ing. Angelo;
il comm. Lepetit dott. Emilio.

Quali membri scelti fra gli operai:

il sig. Buozzi Bruno, segretario generale della federazione metallurgica;

Il sig. Folchero Edgardo, della federazione nazionale lavoratori metallurgici.

Roma, li 10 ottobre 1915.

ZUPELLI.
SALANDRA.
CORSI.
CARCANO.

N **836.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA - ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di Stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al Regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 12 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1227, approvante il Regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto Regolamento;

Di concerto coi ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del Regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « Stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima cantieri officine Savoia — Stabilimenti in Cornigliano Ligure

2. Società anonima italiana « Koerting » — Stabilimento in Sestri Ponente.

3. Società anonima « Fiat » Stabilimento denominato « Fiat » centro — Fabbrica di automobili sita in Torino — Corso Dante 30-35.

4. Società anonima « Fiat » Stabilimento denominato sezione Ex-Brevetti sito in Torino — Via Cuneo 17.

5. Società anonima « Fiat » Stabilimento per carrozzeria sito in Torino — Via Madama Cristina 148 e 149 e via Cellini 18.

6. Società anonima « Fiat » Stabilimento acciaieria sito in Torino — Via Belmonte 40.

7. Società anonima « Fiat » Stabilimento areoplani sito in Torino — Via Chisola 1-3 e via Nizza 144.

8. Società anonima « Fiat » Stabilimento denominato Gabinetto chimico Torino — Via Marocchetti 31.

9. Società anonima « Fiat » San Giorgio — Officine meccaniche e fonderia site in Torino — Via Cuneo 20 e corso Vercelli 45.

10. Società anonima « Fiat » San Giorgio — Cantiere di Muggiano (Spezia).

11. Ditta Carlo Garrone — Fonderia nello stabile di proprietà della Società anonima « Fiat » sito in Torino — Via Cuneo 11-15

12. Ditta cav. Carlo Agnelli — Officine meccaniche in Villar Perosa (Pinerolo).

13 Società ligure-piemontese aetomobili Spa — Stabilimento in Torino — Barriera Crocetta.

Roma, li 12 ottobre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **837.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 12 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'articolo 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Stabilimento di costruzioni meccaniche ing. Alessandro Basevi in Sestri Ponente.

2. Fabbrica di cartucce della società franco-italiana Leon Beaux e C. in Bollate (Milano).

Roma, li 12 ottobre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **838**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 16 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabili-

menti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Stabilimento per la guttaperca e gomma elastica Ditta Pirelli e C. — Via Ponte Seveso, 19 e seguenti, Milano.

2. Stabilimento per la guttaperca e gomma elastica Ditta Pirelli e C., alla Bicocca nei comuni di Greco Milanese e Niguarda.

Roma, li 16 ottobre 1915.

ZUPELLI
CORSI.
CARCANO.

N. **839.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 19 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 luglio 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima officine di Sesto San Giovanni e Valsecchi Abramo — Stabilimento in Balangero Valle di Lanzo (Torino).

2. Ditta Franco Tosi e C. — Stabilimento di Legnano.
3. Ditta Franco Tosi e C. — Cantieri di Taranto.
4. Società generale accumulatori elettrici di Milano — Stabilimento di Melzo (Milano).
5. Società Giovanni Hensemberger e C. di Monza. — Stabilimento di Monza.
6. Ditta officine Galileo di Firenze — Stabilimento di Rifredi (Firenze).
7. Società nazionale delle officine Savigliano di Torino — Stabilimento di Savigliano (Cuneo).
8. Ditta Ercole Marelli e C. di Milano, — Stabilimento per macchine elettriche di Sesto San Giovanni.

Roma, li 19 ottobre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **840**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 20 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamente;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabili-

menti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R decreto 26 giugno 1915, n. 993 :

1. Ditta Emilio Mattarelli — Stabilimento fonderia in metalli — Officina meccanica sita nel comune di Castello sopra Lecco (Como).

Roma, li 20 ottobre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **841.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina di due membri scelti fra gli industriali e due membri scelti fra gli operai, per i comitati regionali veneto emiliano, dell'Italia centrale e Sardegna, dell'Italia meridionale e della Sicilia, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 20 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visti gli articoli 1 e 2 del capo I del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri dell'interno, della marina e del tesoro;

DECRETA :

A completare i comitati regionali di mobilitazione industriale del Veneto ed Emilia, dell'Italia centrale e Sardegna, dell'Italia meridionale, della Sicilia, sono nominati membri dei medesimi:

Per il comitato veneto-emiliano.

Quali membri scelti fra gli industriali:
l'ing. Ferrero De Gubernatis marchese Emanuele;
l'ing. Calzoni Alfonso.
Quali membri scelti fra gli operai;
il sig. Flenghi Pompilio;
il sig. Frizzola Luigi.

Per il comitato dell'Italia centrale e Sardegna.

Quali membri scelti fra gli industriali:
il comm. Orlando Giuseppe;
il comm. Perrone Pio.
Quali membri scelti fra gli operai:
il sig. Di Dio Guido;
il sig. Gerardi Alberto.

Per il comitato dell'Italia meridionale.

Quali membri scelti fra gli industriali:
l'ing. Pecori Giraldi Alessandro;
l'ing. Porcinari Ippolito.
Quali membri scelti fra gli operai:
il sig. Longobardo Giuseppe;
il sig. Sinigallia Carlo.

Per il comitato della Sicilia.

Quali membri scelti fra gli industriali:
il comm. Torrente Giuseppe;
l'ing. Luzzatti Giuseppe.
Quali membri scelti fra gli operai:
il sig. Di Giovanni Pasquale;
il sig. Nicolosi Lipari Francesco.

Roma, li 20 ottobre 1915.

ZUPELLI.
SALANDRA.
CORSI.
CARCANO.

N. **842**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277 del 22 agosto 1915**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 25 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società Bombrini Parodi Delfino — Polverificio di Segni Scalo (Roma).
2. Società anonima dinamite Nobel — Stabilimento di Avigliana (Torino).
3. Società anonima dinamite Nobel — Stabilimento di Allemandi (Torino).
4. Società anonima dinamite Nobel — Stabilimento di Carmignano (Firenze)
5. Società anonima di esplodenti e prodotti chimici — Stabilimento Villafranca Bagnone (Lunigiana).

Roma, li 25 ottobre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **843.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 25 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'articolo 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati *stabilimenti ausiliari* e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima metallurgica « Vittorio Cobianchi »; stabilimento in Omegna (Novara).
2. Ditta Luigi Spadaccini; stabilimento metallurgico in Sesto San Giovanni.
3. Ditta Pozzi e Monti (Bolloneria); stabilimento in Milano, via Cialdini, 15-17.
4. Società in accomandita di costruzioni idrauliche e meccaniche; stabilimento in Torino, corso Regio Parco, 32.
5. Società A. E. G. Thomson Houston, ora società elettrotecnica « Galileo Ferraris »; stabilimento in Milano, via Borgognona, 40.
6. Società anonima Rubinetterie riunite; stabilimento in Milano, via Solari, 69.

Dato a Roma, li 25 ottobre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **844.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 26 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro:

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima Farman-Savoia — Costruzioni areonautiche — Stabilimento in Bovisio Mombello (Milano).
2. Ditta fratelli Zari — Lavorazione del legname — Stabilimento in Bovisio Mombello (Milano).
3. Società anonima Macchi-Newport — Stabilimento in Varese.
4. Società anonima Isotta Fraschini — Fabbrica di automobili — Milano.
5. Società anonima delle miniere di mercurio del Monte Amiata — Abbadia San Salvatore (provincia di Siena).

Roma, li 26 ottobre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **845.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 27 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'articolo 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati *stabilimenti ausiliari* e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima Officine elettriche genovesi, centrale elettrica di Genova.
2. Società anonima Officine elettriche genovesi, centrale elettrica di Sampierdarena
3. Società anonima Officine elettriche genovesi, impianti di linea, trasformazioni e cabine dipendenti.
4. Società elettrica Riviera di ponente « Ing. R. Negri », centrale elettrica di Savona.
5. Società elettrica Riviera di ponente « Ing. R. Negri ». centrale elettrica di San Dalmazzo di Tenda (Cuneo).
6. Società elettrica Riviera di ponente « Ing. R. Negri », centrale elettrica di Bevera (Porto Maurizio).
7. Società elettrica Riviera di ponente « Ing. R. Negri », centrale elettrica di Airole (Porto Maurizio).

8. Società elettrica Riviera di ponente « Ing. R. Negri », impianti di linea, trasformazione e cabine dipendenti.
9. Regia zecca, Roma.
10. Regia officina carte e valori, Torino.

Roma, li 27 ottobre 1915.

ZUPELLI
CORSI
CARCANO.

N. 846. SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 28 ottobre 1915

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro:

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Officina Fratte — Salerno.
2. Società anonima officine ferroviarie Liguri — Stabilimento in Sestri Ponente.

Roma, li 28 ottobre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **847.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 30 ottobre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società anonima di lavorazione dei carboni fossili e loro sottoprodotti — Stabilimento in Vado Ligure.
2. Società anonima officina meccanica Stigler — Stabilimento in Milano, via Galileo, 45.

Roma, li 30 ottobre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. 848. — EQUIPAGGIAMENTO. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Decreto luogotenenziale n. 1569, relativo alla requisizione di pelli crude bovine ed equine.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;

Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;

Visto il R. decreto 25 aprile 1915, n. 565;

Visto il R. Decreto 16 giugno 1915, n. 993;

Visto il Nostro decreto 1° agosto 1915, n. 1165;

Attesa la necessità di nuovi provvedimenti per assicurare durante lo stato di guerra, il rifornimento delle calzature occorrenti all'esercito e all'armata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri di grazia e giustizia, della marina, e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della guerra ha la facoltà di estendere la requisizione alle pelli crude bovine ed equine esistenti presso privati o società per venderle fra le concerie nazionali impegnate per gli approvvigionamenti all'esercito ed all'armata.

Il prezzo di requisizione sarà stabilito di volta in volta dal Ministero della guerra, per ogni singola partita, tenuto conto dei prezzi di calmiere per il cuoio conciato, vigenti al momento della requisizione.

Contro il provvedimento che fissa il prezzo non è ammesso alcun reclamo, nè in via giudiziaria, nè in via amministrativa.

Art. 2.

Il Ministero della guerra ha egualmente facoltà di requisire, in tutto o in parte, per un periodo di tempo da fissarsi volta per volta, la produzione di determinate concerie, nonchè i depositi esistenti presso di esse o presso negozianti o depositari, per metterla a disposizione dei fabbricanti di calzature militari, che potranno farne acquisto ai prezzi portati dal calmiere stabilito dalla R. commissione per gli approvvigionamenti di calzature per l'esercito.

Il prodotto requisito potrà, occorrendo, essere radunato in speciali depositi per essere quivi classificato e venduto per conto dei proprietari requisiti, i quali verranno rimborsati col ricavo della vendita, dedotte tutte le spese.

Le concerie requisite dovranno continuare in modo regolare la loro produzione ed intensificarla, possibilmente, nè potranno sottrarre alla requisizione quantitativo alcuno della loro produzione.

Gli impegni ed i contratti che i conciatori requisiti potranno avere per la vendita della loro produzione saranno eseguiti dall'autorità militare con le merci requisite, soltanto in quanto la destinazione di queste agli usi militari sia regolarmente accertata.

Gli stabilimenti requisiti in forza della disposizione contenuta nel presente articolo sono considerati, per tutta la durata della requisizione, stabilimenti ausiliari ai sensi e per gli effetti del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1277.

I contravventori al presente decreto saranno punibili con la multa di lire mille a tremila, ed in caso di recidività alla pena di sei mesi di reclusione.

Art 3.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione per l'intera durata della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
ORLANDO.
CORSI.
CAVASOLA.

N. **849.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1599, contenente norme per la sospensione dei procedimenti penali per diserzione di competenza dei tribunali militari territoriali e delle sentenze di condanna emesse dai tribunali militari a pene restrittive della libertà personale per non oltre tre anni.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) - 31 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi conferita;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il codice penale per l'esercito;
Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e delle finanze e di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante lo stato di guerra sono sospesi i procedimenti penali di competenza dei tribunali militari territoriali a carico di militari del R. esercito e della R. guardia di finanza, imputati di diserzione semplice o qualificata.

Art. 2.

Durante lo stato di guerra è sospesa l'esecuzione delle sentenze di condanna a pena restrittiva della libertà personale per un tempo non superiore a tre anni, pronunziate, per qualunque reato, dai tribunali militari di guerra o territoriali a carico di militari del R. esercito e della R. guardia di finanza.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai procedimenti già iniziati alla data della pubblicazione del presente decreto, ma per i quali non sia stata ancora pronunziata la sentenza divenuta irrevocabile

I militari pei quali è ammessa la sospensione a norma dei precedenti articoli, ove si trovino detenuti, saranno scarcerati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1915

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
DANEO.
ZUPELLI
ORLANDO.

N. **850**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915**. — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 2 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società italiana transaerea « S. I. T. » (anonima) — Fabbrica di apparecchi per locomozione aerea — Stabilimento in Torino, Corso Peschiera, n. 251.

2. Società « Aer » — Fabbrica areoplani — Stabilimento in Orbassano (Torino).

3. Società italiana motori « Gnome » — Stabilimento in Torino, Strada Venaria, n. 73.

4. Metallurgica A. Sopranzi e C. — Stabilimento in Acquate (Lecco).

5. Società ing. G. A. Maffei e C. — Fabbrica di eliche — Stabilimento in Madonna di Campagna (Torino).

6. Società anonima meccanica lombarda — Stabilimento in Sesto San Giovanni (Monza) — Reparto IV areoplani.

7. Società per lo sviluppo dell'aviazione in Italia — Stabilimento in Vizzola Ticino (Somma Lombarda).

8. Carrozzeria C. Castagna — Stabilimento in Milano, Via Montevideo, 19.

9. Fratelli Besana — Stabilimento in Meda (Monza) — Reparto aviazione.

10. Società anonima per istrumenti elettrici « C. G. S. » — Stabilimento in Milano, Via Broggi, 4

11. Società anonima acciaierie e ferriere lombarde — Ferriere e fonderie di Dongo (Como).

12. Società ing. C. Olivetti e C. — Stabilimento in Ivrea.

13. P. Cottino e C — Fabbrica di radiatori — Stabilimento in Torino, Via Monti, 24.

14. Società anonima Garages E. Nagliati — Stabilimento in Milano, Via Montevideo, 21.

Roma, li 2 novembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N **851.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI MUNIZIONI E BUFETTERIE — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 3 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Società franco-italiana esplosivo Cheddite — Stabilimento in Salviano (Livorno).
2. Società anonima metallurgica italiana — Fabbrica di munizioni in Bardalone (San Marcello Pistoiese).
3. Società anonima metallurgica italiana — Fonderia in Limestre (San Marcello Pistoiese).
4. Società anonima metallurgica italiana — Laminatoio in Mammiano (San Marcello Pistoiese).

Roma, li 3 novembre 1915.

ZUPPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **852**. SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** (Sottosegretariato armi e munizioni). — 4 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

1. Officine Dubosc — Torino, via Pier Carlo Boggio, 24-26.
2. Società anonima Officine fonderie Fréjus — Automobili Diatto — Torino, via Fréjus, 21.

3. G. A. Fratelli dell'Erra. — Fonderia ed officina meccanica — Novara, sobborgo San Martino.
4. Società italiana ingranaggi di precisione, ing. Lamsveerde, Fachini e C. — Milano, via Magenta, 29.
5. Società anonima costruzioni meccaniche Riva — Milano, via Savona, 58.
6. Macchi e C. — Fabbrica di robinetteria — Milano, corso Magenta, 56.
7. Stucchi e C. — Fabbrica di macchine, limitatamente ai reparti situati al piano terreno. — Milano, via Tortona, 11.
8. Rinaldo Locatelli — Stabilimento meccanico — Milano, via Tortona, 16.
9. A. Villa e Fratelli Bonaldi — Officina meccanica — Crema, fuori Porta Tadini.
10. Fratelli Silvestri — Officine meccaniche e fonderia — Genova, via Francesco Montebruno, 14 a.
11. Società italiana Westinghouse — Stabilimento in Vado Ligure.

Roma, li 4 novembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO

N. **853**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 6 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

1. Società anonima per la fabbrica di molle ed accessori per rotabili. Torino, 21 via Mondovì.

2. Ditta Giov. Servettaz — Costruzioni meccaniche — Savona, Corso Cristoforo Colombo.

Roma, li 6 novembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **854.** SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale circa il distintivo da portarsi dal personale civile d'ambo i sessi degli stabilimenti dichiarati ausiliari, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale, di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 10 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 15 del regolamento predetto;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Tutto indistintamente il personale civile d'ambo i sessi appartenente agli stabilimenti dichiarati ausiliari, dovrà portare permanentemente sia nello stabilimento che fuori, un distin-

tivo formato dalla stelletta d'ordinanza, sovrapposta ad un disco di metallo con tre cerchi concentrici colorati o smaltati coi colori nazionali.

Nelle parti della fascia bianca lasciate libere dalle punte della stelletta, dovrà essere scritto il nome e la località dello stabilimento ausiliario.

Il distintivo sarà provveduto dalle Ditte interessate e con apposita circolare ai comitati regionali di mobilitazione industriale verranno stabilite le modalità per l'uso e l'applicazione.

Roma, li 10 novembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **855.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 11 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto col ministro della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

1. Acciaieria Danieli e C. (già Fonderia Angelini) — Brescia.
2. Officina Marconi — Materiali per radiotelegrafia — Punta del Molo Vecchio. Genova.
3. Casentini e Donati — Cantiere per costruzioni meccaniche e fonderia — Lucca.
4. A. Bosco — Officine meccaniche e fonderia — Terni.
5. Ing Antonio Spinola — Costruzioni meccaniche — Roma. via dei Cerchi, 8 ".
6. Beltramo Maggi e C. — Officina meccanica e fonderia — Pietrasanta, frazione Vallecchia nella località denominata al Pago (Lucca).

Roma, li 11 novembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **856.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 11 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale:
Visto l'art. 12 capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993.

1. Società anonima acciaierie e ferriere lombarde — Stabilimento in Sesto San Giovanni (Milano).
2. Società anonima acciaierie e ferriere lombarde — Ferriere e fabbrica di tubi in Vobarno (prov. di Brescia).
3. Società anonima acciaierie e ferriere lombarde — Ferriere e fabbrica di tubi in Milano, riparto Gamboloita.

Roma, li 11 novembre 1915.

ZUPPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **857**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1620, col quale lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è aumentato di 200 milioni.** — (Segretariato generale). — 11 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;
Ritenuta la necessità d'inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra pel corrente esercizio finanziario ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915 916 è aumentato della somma di lire duecento milioni (L. 200,000,000).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **858.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1621, col quale lo stanziamento del capitolo 151-*ter*, « Spese per la guerra » del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916, è diminuito di L. 230,000; e di egual somma è aumentata l'assegnazione nel capitolo n. 71. « Provvedimenti profilattici, ecc. ecc » del bilancio del Ministero dell'interno per il medesimo esercizio finanziario.** — (Segretariato generale). — 11 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Ritenuta la necessità di inscrivere in bilancio i fondi occorrenti per spese di provvedimenti profilattici determinate dalla guerra:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e col ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 101-*ter* « Spese per la guerra » dello Stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915 916 è diminuito di lire duecentotrentamila (L. 230,000) e di ugual somma è aumentata l'assegnazione del capitolo n. 71 « Provvedimenti profilattici ecc. » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **859.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 12 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Visto il R decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;

Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;

Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabilimenti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993

1. Società anonima « Züst » — Fabbrica d'automobili — Brescia, S. Eustachio.

2. Società « Itala » — Fabbrica d'automobili — Torino, Corso Orbassano, n. 139.

Roma, li 12 novembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **860.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA - ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla dichiarazione di stabilimento ausiliario per alcune Ditte, in relazione al regolamento per la mobilitazione industriale di cui al decreto luogotenenziale n. 1277, del 22 agosto 1915.** — (Sottosegretariato armi e munizioni). — 13 novembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 26 giugno 1915, n. 993;
Visto il R. decreto 22 agosto 1915, n. 1277, approvante il regolamento per la mobilitazione industriale;
Visto l'art. 12, capo III, del predetto regolamento;
Di concerto con i ministri della marina e del tesoro;

DECRETA:

Gli stabilimenti dell'industria privata sottospecificati, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 13 del regolamento per la mobilitazione industriale, vengono dichiarati « stabili-

menti ausiliari » e come tali sono ad essi applicabili le disposizioni di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993:

1. Cooperativa metallurgica italiana. Stabilimento in Milano, via Leonardo da Vinci n. 85-89.

Roma, li 13 novembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.
CARCANO.

N. **861.** — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — **Decreto luogotenziale n. 1627, che autorizza il riconoscimento dei gradi di sergente e caporale al sottocapiplotone e ai capisquadra congedati dai reparti delle milizie volontarie.** — (Segretariato generale). — 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti;

Visto il R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, che approva lo statuto del corpo predetto;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 1244, che approva il regolamento per l'applicazione dello statuto suddetto;

Visto il Nostro decreto 1° luglio 1915, n. 1036, che riconosce i volontari alpini, i volontari guide a cavallo ed i volontari costieri e costituisce le milizie volontarie;

Visto il Nostro decreto 1° luglio 1915, n. 1037, che stabilisce la assimilazione ai gradi dei militari del Regio esercito dei gradi dei personali mobilitati delle milizie volontarie e le indennità ad essi spettanti in caso di guerra;

Visto il Nostro decreto 29 ottobre 1915, n. 1545, che dà facoltà al ministro dalla guerra di stabilire limiti di tempo al servizio che prestano gli arruolati nelle milizie volontarie;

Ritenuto che i capisquadra ed i sottocapiplotoni delle milizie volontarie hanno effettivamente disimpegnato presso le truppe mobilitate mansioni simili a quelle rispettivamente di caporale e di sergente;

Considerato che, per ragioni di equità e di opportunità, conviene conferire a quelli che vengono incorporati nel R. esercito, quando ne siano giudicati meritevoli, un grado corrispondente a quello che rivestivano nelle milizie volontarie ed al quale furono nominati con norme analoghe a quelle stabilite per l'esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

I volontari che rivestono il grado di sottocapoplotone e di caposquadra e che, all'atto del congedamento dai reparti delle milizie volontarie, vengono incorporati nel R. esercito, saranno, se giudicati meritevoli con norme da stabilirsi dal Ministero della guerra, nominati rispettivamente sergenti e caporali, a decorrere dalla data del loro incorporamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. **862** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n 1622, concernente il procedimento per citazione diretta davanti ai tribunali militari** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n 671, pel conferimento di poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra stessa;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra, di concerto col ministro della marina e col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Innanzi ai tribunali territoriali militari dell'esercito e della marina, pei reati pei quali l'azione penale è promossa durante la presente guerra, si procede con citazione diretta, eccetto che si tratti di reati puniti con le pene previste nell'art 4, n. 1 e n. 5, numeri 1 e 2 del codice penale per l'esercito, e 4, n. 1 del codice penale militare marittimo.

Art. 2.

Nei procedimenti per citazione diretta l'avvocato fiscale militare può ricercare direttamente le prove osservando, in quanto siano applicabili, le forme stabilite per l'istruzione formale. Può anche, ove non si tratti di esperimenti giudiziari, perizie, perquisizioni domiciliari, ricognizioni ed esami testimoniali, richiederne gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell'art. 164 del codice di procedura penale comune.

Per la spedizione di un mandato, e pel successivo interrogatorio dell'imputato, l'avvocato fiscale richiede sempre l'ufficiale istruttore.

Occorrendo redigere processi verbali, l'avvocato fiscale è assistito dal segretario a termini dell'art. 396 del codice penale per l'esercito, e 441 del codice penale militare marittimo. Per le notificazioni a persone estranee alla milizia può richiedere direttamente gli ufficiali giudiziari.

Art. 3

Se l'avvocato fiscale crede che non si debba procedere, anche solo per taluno fra più imputati, presenta analoga requisitoria alla commissione d'inchiesta per le sue deliberazioni a norma degli articoli 421 e seguenti del codice penale per l'esercito e 465 e seguenti del codice penale militare marittimo.

Art. 4.

Eccettuato il caso preveduto nell'articolo precedente, l'avvocato fiscale, compiuta l'istruzione sommaria, formula l'atto di accusa, e lo deposita insieme al fascicolo degli atti nella segreteria del tribunale

L'atto di accusa contiene, a pena di nullità:

1° nome, cognome, età ed altre qualità personali dell'imputato, che valgono ad identificarlo;

2° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato con le circostanze aggravanti, e degli articoli di legge dei quali si chiede l'applicazione;

3° la data, e la sottoscrizione dell'avvocato fiscale.

Art 5.

L'atto di accusa è notificato all'imputato nel termine e nei modi stabiliti per le sentenze di accusa. Negli stessi termini è notificato al civilmente responsabile ed alla parte civile costituita, se vi siano.

Si osservano anche in confronto di costoro le disposizioni degli articoli 432 e 434 del codice penale per l'esercito, e degli articoli 478 e 480 del codice penale militare marittimo,

per la scelta del difensore, per le notificazioni e per la facoltà di esaminare nella segreteria gli atti del procedimento e il corpo del reato.

Art. 6.

Al difensore è conceduto, a pena di nullità, il termine di tre giorni da quello successivo alla notificazione della sua nomina, per esaminare nella segreteria gli atti del procedimento e il corpo del reato.

Nello stesso termine egli potrà opporre le nullità che creda di rilevare negli atti d'istruzione, notificandone la dichiarazione particolareggiata all'avvocato fiscale In mancanza di tale dichiarazione le nullità si intendono sanate.

Art. 7.

Le liste dei testimoni che l'avvocato fiscale e le parti intendono far sentire, debbono, a pena di decadenza, essere depositate nella segreteria nel termine di cui nell'articolo precedente Nello stesso termine l'avvocato fiscale e le parti possono chiedere che siano richiamati documenti, e che si proceda ad un determinato accertamento il quale non abbia antecedentemente formato oggetto di perizia.

Se la domanda sia accolta, il dibattimento può essere rimandato, e salvo quanto è disposto nel seguente capoverso, si osservano le regole della istruzione formale. Il presidente richiede l'ufficiale istruttore per gli atti e provvedimenti relativi all'esecuzione della perizia.

Quando si tratta di indagine facile e breve, il presidente nomina direttamente un perito, perchè proceda all'operazione richiesta, e ne riferisca in dibattimento.

Art. 8.

Se i testimoni indicati nelle liste non sono stati sentiti nell'istruzione, i fatti e le circostanze su cui ne è richiesto l'esame debbono essere particolareggiatamente indicati e dedotti.

Il presidente ordina la riduzione delle liste soverchiamente estese, e la eliminazione delle testimonianze non ammissibili per legge o non pertinenti all'oggetto del giudizio, invitando chi ha presentato la lista a modificarla secondo le norme date.

Se a questo invito non si ottemperi, il presidente provvede mediante decreto, in opposizione al quale è salva la facoltà di proporre istanze nel dibattimento.

Art. 9.

Non può essere, a pena di nullità, formulato l'atto di accusa contro l'imputato, se egli non sia stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione, ovvero se tale fatto non sia enunciato in un mandato, anche se rimasto senza effetto.

Art. 10.

All'inizio del dibattimento il segretario legge ad alta voce l'atto di accusa.

Se nel corso del dibattimento sorgano a carico dell'imputato nuovi fatti, o circostanze aggravanti non indicate nell'atto di citazione diretta, si applicano le disposizioni degli articoli 474 e 475 del codice penale per l'esercito, e degli articoli 519 e 520 del codice penale militare marittimo.

Art. 11.

Nei procedimenti per reati, che sono devoluti alla giurisdizione militare per essere stati commessi in tempo di guerra, l'imputato può essere interrogato con mandato di comparizione, anche fuori dei casi previsti negli articoli 408 del codice per l'esercito, e 453 del codice penale militare marittimo; e quando sia stato arrestato in flagranza, o interrogato con mandato di cattura, può essergli concessa la libertà provvisoria, purchè precedano conclusioni conformi dell'avvocato fiscale.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

L'avvocato fiscale agirà per citazione diretta anche nei procedimenti in corso, pei quali abbia già richiesto per l'istruzione l'ufficiale istruttore, salvo il caso che egli abbia già formulato le sue requisitorie definitive alla commissione d'inchiesta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CORSI.
ORLANDO.

N. **863**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto luogotenenziale n. 1629, col quale si dà facoltà al Governo del Re di derogare alle vigenti norme per il conferimento dei pubblici impieghi nell'applicazione degli articoli 3° e 4° del testo unico per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono, approvato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872.** — (Direzione generale d'aeronautica). — 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 13 giugno 1915, n. 872, che approva il testo unico delle disposizioni per la costituzione del corpo aeronautico militare e dei servizi che ne dipendono;

Riconosciuta la necessità di derogare alle norme vigenti per il conferimento dei pubblici impieghi per quanto riguarda la nomina del personale civile stabilito dalle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art 3 e dall'art. 4 del detto testo unico;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, colla quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la nomina del personale civile stabilito, in aumento a quello già esistente, dalle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 3 e dall'art 4 del citato testo unico approvato con decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 872, e per la durata della guerra, il Governo del Re, in vista delle speciali urgenze del servizio aeronautico, ha facoltà di derogare alle vigenti norme per il conferimento dei pubblici impieghi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA
ZUPELLI.
CARCANO.

N. **864.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Combustibile pel riscaldamento dei locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 17 novembre 1915.

È concesso un assegno combustibile pel riscaldamento dei locali durante l'imminente stagione invernale, ai militari di truppa ammogliati esclusi i marescialli, alloggiati fuori caserma in base alle vigenti disposizioni.

Per tale concessione si osservano le norme date a suo tempo ai comandanti di corpo d'armata.

Non è dovuto alcun assegno combustibile, oltre che ai marescialli, ai militari che, rinunciando all'alloggio loro assegnato dall'amministrazione, preferiscano provvederselo per proprio conto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **865.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto-legge luogotenenziale n. 1625, col quale si stabiliscono economie nelle spese delle varie amministrazioni dello Stato.** — (Segretariato generale). — 18 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Ritenuta la necessità di adottare economie nelle spese delle varie amministrazioni dello Stato, e di introdurre le conseguenti variazioni nei rispettivi bilanci;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1916, e fino a nuova disposizione, presso ciascuna amministrazione dello Stato, sia civile, compresa quella delle ferrovie, sia militare, saranno applicate le norme seguenti:

a) sono sospese le nomine di nuovi impiegati ed agenti anche se provenienti da personale già assunto straordinariamente, e sono pure sospesi i concorsi per nuove nomine;

b) sono sospesi i concorsi per promozioni, e sono pure sospese le promozioni mediante esame di idoneità e quelle mediante esame di concorso per merito distinto;

c) i posti di ruolo che si renderanno vacanti, fermo il disposto della precedente lettera *a*), potranno essere coperti, ma il godimento dello stipendio inerente ai posti medesimi decorrerà soltanto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compiono sei mesi dalla vacanza, e nel frattempo l'impiegato promosso continuerà a godere lo stipendio del posto precedentemente occupato;

d) gli aumenti periodici nelle retribuzioni spettanti agli impiegati o agenti a regime di ruolo aperto, e ogni altro aumento periodico (per sessenni, quinquenni o altrimenti) saranno conferiti con ritardo di sei mesi dalla scadenza stabilita dalle disposizioni vigenti. La sospensione però del godimento dell'assegno non interrompe la decorrenza del termine per gli ulteriori aumenti;

e) gli aumenti di stipendio anticipati, a titolo di premio o di merito, agli impiegati o agenti a regime di ruolo aperto, avranno effetto con ritardo di sei mesi dal giorno dell'avvenuta concessione

Il periodo di sospensione di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) sarà di 3 mesi soltanto per gli impiegati ed agenti con stipendio non superiore a L. 1800.

La disposizione di cui alla lettesa *a*) non è applicabile al personale di fatica necessario per i servizi delle ferrovie dello Stato.

La sospensione di cui alla lettera *b*) avrà effetto fino a nuova disposizione e non oltre la durata della guerra.

Art. 2.

Al 1° luglio 1916 il numero degli impiegati ed agenti avventizi o straordinari od assimilati, comunque retribuiti, in servizio di ogni amministrazione dello Stato, compresa quella delle ferrovie, sarà ridotto di un quinto per ciascuna amministrazione. Un altro quinto sarà ridotto al 1° luglio 1917. Saranno designati dal Consiglio di amministrazione gli avventizi da licenziare.

Salve le eccezioni indicate nei seguenti articoli 3, 4 e 5, è fatto divieto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, di assumere nuovi avventizi o straordinari

od assimilati nelle amministrazioni dello Stato, restando abrogata ogni e qualsiasi disposizione che autorizzi l'assunzione di detto personale.

Potranno, però, ove ne sia riconosciuto l'assoluto bisogno, essere sostituiti con le forme prescritte dalla legge 11 giugno 1897, n. 182, quegli avventizi o straordinari od assimilati che venissero eventualmente a cessare dopo il 1° luglio 1916.

Con le stesse forme della citata legge, sarà provveduto alla provvisoria conferma in servizio al 1° luglio 1916 degli impiegati ed agenti avventizi o straordinari od assimilati che rimarranno in servizio di ciascuna amministrazione, ancorchè assunti anteriormente alla legge stessa o posteriormente senza le forme dalla medesima stabilite.

La disposizione del comma precedente non è applicabile agli avventizi delle ferrovie dello Stato per i quali rimangono in vigore norme speciali.

Art. 3.

Sino a nuova disposizione, le norme del precedente articolo 2 non sono applicabili:

a) al personale avventizio delle ferrovie dello Stato addetto alle costruzioni ferroviarie;

b) al personale avventizio di copiatura e di servizio presso gli uffici scolastici provinciali;

c) al personale avventizio del catasto e dei servizi tecnici;

d) al personale avventizio assunto dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi e da quella delle ferrovie dello Stato in occasione delle feste di Natale e di Pasqua e per gli altri bisogni di servizi straordinari;

e) alle avventizie telefoniche retribuite a giornata, instituite con l'art. 82 del regolamento 16 maggio 1912, n. 574, per il periodo di istruzione, in attesa di concorso, per la nomina a completive.

Art. 4.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 non sono applicabili, durante lo stato di guerra, agli ufficiali di terra e di mare e al personale avventizio delle amministrazioni della guerra e della marina. Il termine per la riduzione nei sensi

stabiliti dall'art. 2 del numero del personale avventizio delle dette amministrazioni comincierà a decorrere dal 1° giugno del mese successivo a quello in cui sarà cessato lo stato di guerra.

Art. 5.

È conservata la facoltà d'assumere ingegneri, aiuti disegnatori ed assistenti provvisori del genio civile nelle condizioni previste dall'art 3, sub. 31 della legge 9 luglio 1908, n. 403, seguendo, però, le forme stabilite dall'articolo 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182.

È del pari ammessa l'assunzione di assistenti avventizi presso gli speciali uffici costituiti per la custodia e la conservazione dei monumenti, ai sensi dell'art. 2, della legge 16 giugno 1912, n 687, seguendo le modalità con la legge stessa stabilite.

I personali predetti, non potranno, per ragione alcuna, essere destinati a prestare servizio presso l'amministrazione centrale e dovranno, nelle provincie, essere impiegati esclusivamente in lavori di carattere tecnico.

Art. 6.

Le retribuzioni al personale avventizio, straordinario od assimilato, saranno pagate con mandati diretti, o quando sia necessario con mandati di anticipazione o a disposizione, nel qual caso i rendiconti relativi dovranno essere trasmessi alla Corte dei conti entro il mese successivo a quello al quale si riferiscono i pagamenti eseguiti.

Per le ferrovie dello Stato rimangono invariate le disposizioni vigenti per il pagamento degli avventizi.

Art. 7.

Entro il primo semestre dell'anno 1916, i funzionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni centrali comandati in provincia ed i funzionari delle amministrazioni provinciali comandati presso le amministrazioni centrali dovranno restituirsi alle sedi degli uffici ai quali essi appartengono, ad eccezione di coloro che siano comaadati per effetto di disposizioni organiche attualmente in vigore.

Ai funzionari comandati che per qualsiasi motivo ritardassero oltre il termine indicato nel comma precedente a restituirsi alle sedi dei propri uffici, non verranno più corrisposti compensi o indennità a decorrere dal 1° luglio 1916.

Art. 8.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1916-917, negli stati di previsione della spesa di ogni amministrazione dello Stato, compresa quella delle ferrovie, saranno introdotte, per i sottoindicati titoli di spesa in confronto delle assegnazioni autorizzate col bilancio dell'esercizio 1915-916, le seguenti diminuzioni:

a) nelle spese di ufficio e di illuminazione e riscaldamento (fatta eccezione per quelle del Ministero degli affari esteri) di provvista e riparazione di mobili e nelle spese di cancelleria: non meno del 10 per cento;

b) nelle spese per indennità di trasferta, di missione, di tramutamento e di visite o ispezioni: non meno del 15 per cento;

c) nelle spese per commissioni o consigli, per retribuzioni, compensi e sussidi e nelle spese di stampa o di stampati: non meno del 20 per cento.

Alle spese dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato concernenti l'illuminazione ed il riscaldamento delle stazioni, dei treni e dei piroscafi, non è applicabile il disposto della precedente lettera *a*).

Art. 9.

Con decreti Reali, da emanarsi a proposta dei singoli ministri non più tardi del dicembre 1915, nonostante qualsiasi contraria disposizione di legge o di regolamento, sarà provveduto alla riduzione, anche oltre il limite minimo indicato nell'articolo precedente, delle spese per commissioni o consigli, siano permanenti o temporanei, nei seguenti modi:

a) con la soppressione delle commissioni e dei consigli che siano ritenuti non necessari;

b) con la diminuzione del numero dei componenti delle commissioni e dei consigli non soppressi;

c) con la determinazione in più modica misura dell'importo dei gettoni di presenza o diarie o retribuzioni, da corrispondersi ai componenti delle commissioni e dei consigli.

Per l'attuazione delle riduzioni di cui sopra potranno essere modificate coi decreti indicati nel primo comma del presente articolo le norme attualmente in vigore per la costituzione e per il modo di elezione delle commissioni e dei consigli.

Art. 10.

I gettoni di presenza, o diarie o retribuzioni ai componenti delle commissioni e dei consigli esistenti alla data del presente decreto non potranno essere superiori a lire dieci, per i funzionari appartenenti a qualsiasi amministrazione dello stato; ed a lire quindici per i componenti estranei alle dette amministrazioni; e saranno computati per ciascun giorno di adunanza anche se nella medesima giornata la commissione o il consiglio abbiano tenuto più riunioni.

Ai componenti delle commissioni e dei consigli che non risiedano nella città dove si tengono le adunanze, saranno dovute le indennità di viaggio e di soggiorno, le quali pei funzionari dello Stato corrisponderanno alla misura stabilita dalle disposizioni in vigore per le indennità di trasferimento e di missione, e per gli altri componenti verranno nuovamente determinate con decreti Reali indicati nel precedente articolo 9, non superando in alcun caso la diaria di lire venti.

Art. 11.

Dopo la data del presente decreto, le commissioni ed i consigli esisteeti, se gratuiti, dovranno conservarsi tali; e parimente gratuiti dovranno essere quelli che venissero istituiti di nuovo; salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Le spese per compensi di lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura, o per sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo, di ogni specie, e comunque retribuito, dell'amministrazione centrale e provinciale, non potranno far carico che ai soli appositi capitoli istituiti nella parte ordinaria dello stato di previsione di ciascuna amministrazione.

La disposizione del presente articolo sarà osservata anche nella gestione del bilancio del corrente esercizio finanziario 1915-16. Nel modo stabilito dal successivo art. 14 sarà provveduto a trasportare negli appositi capitoli di parte ordinaria

i fondi o una quota dei fondi stanziati nei capitoli di parte straordinaria, ai quali si sono finora imputate le spese di cui al comma precedente.

Art. 13

A decorrere dall'esercizio finanziario 1916 917 sono abrogate le disposizioni relative alle spese consolidate nei vari bilanci.

I fondi per dette spese verranno, per i singoli capitoli, autorizzati annualmente con la legge del bilancio, e le economie che su di essi si verificheranno in sede di consuntivo andranno a beneficio dell'erario

Art. 14.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1915 1916 le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
SONNINO.
MARTINI.
ORLANDO.
DANEO.
CARCANO.
ZUPELLI.
CORSI.
GRIPPO.
CIUFFELLI
CAVASOLA.
RICCIO.
BARZILAI.

N. **866.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643, contenente nuovi provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale). — 21 novembre 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915. n. 671;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per le poste e i telegrafi, d'accordo col ministro del tesoro, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro, è dato valore di legge per la durate della guerra alle disposizioni contenute negli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, riguardanti rispettivamente:

1. Contributo del « centesimo » di guerra;
2. Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra;
3. Modificazioni alla legge sulle tasse di bollo;
4. Modificazione alla legge per le tasse sui velocipedi;
5. Abrogazione di privilegi in materia di tasse di registro;
6. Modificazione alla legge sulla tassa di fabbricazione dei fiammiferi;
7. Modificazioni alla tariffa dei prezzi di vendita dei sali;
8. Modificazioni alla tariffa postale sulle corrispondenze ordinarie;

Art. 2.

Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti negli allegati stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Comando supremo, addì 21 novembre 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
DANEO.
RICCIO.
CARCANO.

Con riserva di rendere noto mano a mano che entrano in vigore quelli fra i provvedimenti tributari che interessano l'amministrazione militare, si pubblicano i provvedimenti di immediata attuazione.

ALLEGATO *B* — **Imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.**

OMISSIS.

Art. 6.

I capi degli uffici governativi, civili e militari devono fornire agli agenti delle imposte tutte le notizie di cui, agli effetti della applicazione del presente allegato, fossero richiesti.

È derogato a qualsiasi contraria disposizione di legge.

Art. 7.

I capi di ufficio . . . i quali non si prestino a fornire agli agenti le notizie di cui all'articolo precedente nel termine indicato nelle singole richieste, termine che ad ogni modo non può essere inferiore ai dieci giorni, o forniscano notizie inesatte od incomplete incorrono in una penalità fissa di lire 100 per ogni trasgressione.

L'applicazione . . . della penalità . . . sarà fatta dalla competente agenzia delle imposte mediante notificazione di apposito avviso. Contro l'applicazione della penalità è ammesso soltanto ricorso al Ministero delle finanze entro 20 giorni dalla notificazione dell'avviso stesso.

ALLEGATO. *E.* — **Abolizione di privilegi in materia di tasse di registro.**

Articolo unico.

L'art 35 della legge 7 luglio 1907, n. 429, e l'art. 2 della legge 1° aprile 1915, n. 424 sono abrogati.

La presente disposizione avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

AVVERTENZE.

Nell'interesse dell'erario e a scanso delle gravi penalità comminate dalla legge, il Ministero richiama l'attenzione di tutte le autorità militari sull'obbligo loro tassativamente fatto dagli articoli 6 e 7 dell'allegato B di fornire agli agenti del fisco tutte le notizie di cui vengano richiesti per la retta applicazione della nuova imposta.

Richiama altresì l'attenzione sul disposto dell'allegato E in base al quale, a datare dal giorno 25 novembre 1915 è, tra l'altro, abrogato l'articolo 2 della legge 1° aprile 1915 n 424 in base al quale tutti i contratti a trattativa privata e le scritture private stipulate dalle amministrazioni militari, in virtù delle facoltà eccezionali consentite fino al 31 dicembre 1915, erano state assoggettate alla tassa fissa di registro anzichè alla tassa proporzionale (circolare 252/1915).

Pertanto dalla menzionata data del 25 novembre 1915 tutti i contratti di forniture, lavori, ecc. stipulati dall'amministrazione militare dovranno essere assoggettati alla tassa proporzionale di registro dell'1,35 % comprensiva dei decimi e dell'addizionale.

Il numero 6 delle avvertenze della circolare 796 è abrogato.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **867**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio delle ritenute da operarsi sul soprassoldo di guerra degli uomini puniti di prigione di rigore in Libia e nell'Egeo.** — (Segretariato generale — Divisione ragioneria) — 26 novembre 1915.

Il Ministero rammenta a tutti i corpi che l'importo della ritenuta operata sul soprassoldo di guerra dei militari di truppa puniti di prigione di rigore in Libia e nell'Egeo deve essere devoluto all'Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia (circolare n. 1 del 1914).

Pertanto tale importo, anzichè al conto proventi, deve essere introitato al conto fondo scorta per essere poi spedito mensilmente mediante vaglia postale e nel modo che sarà ritenuto migliore all'Opera suddetta presso questo Ministero avendo cura di bene indicare sul vaglia postale e sul documento corrispondente la denominazione dell'ente destinatario,

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **868.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Requisizioni.** — (Direzione generale del genio). — 26 novembre 1915

Per opportuna norma delle autorità interessate, e agli effetti degli articoli 3 e 4 del decreto luogotenenziale n. 1570 del 30 ottobre 1915 relativo alle requisizioni disposte dalle autorità militari e civili (decreto riprodotto nella circolare n. 820 del *giornale militare* del corrente anno), si rende noto che il decreto stesso venne pubblicato nella *gazzetta ufficiale* del Regno il giorno 6 novembre corrente.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **869.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cessione di materiali.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 26 novembre 1915

Il Ministero fa conoscere agli enti interessati che fino a nuovo avviso resta sospeso il disposto dalla circolare n. 225, del *giornale militare* dell'anno 1910.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **870.** — AVANZAMENTO — **Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo d'avanzamento pel 1915 dei tenenti di complemento dei corpi amministrativi (commissariato, sussistenza, amministrazione) e del corpo veterinario.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 26 novembre 1915.

A seguito della circolare 812 del *giornale militare* c. a. ed a mente del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite entro il quale devono essere compresi i tenenti di

complemento dei corpi amministrativi (commissariato, sussistenza, amministrazione) e del corpo veterinario, per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno 1915, sia portato a tutto dicembre 1910.

I documenti d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero al più presto possibile.

Il Ministro - ZUPELLI.

N. **871.** — AVANZAMENTO. — **Aggiunta alla circolare relativa alle disposizioni per la nomina ad ufficiale effettivo di ufficiali di complemento e di sottufficiali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 novembre 1915.

All'ultimo comma della circolare 698 del *giornale militare* c. a. sarà aggiunto il seguente: « L'anzianità assoluta calcolata n elmodo ora detto non potrà però ad ogni modo essere anteriore alla data corrispondente al giorno in cui fú intrapreso il servizio di prima nomina ».

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **872.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 26 novembre 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 802 del corr a, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Consiglio direttivo della Società « Aviazione Torino » lire 10,000 (raccolte col concorso della Società Ceirano Automobili-Torino; fabbrica « Aer » Aeroplani, Orbassano; Società nazionale officine di Savigliano; comm. Matteo Ceirano, Torino; Fabbrica di automobili « Lancia », Torino; Manifatture Marting, Torino; Ditta Giacomo Mercadino, Torino; Società italiana transaerea, Torino) da destinarsi alla istituzione di

venti premii uguali, a favore di quei motoristi di aviazione che, formati regolarmente nelle scuole militari, saranno per conseguire il libretto di motorista d'aviazione istituto dall'Aero, Club d'Italia e che saranno dalle autorità militari ritenuti i migliori ed i più degni per i servizi prestati durante la guerra nei campi, scuole e squadriglie.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **873.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Targhe per autoveicoli di proprietà dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale dal genio). — 26 novembre 1915.

Per evitare il ripetersi d'inconvenienti verificatisi nell'applicazione delle targhe per esenzione di tassa agli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione militare, questo Ministero prescrive che d'ora innanzi l'applicazione delle targhe stesse ai telai delle macchine, attualmente fatta mediante quattro chiavardette, sia completata con una legatura di filo di ferro assicurato con due piombi, analogamente a quanto viene praticato dalle regie prefetture per le targhe degli autoveicoli di proprietà privata.

Dell'applicazione delle targhe col sistema anzidetto è incaricato il 6° reggimento genio, il quale provvederà con personale e mezzi propri nel modo seguente:

a) agli autoveicoli in corso di provvista presso le varie ditte, l'applicazione delle targhe deve essere fatta prima che le macchine vengano consegnate alle autorità od enti ai quali esse sono destinate;

b) alle autovetture ed autocarri, già in servizio presso autorità ed enti territoriali, l'applicazione dei piombi verrà eseguita nei luoghi stessi nei quali le macchine si trovano, ed all'uopo le stesse autorità ed enti indicheranno al 6° reggimento genio il numero degli autoveicoli ai quali occorre eseguire l'accennata applicazione.

Per quanto riguarda gli autoveicoli comunque adibiti a servizi mobilitati e per quelli dislocati nelle colonie, non essendo possibile nelle attuali circostanze procedere all'applicazione delle targhe nel modo innanzi detto, questa verrà eseguita

quando gli autoveicoli stessi, o per riparazioni, o per altri motivi, cesseranno di far parte dei servizi mobilitati, oppure rientreranno in Italia.

In tal caso i reparti automobilistici territoriali che riceveranno i detti autoveicoli, dovranno rivolgersi al 6° reggimento genio, perchè provveda all'applicazione delle targhe nel modo innanzi prescritto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **874.** — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1646, che approva provvedimenti concernenti l'avanzamento degli ufficiali.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907 n 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1904, n 302, recante provvedimenti per gli ufficiali inferiori del R. esercito;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 690, del 22 maggio 1915, col quale è indetta la mobilitazione generale del R esercito;

Visto il R. decreto n. 703, del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;
Visto il decreto luogotenenziale del 24 giugno 1915, n. 1018, col quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito, relative al tempo di guerra, sono estese a tutte le truppe, anche se dislocate fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra;
Visti i decreti luogotenenziali dell'11 luglio 1915, nn. 1084 e 1085, e del 12 settembre 1915, n. 1395;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 1085 dell'11 luglio 1915, modificato dall'art. 5 del decreto luogotenenziale n. 1395 del 12 settembre 1915, sono estese anche agli ufficiali incorsi nell'esclusione definitiva dall'avanzamento in seguito a due giudizi di inidoneità.
Detti ufficiali, come pure quelli di cui all'art. 2 sopra citato, non potranno però essere promossi se non dopo che si sia effettuato un numero di promozioni pari alla media annuale di quelle verificatesi nell'ultimo quinquennio.
Gli ufficiali promossi saranno fatti rientrare nei quadri.

Art. 2.

Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento e trattenuti in servizio, con o senza il loro consenso, in base al R. decreto n. 1394 del 20 dicembre 1914, modificato dal decreto luogotenenziale n. 1085 dell'11 luglio 1915, potranno, a loro domanda, essere considerati, agli effetti dell'avanzamento, come se fossero stati collocati in congedo.
In tal caso, se giudicati idonei all'avanzamento per la posizione alla quale avrebbero dovuto essere assegnati per le loro condizioni di età e di servizio, verranno promossi a loro turno insieme cogli ufficiali della posizione stessa, di pari grado ed anzianità.
Con tale domanda però detti ufficiali vengono a rinunciare al trattamento di cui al precedente art. 1.

Art. 3

Gli ufficiali esclusi dal quadro d'avanzamento pel 1915 e non incorsi nell'esclusione definitiva, i quali rinuncino a concorrere ulteriormente all'avanzamento, saranno considerati, agli effetti dell'articolo precedente, come esclusi definitivamente e trattenuti in servizio quando, a partire dal 1° gennaio 1915, abbia avuto luogo, nel proprio ruolo e grado, un numero di promozioni doppio della media annuale di quelle verificatesi nell'ultimo quinquennio.

Art. 4

La sospensione dal giudizio sull'idoneità all'avanzamento, per condizioni fisiche, di cui al § 155 del Regolamento per l'applicazione della legge 2 luglio 1896, n 254, potrà essere protratta anche oltre la data sotto la quale all'ufficiale possa spettare l'effettiva promozione; ma ad ogni modo per non più di sei mesi dalla data stessa.

In tal caso l'ufficiale che sia poi dichiarato idoneo all'avanzamento, riprenderà all'atto della promozione la sede di anzianità che gli sarebbe spettata, qualora fosse stato promosso a suo turno.

Lo stesso trattamento, senza limitazione di tempo, sarà applicato all'ufficiale che sia stato escluso dall'avanzamento, per malattia proveniente da causa di servizio, non appena sia pronunciato in suo favore giudizio di idoneità.

Art. 5.

La concessione di cui al comma secondo dell'art. 8 del R. decreto n. 1193 del 3 settembre 1913, è estesa agli ufficiali che si sarebbero trovati nelle stesse condizioni di coloro ai quali detto comma si riferisce, qualora non avessero dovuto interrompere gli studi della scuola di guerra od il corso d'esperimento per il trasferimento nel corpo di stato maggiore per raggiungere le truppe mobilitate in Libia.

Art 6.

Gli ufficiali che al termine del secondo mese di licenza, dopo l'uscita dai luoghi di cura, non siano in grado di riprendere incondizionatamente il servizio attivo saranno sotto-

posti agli atti sanitari, per il collocamento in aspettativa o per l'eliminazione dal servizio attivo permanente, e nel frattempo saranno collocati fuori quadro in aggiunta alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito.

Art. 7.

Al R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni, le quali avranno vigore dal 24 maggio 1915.

1. L'art. 10 è sostituito dal seguente:

Nei casi previsti dagli articoli precedenti, tanto le autorità medico-militari, quanto le commissioni d'avanzamento, a seconda che l'inidoneità derivi o non da motivi fisici, dovranno esplicitamente dichiarare se l'ufficiale conservi l'idoneità ai servizi della riserva, dovendo, l'ufficiale stesso, in caso negativo, essere collocato in riforma sulla base dell'art. 22 del testo unico delle leggi sulle pensioni qualora non abbia raggiunto il limite minimo di servizio per il collocamento a riposo previsto dall'art. 12 del testo unico suddetto.

2. L'art. 12 è sostituito dal seguente:

Gli ufficiali in congedo provvisorio non possono conseguire promozione finchè si trovano in tale posizione, a meno che non siano richiamati in servizio per ragioni di guerra.

3. Disposizioni relative al tempo di guerra.

Durante il periodo della guerra la dichiarazione di non idoneità agli uffici del grado ed il rapporto particolareggiato potranno emanare da una qualsiasi delle autorità alla cui dipendenza si sia trovato o trovisi l'ufficiale.

I documenti saranno quindi trasmessi ai termini del § 224 del regolamento sull'avanzamento, al Ministero, per il tramite gerarchico e ciascuna autorità esprimerà il proprio giudizio in merito, che avrà il valore di un voto. A parità di voti la decisione definitiva spetta al ministro della guerra.

Il rapporto particolareggiato, anche dopo cessata la guerra, non potrà essere comunicato ad altre autorità estranee all'amministrazione militare.

Qualora l'inidoneità derivi da motivi fisici, questa dovrà essere dichiarata dall'Ispettorato di sanità militare in base ad un certificato di visite medico-collegiale corredato del parere

del direttore di sanità di un corpo d'armata, ovvero, quando l'interessato si sia appellato contro il giudizio del collegio medico, del certificato di visita medica personale, del direttore di sanità medesimo.

Art. 8.

Gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale n. 1084 dell'11 luglio 1915 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

La permanenza nel grado di sottotenente, per gli ufficiali in servizio attivo permanente, potrà essere ridotta a 12 mesi ed eccezionalmente a 9 mesi a seconda delle esigenze dei quadri.

La stessa riduzione potrà essere applicata ai sottotenenti in congedo di qualunque categoria, richiamati in servizio per ragioni di guerra, i quali però contino almeno 4 mesi di servizio effettivo come ufficiali presso comandi, corpi e servizi dell'esercito operante.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto avranno vigore per tutta la durata della guerra, fermi restando però, al termine di essa, i diritti ed i titoli già acquisiti sulla base del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,45**

(227-c) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 78ª — 1915 — 3 dicembre

1915 DICEMBRE 1° - N 875 — SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari durante l'anno 1916.

CIRCOLARE N. **875.** – SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per le truppe, per gli ammalati degli ospedali militari, per gli allievi carabinieri reali e per gli istituti militari durante l'anno 1916.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 1° dicembre 1915.

1. Fatta eccezione per quello della carne ad impresa unica, tutti i contratti di fornitura viveri scadono il 31 dicembre prossimo: occorre quindi assicurare sin d'ora il servizio per il prossimo 1916.

2. Poichè però le ripercussioni dell'eccezionale stato di cose del momento sulle condizioni dei mercati, ed il particolare carattere assunto dai servizi in determinate località consigliano di non impegnare l'amministrazione per la durata di un anno, questo Ministero determina che, in linea di massima, le aggiudicazioni siano fatte *per trimestre*, lasciando però ai Comandi di presidio e alle altre autorità interessate, previa autorizzazione dei rispettivi comandi di corpo d'armata, di stabilire, per fondate ragioni di convenienza economica o per particolari eventuali esigenze di servizio, la durata di un semestre.

3. Nei contratti ad ogni modo dovrà con apposita clausola pattuirsi che s'intenderanno rinnovati per un uguale periodo di tempo ove non venga data regolare disdetta da una delle parti venti giorni prima della scadenza.

4. Quanto al sistema da seguire per le aggiudicazioni sarà di massima preferito il sistema della licitazione privata, cercando di estendere gli inviti a tutte quelle persone o ditte che per la loro posizione morale e finanziaria offrano ampie garanzie di una buona esecuzione del servizio; potranno però sempre i comandi di presidio e le altre autorità interessate, previa autorizzazione dei rispettivi comandi di corpo d'armata, e quando le speciali condizioni dei mercati nelle singole località facciano ritenere probabile di raggiungere in siffatta guisa una maggiore economia, prescegliere anche la trattativa privata.

5. — Ai contratti per le singole forniture dovranno essere allegati i capitolati rispettivi in seguito indicati.

6. Questo Ministero, però, determina che dai capitolati in cui sono previsti compensi per il servizio in tempo di mobilitazione parziale o generale, vengano stralciati i paragrafi relativi ai compensi stessi, che di tale stralcio venga fatta apposita menzione nei contratti e che in questi sia tassativamente indicato che nessun compenso spetterà ai fornitori al titolo in parola. Dell'esatto adempimento delle prescrizioni del presente numero saranno personalmente e solidalmente tenuti responsabili gli ufficiali che stipuleranno i contratti e le autorità che li approveranno.

7. — Determina ancora che nei contratti stessi venga in modo esplicito precisato che qualunque variazione nella forza, per qualunque causa, non potrà dare diritto agli assuntori di pretendere indennità o compensi di sorta dall'amministrazione militare.

Premessi tali criteri d'indole generale, che si intendono applicabili a tutte indistintamente le nuove forniture da aggiudicare e di cui appresso è parola, si riassumono qui le norme in base alle quali dovranno svolgersi i singoli servizi.

CAPO I.

Fornitura della carne.

1. *Fornitura della carne ad impresa unica.* — 8. In tutti i presidi militari aventi una forza giornaliera maggiore di 100 uomini, esclusi quelli della Sardegna e delle sue isole, il servizio continuerà ad essere eseguito, fino al 15 aprile, con le distribuzioni di carne congelata di proprietà dell'amministrazione, a mezzo dell'impresa Unione Importatori Bestiame. Dal

15 aprile in poi riprenderà corso l'esecuzione integrale del contratto da parte della predetta Impresa.

9. Per gli effetti di cui alla lettera *a*) del § 75 del capitolato d'oneri debbono essere considerati montuosi i luoghi indicati nell'allegato n 9.

10. Per le somministrazioni eseguite dall'Impresa Unica tutti i pagamenti debbono essere fatti direttamente all'impresa dalle direzioni di commissariato militare o, per le mense di cui ai comma *e*), *f*) e *g*) del § 31 del capitolato, nel modo prescritto dalla circolare n. 69 del *giornale militare* 1912, non avendo i rappresentanti locali della società Unione Importatori Bestiame la facoltà nè di riscuotere alcuna somma, nè di rilasciare alcuna quietanza per conto della società stessa.

II. *Fornitura della carne per i presidî. non serviti dalla impresa Unica.* — 11. Nei presidi non aventi una forza media giornaliera maggiore di 100 uomini, la provvista della carne sarà eseguita a cura diretta dei corpi mediante contratti comprendenti l'intero presidio. Tale provvista sarà regolata dai capitoli di oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle regie truppe (edizione 1915).

III. *Fornitura della carne per la divisione militare territoriale di Cagliari.* — 12. In tutti i presidî della divisione militare di Cagliari, la provvista della carne sarà fatta o da apposita impresa unica per tutti i presidî, in base al relativo capitolato d'oneri (edizione 1914), o a giudizio del comando della divisione mediante apposita convenzione stipulata nei singoli presidî.

CAPO II.

FORNITURA DEL FORMAGGIO, DEL VINO, DEGLI ERBAGGI, DEI GENERI DI CONDIMENTO E DEL PANE.

I. *Fornitura del formaggio.* — 13. La fornitura del formaggio sarà fatta per presidio, mediante contratto trimestrale unico per ogni presidio, a cura dei comandanti rispettivi, i quali dovranno rivolgersi alle ditte produttrici o commercianti all'ingrosso.

14. La qualità del formaggio da distribuire nei singoli presidî sarà quella che più comunemente viene consumata sul luogo.

Il formaggio dovrà avere i requisiti stabiliti con la circolare n. 7520 del 16 settembre 1915.

15. Nei contratti sarà indicata la quantità di formaggio da provvedere, determinandola fra un minimo ed un massimo largamente approssimativi.

II. *Fornitura del vino.* — 16 La fornitura del vino sarà fatta, di massima, ad economia direttamente, dai corpi e reparti. Qualora peraltro il comandante di presidio lo ritenga opportuno, potrà alla fornitura essere provveduto mediante contratto per l'intero presidio, a cura del comando medesimo, in base al capitolato d'oneri per le forniture dei viveri (per presidio) edizione 1915.

17. Qualora si segua il sistema del servizio ad economia gli acquisti saranno fatti su responsabilità dei singoli comandanti.

18. Qualunque sia il sistema seguito, le autorità interessate dovranno rivolgersi preferibilmente ai produttori, alle cantine sociali ed alle cooperative.

19. Il vino dovrà avere i requisiti stabiliti dal capitolato d'oneri per la fornitura dei viveri (per presidio) edizione 1915, ed il grado alcoolico richiesto.

III. *Fornitura degli erbaggi e generi di condimento.* - 20. Gli erbaggi ed i generi di condimento saranno acquistati direttamente dai singoli corpi e reparti, seguendo le norme stabilite dagli articoli 235 e 236 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (edizione 1911).

IV *Fornitura del pane.* — 21. Spetta ai comandi di corpo d'armata di decidere quali presidî possano essere forniti dai panifici militari ed in quali altri debba provvedersi al servizio ricorrendo all'industria locale. In tale caso reggerà la fornitura il capitolato per la fornitura del pane, edizione 1915.

CAPO III

Fornitura della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero.

22. Per la fornitura della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero si continuerà il sistema delle provviste a mezzo di magazzini centri di rifornimento e quello delle forniture locali.

I comandi di corpo d'armata determineranno i presidî ai quali non convenga far provvedere detti generi dai rispettivi

magazzini centri di rifornimento e convenga invece ricorrere alle forniture locali. Per la pasta però tutti i presidî del corpo d'armata di Palermo si provvederanno del genere loro occorrente mediante forniture locali.

Stabiliti i presidî che dovranno essere forniti dai magazzini centri di rifornimento, oppure da fornitori locali, i comandi di corpo d'armata dovranno inviare al Ministero un elenco indicante gli uni e gli altri, e, per i primi, il centro dal quale sono provveduti.

I. *Magazzini centri di rifornimento.* — 23. a) *Pasta.* — Alla fornitura della pasta per tutti i corpi d'armata, eccettuato quella di Palermo, sarà provveduto trimestre per trimestre dalle direzioni di commissariato rispettive e, per la Sardegna, dalla sezione di commissariato militare di Cagliari.

Le provviste trimestrali saranno fatte in uno o più lotti invitando a concorrervi le ditte produttrici di pasta che abbiano *una produzione giornaliera proporzionata alla entità della fornitura* ed offrano per la loro posizione e solidità commerciale e finanziaria ogni garanz a per la buona esecuzione del contratto.

La pasta dovrà essere resa franca nel magazzino di distribuzione viveri del capoluogo sede di ogni singola direzione di commissariato militare e della sede della predetta sezione (Cagliari).

La consegna della pasta dovrà però essere fatta nello stabilimento produttore o su vagone alla stazione ferroviaria ad esso più prossima; e conseguentemente dal prezzo di deliberamento dovranno essere dedotte *tutte* le spese necessarie pel trasporto e la consegna dallo stabilimento produttore al magazzino di distribuzione viveri suindicato. Per il trasporto in ferrovia la spesa sarà calcolata in base alla tariffa eccezionale n. 1053, serie *A*.

Le forniture dovranno essere eseguite in base ai capitolati d'oneri per la fornitura dei viveri (per presidio), edizione 1915, ed ai campioni stabiliti dagli uffici di commissariato appaltanti, campioni che dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli che servirono per le forniture del corrente anno.

24 I fornitori avranno l'obbligo di tenere nel proprio stabilimento, a disposizione dell'amministrazione militare, un locale sufficiente ed adatto per depositarvi la pasta presentata al collaudo e da accettare dalle apposite commissioni; locale che dovrà essere completamente separato dagli altri e chiuso con una porta munita di doppia serratura, le cui chiavi sa-

ranno tenute una dall'amministrazione militare ed una dal fornitore.

25. I fornitori avranno l'obbligo di consegnare la pasta lunga in casse od in ceste e la pasta corta in sacchi, e tali recipienti dovranno essere in buone condizioni

26. Nei contratti si stabiliranno, giusta il § 147 del capitolato, le quantità complessive di pasta da provvedere, determinate fra un minimo ed un massimo largamente aprossimativi, **senza la designazione delle truppe alle quali il genere è destinato e delle posizioni speciali in cui esse possono trovarsi.**

27. Nel caso in cui il magazzino centro di rifornimento si trovi in territorio diverso da quello del lotto d'impresa il collaudo e l'accertamento del peso delle singole partite di pasta saranno fatti eseguire a cura dell'ufficio di commissariato nella cui circoscrizione trovasi il magazzino stesso.

28. Gli imballaggi dovranno essere restituiti a spese della amministrazione militare fino al luogo fissato per la consegna della pasta.

A questo proposito si avvertono tutte le amministrazioni, corpi e reparti riceventi, che essi saranno tenuti responsabili dei deperimenti e delle avarie negli imballaggi imputabili a loro negligenza e colpa. Per ciò, all'atto del ricevimento dei medesimi, dovranno accertarsi che gl'imballaggi siano in buono stato d'uso: in caso contrario, faranno risultare da apposito verbale, da redigersi subito in contraddittorio col vettore, le avarie riscontrate.

b) *Riso, caffè e zucchero.* — 29. Per le forniture del riso, del caffè e dello zucchero occorrenti ai magazzini centri di rifornimento indicati nell'allegato n. 7 sarà provveduto dal Ministero.

c) *Collaudo dei generi.* — 30. Il collaudo dei generi sarà eseguito da una commissione nominata dal comando del presidio nel quale trovasi il magazzino centro di rifornimento è composta: di un ufficiale superiore di arma combattente, presidente; di un capitano commissario e di un ufficiale medico subalterno, membri.

d) *Distribuzione dei generi.* — 31. Nei presidi ove attualmente funzionano i magazzini militari principali di distribuzione viveri alla dipendenza degli uffici di commissariato, i magazzini stessi sono incaricati di ricevere tutti i generi e di eseguirne la distribuzione.

Negli altri presidi serviti dai centri di rifornimento si istituiranno magazzini militari secondari di distribuzione

viveri, la cui gestione sarà tenuta da uno dei corpi designato dal comandante del presidio e funzioneranno secondo è prescritto dalla circolare n. 302 del *giornale militare* del 1911.

32. Le richieste dei generi saranno inviate all'ufficio di commissariato da cui dipende il magazzino centro di rifornimento; per la pasta, il 1° ed il 16 di ogni mese per i bisogni della quindicina successiva; per gli altri generi, il 1° di ogni mese per i bisogni del mese seguente, regolandosi in modo da avere costantemente i fondi per il fabbisogno di quattro giorni, in ragione della forza organica di guerra di ciascun corpo o reparto.

Dette richieste saranno fatte dagli uffici di commissariato da cui dipendono i magazzini principali di distribuzione viveri per i bisogni di detti magazzini; dalle amministrazioni che gestiscono i magazzini viveri secondari, per i bisogni di questi ultimi.

33. Nelle richieste per la pasta dovrà essere indicata la quantità di quella corta e di quella lunga ed il taglio dell'una e dell'altra specie.

I comandi di presidio segnaleranno agli uffici di commissariato ed alle amministrazioni che dovranno compilare le richieste il taglio che dovrà avere la pasta e la proporzione fra quella lunga e quella corta.

II. *Forniture locali* — 34. I presidi che non debbono essere forniti dai centri di rifornimento si provvederanno della pasta, del riso, del caffè e dello zucchero loro occorrenti mediante forniture locali, da appaltare in base al capitolato d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle regie truppe, edizione 1915

CAPO IV.

Numero delle distribuzioni di pasta, riso, formaggio, caffè e vino. Analisi.

35. La pasta sarà distribuita quattro volte la settimana, ma i corpi avranno la facoltà di sostituire una di tali distribuzioni con altri generi, a seconda dei gusti della truppa e delle speciali produzioni della regione, impiegando per simile sostituzione una somma corrispondente all'importo di una razione giornaliera di pasta calcolato sulla base del prezzo contrattuale.

36. Il riso sarà distribuito tre volte la settimana.

37. Il formaggio sarà distribuito una volta per settimana,

in luogo della carne, in ragione di cento grammi per convivente. Nei giorni in cui avrà luogo la distribuzione del formaggio, le truppe avranno un altro rancio di riso o di pasta, alternativamente.

38 Durante l'anno si faranno 250 distribuzioni di caffè e 30 distribuzioni di vino. E' lasciato in facoltà dei singoli corpi e reparti di determinare i giorni per tali distribuzioni.

Tuttavia si ritiene utile rammentare che, col suddetto numero di distribuzioni di caffè, i comandanti di corpo o di reparto potranno assai facilmente avere la distribuzione quasi giornaliera di una bevanda calda, aumentando, se crederanno utile farlo, il numero delle distribuzioni di caffè e diminuendo le dosi regolamentari dei componenti della razione in conveniente misura (per es., 7 grammi di caffè e 10 di zucchero).

39. La razione di caffè crudo è stabilita in grammi 12,5, cioè con l'aumento di 1/4 sulla razione di grammi 10 di caffè tostato: quella dello zucchero in grammi 15.

40. *Analisi.* — Le analisi dei generi presentati dai fornitori dovranno essere eseguite con la frequenza che si riterrà necessaria, e perciò gli incaricati dei collaudi sono autorizzati a valersi di tale efficace mezzo di controllo ogniqualvolta lo reputino opportuno.

Per la pasta, nell'esaminare le partite presentate dai fornitori le commissioni di collaudo dovranno anzitutto assicurarsi, mediante confronti, bollitura ed assaggi, che la pasta da accettare corrisponda al campione ed abbia tutti i caratteri fisico-organolettici stabiliti dal capitolato. Giusta il § 73 di questo, terranno presente che la bollitura dovrà essere fatta in acqua bollente, nella proporzione di uno a cinque, senza sale ed in recipiente ben pulito. Le commissioni dovranno inoltre preparare la pasta con lo stesso condimento usato per il rancio ed accertarsi della sua bontà.

Allorquando la commissione abbia qualche dubbio su alcuno dei requisiti della pasta (sulla genuinità dei componenti, sul grado di acidità, sulla colorazione o sulla qualità dei semolini) potrà ricorrere all'analisi chimica, formulando dei quesiti precisi.

CAPO V.

Forniture per la legione allievi carabinieri reali.

41. Il riso, il caffè e lo zucchero e la carne occorrenti agli allievi carabinieri reali saranno prelevati dal magazzino militare principale di distribuzione viveri di Roma.

42. Tutti gli altri generi componenti la razione fondamentale, saranno provvisti mediante contratti stipulati dal comando della legione, in base al capitolato d'oneri per la provvista (per presidio) dei viveri alle regie truppe (edizione 1915) tenuti naturalmente presenti i criteri generali enunciati dal n 2 al n 7 incluso.

43. Allo stesso modo si provvederà per il vitto degli allievi carabinieri dei depositi di Palermo e Cagliari.

44. Il versamento in tesoreria dell'importo dei generi prelevati dal magazzino militare principale di distribuzione viveri sarà fatto in conformità delle disposizioni contenute nella circolare n. 32 del *giornale militare* del 1913.

CAPO VI.

Fornitura per gli stabilimenti sanitarî

45. Alle forniture dei viveri occorrenti per gli stabilimenti sanitari sarà provveduto, a cura della direzione dell'ospedale militare principale, (tenuti sempre presenti i criteri generali sopra indicati) mediante contratto in base al capitolato d'oneri per la provvista di derrate e di altri generi per gli ospedali e le infermerie di presidio (edizione 1915).

46 Però in quanto al pane, finchè saranno in vigore i decreti ministeriali 7 marzo e 23 agosto 1915, dovranno essere stipulati contratti per la qualità a **tipo unico**.

Le direzioni degli ospedali militari principali, sentito il comando del corpo d'armata territoriale dal quale dipendono, potranno, ove lo ritengano più utile agli interessi dell'amministrazione ed al buon andamento del servizio, prelevare tale genere dai panifici militari.

47. I contratti dovranno comprendere le forniture, oltre che per l'ospedale centrale, anche per tutti gli stabilimenti che siano già stati istituiti nella stessa località all'epoca della stipulazione del contratto, o che vengano istituiti durante il corso del medesimo. **Nei contratti dovrà essere compresa speciale clausola dalla quale risulti che il fornitore non avrà diritto a compensi di sorta nel caso in cui gli stabilimenti cessino in tutto o in parte di funzionare.**

48. Nei contratti dovrà stabilirsi che si intende soppresso l'eventuale obbligo del fornitore di consegnare carne congelata: dovrà però essere lasciata la facoltà all'amministrazione

militare di distribuire ai malati non sottoposti a dieta speciale carne congelata prelevata dai magazzini militari di distribuzione.

49. Il riso, il caffè e lo zucchero occorrenti per gli ammalati ed i viveri necessari per gli uomini delle compagnie di sanità dovranno essere prelevati dagli stessi magazzini militari principali di distribuzione viveri o magazzini secondari o dai fornitori locali che provvedono le altre truppe del presidio, in base alla facoltà riservata all'amministrazione militare dal § 32 del capitolato d'oneri per la fornitura (per presidio) dei viveri alle regie truppe (edizione 1915). Conseguentemente anche gli uomini di dette compagnie dovranno consumare la carne congelata quando questa sarà distribuita alle altre truppe del presidio.

50. Il versamento in tesoreria dell'importo dei generi per gli ammalati prelevati dai magazzini militari di distribuzione viveri sarà effettuato com'è prescritto dal n. 44.

CAPO VII.

Forniture per gli istituti militari.

51. Alle forniture dei viveri occorrenti agli istituti militari provvederanno i rispettivi comandi, tenuti presenti i criteri generali in principio della presente circolare enunciati, mediante contratti in base ai capitoli d'oneri per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari (edizione 1912).

52. Ogni scuola dovrà però stabilire o in appositi fogli di condizioni, che faranno parte integrante dei contratti, oppure nei contratti stessi i requisiti che dovranno avere i singoli generi da fornire, avvertendo che le relative clausole dovranno comprendere soltanto ciò che riguarda i particolari tecnici della relativa provvista, giusta quanto è stabilito dall'art. 41 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

53. In quanto al pane, però, varrà quanto si è detto per la fornitura agli stabilimenti sanitari al n. 46.

54. **In tutti i contratti dovrà essere stabilito che, durante il corso della fornitura, l'assuntore ha l'obbligo di somministrare i generi anche per i corsi speciali che eventualmente potranno svolgersi in ciascun istituto.**

55. Il riso, il caffè e lo zucchero occorrenti agli istituti militari dovranno essere prelevati dai locali magazzini di distribuzione

viveri che li provvedono alle truppe del presidio. Il versamento in tesoreria dell'importo di detti generi sarà eseguito come è detto al n. 44.

CAPO VIII.

Disposizioni generali.

Appalto delle forniture. — 56. L'appalto avrà luogo in uno dei modi indicati al n. 4 della presente circolare, tenute presenti le norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi (edizione 1911) e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

57. Quando si seguirà il sistema della licitazione, spetterà alle autorità interessate di decidere se debbasi procedere col sistema della scheda segreta.

In tal caso la compilazione della scheda in parola rimane delegata al capo dell'ufficio appaltante.

58. Per le trattative, si seguirà il sistema indicato dall'articolo 58 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, oppure, quando ciò non sia possibile, il sistema dell'art. 57 del regolamento stesso.

Prezzi di base per le licitazioni. — 59. Allorquando siano da appaltare generi diversi in unico lotto, nell'invito alla licitazione dovranno dal capo dell'ufficio di commissariato o dal presidente del consiglio d'amministrazione incaricati del deliberamento, essere fissati i prezzi dei singoli generi.

L'aggiudicazione sarà poi fatta a favore di colui che avrà offerto il ribasso maggiore per ogni cento lire di contabilità, o, nel caso in cui la licitazione sia fatta in base a scheda segreta, a favore di colui che avrà offerto un ribasso, per ogni cento lire di contabilità, maggiore od almeno uguale a quello stabilito nella scheda segreta.

Quando invece sia da appaltare un solo genere o più generi in altrettanti lotti distinti, non sarà fissato alcun prezzo nell'invito alla licitazione.

Depositi e cauzioni. — 60. I depositi per concorrere alle gare e le cauzioni da prestarsi dagli aggiudicatari dovranno essere fissati nella misura del cinque per cento dell'importo presuntivo dei contratti e saranno versati in una sezione di R. tesoreria provinciale del Regno, come è prescritto dall'art. 51 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi.

Contratti. — 61. Tutti i contratti dovranno essere redatti conformemente ai modelli degli allegati n. 4 e 5, tenendo presente che per le forniture il cui ammontare presuntivo non superi le 4 mila lire potranno essere stipulate semplici scritture private, secondo il modello dell'allegato n. 6.

I contratti che non debbono essere stipulati dagli uffici di commissariato e dai consigli d'amministrazione, saranno redatti in forma privata, e non per atto pubblico.

62 **Nei contratti si dovrà, per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori, fare semplice riferimento ai relativi capitolati d'oneri, a meno che non sia veramente necessario introdurvi qualche aggiunta o variante alle condizioni fissate nei capitolati stessi.**

63 Avvenuta la stipulazione dei contratti, copia autentica di essi, in carta libera, con a corredo i capitolati d'oneri, e copia della ricevuta provvisoria della cauzione e degli atti di deliberamento, dovranno essere subito trasmessi al Ministero, il quale, valendosi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 22 della legge 17 luglio 1910, n. 511, emetterà i relativi decreti di approvazione e provvederà poi a che questi siano registrati alla Corte dei conti.

Quando però l'importo presuntivo dei contratti, calcolato in base alla forza media del presidio, non superi le 10 mila lire, l'approvazione sarà data dalla competente autorità (comandante di presidio o di corpo) e sarà fatta risultare apponendo in calce al contratto la dichiarazione « visto, si approva », firmata dalla stessa autorità.

I contratti stipulati nell'interesse di reparti distaccati dovranno essere approvati dai rispettivi comandanti di corpo.

Campioni. — 64. I campioni dei generi da fornire saranno formati dagli uffici appaltanti con le modalità stabilite nei capitolati d'oneri.

Gli uffici di commissariato, incaricati di appaltare le forniture per i magazzini centri di rifornimento, invieranno al Ministero, in apposita alberella, un campione di 500 grammi di ciascuno dei generi appaltati, avvertendo che i magazzini stessi non dovranno invia e i campioni dei generi ai presidi da essi riforniti.

Prezzo dei generi e delle razioni e andamento del servizio. — 65. Non appena le competenti autorità avranno firmati ed approvati i contratti, tutti i comandi di presidio invieranno alla rispettiva direzione di commissariato uno specchio, conforme al modello dell'allegato n. 8.

Le direzioni di commissariato ora dette, dopo avere accertato

la esatta compilazione degli specchi ricevuti e tratte dai medesimi le notizie ad esse necessarie od anche soltanto utili nei riguardi statistici, li trasmetteranno al Ministero (divisione sussistenze).

66. Le scuole e gli ospedali militari, dovranno trasmettere al Ministero, dopo avvenute le aggiudicazioni, un prospetto dal quale risultino le seguenti notizie:

1° i prezzi pattuiti per i singoli generi:

2° la data dei contratti ed il nome e cognome dei rispettivi assuntori;

3° se il contratto fu stipulato a licitazione o a trattativa privata.

Uguale prospetto trasmetterà la legione allievi carabinieri reali.

Capitolati. — 67. I capitolati d'oneri sopra menzionati saranno richiesti dai singoli uffici, corpi, reparti e scuole all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari nel numero di copie che ad essi sarà necessario; le copie occorrenti per la stipulazione dei contratti saranno addebitate agli aggiudicatari al prezzo di L. 0,30 per ogni esemplare del capitolato per i viveri, di L. 0.15 per ogni esemplare del capitolato per il pane, di L. 0,20 per le derrate e gli altri generi per gli ospedali e le infermerie presidiarie, di L. 0,15 per ogni esemplare del capitolato per la provvista dei generi alimentari per gli istituti militari e di L. 0,30 per ogni esemplare del capitolato d'oneri per la fornitura della carne alle truppe della divisione militare di Cagliari.

Detti capitolati dovranno essere richiesti al predetto ufficio col prescritto mod 310, tenendo distinti gli esemplari per uso di ufficio da quelli a pagamento per conto dei fornitori.

Ai distaccamenti che non ricevono il *giornale militare* dovranno essere inviati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitolati d'oneri ed una copia della presente circolare. I consigli d'amministrazione richiederanno al Ministero (Div. Sussistenze) il necessario numero di copie di questa circolare.

Il Ministro — ZUPELLI

ALLEGATO N 1

MODELLO DI INVITO

a concorrere a licitazione privata

(1) . . . . . .

La S. V. è invitata a trovarsi in questo ufficio (indicare la località, cioè: via, porta, piano) per concorrere, qualora lo creda, o personalmente o col mezzo di un rappresentante munito di regolare procura speciale, ad una licitazione privata (2), che si aprirà nel giorno . . . . . alle ore . . . . . per l'appalto (indicare l'oggetto e la durata dell'appalto, il prezzo, se si tratta di generi diversi in unico lotto, l'ammontare del deposito e della cauzione, ecc.), alle condizioni stabilite dal relativo capitolato d'oneri, visibile presso questa amministrazione tutti i giorni, nelle ore di ufficio.

Le offerte debbono: essere redatte su carta bollata da L. 1,35; contenere il prezzo (oppure il ribasso) scritto in *tutte lettere*; indicare (quando si tratta di più lotti) il numero dei lotti per i quali l'offerente concorre; essere firmate e presentate in piego chiuso e non contenere nè riserve, nè condizioni.

L'infrazione ad una di queste clausole produrrà la *immediata nullità* dell'offerta, tranne nel caso della mancanza, irregolarità e insufficienza del bollo, che darà luogo soltanto alla denuncia all'autorità competente per l'applicazione delle penalità stabilite dalla legge.

Per potere essere ammessi alla licitazione, i concorrenti dovranno eseguire il deposito provvisorio della somma sopra indicata presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la tesoreria centrale (Roma) (ovvero, quando la licitazione è tenuta in località non sede di tesoreria: presso la cassa di questa amministrazione) e presentare a parte la relativa ricevuta.

L'aggiudicazione non sarà definitiva, ma si procederà seduta stante, ad una seconda prova sulla base dell'offerta migliore (3).

. . . . *addì* ***191***

D'ordine
IL (*Ufficiale delegato*).

(1) Corpo, direzione, ufficio.

(2) Quando la licitazione privata avrà luogo in base a scheda segreta si aggiungerà: « in base a scheda segreta ».

(3) Quando la licitazione privata avrà luogo in base a scheda segreta si aggiungerà: « e che sia riconosciuta superiore od almeno uguale al minimo stabilito in apposita scheda segreta ».

ALLEGATO N. 2

MODELLO DI INVITO

per la trattativa privata nella forma stabilita dall'art. 58 del regolamento d'amministrazione

(1) . . . . . .

La S. V. è invitata a fare pervenire od a presentare a questo (Comando, direzione, ufficio) non più tardi delle ore . . . . del giorno . . . . . la sua offerta per l'appalto a trattativa privata della fornitura (oggetto e durata della fornitura), alle condizioni stabilite dallo annesso capitolato d'oneri.

L'offerta dovrà: essere redatta su carta bollata da L. 1,35; contenere il prezzo scritto in *tutte lettere*; essere firmata e non contenere nè riserve, nè condizioni.

. . . . *Addì* *191*

IL (*Comandante, direttore, capo*).

(1) Corpo, direzione, ufficio.

ALLEGATO N. 3

MODELLO DI INVITO

per la trattativa privata nella forma stabilita dall'art. 57 del regolamento d'amministrazione

(1) . . . . . .

La S. V. è invitata a recarsi presso questo (Comando, ufficio, direzione) il giorno . . . . . alle ore . . . per addivenire al deliberamento, a trattativa privata, della fornitura (oggetto e durata della fornitura, ecc.), alle condizioni stabilite dall'annesso capitolato d'oneri.

. . . . *addì* . . . . *191* . .

IL (*Comandante, capo, direttore*).

(1) Corpo, direzione, ufficio.

ALLEGATO N 1.

MODELLO DI CONTRATTO

in seguito a licitazione privata

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . . . addì . . del mese di . . . . . nell'ufficio del . . . . . .

Sia noto:

Che, dovendosi appaltare la fornitura de . . . . . (*generi da provvedere*) occorrent . . alle truppe di questo presidio durante il . . . . . si è proceduto ad una licitazione privata ad offerte segrete sulla base dei seguenti prezzi:

. . . . . a L. . . . . .

. . . . . a L . . . . . ecc.

Che sono stati invitati i signori . . . . . a presentarsi oggi in questo ufficio avanti al seggio composto dei signori. . . . . (*autorità che presiede, testimoni ed ufficiale rogante*) per esibire le loro offerte;

Che presentatisi i signori . . . . . essi esibirono le loro offerte, le quali, lette dal presidente, risultarono come segue:

. . . . . .

. . . . . .

Che il presidente invitò gli stessi signori a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, e si ebbero le seguenti nuove offerte:

. . . . . .

. . . . . .

Che il presidente, riconosciuto che il signor . . . . . ha fatto la migliore offerta, la quale porta il ribasso di lire . . . . ha aggiudicato la fornitura al medesimo.

---

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

Dovendosi pertanto procedere alla stipulazione del contratto avanti al presidente, al rogito di me . . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti, il detto signor . . . . . figlio di . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . domiciliato in . . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure:* conosciuto dai suddetti testimoni) si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero periodo di tempo da . . . . . al . . . . . occorrenti alle truppe del presidio di . . . . . ai prezzi suindicati di lire . . . . . con offerto ribasso di lire . . . . . il quale riduce i prezzi a lire . . . . .

I detti generi dovranno essere consegnati franchi da ogni altra spesa nel magazzino del fornitore situato nell'interno del presidio (*oppure*: nel magazzino militare di distribuzione viveri) dove la truppa si recherà a prelevarli.

La fornitura s'intende vincolata e subordinata a tutti i patti, oneri e condizioni contenuti nel capitolato che, sottoscritto dalle parti e dai testimoni si annette al presente contratto e che si conviene debba formarne parte integrante, per tutti gli effetti che dal contratto stesso derivano.

A garanzia del pieno ed esatto eseguimento di questo contratto il signor . . . . . vincola a favore dell'amministrazione militare il deposito di lire . . . . eseguito nella R. sezione di tesoreria provinciale di . . . . . come da quietanza N. . . . del . . . . . per essere versato alla cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione definitiva, a norma di legge.

Il pagamento delle provviste sarà fatto nel modo indicato dal capitolato d'oneri.

Per tutti gli effetti del presente contratto il signor . . . . . elegge il suo domicilio legale in . . . . . (*luogo nel quale deve essere eseguito il contratto*) via . . . . . n. . . . (*o presso* il . . . . . pure abitante in . . . . . via . . . . . n. . . .) al quale domicilio è convenuto che potranno essergli notificati tutti gli atti che potessero occorrere.

Ed il predetto signor . . . . . (*nome, cognome e grado di chi stipula per conto dell'amministrazione*), stipulante per le ragioni e gli interessi dell'amministrazione militare, accetta il presente in forza di atto giudiziale, con la clausola sospensiva però che il pre-

sente contratto obbligherà l'amministrazione militare soltanto dopo che sarà stato approvato dal comandante del. . . . . (*corpo, presidio, corpo d'armata*) (*oppure*: dal Ministero) secondo quanto è prescritto dall'art. 22 della legge del 17 luglio 1900, n. 511 e dagli articoli 110 e seguenti del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Nei puri riguardi della tassa di registro e secondo è indicato nel § ... del capitolato d'oneri, al presente contratto si attribuisce un valore presuntivo di lire. . . .

Le spese di stampa, di pubblicazione e di inserzione, le tasse di bollo ed i registro ed i diritti di segreteria del presente atto, come pure tutte le spese relative agli incanti tenuti per l'appalto che il signor . . . . . assume col presente contratto sono a carico dello stesso signor. . . . . .

Il presente contratto infine, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile voce da me. . . . . (*qualità dell'ufficiale rogante*) alla presenza delle parti contraenti e dei testimoni ed alla conferma ricevutane, viene dalle parti stesse e dai citati testimoni con me sottoscritto.

(*Nel caso si aggiungerà*: per espressa dichiarazione delle parti si omette la lettura del capitolato d'oneri).

Il presente atto è scritto da me (*oppure:* da persona di mia fiducia) e consta di n. . . fogli e di n. . . pagine scritte.

(Firme)

Il deliberatario. . . . . .

Il. . . . . (*autorità che stipola per conto dell'amministrazione militare*).

I testimoni . . . . . .

L'ufficiale rogante . . . . . .

ALLEGATO N. 5

MODELLO DI CONTRATTO

a trattativa privata per le provviste dei viveri e del pane

(1) . . . . . .

L'anno millenovecento . addì. . del mese di. . . . . nell'ufficio del. . . . . .

Sia noto:

Che dovendosi appaltare la fornitura de . . . . . (*generi da appaltare*) occorrent. . . alle truppe di questo presidio durante il. . . . . sono state fatte trattative col signor. . . . . e si è avuta l'offerta ritenuta accettabile di lire. . . . .

In conseguenza al rogito di me. . . . . (*nome, cognome, qualità e grado dell'ufficiale rogante*) ed alla presenza dei signori . . . . . (*nome, cognome, paternità, condizione, luogo di nascita e di domicilio*) testimoni cogniti, idonei, richiesti, ed unitamente alle parti contraenti ai piedi del presente con me sottoscritti, si è stipulato quanto segue tra il signor . . . . . (*nome, cognome e grado di chi stipula il contratto*) ed il detto signor. . . . . figlio di . . . . . di condizione . . . . . nato a . . . . . e domiciliato in . . . . da me personalmente conosciuto (*oppure*: conosciuto dai suddetti testimoni).

Il signor . . . . . si obbliga nella più ampia e valida forma legale di provvedere durante l'intero periodo di tempo dal . . . . al. . . . . occorrenti alle truppe di presidio di. . . . al prezzo di lire. . . . .

Per tutto il resto vale il mod. dell'allegato n. 4 dal capoverso: I detti generi, ecc. . . . . *sino alla fine.*

---

(1) Indicazione dell'ufficio, corpo, ecc.

ALLEGATO N. 6

MODELLO DI OBBLIGAZIONE

in forma privata

In adesione all'invito fattogli dal . . .

ALLEGATO N. 7

CENTRI *di rifornimento per il riso, il caffè e lo zucchero.*

CORPI d'armata	Centri di rifornimento per ciascun genere		
	Riso	Caffè	Zucchero
I.	Novara per tutti i corpi di armata, meno i presidi di Vercelli, Milano e Pavia che si provvederanno con le forniture locali, sempre quando però ciò presenti un beneficio rispetto al rifornimento fatto da Novara.	Genova	Sampierdarena
II.		Id.	Id.
III.		Id.	Pontelagoscuro
IV.		Id.	Sampierdarena
V.		Venezia	Pontelagoscuro
VI.		Id.	Id.
VII.		Ancona	Ancona
VIII.		Genova	Pontelagoscuro
IX Div. Roma		Ancona	Avezzano
IX » Perugia		Id.	Ancona
IX » Cagliari.		Genova	Sampierdarena
X.		Id.	Avezzano
XI Div. Bari		Ancona	Id.
XI » Catanzaro.		Genova	Id.
XII		Id.	Id.

N. . . . di protocollo

ALLEGATO N. 8

Alla Direzione di Commissariato Militare

(1) . . . . . .

NOTIZIE *relative alla fornitura dei viveri pel vitto delle R. truppe.*

GENERI	PREZZO netto contrattuale dei generi al Chilogr. al Litro	Magazzini centro di riforni-mento	DATA dei contratti per le forniture locali	COGNOME e NOME dei fornitori per le forniture locali	Forza media giornaliera dei convi-venti al rancio
Carne					
Formaggio .					
Pasta					
Riso					
Caffè crudo.					
Caffè tostato					
Zucchero . .					
Vino.					

(1) Ufficio di commissariato o comando di presidio.

ELENCO *dei luoghi che debbono essere considerati montuosi giusta l'annotazione* (1) *al § 75 dei Capitoli d'oneri per la fornitura della carne pel vitto delle R. Truppe, edizione 1911.*

I corpo d'armata

Valli Cenischia, Dora Riparia, di Bardonecchia ed affluenti. — Zona a monte di Susa, comprese tutte le rotabili e carrarecce del commercio e militari principali in fondo valle che si diramano sui due versanti.

Sono esclusi i seguenti tratti: Da Susa a Novalesa, da Salbertrand ad Oulx, da Oulx a Bardonecchia per via ordinaria.

Valle del Chisone. — Zona a monte di Fenestrelle, comprese tutte le rotabili e carrarecce del commercio e militari principali su fondo valle che si diramano sui due versanti.

Valle dell'Orco e Val Soana. — Zona a monte di Pont Canavese, escluso il tratto da Pont Canavese a Sparone.

Valle Germagnasca. — Zona a monte di Perrero, escluso il tratto da Perosa a Perrero.

Val Chiusella. — Zona a monte di Alice Superiore.

Valle Dora Baltea e Valli degli affluenti. — Zona a monte di Pont S. Martin, esclusi i seguenti tratti: da Pont S. Martin ad Issime, da Verrès a Torgnon, da Aosta a Villeneuve, da Chatillon a Fierna, da Aosta a Vartney.

Tra le Valli Dora Baltea e la Valle dell'Elco. — La rotabile Bollengo-Mongrando e il tratto Chiaverano-Donato Graglia.

Val Sesia. — Zona a Monte di Varallo, esclusi i seguenti tratti: Da Varallo a Fobello, da Varallo a Balmuccia.

Val d'Oropa. — La rotabile Biella Oropa a cominciare dal 5° chilometro dopo Biella.

Val d'Ossola e Valli degli affluenti. — Le seguenti strade rotabili a monte di Vogogna: Villa d'Ossola-Antronapiana a cominciare da Seppiana; Crevola d'Ossola-Sempione; Baceno-Croveò; Crevola d'Ossola-S. Maria Maggiore-Porta S. Anna; Piedimulera-Ceppomorelli-Macugnaga a cominciare da Castiglione; Crevola d'Ossola-Baceno-Foppiana.

Sono escluse le rimanenti rotabili e carrarecce.

Regione del massiccio del Monte Mottarone. — Limitata ad oriente e settentrione dalla rotabile Meina-Stresa Baveno-Gravellona; a mez-

zogiorno dalla rotabile Meina Ghevio-Invorio Superiore-Invorio Inferiore-Gozzano; ad occidente della rotabile Gozzano-Orta-Omegna-Gravellona.

Sono escluse le località che trovansi lungo le dette rotabili.

II corpo d'armata.

Rotabili alpine. — In tutti i casi ove oltrepassano la pendenza dell'8 %.

Località di altitudine superiore a 1500 metri. — Per tutti i servizi dal 1° novembre a tutto il mese di marzo.

Zone speciali. — Regione del Tenda al disopra della Panice (m. 1320) e dell'imboccatura sud della galleria rotabile (m 1279) — Valle del Gesso della Valletta a monte della Real Casa di caccia di S. Anna di Valdieri (m. 981) — Valle della Stura di Demonte a monte di Pietra Porzio (m. 1216) — Regione del Mulo a valle dell'Arma al disopra di S. Maurizio d'Arma (m. 670) — Valle Maira a monte di Prazzo (m. 1030) — Valle Vraita a monte dell'abitato di Villar (m. 1100) — Valle Po a monte di Ostana (m. 1150) — Valle del Colle a monte di S. Giacomo di Boves — Valle Pesio a monte della Certosa di Pesio Valle dell'Ellero a monte di Prea — Valle Maudagna a monte di Frabosa Sottana — Valle Corsaglia a monte di Torre Mondovì — L'intera valle Casotto — Valle Mongia a Monte di Lisio.

III corpo d'armata.

Val Caffaro. — Comuni di Capovalle (già Hano), Treviso Bresciano, Bagolino.

Val Trompia. — Comuni di Collio e Bovegno.

Val Camonica. — Comuni di Malegno, Lozio (Val di Lozio), Losine, Cerveno, Cimbergo, Paspardo (s'intende che si accettano le frazioni di questi comuni nelle immediate adiacenze della rotabile del Tonale), Comuni di Saviore, Cevo, Paisco, Loveno Grumello, Berzo, Demo, Vezza d'Oglio, Pontagna, Ponte di legno, Vione.

Valtellina. — Comuni di Bagni, Val di Dentro (Viola), Valfurva Spirana, Chiesa (Val Malenco), Caspoggio, Lanzada, Castione Andevenno, Postalesio, Buglio in Monte, Gerola Alta, Pedesina, Rasura (Val di Gerola), Berna, Alberedo per S. Marco (Vsl di Albaredo), Val Masino.

Valle di S. Giacomo (Liro). — Comuni di Campodolcino e Isolato.

Val Brembana. — Comuni di Ornica (Val Stabbina), Valtorta, Averara, Piazzatorre, Mezzoldo (Brembo), Foppolo, Carona, Branzi, Taleggio (Val S. Euna), Rota Dentro, Rota Fuori, Gorno, Imagna (Val-Imagna).

Valle del Dezzo. — Comuni di Collere, Oltrepovo, Vilminore, Schilpario, Azzone.

Val Seriana. — Comuni di Bondione, Lizzola, Fiumenero.

Val Telo. — Comuni di Argegno, Dizzasco, Castiglione d'Intelvi, S. Fedele d'Intelvi.

Valle d'Osteno. — Comuni di Laino, Claino con Osteno (strada da Argegno a Claino con Osteno per Castiglione d'Intelvi).

IV corpo d'armata.

Val di Staffora. — Comuni di Varzi, S. Margherita di Bobbio, Menconico, Pregola, Cella di Bobbio.

Valle di Trebbia. — Comuni di Bobbio, Corte Brugnatella, Ottone, Gorreto, Rovegno, Fontanigorda, Montebruno, Fascia, Rondanina, Propata, Coli, Cerignale, Zerba.

Val Nure. — Comuni di Farini d'Olmo, Bettola, Ferriere.

Val d'Arda. — Comuni di Lucagnano Val d'Arda, Morfasso, Vernasca.

Val Taro. — Comuni di Pellegrino Parmense, Fornovo di Taro-Boccolo de' Tassi, Bardi, Varzi, Varano de' Melegari, Bedonia, Tornolo, Compiano, Albareto di Borgotaro, Borgotaro, Berceto, Solignano, Valmozzola, Lesignano di Palma.

Val Banzaga. — Comune di Calestano.

Val Parma. — Comuni di Langhirano, Corniglio, Tizzano, Val Parma.

Val d'Enza. — Comuni di Neviano degli Arduini, Monchio, Palanzano, Vetto.

Val Secchia. — Comuni di Ramiseto, Castelnuovo ne' Monti, Collagna, Carpineti, Villa Minozzo, Busana, Ligonchio, Toano.

Zona dell'alta Nervia. — Limiti: Testa d'Alpe, Monte Alto, Pigna (non compresa), Monte Mera, Monte Ceppo, Carmo Langan, Carmo Binelli, Carmo Ciaberta, Monte Grai, Cima di Marta.

Zona dell'alta Argentina. — Limiti: Monte Fronte, Monte Saccarello, Collardente, Cima di Marta, Monte Grai, Carmo Ciaberta, Carmo Binelli, Carmo Langan, Monte Ceppo, Monte Collettazzo, Monte Neveia. Monte Fando, Monte Moro, Monte Albaspino, Monte Grande, Carmo di Brocca, Monte Monega, Monte Fronte.

Sono escluse tutte le località sul fondo di Valle Argentina.

Zona dell'alto Tanaro. — Limiti: Sbarramento di Nava, Monte Fronte, Monte Saccarello, Monte Bertrand, Cima del Vescovo, Cima di Pertega, Monte delle Carsene, Cima Margnareis, Colle delle Saline, Monte Mongioie, Pizzo d'Ormea (Ormea non compresa), Monte Ar-

metta, Monte della Guardia, Rocca delle Penne, Passo di Prale, Monte Ariolo, Poggio Richelmo, Sbarramento di Nava.

Zona dell'alta Arroscia. — Limiti: Sbarramento di Nava, Monte Fronte, Monte Monega, Monte Grande, Monte Guardiabella, Colle di S. Bartolomeo d'Arzeno, Pieve di Teco, Poggio Richelmo, Sbarramento di Nava.

Zona attorno allo sbarramento di Melogno. — Limiti: Rocca Barbena, Colle Saravaion, Bricc Schenasco, La Cianea, Monte Giovetti, Murialdo, Biestro, Pàllare, Màllare, Monte Alto, Pian dei Corsi, Monte Colerma, Bardino Nuovo, Magliolo Monte Carmo, Rocca Barbena.

Zona attorno lo sbarramento del Giovo. — Limiti: Monte S. Giorgio, Monte Fegino, Ellera, Piazza Stella, Monte Greppino, Monte Priafaia, Monte Cavalli, Monte Ermetta, Monte Tremmo, Sassello, Carpenaro, Mioglia, Pontinvrea, Palazzo, Corso del Rio di Montenotte, Monte S. Giorgio.

V corpo d'armata.

Provincia di Verona.

Distretto amministrativo di Caprino Veronese. — Comuni di Ferrara di Monte Baldo, S. Zeno di Montagna, Inoltre la località dei Lumini ove è stabilito il poligono di tiro.

Distretto di S. Pietro Incariano. — Comune di Breonio.

Distretto di Verona. — Comuni di Bosco Chiesanova e di Erbezzo.

Distretto di Tregnago. — Comuni di Rovere di Velo, Velo Veronese, Selva di Progno.

Provincia di Vicenza.

Distretto amministrativo di Arzignano. — Comune di Altissimo.

Distretto di Valdagno. — Comune di Recoaro.

Distretto di Asiago. — Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.

Distretto di Schio. — Comuni di Forni, Laghi, Valli dei Signori, Lastebasse, Posina, Tretto.

Distretto di Marostica. Comune di Conco.

Provincia di Belluno.

Distretto amministrativo di Fonzaso. — Comuni di Lamon e di Sovramonte.

Distretto di Belluno. — Comuni di Chies d'Alpago, Pieve d'Alpago, Tambre d'Alpago. Inoltre la località Quantin ove è stabilito il poligono di tiro.

Distretto di Agordo. — Comuni di Agordo, Alleghe, Cencenighe, Falcade, Forno di Canale, Gosaldo, La Valle, Rivamonte, Rocco Pietore, S. Tommaso, Taibon, Vallada, Voltago.

Distretto di Longarone. — Comuni di Forno di Zoldo, Zoldo Alto (già S. Tiziano di Goima), Soverzene.

Distretto di Pieve di Cadore. — Comuni di Borca, Calalzo, Cibiana, Domegge, Ospitale, Perarolo, Pieve di Cadore, S. Vito di Cadore, Selva di Cadore (già Selva Bellunese), Vodo, Zoppè, Valle di Cadore.

Distretto di Auronzo — Comuni di Auronzo, Comelico Superiore, Danta, Lorenzago, Lozzo Cadore, S. Nicolò di Comelico, S. Stefano di Cadore, S Pietro Cadore, Sappada, Vigo.

VI corpo d'armata

PROVINCIA DI BOLOGNA.

Circondario di Bologna. — Comune di Monghidoro.

Circondario di Vergato. — Comuni di Lizzano in Belvedere, Castiglione dei Pepoli, Piano del Voglio.

PROVINCIA DI MODENA.

Circondario di Pavullo nel Frignano — Comuni di Montefiorino, Frassinoro, Pievepelago, Lama Mocogno, Riolunato, Monte Creto, Sestola, Fanano, Montese.

PROVINCIA DI FORLÌ.

Circondario di Forlì — Comune di Mortano.

Circondario di Cesena. — Comune di Sarsina.

PROVINCIA DI FIRENZE.

Circondario di Rocca San Casciano. — Comuni di Portico e S. Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia, Bagno di Romagna, Verghereto, Sorbano.

PROVINCIA DI UDINE.

Distretto amministrativo di Maniago. — Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso.

Distretto di Tolmezzo. — Comuni di Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Ravascletto, Rigolato, Sutrio, Treppo Carnico, Zuglio, Verzegnis, Villa Santina.

Distretto di Ampezzo — Comuni di Ampezzo, Enemonzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Preone, Raveo, Sauris, Socchieve.
Distretto di Gemona. — Comune di Bordano.
Distretto di Moggio Udinese. — Comuni di Resia e di Raccolana.
Distretto di S. Pietro al Natisone. — Comuni di Drenchia, Rodda, Stregna, Grimacco.
Distretto di Tarcento. — Comune di Platischis.

VII corpo d'armata.

DIVISIONE MILITARE DI ANCONA.

Provincie di Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata. — Zona montana ad occidente della linea Auditore-Urbino-Fossombrone-Pergola-Arcevia-Serra S. Quirico-Cingoli-S. Severino Marche-Pievefavera-Sarnano.
È esclusa la zona individuata dalla ferrovia Castel Raimondo-Fabriano-Urbino.
Sono inoltre escluse le località delle zone montuose che si trovano nelle seguenti valli:
a) Valle del Foglia sino a Pian di Meleto ed a Frontino;
b) Valle del Metauro, sino a Mercatello, Apecchio, Piobbico, Urbania, Pinello di Cagli e Cantiano;
c) Valle dell'Esino fino a Cancelli e lungo la strada che per Serradica mette nella Valle del Potenza;
d) Valle del Potenza sino a Pioraco e lungo la strada che mette nella Valle dell'Esino;
e) Valle del Chienti sino a Serravalle del Chienti;
f) Valle del Marecchia sino a Pennabili.

DIVISIONE MILITARE DI CHIETI.

Provincia di Ascoli Piceno. — Tutto il percorso occorrente per recarsi alle Piagge di S. Marco presso Ascoli Piceno.

VIII corpo d'armata.

Zona del Monte Gottero. — Limiti: Confine del Corpo d'Armata da Moneglia al Monte Gottero, Confine del Circondario di Spezia da Monte Gottero a Borghetto di Vara, strada rotabile Borghetto di Vara-Mattarana, Confine Sestri Levante.
Zona della Garfagnana. — Limiti: Confine del Corpo d'Armata, strada carreggiabile Rigoso, Confine Licciana, Magliano, Fivizzano,

Giuncugnano, Piazza al Serchio, S. Romano, Castelnuovo di Garfagnana, Barga, mulattiera Barga-Coreglia, Antelminelli-Palleggio, strada rotabile Palleggio-Popiglio-Abetone (passo).

Zona del Passo della Futa. — Limiti: Confine del Corpo d'Armata strada della Porretta dal confine a Collina, mulattiera Collina-Poggio la Folce-Cantagallo, strada carreggiabile e in parte mulattiera Cantagallo-Mercatale-Montecuccoli-Barberino di Mugello, strada rotabile Barberino di Mugello-La Futa-Fiorenzuola-Castiglioncello-confine.

Zona del Monte Falterona. — Limiti: Confini del Corpo d'Armata, strada rotabile Passo di S. Godenzo-Dicomano-Londa, mulattiera Londa-Sambucheta-Consuma, limite della provincia di Arezzo dalla Consuma al Monte Falterona.

Zona del Pratomagno. — Limiti: Confine della Provincia di Arezzo dalla Consuma a Pian di Scò, strada carreggiabile Pian di Scò-Castelfranco di Sopra-Loro Ciuffenna-S. Giustino-Talla, mulattiera Tallia-Faltona-Carda-Raggiolo-Cetica-Caiano-Consuma.

Zona dell'Alpe di Serra. — Limiti: Confine del Corpo d'Armata, strada rotabile dal Passo dei Mandrioli a Badia Prataglia, mulattiera Badia-Prataglia-Corezzo-Biforco-La Verna-Salutio, strada carreggiabile Salutio-Pieve S. Stefano-Viamaggio-Badia Tedalda-Sestino-confine.

X corpo d'armata.

Provincia di Napoli. — Castellammare di Stabia.

Provincia di Caserta. — Caserta, Gaeta, Piedimonte d'Alife.

Provincia di Avellino. —Ariano di Puglia, Avellino, S. Angelo dei Lombardi.

Provincia di Benevento. — S. Bartolomeo in Galdo, Cerreto Sannita, Benevento.

Provincia di Salerno. — Sala Consilina, Vallo della Lucania, Campagna.

Nota — Il maggior compenso sarà dovuto per le distribuzioni alle truppe che abbiano luogo in località poste ad altitudine non inferiore ai 500 metri,

XI corpo d'armata.

Piani di Aspromonte, — Piani della Melia, immediatamente a sud della Scilla e Piano della Corona, immediatamente a nord-est di Bagnara Calabra.

Regione di Serra S. Bruno. — Sull'Appennino, tra Monteleone di Calabria e Badolato.

Regione della Sila. — Tra le Provincie di Catanzaro e Cosenza.

XII corpo d'armata.

Zona di Piana dei Greci. — Limitata a nord da Pioppo, Parco, Belmonte; ad est da Belmonte, Mezzagno, Marineo; a sud da Marineo, Casotto di Cipirello; ad ovest da S. Cipirello, Pioppo.

Zona di Prizzi. — Limitata a nord da Corleone, Vicari; ad est da Vicari, Lercara Friddi, Castronuovo di Sicilia, Cammarata; a sud da Cammarata, Bivona, Burgio; ad ovest da Burgio, Bisacquino, Corleone,

Zona di Nicosia. — Il territorio del Comune di Nicosia.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(237) Roma, 1945 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 79ª — 1915 — 4 dicembre

REGIMENTO COMANDO DEL DE

1915 NOVEMBRE 21. - N. 876. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1662, in materia di ricorsi riguardanti le requisizioni di quadrupedi e veicoli per il R. esercito. . . . . *Pag.* 2280

29. - » 877. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Adozione di un nuovo modello del catalogo . » 2281

1915 DICEMBRE 2. - » 878. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola e nell'accademia militari di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente. . . . . » 2282

2. - » 879. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Corrispondenza ufficiale riflettente la contabilità degli esercizi passati . . . . . » 2282

2. - » 880. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte pervenute al Ministero a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie . . . . . » 2283

2. - » 881. — TRASPORTI. — Viaggi in ferrovia di militari che si recano in licenza . . . . . » 2283

3. - » 882. — AVANZAMENTO. — Limiti d'anzianità per l'inoltro delle proposte di avanzamento per i sottotenenti in servizio attivo permanente da iscrivere sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1915 . . . . . » 2284

3. - » 883. — AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti d'anzianità per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il 1915 dei tenenti medici di complemento e per i sottotenenti in congedo di tutte le categorie. . . . . » 2285

3. - » 884. — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — Speciali norme per la compilazione dei documenti caratteristici per la durata della guerra . . . . . » 2285

3. - » 885. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe. . . . . » 2286

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2287

CIRCOLARE N. **876**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1662, in materia di ricorsi riguardanti le requisizioni di quadrupedi e veicoli per il R. esercito** — (Direzione generale genio). — 21 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 22 giugno 1913 n. 693 sulle requisizioni di quadrupedi e veicoli per il R. esercito;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri degli interni, di agricoltura, industria e commercio e di grazia e giustizia e dei culti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Qualsiasi ricorso od azione in materia di requisizioni di quadrupedi e veicoli di ogni specie per il R. esercito, che si eseguissero, durante il periodo della guerra, in base alla legge 22 giugno 1913 n. 693, non sarà ricevibile quando sia trascorso il termine di giorni novanta da quello in cui la requisizione avvenne.

Per i ricorsi od azioni che si intendesse di far valere tuttora in merito alle requisizioni eseguite anteriormente alla data del presente decreto è stabilito il termine di giorni quaranta decorrenti dalla data medesima.

Art. 2.

Tutte le controversie in materia di dette requisizioni, per le quali fu presentato reclamo o promossa azione nel termine utile sopra stabilito, che non sia possibile risolvere in via am-

ministrativa, saranno deferite al giudizio di un collegio di tre arbitri, uno designato dall'amministrazione, un altro dall'interessato, e il terzo dal presidente del Consiglio dei ministri.

Le controversie medesime potranno essere anche, per accordo fra le parti, deferite al giudizio di un arbitro unico, il quale sarà, in questo caso, nominato dal ministro della guerra.

La sentenza arbitrale non sarà soggetta ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a qualsivoglia altro gravame.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CAVASOLA.
ORLANDO.

N. **877.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Adozione di un nuovo modello del catalogo.** — (Direzione generale leva e truppa). — 29 dicembre 1915.

Per opportuna norma dei corpi si avverte che, in relazione al n. 3 delle disposizioni esecutive della circolare n. 566 del corrente anno, è stato adottato un nuovo modello, che porterà il n. 984 del catalogo (1915), relativo all'assunzione della ferma di tre anni con l'obbligo di rimanere per un anno almeno in servizio dopo la promoziene a sergente per i graduati che vengono promossi a tal grado quando abbiano già prestato complessivamente due o più anni di servizio.

Detto modello dovrà essere richiesto, come di consueto, al reclusorio militare.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **878**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nella scuola e nell'accademia militare di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 dicembre 1915.

Con riferimento alle precedenti circolari 711 e 816 del *giornale militare* corrente anno questo Ministero determina che non possono ottenere l'ammissione al corso per aspiranti ufficiali effettivi quei giovani che, pur avendo presentata a tale scopo domanda nel termine prescritto, siano poi stati ammessi al corso accelerato per aspiranti ufficiali di complemento di cui alla circolare 788 *giornale militare* corrente anno.

I comandi dei distretti e dei depositi i quali posteriormente alla trasmissione delle istanze di aspiranti al corso di ufficiali effettivi abbiano ricevuto dai medesimi candidati istanza di ammissione al corso di allievi ufficiali di complemento, che siano state risolute favorevolmente, dovranno quindi segnalare al Ministero non più tardi del 12 corrente mese i nomi dei giovani che si trovino nelle suddette condizioni.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **879**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Corrispondenza ufficiale riflettente le contabilità degli esercizi passati.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 2 dicembre 1915.

A parziale modificazione della precedente circolare 781 del corrente anno, si avvertono le amministrazioni militari che la corrispondenza ufficiale da indirizzarsi al « Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — Ufficio stralcio delle contabilità militari » è per ora limitata a quella riflettente le contabilità degli esercizi finanziari anteriori al 1912-913.

Invece per gli esercizi 1912 913 e seguenti, detta corrispondenza continuerà ad essere inviata, come pel passato, alla ragioneria o alla direzione generale revisione dei conti del Ministero della guerra secondo il caso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **880**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte pervenute al Ministero della guerra a favore dei militari che prendono parte alla campagna del 1915, e delle loro famiglie.** — (Segretariato generale). — 2 dicembre 1915.

A seguito dell'offerta pubblicata con la circolare n. 872 del corrente anno, si dà notizia della seguente altra pervenuta a questo Ministero:

Giov. Battista Torelli. — Lire 500, per la istituzione di cinque premi — riducibili fino a due nel caso di mancanza di corrispondente numero di meritevoli — da dividersi fra i militari di truppa del 17° reggimento fanteria — cui già appartenne il donatore — che meglio si distingueranno nella presente guerra.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **881**. — TRASPORTI. — **Viaggi in ferrovia di militari che si recano in licenza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 dicembre 1915.

L'art. 5 del decreto luogotenenziale n. 1458 del 30 settembre 1915 (circolare n. 762 del *giornale militare* del corrente anno), stabilisce che ai militari contemplati in detto articolo che si recano in licenza *diversa da quella di convalescenza*, sono concesse le indennità di viaggio per l'andata e pel ritorno.

Fra tali indennità è compreso anche il rimborso del prezzo del trasporto ferroviario e perciò questi viaggi hanno luogo a spese dell'amministrazione militare.

Tuttavia si fa noto, ad eliminare qualsiasi dubbio al riguardo, che tali viaggi non debbono, solo perchè il militare non ne sopporta l'onere, essere considerati compiuti *per servizio*, ai termini del capo IV del *Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno*, dovendo invece l'amministrazione ferroviaria percepirne l'importo.

Siccome però i militari dovrebbero, pei viaggi in questione, pagare il prezzo del relativo biglietto per esserne poi rimbor-

sati dall'amministrazione, così — per semplificare la cosa e d'intesa con la Direzione generale delle ferrovie dello Stato — si dispone che d'ora innanzi le autorità militari rilascino pei viaggi stessi (andata e ritorno) le richieste mod. *B* di *color rosa* da presentarsi, dai militari di cui al precitato decreto, alle stazioni ferroviarie per ottenerne il biglietto di viaggio senza pagarne il prezzo, che verrà invece conteggiato in *conto corrente* dall'Amministrazione ferroviaria a carico di quella militare.

Le autorità che non disponessero di detti documenti *rosa*, ne faranno richiesta all'*Ufficio d'amministrazione di personali militari vari*,

Le disposizioni della presente circolare non sono naturalmente applicabili alle licenze accordate a militari non tassativamente contemplati dal citato art. 5 e neppure alle licenze collettive che venissero concesse e per le quali fossero impartite speciali norme.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **882**. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inoltro delle proposte di avanzamento per i sottotenenti in servizio attivo permanente da iscrivere sul quadro suppletivo d'avanzamento per l'anno 1915**). — (Segretariato Generale - Divisione stato maggiore). — 3 dicembre 1915.

In applicazione del 2° comma dell'art. 8 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre u. s. il Ministero determina che il limite per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno per i sottotenenti delle varie armi e corpi in servizio attivo permanente sia portato a tutto il novembre 1914.

Le proposte d'avanzamento dovranno pervenire al Ministero (direzione generale personale ufficiali) al più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **883**. — AVANZAMENTO. — **Estensione dei limiti d'anzianità per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il per il 1915 dei tenenti medici di complemento e per i sottotenenti in congedo di tutte le categorie**. — (Segretariato Generale -Divisione stato maggiore). — 3 dicembre 1915.

In conformità del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina:

1. Che il limite di anzianità per l'iscrizione sul quadro suppletivo d'avanzamento per il corrente anno 1915 dei tenenti medici di complemento sia portato a tutto il dicembre 1910.

2. Che il limite di anzianità per l'iscrizione sul quadro suppletivo di avanzamento per il corrente anno 1915, per i sottotenenti in congedo di tutte le categorie sia portato a tutte novembre 1912.

Però per i sottotenenti ai quali sia applicabile il 3° comma dell'art. 8 del decreto luogotenenziale n. 1646 del 14 novembre u. s. (*circolare* n. 874 del *giornale militare*)), il limite per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento è portato a tutto giugno 1914.

Le proposte d'avanzamento dovranno pervenire al più presto possibile al Ministero (direzione generale personale ufficiali), e quelle relative ai sottotenenti proposti sulla base dell'art. 8 citato dovranno portare l'esplicita dichiarazione delle autorità compilatrici, circa la durata ed il genere del servizio prestato presso i comandi, corpi e servizi dell'esercito operante.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **884**. — AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — **Speciali norme per la compilazione dei documenti caratteristici per la durata della guerra**. — (Segretariato Generale - Divisione stato maggiore). — 3 dicembre 1915.

Durante il periodo della guerra essendo frequenti i cambi di corpo o di ufficio degli ufficiali, sia per promozioni, sia per esigenze varie di servizio potrebbe riuscire impossibile per un notevole numero di ufficiali, la compilazione delle note

caratteristiche venendo ad ostare il disposto dei nn. 7 e 9 del relativo regolamento.

Essendo tuttavia necessario che rimanga traccia di tutti i servizi prestati dagli ufficiali e dei giudizi che dell'opera loro possano emettere le autorità superiori dalle quali essi dipendono, anche nel caso che queste non siano quelle normalmente incaricate della compilazione delle note caratteristiche, il Ministero dispone:

1° Che ogni comando, riparto od ufficio compili, per ogni ufficiale trasferito ad altra destinazione o collocato in congedo, un rapporto in duplice copia (in triplice per i carabinieri reali), annotato, possibilmente, dagli ordinari revisori.

Tali rapporti dovranno essere allegati al libretto personale dell'ufficiale e terranno luogo delle note caratteristiche per il caso che non fosse possibile compilarle.

2° Ogni volta che un ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni desse luogo a lode o biasimo, l'autorità dalla quale egli direttamente dipende in quel momento, deve compilare un rapporto rispecchiante la condotta dell'ufficiale. Tale rapporto redatto in duplice copia (triplice per i carabinieri reali) dovrà essere allegato al libretto personale.

3° Le note caratteristiche per gli ufficiali, per i quali esista la possibilità di compilarle, ed i rapporti di cui ai precedenti nn. 1 e 2 dovranno essere trasmessi al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) entro il mese di gennaio p. v.

N B. Le disposizioni della presente circolare non si riferiscono agli ufficiali dei comandi, corpi e servizi dipendenti dal comando supremo per i quali sono state emanate speciali disposizioni dal comando stesso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **885**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei comuni alle truppe**. — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) — 3 dicembre 1915.

Nell'elenco dei comuni del territorio del Veneto e Mantovano, di cui all'allegato *G* dell'istruzione che fa seguito al R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 circolare 747 del *giornale*

militare *ufficiale* del corrente anno), debbono aggiungersi i comuni di Auronzo (Belluno) e di Mortegliano (Udine) nei quali il reddito medio mensile di una camera mobiliata raggiunge le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti ai comuni di Auronzo e Mortegliano per gli alloggi completi, che eventualmente forniranno agli ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione, pei comuni del territorio Veneto e Mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — ZUPELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 698, pag 1827.

Riga 22, *invece di:* « n. 1085 dell'11 luglio », *leggasi:* « n. 1293 del 22 agosto ».

Riga 28, *invece di:* « o posseggano », *leggasi:* « e posseggano ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(238) Roma, 1915. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 80ª — 1915 — 11 dicembre

1915 OTTOBRE 30. - N. 8846. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto luogotenenziale n. 1649, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1339, col quale venne istituita una medaglia da conferirsi ai benemeriti per opera di soccorso in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915 . . . . . *Pag.* 2293

1915 NOVEMBRE 7 - » 8887. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1667, portante modificazione alla circoscrizione dei tribunali militari territoriali » 2294

» 14 - » 8888. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale 7 dicembre 1915, n. 1636, concernente la proroga al 30 giugno 1917 dell'efficacia di precedenti provvedimenti tributari . . . . . » 2295

14 - » 8889. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1683, che deferisce ai tribunali militari la cognizione dei reati relativi alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati. . . . . » 2297

» 28 - » 8890. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1713, concernente le ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato . . . . . » 2298

1915 DICEMBRE 8. - » 8891. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio . . . . . » 2302

» 9. - » 8892. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, relativo al pagamento di assegni a favore delle famiglie dei prigionieri e dispersi . . . . . » 2303

1915 DICEMBRE 9 - » **893.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Militari del R. esercito e della R. guardia di finanza ricoverati in ospedali della Croce Rossa — Militari della R. guardia di finanza e personale della Croce Rossa ricoverati in ospedali militari . . . . . *Pag.* 2304

9. - » **894.** — RECLUTAMENTO — DISPOSIZIONI VARIE. — Allegato *A* al R. decreto n. 1540 del 12 ottobre 1915, contenente nuovi provvedimenti tributari — Imposta sulle esenzioni dal servizio militare. . . . . » 2306

10. - » **895.** — AVANZAMENTO. — Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo di avanzamento dei tenenti colonnelli in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria pel 1915. . . . . » 2311

10. - » **896.** — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista . . . . » 2311

10. - » **897.** — AVANZAMENTO. — UFFICIALI IN CONGEDO — Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento . . . . . » 2312

10 » **898** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la occupazione temporanea di beni immobili e per l'uso di mobili in essi esistenti . » 2312

10. - » **899.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato . . . . . » 2320

10. - » **900.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — OPERAI MILITARI. — Destinazioni di operai militari in servizio . . . . . » 2327

10. - » **901.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Ritenuta pel contributo di guerra . . . . . » 2328

9 - » **902.** — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1730, col quale viene istituito l'ufficio di vice-avvocato generale militare presso il Tribunale Supremo di guerra e marina per la durata della guerra, e se ne determinano le funzioni 2329

AVVISO . . . . . » 2331

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2332

CIRCOLARE N. 886. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto luogotenenziale n. 1649, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1339, col quale venne istituita una medaglia da conferirsi ai benemeriti per opera di soccorso in occasione del terremoto del 13 gennaio 1915.** — (Segretariato generale). — 30 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1915, n. 1339;

Ritenuta la necessità di modificare gli articoli 5 e 6 del decreto stesso;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli articoli 5 e 6 del decreto 8 agosto 1915, n. 1339, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. — L'accertamento dell'opera prestata dalle persone nei luoghi predetti potrà effettuarsi mediante attestazione:

a) dei capi locali delle varie amministrazioni dello Stato e dei capi dei vari corpi militari per quanto concerne le persone appartenenti a tali amministrazioni o corpi;

b) del comitato centrale dell'associazione della « Croce Rossa » italiana per le persone che fecero parte di squadre o comitati, alla dipendenza dell'associazione stessa;

c) del sindaco, col visto del prefetto della provincia, per le persone componenti squadre o comitati di soccorso, o anche per le persone che isolatamente abbiano prestata opera soccorritrice.

Art. 6. — Il termine per presentare agli uffici competenti le attestazioni di cui all'articolo precedente, è fissato al 31 dicembre del corrente anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
ZUPELLI.

N. **887**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1667, portante modificazione alla circoscrizione dei tribunali militari territoriali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali — 7 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, modificato dall'art. 1 della legge 21 marzo 1907, n. 84;

Visto l'art. 294 codice penale per l'esercito, modificato dalla legge 25 giugno 1871, n. 298, serie 2ª;

Ritenuta la opportunità che la competenza del tribunale militare territoriale di Firenze si estenda, durante la guerra, ai militari appartenenti ai corpi stanziati nella provincia di Modena;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli di grazia e giustizia e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La competenza del tribunale militare territoriale di Firenze è estesa, per la durata della guerra, alla provincia di Modena.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

ZUPELLI
DANEO.
ORLANDO

N **888.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale, n. 1656, concernente la proroga al 30 giugno 1917 dell'efficacia di precedenti provvedimenti tributari.** — (Segretariato generale). — 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 dicembre 1914, n. 1354, recante aumenti alle imposte dirette e a talune tasse sugli affari da applicarsi limitatamente al 30 giugno 1916;

Vista la legge 20 dicembre 1914, n. 1384, che proroga al 30 giugno 1916 le disposizioni emanate in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di diritti doganali in virtù della delegazione di poteri conferita al governo colla legge 19 luglio 1914, n. 694;

Ritenuta la necessità di prorogare a tutto il 30 giugno 1917 le disposizioni contenute nei sopracitati provvedimenti e la urgenza di farlo senza ritardo per la formazione e la esecutorietà dei ruoli delle imposte;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata al 30 giugno 1917 l'efficacia delle disposizioni contenute nelle leggi 16 e 20 dicembre 1914, numeri 1354 e 1384, portanti provvedimenti tributari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
DANEO.
CARCANO.

Avvertenza.

Per effetto del precitato decreto-legge si intendono prorogate a tutto giugno 1917 le disposizioni concernenti aumenti delle tasse sugli affari di cui nel decreto-legge 22 ottobre 1915, n. 1155 (circolare n. 527 del 1914) prorogate al 30 dicembre 1916 colla legge 20 dicembre 1914, n. 1384 e quelle relative all'aumento della imposta di ricchezza mobile riportate nelle circolari numeri 641, 659 e 660 del 1914.

L'aumento alle tasse di bollo, di cui alla menzionata circolare n. 527, resta assorbito dagli ulteriori aumenti arrecati dai provvedimenti pubblicati colla circolare numero 796 corrente anno.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **889.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA – GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1683, che deferisce ai tribunali militari la cognizione dei reati relativi alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati.** — (Sottosegretariato per le armi e le munizioni). — 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671, visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561 e il Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 887;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina e con quello della grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La cognizione dei reati previsti dall'art. 8 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, è deferita ai tribunali militari.

Art. 2.

Le autorità giudiziarie davanti alle quali siano in corso procedimenti per i reati suddetti, se non sia ancora cominciato il dibattimento, provvederanno alla immediata trasmissione di tutti gli atti relativi al tribunale militare competente.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma addì 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI
CORSI.
ORLANDO.

N. **890.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto luogotenenziale, n. 1713, concernente le ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato.** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n 380, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 10 dicembre 1882 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di disciplina militare per il R. esercito approvato con R. decreto 25 luglio 1907 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Perdono il soprassoldo di guerra stabilito dalle tabelle I e II annesse al R. decreto 23 maggio 1915, n 677, per tutta la durata della punizione:

a) gli ufficiali puniti di arresti in fortezza, anche se da scontare come arresti di rigore;

b) i marescialli puniti di arresti di rigore;

c) i sergenti maggiori e sergenti puniti di sala di disciplina di rigore;

d) i caporali e soldati puniti di prigione di rigore;

e) i militari di qualunque grado detenuti in attesa di giudizio o sottoposti a consiglio o commissione di disciplina, salva la restituzione quando siano assolti o prosciolti dall'imputazione od addebito che era stato loro fatto e vadano esenti da qualsiasi pena o punizione.

Art. 2.

Perdono metà del soprassoldo di guerra per tutta la durata della punizione:

a) gli ufficiali puniti di arresti di rigore;

b) i marescialli puniti di arresti semplici;

c) i sergenti maggiori e sergenti puniti di sala di disciplina semplice;

d) i caporali e soldati puniti di prigione semplice.

Art. 3.

Perdono pure metà del soprassoldo di guerra i militari di qualunque grado condannati da tribunali militari a pene da scontarsi a guerra finita.

Qualora però essi con una condotta esemplare di un numero di mesi e giorni rispettivamente eguale agli anni e mesi della riportata condanna, abbiano dato prova di sicuro ravvedimento, possono, per il tempo successivo, essere riammessi dal proprio comandante di corpo o capo di servizio al godimento dell'intero soprassoldo.

Art. 4.

I militari di cui all'articolo precedente, in caso di recidiva, perdono l'intero soprassoldo di guerra, e potranno riacquistarne la metà alle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo medesimo.

Art. 5.

I sottufficiali, caporali e soldati che si rendano colpevoli di sperpero o di sciupio di oggetti di corredo o di qualsiasi altro materiale dello Stato, quand'anche non si ravvisi in ciò la forma di alienazione o danneggiamento contemplata dall'art. 212 del codice penale per l'esercito, oltre ad essere sottoposti alle adeguate punizioni disciplinari, perdono l'intero soprassoldo di guerra fino a completo rimborso del danno cagionato allo Stato.

Art. 6.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili ai militari di tutte le armi e corpi, compresi quelli dell'arma dei carabinieri reali.

Art. 7.

I caporali e soldati e gli allievi carabinieri non provvisti di soprassoldo di guerra perdono il soldo giornaliero durante la punizione di prigione di rigore, e metà del soldo stesso durante la punizione di prigione semplice.

Gli appuntati dei carabinieri ed i carabinieri nelle condizioni di cui al comma precedente perdono rispettivamente un terzo ed un sesto dell'assegno giornaliero.

Nulla è variato a quanto è stabilito dai §§ 100 e 101 del regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per l'esercito.

Art. 8.

I caporali e soldati e gli allievi carabinieri non provvisti di soprassoldo di guerra, che si rendono colpevoli dei danni indicati nel precedente art. 5, perdono la metà del soldo fino

a completo rimborso del danno cagionato allo Stato, fermo restando quanto è detto nell'articolo stesso circa le punizioni disciplinari e le sanzioni penali.

I sottufficiali di ogni arma e corpo e gli appuntati dei carabinieri ed i carabinieri nelle suddette condizioni perdono un quinto dell'assegno giornaliero.

Art. 9.

Per i militari di cui agli articoli 7 e 8 i quali passino in una posizione che dia loro diritto al soprassoldo di guerra, cessano di avere effetto le disposizioni degli articoli medesimi e vengono applicate quelle degli articoli precedenti.

Art. 10.

L'importo del soprassoldo di guerra, del soldo e dell'assegno giornaliero perduto dai militari a norma degli articoli precedenti, meno quello per danni al materiale di cui agli articoli 5 e 8 che va versato a favore dell'erario, è devoluto a beneficio delle famiglie dei militari morti combattendo od in seguito a ferite riportate in combattimento.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1915

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA.
ZUPELLI.

(1) Il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1915, n. 300. Saranno date successivamente disposizioni per il conteggio e il versamento delle ritenute.

N. **891.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento degli assegni ai militari di truppa in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 8 dicembre 1915.

Risulta al Ministero che diverse amministrazioni non osservano esattamente, ed a tempo, le disposizioni concernenti gli assegni dovuti ai militari inviati in licenza di convalescenza per lesioni od infermità dipendenti o che si presumano dipendenti da cause di servizio, contenute nelle circolari 8 giugno e 2 agosto 1915, n. 19683, e 11 settembre stesso anno, n. 18185, dirette ai comandi di corpo d'armata territoriali, e nella circolare 697 del *giornale militare* corrente anno.

Si richiamano quindi tutti i corpi, depositi e luoghi di cura alla stretta osservanza di quelle disposizioni tenendo particolarmente presente quanto appresso:

a) gli assegni spettanti nelle licenze di convalescenza predette sono indicati nel n. 5 della circolare 697 del *giornale militare*;

b) sui biglietti d'uscita dai luoghi di cura dovrà *sempre* essere dichiarato in modo esplicito se la lesione od infermità sia *dipendente*, o si *presuma dipendere*, da causa di servizio; ovvero che *non dipende, nè si presume dipendere* da causa di servizio;

c) non dovranno mai essere omesse le partecipazioni stabilite dal 2° comma del n 3 della circolare 697, circa il domicilio dei militari inviati in licenza di convalescenza direttamente dai luoghi di cura, o comunque da un ente che non sia il deposito del corpo cui il militare è effettivo.

Pei militari già usciti dai luoghi di cura i quali reclamassero gli assegni il cui diritto o meno non risultasse dai biglietti d'uscita o da altri documenti, i corpi si rivolgeranno sollecitamente ai luoghi di cura, per gli accertamenti necessari.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **892.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **Istruzioni per l'applicazione del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273, relativo al pagamento di assegni a favore delle famiglie dei prigionieri e dispersi.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 dicembre 1915.

Le disposizioni contenute nel § 5 delle istruzioni suddette (circolare n. 800) e tutte le altre connesse devono intendersi applicabili soltanto ai personali indicati nel decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1064 (circolare n. 567).

Perciò le quote spettanti, nel caso di prigionia o dispersione, alle famiglie degli altri personali cui è stato successivamente esteso il trattamento stabilito dal detto decreto (insegnanti delle R. scuole professionali — circolare n. 732 —; impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè personale sanitario dipendente dalle stesse amministrazioni ed insegnanti delle scuole primarie la cui amministrazione non sia affidata al consiglio scolastico provinciale — circolare n. 766 —) dovranno essere pagate dai corpi cui appartenevano i prigionieri e dispersi (§ 4 delle istruzioni sopracitate), calcolandone l'importo in base ai soli assegni militari, salvo il disposto dell'ultimo comma.

I detti corpi dovranno dare subito notizia alle amministrazioni civili dalle quali dipendevano i prigionieri e dispersi dell'importo della quota mensile concessa alle loro famiglie e della decorrenza del provvedimento, affinchè le amministrazioni medesime possano — se del caso — provvedere, da parte loro, pel pagamento della differenza tra la metà dell'assegno civile goduto dal prigioniero o disperso e la quota suddetta.

Quando i prigionieri o dispersi avevano il grado di caporali o soldati, i corpi non dovranno corrispondere alle famiglie alcuna somma, ma, raccolti i prescritti documenti, li trasmetteranno, insieme con la deliberazione concernente la concessione della quota spettante alle famiglie, alle amministrazioni suddette affinchè possano provvedere al pagamento di tale quota in misura corrispondente alla metà dell'assegno civile goduto dal prigioniero o disperso.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **893.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Militari del R. esercito e della R. guardia di finanza ricoverati in ospedali della Croce Rossa. — Militari della R. guardia di finanza e personale della Croce Rossa ricoverati in ospedali militari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 dicembre 1915.

A complemento delle norme contenute nella circolare 697 del *Giornale militare* corrente anno e nel dispaccio-circolare 11 settembre ultimo scorso n. 18185 si dispone quanto appresso:

Militari del R. esercito e della R. guardia di finanza ricoverati in ospedali della Croce Rossa.

1. Le disposizioni contenute nel § 55 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna e nel dispaccio-circolare 11 settembre ultimo scorso, n. 18185 riguardanti il pagamento degli assegni ai militari dell'esercito ricoverati in stabilimenti sanitari militari, saranno osservate anche dagli ospedali della Croce Rossa pei sottufficiali (*meno i marescialli*), caporali e soldati dell'esercito e della R. guardia di finanza mobilitata.

I pagamenti saranno conteggiati direttamente dalla Croce Rossa sui propri rendiconti e quindi nessun rimborso dovrà essere dato dai corpi

2. Per gli ufficiali ed i marescialli, gli ospedali della Croce Rossa si limiteranno a dare comunicazione dell'entrata all'ospedale al consiglio d'amministrazione del corpo cui i detti militari appartengono (comando del battaglione o centro di mobilitazione per la R. guardia di finanza mobilitata) affinchè il consiglio stesso faccia pervenire in tempo gli assegni per modo da poterli pagare agli interessati alle rispettive scadenze (mensili, o quindicinali pei reduci dal fronte).

3. Per i sottufficiali (meno i marescialli) e per gli uomini di truppa dei carabinieri e per il personale della R. guardia di finanza mobilitata che dovessero pagare la retta, gli ospedali della Croce Rossa ne riterranno l'importo sulle competenze dovute.

Per gli ufficiali ed i marescialli che dovessero pagare la retta gli ospedali predetti ne chiederanno rimborso ai consigli d'amministrazione dei corpi rispettivi.

4. Uscendo gli ufficiali ed i marescialli dall'ospedale prima che siano maturate le rate degli assegni, gli ospedali della Croce Rossa, *se richiesti*, daranno loro un'anticipazione corrispondente alle giornate maturate all'atto dell'uscita, per conto del consiglio d'amministrazione da cui sono amministrati.

Di tali anticipazioni gli ospedali daranno subito partecipazione ai consigli predetti i quali ne rimborseranno senza ritardo alcuno l'ammontare.

5. Dagli ospedali della Croce Rossa saranno anche osservate le disposizioni della circolare 697 del *Giornale militare* corrente anno circa il pagamento anticipato di una quindicina di assegni ai sottufficiali e militari di truppa dell'esercito e della R. guardia di finanza inviati in licenza di convalescenza con diritto agli assegni.

Di tutti i pagamenti fatti, gli ospedali della Croce Rossa dovranno dare comunicazione ai rispettivi consigli d'amministrazione chiedendo contemporaneamente rimborso delle somme anticipate ai marescialli.

6. Per gli assegni e per i rimborsi concernenti il personale della R. guardia di finanza si osserveranno le stesse norme di cui al successivo n. 8.

Militari della R. guardia di finanza ricoverati in ospedali militari.

7. Le disposizioni contenute nel § 55 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna e nel dispaccio-circolare 11 settembre u. s. n.° 18185, saranno osservate dagli ospedali militari anche a riguardo dei militari tutti dei reparti mobilitati della R. guardia di finanza.

I pagamenti verranno conteggiati direttamente dagli ospedali militari sui propri rendiconti e quindi nessun rimborso dovrà esser dato dai reparti del corpo, nello stesso modo che non deve essere chiesto rimborso delle indennità di viaggio corrisposte ai militari stessi quando sono dimessi dall'ospedale.

Dei pagamenti fatti basterà pertanto che ne sia data comunicazione al reparto interessato, giusta il citato § 55.

8. Dai biglietti di entrata all'ospedale dovranno risultare le competenze cui i militari hanno diritto durante la degenza, il comando del proprio centro di mobilitazione, e se hanno o no diritto al ricovero gratuito per il caso che dovesse ritenersi sulle competenze l'importo della retta.

9. Dagli ospedali militari saranno anche osservate le disposizioni della circolare 697 del *Giornale militare* circa il pagamento anticipato di una quindicina d'assegni di sottufficiali e guardie inviate in licenza di convalescenza con diritto agli assegni.

Personale della Croce Rossa ricoverato in ospedali militari.

10 Ai sottufficiali, caporali e militi della Croce Rossa appartenenti a stabilimenti dell'Associazione costituiti su richiesta dell'amministrazione militare, ricoverati in ospedali militari sarà corrisposta all'uscita la paga giornaliera e, se del caso, il soprassoldo di guerra, pei giorni di viaggio per raggiungere il proprio stabilimento o per recarsi in licenza (circolare 486 del *Giornale militare* corrente anno).

I pagamenti saranno conteggiati direttamente dagli ospedali militari sui propri rendiconti senza chiedere alcun rimborso all'Associazione. Di essi basterà che sia fatto constare mediante dichiarazione sul biglietto d'uscita.

11. Anche al personale della Croce Rossa non facente parte di stabilimenti costituiti su richiesta dell'amministrazione militare sarà corrisposta la paga giornaliera pei giorni di viaggio per recarsi al proprio stabilimento od in licenza, ma della paga stessa sarà chiesto rimborso al deposito del Personale dell'Associaziazione in Roma inviandogli l'elenco del personale stato dimesso dagli ospedali con l'indicazione degli assegni corrisposti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **894.** — RECLUTAMENTO — DISPOSIZIONI VARIE — Allegato *A* al **R. decreto n. 1510 del 12 ottobre 1915, contenente nuovi provvedimenti tributari. — Imposta sulle esenzioni dal servizio militare.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 dicembre 1915.

Il R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510 comprende, fra gli altri, l'allegato *A* riguardante la imposta sulle esenzioni dal servizio militare, allegato che qui di seguito si riporta.

ALLEGATO **A**.

Imposta sulle esenzioni dal servizio militare

Art. 1

Sono assoggettati all'imposta militare i cittadini italiani che abbiano un'età compresa nei limiti di obbligo del servizio militare di terra e di mare, e che, per riforma, dispensa, esonero e in genere per i motivi di cui agli articoli 33 della legge 17 luglio 1910, n. 528; 34 della legge 31 gennaio 1911, n. 23; 5, 142 e 151 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, non che agli articoli 2, 126 e 127 del testo unico delle leggi sulla leva marittima 16 dicembre 1888 n. 685, non siano soggetti o si sottraggano al servizio militare ordinario.

Art. 2.

Sono del pari assoggettati alla imposta militare gli assegnati a qualunque categoria, che al 1° gennaio 1916 e durante la presente guerra non si trovino sotto le armi per non avvenuto richiamo della rispettiva classe, categoria o specialità, non che i militari delle tre categorie che siano dispensati o esonerati, a meno che non disimpegnino un servizio di Stato militarizzato, o siano stati dispensati in applicazione della legge 24 dicembre 1908, n. 730, del regolamento approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, modificato con Regi decreti 17 maggio 1914, n. 548 e 18 maggio 1915, n. 668 e del decreto 22 maggio 1915, n. 373 del ministro della guerra.

Art. 3

Coloro che essendo soggetti all'imposta, passano in seguito a prestare un effettivo servizio militare o militarizzato o un servizio di Stato per cui conseguano la dispensa, in conformità delle sopracitate disposizioni legislative e regolamentari, restano di pieno diritto esonerati dal pagamento della imposta. L'esonero permane per la durata del servizio.

Il ratizzo dell'imposta da sgravarsi o da pagarsi si fa per bimestre. Il bimestre incominciato si calcola per intero.

Art. 4.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) i ciechi, i sordomuti, gli idioti;

b) i riformati per infermità o deformità congenite od acquisite permanenti ed insanabili che li rendano assolutamente incapaci a qualsiasi lavoro proficuo ed i quali non fruiscano di un reddito patrimoniale proprio superiore a L. 2000;

c) i militari riformati per cause dipendenti dal servizio;

d) tutti coloro che fanno parte di corpi armati dello Stato;

e) gli indigenti ai sensi dell'art. 25, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

f) gli esclusi dal servizio militare per condanna penale, durante l'espiazione della pena.

Art. 5.

L'imposta militare è costituita da una quota fissa annuale di lire 6, integrata da un contributo complementare per coloro che abbiano redditi propri e degli ascendenti il cui importo, calcolato ai termini del presente decreto, superi le lire 1000 annue.

Tale contributo complementare sarà applicato secondo l'ammontare dei redditi classificati come segue:

da	L.	1,000	a L.	2,000	L.	6
da	»	2,001	a »	3,000	»	12
da	»	3,001	a »	6,000	»	25
da	»	6,001	a »	10,000	»	50
da	»	10,001	a »	15,000	»	80
da	»	15,001	a »	20,000	»	120
da	»	20,001	a »	30,000	»	200
da	»	30,001	a »	40,000	»	300
da	»	40,001	a »	50,000	»	420
da	»	50,001	a »	75,000	»	700
da	»	75,001	a »	100,000	»	1,050
da	»	100,001	a »	125,000	»	1,450
da	»	125,001	a »	150,000	»	1,900
da	»	150,001	a »	200,000	»	2,400
oltre	»	200,001			»	3,000

Del pagamento sono solidalmente responsabili i genitori legittimi, naturali od adottivi dell'obbligato, e, se nessuno di questi più viva, gli avi. Tale solidarietà non ha luogo quando i figli o i nipoti siansi costituita una propria famiglia legittima e vivano completamente separati di dimora e di interessi. Per i figli o i nipoti dichiarati renitenti o disertori, i genitori o gli avi sono sempre responsabili del pagamento della imposta.

Quando in una stessa famiglia due o più figli che convivano con gli ascendenti e non abbiano redditi propri, si trovino contemporaneamente nelle condizioni volute per sottostare alla imposta, il contributo complementare è ridotto di un quarto pel secondo figlio e di un terzo per gli altri figli.

Art. 6.

Per la determinazione del reddito da assoggettarsi al contributo complementare sarà tenuto a calcolo, in aggiunta ai proventi propri dell'obbligato diretto, la metà dei redditi dei genitori legittimi, naturali od adottivi, o se nessuno di questi più viva, degli avi, divisa per il numero dei figli e figlie o dei nipoti.

Il cumulo fra l'ammontare complessivo dei proventi dei figli o nipoti e quello degli ascendenti non sarà effettuato quando i figli o i nipoti non conviventi ed aventi propria famiglia legittima siano contribuenti in nome proprio alle imposte dirette per un reddito complessivo di almeno L. 3000.

Art. 7.

Per l'applicazione dell'imposta complementare si tiene conto dei redditi già assoggettati nel Regno al pagamento delle imposte dirette, per ruoli rivalsa o ritenuta diretta, non che degli accertamenti eseguiti agli effetti delle tasse di famiglia, sul valore locativo e di esercizio e rivendita.

Il reddito fondiario nelle provincie a vecchio catasto sarà determinato moltiplicando per 12,50 l'imposta erariale principale. Nelle altre provincie si terrà conto della rendita catastale.

Pei fabbricati si terrà conto del reddito imponibile risultante dai ruoli, e per la ricchezza mobiliare si assumeranno i redditi effettivi netti.

Art 8.

L'imposta viene accertata nei modi e colla procedura stabiliti dalle leggi e dal regolamento sulla imposta di ricchezza mobile.

L'accertamento viene effettuato dall'agenzia delle imposte dirette del cui distretto fa parte il comune nel quale l'obbligato al pagamento abbia il domicilio legale a' sensi dei testi unici delle leggi sul reclutamento del R. esercito e sulla leva marittima.

Le eventuali controversie sono deferite alle commissioni amministrative istituite per l'applicazione della imposta anzidetta.

Art. 9.

Alla riscossione della imposta provvedono gli esattori delle imposte dirette con le norme e coi privilegi e mezzi di esecuzione stabiliti con la legge 29 giugno 1902, n. 281. Essi tuttavia possono procedere contro i solidariamente responsabili solo dopo escusso infruttuosamente l'obbligato diretto.

L'applicazione dell'imposta avrà effetto, con decorrenza dal 1° gennaio 1916, per tutta la durata della guerra.

L'anno incominciato dà diritto a percepire l'imposta per l'intera annata.

Art 10

Con decreto reale saranno stabilite le modalità per l'applicazione del tributo nonchè le penalità per l'infrazione delle relative norme di accertamento e procedura.

Sarà, del pari, provveduto allo stanziamento dei fondi occorrenti per l'attuazione della imposta.

V°. d'ordine di S. M.

Il Ministro segretario di Stato per le finanze

DANEO.

N **895** AVANZAMENTO. — **Estensione dei limiti di anzianità per l'inscrizione nel quadro suppletivo di avanzamento dei tenenti colonnelli in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria pel 1915** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 dicembre 1915.

In conformità del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale devono essere compresi i tenenti colonnelli in servizio attivo permanente dell'arma di fanteria per essere inscritti nel quadro suppletivo d'avanzamento pel corrente anno 1915 sia portato a tutto il dodici ottobre 1915.

I documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero il più presto possibile.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **896**. — AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi speciali d'istruzione accelerati per militari aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento farmacista.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 dicembre 1915.

In applicazione dell'articolo 6 del regio decreto n. 356 del 28 marzo 1915, da convertirsi in legge (circolare 220 del *giornale militare* corrente anno) e del n. I della circolare successiva n. 276, il Ministero determina di istituire dal 16 gennaio 1916 corsi speciali d'istruzione della durata di *un mese* per aspiranti alla nomina di sottotenente di complemento farmacista presso tutte le direzioni di sanità militare.

Per l'ammissione, lo svolgimento, le modalità ed i programmi riguardanti detti corsi dovranno essere seguite le disposizioni contenute nella circolare n. 306 del corrente anno, avvertendo che gli aspiranti dovranno presentare le relative domande non oltre il giorno 1° gennaio 1916.

Il Ministro ZUPELLI.

N. **897.** AVANZAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 dicembre 1915.

Agli effetti dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale numero 1393 del 12 settembre 1915 (circolare n. 724 del *giornale militare*) il Ministero determina che la durata del servizio di prima nomina per gli ufficiali di complemento, nominati durante il periodo della presente guerra, sia ridotto per tutti ad un mese.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **898.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'occupazione temporanea di beni immobili e per l'uso di mobili in essi esistenti.** — (Direzione generale del genio). — 10 dicembre 1915.

Per le occupazioni di immobili alle quali l'amministrazione militare deve addivenire nelle straordinarie contingenze determinate dalla guerra europea vennero emanati, come è noto, le circolari ministeriali 5 dicembre 1914, n. 18560 e 4 marzo 1915, nn. 3186 3023 inviate ai comandi di corpo d'armata e di divisione, ai comandi del genio, alle direzioni del genio ed agli uffici delle fortificazioni, nonchè il regio decreto 22 aprile 1915, n. 506 con le relative norme esecutive e il decreto luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, di cui alle circolari pubblicate nel *giornale militare* rispettivamente coi numeri 293 e 820.

In seguito a quest'ultimo decreto, col quale sono stati stabiliti speciali criteri per la determinazione dell'indennità di requisizione d'immobili e di cose mobili, è sorta la convenienza, anzi la necessità di coordinare fra loro, con apposite norme applicative da osservarsi in tutti i casi dalle autorità ed uffici militari competenti, le disposizioni precedentemente emanate nella materia, e ciò principalmente perchè non è più ammissibile, dopo quest'ultimo decreto, che l'amministrazione militare concluda convenzioni per l'uso di immobili ed, eventual-

mente, di cose mobili in essi esistenti a condizioni di prezzo più onerose di quelle che risulterebbero dall'applicazione degli accennati criteri di liquidazione dell'indennità di requisizione.

Il decreto luogotenenziale 30 ottobre u. s., n. 1570 si riporta, per quanto riflette il diritto e la procedura della requisizione d'immobili, alle norme dettate dal R. decreto 22 aprile 1915, n. 506, ma ne modifica radicalmente la parte relativa alla *determinazione delle indennità*

Ciò stante, in materia di occupazione di immobili ed, eventualmente, di uso di cose mobili in essi esistenti, dovranno osservarsi le norme seguenti, dettate sulla base del necessario coordinamento delle varie disposizioni che in argomento si sono succedute:

A. **Occupazioni dal 6 novembre 1915** (giorno della pubblicazione nella *gazzetta ufficiale* del decreto luogotenenziale 30 ottobre n. 1570) **in poi.**

1. Allorquando non ricorrano le circostanze previste dal 1° comma del n. 3 delle norme esecutive che fanno seguito al R. decreto 22 aprile 1915, n. 506 e si debbano quindi, prima di addivenire alla requisizione degli immobili occorrenti all'amministrazione militare, esperire le vie ordinarie delle ricerche e delle trattative coi proprietari, si seguiranno le direttive contenute nella circolare 5 dicembre 1914, n. 18560 (numeri 1°, 2° e 3°) o in quella 4 marzo 1915, numeri 3186, 3023 (numeri 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°), secondo i casi (1).

2. Se però il prezzo richieste dal proprietario o detentore per l'affitto sia più elevato dell'indennità risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel 3° e 6° comma dell'art. 1° del decreto luogotenenziale n. 1570, il comandante del corpo d'armata provvederà non per la stipulazione del contratto d'affitto, sibbene per la *requisizione* dell'immobile (comma 3° del citato n. 3 delle norme esecutive sopra richiamate).

3. Allorquando ricorrano le circostanze previste dal 1° comma dello stesso n. 3 delle predette norme esecutive, o quella prevista dal n. 2 della presente circolare, le autorità competenti provvederanno per la *requisizione* dell'immobile a norma del

(1) V. Annotazione in fine delle presenti norme.

R. decreto 22 aprile 1915, n. 506 e delle relative norme esecutive

Quindi, previa compilazione del verbale prescritto dal n. 14 di tali norme esecutive per far constare della ricognizione dello stato di consistenza dell'immobile occupato, dell'inventario delle pertinenze e degli impianti in esso esistenti e delle altre operazioni eseguite, sarà fatta a colui, in confronto del quale è stata effettuata la requisizione, la *offerta della indennità* determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale n. 1570.

Nel fare l'offerta dell'indennità, si dovrà sempre far noto alla parte interessata il disposto dell'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 1570.

4. Se colui, in confronto del quale la requisizione è stata effettuata e al quale pertanto è attribuita la relativa indennità (art. 10 del R. decreto n. 506), accetta l'indennità offerta, gliene verrà effettuato il pagamento a rate quindicinali posticipate in contanti o, quando ciò non sia possibile sul luogo della requisizione, mediante rilascio di buoni pagabili su una cassa militare indicata nei buoni stessi (art. 9 del citato R. decreto)

5. Se invece l'indennità offerta non sia accettata, l'autorità militare che ha emesso l'ordine di requisizione ordina il deposito dell'indennità stessa nella cassa dei depositi e prestiti a mente dell'art. 2 del decreto luogotenenziale n. 1570 e contemporaneamente ne riferisce al Ministero della guerra.

Il silenzio equivale a non accettazione.

Il deposito della indennità nella cassa dei depositi e prestiti sarà fatto a rate quindicinali, a mano a mano che queste si matureranno.

6. I contratti già stipulati in base alla circolare 4 marzo 1915 e tutti gli accordi comunque già conclusi per l'affitto di immobili occupati o da occuparsi dal 6 novembre in poi non avranno ulteriore corso per l'approvazione del Ministero se le relative condizioni di prezzo risulteranno più onerose dell'indennità liquidata in base ai criteri fissati dall'art. 1 del decreto luogotenenziale n. 1570

In tal caso le competenti autorità territoriali, anche prima di riceverne ordine dal Ministero, disporranno subito per la *requisizione* degli immobili a norma dei decreti 22 aprile e 30 ottobre 1915, regolando eventualmente l'occupazione anteriore con le norme consuete.

B. — **Occupazioni iniziate nel periodo dal 24 maggio a tutto il 5 novembre 1915.**

7. Se all'occupazione si procedette in via di requisizione, e la determinazione della relativa indennità non era ancora al 6 novembre 1915 divenuta definitiva a norma delle disposizioni fino a tale data vigenti, la determinazione stessa dovrà, a mente dell'art. 3 del decreto luogotenenziale n. 1570, esser fatta con le norme stabilite nell'art. 1 del decreto stesso.

Saranno poi osservate, circa l'offerta, il pagamento e, se del caso, il deposito dell'indennità stessa, le norme di cui ai precedenti numeri 4 e 5

8. Se all'occupazione non si addivenne in via di requisizione, ma nei consueti modi, si darà corso regolare al contratto o si provvederà, se del caso, a norma della circolare 5 dicembre 1914 quando le condizioni dell'occupazione siano state già prima del 6 novembre 1915 concluse tra le parti e per l'amministrazione militare riconosciute accettabili dalla competente autorità territoriale (direzione del genio per le occupazioni previste dalla citata circolare del 5 dicembre 1914, comandi del genio per quelle previste dalla circolare 4 marzo 1915).

9. Quando invece le condizioni dell'occupazione non siano state concluse tra le parti:

a) se queste condizioni recano una spesa superiore a quella che deriverebbe dall'applicazione delle norme stabilite dal decreto luogotenenziale n. 1570 per tutta la durata dell'occupazione o anche soltanto per il tempo avvenire, si fa luogo alla requisizione per il tempo avvenire, regolando l'occupazione passata con le norme consuete;

b) se recano una spesa uguale o inferiore si provvede come al precedente numero.

10. Nei casi contemplati al precedente numero 9, qualora l'immobile requisito sia mezzo al fine dell'esercizio di un'industria o di un commercio e non sia prontamente e facilmente sostituibile, si dovrà, per determinare se il prezzo richiesto dalla parte superi o meno l'indennità determinata in base al decreto luogotenenziale n. 1570, tener conto non soltanto del canone di affitto ma altresì, in quanto sia richiesta dalla parte in cifra determinata, dell'indennità domandata

per i danni di cui all'art. 1°, comma 6°, dello stesso decreto luogotenenziale.

11. Qualora la parte, pur richiedendo a titolo di fitto un corrispettivo non superiore alla corrispondente indennità liquidata a mente del ripetuto decreto luogotenenziale, intenda fare riserva di chiedere in seguito un'indennità per i danni di cui all'art. 1° comma 6° dello stesso decreto, senza obbligarsi a non pretendere mai a tal titolo più del 10° del fitto, la competente autorità militare procederà egualmente all'immediata requisizione per il tempo avvenire, regolando l'occupazione precedente come è indicato alla lettera *a*) del numero 9.

12. Gli uffici e le autorità militari competenti dovranno por mente che addivenendosi alla requisizione dopo che l'immobile è stato già in altro modo occupato, i danni di cui all'art. 1°, comma 6°, del decreto luogotenenziale n. 1570 da liquidarsi in misura non superiore ad un 10° dell' indennità determinata in base al 3° comma dello stesso articolo sono soltanto quelli che si verificano dal giorno della requisizione in poi, mentre la liquidazione dei danni anteriori, cioè di quelli già *effettivamente* subiti prima della requisizione, dovranno essere liquidati secondo le disposizioni allora in vigore.

C. — Occupazioni iniziate anteriormente al 24 maggio 1915.

13. Se all'occupazione si è addivenuto in via di requisizione, e nessuna soluzione di continuità si è verificata nell' occupazione stessa, la indennità relativa sarà determinata a norma del R. decreto 22 aprile 1915 n. 506.

Se si è verificata soluzione di continuità nell' occupazione, ed una nuova occupazione è stata effettuata dopo il 23 maggio 1915, si applicheranno per quest'ultima, a seconda dei casi, le norme di cui alle precedenti lettere *A* e *B*.

14. Alle occupazioni alle quali si addivenne, anteriormente al 24 maggio 1915, non in via di requisizione ma altrimenti, sono applicabili, secondo i casi, le disposizioni di cui ai numeri 8, 9, 10, 11 e 12.

D. — **Occupazione di locali provvisti di letti, mobili in genere, macchine, strumenti, utensili ecc.**

15. Allorchè occorra usare dei suddetti oggetti, il relativo prezzo d'uso, ove non sia già compreso nell'indennità di requisizione o nel canone di affitto dell'immobile che li contiene, sarà determinato a parte, o in via di libera contrattazione o in base ai criteri stabiliti dall'art. 1, comma 5°, del decreto luogotenenziale n. 1570, secondo i casi. Il confronto fra il prezzo così stabilito e quello richiesto sarà guida per seguire il procedimento della requisizione o quello del semplice noleggio a seconda della convenienza del prezzo.

In ogni caso sarà fatta, all'atto delle requisizione o della presa in consegna, esplicita riserva di *retrocessione* (art. 11, R. decreto 22 aprile 1915).

E. — **Determinazione del valore degli immobili in base all'imponibile netto.**

16. Ogni qualvolta, a mente dell'art. 1, comma 3°, del decreto luogotenenziale n. 1570, debbasi determinare il valore di un immobile sull'imponibile netto per l'imposta sui terreni o sui fabbricati, gli uffici od autorità militari interessati si rivolgeranno alla competente intendenza di finanza per conoscere il valore dell'immobile calcolato come sopra.

F. — **Approvazione ministeriale dei contratti**

13. Ogni qualvolta, giusta le norme precedenti, avrà corso il contratto per l'occupazione di un immobile, il contratto stesso s'intenderà subordinato, nel solo interesse dell'amministrazione militare, all'approvazione del Ministero a mente dell'art. 110 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

A tal uopo nel contratto stesso sarà sempre inserita apposita clausola contenente l'esplicita riserva di tale approvazione.

G. — **Occupazione d'immobili, con o senza mobili, in zone di territorio dichiarate in stato di guerra.**

14. Per queste occupazioni non sono applicabili le norme sopra esposte, spettando l'emanazione delle relative disposizioni al Comando supremo dell'esercito a mente delle prescrizioni contenute nel regolamento di servizio in guerra (Vedi art. 16 del R. decreto 22 aprile 1915 n. 506).

Il Ministro ZUPPELLI

Si ritiene opportuno riprodurre qui le principali disposizioni di tali circolari.

a) *Circolare 5 dicembre 1914, n. 18560.* « Per le occupazioni di immobili e per le forniture d'acqua necessarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali, le quali importino una spesa che non superi ogni volta la somma di L. 4000 » si osservano le seguenti disposizioni:

« 1° Riconosciuta la necessità dell'occupazione, il comando del corpo d'armata darà senz'altro istruzioni alla direzione del genio od ufficio delle fortificazioni competente perchè proceda alla ricerca dell'immobile meglio adatto e più economico.

« 2° La direzione del genio, od ufficio delle fortificazioni, in base alle istruzioni ricevute, farà le trattative definitive con gli interessati per concordare i patti e condizioni della temporanea occupazione o fornitura, e procederà poi al pagamento, alle singole scadenze, del corrispettivo convenuto mediante perizie liquidazioni che saranno redatte con norme analoghe a quelle stabilite nell' allegato n. 2 all'Istruzione pel servizio dei lavori e del materiale del genio, riguardanti la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a private proprietà in occasione di esercitazioni militari.

« 3° La direzione del genio, o l'ufficio delle fortificazioni, è direttamente responsabile della regolarità del pagamento; e per tanto, quando non risultino opposizioni ad eseguirlo, dovrà preventivamente accertarsi dell'osservanza di tutte le condizioni stabilite, delle identità e capacità del creditore, e di quanto altro abbia influenza sulla regolarità del pagamento.

« Nel caso in cui la direzione per qualsiasi motivo non credesse di poter eseguire il pagamento, dovrà riferirne subito dettagliatamente al Ministero ».

b) *Circolare 4 marzo 1915, numeri 3186 3023.* « In quanto riflette le occupazioni di immobili e le forniture d'acqua di importo superiore a L. 4000 necessarie per l'accasermamento della maggiore forza sotto le armi, nonchè per il ricovero dei quadrupedi, di materiali e di derrate o per servizi in genere dell'amministrazione militare, in dipendenza degli avvenimenti internazionali », si osservano le norme seguenti:

« 1° La direzione del genio od ufficio delle fortificazioni, in esecuzione delle disposizioni che di volta in volta riceverà dal comando del corpo d'armata, farà ricerca degli immobili strettamente occorrenti, tratterà per l'affitto di quelli che riconoscerà meglio adatti e più economici, e sottoporrà subito al comando territoriale del genio le basi concrete sulle quali potrebbe concludersi l'affitto.

« Il comando territoriale del genio esaminerà nella propria competenza, e nella sua piena e diretta responsabilità, la convenienza economica delle fatte proposte e, quando nei detti riguardi le abbia approvate, le invierà al comando del corpo d'armata con il suo parere.

« 2° Il comando di corpo d'armata esaminerà le proposte concrete della direzione del genio, e se le riconoscerà rispondenti alle esigenze del servizio cui devesi provvedere, disporrà direttamente presso la direzione del genio perchè stipuli il contratto definitivo, tenendo conto delle osservazioni che eventualmente il comando di corpo d'armata e quello territoriale del genio avessero creduto di fare in merito alle dette proposte.

« 3° Nel contratto d'affitto saranno riportate, per quanto possibile, le consuete clausole, e si dovrà *sempre* inserire la esplicita riserva che esso non impegna l'amministrazione militare fino a quando non sia stato approvato dal Ministero.

« Il contratto dovrà aver termine e durata certa; non dovrà ammettersi la clausola di rinnovazione di affitto per tacito consenso; se mai, si potrà consentire quella della rinnovazione a richiesta dell'amministrazione e mediante nuovo contratto da stipularsi alle medesime condizioni. Si procurerà inoltre di ottenere dal locatore la facoltà per l'amministrazione di rescindere il contratto mediante preavviso dato un determinato congruo numero di giorni prima. Si potrà infine stabilire, occorrendo, il pagamento delle pigioni e dei canoni pattuiti anche a rate mensili.

« 4° La direzione del genio rimetterà subito al Ministero, per i provvedimenti ulteriori, copia autentica del contratto stipulato, con i necessari documenti, ed a corredo apposita relazione in cui sia giustificata la necessità e la convenienza dell'affitto, facendo altresì esplicita menzione dell'autorizzazione avuta dal comando del corpo d'armata.

« L'invio sarà fatto direttamente, a meno che il comando del corpo di armata abbia ordinato, nel dare le disposizioni di cui al n 2° di seguire la via gerarchica.

« 5° Appena il Ministero ne avrà partecipata l'approvazione, la direzione darà esecuzione al contratto, provvedendo in pari tempo alla sua registrazione nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 73, n. 4 e dall'articolo 145 della legge sulle tasse di registro; e dopo aver trascritti i dati della detta formalità sulla copia che avrà ricevuta in comunicazione, la rinvierà direttamente al Ministero.

« 6° In caso di accertata ed imprescindibile urgenza il comando di corpo d'armata potrà autorizzare, in via del tutto eccezionale, che il contratto, concluso sulle basi concrete da esso esaminate, abbia immediata esecuzione, in pendenza dell'approvazione ministeriale.

« 7° Il pagamento dei fitti e dei canoni, dovuti in base a regolari contratti stipulati ed approvati con le norme sopra stabilite, sarà eseguito alle singole scadenze dalla direzione del genio, con i fondi che riceverà sul competente capitolo del bilancio in base a richieste di anticipazioni che, commisurate ai bisogni, metterà in corso in tempo e nei modi consueti.

« Per la regolarità del pagamento si richiamano le avvertenze di cui al n. 3° della circolare 5 dicembre 1914, n. 18560 ».

N. **899.** — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per mobilitazione di militari in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 dicembre 1915.

1. **Chiamata alle armi.** — Questo Ministero determina che, in applicazione del R. decreto 22 maggio scorso (circolare n. 370 del c. a.) siano richiamati alle armi per mobilitazione pel giorno *16 dicembre 1915* i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria delle classi ed armi indicate al n. 1 dell'accluso modello di manifesto (allegato n. 1).

2. Una copia del manifesto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma del distretto, o centro di presentazione, almeno per tutta la settimana successiva al giorno stabilito per la presentazione alle armi dei militari.

3. Tanto la presentazione quanto l'incorporazione dei richiamati avranno luogo secondo le disposizioni stabilite in materia dal tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*.

I comandi dei depositi dovranno accertare anzitutto con ogni cura che i militari che loro si presentano appartengano

alla rispettiva arma e specialità e alla classe e categoria richiamate, allo scopo di evitare erronee incorporazioni.

Ad ogni buon fine, si richiama in modo speciale l'attenzione delle varie autorità militari su quanto prescrivono i numeri 53 e 87 del suddetto tomo III per i richiamati che trovansi a risiedere fuori del territorio del proprio distretto di leva.

I richiamati che risiedono in Tripolitania od in Cirenaica si presenteranno ai corpi ivi stanziati che li prenderanno in forza, anche se di specialità diversa, dandone sollecitamente partecipazione ai comandi dei distretti di leva interessati.

4. **Militari non idonei alle fatiche di guerra.** — I richiamati che fossero riconosciuti abili solamente ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere egualmente incorporati per essere impiegati secondo la loro attitudine.

Coloro invece che fossero riconosciuti **temporaneamente inabili** anche ai servizi di carattere sedentario meno gravosi, dovranno essere inviati in licenza di convalescenza per il periodo di tempo reputato strettamente necessario perchè essi possano acquistare almeno l'idoneità ai predetti servizi.

Conseguentemente, come fu già avvertito col n. 4 della circolare n. 371 del c. a., finchè durerà lo stato di mobilitazione o non siano date nuove disposizioni al riguardo, non dovranno più essere pronunciate, in sede di rassegna, decisioni di dispensa dalla chiamata, non essendo applicabili al caso le disposizioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) del n. 2 del § 16 del regolamento sul servizio delle rassegne.

5. **Militari incorporati in corpi diversi da quelli cui sono effettivi.** — I militari richiamati che sono incorporati in un corpo diverso da quello cui sono effettivi, vanno senz'altro presi in forza dal corpo o riparto medesimo, tanto agli effetti amministrativi quanto agli effetti matricolari.

Perciò i fogli matricolari mod. 59 della sezione matricola di detti militari debbono dai depositi o centri di presentazione essere richiesti ai depositi o centri cui gli individui risultano effettivi, i quali sono tenuti a rimetterli subito al corpo richiedente.

A cura dei depositi o centri predetti i fogli matricolari saranno completati con la variazione seguente:

« *Chiamato alle armi per mobilitazione col R. D. del 22 maggio 1915 (circolari n. 370 e n. . . . del G. M.) e giunto al . . .*

. . . . (indicare il deposito o il centro di mobilitazione in cui il militare passa effettivo) li. . . . . ».

6. Tutte le variazioni matricolari relative ai richiamati saranno comunicate ai distretti mediante elenco mod. 62 non già nell'8° giorno dal rinvio in congedo, come dovrebbe praticarsi a senso del § 501 del regolamento per le matricole, ma mensilmente, secondo è stabilito dal § 94 del regolamento stesso per tutti gli altri militari.

7. I corpi che debbono assumere i richiamati in forza come effettivi, li inscriveranno nei propri ruoli, e li comprenderanno nei vari documenti contabili insieme coi militari già sotto le armi.

I richiamati verranno inoltre aggiunti sui ruolini tascabili delle compagnie.

8. **Dispense dalla chiamata per ragione d'impiego.** — In base alla facoltà concessa dall'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, il Ministero determina che non sia concessa la dispensa prevista dalla lettera *h*) dell'articolo 1 del regolamento stesso ai *richiamati che siano addetti alle fortezze in qualità di elettricisti, motoristi, e simili*, cui dovrà farsi invece il trattamento indicato dal n. 55 *bis* del tomo III suddetto.

Analogamente, dovranno, in base alle *norme per la militarizzazione del personale ferroviario* soggetto ad obbligo di servizio militare, emanate con la circolare riservatissima del 5 ottobre 1914, considerarsi come *effettivamente richiamati sotto le armi* tutti coloro che facciano parte di detto personale e che avrebbero titolo alla dispensa a senso della lettera *b*) dell'art. 1 e del primo alinea dell'art. 10 del regolamento relativo. Pertanto, le commissioni militari di linea parteciperanno ai comandi di distretto interessati il nome degli agenti che hanno risposto alla chiamata, affinchè i comandi stessi possano inscrivere a matricola la variazione seguente: « *Chiamato alle armi per mobilitazione e lasciato temporaneamente a prestare servizio presso l'amministrazione ferroviaria (n. 8 della circolare n. . . del 1915) li* . ».

S'intende che, qualora la posizione dei militari di cui trattasi venisse ad essere modificata, come, ad esempio, per assegnazione ad un corpo, ecc., alla variazione suddetta dovranno farsi seguire le altre intese a ben stabilire le successive posizioni del militare, ed a tal fine le commissioni militari di linea dovranno fare le necessarie partecipazioni ai comandi di distretto.

9. Si raccomanda inoltre ai comandi di distretto di esaminare con ogni cura e cautela le domande di dispensa allo scopo di accertare senza equivoci che effettivamente sussistano le condizioni che vi danno titolo

A tal fine gioverà tener presente che le disposizioni del regolamento relativo e delle istruzioni per la sua applicazione debbono, per il loro carattere di eccezione, essere interpretate in modo tassativo e letterale.

Così, dovrà negarsi la dispensa se il militare si trovi a rivestire una qualifica ovvero in una posizione che non risponda rigorosamente a quelle indicate dal regolamento o dagli allegati o specchi approvati col decreto ministeriale del 22 maggio 1915 (circolare n. 373)

10. **Si avverte che per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata o dilazioni alla presentazione e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata, epperò tutte le autorità militari si asterranno, anche in ossequio al principio affermato dal n. 145 del tomo III, dal rivolgere richieste in proposito al Ministero.**

11. **Soccorsi alle famiglie bisognose.** — Alle famiglie bisognose dei militari richiamati potrà essere concesso il soccorso giornaliero alle condizioni e nella misura specificate dalla circolare n. 351 del *giornale militare* 1915, tenendo altresì presenti le disposizioni delle successive circolari n. 706 e n. 750

12. **Rendiconto sommario** — Il *20 dicembre* i comandi dei *centri di mobilitazione principali e secondari* (n. 50 del tomo III) eccettuati quindi i *distretti di complemento*, segnaleranno al Ministero (*Direzione generale leva e truppa — ufficio del direttore generale*) il numero dei richiamati incorporati, distinto per classi e per gradi, inviando un *telegramma urgente* così concepito:

« *Classe . . ., incorporati: n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori, di cui idonei alle fatiche della guerra, n. . . . soldati e n. . . . caporali e caporali maggiori* ».

I comandanti dei centri di mobilitazione dovranno interessarsi acciocchè tali notizie siano immancabilmente segnalate nel giorno stabilito, con rigorosa precisione ed esattezza, e saranno tenuti personalmente responsabili degli eventuali errori od omissioni.

Per i richiamati che si presentassero o giungessero al corpo dopo il 20 dicembre, i centri di mobilitazione invieranno un rendiconto suppletivo il giorno 25 successivo, mediante telegramma compilato a similianza di quello sopra prescritto.

Il Ministro — ZUPELLI

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di . . . . . .

Manifesto di chiamata alle armi

di militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi, per mobilitazione, i militari di 1ª e 2ª categoria, in congedo illimitato, delle sottonotate classi, armi e specialità:

a) militari della **classe 1882** ascritti agli **zappatori del genio** di tutti i distretti del Regno;

b) militari delle **classi 1882, 1883** e **1884** ascritti ai **telegrafisti del genio** di tutti i distretti del Regno;

c) militari delle **classi 1886, 1887** e **1888**, ascritti ai **minatori del genio** di tutti i distretti del Regno.

2. *La presentazione dei militari indicati nel precedente numero avrà luogo, per tutti, nelle prime ore del mattino del giorno 16 dicembre 1915.*

3. I richiamati suddetti muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del comune nel quale si trovano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il *foglio di viaggio*, e ove occorra, secondo quanto è in appresso spiegato, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

4. I richiamati hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e dalle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Ferrovie Nord-Milano; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro semplice presentazione del *foglio* o *certificato di viaggio* rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviarie e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso prece-

dente, le quali ammettono il *conto corrente* (senza, cioè, pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B, color rosa*, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente.

Sulle linee esercitate da società che non ammettono il *conto corrente*, i militari produranno le richieste mod. *B*, di *color verde*, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo.

5. Giunti al corpo, i militari riceveranno, qualunque sia il loro grado, l'indennità di trasferta di L. 2 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. *Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.*

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente dal sindaco l'indennità di trasferta di L. 2 per ogni giornata di viaggio.

6. Quelli tra i militari che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano **dispensati**, a norma delle vigenti prescrizioni, dal rispondere alla chiamata, **devono assicurarsi** presso l'amministrazione dalla quale dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad essa comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle Istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del presente manifesto col quale vengono chiamati alle armi. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette Istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

7. I militari che si presenteranno alle armi con oggetti di corredo in buone condizioni, tali che per forma e stato d'uso possano sostituire corrispondenti oggetti regolamentari del corredo militare, saranno autorizzati a servirsene, e ne riceveranno anzi un adeguato **compenso in denaro**.

L'ammontare del compenso sarà *subito* pagato, in misure corrispondente al valore dell'oggetto. Gli oggetti *in ottime condizioni* sa-

ranno pagati ai seguenti prezzi: per un paio di *calzature di marcia* (stivaletti allacciati con gambaletto) L. 16,50. — Per un *farsetto a maglia di lana* (pesante) L. 5. — Per una *camicia*, se di tela L. 2, se di flanella L. 6. — Per un paio di *mutande*, se di tela L. 2, se di lana L. 4. — Per un paio di *calze*, se di cotone L. 0,30, se di lana L. 1,50. — Per un *fazzoletto* L. 0,20. — Per una *coreggia da pantaloni* L. 0,80.

8. Conforme alle disposizioni del codice penale militare, saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

9. *Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.*

. . . . . , *addì 11 dicembre 1915.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZE.

Alle famiglie bisognose dei militari suindicati le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto amministrativo	Negli altri comuni
a) per la moglie . . . . . L.	0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . . . . »	0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro . . »	0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro. . . »	1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni, ovvero inabili al lavoro »	0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate . »	0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

N. **900.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — OPERAI MILITARI. — **Destinazioni di operai militari in servizio.** (Direzione generale d'artiglieria) 10 dicembre 1915.

Le disposizioni contenute nella circolare 707 e seguenti, riguardanti la concessione di mano d'opera militare, spesso non hanno quella esatta esecuzione, che sarebbe necessaria. Si riassumono perciò le principali norme in esse contenute, e si stabiliscono nuovi provvedimenti intesi a rendere più spedita ed utile l'assegnazione:

1. Qualsivoglia domanda di mano d'opera militare deve essere rivolta al Ministero della guerra (direzione generale d'artiglieria), ed ogni precedente disposizione, che derogasse a tale norma tassativa, deve intendersi abrogata;

2. Gli stabilimenti della industria privata, ausiliari o no, debbono avanzare le loro domande per il tramite dei comitati regionali di mobilitazione industriale, i quali, insieme con le commissioni di collaudo, esprimeranno il loro parere in merito;

3 Le domande di mano d'opera, sia degli stabilimenti militari, sia degli stabilimenti privati, debbono essere semplicemente numeriche e qualitative;

4. I comandi di deposito e gli altri comandi, che, pure amministrando soldati, non abbiano deposito nella propria costituzione organica, debbono prendere nota, nel modo più sollecito, dei militari, che comprovino colla esibizione dei libretti di lavoro, o di certificati, o di atti di notorietà di avere esercitato uno dei mestieri indicati nella circolare n. 707 (vedi dispensa 59 *giornale militare ufficiale*, 1915);

5 Tali note saranno rimesse, per ogni quindicina, per via gerarchica, ai comandi di corpo d'armata territoriale

Questi disporranno, perchè gli operai metallurgici dei mestieri indicati nella circolare n. 60958, e cioè i tornitori, aggiustatori, piallatori, fresatori, siano subito sottoposti all'esperimento del capolavoro, con garanzia di serietà di esame, negli stabilimenti privati e militari, nelle direzioni di artiglieria, nei laboratori reggimentali, viciniori suddividendoli fra di questi previo accordo colle rispettive direzioni. I comandi conserveranno in nota e terranno a disposizione del Ministero presso i rispettivi depositi i militari che supereranno la prova cancelleranno dagli elenchi quelli che non avranno superato gli esami.

6. Gli elenchi dei militari presi in nota saranno trasmessi non più tardi del 2° giorno di ogni quindicina al Ministero (Direzione generale di artiglieria);

7. I militari (esclusi quelli delle quattro specialità per cui si prescrivono gli esami), che al momento della presentazione allo stabilimento o in seguito si dichiarassero o si addimostrassero inesperti al mestiere, per cui si erano dati in nota, dovranno essere immediatamente restituiti al deposito dal quale erano stati inviati, lasciando al comando di corpo d'armata di punirli severamente se del caso;

8. Le direzioni degli stabilimenti militari per i propri operai, ed i comitati regionali per gli operai militari assegnati agli stabilimenti privati, sono autorizzati a fare rientrare ai propri corpi gli operai militari di qualsiasi mestiere, pei quali ragioni disciplinari o professionali ne consigliassero l'allontanamento, avvertendone i rispettivi comandi di corpo d'armata territoriale;

9. I comitati regionali, le commissioni di collaudo, i comandi di reparti ai quali detti operai sono effettivi od aggregati, dovranno esercitare la più assidua vigilanza, perchè i militari assegnati all'industria privata disimpegnino effettivamente le funzioni del mestiere dichiarato, e segnalare al Ministero i trasgressori ; a carico dei quali saranno adottati energici provvedimenti e cioè l'esclusione dalle forniture militari e la denuncia al magistrato competente;

10 Di tutti i militari, che si trovano al lavoro, dovranno essere trasmessi, nei primi cinque giorni di ogni mese al Ministero, a cura delle direzioni degli stabilimenti militari, e dei comitati regionali di mobilitazione industriale per gli stabilimenti dell'industria privata, prospetti contenenti il numero e i mestieri rispettivi.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **901.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenuta pel contributo di guerra.** — (Segretariato generale). — 10 dicembre 1915.

Con circolare d'imminente pubblicazione saranno date le norme per l'applicazione ed il conteggio del contributo dell'1 per cento stabilito dall'allegato *A* del R. decreto 21 novem-

bre 1915, n. 1643 (circolare 866 corrente anno) su tutti i pagamenti a carico dello Stato.

A cominciare dal 15 corrente e finchè non abbiano ricevuto la circolare predetta le amministrazioni militari sospenderanno i pagamenti di qualsiasi genere a persone estranee alla amministrazione oppure li effettueranno previa ritenuta dell'1 per cento salvo a restituire in seguito le ritenute eventualmente non dovute.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **902.** — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1730, col quale viene istituito l'ufficio di vice-avvocato generale militare presso il Tribunale Supremo di guerra e marina per la durata della guerra, e se ne determinano le funzioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n 671;

Ritenuta la necessità di provvedere al personale del Tribunale Supremo di guerra e marina in corrispondenza alla eccezionalità del momento ed alle disposizioni emanate in ordine alla Giustizia militare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli della grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, durante la guerra, e in tutto l'anno successivo alla dichiarazione di pace, l'ufficio di vice-avvocato generale militare presso il Tribunale Supremo di guerra e marina.

Il comm. Tommasi Donato Antonio, sostituto avvocato generale erariale, è nominato vice-avvocato generale militare presso il Tribunale suddetto.

Egli conserverà il posto ed il trattamento di cui attualmente gode, ed avrà una speciale indennità da stabilirsi con decreto ministeriale sul fondo della guerra.

Art. 3.

Il vice-avvocato generale militare ha funzioni di pubblico ministero avanti il Tribunale Supremo di guerra e marina ed è equiparato nel grado a tenente generale. Egli ha facoltà di esercitare le stesse funzioni avanti i tribunali presso l'esercito mobilitato, territoriali militari e marittimi; ed ha altresì i poteri di vigilanza e di ispezione sugli organi della Giustizia militare. Vestirà l'uniforme del personale della Giustizia militare relativo al suo grado.

Art. 4.

Il presente decreto avrà attuazione alla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA
ORLANDO.
CARCANO.
ZUPELLI.
CORSI.

AVVISO.

Risultato dei concorsi indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1915 (1).

Le commissioni giudicatrici dei concorsi indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1915 hanno dichiarato che nessuna delle memorie presentate riunisce i requisiti necessari per l'assegnazione del premio, e che sono meritevoli della medaglia d'argento le tre memorie contrassegnate coi seguenti motti;

CONCORSO N. 1.

Chi semina raccoglie.

CONCORSO N. 3.

Tu percoterai la roccia
E da essa uscirà l'acqua
E il popolo berrà.

(*Bibbia* - ESODO).

Natura vacuum abhorret.

Aperte le relative schede, si è trovato che della memoria recante il motto *Chi semina raccoglie* (concorso n. 1) è autore il tenente colonnello d'artiglieria cav. Giovanni Marietti e di quella distinta col motto *Tu percoterai la roccia, ecc.* (concorso n. 3) è autore il capitano del genio signor Pasquale Baglioni.

Non si pubblica il nome dell'autore della memoria *Natura vacuum abhorret* (concorso n. 3), non avendo la direzione della *Rivista* ricevuto ancora il di lui consenso, statogli richiesto, com'è stabilito dal n. 7 del programma per i concorsi.

A senso del n. 9 dello stesso programma, le memorie non giudicate meritevoli della medaglia d'argento rimarranno a disposizione degli autori fino al 31 marzo 1916. Gli autori potranno richiederle, facendo conoscere alla direzione della *Ri-*

(1) V. *giornale militare ufficiale*, anno 1914, dispensa 58ª, avviso a pag. 1680.

vista il loro nome ed il motto adottato. La direzione dopo aver aperto le buste corrispondenti, restituirà i manoscritti. Quelli non ritirati entro il suaccennato limite di tempo saranno distrutti, insieme con le relative buste, che non verranno aperte.

ERRATA-CORRIGE

Circolare N. 877 del 1915, pagina 2281.

Invece di: « circolare n. 566 del corrente anno », *leggasi:* « circolare n. 566 del 1914 ».

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 81ª — 1915 — 15 dicembre

1915 DICEMBRE 7. — » 903. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto luogotenenziale n. 1714, col quale vengono aumentati alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-16 per spese determinate dallo stato di guerra . . . . . Pag. 2335

» 14. — » 904. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggi d'anticipazione . . . . . » 2337

» 14. — » 905. — DISPOSIZIONI VARIE. — Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra . . . . . » 2338

» 14. — » 906. — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici dipendenti da cause di servizio . . . » 2339

» 15. — » 907. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per la riscossione del contributo del « Centesimo » di guerra . . . . . » 2340

CIRCOLARE N. **903.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto luogotenenziale n. 1714, col quale vengono aumentati alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-916 per spese determinate dallo stato di guerra.** — (Segretariato generale). — 7 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Ritenuta la necessità di inscrivere nello stato di previsione del Ministero della guerra, pel corrente esercizio finanziario, ulteriori fondi per le spese di mobilitazione e per l'esercito di operazione, per sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, nonchè per altre occorrenze determinate dallo stato di guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1915-1916 sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Capitolo n. 14 — Sussidi ad ufficiali non più in attività di servizio, ecc.	L.	30,000
Capitolo n. 24 — Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali e soldati (*assegni fissi*). . .	»	1,000,000
Capitolo n. 28 — Corpi e servizi di artiglieria - Sottufficiali, caporali e soldati (*assegni fissi*)	»	300,000
Capitolo n 30 — Corpi e sarvizi del genio — Sottufficiali, caporali e soldati (*osseyni fissi*).	»	300,000
Capitolo n. 35 — Corpo e servizio sanitario — Ufficiali, medici, ecc. (*assegni fissi*)	»	500,000
Capitolo n. 36 — Corpo e servizio sanitario — Sottufficiali, caporali e soldati (*assegni fissi*)	»	200,000
Capitolo n. 49 — Indennità e spese per viaggi, ecc.	»	500,000
Capitolo n. 50 — Indennità per servizi e posizioni speciali, ecc.	»	500,000
Capitolo n. 53 —Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari	»	3,000,000
Capitolo n. 55 — Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc. . .	»	1,700,000
Capitolo n. 57 — Spese generali dei corpi, ecc.	»	600 000
Capitolo n. 62 — Pane alle truppe . . .	»	1,000,000
Capitolo n. 63 — Viveri alle truppe . .	»	6,000,000
Capitolo n. 65 — Casermaggio e combustibile per le truppe.	»	300,000
Da riportare	*L.*	15.930.000

	Riporto L.	15.930.000
Capitolo n. 81 — Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, ecc.	»	25,000,000
Capitolo n. 101 *bis* — Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania, ecc.	»	2,290,000
Capitolo n. 101 *ter* — Spese per la guerra	»	356,780,000
Totale L.		400,000,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1915

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
CARCANO.
ZUPELLI.

N. **904.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Passaggi d'anticipazione.** — (Segretariato generale). — 14 dicembre 1915.

Con riferimento a quanto venne disposto coi numeri 3 e 11 della circolare n. 388 del *giornale militare* corrente anno, circa le somme provenienti dagli ordini speciali di pagamento per la mobilitazione, dagli ordinativi avuti dalle direzioni di commissariato, dai mandati diretti e dalle casse militari, che siano poi passate in via definitiva da uno ad altro corpo o reparto e quindi non a titolo di prestito, si invitano tutte le amministrazioni militari che rendono direttamente i conti verso lo Stato ad attenersi in avvenire alle norme seguenti, oltrechè per i suaccennati passaggi derivanti dallo stato di guerra, anche per tutte le altre somme in genere, provenienti dalle anticipazioni avute dalle direzioni di commissariato e passate ad altri corpi o reparti in via definitiva:

a) nelle contabilità dell'amministrazione cedente, tali somme, pur dovendo figurare a credito perchè costituenti un esito (col. 7 o 9 e 17) tuttavia non possono essere confuse con le spese effettive; poichè con le somme stesse la spesa reale viene eseguita dal corpo o reparto ricevente.

Pertanto negli elenchi mod. 6 R A. dovranno essere riportate, prima le spese eseguite effettivamente, e poi le somme in parola passate ad altri corpi o reparti, però tenendole distinte, ossia facendo i totali parziali delle une e delle altre.

Sui riepiloghi mod. 7 R.A., nella colonna « Anticipazioni » saranno riportate le somme quali sono state originariamente introitate. Nella colonna « Spese », per quei capitoli sui quali sono stati fatti i passaggi di anticipazione, anzichè i totali unici delle spese come in passato, saranno riportati i due totali parziali di cui sopra, avendo cura altresì di indicare, di fianco al secondo, nella colonna « Annotazioni » che esso riguarda i passaggi di anticipazione;

b) nelle contabilità dell'amministrazione ricevente, le somme in parola devono essere portate a debito su tutti i documenti, come le altre anticipazioni introitate (col 6 o 8 e 16).

Pertanto esse dovranno essere registrate nella ultima pagina degli elenchi mod 6 R.A., di seguito alle altre anticipazioni, avendo cura però di indicarvi in modo preciso il corpo o reparto da cui il passaggio fu fatto, affinchè il Ministero abbia gli elementi per potere eseguire di volta in volta i necessari riscontri, senza bisogno di domandare chiarimenti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **905.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Comunicazioni nominative delle perdite di militari in seguito ad operazioni di guerra.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 14 dicembre 1915.

Con circolari n. 471 del 18 giugno c. a. e 772 del 15 ottobre c. a. è fatto obbligo ai comandi dei depositi e dei centri di mobilitazione di dare partecipazione alle famiglie delle notizie relative ai militari morti, feriti gravi e dispersi. A chiarimento di tale disposizione si ritiene opportuno di ricordare che in caso di residenza all'estero delle famiglie dei mi-

litari in questione, i comandi surricordati dovranno far loro le opportune comunicazioni per il tramite dei RR. consolati che hanno giurisdizione sulle località ove le famiglie suddette risiedono, e che già hanno ricevuto istruzioni in proposito dal Ministero degli affari esteri.

Allo scopo inoltre di rendere sempre più regolare e sollecito il delicato ed importante servizio delle comunicazioni alle famiglie delle notizie relative ai militari morti, feriti, ammalati e dispersi, per parte dei depositi e dei centri di mobilitazione, questo Ministero determina che, ovunque sia possibile, negli elenchi — conformi al modello annesso alla circolare 471 del *giornale militare* —, la matricola sia completata con le indicazioni della classe e della categoria alle quali i militari compresi negli elenchi stessi appartengono. Per uniformità e facilità di lettura di tali dati, converrà che essi sieno scritti nella colonna « matricola » a guisa di frazione, della quale la matricola costituisca il numeratore e la classe e la categoria — separati da una lineetta — il denominatore.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **906**. — UFFICIALI IN CONGEDO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme riguardanti gli ufficiali in congedo non idonei al servizio per motivi fisici dipendenti da cause di servizio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 dicembre 1915.

Il Ministero determina che, per la durata della presente guerra, agli ufficiali richiamati dal congedo feriti, od ammalati per cause di servizio, possa essere concesso, dopo la loro uscita dai luoghi di cura, un periodo di licenza, con assegni, della durata massima di due mesi.

Al termine di detta licenza, l'ufficiale che non abbia ricuperata l'incondizionata idoneità al servizio attivo dovrà essere settoposto agli accertamenti sanitari per la definitiva sistemazione della sua posizione.

A tale uopo le autorità mediche-militari dovranno dichiarare:

1° Se l'ufficiale sia inabile temporaneamente al servizio attivo.

2° Se l'ufficiale temporaneamente inabile al servizio attivo, sia idoneo ai servizi sedentari ed entro quanto tempo si presume possa riacquistare l'incondizionata idoneità al servizio attivo.

La pratica dovrà essere completata con tutti i documenti prescritti dal titolo III del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Sul'a base degli accertamenti sanitari, il Ministero disporrà a seconda dei casi ad assegnare gli ufficiali dei quali si tratta ad un servizio sedentario, oppure a mantenerli in licenza con assegni per un periodo non superiore ad un anno, e per la definitiva eliminazione dal servizio.

La licenza di cui sopra non potrà però essere concessa, se non quando le autorità sanitarie militari ritengono che l'infermità dell'ufficiale sia suscettibile di guarigione.

Trascorso tale periodo, l'ufficiale che non fosse ancora idoneo al servizio, dovrà essere proposto per l'eliminazione dal servizio, con o senza pensione a seconda del carattere temporaneo o permanente della sua infermità.

L'accennato periodo massimo di licenza di un anno, verrà considerato a tutti gli effetti come trascorso in servizio.

Le presenti disposizioni non si applicano agli ufficiali richiamati dal congedo, i quali risultino ammalati per infermità non provenienti da cause di servizio. Questi ufficiali dovranno invece essere ricollocati senz'altro in congedo previ accertamenti sanitari, e le autorità dalle quali esse dipendono dovranno informare, per il consueto tramite gerarchico, il Ministero (Direzione generale personale ufficiali) della data del loro congedamento.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **907**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

Norme per la riscossione del contributo del « centesimo » di guerra. — (Segretariato generale e direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 dicembre 1915.

Con riferimento alla circolare 866 contenente il R. decreto 21 novembre 1915 n. 1643 sui provvedimenti tributari, si riporta qui di seguito l'allegato *A* al decreto medesimo, riguardante il contributo del « centesimo » di guerra, che entra in vigore col 15 corrente mese, e si dànno le norme per la riscossione da parte delle amministrazioni militari

ALLEGATO A
al R. decreto 21 novembre 1915 n. 1643

Contributo del « Centesimo » di guerra.

Art. 1.

È stabilito a favore dell'erario dello Stato a cominciare dal 1° gennaio 1916 un contributo straordinario di guerra nella misura di un centesimo per lira sui redditi di qualunque natura soggetti alle imposte dirette.

Sono parimenti soggette al contributo straordinario di 1 centesimo per lira, a carico dei percipienti, tutte le somme che dal 15 dicembre 1915, verranno pagate sui bilanci dello Stato ed annesse aziende speciali e delle Amministrazioni di Stato nonchè sui bilanci delle Provincie e dei Comuni.

Art. 2.

Sono esclusi da entrambi i contributi di cui al precedente articolo:

a) gli interessi del Debito pubblico, dei buoni del tesoro e degli altri debiti dello Stato e le quote degli ammortamenti dei debiti redimibili;

b) le competenze dei militari in attività di servizio di terra e di mare inferiori al grado di ufficiale e tutti gli altri redditi o proventi espressamente esentati da imposta di ricchezza mobile secondo le leggi vigenti;

c) le mercedi degli operai non superiori alle L. 3,50 al giorno;

d) le imposte, sovraimposte, tasse e diritti che vengono pagati allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni;

e) i pagamenti effettuati sia all'estero che in Italia per acquisti fatti direttamente dallo Stato all'estero;

f) i pagamenti fatti a titolo di rimborso d'indebito o di somme depositate (risparmi, vaglia, cauzioni, ecc.) a qualunque titolo nelle Casse degli enti sopraindicati e i pagamenti fatti in rimborso d'indebito o per canoni di affitto o censi, livelli, decime ed altre annue prestazioni passive già soggette ad imposta.

Sono esclusi dal contributo di guerra stabilito al 1° comma del detto art. 1 i redditi relativi a stipendi, pensioni e assegni, pagati dallo Stato o dagli enti pubblici indicati nell'articolo stesso in quanto venga loro applicato l'altro contributo di cui al secondo comma.

Art. 3.

Ai terreni bonificati pei quali sia trascorso il ventennio di esenzione viene applicato il contributo di L. 1 per ogni ettaro.

Le Provincie ed i Comuni hanno facoltà di sovraimporre al detto contributo i centesimi addizionali che si applicano alle imposte fondiarie.

Art. 4.

Agli effetti del contributo di cui al primo comma dell'art. 1 i redditi di ogni categoria soggetti alla imposta di ricchezza mobile mediante iscrizione a ruolo o versamento diretto in tesoreria ed i redditi dei fabbricati saranno calcolati all'imponibile con le discriminazioni e detrazioni stabilite dagli articoli 54 e 55 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339 per l'imposta di ricchezza mobile e 3 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136 sui fabbricati.

Correlativamente la ritenuta da farsi a sensi del secondo comma dell'art. 1 sui pagamenti per redditi costituiti da stipendi, pensioni ed altri assegni personali classificati nella categoria D, agli effetti della imposta di ricchezza mobile sarà calcolata sull'importo dei redditi stessi ridotti all'imponibile.

Il reddito dei terreni viene determinato moltiplicando per 10 l'imposta erariale principale iscritta nei ruoli.

Art. 5.

Il contributo straordinario di guerra, di cui al primo comma dell'articolo 1, sarà iscritto nei ruoli delle imposte dirette e riscosso insieme a queste seguendo la procedura e le norme prescritte dalla legge (testo unico) 29 giugno 1902, n. 281.

Il contributo di cui al secondo comma del detto articolo è corrisposto mediante ritenuta all'atto del pagamento della somma sulla quale è dovuto.

I Comuni, le Provincie, le Amministrazioni di Stato, le aziende speciali, e l'Istituto nazionale delle assicurazioni dimostreranno bimestralmente allo Stato i contributi ritenuti e ne effettueranno il versamento in tesoreria.

Art. 6.

I contributi sono dovuti per tutta la durata della guerra, però l'anno incominciato dà diritto a percepire il contributo per l'intera annata.

Il contributo e le addizionali di cui all'art. 3 cesseranno qualora i terreni bonificati vengano censiti.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1915-916 verrà iscritta con decreto del ministro del tesoro la somma di L. 100,000 per le spese inerenti all'applicazione del presente allegato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
DANEO.

Norme per la riscossione del contributo.

1. Tutti i pagamenti che i corpi, istituti e stabilimenti effettueranno a carico dei bilanci dello Stato dopo il 14 dicembre 1915 saranno sottoposti a ritenuta dell'1 % eccettuati quelli indicati nell'art. 2 dell'allegato *A* e nel seguente n. 7 delle presenti norme.

2. La ritenuta sarà effettuata defalcando dall'intero importo delle somme dovute dall'amministrazione l'1 % pagando al creditore la somma netta dalla ritenuta.

Il diffalco della ritenuta dovrà farsi risultare sul titolo di pagamento ed anche sui documenti giustificativi se su di essi fu apposta la quietanza.

I corpi conteggeranno i pagamenti sugli elenchi mod. 6 R. A. al netto della ritenuta la quale sarà dimostrata nella colonna 12 degli elenchi stessi intestandola: *Contributo di guerra*.

3. Anche gli ordinativi emessi dalle direzioni di commissariato sulle contabilità speciali a favore dei privati assuntori, fornitori, ecc., dovranno sempre essere emessi al netto della ritenuta dell'1 % facendo menzione sull'ordinativo emesso dell'eseguita deduzione del contributo con la seguente indicazione: « dedotto il contributo di guerra ».

Le direzioni di commissariato dovranno poi al pari degli altri corpi dimostrare l'importo del contributo sui mod. 6 R. A. in cui saranno compresi i pagamenti effettuati con gli ordinativi.

Le direzioni di commissariato mobilitate per i pagamenti diretti effettuati dalle casse militari dipendenti, emetteranno pure gli ordinativi al netto della ritenuta e coll'indicazione sopraccennata.

La ritenuta stessa e quella per imposta di ricchezza mobile, saranno dimostrate nel modello, opportunamente adattato, n. 625 del catalogo (Specchio dimostrativo delle somme ritenute per imposta di ricchezza mobile, ecc.) da allegarsi al rendiconto mod. 17 del regolamento per il servizio di cassa in guerra.

4. Tutte le competenze degli ufficiali ed impiegati civili soggette ad imposta di ricchezza mobile, sono sottoposte alla ritenuta pel contributo di guerra.

Il contributo sarà applicato sui 15,40 dell'importo lordo delle competenze, eccezione fatta per lo stipendio, l'importo del quale sarà prima depurato della ritenuta in conto entrate del tesoro (tassa proporzionale).

L'aliquota del contributo da ritenersi sulle competenze è quindi del 0,375.

5. Sono pure soggette al contributo di guerra nella stessa aliquota del 0,375 sull'importo lordo, le competenze dei sottufficiali e militari di truppa che sono soggette all'imposta di ricchezza mobile

6. Le ritenute pel contributo di guerra operate sulle competenze degli ufficiali ed impiegati civili e dei sottufficiali e militari di truppa, saranno dimostrate sui vari documenti nello stesso modo e nelle stesse colonne già destinate all'imposta addizionale, adattando a mano, se occorra, gli stampati relativi ed intestando la colonna: *contributo di guerra*

7 Oltre alle esclusioni stabilite dall'art. 2 dell'allegato A, neppure sono soggetti al contributo di guerra:

a) le anticipazioni, previste dal regolamento d'amministrazione, sugli assegni degli ufficiali, dovendo il contributo essere riscosso all'atto del pagamento definitivo degli assegni e sull'intero importo degli assegni dovuti;

b) i pagamenti per quote di stipendio cedute;

c) i pagamenti dell'assegno per spese d'ufficio e riservate, effettuati ad ufficiali;

d) tutte le piccole spese fatte alla mano col fondo permanente o con altri fondi in consegna ad agenti del Consiglio d'Amministrazione, i cui pagamenti si effettuano senza la presentazione di fatture, note di provvista, ecc

8. Il versamento del contributo di guerra al Tesoro dello Stato, sarà, come quello delle altre ritenute erariali, effettuato direttamente dal Ministero senza ingerenza dei corpi. Però il contributo ritenuto su pagamenti delle spese di cui al comma *d*) del numero precedente, eventualmente effettuate con fatture,

note di provvista, ecc., ecc., sarà versato in tesoreria per cura dei corpi quando si tratti di spese (come, ad esempio, quelle d'ufficio) delle quali non perviene al Ministero la dimostrazione dettagliata ed i documenti relativi.

9. L'ammontare del contributo di guerra e quello delle varie ritenute erariali relativi agli stipendi dovrà essere desunto dagli appositi prontuari pubblicati dal Ministero del Tesoro e che vengono distribuiti in numero sufficiente ai corpi ed uffici.

La rata mensile netta dello stipendio risulta dalla colonna 8 dei precitati prontuari in corrispondenza dell'ammontare annuo dello stipendio indicato nella colonna 1 del prontuario.

Per gli stipendi pagati a rate quindicinali sarà diviso per due l'importo degli stipendi stessi al lordo e di qualsiasi ritenuta, indicati nel prontuario, avvertendo che nel pagamento della 2ª quindicina del mese dovrà essere tenuto conto delle frazioni di centesimo non potute ritenere nel pagamento dello stipendio della 1ª quindicina, in modo che per l'intero mese le somme dovute e quelle ritenute corrispondano alle cifre mensili indicate nel prontuario.

10. Tanto per l'applicazione, quanto pel versamento del contributo di guerra da parte delle Direzioni e degli Stabilimenti d'artiglieria e genio e d'aeronautica, nonchè da parte dei corpi d'artiglieria e genio per quanto riguarda la gestione del materiale speciale, come pure di quello relativo alle mercedi degli operai, saranno date ulteriori disposizioni.

11. Nonostante la riduzione che per effetto del contributo subiranno le competenze degli ufficiali ed impiegati, le quote di stipendio già cedute non dovranno subire alcuna diminuzione.

Disposizione transitoria.

12. La rata della prima quindicina del corrente mese delle competenze dovute agli ufficiali sul piede di guerra, maturandosi il 15 del mese stesso, è soggetta al contributo.

Questo però sarà ritenuto nella misura stabilita per l'intero mese sulla rata della 2ª quindicina.

Il Ministro — ZUPELLI

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(245) Roma, 1915 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 82ª — 1915 — 18 dicembre

1915 DICEMBRE 9. - N. 908. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Decreto luogotenenziale n. 1739, col quale viene stabilito il prezzo obbligatorio negli acquisti di paglia per l'amministrazione militare . Pag. 2347

» 17. - N. 909. — PENSIONI. — Domande di liquidazione di pensione . . . . . » 2349

» 17. - N. 910. — TRASPORTI. — Uso dei documenti di viaggio color rosa . . . . . » 2349

» 17. - N. 911. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione delle nuove tasse di bollo istituite col R. decreto n. 1540, del 12 ottobre 1915 » 2350

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2354

CIRCOLARE N. **908**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Decreto luogotenenziale n. 1739, col quale viene stabilito il prezzo obbligatorio negli acquisti di paglia per l'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, n. 273;
Visto il R. decreto 22 aprile 1915, n. 506;
Visto il decreto 26 giugno 1915, n. 993;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e dei culti, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto luogotenenziale n. 1352 del 29 agosto 1915, sono estese anche agli acquisti ed alle requisizioni della paglia occorrente alle amministrazioni militari durante la guerra.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dalla data della sua pubblicazione per l'intera durata della guerra.
Ordiniamo che il presente decreto. munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CAVASOLA.
CARCANO.
ORLANDO.

Il ministro della guerra in base alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale in data 9 dicembre n. 1739.

NOTIFICA:

Il prezzo obbligatorio nelle compre-vendite e nelle requisizioni della paglia occorrente per i rifornimenti delle am-

ministrazioni militari è fissato, sino a nuova notificazione, nella misura seguente:

Paglia di grano sciolta . .	L. 5,50	al quintale
» » pressata . .	» 6,50	»
» di avena sciolta . .	» 6,00	»
» » pressata . .	» 7,00	»

Roma, addì 15 dicembre 1915.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **909**. PENSIONI. — **Domande di liquidazione di pensione**. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 17 dicembre 1915.

Questo Ministero richiama l'attenzione delle autorità militari, affinchè ne informino di volta in volta gli interessati, sul disposto dell'art. 3 del R. decreto 21 luglio 1911, n. 886 il quale tassativamente prescrive che le domande alla Corte dei Conti per la liquidazione delle pensioni dirette dovranno essere presentate dagli interessati alle rispettive amministrazioni contemporaneamente alle domande di collocamento a riposo.

L'inosservanza, rilevata dalla Corte dei Conti, di tale prescrizione cagiona sensibili ritardi nella liquidazione delle pensioni, con evidente danno degli stessi interessati.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **910**. — TRASPORTI. — **Uso dei documenti di viaggio color rosa**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 17 dicembre 1915.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ha riferito che da parte delle autorità militari gli pervengono domande di documenti di viaggio di *color rosa* in quantità così notevoli

da far ritenere che non siano proporzionate ai bisogni che l'uso di tali documenti richiede.

Infatti i detti documenti debbono essere adoperati solo nei seguenti casi:

1° per i trasporti sulle *linee ferroviarie esercitate da amministrazioni private* (eccetto su quelle della Società Veneta, della Nord Milano, e sulle ferrovie Brescia-Bornato-Iseo, Rovato-Iseo-Edolo) e per i trasporti sulle tramvie e sulle linee di navigazione;

2° per i viaggi dei parenti poveri di militari gravemente infermi, quando si recano a visitare i loro congiunti negli ospedali di riserva a norma della *circolare n. 643 del corrente anno;*

3° per i viaggi dei militari contemplati nell'art. 5 del decreto luogotenenziale n. 1458, del 30 settembre 1915, che si recano in licenza (diversa da quelle di convalescenza che sono da considerarsi *come viaggi di servizio*), a norma della circolare n. 881, pure del corrente anno.

Per i viaggi determinati dalle licenze collettive, che vengano concesse dal Comando Supremo dell'Esercito, sono da applicarsi norme speciali e perciò non devesi fare uso dei documenti di viaggio *color rosa.*

S'invitano pertanto le autorità militari a contenere le domande di tali documenti nei limiti delle quantità che possano loro occorrere in considerazione dei predetti casi nei quali deve farsene uso ed a restituire all'ufficio d'amministrazione di personali vari quei documenti di *color rosa* che avessero già ricevuti e che, tenuto conto di quanto si è detto, risultassero eccedenti le quantità necessarie.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **911.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Applicazione delle nuove tasse di bollo istituite col R. decreto n. 1510, del 12 ottobre 1915.** — (Segretariato generale — Divisione ragioneria). 17 dicembre 1915.

In seguito a nuove norme emanate dal Ministero delle finanze successivamente alla pubblicazione della circolare n. 796 del 28 ottobre 1915 ed agli ulteriori provvedimenti tributari approvati col R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643 (circolare

866 corrente anno) che ha abrogato alcune disposizioni riguardanti l'amministrazione militare, si pubblicano le seguenti nuove avvertenze per l'applicazione delle tasse di bollo in sostituzione di quelle che fanno seguito alla menzionata circolare 796, che debbono ritenersi abolite.

Avvertenze per l'applicazione delle tasse di bollo.

1. L'aumento delle tasse fisse di bollo portato dall'articolo 1 del decreto decorre dal giorno 21 ottobre 1915 successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del decreto stesso sulla *gazzetta ufficiale* (n. 258 del 20 ottobre).

I fogli in bianco di carta bollata d'importo non inferiore a centesimi 65 ed i moduli su carta libera bollati allo straordinario che al 21 ottobre 1915 si trovavano presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, potranno utilizzarsi previa applicazione di marche a tassa fissa o a tassa graduale fino a complemento della tassa stabilita, purchè nel complesso non siano applicate più di sei marche.

L'annullamento delle marche complementari potrà chiedersi agli uffici del registro bollo; le parti potranno anche applicare ed annullare direttamente le dette marche con la scritturazione della data e della firma.

La data di annullamento deve corrispondere a quella dell'atto per cui è usato il foglio od il modulo.

Per tale utilizzazione l'art. 2 del decreto legislativo non fissa alcun termine.

2. A datare dal 1° novembre 1915 sono sottoposte alle nuove tasse di bollo tutte le quietanze, ricevute, note, fatture, anche non sottoscritte, rilasciate da fornitori, impresari, ecc. per le somme superiori a L. 5 che, a qualsiasi titolo, essi percepiscono dai corpi, istituti e stabilimenti militari. Le quietanze o ricevute rilasciate dalle società anonime od in accomandite per azioni sono sottoposte al bollo di centesimi 5 anche se inferiori a L. 5.

Per le note, conti e fatture la tassa è unica qualunque sia il numero dei fogli impiegati all'indirizzo dello stesso cliente sotto la stessa data ed in unico contesto. La tassa così soddisfatta investe anche la quietanza contemporanea e successiva *purchè apposta sullo stesso conto* o fattura che ha scontata la tassa.

Le quietanze rilasciate su foglio diverso dalla fattura, nota o conto che ha scontato la tassa, o con mandato o con bol-

lettario, o in altro modo sono soggette e nuova tassa graduata indipendentemente da quella già corrisposta sulle note, conti e fatture.

La tassa è sempre a carico esclusivo del creditore dello Stato pel principio sancito dall'art. 20, nn. 7 e 8 della legge organica di bollo.

3. Dalla stessa data sono del pari sottoposte alle nuove tasse le quietanze ordinarie che i corpi rilasciano a tutti coloro che versano somme nelle casse dell'amministrazione militare.

Restano escluse dalle tasse soltanto le quietanze ordinarie d'importo non superiore a 5 lire e tutte quelle rilasciate nell'interno dei corpi per semplice uso amministrativo (consegna e passaggio di fondi dell'amministrazione tra ufficiali, ecc.).

Quanto alle quietanze non ordinarie, a quelle cioè che hanno riferimento con precedenti atti scritti (paragrafo 31 istruzione sui contratti), rilasciate su modulo a madre e figlia, saranno sottoposte alle tasse di centesimi 10 se l'importo non è superiore alle 100 lire, in caso diverso alle maggiori tasse ora stabilite.

In conformità della legge comune le tasse sono a carico dei debitori; di coloro cioè che eseguiscono il versamento e che ne ricevono quietanza dall'amministrazione.

Della quietanza rilasciata i corpi dovranno sempre far menzione sull'ordine di riscossione mod. 12 R. A. o sui documenti corrispondenti per dare prova agli uffici di controllo dell'avvenuto rilascio della quietanza.

4. Sono pure assoggettate, sempre a partire dalla data summenzionata, alla nuova imposta, le somme pagate a titolo di stipendi, assegni, indennità, soprassoldi, compensi di ogni specie agli ufficiali agli assimilati ed agli impiegati civili di qualsiasi categoria (in organico, straordinari, avventizi, ecc.). La nuova imposta è comprensiva di quella di centesimi 5 di cui alla circolare 146 del 1904 che resta assorbita.

Nulla è innovato per quanto riguarda le quietanze degli uomini di truppa, dei sottufficiali di carriera e degli operai, che dovranno conseguentemente essere rilasciate in esenzione di tassa, fatta eccezione soltanto di quelle degli armaiuoli e dei maniscalchi militari.

5. Per ogni quietanza o ricevuta ordinaria e per le bollette, note, conti e fatture rilasciate in contravvenzione, saranno applicate due distinte penalità di lire 24 ciascuna, una a carico del creditore o di chi per lui ha rilasciato la quietanza,

la nota, il conto, la fattura, anche senza sottoscrizione, l'altra a carico del debitore o di chi per lui ritira il documento.

6. Nei territori occupati dal R. esercito nei quali in base all'ordinanza 26 settembre 1915 del Comando Supremo, avente valore di legge, deve applicarsi la legge di bollo austriaca, sono esenti dal bollo tutte le ricevute per stipendi, paghe, ecc. rilasciate dai militari fino al grado di colonnello (numero 81-75, lettera *f* della tariffa di cui alla legge austriaca 9 febbraio 1850).

Invece le ricevute rilasciate dagli altri funzionari nei territori occupati dovranno assoggettarsi alla tassa di bollo graduata giusta la scala II qui di seguito riprodotta.

7. La circolare numero 320 del 1911 è abrogata.

Scala II

Importo sino inclusive		Bollo	
L.	40	L.	0,14
»	80	»	0,25
»	120	»	0,38
»	200	»	0,65
»	400	»	1,25
»	600	»	1,88
»	800	»	2,50
»	1.600	»	5.00
»	2,400	»	7,50
»	3,200	»	10,00
»	4,000	»	12,50
»	4,800	»	15,00
»	6,400	»	20,00
»	8,000	»	25,00
»	9,600	»	30,00
»	11,200	»	35,00
»	12,800	»	40,00
»	14,400	»	45,00
»	16,000	»	50,00
«	16,800	»	52,00

e così via per ogni lire 800 lire 2 centesimi 50 di più; frazioni sotto lire 800 si considerano come intere.

Il Ministro — Zupelli.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare N. 898 del 1915, pag. 2312.

Nel *sommario*, a pag. 2292, *invece di:* « n. 889 », *leggasi:* « 898 ».

Nel *testo* della circolare:

a pag. 2315, riga 11, *invece di:* « num. 4 e 5 », *leggasi:* num. « 3, 4 e 5 »;
» » 2316, » 21 e 22, *invece di:* « dovranno essere liquidati », *leggasi:* « dovrà essere fatta »;
» » 2317, » 24, *invece di:* « 13 », *leggasi:* « 17 »;
» » 2318, » 3, *invece di:* « 14 », *leggasi:* « 18 »;
» » » » 8, *invece di:* « Zuppelli », *leggasi:* « Zupelli ».

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(247c) Roma, 1915 — Tip E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 83ª — 1915 — 24 dicembre

1915 MAGGIO 13. - N. **912**. — RECLUTAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TURUPPA. — R. decreto, da convertirsi in legge, n. 707 relativo agli obblighi di leva e di servizio militare dei funzionari e degli agenti delle capitanerie di porto . . . . . *Pag.* 2356

1915 DICEMBRE 9. - » **913**. — AVANZAMENTO. — Decreto luogotenenziale n. 1757, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, possono essere collocati fuori quadro, in aggiunta alla tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 30 tenenti colonnelli e 48 maggiori del corpo sanitario militare . . . . . » 2357

» 9 - » **914**. — GIUSTIZIA MILITARE. — Decreto luogotenenziale n. 1729, col quale viene stabilito il ricorso per nullità innanzi al tribunale supremo di guerra e marina contro le sentenze pronunciate dai tribunali militari . . » 2359

» 21 - » **915**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Partecipazione della prigionia o dispersione degli impiegati, insegnanti e pensionati sotto le armi . » 2360

» 22. - » **916**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Esecuzione di contratti per fornitura viveri e di paglia da lettiera per l'anno 1916 2361

» 23 - » **917**. — AMMINISTRAZIONE GENERALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicati delle amministrazioni militari dipendenti da comandare in Libia . » 2362

» 23. - » **918**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compilazione e trasmissione della dimostrazione modello 399 dei materiali del gruppo C. . . » 2363

» 23. - » **919**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI — GIUSTIZIA MILITARE. — Distintivo per i magistrati ed i funzionari della R. Avvocatura erariale che devono intervenire davanti ai tribunali militari territoriali . . . . . » 2364

1915 DICEMBRE 23. - N. **920**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari che prendono parte alla campagna del 1915 *Pag.* 2365

23. - » **921**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per il conteggio e versamento delle ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato . . . . » 2366

23. - » **922**. — TRASPORTI. — Convenzione con la Società di navigazione « Sicilia ». . . . . » 2370

AVVISO . . . . . » 2370

CIRCOLARE N. **912**. — RECLUTAMENTO UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto, da convertirsi in legge, n. 707, relativo agli obblighi di leva e di servizio militare dei funzionari e degli agenti delle capitanerie di porto.** — (Direzione generale leva e truppa). — 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto, la cui classe non sia stata chiamata alla leva, sono inscritti nelle liste di leva marittima.

I funzionari predetti e gli agenti di bassa forza portuaria, finchè prestano servizio nelle capitanerie di porto, sono dispensati sia dal rispondere agli obblighi di leva, nella categoria nella quale vengono assegnati, sia dal rispondere a successivi richiami, dovendosi intendere il servizio stesso come compiuto sotto le insegne agli effetti delle leggi sul reclutamento.

Sono ugualmente dispensati dagli obblighi di servizio militare come al capoverso precedente, finchè si trovano in servizio nel corpo delle capitanerie di porto, quei funzionari che, prima di appartenere al corpo stesso, abbiano concorso alla leva di terra.

La dispensa cessa col giorno in cui i funzionari ed agenti predetti per dimissioni, dispensa, revocazione, destituzione o

er qualsiasi altro motivo, lascino il servizio nelle capitanerie i porto, ed essi, ove non abbiano già compiuto il 32° anno i età, dovranno compiere la loro ferma sotto le armi se da le obbligo, quando concorsero alla leva, furono dispensati er il solo fatto di appartenere al corpo delle capitanerie di orto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed avrà effetto dalla data della sua ubblicazione

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello tato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
VIALE.
ZUPELLI.

N. **913**. — AVANZAMENTO. — **Decreto luogotenenziale n. 1757, col quale si stabilisce che, per la durata della guerra, possono essere collocati fuori quadro, in aggiunta alla tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 30 tenenti colonnelli e 48 maggiori del corpo sanitario militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Vista legge 8 giugno 1913, n. 601, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto n. 621, del 13 maggio 1915;

Visto il R. decreto n. 690, del 22 maggio 1915, col quale è indetta la mobilitazione generale del R. esercito;

Visto il R. decreto n. 703, del 22 maggio 1915, col quale è ordinato lo stato di guerra per alcuni territori del Regno;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alle sempre crescenti esigenze del servizio sanitario;

Udite il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per la durata della guerra, potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, 30 tenenti colonnelli e 48 maggiori del corpo sanitario militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.

N. 914. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Decreto luogotenenziale n. 1729, col quale viene stabilito il ricorso per nullità innanzi al Tribunale Supremo di guerra e marina contro le sentenze pronunziate dai tribunali militari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 9 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Considerando che la gravità dei reati riflettenti le forniture militari e la introduzione avanti ai tribunali militari dell'istituto della costituzione di parte civile, che porge luogo a svariate quistioni di diritto, rende necessario ai fini di una più sicura attuazione di giustizia e per la unità della giurisprudenza, che sia dato contro le sentenze di prima istanza il ricorso per nullità al Tribunale Supremo;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti e del ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei procedimenti per reati, che sono devoluti alla giurisdizione militare per essere stati commessi in tempo di guerra, può essere proposto ricorso per nullità contro le sentenze pronunziate dai tribunali militari dell'esercito e della marina, anche in zone di guerra, innanzi al Tribunale Supremo di guerra e marina nei casi previsti nell'art. 344 del codice penale per l'esercito e 369 del codice penale militare marittimo.

Il presente decreto entra in attuazione dalla data della sua pubblicazione (1).

Per le sentenze pronunziate anteriormente alla medesima, potrà farsi ricorso soltanto nell'interesse del condannato, e il termine per proporlo decorre dalla predetta data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ORLANDO.
ZUPELLI.
CORSI.

(1) Il presente decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, n. 309, del 20 dicembre 1915.

N. **915**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Partecipazione della prigionia o dispersione degli impiegati, insegnanti e pensionati sotto le armi.** — (Direzione generale servizi logistici amministrativi). — 21 dicembre 1915.

A chiarimento del penultimo comma della circolare n. 568, si avverte che i corpi, riparti e servizi devono dare immediatamente notizia alle amministrazioni civili interessate anche della prigionia o dispersione dei militari appartenenti ai personali civili indicati nel decreto luogotenenziale 11 luglio 1915 n. 1064 (circolare 567) o agli altri personali cui è stato, o venisse, successivamente esteso il trattamento economico stabilito da tale decreto.

Le amministrazioni civili, in seguito a tale notizia, devono sospendere, con effetto dalla data della prigionia o dispersione, giusta il primo comma dell' art. 1 del D. L. 22 agosto 1915

n. 1273 (circolare 675), il pagamento dello stipendio civile a favore delle persone che il prigioniero o disperso avesse precedentemente delegate a riscuoterlo.

Con l'occasione si avverte pure che sulle quote dovute alle famiglie dei prigionieri o dispersi a norma del sopracitato decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1273 non deve essere fatta alcuna ritenuta nè per cessione del quinto, nè per altri motivi, poichè tali ritenute vanno eseguite, invece, nell'identico importo in cui venivano effettuate sull'intero stipendio, allorchè verranno compiute le definitive liquidazioni di cui ai § 7 e successivi della circolare n. 800.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **916**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Esecuzione di contratti per fornitura viveri e di paglia da lettiera per l'anno 1916.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 dicembre 1915.

Considerata l'impossibiltà di rendere perfetta entro il corrente anno l'approvazione di tutti i contratti per la fornitura di viveri alle truppe e della paglia da lettiera per l'anno 1916, questo Ministero, valendosi della facoltà concessa dall'art. 24 della legge 17 luglio 1910, n. 511, determina che la loro esecuzione abbia principio, per tutti i presidî, dal 1° gennaio prossimo anche se i corpi, direzioni, istituti, ecc. non avranno ancora ricevuto partecipazione della prescritta approvazione.

Qualora poi per necessità di ripetere la procedura di aggiudicazione o per altre ragioni, alcuni contratti coi nuovi fornitori non potessero essere stipulati entro il 31 dicembre corrente, le relative forniture dovranno cominciare ad avere corso col giorno successivo alla stipulazione dei contratti, rimanendo fin d'ora i corpi autorizzati a provvedere ad economia i generi occorrenti pel tempo dal 1° gennaio prossimo al giorno della stipulazione del contratto.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **917.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Applicati delle amministrazioni militari dipendenti da comandare in Libia.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 23 dicembre 1915.

Si rende noto che il Ministero delle colonie ha rappresentato la necessità di assegnare agli uffici d'amministrazione di Tripoli e di Bengasi, in qualità di comandati, dodici applicati delle amministrazioni militari dipendenti.

Detti applicati dovranno a preferenza essere celibi, classificati ottimi e dovranno volontariamente impegnarsi di rimanere in Libia per un periodo di due anni.

In mancanza di applicati celibi potranno essere destinati in Libia anche gli ammogliati purchè dichiarino di assoggettarsi a lasciare la famiglia in Italia.

Le indennità spettanti al personale metropolitano civile mobilitato nella Libia sono parificate a quelle stabilite dal R. decreto 23 maggio 1915, n. 677, riportato dalla circolare n. 374 del *giornale militare* del corrente anno; epperciò gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti che saranno destinati a Tripoli ed a Bengasi avranno diritto, durante lo stato di guerra, oltre allo stipendio normale, al soprassoldo di guerra di lire 6 ed alla razione viveri calcolata a lire una al giorno. Inoltre riscuoteranno la indennità di entrata in campagna di lire 400.

Gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti i quali, tenuto conto delle suesposte condizioni, desiderano di essere comandati in Libia dovranno farne domanda al Ministero su carta bollata, non più tardi del 15 gennaio 1916 ed indicheranno nella domanda stessa se preferiscono la residenza di Tripoli o quella di Bengasi.

Le domande per la destinazione in Libia che erano state inoltrate prima della pubblicazione della presente circolare dovranno essere confermate con dichiarazione su carta non bollata entro il 15 gennaio predetto.

Le autorità, ricevute le domande, o le conferme di precedenti domande, vi apporranno il visto e le trasmetteranno subito al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) unendovi i seguenti documenti:

a) copia delle note informative mod. *A* anche se i richiedenti risultano nominati da meno di sei mesi;

b) dichiarazione medica comprovante l'idoneità fisica dell'applicato al soggiorno nelle colonie;

c) dichiarazione dell'interessato di obbligarsi alla permanenza nella colonia per due anni.

d) dichiarazione (per i soli ammogliati) di assoggettarsi a lasciare la famiglia in Italia.

Il Ministero avviserà al più presto possibile gli applicati prescelti per la destinazione a Tripoli od a Bengasi, affinchè possano tenersi pronti a raggiungere in breve tempo le rispettive nuove residenze.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **918**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Compilazione e trasmissione della dimostrazione modello 399 dei materiali del gruppo C.** — (Direzione generale di artiglieria). — 23 dicembre 1915.

Il Ministero determina che, per la durata della guerra, venga sospesa la compilazione e la conseguente trasmissione della dimostrazione modello 399 dei materiali del gruppo *C*, da parte di tutte le dipendenti amministrazioni interessate.

La periodica trasmissione di tale documento — prescritta dalla circolare n. 304 del *giornale militare* del 1914 — sarà ripresa, senza che perciò occorra alcun'altra disposizione, appena cessata la causa per cui ora viene sospesa.

Allo scopo poi di evitare — specialmente nell'attuale momento — l'affluenza di una inutile corrispondenza presso gli uffici competenti di questo Ministero si rammenta:

1° Alla distribuzione di tutti i materiali del gruppo *C*, occorrenti per la costituzione di nuove dotazioni di mobilitazione, od assegnati in aumento a quelle già esistenti, provvederanno direttamente questi uffici (Direzione generale di artiglieria — Divisione artiglieria — Sezione 1ª). Conseguentemente nessuna richiesta per tali materiali dovrà dalle dipendenti amministrazioni essere inoltrata nè al Ministero, nè agli stabilimenti e direzioni di artiglieria.

2° Le disposizioni relative alla costituzione presso i centri di mobilitazione di dotazioni di riserva dei materiali dei gruppi *A* e *B*, come si è disposto con la circolare riservata n. 40199 del 29

luglio 1915, non vanno estese ai materiali del gruppo *C*, i quali ora, come sempre, continueranno ad essere conservati nelle loro sedi naturali (stabilimenti e direzioni di artiglieria), per essere distribuiti secondo disposizioni che saranno date volta per volta dalla competente direzione generale di artiglieria.

E pertanto i centri interessati, mentre daranno esecuzione alle prescrizioni ricevute per i materiali dei gruppi *A* e *B*, si asterranno in modo assoluto dall'inoltrare richieste di materiali del gruppo *C* per le stesse dotazioni di riserva.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **919.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI — GIUSTIZIA MILITARE. — **Distintivo per i magistrati ed i funzionari della R. Avvocatura erariale che devono intervenire davanti ai tribunali militari territoriali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 dicembre 1915).

Questo Ministero dispone che i magistrati chiamati a far parte della giustizia militare ed i funzionari della R. Avvocatura erariale che difenderanno gli interessi dell'amministrazione, giusta il decreto luogotenenziale 21 ottobre u. s., n. 1513, possano, dinanzi ai tribunali militari territoriali, fare uso — anzichè dell'uniforme loro spettante a norma del decreto ministeriale del 23 ottobre u. s. (circolare *giornale militare* n. 795), che rimane facoltativa — di un bracciale di velluto in seta azzurro carico (*bleu foncé*).

Detto bracciale, alto per tutti centimetri 10, sarà portato al braccio sinistro, al disopra del gomito; sul bracciale sarà ricamato in oro il fregio, che i funzionari del personale civile della giustizia militare hanno sul berretto, e un numero di rosette a otto punte pari al grado militare corrispondente al loro stipendio. Le rosette saranno disposte al disotto del fregio — a distanza di mm. 40 da centro a centro — orizzontalmente se in numero di due, a triangolo se in numero di tre. I funzionari assimilati di rango ai gradi di ufficiale superiore avranno il bracciale con entrambi i bordi ornati da galloncino di oro alto mm. 6.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **920.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Offerte di posti gratuiti e semigratuiti e di facilitazioni per ammissione in istituti, pervenute al Ministero della guerra, a favore dei figli dei militari, che prendono parte alla campagna del 1915.** — (Segretariato generale). — 23 dicembre 1915.

A seguito delle offerte pubblicate con la circolare n. 774 del corrente anno, si dà notizia delle seguenti altre pervenute a questo Ministero:

Conservatorio di S. Eufemia in Roma. — Offre un posto gratuito per un'orfana romana di militare morto in combattimento, la quale abbia i requisiti indicati nel relativo avviso voluti dallo statuto della Pia opera, oppure due posti semigratuiti, stabilendo, inoltre, di dare nelle future ammissioni, la preferenza alle orfane dei militari morti in guerra (avviso n. 1).

Istituzione nazionale Umberto e Margherita di Savoia in Roma. — Offre 5 posti gratuiti, nei diversi istituti di Roma, a favore di altrettanti orfani, di ambo i sessi, di militari — di condizione operai ed appartenenti alla provincia romana — morti nell'attuale guerra (avviso n. 2).

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO N. 1.

Norme e condizioni pel concorso ad un posto gratuito o a due semigratuiti nel conservatorio di S. Eufemia.

I requisiti per l'ammissione delle alunne nel conservatorio di S. Eufemia sono i seguenti:

1. Non avère un'età maggiore di dodici, nè minore di otto anni.

2. Essere orfana almeno di uno dei genitori e non avere parenti obbligati per legge ed abili a mantenerle ed educarle. S'intenderanno orfane quelle fanciulle, i cui genitori oppure il solo superstite menasse condotta vituperevole e fosse perciò incapace di educarle.

3. Essere nate e domiciliate in Roma.

4. Essere di sana costituzione fisica.

5. Essere dotate di buoni costumi, escludendosi del tutto quelle, su cui potesse fondarsi sospetto di depravazione.

I documenti, da allegarsi alle domande d'ammissione sono i seguenti:

1. Fede di nascita dell'orfana, da rilasciarsi dal municipio, dalla quale risulti che sia nata in Roma e che non abbia meno di otto nè più di dodici anni di età.
2. Fede di nascita dell'orfana, da rilasciarsi dal parroco.
3. Certificato di matrimonio dei genitori.
4. Certificato di morte di uno o di entrambi i genitori.
5. Certificato di povertà, da rilasciarsi dal sindaco
6. Stato di famiglia.
7. Certificato di vaccinazione del vajuolo.

AVVISO N. 2.

Norme e condizioni pel concorso a 5 posti gratuiti offerti dalla Istituzione Nazionale Umberto e Margherita di Savoia.

I requisiti richiesti per l'ammissione degli orfani al beneficio offerto dalla Istituzione Nazionale Umberto e Margherita di Savoia sono i seguenti:

1° Non avere un'età minore di 5 anni, nè maggiore di 10.
2° Essere orfano (od orfana) di genitore di condizione operaio.
3° Essere appartenente alla provincia romana.

Le domande di ammissione al suddetto beneficio dovranno essere corredate dal certificato di nascita dell'orfano (o dell'orfana) da ricoverare, e portare la indicazione della residenza della madre, tanto se essa dimori in Roma, come in altro Comune della provincia romana.

N. **921.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Norme per il conteggio e versamento delle ritenute sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 dicembre 1915.

Per il conteggio e versamento delle ritenute che devono farsi sugli assegni dei militari puniti o responsabili di guasti al materiale dello Stato, giusta il decreto luogotenenziale 28 novembre 1915, n. 1713 (circolare 890), si dispone quanto appresso:

1. Le compagnie insieme col foglio paga mensile presenteranno alla cassa apposito specchio mod. 103 R. A delle ritenute operate ai sottufficiali e militari di truppa puniti nel mese, l'im-

porto delle quali è devoluto a favore delle famiglie dei militari morti combattendo od in seguito a ferite riportate in combattimento.

Le competenze soggette a ritenuta con la suindicata destinazione saranno integralmente conteggiate sul Giornale di contabilità o documento corrispondente, e l'importo della ritenuta sarà trattenuto dal comandante della compagnia per essere versato in cassa alla fine del mese.

Le compagnie delle legioni territoriali dei carabinieri reali, invieranno all'amministrazione legionale lo specchio mod. 103 R. A. insieme con gli altri documenti mensili interessanti le paghe.

L'importo delle ritenute è versato in cassa all'atto stesso della riscossione del foglio paga ed introitato con apposito ordine di riscossione con applicazione ai *conti particolari*.

Lo specchio mod. 103 R. A. sarà presentato anche se negativo.

2. Per il soprassoldo di guerra perduto dagli ufficiali a senso degli art. 1, 2, 3 e 4 del decreto sopracitato, lo specchio mod. 103 R. A. (*da presentarsi anche se negativo*) sarà fatto tenere in via riservata dal comando del corpo o reparto mobilitato al proprio consiglio d'amministrazione al quale spetta di accertare che le ritenute siano state fatte.

Le ritenute saranno dimostrate nella parte II del foglio stipendio e saranno come quelle dei sottufficiali e militari di truppa, introitate con apposito ordine di riscossione ai *conti particolari*.

3. I consigli d'amministrazione compilano trimestralmente il riepilogo a valere degli specchi presentati dal comando e dalle compagnie e lo inviano all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari insieme all'importo delle ritenute stesse da spedirsi con vaglia di servizio. Gli specchi mod. 103 R. A. saranno dai corpi conservati in archivio, a disposizione degli ispettori.

Sullo specchio riguardante gli ufficiali saranno depennate le ritenute che non risultano operate nel mese, e di esse sarà preso nota per aggiungerle, per cura del consiglio, sullo specchio del mese successivo.

I consigli che non dovessero operare alcun versamento di ritenute ne informeranno con lettera il predetto ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

4. Le somme pervenute all'ufficio predetto saranno versate agli enti incaricati dei soccorsi alle famiglie dei militari morti

combattendo od in seguito a ferite riportate in combattimento, secondo istruzioni che saranno impartite dal Ministero.

5. Occorrendo di restituire le ritenute di cui al comma *e)* dell'art. 1 del decreto, il relativo importo sarà defalcato dal totale trimestrale del riepilogo delle ritenute con apposita dichiarazione dalla quale risulti il grado, cognome e nome del militare cui è fatta la restituzione ed i mesi nei quali le ritenute furono versate.

6. Nulla è innovato circa il conteggio delle ritenute fatte a sconto addebiti per danni al corredo o di qualsiasi altro materiale dello Stato, le quali dovranno continuare ad essere dimostrate sul giornale di contabilità, ed il loro importo, come di consueto, dovrà essere defalcato dal totale del foglio paga (circolare 216-1914).

7. Nulla è pure innovato circa la riduzione dell'assegno dei sottufficiali e la sospensione dell'assegno (soldo) dei caporali e soldati previste dai §§ 100 e 101 del regolamento sugli stipendi ed assegni fissi (circolare 30-1912), attesochè per tale riduzione e sospensione non avviene ritenuta, bensì soltanto un prelevamento in meno di assegni che rimane a beneficio del bilancio.

8. I mod. 103 R. A. saranno chiesti al Reclusorio militare, ma finchè non saranno distribuiti saranno tracciati a mano o comunque preparati dai corpi conformemente al modello annesso alla presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI.

(1). . . . . .

(2). . . . . .

SPECCHIO *delle ritenute operate nel mese di . . . . . 191. . . sugli assegni dei militari puniti, l'importo delle quali è devoluto a favore delle famiglie dei militari morti combattendo od in seguito a ferite riportate in combattimento.*

MILITARI PUNITI		Punizione inflitta (3)	Durata		RITENUTE OPERATE											
					Sul soprassoldo di guerra				Sull'assegno giornaliero dei sottufficiali e carabinieri				Sul soldo dei caporali, soldati ed allievi carabinieri			
Grado	Cognome e Nome		Giorni	a cominciare dal	Giornate	Tariffa del soprassoldo	Quota della ritenuta	Importo della ritenuta	Giornate	Tariffa dell'assegno	Quota della ritenuta	Importo della ritenuta	Giornate	Tariffa del soldo	Quota della ritenuta	Importo della ritenuta

(1) Corpo. — (2) Compagnia od Ufficio Comando. — (3) A. R.: arresti di rigore — A. S.: arresti semplici — S. R.: sala di disciplina di rigore — S. S.: sala di disciplina semplice — P. R.: prigione di rigore — P. S.: prigione semplice — A. G: attesa di giudizio — A. D.: attesa di disposizioni — C.: condanna a . . . . (aggiungendo la specie e la durata) — Le punizioni che continuano nel mese successivo, saranno riportate colle complete indicazioni sullo specchio del mese seguente.

CIRCOLARE 921

2369

N. **922.** — TRASPORTI. — **Convenzione con la Società di navigazione « Sicilia ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 23 dicembre 1915.

Si fa noto che col 31 dicembre corrente anno cessa di aver vigore la convenzione stipulata l'11 dicembre 1914 tra i Ministeri della guerra e della marina e la Società di navigazione « Sicilia » per i trasporti militari sulle linee da essa esercitate.

In conseguenza, a partire dal 1° gennaio 1916, i trasporti di persone, animali e materiali dell'amministrazione militare saranno eseguiti sui piroscafi della predetta Società alle condizioni vigenti pei trasporti comuni ed ai prezzi praticati pel pubblico *ridotti del trenta per cento*, a norma degli articoli 48 e 51 del capitolato, allegato *D* alla legge n. 685 del 30 giugno 1912.

I documenti da presentare per ottenere tale riduzione saranno gli stessi finora adoperati.

Si avvertono però le autorità militari che, siccome la « Società marittima italiana » applica ai trasporti militari riduzioni notevolmente maggiori di quella anzidetta (circolare n. 455 del corrente anno), così si dovrà, per i percorsi fra scali toccati dai piroscafi di ambedue le dette Società, valersi, in quanto sia possibile, a preferenza, della « Società marittima italiana » anzichè della « Sicilia ».

Il Ministro — ZUPELLI.

AVVISO.

***Giornale militare* e *Bollettino ufficiale* per l'anno 1916.** — Il prezzo d'abbonamento al *Giornale militare* ed al *Bollettino ufficiale* per gli ufficiali ed impiegati che ne fanno domanda per mezzo del comando, corpo od ufficio da cui dipendono, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari con richiesta modello 310 *bis* è stabilito per l'anno 1916 in lire 12 complessivamente.

Tutti gli altri ufficiali ed impiegati, nonchè i privati, che intendono associarsi alle predette pubblicazioni e riceverle direttamente, dovranno rivolgersi all'editore E. Voghera, via Po, n. 3, Roma, avvertendo che, in questo caso, il prezzo di abbonamento è di L. 25 per l'intera annata, compresa l'affrancatura postale nel Regno.

(2508) Roma, 1915 Tip. E. Voghera Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 84ª — 1915 — 28 dicembre

1915 DICEMBRE 27 - N. 923. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Norme per la riscossione del contributo del « centesimo » di guerra . . . . . Pag.

CIRCOLARE N. **923.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per la riscossione del contributo del « centesimo » di guerra.** — (Sottosegretariato per le armi e munizioni). — 27 dicembre 1915.

A scioglimento della riserva contenuta al n. 10 delle norme che fanno seguito alla circolare n. 907, per quanto riguarda i servizi di artiglieria e del genio, il Ministero determina quanto appresso:

1. Il contributo di guerra deve essere ritenuto ai creditori su tutte le somme pagate a carico del bilancio (minute spese, spese ad economia, trasporti, ecc.), deve essere conteggiato sull'intero ammontare della fornitura o del lavoro eseguiti ed essere dimostrato in inchiostro rosso sui relativi titoli di spesa da quietanzarsi al netto dai singoli percipienti.

2. Il contributo di guerra da ritenere sulle competenze dei funzionari civili straordinari deve essere applicato sui 15/40 dell'importo lordo dovuto, il che corrisponde al 0,375 % sull'importo lordo totale indipendentemente dall'imposta di ricchezza mobile, la quale dovrà seguitare ad essere conteggiata sull'intero ammontare lordo dovuto. Il contributo sarà dimostrato come è detto al precedente n. 1.

3. Le piccole spese di cui alle vigenti istruzioni pei servizi di artiglieria e del genio, per le quali non viene rilasciata quietanza, sono esenti dal contributo di guerra.

4. Il contributo di guerra su tutte le competenze dovute ai funzionari civili e militari a carico dei servizi di artiglieria e del genio, soggetto all'imposta di ricchezza mobile (indennità di trasferta, soprassoldi, gratificazioni, compensi di qualsiasi natura, ecc.) deve essere applicato come è detto al n. 2 e dimostrato come al n 1.

5. Le mercedi degli operai borghesi e militari a matricola e straordinari sono soggette al contributo di guerra da applicarsi sui 15/40 del complesso delle competenze mensili al lordo dovute (il che corrisponde al 0,375 % sull'importo totale dovuto).

Non sono soggetti al contributo di guerra gli operai che durante il mese non percepiscano un complesso di competenze superiore a L. 105. ($30 \times 3{,}50$), indipendentemente dalle giornate di presenza al lavoro.

Nel computo delle competenze da colpire non vanno compresi: le indennità di trasferta, di servizio comandato, quei soprassoldi eventuali concessi saltuariamente e non in modo continuativo, mezze paghe, sussidi, gratificazioni, ecc.

Il contributo deve essere dimostrato sui documenti di spesa relativi come è detto a n. 1.

6 Tutte le note di pagamento sopra specificate debbono essere spesate al netto del contributo, e conteggiate invece al lordo nell contabilità dei lavori di officina, esclusi perciò quelli delle direzioni del genio e degli uffici di fortificazione

7. Sui riepiloghi trimestrali, per minute spese, spese ad economia, trasporti, paghe operai, ecc. da annettersi a corredo dei rendiconti delle anticipazioni, sarà aggiunta una casella intestata: *contributo di guerra*, per l'indicazione in inchiostro rosso del contributo stesso ritenuto su ciascun titolo di spesa elencato.

Tale contributo non deve comprendersi nelle specchio delle ritenute per imposta di ricchezza mobile.

8. Il contributo di guerra ritenuto dalle amministrazioni sui titoli sopra specificati a carico dei servizi di artiglieria e genio, dovrà essere versato in tesoreria a favore dell'erario a cura delle amministrazioni stesse nei primi 15 giorni successivi al trimestre scaduto, allegando la relativa quietanza, come titolo di spesa sui rispettivi riepiloghi di cui al n 7.

Sarà richiesta un'unica quietanza pel versamento del contributo ritenuto in ciascun trimestre indipendentemente dalla natura della spesa e dal capitolo del bilancio cui essa è imputata

A corredo della quietanza, da allegarsi in originale in uno dei riepiloghi di cui al n. 7, dovrà unirsi uno specchio dimostrativo, firmato dall'ente che firma i riepiloghi stessi, dal quale risulti la ripartizione del versamento da imputarsi su ciascun riepilogo.

A giustificazione di ogni riepilogo sarà posta una dichiarazione di riferimento alla quietanza originale con la indicazione specifica del rendiconto ove trovasi allegata.

Nei riepiloghi suddivisi in caselle a scopo dimostrative per l'imputazione delle singole spese, l'importo del versamento in tesoreria per la parte che riguarda il riepilogo stesso, dovrà essere ripartito fra le varie caselle, in modo che il totale generale delle medesime, esclusa quella aggiunta di cui al precedente n. 7, che ha solo valore dimostrativo, corrisponda esattamente coll'importo generale lordo delle spese riepilogate in relazione a quanto è detto al n. 6.

9. Per quanto riguarda la misura della ritenuta da farsi sulle mercedi degli operai, il disposto dal precedente n. 5 valga per tutti gli operai dipendenti dal Ministero della guerra.

10. Le presenti norme valgono anche per i reggimenti di artiglieria e genio per quanto riguarda la resa dei conti dei servizi speciali del materiale di artiglieria e genio.

Disposizioni transitorie.

11. Le somme per le quali siano stati emessi i regolari ordini di pagamento con data non posteriore al 14 dicembre 1915, sono esenti dal contributo di guerra, anche se pagate in data posteriore.

Sulle relative note di spesa, per le quali l'ordine di pagamento sia normalmente rilasciato su titolo a parte (come il mod. 529 B pel servizio di artiglieria) dovrà aggiungersi la seguente dichiarazione firmata da chi rilascia detto titolo separato, da porsi sopra alla dichiarazione di quietanza: « Si dichiara che su detta spesa non è stato ritenuto il contributo di guerra, perchè il relativo ordine di pagamento è stato emesso il giorno ..... col n. ..... ».

12. Le mercedi della prima quindicina del mese di dicembre 1915, maturandosi il 15 del mese stesso, sono soggette al contributo di guerra, che sarà ritenuto unitamente a quello sulle mercedi dovute per la 2ª quindicina.

Il Ministro — ZUPELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(254) Roma, 1945. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 85ª . 1915 31 dicembre

1915 DICEMBRE 9. - N. 924. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto luogotenenziale n. 1756, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio . . . Pag. 2376

» 10. - » 925. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale contenente le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio. . . » 2378

» 28. - » 926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pignoramento di stipendi in danno di ufficiali dell'esercito e dell'armata, e degli impiegati richiamati sotto le armi . . . . . » 2382

» 30. - » 927. — ONORIFICENZE. — Proposte per concessioni di onorificenze cavalleresche motivate da speciali benemerenze. . . . . » 2383

» 30. - » 928. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume V — Affardellamento — Fascicolo 4° — Batterie da 75/906, da 75/911 e da 75/912 da campagna (Pubblicazione n. 424) . . . . . » 2384

» 30. - » 929. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul servizio del cannone da 149-G (Pubblicazione n. 477) . . . . . » 2384

» 30. - » 930. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni . . . » 2385

» 30. - » 931. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il mortaio da 210. . . . . » 2386

» 30. - » 932. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito . . . . . » 2386

1915 DICEMBRE 30 - N. **923**. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il cannone da 149 G. (Edizione 1915) . . . . *Pag.* 2387

» 30. - » **924**. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1916 » 2387

» 30. » **925**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Nomina ad ufficiale medico di complemento. . . . . » 2389

CIRCOLARE N. **924**. — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — **Decreto luogotenenziale n. 1756, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio.** (Sottosegretariato per le armi e le munizioni). 9 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ECC ECC., RE D'ITALIA .

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 561; visto il Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 887;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i militari richiamati dal congedo illimitato, di qualsiasi classe e categoria, i quali prestano l'opera loro in uno dei seguenti servizi:

a) come ufficiali di coperta o di macchina o come radiotelegrafisti a bordo di piroscafi nazionali di qualunque portata, se impiegati in servizi sovvenzionati, o di stazza superiore a 100 tonnellate lorde, se appartenenti alla marina libera;

b) come ufficiali di coperta a bordo di velieri nazionali di stazza superiore alle 400 tonnellate lorde;

c) come piloti pratici in un porto del Regno;

non potrà l'esonerazione temporanea essere accordata se non alle condizioni:

che la nave sia armata per l'esercizio della navigazione ed impiegata in operazioni di commercio e di trasporto marittimo, e che non sia di uso locale;

che il personale di bordo eserciti la navigazione come principale mezzo di sussistenza da data anteriore al 1° maggio 1915;

che i piloti appartengano, da data anteriore al 1° maggio 1915, ai corpi di piloti pratici costituiti nei porti del Regno.

Art. 2.

Per i direttori e i capi dei servizi principali delle società di navigazione nazionali e l'esonerazione sarà limitata a coloro che sono ascritti alla milizia territoriale.

Art. 3.

Nelle esonerazioni stesse continuano ad essere applicati i criteri, la procedura e le sanzioni penali stabilite dagli articoli 2 e seguenti del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Art. 4.

Le commissioni locali, di cui all'art. 3 del citato R. decreto 29 aprile 1915, nel procedere all'accertamento delle condizioni richieste per far luogo alle esonerazioni temporanee contemplate dal presente decreto, saranno assistite da un capitano o ufficiale di porto e, quando lo ritengano opportuno, da persone estranee all'amministrazione militare di particolare competenza in materia di navigazione.

Art 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Entro un mese da questa data le commissioni locali revocheranno le esonerazioni in corso, accordate ai personali di cui sopra che non si trovino nelle condizioni di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.
ZUPELLI.
CORSI.

N. **925.** — UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Decreto ministeriale contenente le norme per l'applicazione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756, relativo alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati addetti ai servizi di navigazione e pilotaggio.** — (Sottosegretariato per le armi e le munizioni). — 10 dicembre 1915.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561, ed il decreto luogotenenziale del 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati;

Visto il decreto luogotenenziale del 9 dicembre 1915, numero 1756, col quale si regolano le esonerazioni temporanee relative ai servizi di navigazione e pilotaggio;

Sentito il parere della commissione centrale per le esonerazioni temporanee dei militari richiamati,

Di concerto col ministro segretario di Stato per gli affari della marina;

DECRETA:

Art. 1.

Le norme per l'esecuzione del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, e di quello luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 887, approvate con decreto ministeriale del 30 giugno 1915, valgono anche per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756.

Art. 2.

Le domande per ottenere le esonerazioni temporanee contemplate dal citato decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1756, dovranno essere presentate, pel tramite della locale capitaneria di porto, alla commissione sotto la cui giurisdizione, indicata nell'allegato prospetto, trovasi la sede d'iscrizione della nave, per il personale imbarcato, la rispettiva società per i direttori, il corpo dei piloti pratici per questi ultimi.

La capitaneria di porto, nell'inoltrare le domande alla commissione, curerà di corredarle di tutte le notizie e schiarimenti che crederà necessari per un definitivo giudizio. In caso di urgenza, per imminente partenza della nave, potrà domandare al presidente della commissione la concessione di una esonerazione provvisoria, che non potrà superare i 15 giorni; in attesa che sia deliberato in merito alla domanda.

Art. 3.

Le commissioni saranno assistite, ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale, dal capitano di porto locale, se nella rispettiva sede ci sia la capitaneria di porto; in caso diverso, saranno assistite dal capitano di porto, capo del compartimento marittimo più prossimo.

Qualora il capitano di porto sia di grado superiore o più anziano del presidente della commissione, nonchè in qualsiasi altro caso di temporaneo impedimento, potrà farsi sostituire da un ufficiale della capitaneria.

Alle adunanze della commissione centrale, istituita dall'articolo 4 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561, prenderà parte con le funzioni di segretario, per le pratiche relative alle esonerazioni, cui si riferisce il presente decreto, un funzionario civile dell'amministrazione della marina.

Art. 4.

Le commissioni locali esamineranno subito, e in ogni caso non oltre un mese dalla data della pubblicazione del decreto luogotenenziale, tutte le esonerazioni concesse ai personali di cui trattasi, e disporranno senz'altro la revoca o la cessazione di quelle che non rispondano ai criteri stabiliti, avvertendo però che tanto ai militari cui la esonerazione è revocata, come a coloro cui venga nel frattempo a scadere, dovrà essere accordato un periodo di 15 giorni (a decorrere dalla data della partecipazione) per la presentazione alle armi, onde sia resa possibile la opportuna sostituzione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 dicembre 1915.

ZUPELLI.
CORSI.

Giurisdizione delle Commissioni locali rispetto ai compartimenti marittimi.

COMMISSIONI LOCALI	COMPARTIMENTI MARITTIMI
Genova	Porto Maurizio. Savona. Genova.
Spezia	Spezia.
Livorno	Viareggio. Livorno. Porto Ferraio.
Roma	Civitavecchia.
Napoli	Gaeta. Napoli. Torre del Greco.
Salerno	Castellammare di Stabia. Salerno.
Catanzaro	Pizzo. Reggio Calabria.
Bari	Taranto. Brindisi. Bari.
Ancona	Ancona.
Ravenna	Ravenna. Rimini.
Venezia	Chioggia. Venezia.
Cagliari	Cagliari. Maddalena.
Messina	Messina. Catania. Siracusa.
Palermo	Porto Empedocle. Trapani. Palermo.

N. **926**. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Pignoramento di stipendi in danno di ufficiali dell'esercito e dell'armata, e degli impiegati richiamati sotto le armi** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 dicembre 1915.

Il Ministero delle Finanze, in seguito ad accordi presi con lo scrivente, con circolare 7 dicembre 1915 n. 8152 (Direzione generale delle imposte dirette e del catasto — divisione 4ª) diretta agli intendenti di finanza del Regno, ha raccomandato agli esattori delle imposte di attenersi alle seguenti direttive per i pignoramenti in danno degli ufficiali, e degli impiegati dello Stato richiamati alle armi:

« Durante il periodo della presente guerra gli esattori, prima di procedere ai atti esecutivi in danno degli ufficiali dell'esercito e dell'armata, e degli impiegati dello Stato richiamati alle armi, contemporaneamente alla notificazione dell'avviso di mora, mediante affissione all'albo pretorio, trasmetteranno un duplicato dell'avviso stesso agli uffici militari dai quali gli interessati dipendono o sono amministrati, con invito a darne immediata partecipazione agli interessati stessi. Tale comunicazione, fatta in analogia a quanto dispone l'art. 143 del codice di procedura civile, metterà il contribuente moroso in condizione di avere esatta e sicura conoscenza dell'esistenza e dell'ammontare del suo debito, e di soddisfarlo.

« Affinchè poi la comunicazione possa giungere a destino, e l'interessato possa essere in grado di eseguire il pagamento, gli esattori dovrebbero astenersi dall'iniziare gli atti esecutivi prima che sia decorso un congruo termine, che potrebbe essere di giorni quaranta ».

Poichè la predetta circolare ha valore di raccomandazione per gli esattori, i quali ai sensi di legge possono procedere al pignoramento dopo trascorsi i cinque giorni dalla notifica dell'avviso di mora mediante affissione all'albo pretorio, si pregano i comandi, corpi e uffici militari di voler disporre che con la maggiore sollecitudine vengano comunicati i duplicati degli avvisi stessi agli interessati, affinchè il pagamento dell'imposta sia prontamente effettuato, e sia quindi evitato il conseguente procedimento esecutivo in loro danno.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **927.** — ONORIFICENZE. — **Proposte per concessioni di onorificenze cavalleresche motivate da speciali benemerenze.** — (Gabinetto del ministro). — 30 dicembre 1915.

Avviene che proposte per nomine cavalleresche negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, motivate da titoli di speciali benemerenze, non possano essere esaminate nelle ricorrenze festive in previsione delle quali vengono inoltrate, sol perchè giungono troppo tardi al Ministero.

Affinchè, pertanto, le autorità militari ne abbiano norma, si avverte che, ferme restando le prescrizioni contenute nella disposizione 21 del fascicolo 9 parte 1ª della Raccolta per quanto concerne la forma e la documentazione delle proposte di cui trattasi, queste, perchè possano essere prese in considerazione, debbono pervenire entro le date appresso indicate:

1° dicembre e 16 aprile — per le concessioni di onorificenze mauriziane, le quali hanno luogo soltanto per le ricorrenze della festa di S. Maurizio (15 gennaio) e dello Statuto (prima domenica di giugno);

1° dicembre e 1° maggio — per le concessioni di onorificenze nell'Ordine della Corona d'Italia, che hanno luogo per le ricorrenze del Capo d'anno e della festa dello Statuto. Nella ricorrenza del genetliaco di S. M. il Re le onorificenze, esclusivamente nell'Ordine della Corona d'Italia, sogliono essere conferite soltanto per il titolo di anzianità, e le rare eccezioni a tale norma debbono essere giustificate da ragioni di particolare importanza: in tali casi le proposte debbono giungere non oltre il 15 ottobre.

Ad ogni modo le proposte che non risultino accolte volta per volta, si intendono decadute.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **928**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume V — Affardellamento — Fascicolo 1° — Batterie da 75/906, da 75/911 e da 75/912 da campagna.** (Pubblicazione n. 121). — (Direzione generale artiglieria). 30 dicembre 1915.

È stato pubblicato il fascicolo 1° del volume V del regolamento predetto. Esso sostituisce, per quanto ha tratto alle batterie da campagna, l'istruzione sull'affardellamento per le batterie da 75 *A* (edizione 1904) e le aggiunte provvisorie all'istruzione sull'affardellamento per le batterie da 75 *A* (edizione 1904) riflettenti le batterie da 75 mod. 906.

I corpi interessati e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari si regoleranno seguendo le stesse norme contenute nella circolare n 407 del *giornale militare* 1913.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.35.

Il Ministro ZUPELLI.

N. **929**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul servizio del cannone da 149 G — Edizione 1915.** (Pubblicazione n. 177) — (Direzione generale artiglieria). — 30 dicembre 1915.

È stata pubblicata la predetta istruzione sul servizio del cannone da 149 G — Edizione 1915. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne effettuerà la distribuzione nel modo sottoindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comando supremo (comando generale d'artiglieria)	»	10
Comando territoriale di corpo d'armata	»	2
Comando territoriale di divisione	»	2
Comando d'artiglieria da fortezza	»	4
Comando d'artiglieria da campagna	»	1
Deposito di reggimento d'artiglieria da fortezza .	»	8

Deposito di reggimento d'artiglieria da campagna	copie n.	2
Deposito di reggimento d'artiglieria campale pesante e a cavallo	»	2
Deposito di reggimento d'artiglieria da montagna	»	2
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	6
Comando della scuola di guerra	»	4
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare	»	10
Comando in 2° scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	20
Comando in 2° accademia militare	»	10
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	4
Stabilimenti d'artiglieria	»	2
Scuola militare	»	2
Direzione d'artiglieria	»	2
Direzione d'artiglieria di Piacenza per i bisogni del parco	»	50

I comandi e i corpi che hanno bisogno della predetta pubblicazione, chiederanno direttamente all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le copie loro occorrenti, limitandone il numero allo stretto necessario.

Il prezzo della suddetta istruzione è di L. 1,45.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **930.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni.** — (Direzione generale artiglieria). — 30 dicembre 1915).

È stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni.

I comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie loro occorrenti, corrispondentemente a quello della stessa istruzione relativa che già posseggono.

Il prezzo del presente fascicolo è di L. 0.05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **931.** PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il mortaio da 210.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 30 dicembre 1915.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il mortaio da 210 — edizione 1908.

I comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie loro occorrenti, corrispondente a quelle stesse tavole che già posseggono.

Il prezzo del presente fascicolo è di L. 0 05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **932.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 dicembre 1915.

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 456 del *giornale militare* c. a., è stato pubblicato un fascicoletto contenente la 5ª serie di aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare (ristampa della pag. 9 del regolamento di disciplina).

I corpi, uffici e comandi richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie loro occorrenti per le dotazioni che hanno a carico.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 5.

Il Ministro — ZUPELLI

N. **933.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il cannone da 149 G. (Edizione 1915).** — (Direzione generale d'artiglieria). — 30 dicembre 1915.

È stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro per il cannone da 149 G. Edizione 1915.

I comandi, corpi ed uffici richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie loro occorrenti, corrispondente a quello delle tavole stesse che già posseggono.

Il prezzo del presente fascicolo è di L. 0 05.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **934.** — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1916.**—(Direzione generale leva e truppa). — 30 dicembre 1915.

Questo Ministero, per norma delle autorità militari e civili ed allo scopo di evitare dubbi e quesiti, ritiene opportuno far noto quanto segue:

1. Giusta la disposizione dell'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497, è attualmente sospeso il diritto di essere inviati in congedo assoluto e il diritto di ottenere il passaggio alla milizia mobile o territoriale. Quindi, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1916 rimane, in massima, quale era al 1° gennaio 1915, identico, cioè, a quello che fu indicato con la circolare n. 2 del *giornale militare* del 1915, con le seguenti varianti:

a) che i militari della classe 1889, ascritti all'arma di cavalleria, sono stati tutti trasferiti all'artiglieria da campagna o all'artiglieria pesante campale, secondo quanto fu prescritto con la circolare riservatissima n. 555-12 del 9 maggio 1915, inviata alle autorità incaricate di applicarla;

b) che col 31 dicembre 1915 fanno passaggio al regio esercito, con ascrizione alla milizia territoriale, i militari della classe 1883 della regia marina, fatta eccezione per i sottocapi timonieri, sottocapi torpedinieri E., torpedinieri E., sottocapi torpedinieri M. P, sottocapi torpedinieri M., sottocapi fochisti A., sottocapi fochisti O., sottocapi infermieri, sottocapi semaforisti, semaforisti, sottocapi radiotelegrafisti.

2 Si avverte inoltre che col 31 dicembre 1915, avendo termine, in conformità dell'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R esercito, la ferma dei militari di 1ª categoria della classe 1893, attualmente alle armi, dovrà sulla loro matricola inscriversi la seguente variazione:

« *Trattenuto alle armi per mobilitazione in base all'art. 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito dal... 1° gennaio 1916* ».

Analoga variazione dovrà, beninteso, inscriversi anche sulla matricola dei militari di 2ª categoria di qualsiasi classe, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno compiuto o verranno a compiere *sei mesi* di effettivo servizio sotto le armi. Per i militari di 2ª categoria cui furono applicate le disposizioni del R. decreto, da convertirsi in legge, n. 63, del 31 gennaio 1915, la variazione suddetta dovrà però avere in ogni caso, la decorrenza 1° giugno 1915.

3. I comandanti dei corpi e dei distretti militari, i prefetti e i sottoprefetti daranno diffusione alla presente circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione di fronte agli obblighi del servizio militare.

A tal fine, i comandi dei distretti riceveranno un congruo numero di copie della presente, per distribuirle ai prefetti e sottoprefetti.

Il Ministro — ZUPELLI.

N. **935**. UFFICIALI IN CONGEDO. — **Nomina ufficiale medico di complemento**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 dicembre 1915.

In relazione all'art. 6 del decreto luogotenenziale dell'11 luglio 1915, n. 1084 (circolare 570) col quale è abolito ogni limite superiore di età per la nomina degli ufficiali medici, questo Ministero avverte che anche per l'applicazione del R. decreto 28 marzo 1915, n. 357 (circolare 221) dovrà intendersi abolito, per la durata della guerra, qualsiasi limite di età per la nomina ad ufficiale medico di complemento col grado corrispondente ai titoli indicati nelle norme esecutive che fanno seguito al R. decreto stesso.

S'intende che le predette disposizioni hanno vigore dal 15 luglio 1915.

Le direzioni di sanità ed i comandi dei distretti cureranno la maggiore possibile diffusione della presente circolare.

Il Ministro — ZUPELLI